



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



UNIVERSITÀ
DI SIENA 1240

Dottorato di ricerca in
Studi Storici

CICLO XXXVI

ALLE ORIGINI DI UNA CULTURA POLITICA MODERNA:
COSTITUZIONALISMO E PENSIERO POLITICO IN PIERRE-CLAUDE-FRANÇOIS DAUNOU
(1761-1840)

Settore Scientifico Disciplinare
M-STO/02

Dottorando

Dott. Carmagnini Giacomo

Supervisore

Prof. Mannori Luca

Co-supervisore

Prof. Serna Pierre

Coordinatrice

Prof.ssa De Robertis Teresa

Anni 2020-2024

UNIVERSITÉ PARIS 1 PANTHÉON-SORBONNE
ÉCOLE DOCTORALE D'HISTOIRE
Laboratoire de rattachement : IHMC - UMR 8066 / IHRF

En cotutelle avec
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE

THÈSE
pour l'obtention du titre de docteur en HISTOIRE
présentée et soutenue publiquement
le 21 FÉVRIER 2024 par
Giacomo CARMAGNINI

Titre de la thèse
Aux origines d'une culture politique moderne :
constitutionnalisme et pensée politique chez Pierre-Claude-François
Daunou (1761-1840)

Sous la direction de M. Pierre SERNA, professeur
Sous la codirection de M. Luca Mannori, professeur

Membres du Jury

M. Jérémie BARTHAS, chargé de recherche, Centre national de la recherche scientifique

M. Paolo COLOMBO, professeur, Università Cattolica del Sacro Cuore-Milano

Mme Laura FOURNIER FINOCCHIARO, professeur, Université Grenoble Alpes

Mme Francesca SOFIA, professeur, Università di Bologna

Salvo eventuali più ampie autorizzazioni dell'autore, la tesi può essere liberamente consultata e può essere effettuato il salvataggio e la stampa di una copia per fini strettamente personali di studio, di ricerca e di insegnamento, con espresso divieto di qualunque utilizzo direttamente o indirettamente commerciale.

Ogni altro diritto sul materiale è riservato.

INDICE GENERALE

Indice generale.....	5
Introduzione.....	9
Capitolo I. Dalle origini di un pensiero politico all'ascesa pubblica (1786-1789).....	19
1. Alle soglie della Rivoluzione: una premessa prospettica.....	19
2. Una discussa vocazione: la giovinezza di un oratoriano.....	21
3. Da Boileau a Rousseau, o la scoperta della politica.....	35
4. Riferimenti ideali e rimandi storici: le coordinate intellettuali di un padre dell'Oratorio.....	49
5. Un sostegno (in)condizionato alla Rivoluzione.....	62
6. Un <i>pamphlet</i> rivoluzionario: il <i>Contrat social des Français</i>	67
7. Tra principi e contingenze: un'opera <i>nazionale</i>	78
Capitolo II. Sacerdozio e politica: un primato conteso (1789-1791).....	91
1. Religione e educazione: le potenzialità dell'abito.....	91
2. Oratore e sacerdote: per (e nonostante) la Rivoluzione.....	105
3. La religione salvata da un rivoluzionario: Daunou polemist e pedagogo, 1790-1791.....	115
4. Luglio 1790. Agli esordi di un dibattito pubblico: <i>Déclaration des droits</i> e partecipazione politica...	128
5. Ottobre 1790. I dibattuti confini della cittadinanza.....	141
6. Gennaio 1791. Tra <i>porteurs de votes</i> e mandatari: le strette maglie della rappresentanza.....	154
7. La questione del veto: un 'reale' appello al popolo.....	166
Capitolo III. Nel vivo della battaglia: la Convenzione (1792-1794).....	177
1. Da sacerdote a rappresentante: una transizione naturale?.....	177
2. Tra forma e sostanza: il processo a <i>Louis le dernier</i>	190
3. Ricostruire sulle rovine.....	203
4. Dalle parole ai fatti.....	221
5. In balia delle passioni: reazione e resistenza (giugno 1793).....	239
6. Daunou e il costituzionalismo giacobino.....	253
7. Daunou e Robespierre: uno scontro annunciato?.....	261
Capitolo IV. Il trionfo dopo la caduta: Daunou legislatore di Francia.....	279
1. Un difficile nuovo inizio.....	279

2. Legislatore di Francia: la <i>Commission des Onze</i>	291
3. «Le père de cette constitution».....	305
4. Il dibattito costituente: dal discorso di Boissy d'Anglas alla Dichiarazione dei diritti (5-17 <i>messidor an III</i>).....	321
5. La sovranità popolare: partecipazione politica e rappresentanza (19 <i>messidor</i> -4 <i>thermidor</i>).....	333
6. Dalla rigenerazione dell'Esecutivo ad un ordine nuovo (6 <i>thermidor</i> -30 <i>thermidor</i>).....	345
Capitolo V. Finalmente il successo: l'età del Direttorio.....	357
1. Un'ascesa inarrestabile.....	357
2. Da pubblico pedagogo a garante dei diritti: Daunou nell'ordine direttoriale.....	370
3. Tra rancori e ammirazione.....	382
4. Pubblicista, <i>idéologue</i> , repubblicano.....	392
Capitolo VI. Verso un mondo connesso: l'Europa delle repubbliche sorelle.....	405
1. La Repubblica batava e l'agognata Costituzione.....	405
2. Tra matrice francese e adeguamenti batavi: il Progetto di Daunou.....	417
3. Geometria costituzionale e <i>génie national</i>	436
4. Dalle province ai cantoni: il caso elvetico.....	444
5. Originalità ed influssi di un Progetto tormentato.....	457
6. Un'azione <i>in loco</i> : Daunou nella città dei papi.....	471
7. Una Costituzione per Roma e per l'Europa.....	484
8. L'ultima sorella: la seconda Costituzione della Repubblica cisalpina.....	498
9. Per un costituzionalismo europeo.....	517
Capitolo VII. Il tramonto della Repubblica e la nascita di nuovi orizzonti.....	531
1. Gli ultimi scampoli dell'ordine direttoriale.....	531
2. Fronde, revisionisti e colpi di stato.....	539
3. Progettualità e azione <i>idéologique</i>	555
4. L'ora delle decisioni.....	573
5. Da Sieyès a Napoleone, o dalla ragione al potere.....	584
6. Daunou e la Costituzione di una notte.....	599
7. Tempi difficili.....	612
8. Una sofferta coesistenza.....	627
Capitolo VIII. Ultime battaglie per un nuovo mondo.....	639
1. L'ennesimo rivolgimento.....	639

2. Dalla pratica alla teoria: l' <i>Essai sur les garanties individuelles</i>	655
3. Edizioni e traduzioni di un <i>bestseller</i> internazionale.....	672
4. Tra repubbliche extraeuropee e nuove monarchie in patria.....	688
Conclusioni. Il termine di una generazione e il passaggio del testimone.....	705
Bibliografia.....	725

INTRODUZIONE

Les noms de Daunou de Garat et de Chénier forment une trinité philosophique que je respecte infiniment et que la postérité chérira.¹

Così, nel febbraio 1812, si esprimeva un corrispondente di Pierre-Claude-François Daunou, pregandolo di occuparsi della revisione e degli ultimi ritocchi all'opera di Marie-Joseph Chénier, scomparso l'anno precedente. All'interno di una lettera traboccante di ammirazione e non priva di eccessi retorici volti a blandire l'indirizzario – «Raphael seul est digne d'achever un tableau de Michel-Ange» –, Auguste Hus, pubblicista e rampollo di una famiglia di artisti teatrali², sapeva centrare alcuni temi centrali per l'analisi a cui ci dedicheremo. Il primo elemento che il mittente coglieva con acume è la collocazione di Daunou accanto a due personaggi con cui, come vedremo, egli condivise un percorso non solo culturale e politico, ma anche personale e, soprattutto nel caso dell'ultimo elemento della triade, intimo e amicale. Il legame che aveva unito l'erudito al commediografo – due temperamenti sensibilmente diversi, eppure quantomai compatibili e quasi complementari – era stato infatti straordinariamente profondo e cementato da battaglie filosofiche comuni e da condivisi rovesci e persecuzioni. Per questo motivo, Daunou non poteva che compiere con devozione un ultimo servizio all'amico defunto, componendo in suo onore una commossa *Notice* in cui riannodava le fila di un percorso biografico più volte intrecciato al proprio³.

L'intuizione di Hus non consisteva però nella messa in luce di un'amicizia notoria tra i due personaggi, bensì nell'individuazione di Dominique-Joseph Garat come ultimo anello della «trinité

¹ *Bibliothèque Nationale de France* (BNF), NAF 21883, ff. 235r-v.

² Tra le varie opere, ricordiamo almeno *La Vallée de Montmorenci, Paris et Londres; ou Émilie et Linval. Roman en lettres, renfermant un aperçu sur la littérature du XIXe siècle, sur Mmes de Sthaël, Cottin, l'auteur d'Adèle de Senanges, Mad^e. de Genlis, et M. de Châteaubriant*, Paris, Imprimerie de Moreaux, 1812. Oltre ad essere citato – e, stando a quanto si affermava, inviato all'attenzione del destinatario – nella lettera in questione, questo particolare romanzo epistolare, la cui originalità risiedeva nell'ambizione di presentarsi come un affresco del panorama letterario del secolo, contiene anche diversi riferimenti alla figura di Daunou. A proposito dell'edizione dell'opera storica di Claude-Carloman de Rulhière – su cui torneremo nei prossimi capitoli – curata dall'«écrivain penseur», Hus poteva così riappropriarsi della consueta vena enfatica e affermare: «Une notice par Daunou! C'est un pèrystile grec pour arriver à un temple magnifique élevé à Clio par ce Rulhière». *Ivi*, p. 61.

³ PIERRE-CLAUDE-FRANÇOIS DAUNOU, *Notice sur M. -J. de Chénier*, Paris, Dabin-Bleuet libraires, de l'imprimerie de D. Colas, 1811. L'accurata scheda biografica sarebbe stata posta in apertura di almeno tre opere collettanee in onore di Chénier negli anni successivi, alla cui stesura Daunou non mancò di dare il suo sostegno. Cfr. *Théâtre de M. -J. de Chénier, précédé d'une notice, et orné du portrait de l'auteur*, 3 voll., Paris, Foulon-Baudouin Frères, 1818; *Œuvres posthumes de M. J. Chénier, revues, corrigées, et augmentées de beaucoup de morceaux inédits; précédées d'une notice sur Chénier par M. Daunou, membre de l'Institut; et ornées du portrait de l'auteur d'après M. Horace Vernet*, 3 voll., Paris, Guillaume, 1824; *Œuvres complètes de M. J. Chénier, précédées de notices historiques, par M. Arnault, membre de l'Institut, et par M. Daunou, membre de l'Académie Française*, 10 voll., Paris, Dupont, 1829.

philosophique». I tre personaggi, infatti, condividevano un percorso prima di tutto intellettuale che li aveva portati, seppur con tempi e modalità diverse, a riunirsi sotto le insegne della *idéologie*. Ammiratori dei grandi *philosophes*, discepoli fedeli del movimento delle *lumières*, Daunou, Garat e Chénier furono tra gli esponenti più rappresentativi dell'originale utopia di una Repubblica retta da saggi, che mirava innanzitutto a trasformare la politica in scienza, ovvero a decontaminarla dalle passioni attraverso il corretto uso della ragione. Come vedremo, a partire da questi punti fermi i tre personaggi avrebbero percorso sentieri biografici e politici accomunati dalla ferma volontà di instaurare in Francia e in Europa l'impero dei lumi, una «*démocratie de la raison éclairée*» in senso lato, parafrasando la celebre formula con cui un altro grande esponente del gruppo degli *idéologues* – nonché onomaturgo della nuova scienza – avrebbe descritto il modello politico intorno a cui, al tramonto della Rivoluzione, ogni uomo illuminato avrebbero dovuto stringersi⁴.

Una volta collocato all'interno della cerchia dei custodi dei lumi, potremmo forse illuderci di aver stretto una volta per tutte la figura di Daunou entro dei confini storici ed ermeneutici stabili e rassicuranti. In realtà, la faccenda è ben più complessa. Lo si coglie chiaramente attraverso un'ulteriore citazione, analoga nei toni eppure profondamente divergente nei contenuti. Si tratta di un motto ben più celebre in virtù della sua autrice, riproposto in anni recenti da una delle poche opere dedicate allo studio di questa sfuggente figura:

Boissy d'Anglas, Daunou et Lanjuinais, noms qu'on retrouve toujours quand un rayon de liberté luit sur la France.⁵

Era nella complessiva rilettura del grande evento rivoluzionario, uscita postuma nel 1818, che Madame de Staël elaborava un giudizio in cui emergeva – non è dato sapere quanto coscientemente – l'atipicità e, insieme, la complessità del personaggio, al centro di un fascio di influssi, legami e rapporti all'apparenza almeno controversi. Se, in fondo, l'accostamento al moderato Lanjuinais non era così sorprendente, ben più problematico era l'accomunamento al filomonarchico Boissy d'Anglas, il cui sostegno alla causa rivoluzionaria rimase sempre ambiguo e, spesso, apertamente contestato, come testimonia la sua *fructidorisation* nel corso del 1797. Sebbene, come si vede, appaia tutt'altro che inoppugnabile, il motto della baronessa è stato recuperato in anni recenti e innalzato a griglia di lettura complessiva per raccogliere le riflessioni e le parabole dei tre personaggi all'insegna del comune contributo alla fondazione della moderna cultura liberale francese⁶. Talvolta si è

⁴ Cfr. DESTUTT DE TRACY, *Commentaire sur l'Esprit des lois de Montesquieu*, Paris, Théodore Desoer, 1819.

⁵ GERMAINE DE STAËL, *Considérations sur les principaux événements de la Révolution française*, 3 voll., Paris, Delaunay-Bossange et Masson libraires, 1818.

⁶ Il riferimento è all'opera di Jean-Paul Clément, che non a caso pone in esergo proprio la massima citata della baronessa. JEAN-PAUL CLÉMENT, *Aux sources du libéralisme français : Boissy d'Anglas, Daunou, Lanjuinais*, Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 2000.

proceduto, con più accortezza, ad espungere dal riferimento la scomoda figura di Boissy d'Anglas⁷, senza però con ciò smuovere il giudizio granitico che tende a vedere in Daunou solo l'uomo che visse sotto la Restaurazione, solo l'autore del fortunatissimo *Essai sur les garanties individuelles*, dimenticando il fiero oppositore al regime napoleonico, la mente di tante costituzioni rivoluzionarie e, ancor prima, l'energico convenzionale e l'antico sacerdote rivoluzionario. Un uomo dai mille volti, si direbbe, la cui identità sfugge ad ogni tentativo d'ingabbiamento, compresi quelli fondati su un frettoloso giudizio di opportunismo politico che non può reggere dinanzi alla fatale disposizione ad assestarsi spesso e volentieri su posizioni minoritarie e, dunque, perdenti.

Focalizzandoci sul personaggio al centro della nostra ricerca, possiamo allora domandarci se davvero risulti opportuno, ad ormai più di due secoli di distanza, rivitalizzare il giudizio di Madame de Staël e ridurre Daunou, retrospettivamente, al 'solo' ruolo di campione di un nascente liberalismo sotto la Restaurazione. Già ad un primo sguardo alla biografia e alle opere del personaggio, in effetti, si percepisce quanto l'etichetta di pensatore liberale risulti quantomai insufficiente e parziale. Come attesta la stessa citazione d'apertura, del resto, i legami che intrattenne per tutta la sua lunga vita sembrano opporsi ad un giudizio univoco e onnicomprensivo.

Ma c'è di più. Indagando in profondità una traiettoria culturale di rara complessità, caratterizzata da rotture, cesure e apparenti contraddizioni, ci si accorge che uno dei rari pilastri inconcussi, capace di attraversare indenne le burrascose epoche storiche a cavallo dei secoli XVIII e XIX, è proprio l'identificazione del personaggio in uno specifico *milieu* culturale che si protestava l'unico erede legittimo del movimento dei lumi e che, proprio in nome di quei principi, tentò con ogni mezzo di intervenire nel viscoso campo della politica. Un circolo filosofico in senso lato, pronto però ad ibridarsi e a modificarsi attraverso l'incontro con la più viva e bruciante attualità pubblica, in cui avrebbero trovato il proprio luogo naturale il coraggioso Chénier e il brillante Garat, non certo lo sfuggente Boissy d'Anglas.

Una delle premesse metodologiche di questo lavoro è dunque quella che porterà ad indagare la biografia politica di Daunou conferendo ad ogni parte uno statuto autonomo. Pur all'interno di evidenti segni di collegamento tra le diverse sezioni, l'approccio che ci sforzeremo di adottare sarà quello di un ricostruire un percorso *in itinere*, in cui ogni istante costituiva per il protagonista un punto di arrivo, non certo la preparazione per un esito ultimo che, a ben vedere, fu tutt'altro che scontato ed inevitabile. In tal senso, allora, l'accostamento avanzato dall'oscuro Auguste Hus sembra molto più convincente di quello della ben più titolata rivale, poiché, a differenza di quest'ultima,

⁷ Cfr. ANDRÉ JARDIN, *Histoire du libéralisme politique. De la crise de l'absolutisme à la Constitution de 1875*, Paris, Hachette, 1985.

individua un percorso più che un traguardo, vivificato dai personaggi con cui Daunou condivise effettivamente buona parte della sua vita e, allo stesso tempo, una traiettoria ed un'evoluzione culturale e politica.

Pur dimostrandosi osservatore attentissimo, l'autore de *La Vallée de Montmorenci, Paris et Londres* si sbagliava su un dato capitale: la 'fortuna' di Daunou. Nonostante le sue ottimistiche previsioni, la posterità, francese ed europea, non avrebbe affatto onorato la memoria né del personaggio né dei suoi compagni di viaggio. Dopo la morte, avvenuta nel 1840, ed una discreta quanto effimera esplosione di libelli e biografie composte da colleghi e amici, l'erudito francese sarebbe gradualmente sprofondato in un oblio storico inframezzato da sporadici fasci di luce che avrebbero portato, di tanto in tanto, a recuperare solo singoli aspetti della sua multiforme esistenza. A dare la misura di questa mortificante situazione storiografica sta la necessità, per chi oggi intenda accostarsi allo studio di questa figura, di utilizzare come riferimento privilegiato l'attenta e documentata biografia curata – e attentamente ripulita degli aspetti più scomodi e controversi – dall'amico Alphonse-Honoré Taillandier⁸.

Parlare della 'sfortuna' storiografica di Daunou significa chiamare in causa diverse variabili e tradizioni storiografiche, fatalmente convergenti nel delineare la tristi tenebre che avrebbero presto avvolto chi, al suo tempo, fu tra le più celebri figure non solo in Francia, ma anche in Europa e persino al di là di essa. Significa affrontare la lunga subalternità degli studi sull'età del Direttorio all'interno della storiografia rivoluzionaria, tradizionalmente incline a valorizzare la fase eroica della Rivoluzione e a relegare l'epoca successiva a poco più che un preludio dell'avvento napoleonico; significa prendere coscienza dell'analogo oblio calato sugli *idéologues*, ovvero sul gruppo di intellettuali militanti che pagarono la propria sconfitta politica con la cancellazione quasi sistematica della loro memoria. Significa, infine, riconoscere che la straordinaria ricchezza di una vita trascorsa tra interessi e campi di studio diversissimi – dal diritto canonico alla *mathématique sociale*; dalla storia antica alla *grammaire générale* – e divenuta protagonista di epoche e ordini politici sempre cangianti avrebbe finito per rappresentare, almeno in ottica storiografica, un *vulnus* decisivo. La mutevolezza e l'autonomia fieramente rivendicata dal personaggio, non consentendo di farne l'emblema di una sola epoca o di uno specifico gruppo politico, hanno paradossalmente concorso al rapido declino della sua memoria.

Individuum ineffabile. Daunou lo è ancor di più. Anche da qui – e non solo dalla costante necessità della ricerca storica di non limitarsi alla ricostruzione erudita della vita di singoli raggi

⁸ ALPHONSE-HONORÉ TAILLANDIER, *Documents biographiques sur P. C. F. Daunou*, Paris, Firmin-Didot Frères, 1847.

isolati dalla ruota che insieme costruiscono – nasce il bisogno di allargare l’orizzonte d’indagine ai molti e diversi gruppi e realtà con cui egli entrò in contatto. Le due triadi descritte, rispettivamente, da Auguste Hus e Madame de Staël concordavano nella comune ricerca di collocare, *contestualizzare* il personaggio, individuando personaggi a cui avvicinare la sua dimensione storica e politica. Diviene così imperativo nel caso in esame non limitarsi al cammeo, ma porre il personaggio in un’epoca proteiforme, ovvero in quelle che, di volta in volta, furono le cornici storiche che accolsero la sua azione politica. Un primo punto fermo: si tratta di un’età travolgente, segnata dai continui rivolgimenti non solo dell’ordine politico, ma anche dei quadri mentali e culturali che sorreggono l’azione dei singoli⁹. Un’epoca, soprattutto, alla base di una ‘cultura politica moderna’, di cui può svelarci alcune delle dinamiche più recondite e profonde proprio la figura di chi seppe attraversarla vivendo come protagonista le sue diverse stagioni.

La formula adoperata merita senz’altro una riflessione preliminare. Chiariamo dunque in questa sede che con l’espressione ‘cultura politica’ intendiamo riferirci al complesso intreccio di teorie, riflessioni e pratiche collettive che caratterizzano l’azione umana in una (o più) comunità positive. Si tratta di un concetto tutt’altro che originale, soprattutto per ciò che riguarda il campo degli studi rivoluzionari. Ad interrogarsi e a proporre una convincente definizione del tema in oggetto è stato, in anni relativamente recenti, uno studioso del calibro di Keith Michael Baker introducendo una delle più importanti (e discusse) raccolte di studi del settore:

If politics, broadly construed, is the activity through which individuals and groups in any society articulate, negotiate, implement, and enforce the competing claims they make one upon another, then political culture may be understood as the set of discourses and practices characterizing that activity in any given community. [...] Political culture is a historical creation, subject to constant elaboration and development through the activities of the individuals and groups whose purposes it defines. As it sustains and gives meaning to political activity, so is it itself shaped and transformed in the course of that activity as new claims are articulated, old ones transformed.¹⁰

⁹ È proprio a partire dall’eccezionalità dei decenni a cavaliere dei secoli XVII e XVIII, comunemente definita come ‘Età delle Rivoluzioni’, che prende le mosse l’innovativo studio di Pierre Serna, volto a comprendere, in primo luogo, i meccanismi di reazione individuali e collettivi che stanno alla base delle innumerevoli *girouettes*, più o meno consapevoli, che costellarono questo periodo storico. Cfr. SERNA, *La république des girouettes*, Paris, Champ Vallon, 2005.

¹⁰ KEITH MICHAEL BAKER, *Introduction*, in Id. (edited by), *The French Revolution and the Creation of Modern Political Culture*, vol. 1, *The Political Culture of the Old Regime*, Oxford-New York-Beijing-Frankfurt-Sao Paulo-Sidney-Tokyo-Toronto, Pergamon Press, 1987, p. XII. Lo stesso Baker specificava poi i particolari oggetti di studio compresi all’interno del poroso concetto di ‘cultura politica’. Si tratta, per la massima parte, proprio degli ambiti che intendiamo affrontare nel presente studio: «Political culture comprises the definitions of the relative positions from which individuals and groups may (or may not) legitimately make claims one upon another, and therefore of the identity and boundaries of the community to which they belong (or from which they are excluded). It constitutes the meanings of the terms in which these claims are framed, the nature of the contexts to which they pertain, and the authority of the principles according to which they are made binding. It defines the institutional (and extra-institutional) processes by means of which these claims are formulated, the strategies by which they are pressed, and the contestations to which they give rise.

Ma non è tutto. Adoperando il concetto di ‘cultura politica moderna’ si introduce un tema, quello della modernità, particolarmente spinoso e senz’altro discutibile, soprattutto in sede storica. Dando per appurato il valore periodizzante dell’Ottantanove e delle plurime dinamiche che ad esso seguirono, non si può evitare di notare come, in primo luogo nell’ordine politico, il grande evento producesse un formidabile salto in avanti tanto sul fronte teorico e dei principi quanto su quello pratico ed esperienziale. Le innumerevoli innovazioni nell’ambito pubblico e politico possono ricondursi, tutte, ad una cesura fondamentale che si pone alle origini di un’attività politica di matrice moderna, ovvero analoga a quella che ancora anima e vivifica i nostri ordinamenti. Prima ancora che nelle cangianti strutturazioni dei poteri pubblici e nel ruolo riconosciuto al popolo (o a porzioni di esso), l’innovazione apportata dalla Rivoluzione prima in Francia e quindi in gran parte del continente si colloca nell’inedito *criterio di legittimità* alla base di ogni potere e, dunque, di ogni ordine pubblico. La lenta ma inarrestabile emersione, nel corso del secolo, di un’opinione pubblica sempre più pervasiva sarebbe stata consacrata e realizzata nelle pratiche politiche proprio in conseguenza della rottura del 1789, che soprattutto in tal senso si candida a momento cardinale nella formazione di una cultura, di un sentire politico di nuovo conio. I fatti e le esperienze successive avrebbero certo dimostrato come tale principio potesse declinarsi in modalità divergenti e talvolta contraddittorie, individuando come fonte di questo ‘supremo tribunale’ frazioni sempre diverse della popolazione – e, allo stesso tempo, riservando ad esse ruoli dal valore di volta in volta mutevole. E tuttavia, almeno ad un livello europeo-continentale, è a partire dall’epoca aperta dal 1789 che si fa strada e si afferma per la prima volta un problema che tuttora anima la discussione pubblica di ogni paese europeo (e non solo): il rapporto con la sovranità popolare, ovvero la rappresentatività di ogni istituzione pubblica.

Chiariti almeno i termini fondamentali della complessa formula utilizzata, aggiungiamo che, rispetto alla brillante *Introduzione* di Baker, la nostra prospettiva privilegerà una dimensione collettiva e, per così dire, corale: piuttosto che inseguire un’unica e inafferrabile cultura politica cosiddetta moderna, la nostra indagine intenderà illuminare *uno* dei sentieri intellettuali (ma sempre concepiti in vista della loro realizzazione) alla base della sfuggente modernità politica. Tale risistemazione prende le mosse da un duplice ordine di motivi: in primo luogo, essa dipende dalla presa di coscienza della pluralità di attori e contesti che contribuirono a questo processo e che, in ogni momento, non si limitarono a recepire passivamente principi forgiati altrove, ma si sforzarono di ripensarli e ridefinirli nel tentativo di renderli operativi nella specifica realtà sociale in cui si trovavano immersi. Ad emergere saranno così la mescolanza e l’ibridazione come due attori

It shapes the constitutions and powers of the agencies and procedures by which contestations are resolved, competing claims authoritatively adjudicated, and binding decisions enforced». *Ibidem*.

fondamentali in un processo diretto alla modernità politica inaugurato dalla Rivoluzione, ma tutt'altro che limitato allo scenario francese. Proprio a partire dalla complessità e dalla 'contaminazione' al cuore del suo processo di formazione, il prodotto che ne sortirà non sarà certo l'unico ed inoppugnabile modello di modernità politica. Rigettando ogni pretesa monogenetica, fin dal principio ammettiamo la parzialità e la limitatezza del risultato a cui miriamo. E tuttavia, è proprio in questa caratteristica che riconosciamo, più che una carenza, il vero punto focale: è nel momento in cui, rifiutando ambizioni universalistiche, riusciremo ad ottenere un risultato o, meglio, un percorso particolare e, dunque, specifico, che potremo davvero ritenere di aver conseguito l'obiettivo principale di questa indagine.

Intendendo la modernità come un prisma, la nostra finalità sarà quella di ricostruirne alcune, particolari, facce, capaci di chiarire le dinamiche alla base di una specifica traiettoria storico-politica in un contesto che, partendo dalla Francia, si sarebbe esteso a buona parte del continente, ovvero a quelle multiformi realtà storiche e statuali che, in vario modo, furono raggiunte dall'afflato rivoluzionario. È proprio in tale cornice che diviene fondamentale la figura al centro della nostra analisi. Grazie ad una biografia longeva e ad un'azione politica protratta in epoche, ordini e realtà tra loro diversissimi – dall'Antico Regime alle diverse stagioni rivoluzionarie, arrivando al Consolato, all'Impero e infine alla Restaurazione, compreso l'avvento di Luigi Filippo – sarà possibile avanzare e sviluppare *ab intra* alcune questioni fondamentali. Sarà, dunque, a partire dalla conoscenza e dal contributo diretto di Daunou al modellamento di molte delle facce del prisma – un contributo, ovviamente, limitato dalle potenzialità di ogni individualità – che potremo ricostruire dall'interno uno dei percorsi smarriti diretti ad una cultura politica di matrice moderna.

Il primo interrogativo riguarderà non solo la cesura, ma anche la continuità tra Antico Regime e Rivoluzione: una continuità rappresentata, in primo luogo, dai suoi protagonisti, tutti cresciuti e formati sotto il deprecato ordine precedente. Al centro del primo capitolo starà dunque la questione delle forme e dei sentieri capaci di forgiare i futuri patrioti, riassumibile in una domanda fondamentale: come si diviene rivoluzionari? Anche, ma non solo, a partire dalla dimensione particolare del personaggio, il tema in questione porterà fatalmente a focalizzare l'attenzione sull'ondivago, ma profondo rapporto tra religione e politica, che avrebbe portato ad un parallelo e problematico processo di sacralizzazione della politica e di politicizzazione della religione e delle sue ritualità. I due percorsi, inizialmente convergenti ed armonici, non avrebbero tardato a scindersi e, attraverso la radicalizzazione dello scontro politico, ad entrare in un conflitto che avrebbe obbligato i singoli protagonisti a percorrere esclusivamente l'uno o l'altro. Il lungo e tormentato passaggio dal connubio alla frattura tra vocazione religiosa e sentimento patriottico sarà così al centro del secondo capitolo, che si concluderà con la scelta segnante che, alla vigilia della sua entrata alla Convenzione,

Daunou avrebbe infine maturato. Dopo aver esaminato la natura e i contenuti successivi all'ingresso ufficiale nel mondo politico – compresi i momenti di maggior afflizione personale durante un Terrore che occorrerà perlomeno rimodulare, senza dare per assodate letture e preconcetti perlopiù dettati da risentimenti personali o da convincimenti ideologici antichi e moderni – lo sguardo si allargherà, nel quarto capitolo, all'età direttoriale. Sarà questo il periodo che, tra tante realtà storiche e ordini politici, emergerà come il vero nucleo della presente indagine. Ciò dipende dal convincimento che esso rappresenti un momento fondante per il modellamento di una teoria e di pratiche politiche di tipo nuovo tanto in Francia quanto in buona parte dell'Europa. Per ricostruirne i tratti fondamentali, sarà dunque necessario, da un lato, focalizzarsi sul complesso e lungo travaglio che, tra rotture e continuità, avrebbe portato all'elaborazione della nuova Costituzione (capitolo IV), che avrebbe inaugurato un ordinamento politico di cui proprio Daunou – che ne fu tra i principali autori – sarebbe divenuto tra i massimi protagonisti (capitolo V). Dall'altro, nella consapevolezza del carattere transnazionale ed europeo della Rivoluzione consacratosi proprio in questi anni, sarà necessario indagarne le ripercussioni e illuminare le originali dinamiche politico-costituzionali andate in scena in quegli ordinamenti repubblicani fioriti fuori di Francia e subito convertiti alla causa e ai principi rivoluzionari (capitolo VI). L'azione di Daunou come commissario civile nella Repubblica Romana, così come la sua partecipazione all'elaborazione dei documenti costituzionali batavo, elvetico e cisalpino (nella sua ridefinizione dell'estate 1798) rendono la sua figura un riferimento ancora una volta prezioso per indagare queste vicende da un punto di vista interno e a partire da un'esperienza diretta, sul campo. L'ampiezza dello scenario preso in esame, che spazia dalla Penisola italiana alle montagne elvetiche sino ai territori dell'ex Repubblica delle Province Unite richiederà, per il capitolo in oggetto, l'adozione di una prospettiva e di un approccio discretamente diversi, volti innanzitutto ad offrire un affresco storico e politico dei singoli contesti. Solo in tal modo sarà infatti possibile, in un secondo momento, comprendere l'apporto e il valore dell'intervento di Daunou in ciascuno di essi.

Sarà proprio a partire dal processo di ibridazione politico-culturale che unì e mescolò l'esperienza e le riflessioni elaborate in Francia con quelle maturate nelle cosiddette repubbliche sorelle che si tenterà di mettere in luce le numerose e fondamentali linee di continuità capaci di legare e mettere in contatto l'instaurazione del regime consolare con la realtà da cui esso scaturiva. Attraverso l'esame dell'ennesimo processo di costituzionalizzazione a cui Daunou prese parte, dimostreremo come la prima costituzione napoleonica non fu, come troppo spesso viene raffigurata, un documento calato dal cielo, o per meglio dire concepito dall'unica e onnipotente mente dell'inarrestabile generale. Le evidenti discontinuità visibili nel documento *finale* rispetto ai precedenti francesi ed europei non impediranno di riconoscere nel *processo* che portò

all'elaborazione del prodotto finale l'ancoraggio nelle riflessioni politiche e costituzionali sviluppate in un contesto ormai di dimensioni europee.

Oggetto dell'ottavo e ultimo capitolo sarà il periodo successivo al declino dell'astro napoleonico, coincidente con l'ennesimo rivolgimento politico a cui Daunou, come molti dei coevi, dovette *adattarsi*. Nonostante la rottura istituzionale, dimostreremo come i principi rivoluzionari non sparirono affatto, ma continuarono ad incardinare, sia pure in misura e modalità nuove, tanto il dibattito quanto, in maniera ancor più sorprendente, determinate istituzioni pubbliche. È nella prospettiva di uno spirito rivoluzionario ben più longevo dei suoi ordinamenti politici che verrà analizzato nei contenuti e, soprattutto, nella sua diffusione l'opera più celebre di Daunou, l'*Essai sur les garanties individuelles*, la cui prima edizione vedeva la luce nel 1818. Con la messa in luce della circolazione europea e, persino, transatlantica del Saggio, sviluppatasi per decenni e arrivata ad animare le discussioni politiche del Quarantotto europeo, si potrà esaminare la lunga eredità della Rivoluzione e riaffermare la sua centralità per le teorie e le pratiche politiche del nuovo secolo. Riannodando le fila del percorso con cui precisi principi di ordine politico elaborati nel corso del decennio rivoluzionario sopravvissero al crepuscolo dell'Impero e alle tenebre della Restaurazione – arrivando proprio durante questa stagione ad un'espansione e una diffusione mai viste prima – potrà chiudersi la nostra indagine. Se di liberalismo o di cultura liberale si potrà parlare per questa epoca, lo si dovrà innanzitutto all'epoca inaugurata dal 1789, che avrebbe profondamente influito sulla particolare declinazione liberale di chi, già rivoluzionario, non avrebbe certo ammainato bandiera bianca di fronte alla possibilità di intervenire *attivamente* sulla società e i suoi individui.

Soprattutto, lo si potrà fare in maniera legittima e fondata solo dopo aver compreso e illuminato il percorso nella sua interezza, nelle sue cesure così come nelle sue continuità e ridefinizioni. Solo a patto, in altre parole, di non considerare il momento finale come uno sbocco inevitabile e preimpostato, bensì come un sentiero accidentato e al centro di una perenne rielaborazione, maturata sulla scia di avvenimenti epocali che, così come la vita di chi li attraversò, restituiscono l'immagine di un mosaico, più che di un quadro, della modernità.

I CAPITOLO

DALLE ORIGINI DI UN PENSIERO POLITICO ALL'ASCESA PUBBLICA: 1786-1789

1.1 Alle soglie della Rivoluzione: una premessa prospettica

Il tempo non è assoluto. Il suo fluire, apparentemente uniforme, rivela al buon osservatore l'originalità di ogni suo istante, le peculiarità in termini di qualità, velocità e ripercussioni delle diverse fasi che lo compongono. Questa semplice asserzione, non priva di sentenziosità, potrebbe esser proferita dalle labbra del viaggiatore che, giunto al culmine del suo cammino, ponesse il suo sguardo a valle. Meditando, ormai stanco, sul percorso intrapreso, potrebbe riflettere sui suoi diversi momenti, sulle impervie salite, sulle insidiose discese così come sulle pause ristoratrici, finendo per constatare l'estrema variabilità dell'essenza del tempo vissuto.

Sarebbe, a tutti gli effetti, un viaggiatore con un punto di vista privilegiato P. -C. -F. Daunou, che meglio di chiunque altro avrebbe potuto testimoniare, stringendo in uno sguardo la sua vita, la mutevolezza dei momenti vissuti e del tempo stesso. Per far ciò, tuttavia, si dovrebbe ammettere che possa aver mai avuto il tempo di voltarsi indietro chi, fiaccato da una dolorosa malattia, dedicava ancora gli ultimi giorni della sua esistenza a rivedere le bozze del ventesimo tomo del monumentale *Recueil des Historiens des Gaules et de la France*.¹¹

In assenza di testimonianze dirette, possiamo allora far nostra la prospettiva dell'*idéologue*, cercando di valorizzare il patrimonio di eventi, fratture e ricomposizioni riunite dalla sua straordinaria parabola biografica. Con la criticità dello storico, ma attraverso le lenti di chi ha vissuto in prima persona gli avvenimenti trattati, tenteremo quindi di ricostruire *una* parabola storica che, allo stesso tempo, sarà personale e generale.

L'ambivalenza descritta dipende dal fatto che, per quasi l'intera sua esistenza, piano pubblico e piano privato costituirono un'unica entità per la figura di Daunou, costantemente impegnata in compiti e funzioni in cui ogni divaricazione tra le due dimensioni sarebbe apparsa una colpevole

¹¹ Dopo la morte di Michel-Jean-Joseph Brial (1828), benedettino e storico francese, l'imponente raccolta inaugurata dal maurino Martin Bouquet nel 1738 venne affidata dall'*Académie des Inscriptions et Belles-Lettres* alle cure di Daunou e di Joseph Naudet. I due eruditi completarono il diciannovesimo tomo della raccolta, già composto da Brial (1833) e pubblicarono, autonomamente, il volume successivo, presentato all'Accademia proprio la vigilia della scomparsa di Daunou. Cfr. *Mémoires de l'Institut Royal de France, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres*, Paris, Imprimerie Royale, 1840, t. XIV, I^{re} partie, p. 37.

forzatura. Questo coacervo trovava le sue radici, innanzitutto, nel grande tornante rivoluzionario, che aprì la strada ad un'esplosione della dimensione pubblica capace raggiungere aree e fasce sociali secolarmente escluse da ogni sbocco collettivo o politico. Il connubio tra pubblico e privato che connotò la figura di Daunou come quella di molti coevi non può, tuttavia, essere liquidato ricollegandolo semplicemente all'Ottantanove. Questa duplice dimensione, infatti, avrebbe continuato a caratterizzare l'erudito francese ben oltre il Decennio rivoluzionario, dimostrandosi capace di resistere, sotto forme diverse, anche alla fondazione dell'impero e al ritorno dei re. D'altro canto, occorre riconoscere che anche prima della Rivoluzione il profilo intellettuale di Daunou non risultava sprovvisto, sia pure in dimensioni ridotte, di agganci e rinvii al piano pubblico e politico.

Torniamo, dunque, al valore del tempo. A cambiare, a modificarsi con lo scoppio della Rivoluzione fu, oltre all'intensità della pubblicizzazione del piano privato, l'essenza stessa del tempo. La biografia del nostro personaggio dimostra chiaramente come il peso specifico del singolo anno, spesso del singolo mese e giorno, fosse variata enormemente tra le due sponde divise dalla frattura dell'Ottantanove. Partendo, per motivi cronologici, dall'aldiquà storico, ci accorgiamo di come la scansione dei singoli anni avesse un valore infinitamente minore rispetto a quanto sarebbe valso pochi anni dopo. Non si tratta semplicemente di una questione di fonti: non è, in altre parole, solo alla penuria di documenti di Antico Regime collegati al nostro personaggio che si deve la minor rilevanza del tempo in questa fase biografica. La Rivoluzione avrebbe portato ad una catalizzazione del tempo capace di modificarlo qualitativamente, così da render ogni momento assai più pregnante di quanto non lo fosse in precedenza.¹² Di qui l'impressione di rintracciare nei protagonisti di questa rottura due distinti binari, all'apparenza antitetici, divisi dal solco rivoluzionario. Malgrado ciò, al di là delle prime impressioni e delle considerazioni teoriche, toccando con mano le concrete esperienze biografiche, valorizzandole nella loro originalità ma, allo stesso tempo, situandole nel loro specifico contesto, misurando i legami interpersonali e le relazioni sociali, si può rimodulare la nettezza dell'affermazione iniziale. Il rapporto tra l'aldiquà e l'aldilà rivoluzionario rimane, senz'altro, un nodo problematico. La frattura non viene in alcun modo scalfita. E tuttavia, esaminando singole vite e percorsi particolari, si scopre che il passato non serviva, semplicemente, come termine di negazione assoluta: col passato, anche dopo l'Ottantanove, si dialogava. I ponti non potevano dirsi del tutto rotti. Il passato rimaneva, più o meno esplicitamente, un costante punto di riferimento. Soprattutto, era nel passato, nell'Antico regime, che in alcuni casi era stato abbozzato o anche anticipato ciò che avrebbe portato il futuro. Sulla scorta di queste considerazioni, possiamo dunque guardare al periodo prerivoluzionario di Daunou, che coincise con la sua gioventù, non solo come l'epoca di 'ciò che

¹² Sulla radicale trasformazione della percezione e della natura del tempo, si veda HAIM BURSTIN, *Rivoluzionari. Antropologia politica della Rivoluzione francese*, Roma-Bari, Laterza, 2016.

ancora non fu' o come le prove generali di una rappresentazione futura, ma come una fase autonoma che fissò alcuni principi e convinzioni ben precise, capaci di influenzare e modificare, ancora e oltre il Decennio rivoluzionario, la sua azione nel cosiddetto mondo moderno.

1.2 Una discussa vocazione: la giovinezza di un oratoriano

Il 4 dicembre 1777, dopo aver completato i suoi studi nel collegio della sua città natale, Boulogne-sur-Mer, Daunou veniva ammesso a soli sedici anni nella prestigiosa Congregazione dell'Oratorio di Parigi. Si apriva così una brillante carriera nel campo dell'educazione, che lo avrebbe portato ad insegnare letteratura, filosofia e matematica nei collegi di Troyes, Soissons e Boulogne. A coronamento di questo primo impegno professionale, nel 1785 il giovane Daunou si spostava infine a Montmorency, dove poté professare l'insegnamento preminente nella *ratio studiorum* oratoriana: la teologia.¹³ Proprio da questa posizione, nel 1787, Daunou veniva ordinato sacerdote, avviandosi così, a meno di trent'anni, ad una vita che appariva già saldamente incanalata in una precisa direzione.

Gli eventi, tuttavia, avrebbero condotto il giovane oratoriano ad un'esistenza molto meno placida di quella che sembrava prospettarsi. Ancora una volta, prima di tirare in ballo la cesura rivoluzionaria, occorre considerare i fattori che, prima della sua deflagrazione, già sembravano preannunciare in Daunou la provvisorietà di quello stato.

A questo proposito, appare particolarmente significativa la discrasia che si registra tra le diverse fonti relativamente alla concezione dell'esperienza religiosa vissuta dal futuro convenzionale. Taillandier, per primo, riporta che il desiderio originario di Daunou, una volta terminati gli studi, sarebbe stato quello di intraprendere la carriera forense. Tuttavia, contro questa possibilità si stagliavano sia la volontà del padre sia i ridotti mezzi economici della famiglia, che non avrebbe potuto sostenere le spese per assicurare al figlio una formazione superiore nella capitale. Così, recise sul nascere le prime speranze, al giovane Daunou rimanevano due strade: o proseguire la tradizione familiare, dedita da generazioni alla professione di chirurgo, o cedere alle lusinghe degli oratoriani, ben felici di poter accogliere nella Congregazione una mente così brillante e promettente. Non provando alcuna attrazione nei confronti dell'attività medica, la scelta ricadde giocoforza sulla

¹³ Sulle diverse fasi di questa prima parentesi biografica, si registra un sostanziale accordo tra le fonti consultate. Tra le varie *notices* compilate dai contemporanei dopo la sua scomparsa, si staglia l'accurata opera dell'amico e curatore testamentario. Cfr. TAILLANDIER, *Documents biographiques* (op. cit.). Lo stesso Daunou, all'interno di una lettera al ministro dell'interno Vaublanc datata 27 dicembre 1815, allegava un *État des services*, ripercorreva questi eventi, confermando quanto sarebbe stato sostenuto dai futuri redattori di schede biografiche. La lettera citata è conservata in: *Archives Nationales*, AB XIX 2267, dossier 6. Sembra invece contraddire quanto riportato da Daunou stesso un documento redatto da Sauvé Moisset, superiore generale della Congregazione dell'Oratorio, che data l'ammissione nell'ordine al 21 febbraio 1783. Cfr. BNF, NAF 21889, f. 7.

carriera religiosa, che ne avrebbe incardinato la vita e la riflessione per più di quindici anni: « En effet, ne voulant pas être chirurgien et ne pouvant pas devenir avocat, il se fit moine ». ¹⁴

Il contrasto che emerge dalle fonti biografiche riguarda, più che una vocazione riconosciuta unanimemente come ben poco spontanea, lo spirito con cui Daunou intraprese e visse questo cammino e la vita religiosa nel suo complesso. Molti dei contemporanei, ripercorrendo gli anni della sua gioventù, insistono sulla sofferenza e sulle privazioni implicate dal chiostro. Victor Le Clerc, incaricato di dirigere la composizione della *Histoire littéraire de la France* dopo la scomparsa di Daunou, ricordando l'apporto dell'ex oratoriano alla compilazione dell'opera, aveva buon gioco a ricollegarsi ad una parentesi giovanile che, alla luce delle successive evoluzioni del suo pensiero, gli appariva come un gravoso fardello da cui solo la Rivoluzione poté sgravarlo:

L'ancien membre de l'Oratoire, si supérieur au vénérable religieux des Blancs-Manteaux [il riferimento è al benedettino Michel Jean Joseph Brial, collaboratore di Daunou nell'impresa letteraria inaugurata nel 1733 da un altro benedettino, Antoine Rivet de La Grange] par l'étendue des idées, l'originalité du savoir et l'élégante propriété du style, intéresse bien autrement aussi par le contraste des événements de sa vie et de la liberté de sa pensée avec la profession qu'il avait acceptée si jeune, et qui pesait sur son âme comme un reste d'esclavage, quoiqu'il n'en parlât jamais. Tandis que l'un semble à peine s'apercevoir qu'une révolution immense a dispersé les pierres de sa cellule, l'autre nous révèle quelquefois, par des aveux d'une rare énergie, toute la douleur de ses souvenirs. ¹⁵

Le Clerc non era affatto il solo biografo a soffermarsi sui sacrifici della vita religiosa a cui avrebbe dovuto sottostare Daunou: la quasi totalità delle *notices* insistono sulla pesantezza dei vincoli che, ancora troppo giovane per poterne prendere piena coscienza, aveva dovuto contrarre ¹⁶. Si tratta di una prospettiva certo verosimile, ma ancorata alla figura dell'«ultimo» Daunou, dell'uomo politico, erudito, accademico e pubblicista, che aveva ormai reciso ogni legame con la Chiesa. Se, anziché

¹⁴ FRANÇOIS-AUGUSTE-MARIE MIGNET, *Notice historique sur la vie et les travaux de M. Daunou, lue dans la séance publique de l'Académie des sciences morales et politiques du 27 mai 1843*, in Id., *Notices et mémoires historiques*, Bruxelles, Wouters et Co., 1843, t. I, pp. 197-222 : p. 198.

¹⁵ VICTOR LE CLERC, *Notice sur P. C. F. Daunou, un des auteurs des tomes XIII-XXI de l'Histoire littéraire de la France*, in *Histoire littéraire de la France, ouvrage commencé par des religieux bénédictins de la Congrégation de Saint-Maur, et continué par des Membres de l'Institut (Académie royale des Inscriptions et Belles-Lettres)*, Paris, Firmin Didot-Treuttel et Wurtz, 1842, tome XX, pp. XIX-XXXIX : pp. XXVI-XXXVI.

¹⁶ Così, ad esempio, Taillandier: « Du reste, l'extrême modestie de Daunou, l'éloignement qu'il se sentait dès lors pour le monde, la pensée d'avoir constamment à sa disposition les riches bibliothèques de sa congrégation, lui faisaient, trop facilement peut-être, fermer les yeux sur les inconvénients de la vie ecclésiastique ». In : TAILLANDIER, *Documents biographiques* (op. cit.), p. 5. Una diversa valutazione complessiva rispetto ad una scelta comunque non priva di vantaggi sembra emergere dalle pagine di Sainte-Beuve: « Se goûts de lettré l'éloignaient de la chirurgie ; il prit le parti de ce demi-clôître et ferma les yeux sur les inconvénients de l'avenir, séduit sans doute par une perspective de retraite et d'étude au sein de vastes bibliothèques, par l'idée de ne pas changer de maîtres et de guides, lui timide et qui craignait avant tout le commerce des hommes ». In : CHARLES-AUGUSTIN SAINTE-BEUVE, *M. Daunou*, in Id., *Portraits contemporains et divers*, tome III, Paris, Didier, 1855, pp. 3-69 : p. 6.

slanciarsi in una costruzione all'indietro fondandosi su un frammento parziale – benché reale – del mosaico, tentassimo di abbracciarne l'intera composizione, valorizzando le singole tessere nella loro autonomia, la prospettiva e il tenore dei giudizi su questa porzione di vita ne risulterebbero, perlomeno, sfumati.

La ricostruzione a tinte fosche della stagione religiosa di Daunou reca con sé, quasi automaticamente, l'accostamento dell'ordinazione sacerdotale ad una delle primissime composizioni di Daunou, elaborata in occasione di un concorso bandito dall'Accademia Reale di Scienze e Belle Lettere di Berlino nel 1785. Non aveva dubbi al riguardo Benjamin Guérard, erudito e collega di Daunou all'*Académie des Inscriptions et Belles-Lettres* :

Il serait même permis de voir, dans un de ses premiers écrits, composé au moment de son ordination, une protestation indirecte, mais expresse et éloquente, contre l'un des actes les moins libres et les plus graves de sa vie.¹⁷

Il tema del concorso, riguardante la natura e i limiti dell'autorità paterna, si prestava di per sé a fomentare espliciti rimandi alla personale esperienza dell'oratoriano. La coincidenza cronologica¹⁸ e, soprattutto, alcuni passi specifici del saggio proposto da Daunou hanno così portato molti biografi a leggere nella dissertazione una cauta ma viva protesta contro la sopraffazione della propria volontà subita proprio per volere dei genitori.¹⁹ La tematica proposta dall'Accademia, analizzata dall'oratoriano con un ordine, una correttezza ed una puntualità che già prefigurava la *méthode* del futuro *idéologue*, si snodava in quattro questioni specifiche: «Quels sont dans l'état de nature les fondemens et les bornes de l'autorité des parens su les enfans? Y a-t-il de la différence entre les droits du père et ceux de la mère? Quelle est cette différence? Jusqu'à quel point les loix peuvent-elles restreindre ou étendre cette autorité?». Il discorso di Daunou, giudicato degno dell'*accessit* dalla rinomata Accademia, costituisce una fonte insostituibile per misurarne il grado di consapevolezza politica e sociale alla vigilia della Rivoluzione: rappresenta una finestra – forse la sola – per cercare di cogliere il retroterra culturale a cui l'oratoriano poté attingere pochi mesi dopo quando, per la prima volta, si trattò di elaborare non più dotte disquisizioni, ma concrete e immediate misure pubbliche.

¹⁷ BENJAMIN GUÉRARD, *Notice sur M. Daunou*, in *Bibliothèque de l'Ecole des Chartes*, Paris, Firmin Didot frères, imprimeurs de l'Institut de France, 1841-1842, tome III, pp. 209-257 : p. 213.

¹⁸ Ricordiamo che è nello stesso 1787 che si situa l'ordinazione a prete di Daunou.

¹⁹ « M. Daunou traite cette question en philosophe, en publiciste, en opprimé ». In: MIGNET, *Notice historique (op. cit.)*, p. 200. Come detto, altri autori condivisero questo tipo di interpretazione autobiografica. Tra questi, oltre al già citato Guérard (*Notice [op. cit.]*) : TAILLANDIER, *Documents biographiques (op. cit.)*, pp. 10-11; CHARLES-ATHANASE WALCKENAER, *Notice historique sur la vie et les ouvrages de M. Daunou*, in *Mémoires de l'Institut national de France*, Paris, Imprimerie Royale, 1845, tome XIV, pp. 181-224 : p. 186 ; LE CLERC, *Notice (op. cit.)*, p. XXXVII; .

Per ciò che riguarda i presunti richiami alla propria condizione di oppressione, uno è il passo saliente dell'opera:

Le plus cruel abus, c'est de forcer les enfants à des pactes, vœux ou mariages, auxquels leurs penchants répugnent. Lorsqu'on examina sérieusement si celui que *la dévotion de son père a fait moine* est tenu à ne point quitter ce genre de vie, l'ignorance et la superstition avaient effacé toute idée d'ordre et de justice.²⁰

Non sembrano rimanere dubbi sulla totale opposizione di Daunou ad ogni tipo di vocazione coatta: tanto nel caso dell'ambito spirituale, quanto in quello matrimoniale, si riconosce con chiarezza un principio tipicamente illuministico (e ben presto rivoluzionario): l'autodeterminazione della persona. Il passaggio dalla condanna generale al richiamo personale appare, però, molto meno immediato di quanto si possa credere in prima battuta. La difficoltà nasce dall'assenza di testimonianze dirette dell'interessato su un periodo di cui, se diamo fede Le Clerc, non amava affatto parlare. La reticenza di Daunou riguardo a questo primo e fondamentale periodo della sua vita può esser ricondotta a diversi fattori: può senz'altro dipendere dalla sofferenza associata al ricordo di una condizione forzata (il che confermerebbe le teorie sopracitate) o, forse ancor più verosimilmente, può esser dovuta all'estrema riservatezza del personaggio, tutt'altro che incline a parlare di sé anche in periodi e condizioni completamente differenti. In assenza di una prova decisiva, sembrerebbe allora opportuno non azzardare giudizi perentori, limitandosi a segnalare un passo indubbiamente sospetto ma, allo stato attuale, non risolutivo. Il tenore generale del saggio accademico, del resto, non è quello di un lamento, di una denuncia disperata. Il giovane Daunou affrontava criticamente il tema, mantenendo quasi sempre un certo distacco dall'argomento trattato ed evitando ogni affermazione radicale o sovversiva dell'ordine sociale stabilito. Emblematico in tal senso l'*incipit* del *Mémoire*, che chiarisce da subito la natura e il significato generale del testo:

Le premier qui calcula les droits de son père, fut un fils ingrat. Le législateur qui fixa les obligations respectives des membres de chaque famille, trouva les hommes dépravés, ou les rendit tels. Dès-lors on chercha sur des pierres ce qu'on ne lisait plus dans son cœur : ce qui devait être sentiment, devint étude.²¹

²⁰ DAUNOU, *Autorité des parens sur les enfans*, in *Dissertations sur l'autorité paternelle dont la première a remporté le prix et les deux autres ont obtenu l'accessit dans l'Assemblée publique de l'Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres*, Berlin, G. -J. Decker et fils, 1788, pp. 31-64 : p. 43.

²¹ *Ivi*, p. 31. Di contro, occorre sottolineare che, nel parlare del rapporto esistente tra genitori e figli, Daunou sembra ancora annoverarsi a pieno titolo tra questi ultimi. All'interno dell'opera, in effetti, è costante l'uso della prima persona plurale quando si trattano argomenti relativi ai figli: quest'uso pronominale, se tradisce la percezione del proprio *status*, non implica però alcuna necessaria conclusione sul carattere strettamente autobiografico del testo.

Lo stesso Guérard, che pure avevamo visto propendere per l'unione tra il motivo letterario e quello biografico, riconosceva la moderazione, la lucidità e, in un certo senso, l'imparzialità che incarnano lo scritto:

S'il était difficile d'aborder une aussi délicate question avec plus de bonheur, il ne l'était plus ensuite, sous l'empire d'une pensée aussi pieuse, de se tenir constamment dans les bornes les plus étroites des convenances. Tout le mémoire en effet, bien loin de laisser apercevoir dans l'âme de l'écrivain le moindre ressentiment, respire à toutes les pages l'affection et le respect envers les auteurs de ses jours.²²

Ad aggravare la difficile valutazione dell'esperienza religiosa di Daunou intervengono due fonti che, partendo dalle stesse premesse, sostengono due ricostruzioni pressoché opposte del giudizio retrospettivo del diretto interessato sui suoi anni oratoriani. La prima testimonianza è quella di Le Clerc, che aveva avuto occasione di frequentare l'ex oratoriano nel corso della composizione della *Histoire littéraire de la France*. L'erudito, citando delle considerazioni pronunciate da Daunou mezzo secolo dopo il concorso berlinese, riteneva di trovarvi una conferma – indiretta, certo, ma a suo dire decisiva – della sofferenza con cui era stata vissuta quella sorta di vocazione coatta.

Cinquante ans après, aux derniers jours de sa carrière, entre autres exemples de ces demi-confidences qui viennent ajouter un vif intérêt à ses paroles, il laisse échapper, sur Roger Bacon, ou plutôt sur lui-même, une réflexion aussi triste qu'éloquente : « On a quelque peine à comprendre comment, au milieu de ces occupations savantes, il conçut, pour le malheur de sa vie, la pensée de s'engager dans l'ordre des frères Mineurs... Les Franciscains... ne se sentaient qu'humiliés de la présence et de la gloire des hommes de mérite qui s'étaient égarés parmi eux... Rechercher librement la vérité et la dire avec franchise, était une entreprise téméraire alors en tout lieu, trop périlleuse au fond d'un cloître, surtout chez des Franciscains. Que faisait parmi eux un homme impatient d'acquérir des lumières et de les répandre ? » Cette notice sur Roger Bacon, où, en parlant du philosophe du XIIIe siècle, l'auteur semble déplorer le moment d'erreur qui l'avait fait lui-même trop facilement condescendre au pieux désir de son père, est le dernier de ses travaux pour l'Histoire littéraire de la France [...].²³

Oltre ad adottare quell'ottica distorta a cui facevamo riferimento, sbilanciata su di un presente che si vorrebbe giudice imparziale e assoluto, il giudizio di Le Clerc si rivela offuscato dalla mancata presa di coscienza di una circostanza che, a ben vedere, emergeva con chiarezza dalle stesse parole a

²² GUÉRARD, *Notice (op. cit.)*, p. 213.

²³ LE CLERC, *Notice (op. cit.)*, p. XXXVII.

posteriori di Daunou. Prima di tentare di specificare questo elemento decisivo, è utile ascoltare una testimonianza di foggia opposta, portata da chi ebbe occasione di conoscere Daunou anche al di fuori del contesto accademico e professionale e che, per questo motivo, sembrerebbe godere di una maggior attendibilità. Menzionando la tendenza generale a collegare il saggio berlinese con sentimenti e sofferenze personali, Sainte-Beuve non solo confutava un'impostazione che gli appariva forzata ed arbitraria, ma tentava di ricalibrare l'opinione invalsa sull'intera parentesi religiosa di Daunou:

Quoi qu'il en soit de cette sorte d'allusion personnelle où il ne faut voir peut-être qu'un trait de hardiesse philosophique sans autre intention, M. Daunou ne saurait passer aucunement pour avoir été malheureux dans l'Oratoire [...]. Ces mêmes années de Montmorency, qui lui semblaient peut-être un peu gênées lorsqu'il en prolongeait le cours, lui offrirent en s'éloignant, et lorsqu'il les revoyait du sein des orages, une sorte de perspective idéale de la paix abritée et du bonheur. Combien de fois, causant avec lui sur les conditions d'une existence heureuse, studieuse, socialement agréable et sérieuse à la fois, agitant en sa présence les diverses époques où l'on aurait aimé à vivre, il m'exprima son choix sans hésiter ! Le cadre d'existence qui lui aurait le plus souri et auquel il serait revenu comme à son berceau eût été le dix-huitième siècle embrassé dans tout son cours, et trouvant son terme avant la révolution : on serait né vers la fin de Louis XIV, on serait mort à la veille de 89 ; on aurait parcouru ainsi toute une carrière paisible, éclairée, avec des perspectives de civilisation indéfinies et croissantes qu'aucune catastrophe n'aurait désembellies. On aurait cru jusqu'à la dernière heure au bienfait ininterrompu des lumières, à l'excellence naturelle des hommes. Sans doute, dans ce libre vœu rétrospectif, M. Daunou ne songeait plus à se replacer tout à fait à l'Oratoire, mais n'importe ; on ne parle point ainsi d'une époque où l'on aurait été décidément malheureux.²⁴

La prospettiva da cui si snodano le riflessioni di Le Clerc e di Sainte-Beuve è la stessa, lontana decenni dagli eventi al centro del giudizio; l'esito dell'operazione, tuttavia, è visibilmente diverso. Al cupo quadro tratteggiato dal primo si oppone una ricostruzione sostanzialmente opposta, che sulla scorta delle considerazioni dello stesso Daunou presenta la fase prerivoluzionaria come il periodo ideale, come la stagione storica – solo in parte vissuta – in cui il protagonista avrebbe preferito vivere in assoluto.

Per tentare di sciogliere, almeno in parte, questa persistente ambiguità sulla vita religiosa di Daunou, occorre recuperare quel punto saliente a cui facevamo riferimento commentando il brano di Le Clerc. Approfondendo l'intricata questione della carriera religiosa e dell'ordinazione sacerdotale di Daunou, abbiamo affrontato il tema su un piano generale, quasi astratto. In altre parole – come già molti dei biografi contemporanei – questa contraddittoria vocazione è stata valutata, finora, quasi

²⁴ SAINTE-BEUVE, *M. Daunou (op. cit.)*, pp. 12-13.

astoricamente, senza considerare il collocamento cronologico e, soprattutto, il preciso e concreto contesto sociale e culturale in cui essa si sviluppò. Non si può trascurare, infatti, la specificità della Congregazione a cui appartenne Daunou, capace di distinguersi per la qualità degli studi impartiti e per la forte vocazione all'educazione e all'insegnamento che ne costituivano i cardini fondamentali.

L'Oratorio di Francia affondava le sue radici all'inizio del Seicento, quando il cardinale Pierre de Bérulle, prendendo a modello l'analogo esperimento inaugurato da san Filippo Neri nel XVI, fondò una Congregazione indipendente al fine di formare e preparare efficacemente i sacerdoti agli importanti doveri imposti da una situazione religiosa che, a partire dalla rottura causata dalla Riforma, era quantomai complessa e travagliata in Francia.²⁵ Approvato nel 1613 da Paolo V, l'*Oratoire de Jésus et Marie Immaculée* si caratterizzò ben presto una forte inclinazione al versante educativo: convinto che l'unica arma efficace contro la Riforma risiedesse in un'approfondita preparazione teologica e culturale, Pierre de Bérulle impresso alla Congregazione, sin dagli esordi, una forte ricettività rispetto agli influssi intellettuali e filosofici del tempo. Secondo François Mignet, autore di una *notice* su Daunou, de Bérulle – emblematicamente definito «le principal régénérateur de l'Église de France» – avrebbe indicato per primo la via di una felice conciliazione tra filosofia e teologia, tra vocazione religiosa e propensione ad una riflessione culturale non limitata ai confini della fede: «ce tendre et noble personnage qui, ayant les entrailles d'un apôtre de la générosité d'un philosophe chrétien, excella par la charité et l'intelligence, se consacra à la conquête des âmes et fut le promoteur de Descartes, comprenant ainsi dans le même amour ce que la religion inspire de plus parfait et ce que le génie humain tente de plus hardi. Il avait communiqué son esprit à la compagnie qu'il avait fondée».²⁶

Se collegato al profilo culturale e intellettuale di Daunou, il riferimento alla diffusione del pensiero cartesiano si rivela estremamente interessante. Entrato di lì a poco, come vedremo, nel vivace circolo degli *idéologues*, Daunou avrebbe fatto propri molti degli spunti e dei principi sviluppati dal gruppo. In particolare, si sarebbe fatto primo promotore di una specifica *méthode* epistemologica, tesa alla conoscenza di qualsiasi elemento della nostra esperienza, individuale e collettiva, attraverso l'applicazione di una specifica serie di operazioni cognitive. L'aspetto peculiare, benché quasi sconosciuto, di questa faccenda è l'eccezionale prossimità della *méthode idéologique* al celebre metodo cartesiano: entrambi i procedimenti si caratterizzano per una procedura puntuale e rigorosa, da cui, a loro dire, sarebbero discesi risultati chiari, definitivi e inconcussi. Più nello

²⁵ Sulla storia dell'Oratorio di Francia, cfr. ADOLPHE-LOUIS-ALBERT PERRAUD, *L'Oratoire de France au XVII^e et au XIX^e siècle*, Paris, Charles Douniol, 1866; WILLEM FRIJHOFF, DOMINIQUE JULIA, *Les oratoriens de France sous l'Ancien Régime. Premiers résultats d'une enquête*, Revue d'histoire de l'Église de France, t. 65, No. 175, 1979, pp. 225-265.

²⁶ MIGNET, *Notice historique (op. cit.)*, pp. 198-199.

specifico, si può sostenere che l'epistemologia degli ideologi condivideva in pieno i quattro principi fondamentali elaborati da Cartesio nel *Discours de la méthode*: l'evidenza, l'analisi, la sintesi e l'enumerazione.²⁷

Sebbene la critica successiva abbia tentato a lungo di negare ogni influsso esercitato dal cartesianesimo sulla filosofia del XVIII secolo, affermando semmai la continuità rispetto all'antitetica tradizione sensista ed empirista, il legame che unisce gli ideologi al filosofo del razionalismo è particolarmente profondo e duraturo. François Picavet, autore di uno dei capisaldi degli studi sugli *idéologues*, metteva bene a fuoco come il dibattito ascendente cartesiano venisse ammesso e ben riconosciuto dagli stessi protagonisti: a questo proposito, lo studioso francese riportava come esempio emblematico il rapporto letto alla Convenzione da Marie-Joseph Chénier in occasione della traslazione delle ceneri di Cartesio al *Panthéon*. Il discorso esaltava la figura del filosofo e ne sottolineava i meriti che non si limitavano all'aspetto conoscitivo, ma si allargavano, ad una prospettiva più alta, ad un generale miglioramento dello spirito umano dovuto alle sue riflessioni.²⁸

Chiarito il ruolo cruciale recitato da Cartesio nella filosofia degli *idéologues*, possiamo aggiungere degli elementi specifici per quanto riguarda la figura di Daunou. Educato e cresciuto in una Congregazione il cui fondatore si era aperto tra i primi agli impulsi del razionalismo, dobbiamo immaginare che, a differenza di molti altri membri del gruppo intellettuale, il primo incontro con Cartesio e la sua filosofia sia avvenuto, per Daunou, in anni più risalenti, e precisamente nel corso della sua esperienza all'interno dell'Oratorio. Si tratta di un particolare rilevante, poiché rappresenta uno dei molti lasciti che la stagione oratoriana avrebbe trasmesso a Daunou: questi, anche dopo la fine della sua esperienza da religioso, non si sarebbe scrollato di dosso – ma anzi, per certi versi, avrebbe persino rivendicato – molte delle eredità, delle abitudini e delle propensioni apprese e assimilate negli anni giovanili. Questa circostanza dimostra una volta di più l'inadeguatezza di uno schema ermeneutico che tratti gli anni prerivoluzionari come la semplice anticamera del grande evento: se è indubbio che la Rivoluzione determinò una cesura fortissima sotto innumerevoli punti di vista, è altrettanto certo che i suoi protagonisti non nacquero insieme ad essa, ma vi arrivarono sulla scorta di esperienze, conoscenze e convinzioni diverse che seppero far valere, più o meno coscientemente, ancora nel corso dell'intero Decennio.

Nel caso specifico di Daunou, occorre dunque evidenziare l'importanza della sua esperienza da oratoriano. Le peculiarità e i meriti riconosciuti della Congregazione, infatti, avrebbero segnato il

²⁷ Cfr. RENÉ DESCARTES, *Discours de la méthode. Pour bien conduire sa raison, et chercher la vérité dans les sciences*, Leyde, Imprimerie de Ian Maire, 1637.

²⁸ Cfr. PICAUVET, FRANÇOIS, *Les Idéologues. Essai sur l'histoire des idées et des théories scientifiques, philosophiques, religieuses, etc., en France depuis 1789*, Paris, Félix Alcan Éditeur, 1891. Il discorso pronunciato da Chénier si trova in *Œuvres complètes de M. J. Chénier (op. cit.)*, t. V, pp. 108-113.

profilo culturale del personaggio ben oltre i limiti della sua limitata carriera religiosa. Con l'espulsione dalla Francia (1764) e la successiva soppressione della Compagnia di Gesù (1773), l'Oratorio di Francia, sgravato dal più temibile competitore, poteva approfondire ulteriormente la sua tradizionale tensione educativa, conquistandosi una fama per la brillantezza e la qualità dell'istruzione offerta che sarebbe sopravvissuta anche alla sua soppressione, consumatasi nel 1792.

La differenza tra la Congregazione fondata da de Bérulle e la Compagnia di Gesù, in ogni caso, non riguardava solo l'ambito educativo, ma si palesava soprattutto in una diversa concezione della conoscenza in generale.

Tandis que la société de Jésus, constituée pour la conquête, avait aboli parmi ses membres les volontés particulières, et, les mettant tous à la disposition absolue d'un chef placé lui-même à côté du pontife romain et sous son commandement suprême, ne leur permettait de savoir, de penser, d'agir que pour l'accomplissement de leur dessein dans l'intérêt de leur ordre et sous l'inspiration du saint-siège, la congrégation de l'Oratoire, réservée à la plus haute prédication et au plus solide enseignement, laissait à ses membres, dont elle n'exigeait aucun vœu, l'usage entier de leur liberté, la culture propre de leur raison, et faisait d'eux la milice nationale des évêques.²⁹

Alla rigida difesa dell'ortodossia cattolica da parte gesuita corrispondeva una maggiore flessibilità e disponibilità al dialogo e al confronto sul versante oratoriano: « Aussi, loin d'opposer, comme les jésuites, l'esprit d'obéissance à l'esprit d'examen, les oratoriens se servirent de l'esprit d'examen lui même dans l'intérêt du catholicisme ».³⁰ Sono numerose, in tal senso, le testimonianze che confermano la conoscenza e l'ammirazione – talvolta spinta ai confini della fede – di molti oratoriani per i principali protagonisti della stagione delle *Lumières*. Sainte-Beuve, per esempio, riporta che al collegio di Juilly erano stati ritrovati degli appunti con brani del famigerato Spinoza non riconducibili, in apparenza, alla controversistica.³¹ Inoltre, in riferimento all'esperienza oratoriana di Daunou, lo stesso autore racconta un episodio di per sé limitato, ma dal carattere emblematico:

²⁹ MIGNET, *Notice historique (op. cit.)*, p. 199.

³⁰ *Ibidem*.

³¹ Sainte-Beuve, addirittura, arriva ad affermare che, nella sua ultima fase, l'Oratorio avrebbe conosciuto al suo interno un filone ben riconoscibile di membri attestati su posizioni prossime all'ateismo: « A côté de vertus très-réelles, de croyances assurément très-conservées, et dont les Adry, les Tabaraud et tant d'autres ont donné jusqu'à la fin des exemples persistants, il y avait un courant d'incrédulité qui circulait. J'ai moi-même, dans ma jeunesse, entendu de ces anciens oratoriens se racontant, se rappelant entre eux l'arrière-fond de leur vie et de leurs pensées en ces années de régularité extérieure. Le jeune Oratoire était en partie philosophique, et de la philosophie d'alors la plus avancée. Qu'on ait trouvé à Juilly, dans les tiroirs des anciens oratoriens, quelques cahiers contenant des extraits de Spinoza, matière de curiosité ou de réfutation peut-être, cela est moins parlant, moins significatif que ce qui se passait à voix basse dans le jardin, à l'ombre du marronnier d'Houbigant, autour du doux vieillard Dotteville ». In SAINTE-BEUVE, *M. Daunou (op. cit.)*, p. 7.

Il m'a toujours semblé que c'est par ce côté de souvenirs que les anciens confrères de l'Oratoire et M. Daunou s'abordaient le plus volontiers. [...] C'est qui est bien certain encore, c'est que, lorsque De Lisle de Sales, le philosophe de la nature, s'en allait en Allemagne *faire ses remontes d'idées*, comme dit M. de Chateaubriand, il recevait, en passant par Troyes, un festin de bien-venue [*sic*] chez les oratoriens de cette ville, parmi lesquels était alors M. Daunou.³²

La fama dell'Oratorio, del resto, era ben acclarata da tempo. Già il vescovo Jacques-Bénigne Bossuet, celebre scrittore e precettore del figlio di Luigi XIV, aveva speso parole di vivo elogio nei confronti della Congregazione fondata da de Bérulle. Nell'orazione funebre pronunciata il 4 dicembre 1662 per François Bourgoing, che dell'Oratorio di Francia era stato superiore generale, Bossuet così qualificava la virtuosa Congregazione:

Là, une sainte liberté fait un saint engagement : on obéit sans dépendre ; on gouverne sans commander ; toute l'autorité est dans la douceur, et le respect s'entretient sans le secours de la crainte. [...] Là, pour former de vrais prêtres, on les mène à la source de la vérité : ils ont toujours en main les saints livres, pour en chercher sans relâche la lettre par l'étude, l'esprit par l'oraison, la profondeur par la retraite, l'efficace par la pratique, la fin par la charité, à laquelle tout se termine, et « qui est l'unique trésor du christianisme », *christiani nominis thesaurus*, comme parle Tertullien.³³

Anche gli altri biografi, pur inclini a sottolineare le sofferenze per una carriera imposta dalla volontà paterna, riconoscevano la positività del clima e della struttura oratoriana, che se non altro permisero a Daunou di approfondire i propri studi avvalendosi delle grandi risorse conservate dai collegi in cui svolse la funzione di professore. Guérard, addirittura, sostiene che, seppur coatta, la fase religiosa di Daunou si rivelò in fondo una scelta felice, poiché lo dotò di una cultura e di una saggezza che non avrebbe mai potuto accumulare perseguendo la carriera forense.³⁴ Del resto, sono diverse le testimonianze – anche involontarie – che confermano come la parentesi oratoriana non si risolse in una lunga e sofferta agonia. Pur inserito in una carriera che non coincideva affatto con i propri ideali e speranze, il giovane Daunou seppe apprezzar e valorizzare occasioni e materie visibilmente lontani dai suoi interessi originari. Al contrario, lo stile di vita degli oratoriani pareva adattarsi perfettamente alle inclinazioni di Daunou, che una volta appreso lo avrebbe mantenuto con soddisfazione per tutta la sua vita: «Se lever de grand matin, avoir sa vie sagement réglée, beaucoup

³² *Ivi*, pp. 8-9.

³³ JACQUES-BÉNIGNE BOSSUET, *Oraison funèbre du révérend père François Bourgoing, supérieur général de la Congrégation de l'Oratoire*, in *Œuvres de Bossuet*, Paris, Firmin Didot frères, fils et c^{ie}, 1866, vol. II, p. 83.

³⁴ Cfr. GUÉRARD, *Notice (op. cit.)*, p. 212.

apprendre, libéralement enseigner, être en commerce plus assidu avec les idées qu'avec les hommes, convenait à ce jeune solitaire qui avait des besoins bornés, des sentiments graves, une activité sans turbulence quoique sans repos, nul dessein de commander, mais peu de disposition à obéir». ³⁵

Taillandier, che conobbe personalmente l'ex oratoriano, riporta un aneddoto che ben simboleggia questa felice abilità ad adattarsi e a capitalizzare una situazione apparentemente incompatibile con le proprie attitudini: «Un jour, en se promenant avec un de ses amis sous les beaux ombrages de la forêt de Montmorency, à cette époque où tous les cœurs étaient animés des plus pures espérances, il lui disait : “J'en ai que deux passions, la théologie et la liberté”. Nous croyons qu'il fut bientôt et pour toujours infidèle à la première, et qu'il réserva son culte exclusif pour la seconde ». ³⁶ Taillandier aveva certamente ragione sostenendo la maggior longevità dell'afflato libertario; tuttavia, al di là delle apparenze, anche gli studi teologici avrebbero continuato a rivestire un'importanza notevole per il profilo intellettuale di Daunou anche oltre il termine del periodo oratoriano. Ne era ben consapevole il barone belga Frédéric de Reiffenberg, che ricordando la figura dell'*idéologue* – membro corrispondente dell'Accademia reale di Bruxelles –, coglieva negli anni oratoriani e negli studi teologici un crocevia fondamentale per la formazione e l'approccio generale che avrebbe applicato ad ogni genere di studio. Se, come abbiamo visto, Daunou poté avvicinarsi per la prima volta alla *méthode* cartesiana grazie all'originaria propensione della Congregazione, si può supporre – come Reiffenberg – che fu alla teologia oratoriana che si devono ricondurre i rudimenti di quel metodo ferreo e scrupoloso, di quella *analyse* che, una volta approfondita e sviluppata, avrebbe costituito il marchio identitario del gruppo degli ideologi: «ses études de théologie en l'obligeant à des recherches approfondies et à des discussions subtiles, lui fournirent en quelque sorte le correctif de cette effervescence, puisqu'elles lui donnèrent l'habitude d'une analyse minutieuse et sévère et d'une logique inflexible» ³⁷.

Dimostrava di aver avuto piena coscienza dell'influsso strisciante ma permanente degli anni passati all'Oratorio anche Sainte-Beuve: dopo aver riportato le parole dello stesso Daunou, che negli ultimi anni ammetteva di aver solo due rimpianti, quello di non aver scritto la storia della sua città e quella dell'Oratorio, commentava: « C'étaient ses deux patries ; il les avait quittées toutes deux de bonne heure et pour n'y plus revenir, mais elles lui restaient gravées toujours ». ³⁸

³⁵ MIGNET, *Notice historique* (op. cit.), p. 200.

³⁶ TAILLANDIER, *Documents biographiques* (op. cit.), p. 11.

³⁷ FRÉDÉRIC-AUGUSTE-FERDINAND-THOMAS, BARON DE REIFFENBERG, *Éloge de Pierre-Claude-François Daunou, pair de France, secrétaire perpétuel de l'académie des inscriptions, correspondant de l'académie royale de Bruxelles, etc., etc., né à Boulogne-sur-Mer, le 18 août 1761, mort à Paris, le 20 juin 1840*, in *Annuaire de l'Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles*, Bruxelles, Hayez, Imprimeur de l'Académie Royale, 1841, septième année, p. 141.

³⁸ SAINTE-BEUVE, *M. Daunou* (op. cit.), p. 5.

Quanto detto a proposito dello specifico ordine religioso a cui appartenne Daunou consente allora di ricalibrare il giudizio complessivo a proposito di questa specifica fase della sua vita. Al di là dell'impulso paterno, dobbiamo ritenere questi anni come un momento fondamentale, capace di segnare indelebilmente la personalità dell'erudito francese. Le ambiguità riscontrate in molti dei commentatori contemporanei a proposito della natura di questo periodo dipendono, in primo luogo, dalla peculiarità dell'Oratorio di Francia, che pur essendo una congregazione religiosa, poteva contare su legami molto stretti con le coeve correnti filosofiche e letterarie. Questa così particolare disposizione della Congregazione non fu senza ripercussioni per la formazione e la crescita del giovane Daunou. Scoccata l'ora dell'Ottantanove, l'oratoriano non vi sarebbe arrivato con una semplice preparazione teologica e religiosa, non si sarebbe presentato, dinanzi alla Rivoluzione, come chi si approcciasse per la prima volta a problemi di natura politica e sociale. L'Oratorio, una congregazione religiosa, avrebbe paradossalmente dotato Daunou di un armamentario di conoscenze e convinzioni che, sulla scia della miglior tradizione illuministica, gli permisero di presentarsi all'evento rivoluzionario molto meno impreparato di tanti futuri colleghi che mai avevano vestito l'abito talare. È per questi motivi che Sainte-Beuve, di gran lunga la fonte più convincente per questa fase, si opponeva ad ogni lettura eccessivamente cupa di questi anni insostituibili di formazione e maturazione a tutto tondo³⁹. Riflettendo sulle specificità dell'Oratorio e sottolineando, come visto, le correnti quasi eterodosse che lo componevano nei suoi ultimi anni, sosteneva la sua positività e persino la sua utilità per chi vi entrava alla vigilia della Rivoluzione:

Aucune idée de blâme n'entre pour moi dans ce retour à des particularités oubliées : il importait seulement de bien constater l'insensible déclin d'une congrégation sage, modérée, polie, qui avait trop de fenêtres ouvertes sur le monde pour que l'air extérieur n'y entrât pas très-aisément. Lors même que M. Daunou fut moine, comme on dit, il ne lui arriva de l'être que dans ce milieu doux, orné et assez riant, qui lui ressemble.⁴⁰

Secondo François Mignet, erudito ed accademico al pari di Daunou, la Congregazione aveva fatto persino di più che conferire alle sue giovani leve una formazione comprensiva delle più moderne teorie di ordine politico e sociale; non respingendo a priori le correnti filosofiche e dottrinali di matrice sostanzialmente laica, ma anzi sottoponendole allo stesso metodo critico applicato alle materie religiose, l'Oratorio aveva finito per abbracciare lui stesso, almeno nel suo complesso, i principi alla base dell'*éclat* del 1789:

³⁹ Un interessante dossier redatto proprio da Sainte-Beuve in vista della scheda biografica dedicata a Daunou è conservato alla *Bibliothèque de l'Institut* (Ms. Lov. D 546, ff. 406-420).

⁴⁰ SAINTE-BEUVE, *M. Daunou* (op. cit.), pp. 8-9.

La compagnie de l'Oratoire, qui, dans l'ordre des choses religieuses, n'avait pas repoussé le droit d'examen, qui, dans l'ordre des choses intellectuelles, avait admis la méthode philosophique de Descartes, pencha bientôt, dans l'ordre des choses politiques, pour la liberté sociale.⁴¹

Non a caso, Daunou non sarebbe stato l'unico oratoriano a ritagliarsi un ruolo da protagonista negli eventi rivoluzionari. Tra i casi più celebri, si possono citare Joseph Le Bon, Jacques Nicolas Billaud-Varenne – entrambi protagonisti della stagione del Terrore – e, soprattutto, Joseph Fouché, celebre ministro della Polizia napoleonica, che sarebbe divenuto uno dei politici più scafati e spregiudicati a cavallo dei due secoli.⁴²

Se, dunque, è indubbia la forte influenza esercitata dal collegio religioso sulle scelte politiche di Daunou, non si deve pensare che il ruolo e il peso degli anni oratoriani si possano limitare alla semplice adesione alla causa rivoluzionaria. Stringere troppo profondamente il laccio che unisce la Congregazione alla Rivoluzione sarebbe, in ogni caso, scorretto: accanto agli oratoriani sopracitati che abbracciarono con entusiasmo i nuovi principi abbandonando progressivamente la vita religiosa, ne esistettero molti altri che rimasero fedeli ai propri voti e che assistettero agli eventi, se non da oppositori, perlomeno da semplici osservatori esterni. Ma, al di là dei rischi insiti in ogni sovraesposizione di una considerazione storica, l'influsso di quella così peculiare formazione religiosa non potrebbe ridurla a semplice anticamera della Rivoluzione. Abbiamo già visto come le abitudini quotidiane apprese in quegli anni costituissero un marchio indelebile per tutta la vita dell'*idéologue*, che continuò fino agli ultimi anni a seguire una regolarità e una spartizione dei diversi momenti della giornata quasi monacale. È proprio grazie al rispetto di questa particolare regola monastica che, secondo il suo più importante biografo, pur tra tanti impegni e ruoli politici Daunou poté trovare il tempo di dedicarsi anche allo studio e alla compilazione di studi, saggi e raccolte.

M. Daunou ne cessa d'obéir à la règle de l'Oratoire, qui voulait qu'on fût levé à quatre heures du matin ; il devançait même souvent cette heure. Lorsqu'il demeurait, sous la Restauration, dans sa maison de la rue de Ménilmontant, il était environné de jardins cultivés par des maraîchers ; ceux-ci, voyant la lampe de la chambre de M. Daunou allumée, disaient : « Il est quatre heures ; voici le moment de nous

⁴¹ MIGNET, *Notice historique (op. cit.)*, p. 199. Persino il barone Frédéric de Reiffenberg, non certo un simpatizzante della causa rivoluzionaria, sottolineava, in un breve ritratto di Daunou, il forte legame tra l'appartenenza oratoriana e il precoce posizionamento filo-repubblicano: « il entra dans un ordre, où brillèrent constamment de hautes vertus et des talents supérieurs, mais dont la sympathie pour certaines doctrines religieuses contribua peut-être à développer les penchants républicains du jeune néophyte ». In REIFFENBERG, *Éloge (op. cit.)*, pp. 140-141.

⁴² Sul rapporto tra l'Oratorio e la Rivoluzione è ancora utile, al netto della chiara ascendenza 'di parte', AUGUSTE-MARIE-PIERRE INGOLD, *L'Oratoire et la Révolution*, Paris, Poussielgue Frères, 1885.

mettre à l'ouvrage ». C'est ainsi 'il a pu trouver le temps de faire les vastes travaux auxquels il s'est livré.⁴³

Questa perdurante fedeltà ai costumi oratoriani non si riduce ad un mero fatto esteriore. L'impronta oratoriana si sarebbe fatta sentire anche sul versante ecclesiologico. Daunou, che non abbandonò mai formalmente i voti contratti nel 1787, avrebbe mantenuto e approfondito convinzioni e principi che trovano le proprie radici proprio all'interno della «sainte Congrégation», per citare le parole di Bossuet. Il suo malcelato scetticismo verso ogni riconoscimento non prettamente simbolico e onorario alla figura del pontefice, per esempio, avrebbe avuto modo di palesarsi a più riprese nel corso della sua lunga vita. Già all'interno della diatriba scatenata dall'emanazione della Costituzione Civile del Clero, l'ex oratoriano, suo convinto propulsore, aveva indirizzato parole al vetriolo contro l'ingombrante figura del papa e, guardando alla storia passata, parlava apertamente della «tyrannie des Rois et des Papes»⁴⁴. La sua insofferenza verso il papa, emblematicamente definito come vescovo di Roma, sarebbe riemersa ancora molti anni dopo, durante la missione svolta per conto del Direttorio nella neonata Repubblica Romana. Scrivendo il 12 maggio 1798 al direttore La Révellière-Lépeaux, Daunou sollecitava il governo francese ad ordinare l'immediato allontanamento dell'esule Pio VI da Siena per trasferirlo a Cagliari.⁴⁵ Ancora, in tutt'altra situazione storico-politica, Daunou avrebbe portato brillantemente a termine l'*Essai historique sur la puissance temporelle des papes* (1810). Si trattava di un'opera commissionatagli dal disprezzato potere napoleonico, ma che, opponendosi recisamente ad ogni potere temporale dei pontefici rispecchiava, ancora una volta, principi e ideali ormai sedimentati.

Un ultimo ambito in cui, già secondo i coevi, si sarebbe fatta sentire l'eco oratoriana fu quello letterario. Già negli anni di vita religiosa, infatti, Daunou avrebbe intrapreso con successo la carriera pubblicistica, che ovviamente non poté non risentire dello stato in cui si trovava a vivere in quel momento.

⁴³ TAILLANDIER, *Documents biographiques* (op. cit.), p. 279.

⁴⁴ Cfr. DAUNOU, *Accord de la foi catholique avec les Décrets de l'Assemblée Nationale sur la Constitution civile du Clergé*, Strasbourg, Imprimerie de la Société typographique, 1791, p. 5.

⁴⁵ La corrispondenza da Roma con La Révellière-Lépeaux è riportata sia nelle memorie del direttore sia nell'opera di Taillandier. È altamente significativo che, nella lettera in questione (23 floreale anno VI-12 maggio 1798), il brano in cui Daunou auspica il trasferimento in Sardegna di Pio VI venga cassato dal suo biografo. Evidentemente, agli occhi di Taillandier, la condotta di Daunou non appariva irreprensibile o comunque meritevole di figurare in una ricostruzione sostanzialmente encomiastica della sua figura. Cfr. TAILLANDIER, *Documents biographiques* (op. cit.), p. 143; LOUIS-MARIE DE LA RÉVELLIÈRE-LÉPEAUX, *Mémoires de Larevellière-Lépeaux, membre du Directoire exécutif de la République Française et de l'Institut National*, publiés par son fils sur le manuscrit autographe de l'auteur et suivis des pièces justificatives et de correspondances inédites, 3 voll., Paris, E. Plon, Nourrit et C.ie, Éditeurs, 1895, vol. III, p. 375. Va aggiunto che non si tratta del solo caso in cui questo epistolario viene 'corretto' dallo zelante biografo. Come vedremo nei prossimi capitoli, Taillandier avrebbe scelto coscientemente di passare sotto silenzio pensieri e considerazioni considerati consoni al ritratto che intendeva confezionare.

Son entrée chez les Oratoriens fut pour lui l'entrée dans la vie littéraire plutôt que dans la vie religieuse; celle-ci était peu conforme à son esprit sceptique et indépendant, et ne convenait pas à son caractère beaucoup plus docile à la raison qu'à l'autorité.

Dal versante metodologico a quello culturale, dalle convinzioni di ordine ecclesiologico alla precoce vocazione letteraria: gli anni passati nel chiostro non furono affatto bui come qualche frettoloso commentatore fu portato a credere. Al contrario, essi rappresentarono una palestra di formazione preziosa e, per alcuni versi, insostituibile, che dotò il giovane Daunou di tutto l'armamentario necessario per poter svolgere una concreta ed efficace carriera tanto in ambito accademico e culturale quanto – cosa che, in ultima analisi, non può più apparire sorprendente – in quello più concretamente politico.

1.3 Da Boileau a Rousseau, o la scoperta della politica

Prima di divenire l'oggetto di funzioni pubbliche sempre più importanti, la politica doveva essere approcciata dal brillante professore dell'Oratorio, in prima battuta, dal punto di vista teorico e dottrinale. Negli ultimi anni della sua esperienza religiosa – coincidenti con gli scampoli dell'Antico Regime – Daunou avrebbe sfoggiato un'abilità stilistica e letteraria che gradualmente sarebbe sfociata nel campo della politica. Gli esordi, però, ebbero ben poco a che vedere con essa.

Era il 5 maggio 1786 quando l'Accademia di Nîmes, nella sua seduta solenne, coronava il discorso di Daunou sul tema « *Quelle a été l'influence de Boileau sur la littérature française ?* ». Il saggio veniva dato alle stampe un anno dopo, nel 1787, costituendo di fatto la prima pubblicazione dell'oratoriano.⁴⁶ La vicenda sollevò un'aspra *querelle* letteraria, che oppose detrattori e ammiratori del «grand Caton de la République littéraire»⁴⁷, conquistandosi un discreto risalto pubblico. La contesa avrebbe infatti trovato un'efficace tribuna sul «Journal de Paris» e sul «Journal Encyclopédique»: da una parte, schierati contro una spassionata esaltazione della figura di Boileau, si ergevano M. Nigood – pseudonimo del marchese Charles de Villette – Michel de Cubières («poète plus que médiocre» secondo Taillandier⁴⁸) e, pur con posizioni più moderate, François Le Prévost d'Exmes; dall'altra parte della barricata, si dimostravano convinti sostenitori della centralità di Boileau per lo sviluppo della letteratura e della cultura francesi il marchese Augustin Louis de

⁴⁶ DAUNOU, *Influence de Boileau sur la littérature française, Discours couronné par l'Académie Royale de Nismes*, Paris, chez Fournier, 1787.

⁴⁷ Cfr. *Les œuvres d'Alexis Piron, avec figures en taille-douce, d'après le dessein de M. Cochin. Nouvelle édition considérablement augmentée*, 2 voll., Amsterdam, chez Merkus et Arckstée, 1766 vol. I, p. 19.

⁴⁸ Cfr. TAILLANDIER, *Documents biographiques (op. cit.)*, p. 8.

Ximénès e lo stesso Daunou, che nel suo intervento aveva tessuto l'encomio del «Législateur du Parnasse». ⁴⁹». Avevano il sapore di sentenza le parole con cui Jean-François de Laharpe, dalla cattedra del *Lycée Thélusson*, si era schierato convintamente a favore di Daunou e dei partigiani di Boileau stroncando le tesi degli oppositori. ⁵⁰ È interessante rilevare che la difesa condotta da Laharpe passasse anche dall'apologia della Congregazione a cui apparteneva Daunou, ingiustamente derisa dai suoi avversari: «comment n'ont-ils pas senti combien il était indécent de traiter avec tant de mépris une communauté aussi recommandable que l'Oratoire dans les annales littéraires, un ordre qui a donné à la France Mallebranche [*sic*], Massillon et d'autres écrivain illustres, qui connaissaient un peu mieux que les éditeurs la politesse et les convenances du style ?». ⁵¹

Al di là dei dettagli di una disputa squisitamente letteraria, la precoce presa di posizione di Daunou a proposito di Boileau è importante per almeno due ordini di motivi. In primo luogo, oltre a costituirne l'esordio letterario, la figura di Boileau avrebbe rappresentato per l'*idéologue* uno dei cardini culturali per l'intero arco della sua esistenza. *Le poète de la raison* sarebbe infatti tornato, a più riprese, al centro degli interessi culturali di Daunou: nel 1809, a più di vent'anni dal fortunato discorso, l'ex oratoriano avrebbe curato l'edizione completa delle opere di Boileau. Dopo molte ristampe, nel 1825 Daunou presentava ancora una nuova edizione, rielaborata e corretta in alcune delle sue parti ⁵². Al netto dell'apprezzamento stilistico, l'ammirazione nutrita da Daunou si fondava su un pregio fondamentale, che a suo dire costituiva la chiave del perdurante successo di Boileau: «Par quel secret peut-on réunir tant de suffrages? C'est sans doute par l'amour du vrai et de la raison». ⁵³

Coerentemente con quest'ottica, l'opera prediletta di Boileau non poteva che essere l'*Art poétique*. Così Daunou ne definiva l'essenza nel saggio del 1787: «l'Art poétique de Boileau fut son chef d'œuvre. Précision dans le plan et dans les idées, justesse dans les préceptes et dans les

⁴⁹ I principali interventi dei protagonisti della diatriba letteraria compaiono in: «Journal de Paris»: No. 113 (23 aprile 1787), No. 127 (7 maggio 1787); «Journal Encyclopédique»: 15 août 1787, t. VI, partie I, pp. 151-152; I septembre 1787, t. VI, partie II, pp. 335-346; I avril 1788, t. III, partie I, pp. 135-154; I juin 1788, t. IV, partie II, pp. 298-307; 15 septembre 1788, t. VI, partie III, pp. 483-494. Eccettuati gli articoli comparsi nei numeri del I settembre 1787 e del I giugno 1788 – composti, rispettivamente, da Le Prévost d'Exmes e da de Cubières – tutti gli interventi citati sul «Journal Encyclopédique» sono firmati da Daunou. Per una ricostruzione globale – pur a posteriori e 'di parte' – della vicenda, cfr. MICHEL DE CUBIÈRES, *Boileau jugé par ses amis et par ses ennemis, ou le pour et le contre sur Boileau*, Paris, P. Mongie, 1802.

⁵⁰ JEAN-FRANÇOIS DE LA HARPE, *Lycée, ou Cours de littérature ancienne et moderne*, 14 voll., Paris, chez Depelafol, 1825 t. VI, pp. 506 e sgg.

⁵¹ Ivi, pp. 516-517.

⁵² Cfr. *Œuvres complètes de Boileau-Despréaux*, 3 voll., Paris, Steréotype D'Herhan, Imprimerie de Mame, 1809; *Œuvres complètes de Boileau Despréaux, avec des préliminaires et un commentaire revus et augmentés, par m. Daunou*, 4 voll., Paris, chez Peytieux-Dupont, 1825-1826. Inoltre, nel numero dell'aprile 1828 del «Journal des Savants», Daunou curava una lunga recensione all'opera *Œuvres posthumes de Boileau, ou Satires de Perse et de Juvénal, expliquées, traduites et commentées par Boileau, publiées, d'après le manuscrit autographe, par M. L. Parrelle*, Paris, Imprimerie Lachevardière fils, 1827). Infine, avrebbe infine curato la voce «Boileau-Despréaux» in: *Encyclopédie des gens du monde*, 22 voll., Paris, Treuttel et Würtz, 1833-1844, t. III, partie II, pp. 624-631.

⁵³ DAUNOU, *Discours sur l'influence de Boileau (op. cit.)*, p. 10.

raisonnements : tel est le fonds de cet immortel Ouvrage»⁵⁴. Quasi mezzo secolo dopo, dopo tante vicissitudini e rivolgimenti sociali e personali, l'esaltazione del grande trattato rimaneva intatta:

En 1674 il mit au jour l'Art poétique et le Lutrin ; ces deux chefs-d'œuvre l'avaient occupé durant cinq années. Le premier est un poème didactique où sont d'abord exposées les règles générales de l'art d'écrire. Jamais encore elles n'avaient été exprimées avec autant de précision, enchainées avec autant de méthode [...]. En appliquant ces préceptes généraux aux différentes compositions poétiques, à l'idylle, à l'épigramme, à l'ode, à l'épigramme, à la satire, il décrit véritablement ces poèmes ; il enseigne moins ce qu'ils doivent être qu'il ne démontre ce qu'ils sont de leur nature.⁵⁵

Nei due brani proposti, pur divisi da tanti anni, si può notare la ricorrenza di alcune parole e concetti cardinali, che costituiscono la chiave per comprendere le ragioni ultime di questa indelebile ammirazione: i concetti di «raison», «précision», «règles», «méthode» incardinano tanto il saggio prerivoluzionario quanto la voce enciclopedica dell'età della Restaurazione. A colpire e a conquistare l'*idéologue*, ancor più che i contenuti delle opere di Boileau, era il metodo, l'approccio e il processo da cui esse sgorgavano. L'*Art poétique*, intendendo fornire un rigido regolamento per la composizione letteraria, costituiva dunque il massimo raggiungimento per, un autore che, prima di esser scrittore o poeta, era stato il grande censore e legislatore della letteratura francese: «La Littérature française attendait un Sage qui, orné des qualités précieuses que j'ai exposées dans la première partie de ce discours, fut tout-à-la-fois le Censeur, le Législateur et le modèle de ses Contemporains... Et ce sage fut Boileau».⁵⁶ Il « poète de la Raison », secondo la pertinente definizione di Laromiguière⁵⁷, permetteva quindi di valorizzare, anche nel campo poetico-letterario, l'assoluta centralità di un *metodo* critico ben preciso, cifra inconfondibile del vivace gruppo degli ideologi. Ammiratori dell'empirismo lockiano, eredi del sensismo francese inaugurato da Condillac, e debitori, consapevoli o meno, di Cartesio, gli *idéologues*, e Daunou in testa, ponevano alla base di qualsiasi oggetto di studio una procedura ben precisa, la già citata *analyse*, che in virtù di una stringente metodologia poteva arrivare – almeno negli auspici dei protagonisti – a conclusioni incontrovertibili, sulla traccia di quelle apportate dalle scienze matematiche. Sainte-Beuve, pur muovendo da posizioni ostili verso quella che gli appariva un'eccessiva matematizzazione della realtà, offriva un'esatta raffigurazione di questo particolare approccio conoscitivo:

⁵⁴ *Ivi*, p. 39.

⁵⁵ DAUNOU, «Boileau-Despréaux», in *Encyclopédie des gens du monde (op. cit.)*, p. 627.

⁵⁶ DAUNOU, *Discours sur l'influence de Boileau (op. cit.)*, p. 32.

⁵⁷ PIERRE LAROMIGUIÈRE, *Leçons de philosophie, ou Essai sur les facultés de l'âme*, 2 voll., Paris, Brunot-Labbe, 1823, vol. I, p. 41.

On affectait d'abord de tout définir, de réduire le problème à ses termes les plus nets, les plus précis, identifiant les *idées* et leurs *signes*, afin de raisonner ensuite au pied de la lettre ; on simplifiait tout pour mieux résoudre, tandis que, dans la réalité, les choses vont se grossissant, se compliquant sans cesse par suite des passions, des intérêts, des intentions cachées. Il arrivait ainsi que la conclusion logique était en raison inverse du résultat que rendaient les événements, et qu'un coup-d'œil plus étendu eût fait présager : cette conclusion si nettement déduit eût été triomphante, si les hommes eussent formé une classe de logique et de géométrie, une classe docile, et non pas un peuple.⁵⁸

Possiamo allora aggiungere un altro tassello al complesso retroterra culturale che avrebbe costituito il fondamento del profilo intellettuale di Daunou: fin dagli anni giovanili, prima della frequentazione del *salon d'Auteuil* e dell'incontro con le maggiori figure degli *idéologues*, il giovane oratoriano aveva sviluppato, autonomamente, l'assoluta centralità del momento metodologico per approcciarsi a qualsiasi tipo di studio e di questione. Ad accompagnare il futuro *idéologue* in questa precoce scoperta erano stati due campi tematici apparentemente alieni da questo genere di preoccupazioni. La teologia, in primo luogo, gli aveva permesso di affinare un attento e minuzioso metodo critico nell'analisi e nello studio dei testi sacri. L'incontro con Boileau – avvenuto nel pieno degli anni religiosi e quasi in coincidenza con la propria ordinazione a sacerdote – gli aveva quindi mostrato la possibilità di sviluppare un *vademecum*, una guida metodologica, capace di fissare i canoni e i precetti per i diversi generi letterari. Il fulcro di entrambi gli influssi non risiedette nel campo specifico della loro applicazione: pur continuando ad occuparsi di temi religiosi e, soprattutto, letterari, non è in questi settori che sarebbe veramente fiorita la reale vocazione culturale di Daunou. L'essenziale eredità degli studi teologici e dell'amore per il «Censeur» Boileau sarebbe risieduta nella possibilità di applicare i principi assimilati ad ambiti e a contesti anche molto lontani dalla loro provenienza originaria. Dalla politica alla storia, dall'archivistica all'educazione, ad ogni settore lambito durante la sua lunga carriera Daunou seppe applicare un preciso approccio analitico che portò Mignet a coniare per lui la felice definizione di «*maître en fait de méthode*»⁵⁹.

La rilevanza dei lunghi studi su Boileau non si riduce, tuttavia, al versante metodologico. Come vedremo meglio occupandoci dei primordi dell'impegno politico di Daunou, le opere del poeta prediletto, e l'*Art poétique* in testa, sarebbero risultate decisive anche nello sviluppo di programmi educativi da attuare nella Francia rigenerata. L'esaltazione del legislatore della letteratura non rimaneva confinata, anche in questo caso, al campo letterario. Nella *Seconde lettre sur l'éducation*, pubblicata sul « *Journal Encyclopédique* » nel novembre 1789, Daunou presentava un piano di educazione nazionale di cui l'*Art poétique* di Boileau diveniva uno dei capisaldi fondamentali: «Pour

⁵⁸ SAINTE-BEUVE, *M. Daunou (op. cit.)*, p. 15.

⁵⁹ MIGNET, *Notice historique (op. cit.)*, p. 217.

la classe de poésie, le livre élémentaire est tout fait, et ce livre est un chef-d'œuvre; c'est L'ART POÉTIQUE de Boileau»⁶⁰. Per un fine prettamente politica e, pertanto, lontano dalla natura dell'opera in questione, Daunou si rivelava capace di riadattare e capitalizzare le conoscenze acquisite negli anni passati per dotare il suo progetto di uno strumento dalla efficacia garantita: l'opera di Boileau che, come aveva spiegato nel saggio premiato dall'Accademia di Nîmes, aveva permesso una benefica rivoluzione nella letteratura francese, non poteva che innescare un influsso egualmente prezioso nei costumi delle giovani generazioni di cittadini francesi. Come per la questione metodologica, si inaugurava un campo d'azione in cui Daunou si sarebbe esercitato in prima persona per tutta la vita. L'impegno educativo, che tanto doveva alle funzioni di professore svolte all'Oratorio, avrebbe costituito uno dei perni della sua carriera politica dagli esordi agli ultimi scampoli. Basti pensare che l'ultimo intervento rilevante pronunciato da Daunou, presentato, dalla tribuna della Camera dei Deputati, il 22 dicembre 1831, riguardava un progetto di legge relativo, ancora una volta, all'istruzione primaria.⁶¹ Siamo, anche in questo caso, di fronte ad un'ulteriore dimostrazione del peso rivestito dagli anni prerivoluzionari per un'azione politica a tutto campo, attuata durante la Rivoluzione e anche al di là di essa. Si tratta di una dinamica comune a tutti i protagonisti rivoluzionari che crebbero e si formarono prima dell'Ottantanove, ma che assume una rilevanza particolare nel caso di chi, come Daunou, ricevette una formazione in una congregazione religiosa, certo, ma con porte e finestre aperte sulla coeva realtà sociale e culturale.

Sebbene la precoce ed effimera vocazione letteraria di Daunou non si limitasse al saggio e agli interventi su Boileau, fu ben presto chiaro che non sarebbe stata quella la carriera in cui si sarebbero sviluppati i suoi talenti.⁶² Come già riconosceva Walckenaer « M. Daunou n'avait pas attendu l'étincelle révolutionnaire pour faire connaître sa prédilection pour les études de philosophie sociale, et pour donner en ce genre la mesure de ses talents »⁶³. In questa cornice, si può però vedere nella breve ma feconda espressione letteraria il tramite che avrebbe condotto Daunou da disquisizioni dotte ed accademiche a considerazioni dal carattere eminentemente pratico.

Il discorso premiato con l'*accessit* dall'Accademia reale di scienze e belle lettere di Berlino nel 1788 rappresenta, in tal senso, un termometro esemplare. Quest'opera è stata tradizionalmente

⁶⁰ *Fin de la seconde lettre sur l'éducation, écrite aux auteurs de ce Journal par M. Da. d. l. O.*, «Journal Encyclopédique», I novembre 1789, pp. 465-473 : p. 472.

⁶¹ Cfr. *Archives Parlementaires de 1787 à 1860, Recueil complet des débats législatifs et politiques des Chambres françaises*, inauguré par M. J. Mavidal et M. E. Laurent, Paris, P. Dupont, deuxième série, t. LXXII, 1889, pp. 716-729.

⁶² Tra il giugno e l'ottobre 1788, Daunou avrebbe pubblicato sul «Journal Encyclopédique» due scritti in versi : *Les Heureux effets de l'indulgence* (I juin 1788, pp. 297-298) e la *Traduction libre de la fin du 7e chant de la Lusiade* (15 septembre 1788, pp. 478-480). Nell'ottobre 1788, sotto lo pseudonimo di James Humorist, pubblicava una *Lettre aux auteurs de ce Journal, sur les inscriptions qui ornent à Wimille la tombe de MM. Pilâtre de Rosier et Romain* (cfr. «Journal Encyclopédique», I octobre 1788, pp. 161-166). Lo scritto, che intendeva onorare la memoria dei due protagonisti del tragico esperimento in aerostato del 1785, costituiva un tema particolarmente personale per Daunou, che venne dissuaso, poco prima della partenza, solo dalla volontà paterna dal prender parte ad una spedizione che gli sarebbe costata la vita.

⁶³ WALCKENAER, *Notice (op. cit.)*, p. 186.

valorizzata solo come fonte sulla discussa vocazione religiosa di Daunou. Noi stessi, finora, ce ne siamo serviti solo per discuterne il possibile carattere autobiografico rispetto ad una scelta che, secondo molti, fu dovuta alla perentoria autorità paterna. Tuttavia, il Saggio di Daunou rappresenta una miniera insostituibile per raccogliere e misurare il livello delle conoscenze di stampo politico possedute da Daunou prima dell'Ottantanove. È grazie soprattutto, se non esclusivamente, a questo scritto che siamo in grado di ricostruire il percorso che portò il giovane oratoriano ad avvicinarsi ai temi della politica, arrivando al grande evento fornito di un bagaglio culturale che lo rendeva capace di recitarvi da subito un ruolo rilevante. Sainte-Beuve, per primo, sembrava accorgersi delle potenzialità inespresse di questa fonte: «M. Daunou y préluait à son avenir de législateur, à la méthode qu'on le vit plus tard appliquer dans son livre des *Garanties individuelles*».⁶⁴

Il tema del concorso bandito dall'Accademia berlinese riguardava, come detto, la natura e i limiti dell'autorità paterna, ma all'interno di queste coordinate si snodavano alcune questioni specifiche che sarebbero state trattate da Daunou con la consueta analiticità. Quattro, in particolare, erano i quesiti sollevati: «Quels sont dans l'état de nature les fondemens et les bornes de l'autorité des parens sur les enfans ? Y a-t-il de la différence entre les droits du et ceux de la mère ? Quelle est cette différence ? Jusqu'à quel point les lois peuvent-elles restreindre ou étendre cette autorité ?». Dinanzi ad un tema di natura teorica, o perlomeno limitato all'ambito privato, Daunou, alla vigilia della Rivoluzione, avrebbe sviluppato alcuni ragionamenti e proposto dei principi che preannunciavano quell'apertura alla politica che si sarebbe manifestata di lì a poco in tutta la sua forza. Nel discorso dell'oratoriano emergevano subito i cardini su cui si sarebbe sviluppato il suo saggio: in primo luogo, adducendo come pretesto l'estrema variabilità delle legislazioni sulla materia trattata, Daunou dichiarava che avrebbe affrontato le diverse questioni partendo da uno stato di ideale uniformità delle istituzioni umane. Si inaugurava così una dissertazione che faceva dello stato di natura il suo fulcro fondamentale, la base da cui rintracciare delle origini comuni a tutto il genere umano e dalla quale, soprattutto, poter reperire i principi originari e genuini che si sarebbero dovuti seguire ovunque, a prescindere dalla difformità degli usi e costumi attuali. Era la prima volta che Daunou si confrontava con la costruzione mentale dello stato di natura: nel corso della sua lunga parabola biografica, si sarebbe trovato a riflettere su questa condizione ideale più e più volte, maturando accorgimenti, modifiche e correzioni che individuano un'evoluzione netta nel suo giudizio sul supposto stato primitivo dell'essere umano. All'altezza del 1788, questa immagine mentale veniva adoperata ancora in senso positivo: era grazie ad essa, ad un presunto stato originario condiviso da

⁶⁴ SAINTE-BEUVE, *M. Daunou (op. cit.)*, p. 11. L'autore dei *Portraits contemporains* fa riferimento all'*Essai sur les garanties individuelles*, un'opera di teoria politica uscito per la prima volta nel 1818 e che avrebbe avuto vasta fortuna in Francia e, soprattutto, all'estero.

ogni uomo, che diveniva possibile riconoscere e stabilire le basi che, essendo conformi per natura, sarebbero dovute valere in ogni società.

Tanta era la carica primitivistica dell'approccio di Daunou, che sin dall'*incipit* veniva stigmatizzata la necessità di regolamentare per legge ciò che solo il cuore e il sentimento avrebbero dovuto organizzare. Era questa, per il sacerdote oratoriano, la prima corruzione conosciuta dal genere umano: «Dès-lors on chercha sur des pierres ce qu'on ne lisoit plus dans son cœur: ce qui devoit être sentiment, devint étude»⁶⁵. Questo nostalgico encomio del sentimento, piuttosto inusuale in chi, come Daunou, vi avrebbe visto solo il caotico regno delle passioni, non deve far pensare ad un allineamento alle teorie rousseauiane sul progresso storico. In Daunou si sarebbe mai presentato alcun rimpianto per una perduta purezza originaria; mai si sarebbe affacciato l'auspicio di un rovesciamento delle leggi positive a favore di una restaurata organizzazione spontanea e sentimentale. Il riferimento ad una condizione perduta serviva all'oratoriano solo per rintracciare una comune situazione iniziale e per render conto della sua successiva frammentazione in miriadi di legislazioni e costituzioni diverse. L'influenza di Rousseau, definito «un philosophe célèbre», era comunque già molto forte fin dal 1788.⁶⁶ Anzi, Daunou riconduceva proprio al ginevrino l'impostazione che si apprestava a seguire nel suo Discorso: «dans des questions semblables, il ne s'agissoit pas de discuter des faits, mais d'établir des principes indépendans de toute convention arbitraire. Il existe en effet des loix antérieures aux sociétés civiles : si ces loix n'existoient pas, il ne me resteroit plus rien à dire».⁶⁷

Posto di fronte ad un quesito che pretendeva risposte universali e assolute, e vedendo intorno a sé un'infinità di organizzazioni familiari e sociali diverse, Daunou appariva quasi costretto ad agganciarsi ad uno stato forse mai esistito, ma che aveva l'impagabile pregio di dirsi naturale e comune ad ogni uomo. Solo un simile scenario, ipotetico ma uniforme, poteva costituire le condizioni di esistenza da cui far discendere, attraverso vari passaggi esattamente come in una dimostrazione matematica, teorie e conclusioni che avrebbero potuto dirsi incontrovertibilmente certe.

Le géomètre qui suppose des lignes parfaitement droites et des cercles exacts, est conduit par ces hypothèses auxquelles rien ne répond dans la nature, à la plus belle théorie, à la pratique la plus sure.⁶⁸

Se questo è il quadro fondamentale in cui si dipanava il ragionamento del futuro *idéologue*, si capisce subito come quell'utopico stato di natura venisse accantonato un istante dopo esser stato

⁶⁵ DAUNOU, *Autorité des parens sur les enfans* (op. cit.), p. 33.

⁶⁶ Daunou avrebbe riportato a più riprese brani dal *Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes* (1755), che evidentemente considerava una delle guide fondamentali sulle materie trattate.

⁶⁷ DAUNOU, *Autorité des parens sur les enfans* (op. cit.), p. 34.

⁶⁸ *Ivi*, p. 57. Quella del geometra è una metafora estremamente eloquente per descrivere l'epistemologia che, già prima della Rivoluzione, Daunou seguiva con una cura quasi maniacale: come quella figura, anche Daunou intendeva prender le mosse da assunti, assiomi, stabili e certi, per poi proseguire analiticamente di dimostrazione in dimostrazione.

teorizzato. Al di là della sua funzione essenziale per fondare principi unici ed assoluti, questa costruzione mentale perdeva ogni possibile rilevanza nel presente. L'ancestrale corruzione che costrinse gli uomini a fissare col diritto ciò che non sapevano più gestire col cuore rappresentava un momento di non ritorno. La proliferazione di leggi diverse per le singole società a cui assisteva Daunou non era che il segnale inequivocabile di una direzione ormai segnata e a cui, volenti o meno, bisognava adattarsi. Negli anni rivoluzionari, il divario tra diritto naturale e legge positiva si sarebbe ulteriormente approfondito: tuttavia, ancora nel 1788 per Daunou era lo stato di natura e i suoi principi a detenere il primato ideale. Una preminenza, nei fatti, intangibile, irrecuperabile, ma non meno certa dal punto di vista teorico.

Nell'impostazione dell'autore, e in particolare nel legame creato tra l'avanzamento del diritto positivo e la pluralità delle istituzioni, è possibile scorgere una certa repulsione per la difformità. Si tratta del primo assaggio di un'attitudine che avrebbe caratterizzato nel profondo la figura dell'*idéologue*, costantemente impegnato nella ricerca di una regola unica e comune in ogni ambito della vita umana.

Questa considerazione ci aiuta a comprendere il particolare tipo di ammirazione nutrita dal giovane Daunou per quello stato di natura che in seguito avrebbe tanto disdegnato. Come dicevamo, al di là delle apparenze non si trova in Daunou alcun segno di rammarico per una condizione perduta. Lo stato di natura non rappresentava, di per sé, un paradiso perduto. Troppo barbari erano i costumi, troppo arretrate le conoscenze, perché questo stato ideale costituisse il modello di società prediletto dall'oratoriano. Ciò che però, in qualche modo, veniva rimpianto di quello *status* era proprio l'uniformità perduta, l'omogeneità che aveva permesso agli uomini della Terra di vivere in organizzazioni sociali sostanzialmente equivalenti. Si trattava, però, di una conformità imperfetta, ancora rozza, figlia del caso, o piuttosto della Natura, più che di una matura scelta razionale. Ecco che inizia a schiarirsi quella controversa forma di nostalgia per una condizione che non si sarebbe voluto affatto ristabilire. Assume allora un diverso valore anche il ruolo recitato dalle leggi: se è vero che si deve al loro sviluppo la scomparsa dell'uniformità tra le associazioni umane, è altrettanto certo che, nell'ottica di Daunou, sarebbe spettato alle stesse leggi rifondare, stavolta su solide basi, una concordia di istituzioni e di principi fondamentali tra le diverse società umane. L'ideale ma imperfetta conformità primitiva, dissolta dalla diffusione di costituzioni e legislazioni diverse create dalle leggi umane, sarebbe stata ricomposta, stavolta nella sua forma più raffinata e definitiva, grazie all'intervento del diritto positivo. Una volta rintracciati nello stato di natura i principi – non le leggi o gli usi – che le avrebbero dovute incardinare, le leggi umane non avrebbero più portato a situazioni e ad organizzazioni difformi (segnale inequivocabile della loro imperfezione), ma avrebbero

finalmente fondato un solo genere di organizzazione sociale, la sola conforme a ragione e fedele interprete dei veri principi naturali.⁶⁹

Il gusto per l'uniformità di Daunou non deve esser scambiato per posizioni vicine ad un egualitarismo sociale. L'oratoriano si sarebbe sempre opposto con forza ad ogni intento livellatore, che gli appariva come una misura violenta, ingiusta e, soprattutto innaturale. La tanto ammirata concordia naturale non consisteva in un'eguaglianza perfetta che non era mai esistita, bensì in una regolarità, in un'armonia che dovevano coincidere coi veri obiettivi a cui tendere attraverso – e non malgrado – lo stato sociale.

Il faut faire de grandes abstractions pour trouver tous les hommes naturellement égaux : cette égalité ne se rencontre que dans une vue générale, qui compare toute la durée d'un individu à toute celle d'un autre. L'enfant qui naît est destiné à être un jour ce que son père est aujourd'hui ; mais il ne l'est pas encore. Quand je vois d'un côté la force, de l'autre la foiblesse et de l'esprit et du corps, je conçois aussitôt des idées de supériorité et d'infériorité, j'admire dans cette graduation des êtres un des plus puissans moyens de la nature : de là l'ordre et l'harmonie.⁷⁰

Ben lungi dallo stigmatizzare differenze ed ineguaglianze, Daunou le riteneva altrettanti presupposti benefici che avrebbero permesso un'organizzazione composta da gradi diversi, ma ordinata ed armonica nel suo complesso. Era il naturale sbilanciamento delle condizioni fisiche e intellettuali che permetteva l'istituzione del legame sociale più semplice e immediato, quello che legava il padre al proprio figlio. Prima sperimentazione di un'autorità, di un potere, questo rapporto gerarchizzato, ma naturale e legittimo, conteneva i germi dell'organizzazione di ogni società.

Riflettere e risolvere gli interrogativi posti dal concorso berlinese non rimaneva, per Daunou, una questione meramente accademica. Nel Saggio si consolidava un'attenzione al versante educativo che trovava le sue radici nell'esperienza oratoriana e che avrebbe segnato il suo profilo intellettuale fino alla fine dei suoi giorni. Ricordare, segnalare agli uomini i principi naturali e universali su cui si sarebbero dovute fondare le loro leggi significava «travailler à lui donner des moeurs et par conséquent à fournir aux loix le plus ferme soutien».⁷¹ L'intimo legame tra leggi e costumi, *lois et mœurs*, sostenuto qui per la prima volta, avrebbe rappresentato un altro caposaldo del pensiero

⁶⁹ Teorizzando, più o meno implicitamente, l'esistenza di un unico modello sociale razionale, Daunou non intese mai azzerare le differenze dovute agli usi o costumi locali. Le caratteristiche specifiche dovute alla località venivano anzi accettate e favorite senza alcuna difficoltà, dal momento che non scalfivano l'esistenza di un unico modello generale che costituiva la vera preoccupazione di Daunou e, più in generale, degli *idéologues*.

⁷⁰ DAUNOU, *Autorité des parens sur les enfans* (op. cit.), p. 36.

⁷¹ *Ivi*, p. 34.

politico di Daunou, che nel corso della sua lunga carriera politica si sarebbe trovato in più circostanze a constatare il peso di questo assioma e le gravi difficoltà che poteva comportare.

Questa tensione ambivalente tra stato di natura e stato sociale, tra principi naturali e leggi positive dipendeva, in primo luogo, dalla natura delle questioni poste dal concorso. Apparentemente, solo la quarta e ultima questione imponeva di muoversi ad un livello diverso dalle prime tre. Mentre gli altri quesiti si situavano tutti nella dimensione teorica, nell'ambito degli assiomi fondamentali, l'ultimo interrogativo – « Jusqu'à quel point les lois peuvent-elles restreindre ou étendre cette autorité ? » – spostava bruscamente l'asse sul piano concreto della legislazione ordinaria. Gli accademici berlinesi sollevavano dunque la spinosa questione dei rapporti tra lo stato naturale e la società, tra la teoria e una precisa prassi politica. Posto di fronte ad un tema così complesso e affascinante, l'oratoriano Daunou dimostrava di sapersi muovere con disinvoltura, servendosi senza difficoltà dei principali concetti di teoria politica. Questo livello di conoscenze, apparentemente sorprendente per un religioso, testimonia come gli anni trascorsi all'Oratorio non si fossero limitati a studi teologici o prettamente eruditi. Le ricche risorse della Congregazione e una spiccata attitudine personale avevano permesso a Daunou di sviluppare, autonomamente, una cultura di matrice politica di cui avrebbe fatto sfoggio, in primo luogo, proprio nel Saggio sull'autorità dei genitori. Così, cogliendo bene l'autonomia concettuale dell'ultimo punto dilemmatico, l'oratoriano dimostrava di aver già ben presenti alcune delle categorie fondamentali per la sua lunga e complessa riflessione politica:

Considérant ensuite les hommes comme citoyens, vous demandez jusqu'où s'étendra la liberté du législateur que des vues politiques engageront à augmenter ou à diminuer le pouvoir naturel des pères.⁷²

La divaricazione tra uomini e cittadini segnalava la consapevolezza del doppio livello su cui si dipanavano le questioni del concorso, e dimostrava come, già prima della Rivoluzione, Daunou fosse ben consapevole delle differenze, tanto nei principi quanto nelle concrete ripercussioni sociali, che intercorrevano tra il piano dei diritti naturali e quello delle leggi positive.

Sebbene l'aspetto più interessante del Saggio del 1788 consistesse nel tessuto appena descritto che ne costituiva l'ossatura e che apre a diverse notazioni sulla conformazione culturale dell'autore, non è irrilevante riportare le tesi specifiche di Daunou sui diversi punti proposti dall'Accademia di Berlino.

Affrontando la prima questione, Daunou aveva subito modo di chiarire la sua distanza rispetto alle posizioni espresse dal pur ammirato Rousseau. La frattura consisteva proprio che nell'immagine

⁷² *Ibidem.*

dell'uomo naturale: l'autore del Saggio condannava l'immagine rousseauiana di un uomo del tutto asociale, privo di ogni genere di legame, commerciale e persino familiare. Secondo Daunou, questa immagine finiva per spostare eccessivamente il baricentro sull'istituzione dell'ordine sociale, come se ogni nostra facoltà dovesse ad esso, e non ad una natura intrinseca, la propria origine. Ben lungi dall'esser innestati dalla società, la ragione e la sensibilità erano per Daunou delle tensioni squisitamente umane e naturali, riscontrabili anche nella fase primitiva della nostra storia. Ad approfondire il solco che divideva Daunou dal pensiero di Rousseau, dunque, non era più solo l'assenza di ogni rimpianto per una condizione perduta, ma interveniva anche la concezione di uno stato di natura che, nel primo, assumeva dei contenuti proto-sociali nettamente negati dal secondo.

Se, per quanto riguarda i temi del concorso, questa impostazione consentiva a Daunou di riscontrare già nello stato naturale i principi fondamentali del legame tra genitori e figli, ad un livello più ampio e generale la teoria dell'oratoriano costituisce un elemento portante della sua teoria filosofica ed epistemologica. Riconoscere nella ragione e nella sensibilità le due facoltà primigenie e intrinseche dell'essere umano significava introdurre già le due variabili fondamentali che avrebbero incardinato la teoria della conoscenza propria degli *idéologues*. Presentando il 21 aprile 1796 all'*Institut* un saggio considerato il manifesto ufficiale dell'*idéologie*, Destutt de Tracy avrebbe descritto così il nucleo della sua filosofia:

La science de l'entendement humain n'est plus, heureusement, une science hypothétique ; elle ne se fonde plus sur des suppositions frivoles ; elle part d'un premier fait bien constaté, bien avéré ; c'est que les perceptions de notre sensibilité, c'est-à-dire nos sensations, sont la source et l'origine de toutes nos idées.⁷³

Naturalmente, Daunou avrebbe avuto modo di riprendere ed affinare la sua riflessione gnoseologica negli anni successivi, ma è già rilevante riscontrare in un Saggio risalente ai suoi anni religiosi la presenza dei pilastri teorici che la avrebbero sorretta. Tantopiù che, come avrebbe specificato nella stessa opera, Daunou considerava la sensibilità una facoltà che precedeva la stessa ragione, rispecchiando così quasi perfettamente l'impianto fondamentale che avrebbe presentato Destutt de Tracy quasi dieci anni dopo. Se si aggiunge che il legame sociale più rudimentale e ancestrale, quello che unisce i genitori ai figli, nasceva secondo Daunou dal bisogno, ritroviamo un ulteriore punto cardine della filosofia *idéologique*, che proprio di questo pungolo fondamentale avrebbe fatto l'architrave della propria teoria morale.

⁷³ DESTUTT DE TRACY, *Mémoire sur la faculté de penser*, in *Mémoires de l'Institut National des Sciences et arts. Sciences morales et politiques*, Paris, Baudouin, t. I, thermidor an VI [luglio-agosto 1798], pp. 288-289.

Approfondendo la distanza che separava il proprio modello di uomo in natura da quello rousseauiano, Daunou introduceva inoltre una massima che tanta fortuna avrebbe avuto negli anni rivoluzionari e, in particolare, all'interno delle dichiarazioni dei diritti (e dei doveri)⁷⁴: «l'homme faisant à autrui ce qu'il veut qu'on lui fasse». Il precetto, di probabile origine evangelica per il giovane religioso⁷⁵, doveva simboleggiare la distanza dal modello di uomo eremitico ed egoista del ginevrino, che invece si preoccupava solo del proprio bene arrivando, al massimo, a tentare di causare meno male possibile agli altri. L'immagine proposta dell'oratoriano avrebbe incarnato il partito vincente nella mentalità rivoluzionaria, che proprio a partire da un preciso modello di stato naturale connotato da empatia e socialità avrebbe sviluppato le proprie carte fondamentali.⁷⁶

Trattando questioni e materie apparentemente molto lontane dai suoi studi, Daunou si trovava, per la prima volta, a dover mediare tra l'appartenenza religiosa e la fedeltà ai dettami indicati dall'uso della ragione. Lo scritto per il concorso berlinese è ancora colmo di riferimenti di natura fideistica, che talvolta costituiscono altrettanti argomenti con cui sostenere e provare le proprie ragioni. La convinzione della saggezza e della perfezione della natura, per esempio, veniva ricondotta alla sua creazione per mano di Dio, che non poteva che creare il bene.

Accanto a queste manifestazioni di una fede su cui non ha senso dubitare, iniziavano però ad affacciarsi elementi e convinzioni che segnalano una prima presa di distanze, se non dalla religione in sé, perlomeno dalle sue costole più controverse. È il caso della teoria opposta a Rousseau – ma ancor più erronea, secondo l'autore – che vedrebbe nell'autorità paterna un vincolo assoluto e senza limiti, eguale a quella che si ha su un oggetto di nostra proprietà. Questa ipotesi, oltre a prefigurare il dispotismo, costituiva una grave offesa per la libertà e, soprattutto, per la ragione umana, citata dall'autore per sostenere l'unicità dell'uomo – ente fisico, ma anche razionale e morale – rispetto agli altri esseri viventi. La dottrina 'assolutistica' veniva squalificata anche per la sua origine, essendosi sviluppata «dans l'ombre des écoles, où l'on imagine presque rien, où l'on médite beaucoup moins encore».⁷⁷ Siamo probabilmente di fronte alla prima tirata anti-scolastica di Daunou, che negli anni successivi, da oratoriano e con una carica religiosa ancora molto accentuata, non lesinava critiche e condanne per una tradizione di studi considerata oscurantista e corrotta.

⁷⁴ Cfr. *Constitution du 24 juin 1793, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen*, art. 6 ; *Constitution du 5 fructidor an III (22 août 1795), Déclaration des droits et des devoirs de l'homme et du citoyen, Devoirs*, art. 2. Più in generale, l'etica della reciprocità avrebbe innervato lo spirito di tutte le diverse costituzioni francesi ed europee d'epoca rivoluzionaria. Si pensi all'invalsa definizione della libertà attraverso i limiti imposte dall'eguale libertà altrui, prevista da tutte le tre Dichiarazioni dei diritti francesi del Decennio (1789: art. 6; 1793: art. 6; 1795: art. 2).

⁷⁵ Cfr. *Vangelo secondo Luca*, 6:31.

⁷⁶ DAUNOU, *Autorité des parents sur les enfants (op. cit.)*, p. 36.

⁷⁷ *Ibidem*. È altrettanto sintomatico che, per confutare questa teoria, Daunou citi il *De cive* di Thomas Hobbes, un autore non certo ortodosso.

Smentiti gli opposti radicalismi intenti a negare ogni legame naturale (Rousseau) o a immaginarne uno illimitato e assoluto (Scolastica), Daunou aveva buon gioco a presentare la sua posizione come *le juste milieu*. L'autorità dei genitori trovava le sue origini nella natura, e in particolare nella sproporzione di facoltà tra l'infante e l'adulto che lo aveva generato. Era così il bisogno a costituire il collante del primo e fondamentale legame umano. Non si trattava, però di un possesso incondizionato né, soprattutto, eterno. Quando il bisogno fosse cessato, il figlio avrebbe avuto non solo il diritto, ma, si direbbe, il dovere, di affrancarsi dai suoi creatori per poter, a sua volta, svolgere un'analoga funzione per i nascituri. Le figure dei genitori non avevano così niente in comune con quelle di despoti o padroni; semmai, essi apparivano come guide, come maestri che avevano l'incombenza di dirigere nella vita di esseri ancora incapaci di autoregolarsi. Questo particolare legame, certamente gerarchico, ma educativo e provvisorio, rivela molti tratti comuni rispetto al modello di società che, negli anni a venire, sarebbe stato abbozzato da Daunou. Senza voler retrodatare un pensiero che si sarebbe sviluppato solo nel tempo e alla luce di precise esperienze biografiche, l'immagine di una repubblica retta da savi, intenti a condurre il popolo verso le *lumières* e quindi ad una condizione di reale libertà e autonomia razionale, sembra trovare qui le sue radici più profonde. Come il legame che intercorre tra il padre e il proprio figlio, non si sarebbe trattato di una condizione imperitura, ma limitata al tempo necessario per far arrivare il figlio-popolo ad una condizione che, altrimenti, sarebbe rimasta per lui irraggiungibile. Sul versante familiare – ma è facile immaginare che il discorso valesse anche per la più ampia dimensione sociale – il percorso che il figlio, guidato dai numi paterni, avrebbe dovuto compiere coincideva col passaggio dal domino delle passioni al corretto esercizio della ragione e al compimento dei propri doveri. Esseri naturali per eccellenza, nei loro primi anni di vita i figli non avrebbero potuto che prediligere lo sregolato richiamo delle passioni: cosicché, se la direzione della propria esistenza fosse dipesa solo da loro, sarebbero senz'altro incappati in errori, pericoli e possibili aberrazioni che avrebbero potuto compromettere la loro vita futura. La diffidenza, ben presto evoluta in repulsione, verso tutto ciò che concerneva l'incontrollabile piano passionale rappresenta un'ulteriore anticipazione di temi e questioni che avrebbero focalizzato l'attenzione di Daunou negli anni a seguire. Per il discorso che interessa adesso, è necessario inquadrare come il potere detenuto dal padre-saggio, fondato su una patente superiorità, non fosse fine a se stesso, non rappresentasse un privilegio, bensì un incarico, una funzione, che doveva tendere, in fondo, ad annullare quello scarto che legittimava la propria autorità⁷⁸.

⁷⁸ Proprio in virtù dell'incapacità del figlio di riconoscere i propri interessi, Daunou ammetteva la possibilità che l'autorità paterna si mantenesse anche contro la volontà del soggetto sottoposto. La legittimazione si fondava sul fatto che era il padre ad esercitare, a favore del figlio ed in sua vece, una volontà ed una ragione che in quello ancora difettavano. Voler spingere anche a questa dinamica il parallelismo col modello di stato accarezzato negli anni a venire sarebbe forse azzardato, ma senz'altro stimolante e per certi versi, come vedremo, persino legittimo.

A partire da questo genere di approccio al tema proposto dall'Accademia berlinese, l'autorità dei genitori si trasformava addirittura in degli obblighi che questi dovevano ai figli in nome di un tacito accordo precedente allo stesso stato naturale: «Celui qui malgré ces considérations a contribué à mon existence, me doit des secours, des alimens, des soins, des leçons, des conseils: je n'ai consenti à naître qu'à ces conditions. Mais en établissant les obligations, j'établis son autorité».⁷⁹

Già nel 1788, prima che la Rivoluzione lo gettasse nell'arena politica, Daunou stabiliva così i fondamenti di ogni tipo di autorità e di ordine sociale: «C'est un principe incontestable, qu'un pouvoir n'est légitime que lorsqu'il est institué, non pour l'ambition de celui qui commande, mais pour l'avantage de celui qui obéit»⁸⁰. La trattazione di un tema apparentemente accademico apriva così ampi squarci su versanti dal sapore più strettamente politico. Daunou ammetteva e, anzi, auspicava un'organizzazione sociale connotata da una gerarchia di funzioni ben definita; tuttavia, questa inevitabile sproporzione originaria non doveva servire ad ingrossare l'orgoglio dei superiori, dei governanti, ma avrebbe tratto la sua legittimità solo dal dovere di servire gli interessi di chi si trovava nelle posizioni inferiori. L'autorità dei padri – e più in generale di ogni ruolo di comando – trovava il suo fondamento nei figli, ovvero proprio in quei soggetti su cui si sarebbe esercitata. Se questi ultimi non potevano arrischiarsi ad alcuna rivendicazione sul piano dei poteri, e quindi non potevano pretendere, sprovvisti delle facoltà necessarie, di assumere loro stessi il comando, erano però pienamente in diritto di esigere che le loro guide si adoperassero per servire al meglio la loro causa. Si trattava di un compito che, proprio in quanto superiori per esperienza e capacità, i genitori avrebbero potuto svolgere assai meglio di quanto una gestione da parte dei diretti interessati avrebbe mai potuto lasciar sperare. La forza, da sola, non poteva sperare di fondare il diritto: non era nella paura, ma nell'amore e nel consenso di chi comprendeva che il suo superiore non agiva che per il suo interesse, che trovava origine ogni legame sociale. Benché partisse da una questione di diritto privato, la riflessione di Daunou offriva sbocchi e facili rinvii per un palcoscenico molto più ampio di quello meramente familiare.

La crainte seule ne prouveroit pas que leur autorité est légitime : on redoute un tyran. Mais quand elle est jointe au respect et à l'amour, elle suppose évidemment une véritable puissance dans ceux pour lesquels nous éprouvons ces sentimens. Cicéron a dit que le consentement des peuples est la voix de la nature : *omni in re consensus populorum vox naturae putanda est*.⁸¹

⁷⁹ DAUNOU, *Autorité des parens sur les enfans* (op. cit.), p. 37.

⁸⁰ *Ivi*, p. 38.

⁸¹ *Ivi*, pp. 57-58.

Era allora nell'implicito riconoscimento della maggior capacità dei pochi a servire gli interessi dei più che si reggeva l'intero impianto sociale abbozzato da Daunou. Si delineava così una sorta di gerarchia doppiamente vincolata: non solo nella sua origine, che abbiamo visto dipendere dal soggetto subordinato, ma anche nel suo indirizzo, che in ogni caso non avrebbe potuto che dirigersi a favore, ancora una volta, dei sottoposti. Non solo: oltre ai limiti intrinseci, questo potere era ristretto anche cronologicamente, dal momento che avrebbe trovato la sua naturale conclusione nel momento in cui lo scarto originario che motivava il comando dei superiori si sarebbe ridotto fino ad annullarsi. Questa meta, sicura e ben definita nel processo biologico individuale, appariva più sfumata e ideale nel campo sociale; almeno a livello teorico, tuttavia, niente sembrava giustificare per i singoli membri di una società uno sviluppo dei propri destini diverso dall'inevitabile affrancamento dei figli dalla figura paterna. Fino a quel momento, però, non poteva esser avanzato alcun dubbio sul legittimo potere delle guide: «Une liberté qui précéderoit la raison seroit la plus grand des désordres: la nature ne l'a pas permis»⁸². Siamo già di fronte uno dei noccioli duri del pensiero politico dell'oratoriano, che pur tra svariate evoluzioni e sorprendenti ridefinizioni non avrebbe mai abbandonato un inquadramento generale della questione sociale che traspare già, in controtela, alla vigilia della Rivoluzione.

1.4 Riferimenti ideali e rimandi storici: le coordinate intellettuali di un padre dell'Oratorio

Oltre che per i contenuti che, come abbiamo visto, in molti casi prefiguravano teorie e posizioni che si sarebbero poi sviluppate in concreti progetti politici negli anni successivi, il Saggio del 1788 rappresenta una tappa centrale anche per ricostruire i punti di riferimento ideali e, nel concreto, le fonti conosciute e adoperate dell'oratoriano. Oltre all'autorità di Rousseau, che già a quest'altezza rappresentava, anche quando si rivelava portatore di opposte vedute, un interlocutore costante e insostituibile, emergevano altre figure che ricoprono un ruolo decisivo per la formazione intellettuale di Daunou. Tra queste, fin dalle prime pagine spiccano i nomi di Samuel von Pufendorf e di John Locke. Se il primo veniva recuperato per argomenti legati allo stato naturale e per la concezione della carenza strutturale che caratterizza il neonato e l'infante, il richiamo e l'approfondita conoscenza delle principali tesi del filosofo inglese comportano una riflessione più complessa. Il padre dell'empirismo rappresenta infatti una presenza costante ed essenziale per i variegati versanti del pensiero del giovane professore dell'Oratorio. Più in particolare, nella dissertazione berlinese erano i *Two Treatises of Government*, risalenti al 1689 e consultati nella traduzione francese, a costituire la guida fondamentale da cui venivano tratti molti degli spunti da cui prendevano corpo le

⁸² *Ivi*, p. 39.

single teorie di Daunou a proposito dell'autorità paterna e dell'organizzazione sociale. Come abbiamo avuto modo di accennare, il concetto di bisogno veniva innalzato al movente cardine di ogni legame interpersonale, e *in primis* di quello tra genitore e figlio. Daunou citava addirittura il testo del secondo Trattato, *An Essay Concerning the True Original Extent and End of Civil Government* – che non a caso trattava proprio l'origine e la natura di ogni assetto civile – a dimostrazione dell'inesorabile tendenza che portava già l'oratoriano a pensare la questione familiare e privatistica in rapporto con la dimensione sociale e politica. Nello specifico, Daunou riprendeva il testo lockiano per dimostrare come il limite fondamentale del potere paterno risiedesse, in fondo, nello stesso elemento che lo fondava. Lo stato d'intrinseco bisogno che caratterizzava l'infante e che legittimava il ruolo paterno, una volta superato e colmato proprio grazie alla funzione del genitore, fondava in maniera altrettanto perentoria il diritto del figlio ad emanciparsi da un controllo ormai superfluo.⁸³

Ad ulteriore dimostrazione delle venature politiche che incardinano questo testo prerivoluzionario, l'autorità di Locke serviva a Daunou per presentare, sia pure velatamente e con le precauzioni necessarie, le proprie posizioni sulla miglior forma di governo. Sostenendo, sulla scorta delle argomentazioni appena riportate, l'inevitabile provvisorietà del potere paterno, Daunou negava, *a fortiori*, ogni diritto degli avi nei confronti dei propri discendenti. Questa specificazione, apparentemente superflua, veniva posta da Daunou a conforto delle tesi avanzate proprio da Locke e da Algernon Sidney per opporsi alle posizioni radicali di Robert Filmer, che nel suo *Patriarcha* (1680) aveva preteso di dimostrare l'ineluttabilità di un assoluto potere del monarca.⁸⁴ Il titolo completo dell'opera di Filmer, *Patriarcha, or The Natural Power of Kings*, contiene la chiave per comprendere la ragione più profonda del clamore destato dalla questione. Gli oppositori al saggio monarchico, da Locke a Daunou, intendevano rigettare, in primo luogo, l'affermata *naturalità* dell'assetto monarchico. Gli argomenti di Filmer, che si fondavano sul testo biblico, legavano l'inalterabile autorità del re ad una linea di discendenza che risaliva ad Adamo, a cui Dio in persona aveva consegnato il potere. Di fronte a questo argomento, negare ogni autorità non solo ai propri avi, ma persino ai propri genitori trascorso il periodo di necessaria formazione, significava per Daunou far crollare dall'interno le posizioni sostenute di Filmer, respingendo così il parallelismo tra governo patriarcale e strutturazione monarchica.

⁸³ Non è stato possibile risalire alla specifica edizione consultata da Daunou, poiché le esatte parole riportate dall'oratoriano non corrispondono perfettamente ad alcuna delle fonti consultate. È comunque certo che la citazione provenisse dal capitolo *Du Pouvoir Paternel*, rispettivamente il quinto nelle coeve edizioni francesi e il sesto in quelle inglesi, che conteggiavano anche l'Introduzione nel novero dei capitoli.

⁸⁴ La discussione apertasi tra i tre autori nel corso degli anni Ottanta del XVII secolo conteneva spunti d'indubbia attualità per il contesto prerivoluzionario. Come si chiariva fin dal titolo, il primo Trattato di Locke si presentava come la confutazione delle tesi elaborate dal monarchico Filmer. A quest'ultimo aveva risposto polemicamente anche Sidney, i cui *Discourses concerning government*, pubblicati postumi nel 1698, si strutturavano specularmente al *Patriarcha* per rigettarne analiticamente ogni affermazione.

Al di là dell'efficacia dell'argomentazione apportata dall'oratoriano, il brano in questione assume una particolare rilevanza per cercare di rintracciare le origini e le radici di un originale pensiero politico e, in particolare, delle preferenze dal punto di vista della concreta organizzazione del governo. Siamo di fronte ad una questione particolarmente spinosa: negli anni a seguire, infatti, il susseguirsi degli eventi e i rivolgimenti politici non avrebbero permesso di discernere chiaramente in che direzione battesse il cuore di Daunou. Al contrario, la sua azione politica ci pone di fronte a ribaltamenti e colpi di scena che, in prima battuta, possono lasciare sbigottito lo studioso che vi cerchi un filo logico coerente. Da questa difficoltà a catalogare in maniera univoca personaggi capaci di vivere e sopravvivere a diversi ordini politici anche grazie alla rielaborazione dei propri posizionamenti si sviluppa la tendenza ad etichettarli come opportunisti, ritenendo di liberarsi così dalla scomoda necessità di comprendere le ragioni più profonde di un comportamento certo controverso, ma niente affatto casuale o necessariamente ipocrita. Poste queste premesse, si comprende l'importanza di scovare una presa di posizione oggettiva ancorché velata, abbozzata ma emblematica, autentica perché – ancora per poco – apolitica. Rifarsi a bandiere del repubblicanesimo, o almeno del governo limitato, non significava solo opporsi recisamente ad ogni opzione assolutistica; forse, in parte, anche incoscientemente, le parole di Daunou lo inserivano in una linea politica ben precisa che, dalla *Glorious Revolution*, si dipanava fino alla Rivoluzione Americana (di cui i due autori erano stati riferimenti essenziali) e che avrebbe infine trovato sbocco in quella di Francia.

Non bisogna, certo, sovraccaricare il significato di questioni che, per il momento, rimanevano implicite: nel testo del 1788, Daunou non si sognava certo di proporre in Francia lo stabilimento di una repubblica. Tuttavia, la scelta di alcune fonti a discapito di altre e, addirittura, il proprio, cosciente, inserimento a fianco di esse, tradiscono delle tendenze politiche che negli anni e nei decenni a seguire, sia pure con un andamento carsico, avrebbero avuto modo di riemergere maturate e dotate di una maggiore sistematicità. Quel che importava chiarire fin da ora è che Daunou non sarebbe arrivato al grande appuntamento scevro di nozioni politiche né – elemento ancor più significativo – privo di alcune convinzioni essenziali che ne avrebbero determinato la futura carriera politica. Se, sulla scia di Tackett⁸⁵, ci poniamo il problema di scrutare l'orizzonte alle spalle dei rivoluzionari, se anziché concentrarci sullo *status* ormai acquisito dando per assunto il loro coinvolgimento ci preoccupiamo di riconoscere e di ricostruire la specificità dei sentieri che li portarono all'opzione rivoluzionaria, ecco che l'*Autorité des parens* diventa un crocevia fondamentale capace di precedere, non solo cronologicamente, lo stesso Ottantanove.

È con quest'opera che, nella produzione di Daunou, si assiste all'esplosione del politico; è alla vigilia della Rivoluzione, e non con essa o dopo di essa, che l'oratoriano dimostra per la prima volta

⁸⁵ Cfr. TIMOTHY TACKETT, *In nome del popolo sovrano. Alle origini della rivoluzione francese*, Roma, Carocci, 2000.

una cosciente riflessione sulla materia politica che, per la sua vastità e per il grado di approfondimento, presupponeva una formazione lunga ed accurata che porterebbe a retrodatare ulteriormente i primi approcci del futuro *idéologue* all'universo politico. Il piano di appoggio su cui si sviluppavano le varie teorie di Daunou non poteva che rimanere quello accademico, e dunque prettamente teorico, ma da esso sarebbero germinati principi e convinzioni che avrebbero avuto dalle evidenti ripercussioni pratiche.

Così, l'opposizione ai barbari usi di Spartani, Romani e Cartaginesi, che conferivano ai padri il diritto di vita e morte verso i figli, non rappresentava una semplice dimostrazione di erudizione. Si affacciava qui, forse per la prima volta, la presa di distanza da un'assoluta modellizzazione dell'antico: Daunou avrebbe sempre riconosciuto i meriti della classicità, ma allo stesso tempo non avrebbe mai accettato di farne il canone fondamentale su cui forgiare la società *dei moderni*. Anche la ripugnanza verso la pena di morte, sebbene non arrivasse ad una sua totale negazione, avrebbe avuto modo di manifestarsi pochi anni dopo, nel corso del cruciale processo a re Luigi XVI.⁸⁶ La legittimità della pena di morte, ancora, consentiva a Daunou di ribadire la superiorità dello stato civile rispetto alla primitiva condizione naturale: se in quest'ultima riconosceva la sostanziale inevitabilità dell'uccisione perpetrata dal più forte, il progredire della società avrebbe potuto ammorbidire e raffinare le condanne così come i costumi, eliminando i soprusi e fissando delle regole comuni a cui tutti avrebbero dovuto sottoporsi a prescindere dalle sproporzioni naturali fisiche e morali. Si trattava dell'ennesima presa di distanza dai vagheggiamenti di quanti vedevano nello stato naturale un Eden perduto e che, come Rousseau, criticavano il processo che dalla condizione originaria aveva portato alle società civili. Non solo, opponendosi a Rousseau, Daunou riteneva lo stato naturale non il regno dell'eguaglianza, ma lo stato in cui più di ogni altro valevano le sproporzioni di forze e capacità; nell'ottica del religioso, l'uscita da esso, ovvero la strutturazione in una società civile, rappresentava un avanzamento irreversibile e capitale, da salutare con soddisfazione e sollievo e non con una nostalgia del tutto ingiustificata per uno stato disordinato e caotico.⁸⁷

Se, negando al padre il diritto di dare la morte al figlio, Daunou si distaccava da quanto ammesso da un'autorità pur stimata come Seneca, nel ribadire il divieto ancor più assoluto di porre il figlio in stato di schiavitù la sua riflessione si riconnetteva direttamente a quella di Cicerone: «Ne

⁸⁶ Come vedremo più avanti, il convenzionale Daunou si sarebbe opposto con forza prima alla gestione del processo da parte del legislativo e quindi, una volta compresa la propria posizione minoritaria, alla pena capitale per un re che pure riteneva colpevole di alto tradimento.

⁸⁷ Solo con lo stato civile, del resto, diveniva possibile fondare garanzie e normative a tutela dei diritti dei singoli individui. Così, la possibilità di annullare dei matrimoni estorti (un tema che sappiamo essere caro al religioso Daunou) diveniva prerogativa esclusiva della società civile: «Chez presque toutes les nations, les fils et surtout les filles ont eu besoin du consentement de leurs parents pour se marier : cette loi est puisée dans la nature même, le droit civil peut déclarer nuls les mariages contractés sans ce consentement; mais le droit naturel seul ne va pas jusques-là». DAUNOU, *Autorité des parents sur les enfans* (op. cit.), p. 60.

mors quidem in repetenda libertate fugienda»⁸⁸. Sostenendo di preferire la morte alla perdita della propria libertà, il mite oratoriano si dimostrava già un accolito del culto della libertà: «Les ames qui ne sont pas dégradées estiment la liberté autant que la vie».⁸⁹

Il Saggio del 1788 presenta molti altri elementi d'interesse. Tra questi, si può almeno menzionare l'emergere di un'originale riflessione sul tema della condizione femminile. Benché finora si sia parlato quasi esclusivamente dell'autorità paterna, in realtà secondo l'autore a livello dello stato naturale non esistevano differenze segnanti tra il grado di legittimità del potere dei due genitori. Erano le leggi positive, secondo Daunou, ad aver posto differenze e sperequazioni nei rispettivi diritti; ma, muovendosi ad un livello primigenio come richiesto dalle questioni del concorso, non si sarebbe potuto che riconoscere la pariteticità dei diritti del padre e della madre nei confronti del figlio. Per dimostrare questo assunto fondamentale, che rivela una sorprendente sensibilità per il tema femminile, l'oratoriano si opponeva a quanto sostenuto da Jean Bodin, che si serviva delle leggi umane e dei Testi Sacri per fondare la differenza di condizioni tra uomo e donna⁹⁰. Per confutare questo argomento, vediamo il prete Daunou rigettare non solo le leggi umane, ma persino l'autorità delle Sacre Scritture: nell'ottica dell'oratoriano, in entrambi i casi si trattava di fonti posteriori all'originario stato naturale che, in un certo senso, si limitavano a registrare, sanzionare, uno stato di cose arbitrario, umano, esistito solo a partire da un certo momento storico e non certo inerente alla «essence des choses»⁹¹. A poco valeva l'immediato tentativo di riallinearsi a posizioni più ortodosse, sottolineando come la Sacra Scrittura non legittimasse mai una differenza di sesso nel campo dell'obbedienza filiale. Ponendo da parte, sia pure per un istante, l'autorità dei Testi Sacri, il sacerdote oratoriano dimostrava che la sua fede non costituiva affatto uno schermo capace di velare o anche solo offuscare un lucido pensiero razionale, che non si faceva scrupoli nel passare anche oltre di essa per risalire ai principi fondamentali di una questione così centrale.⁹² Collocandosi al livello dello stato naturale, Daunou riconosceva la superiorità fisica – ma non morale o razionale – degli uomini, ma escludeva categoricamente che da essa potesse fondarsi la subordinazione tra esseri egualmente

⁸⁸ DAUNOU, *Autorité des parens sur les enfans* (op. cit.), p. 42.

⁸⁹ *Ibidem*. Escludendo in maniera assoluta ogni compravendita dei propri figli, Daunou aveva modo di tornare sui fondamenti dell'autorità paterna: se mettiamo da parte le motivazioni morali, l'alienazione del proprio figlio non poteva esser concessa perché essa si sarebbe potuta esercitare solo su di un bene in pieno possesso. Non era questo il caso del rapporto tra genitore e figlio: «votre autorité n'est pas un domaine». *Ibidem*.

⁹⁰ Cfr. JEAN BODIN, *Les six livres de la République*, (1576), libro VI, capitolo V.

⁹¹ DAUNOU, *Autorité des parens sur les enfans* (op. cit.), p. 44. Non solo si trattava di una convenzione umana, ma, come ricordava l'amato Pufendorf, era uno stato di cose stabilito da uomini senza il consenso della controparte femminile.

⁹² A sostegno dell'assenza di ogni riferimento probante nelle Scritture a proposito della naturale subordinazione femminile, Daunou citava nuovamente John Locke (cfr. nota 69). L'autore del Saggio riconosceva che i Testi Sacri offrivano numerose immagini della preminenza maschile, ma riteneva decisivo il passo della Genesi che presentava lo stato di dipendenza donna non come il risultato della sua natura, ma come il gravame dovuto al suo peccato. Il che, in fondo, si riduceva a comunicare in un linguaggio teologico la differenza tra stato naturale e apporto della storia su cui Daunou aveva fondato le proprie argomentazioni a favore di una pariteticità intrinseca tra uomo e donna.

razionali. Ancora una volta, non era la forza a fondare il diritto; semmai, stava alla legislazione, ovvero alle razionali leggi umane, tentare di ridimensionare il ferino diritto del più forte che caratterizzava la condizione primitiva del genere umano. Di qui la posizione a favore di una sostanziale eguaglianza tra uomo e donna nei loro diritti verso i propri figli. L'equivalenza sostanziale della rispettiva autorità non escludeva che essa potesse specificarsi in diversi campi di applicazione per il padre e la madre, che si sarebbero divisi i compiti relativi alla formazione diretta al futuro affrancamento del figlio.⁹³ Era proprio la crescita, fisica ma anche morale e intellettuale, dell'infante a costituire il fulcro dell'intera questione. Non a caso, almeno nello stato naturale, Daunou rigettava la poligamia e limitava il divorzio. Entrambe le condizioni rischiavano di compromettere il corretto percorso di crescita a cui aveva diritto il figlio, che rappresentava l'obbligo fondamentale e il fondamento stesso dell'autorità genitoriale.⁹⁴ L'esclusione della poligamia e la diffidenza verso il divorzio nascevano dunque non da argomenti moralistici o religiosi, ma da considerazioni lucidamente razionali e di tipo contrattualistico.

Come nel caso dell'avversione per la pena capitale, gli eventi politici avrebbero dato modo a Daunou di dimostrare nuovamente la sua sensibilità per la scomoda questione della subordinazione femminile. Gli anni e l'esperienza politica avrebbero portato a maturazione riflessioni e convinzioni che però, già prima della Rivoluzione, lo portavano ad escludere una sostanziale inferiorità della donna e a sostenere l'arbitrarietà e la storicità della sua presente condizione di subalternità. Era facendo leva su questa certezza che Daunou poteva sostenere posizioni che sarebbero risultate molto avanzate ed eterodosse anche per il contesto rivoluzionario. Già dal 1788, l'oratoriano auspicava un'eguale autorità dei due genitori nella gestione dei beni familiari: questo principio di eguaglianza arrivava fino al rifiuto di ogni differenza o subordinazione nel diritto di testare, che in ambedue i casi non si sarebbe potuto estendere al di là della metà dei beni messi in comune per il bene della famiglia. La donna, essere razionale al pari dell'uomo, avrebbe avuto tutti i requisiti per decidere della sorte dei propri beni o, all'opposto, per risultare beneficiaria autonoma dell'altrui eredità.

Trasferendosi dall'uniforme organizzazione naturale ai diversi e successivi assetti civili e sociali, Daunou anticipava temi e riflessioni che sarebbero stati riproposti pochi mesi dopo, nel bel

⁹³ Nella suddivisione dei rispettivi compiti, Daunou faceva propria la lezione di Aristotele che, a partire dalle differenti conformazioni fisiche e inclinazioni morali di uomini e donne, faceva discendere differenti generi di mansioni per gli uni e per gli altri. Per esempio, l'autore sembrava concordare sull'affidamento dei lavori da svolgere all'esterno e di fatica agli uomini e di quelli domestici alle donne. Inoltre, a partire dalle diverse conformazioni morali, Daunou riteneva la donna più incline a svolgere all'interno della famiglia la funzione di avvocato, istitutrice e mediatrice, mentre sarebbe spettato all'uomo ricoprire il ruolo di giudice. Le pagine del testo contengono ulteriori riflessioni sulle diverse mansioni genitoriali che, oltre a dipendere dall'età del figlio, prendevano le mosse da precisi stereotipi e convinzioni legate ai due sessi che sarebbe interessante approfondire nell'ottica di una storia di genere.

⁹⁴ L'argomento per cui sarebbero i doveri a fondare i diritti e non viceversa, applicato, come si è visto, all'economia familiare, sembra poter estendersi ad ogni altro genere di relazione sociale. Se così fosse, si tratterebbe di una prima presa di posizione originale sulla natura e sull'origine dei diritti e dei doveri che sarebbe esplosa con le successive dichiarazioni rivoluzionarie.

mezzo della temperie rivoluzionaria. Il modello di riferimento, stavolta, diveniva Montesquieu, da cui l'oratoriano recuperava ed approfondiva il nesso che univa leggi e genio nazionale: «Les lois civiles ne sont utiles qu'autant qu'elles sont sagement accommodées au caractère national et qu'elles ont des rapports exacts avec la forme de gouvernement que l'on a choisie»⁹⁵. A partire da un dato che considera inconcusso, Daunou si chiedeva quali fosse il grado di modificabilità dell'autorità paterna nelle diverse forme di governo. Dai binomi repubblica-virtù e monarchia-onore l'oratoriano faceva discendere la tendenza a riconoscere nella prima un'autorità paterna molto più estesa rispetto alla seconda. Là dove ogni capofamiglia partecipava al governo, infatti, il suo potere anche all'interno del proprio nucleo familiare non poteva che risultare più esteso rispetto ad un contesto in cui i singoli individui erano egualmente schiacciati da un'unica autorità posta al vertice.

Il nesso tra forme di governo e autorità parentale offre alcuni spunti preziosi in merito alla specifica concezione di famiglia nutrita e vissuta da Daunou alla vigilia della Rivoluzione. In altre parole, non è affatto secondario chiedersi quale fosse la natura dell'organo familiare, quale il suo ruolo all'interno della società, quale, infine, il rapporto tra la cellula e i suoi singoli membri, per uno dei futuri protagonisti della politica dei decenni a venire. Sebbene la trattazione del Saggio del 1787 sia quasi sempre, come detto, portata avanti con imparzialità ed un certo distacco, il passo in questione sembra tradire le specifiche credenze e convinzioni dell'autore sul tema familiare. Ed è altrettanto essenziale riconoscere una pronunciata variabilità di questi principi a seconda dell'organizzazione pubblica in cui ci si trovasse. Così, nel caso di una repubblica, Daunou preconizzava una forte incentivazione ai matrimoni, la stigmatizzazione del celibato e, come detto, una forte accentuazione del potere del leader familiare. La questione che si apre va molto al di là del semplice riconoscimento dell'esattezza delle previsioni dell'oratoriano: è indubbio che le successive legislazioni rivoluzionarie avrebbero puntato molto sulla famiglia come cellula cardine dell'assetto sociale e politico e che, di converso, avrebbero sempre visto di malocchio la condizione di celibato.⁹⁶ Quelle appena espresse, almeno apparentemente, non coincidevano con le specifiche convinzioni dell'autore sul tema. Collegando visceralmente la dimensione familiare alla specifica forma di governo, Daunou descriveva una politica familiare totalmente opposta nei contesti monarchici. Oltre al restringimento dell'autorità paterna – parallelo al ridimensionamento delle sue funzioni pubbliche –, Daunou descriveva per le monarchie un'opinione comune che tendeva a porre innumerevoli ostacoli al

⁹⁵ DAUNOU, *Autorité des parens sur les enfans (op. cit.)*, p. 49.

⁹⁶ La Costituzione dell'anno III, in tal senso, risulta emblematica. L'articolo 83 vincolava l'eleggibilità al Consiglio degli Anziani all'aver contratto un matrimonio o allo stato di vedovanza. Se si pensa che durante la discussione assembleare questa condizione non fu estesa per un soffio anche all'altro Consiglio – il che avrebbe tagliato fuori, tra gli altri, lo stesso Daunou – la considerazione appare ancora più convincente. Anche l'ultima disposizione del testo del 1795 (art. 377) insisteva sulla centralità del nucleo familiare, affidando la nuova Costituzione, tra gli altri, «à la vigilance des pères de famille, aux épouses et aux mères».

matrimonio. Evidentemente, nel pensiero e, ancor più, nell'esperienza del giovane Daunou, plasmare un nucleo familiare sotto un assetto monarchico sarebbe risultato molto più arduo e, in ultima analisi, molto meno utile e vantaggioso rispetto ad un contesto repubblicano. Ora, queste riflessioni sembrano rovesciare il canone tradizionale di sviluppo della dimensione familiare. Sostenere il carattere sociale, nazionale della famiglia come corpo nelle repubbliche e, al contrario, presentare la subalternità della stessa dimensione familiare sotto organizzazioni monocratiche, può apparire bizzarro e contraddittorio. Unendo in un unico groviglio i concetti di Rivoluzione, repubblica e progresso, siamo infatti portati a vedere in questi tre fattori l'emergere inarrestabile dell'individualità, finalmente capace di riemergere dalle pastoie di ordini, corporazioni, caste e famiglie in cui la sua autonomia si annacquava tra le altre a favore di un'identità di corpo. Affermare, come Daunou, che sarebbe invece proprio la repubblica a favorire la massima estensione dei vincoli familiari sembra contraddire in pieno una linea di sviluppo considerata appurata. Tuttavia, a ben vedere, contro un completo ribaltamento del paradigma intervengono due fattori segnanti. In primo luogo, la supposta ostilità alla famiglia sotto la monarchia non deve esser scambiata con un chimerico sostegno dell'individualismo. Certo, secondo il ragionamento di Daunou, rientrava negli interessi del monarca favorire la singolarità rispetto a razionali e volontarie appartenenze collettive, ma ciò dipendeva dal semplice fatto che, in ultima analisi, sarebbe risultato più comodo regnare su singoli sudditi, indifesi nella loro ideale alienazione. In altre parole, la famiglia non veniva osteggiata per lasciar emergere l'individuo e le sue istanze particolari, ma solo per poter più facilmente tenere in proprio potere chi, svincolato da ogni altro legame, sarebbe in fondo dipeso solo dall'autorità del monarca.

Di converso, l'incoraggiamento al matrimonio nei contesti repubblicani non deve esser scambiato con la volontà di soffocare l'individuo. In primo luogo, bisogna considerare che, parlando di repubbliche a quest'altezza storica, Daunou pensava soprattutto, se non esclusivamente, al modello antico, caratterizzato, questo sì, da uno schiacciamento dell'individuo nel corpo familiare. Non a caso, gli esempi proposti riguardano due popoli antichi, Romani e Spartani, citati per la superfetazione dell'autorità e del potere paterno.

Per quanto riguarda le repubbliche dei moderni, il discorso di Daunou potrebbe ricollegarsi, piuttosto, col tentativo di unire più convintamente ogni cittadino ad un ordinamento che, per sua stessa costituzione, richiedeva il contributo di tutti i suoi protagonisti. La famiglia, dunque, diveniva non solo la prova palese dell'incardinamento nel quadro repubblicano, ma anche la palestra fondamentale per preparare i futuri cittadini a dare il proprio contributo nella gestione della *res publica*.

Pur così rimodulato, il ragionamento di Daunou non perde ogni sua problematicità. Per non cadere in frettolose uniformazioni, è appena il caso di ricordare come il processo rivoluzionario

sarebbe stato trainato per almeno tre anni da un'organizzazione che trovava al proprio vertice la figura del re. Un monarca dalla caratura e dalle mansioni ridimensionate, ma nondimeno con un ruolo apicale e assolutamente centrale per il buon funzionamento dell'apparato statale. Del resto, già prima dell'agosto del 1792, e dunque all'interno di una monarchia costituzionale, la famiglia era stata individuata come il perno dell'ordinamento rivoluzionario, il che sembrerebbe smentire gli accostamenti proposti da Daunou. Lo stesso oratoriano era però ben consapevole del valore meramente tendenziale delle proprie affermazioni: riconosceva senza problemi la possibilità di riscontrare casi specifici contrari alla propria teoria, che a suo dire non avrebbero scalfito un ragionamento che si poneva sul piano teorico, andando a scandagliare la natura dei governi e le leggi fondamentali che li caratterizzavano. Il problema, semmai, era proprio il disinteresse o l'ignoranza di quasi tutti i legislatori in queste materie: risaliva di qui, dalla mancata consultazione delle specificità dei singoli governi, la rovina e l'annientamento «de quelques corps politiques».

Oltre alla possibilità di riscontrare circostanze contrarie alla norma, Daunou apponeva alla propria teoria un'ulteriore attenuante. La ragion di stato, ovvero il criterio dell'utilità, che avrebbe spinto il legislatore a seguire in maniera assoluta i criteri di governo e di organizzazione sociale comandati dal preciso assetto di governo, non poteva rappresentare l'unica bussola da seguire. Ciò, riprendendo l'esempio proposto da Daunou, avrebbe portato in Turchia – tradizionale emblema del più abietto dispotismo orientale – a calpestare ogni traccia di autorità interna alla famiglia.

L'utile et le juste ne sont la même chose, si l'on appelle utile ce qui assure la conservation d'un gouvernement, quel qu'il soit. Voilà pourquoi vous demandez, Messieurs, jusqu'à quel point les lois peuvent étendre ou limiter l'autorité des parens. Vous voulez que le législateur respecte les lois naturelles, et que s'il ordonne ce qu'elles n'empêchent point, s'il interdit ce qu'elles ne commandent pas, il n'ose jamais prescrire ce qu'elles défendent, ni défendre ce dont elles sont un devoir. Autrement il faudroit dire que les lois primitives ne sont pas immuables, qu'elles dépendent de l'opinion et des pactes.⁹⁷

Non uno, ma due erano, pertanto, le norme fondamentali da bilanciare. Da una parte l'utile, che coincideva con ciò che comandava la precipua forma di governo per conservarsi; dall'altra il giusto, che tendeva invece ad agganciarsi con un criterio presociale, anteriore ad ogni possibile forma di organizzazione storica. Questo secondo principio, più generale e astratto, ma anche più universale, sembra ricollegarsi proprio a quello stato di natura tanto criticato da Daunou. In effetti, il giusto sembra non esser altro, in fondo, che la norma che imponeva ad ogni legislazione positiva di tener

⁹⁷ DAUNOU, *Autorité des parens sur les enfans* (op. cit.), p. 49.

conto e di rispettare le leggi naturali. Possiamo allora concludere che ogni legge civile, dovendo seguire i criteri dell'utile e del giusto, avrebbe dovuto mediare tra le istanze che richiedeva la conservazione del proprio ordinamento e la necessità, ancor più pressante, di non ledere mai quelle norme fondamentali che si radicavano ad un livello prestatatale, nella natura.

L'irruzione dello stato civile, imposta dall'ultimo quesito del concorso, comportava peraltro nuove limitazioni all'autorità paterna. Qualsiasi modifica di quest'ultima avrebbe dovuto osservare e rispettare religiosamente il diritto naturale, che continuava a rappresentare il canone e il termometro per valutare la bontà di qualsiasi legislazione positiva. Inoltre, una volta inserita in una precisa organizzazione statale, ogni famiglia sarebbe stata sottoposta all'autorità del capo dello stato, in qualunque forma essa si fosse manifestata. Si trattava di un principio di valore assoluto, ricavato non solo da un'esigenza di ordine pubblico, ma anche dalla necessaria reciprocità tra diritti e doveri che doveva caratterizzare ogni membro della società. Ora, se i figli, sottoposti all'autorità paterna e agli impegni richiesti dalla società, non avessero avuto mezzi per ricorrere contro padri dispotici, l'equilibrio tra diritti e doveri si sarebbe rotto, sbilanciandosi a tutto favore di questi ultimi. Come riportato poco sopra, si confermava anche in questo caso la tendenza a far derivare i diritti dai doveri. Questo approccio, che solo apparentemente metteva quelli in secondo piano, nondimeno li dotava, una volta legittimati dal rispetto dei doveri, di un fondamento ancora più saldo e inconcusso.

Non si deve peraltro ritenere che Daunou promuovesse per i figli uno smodato diritto a ricorrere contro i padri. In questo caso, l'autorità di riferimento diveniva il *Code Frédéric*, che in materia di legislazione civile rappresentava per l'autore – almeno in questo momento storico – «le code de la raison», la massima realizzazione umana e il più compiuto modello di normativa positiva a cui occorreva rifarsi.⁹⁸

I padri, che in nome della società avrebbero potuto svolgere la funzione di magistrato nei confronti dei figli – rendendo così ufficialmente riconosciuta un ruolo fino ad allora prettamente fattuale –, dovevano sottostare ad ulteriori delimitazioni. Oltre al divieto di togliere la libertà o la vita ai propri discendenti, previsto già nello stato di natura e quindi, *a fortiori*, in quello sociale, i padri non avrebbero neppure potuto costringerli ad assumere vincoli duraturi contro la loro volontà. Emergeva in tal modo la scottante questione della plausibilità di matrimoni (spirituali o laici) forzati, che tanto avrebbe fatto arrovellare i successivi biografi di Daunou. Mettendo da parte la misura

⁹⁸ Cfr. *ivi*, p. 62. La sincera ammirazione per l'opera di sistematizzazione del diritto portata avanti dal sovrano prussiano non escludeva singoli motivi di dissenso. Così, per esempio, Daunou si discostava dal Codice civile di Prussia per quanto riguardava la supposta superiorità naturale dell'uomo che, come ormai sappiamo, l'oratoriano escludeva convintamente. Se il *Code Frédéric* rimaneva il principale riferimento in materia giuridica, il *Corpus iuris civilis*, al contrario, rappresentava il bersaglio polemico di Daunou, che vi riscontrava quasi sempre difetti, disordine e ingiustizie. L'avversione per il corpo di leggi giustiniane non è altro che un'altra rifrazione dello scetticismo nutrito da Daunou – e da molti altri rivoluzionari – verso il diritto antico, che molto raramente riusciva a proporsi come modello per i moderni.

dell'intimità di questo passaggio, che non può che rimanere una questione aperta, risulta più opportuno focalizzarsi sui principi fondamentali su cui poggiavano i margini dell'autorità paterna nella società civile. Se, a livello del diritto naturale, per escludere attentati contro la vita e la libertà del figlio era sufficiente appellarsi a principi di buon senso, comprensibili ad ogni persona razionale, una volta traslati sul piano della società civile il discorso si faceva più complesso. Era necessario, in altre parole, trovare un fondamento diverso per stabilire una volta per tutte la sacralità della vita e della libertà di ogni cittadino. Il perno del discorso si situava così in ciò a cui l'individuo rinunciava e in ciò che invece acquisiva al momento della sua entrata in società.

Des magistrats peuvent-ils jamais avoir le droit de tuer un enfant impubere [*sic*], de vendre un citoyen, de le forcer à un pacte auquel sa volonté répugne ? De telles entreprises sur la vie et la liberté sont des crimes dans toutes hypothèse [*sic*]: le pouvoir du corps entier de la nation ne va pas jusque-là.⁹⁹

Il punto cruciale della citazione è l'ultima affermazione, dove si dichiara incontrovertibilmente che la nazione, anche nella sua interezza, non avrebbe mai avuto la possibilità di portare qualsiasi violazione alla vita e alla libertà degli altri membri. Da dove poteva venire questa proibizione così perentoria se non dalle clausole del patto che si contraeva al momento dell'entrata nella società civile? Ebbene, all'interno di questa stipula, Daunou avrebbe più volte specificato che l'uomo naturale non avrebbe mai dovuto cedere la minima parte della sua libertà; al contrario, solo nella società civile avrebbe potuto godere davvero di una libertà certa e garantita da leggi, istituzioni e dispositivi di pena del tutto assenti nel caotico regno naturale. Inoltre, se consideriamo che il pungolo fondamentale che spiega l'esigenza di costruire lo stato civile coincideva, per Daunou come per molti altri giusnaturalisti, con la necessità di assicurarsi l'autoconservazione, e dunque la propria vita, si comprende come, una volta entrati, nessuno poteva arrogarsi il diritto di ledere i due valori fondamentali sulla cui difesa si era plasmato l'ordinamento stesso. Il diritto naturale, dunque, anche dopo l'uscita dallo stato primitivo, conservava una funzione fondamentale come faro e argine per il legislatore. Era nuovamente Cicerone ad indicare la rotta:

Atqui nos legem bonam a mala nulla alia nisi naturae norma dividere possumus: neque solum ius et iniuria natura dijudicantur [*sic*], sed omino honesta ac turpia. Nam e communis intelligentia nobis notas res efficit; ut honesta in virtute ponantur, in vitiis turpia ; ea autem in opinione existimare, non in natura posita, dementis est.¹⁰⁰

⁹⁹ DAUNOU, *Autorité des parens sur les enfans (op. cit.)*, p. 51.

¹⁰⁰ *Ivi*, cit., p. 63.

Questo tipo di schema ridimensionava fin dalle origini, com'è ovvio, le pretese che qualsiasi potere civile avrebbe potuto avanzare. Se la libertà e l'autoconservazione rappresentavano i cardini a cui i singoli cittadini non avevano mai rinunciato e che non avevano mai messo a disposizione del governante, diveniva implausibile lo stabilimento di un potere assoluto, libero da ogni vincolo e potenzialmente onnipotente. Ecco allora come, partendo da diverse premesse, ci troviamo dinanzi ad alla ribadita esclusione dell'assolutismo e, più in generale, di ogni potere illimitato. Come nel caso della *querelle* sollevata dal *Patriarcha* di Filmer, Daunou si dichiarava a favore di un potere dai confini prestabiliti, a cui risultava indisponibile una precisa area dell'individualità dei concittadini. Se non è ancora possibile riscontrare con certezza un modello politico positivo, possiamo già riconoscere uno dei fulcri che avrebbe incardinato il pensiero di Daunou per tutto il corso della sua vita. Il potere, a prescindere dalla sua natura e dalle condizioni storiche, non avrebbe mai potuto disporre di una serie di valori essenziali: oggi coincidenti con la libertà e la vita, in futuro definiti diritti o garanzie, si trattava di un patrimonio riconosciuto ad ogni individuo che nessuna autorità avrebbe potuto mai scalfire.

Un ultimo elemento da evidenziare, rilevante soprattutto per le ripercussioni che avrebbe avuto nella carriera politica di Daunou, è lo specifico utilizzo del concetto di 'costituzione' che emerge dall'opera del 1788. A pochi mesi della Presa della Bastiglia, Daunou indicava con questo termine non un concreto documento scritto, bensì un insieme di leggi, usi e costumi che caratterizzavano la vita collettiva di un determinato popolo. In particolare, l'oratoriano introduceva la parola *constitutions* parlando della legislazione dei romani sul tema familiare. È interessante notare come il termine, oltre a richiamarsi ad un'accezione materiale e non formale, venisse usato, qui e più avanti, quasi esclusivamente al plurale, a confermare la perdurante assenza di un concetto di Carta fondamentale come dispositivo volontaristico e arbitrario, compilato e firmato dagli uomini di una determinata epoca storica. Anche le rare volte in cui si assiste ad un utilizzo del termine al singolare, il senso è molto diverso da quello che di lì a poco lo stesso Daunou avrebbe fatto proprio e su cui avrebbe costruito gran parte della propria fortuna politica. Nella penultima delle note poste in appendice al Saggio, relativa alle norme storiche sull'emancipazione dei figli, Daunou esprimeva ancora una volta la sua ammirazione verso il Codice di Federico il Grande, di cui riprendeva in questo caso una singola disposizione che definiva, emblematicamente, proprio come costituzione:

Rien n'est plus simple ni plus sage que *cette constitution* du Code-Frédéric : la puissance paternelle finit par l'émanicipation du fils, lorsqu'il est adopté par son aïeul : ce qui est le seul cas d'émanicipation qui ait lieu aujourd'hui.¹⁰¹

¹⁰¹ *Ivi*, p. 64, corsivo nostro.

La concezione ancora storico-descrittiva del termine ‘costituzione’, che indicava perlopiù un insieme di usi e costumi o, al massimo, singole norme positive, ci permette di comprendere i limiti di un’opera così ricca di spunti e di questioni che avrebbero conosciuto un ampio sviluppo nel corso degli anni successivi. Il Saggio del 1787 trasuda una conoscenza fine e accurata delle maggiori opere antiche e moderne riguardanti l’ampio spettro del politico. Venivano esposte e discusse con disinvoltura non solo le tesi degli autori classici come Aristotele, Plutarco Cicerone, Seneca o Ulpiano; l’inquieto oratoriano dimostrava di trovarsi a proprio agio trattando le più disparate questioni sollevate dai più recenti Hobbes, Grozio, Locke, Pufendorf, Montesquieu e, soprattutto, Rousseau. Se quindi, dal punto di vista squisitamente teorico, non sfuggiva praticamente nulla alla ferrea analisi del futuro legislatore – che appariva sorprendentemente avanzata per un contesto ancora prerivoluzionario e per di più in un religioso – bisogna riconoscere che questo importante merito costituiva anche il limite fondamentale dello scritto in questione. Al di là di singole norme sul tema dell’autorità familiare, il Saggio appare ancora del tutto slegato da una precisa e concreta arena politica. Il piano della discussione rimaneva quello teorico, la ricerca era volta a principi ricavati dall’utilizzo della ragione umana e quindi, potenzialmente, validi in qualsiasi scenario. Si affacciava, certo, la consapevolezza della variabilità delle legislazioni in base alle singole forme di governo – si pensi all’importanza della riflessione di Montesquieu –, ma questa precoce sensibilità finiva per annacquare all’interno di un criterio fondamentale radicato in uno stato di natura che, supposto come uniforme in ogni luogo, non poteva che condurre a precetti almeno idealmente uguali. Non si riscontra, in altre parole, il riferimento ad una precisa condizione storica da utilizzare come base d’appoggio per un determinato programma politico. La natura del testo, che altro non era, in fondo, che una dissertazione accademica, e la condizione stessa del suo autore facevano sì che l’opera, nel suo complesso, risultasse del tutto carente di una progettualità politica. Si tratta di un elemento centrale, poiché rappresenta la reale linea di frattura che avrebbe operato lo scoppio della Rivoluzione nel pensiero e nell’opera di Daunou. Il Saggio *Autorité des parens sur les enfans* dimostra che l’Ottantanove non portò in dote la scoperta della politica. L’oratoriano, cinto dalle mura del suo chiostro, aveva maturato una lenta ma accuratissima conoscenza delle principali autorità sulla materia che lo avrebbe reso assolutamente capace di intavolare una discussione sulle tematiche di più cogente attualità con i massimi esponenti dei Lumi. Ciò che, invece, Daunou non possedeva ancora alla vigilia del grande rivolgimento e che solo esso seppe insinuargli, fu la capacità di passare da una riflessione ad un’azione politica; da una discussione teorica sui cardini della società ad un preciso e ponderato piano composto da norme e misure da attuare, in un preciso momento storico, all’interno di una singola realtà. Non sarebbe corretto, dunque, sostenere che la Rivoluzione determinasse l’incontro

tra Daunou e la politica; semmai, il suo merito fu di rendere un fine cultore della materia un politico a tutti gli effetti, che proprio grazie alle conoscenze pregresse poté reagire con maggior prontezza di molti altri alle successive sfide lanciate dall'ultimo, infuocato, decennio del secolo.

1.5 Un sostegno (in)condizionato alla Rivoluzione

Prima che la situazione precipitasse, mentre la Bastiglia si stagliava ancora minacciosa e il terzo stato era solo uno dei tre ordini fondamentali della società francese, Daunou aveva già avuto modo di esprimere il suo sostegno a favore di una generale riforma dell'ordinamento. Più in particolare, in concomitanza con la loro apertura ufficiale, aveva espresso un appoggio incondizionato all'opera degli Stati Generali, convocati per la prima volta dopo più di un secolo.

In una lettera risalente al 10 maggio 1789, apparentemente lontana da interessi politici – l'oggetto formale riguardava la comunicazione dei programmi della *Académie de Berlin* ai redattori del «Journal des Savants» – il richiamo agli eventi in corso in terra francese infrangeva ogni barriera o contegno ed irrompeva con forza straripante, rivelando un Daunou entusiasta sostenitore di quel moto riformatore e, anzi, addirittura *rivoluzionario*, inaugurato dalla convocazione dei tre stati¹⁰².

Vous ne pouvez voir avec indifférence la Révolution sans doute heureuse, que votre ancienne patrie, Monsieur est sur le point d'éprouver. Les États généraux qui viennent de s'ouvrir occupoient depuis longtems toutes les conversations et toutes les plumes. Cette assemblée peut devenir l'événement le plus important de notre histoire et les français aimoient à l'envisager comme telle. On commence à craindre, peut être sans fondement, que les impôts ne soient l'unique objet des délibérations et que ces États ne ressemblent à tous ceux qui les ont précédés. On attendoit une constitution nationale et une législation plus rapprochée du droit naturel.¹⁰³

Il sacerdote dell'Oratorio coglieva con straordinaria lucidità il carattere dirompente di un evento che non assomigliava affatto ai suoi precedenti storici e, allo stesso tempo, dimostrava di aver recepito con cognizione di causa il cuore delle coeve richieste riformistiche, volte in primo luogo a dotare la Francia di una nuova legislazione generale.

¹⁰² Si tratta del primo documento in cui assistiamo ad una presa di posizione di Daunou in merito al moto di riforma che, già nei mesi e negli anni precedenti, era stato al centro delle discussioni pubbliche francesi. Riguardo al periodo 1787-1788 non sono però disponibili fonti che possano permettere di ricostruire il giudizio dell'autore sugli sfortunati tentativi in serie da parte di diversi ministri di riformare dall'interno l'assetto sociale ed economico della monarchia francese.

¹⁰³ Bibliothèque Historique de la Ville de Paris, Fonds général, Histoire générale, Section E, Série 20, 1-Ms-713, ff. 237r-v.

Questa sorprendente investitura sarebbe stata confermata in una sede assai diversa, ovvero nelle colonne di una rivista all'apparenza squisitamente culturale che, di lì a poco, avrebbe ospitato le incisive riflessioni di Daunou sui più scottanti temi di ordine politico. Neppure il tema dell'articolo che conteneva l'esaltazione dei rinnovati Stati Generali sembrava annunciare questioni così grondanti di materia politica. Nel numero del 1 giugno 1789 del «Journal Encyclopédique», Daunou firmava una *Epître à Fléchier*, religioso vissuto tra XVII e XVIII secolo, celebre soprattutto per le raffinate orazioni funebri.¹⁰⁴ Né la sede né l'argomento sembravano favorire un richiamo alle questioni all'ordine del giorno nella Francia che si preparava al più grande evento della sua storia. Tuttavia, avventurandosi in un genere che rappresenta un *unicum* nella sua produzione, Daunou trasformava sin dalle prime righe un elogio in versi in un *pamphlet* a sostegno della convocazione degli Stati Generali.

A ton amour, Fléchier, notre siècle a des droits.
Tes vertus sont ses mœurs. Le plus juste des rois,
Comme toi, d'un dieu bon ministre pacifique,
Ennemi, comme toi, d'un zèle fanatique,
Le père des François vient, en plaignant l'erreur,
Des loix qui l'opprimoient d'adoucir la rigueur.¹⁰⁵

Dall'esaltazione del religioso si passava quindi alla celebrazione di Luigi XVI, che a differenza del suo predecessore vissuto all'epoca di Fléchier aveva avuto il merito di restaurare la gloriosa assemblea. Daunou riconosceva la grandezza e lo smisurato potere di Luigi XIV, ma – questo è il punto – pur con tutte le sue vittorie non poteva paragonarsi al re in carica; non poteva dirsi, come lui, *béni*, in quanto «Des antiques Etats, sous ton prince imposant, | On avoit oublié jusqu'au nom consolant»¹⁰⁶.

Dopo aver ridimensionato la figura del Re Sole, l'oratoriano lamentava la stessa colpa fondamentale nel suo successore, che al par suo non aveva saputo guarire i mali del paese ristabilendo «la touchante assemblée»¹⁰⁷. Attraverso la messa in luce della carenza strutturale dei due regni precedenti, Daunou riusciva a dar ancor più risalto all'appuntamento storico che si era appena aperto. Dai pochi versi di questa peculiare composizione emerge l'immediata presa di coscienza della rottura

¹⁰⁴ La composizione sarebbe stata pubblicata successivamente anche su «Esprit des Journaux», t. IX, settembre 1789, pp. 319-323. Il fatto che non venisse modificata una virgola rispetto alla sua prima versione dimostra che gli eventi dell'estate non avevano minimamente scalfito la fiducia di Daunou nella progettata rigenerazione del paese.

¹⁰⁵ «Journal Encyclopédique», 1 juin 1789, pp. 290-294 : p. 290.

¹⁰⁶ *Ivi*, p. 291.

¹⁰⁷ *Ibidem*.

che si era appena consumata: «Mais le tems sont venus où tout se régénère»¹⁰⁸. La cesura sembrava, perdipiù, interessare l'opinione pubblica diffusa per tutto il paese: era la Francia, personificata, che non avrebbe più ammesso i soprusi passati: «Elle n'achete plus par un affreux parjure | Les droits du citoyen, les droits de la nature».¹⁰⁹ Attraverso lo schermo della comparazione, per la prima volta Daunou dotava di storicità il proprio pensiero politico. La raffinata discussione di ordine teorico che abbiamo visto svilupparsi nelle pagine del Saggio berlinese veniva calata, pochi mesi dopo, in un preciso contesto sociale. Prima ancora che il precipitare degli eventi quasi obbligasse i rappresentanti del Terzo stato ad una *tabula rasa* dell'ordinamento vigente, il professore dell'Oratorio si esprimeva a favore di una generale rigenerazione che prevedesse, in primo luogo, la riappropriazione dei diritti propri dell'uomo e del cittadino. Questi due versanti, che nell'opera del 1787 apparivano ancora intrinsecamente scissi, inauguravano adesso un dialogo che si sarebbe protratto, tra cesure e riavvicinamenti, per tutti i decenni a venire. All'alba rivoluzionaria, nella mente dell'oratoriano diritti naturali e civili si congiungevano per rappresentare il fine fondamentale che gli Stati Generali avrebbero dovuto perseguire.

Al di là delle evoluzioni diacroniche del pensiero dell'autore, l'elogio di Fléchier risulta una fonte insostituibile per attestare le posizioni di Daunou di fronte ai primissimi eventi rivoluzionari. Se risulta appurato il sostegno alla convocazione e all'opera degli Stati, altrettanto certa e dichiarata è l'ammirazione nutrita verso Luigi XVI e Necker, i principali protagonisti della storica decisione. L'appoggio a Luigi XVI si inseriva in una più ampia e tradizionale celebrazione dell'immagine paternalistica della monarchia: il re era presentato come un padre circondato e quasi abbracciato dai *suoi* sudditi. Quelli che poco prima erano cittadini, divenivano così semplici soggetti di un monarca buono, illuminato, ma pur sempre superiore e intangibile. Questa oscillazione sembra testimoniare la difficoltà dei contemporanei a concettualizzare il processo in atto: da una parte il piano dei principi, che prevedeva dei diritti fondamentali dell'uomo e del cittadino, e quindi delle libertà da riconoscersi ad ognuno dei consociati; dall'altro, si aveva la concreta situazione politica, che non metteva neanche lontanamente in dubbio un ordinamento monarchico rispetto a cui esistevano soltanto dei sudditi.

La letteratura si sarebbe confermata il principale trampolino per l'accesso – ideologico e professionale – alla politica anche dopo lo scoccare dell'Ottantanove. Nel marzo 1790, mentre la Rivoluzione veleggiava ormai da mesi in un oceano di conquiste, riscatti, ma anche di resistenze e divisioni, compariva sul «Journal Encyclopédique» una *Lettre sur les avantages que la littérature française doit retirer de la liberté publique* firmata da un autore che stava ritagliandosi una notorietà

¹⁰⁸ *Ibidem.*

¹⁰⁹ *Ibidem.*

sempre maggiore¹¹⁰. L'obiettivo fondamentale di questo scritto era confutare i neri presagi espressi dall'«Année Littéraire» che, pur senza opporsi alla Rivoluzione dal punto di vista politico, esprimeva tutte le sue preoccupazioni sugli effetti nefasti che questa avrebbe avuto nell'ambito letterario e, più in generale, culturale¹¹¹. Di fronte a considerazioni che minacciavano di alienare alla Rivoluzione il sostegno di quel ceto *savant* a cui sarebbero indirizzate le sue speranze, l'erudito Daunou, ritenendosi parte in causa, non poteva esimersi dal proporre una lettura diametralmente opposta a quella della rivista, dimostrando che la Rivoluzione, ben lungi dal disseccare la vena del genio francese, le aveva conferito nuova linfa e vitalità.¹¹² Dopo che un secolo virtuoso aveva pressoché esaurito ogni forma e ogni argomento di produzione letteraria portandoli al massimo grado, la Rivoluzione si presentava come l'unico sbocco per una cultura non ridotta a triste calco di realizzazioni inarrivabili.

Tout semble dit sur la mythologie, sur les Grecs, sur les Romains, sur les Grâces, sur les vers et sur les saisons ; mais tout n'est pas dit sur la France, sur la liberté, sur les droits de l'homme, sur les vertus du citoyen. Des leçons plus claires et plus énergique pourront être données aux princes ; des lumières plus pures pourront être offertes au peuples.¹¹³

Al di là dei singoli argomenti della *querelle*, importa focalizzare la centralità assunta, fin dai primi mesi del nuovo ordine, dal binomio cultura-rivoluzione. Prima di divenire, su influo del gruppo degli *idéologues*, un preciso programma politico, emergeva con chiarezza l'importanza conferita dall'oratoriano ad una conciliazione e, di più, ad un reciproco sostegno tra rigenerazione politica e rinnovamento culturale. Seguendo una linea di tendenza che caratterizzava già – certo con toni e accenti diversi – gli scritti su Boileau e la *Épître à Fléchier*, Daunou si serviva del fronte letterario come chiave d'accesso a considerazioni dal carattere eminentemente politico. Il sostegno alla Rivoluzione era un punto indiscutibile, tanto da giustificare le convulsioni, anche violente, che aveva dovuto produrre a causa di un dispotismo incancrenito nella società francese. Utilizzando l'immagine del caos precedente alla creazione, Daunou ammetteva i rovesciamenti e i disordini scatenati dalla Rivoluzione, che rappresentavano il preambolo per un nuovo ordine consacrato da una costituzione. Ma c'era di più: i meriti riconducibili alla Rivoluzione non riguardavano solo la sfera dei diritti e delle libertà. Dall'affrancamento della persona umana sarebbe scaturita in maniera spontanea e inevitabile una rinascita della cultura francese in tutti i suoi diversi ambiti d'espressione:

¹¹⁰ DAUNOU, *Lettre sur les avantages que la littérature française doit retirer de la liberté publique*, «Journal Encyclopédique», I mars 1790, pp. 295-298 ; 15 mars 1790, pp. 472-477.

¹¹¹ Cfr, *Avis sur le renouvellement des souscriptions de l'année 1790*, «Année Littéraire et politique», n. 5, février 1790.

¹¹² «Il nous est permis d'espérer que notre langue conservera sa précision et sa clarté ; que même elle acquerra plus d'harmonie, plus de vivacité, plus de souplesse ; qu'elle s'affranchira, comme la nation des entraves qui la captivent ; qu'elle s'embellira des formes oratoires qui lui manquent, et prendra l'énergique accent de la liberté». In «Journal Encyclopédique», I mars 1790, p. 296.

¹¹³ «Journal Encyclopédique», 15 mars 1790, p. 472.

dall'oratoria alla poesia, dalla storia alla tragedia, ciascuna di queste branche non avrebbe potuto che beneficiare degli effetti del grande evento. Non senza pungere i suoi avversari con una mordace ironia, Daunou riconosceva che solamente i generi frivoli non avrebbero goduto dei vantaggi del nuovo ordine. La cultura, in ogni suo ambito, non poteva più ridursi a mero *divertissement*: avanzava inesorabilmente un nuovo prototipo di letteratura, simbolicamente evocato dall'espressione di «poésie philosophique»¹¹⁴, finalmente all'altezza delle leggi di una nazione sovrana. Come queste erano il frutto della ragione umana, allo stesso modo la cultura nella sua generalità non avrebbe potuto che rispecchiare le istituzioni che la inquadravano e contribuire alla loro affermazione e al loro radicamento nei costumi dei cittadini.

Une nation libre n'aimera pas l'érudition oiseuse; mais elle accueillera les recherches utiles et toutes les lumières bienfaisantes. Une nation libre est une nation philosophe, et ce seul mot présent en raccourci tous les effets littéraires de la révolution.¹¹⁵

Prendeva così forma il circolo virtuoso tra rivoluzione-cultura-educazione che avrebbe rappresentato il nucleo fondante del pensiero politico dell'oratoriano per tutta la sua parabola biografica. Oltre che per il radicamento culturale dell'opzione politica di Daunou, l'articolo del marzo 1790 spicca per l'emergere di un nuovo, strisciante indizio sulla sua precoce preferenza per la soluzione repubblicana:

Les Athéniens étoient libres, lorsque, législateurs du bon goût, ils créoient la théorie de tous les arts. C'est à des âmes républicaines que nous devons les chefs-d'œuvre de l'ancienne Italie ; et sans doute il convient d'attribuer à l'asservissement de Rome la décadence des lettres latines. En Angleterre, la révolution n'étouffa point la littérature, et Londres n'a manqué depuis un siècle, ni d'historiens, ni de poètes [...] Que dis-je ? Le génie vit de liberté. Il luttoit depuis longtems contre la tyrannie. C'est lui, n'en doutons pas, qui brisa nos fers.¹¹⁶

Gli esempi proposti non erano casuali: il genio della libertà veniva collegato a contesti in cui – in alcuni casi certo solo provvisoriamente – l'organizzazione dello stato era quella repubblicana. Daunou non avrebbe mai considerato l'opzione libertaria una prerogativa delle repubbliche: facendo ciò, avrebbe condannato i suoi principi ad un'immediata rovina o, comunque, ad una diffusione fortemente limitata. L'oratoriano era ben consapevole della concreta situazione storica in cui si trovava ad agire e, per questo, non stupisce il fatto che poco dopo avvertisse l'esigenza di prendere

¹¹⁴ Cfr. «Journal Encyclopédique», I mars 1790, p. 298.

¹¹⁵ «Journal Encyclopédique», 15 mars 1790, p. 473.

¹¹⁶ *Ivi*, pp. 473-474.

le distanze dalla stroncatura della monarchia e della letteratura sviluppata dall'onnipresente Rousseau per professare l'apprezzamento e il sostegno di entrambe.

Il appartient aux belles-lettres d'environner un vaste empire d'une salubre splendeur ; et la constitution qui nous rappelle à nos droits et à nos devoirs, n'écartera pas moins l'abus des beaux-arts que l'abus du pouvoir monarchique ; elle rendra ce pouvoir et les arts à leur naturelle b nignit .¹¹⁷

Questa tardiva riabilitazione, certamente genuina per l'elemento culturale, non riesce per  a liberarsi dall'apparenza di essere una mera rassicurazione utile a rendere le sue riflessioni convincenti e realistiche all'interno di una forma monarchica che allora – ancora per poco – non era in discussione¹¹⁸.

1.6 Un *pamphlet* rivoluzionario: il *Contrat social des Franais*

Se, ancora nel giugno 1789, era stato necessario lo schermo letterario per impegnarsi in considerazioni di marchio politico e bench  questa strategia si fosse replicata a distanza di tempo, dinanzi al boato rivoluzionario Daunou avrebbe rotto definitivamente gli indugi presentando un *pamphlet* che, fin dal titolo, dichiarava chiaramente il proprio intento. Il 23 luglio 1789¹¹⁹ vedeva la luce una composizione piuttosto breve ma vibrante e decisiva per i successivi sviluppi del profilo politico e intellettuale dell'autore. Il preciso momento della pubblicazione   tutt'altro che irrilevante: si tratta di un momento storico cruciale per la Francia e non solo, che seguiva l'autoproclamazione del Terzo Stato ad Assemblea Nazionale (17 giugno), al celebre giuramento della Pallacorda che assicurava alla Francia una nuova ed originale veste costituzionale, ma che, soprattutto, era successivo di appena 10 giorni all'irruzione ufficiale delle masse popolari parigine nel decorso della Rivoluzione certificato dalla giornata campale del 14 luglio. Era, allora, soprattutto in ragione di quest'ultimo evento, grandioso ma allo stesso tempo inquietante, che il sacerdote dell'Oratorio

¹¹⁷ *Ivi*, p. 476.

¹¹⁸ La diffidenza e le molte riserve sulla figura del monarca emergevano in controluce anche dagli esempi di cui si serviva per dimostrare l'assurdit  del rimpianto della figura del letterato *prot g * dai potenti. Le sofferenze e i soprusi patiti da Platone alla corte di Dionisio e da Voltaire a quella di Federico rappresentavano, agli occhi di Daunou, le storture di una cultura asservita al regime di un suolo uomo. La citazione di alcuni versi di Voltaire non poteva che indicare un accordo di fondo con le tesi espresse dal grande illuminista: «Moi-m me, renonant   mes premiers dessins, | J'ai v cu, je l'avoue, avec des souverains. Mon vaisseau fit naufrage aux mers de ces sirenes. | Leur voix flatta mes sens, ma main porta leurs cha nes. | On me dit, *je vous aime*, et je crus, comme un sot, | Qu'il  toit quelqu'id e attach e   ce mot. | J'y fus pris. J'asservis au vain d sir de plaire | La m le libert  qui fait mon caract re ; | Et perdant la raison dont je devois m'armer, | J'allai m'imaginer qu'un roi pouvoit aimer. | Que je fus revenu de cette erreur grossi re ! | A peine de la Cour j'entrai dans la carri re | Que mon  me  clair e, ouverte au repentir, | N'eut d'autre ambition que d'en pouvoir sortir». *Ivi*, cit., p. 475.

¹¹⁹ La datazione precisa   indicata nel frontespizio.

sceglieva di pubblicare una piccola, ma densa opera il cui obiettivo era, prima di tutto, quello di raccogliere le fila del movimento rivoluzionario entro un programma costituzionale ben definito. Il titolo del *pamphlet* rappresentava già una scelta dirimente: *Le Contrat social des Français*. Il chiaro richiamo rousseauiano non deve far credere ad un suo allineamento alle posizioni del ginevrino, che abbiamo già visto esser oggetto di critiche e confutazioni. Analizzando la formula con attenzione, si percepisce che l'autore intendeva, sin dall'inizio, comunicare questa particolare forma di 'ammirato distacco' nei confronti del grande filosofo. Come quest'ultimo, l'opera che si stava aprendo annunciava una riflessione sui cardini della società, risalendo al patto fondamentale che legava ogni suo individuo. Rispetto alla riflessione di Rousseau, tuttavia, si verificava già una cesura fondamentale: il contratto sociale non era considerato come il dispositivo universalmente valido, posto a fondamento di ogni società; l'opera del 1789 lo specificava in senso nazionale, legandolo ad una specifica realtà politica e sociale. Si tratta di una scelta che sembra confermare il movente più profondo dell'opera che abbiamo accennato, e che coincide con la volontà rompere gli indugi, incidere in prima nel corso degli eventi allorché questi ultimi, dopo le agitazioni – e i timori – che accompagnarono la Presa della Bastiglia sembravano rischiare di esplodere in una spirale incontrollabile di passioni e furori anche eroici, ma ben poco razionali. Di qui la scelta di occuparsi non *del* contratto sociale, ma solo di *uno* dei molti possibili, quello che avrebbe dovuto *legare* i francesi in un momento in cui proprio questa unione generale sembrava minacciare di sgretolarsi indicando loro una serie di principi essenziali che avrebbero dovuto fondare una volta per tutte il loro vivere comune.

Sin dal titolo emergeva quindi il doppio binario, universale e locale, che avrebbe sorretto l'intero lavoro. Non a caso, le prime righe dell'opera fissavano proprio questa ripartizione fondamentale:

On doit reconnaître dans toute Société Politique deux sortes de Lois constitutionnelles. Les unes sont de tous les tems et de tous les lieux, parce qu'elles dérivent de l'essence même des associations civiles ; les autres dépendent des circonstances et admettent des variations : les premières dictées par la nature, se confondent avec les principes de la morale universelle et sont imprescriptibles comme eux : les secondes ne peuvent être justes que lorsqu'elles ne contredisent pas les premières.¹²⁰

Il brano citato, oltre che per i contenuti specifici, è particolarmente interessante se messo a confronto con quanto sostenuto dall'oratoriano appena un anno prima. Nel Saggio del 1787 per

¹²⁰ DAUNOU, *Le contrat social des Français*, [Paris], 1789, p. 1. Una copia del libello è conservata alla *Bibliothèque Nationale de France*, nella sede François-Mitterand (8-LB39-7466). Un altro esemplare, attentamente rilegato, è posseduto dalla *Bibliothèque des Annonciades* di Boulogne-sur-Mer (A 7464).

l'Accademia berlinese, Daunou si era infatti già interrogato sul rapporto tra principi universali e norme particolari. Come si ricorderà, in quel caso era l'autorità di Montesquieu a predominare, ovvero una teoria che, dal legame delle singole forme di stato con la relativa virtù saliente faceva scaturire una particolare legislazione o, nel linguaggio d'allora dell'*idéologue*, delle determinate costituzioni. Non era, quindi, l'originale contesto storico-politico, ma un'organizzazione statale studiata a tavolino a costituire la premessa per le singole norme particolari. Radicalizzando il ragionamento, significava che la monarchia, stabilita in Turchia o in Francia, avrebbe sempre risposto agli stessi stimoli e, quindi, avrebbe richiesto analoghe legislazioni. Benché, apparentemente, il *pamphlet* del 1789 sembrasse muoversi sugli stessi binari, la cesura che divideva le due impostazioni era enorme.

Le contrat social des Français introduceva, per la prima volta, una riflessione che si dichiarava specifica per un singolo popolo, un'unica nazione. La dimensione non era più quella teorica, impegnata nella descrizione storica delle caratteristiche comuni delle singole forme di stato; l'elaborazione di Daunou si muoveva già, ineluttabilmente, sul piano concreto della società presente. Da questo scarto fondamentale derivano una serie di discontinuità tra i due approcci che ben misurano il genere d'influenza che la Rivoluzione seppe esercitare sul pensiero del futuro *idéologue*. Nello scritto del 1789, Daunou rinunciava ormai all'assetto statale come base d'appoggio da cui far germinare una specifica teoria politica. Il primo genere di leggi costituzionali, valide ovunque e in ogni tempo, perdeva ogni aggancio con una determinata forma di stato. In concreto, questo tipo di leggi sarebbe risultato valido tanto in una monarchia quanto in una repubblica.

Occorre dire che, già nel 1787, Daunou non faceva di quell'impostazione – in cui forte era la eco dell'*Esprit des lois* – una griglia interpretativa assolutizzante. Oltre ad ammettere eccezioni alle tendenze che descriveva, Daunou riteneva che, in ogni caso, ogni legislazione positiva avrebbe dovuto orientarsi alla luce e nel rispetto dell'antecedente diritto naturale. Di qui il riconoscimento del criterio del giusto che, insieme a quello dell'utile, avrebbe dovuto costituire la bussola di ogni governante. La vera rottura rispetto allo scritto prerivoluzionario, quindi, non starebbe tanto nell'individuazione di leggi universali, quanto nella natura e nei fondamenti di quelle particolari. Certo, anche per quanto riguarda le prime, si assiste ad un'importante evoluzione: mentre nell'*Autorité des parents* la legge naturale costituiva semplicemente un richiamo, una sorta di coscienza del legislatore, nel 1789 queste venivano trasformate in tangibili norme scritte, che sarebbero risultate ben più stringenti per il legislatore. Non a caso, al pari delle norme relative ai singoli contesti, le leggi naturali venivano definite come «constitutionnelles», a segnalare il loro pieno diritto a far parte del contratto sociale che avrebbe dovuto regolare la società francese.

Questa circostanza ci conduce ad interrogarci sulle specifiche evoluzioni dello stesso termine di costituzione. Anche in questo caso, la differenza rispetto al Saggio del 1787 è notevole. Mentre in quella sede, ancora, si tendeva a parlare di costituzione al plurale per indicare la mole di dispositivi normativi emanati da autorità diverse e sedimentatisi nel corso dei secoli, pochi mesi dopo la parola sembrava riferirsi ad un concreto e limitato apparato di leggi positive, inserite all'interno di un codice specifico. A testimoniare questa decisiva evoluzione, Daunou sentiva addirittura il bisogno di chiarire il nuovo, 'moderno', concetto di costituzione:

Expliquons le mot *Constitution*. Il ne signifie pas seulement la forme selon laquelle agit le pouvoir législatif ; il ne signifie pas seulement la forme du Gouvernement ; mais il signifie ces deux choses ensemble.¹²¹

Per la prima volta, il concetto di costituzione veniva circostanziato in modo da definire una specifica organizzazione politica. Dal generico riferimento a norme dal carattere perlopiù consuetudinario ed estese dall'ambito privato a quello pubblico, il termine 'costituzione' si specializzavano per indirizzarsi ai due soli ambiti che, nel pensiero di Daunou, identificavano un sistema di governo. Da un lato, il nuovo concetto di 'costituzione' si riferiva alla particolare forma secondo cui il potere legislativo si plasmava ed agiva; dall'altra, si indirizzava all'autorità che fungeva da contraltare, ovvero a quel potere esecutivo su cui il pensiero di Daunou si sarebbe più e più volte soffermato. Sono molte le ripercussioni originate da queste poche righe.

Innanzitutto, occorre mettere in chiaro l'ambiguità della parola 'governo', che rischia di vanificare quanto appena affermato. In effetti, in Daunou come in molti dei coevi, si assiste ad una controversa oscillazione nell'utilizzo del termine, che può definire tanto – come in questo caso – un singolo potere pubblico, quanto un generale assetto politico comprendente sia il legislativo sia lo stesso esecutivo.¹²² Ora, dal momento che nel passo in questione è l'accezione particolaristica di 'governo' a prevalere, possiamo affermare che, fin dal 1789, il pensiero politico di Daunou tendeva a mettere sullo stesso piano i due poteri fondamentali di ogni ordinamento: «Quand le pouvoir législatif n'est point altéré, l'énergie du gouvernement est un bien»¹²³. Siamo di fronte ad un ulteriore nucleo fondamentale del profilo intellettuale dell'oratoriano: nelle diverse epoche in cui si trovò a dover sviluppare una concreta progettualità politica, Daunou avrebbe sempre saputo comunicare la sua fede in una sostanziale pariteticità dei due poteri. Il necessario adeguamento ai diversi tempi

¹²¹ *Ivi*, pp. 4-5.

¹²² Sull'evoluzione e i differenti utilizzi del concetto di potere esecutivo, il riferimento d'obbligo è a PAOLO COLOMBO, *La question du pouvoir exécutif dans l'évolution institutionnelle et le débat politique révolutionnaire*, «Annales historiques de la Révolution française», no. 319, 2000, pp. 1-26.

¹²³ DAUNOU, *Le contrat social des Français (op. cit)*, p. 3.

storici avrebbe determinato variazioni anche profonde nelle singole proposte; tuttavia, pur con diverse modalità e sfumature, questo particolare equilibrio tra i poteri pubblici avrebbe sempre costituito un marchio inconfondibile della sua mano. Il primato tanto onorifico quanto sostanziale del legislativo non avrebbe mai trovato in Daunou uno dei suoi sostenitori più convinti. L'ideologo avrebbe certo riconosciuto la centralità e l'importanza di un potere che traeva le sue radici dalla sovranità originaria della nazione, ma ciò non avrebbe mai rappresentato il preambolo per sostenere la subordinazione del potere esecutivo, che al contrario avrebbe dovuto mantenersi libero e autonomo nella propria sfera di prerogative. Al contrario, più e più volte Daunou, opponendosi all'opinione prevalente, si sarebbe opposto alla diffidenza o, addirittura, ad un'infondata ostilità nei confronti del potere esecutivo.

Pur riferendosi alla specificità storica della società francese, il groviglio irrazionale e disorganico che aveva governato il paese sino alla vigilia del 1789 non poteva in alcun modo ascendere allo *status* di costituzione. Ciò non escludeva, però, la possibilità di recuperarvi specifici dispositivi da inserire nel nuovo codice costituzionale. Quelli, infatti, avrebbero avuto il pregio notevole di rientrare già nei costumi e nelle abitudini della Nazione francese, promettendo così un'attuazione certamente più agevole di norme del tutto originali o inedite.

Nous n'avons en France de Lois constitutionnelles, que par rapport au pouvoir exécutif en tant qu'exercé primitivement. Ces Lois sont bonnes : si le Gouvernement Monarchiques héréditaire n'existait pas, il faudrait l'inventer pour la France.¹²⁴

Al di là del panegirico riservato al governo monarchico – che, come vedremo, prevedeva forme e principi molto diversi da quello in vigore –, il passo dimostra la permanenza di un concetto materiale di costituzione. Non era ancora arrivato il momento in cui, da norme storiche fondate e legittimate dal tempo, si sarebbe passati ad un'impostazione volontaristica e alla nascita di nuove Carte fondamentali ogni qualvolta la nazione avesse stabilito di modificare le regole fondamentali del vivere collettivo.

Chiarite le segnanti e longeve questioni sollevate dall'inedito concetto di 'costituzione', si può aggiungere che non era affatto casuale che Daunou procedesse a questa definizione all'interno della sezione del *Contrat social des Français* relativa alle leggi 'circostanziali'. Se delle leggi naturali cambiava la formalizzazione – trasformandosi da una sorta di monito coscienziale a specifiche norme positive –, le disposizioni particolari mutavano non solo la loro destinazione, ma persino la loro origine e i propri contenuti. Mentre, ancora un anno prima, queste ultime variavano in relazione ad

¹²⁴ *Ivi*, p. 7.

un'astratta forma di stato, con l'opera del 1789 rientrava a pieno titolo la variabilità delle singole condizioni storiche e politiche.

Non tutto mutava rispetto al Saggio berlinese: rimaneva intatto, ad esempio, il rapporto che legava i due tipi di leggi: «les premières dictées par la nature, se confondent avec les principes de la morale universelle et sont imprescriptibles comme eux: les secondes ne peuvent être justes que lorsqu'elles ne contredisent pas les premières»¹²⁵. Le leggi naturali, pur inquadrate e stabilite formalmente – e, anzi, forse a maggior ragione proprio per questo motivo – continuavano a costituire il faro e la misura fondamentale a cui le leggi particolari avrebbero dovuto uniformarsi. Nell'opera del 1789 veniva anzi specificato in termini ancora più evidenti il processo logico-razionale da cui scaturiva questa impostazione: «En morale, une maxime essentiellement fausse ne peut être essentiellement utile; ce qui est injuste est impolitique, l'erreur est funeste par la nature, et par la nature aussi la vérité est bienfaisante»¹²⁶.

Il punto di partenza, come sempre sarebbe stato per l'*idéologue*, erano principi dal valore assoluto, in cui andavano ad incanalarsi i concetti della politica come qualsiasi altro tema dell'agire umano. Questo genere di approccio dimostra l'influenza esercitata su Daunou dal gruppo di Auteuil, che proprio su un ferreo metodo analitico avrebbe fondato la propria identità culturale. Datare il primo incontro dell'oratoriano con i membri del circolo è piuttosto complicato, anche perché la sua influenza sul piano metodologico si mescola con le suggestioni maturate, come abbiamo visto, grazie agli studi teologici e al precoce incontro con le teorie cartesiane. Col trascorrere degli anni, tuttavia, si assiste ad una progressiva sistematizzazione della propria teoria epistemologica, che negli anni della Convenzione sarebbe sfociata in un'aperta celebrazione dell'*analyse* che avrebbe testimoniato come, a quell'altezza storica, il contatto con gli *idéologues* si era ormai stabilmente saldato. In ogni caso, già dal 1789 si assiste alla messa a punto di un quadro teorico generale straordinariamente prossimo a quello dell'*idéologie*. Dal passo citato emerge già l'esistenza di due trinomi speculari e contrapposti, che avrebbero incardinato l'intera riflessione di Daunou non solo in ambito politico, ma in qualsiasi sfera conoscitiva: da una parte, stava il versante che univa indissolubilmente verità-utilità-politicità; dall'altra, i conseguenti concetti di errore-inutilità-impoliticità. Date queste premesse, una misura per essere politicamente utile avrebbe dovuto giocoforza conformarsi alla verità. Chi avesse detenuto quest'ultima, unica e assoluta per sua natura, avrebbe avuto il legittimo diritto di guidare il corso della politica. Ecco qui il cuore del progetto politico *idéologique*, che dalla riconosciuta preminenza in ambito culturale faceva discendere la necessità della propria *leadership* politica.

¹²⁵ *Ivi*, p. 1.

¹²⁶ *Ivi*, p. 2.

Chiariti i presupposti teorici del primo sistema costituzionale elaborato da Daunou, possiamo esaminare nello specifico quali fossero le leggi appartenenti all'una o all'altra categoria. Si tratta di una questione di primaria importanza, poiché a partire dall'assegnazione delle singole materie all'uno dei due versanti avrebbe preso forma un *corpus* di norme universali di volta in volta ridefinito che, in quanto tali e a differenza di quelle particolari, avrebbe potuto esser esportato in qualsiasi organizzazione sociale. Prima di introdurre la sua prima bipartizione, l'oratoriano ribadiva le sue tesi essenziali rispetto al passaggio dallo stato naturale a quello civile, che non facevano che palesare quanto già poteva leggersi in controtela nel Saggio dell'anno precedente:

On ne peut concevoir qu'un seul motif Philosophique de leur établissement, le désir d'écarter les maux inséparables de l'état de nature. On ne s'est point promis que l'état civil serait exempt [*sic*] de tout défaut ; mais on a désiré que la Société fut aussi bonne qu'elle pouvait l'être ; et c'est dans cette vue que l'on a du considérer dès-lors et l'état des individus dans la Société et la Société en elle-même.¹²⁷

Nel novero delle leggi universali, valide in ogni società a prescindere dalla sua latitudine, troviamo tre «droits sacrés»: la vita, la libertà e la proprietà dei propri beni. Questo patrimonio di chiara ascendenza lockeana costituiva, allo stesso tempo, il movente e il nocciolo duro di ogni società politica. Nessuno di questi diritti veniva minimamente leso al momento dell'entrata nella società, che anzi sarebbe servita proprio per rinsaldarli e affermarli in maniera più sicura. Sempre all'interno della prospettiva generale, Daunou presentava poi i quattro pilastri che ogni organizzazione politica avrebbe dovuto conteggiare tra le proprie istituzioni: delle leggi; un potere che le eseguisse; delle forze armate per respingere eventuali attacchi e dei fondi pubblici per le spese comuni. I primi due punti coincidevano quasi perfettamente con la nozione stessa di costituzione, che si plasmava proprio a partire da una precisa organizzazione dei due poteri fondamentali. In questo caso, però, l'oratoriano si avventurava in una definizione della legge che ne rappresentava la prima messa a punto analitica: «Les lois civiles ne doivent être que les Lois naturelles clairement interprétées et sagement adaptées aux circonstances: d'abord, ce que la raison prescrit universellement, ensuite ce qui est relativement utile ; voilà les deux bases essentielles d'une législation »¹²⁸. La buona legge, in qualunque materia intervenisse, sarebbe scaturita ancora una volta dalla mediazione tra i contrastanti criteri dell'utile e del giusto, ovvero del naturale. Ancor più interessante è assistere a come, da questa definizione di legge, Daunou facesse scaturire nientemeno che la sovranità nazionale. Se, posta la natura bipartita della legge, si fossero supposti tutti i membri di una società egualmente provvisti di ragione per interpretare le leggi naturali ed egualmente interessati al bene della società stessa – e dunque a ciò

¹²⁷ *Ibidem.*

¹²⁸ *Ivi*, p. 3.

che rappresentava l'utile – ne sarebbe scaturito il pari diritto di tutti a stabilire la legge. Tutto ciò, in altri termini, significava proclamare la sovranità nazionale.

Prevedendo forse le possibili critiche, Daunou specificava che la formazione nazionale della legge avrebbe dovuto, per forza di cose, seguire il criterio maggioritario. Un punto dottrinale veniva così già calato in una precisa sperimentazione storica: comprendendo l'assurdità di un pronunciamento per unanimità, l'oratoriano si adeguava alla volontà della maggioranza come all'unica procedura attuabile. Più che il punto di approdo di un'algida riflessione teorica, tuttavia, questo principio sembrava piuttosto il precipitato di una realtà viva e incontrollabile che, nonostante gli sforzi dell'autore, riusciva comunque ad emergere dalle pagine di un'opera che, paradossalmente, nasceva e si sviluppava soprattutto per tentare di irragionare e, quindi, controllare, quell'esplosione di passioni e slanci dalla pericolosa potenzialità centrifuga. Si potrebbe allora sostenere che al cuore del *pamphlet* stia proprio quest'approccio bipartito, ermeneutico e diagnostico allo stesso tempo. Il tono teorico e apparentemente cattedratico non riusciva infatti a celare come quella pubblicazione costituisse il primo e – se confrontato a personaggi quali Brissot o Condorcet – tardivo contatto ufficiale con la vita politica francese. Questa verginità di fondo portava l'autore a farsi, allo stesso tempo, docente e discente dinanzi ad un evento che aveva scardinato, prima di tutto a livello cronologico, tutti i canoni tradizionali e che proprio sull'onda di una formidabile catalizzazione del tempo storico imponeva a tutti i suoi aspiranti interpreti di affinare, se non creare, strumenti analitici nuovi ed originali per tentare di comprenderne la portata e, soprattutto, le ripercussioni. In altre parole, benché Daunou si sforzasse di indicare una linea programmatica frutto di riflessioni squisitamente teoriche, il peso dell'eccezionale attualità storica trasudava dalle pagine del libello e, allo stesso tempo, le marchiava in maniera indelebile, come vedremo tra poco.

Per quanto riguarda gli ultimi due cardini sociali, Daunou ammetteva la possibilità di intraprendere una guerra solo se attaccati e, quindi, a difesa dei propri diritti. A meno di non dover fronteggiare un attacco improvviso – nel qual caso sarebbe spettato all'esecutivo assicurare una pronta reazione – l'ultima parola sulla scelta di intraprendere una guerra sarebbe spettata alla Nazione. Ora, immaginando che la decisione si sarebbe basata, ancora una volta, sul piano dei diritti naturali e dei diritti sociali, Daunou lasciava trapelare che mai una Nazione libera e indipendente sarebbe arrivata coscientemente ad accettare una prospettiva potenzialmente deleteria per la sua stessa sopravvivenza. Anche nel campo dei trattati, l'autorità fondamentale rimaneva la sovranità nazionale, mentre al governo (ovvero all'esecutivo) veniva lasciata la possibilità di stilare semplici accordi provvisori. L'esecutivo, da parte sua, poteva consolarsi col diritto di dirigere la guerra proclamata dall'autorità centrale dello Stato.

L'ultimo pilastro sociale, lo stabilimento di un'imposta pubblica, veniva appena citato, limitandosi a specificare la divisione di prerogative tra l'autorità preposta a fissarla (la Nazione) e quella adibita alla sua riscossione (il governo, *alias* esecutivo). Il punto, tuttavia, era di particolare importanza, come avrebbero dimostrato gli interventi giornalistici di Daunou che, tra 1789 e 1790, avrebbero fatto proprio delle contribuzioni nazionali uno dei cardini della definizione di cittadinanza.

Il legame che univa i tre diritti sacri di ogni cittadino ai quattro pilastri della società era il concetto di libertà nazionale. Come veniva affermato esplicitamente « où il n'y a point de liberté nationale, les droits individuels sont des chimères »¹²⁹. Se consideriamo che per assicurare questo principio assoluto – che si concretizzava nella sovranità – si rendevano necessarie delle autorità pubbliche, comprendiamo che è proprio qui che si situava il *trait d'union* tra principi e istituzioni. Le seconde, come del resto la società civile che le fondava, ricevevano il loro unico motivo di legittimazione dalla difesa dei diritti fondamentali dell'individuo, che coincidevano, chiudendo il cerchio, con le leggi naturali.

È ancora la libertà della Nazione, che si esplicava nella sovranità, ad introdurre il secondo versante di leggi costituzionali, relative alle condizioni particolari di ogni realtà. Come già per il principio maggioritario, Daunou non si limitava a porre verità astratte e assolute, ma dimostrava di immaginare già una possibile messa in funzione del suo sistema. Così, la sovranità nazionale, oltre a costituire un principio sacrosanto ed intoccabile, permetteva di introdurre lo spinoso tema dell'eguaglianza. La riflessione dell'oratoriano non si rivelava, a questo proposito, particolarmente originale, ma rappresentava già una scelta di campo che lo accostava e, al contempo, lo allontanava dalle coeve considerazioni dell'apprezzato Sieyès, che come vedremo costituiva un riferimento costante (anche se non di rado contestato). Come per la quasi totalità dei contemporanei, anche per Daunou la democrazia pura – oggi diremmo diretta –, pur costituendo l'opzione più naturale rispetto all'originario titolare della sovranità, non poteva costituire un'opzione percorribile. Coincideva con una precisa scelta di campo, invece, la determinazione delle ragioni per cui, in vece della gestione diretta da parte della Nazione, veniva introdotta lo strumento della rappresentanza. In accordo con la linea maggioritaria, Daunou sembrava optare per il sistema rappresentativo solo come surroga ad una democrazia pura irrealizzabile nell'immenso territorio francese.

Si une Société Politique étoit renfermée dans l'enceinte d'une seule ville de médiocre étendue, tout citoyen irait exercer immédiatement son droit individuel au pouvoir souverain. Si une Société Politique occupe plusieurs provinces, la représentation est physiquement nécessaire.¹³⁰

¹²⁹ *Ibidem.*

¹³⁰ *Ivi*, p. 5.

A questo proposito, era molta la distanza che separava l'oratoriano da Sieyès, per il quale il sistema rappresentativo veniva incensato non solo e non tanto per la sua praticabilità, ma anche e soprattutto per una virtù intrinseca che toccava il cuore della superiorità dei moderni sugli antichi: «Préféreriez-vous la Démocratie populaire, avec ses mouvemens tumultueux et incertains? Convenez que le système d'un Gouvernement représentatif est le seul qui soit digne d'un Corps d'Associés qui aiment la liberté, ou pour dire plus vrai, c'est le seul Gouvernement légitime »¹³¹.

La differenza era notevole e, da essa, sarebbero scaturite conseguenze di primaria rilevanza sull'agire politico. Nell'ottica dell'abate, la rappresentanza era superiore in quanto costituiva, in un paese di ampia estensione, l'unico modo per mediare tra le singole istanze e arrivare ad una volontà veramente nazionale che, ben lungi dall'esser preconfezionata, si sarebbe rivelata solo grazie alla discussione assembleare. In questo quadro, un rappresentante non avrebbe mai potuto ridursi a semplice «porteur de votes», soffocato dal laccio del suo mandante; al contrario, avrebbe avuto poteri illimitati e ristretti solo dal loro oggetto specifico. In uno scritto poco precedente e ben noto a Daunou, Sieyès così esprimeva il cuore del suo sistema:

Les membres de l'Assemblée représentante, sont entr'eux ce que sont sur la place publique les Citoyens d'une petite Peuplade ; ils ne se réunissent pas seulement pour connoître l'opinion que chacun pouvoit avoir la veille, et se retirer ensuite ; ils s'assemblent pour balancer leurs opinions, pour les modifier, les épurer les unes par les autres, et pour tirer enfin des lumières de tous, un avis à la pluralité ; c'est-à-dire, la volonté commune, qui fait la loi.¹³²

L'alfiere del Terzo Stato, che sviluppava le sue riflessioni pensando alla riunione degli Stati Generali, poteva così precocemente arrivare alla necessaria abolizione del mandato imperativo e alla nozione di rappresentanza nazionale. Quanto all'oratoriano, che pure seguiva attentamente le riflessioni di Sieyès – si pensi alla comune avversione per ogni privilegio particolare e l'allineamento al principio maggioritario –, non era ancora arrivato il momento di mettere in discussione il vincolo indissolubile che doveva unire rappresentante e rappresentato per far sì che la titolarità nazionale della sovranità non costituisse un semplice orpello retorico. Lo scarto così segnante nel pensiero dei due più grandi *faiseurs de constitutions* degli anni rivoluzionari dipendeva, in ultima analisi, da una diversa concezione della rappresentanza all'alba della Rivoluzione: se per uno (Daunou) essa sembrava ridursi ad un semplice ripiego imposto dall'impossibilità pratica della sua alternativa

¹³¹ *Instruction donnée par S. A. S. Monseigneur le Duc d'Orléans, à ses représentans aux bailliages. Suivie de Délibérations à prendre dans les Assemblées*, [s. l.], 1789, p. 65. Sieyès, che pure non compariva come autore nel frontespizio, era senz'altro l'autore della seconda parte dello scritto, da cui sono tratte queste e le seguenti citazioni.

¹³² *Ivi*, p. 63.

diretta, per l'altro costituiva la chiave di volta capace di mediare e di portare ad una sintesi mediante l'organo di un'assemblea *deliberante*.

Nel luglio 1789 la rappresentanza appariva invece a Daunou come un dispositivo solo fisicamente (e non concettualmente) necessario e che, allo stesso tempo, risultava imperfetto e, soprattutto, pericoloso. L'imperfezione dipendeva dalla sua distanza dal metodo diretto, da cui dipendeva la qualità di un singolo sistema rappresentativo: quest'ultimo sarebbe risultato tanto più giusto e rispettoso dei principi quanto più fosse riuscito ad avvicinarsi a quanto garantiva la gestione diretta dei propri interessi da parte dei singoli membri della società. Pertanto, ben lungi dall'accettare il ridimensionamento del peso politico dei singoli cittadini attraverso la rappresentanza, l'oratoriano pretendeva che questo venisse mantenuto e rispettato in ogni ordinamento in virtù del solito aggancio ai sacri diritti naturali.

*Aucun citoyen majeur ne peut être privé de toute influence politique, à moins qu'il ne soit sous l'anathème des Lois. Aucun citoyen ne peut prétendre à une influence politique plus grande que celle d'un autre. Ces deux réflexions résultent du dogme de l'égalité des droits naturels : tous les hommes ont droit de vivre, d'être libres, de conserver leurs propriétés, et ces droits n'appartiennent à aucun plus qu'à un autre.*¹³³

La focalizzazione sui diritti politici individuali veniva ulteriormente corroborata attraverso l'affermazione che «Le mot citoyen ne signifie rien, lorsqu'il ne renferme pas l'idée de l'influence politique»¹³⁴. La stessa cittadinanza, derivando direttamente dai comuni diritti naturali, non avrebbe potuto esser prerogativa di pochi, ma avrebbe dovuto estendersi a tutti i membri di una società: «car on est citoyen après un Contrat Social, de la même manière que l'on étoit homme avant ce contrat»¹³⁵.

La diffidenza verso le insidie della rappresentanza, l'insistenza sulla necessità di un'influenza politica dei singoli cittadini che perdurasse anche all'interno di un sistema rappresentativo e, non ultima, la chiara ascendenza del titolo dell'opera, concorrono a dimostrare che, almeno in questo scritto, la figura di Rousseau costituisce senza dubbio la bussola fondamentale da cui prendono vita le osservazioni di Daunou. Come è già emerso, si trattava di un genere d'influenza del tutto particolare. Nello scritto del 1789 in modo particolare, ma più in generale per l'intera vita di Daunou, il ginevrino avrebbe costantemente rappresentato un riferimento, ma non sempre un modello. Anche nel caso in questione, benché molti punti teorici apparissero straordinariamente collimanti, non venivano escluse dissonanze anche di una certa rilevanza. Tra quest'ultime, la più importante

¹³³ DAUNOU, *Le contrat social des Français (op. cit)*, p. 5.

¹³⁴ *Ibidem*.

¹³⁵ *Ivi*, pp. 5-6.

concerneva, ancora una volta, l'immagine dello stato naturale e il passaggio nell'organizzazione civile. Benché le leggi naturali rimanessero il canone fondamentale da seguire anche nella legislazione positiva, nel pensiero dell'oratoriano non si trova traccia di alcuna nostalgia per una condizione perduta che, per i motivi già chiariti, non aveva alcun senso rimpiangere. Emerge così la chiave capace di sciogliere il paradosso di una natura che appare, allo stesso tempo, paradigma a cui uniformarsi e modello dissuasivo. La questione si risolve solo se si tiene presente la differenza fondamentale tra *stato* di natura e *legge* naturale. Il primo, connotato dall'incertezza e dal predominio della forza, non poteva costituire un esempio da recuperare soprattutto per la sua incapacità di garantire le libertà cardinali di ogni essere umano. Al di là della non perfetta sovrapposizione, si può comunque affermare che, se ancora nel Saggio del 1787 risultava prevalente la figura di Montesquieu, a pochi mesi di distanza, scoccata l'ora rivoluzionaria, il ruolo di faro ideologico sarebbe passato al più divisivo – ma anche politicamente più rilevante – Rousseau.

1.7 Tra principi e contingenze storiche: un'opera nazionale

La divaricazione tra le due forme di governo – diretta e mediata – e le conseguenze che essa comportava rappresentavano la soglia che introduceva, finalmente, al tema delle leggi che avrebbero dovuto variare a seconda dello specifico contesto. La libertà della Nazione – da cui in ultima analisi dipendevano le notazioni di Daunou sul tema della sovranità – non serviva soltanto a cementificare il legame tra i sacri diritti dell'uomo e le magistrature essenziali di ogni società; essa assumeva una posizione mediana anche tra leggi universali e particolari. Da un lato, l'opzione tra la forma pura e quella rappresentativa dipendeva dalle circostanze, ovvero dall'estensione del territorio su cui esercitarsi. Dall'altro, però, si trattava di una scelta ben poco libera, che veniva sanzionata non solo in sé (uno stato di grandi dimensioni non avrebbe potuto, anche desiderandolo, realizzare un governo diretto), ma anche negli elementi che la avrebbero composta. Come già emerso, Daunou aveva infatti cura di limitare l'estensione e la validità delle cariche rappresentative così da prevenire ogni estorsione della sovranità dal titolare originale.

Se quindi, pur dipendendo dalle circostanze, la scelta della forma di democrazia non poteva dirsi del tutto libera, il discorso cambia riguardo ad una serie di disposizioni, anch'esse cangianti, su cui avrebbe realmente potuto esercitarsi il libero arbitrio dei consociati. Il primo fatto che risalta è che, sul tema delle leggi costituzionali particolari, Daunou prendeva in esame soltanto l'organizzazione rappresentativa. Come se l'alternativa costituisse una mera costruzione ideale, il pensiero del professore dell'Oratorio si concentrava sulle istituzioni variabili del solo sistema ritenuto

attuabile. Coerentemente con la definizione proposta di costituzione, che comprendeva l'organizzazione dei due poteri fondamentali dello stato, Daunou presentava due generi fondamentali di disposizioni circostanziali. Le prime, inerenti al potere legislativo, riguardavano il rapporto tra rappresentanti e rappresentati, il numero di assemblee elementari in ciascuna delle cellule fondamentali delle variabili divisioni territoriali e, infine, la possibilità di più gradi elettorali. Benché variabili a seconda delle circostanze, Daunou definiva anche queste norme come costituzionali, ovvero al cuore dell'ordinamento. All'altezza dell'Ottantanove, il futuro *idéologue* si limita a menzionare questi punti dirimenti, senza specificare le singole possibilità aperte da ogni questione. Nei mesi e negli anni successivi, Daunou avrebbe avuto più occasione di tornarvi per presentare, di volta in volta, l'organizzazione più idonea e plausibile per lo specifico contesto a cui avrebbe dovuto applicarsi.

Anche sul versante dell'esecutivo (ancora definito *Gouvernement*) venivano gettate sul tavolo questioni che sarebbero state al cuore di tanti scontri all'interno degli anni rivoluzionari. Il punto di partenza era, ancora una volta, il modello rappresentativo, che stavolta, applicandosi al ramo esecutivo, determinava precise e segnanti riconfigurazioni. Il primo principio avanzato sul tema dei cosiddetti *délégués*¹³⁶ consisteva nella divisione tra l'atto della loro elezione e quello della creazione della loro carica. I cosiddetti *Magistrats primitifs*, che sembrano coincidere con le punte della piramide esecutiva – e quindi, nel contesto francese, col monarca – mantenevano l'insindacabile diritto di nomina delle autorità che sarebbero state loro sottoposte. L'istituzione delle cariche esecutive doveva invece esser fissata per legge e, dunque, non poteva spettare direttamente al monarca, bensì all'*autorité législative*, ovvero ai rappresentanti. Sul tema delle singole norme lasciate alle volontà particolari, la suprema carica esecutiva si sarebbe potuta strutturare in senso monocratico o collegiale e avrebbe potuto esser conferita provvisoriamente. Infine, veniva concessa la libertà di stabilire, a seconda delle circostanze, il tipo di magistrature secondarie da istituire. Oltre al divieto di fondare le cariche dei *délégués*, il potere del magistrato supremo era nettamente limitato soprattutto nel campo legislativo. Daunou non negava a priori la possibilità che un re (nel caso francese) potesse esser membro del corpo legislativo; al contrario, ammetteva persino che il magistrato supremo ne fosse il presidente e votasse come i singoli rappresentanti. Tuttavia, il suo ruolo all'interno dell'*iter* legislativo si riduceva a quello di qualsiasi altro legislatore. Il suo voto sarebbe contato per la sua sola testa e, dunque, la legge non avrebbe avuto bisogno del suo consenso

¹³⁶ Benché la terminologia non sia chiarissima, col termine Daunou sembra indicare le magistrature che avrebbero formato l'autorità esecutiva. Nel caso del legislativo, infatti, il concetto adoperato è già quello di rappresentanti. Benché non si possa addivenire a conclusioni certe, questa differenziazione terminologica sembra testimoniare un avvicinamento a Sieyès e alla necessaria libertà d'azione dei rappresentanti della nazione. Pochi mesi dopo, tuttavia, quest'ottica sarebbe stata profondamente rivisitata.

per essere proclamata. Questo pensiero, al netto della comprensibile prudenza, significava la netta negazione del sistema inglese del *King in Parliament*: l'autorità del capo dell'esecutivo, centrale nel proprio ambito privilegiato di potere, non costituiva una parte integrante e distinta del Corpo legislativo ma, al massimo, poteva ambire ad un ruolo paritario a quello dei singoli rappresentanti. La conseguenza di questa impostazione che avrebbe avuto maggiori ripercussioni era l'esclusione a priori di un potere di veto reale: se quest'ultimo non poteva esprimere un voto *qualitativamente* diverso da quello degli altri membri del Legislativo, come avrebbe potuto ambire a paralizzare l'intero processo di legislazione attraverso un semplice atto della sua volontà?

L'ultima, fondamentale, questione che secondo l'autore sarebbe dipesa dalle circostanze riguardava i mezzi per garantire la conservazione dell'equilibrio tra i due poteri fondamentali. Si tratta dell'ennesimo elemento che, comparso qui per la prima volta, sarebbe stato recuperato e rielaborato in più occasioni da Daunou nel corso della sua lunga carriera politica. Pur limitandosi ad accennare un problema su cui si sarebbero esercitate invano le migliori menti rivoluzionarie, Daunou isolava già all'alba del Decennio i temi su cui si sarebbe incardinato il suo pensiero: «Car il faut que le Gouvernement assez fort pour procurer l'exécution de la Loi, ne soit pas assez puissant pour oser la faire»¹³⁷. Il potere esecutivo doveva dunque certamente venir limitato nelle sue prerogative, ma per la stessa esigenza di equilibrio avrebbe dovuto detenere un potere sufficiente ad assicurare l'espletamento delle sue funzioni. La soluzione per tutelare l'equilibrio istituzionale non sarebbe mai consistita per Daunou nell'indebolimento sistematico dell'esecutivo, che avrebbe condotto ad un dispotismo del potere legislativo altrettanto minaccioso e deleterio. La separazione dei poteri, che costituiva la base delle successive considerazioni, rappresentava per Daunou un principio di diritto naturale e, dunque, una condizione necessaria e irrinunciabile sotto qualsiasi forma di stato. Per evitare la tirannia e il dispotismo, era essenziale mantenere la sovranità nazionale, ovvero tenerla ben lontana dalle grinfie del *Magistrat primitif*. Per rendere i suoi principi convincenti e, soprattutto, attuabili nel preciso contesto storico in cui si trovava, Daunou ammetteva anche l'ereditarietà della prima carica esecutiva purché – questo era l'elemento essenziale – la Nazione rimanesse sovrana. Oltre alla necessaria abolizione delle *lettres de cachet* e alla tutela della segretezza della corrispondenza, la prova tangibile del rispetto di questo principio consisteva nella permanenza del Corpo legislativo: ancora una volta, nell'ottica di Daunou si trattava di una condizione possibile in ogni organizzazione politica e non prerogativa della sola forma repubblicana. Neanche il controllo di truppe militari da parte del monarca avrebbe costituito forzatamente una lesione al legittimo detentore della sovranità. Nei piani di Daunou, l'armata nazionale avrebbe perseguito gli interessi collettivi,

¹³⁷ DAUNOU, *Le contrat social des Français (op. cit)*, pp. 6-7.

occupandosi soltanto del piano estero, mentre l'ordine interno sarebbe stato salvaguardato da altri corpi militari e, in particolare, da una «Milice Bourgeoise» presente in ogni città che, insieme alla nozione di cittadino soldato che già veniva proposta, prefigurava l'istituzione della Guardia Nazionale. A garanzia del mantenimento di questo equilibrio, Daunou individuava tre fattori cruciali: «les mœurs, l'opinion, l'énergie que prendra d'abord le corps législatif»¹³⁸. L'oratoriano non indicava ancora con quali mezzi sarebbero state spronate queste variabili, ma veniva già tracciato il percorso fondamentale in cui si sarebbe esercitato il suo pensiero nei mesi successivi. Il problema di come sviluppare i costumi nazionali e di come far progredire l'opinione pubblica, del resto, avrebbe rappresentato il pungolo costante e irrisolto del futuro *idéologue* che, su queste due basi, avrebbe cercato di plasmare un nuovo ordine repubblicano.

L'impianto teorico appena descritto, che slegava il nesso tra forme di stato e determinati principi, segnava indelebilmente la presa di distanza dal modello rappresentato dall'*Esprit des lois*. All'allontanamento da Montesquieu e al parallelo approfondimento dei motivi rousseauiani corrispondeva il passaggio da un approccio descrittivo alla politica ad uno programmatico e performativo:

Montesquieu ne raisonne point sur des Monarchies de cette espèce : son sujet le porte uniquement à considérer les diverses Constitutions Nationales, telles qu'elles existent, et non telles qu'elles devraient exister. C'est pour cela qu'il traite aussi de l'état despotique ; c'est pour cela que n'apercevant [*sic*] plus de souveraineté Nationale que dans les états républicains, c'est aux républiques seules qu'il donne la vertu pour principe.¹³⁹

La cesura appena descritta non offuscava l'ammirazione e la stima di Daunou per il grande *savant* e per la sua *opera magna*, che continuava a ritenere «le livre des amis éclairés de la liberté publique». Dietro la ricerca di trovare un compromesso tra i principi e la concretezza della situazione vissuta si celavano, già nel 1789, i primi, larvati, segnali, di una preferenza per l'opzione repubblicana e libertaria che, senza mai palesarsi esplicitamente, sarebbe riemersa ciclicamente dai meandri del pensiero dell'oratoriano.

¹³⁸ *Ivi*, p. 9.

¹³⁹ *Ivi*, p. 14. Il passo citato dà un saggio dell'acutezza di Daunou nel cogliere il cuore pulsante di opere e saggi non solo culturali ed eruditi, ma anche eminentemente politici. « Il [Montesquieu] n'eut garde de traiter (*directement*) des principes du droit politique ; il se contenta de traiter du droit positif des Gouvernemens établis, et rien au monde n'est plus différent que ces deux études ». *Ivi*, p. 15. Differenziando così radicalmente i due orientamenti, Daunou stesso sembrava individuare una forte cesura tra il suo lavoro dell'Ottantanove e il Saggio dell'anno precedente, che ancora condivideva con Montesquieu l'impianto di fondo.

Dopo essersi occupato delle leggi costituzionali generali e di quelle particolari, la terza parte dell'opera, dal carattere ancor più militante, veniva dedicata alla specifica situazione francese. La prima questione ad emergere era la profonda divergenza che separava lo stato attuale dei due poteri fondamentali. Mentre, nell'opinione di Daunou, il Governo (intendendo, come al solito, l'esecutivo) si strutturava già secondo delle *bonnes* leggi costituzionali¹⁴⁰, la questione era molto più problematica per l'organizzazione del corpo legislativo. A differenza della sua controparte, in questo caso era necessario procedere ad una creazione da zero, o, per meglio dire, ad una totale riedificazione sulle macerie di ciò che rimaneva da distruggere. Prima di poter plasmare una nuova forma di rappresentanza, era infatti necessario eliminare i residui di un insensato ordine fondato sul privilegio che, paradossalmente, avrebbe obbligato anche l'esecutivo più moderato ad applicare metodi violenti. In tal modo, andava incontro ad una certa condanna non solo la divisione in ordini, ma anche la distribuzione del territorio in province che godevano di particolari benefici. Tanto la differenziazione sociale quanto quella territoriale rappresentavano delle gravi lesioni alla sacra uniformità che avrebbe dovuto caratterizzare la rigenerata Nazione francese.

Supposez, tant qu'il vous plaira, des concessions expresses ou tacites, des contrats, des achats, des propriétés : de tout cela, il ne peut résulter, en faveur d'une caste, aucune influence politique plus grande que celle des autres citoyens. Car la Nation n'a pu aliéner ni démembrer sa souveraineté collective, et une part privilégiée à cette souveraineté ne peut être la propriété de personne.¹⁴¹

La parola d'ordine del momento, del resto, era la ricerca di unità, una tensione che si congiungeva felicemente con la tipica propensione dell'oratoriano alla conformità e che trovava nell'indivisibile sovranità nazionale la sua più emblematica affermazione.

Daunou avrebbe scelto di non approfondire ulteriormente le concrete misure relative al futuro corpo dei rappresentanti che avrebbe dovuto reggere la Francia. Su questo tema, infatti, egli si limitava infatti a riconoscere tre ambiti cardinali che sarebbe stato necessario organizzare (la formazione, la permanenza e le operazioni del «corps législateur»), rinviando per quanto riguardava l'elezione dei singoli membri ad un'opera assai particolare uscita proprio in quei mesi: la *Instruction donnée par S. A. S. Monseigneur le Duc d'Orléans, à ses Représentans aux bailliages*. Lo scritto in questione apre la via ad una questione alquanto spinosa, relativa alla sua composizione e ai suoi autori. L'intento dell'opera, messo in chiaro fin dal titolo, era quello di consegnare ai rappresentanti del duca di Orléans nei baliaggi delle istruzioni piuttosto precise su come regolarsi in vista della

¹⁴⁰ Ritenendo ancora essenziale la figura del re per il buon esito delle riforme che si annunciavano in Francia, Daunou si lasciava andare ad uno spassionato encomio della sua istituzione: « Si le Gouvernement Monarchique héréditaire n'existait pas, il faudrait l'inventer pour la France ». *Ivi*, p. 7.

¹⁴¹ *Ivi*, p. 16.

convocazione degli Stati Generali. Non si trattava di semplici norme generali, ma di un vero e proprio mandato che vincolava quelli che dovremmo più propriamente chiamare procuratori ad attenersi ad una precisa condotta in cui rientrava, tra le altre diverse disposizioni, la nomina di precise figure preindicate dal duca. Al di là dei limiti dettati dalla natura procuratoria del loro ruolo, i destinatari della *Instruction* vi avrebbero trovati proclamati molti dei principi più avanzati dell'epoca. Nei diciassette articoli di cui si sostanziava il documento, venivano infatti sancite le libertà di movimento, di opinione e di stampa – «sauf les réserves qui pourront être faites par les États Généraux»¹⁴² –; veniva garantita l'inviolabilità della corrispondenza e della proprietà – se non per interesse pubblico e dietro un sostanzioso indennizzo –; erano assicurate le essenziali garanzie giuridiche; veniva affermato il necessario consenso della Nazione ad ogni imposta (limitata nel tempo ed egualmente ripartita) tramite degli Stati Generali di cui si prometteva la periodicità e, infine, veniva appoggiata l'esigenza di una riforma della legislazione civile e criminale in cui sarebbe rientrato lo stabilimento del divorzio. L'Orléans apriva persino a richieste del Terzo Stato contrarie ai propri interessi, col solo vincolo che apparissero ai suoi procuratori «justes et raisonnables»¹⁴³ e ammetteva sia la possibilità di *cahiers* separati per i diversi ordini sia quella di un'unica redazione.

La modernità dei principi avanzati da quello che Daunou definiva già come il «Prince-Citoyen» suscitava sicuramente l'ammirazione dell'autore, ma non metteva l'Orléans al riparo da qualche velata critica da parte del vivace oratoriano. In primo luogo, Daunou sosteneva che le idee esposte nell'Istruzione si sarebbero potute adattare con facilità ad un Corpo Legislativo unico ed eletto egualmente da tutti i membri della Nazione. Inoltre, evidenziando i diversi gradi necessari per l'elezione dell'Assemblea Nazionale, l'autore del *Contrat social des Français* non celava un certo disappunto verso una misura che sembrava minare alla base proprio quell'eguale influenza politica di ogni cittadino che rappresentava uno dei cardini del suo ancora rudimentale sistema. Sono proprio queste osservazioni che ci introducono nella complessa natura editoriale dell'opera attribuita al duca d'Orléans. I diciassette articoli, infatti, non contenevano affatto quei riferimenti che Daunou avrebbe commentato nel suo *pamphlet*. Non era infatti al testo dell'Istruzione vera e propria che rimandavano le osservazioni dell'oratoriano: il titolo originale dell'opera specificava che al testo di quella sarebbero seguite «de délibérations à prendre dans les assemblées». Era lo stesso duca che, nell'ultimo articolo della sua *Instruction* rinviava, per ogni questione non sviluppata in maniera soddisfacente dal suo essenziale programma, a quelle *délibérations* che costituivano «principes que j'adopte en général, et que je désire que mesdits [*sic*] Procureurs fondés, propagent autant qu'il sera

¹⁴² *Instructions envoyées par S. A. S. monseigneur le duc d'Orléans, à ses représentans aux bailliages. Suivie de délibérations à prendre dans les assemblées*, s. l., 1789. p. 4.

¹⁴³ *Ivi*, p. 7.

en leur pouvoir»¹⁴⁴. Il primo elemento ad emergere era pertanto la diversa paternità della seconda sezione dell'opera. Già secondo la *Notice sur la vie de Sieyès* uscita anonima nel 1795, era l'abate francese l'autore delle *Délibérations à prendre dans les assemblées*, che come detto costituivano il complemento essenziale dell'Istruzione.¹⁴⁵ La stessa fonte si affrettava ad assicurare l'assenza di ogni legame di Sieyès con il principe del sangue. Secondo l'anonimo redattore della *Notice*, Sieyès aveva già compilato e fatto conoscere le sue *Délibérations* quando gli sarebbe stato chiesto di collaborare alla stesura dell'Istruzione che avrebbe dovuto dimostrare la buona volontà dell'Orléans. L'abate, già più che scettico verso ogni manifestazione del privilegio, non avrebbe dato il suo assenso se non ad un inserimento, senza cambiare una virgola, della sua opera già confezionata nell'impianto generale dell'Istruzione. Sarebbe dunque questa l'origine del carattere composito dell'opera, che pertanto conterrebbe due sezioni divise non soltanto per l'autore, ma anche per l'origine, il piano e i destinatari primari¹⁴⁶.

Al di là della vicenda editoriale dell'*Instruction*, ai fini del nostro discorso importa sottolineare come, agli occhi di Daunou, il duca venisse presentato l'autore di entrambe le sezioni dell'opera. La finzione retorica, infatti, portava l'oratoriano a non esplicitare la collaborazione decisiva di Sieyès. Il cantore del Terzo stato, tuttavia, rappresentava un'autorità già ben nota e presente nella riflessione di Daunou; pertanto, dietro la supposta ignoranza dell'oratoriano, sembrerebbe profilarsi una sorta di complicità a sostenere un escamotage letterario che sarebbe dovuto servire a rafforzare la causa patriottica riconducendo la paternità dell'intera opera ad una figura al tempo più celebre e, quindi, più atta a conquistare consenso ed adesioni intorno al programma che vi era esplicitato. Ritenerne un principe del sangue l'unico autore dei principi espressi dall'intera opera, che nella seconda parte divenivano un'aperta e radicale celebrazione delle rivendicazioni del Terzo stato e della sovranità nazionale, significava poter conferire al libello una straordinaria risonanza e un'incisività forse decisiva. Quel che era chiaro ad ogni lettore – e che il *Contrat social des Français* conferma in maniera inequivocabile, menzionando l'opera in una prospettiva nazionale – era che l'Istruzione e le Deliberazioni apposte non rappresentavano un programma valido unicamente nei confini del ducato

¹⁴⁴ *Ivi*, p. 8.

¹⁴⁵ Cfr. *Notice sur la vie de Sieyès, membre de la première Assemblée nationale et de la Convention. Écrite à Paris, en messidor, deuxième année de l'ère républicaine (vieux style, juin 1794)*, en Suisse, chez Maradan, an III [1795]. Sulla particolare genesi di questa biografia *in fieri* di Sieyès, si veda ERWAN SOMMERER, *La Notice sur la vie de Sieyès d'Élsner : autopromotion inavouée et évolution post-thermidorienne*, in Olivier Ferret e Anne-Marie Mercier-Faivre (sous la direction de), *Biographie et politique. Vie publique, vie privée, de l'Ancien Régime à la Restauration*, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 2019, pp. 169-181.

¹⁴⁶ Per ulteriori chiarimenti sulla genesi dell'opera, cfr. PAUL BASTID, *Sieyès et sa pensée*, Genève, Slatkine, 1978. In particolare, facendo leva sulle Memorie di Talleyrand, Bastid avrebbe insistito sul carattere fortuito della collaborazione letteraria tra l'Orléans e Sieyès. In un primo momento, infatti, il duca si sarebbe servito della collaborazione di Pierre-Ambroise-François Choderlos de Laclos; solo in seguito al deludente lavoro prodotto dal suo segretario Orléans si sarebbe rivolto alla figura di Sieyès: cfr. *Ivi*, pp. 50-51.

d'Orléans, ma si candidavano a costituire una guida valida per ogni parte del paese in un momento storico dirimente. Stava proprio qui il senso del riferimento di Daunou ad un'opera che, al momento dell'uscita del *pamphlet*, poteva apparire come già obsoleta. Gli Stati Generali erano in effetti già stati convocati e, anzi, tranne dal terzo stato si erano trasformati in Assemblea nazionale, un organo intrinsecamente diverso. A spiegare l'apparente paradosso di uno sguardo volto all'indietro, che avrebbe portato l'oratoriano ad indicare come riferimento per il futuro un'opera relativa ad un tempo già trascorso, si erge la legittimità e il valore dei principi che, soprattutto nella seconda parte, vi erano stati espressi. La sezione redatta da Sieyès, più concettuale e teorica, sfuggiva per sua natura ai limiti imposti dall'occasione della sua composizione, trattando temi e questioni che si ricollegavano direttamente alla futura Assemblea nazionale e rimanevano validi per ogni altra riunione rappresentativa generale. La dimensione in cui l'abate si muoveva era già, infatti, quella nazionale e l'obiettivo era quello – come in seguito lo sarebbe stato per Daunou – di indicare la strada per un percorso di riforma politica condiviso e collettivo: «Le Tiers-Etat qui dans ce moment attire et doit attirer toute l'attention, parceque c'est lui qui représente la France, que c'est lui qui a le plus de demandes à former, et qu'il est le plus intéressé à la restauration nationale»¹⁴⁷.

Proprio in virtù della rilevanza nazionale dell'opera, diviene ancor più importante riconoscere quali fossero le pur tenui discordanze di Daunou rispetto al piano dell'assoluto protagonista dei primi mesi rivoluzionari. Il professore dell'Oratorio, rinviando all'*Instruction* come ad un programma convincente per la formazione e la permanenza dell'Assemblea Nazionale, non era certo intenzionato a discreditarne gli elementi fondanti. Erano innumerevoli, del resto, le analogie tra i principi dei due autori: dall'opposizione ad ogni privilegio – e in particolare alla divisione in ordini – alla sovranità della Nazione; dalla soluzione rappresentativa alla fondamentale divisione dei poteri.¹⁴⁸ Anzi, la sorprendente prossimità ideologica del *Contrat social des Français* rispetto ai cardini del pensiero di Sieyès rappresentano più di un indizio sulla possibile ascendenza dell'opera di Daunou.

Tuttavia, al netto delle convergenze, le poche osservazioni presentate dal *pamphlet* di Daunou tradiscono, se non un'opposizione, certamente una diversità di vedute rispetto al piano esposto dall'abate nella seconda parte dell'*Instruction*. Il fulcro della questione sembra giocarsi sull'organizzazione della rappresentanza, che per entrambi gli autori coincideva con uno dei cardini della costituzione da fondare. Per entrambi, il concetto di Costituzione riguardava, in primo luogo,

¹⁴⁷ *Instructions envoyées par S. A. S. monseigneur le duc d'Orléans (op. cit.)*, p. 30. Già in precedenza, del resto, Sieyès era stato chiaro sul soggetto a cui sarebbe spettato trainare questa opera di riforma generale: «Une constitution à donner à vingt-cinq millions deux cens mille Individus, doit être l'ouvrage des Représentans de vingt-cinq millions d'entre eux». *Ivi*, p. 13.

¹⁴⁸ « Il n'y aura jamais une véritable liberté politique tant que ces deux Pouvoirs [ovviamente, il legislativo e l'esecutivo] ne seront pas séparés rigoureusement ». *Instruction donnée par S. A. S. monseigneur le duc d'Orléans (op. cit.)*, p. 18.

l'organizzazione dei due poteri fondamentali. All'interno di un'impostazione condivisa, si registravano però due elementi divisivi: il primo consisteva nell'accezione conferita alla parola *Gouvernement*: quello che, per Daunou, era solo uno dei poteri dello stato, si caricava in Sieyès del suo significato più generale, che coincideva di fatto con il campo di applicazione della Costituzione. Tuttavia, a differenza di Daunou, per cui questa avrebbe avuto come unico sbocco il doppio binario legislativo-esecutivo, per l'abate essa si sarebbe composta, oltre che del legislativo, del cosiddetto potere «*actif et de la force coercitive*»¹⁴⁹. Il campo applicativo della Costituzione, per Sieyès, avrebbe dunque dovuto rispecchiare la classica tripartizione dei poteri. L'oratoriano, al contrario, manifestava per la prima volta una tendenza che si sarebbe riproposta nei mesi e negli anni a seguire, e che lo spingeva ad occuparsi solamente dei primi due poteri lasciando il giudiziario in una posizione subordinata e, come vedremo, neppure del tutto indipendente.

Come accennato, non era comunque il concetto di costituzione a rappresentare il motivo del dissenso tra i due autori. I dubbi che emergevano velatamente dalle parole di Daunou riguardavano il circuito della rappresentanza, che nel lavoro di Sieyès si componeva di ben tre distinti gradi. Prima di arrivare all'Assemblea Nazionale – denominata «*Sénat National*» – era necessario passare dalle assemblee di cantone (composte a loro volta da duecentotrenta parrocchie) e, quindi, dalle assemblee provinciali. Daunou, che apprezzava il principio di permanenza stabilito da Sieyès per ognuno di questi livelli di rappresentanza, non sembrava condividere la moltiplicazione di gradi intermedi che separavano la base detentrica della sovranità originale dai rappresentanti nazionali. Sembra dipendere da questa carenza fondamentale il tentativo di rimodellare un piano che gli appariva ammirevole per molti versi, ma imperfetto: «*les idées du Prince-Citoyen peuvent s'adapter sans difficulté à un corps législatif unique, et que tous les membres de la Nation auraient également concouru à produire*»¹⁵⁰. Si giocava sull'influenza politica, che costituiva l'anima del concetto di cittadino e che non poteva che distribuirsi in maniera uniforme in virtù dell'eguaglianza dei diritti naturali¹⁵¹, il vero scarto tra i principi di Daunou e il piano esposto da Sieyès. A onor del vero, occorre specificare che quello delineato non costituiva, neppure per l'abate, il miglior progetto possibile, ma nell'obiettivo di presentare il suo piano come convincente, e non solo come teoricamente ottimo, egli accettava di piegarsi a qualche concessione alla divisione in ordini a livello delle assemblee provinciali¹⁵². Si

¹⁴⁹ *Ivi*, p. 39.

¹⁵⁰ DAUNOU, *Le contrat social des Français (op. cit)*, p. 9.

¹⁵¹ Cfr. *ivi*, p. 5.

¹⁵² È forse pensando a questo dettaglio che Daunou sembrava voler correggere l'ineguale influenza politica che scaturiva dalle *Délibérations*. Un'ulteriore, obliqua, presa di distanza rispetto al testo di Sieyès attribuito al duca d'Orléans consiste nel fatto che Daunou, mentre rinviava al testo per la *formazione e la permanenza* dell'Assemblea Nazionale, sceglieva di rimandare ai diversi *cahiers* provinciali per le sue *operazioni*. Il fatto che le Deliberazioni prodotte da Sieyès riguardassero in prima battuta proprio il piano operativo sembra dimostrare come lo scritto, pur ammirato per i suoi principi, non poteva costituire un programma performativo del tutto soddisfacente per l'oratoriano.

trattava di una filosofia non priva di cinismo, ma sicuramente pragmatica e concreta, che veniva resa nella massima seguente: «Quand on ne peut saisir le mieux, il faut tacher de s'en approcher»¹⁵³.

La parte finale del prezioso *pamphlet* prendeva in esame e confutava le obiezioni che l'autore prevedeva potessero opporsi ai principi affermati. In particolare, servendosi di una fine conoscenza storica resa possibile dai fecondi anni oratoriani, Daunou traeva dal passato la dimostrazione dell'insensatezza di ogni pretesa di privilegi politici particolari da parte di ceti o dello stesso monarca. La storia, paradossalmente, serviva innanzitutto a confutare l'impostazione storicistica, ovvero il principale argomento dei fautori dello *status quo*. Attraverso la messa in luce della fluttuazione di gerarchie, ruoli e funzioni nel corso dei secoli, Daunou faceva crollare alle radici ogni pretesa di legittimare nel passato una palese ingiustizia presente. Il vero e unico principio a cui rapportarsi era già quello razionale, rispetto al quale ogni discrasia dell'ordine attuale costituiva una lacuna da colmare: «lorsqu'on oppose l'ordre positif à l'ordre essentiel, et que l'on montre de la contradiction entre l'un et l'autre; cette contradiction assurément ne prouve rien contre l'ordre essentiel, et prouve beaucoup contre l'ordre positif»¹⁵⁴. Se, da un punto di vista teorico, questa sezione è sicuramente meno pregnante della precedente, per la contestualizzazione dell'opera la gerarchia si inverte. È, in effetti, proprio in questa parte finale che Daunou, rispondendo a specifiche argomentazioni, lasciava intravedere, innanzitutto, i destinatari del *pamphlet*. Questi ultimi non coincidono, innanzitutto, con un'indistinta collettività: scegliendo di calarsi nel dibattito pubblico, l'oratoriano si poneva in aperto dialogo con le analoghe opere di autori che, dai fronti opposti, avevano vergato libelli e opere a stampa con le loro convinzioni in merito alla storica cesura che stava consumandosi. La dimensione ridotta dei referenti non corrispondeva però a quella del pubblico a cui il libello era destinato, che si ricollegava alla natura e alle finalità del messaggio fondamentale espresso. Quest'ultimo, infatti, si presentava come un messaggio essenzialmente universale, coincidente prima di tutto come un'accorata esortazione alla rappacificazione e all'unità nazionale. La scelta, a suo modo emblematica, di non rivendicare formalmente la propria opera, trincerandosi dietro l'anonimato, se da un lato si inseriva in una tendenza letteraria piuttosto coltivata già agli esordi rivoluzionari – basti pensare alla diversa, ma in fondo analoga scelta di Sieyès, che sceglieva di celarsi dietro al più prestigioso nome dell'Orléans –, dall'altra si ricollegava agli obiettivi più profondi dell'autore. Rifiutarsi di entrare nel dibattito politico che abbiamo descritto con dei precisi connotati, evitando così di fomentare una spirale di polemiche e odi personali, poteva servire rendere la riconciliazione e l'unità nazionale delle prospettive realmente realizzabili. Allo stesso tempo, proprio l'universalità del messaggio da veicolare comandava di superare gli individualismi e la limitata credibilità soprattutto

¹⁵³ *Instruction donnée par S. A. S. monseigneur le duc d'Orléans (op. cit.)*, p. 43.

¹⁵⁴ *Ivi*, p. 10.

di chi, come Daunou, all'epoca era un personaggio sostanzialmente sconosciuto. L'anonimato, infine, poteva contribuire a presentare i concetti enunciati nell'opera come altrettanti principi razionali, frutto di una riflessione – così ci si sforzava di presentarla – il più possibile neutra ed imparziale.

Se questo è il contesto generale entro cui si muoveva quest'originale *pamphlet*, la condotta di Luigi XVI nella giornata del 17 luglio – ovvero una settimana prima di una composizione che, pertanto, dobbiamo immaginare in buona parte d'occasione – non aveva che rafforzato le due finalità citate, che sembravano potersi davvero realizzare grazie al *roi citoyen*, che sarebbe stato capace di riunire monarchia e Nazione mediante l'inedita forma di stato rappresentata da una monarchia nazionale.

La conclusione de *Le contrat social des Français* era un'invocazione alla concordia nazionale e alla cooperazione tra i diversi poteri per portare a termine la rigenerazione generale. Il quadro dipinto da Daunou era all'insegna dell'ottimismo, tanto che lo stesso autore riteneva quasi superflui gli ammonimenti contro i pericoli di una monarchia sovrana, essendo «*écartés au moins en partie, par les moeurs nationales et par les vertus du prince*».¹⁵⁵ L'eccezionalità del monarca in carica era ribadita poche righe dopo, presentando la Nazione francese intenta a compiere i suoi primi passi verso la libertà dinanzi agli applausi del «*meilleur des Rois*». L'esclamazione che costituisce l'*explicit* del libello – «*VIVE LA NATION! VIVE LA LIBERTÈ! VIVE LOUIS LE CITOYEN!*»¹⁵⁶ – presenta almeno tre motivi d'interesse dietro l'apparente canonicità della formula. In primo luogo, le tre esclamazioni tratteggiano una precisa gerarchia, in cui la Nazione occupa il grado preminente e il monarca costituisce l'ultimo anello della catena. Quest'ultimo, inoltre, non viene celebrato per i suoi titoli onorifici o per un'illusoria investitura divina: l'unico inquadramento in cui il re poteva continuare a recitare un ruolo primario nel rinnovato sistema politico francese era quello della cittadinanza. Come già emergeva dalla singolarità del suo voto, solo se il re avesse accettato di farsi cittadino tra gli altri cittadini avrebbe dimostrato la sua virtuosità e i suoi meriti. Sono questi, pertanto, i confini dell'accettazione della forma monarchica per l'oratoriano Daunou: l'ammissibilità di questa forma di stato, che rischiava continuamente di scivolare nel dispotismo di un re sovrano, dipendeva in ultima battuta dalla caratura della personalità chiamata ad occuparne il trono. Si rivela proprio qui il terzo motivo che rende questa conclusione altamente rilevante: riannodandoci alla precisa datazione dell'opera e alle considerazioni che, proprio a partire da questa collocazione storica, abbiamo sviluppato sopra, possiamo riconoscere proprio in questo passo la realizzazione emblematica di quel processo di apprendistato sul campo che interessò proprio l'autore del libello. L'ex seminarista

¹⁵⁵ *Ivi*, p. 18.

¹⁵⁶ *Ibidem*.

dell'Oratorio non poté non avere, almeno inizialmente, difficoltà a stare al passo della sequela di eventi capitali succedutisi in rapidissima successione. Per chi si era formato nei tempi lunghi dell'Antico regime e, a differenza di altri protagonisti del grande evento, non aveva avuto neppure la possibilità di sperimentare la dimensione politica attraverso incarichi pubblici pur tradizionali¹⁵⁷, l'estate dell'Ottantanove dovette rappresentare un momento spiazzante e destabilizzante. Benché, quindi, si sforzasse di proporsi come ermeneuta di quegli eventi, Daunou vi era inevitabilmente sommerso e trascinato, al punto che diviene talvolta difficile discernere i motivi dovuti a questa prorompente influenza 'esterna' dai principi realmente concepiti e serbati dall'autore. Ben lontana dal presentarsi come un avvenimento comprensibile a partire da pochi principi essenziali, la Rivoluzione si presentava del resto come un'immensa esperienza storica *in itinere*, vissuta ed agita giorno per giorno seguendo logiche e direzioni spesso imprevedibili. Ciò non impediva però all'irrequieto sacerdote oratoriano di voler entrare attivamente negli eventi tentando di leggerli e di incanalarli nella giusta direzione, servendosi degli strumenti di analisi a sua disposizione per orientarsi all'interno di un universo nuovo e per alcuni aspetti minaccioso. L'esaltazione del re costituisce un caso emblematico di questa duplice dinamica a cavaliere tra individuo e collettività: dinanzi ad un Luigi XVI che il 17 luglio, dopo aver richiamato Necker a furor di popolo, si era recato a Parigi e aveva ricevuto la coccarda della Guardia nazionale, l'entusiasmo di Daunou era un sentimento ben poco personale, presentandosi piuttosto come il frutto di un moto di euforia collettiva nei confronti del *roi citoyen* a cui il pensatore non sapeva sottrarsi. Emozione e razionalità non apparivano però giocoforza due variabili confliggenti. Soprattutto perché, almeno in quel momento storico, la condotta reale pareva, dopo averla involontariamente provocata, avallare l'opera di riforma generale portata avanti dall'Assemblea, cosicché la monarchia stessa non costituiva affatto un ostacolo allo stabilimento dell'«ordre essentiel», conforme alla ragione e alla legge naturale. Rimaneva però irrisolta l'eventualità di un monarca refrattario: quali conseguenze avrebbe comportato l'opposizione del *Magistrat primitif* ai principi essenziali di libertà e sovranità nazionale? Daunou non avrebbe risposto, nel 1789, a questa cupa prospettiva, evitando di prendere in esame questa temibile possibilità¹⁵⁸. Veniva però lasciata al lettore – difficile dire quanto consapevolmente – l'impressione della provvisorietà, dell'instabilità della soluzione monarchica, che non veniva apprezzata in quanto tale, ma solo come la miglior soluzione, già plasmata al momento dell'uscita

¹⁵⁷ Cfr. TACKETT, *In nome del popolo sovrano* (op. cit.).

¹⁵⁸ Le posizioni di Daunou circa la forma di stato monarchica sarebbero però state espresse, a più riprese, negli anni successivi. Possiamo già anticipare che uno dei punti più caratterizzanti del suo pensiero sarebbe stato il fermo rifiuto del modello inglese e, di conseguenza, dell'anglofilia portata nella Francia rivoluzionaria alla massima espressione dai cosiddetti *monarchiens*. Sebbene, come detto, l'oratoriano non entrasse per il momento nei dettagli, già nel *pamphlet* del luglio 1789 si percepisce come l'accettazione della forma monarchica dipendesse dal suo spozalizio con la causa della Nazione e non, come quelli, dalla valutazione di una sua bontà intrinseca.

del *pamphlet*, per raggiungere l'agognata unità nazionale. Al di là di quella felice convergenza storica, però, nulla poteva garantire che quel momentaneo equilibrio tra re e Nazione, che solo delle circostanze favorevoli avevano reso possibile all'altezza del 1789, si sarebbe protratto anche in futuro. Inutile aggiungere che le circostanze avrebbero tragicamente confermato gli obliqui timori suscitati dall'opera di Daunou.

II CAPITOLO

SACERDOZIO E POLITICA: UN PRIMATO CONTESO (1789-1791)

2.1 Religione e educazione: le potenzialità dell'abito

Tra le tematiche alla base dei primi esercizi di riflessione e discussione sugli orientamenti della politica francese, non poteva mancare il versante che avrebbe prodotto le più gravi lacerazioni nel tessuto sociale: la religione. Si può dire, anzi, che il versante religioso costituì il reale perno a sostegno dell'ingresso di Daunou nell'arena pubblica. Ancor prima di dare alle stampe il denso *pamphlet* del 23 luglio 1789, l'oratoriano aveva proposto ad una realtà francese animata da una generale istanza di rinnovamento alcune riflessioni che problematizzavano il rapporto tra filosofia e religione, quasi presentando che proprio quello sarebbe divenuto uno degli ambiti cruciali del dibattito (e delle divisioni) rivoluzionarie. Nella già citata *Epître à Fléchier*, risalente al giugno del 1789, Daunou dimostrava infatti di sapersi servire con abilità di un genere letterario apparentemente innocuo per veicolare concetti e prese di posizione dalla evidente rilevanza politica. Tra le pieghe dell'esaltazione del vescovo francese emergeva una teoria piuttosto netta relativa alle potenzialità e ai limiti di una riforma religiosa su cui si era soffermato buona parte del pensiero dei *philosophes*. Proprio recuperando e aggiornando uno dei temi più divisivi dell'ammirata età dei Lumi, Daunou si iscriveva con decisione nel campo più moderato, certo, ma non per questo meno sensibile alla spinta razionalistica:

Tu chéirois, Fléchier, notre philosophie,
Non celle qui, dit-on, des autels ennemie,
Tristement se tourmente, aveugle en sa fureur,
A briser les soutiens du solide bonheur,
Et contre l'Eternel, contre ses loix suprêmes,
Rajeunit vainement de surannés blasphêmes,
Mais celle que l'on voit, plus digne de son nom,
Ecouter sans orgueil la timide raison,
Douter avec sagesse, hardiment circonscrire

Du fatal préjugé le trop puissant empire,
Dévoiler à nos yeux l'aimable vérité,
Et venger des humains l'antique liberté.¹⁵⁹

La finzione del dialogo col grande personaggio passato diveniva il pretesto per introdurre considerazioni di tipo politico dalla sensibile attualità. Il primo elemento che emerge è l'approvazione di quella cruciale spinta rigeneratrice che stava attuandosi proprio in quel momento nella Francia di Antico Regime. La coincidenza cronologica tra la composizione e i grandi eventi del giugno 1789 (tra cui spicca l'autoproclamazione del Terzo stato ad Assemblea nazionale costituente) non può ritenersi fortuita: l'inserimento di riferimenti appena velati al proprio tempo storico conferma la volontà del padre oratoriano di intervenire e di sostenere, fin da subito, il grande rinnovamento. Occorre specificare che Daunou sembrava ancora immaginare un cambiamento generale, certo, ma non totalizzante. Il sostegno alla riforma, ammesso anche in ambito religioso (si pensi al verbo «douter») non apriva alla prospettiva di una *rivoluzione*. Al contrario, si moltiplicavano gli inviti alla moderazione, espressi attraverso l'esortazione alla prudenza, alla saggezza, e più in generale all'applicazione di una «timide raison» che rappresentava il perfetto contraltare rispetto ad una filosofia cieca e in preda al proprio furore.

Benché non prendesse parte agli eventi in prima persona, Daunou riusciva così a far sentire la sua voce fin dai primordi rivoluzionari. Era la voce di un sacerdote che non nascondeva il proprio *status*, ma anzi lo rivendicava come mezzo per esprimersi – e, ben presto, per agire – con maggior legittimità e consapevolezza di molti altri. In questo bizzarro componimento del giugno del 1789 che, in ultima analisi, rappresenta il suo primo pronunciamento pubblico sulla nascente Rivoluzione, Daunou sosteneva quindi non solo la possibilità, ma anzi la necessità che la filosofia, e quindi la ragione, intervenisse in ambito religioso per circoscrivere sempre di più il dominio del «fatal préjugé». Questa importante concessione non doveva però radicalizzarsi in una messa in discussione della religione in sé, che rimaneva un insostituibile sostegno al benessere comune. Se avesse rispettato questi limiti, la ragione avrebbe assicurato il *ristabilimento* dell'antica libertà non solo per la nazione francese, ma per l'intero genere umano.

Mentre il concetto di rivoluzione rimaneva fedele alla sua originaria accezione astronomica, il pensiero di Daunou si apriva già ad una dimensione universale, capace di comprendere l'uomo in quanto tale ancor prima che come cittadino di una specifica realtà statale. Prendevano inoltre già

¹⁵⁹ «Journal Encyclopédique», 1 juin 1789, pp. 293-294.

forma, seppure in maniera ancora abbozzata, l'assoluta fedeltà ai criteri di moderazione e di progressività, opposti ad ogni eccesso, che avrebbero innervato l'intera parabola politica di Daunou.

Sebbene non ne costituisca l'elemento principale, il motivo religioso non è totalmente assente neppure dal *Contrat Social*. Il componimento, diviso da neanche un mese rispetto all'elogio di Fléchier, si muove però in una prospettiva mutata già in maniera profonda. Alle dichiarazioni di principio si affiancano ormai scelte e strategie dal sapore più chiaramente politico, che dovevano ormai fronteggiare e adattarsi ad una precisa e inedita realtà storica. Più che alla religione in quanto tale, lo sguardo di Daunou si rivolge pertanto al clero come Primo stato, di cui viene rigettata ogni pretesa di mantenere un'influenza politica privilegiata. Per sostenere una posizione che, in fondo, coincideva con una ferma adesione alla frattura rivoluzionaria, Daunou sapeva mettere a frutto la propria condizione di religioso, richiamandosi non solo a nozioni storiche, ma anche a contenuti evangelici. Emergeva così l'assurdità di ogni preminenza politica del clero, che non trovava alcuna conferma né nella storia francese né nello stesso Vangelo, che non andava oltre ad un'esortazione (rivolta ai sacerdoti) a detenere un primato morale, che avrebbe dovuto concretizzarsi proprio nel rigetto di quelle onorificenze secolari che molti di essi stavano così ferocemente rivendicando. Emergeva infine un modello *ad deterrendum*, tratto dalla storia passata, ma con evidenti agganci alle più intransigenti anime del clero contemporaneo:

Les DRUIDES! Ces vils imposteurs dont le nom flétri par l'histoire, rappelle toutes les astuces de l'ambitieuse hypocrisie, lorsqu'elle change en un cruel despotisme, une autorité essentiellement bienfaisante, destinée au maintien des mœurs, instituée pour le bonheur des hommes ! Les Druides qui ne contribuaient à aucune charge de l'État ! Qui trompaient la jeunesse ! Qui asservissaient tous les âges ! Qui s'armaient contre la liberté publique et contre la vertu même des foudres de la superstition. Oui, l'exemple des Druides est en effet plus propre que celui des Apôtres à confirmer l'influence privilégiée de notre Clergé : ce privilège est plus conforme aux mœurs des Gaulois qu'à celles des Français du dix-huitième siècle ; mais toujours et partout il est contraire aux immuables principes du droit naturel.¹⁶⁰

¹⁶⁰ DAUNOU, *Le contrat social des Français* (op. cit.), p. 13. Tra i molti punti d'interesse sollevati da questa sezione del *pamphlet*, emerge una precisa gerarchia tra diritto naturale e Testi Sacri che ben riflette il ruolo e la dimensione dell'autorità religiosa nel modello di società dell'autore. Riprendendo le parole dello stesso Daunou, « le droit naturel est perfectionné dans nos livres saints, mais ne craignez pas ou n'espérez pas de l'y trouver contredit » (p. 11). Con una simile asserzione, che in fondo sottoponeva la stessa lezione religiosa al primordiale diritto di natura, l'oratoriano intendeva negare alla tradizione cristiana un valore assoluto nella società presente. Si trattava di una posizione coerente con quanto già espresso nel saggio del 1787, ma non per questo meno dirompente, soprattutto perché eleggeva la ragione umana (a cui si riduceva il richiamo alla norma naturale) a criterio superiore agli stessi Testi Sacri. Cfr. *Autorité des parens sur les enfans* (op. cit.), p. 44 e *infra*.

Attraverso lo schermo della storia, Daunou realizzava una peculiare forma di cortocircuito storico in cui passato e presente si intersecavano in più di un punto per offrire ai contemporanei le opposte strade che si presentavano al clero di fronte al grande evento rivoluzionario: da un lato, la possibilità di perseverare negli errori immorali dei sacerdoti passati, corrompendosi in nome di onori e riconoscimenti lontani dalla vocazione spirituale. Dall'altra, la prospettiva di mostrarsi all'altezza del proprio ruolo pubblico, divenendo una guida morale imprescindibile per la rigenerazione della società. Era questo secondo sentiero che Daunou sceglieva convintamente di perseguire, facendolo divenire il proprio canale privilegiato di coinvolgimento e di azione negli eventi rivoluzionari almeno fino al suo ingresso nella Convenzione, nel settembre 1792.

Il primo ambito che caratterizza il "sacerdozio rivoluzionario" di Daunou è quello educativo. Ben conscio del privilegio detenuto dal clero in questo settore, l'oratoriano era ben deciso a sfruttarlo appieno per incidere in maniera decisiva nel buon esito della causa libertaria. A differenza della religione, il piano educativo avrebbe inoltre contrassegnato l'intera parabola biografica del personaggio, fedele fin da ultimo all'esigenza di assicurare le istituzioni educando ed istruendo i cittadini. Non stupisce, pertanto, constatare che tra le primissime pubblicazioni dell'era rivoluzionaria ci siano quattro lettere «sur l'éducation», uscite sul «Journal encyclopédique» tra il primo ottobre 1789 e il 15 gennaio 1790¹⁶¹. Fin dalla prima lettera, Daunou spiegava il senso della sua iniziativa collegandola direttamente con la rigenerazione politica e sociale che si era appena aperta:

Au moment où la France espère une régénération générale, tout système dicté par l'amour du bien public se produit avec confiance: dans un siècle éclairé, le patriotisme peut sous tous les rapports se tromper impunément, et ses erreurs elles-mêmes ont peut-être quelques droits à la reconnaissance de la nation qui les rejette. Ces réflexions m'enhardissent [*sic*] à vous adresser quelques idées sur l'éducation¹⁶².

Benché Daunou avesse poi cura di specificare le basi invariabili dell'educazione – consistenti nell'osservazione e nel favorire lo sviluppo naturale delle facoltà, due principi di chiara ascendenza condillachiana –, lo scritto era ben lontano dal configurarsi come un astratto saggio teorico; al contrario, esso si muoveva da un impulso presente e si rivolgeva ad una precisa e concreta realtà storica. Il fine ultimo dell'istitutore doveva infatti essere quello di inculcare, o meglio di facilitare l'affermazione della virtù, che veniva presentata come il primo e più importante principio alla base del benessere non solo degli individui, ma anche della società. Di qui la convinzione della centralità

¹⁶¹ Le quattro lettere venivano pubblicate sulla rivista in sei articoli, poiché la seconda e la quarta venivano scomposte in due parti. Cfr. «Journal encyclopédique», 1 octobre 1789, pp. 103-114 ; 15 octobre 1789, pp. 281-289 ; 1 novembre 1789, pp. 465-473 ; 15 novembre, pp. 68-80 ; 1 janvier 1790, pp. 101-103 ; 15 janvier 1790, pp. 294-298.

¹⁶² «Journal encyclopédique», 1 octobre 1789, p. 103.

delle idee religiose, custodi e pungolo della virtù e quindi dello stesso bene sociale. Non solo. Dall'assoluta certezza della vanità di una morale priva dei principi religiosi, Daunou individuava ancora in essi lo strumento per controllare e dirigere le passioni, che, se lasciate a se stesse, avrebbero compromesso il faticoso emergere della ragione.

Chiarita la centralità dell'istanza religiosa e, quindi, legittimato il suo intervento, le considerazioni meramente teoriche lasciavano spazio ad una riflessione ben assestata su una specifica realtà nazionale: «Maintenant il est des mœurs nationales, et n'est-il pas tems enfin que l'éducation des François, soit assortie aux mœurs françoises?»¹⁶³. Si riproduce così lo stesso impianto che connotava la struttura del *Contrat social des Français*: il primo pensiero di Daunou rimaneva quello di fondare dei principi immutabili e universali; subito dopo, però, era sentita l'esigenza di scendere dal piedistallo del filosofo per esaminare il peso delle circostanze nel definire una serie di elementi altrettanto importanti, ma variabili a seconda delle contingenze storiche e sociali. Nel caso in questione, il rinnovamento che si preparava esigeva una profonda riforma di un sistema educativo ormai corrotto e inefficiente. Il ruolo dell'educazione, per di più, era considerato centrale nel dar forma ai sentimenti di una nazione. Rielaborando la lezione di Helvétius, Daunou riteneva che alla base di ogni sentimento stessero degli interessi: di qui, e dall'esame della concreta situazione francese, veniva considerato prioritario mostrare ai concittadini i loro interessi nel nutrire un intenso sentimento di amor di patria.

Prima di passare alla presentazione del piano vero e proprio, Daunou tornava sul ruolo cruciale rivestito dalla «religion nationale». Anticipando alcuni temi che avrebbe ripreso in maniera più approfondita pochi mesi dopo, l'oratoriano si affrettava a distinguerla dalla superstizione e dal fanatismo, che usurpavano e si servivano del suo nome. La religione nazionale non coincideva, quindi, con la religione positiva, con l'assetto storico assunto in quel momento dalla Chiesa. Essa si riannodava piuttosto alla purezza primitiva del cristianesimo e all'essenzialità dei suoi dogmi. Questa, e non la corrotta copia attuale, avrebbe meritato ogni omaggio, poiché avrebbe assicurato sensibili benefici alla società nel suo complesso: «Sa morale seroit le chef d'œuvre de l'esprit humain, si elle en étoit l'ouvrage. L'éducation la plus solide et chrétienne ne peut manquer d'être la plus philosophique et la plus sociale»¹⁶⁴.

¹⁶³ *Ivi*, p. 104. Con «mœurs» Daunou intendeva tutto ciò che influisce sulle azioni degli individui, tra cui gli stessi pregiudizi, che l'educazione avrebbe dovuto sforzarsi di cancellare. Il carattere della Nazione francese, in particolare, si poteva riconoscere per la franchezza, la bontà e la gaiezza.

¹⁶⁴ *Ivi*, p. 105.

Non è il caso di addentrarsi nelle specifiche disposizioni del piano educativo proposto di Daunou, che avrebbe conosciuto continue ridefinizioni nel corso dei mesi e degli anni rivoluzionari. Basterà individuare alcuni principi cardine, capaci di resistere ai repentini mutamenti dell'ordine rivoluzionario e quindi caratteristici del profilo intellettuale dell'autore.

Il primo elemento peculiare è il riconoscimento di quattro fasi educative: una propria della prima infanzia, necessariamente domestica; la seconda (dai 6 ai 10 anni) che poteva essere pubblica; la terza, della durata di otto anni, accostata a quella allora svolta nei collegi e, infine, l'ultimo grado, corrispondente all'apprendistato in vista di qualche professione specifica¹⁶⁵.

L'insistenza sul carattere privato, familiare, della prima fase educativa non ne sviliva affatto il ruolo: al contrario, da questa «*éducation négative*», che doveva distogliere dal bambino ogni falsa idea e pregiudizio e garantirgli la felicità, avrebbe preso forma l'indole e il carattere della persona. Nel secondo gradino educativo, il primo dal possibile carattere pubblico, oltre ad indicare i primi principi del cristianesimo e della costituzione nazionale, si sarebbe dovuto insegnare a *tutti* i cittadini a leggere, a scrivere e 'a far di conto'. A questo proposito, Daunou esprimeva il suo stupore di fronte alla messa in discussione dell'utilità generale di questa elementare forma di alfabetizzazione:

Des connaissances si simples et si bornée ne me semblent point du nombre de celles qu'il est imprudent de rendre communes à tous les individus. Il est vrai que ces connaissances bornées inspireront quelquefois le désir d'en acquérir d'autres ; mais il est des obstacles à opposer à ce désir, et des épreuves auxquelles le talent peut être soumis [...]. N'envions à personne des notions que tous les citoyens ont plus ou moins fréquemment occasion d'employer, même relativement à la profession qu'ils exercent, et quelle que soit cette profession¹⁶⁶.

¹⁶⁵ L'ultimo grado educativo, oggetto della quarta lettera, avrebbe dovuto prevedere tante ramificazioni quante erano le professioni nella società; ognuna delle branche sarebbe stata affidata ai cittadini che meglio conoscevano lo specifico lavoro a cui si doveva preparare l'allievo. Al di là della retorica, Daunou prevedeva però, semplicemente, scuole per lo studio 'professionale' di giurisprudenza, medicina, scienze militari e studi religiosi: «les ministres de la religion ont trop d'influence sur les mœurs nationales pour que leur éducation ne soit pas de la plus haute importance». «*Journal encyclopédique*», I janvier 1790, p. 103.

In tutti questi casi, i programmi di studi dovevano essere sottoposti ad una radicale riforma: così, per esempio, nella formazione dei religiosi dovevano sparire tutti quei vizi (tradizione scolastica in testa) corresponsabili, secondo l'oratoriano, dei progressi dell'irreligione. In virtù del loro eminente ruolo civico, si trattava di un'esigenza particolarmente cogente per i religiosi : «Instruire les hommes, les consoler, les soulager, leur donner l'exemple de toutes les vertus chrétiennes et sociales, présider au culte divin: telles sont les augustes fonctions du prêtre». «*Journal encyclopédique*», I octobre 1790, p. 294. È dalla cruciale importanza dei sacerdoti nel Secolo, nel commercio con gli uomini, che si spiega l'avversione e la durissima requisitoria contro i seminari – considerati fonte d'ipocrisia – che monopolizza la seconda parte dell'ultima lettera, risalente al 15 gennaio 1790. Di qui deriva la radicale proposta – che prefigurava la soppressione degli ordini religiosi contemplativi del 13 febbraio 1790 – di sospendere le ordinazioni, così da operare una salutare interruzione di ogni educazione sacerdotale tradizionale.

¹⁶⁶ «*Journal encyclopédique*», I octobre 1789, p. 108.

Benché spesso si sia voluto vedere nei piani d'istruzione dei futuri *idéologues* una forte impronta elitaria e una sostanziale indifferenza per il grosso della popolazione, già nell'ottobre 1789 Daunou dimostrava di credere fermamente nell'esigenza di una alfabetizzazione generale, da assicurare a tutti a prescindere dalle rispettive professioni. Inoltre, le prime tre classi state totalmente gratuite e ne veniva auspicata la fondazione in ogni strada, quartiere o parrocchia. Non solo: gli inevitabili sbarramenti da porre ai gradi di educazione superiore non avevano alcun carattere censitario, ma ruotavano intorno all'unico principio del talento, dell'abilità dell'allievo¹⁶⁷.

Dopo aver fissato i riferimenti generali, l'autore passava ad una descrizione dei programmi pedagogici nei quattro anni dell'istruzione pubblica. Prima di farlo, però, teneva a specificare la Stella polare che occorreva seguire non solo in questa ripartizione, ma in ogni genere di questione: «Il faut, dans tout enseignement, de la distribution et de la méthode»¹⁶⁸. Dalla ripartizione dei quattro anni d'insegnamento pubblico, emerge la volontà di liberare l'istruzione dall'aura opprimente che la aveva caratterizzata fino ad allora. L'obiettivo di Daunou era quello di renderla un'esperienza godibile e positiva, ed era con questa finalità che proponeva di limitare i giorni e le ore di lezione, aumentandoli progressivamente col procedere dell'età. Inoltre, era nello stesso intento che l'autore si soffermava diffusamente sulle condizioni degli ambienti educativi (le classi e le camere per i convitti) e sull'irrepreensibilità dei funzionari dell'educazione (maestri e responsabili dei pensionati). Riguardo ai primi, dopo aver elencato le qualità che avrebbero dovuto assicurare, Daunou si domandava retoricamente: «Peut-on espérer de trouver ces qualités dans des hommes qui n'auront pas été spécialement préparés à cette profession ? Peut-on espérer que l'éducation devienne jamais nationale, si tous les instituteurs ne sont animés d'un même esprit, et si leur conduite ne tient à des principes communs ?»¹⁶⁹. Se consideriamo che, poco dopo, Daunou prevedeva, per un'ideale società d'istitutori

¹⁶⁷ La gratuità dell'istruzione, assicurata per il livello elementare, era invece rifiutata per i gradi superiori. La gratuità dei collegi, infatti, costituiva uno degli elementi del sistema educativo tradizionale che Daunou riteneva pericoloso e controproducente. Cfr. «Journal encyclopédique», 15 octobre 1789, p. 281; 15 novembre 1789, p. 73. I motivi della presunta pericolosità dell'istruzione superiore gratuita, che Daunou non specificava, sembrerebbero riguardare un accesso illimitato e incontrollato che avrebbe potuto far scendere il livello generale e portare le classi più importanti a rivolgersi, ancora una volta, all'insegnamento privato. Va comunque detto che la soglia di pagamento prevista dal piano non era affatto esosa, ma mirava semplicemente a porre un minimo sbarramento all'accesso. Ci limitiamo qui ad accennare che, come vedremo, questo tipo di impostazione richiama le condizioni minime che, negli anni della Convenzione, Daunou avrebbe posto per lo *status* di cittadino. La contribuzione richiesta, anche in quel caso, non mirava ad esaltare l'agiatezza e a tagliare fuori ampie fasce di popolazione, ma costituiva la testimonianza della partecipazione e dell'interesse alla cosa pubblica.

Occorre comunque sottolineare che Daunou ammettesse qualche differenza, a livello delle discipline impartite, per coloro che appartenevano «premieres classes de la société»: tuttavia, più che presentarsi come un semplice privilegio – nozione contro la quale Daunou si sarebbe sempre scagliato –, questa caratteristica sembra dipendere da una necessaria diversificazione nell'educazione pubblica a seconda delle professioni che gli allievi avrebbero svolto. D'altro canto, i successivi progetti di educazione dell'oratoriano avrebbero perso ogni minimo riferimento a differenze di rango.

¹⁶⁸ «Journal encyclopédique», 1 octobre 1789, p. 109.

¹⁶⁹ *Ivi*, p. 112.

non legata da voti¹⁷⁰, una solida formazione sulla religione e, soprattutto lo studio dell'«art d'enseigner», l'aspetto profetico delle parole dell'oratoriano viene corroborato. Profetico nel delineare, certo per sommi capi, un istituto capace di impartire ai futuri professori non solo una formazione omogenea, ma soprattutto le nozioni fondamentali sull'arte dell'insegnamento, che avrebbe dovuto risultare egualmente uniforme: non è difficile scorgere, dietro questo progetto, l'ideale alla base della breve ma decisiva esperienza della *École Normale de l'an III*, rivolta ai cittadini già istruiti «pour apprendre, sous les professeurs les plus habiles dans tous les genres, l'art d'enseigner»¹⁷¹.

Le altre tre lettere, uscite sul «Journal encyclopédique» nei mesi seguenti, non aggiungevano molto rispetto ai canoni fissati nella prima. L'attenzione si focalizzava sui diversi gradi d'istruzione, indicando non solo le materie di studio – tra le quali la religione e l'insegnamento della morale naturale¹⁷² ricoprivano il ruolo apicale –, ma anche una minuziosa ripartizione del tempo della settimana e le condizioni degli alloggi e delle aule. Prendeva forma un processo educativo complessivo, che spaziava dalla formazione teorica, comprensiva della fondamentale «art du raisonnement»¹⁷³, a quella fisica e motoria: si trattava di un'esigenza di riforma generale rispetto ad un sistema educativo precedente per molti aspetti condannato da una «opinion publique»¹⁷⁴ già

¹⁷⁰ Ideale, ma non idealizzata, dal momento che dietro il disegno di una società di istitutori non ecclesiastici né legati da voti si delineava in maniera chiara – anche grazie all'esplicito riferimento di Daunou – una congregazione esistente, «édifiante, laborieuse et désintéressée» (*ivi*, p. 113): l'Oratorio. Nel pensiero dell'autore, sarebbero bastati pochi accorgimenti perché questo divenisse il modello di società educativa vagheggiato. È interessante notare il rifiuto delle forme monastiche per la gestione dell'istruzione pubblica: benché buone in se stesse, queste non avrebbero mai potuto insegnare ai giovani cittadini a districarsi in quei rapporti col mondo rifiutati a priori da chi aveva scelto la vita contemplativa. Ben lungi dallo svantaggiarlo, questo discorso faceva risaltare l'eccezionalità dell'Oratorio, che a differenza degli altri ordini religiosi viveva nel e per il mondo, grazie ad un'attiva azione educativa e assistenziale. Tra le righe, è quindi possibile leggere, già all'altezza dell'ottobre 1789, il tentativo, da parte di Daunou, di salvare l'esperienza dell'Oratorio identificandola come Congregazione *sui generis*.

¹⁷¹ L'istituzione della *École Normale de l'an III* risale al decreto del 9 brumaire an III (30 ottobre 1794). I corsi, inaugurati il 20 gennaio 1795, terminavano già il 19 maggio, decretando il fallimento, almeno nel breve periodo, di un'esperienza educativa straordinariamente innovativa. Su questi temi è obbligatorio il riferimento agli studi Dominique Julia. In particolare, si veda il recente DOMINIQUE JULIA (sous la direction de), *L'École Normale de l'an III. Une institution révolutionnaire et ses élèves. Introduction historique à l'édition des Leçons*, Paris, Éditions rue d'Ulm, 2016.

Risulta interessante notare come nella terza lettera (15 novembre 1789) Daunou presentasse come inevitabile la scelta tra la creazione di uno stabilimento per formare gli istitutori e l'affidamento dell'insegnamento pubblico ad una congregazione già impegnata su quel fronte (l'Oratorio), riformata secondo il piano di educazione che la nazione avrebbe approvato. Cfr. «Journal encyclopédique», 15 novembre 1789, p. 69.

¹⁷² Il professore di questa disciplina, definito «l'homme essentiel de notre collège», avrebbe dovuto compendiare «avec méthode» gli elementi di morale naturale, che comprendevano «l'existence de la loi naturelle, les fondemens des loix positives, la véritable idée du bonheur, l'empire de la conscience et des passions, la nécessité du culte, les caractères de la vraie piété, les vertus de l'homme, celles du citoyen, les devoirs et les droits qui naissent des relations domestiques, la constitution, les loix et les mœurs de celle dont nous sommes membres». «Journal encyclopédique», 1 novembre 1789, p. 470.

¹⁷³ *Ivi*, p. 467. Richiamando in maniera chiara l'ascendenza dell'*idéologie*, così era definita la logica, o «art de penser»: «L'analyse des sensations, la grammaire générale, les causes d'erreurs, les motifs de certitude, les règles de la critique, tout ce qui tient à la clarté des idées, à l'évidence des jugemens, à l'enchaînement et à l'ordre des connoissance». *Ivi*, p. 468.

¹⁷⁴ *Ivi*, 15 octobre, p. 281.

formata che si trattava, semplicemente, di riconoscere ed esaudire¹⁷⁵. Era rivolta un'attenzione particolare ai libri elementari, di cui non si perdeva occasione di lamentare la mancanza e che, nelle intenzioni dell'autore, avrebbero dovuto essere composti attraverso i migliori esempi del passato e risultare tendenzialmente uniformi nei diversi punti del paese. Ad esempio, risulta emblematico che per il corso di poesia, previsto al settimo anno dell'istruzione superiore, Daunou ritenesse che «le livre élémentaire est tout fait, et ce livre est un chef d'oeuvre; c'est l'ART POÉTIQUE de Boileau»¹⁷⁶. L'amore del vero e della ragione, ovvero i motivi che lo avevano spinto a difendere l'opera di Boileau nel concorso del 1786, venivano così rilanciati per fare dell'*Art poétique* uno dei cardini della riforma del sistema educativo immaginata sul finire del 1789. Non solo: alla base di questa scelta doveva esserci anche l'esaltazione dello stato civile descritta in versi dallo stesso autore nel Canto IV:

Avant que la raison, s'expliquant par la voix,
Eût instruit les humains, eût enseigné des lois :
Tous les hommes suivoient la grossière nature,
Dispersés dans les bois couroient à la pâture.
La force tenoit lieu de droit et l'équité :
Le meurtre s'exerçoit avec impunité.
Mais du discours enfin l'harmonieuse adresse,
De ces sauvages mœurs adoucit la rudesse,
Enferma les cités de murs et de remparts,
De l'aspect du supplice effraya l'insolence,
Et sous l'appui des lois mit la foible innocence.¹⁷⁷

Dalle Lettere sull'educazione emergono anche alcuni importanti riferimenti e modelli: alla base stava la volontà di «prendre pour guides les écrivains sages qui, depuis un siècle, ont préparé le système d'éducation que la France desire aujourd'hui»¹⁷⁸. Ammettendo e rivendicando la vena illuministica da cui sgorgava la Rivoluzione, nelle quattro lettere Daunou recuperava le lezioni sul

¹⁷⁵ Gli aspetti negativi del sistema educativo ereditato dall'Antico Regime erano innumerevoli: dall'eccessivo peso riservato al latino, destinato a provocare l'avversione degli allievi, alle vergognose pene corporali. Veniva condannato con fermezza anche ogni residuo di vane e nocive dispute scolastiche e metafisiche, così come l'ostinato insegnamento delle cartesiane idee innate, «comme s'il n'y avoit point eu dans le monde de Locke ni de Condillac». «Journal encyclopédique», I novembre 1789, p. 469. Anche da queste critiche, dunque, emergeva in maniera chiara l'influsso della *société d'Auteuil*, culla del nascente gruppo degli *idéologues*, che guardavano proprio alla tradizione del sensismo che trovavano in Locke e Condillac i suoi massimi interpreti. Come già accennato, anche l'eredità di Cartesio, pur attaccato per certe sue teorie, sarebbe stata altrettanto decisiva per lo sviluppo di un'originale teoria epistemologica del gruppo, focalizzata sui concetti di evidenza, analisi e sintesi.

¹⁷⁶ «Journal encyclopédique», I novembre 1789, p. 472.

¹⁷⁷ NICOLAS BOILEAU DESPRÉAUX, *L'art poétique de Boileau-Despréaux, suivi de sa IX^e satire, et de son épître à M. de Lamoignon*, Paris, L. Duprat-Duverger, an XII-1804, p. 152.

¹⁷⁸ «Journal encyclopédique», I novembre 1789, p. 473.

tema pedagogico delle migliori menti del XVIII secolo, senza escludere i classici del pensiero antico, come Quintiliano o Cicerone.

All'interno di questo ricco campionario, spicca per importanza la figura dell'abate Claude Fleury (1640-1723). Del precettore del figlio naturale di Luigi XIV e collaboratore di Fénelon (altra importante fonte di ispirazione per Daunou) veniva massimamente ammirato il *Catéchisme historique* (1679) – proposto addirittura come libro elementare per la sesta classe dell'insegnamento superiore – e l'*Histoire ecclésiastique* (1691-1720). Di quest'ultima opera veniva valorizzato in particolar modo il quinto *Discours*, collocato in apertura del volume XVII, che a dire dell'oratoriano conteneva «un examen philosophique, une critique approfondie de l'enseignement des écoles, du style et de la méthode de cet enseignement»¹⁷⁹. Non poteva mancare, oltre a Locke, l'onnipresente Rousseau, di cui veniva recuperata in larga parte la lezione pedagogica contenuta nell'*Émile*, un'opera che, per la sua limitata attenzione all'educazione di Sophie, serviva a Daunou per abordar e poi subito abbandonare «la partie la plus difficile et la plus importante peut-être de l'éducation nationale; je parle de l'éducation des femmes»¹⁸⁰.

Le quattro lettere sull'educazione rivestono un ruolo importante non solo per i loro contenuti, ma anche per un fine eminentemente pratico: i loro principi e la loro struttura fondamentale sarebbero stati massicciamente recuperati dal *Plan d'éducation présenté à l'Assemblée Nationale au nom des instituteurs publics de l'Oratoire*, pubblicato nel corso del 1790¹⁸¹. Benché non firmato, la fortissima corrispondenza col dettato delle quattro lettere non lascia dubbi sul loro autore. Il *pamphlet* si inseriva nel tentativo, da parte oratoriana, di convincere i rappresentanti francesi del loro sostegno alla

¹⁷⁹ «Journal encyclopédique», 15 janvier 1790, p. 294, corsivo nostro.

¹⁸⁰ *Ivi*, p. 298. L'ultima lettera terminava quindi con un accorato augurio rivolto proprio alla questione educativa femminile: «Puisse un philosophe chrétien, qui seroit appelé [*sic*] à ce travail par une connoissance approfondie du cœur humain et de la société, envisager à la fois toutes les faces de ce grand sujet !». *Ibidem*.

¹⁸¹ Gli appunti manoscritti che dovevano costituire la prima bozza del discorso di presentazione del Piano si trovano nelle carte di Daunou conservate alla *Bibliothèque Nationale de France*. A caratterizzare lo scritto sta il legame organico tra direttive pedagogiche e i nuovi principi politici della Rivoluzione: «Les droits de l'homme et du citoyen, la théorie des pouvoirs publics, la nouvelle constitution de la France; voilà sans doute les premiers objet que l'intérêt national indique à l'éducation». Cfr. BNF, NAF 21895, f. 216v. Deve collocarsi cronologicamente tra la stesura delle quattro lettere sull'educazione e la pubblicazione del Piano citato un manoscritto dal titolo di *Plan d'Education publique*: BNF, NAF 21891, ff. 582-588. I contenuti riprendono, per larghi tratti alla lettera, la lezione delle quattro lettere, ma non mancano rimozioni e aggiunte che lo avvicinano all'opera del 1790. Tra queste, menzioniamo a titolo di esempio la previsione della lettura settimanale, in ognuna delle otto classi dei collegi, di un giornale che contenesse il resoconto delle sedute dell'Assemblea Nazionale e dei principali avvenimenti non solo francesi, ma del mondo. Siamo di fronte ad una delle molte riprove della penetrazione in atto tra piano educativo e piano politico. Inoltre, il titolo e la stessa forma del documento manoscritto sembrano indicare una rielaborazione in vista di rendere gli articoli del «Journal encyclopédique» un concreto progetto operativo. Interessante riportare come nel documento in questione venisse legittimata la scelta di restringere l'accesso all'istruzione non elementare: «Cette seconde éducation publique n'est pas, comme la précédente nécessaire ou presque nécessaire à tous les citoyens. Mais il est des hommes que la nature et la société ont plus spécialement voués aux travaux de l'esprit. Leurs talents ou leurs professions les appellent à une grande influence ; le législateur doit à leur éducation une attention particulière». BNF, NAF 21891, f. 583r.

Rivoluzione e, soprattutto, della loro differenza sostanziale rispetto agli ‘inutili’ ordini contemplativi¹⁸². Se giudichiamo l’accoglienza riservata dal «Moniteur» all’opera, l’intento della Congregazione sembrerebbe essersi pienamente realizzato. Nel numero del 24 gennaio 1791, infatti, si assiste non solo all’approvazione, ma, addirittura, ad una vera e propria esaltazione del *Plan d’éducation* composto da Daunou. Rispettando l’intento del suo autore, che non a caso evitava di firmarsi, l’annuncio del progetto serviva però ad esaltare l’opera patriottica svolta dalla Congregazione nel suo insieme, che ne usciva rinfrancata nel ruolo da svolgere all’interno della società rivoluzionaria:

Ceux qui connaissent la société des prêtres de l’oratoire, ceux qui savent de quels sentimens de liberté, de quel excellent esprit de philosophie elle a toujours été animée, ne seront pas surpris sans doute de la voir se présenter aujourd’hui aux représentans de la nation avec un plan d’éducation véritablement libre et national, dont tous les éléments étaient en quelque sorte enfermés dans la sphère des lumières où elle avait depuis long-tems le courage de se placer au sein d’un modeste et utile silence¹⁸³.

Il Piano, pur ricalcando i contenuti delle quattro *lettres sur l’éducation*, conteneva alcuni spunti originali che ne accentuavano il carattere nazionale e civile. Così, già dall’*incipit* si annunciava come tema fondamentale quello di formare cittadini, guerrieri, magistrati e legislatori in una Nazione appena rientrata nei suoi diritti: in una parola, si trattava di «créer un peuple bon et digne de conserver sa liberté»¹⁸⁴. Si chiariva così quel nesso inscindibile tra educazione e politica che avrebbe caratterizzato l’impegno pubblico di Daunou fino alla fine dei suoi giorni: la focalizzazione sul piano educativo rispondeva all’esigenza di una rigenerazione morale e culturale del popolo che, sola, avrebbe potuto rendere le istituzioni politiche salde e durature.

Sempre al fine di chiarire le incipienti convinzioni politiche di Daunou, è utile mettere a fuoco l’ammonimento a non stabilire che leggi realmente controllabili e attuabili: «Il ne faut pas que le législateur prescrive ce dont il est impossible au magistrat de surveiller l’exécution»¹⁸⁵. Una precauzione volta ad assicurare la certezza della legge e della pena che, in fondo, marcava la reale frattura tra un piano di educazione nazionale e i contenuti, ineccepibili ma ideali, di un trattato filosofico. Dovremo sempre tenere a mente questo principio inviolabile quando si tratterà di valutare

¹⁸² L’iniziativa di Daunou non era, peraltro, isolata. Tra i progetti analoghi, sempre di origine oratoriana, possiamo citare JOSEPH VILLIER, *Nouveau plan d’éducation et d’instruction publique dédié à l’Assemblée Nationale*, Angers, Imprimerie de Mame, 1789. Gabriel Compayré menziona un’ulteriore opera, il *Projet d’éducation nationale*, par Paris, de l’Oratoire, risalente al 1790. Cfr. GABRIEL COMPAYRÉ, *Histoire critique des doctrines de l’éducation en France depuis le seizième siècle*, Paris, Hachette, 1904, vol. 2, p. 252.

¹⁸³ «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 24 janvier 1791.

¹⁸⁴ [DAUNOU], *Plan d’éducation présenté à l’Assemblée nationale, au nom des instituteurs publics de l’Oratoire*, Paris, Imprimerie Volland, 1790, p. 1.

¹⁸⁵ *Ivi*, p. 2.

i futuri progetti di legge o i successivi programmi politici di Daunou: questi non dovranno essere giudicati con la lente del teorico, ma dovrà esserne ricercata la pregnanza rispetto a delle specificità del contesto in questione che l'oratoriano non avrebbe mai perso di vista.

Questa prima massima serviva anche ad introdurre la libertà d'insegnamento che avrebbe caratterizzato, volenti o meno, ogni istitutore, dal cui operato sarebbe dipeso l'intero Progetto. Seguivano le diverse fasi dell'educazione, a partire da quella infantile, di pertinenza dei genitori. Quindi, apportando una giustificazione di principio per quella divaricazione educativa che connotava già le Lettere sull'educazione, Daunou distingueva tra due generi di conoscenza:

Les unes sont des besoins individuels ; il importe à chaque citoyen d'en être imbu : les autres ne sont que des besoins nationaux, il suffit qu'elles existent dans quelques membres de la société. Les premières ne sauroient être trop rapprochées de tous les citoyens ; les secondes doivent s'éloigner progressivement, devenir plus difficilement accessibles, en raison du nombre plus ou moins grand des individus que l'intérêt social appelle à les acquérir¹⁸⁶.

In breve, si confermava l'esigenza di un'alfabetizzazione generale e indiscriminata, debito sacro della nazione nei confronti di tutti i suoi membri, ma, allo stesso tempo, per l'accesso ai livelli superiori dell'educazione si prevedevano degli sbarramenti che dovevano rispondere alle reali esigenze di uno specifico contesto storico. Benché a pagamento, gli stadi superiori non avrebbero seguito un mero criterio censitario: veniva prevista, per esempio, la possibilità di mantenere e di formare i talenti sforniti di mezzi.

Anche il tema femminile, che già affiorava nella conclusione dell'ultima lettera, veniva ripreso per denunciare una marginalizzazione che si riverberava anche sul piano politico¹⁸⁷. Inoltre, riflettendo gli sviluppi dei dibattiti costituzionali che si sarebbero compiuti con la prima Costituzione francese, Daunou sottolineava l'importanza di educare con attenzione l'erede al trono, «l'enfant de la Nation», destinato a divenire il conservatore dell'armonia sociale. Il tema in questione costituiva l'aggancio per un particolare confronto col modello politico antico, che usciva assolutamente ridimensionato nella sua esemplarità rispetto ai nuovi e moderni principi politici: «C'est sur-tout dans l'éducation du jeune Prince qu'il convient d'emprunter quelques idées à la sagesse de ces peuples antiques qui, s'ils avoient des constitutions inférieures à celle des Français, étoient au moins trop près de la nature pour être loin de la liberté»¹⁸⁸.

¹⁸⁶ *Ivi*, p. 3.

¹⁸⁷ «Il est un sex eque la constitution de l'Etat n'appelle point à l'exercice des droits politiques, mais que la nature et nos mœurs ont destiné à une grande influence sociale». *Ivi*, p. 6.

¹⁸⁸ *Ivi*, p. 7.

Dopo aver enunciato le coordinate teoriche, seguiva il Piano d'educazione vero e proprio, diviso in otto titoli, che spaziavano dalla descrizione dei diversi livelli educativi alle condizioni dei pensionati, terminando con un lungo titolo (il solo a risultare diviso in paragrafi) dedicato alle figure degli istitutori, vero e proprio perno dell'intero sistema¹⁸⁹.

Nel suo complesso, l'iniziativa di Daunou mirava, come detto, ad incardinare la propria Congregazione all'interno delle rinnovate istituzioni francesi. A proposito del sostegno pubblico della Rivoluzione da parte dell'Oratorio, occorre almeno citare una voce dissenziente, quella di Auguste-Marie-Pierre Ingold, anch'egli padre oratoriano, che denunciava il carattere menzognero del titolo dell'opera di Daunou in quanto, a suo dire, il Piano non era stato affatto approvato dalla Congregazione nel suo complesso, ma solo da alcuni sedicenti istitutori dell'Oratorio, qualificati come «révoltés»¹⁹⁰. Sembra confermare questa testimonianza lo stesso «Moniteur», che ad appena una settimana dall'entusiastica presentazione del *Plan* si vedeva costretto a riconoscere le forti frizioni interne all'Ordine. Illuminato anche dai contenuti di una lettera inviata da «un home connu par sa sagacité et la finesse de son esprit», Pierre Petiot, il redattore doveva ammettere che, contrariamente a quanto creduto, «ce plan d'enseignement ne peut appartenir qu'à une partie de la société»¹⁹¹.

La frattura interna all'Oratorio opponeva chi, come Daunou, riteneva indispensabili delle riforme interne all'Ordine che avrebbe potuto così candidarsi ad un ruolo centrale nell'educazione pubblica e chi, al contrario, si opponeva ad ogni ridefinizione delle regole interne. Si trattava di una questione decisiva per le stesse sorti della Congregazione: il decreto del 13 febbraio 1790, che salvava dalla soppressione, almeno per il momento, gli ordini che avessero dimostrato un sensibile valore civile nei campi educativo e assistenziale, imponeva che l'Oratorio, per sopravvivere, si dimostrasse all'altezza dell'inedito ruolo pubblico che si prospettava. Data la posta in gioco, non sorprende che l'opposizione interna all'Ordine assumesse ben presto caratteri sociali, replicando su piccola scala la

¹⁸⁹ Partendo dal primo, gli otto titoli erano i seguenti: «Premières Ecoles»; «Collèges»; «Pensionnats»; «Enseignement de la Religion»; «Ecoles de Théologie, de Droit, de Médecine, ecc.»; «Education des filles»; «Education de l'héritier présomptif de la couronne»; «Instituteurs». Per quanto riguarda la distribuzione territoriale del sistema d'educazione tripartito, si prevedeva la presenza delle prime due classi delle scuole primarie in ogni «communauté d'habitans»; una terza classe in ogni capoluogo di cantone e, infine, una quarta e ultima nei capoluoghi di distretto. Proseguendo nella scala educativa, veniva prevista la presenza di un collegio in ogni dipartimento (con l'eccezione di Parigi, che ne avrebbe istituiti ben tre) e, infine, per quanto riguarda le scuole 'specializzanti', si auspicavano, rispettivamente, una scuola di teologia in ogni città episcopale e una scuola di diritto e una di medicina in ogni dipartimento. Un ulteriore tratto che occorre mettere in luce è la restrizione della completa gratuità – assicurata alle prime tre classi dell'insegnamento di base nelle Lettere sull'educazione – ai soli primi due anni. Sarebbe seguito un contributo minimo, ma progressivo e sempre più rilevante, a mano a mano che si fosse proseguito nell'iter degli studi. Cfr. «Journal encyclopédique», 1 octobre 1789, p. 112. Un ultimo elemento tipico del Piano era l'ampia rilevanza conferita ad una capillare opera di controllo e di ispezione dei diversi istituti educativi operata da ufficiali pubblici del livello territoriale di competenza.

¹⁹⁰ Cfr. INGOLD, *L'Oratoire et la Révolution (op. cit.)*, p. 42.

¹⁹¹ «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 31 janvier 1791.

frattura tra sostenitori e oppositori della Rivoluzione che scuoteva la società francese. Il partito degli *instituteurs de l'Oratoire* – per riprendere la definizione della citata lettera apparsa sul «Moniteur» – doveva infatti scontrarsi con i vertici della Congregazione che, guarda caso, erano perlopiù aristocratici e dunque riflettevano la permanenza dell'odiato privilegio.

Esiste una fonte privilegiata per seguire le varie fasi di questa lotta interna alla Congregazione: il «Bulletin des patriotes de l'Oratoire», il cui primo numero usciva il 16 giugno 1790. Le pagine di questo particolare periodico ci informano sulla feroce disputa scatenatasi a partire da una contesa esigenza di modernizzazione. Si assiste così all'estremo tentativo, da parte di una frangia della Congregazione, di dare un giro di vite al regolamento interno, differenziandosi così dalle più alte cariche dell'Ordine, inclini a trattare ogni richiesta di cambiamento come un atto di ribellione alla loro autorità. Non stupisce trovare Daunou in prima fila in quest'opera di riforma che, nei suoi obiettivi, avrebbe reso l'Oratorio uno dei pilastri del nuovo ordine rivoluzionario¹⁹². Nel secondo numero della rivista, risalente al 25 giugno 1790, si parla ad esempio delle sue visite, insieme ad altri sodali, a molteplici membri del comitato ecclesiastico, volte con ogni probabilità a convincerli dell'utilità sociale (in particolare nel ramo educativo) di un Oratorio purificato e ridefinito nella sua organizzazione generale. Prendeva così corpo una lotta fratricida che assumeva anche specifiche caratteristiche generazionali: da una parte i superiori generali dell'Ordine, dall'altra la più giovane e variegata base di istitutori e professori che, per attuare una riforma sempre più impellente, decisero di organizzarsi in un comitato interno all'Oratorio. Tra i sostenitori di questo comitato riformista che, come si aveva premura di sottolineare, costituivano la maggioranza degli oratoriani, non poteva mancare Daunou, che ne sarebbe stato eletto addirittura membro¹⁹³. Il suo impegno nel disperato tentativo di salvare l'Oratorio dalla soppressione è testimoniato da una lunga lettera che occupa l'intero VIII numero e parte del IX del «Bulletin» (7, 14 agosto 1790). Pur con toni moderati, Daunou denunciava l'ottusità e, soprattutto, l'imprevidenza del Consiglio superiore oratoriano, che persistendo nelle proprie posizioni non si rendeva conto di decretare lui stesso la propria fine. Al di là dei singoli temi sollevati, riferiti a dispute interne all'Ordine, importa rilevare come l'irruzione di un linguaggio politico non trovasse argini neppure in uno scritto rivolto ai confratelli religiosi: «si le conseil refusoit obstinément de se conformer au vœu général, clairement, régulièrement et

¹⁹² Del resto, già nelle quattro lettere sull'educazione Daunou si era già pronunciato, sia pure in maniera indiretta, a favore di una riforma della sua Congregazione: cfr. «Journal encyclopédique», I octobre 1789, p. 113 e *passim*; «Journal encyclopédique», 15 novembre 1789, p. 70 e *passim*.

¹⁹³ Cfr. «Bulletin des patriotes de l'Oratoire», n. IX, 14 Août 1790. All'interno del fondo Daunou conservato alla *Bibliothèque Nationale de France* è conservata la stampa del processo verbale della votazione dei padri oratoriani del collegio di Lione che, tra il 24 e il 25 luglio, 1790, doveva istituire a Parigi un comitato oratoriano di quindici membri. Non è irrilevante riportare che la figura di Daunou avrebbe riscosso ben 204 voti, risultando così al primo posto. Cfr. BNF, NAF 21889, f. 8.

uniformément exprimé, s'il cherchoit même à l'é luder par des moyens dilatoires, le corps suffisamment autorisé par une pareille forfaiture, pourroit alors rentrer dans tous ses droits et user *des voies extraordinaires*»¹⁹⁴.

2.2 Oratore e sacerdote: per (e nonostante) la Rivoluzione

Già prima degli interventi sul «Bulletin des patriotes de l'Oratoire», Daunou aveva offerto diverse testimonianze del suo pieno coinvolgimento in quella globale esplosione del politico inaugurata dagli eventi rivoluzionari. Così, il 4 settembre 1789, l'allora professore del vicino collegio di Montmorency avrebbe pronunciato alla Chiesa dell'Oratorio di Parigi un *Discours sur le patriotisme* in onore «des ames des braves Citoyens morts en combattant pour la Patrie». L'intervento di Daunou, oltre a rappresentare la prima funzione ufficiale svolta nella capitale, costituisce una passionata celebrazione del ruolo e del valore storico di una Rivoluzione che muoveva allora i suoi primi passi e di cui veniva evidenziata, soprattutto, la funzione affrancatrice, che restituiva agli uomini i loro antichi diritti. Al di là dei diversi meriti riconosciuti ad una Rivoluzione ancora presentata sotto le spoglie di una *restauration*, una riappropriazione di uno *status* perduto, l'elemento più caratteristico di questo pronunciamento pubblico è la perfetta coincidenza tra il grande evento e la volontà divina, al punto da individuare in Dio il primo, fondamentale, della rottura rivoluzionaria: «Comment sommes-nous étonnés nous-mêmes de l'étendue, de la rapidité de nos triomphes? C'est que le Seigneur étoit las de notre esclavage, et que sa main puissante s'est appesantie sur les oppresseurs de son peuple. Nous avons levé des mains libres vers le Dieu qui nous protégea»¹⁹⁵.

Fin dagli esordi rivoluzionari, la posizione di Daunou si caratterizza così per la ferma volontà di unire la causa libertaria e quella religiosa in un circolo virtuoso e benefico per entrambe. La Rivoluzione, inscritta nel solco del volere di Dio, avrebbe potuto servire da braccio armato nella lotta alla superstizione che la Chiesa non poteva più procrastinare. I suoi ministri, a loro volta, avrebbero potuto svolgere una funzione cruciale nel dirigere le coscienze a favore del grande tornante libertario e nel promuovere una nuova moralità sociale in cui matrice politica e religiosa avrebbero perseguito il comune obiettivo di un complessivo miglioramento della condizione umana. Tantopiù che era stata propria la religione a mostrare per prima, in passato, la volontà di opporsi all'egoismo incoraggiato

¹⁹⁴ «Bulletin des patriotes de l'Oratoire», n. VIII, 7 Août 1790, pp. 1-2, corsivo nostro.

¹⁹⁵ DAUNOU, *Discours sur le patriotisme, prononcé le 4 septembre, durant le Service que le District de l'Oratoire a fait célébrer pour le repos des ames des braves Citoyens morts en combattant pour la patrie*, s. l., s. d. [1789], p. 5.

dal dispotismo, in nome di un'apertura sociale e un'attenzione ai bisogni dell'altro che costituiva, in ultima analisi, il terreno stesso da cui era germinata la causa patriottica.

È dunque l'abbraccio tra due ambiti troppo spesso in contrasto il messaggio fondamentale del discorso di Daunou in memoria dei caduti per la libertà: «je puisse acquitter ma dette envers vous, envers mon ministère, envers ces illustres morts, en faisant consister leur éloge dans celui du PATRIOTISME, et en trouvant l'éloge du Patriotisme dans SES RAPPORTS AVEC LA RELIGION»¹⁹⁶.

L'aspetto più interessante della convergenza tra religione e patriottismo è la comune apertura ad una dimensione sociale, collettiva, totalmente opposta all'egoismo e al ripiegamento su di sé che caratterizzano l'ordine dispotico. Quest'ultimo, per sostentarsi, aveva da sempre cercato di mantenere scissi, isolati, i propri sudditi, convincendoli di un'opposizione tra l'interesse individuale e quello comune che, alla luce dei fatti, non aveva alcun fondamento. Era stata proprio la religione che, per prima, aveva indirizzato i suoi fedeli a concepirsi in una dimensione comune, in cui l'interesse del singolo non poteva trovarsi che in quello collettivo: «Non quaerens quod mihi utile est, sed quod multis»¹⁹⁷. Per scardinare un ostinato e corrotto regime politico, però, era servita l'influenza del patriottismo che, fondandosi sulle medesime basi dell'afflato religioso, aveva plasmato una nuova dimensione antropologica e sociale, finalmente condivisa: «les François devenus Citoyens, en recouvrant leurs droits, ont mieux apperçu leurs devoirs»¹⁹⁸.

Dalle premesse comuni e dall'effetto benefico della duplice azione del patriottismo e della religione sarebbe scaturita, per l'oratoriano, un'inedita unione tra le due dimensioni, finalmente riconciliate: «la loi du Citoyen et la loi du Chrétien se confondent, et le patriotisme et la religion exigent le même sacrifice, si pourtant c'est un sacrifice que de préférer aux serviles prétentions, aux solitaires jouissances de l'égoïsme, les biens universels de la liberté»¹⁹⁹. Si tratta di un meccanismo dalle chiare ripercussioni politiche, poiché proprio dalla nuova statura di cittadino scaturivano i tre

¹⁹⁶ *Ivi*, p. 7.

¹⁹⁷ *Ivi*, p. 8.

¹⁹⁸ *Ibidem*. Si noti come il concetto di recupero di un'eredità perduta definisca la percezione di Daunou della grande rottura rivoluzionaria: non una *tabula rasa*, non una palingenesi, ma la restaurazione di un ideale *status quo ante*. Da rilevare, infine, come accanto ai diritti comparissero immediatamente e in maniera quasi spontanea anche i doveri dei rinnovati cittadini. Il binomio diritti-doveri, tipico del personaggio, scaturiva da un'impostazione teorica che, tentando di sottoporre ad un'indagine analitica il concetto di diritto, non poteva evitare di definirlo nelle sue condizioni di esistenza e, pertanto, anche nei suoi limiti, che si concretizzavano proprio nel contraltare dei doveri.

¹⁹⁹ *Ivi*, p. 9. Sono svariati i riferimenti di Daunou alla fondamentale e fondante convergenza tra *status* di cristiano e di cittadino. Quasi anticipando le parole di una celebre omelia che sarebbe stata pronunciata da un futuro pontefice nel Natale del 1797, veniva affermato: «Citoyens, soyons dociles aux leçons de Jésus-Christ, et dès lors il n'en existera plus, d'obstacles à notre liberté». *Ivi*, p. 16. Da questo incontro, la religione stessa usciva rinnovata, restituita alla sua purezza naturale. Era stata infatti opera della calunnia spacciare il cristianesimo in un'apologia del dispotismo, mentre la sua statura essenziale era quella di una religione «à laquelle appartient tout ce qui rend les hommes meilleurs». *Ivi*, p. 15.

principi fondamentali della società: l'obbedienza alla legge, il disprezzo per i privilegi e l'amore per l'ordine pubblico. Tutte queste massime venivano spiegate dall'autore attraverso considerazioni della massima importanza per l'azione più propriamente politica che, di lì a poco, avrebbe monopolizzato l'impegno pubblico dell'oratoriano. Così, l'obbedienza alla legge era definita come «la soumission des volontés particulières aux souverains décrets de la volonté générale»²⁰⁰. Si tratta di un principio cruciale, perché, di fatto, legittimava l'esistenza e la legalità di un'istituzione di rappresentanza generale, capace di levarsi al di sopra dei singoli interessi per perseguire l'unico interesse davvero sensibile, quello della collettività. Nel settembre del 1789, mentre l'Assemblea Nazionale costituente muoveva i suoi primi passi, il religioso non si avventurava ancora in commenti più specifici, delineando le precipue forme con cui avrebbero dovuto prender forma i decreti della volontà generale. E tuttavia, siamo qui di fronte ad una prima traccia della conversione alla politica di Daunou, che prendeva le mosse da una precisa considerazione della religione e del suo ruolo civile per riflettere sulla più cogente attualità politica.

Seguiva lo stesso schema la messa a punto del secondo principio sociale: il disprezzo dei privilegi si concretizzava, per il sacerdote oratoriano, nella giusta distribuzione delle imposte e nell'immutabile eguaglianza dei diritti «à côté de l'inévitable diversité des forces, des moyens, des talens, des fortunes»²⁰¹. Rimanendo fedele ad un principio che non avrebbe mai sconfessato, il voto di Daunou andava ad un'eguaglianza sul piano dei diritti civili, senza riverberarsi in maniera radicale su una dimensione antropologica e sociale caratterizzata per natura dalla diseguaglianza. La diversità non era, quindi, da annullare, ma anzi occorreva volgerla a profitto della società attraverso un sistema che garantisse a tutti un eguale accesso ai privilegi resi possibili dallo stato civile, secondo un meccanismo che non avrebbe mancato, premiando i più talentuosi, di risultare benefico per la cittadinanza nel suo complesso. Questa valorizzazione delle disuguaglianze naturali veniva rilanciata anche dalla descrizione della terza massima sociale, ovvero quell'amore per l'ordine pubblico che si concretizzava nel rispetto dei doveri personali assegnati a ciascuno. Al netto dell'eguaglianza sul piano civile, niente garantiva una pari uniformità sul piano dei ruoli e delle funzioni pubbliche: «obéir, commander, qu'importe? Nul rang n'est fans dignité, lorsqu'il est le rang d'un Citoyen : il suffit au vrai Patriote d'être où la Patrie veut qu'il soit»²⁰².

L'accesso del singolo ad una dimensione comune, collettiva e nazionale, che costituiva il principale portato della religione e del patriottismo, non annullava, dunque, le differenze. In altre

²⁰⁰ *Ivi*, p. 9.

²⁰¹ *Ibidem*.

²⁰² *Ibidem*.

parole, l'individuo non annegava all'interno del nuovo corpo sociale, ma rimaneva ben distinguibile e, soprattutto, manteneva la possibilità che le proprie peculiarità venissero riconosciute e valorizzate anche se comprese in una dimensione più larga. Daunou racchiudeva questa particolare dimensione della socialità nelle parole di San Paolo, «unum corpus multi fumus»: una formula che ben riflette la differenza sostanziale che, come abbiamo già visto valere per il concetto di volontà generale, separa la società di Daunou da quella descritta da Rousseau.

Giunti a questo punto, si potrebbe immaginare che dopo aver indicato all'uomo il suo destino collettivo e dopo esser stata affiancata e, per certi versi, superata dal patriottismo, il ruolo storico della religione potesse considerarsi esaurito. In realtà, agli occhi di Daunou, era proprio dopo il rovesciamento del dispotismo che l'insegnamento religioso diveniva imprescindibile. L'antidoto più efficace contro il possibile ritorno della tirannia, da sempre sostenutasi sulla mollezza, sul vizio e sulla corruzione dei suoi sudditi, era un progresso morale dell'uomo: «la force des mœurs nationales est nécessaire à la stabilité de l'esprit public, elle est une des bases essentielles de la liberté»²⁰³. La dimensione morale alla base del rinnovamento politico rivoluzionario spiegava la centralità mantenuta dalla religione nel nuovo ordine, dal momento che proprio ad essa spettava, in primo luogo, farsi carico del perfezionamento delle virtù e della condotta umana. Parallelamente al rinnovamento politico, secondo Daunou la Rivoluzione avrebbe dovuto apportare una rigenerazione squisitamente morale: in altre parole, fondare nuove istituzioni sarebbe risultato un esercizio inutile e persino dannoso se esse non si fossero indirizzate ad un nuovo, o meglio ad un rinnovato, cittadino, illuminato, virtuoso e dedito al bene comune. Di qui l'emergere del «nesso “rivoluzione sociale, rivoluzione morale, rivoluzione religiosa”, inscindibili l'una dall'altra»²⁰⁴. Benché adoperate per descrivere uno scenario e delle figure molto diverse da quella di Daunou, le parole di Delio Cantimori esprimono al meglio questa vocazione ad una riforma *totale* dell'uomo che non costituiva affatto una prerogativa delle frange più radicali dei rivoluzionari.

Vos enfans, mes Frères! Combien la révolution qui s'achève ajoute d'intérêt aux charmes de leur âge innocent! Ils croissent pour la liberté, et leur éducation, libre enfin elle-même des gothiques chaînes de l'usage, va se rapprocher du progrès des connoissances, et tenir par des liens indissolubles au caractère national, aux loix publiques, aux mœurs françoises et surtout aux devoirs sacrés que le Patriotisme et la Religion nous imposent.²⁰⁵

²⁰³ Ivi, p. 14.

²⁰⁴ DELIO CANTIMORI, *Utopisti e riformatori italiani*, Firenze, Sansoni Editore, 1943, p. 19.

²⁰⁵ DAUNOU, *Discours sur le patriotisme (op. cit.)*, p. 15.

È proprio questo, forse, l'elemento cruciale del discorso del 4 settembre 1789, ovvero il legame inscindibile che lega la riflessione politica di Daunou a quella morale, relativa ai costumi dei cittadini del nuovo ordine. Ed è proprio dal binomio politica-morale che si comprende l'importanza apicale riservata alla religione, chiamata ad assolvere una funzione in cui, ben presto, sarebbe stata sostituita dall'educazione nazionale.

Al di là delle considerazioni generali relative alla progressiva costruzione di un originale pensiero politico, la celebrazione del 4 settembre risulta utile anche per i riferimenti alla stretta attualità. Poco prima di terminare il suo intervento, infatti, l'oratoriano, pur senza citarli, sembrava indicare le figure che, più di altre, potevano costituire un modello da onorare, se non da emulare: «Déjà, dirigée par le génie bienfaisant d'un sage, et marchant sous les étendards d'un héros, la Capitale du Royaume, après avoir montré l'exemple du courage, a donné le signal de la concorde»²⁰⁶. Non sembrano esserci dubbi sull'identificazione del saggio in Sieyès e dell'eroe in Lafayette, a capo della *Garde Nationale* scaturita proprio dagli eventi del luglio. Se, nei confronti del primo, Daunou avrebbe confessato a più riprese un debito intellettuale ed una sincera ammirazione, sono molto più sparuti i riferimenti all'eroe della Rivoluzione americana. Oltre ai due grandi personaggi, non mancavano i riferimenti al re patriota, a «Louis le citoyen», per recuperare la felice espressione adoperata nel *Contrat social des Français*. La figura del monarca veniva celebrata come esempio di patriottismo e di virtù e, in generale, di moralità. Un re tanto ammirabile dall'apparire un dono divino, definito «*le Restaurateur de la Liberté Française*»²⁰⁷, a cui si immaginava, addirittura, di erigere un monumento sulle rovine della Bastiglia. Se l'ammirazione di Daunou per Luigi XVI, almeno a quest'altezza, non può essere messa in discussione, ci guarderemo bene dal far discendere da un apprezzamento *personale* il sostegno alla causa monarchica. Oltre alla contingenza dell'intervento, pronunciato di fronte ad un pubblico che Daunou non voleva affatto fomentare ad una rivolta ulteriore contro uno dei pochissimi pilastri rimanenti dell'ordine sociale, nulla veniva detto a proposito dell'istituzione della monarchia. Ogni pregio, ogni virtù, era prerogativa dell'uomo Luigi XVI, non della carica che rappresentava: in tal modo, queste affermazioni, pur sorprendenti, non sembrano in contrasto col precoce distacco dalla monarchia visibile, in controluce, persino negli ultimi anni dell'Antico Regime.

²⁰⁶ *Ivi*, pp. 16-17.

²⁰⁷ *Ivi*, pp. 12-13. Si noti come, ancora una volta, il concetto di *Restaurateur* tratteggi la Rivoluzione come un'operazione di recupero di una condizione perduta, piuttosto che come una fondazione di un ordine totalmente nuovo.

Nel suo complesso, l'intervento che inaugura l'impegno di Daunou come sacerdote rivoluzionario, come sacerdote della Rivoluzione, ha il merito di offrire un primo indizio sulla sua condotta concreta all'interno delle grandi *journées* rivoluzionarie.

Mais puisque vous fûtes les compagnons de leurs périls et les vengeurs de leur mort, décrivez donc vous-mêmes, mes Frères, ces évènements à jamais célèbres, où vous eûtes une part si glorieuse. Il ne m'appartient pas de vous en parler. Je resterois trop au-dessous des vives impressions que ce grand jour vous a laissées. Je dirois moins que vous n'avez vu, moins que vous n'avez senti, moins que vous n'avez fait.²⁰⁸

Parlando dei grandi eventi appena trascorsi, Daunou ammetteva la propria estraneità fisica: di qui il continuo utilizzo del pronome 'voi', ad indicare la frattura tra i partecipanti diretti alla grande giornata del 14 luglio e coloro che la sostennero solo a distanza. Una lontananza dall'epicentro rivoluzionario che si spiegava, certamente, con le sue funzioni di quel momento, che lo vedevano impegnato in un collegio fuori da Parigi, ma che pure costituisce una caratteristica che avrebbe trovato conferma negli anni successivi. Non si trovano, in effetti, tracce di una partecipazione in prima persona di Daunou alle grandi manifestazioni di piazza né, addirittura, alle più tragiche giornate che interessarono la storia delle assemblee rivoluzionarie. Si può riconoscere, quindi, già nel settembre 1789, la tendenza di Daunou a tenersi al margine dei grandi *eventi* rivoluzionari, la cui partecipazione avrebbe evidentemente richiesto tratti caratteriali e un'indole che non appartenevano a quella del colto e riflessivo erudito. Il mancato coinvolgimento fisico non precludeva una sua partecipazione morale: al contrario, mantenersi al di fuori di eventi così esplosivi e passionali e dalle «vives impressions» poteva significare, ai suoi occhi, potervi esprimere un giudizio più distaccato e, per questo, più credibile.

Se ci siamo attardati sull'analisi di uno scritto tutto sommato secondario è perché esso contiene, se non tutti i temi, sicuramente il senso e il valore fondamentale di ognuno degli interventi pubblici di Daunou nelle vesti di sacerdote rivoluzionario. Ritroviamo gli stessi argomenti fondamentali nei discorsi preparati per due celebrazioni civiche svoltesi a Montmorency – sede della *maison d'études* a cui era stato assegnato, fin dal 1785, come professore – nel corso del 1790, a cui Daunou prese parte proprio in ragione della propria condizione di religioso. Così il 10 maggio 1790, quando elaborò un *Discours pour la bénédiction des drapeaux de Montmorency*; così, ancora, quando, per commemorare il primo anniversario della presa della Bastiglia, recitò con ogni probabilità un *Discours pour la fête patriotique du 14 juillet 1790*. Le uniche attestazioni che abbiamo

²⁰⁸ *Ivi*, pp. 6-7.

riscontrato di questi interventi pubblici sono due brevi documenti manoscritti, scoperti all'interno del fondo *Correspondance et papiers de Pierre-Claude-François Daunou*, conservato alla *Bibliothèque Nationale de France*²⁰⁹.

L'intervento del 10 maggio si segnala per la peculiare belligeranza, dovuta probabilmente all'occasione e agli indirizzari, ovvero a quella *Garde Nationale* che occorreva rinsaldare e rassicurare nei suoi propositi di braccio armato della Rivoluzione. L'*incipit* era di per sé rivelativo: «Il est digne de la Religion d'armer la main des citoyens pour la cause de la liberté [...] sous les auspices du Dieu des armées»²¹⁰. Contagiato dall'afflato patriottico, anche il mite oratoriano abbandonava la solita moderazione per legittimare, proprio attraverso quella religione di cui era ministro, la lotta e la guerra per conservare quei diritti sacri finalmente *restituiti* ai francesi. La celebrazione della milizia nazionale si ricollegava a quel riferimento implicito alla figura di Lafayette che era emerso dall'intervento del 4 settembre 1789 e che adesso veniva confessato senza veli. Daunou si congratulava, infatti, con i soldati per aver scelto un legislatore distinto per il coraggio, i lumi e le virtù. Se ne deduce la completa approvazione per un corpo armato che, portando a massima realizzazione l'ideale di cittadino soldato, avrebbe garantito il mantenimento dell'ordine sociale, strutturato sopra quattro pilastri posti in un'eloquente gerarchia: «Dieu, la Nation, la loi et le Roi»²¹¹.

Proprio la religione diveniva un grimaldello di rara efficacia per affiancare l'opera della Guardia Nazionale nella sua opera di preservazione delle conquiste rivoluzionarie: inaugurando la propria crociata contro lo strapotere delle passioni, Daunou individuava nella religione l'antidoto per impedire che esse si impadronissero dei cittadini e, in particolare, dei rappresentanti, minacciando la rovina irrimediabile del nuovo ordine. Come già nel discorso del settembre precedente, il legame che stringeva l'ambito politico a quello religioso si caratterizzava per la reciprocità degli effetti benefici: così, oltre a rendere servizi alla Rivoluzione, la religione sarebbe stata rinsaldata e riportata alla purezza originaria proprio grazie a quella. Si inaugura con questo discorso il convinto e assoluto appoggio di Daunou alle misure di politica religiosa intraprese dall'Assemblea costituente, che avevano il merito di restituire «à la Religion de vos pères sa force et sa bienfaisance primitive, en la dégageant des abus qui avaient fermi sa gloire et corrompu son influence»²¹².

²⁰⁹ In particolare, i due documenti si trovano in NAF 21893, ff. 2-5.

²¹⁰ NAF 21893, f. 2 recto. Poco dopo, seguivano altre parole particolarmente evocative dell'investimento totale della religione nella causa, anche militare, della Rivoluzione: «Il appartient à l'Évangile de former des soldats citoyens. [...] La charité que prescrit l'Évangile est le devoir du Chrétien, du Citoyen, du Soldat». *Ivi*, f. 2 verso.

²¹¹ *Ivi*, f. 2 recto.

²¹² *Ivi*, f. 2 verso. Tra le misure poi confluite nella Costituzione Civile del Clero approvata il 12 luglio 1790 che Daunou dimostrava di appoggiare all'altezza del 12 maggio, si possono citare l'abolizione delle decime (4 agosto 1789); la nazionalizzazione dei beni ecclesiastici (2 novembre 1789) e la soppressione degli ordini religiosi (con eccezioni per quelli che svolgevano attività ospedaliera o scolastica, come l'Oratorio), il 13 febbraio 1790.

La cerimonia del 10 maggio, complessivamente, sembra testimoniare non solo la centralità della propria militanza religiosa per la particolare azione nella Rivoluzione, ma, addirittura, il primato religioso rispetto alla stessa dimensione politica: oltre all'ordine dei quattro cardinali della società, pare andare in questa direzione l'appellativo di *frères* con cui Daunou si rivolge ai soldati, di chiara ascendenza sacra e che lo stesso oratoriano affermava di preferire persino a quello di *citoyens*.

Riprende, quasi alla lettera, molti dei temi espressi dalla declamazione del maggio precedente l'intervento previsto per la Festa della Federazione del 1790. La religione continua ad apparire in perfetta consonanza rispetto al portato della Rivoluzione e, anzi, attraverso il Vangelo, essa si configura come l'apprendistato fondamentale per la figura del soldato cittadino, impegnato nella difesa della propria Nazione in nome di un principio di carità che proprio nel Testo sacro trovava le sue radici. Viene meno, curiosamente, la confessione di preferire il titolo di fratelli a quello di cittadini, ma la prima formula viene comunque rilanciata e adoperata a più riprese. La Rivoluzione continua ad essere posta sotto il patrocinio dell'Onnipotente e anzi, rivolgendosi evidentemente ad un pubblico non più composto di soli soldati, Daunou rivolgeva agli altri religiosi l'accorato invito a giurare fedeltà alla Rivoluzione.

Non, vous n'êtes point étrangères à la fête de la patrie, vous qui devez avoir tant d'influence sur la félicité publique. À vous il appartient de rendre la sagesse aimable, de maintenir la paix, de ranimer sans cesse les fraternels sentimens de l'union sociale. Que ne pouvez sur des époux, sur des enfans, la douce autorité de vos exemples, la naïve éloquence de vos discours. Jurez de consacrer le tendre ascendant que la nature a mis en vous, à la sainteté des mœurs nationales, au progrès des vertus civiques²¹³.

Il sostegno del clero alla causa rivoluzionaria diveniva imprescindibile per la funzione strategica sotto il profilo di formazione morale che esso avrebbe potuto portare avanti. Lo stesso Daunou, del resto, aveva aperto il suo intervento con un proprio, particolare, giuramento civico:

En présence du tout puissant, *l'unique souverain des nations*, je jure d'être fidèle à ma patrie, comme à la source des pouvoirs publics, comme au centre où mes intérêts devront aboutir et se confondre avec ceux de mes concitoyens. En présence du *législateur suprême*, je jure d'être fidèle à *la loi, comme à la volonté de dieu, déclarée par la volonté du peuple*.²¹⁴

Veniva quindi giurata fedeltà al re come «image de la Providence divine», alla libertà civile e sovranità nazionale: come si vede, non si contano gli esempi di formule e di arditi accostamenti che

²¹³ NAF 21893, f. 4 verso.

²¹⁴ *Ibidem*, corsivo nostro.

testimoniano l'ibridazione e, ancor più, la compenetrazione tra piano politico e piano religioso, che appare ancor più profonda e pervasiva rispetto allo scritto del maggio precedente. Questa tendenza viene portata alla sua massima realizzazione al termine dello scritto, quando, riecheggiando l'articolo I della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, ci si riferiva al «*créateur des hommes, qui naissent et demeurent libres et égaux en droits*»²¹⁵.

Ma, soprattutto, è in questo testo che viene rivendicata con maggior chiarezza la propria funzione sociale come mezzo per contribuire in maniera decisiva al buon esito di una rigenerazione non solo politica, ma anche morale: «*[je jure] d'employer les augustes fonctions du sacerdoce, à l'affermissement des principes de la constitution française, à la propagation des vertus qui doivent être le fruit de ces principes et la sauvegarde des droits qu'ils nous attribuent*»²¹⁶. Questa affermazione solenne condensa e racchiude il senso profondo dell'impegno e dell'azione portata avanti da Daunou nella prima stagione rivoluzionaria, prima che la soppressione dell'Oratorio e l'elezione alla Convenzione, nel settembre 1792, lo obbligassero ad un ripensamento complessivo del proprio ruolo e della sua stessa identità.

Nel loro insieme, i discorsi patriottici del sacerdote Daunou dimostrano la piena adesione alla causa rivoluzionaria e la volontà di partecipare al suo successo mediante gli strumenti di cui lo dotava il suo particolare *status*. Come abbiamo visto, secondo molti testimoni il futuro convenzionale non avrebbe affatto ricordato con amarezza gli anni di formazione nel corso dell'*Ancien Régime*. E tuttavia, a giudicare dall'entusiasmo sprigionato di fronte alla grande cesura e a precise affermazioni riscontrabili proprio in questi discorsi, prende forma più di un dubbio sul suo reale giudizio rispetto all'epoca prerivoluzionaria: «*Heureux enfans! Vous n'avez pas connu la dure oppression sous laquelle nous avons gémi durant la moitié de notre carrière. Ah! Dans nos jeunes années, il n'était point de fête, comme celle que vous embellissez aujourd'hui*»²¹⁷.

Se considerati nella loro sequenza, questi interventi pubblici sembrano infine tradire una progressiva, ma sensibile evoluzione che, prendendo le mosse dal motivo religioso, avrebbe portato all'incontro con la dimensione politica, al tentativo di conciliazione dei due piani e, da ultimo, al rovesciamento delle priorità e al conseguente oscuramento di quel movente religioso che pure rivestì un'importanza cruciale per la sua azione nel primo periodo rivoluzionario.

²¹⁵ *Ivi*, f. 5 recto.

²¹⁶ *Ivi*, f. 4 recto.

²¹⁷ *Ivi*, f. 4 verso.

Fu proprio la sua azione di sacerdote della Rivoluzione che permise a Daunou di trasferirsi ben presto al centro della Rivoluzione, nella capitale francese, in seguito all'offerta dell'arcivescovo di Parigi Jean-Baptiste Gobel, anch'egli fresco di nomina. Taillandier ci informa che Gobel avrebbe comunicato a Daunou la sua volontà di averlo come vicario metropolitano il 15 settembre 1791 dopo che, nei mesi precedenti, l'oratoriano aveva avuto la possibilità di svolgere incarichi analoghi nel *département du Nord* e in quello di Pas-de-Calais²¹⁸. Lo stesso autore riporta che, insieme alla nomina a vicario metropolitano, Daunou veniva posto alla guida del seminario diocésano di Saint-Magloire, un importante ruolo che avrebbe ricoperto fino all'entrata alla Convenzione, un anno dopo. Non abbiamo reperito fonti dirette che possano confermare la testimonianza di Taillandier. Tuttavia, in un documento conservato alla *Bibliothèque Sainte-Geneviève*, nel fondo *Papiers de Pierre-Claude-François Daunou*, esiste un documento, risalente al 29 maggio 1792, compilato da Daunou padre in seguito alla morte della moglie, in cui, parlando del figlio, indica proprio i due incarichi svolti a Parigi segnalati da Taillandier. Pochi giorni dopo, il primo giugno, il nostro Daunou avrebbe apposto la sua firma sul documento, confermando i propri titoli di vicario metropolitano e di direttore del seminario di Parigi²¹⁹.

Appurata l'attendibilità della testimonianza di Taillandier, occorre sottolineare la rilevanza dell'incarico svolto da Daunou per il seminario diocésano di Saint-Magloire, infatti, non era un collegio come gli altri. Era balzato alle cronache sin da quando, nei primi decenni del secolo, era divenuto uno dei principali focolai di giansenismo dell'intero territorio francese. In particolare, il collegio e i suoi massimi esponenti – tra cui si ricordano almeno l'oratoriano Jacques Joseph Duguet e il discepolo Jean-Baptiste Le Sesne de Ménilles d'Étemare – si sarebbero segnalati per aver portato avanti le posizioni del figurismo e per aver tenuto alta la bandiera dei cosiddetti appellanti contro la bolla *Unigenitus* emanata da papa Clemente XI nel 1713 per condannare il giansenismo²²⁰. Non abbiamo prove dirette non solo di un'adesione, ma neppure di simpatie di Daunou per il movimento giansenista. Certo, le sue posizioni a favore della Costituzione civile del clero muovevano da un'esigenza di profonda riforma dell'apparato ecclesiastico e da una battaglia contro la corruzione e la superstizione che si avvicinavano a parte delle rivendicazioni gianseniste. Ma, per quanto riguarda le posizioni dottrinali, non esiste nessuna traccia di una partecipazione dell'oratoriano al movimento giansenista. Ciò che è certo è che la direzione del seminario di Saint-Magloire non costituiva una

²¹⁸ Cfr. TAILLANDIER, *Documents biographiques (op. cit.)*, p. 26.

²¹⁹ *Bibliothèque Sainte-Geneviève*, Papiers de Pierre-Claude-François Daunou, Ms. 4308, doc. 9.

²²⁰ Per la storia del seminario, soprattutto negli anni cardinali tra la fine del XVII secolo e i primi tre decenni del successivo, si veda CATHERINE MAIRE, *De la cause de Dieu à la cause de la Nation. Le jansénisme au XVIII^e siècle*, Paris, Gallimard, 1998 e, in particolare, il capitolo III: «Sainte-Magloire ou le rejet du compromis», pp. 86-114.

funzione neutra. Così come non può passare sotto silenzio che la sua nomina venisse fatta da un'altra figura divisiva e politicamente orientata come Jean-Baptiste Gobel²²¹.

Questo rapido *excursus* permette di comprendere come l'arrivo in pianta stabile di Daunou a Parigi si situasse in un contesto politico e religioso ben connotato e dall'influenza decisiva per l'evoluzione del suo pensiero in entrambi questi ambiti. D'altro canto, la sua doppia nomina era dovuta ad una celebrità non conquistata, semplicemente, attraverso discorsi e interventi pubblici dalla portata tutto sommato limitata. La rapida notorietà conquistata da Daunou era dovuta, soprattutto, al suo impegno di pubblicista e alle sue ripetute prese di posizione a favore dei decreti dell'Assemblea sul fronte religioso.

2.3 La religione salvata da un rivoluzionario: Daunou polemista e pedagogo (1790-1791)

Nel febbraio 1790, Daunou pubblicava sul «Journal Encyclopédique» un importante intervento dall'eloquente titolo di *De la Religion publique, ou Réflexions sur un chapitre du Contrat social de J.-J. Rousseau*²²². Tornava così, a pochi mesi dal *Contrat Social des Français* e ancora una volta, il confronto con l'onnipresente Rousseau. Come tipico, si trattava di una riflessione in cui, accanto ai recuperi, si proponevano precise e argomentate prese di distanza, quando non vere e proprie critiche e censure. Daunou chiariva sin dall'*incipit* il genere di operazione che intendeva intraprendere: «Je n'entreprends point une déclamation contre un philosophe célèbre, mais l'examen de son opinion sur un sujet important. Le CONTRAT SOCIAL est du nombre de ces imposantes productions de l'esprit humain, qui sont destinées à opérer, dans les idées et dans les choses, les plus étonnantes révolutions»²²³.

Il connubio tra i riflessi teorici e pratici («dans les idées et dans les choses») dell'influenza rousseauiana era ben testimoniata dallo stesso oratoriano, che proprio nel luglio precedente aveva dato alle stampe, come abbiamo visto, un *pamphlet* che, richiamandosi all'opera del ginevrino, intendeva agire concretamente nel proprio presente. Nel caso specifico, tuttavia, la discussione ideale

²²¹ Convinto sostenitore della politica religiosa dei rivoluzionari, egli sarebbe stato tra i primi a prestare giuramento per la Costituzione civile del clero, nei primi giorni del 1791. La sua elezione a vescovo metropolitano di Parigi avrebbe scatenato una bagarre in seguito all'opposizione e alla denuncia inoltrata dal suo predecessore, Antoine-Éléonor-Léon Leclerc de Juigné, nel frattempo emigrato. Incurante delle polemiche, Gobel sarebbe entrato ben presto nel club dei giacobini per poi finire vittima del Terrore, insieme a Pierre-Gaspard Chaumette, il 13 aprile 1794.

²²² DAUNOU, *De la Religion publique, ou Réflexions sur un chapitre du Contrat social de J.-J. Rousseau*, «Journal Encyclopédique», I février 1790, pp. 456-463 [I partie] ; 15 février 1790, pp. 98-107 [II partie]. Non è irrilevante notare come, accanto alla propria appartenenza all'Oratorio, Daunou, firmandosi, tenesse a comunicare anche quella alla «société de physique expérimentale de Bruxelles».

²²³ DAUNOU, *De la Religion publique (op. cit.)*, I février 1790, p. 456.

con Rousseau si snodava a partire da un capitolo specifico, l'ottavo e ultimo del quarto libro nell'edizione originale del 1762, dedicato alla cosiddetta *Religion Civile*. Benché, come vedremo, fossero molti i motivi di dissenso espressi da Daunou rispetto alla lezione dell'ammirato *philosophe*, il dotto oratoriano intendeva differenziarsi sin da subito dai critici superficiali e maliziosi che, confondendo più o meno coscientemente il significato di precise espressioni di Rousseau, avevano buon gioco a dimostrarne le presunte contraddizioni. È il caso della differenza tra religione civile e religione naturale o tra principe e sovrano: concetti elaborati da Rousseau per esprimere significati molto diversi e che la mente analitica di Daunou, a differenza di molti altri commentatori, era fermamente intenzionata a salvaguardare²²⁴. A questo proposito, risulta interessante constatare come l'erudito avesse già ben presente la differenza tra la figura del sovrano, coincidente con la nazione, e quella del principe, che invece rappresentava solamente la persona, la carica a capo del potere esecutivo. Questa differenziazione contribuisce a spiegare in che modo l'ammirazione per la figura di Luigi XVI (almeno prima di Varennes) potesse conciliarsi con l'assenza di ogni approvazione manifesta della monarchia in quanto tale. Il re, per Daunou, poteva essere apprezzato ed elogiato come apice del potere esecutivo, in quanto parte strutturante – ma di per sé non sufficiente – dell'apparato statale, in cui il posto d'onore non era però riservato al trono, ma al vero sovrano: la nazione.

Sono molti i passi citati dall'opera di Rousseau che vengono analizzati, discussi e quindi confutati. Presi nel loro insieme, dimostrano che l'intento fondamentale di Daunou era quello di smontare la legittimità degli strali rivolti da Rousseau al cristianesimo. L'oratoriano, però, era ancora più lontano dalle posizioni di molti controversisti cattolici, su modello, per esempio, del citato Bergier: il suo obiettivo non era né demonizzare Rousseau né, tantomeno, negare i soprusi, la corruzione e la superstizione che avevano caratterizzato e, in parte, ancora caratterizzavano l'organizzazione terrena della religione cristiana. In altre parole, l'obiettivo di Daunou era quello di salvare il dogma, l'essenza del cristianesimo, seguendo Rousseau nell'estirpazione del malcostume che ne aveva intaccato l'evoluzione storica. Così, per esempio l'oratoriano si opponeva alla lettura per cui Gesù Cristo, intendendo fondare un regno spirituale sulla Terra, sarebbe all'origine di quella

²²⁴ Riducendo un discorso complesso ai suoi minimi termini, secondo Rousseau sarebbe tipico di un modello di religione nazionale mettere Dio a capo dello Stato e confondere il sacerdozio col potere civile; il governo dello Stato diveniva allora teocratico e la religione non poteva che configurarsi come esclusiva e intollerante. Al contrario, una religione civile – l'unica che, per Rousseau, si poteva addire ad uno Stato libero – si connotava, oltre che per la sua tolleranza, per il suo adattamento al diritto politico e per l'essenzialità dei suoi dogmi, fissati dal sovrano e ridotti all'esistenza di Dio, alla vita futura, la santità del Contratto sociale e delle leggi. Come emblema dell'uso improprio delle espressioni rousseauiane per piegarle ad una sterile confutazione, Daunou citava alcuni passi dall'opera del teologo NICOLAS-SYLVESTRE BERGIER, *Le déisme réfuté par lui-même, ou Examen des principes d'incrédulité répandus dans les divers ouvrages de M. Rousseau, en forme de lettres*, pubblicata per la prima volta nel 1765. Citare polemicamente l'opera di uno dei più acerrimi e celebri avversari dei *philosophes* è più che un indizio sul posizionamento di Daunou in quell'aspro confronto.

scissione interna allo Stato tra sistema teologico e sistema politico che avrebbe scatenato tante guerre civili e religiose. L'opera di Gesù, secondo Daunou, era stata intrinsecamente impolitica e, anzi, i contenuti del suo insegnamento (in particolare il dogma della vita futura) coincideva con uno degli articoli fondamentali di quel modello di religione civile che veniva proposto da Rousseau.

Allo stesso tempo, però, tra i due autori si realizzava una convergenza perfetta nell'assoluta condanna dell'assurdo e illegittimo dispotismo esercitato dai pontefici. Tuttavia, l'intento finale, anche in questo caso, era diverso. L'obiettivo di Daunou, condannando il potere politico dei papi, era di distinguere uno *status quo* dovuto alle «astuces de l'hypocrisie et les systêmes décriés des Ultramontains»²²⁵ dai principi originari del cristianesimo, che si riducevano alla morale evangelica e ai dogmi universalmente insegnati dalla Chiesa. Rimanevano fuori dal suo canone religioso le dispute di scuole, le vuote discussioni teologiche, le visioni di mistici, le superstizioni e ogni genere di fanatismo. Si trattava di sedicenti espressioni religiose per cui il sacerdote dell'Oratorio avrebbe espresso in più occasione la sua totale riprovazione. Coincidevano, nella sua ottica, del frutto amaro di una «longue suite de siecles où la tyrannie regna par l'ignorance et l'ignorance par la tyrannie»²²⁶.

Pur non esplicitato, dalla dura condanna della storia passata della Chiesa si delineava un modello di sviluppo alternativo, costituito da un binomio opposto, strutturato sui due principi dei lumi e della libertà. Qualche traccia del benefico effetto dei primi poteva già vedersi nel tramonto di alcune degenerazioni, tra cui la pratica delle scomuniche, che a dire di Daunou Rousseau rinfacciava in maniera ingenerosa e scorretta alla religione cristiana, non esistendo ormai più, nella pratica, da molto tempo. Né apparteneva all'essenza del cristianesimo la considerazione del clero come corpo politico, come ordine distinto all'interno dello Stato, dotato di privilegi, esenzioni e giurisdizioni particolari. La più attuale battaglia politica e l'eco della Rivoluzione tornavano a farsi sentire con forza. La posizione dell'oratoriano era, quindi, quella di un sacerdote illuminato, convinto sostenitore delle riforme rivoluzionarie così come della positività della religione all'interno del nuovo ordine. I soprusi ricordati non eran altro che l'eredità «de l'ignorance, de la foiblesse et des passions»²²⁷.

Non a caso, opponendosi ancora una volta a Rousseau – che sosteneva che il cristianesimo conteneva il vizio intrinseco di rendere il culto indipendente dal sovrano e quindi di recidere il legame

²²⁵ DAUNOU, *De la Religion publique (op. cit.)*, I février 1790, p. 459.

²²⁶ *Ivi*, p. 460.

²²⁷ *Ivi*, p. 463. Come vedremo, contro il dominio delle passioni Daunou avrebbe portato avanti, per l'intero corso della sua vita, una battaglia prima religiosa e morale e, in un secondo momento, più squisitamente educativa e politica. In questo senso, prefigurando la focalizzazione sui diritti civili essenziali dell'individuo che sarebbe esplosa con maggior forza nell'età postrivoluzionaria, Daunou sembrava ammettere già una gerarchia tra dimensione pubblica e privata: «toutes les fois que les vertus de l'homme privé ne triompheront pas des intérêts de l'homme public, les prêtres seront les ennemis de la nation opprimée». *Ibidem*.

necessario della religione col corpo dello Stato – Daunou affermava che Gesù Cristo «ne se proposa point de gouverner les hommes, mais de les instruire et de les rendre meilleurs»²²⁸. A ben esaminare la questione, non si potrebbe sostenere che, in fondo, era questo lo stesso movente che spronava Daunou all'azione politica? Non il potere sugli uomini, ma la possibilità di farli progredire era, in effetti, il compito fondamentale che prefiggeva a se stesso e, più in generale, al sacerdozio. Prendeva così corpo una politica intesa come servizio religioso: non solo, come Rousseau, la scissione del piano religioso da quello politico era considerata negativamente, ma veniva affermato che proprio il primo potesse e dovesse avere un ruolo centrale per il buono sviluppo del secondo.

Emergeva in tal modo un'originale dimensione pubblica del cristianesimo, che travalicava la bipartizione rousseauiana tra religione nazionale e civile. Della prima non poteva ammettere né l'intolleranza né il predominio assoluto del religioso sul piano politico. Ma neppure il secondo modello risultava soddisfacente, in quanto il culto e i dogmi propri del cristianesimo non sarebbero mai potuti divenire una legge. Pertanto, rifiutando gli opposti modelli di una religione come potere o come legge, Daunou proponeva un terzo schema, quello di una *religion publique*, coincidente con una delle istituzioni pubbliche *offerte* dal sovrano alla collettività, che avrebbe potuto liberamente scegliere se approfittarne o meno. Aprendosi a considerazioni dal carattere eminentemente politico e anticipando alcuni temi che avrebbe recuperato nei suoi interventi alla Convenzione, Daunou individuava tre pilastri dello stabilimento pubblico: i poteri, le leggi e le istituzioni. La sua tesi era che la religione dovesse rientrare nell'ultimo gruppo, esattamente come l'educazione. Lo Stato, nella persona del sovrano, avrebbe dovuto stabilire la religione pubblica da proporre ai suoi cittadini e il principe, da parte sua, ne sarebbe stato il supremo garante. Il cristianesimo, dunque, avrebbe avuto una posizione preminente rispetto ad ogni altro culto, che però era non solo tollerato, ma – come veniva emblematicamente specificato – assolutamente permesso. In tal modo, Daunou riteneva di aver salvato l'unità politica senza aver sacrificato la libertà di coscienza e, perdipiù, di aver posto la vera religione al riparo da ogni aberrazione dovuta alla superstizione e alla corruzione: «il auroit avec le corps de l'Etat une liaison évidente, puisqu'il seroit un ressort moral, une institution publique»²²⁹.

Proseguendo nell'apertura al piano politico, si chiariva, ancora una volta, la divergenza fondamentale rispetto all'impostazione di Rousseau, giocata tutta sulle opposte visioni dello stato di natura e del progresso sociale. La frase incriminata del ginevrino era la seguente: «il faut une longue altération de sentimens et d'idées pour qu'on puisse se résoudre à prendre son semblable pour maître,

²²⁸ *Ivi*, p. 460.

²²⁹ DAUNOU, *De la Religion publique (op. cit.)*, I février 1790, p. 462.

et se flatter qu'on s'en trouvera bien»²³⁰. Di fronte a quest'aperta censura di uno dei cardini dell'organizzazione di ogni società positiva, Daunou non poteva trattenere una replica stizzita, ma quantomai emblematica a livello dei suoi reali modelli politici:

Quoi! Il seroit déraisonnable de préférer aux dangers de l'état de nature une société où quelques-uns de nos semblables ne deviendroient nos maîtres que pour devenir les protecteurs de nos droits ! « Une société fondée sur l'utilité réciproque est véritablement sur la ligne des moyens naturels qui se présentent à l'homme pour le conduire à son but ; donc cette union est un avantage, et non un sacrifice, et l'ordre social est comme une suite, comme un complément de l'ordre naturel ». Or il ne peut y avoir d'ordre social, s'il n'y a des pouvoirs publics.²³¹

Già agli esordi del 1790, la priorità di Daunou era quella di assicurare un assetto pubblico che potesse, in primo luogo, proteggere, garantire, i diritti individuali. Per perseguire questo fine, i poteri pubblici, cardine di ogni ordine sociale, divenivano essenziali e tutt'altro che negativi. Ma, soprattutto, l'apologia dello stato positivo – che già connotava il Saggio del 1788 sull'autorità dei genitori – si sviluppava in questo caso attraverso la citazione di un brano segnante tratto dal maggiore pensatore politico dell'epoca: Emmanuel Joseph Sieyès²³². Il passo, posto tra virgolette, proveniva infatti dalla *Exposition raisonnée des droits de l'homme et du citoyen*, presentata da Sieyès al Comitato di Costituzione il 20 luglio 1789 e subito pubblicata e conosciuta dall'Assemblea e da gran parte del pubblico francese. In perfetto accordo col pensiero di Daunou, l'abate francese considerava l'entrata nella società un perfezionamento, e non un sacrificio, per l'uomo naturale, che passava da uno stato all'insegna del diritto del più forte – entrambi gli autori consideravano infatti indubitabile la disuguaglianza naturale tra i mezzi dei singoli uomini, confutando un'irrealistica eguaglianza originale – ad una condizione di sicurezza resa possibile dall'eguale riconoscimento di diritti²³³. Oltre ai motivi sostanziali ricordati, la prossimità ideologica tra Daunou e Sieyès si componeva di un ulteriore punto di convergenza, di carattere formale, consistente nella *modalità* di redigere e, soprattutto, presentare una dichiarazione dei diritti. Nell'*incipit* del suo intervento, Sieyès riconosceva così due alternative fondamentali, dichiarando la sua preferenza per la forma che lo stesso Daunou non avrebbe nascosto di apprezzare:

Il est deux manières de présenter de grandes vérités aux hommes. La première, de les leur imposer comme articles de foi ; d'en charger la mémoire plutôt que la raison. Beaucoup de personnes

²³⁰ *Ivi*, p. 457.

²³¹ *Ivi*, pp. 457-458.

²³² Cfr. SIEYÈS, *Préliminaire de la Constitution française, Reconnaissance et exposition raisonnée des Droits de l'Homme et du Citoyen*, Paris, Baudouin, 1789, pp. 23-24.

²³³ «Donc, l'état social n'établit pas une injuste inégalité de droits à côté de l'inégalité naturelle des moyens ; au contraire, il protège l'égalité des droits contre l'influence naturelle, mais nuisible, de l'inégalité des moyens». *Ivi*, p. 25.

soutiennent que la loi doit toujours prendre ce caractère. Quand cela seroit, une *Déclaration des Droits du Citoyen* n'est pas une suite de lois, mais une suite de principes. La seconde manière d'offrir la vérité est de ne la pas priver de son caractère essentiel, la raison et l'évidence. On ne sait véritablement que ce qu'on sait avec sa raison. C'est ainsi que les Représentans des François du dix-huitième siècle doivent parler à leurs Commettans.²³⁴

Il ferreo metodo analitico che Daunou stava ancora affinando nei primi mesi della Rivoluzione lo portava a condividere la preferenza per una modalità ragionata della Dichiarazione, che avrebbe permesso di *sentire* la consequenzialità e la reciproca necessità delle singole parti dell'ordinamento. Tuttavia, al termine della trattazione, Sieyès confessava di essersi dovuto arrendere ai consigli di altri, redigendo una dichiarazione per articoli o, come scriveva «en maximes détachées, dans le goût des Américains»²³⁵, perché quei principi potessero esser più facilmente compresi da tutta la Nazione francese. Si trattava di una sofferta retromarcia, comandata dal concreto stato delle coscienze che Daunou non avrebbe mancato, come vedremo, di ricordare con amarezza negli anni seguenti. In ogni caso, conviene sottolineare come la citazione del brano dell'abate non costituisse affatto un evento occasionale, ma si iscrivesse all'interno di un continuo confronto che, come nel caso di quello con Rousseau, non escludeva motivi di dissenso, ma che, rispetto a quello, si caratterizzava per ancor più numerosi elementi e principi politici su cui si registrava un completo accordo.

Il messaggio centrale che Daunou intendeva propugnare nell'articolo del febbraio 1790 emergeva però al termine della prima parte dello scritto, quando tra piano religioso e piano politico si instaurava un circolo virtuoso che li rendeva reciprocamente necessari: «Mais que la nation affermisse par une bonne constitution la liberté qu'elle a conquise: bientôt ramené à sa primitive institution, le sacerdoce chrétien deviendra la civique et la plus bienfaisante des magistratures»²³⁶. Rispetto a questo obiettivo, la seconda parte, uscita alla metà del mese, aggiungeva pochi elementi di carattere sostanziale. Emergevano però, con ancor maggior chiarezza, gli spunti polemici di Daunou contro tutti quegli elementi dell'istituzione ecclesiastica che occorreva riformare o estirpare al più presto. I due bersagli centrali erano il papismo da una parte e l'assurdo diritto canonico dall'altra. Nel caso delle posizioni che qualificava come ultramontane, Daunou arrivava a concordare con Rousseau sulla dannosità del cristianesimo nella vita dello Stato: «Or il est indubitable qu'un François qui se croira le sujet de l'évêque de Rome, sera toujours, en France, un fort mauvais citoyen. Mais pourquoi donc un François se croiroit il sujet du prélat de Rome, et comment la primauté entre les évêques

²³⁴ *Ivi*, p. 3.

²³⁵ *Ivi*, p. 41.

²³⁶ DAUNOU, *De la Religion publique (op. cit.)*, I février 1790, p. 463.

seroit elle la souveraineté universelle?»²³⁷. L'unico ruolo riconosciuto al papa era quello, onorifico, di primo ministro della religione, senza alcuna ripercussione sul piano politico capace di disturbare l'autonomia dei singoli stati.

Sul fronte del diritto canonico, definito come «informes collections de loix bizarres», la posizione dell'oratoriano, se possibile ancor più radicale, era espressa da una massima emblematica: «brûlez le Concordat; mais adorez l'Évangile»²³⁸. Richiamandosi alla sola autorità del Vangelo, Daunou aveva così buon gioco ad ammettere la legittimità di tutte le misure dell'Assemblea Nazionale che intendessero metter mano a quell'assurda congerie di bolle, decretali e benefici.

Proprio a partire dall'indiscutibile positività del Vangelo come raccolta di insegnamenti morali, l'autore si opponeva ancora una volta alle posizioni del ginevrino che intendevano dimostrare l'assurdità e l'impoliticità della morale del Testo sacro. La confutazione di Daunou seguiva due linee argomentative: da una parte, dimostrando un'approfondita conoscenza dei suoi diversi scritti, pretendeva di cogliere Rousseau in contraddizione, accostando la censura del Vangelo operata nel Contratto sociale a quanto affermato nella celebre *Profession de foi du vicaire savoyard*, contenuta nel IV libro dell'*Émile*, che invece dimostrava di apprezzare gli insegnamenti proposti dal Testo fondante del cattolicesimo. Per respingere l'accusa di dannosità politica intrinseca del cristianesimo, Daunou ricorreva invece ai contenuti dello stesso *Contrat social*, dimostrando che i principi sotto processo del cristianesimo (la fede in un Dio e in una vita futura) erano comuni a quella religione civile posta come modello dal ginevrino. Diveniva così possibile riannodarsi al cuore della prima parte dello scritto, sentenziando che «Le patriotisme est un des grand aspects de la charité chrétienne»²³⁹.

Il denso articolo terminava tentando di fare un bilancio finale delle conclusioni di Rousseau che, almeno in linea generale, erano approvate da Daunou. Così l'affermazione della libertà di coscienza, limitata dal rispetto per l'ordine pubblico, veniva accostata, con un intento evidentemente positivo, all'articolo 10 della *Déclaration* dell'Ottantanove. Era però, ancora una volta, sul ruolo da riconoscersi al cristianesimo che le strade dei due autori divergevano. In primo luogo, Daunou non ammetteva la sentenza di bando dallo stato per tutti i fedeli di una religione che (con evidente riferimento al cristianesimo) facesse propria la massima *extra Ecclesiam nulla salus*. Non solo l'oratoriano metteva in evidenza lo scarto notevole tra il riconoscimento dell'errore e la volontà di perseguirlo; ma, anzi, rilanciava rivendicando la necessità per le *moeurs* nazionali di un culto

²³⁷ *Ivi*, 15 février 1790, p. 98.

²³⁸ *Ibidem*.

²³⁹ *Ivi*, p. 102.

pubblico – ma, come per l’educazione, offerto, non obbligatorio – che, nella sua ottica, non poteva che essere quello cristiano. Di qui la conclusione dell’articolo, espressa in tre punti, che delineava per il cristianesimo, purgato e riformato dalle misure del corpo legislativo²⁴⁰, l’onorevole ruolo di culto pubblico, dotato di ministri di culto salariati e di Chiese istituite e mantenute dallo Stato. La preminenza del cristianesimo non ledeva la libertà di coscienza di tutti gli altri cittadini né la loro possibilità di ricoprire incarichi civili con l’eccezione, a dire il vero molto importante, della funzione di istitutore.

Con il corposo articolo sulla religione pubblica, le posizioni religiose di Daunou si facevano programma politico. Si apriva un impegno centrato sul cogente dibattito politico e che faceva dell’approvazione della Costituzione civile del clero la propria bandiera. Le diverse prese di posizione di Daunou sul tema più divisivo della prima stagione rivoluzionaria sarebbero state raccolte e compendiate in un’opera vera e propria, uscita nel 1791 con l’eloquente titolo di *Accord de la foi catholique avec les Décrets de l’Assemblée Nationale sur la Constitution civile du Clergé*. Per sostenere la propria causa, Daunou si scagliava contro le posizioni dei critici dimostrando non solo non solo l’intrinseca bontà della politica religiosa dell’Assemblea, ma anche la sua piena legittimità, in quanto rappresentante del sovrano, a farsi carico di una simile materia. La Costituzione civile del clero veniva così ricondotta ad una riforma benefica che prendeva spunto, allo stesso tempo, da una politica illuminata e dalle massime della Scrittura, che si riannodavano alla purezza originaria della Chiesa. Emblematico il riordino amministrativo delle diocesi francesi, organizzate finalmente in maniera razionale e uniforme, spazzando via «une division si bizarre et des plus choquantes inégalités»²⁴¹. Tornava così l’affermazione della perfetta coincidenza tra il portato della ragione e quello di un puro spirito religioso, direttamente collegato ad una mitica e incorrotta Chiesa primitiva, capace di conferire alla religione tutta la sua potenziale e benefica influenza. Per quanto riguarda lo specifico argomento al centro del contendere, l’oratoriano sapeva far fruttare la sua fine erudizione, acquisita negli anni dell’Oratorio, per dimostrare come, nella storia e fin dall’Impero Romano, la distribuzione delle diocesi avesse sempre seguito i riordinamenti politici. Come già nel *Contrat social des Français*, la storia si configurava come un formidabile serbatoio di argomentazioni per legittimare e sostenere rivendicazioni della più pressante attualità. Richiamandosi sempre all’unica fonte ritenuta valida, ovvero all’insegnamento di Gesù Cristo contenuto nel Vangelo, che istituiva solamente vescovi e preti, Daunou sosteneva anche l’opera di semplificazione della gotica gerarchia

²⁴⁰ Daunou non si illudeva sulla infallibilità dei rappresentanti in materia religiosa. Tuttavia, se anche fossero arrivati a toccare i dogmi del cristianesimo (cosa che non si augurava), l’autorità ecclesiastica non avrebbe potuto servirsi che dei mezzi della rappresentanza e dell’istruzione, i soli che il Vangelo e la ragione accordassero ai ministri del culto.

²⁴¹ DAUNOU, *Accord de la foi catholique avec les Décrets de l’Assemblée Nationale sur la Constitution civile du Clergé*, Strasbourg, Imprimerie de la Société typographique, 1791.p. 2.

ecclesiastica. Proprio a questo proposito, emergeva una prima, originale concezione di opinione pubblica, nelle vesti di forza, spirito generale e condiviso capace di precedere e orientare le scelte della politica: «en supprimant les Chapitres, condamnés, depuis long-temps, par l'opinion qui préparait nos lois, l'Assemblée Nationale a conservé ce qu'il y avait d'utile dans ces établissements»²⁴². Non è dato sapere con quali classi o fasce di popolazione essa venisse a coincidere, ma è già un punto centrale constatarne la potenza e il ruolo quasi vaticinante che non poteva non invitare il legislatore a consultarla per comprendere in che direzione avrebbe dovuto muoversi. Tuttavia, se si considerano determinati passi dell'opera, è possibile propendere per un'identificazione di questo spirito pubblico con il popolo nella sua generalità, capace di divenire la voce dello stesso Creatore.

«Des Evêques, guidés par des motifs qui ne touchaient nullement à la Religion, dit Sulpice Sévère, rejettent [*sic*] l'Evêque nouvellement élu ; mais le peuple, dont le jugement étoit *plus sain*, se moque de leur folle résistance ; et les Evêques se virent obligés de se soumettre à la volonté de la multitude, qui ne faisait que manifester la volonté de *Dieu même*»²⁴³.

L'autore si serviva dunque ancora una volta dell'argomento storico per legittimare e, allo stesso tempo, ridimensionare la rottura apportata dall'Assemblea nazionale nel ristabilire l'eleggibilità di vescovi e sacerdoti, un uso già praticato nella mitica Chiesa delle origini e cancellato solo «par la tyrannie des Rois et des Papes»²⁴⁴. Il fervente antipapismo di Daunou, modellato sul rifiuto di ogni sua autorità temporale e appena mitigato dall'accettazione di un primato onorifico, costituisce il *pendant* rispetto allo scritto sulla religione pubblica e uno dei cardini della stessa opera del 1791. Non si contano, in effetti, le sferzate polemiche, anche durissime, contro i papi di un passato

²⁴² *Ivi*, p. 4.

²⁴³ *Ivi*, p. 6, corsivo, nel primo caso, nostro. Con l'individuazione, attraverso una precisa scelta citazionale, del popolo come *sanior pars*, Daunou sembrava voler ridefinire i termini di dottrine e teorie ecclesiastiche che aveva senz'altro bene a mente. L'emersione del concetto di *sanioritas* nelle elezioni ecclesiastiche – normalmente fatta risalire al Concilio Lateranense III del 1179 – viene solitamente interpretata come la chiave per il passaggio dalla necessaria unanimità di ascendenza divina ad un pur mascherato criterio di maggioranza. La differenza fondamentale è che la logica della *sanior pars* rimaneva comunque interna al consesso ecclesiastico, mentre dalle parole di Sulpicio Severo, accuratamente selezionate da Daunou, essa sembra identificarsi in una componente esterna ma conglobante: il popolo, nelle vesti di *vox Dei*. Su questi temi, si vedano, LÉO MOULIN, *Sanior et maior pars: Note sur l'évolution des techniques électorales dans les Ordres religieux du VI^e au XIII^e siècle*, «Revue historique de droit français et étranger», vol. 35, 1958, pp. 368-397, 491-529 ; PAOLO GROSSI, *Unanimitas. Alle origini del concetto di persona giuridica nel diritto canonico*, estratto da «Annali di storia del diritto», Milano, Giuffrè, 1958. Per un inquadramento generale della storia del voto e del ruolo svoltovi dalle pratiche elettorali ecclesiastiche, si veda PASCAL PERRINEAU, DOMINIQUE REYNIÉ (sous la direction de) *Dictionnaire du vote*, Paris, PUF, 2001 e, in particolare, le voci «Majorité» (pp. 602-611), composta da Dominique Reynié, e «Moyen âge» (pp. 667-678), a cura di Julien Théry.

²⁴⁴ DAUNOU, *Accord de la foi catholique* (*op. cit.*), p. 5. Vale la pena ricordare che, se della Chiesa delle origini occorre recuperare la fede, i costumi e le virtù, non era possibile prenderla ad esempio, secondo l'autore, per i limiti nei confronti dello Stato. Rispetto a quell'epoca storica, infatti, la situazione era profondamente mutata: la religione cattolica non era più, come allora, un culto particolare (come tale legittimato a dotarsi di un'autonoma organizzazione), ma «une des branches de l'établissement public». *Ivi*, p. 16. Benché non venga qui esplicitato come nel caso dell'articolo sulla religione pubblica, questa dimensione della religione sembra essere il contraltare della sua dimensione di culto pubblico.

più o meno recente, accomunati da un'opera costantemente volta allo smantellamento della purezza e della naturale positività del cristianesimo. Particolarmente caustica la definizione del Concordato del 1516, descritto come «ouvrage de deux ambitieux nommés Léon X et François Ier; honteux trafic de l'intérêt des peuples et de l'intérêt de l'Évangile, où le pontife gagne les annates, et le Monarque ces nominations Royales, qui depuis ont donné à l'Église Gallicane des Mazarin, des Dubois, des Lavardin, ecc»²⁴⁵.

Le misure dell'Assemblea, anche se non sempre impeccabili²⁴⁶, erano comunque infinitamente migliori del deprecabile stato precedente, caratterizzato da nomine reali popolate di intrighi, simonia e corruzione che favorivano non i talenti e le virtù, ma «cette chimère que l'on appellait alors la naissance»²⁴⁷. Daunou riservava dure critiche anche a buona parte del clero per il suo persistente atteggiamento «anti-civique», che lo aveva portato ad un'assurda polemica contro la cancellazione di un'organizzazione ecclesiastica deplorabile, anziché approfittare dell'influenza che avrebbe potuto e dovuto avere negli eventi rivoluzionari.

Riannodandosi all'insegnamento di Gesù Cristo, Daunou limitava il compito dell'autorità spirituale ad istruire il mondo e ad annunciare il Vangelo, ovvero a diffondere quelle massime di moralità imprescindibili anche per la rinnovata società francese. Rispetto a questa particolare dimensione, l'Assemblea Nazionale non aveva leso in alcun modo la necessaria indipendenza dell'autorità spirituale: «*Changer la géographie de l'Église, ce n'est point renverser la Religion*»²⁴⁸. Ricostituendo il binomio politico-religioso che ne caratterizzava l'opera di sacerdote-rivoluzionario, Daunou poteva così concludere che i decreti dell'Assemblea Nazionale erano degni del riconoscimento tanto della Chiesa quanto della patria.

L'anno 1791 sarebbe stato occupato da un'intensa attività controversistica, volta a controbattere alle polemiche levate dal clero più irremovibile e refrattario. L'*Accord de la foi catholique* rappresentò l'innescò per la pubblicazione di altri opuscoli di natura sorprendentemente battagliera, dovuta al feroce dibattito divampato proprio in quei mesi. Dopo l'emanazione del decreto del 27 novembre 1790, che imponeva al clero francese di giurare fedeltà alla Costituzione civile del luglio precedente, il clima sarebbe stato ulteriormente avvelenato dalle prime e cruciali prese di posizione ufficiali di Pio VI. Con i brevi *Quod Aliquantum* (10 marzo 1791) e *Caritas* (13 aprile

²⁴⁵ *Ivi*, p. 7. In questo contesto, non stupisce rilevare la piena approvazione di Daunou per l'affrancamento della nomina dei vescovi dalla conferma papale.

²⁴⁶ Daunou avrebbe infatti auspicato una rappresentanza particolare per il clero nell'assemblea adibita alla scelta del vescovo e, probabilmente, un'organizzazione della nomina dei curati diversa da quella da parte degli elettori dei distretti.

²⁴⁷ *Ivi*, pp. 8-9.

²⁴⁸ *Ivi*, p. 20.

1791), il pontefice avrebbe censurato la politica religiosa dei rivoluzionari e, in parte, la Rivoluzione stessa. In questo contesto, l'obiettivo dell'oratoriano Daunou non si limitava alla confutazione delle posizioni dei suoi avversari, ma, ad un livello più generale, mirava a tranquillizzare le coscienze, pericolosamente scosse da un sempre più radicale irrigidimento delle opposte posizioni. Per questo, nei primissimi mesi del 1791 comparivano altri due scritti, la *Réponse aux questions de M. M. F. P* e la *Lettre de M. Daunou de l'Oratoire à M. B. M.*, entrambi per replicare a caustici *pamphlets* che intendevano stroncare i contenuti dell'*Accord de la foi catholique*²⁴⁹.

I toni e gli argomenti rimanevano quelli compendati dall'*Accord de la foi catholique*, ma non mancano elementi d'interesse che conviene almeno menzionare. A testimoniare la progressiva ma inesorabile traslazione verso il piano politico, nella *Réponse* Daunou sceglieva di firmarsi non solo come padre dell'Oratorio, ma anche come membro della *Société des amis de la Constitution* di Boulogne-sur-Mer²⁵⁰. Come dimostra una lettera dei membri della *Société* risalente al 20 gennaio 1791, la nomina di Daunou a membro onorario era dovuta proprio alla composizione dell'*Accord de la foi catholique*, che si riteneva un'efficace risposta alla fortunata istruzione pastorale *Sur l'autorité spirituelle* pubblicata da Jean-René Asseline, vescovo di Boulogne, il 24 ottobre 1790²⁵¹.

Al di là dell'intestazione, l'*incipit* della *Réponse* è estremamente interessante per almeno due ordini di ragioni. In primo luogo, si affermava che l'intento dello scritto era semplicemente difensivo, senza alcuna pretesa di far mutare la condotta dell'indirizzario, visto che, come si diceva apertamente, il momento cruciale era ormai passato: «lorsque votre lettre me parvient, vous avez déjà dû prendre un parti définitif»²⁵². Benché la scelta di fronte alla prestazione del giuramento civico si fosse ormai consumata, i toni e gli accenti della contesa erano ben altro che sopiti. Daunou riportava così alcun

²⁴⁹ Secondo la *Bibliographie historique de l'arrondissement de Saint-Omer*, la pubblicazione dell'*Accord de la foi catholique* scatenò la risposta del clero intransigente del distretto di Boulogne-sur-Mer: di qui la pubblicazione, anonima, delle *Questions proposées au R. P. Daunou, par M. F. P.*, risalente al 16 gennaio 1791. A questo *pamphlet* si rivolgeva la citata *Réponse* di Daunou, datata 31 gennaio 1791. Il vortice polemico non si sarebbe però placato e, anzi, la risposta dell'oratoriano avrebbe portato alla pubblicazione di almeno due ulteriori libelli, tra cui una *Lettre de M. B. M. au R. P. Daunou, prêtre de l'Oratoire, sur sa Réponse aux questions d'un anonyme*, risalente al 10 febbraio, che a sua volta costituì lo stimolo per l'ennesimo intervento di Daunou: la già menzionata *Lettre de M. Daunou de l'Oratoire à M. B. M.*, del 23 febbraio 1791. Cfr. CAMILLE DARD, *Bibliographie historique de l'arrondissement de Saint-Omer*, Saint-Omer, Imprimerie et lithographie H. d'Homont, 1887, pp. 93-94.

²⁵⁰ La maniera di trattare le assurde pretese temporali del pontefice rifletteva la profonda compenetrazione tra piano religioso e politico: «Mais aussi pourquoi attribuez-vous au Pape, le pouvoir exécutif et législatif sur toute l'Eglise?». DAUNOU, *Réponse du père Daunou, prêtre de l'Oratoire, Membre de la Société des Amis de la Constitution, à Boulogne. Aux questions de M. M. F. P.*, seconde édition, revue et corrigée par l'Auteur, Boulogne, Dolet, 1791, p. 1. Nello stesso senso è da leggersi un'emblematica affermazione relativa al ruolo delle diverse autorità religiose: «Il est de droit naturel, il est dans les maximes de l'Evangile, quelques membres composant le conseil du prélat, y aient voix délibérative». *Ivi*, p. 3. Sgombrato il campo dalla massa di inutili leggi e norme sedimentatesi nel corso dei millenni, rimanevano per Daunou due sole autorità fondamentali: il Vangelo e il diritto naturale.

²⁵¹ Per il testo manoscritto della lettera in questione, si veda BNF, NAF 21890, f. 68.

²⁵² DAUNOU, *Réponse du père Daunou (op. cit.)*, p. 1.

degli epiteti affibbiatigli dal suo anonimo avversario: «vous m'appellez de la meilleure grace du monde, hérétique, schismatique, charlatan, ignorant»²⁵³. Riallacciandosi ai contenuti dell'*Accord de la foi catholique*, anche la *Réponse* si scagliava contro ogni autorità temporale del pontefice e contro l'ipertrofica mole di autorità e canoni religiosi che non avevano niente in comune con gli insegnamenti di Gesù Cristo e con le massime evangeliche. Gli strali di Daunou si concentravano, in particolare, sulla tradizione scolastica, buona soltanto a creare quei «systèmes embarrassés, ne définissant rien, confondant, sous une meme dénomination, des objets très-distinct en soi»²⁵⁴ responsabili, in ultima analisi, delle posizioni refrattarie di buona parte del clero alla politica religiosa dei rappresentanti francesi. Confermando una notevole abilità nel servirsi della storia per fini contingenti, Daunou dimostrava, grazie ad una dotta enumerazione di autorità religiose antiche e moderne, l'infondatezza dell'opposizione a dei decreti che, come non si stancava di ripetere, non toccavano affatto il dogma cristiano. Non solo: richiamandosi al proprio articolo sulla religione pubblica, sosteneva che se la religione cristiana fosse stata davvero come la dipingevano gli avversari della Costituzione civile del clero, Rousseau avrebbe avuto piena ragione nel ritenerla impolitica e inconciliabile con un qualsiasi stato libero. Al contrario, se il cristianesimo fosse stato interpretato nella sua originale purezza, l'esito più naturale sarebbe stata la conciliazione e l'intima connessione con il rinnovato ordinamento. Esaminando la differenza sostanziale che esisteva tra ordinazione (spirituale) e missione (di pertinenza politica) dei sacerdoti, Daunou offriva una chiara testimonianza dell'ibridazione e della complementarità tra i due piani:

Ainsi, M., lorsque vous fûtes ordonné Prêtre, vous reçûtes de J. C. même des pouvoirs spirituels: vous devîntes le ministre de son culte, le propagateur de sa doctrine, l'instrument de sa puissance et de sa miséricorde. Mais vous n'aviez point de territoire; mais nul troupeau ne vous étoit assigné : mais nulle église, nulle section de la société des fidèles n'étoit encore spécialement confiée à vos soins. *Vous étiez prêtre : vous n'étiez pas fonctionnaire*»²⁵⁵.

Al di là della questione contingente, lo scritto offre un importante spaccato sull'epistemologia dell'autore, che già all'altezza del 1791 stava assumendo una conformazione ben riconoscibile. Pur apprezzando la moderazione del *pamphlet* del vescovo Asseline, Daunou non poteva evitare di metterne in luce delle gravi carenze a livello della forma e del metodo: «après avoir lu plusieurs fois cet ouvrage, je n'y ai point trouvé cette méthode précise, cette analyse lumineuse, qui seule peut conduire l'esprit humain à la vérité»²⁵⁶.

²⁵³ *Ibidem*.

²⁵⁴ *Ivi*, p. 6.

²⁵⁵ *Ivi*, p. 5, corsivo nostro.

²⁵⁶ *Ivi*, p. 7.

A partire dalla spinosa questione religiosa, lo scritto in questione individuava anche alcuni modelli tra i rappresentanti del tempo. Considerandolo evidentemente una fonte autorevole, Daunou rinviava per prima cosa al *Dictionnaire de droit canonique* (1761) di Durand de Maillane, deputato all'Assemblea ma soprattutto membro del Comitato ecclesiastico e quindi tra i principali autori della Costituzione civile del clero²⁵⁷. Inoltre, con particolare riferimento al giuramento imposto ai 'funzionari ecclesiastici' nella seduta del 27 novembre 1790, riconosceva nel discorso pronunciato un mese dopo dall'abate Grégoire la confutazione di ogni possibile opposizione da parte refrattaria²⁵⁸. Infine, senza esplicitarne l'autore, l'oratoriano citava le emblematiche parole di un terzo rappresentante francese: «C'est de la théologie de l'école que l'un de nos Législateurs disoit avec beaucoup de vérité, qu'elle est à la Religion, ce que la chicane est à la justice»²⁵⁹. Il deputato in questione era Jérôme Pétion, che aveva pronunciato la velenosa sentenza nella cruciale seduta del 27 novembre e che, come vedremo, rappresentò – sorprendentemente – uno dei massimi modelli politici di Daunou nella prima parte della Rivoluzione²⁶⁰.

Benché la *Réponse* costituisca una fonte importante sotto vari aspetti, l'*Accord de la foi catholique* rimaneva l'opera più celebre e fortunata di Daunou. Oltre ad avergli aperto le porte della *Société des amis de la Constitution* della sua città, risulta emblematico che proprio questo scritto venisse inviato da Daunou all'Assemblea Nazionale Costituente e quindi esposto ai deputati, insieme ad una lettera di presentazione, dall'abate Latyl nella seduta del 3 febbraio 1791. In quell'occasione, veniva precisato che l'opera era stata stampata a spese della *Société des amis de la Constitution de Boulogne-sur-Mer* e che il direttorio del distretto della città ne aveva ordinato l'invio ad ogni municipalità e a tutti gli esponenti del clero di quelle realtà²⁶¹.

Il successo dell'opera è testimoniato anche dalla sua circolazione in diversi territori francesi. Il 2 marzo 1791 de Nerbec, presidente del distretto di Bergues (dipartimento del Nord) inviava a Daunou una lettera colma di ammirazione in cui affermava di aver sentito elogiare molto «une de vos productions civiques», l'*Accord de la foi catholique*, di cui domandava qualche copia per poter

²⁵⁷ Nello specifico, Daunou rinviava alle voci «Institution» e «Visa»: cfr. PIERRE-TOUSSAINT DURAND DE MAILLANE, *Dictionnaire de droit canonique et de pratique bénéficiale*, 2 voll., Paris, Cl. -J. -B. Bauche, 1761, vol. 2, pp. 99-100, 845-855.

²⁵⁸ Il celebre discorso di Grégoire è consultabile in *Archives Parlementaires* (op. cit.), première série, t. XXI, pp. 677-678. Proprio su proposta di Durand de Maillane, l'Assemblea ne avrebbe decretato la pubblicazione a proprie spese, che avrebbe permesso a Grégoire di approfondire ulteriormente l'argomento, dando vita ad un libello di una trentina di pagine dal titolo di *Légitimité du serment civique exigé des fonctionnaires ecclésiastiques*, Paris, Imprimerie Nationale, 1791. È proprio a questo testo che faceva riferimento un entusiasta Daunou.

²⁵⁹ DAUNOU, *Réponse du père Daunou* (op. cit.), p. 7.

²⁶⁰ Cfr. *Archives Parlementaires* (op. cit.), première série, t. XXI, p. 74.

²⁶¹ Cfr. *Ivi*, t. XXII, p. 730.

diffondere anche nel proprio distretto e in quello d'Hazebrouck «les principes et les Lumières patriotiques qu'on m'à assuré y être produites au suprême degré»²⁶².

Fermo sostenitore dei decreti dell'Assemblée, nei primi anni della Rivoluzione Daunou avrebbe così portato avanti un impegno senza tregua per evitare prima e ricomporre poi la frattura interna al fronte rivoluzionario. Le sue vesti di religioso costituivano un impulso ed un titolo di legittimità ulteriore per pronunciarsi attivamente a favore della riforma dell'ordinamento ecclesiastico e per condannare senza compromessi ogni insensato arroccamento a favore di abusi storici e privilegi presenti. La religione, chiamata ad affermare e rinsaldare le nuove istituzioni, continuava a rappresentare per l'oratoriano un formidabile strumento d'azione nella rinnovata società. Nessuna volontà, quindi, di muoversi contro la Chiesa o i suoi ministri; l'intento, semmai, era quello di incardinarla con successo nel nuovo contesto politico, in cui Stato e Chiesa sarebbero dovuti divenire reciprocamente necessari e benefici. Già nel *Contrat social des Français* si poteva scorgere una sentenza capace di racchiudere il senso e la finalità del suo particolare sacerdozio politico: «si un Prêtre n'est pas plus citoyen qu'un autre individu, il ne l'est pas non plus moins qu'un autre»²⁶³.

2.4 Luglio 1790. Agli esordi di un dibattito pubblico: *Déclaration des droits* e partecipazione politica

Prima che il precario equilibrio istituzionale dimostrasse tutta la sua fragilità, gran parte della Francia – e Daunou con essa – aveva davvero creduto all'inedito ibrido di una monarchia repubblicana²⁶⁴ e di un re come primo patriota. La principale fonte storica per ricostruire le posizioni di Daunou rispetto al lungo travaglio che avrebbe dato alla luce la prima costituzione francese nel settembre 1791 è rappresentata da una serie di articoli usciti sul «Journal Encyclopédique» tra il luglio 1790 e il gennaio 1791.²⁶⁵ Un ulteriore documento decisivo nella ricostruzione dei primordi del pensiero politico dell'oratoriano consisterebbe nel saggio elaborato per il concorso lanciato dall'*Académie de Lyon* nel 1791 su impulso dell'abate Raynal. Il tema proposto, «Quelles vérités et quels sentimens importe-t-il le plus d'inculquer aux hommes, pour leur bonheur?», si prestava

²⁶² BNF, NAF 21885, f. 393. Analogamente, una lettera del 12 gennaio 1791, inviata a Daunou dal presidente del club patriottico di Montreuil, esprimeva la stessa stima e la stessa approvazione per «la pieté patriotique et éclairée, qui regne dans votre ouvrage», che avrebbe potuto tranquillizzare la coscienza intimorita di qualche prete. Cfr. BNF, NAF 21882, f. 298.

²⁶³ DAUNOU, *Le Contrat social des Français* (op. cit.), p. 11.

²⁶⁴ La formula che qui adoperiamo è un chiaro recupero dell'evocativo titolo dell'opera di François Furet e Ran Halévi: *La Monarchie républicaine. La Constitution de 1791*, Paris, Fayard, 1996.

²⁶⁵ DAUNOU, *Réflexions sur la Constitution française*, « Journal Encyclopédique », I juillet 1790, pp. 101-109 ; 15 octobre 1790, pp. 272-282 ; I janvier 1791, pp. 92-97.

visibilmente a considerazioni a cavaliere tra diritto naturale e legislazione positiva, ovvero a un tema già caro e affrontato in precedenza da Daunou ma che, con ogni probabilità, dalla Rivoluzione era stato, se non ridefinito, sicuramente arricchito e portato a maturazione. È, pertanto, un notevole peccato non poter analizzare un'opera situata in un momento cruciale per lo sviluppo di un autonomo e concreto sbocco politico del quadro intellettuale dell'oratoriano. A differenza degli altri sedici *mémoires* proposti al vaglio dell'Accademia, quello di Daunou – che, per inciso, venne dichiarato vincitore nel 1793 trionfando anche su un giovanissimo Napoleone Bonaparte –, non risulta più consultabile, essendosi probabilmente disperso nel corso del suo invio da Lione a Parigi in vista di una pubblicazione che, con la quasi contemporanea incarcerazione di Daunou, non fu possibile portare a termine.²⁶⁶

Preso atto di questa grave lacuna, la pregnanza storica degli articoli usciti sul «Journal Encyclopédique» assume una rilevanza ancora maggiore. Questi interventi, raccolti sotto il titolo di *Réflexions sur la constitution française*, si situano in un momento politico decisivo per stabilire le sorti del paese, che era chiamato proprio in quei mesi a fissare stabilmente la struttura che lo avrebbe dovuto reggere da allora in poi. La compilazione successiva degli articoli, che rispecchiava la tecnica alluvionale di composizione del testo costituzionale²⁶⁷, permetteva all'autore di tornare e rielaborare punti già affrontati così come, in alcuni casi, d'esplorarne d'inediti. Il primo della serie, risalente al luglio 1790, si concentrava specificatamente sulla natura, i fini e, soprattutto, le gravi carenze della *Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen* del 1789. Prima di fare ciò, l'oratoriano premetteva delle considerazioni di carattere preliminare, che se da un lato inquadravano le sue dure osservazioni nei limiti di una discussione libera, schietta, ma non sovversiva, dall'altro indicavano già quali sarebbero stati gli assi fondamentali del suo discorso²⁶⁸.

²⁶⁶ Non ricevendo proposte ritenute del tutto soddisfacenti, il concorso sarebbe stato rilanciato nel 1793 con un tema sapientemente aggiornato alla luce degli ultimi eventi politici: « Dans l'état actuel de nos mœurs, quelles vérités et quels sentiments la philosophie et les lettres devraient-elles inculquer et développer avec le plus de force, pour le plus grand bien de la génération présente? ». H. Méchoulan, che si è occupato in maniera specifica del concorso in oggetto, attestano la vanità delle ricerche del saggio vincitore. Cfr. HENRY MÉCHOULAN, *Réflexion sur le bonheur du genre humain : les concours de l'Abbé Raynal (Académie de Lyon 1789-1793)*, in B. Bourgeois, J. D'Hont (a cura di), *La philosophie et la Révolution française*, Paris, Vrin, 1993, pp. 11-27 : p. 16. Confermano l'assenza dell'intervento di Daunou e di quello di Bonaparte – per mezzo di un probabile intervento di Talleyrand – dagli archivi dell'accademia lionese: JEAN-BAPTISTE DUMAS, *Histoire de l'Académie Royale des sciences, belles-lettres et arts de Lyon*, Lyon, Giberton et Brun, 1839, vol. I, pp. 144-145 ; LOUIS DAVID, *L'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon. 1700-2000 : Trois siècles d'Histoire lyonnaise*, Lyon, Éditions Lyonnaises d'Art et d'Histoire, 2000, p. 136.

²⁶⁷ Cfr. ROBERTO MARTUCCI, *1789, la Repubblica dei foglianti. Dal re d'antico regime al primo funzionario dello Stato*, «Storia Amministrazione Costituzione. Annale dell'Istituto per la Scienza dell'Amministrazione Pubblica», vol. 1, 1993, pp. 61-106.

²⁶⁸ «Mais la loi n'enchaîne pas les pensées; et si elle punit la calomnie et la sédition, elle permet, elle protège la libre communication des vues politiques». In DAUNOU, *Réflexions sur la constitution française*, «Journal Encyclopédique», juillet 1790, p. 101.

Il est, par rapport à la constitution, deux manières de raisonner qui mènent à des résultats fort différents. La première est d'interroger les idées éternelles du juste et de l'injuste, et de ne jamais s'écarter de leurs réponses : la roideur de cette méthode ne plaît pas à tout le monde. La seconde est de calculer les inconvénients et les avantages : elle produit un grand nombre de théories arbitraires qui se plient commodément aux intérêts et aux passions. Au moins l'usage de cette seconde méthode ne devrait commencer qu'où finit le domaine de la première : car il ne faut pas confondre le *droit politique* avec ce qu'on appelle communément *la Politique* : le droit politique n'est que l'application du droit naturel à l'état social.²⁶⁹

Dimostrando di preferire il criterio del giusto a quello dell'utile – per recuperare la divaricazione messa in luce dal Saggio per l'Accademia di Berlino²⁷⁰ –, l'autore metteva subito in chiaro che l'impianto delle sue riflessioni sulla coeva politica francese si sarebbe giocato sul costante modello dell'ordine essenziale e naturale individuato dalla ragione umana, rispetto al quale ogni ordinamento positivo, posteriore ed arbitrario – o «purement conventionnel», nelle parole dell'autore) – non poteva costituire alcuna controprova. A queste condizioni basilari seguiva un aggiornamento piuttosto sorprendente della ripartizione tra disposizioni universali e particolari di una costituzione.

Dans la constitution d'un peuple, il n'y a d'autre loi fondamentale ou immuable que la souveraineté de la nation : les preuves et les conséquences nécessaires de ce principe sont éternels comme lui ; tout le reste peut et doit changer au gré des circonstances ; tout le reste attend sa perfection de l'expérience et du progrès des lumières.²⁷¹

Rispetto allo schema delineato nel *Contrat social des Français*, la classe delle leggi universali si restringeva alla sola affermazione della sovranità nazionale, che rappresentava il cardine imm modificabile di qualsiasi ordinamento positivo. Tutto il resto, dai tre diritti sacri (vita, libertà e proprietà personale) ai quattro pilastri sociali (leggi, potere esecutivo, forze armate e contribuzioni pubbliche), sembrerebbe venir posto almeno in secondo piano da un Daunou ormai completamente immerso nel clima rivoluzionario. In realtà, al netto delle apparenze, l'oratoriano non faceva che riassumere ai minimi termini il pensiero già esplicitato l'anno precedente. Già allora, la chiave di volta capace di tenere insieme i diversi perni del suo ancora rudimentale schema politico era il concetto di libertà nazionale, entro cui erano ricompresi tanto i tre diritti quanto i quattro cardini sociali. Principio fondamentale e fondante, per essere garantita la libertà nazionale richiedeva infatti delle autorità pubbliche e, a sua volta, si esplicava proprio in quella sovranità della Nazione – e quindi

²⁶⁹ *Ivi*, pp. 103-104.

²⁷⁰ Cfr. nota 86.

²⁷¹ DAUNOU, *Réflexions sur la constitution française (op. cit.)*, pp. 101-102.

nell'influenza politica di ogni cittadino – che già nel *pamphlet* del 1789 era stata individuata come la sola istituzione fondamentale, universale e immodificabile.

Il passo citato ci pone comunque di fronte ad un'evoluzione nel pensiero costituzionale dell'oratoriano: dopo aver differenziato le norme fondamentali generali da quelle dipendenti dalle circostanze precipue, riconosceva un altro fattore della loro variabilità nel valore apportato dai lumi e dall'esperienza. Questa specificazione rappresentava un ulteriore passo nel senso della messa a terra, della concretizzazione di principi originariamente ideali e teorici: obbligato a sperimentare in prima persona i limiti e i meccanismi dell'applicazione pratica e quotidiana di un preciso progetto politico, Daunou scopriva il ruolo cruciale rivestito dal tempo e dalla conoscenza per perfezionare un ordinamento. In altre parole, non erano soltanto la latitudine geografica e la forma di stato a determinare diverse organizzazioni politiche; anche supponendo due contesti del tutto analoghi sul fronte istituzionale, rimaneva l'incognita della natura dei costumi e del livello delle conoscenze a cui era arrivata una determinata nazione. Questo nuovo approccio alle leggi costituzionali, se da un lato scalfiva la fede in un unico modello dato una volta per tutte, dall'altro apriva le porte alla scoperta della temporalità di ogni ordinamento e alla sua indefinita perfezionabilità. Opporsi a questo dato di fatto avrebbe voluto dire condannare la propria organizzazione politica, pur eccellente, alla rovina: «Les loix primitives de l'ancienne Egypte étoient belles; mais l'Egypte les crut parfaites, et elles devinrent funestes»²⁷². Sebbene, a prima vista, questa evoluzione sembrasse scardinare – se non proprio confutare – la possibilità stessa di individuare norme universali tratte dalla natura, in realtà sembra più probabile che si trattasse di un'affermazione polemica diretta ad un diverso bersaglio. Per un autore che avrebbe continuato anche negli anni successivi a credere all'esistenza di leggi e principi dal valore assoluto, il riferimento polemico non era a questa dimensione universalistica – comunque limitata a pochi principi –, ma coincideva, semmai, con quanti avessero preteso di poter riscoprire nella storia – antica, come nel caso degli ammiratori dell'Egitto o della classicità greco-romana, o moderna, come nel caso degli anglofili – dei codici di leggi completi e pronti all'uso in qualsiasi contesto possibile. Alla base di questa posizione stava, come detto, la consapevolezza del portato della storia, che marchiava società, costumi e abitudini imponendo di adattare di volta in volta le disposizioni costituzionali particolari ad una realtà in divenire.

La strada verso la necessaria modificabilità del testo fondamentale era ormai tracciata. Se il processo di revisione fosse stato regolarmente organizzato, la società nel suo complesso ne avrebbe tratto solo benefici e, soprattutto, avrebbe evitato convulsioni e rivolgimenti violenti. Era questo il

²⁷² *Ivi*, p. 102.

sensu delle parole successive di Daunou, che affidavano alla nazione la titolarità continua e non solo originaria del potere costituente: sebbene il suo concreto esercizio sarebbe spettato – probabilmente per i soliti problemi di praticabilità – a dei rappresentanti riuniti in apposite «conventions nationales», sarebbe potuto appartenere solo ad essa il diritto di stabilire il momento opportuno per modificare la propria costituzione. Si affacciava in tal modo, per la prima volta nel pensiero dell'oratoriano, la divisione fondamentale tra potere costituente e poteri costituiti, tra i quali rientrava lo stesso legislativo. Questo principio fondamentale, che Sieyès aveva già presente nelle *Délibérations*, non si era manifestato nel *Contrat social des Français*: era stata necessaria l'esperienza diretta della Rivoluzione ed assistere al funzionamento dell'inedita macchina politica perché maturasse anche nella mente dell'oratoriano la consapevolezza di questa differenza dirimente posta a base dell'ordinamento.

Era proprio dal nuovo concetto di potere costituente che prendeva corpo il primo, criptico, riferimento polemico verso l'opera e la stessa conformazione dell'Assemblea Nazionale. Esprimendo la necessità di convenzioni nazionali specificamente incaricate di modificare il testo costituzionale, Daunou non puntava soltanto ad una specializzazione delle funzioni, ma ricercava dei criteri di composizione migliori di quelli dell'Assemblea che aveva davanti, capaci di rappresentare «plus exactement la nation».²⁷³ Prima di chiarire quali fossero i nuovi canoni su cui si sarebbe dovuta modellare la rappresentanza, come di consueto Daunou si dedicava a confutare in anticipo le critiche che avrebbero potuto attaccare il sistema sponsorizzato. Il più grave argomento che potesse esser rinfacciato al principio della modificabilità della costituzione era quello di condannare l'intera società a leggi incerte e variabili secondo il corso dell'opinione. Era qui che l'oratoriano calava il proprio asso: egli, infatti non negava, ma anzi rilanciava la dipendenza di leggi e istituzioni dall'opinione:

Oui, comme l'opinion publique, comme la volonté générale ; et cette volonté sera bien peu mobile, lorsque les principes auront été mieux étudiés, lorsqu'ils seront moins comprimés par les passions et par les intérêts. Il n'est ni utile, ni permis de mettre des obstacles aux développemens de l'opinion publique ; et puisque l'opinion publique, la pensée nationale, est le résultat des pensées individuelles, celles-ci doivent être librement exprimées.²⁷⁴

Quello appena citato rappresenta un passo capitale non solo nell'economia dell'articolo in questione, ma anche all'interno dello sviluppo decennale di un pensiero politico in continua evoluzione, ma ben ancorato ad una serie di principi invariabili e ben saldi. Come si ricorderà, già nel 1789 Daunou individuava nell'opinione pubblica un fattore rilevante: in quel caso, insieme alle

²⁷³ *Ibidem.*

²⁷⁴ *Ibidem.*

mœurs e all'incisività del corpo legislativo, essa costituiva la garanzia che una legge venisse rispettata e non abusata dai poteri pubblici. Pochi mesi dopo, l'opinione si trasformava, da una delle variabili in gioco, in ingranaggio al cuore della longevità di un sistema di ordine pubblico. Per prima cosa, veniva sviluppata ed esposta la nozione di *opinion publique*, che avrebbe sempre rappresentato una materia scomoda, difficile da inquadrare, ma assolutamente centrale nel pensiero dell'oratoriano, che negli anni a seguire la avrebbe approfondita e rielaborata anche alla luce del volgere degli eventi. Il particolare *status* riconosciuto da Daunou all'opinione pubblica sembra ricollegarsi in questo ambito alla riflessione illuministica sul tema, finendo per coincidere, non solo in questo momento storico, con quel ruolo di *tribunale supremo*, quasi divino, impersonale ma pervasivo, al cui giudizio nessuno avrebbe potuto presto o tardi sottrarsi, che viene riconosciuto da Mona Ozouf come «le maitre mot du siècle»²⁷⁵. Non solo: all'altezza del luglio 1790, essa veniva accostata alla volontà generale: l'unica differenza tra i due concetti sembra essere il piano della loro espressione. Se l'opinione pubblica, pur incidendo sulla vita collettiva, rimaneva in una dimensione ancora mentale, il concetto di volontà generale sembrava presumere la sua comunicazione attraverso un preciso dispositivo politico – il voto – fondato, ancora una volta, sul concetto di sovranità nazionale. Tanto l'opinione, quanto la volontà generale, rappresentavano inoltre degli elementi su cui poter intervenire per svilupparli, migliorarli e, come sarebbe emerso negli anni a venire, manovrarli per il bene e il progresso della società. Il legislatore si sarebbe trovato in una posizione ambigua e ibrida: da un lato, non avrebbe potuto modellare le sue scelte che sull'opinione della generalità da cui egli stesso dipendeva; dall'altro, la medesima opinione poteva essere, e anzi doveva, essere modellata. Per rendere quest'ultima (e quindi la legislazione) più salda e duratura, si sarebbe dovuto da una parte sviluppare i lumi, dall'altra allentare la morsa delle passioni, che costituivano il maggior impedimento ad ogni approccio razionale e ponderato alla politica.

L'ultimo principio scaturito dall'originale concetto di opinione pubblica era la necessità della libertà di pensiero: poiché non era conveniente ostacolare quella, sarebbe stato altrettanto svantaggioso e controproducente limitare l'espressione delle sue parti, ovvero i pensieri dei singoli membri della società. Questa specificazione ci consente di misurare anche la distanza rispetto alla rousseauiana concezione di volontà generale che, come noto, rappresentava qualcosa di più della semplice sommatoria delle singole volontà particolari²⁷⁶. Al contrario, per Daunou, evidentemente scettico verso ogni concezione o principio non misurabile analiticamente, l'opinione pubblica non

²⁷⁵ Cfr. MONA OZOUF, MONA, *L'opinion publique*, in BAKER (edited by), *The French Revolution and the Creation of Modern Political Culture (op. cit.)*, vol. 1, p. 424.

²⁷⁶ Non a caso, il concetto di opinione pubblica non avrebbe fatto breccia nel pensiero del ginevrino, che anzi, adoperando il concetto al *plurale*, tendeva a vedervi l'espressione degli interessi e dei pregiudizi personali, in diretto conflitto col valore collettivo comune della volontà generale.

poteva che costituire il risultato delle parti che la componevano, e che al pari di essa esigevano di essere libere per potersi sviluppare nei propri lumi e, in ultima analisi, per poter conferire stabilità all'ordinamento.

Dopo aver fissato i cardini su cui si sarebbe sviluppato il suo ragionamento, l'autore poteva rivolgersi ai temi particolari che avrebbero animato l'articolo. In altre parole, solo una volta conclusa la sezione preliminare e propedeutica attraverso l'individuazione dei concetti basilari che avrebbe adoperato, Daunou riteneva di potersi rivolgere legittimamente alla materia principale dell'articolo: la Dichiarazione dei diritti. Ora, confrontando il momento della pubblicazione dell'articolo con l'iconica data dell'approvazione della *Déclaration des droits de l'homme et du citoyen*, non si può non rimanere sorpresi dalla distanza che separa i due eventi. Dal 26 agosto 1789 al luglio 1790 era passato quasi un anno, durante il quale l'attenzione dei rappresentanti era stata peraltro focalizzata su altre questioni, che spaziavano dalla politica religiosa alla divisione dipartimentale alla creazione dei primi assegnati. Si tratta di un problema di particolare rilevanza poiché, come vedremo, anche i successivi articoli della serie avrebbero trattato di punti e questioni che apparivano già superati dall'attimo fuggente di una politica impegnata in una corsa sfrenata. Che senso aveva, allora tornare a riflettere a mesi e mesi di distanza sui singoli punti di un documento già approvato e, dunque, apparentemente al di fuori della discussione pubblica? Occorre subito ammettere che si tratta di un quesito tanto fondato quanto di difficile risoluzione, poiché non esistono, a nostra conoscenza, documenti o testimonianze che possano chiarificare il movente esplicito di Daunou o anche solo i destinatari a cui pensava componendo le sue riflessioni sul «Journal Encyclopédique». È certo, riguardo a quest'ultimo punto, che si trattava di un pubblico selezionato, ovvero capace di seguire e comprendere i concetti e i ragionamenti talvolta anche molto complessi e tortuosi elaborati dall'oratoriano. Riguardo allo iato cronologico, possiamo senz'altro ritenere almeno in parte responsabile la cadenza bisettimanale della rivista, che in un momento storico così segnante potrebbe essersi vista sommersa di proposte rivolte tutte alla più cogente attualità finendo, di conseguenza, per dilatare anche di mesi e mesi la pubblicazione dei singoli contributi. Difficilmente, però, questa dinamica può spiegare una distanza quasi annuale dalla trattazione per così dire ufficiale del tema sotto esame. Molto più convincente, semmai, sarebbe far riferimento al particolare *iter* costituente perseguito dall'Assemblea Nazionale, che, tra pause, rinvii e interruzioni, avrebbe dilatato la discussione del documento costituzionale per l'intera durata della sua legislatura. Così, le decisioni maturate sulle singole questioni che riguardavano la futura Carta non avevano l'apparenza di dati ormai inconcussi e definitivi, ma venivano percepiti come singole fasi di una costruzione *in itinere* che non escludeva la possibilità di rimetterli in discussione fino a che il nuovo testo costituzionale non fosse stato ufficialmente licenziato. Se pensiamo che Thouret non avrebbe presentato

ufficialmente il progetto costituzionale nella sua interezza che nella seduta del 5 agosto 1791 e che lo stesso deputato, tre giorni dopo, avrebbe esposto un *rapport* dei medesimi comitati in cui si proponevano diversi emendamenti rispetto a materie e questioni su cui già era stato deliberato nei mesi e anni precedenti, sembra decisamente meno grave il ‘ritardo’ di Daunou nel riaprire nel luglio 1790 la discussione sulla Dichiarazione dei diritti.

Quest’ultima si collegava alla questione della perfettibilità della Costituzione per almeno due ragioni. In primo luogo, la necessità di una dichiarazione dei diritti veniva connessa al persistere di pregiudizi che rischiavano di corrompere l’opinione pubblica; inoltre, configurandosi come «la loi de la loi»²⁷⁷, essa avrebbe dovuto presentare dei principi immutabili e indisponibili alla stessa costituzione, che finiva quasi – si trattava di un passo quasi naturale, ma comunque non percorso esplicitamente dall’autore – per venir posta in una posizione secondaria rispetto all’aura d’intangibilità che avvolgeva la parte dichiarativa. Chiariti il senso e la natura di una dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino che precedesse la costituzione vera e propria, Daunou esprimeva l’assoluta centralità di assicurare, in questa materia, delle decisioni fondate e sicure tanto nelle idee che nei termini adoperati. Si trattava dell’ennesima rivendicazione del metodo analitico come unico approccio razionale e soddisfacente ad ogni campo della conoscenza umana. Più la materia da trattare era importante, più diveniva assolutamente essenziale affrontarlo seguendo una logica ferrea che, fondata su una solida teoria, si sarebbe rispecchiata nella chiarezza terminologica. Si era ormai evidentemente consumato l’incontro e la conoscenza delle principali teorie ermeneutiche del gruppo degli *idéologues*, di cui sarebbe presto divenuto uno dei membri più conosciuti e rappresentativi. La promozione dell’*analyse* andava di pari passo con le precoci accuse rivolte ai suoi sostenitori d’incaponirsi su questioni vuote e irrilevanti a mo’ – questo è il punto – di moderni metafisici. L’accusa di astrattezza, la sprezzante definizione di *métaphysiciens* affibbiata agli ideologi, sarebbe stata rilanciata in più occasioni per poi esser portata alla massima celebrità durante il feroce scontro del gruppo con Napoleone agli inizi del XIX secolo. Le parole di Daunou dimostrano come già nei primi anni rivoluzionari si sprecassero le accuse di questo genere verso tutti quei pensatori che, come lui, tentavano di trattare scientificamente e in maniera razionale la materia politica. Gli eventi avrebbero tristemente dimostrato la vanità di questa ambizione, dimostrando la sostanziale impossibilità a svolgere un pensiero rigidamente razionale e, per così dire, asettico, in una realtà contaminata come mai prima di allora da passioni, rancori ed emozioni su larga scala e praticamente inarrestabili. Ciò non toglie, però, che questi *savants* calati nella politica ritenessero il programma di un’analisi scientifica di ogni aspetto del reale un orizzonte possibile e, soprattutto, raggiungibile in

²⁷⁷ DAUNOU, *Réflexions sur la constitution française* (op. cit.), p. 105.

tempi relativamente brevi, a patto di adoperare rigorosi processi e precise metodologie di ricerca. Si trattava di questioni in cui aspetto culturale e militanza politica mostravano le reciproche ibridazioni: non a caso, nel saggio in questione Daunou non si limitava a evidenziare la centralità della minuta analisi terminologica e teorica, ma tacciava i suoi avversari di coincidere coi nemici della Rivoluzione. Già nel 1790 non sembrava rimanere spazio per sfumature di grigio: come l'Ottantanove aveva determinato una frattura epocale in cui non erano previste astensioni, allo stesso modo la *méthode idéologique*, una volta elaborata grazie alla ragione, non poteva ammettere come disertori che gli oppositori al nuovo ordine.

La questione sollevata non era, per Daunou, semplicemente culturale o filosofica. L'oratoriano credeva davvero che dalla precisione «dans les idées et dans les termes» provenissero le maggiori carenze di un testo, quello della *Déclaration*, tutt'altro che ineccepibile.

La plupart des locutions équivoques tiennent à des erreurs plus ou moins importantes ; mais lorsque des mots obscurs peuvent avoir une grande influence sur tout le système social, il ne faut pas accuser celui qui cherche à les éclaircir, de se livrer à des critiques minutieuses.²⁷⁸

Fedelmente a questo rigido impianto analitico, i cinque difetti fondamentali della redazione del 1789 dipendevano, in ultima analisi, proprio dall'assenza di un impianto di fondo preordinato dalla corretta applicazione di un severo metodo analitico. Il primo articolo della *Déclaration*, per esempio, presentava una contraddizione interna tra la prima e la seconda parte: «Les hommes naissent et demeurent libres, et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune». L'inserimento dell'espressione «distinction sociales», infatti, si opponeva all'affermazione dell'eguaglianza dei diritti tra gli uomini. Il concetto stesso di distinzione sociale, deprecato per il pericoloso richiamo a quello di privilegio, veniva rifiutato anche se riferito alle sole cariche pubbliche. Queste, infatti, non potevano determinare alcuna lesione dell'eguaglianza di diritti (tanto naturali quanto politici), poiché «les pouvoirs ne sont pas des droits; ils sont des commissions, des charges, des devoirs»²⁷⁹. La critica dell'articolo dichiarativo lasciava emergere un concetto di rappresentanza come funzione e, quindi, ben lungi dal determinare un diritto.²⁸⁰ Come già chiarito nel saggio *Autorité des parens sur les enfans*, il conferimento di un'autorità su altre persone non costituiva un riconoscimento – o, peggio ancora, una proprietà – per l'autorità sovraordinata, bensì un compito e un dovere da assolvere nell'interesse dei soggetti sottoposti.

²⁷⁸ *Ibidem*.

²⁷⁹ *Ivi*, p. 103.

²⁸⁰ Su questi temi, cfr. PIERRE ROSANVALLON, *Le sacre du citoyen, histoire du suffrage universel en France*, Paris, Gallimard, 1992.

Il difetto del primo articolo della Dichiarazione non si riduceva, peraltro, al piano logico, ma apriva la strada alla possibilità di ammettere, come distinzioni sociali, la diseguaglianza dei diritti politici determinando, in tal modo, esclusioni e requisiti fiscali che – questo era il lessico adoperato – disonoravano la costituzione. Allo stesso modo, anche la critica all’articolo terzo si fondava sulle ripercussioni negative sul piano dell’eguale influenza politica di tutti i cittadini. Della norma in oggetto Daunou sindacava la prima parte, che attribuiva alla nazione ‘solamente’ «le principe de toute souveraineté» e che sembrava preludere all’assurda prospettiva di molteplici titolari della sovranità all’interno della nazione. Questa formulazione finiva per scontrarsi frontalmente col principio eletto da Daunou a norma fondante di ogni organizzazione civile: la sovranità della Nazione, ovvero la «*liberté politique, la somme de toutes les libertés individuelles*». Per essere valida, essa avrebbe dovuto mantenersi «une, indivisible, inaliénable, incommunicable»²⁸¹. La riduzione della sovranità della Nazione rischiava, agli occhi di Daunou, di limitare i diritti politici al mero esercizio elettorale, uno scenario del tutto insoddisfacente e insufficiente per l’autore, secondo cui la libertà della Nazione esigeva soprattutto che fossero i suoi stessi membri a fare le leggi. Questa ineludibile necessità, unita al principio fondamentale dell’incomunicabilità della sovranità, conduceva quasi spontaneamente al successivo appunto al testo dichiarativo. Il tema, stavolta, era visibilmente di ordine pratico, e riguardava l’esercizio stesso di quella sovranità posta come fuoco dell’intero sistema.

Art. 6 - La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

Erano due le disposizioni dell’articolo sesto finite sotto la lente critica di Daunou: la prima era la formula compromissoria, che rinviava la scottante scelta della forma democratica; la seconda era l’individuazione dei talenti e delle virtù come unici parametri su cui poter fondare delle distinzioni. Il denso testo della norma dichiarativa appariva a Daunou oscuro e, soprattutto, foriero di disparità sotto il profilo dei diritti politici. Confrontandolo con precise disposizioni costituzionali,

²⁸¹ *Ivi*, p. 104. Mentre i primi tre attributi della sovranità non sembrano rappresentare un’originalità – basti pensare al primo articolo del Titolo III della Costituzione francese del 1791, che la dichiarava «une, indivisible, inaliénable et imprescriptible» –, il concetto della sua incomunicabilità, molto meno diffuso, avrebbe comportato una serie di importanti ripercussioni sul tema della natura del mandato rappresentativo. Non si può del resto nascondere l’ambiguità di fondo che legava la stessa definizione di sovranità già dal *pamphlet* del 1789 e che, in estrema sintesi, consisteva nel mancato chiarimento delle modalità con cui la sua unicità si sarebbe potuta conciliare con la necessaria incomunicabilità. Daunou non chiariva, in altri termini, in che modo le porzioni di sovranità detenute da ciascun cittadino avrebbero potuto armonizzarsi creando un’unica sovranità nazionale. Se, per un Sieyès, questa conciliazione sarebbe avvenuta grazie al momento deliberativo che avrebbe interessato rappresentanti privi di ogni vincolo di mandato, l’oratoriano non specificava ancora la via per raggiungere *e pluribus unum*.

Daunou si chiedeva, in primo luogo, in che modo potesse coniugarsi con l'articolo in questione la figura di *citoyen passif*, tagliato fuori da entrambe le possibili declinazioni di esercizio democratico. Sempre focalizzandosi sulla partecipazione politica, l'oratoriano si chiedeva amaramente come si potesse pretendere, per l'esercizio dei diritti politici, requisiti diversi dai due soli parametri di distinzione ammessi dal testo dichiarativo: le virtù e i talenti. Come nel caso precedente, il riferimento polemico era ovviamente a quelle condizioni di censo che avrebbero segnato la Costituzione del 1791 e che, già durante la sua lunga stesura, Daunou attaccava ferocemente.

Poche pagine dopo, l'articolo sesto della Dichiarazione veniva ulteriormente criticato per il maldestro tentativo di definire la legge. Affermare, pur fondatamente, che la legge era l'espressione della volontà generale non significava, per Daunou, offrirne una definizione, ma solo descriverne una modalità d'espressione. Come di consueto, la questione non rimaneva ancorata al mero piano terminologico: qualificare la legge attraverso la sua espressione voleva dire, certo, consacrare la necessità di un'eguale partecipazione generale fondata sulla pari capacità di interpretare i precetti naturali, ma non aggiungeva niente sui contenuti specifici che essa avrebbe dovuto rispettare. Sebbene Daunou non arrivasse ad esplicitarlo, si comprende che a muovere questa specifica osservazione era la certezza che la stessa volontà generale non potesse dirsi onnipotente: anch'essa, nella sua espressione, avrebbe dovuto sottostare a dei limiti coincidenti con quella gamma di diritti naturali dell'uomo – che nel 1789 erano stati riconosciuti nella vita, nella libertà e nella proprietà dei propri beni – che costituivano un'area sacrale indisponibile alla stessa Nazione: «Plus le code civil s'étend au-delà du code naturel, plus il y a de délits et, par conséquent, moins il y a d'harmonie politique»²⁸². La premura di Daunou a ribadire la preminenza e la centralità del diritto naturale (ma non dello stato di natura) anche nella società civile dipendeva dalle minacciose tensioni che credeva di scorgere nei lavori dell'Assemblea Nazionale, che gli sembravano mettere pericolosamente in discussione proprio quei diritti primitivi, quell'«ordre naturel des choses», che avrebbero portato preziosi vantaggi anche nello stato civile²⁸³. Com'è ovvio, la diga fondamentale rappresentata dal diritto naturale non riguardava solo l'azione legislativa, ma limitava anche l'autorità esecutiva, che era – e, soprattutto, doveva rimanere – «le terme moyen entre le souverain et les sujets»²⁸⁴.

L'esame dei commenti ostili al testo dichiarativo testimonia la profonda influenza rivestita, ancora una volta, dall'autorità di Rousseau. La centralità della libertà politica, la vanità di un potere

²⁸² *Ivi*, p. 108.

²⁸³ Di converso, l'allontanamento dall'*ordre essentiel* avrebbe determinato lo scadimento dell'essere umano, frustrato nei suoi istinti naturali, che si sarebbe riverberato sulla stessa legislazione positiva: «L'effet le plus sensible de tant de loix qui ont resserré la liberté civile, fut toujours d'accoutumer les hommes à la violation du pacte social, et d'affoiblir l'instinct moral dans le cœur des citoyens». *Ivi*, p. 109.

²⁸⁴ *Ivi*, p. 108.

sovrano ristretto al solo momento elettorale – e non protagonista lui stesso delle scelte politiche –, nonché l'apparente scetticismo verso il tentativo di mediare tra la forma democratica diretta e quella rappresentativa, rappresentano tutti elementi di riflessione, se non coincidenti, sicuramente derivati dalla lettura delle opere del ginevrino. All'interno dei suoi interventi giornalistici o dei propri lavori accademici, Daunou avrebbe palesato un accuratissimo studio delle diverse opere di Rousseau: dal *Contrat Social* all'*Émile*, dalle *Considérations sur le gouvernement de Pologne* agli scritti sulla *Polysynodie* dell'abate Saint-Pierre. Difficilmente da questa profonda conoscenza sarebbero scaturite posizioni del tutto collimanti col grande filosofo, ma in ogni ambito, da quello educativo a quello politico, si sarebbe trattato di una presenza costante e ineludibile con cui dover fare i conti.

L'ultimo tema a cui si rivolgeva Daunou era l'infelice espressione di *abus de la liberté*, contenuta nell'undicesimo articolo della Dichiarazione²⁸⁵. Si trattava di una formula non solo inesatta, ma anche pericolosa, che a dire dell'autore sarebbe servita da pretesto al dispotismo. Sotto il primo versante, l'autore riteneva inconcepibile che la libertà civile, ovvero la facoltà di esercitare tutti i diritti che si hanno dalla natura e che devono essere dichiarati e protetti dalla società, potesse mai comportare un abuso. Più in generale, veniva respinta l'idea stessa che l'esercizio di diritti potesse mai costituire un delitto²⁸⁶. La pericolosità dell'errore dipendeva dal fatto che, a seconda che si fosse ammessa o meno la possibilità di abusare della libertà civile, avrebbero preso forma due diversi modelli di stato sociale e di legge. Se si fosse seguito il canone che sembrava prefigurare l'articolo dichiarativo, si sarebbe delineata una transizione sacrificale tra lo stato naturale e quello civile, che avrebbe richiesto la cessione di parte della propria libertà originaria per conservarne la restante. Da questo tipo di approccio sarebbe scaturita un'autorità illimitata della legge positiva²⁸⁷, che proprio in virtù di quel sacrificio primitivo avrebbe avuto campo libero per restringere ulteriormente i diritti naturali del cittadino. A questo proposito, Daunou portava l'esempio dei limiti imposti alla libertà di stampa, resi possibili da una legge poderosa e illimitata sfociata dall'ingiustificato timore verso le libertà naturali. Per dissolvere questo cupo scenario, Daunou negava ogni fondamento alla possibilità di abusare dei propri diritti e proclamava la libertà civile come un valore da garantire e tutelare non solo rispetto al potere esecutivo, ma anche nei confronti dell'autorità della legge stessa. Dalle parole di Daunou si comprende, anzi, che il maggior pericolo per la libertà era individuato – forse perché

²⁸⁵ « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement ; sauf à répondre de l'abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la loi ».

²⁸⁶ Daunou notava acutamente che al centro dell'incongruenza stava l'ambiguità del termine 'libertà', che poteva indicare tanto l'esercizio di diritti quanto la facoltà fisica di produrre degli atti. L'accezione privilegiata dall'autore era, in questo caso, ovviamente la prima.

²⁸⁷ L'assenza di limite, richiamando il concetto di indefinito e quindi di qualcosa di non controllabile, sarebbe stata una condizione sempre osteggiata e condannata dall'analitico Daunou.

più insidioso e subdolo – proprio nell’eventuale onnipotenza della legge. Si capisce ancor di più, a questo punto, l’insistenza sulla necessità di definire quest’ultima nei contenuti e non solo nella modalità espressiva: solo definendo chiaramente la legge, le sue potenzialità potevano esser limitate e circoscritte. Non bastava, insomma, che essa fosse una scelta della volontà generale; diveniva cruciale che, anche in caso di una unanimità ostile, esistesse sempre un nocciolo duro di valori che sarebbero dovuti rimanere sacri e intatti. Piuttosto che prefigurare un’improbabile coscienza dei diritti della minoranza, la riflessione di Daunou ci dimostra la precocità della sua sensibilità nei confronti di un tesoro di valori individuali che occorreva porre al riparo da qualsiasi autorità pubblica, anche quella dei rappresentanti e della Nazione stessa. Occorre rilevare come l’intero apparato dipendesse in fondo da una specifica concezione del passaggio tra lo stato naturale e quello civile che, come già chiariva il Saggio berlinese del 1787, non implicava alcuna rinuncia o limitazione dei propri diritti naturali:

Voilà, ce me semble, l’état social ; il n’anéantit aucun des droits que lui sont antérieurs ; il les environne tous de la protection des forces publiques, et les loix civiles ne sont plus que des développemens et des applications des loix naturelles.²⁸⁸

Coerentemente con questo approccio continuista, Daunou individuava, a livello istituzionale, due mezzi fondamentali per prevenire il crimine ed ogni male sociale: in primo luogo, la redazione di un «code législatif» – noi diremmo ‘costituzione’ – che coincidesse con un’esposizione «claire, complete [*sic*] et détaillée des loix naturelles»²⁸⁹; successivamente, dei poteri ben organizzati ed energici che avrebbero reso quasi impossibile l’impunità. L’obiettivo fondamentale di ogni ordinamento sarebbe stato così raggiunto con prontezza e, soprattutto, senza ledere neppur la minima parte del patrimonio di diritti naturali spettanti ad ogni cittadino. Sebbene la stessa Assemblea Nazionale sembrasse perseguire gli stessi fini – e, in particolare, quello di proteggere i diritti individuali per mezzo di una Costituzione scritta –, l’obiettivo di Daunou sembrava quello di mettere in guardia i rappresentanti dal compiere errori, anche inconsapevoli, che avrebbero vanificato sul nascere i loro propositi. Proprio perché essi stavano costituzionalizzando la Francia, insomma, si riteneva necessario intervenire nella discussione dei singoli punti costituzionali per correggere storture ed errori che, dal piano teorico, sarebbero poi presto precipitati sulla concreta vita dei singoli cittadini.

²⁸⁸ *Ivi*, pp. 107-108.

²⁸⁹ *Ivi*, p. 109. I tre attributi fondamentali del testo costituzionale coincidevano con altrettanti valori fondanti per ogni genere di trattazione agli occhi dell’ideologo Daunou.

Le carenze del testo dichiarativo individuate dall'articolo del luglio 1790 non rimanevano confinate allo status di fosche previsioni: i tre articoli che compongono le *Réflexions sur la constitution française* seguivano con attenzione lo sviluppo dei dibattiti assembleari sui cardini del futuro assetto costituzionale. Sebbene non fosse ancora attore politico a tutti gli effetti, già nei primissimi anni della Rivoluzione Daunou dimostrava una conoscenza in costante aggiornamento delle principali dinamiche della pratica parlamentare francese. Gli interventi sul «Journal Encyclopédique» non erano più discettazioni dal sapore teorico e dottrinale, ma coincidevano con altrettanti posizionamenti, spesso polemici, rispetto ai temi politici del momento. Le critiche di cui traboccavano, rivolte all'operato di un'Assemblea Nazionale già considerata rea di molte ingiustizie ed errori, non scaturivano da una teoria preimpostata, ma si originavano dagli scivolamenti in atto a cui l'autore assisteva e che non poteva non denunciare. Così, all'offuscamento dell'eguaglianza politica nel testo dichiarativo seguivano quasi fatalmente le disdicevoli esclusioni sul tema della cittadinanza.

2.5 Ottobre 1790. I dibattiti confini della cittadinanza

Proprio a questo tema, che rappresentava il primo punto per costituire una società, era dedicato l'articolo dell'ottobre successivo, che sulla base delle proposte e delle scelte già maturate dall'Assemblea Nazionale impostava una riflessione generale sui cardini dell'appartenenza civico-sociale²⁹⁰. Dalla determinazione dei membri di una società, Daunou arrivava ad una precoce distinzione tra diritti civili e politici: «On peut exister de deux manières dans une nation, c'est-à-dire, avoir deux rapports différens avec ses loix: le premier est d'être protégé par elles ; le second, de concourir soit à leur déclaration, soit à leur maintien»²⁹¹. Mentre i diritti civili – sia in quanto bene naturale sia per un criterio di reciprocità tra protezione e rispetto della legge²⁹² – sarebbero spettati ad ogni *uomo* esistente sul terreno d'applicazione di un determinato sistema di leggi, era ammessa la possibilità di limitare l'area di godimento dei diritti politici. In altre parole, Daunou legittimava in

²⁹⁰ Come anticipato, si riproduce anche qui lo scarto temporale tra la discussione assembleare della materia in oggetto e il momento della pubblicazione del saggio dedicatole sul «Journal Encyclopédique». Come nel caso della Dichiarazione dei diritti, anche in merito alla cittadinanza tutto – o quasi – era già stato deciso dall'Assemblea nel corso dei primi mesi delle sue sedute – le discussioni sui limiti dell'elettorato attivo e passivo si erano aperte a partire dal 20 ottobre 1789. Eppure, ad un anno di distanza, Daunou doveva ritenere comunque sensato ed utile riportare le sue osservazioni sul tema, probabilmente nella speranza di essere ancora in tempo ad incidere nell'orientare le scelte finali dei deputati su un documento costituzionale ancora in via di definizione.

²⁹¹ «Journal Encyclopédique», 15 octobre 1790, pp. 272-282: p. 272. Il riconoscimento della differenza tra diritti attivi e diritti passivi caratterizzava i *Préliminaires de la Constitution française* presentati da Sieyès di fronte al Comitato di Costituzione il 20 luglio 1789. Come vedremo, però, le prospettive dei due autori sui confini delle due categorie erano profondamente divergenti.

²⁹² «Si je dois les respecter, elles doivent me défendre». *Ibidem*.

questo caso la teoria della sovranità nazionale già abbracciata dai costituenti francesi che aveva concepito la possibilità di un divario tra l'universale condizione umana e quella, particolare, di cittadino. Si noti che questo punto non collideva forzatamente con quanto già sostenuto dall'oratoriano a proposito dei rapporti tra uomo e cittadino. Nel *Contrat social des Français* Daunou affermava, certo, che « on est citoyen après un Contrat Social, de la même manière que l'on étoit homme avant ce contrat »²⁹³, ma questo principio fondava semplicemente la perfetta eguaglianza tra i singoli contraenti del patto fondamentale, ovvero tra gli appartenenti ad uno stesso ordine sociale: niente obbligava, a priori, a far coincidere i soggetti delle due dimensioni, ovvero a comprendere nel contratto sociale ogni singolo individuo solamente in virtù della sua condizione di 'uomo naturale'. Allo stesso modo, nell'articolo del luglio precedente Daunou fondava il suo piano su di una sovranità nazionale composta dall'eguale influenza dei singoli cittadini, non di ogni uomo in generale. Era questa la ragione per cui deprecava l'ossimorica definizione di cittadino passivo; anche in questo caso, si rimaneva all'interno del circuito della cittadinanza, e la necessaria eguaglianza di diritti politici non si estendeva a chi ne fosse rimasto fuori. Gli individui esclusi dal contratto sociale potevano pretendere il rispetto dei propri diritti fondamentali (vita, libertà e proprietà), ma non potevano avanzare alcuna richiesta in merito ad un loro intervento nella gestione di una società di cui non facevano parte.

La possibilità astratta di restringere le maglie della cittadinanza rappresentava anche l'unica concessione di Daunou alla condotta dell'Assemblea Nazionale, che per il resto finiva per apparire totalmente arbitraria e difettosa. Erano i criteri di esclusione ad essere duramente stigmatizzati dall'autore, che non vi riscontrava alcun fondamento logico o razionale. Secondo Daunou, infatti, potevano esistere solo tre condizioni per l'accesso allo status di cittadino: il domicilio all'interno della Nazione, la partecipazione alle imposte pubbliche e il possesso delle capacità necessarie all'esercizio dei diritti di cittadinanza (una sorta di idoneità psicofisica, come vedremo tra poco). A questi tre requisiti fondamentali si aggiungeva la clausola di non aver commesso un delitto che, in determinati casi, avrebbe potuto legittimamente comportare la sospensione o anche la perdita dei diritti politici.

Per quanto riguarda la prima condizione, Daunou pretendeva una ragionevole permanenza di un anno sul territorio dello Stato: a seconda del campo di applicazione dei diritti, inoltre, questo domicilio si sarebbe potuto specificare in un livello particolare della divisione territoriale. Tuttavia, per i più fondamentali di questi diritti, relativi alla rappresentanza generale e nazionale, sarebbe bastato un domicilio geograficamente indeterminato: si trattava di una misura che avrebbe comportato

²⁹³ DAUNOU, *Le Contrat social des Français*, pp. 5-6.

importanti vantaggi per la collettività, dal momento che «tout citoyen françois pourroit être député au corps législatif par toute assemblée électorale; loi qui d'ailleurs étendrait le domaine du mérite au delà du domaine de l'envie, et ménageroit aux vertus, aux talens, ou plutôt à la patrie qu'ils doivent servir, d'honorables ressources contre la défaveur locale dont l'intrigue les auroit chargés»²⁹⁴.

Sul fronte capacitario, Daunou arrivava ad ammettere poche e mirate esclusioni che dipendevano da una palese inabilità, provvisoria o permanente, ad esercitare coscientemente i propri diritti politici. Il criterio fondamentale, in questo settore, diveniva l'autonomia e l'indipendenza di giudizio, due qualità che sarebbe stato necessario assicurare per rivendicare una parte attiva nella gestione della società. Non potevano così rientrare nel novero di cittadini a tutti gli effetti coloro che, «soumis par la nature ou par les loix à quelque puissance domestique, ne régissent pas leurs affaires personnelles»²⁹⁵. Era dunque la natura ad esigere che i figli di minore età e tutti coloro che, anche maggiorenni, fossero ridotti ad uno stato di minorità mentale, non partecipassero in prima persona alla vita politica. Come di consueto, ciò che veniva statuito dalle leggi, ovvero dalle convenzioni umane, risultava molto più discutibile e controverso. Confermando una sensibilità sul tema già emersa nel Saggio sull'autorità genitoriale, Daunou sembrava nutrire più di un dubbio sulla legittimità di trarre fuori dalla cittadinanza attiva il genere femminile.

A l'égard des femmes, un législateur célèbre ne trouve le fondement de leur exclusion que *dans les mœurs actuelles*. Il est remarquable que chez plusieurs peuples, les femmes peuvent être investies du pouvoir exécutif, ou même du pouvoir souverain, et que dans aucune république, elles n'ont eu part à la puissance législative.²⁹⁶

L'autore dell'articolo lasciava intendere che non esisteva nessun fondamento razionale che imponesse l'estraneità delle donne dalla politica e che, anzi, questa subordinazione fosse il risultato di mere variabili storiche e, in quanto tali, convenzionali e niente affatto intrinseche al sesso femminile. Il passo citato rappresenta anche una dura denuncia rivolta alle repubbliche antiche e moderne: benché, come abbiamo accennato, già nei primi anni rivoluzionari il suo cuore sembrasse battere in quella direzione, l'oratoriano non poteva evitare di notare come, nella storia, fossero state proprio le repubbliche a creare gli sbarramenti più imponenti ad un'inclusione femminile nella politica. Le monarchie, con i loro difetti e le loro minacce ai diritti dei singoli cittadini e alla sovranità nazionale, avevano talvolta offerto il trono a figure femminili, che in molti casi si erano mostrate

²⁹⁴ «Journal Encyclopédique», 15 octobre 1790, pp. 281-282.

²⁹⁵ *Ivi*, p. 273.

²⁹⁶ *Ibidem*.

assolutamente all'altezza dell'importante ruolo conferito, dimostrando come non esistesse nessuna caratteristica ancestrale che potesse giustificare l'inabilità femminile alla politica.²⁹⁷

Come abbiamo accennato, si tratta di una prospettiva di lungo periodo, maturata dal professore dell'Oratorio già prima degli anni rivoluzionari. Nel ricco apparato di note che completava il Saggio del 1787 per l'Accademia di Berlino, Daunou aveva già avuto modo di ridimensionare il peso dell'argomento storico per condannare le donne ad una subalternità indeterminata. Pur essendo consapevole dell'atteggiamento misogino della maggior parte degli autori classici a partire da Aristotele, descriveva l'esempio – ugualmente fondato nel passato – di donne potenti e capaci di dominare regni e imperi come Semiramide o Elisabetta Tudor, che dimostravano la parzialità e l'inconsistenza di ogni pretesa di fondare nella storia la superiorità politica dell'uomo²⁹⁸. Era esemplare, a tal riguardo, la confutazione del ragionamento di Laurent Bouchel, pubblicista francese ed esperto di diritto vissuto tra XVI e XVII secolo, che pretendeva di poggiare il controllo maschile sulla donna sul prestigio di autorità storiche come Romolo, Catone il Censore o Ulpiano²⁹⁹.

Mais toutes ces autorités et toutes ces coutumes me semblent n'avoir aucun poids dans la question que je discute, puisqu'il ne s'agit ici que de l'état de nature. Or les lois et les coutumes qui donnent au mari une telle prééminence, n'ont pas été inspirées par les seules lumières naturelles. Elles ont pour causa ou la révélation, ou l'injustice des hommes, qui selon la remarque de Puffendorf, ont fait les lois sans consulter les femmes : remarque qui paroît fort commune, mais qui n'en est moins philosophique, ni moins vraie.³⁰⁰

Benché Daunou, ancora nel 1790 come già nel 1787, non ritenesse opportuno trarre apertamente le ultime conseguenze della sua riflessione, si comprendeva che gli stati che avessero voluto fare della libertà il proprio nume tutelare – e quindi, *in primis*, proprio la Francia – non avrebbero potuto esimersi dal porre il problema della subordinazione femminile sul tavolo e, verosimilmente, dall'affrancare metà del genere umano da quell'indegno giogo secolare.

²⁹⁷ Sul tema della presunta inabilità femminile alla vita pubblica si veda innanzitutto PIERRE ROSANVALLON, *Le sacre du citoyen, histoire du suffrage universel en France*, Paris, Gallimard, 1992.

²⁹⁸ Sull'inammissibilità di ogni approccio assolutizzante alla storia, si rimanda alle già alle stentoree parole proferite da Daunou nella parte finale del *Contrat social des Français*, già messe in evidenza: «lorsqu'on oppose l'ordre positif à l'ordre essentiel, et que l'on montre de la contradiction entre l'un et l'autre; cette contradiction assurément ne prouve rien contre l'ordre essentiel, et prouve beaucoup contre l'ordre positif». DAUNOU, *Le contrat social des Français (op. cit.)*, p. 10.

²⁹⁹ Cfr. LAURENT BOUCHEL, *La Bibliothèque ou trésor du droit françois*, Paris, chez Nicolas Buon, 1629, t. II, pp. 725 e sgg.

³⁰⁰ DAUNOU, *Autorité des parents sur les enfans (op. cit.)*, p. 62. L'autore ammetteva che l'autorità più convincente che gli si potesse opporre era l'amato Codice federiciano, che indubbiamente sanciva la superiorità maschile. Si trattava, in ogni caso, di un compromesso accettabile, poiché la raccolta di leggi conferiva ai mariti privilegi molto moderati che coincidevano – di qui il riferimento alla Rivelazione nel passo citato – con «ceux qu'ils doivent nécessairement avoir dans un pays chrétien». *Ibidem*. Tuttavia, rimanendo fermamente convinto dell'assenza di ogni riferimento ad una necessaria gerarchia tra i due sessi nelle Sacre Scritture, Daunou non scioglieva l'ambiguità della sua posizione rispetto al rapporto tra cristianesimo e subordinazione femminile.

Le riflessioni di Daunou assumono ancor più valore perché si collocano in un preciso filone di pensiero che non le riduce a mera intuizione di un erudito isolato, ma le collega ai maggiori pensatori e attori politici dell'epoca. Il «*législateur célèbre*» a cui si alludeva non era altro che Sieyès, che si dimostra ancora una volta un'autorità centrale per i primi abbozzi di un pensiero politico nel profilo intellettuale dell'oratoriano. Per arrivare a questa identificazione, è necessario mettere a confronto il testo dell'ottobre 1790 con due discorsi pronunciati da Daunou alla Convenzione tra l'aprile e il giugno 1793. Nel primo di questi due interventi, quasi ricalcando le parole di tre anni prima, l'oratoriano chiariva la natura del suo riferimento: «A l'égard des femmes, c'est une question si délicate en principe, qu'il paraît sage d'en chercher la décision dans les mœurs et dans les circonstances. M. Siéyès (Déclaration des droits de l'homme) croit que les femmes sont exclues par nos mœurs actuelles»³⁰¹. Qualche settimana dopo, evidentemente frustrato nelle sue speranze di riforma, avrebbe ribadito una volta di più come ogni esclusione femminile dipendesse da opinabili scelte storiche e dallo stato dei costumi del momento:

Je ne m'arrêterai point à une question que l'état présent de nos idées et de nos habitudes morales ne permet point de placer utilement à l'ordre du jour, et dont il ne faut point, pour l'intérêt même de cette question, hasarder maintenant la discussion prématurée : c'est de l'état politique des femmes que je veux, ou plutôt que je ne veux point parler.³⁰²

L'inasprimento dei toni e il ridimensionamento degli auspici dell'ideologo – figli, con ogni probabilità, delle sempre più frequenti misure violente e liberticide che già preannunciavano quella politica del Terrore che Daunou avrebbe subito in prima persona – non modificavano un approccio alla questione femminile che, alla luce dei fatti, era del tutto sovrapponibile a quello già espresso da Sieyès nei primi mesi della Rivoluzione. Commentando, nella seduta del 2 ottobre 1789, il rapporto del comitato di Costituzione, l'Oracolo del Terzo stato riservava alla scottante questione poche ma incisive parole:

Dans l'état présent des mœurs, des opinions et des institutions humaines, on voit des femmes appellées [*sic*] à porter la couronne; et, par une contradiction bizarre, on ne permettrait nulle part, de les compter parmi les Citoyens actifs, comme si la saine politique ne devoit pas toujours tendre à accroître de plus en plus le nombre proportionnel des vrais Citoyens, ou, comme s'il étoit impossible à une femme d'être

³⁰¹ DAUNOU, *Vues rapides sur l'organisation de la République française*, à la séance de la Convention Nationale du mercredi 17 avril 1793, in *Archives Parlementaires* (op. cit.), première série, t. LXII, pp. 343-350: p. 346.

³⁰² DAUNOU, *Remarques sur le plan proposé par le comité de Salut public*, à la séance de la Convention Nationale du lundi 24 juin 1793, in *Archives Parlementaires* (op. cit.), première série, t. LXVII, pp. 283-288: p. 286.

jamais d'aucune utilité à la chose publique. D'après un préjugé qui se ne se permet pas même le doute à cet égard, nous sommes donc forcés de retrancher au moins la moitié de la population totale.³⁰³

Per la verità, nessuno dei due autori sembrava mettere al giorno la questione femminile, rivendicando una loro piena inclusione nei ranghi della cittadinanza; tuttavia, il loro pensiero attesta la presa di coscienza, ben lungi dal potersi dire diffusa all'epoca, dell'eguaglianza naturale tra uomo e donna e della convenzionalità di ogni sperequazione di diritti tra i due sessi.

Se, in merito all'esclusione delle donne, Daunou lasciava solo intuire un'opinione che sceglieva di non esplicitare, sul tema della domesticità la sua posizione era netta ed apertamente rivendicata. A differenza dello stesso Sieyès, che nell'intervento sopracitato ammetteva come lecita l'emarginazione dalla vita pubblica di «ceux enfin qu'une dépendance *servile* tient attachés, non à un travail quelconque, mais aux volontés arbitraires d'un maître»³⁰⁴, Daunou riteneva del tutto ingiustificata una misura apertamente vessatoria. Si trattava di una colpa che diveniva ancor più grave in uno stato che pretendeva di essersi finalmente scrollato di dosso il peso degli antichi pregiudizi. In una Francia rigenerata all'insegna della libertà e dove le leggi naturali erano finalmente conosciute e rispettate, lo stato di domesticità non avrebbe dovuto rappresentare nient'altro che un normale e regolare contratto tra due persone egualmente razionali e indipendenti. Negando che un legame prettamente lavorativo potesse implicare qualsiasi potere o potesse influire sull'esistenza civile di uno dei contraenti, Daunou recuperava polemicamente le parole dello stesso Sieyès: «On dit que le serviteur donneroit sa voix à celui qu'on nomme, je ne sçais trop pourquoi, son MAITRE»³⁰⁵. Il professore dell'Oratorio riconosceva certo come deprecabile l'eventualità di una compravendita di voti basata su di uno squilibrio sociale, ma non riteneva accettabile sacrificare per timore di un'eventualità minacciosa i diritti di così tanti cittadini. La presa di distanza da Sieyès³⁰⁶, come già attestava quella emersa in più frangenti da Rousseau, testimonia come anche le figure più importanti e decisive per la maturazione di un pensiero politico nell'oratoriano non arrivassero mai a costituire modelli assolutizzanti. A prescindere dall'ammirazione e dalla stima nutrita, l'applicazione di un ferreo metodo analitico fondato sulla propria, autonoma, ragione, legittimava sempre la possibilità di esprimere il proprio

³⁰³ EMMANUEL-JOSEPH SIEYÈS, *Observations sur le rapport du Comité de Constitution, concernant la nouvelle organisation de la France*, Versailles, Baudouin, 1789. pp. 19-20.

³⁰⁴ *Ivi*, p. 20.

³⁰⁵ «Journal Encyclopédique», 15 octobre 1790, p. 282.

³⁰⁶ Se, come sostiene Alphonse Aulard, si deve proprio a Sieyès la coniazione della bipartizione tra cittadini attivi e passivi, occorre aggiungere anche questo elemento tra gli elementi di discordanza tra l'abate e l'oratoriano, che avrebbe sempre osteggiato il concetto stesso di una cittadinanza passiva. Cfr. *Histoire politique de la Révolution française. Origines et Développement de la Démocratie et de la République (1789-1804)*, Paris, Librairie Armand Colin, 1901, pp. 61-62.

disaccordo anche rispetto a personalità, coeve o passate, di cui riconosceva la maggior celebrità o, addirittura, la superiorità.

Le esclusioni di donne e domestici, pur ingiuste, non potevano certo definirsi tendenze fondate dall'Assemblea Nazionale che, come riconosceva l'autore, si limitava a registrare uno stato di costumi ancora imperfetto e insoddisfacente. Ciò che invece ricadeva totalmente sotto la responsabilità dei rappresentanti francesi – e che pertanto rappresentava la loro peggior colpa agli occhi di Daunou – era l'iniqua organizzazione del secondo requisito di cittadinanza, trasformato in un criterio censitario ed esclusivo. Non era il principio a creare frizioni: Daunou, al contrario, riconosceva la partecipazione contributiva come requisito fondamentale per l'accesso alla cittadinanza. Lo stabilimento dell'imposta pubblica da parte della Nazione, che già nel *Contrat social des Français* coincideva con uno dei cardini di ogni organizzazione pubblica, non poteva che risultare decisivo al momento di fissare i limiti della cittadinanza: «Enfin dans l'état social, celui qui ne supporte pas les charges communes, qui ne contribue point à soutenir l'établissement public, ne peut évidemment prétendre à aucune influence civile»³⁰⁷. Agli occhi di Daunou, l'esercizio di una professione non era di per sé sufficiente a riscattare il dovere contributivo: sia che la prestazione fosse rivolta ad un privato sia che dipendesse dalla società stessa nella sua generalità, si sarebbe sempre trattato di un'attività di carattere privato e saltuario. L'appartenenza ad una società richiedeva invece la continua attestazione di un legame con essa e, soprattutto, la partecipazione al suo sostentamento: poste queste premesse, solo la partecipazione alle spese comuni, ovvero il pagamento di un'imposta pubblica, poteva risultare soddisfacente e permettere il pieno accesso nella cittadinanza: «Nul n'est donc citoyen, s'il ne paie l'impôt»³⁰⁸. Questa condizione rappresentava un requisito ineludibile, ma anche sufficiente, per l'oratoriano. Ogni altra pretesa in ambito contributivo sarebbe stata illegittima ed illecita. Ciò che premeva a Daunou non era – a quest'altezza e anche in futuro – servirsi delle imposizioni pubbliche per escludere precise frange della popolazione dalla vita pubblica; la sua priorità era individuare un criterio che, allo stesso tempo, attestasse l'appartenenza e l'interesse nei confronti della società e garantisse il proprio contributo alla sua sopravvivenza.

Era questa cornice fondamentale ad inquadrare le tre critiche fondamentali alla restrittiva dimensione della cittadinanza che stava prendendo corpo dai dibattiti assembleari. La prima protesta di Daunou era così rivolta all'individuazione delle sole imposte dirette come parametro per la

³⁰⁷ *Ivi*, p. 273.

³⁰⁸ *Ivi*, p. 274.

concessione della cittadinanza³⁰⁹. Nell'ottica dell'autore, la natura della percezione non era assolutamente rilevante: a prescindere dal genere di imposizioni, la società si sarebbe divisa in due classi fondamentali di uomini: da una parte, coloro che si sostentavano grazie alla carità pubblica e che, quindi, non potevano aspirare a divenire cittadini. Il resto della Nazione era invece composto da quanti contribuivano alle spese comuni «proportionnellement» ai propri beni: quest'unica caratteristica risultava sufficiente a renderli a pieno diritto cittadini, a prescindere dallo specifico tipo di contribuzione offerta. La vera cesura era dunque determinata dal contributo alla causa comune, cosicché a rimanere escluso dalla cittadinanza non sarebbe stato chi avesse avuto meno da offrire, ma chi, non dimostrandosi capace di partecipare in minima parte al sostentamento della società, si sarebbe rivelato, in ultima analisi, in condizioni di minorità rispetto al resto della cittadinanza.

Non era solo la natura dell'imposta a comportare ingiuste ridefinizioni dei confini della cittadinanza. Daunou individuava un'ulteriore ingiustizia, resa ancora più insidiosa dal fatto che comportava scompensi interni alla stessa società. Agli occhi dell'oratoriano, si rivelava del tutto fallace il pensiero – non ammesso esplicitamente, ma alla base di precise disposizioni dell'Assemblea Nazionale – che ad una maggior percentuale di contribuzioni sarebbe dovuta corrispondere una superiore influenza politica. Si trattava del rifiuto della teoria del voto di ascendenza fisiocratica, che a partire dalla diversa consistenza dei rispettivi possedimenti fondiari legittimava la possibilità di concepire voti dal peso differente. Sebbene, a posteriori, sappiamo che questa opzione sarebbe risultata minoritaria all'interno delle discussioni assembleari – tanto è vero che la Costituzione del 1791 avrebbe negato la possibilità di voti plurimi o dal peso specifico diverso –, la scelta di ribadire la propria contrarietà nell'ottobre 1790 significa che a quell'altezza storica, per l'autore, quella possibilità era avvertita come tutt'altro che remota.

Oltre a rigettare il principio stesso di un frazionamento della cittadinanza, Daunou rispondeva ai fautori di quell'ingannevole ragionamento che colui che versava più imposte nelle casse pubbliche aveva evidentemente una cospicua quantità di beni, certamente superiore a chi corrispondeva meno contributi allo stato; proprio la maggior estensione delle proprietà che la società si impegnava a garantire e a difendere spiegava la necessità di un impegno economico superiore e rappresentava la sola e unica prerogativa aggiuntiva a cui davano diritto delle contribuzioni più ingenti: «cela suffit à l'équité distributive»³¹⁰. Per spiegare concretamente il suo pensiero, Daunou immaginava una compagnia formata da diversi individui che detenevano interessi diversi e crescenti. Dalla differenza

³⁰⁹ Quando Daunou parla di cittadinanza, intende lo status di cittadino attivo, che rappresenta la sola e unica reale condizione di cittadinanza. Come già emerso, l'espressione di cittadino passivo gli sarebbe sempre apparsa come un'inaccettabile contraddizione in termini.

³¹⁰ «Journal Encyclopédique», 15 octobre 1790, p. 276.

in termini di spesa e di rischio sostenuto, sarebbero certo derivati profitti proporzionalmente maggiori, ma sarebbe stato inconcepibile farvi scaturire un'influenza decisionale egualmente dipendente dalla quantità d'interesse detenuto: «tous auront un droit égal à la défense de leurs intérêts inégaux»³¹¹. La similitudine proposta è interessante, al di là dei contenuti specifici, per la scelta di prendere come termine di confronto un caso inerente all'universo economico privato. Ritenere che l'esempio del funzionamento di una compagnia commerciale privata sarebbe riuscito a chiarire le dinamiche relative alla società generale tradisce la tendenza a sovrapporre quest'ultima ai meccanismi della prima: il corpo sociale, al pari di ogni azienda economica privata, si sarebbe quindi sostanziato di un contratto fondamentale sottoscritto dai suoi componenti che, come nel caso di quella, avrebbero condiviso guadagni e profitti rivelandosi, in ultima analisi, tutti egualmente interessati al benessere e alla prosperità dell'impresa comune.

Daunou ammetteva che non era stata introdotta una progressività dell'influenza politica sulla base delle imposte pagate, ma riconosceva il principio che ne stava alla base nell'individuazione di precise soglie di tributo per conferire l'idoneità ad accedere a determinate cariche³¹². Questo metodo, oltre a fissare quote del tutto arbitrarie, non sorrette «d'aucune base fixe et précise»³¹³, restringeva l'attività di alcuni e finiva per limitare la libertà di tutti gli altri. Si arrivava così all'ultima, netta, stroncatura delle coeve scelte dei rappresentanti francesi. Stavolta, il discorso si focalizzava sui limiti imposti all'eleggibilità, che avrebbero svantaggiato non solo chi si vedeva negare la possibilità di accedere alle cariche in questione, ma anche – e soprattutto – ogni altro elettore, che si sarebbe visto ridurre la propria libertà di scelta. Il paradosso presentato da Daunou era che gli stessi individui che l'Assemblea credeva di favorire, coloro che riempivano pienamente i caratteri di cittadino fissati dalla costituzione – fuori dall'eufemismo, i ricchi possidenti – avrebbero risentito di una misura che li avrebbe limitati nei propri diritti. Tantopiù che, secondo l'autore, non poteva esistere criterio di legittimazione più valido e assoluto del voto dei propri concittadini: «Quel titre peut manquer à celui que leurs suffrages auront appelé [*sic*]?»³¹⁴. Ancora una volta, Daunou dimostrava di conoscere nel dettaglio le discussioni parlamentari: proprio riguardo alle limitazioni poste all'eleggibilità – e in

³¹¹ *Ibidem*.

³¹² Il riferimento era alla normativa descritta dal rapporto del Comitato di costituzione, presentato da Thouret all'Assemblea Nazionale il 29 settembre 1789, che avrebbe costituito il punto d'appoggio su cui si sarebbero strutturate le lunghe discussioni sul tema della cittadinanza e dell'eleggibilità che avrebbero trovato un assetto stabile solo nella Costituzione del settembre 1791. Tra le varie condizioni per accedere allo status di cittadino attivo, il progetto di Thouret esigeva il pagamento di una contribuzione diretta del valore di tre giornate di lavoro. L'eleggibilità alle assemblee comunali e di dipartimento intensificava il requisito censitario fino a dieci giornate di lavoro, mentre l'accesso all'Assemblea Nazionale veniva vincolato al pagamento di un'imposta diretta pari al valore di un marco d'argento. Il decreto del 22 dicembre 1789 avrebbe confermato queste disposizioni, aggiungendo, per quanto riguarda l'eleggibilità alla rappresentanza nazionale, la necessità di una proprietà fondiaria (Cfr. Section III, artt. III, XIX, XXXII).

³¹³ «Journal Encyclopédique», 15 octobre 1790, p. 276.

³¹⁴ *Ibidem*.

particolare alla dibattuta questione del marco d'argento –, l'oratoriano alludeva alle parole di un non meglio specificato legislatore, che si domandava retoricamente per quale ragione «ne pas laisser à la confiance le droit de choisir la vertu?»³¹⁵». Il rappresentante in questione era Jérôme Pétion, che nella seduta del 29 ottobre 1789 si era opposto al progetto del Comitato di costituzione, che pretendeva di legare l'accesso all'Assemblea Nazionale al pagamento di un contributo finanziario pari al valore di un marco d'argento.³¹⁶

Je me résume, et je dis qu'il suffit de remplir toutes les conditions pour être électeur, et que l'électeur doit être libre dans son choix : je dis qu'on doit être libre dans son choix ; je dis qu'on doit laisser à la confiance le choix de la vertu.³¹⁷

Sostennero, senza successo, la proposta di Pétion di non legare a nessun vincolo il conferimento della fiducia da parte degli elettori Prieur de la Marne e, soprattutto, Mirabeau, che si sarebbe rivelato un'ulteriore e costante guida ideologica per Daunou nella prima fase della Rivoluzione. Contro l'imposizione di un requisito economico per risultare eleggibili si erano già pronunciati, nella seduta del 22 ottobre 1789, Grégoire, Duport, Defermon e Robespierre. Se, come ritiene Alphonse Aulard, questa discussione palesava la contrapposizione tra borghesi e democratici, o piuttosto tra oppositori e fautori del suffragio universale, il mite oratoriano non può annoverarsi che tra i secondi³¹⁸. Nel suo articolo sul «Journal Encyclopédique» dell'ottobre 1790, infatti, prendeva posizione, senza alcuna remora, a fianco a quanti si erano opposti ad ogni requisito censitario per la cittadinanza. Accontentandosi del pagamento di qualsiasi tipo d'imposta, Daunou non poneva altre gravose condizioni per l'accesso ai pieni diritti politici attivi e passivi. La condizione di domicilio, limitata ad un solo anno, era mite e facile da soddisfare; i domestici erano ammessi a pieno titolo in quanto lavoratori necessariamente indipendenti in uno stato libero e, anche sull'inclusione delle donne, il suo pensiero era tutt'altro che ostativo. Pertanto, se si escludono nullatenenti, minori, minorati e probabilmente – ma solo per un'amara constatazione storica – le donne, il suffragio immaginato da Daunou si avvicinava davvero ad una dimensione universale.

Non stupisce, pertanto, registrare la sua ferma opposizione al duplice criterio, fondiario e finanziario, richiesto per l'accesso all'Assemblea Nazionale. L'unico titolo di legittimazione di una

³¹⁵ *Ibidem.*

³¹⁶ L'ulteriore requisito fondiario sarebbe stato aggiunto dalla discussione parlamentare su proposta di Pison du Galland, senza che fosse stato previsto dal Comitato di costituzione.

³¹⁷ Cfr. *Archives Parlementaires (op. cit.)*, première série, t. IX, p. 598.

³¹⁸ Cfr. ALPHONSE AULARD, *Histoire politique de la Révolution française (op. cit.)*, p. 63. La frase più iconica e di maggior effetto di questo scontro combattuto sul piano dell'eleggibilità sarebbe stata pronunciata da Camille Desmoulins nel terzo numero delle «Révolutions de France et de Brabant»: «Pour faire sentir toute l'absurdité de ce Décret, il suffit de dire, que Jean-Jacques Rousseau, Corneille, Mably, n'auroient pas été éligibles».

proprietà nell'ordine civile era di ritenerla sancita da una precisa convenzione politica. Volerne fare il criterio di esclusione per buona parte della popolazione avrebbe significato immaginare quel patto fondamentale come un'improbabile accordo all'insegna dell'unilateralità e dell'ingratitude. In concreto, Daunou descriveva l'assurdo scenario in cui i non proprietari si sarebbero impegnati a difender e consacrare come «droit social» le terre dei proprietari che, da parte loro, si sarebbero sdebitati di questo servizio riservandosi l'accesso nell'assemblea legislativa e dichiarandone gli altri esclusi.

Opponendosi al requisito fondiario, Daunou non tratteneva una stiletta nei confronti di un ramo dell'economia che gli sembrava sterile o, perlomeno, potenzialmente incompatibile con l'industria, ovvero la «espèce de propriété qu'il convient aussi de protéger et honorer»³¹⁹. Questo pensiero, appena abbozzato, sembra tradire l'influenza delle posizioni di Sieyès sui ceti considerati improduttivi – in larga parte coincidenti con le classi privilegiate, ovvero il clero e, soprattutto, la nobiltà – già affiorate dall'incendiario *Qu'est-ce que le Tiers-État?* A differenza dell'abate, tuttavia, il pensiero di Daunou non avrebbe mai avuto un impianto economico ben riconoscibile; la rapida considerazione gli serviva, piuttosto, a gettare ulteriore discredito sulle insensate rivendicazioni di quanti pretendevano d'imbrigliare l'eleggibilità nei ranghi della proprietà terriera.³²⁰

Nessuno degli argomenti portati a favore di questo sistema convinceva Daunou, che li riteneva tutti capziosi o, al massimo, fallaci. È di particolare interesse la confutazione di quanti avrebbero voluto giustificare l'ineleggibilità con la carenza d'istruzione di gran parte del popolo. Questa considerazione, ben lungi dal legittimare le esclusioni, avrebbe dovuto innescare una decisa ed efficiente azione da parte del governo per propagare il più possibile i benefici effetti delle *lumières*. L'«inaptitude» di vaste frange del popolo, che secondo l'autore era fin troppo declamata, era un «crime du Gouvernement» a cui questi avrebbe potuto e dovuto rimediare. Solo così, dimostrando di non credere ai vantaggi dell'ignoranza, un governo libero avrebbe potuto attestare la cesura rispetto a mezzi e a strategie secolari del dispotismo. La politica si intrecciava così, ancora una volta, con la questione educativa, che avrebbe rappresentato un passaggio cruciale e uno strumento insostituibile per arrivare ai fini ultimi di quella.

³¹⁹ «Journal Encyclopédique», 15 octobre 1790, p. 277.

³²⁰ Sull'importanza del tema economico e di una precisa teoria di divisione del lavoro per la maturazione del pensiero politico dell'abate, si veda PASQUALE PASQUINO, *Sieyès et l'invention de la Constitution en France*, Paris, Éditions Odile Jacob, 1998. Sulla stessa linea anche MARCO GOLDONI, MARCO, *La dottrina costituzionale di Sieyès*, Firenze, Firenze University Press, 2009.

Alle dichiarazioni di principio seguiva una celebrazione quasi commossa e dai vaghi toni paternalistici di quelle classi subalterne che erano state le reali protagoniste della rottura rivoluzionaria e che, nel giro di pochi mesi, venivano escluse senza troppi rimpianti dai decreti dell'Assemblea Nazionale.³²¹ Le misure distorsive dei rappresentanti francesi sembravano peccare anche di goffaggine, poiché non coinvolgevano solo i ceti più umili, a cui si sarebbe potuto rinfacciare in maniera ingenerosa il difetto d'istruzione; a risultare esclusi dall'Assemblea Nazionali erano anche molti ex nobili, quasi tutti gli ecclesiastici, molti artisti, giuristi, letterati: in una parola, «une foule de citoyens éclairés dans toutes les professions»³²². Era da questa stessa massa rischiarata che provenivano alcuni dei rappresentanti dell'epoca, ed era sempre alla solita matrice che, secondo Daunou, si dovevano molti degli scrittori patrioti impegnati da decenni nella dissipazione degli errori e nella diffusione dei Lumi. Dalle critiche di Daunou emerge in controluce tutto il suo scetticismo verso l'individuazione del criterio fondiario come parametro per misurare la capacità e il grado d'istruzione, come invece sostenevano i principali esponenti della fisiocrazia. Limitandosi a sviluppare un discorso sollevato dai suoi avversari, l'oratoriano rifiutava l'equazione immediata tra proprietà e capacità: erano altri, semmai, gli indizi che potevano individuare il merito, tra cui spiccava l'impegno in ambito educativo o, comunque, in una *industrie*, ovvero in un'arte produttiva, tra cui rientrava la stessa attività letteraria.

Mille relations secrettes [*sic*] enchaînent l'industrie au sol national ; le progrès de l'industrie et le bonheur public agissent l'un sur l'autre : ne contristez donc pas les talents, ne dégradez pas les arts, et songez que c'est une flétrissure que d'exister au milieu d'une nation qui se dira libre, et de ne pouvoir prétendre aux plus beaux apanages de la liberté.³²³

Questa considerazione, oltre ad apparire efficace e tagliente, attestava, a posteriori, l'attenzione e l'interesse con cui Daunou aveva seguito il corso della Rivoluzione fin dagli esordi. Di fronte alla serrata dell'Assemblea, il dotto oratoriano rinfacciava le disposizioni del Regolamento che aveva predisposto la convocazione degli Stati Generali. Un documento prodotto durante la stagione degli abusi e dei privilegi appariva, paradossalmente, più inclusivo e generoso di quanto aveva stabilito l'Assemblea rivoluzionaria. Secondo il Regolamento del 24 gennaio 1789, infatti, sarebbe bastata l'inclusione nel ruolo di contribuenti per risultare eleggibili, senza nessun altro requisito ulteriore da ottemperare. Pertanto, se non si fosse voluto dare adito al rimpianto di milioni di francesi

³²¹ « Ces respectables citoyens, les plus utiles de tous, qui nous nourrissent [*sic*], qui nous habillent, que tous nos besoins appellent, qui préparent tous nos plaisirs [...]. D'ailleurs comment accuser d'indifférence politique ceux d'entre les citoyens françois qui ont concouru le plus efficacement à la Révolution, ceux qui ont conquis la liberté, écrasé le despotisme, effrayé toutes les aristocraties ? ». «Journal Encyclopédique», 15 octobre 1790, pp 278-279.

³²² *Ivi*, p. 278.

³²³ *Ivi*, p. 279.

per un sistema iniquo, certo, ma in cui almeno era possibile conquistarsi un ruolo rilevante, la strada da seguire era segnata. I confini della cittadinanza non dovevano esser ristretti, ma anzi bisognava allargarli ad ogni maggiorenne legato alla società dal pagamento di una qualsiasi imposizione pubblica.

Solo così, estendendo il più possibile la condizione di cittadino, si sarebbe stati certi di avere una generalità veramente interessata al benessere collettivo: «Qui ne jouit pas des droits de cité, peut bien être philanthrope; mais pour être patriote, il faut être citoyen»³²⁴. Non solo: seguendo questa linea di condotta, si sarebbe scongiurata anche la terribile possibilità che venisse mai proferita «ce mot terrible qui bouleverse les empires, qui écrase les nations [...] cette loi dont la désastreuse chimère ensanglante si souvent les fastes de Rome»³²⁵. Lo spettro evocato da Daunou era, con ogni probabilità, la famigerata *lex agraria*, che su un piano generale non significava altro che la rivendicazione di un'eguaglianza sostanziale. L'oratoriano avrebbe sempre aborrito questo genere di eguaglianza, che veniva smentito dalle diseguaglianze originarie presenti in quello stato di natura in cui quella pretendeva di fondarsi. Tuttavia, la velata minaccia sollevata da Daunou consisteva nella possibile deriva delle pretese di buona parte della popolazione che, una volta vistasi sbarrare le porte di un'eguaglianza formale, avrebbe potuto rilanciare le sue pretese spostandosi proprio su quel piano dei beni e delle proprietà che aveva sancito la sua esclusione.

L'ultimo capo d'imputazione rivolto all'operato dell'Assemblea Nazionale consisteva nel rifiuto di stabilire un tributo volontario capace di riscattare la pienezza dei diritti politici³²⁶. Oltre a consentire la partecipazione alla vita pubblica di ogni cittadino, è probabile che Daunou apprezzasse la volontarietà alla base della misura: in altre parole, la mera scelta di sobbarcarsi un impegno economico per poter entrare in tutti gli effetti nella vita pubblica costituiva, di per sé, un indizio decisivo dell'idoneità e del merito del cittadino. Le argomentazioni che furono opposte ad una proposta intrinsecamente benefica non potevano soddisfare Daunou: gli oppositori avrebbero infatti accusato il provvedimento di lasciare campo libero ad intriganti e ambiziosi. Dinanzi a questa considerazione visibilmente distorsiva, l'autore denunciava come, servendosi dello spauracchio dell'intrigo, non solo il parametro censitario, ma neppure il merito, la virtù o il talento sarebbero

³²⁴ *Ibidem*.

³²⁵ *Ivi*, p. 280.

³²⁶ La proposta a cui si riferisce Daunou era contenuta nel progetto presentato dal Comitato di costituzione il 3 dicembre 1789: all'articolo sesto si ammetteva la possibilità di supplire al requisito censitario per ascendere allo status di eleggibilità tramite il pagamento, per due anni consecutivi, di un tributo civico eguale al valore della contribuzione diretta già prevista in materia. A distanza di dieci mesi, nella seduta del 23 ottobre 1790, Defermon, a nome del Comitato, avrebbe tentato nuovamente di inserire la contribuzione volontaria tra i requisiti per la cittadinanza attiva. Anche in questo caso, tuttavia, l'Assemblea avrebbe bocciato la proposta. Cfr. *Archives Parlementaires (op. cit.)*, première série, t. XIX, pp. 770 e sgg.

potuti servire a conferire il privilegio dell'eleggibilità. D'altro canto, recuperando l'empatia già emersa in precedenza rispetto alle classi subalterne, Daunou sottolineava l'assurdità di dubitare delle insidie del povero senza tener conto di quelle del ricco, ben più minacciose in virtù dei mezzi superiori a sua disposizione. Il risultato finale dell'ingiustificabile condotta dei rappresentanti francesi era di spingere il cittadino privato del diritto di essere eletto, ma chiamato comunque ad esprimere il proprio voto, nella dolorosa alternativa della corruzione o dell'indifferenza.

Se confrontiamo le posizioni espresse a proposito dei limiti del diritto di voto sul finire del 1790 con l'organizzazione elettorale che sarebbe stata ufficializzata dalla Costituzione del 1791 vediamo che, a distanza di mesi, si sarebbero concretizzati tutti o quasi i timori espressi da Daunou. Mentre il diritto di voto di primo grado, esercitato nelle assemblee primarie, venisse riconosciuto a chiunque avesse pagato un'imposta tutto sommato limitata (pari a tre giornate di lavoro), era al livello delle assemblee elettorali si creava una vera e propria strozzatura, che concedeva di ascendere allo status di elettore solo a chi avesse soddisfatto requisiti censitari ben più escludenti. Ben poco valore, dunque, dovette avere anche la scelta – di per sé lodevole – di tornare sui propri passi da parte maturata dall'Assemblea Nazionale abolendo la deprecata clausola del *marc d'argent*³²⁷ ed optando per la parificazione dell'elettorato passivo a quello attivo di primo grado. Ma, già prima della serrata che si consumava al secondo grado, confliggevano coi principi espressi dall'autore negli articoli pubblicati sul «Journal Encyclopédique» il concetto stesso di *citoyen actif*, che implicava un'assurda dimensione *inattiva* della cittadinanza – un ossimoro e, allo stesso tempo, una bestemmia per l'oratoriano –, e l'esclusione di donne e domestici a causa di pregiudizi irrazionali ma quantomai radicati nella mentalità dei contemporanei.

2.6 Gennaio 1791. Tra *porteurs de votes* e mandatari: le strette soglie della rappresentanza

L'ultimo articolo della serie, risalente al gennaio 1791, univa ancora una volta considerazioni di carattere teorico a squarci sulla più cogente attualità politica. Proseguendo nel filo di un discorso che immaginava come unitario, Daunou affermava che dopo aver definito i contorni della cittadinanza, ovvero la fisionomia di «cette personne morale qu'on appelle *le Souverain*»³²⁸, diveniva

³²⁷ Come noto, col decreto del 29 ottobre 1789 si era stabilito che per poter divenire elettore si dovesse attestare il pagamento di un'imposta pari al valore di un marco d'argento. L'8 agosto 1791, Thouret avrebbe quindi proposto a nome dei comitati di costituzione e di revisione la soppressione di un vincolo al centro delle polemiche tanto assembleari quanto pubbliche.

³²⁸ «Journal Encyclopédique», I janvier 1791, pp. 92-93. La moralità del Sovrano, oltre ad individuarlo come persona giuridica, sembra rimandare alla capacità di promuovere scelte di carattere politico e, dunque, di esercitare una precisa volontà.

necessario riconoscere e dividere i diversi poteri. A questo proposito, l'oratoriano riconosceva tre diverse ripartizioni fondamentali che, in fondo, non si differenziavano che per la presenza e la natura del terzo potere. In primo luogo, faceva risalire agli antichi la divisione tra un potere incaricato di fare le leggi, uno di eseguirle e un terzo adibito alla gestione della guerra e della pace³²⁹. Sarebbe stata invece un'introduzione dei moderni l'inserimento come terzo elemento della triade del cosiddetto potere giudiziario. Infine, veniva riportata l'opinione di chi riduceva la questione ad una bipartizione tra legislativo ed esecutivo: era quest'ultima, agli occhi dell'autore, la teoria più corretta e completa, che aveva l'inestimabile vantaggio di offrire idee chiare precise di entrambi i poteri. Rilanciando la continuità fondamentale tra la persona fisica dell'uomo e quella morale e collettiva dello Stato, Daunou spiegava che, come la libertà umana, anche quella dell'organizzazione pubblica non poteva esplicitarsi che nel volere e nel fare, che a livello istituzionale si concretizzavano nei due poteri cardinali. La bipartizione appena descritta non rappresentava un'innovazione del momento, ma appariva come lo sviluppo coerente e consequenziale di quella particolare concezione di costituzione descritta nel *Contrat social des Français*. Come abbiamo visto, in quella sede la nozione di costituzione comprendeva tanto l'organizzazione del legislativo quanto quella del governo (ovvero dell'esecutivo): ne derivava così quasi necessariamente che i poteri fondamentali dello stato non potessero che rispecchiare la doppia natura della Carta e che, quindi, ne recuperassero la duplicità.

Una volta chiarite le ragioni della sua originale teoria di divisione dei poteri – in cui, per i motivi che avrebbe spiegato dai banchi della Convenzione, non trovava spazio il giudiziario – Daunou spiegava la natura e le mansioni dei due pilastri dello Stato. In entrambi i casi, l'autore non presentava singoli ordinamenti, ovvero particolari concretizzazioni storiche, ma, fedele al metodo analitico di matrice *idéologique*, tentava di risalire al piano generale, astratto e razionale delle idee. Così, l'*idea* di potere legislativo avrebbe contenuto tutti i decreti – si noti che non si parla di leggi, per le quali sembrava rimanere necessario un intervento diretto del popolo – della volontà generale, mentre quella di potere esecutivo avrebbe tenuto insieme tutti gli atti necessari per portarli a compimento. A partire dalla variabilità dei decreti espressi dal primo potere, Daunou ammetteva una specificazione del secondo in tre branche fondamentali: un potere militare (incaricato della realizzazione dei decreti riguardanti i rapporti dello Stato con gli altri Stati); un potere amministrativo (relativo ai decreti che sanzionavano i legami tra i singoli membri e lo Stato) e, infine, un potere giudiziario (incaricato di occuparsi dei decreti che interessavano i rapporti interni tra i membri di un determinato ordinamento). La suddivisione del potere esecutivo in diversi rami d'azione non ledeva, a dire dell'autore,

³²⁹ Si trattava di una ripartizione riattualizzata da John Locke nei *Two Treatises of Government*, dove accanto al Legislativo e all'Esecutivo teorizzava la presenza di un terzo potere, denominato federativo, adibito proprio alla gestione della pace e della guerra.

l'unitarietà della «*idée générique de puissance exécutive, ou de gouvernement*»³³⁰. Non si trattava di un punto meramente dottrinale: se il governo non fosse stato unico ed organico, l'intera macchina statale sarebbe stata destinata a disorganizzarsi in breve termine. Due principi fondamentali individuavano la differenza basilare tra i due poteri: «*Entre les deux pouvoirs, exécutif et législatif, il est une différence essentielle : c'est que la Nation ne peut ni exercer le premier, ni se dessaisir du second*»³³¹. Piuttosto che istituire una cesura tra le due chiavi di volta dell'ordinamento, il passo citato appare essenziale nel delineare due principi originali e fondanti del pensiero politico dell'autore. Contrariamente all'opinione comune, Daunou riteneva che neppure il potere esecutivo potesse sfuggire dalle mani della Nazione, che – al pari di quanto valeva per il legislativo – ne rappresentava la fonte originale. La proclamazione della titolarità nazionale del potere esecutivo non avrebbe impedito, come vedremo, di conferirne il pieno esercizio a suoi agenti, che in suo nome avrebbero potuto liberamente amministrarlo. Ciò non poteva valere per il legislativo: certo, Daunou ammetteva l'impossibilità di un suo esercizio diretto da parte della Nazione. Tuttavia, non poteva esistere legge senza l'intervento diretto della Nazione : «*le pouvoir de faire la loi est inséparable de la souveraineté : la loi cesseroit d'être l'expression de la volonté générale, si elle n'étoit pas décrétée par la Nation* »³³². Il punto fondamentale era il principio dell'incomunicabilità della sovranità, che rappresentava l'elemento più originale della definizione proposta nell'articolo del luglio 1790 e che sarebbe stato presto ribadito anche nell'intervento del gennaio 1791.

L'incomunicabilità della sovranità, unita al necessario intervento nazionale per il confezionamento della legge, poneva Daunou di fronte ad un difficile dilemma: come poteva esistere un ordinamento che, chiamato a reggere uno stato di grandi dimensioni, potesse coniugarsi con questi due principi cardinali? L'operazione svolta per uscire dalla pericolosa paralisi teorica e istituzionale era duplice. Da un lato, per rimanere fedele al primo punto di principio (l'incomunicabilità del potere sovrano), delineava un potere legislativo dalle mansioni particolari e ridotte: quest'ultimo, infatti, non avrebbe mai potuto portare *autonomamente* a termine la legge, che, come previsto dal secondo principio, aveva bisogno della sanzione nazionale. L'unico campo di esercizio autonomo del legislativo era la preparazione dei cosiddetti decreti, che per l'oratoriano rientravano tra le attribuzioni di questo potere proprio in virtù della loro differenza intrinseca con la legge vera e propria: «*ne sont l'ouvrage que du Corps représentatif, ce sont moins des loix que des projets de loix*»³³³.

³³⁰ «*Journal Encyclopédique*», I janvier 1791, p. 93. Come tipico del primo Daunou, la parola 'governo' era intesa nel suo significato più ristretto, ovvero, sostanzialmente, come sinonimo di potere esecutivo.

³³¹ *Ivi*, p. 94.

³³² *Ibidem*.

³³³ *Ivi*, p. 96. Uno stato di dimensioni ridotte, ovviamente, non presentava particolari difficoltà per quanto riguardava la procedura legislativa, in quanto avrebbe permesso a tutti i cittadini di riunirsi per approvarla. Tuttavia, dalle stentoree

Il ridimensionamento delle prerogative del legislativo permetteva di salvaguardare l'incomunicabilità della sovranità, ma non spiegava in che modo si sarebbe potuto ottemperare alla seconda direttiva capitale, ovvero alla necessaria partecipazione nazionale nell'*iter* legislativo. È proprio qui che si innesta una rappresentanza concepita come *extrema ratio* per non condannare l'intero sistema alla stasi. Tuttavia, questa concessione imponeva delle garanzie a favore della Nazione, riflesse in maniera emblematica dal titolo conferito ai rappresentanti, che venivano definiti *mandataires*. Coerentemente con l'uso di questo termine, Daunou sviluppava una sorprendente critica dell'abolizione dei mandati imperativi, che aveva rappresentato un momento epocale per la Francia e per l'intera storia del pensiero politico.

È difficile stabilire con certezza a quale momento preciso dei dibattiti parlamentari si riferisse Daunou. Il decreto del 22 dicembre 1789, di poco antecedente all'articolo e relativo al funzionamento della nuova divisione amministrativa e politica dello Stato, conteneva una chiara stroncatura del vincolo che sembrava rimpiangere l'oratoriano. Già nel Preambolo, all'articolo VIII, veniva stabilito che «Les représentants nommés à l'Assemblée Nationale par les départements, ne pourront pas être regardés comme les représentants d'un Département particulier, mais comme les représentants de la totalité des départements, c'est-à-dire de la nation entière». L'articolo XXXIV della prima Sezione rincarava la dose, escludendo espressamente che il rapporto elettore-eletto potesse declinarsi nei termini di un mandato: «L'acte d'élection sera le seul titre des fonctions des représentants de la nation. La liberté de leurs suffrages ne pouvant être gênée par aucun mandat particulier, les assemblées primaires et celles des électeurs adresseront directement au Corps législatif les pétitions et instructions qu'elles voudront lui faire parvenir»³³⁴.

parole di Daunou, che stabilivano in generale l'impossibilità che fosse la Nazione stessa ad esercitare il potere legislativo, sembrerebbe che anche in questo scenario potesse presentarsi un legislativo incaricato di occuparsi dei semplici decreti. Questo pensiero, non esplicitato dall'autore, ma che sembra derivare dai presupposti attentamente descritti, potrebbe spiegarsi con la volontà di non sovraccaricare i singoli cittadini di mansioni pubbliche non centrali per l'ordinamento. Non siamo, certo, a Constant e alla divisione delle libertà degli antichi e dei moderni all'insegna di una realizzazione dell'individuo giocata sul piano privato e non più pubblico: tuttavia, la sensibilità e il terreno culturale sembra preludere a degli sviluppi proprio in quella direzione.

³³⁴ Il testo del decreto del 22 dicembre 1789 è riportato in *Archives parlementaires (op. cit.)*, première série, t. XI, pp. 191 e sgg. La legittimità del mandato imperativo era stata sollevata la prima volta all'Assemblea Nazionale il 7 luglio 1789 da Talleyrand, che individuava una soluzione compromissoria tra le opposte istanze in una concezione di mandato meno stringente, che definiva *limitatif* e che era ristretta per durata, per oggetto e per l'inizio prefissato della sua validità. Il giorno successivo, dopo un efficace discorso di Sieyès – ovviamente contrario a quei «mandats indiscrets» che minacciavano di minare la legittimità dei decreti dell'Assemblea Nazionale – la maggioranza dei rappresentanti avrebbe seguito l'abate stroncando sul nascere i tentativi di destabilizzare la Costituente giocando sul vincolo di mandato dei suoi membri. La spinosa tematica, che sarebbe tornata ciclicamente a turbare i lavori dell'Assemblea Nazionale, avrebbe trovato una stabile sistemazione solo nel primo testo costituzionale francese, che sembrò chiudere definitivamente la vicenda negando recisamente i mandati imperativi a favore della rappresentanza nazionale: «Les représentants nommés dans les départements, ne seront pas représentants d'un département particulier, mais de la Nation entière, et il ne pourra leur être donné aucun mandat». Cfr. *f.*, Chapitre I, Section III, art. 7. La letteratura sull'evoluzione da mandato imperativo a rappresentativo è sterminata. Relativamente agli anni rivoluzionari, si vedano EDOUARD PHILIPON, *Le mandat*

Una misura che, a prima vista, avrebbe dovuto assicurare il placido professore dell'Oratorio diveniva l'innescò del suo sdegno e delle sue bordate polemiche. Daunou riconosceva e, in una certa misura, condivideva le preoccupazioni che avevano portato l'Assemblea a quella scelta. Dimostrando una volta di più di seguire con estrema attenzione i dibattiti parlamentari sin dal loro avvio, riconduceva la misura alle preoccupazioni destinate da alcuni membri dell'Assemblea che non rappresentavano la Nazione e che erano incaricati di perseguire interessi contrari a quello generale da mandati che venivano quindi definiti «illusoires». Si trattava di un chiaro riferimento ai rappresentanti degli ordini privilegiati che tentarono di minare fin dagli esordi i propositi dell'Assemblea Nazionale rinfacciando ai suoi membri il vincolo che li legava ai propri elettori e che non aveva mai compreso un diritto costituente. Non era questo, peraltro, l'unico uso deplorabile del mandato. L'autore aveva ben presente l'utilizzo strumentale del vincolo per tentare di far prevalere la volontà della minoranza su quella della maggioranza. Daunou, che sposava in pieno il programma fondamentale della Costituente, non avrebbe mai potuto avallare questi generi di rivendicazioni interessate e faziose; anzi, sulla base dell'eccezionalità del momento, l'oratoriano aveva accettato anche momentanei deragliamenti dal corretto sistema di separazione dei poteri.

Forcée par des circonstances impérieuses, l'Assemblée Nationale a quelquefois exercé d'autres pouvoirs, elle a traité quelques affaires d'un intérêt particulier. Il falloit bien, dans la désorganisation universelle, que des pouvoirs défailans, suspects ou mal affermis, fussent supplées par l'Assemblée Constituante ; mais, la constitution achevée, il ne restera plus de motifs à cette réunion de tous les pouvoirs dans le Corps Législatif.³³⁵

Ciò che non poteva perdonare all'Assemblea era di aver considerato allo stesso modo quei mandati fasulli, illusori, ed i veri e legittimi mandati imperativi, che rappresentavano una condizione imprescindibile per mantenere tutta la sovranità – e non solo il principio, come ribadiva recuperando un concetto già espresso nell'articolo del luglio precedente – nelle mani della Nazione. Il principio, insomma, era stato sacrificato insieme ad applicazioni fallaci e disoneste, cosicché «l'on a confondu

impératif: étude de droit constitutionnel comparé, Paris, Chevalier-Marescq/Marpon-Flammarion, 1882; CAMILLE KOCH, *Les origines françaises de la prohibition du mandat impératif*, Nancy, Crépin-Leblond, 1905 ; MAURICE GENTY, *Mandataires ou représentants : un problème de la démocratie municipale à Paris, en 1789-1790*, « Annales historiques de la Révolution française », 1972, no. 207, pp. 1-27. Tra i lavori più recenti, si segnala l'originale studio di Marco Fioravanti: *Controllare il potere. Il mandato imperativo e la revoca degli eletti (XVIII-XX secolo)*, Roma, Viella, 2020. Più in generale, si rinvia alle opere di PIERRE ROSANVALLON e, in particolare, a Id., *Le sacre du citoyen, histoire du suffrage universel en France*, Paris, Gallimard, 1992; Id., *Le peuple introuvable. Histoire de la représentation démocratique en France*, Paris, Gallimard, 1998. Molti spunti interessanti sulla questione si trovano anche in: SIMONE GOYARD-FABRE, *L'idée de représentation à l'époque de la Révolution française*, «Études Françaises», vol. 25 (2-3), 1989, pp. 71-85.

³³⁵ «Journal Encyclopédique», I janvier 1791, p. 97.

des prétentions qui blessaient le droit commun et le sens commun, avec les précautions qui assurent les droits individuels et maintiennent la souveraineté nationale»³³⁶.

Posta come premessa la definizione della sovranità come una, indivisibile, inalienabile e incomunicabile e stabilmente nelle mani della Nazione, il diritto e il senso comune, a detta di Daunou, stabilivano che la legge, ovvero la volontà del sovrano, fosse il risultato delle volontà individuali dei singoli cittadini. Un simile approccio pregiudicava la stessa possibilità di una rappresentanza libera, poiché legava la formazione della legge al pronunciamento di ogni singolo membro della società: «donc une assemblée représentative n'est qu'une collection de mandataires qui n'ont d'autre liberté de suffrages que celle que leurs commettans leur ont fixée»³³⁷. L'immagine del Corpo legislativo era lontana anni luce dall'ideale di un'assemblea deliberativa, incaricata non di riportare, ma di creare la volontà generale tramite il confronto e il dibattito tra i singoli rappresentanti, che aveva sviluppato Sieyès. Daunou non prescriveva a priori la necessità di un mandato imperativo: tutto sarebbe dipeso dalla volontà delle assemblee elementari, ovvero primarie, che avrebbero potuto conferire anche un mandato *purement instructif* – la formula veniva usata per indicare l'alternativa a quello imperativo e, dunque, deve essere interpretata come un mandato dal valore meramente indicativo – a loro insindacabile giudizio. La massima concessione a cui arrivava l'autore era quella di permettere ai rappresentanti di muoversi liberamente nelle materie impreviste, ovvero non comprese nel loro espresso mandato. In questi casi, e unicamente in essi, si poteva scorgere un nucleo di reale rappresentanza, con le assemblee elementari chiamate ad allinearsi alle posizioni di coloro a cui avevano conferito la loro fiducia³³⁸.

La celebrazione del mandato imperativo, così come la martellante insistenza su un'azione politica della collettività non ridotta al mero momento elettorale, non potevano che avvicinare Daunou alle posizioni di Rousseau segnando, al contempo, il distacco definitivo dalla scia di Montesquieu. Per quest'ultimo, anche ammettendolo come uno scenario materialmente attuabile, un governo diretto del popolo non costituiva affatto l'orizzonte ideale da inseguire. Era nell'interesse del popolo affidarsi alle capacità di chi sarebbe stato più in grado di servire i suoi stessi interessi:

³³⁶ *Ivi*, p. 94.

³³⁷ *Ivi*, p. 95.

³³⁸ La possibilità, per i rappresentanti, di muoversi liberamente per tutti quei temi non espressamente contenuti nel loro mandato si riannodava a quanto già concepito da Rousseau nelle *Considérations sur le gouvernement de Pologne*: si tratta di un'opera che, come vedremo, è assolutamente centrale nello sviluppo delle posizioni dell'oratoriano sul tema della rappresentanza. Cfr. JEAN-JACQUES ROUSSEAU, *Considérations sur le gouvernement de Pologne, et sur sa réformation projetée*, in *Collection complète des œuvres de J. J. Rousseau, citoyen de Genève*, Genève, 1782, t. I, pp. 417-539, chapitre VII, p. 455.

Le Peuple qui a la Souveraine Puissance, doit faire par lui-même tout ce qu'il peut bien faire ; et ce qu'il ne peut pas bien faire, il faut qu'il le fasse par ses Ministres [...]. Le Peuple est admirable pour choisir ceux à qui il doit confier quelque partie de son Autorité. Il n'a à se déterminer que par des choses qu'il ne peut ignorer, et des faits qui tombent sous les sens [...] Comme la plupart des Citoyens, qui ont assez de suffisance pour élire, n'en ont pas assez pour être élus ; de même le Peuple, qui a assez de capacité pour se faire rendre compte de la gestion des autres, n'est pas propre à gérer par lui-même.³³⁹

La riduzione dell'influenza del popolo alla semplice scelta dei suoi ministri scavava già un solco insanabile rispetto al pensiero dell'oratoriano, per cui la continua e decisiva azione politica della Nazione rappresentava una condizione imprescindibile. Era una diversa considerazione delle capacità e del valore del popolo a spiegare le opposte posizioni in merito all'estensione dei diritti politici passivi, che secondo Montesquieu avrebbero dovuto interessare solo una porzione limitata di cittadini meritevoli e capaci. Ad aggravare la frattura rispetto ad un autore che pure aveva avuto un ruolo importante nel plasmare le prime riflessioni politiche dell'oratoriano interveniva la celebrazione del sistema inglese e, con esso, l'elogio del modello rappresentativo.

Comme dans un Etat libre, tout homme qui est censé avoir une âme libre, doit être gouverné par lui-même ; il faudroit que le peuple en corps eut la puissance législative. Mais comme cela est impossible dans les grands Etat, et est sujet à beaucoup d'inconvéniens dans les petits ; il faut que le peuple fasse par ses Représentans tout ce qu'il ne peut faire par lui-même [...]. Le grand avantage des Représentans c'est qu'ils sont capables de discuter les affaires. Le peuple n'y est point du-tout propre, ce qui forme un des grands inconvéniens de la Démocratie.³⁴⁰

Era esattamente l'esaltazione delle capacità deliberative dei rappresentanti spiegava la stroncatura del mandato imperativo, che avrebbe reso la decisione più genuinamente nazionale, ma anche più lunga, difficile e tortuosa. Quasi prevedendo i futuri timori dei rappresentanti francesi, Montesquieu adombrava addirittura lo scenario di un'assemblea tenuta sotto scacco da una minoranza renitente.

Il n'est pas nécessaire que les Représentans, qui ont reçu de ceux qui les ont choisis une instruction générale, en reçoivent une particulière sur chaque affaire, comme cela se pratique dans les Diettes d'Allemagne. Il est vrai que de cette manière la parole des Députés seroit plus l'expression de la voix de la Nation : mais cela jetteroit dans des longueurs infinies, rendroit chaque Député le maître de tous

³³⁹ CHARLES-LOUIS DE SECONDAT MONTESQUIEU (BARON DE LA BRÈDE ET DE), *De l'esprit des loix*, Genève, Barrillot et fils, 1749, livre II, chapitre II, pp. 14-16.

³⁴⁰ *Ivi*, livre XI, chapitre VI, pp. 248-249.

les autres ; et dans les occasions les plus pressantes, toute la force de la Nation pourroit être arrêtée par un caprice.³⁴¹

Proprio l'esempio delle diete ci conduce al modello che, sul tema della rappresentanza e della partecipazione popolare, era avvertito come antitetico rispetto a quello descritto nell'*Esprit des lois*. Fin dal *Contrat social*, Rousseau si era opposto con forza ad una rappresentanza che assumeva le fattezze di un cavallo di Troia pronto a sottrarre al popolo il suo potere fondamentale:

La Souveraineté ne peut être représentée, par la même raison qu'elle ne peut être aliénée ; elle consiste essentiellement dans la volonté générale, et la volonté ne se représente point: elle est la même, ou elle est autre; il n'y a point de milieu. Les députés du peuple ne sont donc ni ne peuvent être ses Représentants ; ils ne sont que ses Commissaires ; ils ne peuvent rien conclure définitivement. Toute loi que le peuple en personne n'a pas ratifiée est nulle ; ce n'est point une loi.³⁴²

Non abbiamo dubbi sul fatto che Daunou sottoscrivesse ogni singola parola del passo riportato: anzi, con ogni probabilità, esso rappresentava il riferimento teorico di cui si era servito per modellare e sostenere le sue considerazioni sulla questione del mandato imperativo e dei diritti politici della Nazione. Tuttavia, come abbiamo accennato, questo genere d'impostazione, impeccabile da un punto di vista teorico, si trovava come paralizzata al momento di dover dettare delle concrete organizzazioni politiche. Rousseau, ben consapevole delle aporie del suo ragionamento, nel Contratto sociale riteneva di superare ogni difficoltà individuando nel piccolo stato la miglior forma di governo e l'unica in grado di mantenere i diritti della Nazione: «Tout bien examiné, je ne vois pas qu'il soit désormais possible au Souverain de conserver parmi nous l'exercice de ses droits si la Cité n'est très petite»³⁴³. Quel che poteva funzionare nella sua Ginevra, tuttavia, non avrebbe mai potuto trovare attuazione in un grande stato. Era questo il nodo dilemmatico che stringeva Daunou: calata in un ordine storico ben preciso, che la poneva di fronte ad un regno secolare d'immense dimensioni per l'epoca, la lezione del *Contrat social* dimostrava tutta la sua inadeguatezza. Ecco allora che l'oratoriano scopriva e si avvaleva di un Rousseau diverso, che, posto come lui dinanzi alle gravi difficoltà dettate da una concreta e preesistente realtà statuale, aveva dovuto ridefinire i cardini del proprio pensiero. È nel passaggio dal piano teorico-dottrinale a quello storico-politico che si situa il richiamo alle *Considérations sur le gouvernement de Pologne*, composte dal ginevrino dieci anni dopo il *Contrat social* e pubblicate ancora un decennio dopo, nel 1782.

³⁴¹ *Ivi*, p. 249. Montesquieu era peraltro consapevole della complessità della questione e, sulla scia di Sidney, ammetteva un vincolo di mandato nei contesti in cui, come in Olanda, si trattava di rappresentare un corpo e non, come in Inghilterra – o, a posteriori, nella stessa Francia rivoluzionaria – delle entità territoriali.

³⁴² JEAN-JACQUES ROUSSEAU, *Du contrat social ; ou principes du droit politique*, Amsterdam, Marc-Michel Rey, 1762, livre III, chapitre XV, p. 164.

³⁴³ *Ivi*, p. 168.

Questa opera di Rousseau, chiamata a venire a patti con la concretezza storica, diveniva il vero lume per Daunou, che nella ridefinizione dei principi rousseauiani poteva finalmente rintracciare delle soluzioni legittime e, soprattutto, attuabili, nella Francia dell'epoca. Proprio recuperando l'esempio storico delle diete – nella fattispecie, non tedesche, ma polacche –, Rousseau ammetteva, pur tra mille limitazioni, l'istituto della rappresentanza come unica via possibile per non condannare l'intero sistema all'immobilismo. Certo, l'idealizzazione del piccolo stato rimaneva ben salda, al punto che Rousseau invitava i polacchi a sviluppare un sistema di governo federativo che avrebbe conciliato e unito in sé i vantaggi dei piccoli e dei grandi stati³⁴⁴. Tuttavia, nell'intento di offrire al popolo polacco soluzioni spendibili fin da subito, ammetteva la rappresentanza come parziale antidoto all'inconveniente fondamentale di un grande stato, ovvero «que la puissance législative ne peut s'y montrer elle-même, et ne peut agir que par députation»³⁴⁵. Tuttavia, non era ammissibile istituire *sic et simpliciter* la rappresentanza, poiché si sarebbero presto materializzate tutte le aberrazioni che aveva già prodotto «la stupidité de la nation Angloise, qui après avoir armé ses députés de la suprême puissance, n'y ajoute aucun frein pour régler l'usage qu'ils en pourront faire pendant sept ans entiers que dure leur commission»³⁴⁶.

È proprio qui, nell'ammissione di una rappresentanza vincolata e opportunamente limitata, che si consumava il palese recupero della lezione rousseauiana da parte di Daunou. L'oratoriano, opponendosi all'abolizione del mandato imperativo, chiamava in soccorso l'autorità del ginevrino, citando dei passi proprio delle *Considérations sur le gouvernement de Pologne* per dimostrare la centralità di quell'istituto anche in un sistema rappresentativo. Secondo Rousseau, infatti, per evitare che la rappresentanza corrompesse la libertà e il potere originale del popolo, esistevano due soli antidoti essenziali: da una parte, il rinnovamento periodico e frequente dei *commissaires*, che così non avrebbero avuto tempo sufficiente ad accumulare un eccessivo potere nelle loro mani. In seconda battuta, diveniva imprescindibile obbligare il rappresentante a «suivre exactement leurs instructions et à rendre un compte sévère à leurs constituans de leur conduite à la Diète»³⁴⁷. In una parola, Rousseau sosteneva l'assoluta necessità di sottoporre i deputati ad un mandato imperativo – definito «instructions» – che ricordasse loro in ogni momento gli obblighi verso i loro mandanti e il rigido controllo a cui erano sottoposti. Solo così si sarebbe potuto conservare lo spirito e la funzione dell'unica rappresentanza ammissibile, che si riduceva ad una misura prettamente suppletiva rispetto

³⁴⁴ È celebre la tirata di Rousseau contro gli stati dalle immense dimensioni, specchio fedele dell'ambizione e dell'orgoglio umani: «Grandeur des nations! Etendue des Etats ! Première et principale source des malheurs du genre-humain, et surtout des calamités sans nombre qui minent et détruisent les peuples policés». ROUSSEAU, *Considérations sur le gouvernement de Pologne* (op. cit.), chapitre V, p. 441.

³⁴⁵ *Ivi*, chapitre VII, p. 452.

³⁴⁶ *Ivi*, p. 453.

³⁴⁷ *Ibidem*.

all'impossibilità di una mobilitazione diretta della Nazione e in cui, citando un passo ripreso dallo stesso Daunou, «ce n'est pas pour y dire leur sentiment particulier, mais pour y déclarer les volontés de la Nation qu'elle envoie des Nonces à la Diète»³⁴⁸.

Né Daunou né Rousseau erano inconsapevoli delle difficoltà decisionali che avrebbe comportato un'accezione così stringente del mandato di rappresentanza: tuttavia, per entrambi, questi difetti non potevano reggere il confronto con l'immenso vantaggio di assicurare che la legge rimanesse l'espressione reale della volontà della Nazione. Questo legame organico e persistente tra mandanti e mandatari non sarebbe rimasto un'indicazione sulla carta, ma si sarebbe sostanziato di precise misure sanzionatorie nel caso in cui i secondi avessero osato contraddire la volontà espressa dai loro elettori. Anche su questo versante, Daunou non esitava a sposare le conseguenze anche più radicali del pensiero del ginevrino, che ammetteva addirittura la possibilità di punire con la morte il *nonce* ribelle: «que s'il le faut elles leur fassent même couper la tête quand ils ont prévarié»³⁴⁹.

La straordinaria vicinanza ideologica di Daunou con Rousseau sul tema della rappresentanza e del mandato imperativo non impedisce l'emersione di singoli tratti caratteristici che non consentono di presentare le due teorie come perfettamente assimilabili. È sulla definizione di legge o, per meglio dire, sul rapporto tra volontà individuali e volontà generale, che si consuma il distacco, solo apparentemente secondario, tra i due autori. Nelle *Considérations sur le gouvernement de Pologne*, si poteva leggere: «Or la loi qui, n'est que l'expression de la volonté générale est bien le résultat de tous les intérêts particuliers combinés, et balancés par leur multitude»³⁵⁰. A prima vista, la formulazione di Daunou sembrerebbe del tutto equivalente alla concezione di Rousseau: «Donc la loi, la volonté du souverain, est le résultat de toutes les volontés individuelles des citoyens»³⁵¹. Certamente, la completa coincidenza tra la volontà generale e la legge rappresenta un ulteriore tratto di comunanza tra i due autori. È però proprio approfondendo il concetto di volontà generale che si scoprono delle importanti difformità riscontrabili solo in contropiede nelle rispettive definizioni di

³⁴⁸ *Ivi*, pp. 454-455.

³⁴⁹ *Ivi*, p. 455. Il sorprendente posizionamento a favore di un mandato imperativo ci spinge ad ipotizzare che egli vedesse di buon grado l'esistenza di un sistema elettorale diretto. La presenza di elettori, infatti, avrebbe complicato ulteriormente l'organizzazione generale, in quanto avrebbe imposto di affidare anche a questi un mandato su cui orientare il proprio voto. Chi avrebbe poi redatto le 'istruzioni' per i rappresentanti finali? I votanti di base o gli elettori? Si tratta di questioni che non possono che rimanere inevase, in quanto, come detto, Daunou sceglieva di non affrontare la questione negli articoli sotto esame. L'avversione verso un duplice grado elettorale e, in particolare, contro le figure degli elettori avrebbe caratterizzato per lungo tempo le posizioni dell'autore nel corso dei suoi ripetuti incarichi di rappresentante. Né del resto, si sarebbe trattato di una posizione in contraddizione con l'apertura a diversi gradi elettorali che si consumava nel *Contrat social des Français* attraverso il rinvio all'*Instruction* di d'Orléans-Sieyès: in quel caso, infatti, si trattava della composizione degli Stati Generali, un organismo troppo diverso dalle future assemblee nazionali per poter costituire un termine di paragone convincente.

³⁵⁰ *Ivi*, p. 461.

³⁵¹ «Journal Encyclopédique», 1 janvier 1791, p. 95.

legge. Rousseau, a differenza di Daunou, non si limitava a concepire una volontà generale come semplice sommatoria delle sue singole parti, ma aggiungeva la necessaria combinazione e il bilanciamento di essi. Il risultato ottenuto con la volontà generale, dunque, era qualcosa di qualitativamente diverso dalla somma delle sue singole parti. Questa differenza organica della volontà generale emerge con maggiore chiarezza nell'opera più teorica del ginevrino, dove si palesano le notevoli conseguenze di una discrepanza appena percettibile.

En effet chaque individu peut comme homme avoir une volonté particulière contraire ou dissemblable à la volonté générale qu'il a comme Citoyen. Son intérêt particulier peut lui parler tout autrement que l'intérêt commun ; son existence absolue et naturellement indépendante peut lui faire envisager ce qu'il doit à la cause commune comme une contribution gratuite, dont la perte sera moins nuisible aux autres que les payement n'en est onéreux pour lui, et regardant la personne morale qui constitue l'Etat comme un Être de raison parce que ce n'est pas un homme, il jouiroit des droits du citoyen sans vouloir remplir les devoirs du sujet ; injustice dont le progrès causeroit la ruine du corps politique.³⁵²

Rousseau teorizzava la possibilità di singole volontà particolari in contrasto con la volontà generale e, in questa evenienza, sosteneva la piena legittimità di obbligare i singoli renitenti ad allinearsi all'interesse pubblico: per dirla come l'autore, «on le forcera d'être libre³⁵³». Non sembrava trattarsi di una semplice questione numerica. Rousseau non si limitava a prospettare il necessario adeguamento della minoranza alla maggioranza, ma pretendeva di trovare la giustificazione teorica del necessario assorbimento in un genere d'interesse non solo più consistente, ma qualitativamente superiore³⁵⁴. Poteva ben concretizzarsi uno scenario cui specifici interessi individuali fossero, da un'ottica prettamente particolaristica, lesi dall'interesse pubblico, l'unico vero fondamento della volontà generale. Ora, senza un preliminare accordo sulla superiorità intrinseca dell'interesse generale sulle singole porzioni d'interesse, il semplice criterio numerico non poteva risultare sufficiente per rassegnarsi a quanto aveva l'apparenza di uno svantaggio per il caso individuale.

Il discorso varia molto nel caso di Daunou, che non si sognava neanche di prefigurare casi in cui gli interessi e i diritti dei singoli consociati potessero esser violati dallo stesso bene della collettività. La legge, ovvero la volontà generale, era certamente l'unione dei singoli interessi, ma questi non si vaporizzavano per riunirsi in un'unica matrice comune: anche inquadrati in un'unica cornice, essi rimanevano ben riconoscibili e intangibili. Prevedere una situazione in cui l'interesse del singolo si fosse scontrato con quello della collettività risultava un'operazione mentale priva di

³⁵² ROUSSEAU, *Du contrat social* (op. cit.), livre I, chapitre VII, pp. 26-27.

³⁵³ *Ibidem*.

³⁵⁴ Rousseau si era già posto il problema del fondamento del principio maggioritario alla fine del capitolo III, rinviando ad un originario accordo per unanimità come fonte di riferimento per le deliberazioni successive

fondamento nel modello di Stato dell'oratoriano, in cui l'entrata in società non aveva determinato la rinuncia della minima parte dei diritti detenuti in natura. Nella sua ottica, obbligare ad esser liberi, oltre a non aver alcuna motivazione pratica, non avrebbe avuto neppure alcuna legittimazione teorica, perché avrebbe significato intervenire in un ambito di valori indisponibili ad ogni potere costituito. Ecco allora che da due particolari sfumature di volontà generale risaliamo ad una cesura ben più visibile e incisiva che riguardava la transizione dallo stato di natura a quello civile. Alla base della visione organica della volontà originale, che formava un'entità unica e indistinta, stava la clausola posta da Rousseau a fondamento del contratto sociale: «l'aliénation totale de chaque associé avec tous droits à tout la communauté: car premièrement, chacun se donnant tous entier, la condition est égale pour tous, et la condition étant égale pour tous, nul n'a intérêt de la rendre onéreuse aux autres»³⁵⁵. Come abbiamo già avuto modo di notare, le condizioni di accesso nella società rappresentavano una delle cesure più importanti tra il pensiero di Rousseau e quello dell'oratoriano. Per quest'ultimo, i diritti sacri coincidenti con la vita, la libertà e la proprietà, presenti da sempre nell'essere umano, non venivano minimamente intaccati dall'entrata nello stato civile, che veniva anzi istituito per stabilirli e garantirli in maniera più sicura rispetto al caotico regno naturale e che, in ogni caso, non avrebbe mai avuto il diritto di toccarli. È da questa divergenza fondamentale che scaturiscono due modelli di legge e di volontà generale molto diversi: da una parte, si ha la volontà come organismo di ascendenza rousseauiana, in cui le singole parti concorrono a creare qualcosa di diverso e superiore rispetto a loro stesse; dall'altra, si propone un modello di volontà-mosaico, in cui ogni tessera, pur riunita in un insieme, rimane individuabile ben riconoscibile. Per la particolare e ostinata attenzione ai diritti individuali, che dà la misura della distanza dal suo modello, Daunou assume le fattezze di un Rousseau liberale, ovvero di un pensatore volto ad incentivare al massimo la partecipazione politica dei singoli membri senza che i diritti fondamentali di ognuno di essi potessero essere vagamente minacciati anche dalla stessa volontà generale³⁵⁶.

³⁵⁵ ROUSSEAU, *Du contrat social* (*op. cit.*), livre I, chapitre VI, pp. 20-21.

³⁵⁶ Non si può, tuttavia, fare a meno di notare l'aporia almeno parziale che sembra connotare la declinazione di Daunou. Come abbiamo già avuto modo di osservare, l'oratoriano non chiariva sino in fondo le modalità con cui da una moltitudine di volontà particolari potesse derivare una volontà comune e unitaria all'interno di un regime almeno in parte rappresentativo. Sebbene la questione rimanesse, almeno a quest'altezza, sostanzialmente inesa, sembrerebbe di capire che, nell'ottica dell'autore, la partecipazione attiva della Nazione nel confezionamento della legge avrebbe individuato spontaneamente e in maniera naturale una volontà generale che non avrebbe potuto mai ledere le libertà individuali non solo per la sua stessa natura, ma anche e soprattutto per l'indisponibilità, per i poteri costituiti, di quel nucleo di diritti individuali che il singolo aveva mantenuto al momento del suo ingresso nella società civile. Bisognerà comunque attendere il momento del suo ingresso alla Convenzione affinché questo pensiero, ancora piuttosto astratto, venisse calato nella piena realtà politica e, dunque, venissero indicati i mezzi concreti e pratici con cui, dalle singole volontà, si sarebbe potuti arrivare a quella generale senza delegare a dei rappresentanti una sovranità che rimaneva incomunicabile.

2.7 La questione del veto: un ‘reale’ appello al popolo

L'ultimo punto affrontato da Daunou, che chiude anche l'ampia parabola delle *Réflexions sur la constitution française* riguarda un altro tema di scottante attualità politica: il veto reale. La miccia era stata innescata dal rapporto che Mounier, a nome del Comitato di costituzione, aveva presentato all'Assemblea Nazionale. L'articolo 2, che avrebbe dovuto comporre il secondo capitolo della Costituzione, sarebbe servito da detonatore per una delle discussioni più raffinate e più coinvolgenti dell'intero Decennio: «Aucun acte de législation ne pourra être considéré comme loi, s'il n'a été fait par les députés de la nation, et sanctionné par le monarque»³⁵⁷. Proprio sulla sanzione reale si sarebbe aperta una diatriba feroce che, alla fine, si sarebbe conclusa con l'uscita dei *monarchiens* dal Comitato di costituzione il 12 settembre 1789: una scelta che ne segnò il precoce tramonto politico³⁵⁸. La questione si sarebbe legata intimamente alla discussione sul *veto royal*, apertasi ufficialmente il primo settembre 1789. Da un punto di vista teorico, la sanzione e il veto reale non erano concetti sovrapponibili. La prima riguardava direttamente la natura del potere monarchico e, in particolare, il suo ruolo nel processo legislativo, che avrebbe determinato, in ultima battuta, la specifica forma di governo. Il re avrebbe costituito, come nel modello inglese, una parte organica del potere legislativo? Stava tutto in questa domanda fondamentale il cuore della disputa. Se si fosse risposto positivamente, la sanzione del re sarebbe divenuta un passaggio fondamentale per la promulgazione della legge. In questo scenario, il monarca avrebbe potuto di volta in volta scegliere se apporre o meno il suo sigillo ad ogni progetto sotto esame e, qualora lo avesse negato, egli avrebbe bloccato la sua realizzazione, esercitando così, seppur indirettamente, un vero e proprio veto. Quest'ultimo potere, tuttavia sarebbe potuto spettare al re anche negando la sua compartecipazione al potere legislativo. Il dibattito che si apriva ufficialmente il primo settembre avrebbe presentato un quadro pressoché completo di posizionamenti che spaziavano dal sostegno al veto più assoluto alla negazione stessa di questo dispositivo politico. Un passo decisivo venne compiuto nella giornata dell'undici settembre 1789, quando venne stabilito dall'Assemblea Nazionale che il veto sarebbe stato meramente sospensivo. Restava però da chiarirne la durata, che dieci giorni dopo, il 21 settembre, venne fissata alla seconda

³⁵⁷ Cfr. *Archives Parlementaires (op. cit.)*, première série, t. VIII, p. 504.

³⁵⁸ La scelta dei vari Mounier, Lally-Tollendal, Bergasse e Clermont-Tonnerre di uscire dal Comitato di costituzione che avevano fino ad allora monopolizzato fu dovuta alla sconfitta politica su due punti fondanti del loro pensiero: il veto assoluto e il bicameralismo. Non è un caso che i discorsi più rappresentativi e segnanti nel dibattito sull'organizzazione del potere legislativo fossero stati pronunciati il 31 agosto 1789 da Lally-Tollendal e da Mounier, membri di punta del gruppo dei *monarchiens*. Cfr. *Archives Parlementaires (op. cit.)*, première série, t. VIII, pp. 514 e sgg. Roberto Martucci, in anni relativamente recenti, ha insistito sulla rilevanza del semiconosciuto Comitato di costituzione: Id., *A proposito del Comité de Constitution, domenticato protagonista dei lavori dell'Assemblea Nazionale Costituente francese (1789-91)*, «Giornale di Storia costituzionale», 14 (II), 2007, pp. 63-74. Per un inquadramento dell'azione politica di questa particolare anima politica a cavallo tra rivoluzione e controrivoluzione, cfr. MARTUCCI, *1789, la Repubblica dei foglianti (op. cit.)*; FRANÇOIS, FURET; RAN HALÉVI, *La Monarchie républicaine. La Constitution de 1791*, Paris, Fayard, 1996.

legislatura successiva a quella di proposizione della legge sospesa. Infine, nella seduta del 15 agosto 1791, quando si trattò di rivedere il progetto definitivo di Costituzione, fu approvato definitivamente quel veto sospensivo della durata di due legislature che sarebbe stato suggellato dalla Carta del 1791³⁵⁹.

Nella prospettiva di Daunou, la questione del *veto royal* rappresentava un argomento intimamente connesso alla particolare impostazione di esercizio del potere legislativo che aveva attentamente descritto. Se fosse stato possibile riunire l'intera Nazione per stabilire la legge, l'istituto del veto non sarebbe stato in alcun caso ammissibile, poiché avrebbe imbrigliato la volontà del legittimo titolare della sovranità. Tuttavia, ponendo l'ipotesi dei vagheggiati «*mandat exprès*» (ovvero imperativi), neppure la volontà di un'assemblea dei rappresentanti, legata com'era a quella dei loro mandatari, avrebbe potuto trovare una qualsiasi forma di limitazione esterna. L'unico campo di attribuzione possibile per il *veto royal* coincideva pertanto con i decreti del Corpo rappresentativo, concepiti da Daunou come meri progetti di legge. Si trattava già di posizioni decisive, perché relegavano a priori non solo l'applicazione, ma anche lo stesso valore del veto, ad una posizione marginale all'interno del funzionamento dello Stato.

Non si trattava del solo ridimensionamento a cui veniva sottoposto il veto reale. Subito dopo averne limitata l'applicabilità, Daunou proclamava una massima fondamentale che presentava il veto per quel che realmente era: «*C'est un appel au Peuple*»³⁶⁰. Pertanto, oltre a non potersi neanche concepire non solo in democrazie pure, ma anche in sistemi rappresentativi con mandato imperativo, oltre a doversi limitare ai semplici decreti, lo strumento politico del veto perdeva d'incisività anche per il suo concreto funzionamento. Immaginato e concepito dai suoi fautori come strumento di contropotere nelle mani del re per bilanciare una straripante autorità legislativa, il veto delineato da Daunou sottraeva al monarca il trono e lo scettro di giudice supremo, trasformandolo in semplice innesco di un processo che, sostanzialmente, non doveva a lui che il suo avvio. Sarebbe dipeso da altri, e precisamente dal popolo appellato, segnare la direzione del procedimento e, in sostanza, proferire l'ultima parola sul corso della politica. Così, da strumento di bilanciamento dei poteri secondo un modello di *checks and balances*, il veto si faceva strumento per rinsaldare l'originaria e permanente sovranità nazionale. Nel progetto di Daunou, infatti, si percepisce come la finalità ultima di questo strumento fosse, esattamente come nel caso del mandato imperativo, garantire che la sovranità, il potere supremo, rimanesse nelle mani del suo legittimo titolare anche dopo l'elezione dei propri rappresentanti o, per meglio dire, *mandataires*. Questa ridefinizione dei principi stessi del veto

³⁵⁹ Cfr. *Constitution du 3 septembre 1791*, chapitre III, section III : « De la sanction royale ».

³⁶⁰ «*Journal Encyclopédique*», I janvier 1791, p. 96.

rovesciava le parti in gioco e la dinamica politica che le univa: l'interpretazione canonica conferiva questo privilegio al monarca come garante dei diritti della Nazione che, assistendo a proposte inconsulte, poteva sospendere – o addirittura bloccare, nell'ipotesi di un veto assoluto – l'*iter legis*, obbligando i rappresentanti di allora o i loro successori ad ulteriori riflessioni. Nell'impostazione di Daunou, al contrario, era il popolo a fungere da garante di se stesso: il re sarebbe stato semplicemente una delle parti in causa, ovvero l'apice del potere esecutivo, ed era a questo titolo che avrebbe potuto scontrarsi con la sua controparte, con l'altro potere fondamentale. In questo scenario, l'intervento del popolo rappresentava non solo un modo per rinsaldare i propri inalienabili diritti, ma diveniva anche il solo strumento efficace per uscire dall'*impasse* istituzionale determinata dallo scontro tra i due poteri fondamentali.

In questo quadro, è chiaro che il veto del re non potesse essere che sospensivo: il suo potere era limitato – nel tempo e nel valore – alla convocazione del popolo che avrebbe statuito definitivamente sulla questione: «la durée du veto expire au moment où la Nation prononce»³⁶¹. Ogni altra concezione del veto diveniva non solo illegittima, ma anche pericolosa e potenzialmente deleteria per la tenuta dell'ordinamento: «Que penser donc d'un veto au moyen duquel un seul homme pourroit contredire durant quatre ans un vœu national formellement articulé?»³⁶². Questo pensiero non si limitava alla consacrazione della centralità della Nazione nel processo decisionale dello Stato, ma dava anche la misura del grado di adesione di Daunou alla soluzione monarchica.

Anche un modello di veto sospensivo configurato come appello del re al popolo, infatti, non era esente dalla possibilità di pericolosi scivolamenti. In particolare, Daunou temeva che questo strumento potesse divenire un giorno un «moyen de despotisme entre les mains d'un roi puissant»³⁶³. Si trattava di una preoccupazione di antica origine. Sin dagli anni prerivoluzionari, pur non opponendosi di principio alla figura del re, l'oratoriano non riusciva a celare i dubbi e i tormenti suscitati da un'autorità ingombrante e difficilmente contenibile in dei limiti prefissati. La celebrazione a cui si assiste nel *Contrat social des Français* è più rivolta alla figura del re patriota – non a caso definito «Louis le citoyen» – che non ad una monarchia verso cui non provava alcuna simpatia. L'ammissibilità del trono dipendeva dal suo detentore, senza che niente potesse garantire il suo popolo che il futuro non portasse una figura del tutto inconciliabile con la sua libertà. Il pensiero e le paure espresse da Daunou a proposito del veto reale non fanno che corroborare queste affermazioni.

³⁶¹ *Ibidem*. Si faccia caso come, ancora a quest'altezza, non sembri esistere per Daunou alcuna differenza tra il concetto di popolo e quello di nazione, dal momento che vengono usati indifferentemente come sinonimi.

³⁶² *Ibidem*. Il periodo di quattro anni, coincidente con due legislature consecutive, era la durata del veto reale stabilita nella seduta del 21 settembre 1789. Per l'ennesima volta, Daunou manifestava il suo dissenso rispetto all'opera dell'Assemblea Nazionale.

³⁶³ *Ibidem*.

Il veto, pur tra mille dubbi, veniva affidato al re non in quanto tale, ma solo come *medium* per attivare un intervento popolare che rappresenta il vero fulcro del procedimento. Non solo: per sbaragliare ogni possibile fraintendimento, Daunou presentava il veto tradizionale, strumento reale di potere alla mercé dell'individuale volontà del monarca, come un'aberrazione teorica. Fin dai primi anni della Rivoluzione – e, come abbiamo visto, persino in precedenza – non esiste alcuna prova che faccia pensare ad una monarchia apprezzata per le sue supposte qualità intrinseche. Il sovrano è un cittadino come gli altri, dotato di una precisa funzione pubblica che deve svolgere nell'interesse della Nazione. L'accettazione stessa del principio monarchico finisce per apparire più come il frutto di una considerazione di opportunità politica, come una lucida concessione ai tempi presenti – un po' ciò che accadeva per la subordinazione femminile – che come una convinta scelta di campo, come un modello da perseguire o mantenere per il futuro³⁶⁴.

La possibile trasformazione in mezzo di dispotismo non era l'unica riserva espressa da Daunou sul veto reale. La capacità d'influire così pesantemente nel processo legislativo esponeva l'esecutivo ad errori ed incomprensioni che ne avrebbero irrimediabilmente minato l'autorità. Questa considerazione ci ricorda l'assoluta importanza di un esecutivo energico ed efficace nel pensiero dell'oratoriano. La questione monarchica e quella dell'esecutivo non devono essere assolutamente confuse. Il re poteva, al massimo, coincidere col detentore momentaneo di quel potere, ma la sua rimaneva un'autorità limitata ad un preciso contesto storico e non si allargava affatto al piano dei principi. Quando Daunou ponderava le caratteristiche imprescindibili di quello che spesso chiamava governo, non pensava in alcun modo ad una sua necessaria forma monarchica. Non è dunque contraddittorio assistere, da una parte, alla volontà di limitare l'autorità del sovrano e, dall'altra, al tentativo di porre l'esecutivo su un piano paritario rispetto alla potenza legislatrice. Confondere i due piani costituiva proprio l'errore fondamentale che Daunou avrebbe presto rinfacciato ai suoi contemporanei, incapaci di liberarsi di un'insensata *méfiance* verso il potere esecutivo dovuta all'erronea sovrapposizione con la minacciosa figura reale³⁶⁵.

³⁶⁴ Già in precedenza, nel testo, Daunou aveva disseminato delle emblematiche avvisaglie del suo malcelato scetticismo verso la forma monarchica. Deprecando la prospettiva di un'assemblea sovrana, ricordava *en passant* l'assurdità ancora maggiore di una sovranità riunita nelle mani di un solo uomo: «La Nation n'étoit pas encore accoutumée à l'idée de sa suprématie; et dès qu'on a eu enfin conçu qu'il seroit absurde que le pouvoir souverain existât dans un seul homme, on s'est empressé de le placer dans l'assemblée représentative». *Ivi*, pp. 94-95.

³⁶⁵ Non a caso, subito dopo aver espresso i suoi timori sulle possibili tendenze autoritarie da parte dell'esecutivo, Daunou si affrettava a spiegare per quali ragioni, almeno in questo ambito, l'altro potere non potesse costituire una minaccia. Oltre al limite fondamentale rappresentato da mandati vincolanti, l'autorità del Corpo legislativo si sarebbe ristretta ai suoi «véritables objets», che erano, nello specifico: la costituzione, le leggi, le istituzioni pubbliche, lo stabilimento dell'imposta e la gestione della guerra e della pace. È di particolare interesse quest'ultima attribuzione, poiché dimostra come Daunou scegliesse di rendere prerogativa del legislativo un campo d'azione che, come lui stesso aveva ricordato in apertura dell'articolo, gli antichi riconducevano ad un potere a sé stante.

L'ultimo timore suscitato dall'esercizio di un veto reale era il possibile stabilimento di una rivalità tra i due poteri fondamentali dello stato. Tutto ciò non faceva che confermare, una volta ancora, la sua sfiducia verso il sistema politico inglese. Era l'autore stesso a fugare ogni dubbio sulla degenerazione a cui stava pensando, individuando nella contrapposizione tra Whigs e Tories l'emblema di una pernicioso divisione interna alla Nazione dovuta proprio agli opposti posizionamenti rispetto all'autorità reale. Il rifiuto del modello inglese, che ancora nella prima fase rivoluzionaria rappresentava un punto di riferimento essenziale per i suoi protagonisti, oltre a caratterizzare le posizioni di Daunou, lo avvicina, ancora una volta, alla figura di Rousseau³⁶⁶. Tanto nel *Contrat Social* quanto nelle *Considérations sur le gouvernement de Pologne*, il ginevrino non dissimulava il suo disprezzo per un sistema che manteneva solo in apparenza le libertà originali del popolo³⁶⁷. Quanto all'oratoriano, dopo i primi segnali di ostilità al sistema rappresentativo inglese – si pensi alla sua opposizione ad un'influenza della Nazione ridotta al momento elettorale –, è proprio in questo articolo che esplode e si dichiara la sua aperta contrarietà a proporre come modello un impianto politico insoddisfacente e zeppo di pericolose assurdità.

Benché lo stesso Rousseau nelle *Considérations sur le gouvernement de Pologne* esprimesse più di una perplessità sull'istituzione del veto in generale – e sulla declinazione inglese in modo particolare –, non è al pensiero del ginevrino che si deve guardare come fonte per questo così particolare strumento politico. Se si esaminano da vicino le discussioni arroventate del settembre 1789, vediamo l'emergere del concetto di *appel au Peuple* in almeno quattro rappresentanti di primo piano.

La prima figura che si rivela fautrice inaspettata di un veto come appello al popolo è il *monarchien* Pierre Victor Malouet. Prendendo la parola nella cruciale seduta del primo settembre, avrebbe infatti affermato: « Le veto royal n'est efficace qu'autant qu'il signifie que la loi proposée n'est pas l'expression de la volonté générale; s'il s'agit d'une loi importante, c'est un véritable appel au peuple, et dans les cas ordinaires, c'est un avertissement aux représentants qu'ils se sont mépris sur un principe d'administration »³⁶⁸. Al di là delle apparenze, la posizione e i principi di Malouet erano molto lontani da quelli sostenuti da Daunou. Innanzitutto, il fulcro dell'intervento del

³⁶⁶ Sulla 'fortuna' del sistema politico inglese a cavallo degli anni rivoluzionari, si veda GABRIEL BONNO, *La constitution britannique devant l'opinion française de Montesquieu à Bonaparte*, Genève, Slatkine Reprints, 1970.

³⁶⁷ Sono celebri le parole con cui, nel *Contrat social*, Rousseau ripudiava l'invalsa esemplarità politica del modello inglese: «Le peuple Anglois pense être libre; il se trompe fort, il ne l'est que durant l'Élection des Membres du Parlement; si-tôt qu'ils sont élus, il est esclave, il n'est rien. Dans les courts moments de sa liberté, l'usage qu'il en fait mérite bien qu'il la perde». ROUSSEAU, *Du contrat social (op. cit.)*, livre III, chapitre XV, p. 164. L'analogo rifiuto del governo misto da parte di Daunou, se da una parte lo avvicinava al ginevrino, dall'altra non faceva che confermare il progressivo ma inesorabile distacco dalla figura di Montesquieu.

³⁶⁸ *Archives Parlementaires (op. cit.)*, première série, t. VIII, p. 536.

monarchien era la proclamazione del re come garante della nazione, un titolo che gli avrebbe dovuto conferire un ruolo organico e, soprattutto, autonomo, all'interno del corpo legislativo. Malouet, sostenendo un punto inammissibile per l'oratoriano, era fermamente convinto della necessità della sanzione reale per poter mettere in vigore qualsiasi tipo legge. Questo genere di veto positivo appariva al suo fautore come molto più efficace a mantenere intatti i diritti della Nazione contro le imprese dei suoi rappresentanti. La più canonica forma di veto negativo, necessariamente sospensivo secondo Malouet, avrebbe invece offuscato l'autorità e l'aura del monarca nel caso in cui la Nazione si fosse espressa a favore del progetto di legge incriminato. A differenza di Daunou, che innalzava il popolo a fulcro e fine del suo progetto, quello di Malouet era incentrato sulla figura del monarca, che nella sua ottica diveniva il vero punto d'equilibrio del sistema politico. Il veto reale sarebbe stato, certo, esercitato in nome del popolo e, in alcuni casi, avrebbe potuto prevedere il suo pronunciamento, ma emergeva chiaramente come si trattasse di scenari tutto sommato secondari rispetto al fondamentale diritto di sanzione che sarebbe spettato unicamente al monarca.

Benché diviso da Malouet per principi politici generali e per le stesse posizioni riguardo al veto, Mirabeau riprendeva dal *monarchiens* la necessità della sanzione reale per garantire gli interessi del popolo dalle mire dell'odiata aristocrazia. Non solo: Mirabeau recuperava e radicalizzava un'interpretazione di appello al popolo come *extrema ratio*. Anche in questo caso, si trattava però di un progetto piuttosto diverso rispetto a quello delineato dall'oratoriano. Una prima cesura si trovava nella concezione della natura del veto. Il re, rappresentante perpetuo del popolo in mezzo a rappresentanti passeggeri, avrebbe potuto opporsi a misure prese contro l'interesse generale solo se sostenute da uno strumento realmente efficace, che si traduceva in un veto obbligatoriamente assoluto. Questa prerogativa reale innescava una catena di *checks and balances* che avrebbero dovuto garantire l'equilibrio tra i due poteri fondamentali impedendo ad entrambi di traboccare dai limiti imposti loro. Mirabeau immaginava così che l'Assemblea avrebbe potuto rispondere al veto del re rifiutando di votare l'imposta o di organizzare l'armata. È a questo punto, come unica via di fuga da una paralisi istituzionale che non avrebbe potuto che sfociare nella violenza, che Mirabeau prevedeva la possibilità che il re si appellasse al popolo: «le prince, menacé de la paralysie du pouvoir exécutif à une époque connue, n'a plus d'autre moyen que d'en appeler à son peuple en dissolvant l'Assemblée»³⁶⁹. Il diritto di scioglimento, come già quello di veto, non erano dunque privilegi pensati

³⁶⁹ *Ivi*, p. 539. Il complesso meccanismo di pesi e contrappesi, la responsabilità dei ministri e, soprattutto, il potere di sciogliere le camere attribuito al re sembravano prefigurare una forma di parlamentarismo *ante litteram* nel pensiero di Mirabeau. La responsabilità ministeriale non era però accompagnata da quella del re – e, anzi, serviva proprio ad escluderla –, che rimaneva un'autorità intangibile e al di fuori del circuito della fiducia politica. In merito ad una possibile apertura al governo parlamentare in Mirabeau, è di particolare rilevanza l'intervento con cui, il 16 luglio 1789, chiedeva al re il rinvio di un ministero che non poteva contare sulla fiducia dell'Assemblea. La condotta politica successiva del deputato, tuttavia, non sarebbe stata affatto lineare e non avrebbe escluso ripensamenti sul tema del governo d'assemblea.

per l'autorità reale, ma si rivelavano altrettanti strumenti per la difesa dei diritti del popolo *dopo* che questo era stato obbligato a nominare dei rappresentanti. Come accennato, quello appena descritto avrebbe dovuto costituire uno scenario eccezionale: il grande tribuno immaginava infatti che nel corso regolare della vita politica il veto opposto del re sarebbe bastato a far riflettere l'assemblea sui propri errori e a porvi un pronto rimedio. Se, tuttavia, i rappresentanti si fossero rivelati tenaci nel mantenere le proprie posizioni e avessero aperto un conflitto istituzionale con il re, la misura salvifica dell'appello al popolo si sarebbe concretizzata nelle elezioni per la nuova assemblea che avrebbero dovuto segnare in maniera definitiva la direzione da prendere. Se il popolo avesse riletto i medesimi rappresentanti, dando prova della condivisione del progetto sospeso dal re, quest'ultimo avrebbe dovuto obbedire alla volontà nazionale. Benché il sistema delineato da Mirabeau sembrasse avvicinarsi molto a quello dell'oratoriano, un esame attento ne rivela alcune differenze di fondo. La più importante è, come detto, la natura del veto: a dispetto di quanto possa apparire, Mirabeau non vacillava sull'assolutezza del suo veto. L'intervento del popolo non ledeva in alcun modo un veto reale che, al momento del suo esercizio, era rigorosamente assoluto. Il progetto di legge veniva bloccato a tutti gli effetti dalla volontà del monarca, senza che nessun termine cronologico potesse annullare il suo valore. Lo scontro di poteri e l'intervento finale del popolo come giudice risolutore non rientravano, agli occhi di Mirabeau, nell'esercizio del potere di veto di cui, al massimo, erano le estreme e più gravi conseguenze. Inoltre, pur descrivendola come una dinamica teoricamente possibile, non sembrava credere alla verosimiglianza di uno scioglimento dell'Assemblea che avrebbe potuto rendere nulla l'opposizione reale. Il re, non esercitando il suo potere che nell'interesse del popolo, non avrebbe avuto alcuna ragione per opporsi a progetti che ritenesse sostenuti dall'opinione nazionale. Erano questi i motivi che portavano Mirabeau ad opporsi a sistematizzare in un procedimento positivo e regolare delle dinamiche di cui pure riconosceva l'ipotetica, tragica, possibilità.

Ceux qui sont agités de cette crainte proposent ce qu'ils appellent un *veto suspensif*, c'est-à-dire que le roi pourra refuser sa sanction à un projet de loi qu'il désapprouve ; il pourra dissoudre l'Assemblée nationale, ou en attendre une nouvelle ; mais si cette nouvelle Assemblée lui représente la même loi qu'il a rejetée, il sera forcé de l'admettre.³⁷⁰

Nella seduta dell'11 settembre 1789, per esempio, si opponeva alla lettura di un *rapport* sul veto da parte del ministro Necker, mentre il 29 dello stesso mese implorava i colleghi di prevedere la presenza dei ministri in assemblea, che avrebbe conferito alle discussioni i lumi posseduti solo dagli agenti del potere esecutivo. I riferimenti classici per un tema che rimane controverso sono PROSPER DUVERGIER DE HAURANNE, *Histoire du gouvernement parlementaire en France : 1814-1848*, vol. I, Paris, Michel Lévy frères, 1857 ; LÉON DUGUIT, *La séparation des pouvoirs et l'Assemblée Nationale de 1789*, «Revue d'économie politique», vol. 7, no. 4, 1893, pp. 336-372 ; MICHEL TROPER, *La séparation des pouvoirs et l'histoire constitutionnelle française*, Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1980.

³⁷⁰ *Ivi*, p. 540.

Spiegando il ragionamento dei suoi avversari, Mirabeau anticipava le linee essenziali che avrebbero connotato il progetto di Daunou, che inseriva l'intervento popolare proprio come un passaggio organico ed essenziale per l'ammissibilità del veto del re. Nell'opinione di chi, come Daunou, proponeva un ciclico e regolare appello al popolo, Mirabeau individuava tre falle fondamentali. Innanzitutto, si tendeva a ritenere il veto sospensivo una misura priva d'inconvenienti, mentre a conti fatti sarebbe equivalso a non conferire al monarca alcun potere ostativo. Inoltre, s'immaginava erroneamente che il re sarebbe stato portato a confermare il suo veto contro il volere manifesto della Nazione, sostenendo così una condotta che si sarebbe riverberata sulla sua stessa autorità una volta che fosse stato smentito dal pronunciamento del suo popolo. Infine, la carenza più importante che spiegava l'inammissibilità di un appello regolare al popolo era l'assenza di qualsiasi prova a priori che garantisse «qu'il est impossible qu'une seconde législature n'apporte pas le voeu connu de la nation»³⁷¹. Di fronte alla possibilità che la nuova assemblea risultasse altrettanto infida e incurante del volere nazionale, l'appello al popolo non solo non risultava risolutivo, ma diveniva talmente pericoloso da minacciare l'equilibrio dell'intero sistema: «N'armons donc pas le Roi contre le pouvoir législatif, en lui faisant entrevoir un instant quelconque où l'on se passerait de sa volonté, et où par conséquent il n'en serait que l'exécuteur aveugle et forcé»³⁷².

Per quanto rispondesse di fatto a quanto sostenuto da Daunou, Mirabeau, pronunciando il suo intervento il primo settembre 1789, non poteva certo immaginare i lineamenti di quanto sarebbe stato pubblicato più di un anno dopo. È dunque evidente che molto tempo prima dell'articolo del gennaio 1791 si fossero già palesate delle proposte che intendevano trasformare il veto reale in un appello al popolo. Se né a Malouet né a Mirabeau, per diverse ragioni, può essere attribuita una simile paternità, il discorso cambia radicalmente per altri due deputati, che sembrano realmente prefigurare quanto sarebbe stato proclamato dall'oratoriano. Il primo è Jean-Baptiste Salle, che fin dall'esordio del suo intervento metteva in chiaro una posizione straordinariamente vicina a quella che sarebbe stata portata avanti da Daunou: «Le veto suspensif est une sorte d'appel à la nation, qui la fait intervenir comme juge à la première session, entre le Roi et ses représentants»³⁷³. Siamo di fronte ad un profilo di funzionamento visibilmente diverso da quello schiacciato sul monarca di Malouet e da quello giocato sull'equilibrio istituzionale tratteggiato da Mirabeau. Per Salle, come per Daunou, il popolo non rappresentava uno scenario finale e terribile, ma costituiva l'ingranaggio fondamentale di una macchina che non può fare a meno del suo costante intervento. Così, come per Daunou, il veto non poteva essere che sospensivo (l'alternativa era definita, senza giri di parole, una pratica da schiavi);

³⁷¹ *Ibidem*.

³⁷² *Ivi*, p. 541.

³⁷³ *Ivi*, p. 529.

addirittura, Salle sembrava ancor più radicale dell'oratoriano riguardo al ruolo spettante al re nel processo legislativo: «donner au monarque une part active dans la législation, c'est nécessairement altérer et aliéner le droit du peuple»³⁷⁴. Pur ammettendo la libertà dei mandatari in materie diverse dalla Costituzione (in cui l'intervento diretto della Nazione nel suo complesso era imprescindibile), Salle rimaneva preoccupato per la possibile corruzione dei rappresentanti una volta al potere. Il modello negativo era ancora quello inglese, ammirevole per le sue libertà civili, ma da rigettare per l'illusorietà di quelle politiche, che venivano corrotte ed annullate proprio per l'assenza di ogni dispositivo di controllo degli eletti. Come per Daunou e sulla scia di Rousseau, Salle finiva per presentare il veto del re come un esercizio di sorveglianza volto ad indicare al popolo, guardiano supremo, ogni devianza dei propri rappresentanti dagli interessi generali.

Se il progetto di Salle, tanto per i contenuti che per i principi, appare finalmente allineabile a quanto rapidamente tratteggiato nell'articolo del gennaio 1791, l'intervento presentato da Pétion nel corso della seduta del 5 settembre 1789 diviene ancora più rilevante per ricostruire la conformazione e i riferimenti del pensiero dell'oratoriano. Allineandosi a quanto già proposto da Salle e anticipando l'analoga opzione di Daunou, Pétion riteneva che l'intervento del popolo in caso di esercizio reale del potere di veto non dovesse realizzarsi indirettamente – come per Mirabeau o Malouet – tramite la nomina di una nuova assemblea. Rivelando dove si trovasse il marchio distintivo dei veri apostoli dell'appello al popolo, Pétion non riteneva né inattuabile né, tantomeno, pericoloso, consultare il popolo specificamente e in maniera diretta sul decreto incriminato. Opponendosi ai sostenitori di una rappresentanza assoluta e illimitata che annullava ogni influenza dei loro mandanti un istante dopo l'espressione del loro voto³⁷⁵, sosteneva la fattibilità di effettuare una sorta di censimento delle volontà delle singole assemblee elementari su un punto preciso, limitato e risolvibile in forma semplice ed essenziale. Pétion, proponendo di fatto la via del referendum ogni volta che si fosse manifestato un disaccordo irrimediabile tra re e assemblea, non intendeva ridiscutere il principio di rappresentanza generale ormai stabilito, ma non poteva rassegnarsi ad un assurdo rovesciamento di gerarchia tra i rappresentanti e i loro committenti. Il principio generale a cui si ispirava la proposta di Pétion, e che Daunou di certo sottoscriveva, era il seguente:

Je ne connais qu'une seule et unique cause qui puisse empêcher les citoyens de s'immiscer dans la confection des lois, et de censurer celles faites en leur nom : c'est celle de l'impossibilité : toutes les fois qu'il est possible à une nation de manifester clairement ses intentions, elle doit le faire, et c'est un crime de s'y opposer. Pourquoi les peuples se choisissent-ils des représentants ? C'est que la difficulté

³⁷⁴ *Ivi*, p. 530.

³⁷⁵ Pétion, aggiungendo agli argomenti dei suoi avversari la supposta superiorità della scelta tramite deliberazione in assemblea, si riferiva chiaramente, in primo luogo, alle tesi di Sieyès.

d'agir par eux-mêmes est presque toujours insurmontable ; car si ces grands corps pouvaient être constitués de manière à se mouvoir facilement et avec régularité, des délégués seraient inutiles ; je dirai plus, ils seraient dangereux.³⁷⁶

Contrariamente a quanto sostenuto da Sieyès – il principale avversario e obiettivo polemico di Pétion –, la necessaria influenza del popolo nella *création* delle leggi non era una prerogativa della forma democratica³⁷⁷. Dimostrando, anche in questo caso, un approccio molto vicino a quello di Daunou, volto a sostenere i punti principali del proprio pensiero come realizzabili in qualsiasi realtà storica e istituzionale, Pétion tentava di uscire dal vicolo cieco della rappresentanza necessariamente assoluta sapientemente creato da Sieyès, che invece si opponeva ad ogni intromissione del popolo nell'azione dei rappresentanti. Ancora una volta, alla base delle divergenze sui singoli temi politici stava la cesura fondamentale che riguardava la natura e, soprattutto, le ragioni dell'instaurazione del governo rappresentativo. Per Pétion, come per Daunou e a differenza di Sieyès, che la sceglieva per le sue virtù intrinseche e impareggiabili, la rappresentanza costituiva l'unica soluzione attuabile per organizzare la vita politica regolare in uno stato dalle grandi dimensioni. La sua istituzione, dettata dal peso delle circostanze, non mutava la prospettiva sui principi, che apparivano di fattura ben diversa.

Tous les individus qui composent l'association ont le droit inaliénable et sacré de concourir à la formation de la loi, et si chacun pouvait faire entendre sa volonté particulière, la réunion de toutes ces volontés formerait véritablement la volonté générale, ce serait le dernier degré de perfection politique.³⁷⁸

Se ci siamo attardati a descrivere non solo il progetto, ma anche i principi di Pétion, è perché nei primi mesi della Rivoluzione emerge una congiuntura ideologica straordinaria tra il deputato e Daunou. Come abbiamo visto, le parole del deputato di Chartres venivano riprese, ancora una volta senza citarlo, nella *Réponse aux questions de M. M. F. P.*, pubblicata anch'essa nel gennaio 1791. Il fatto che, in quel caso, il motto provenisse da un discorso molto più tardo, risalente al 27 novembre del 1790, attesta la longevità dell'ammirazione nutrita da Daunou per il rappresentante del Terzo

³⁷⁶ *Archives Parlementaires (op. cit.)*, t. VIII, p. 582.

³⁷⁷ Sieyès, nell'intervento pronunciato due giorni dopo, avrebbe rivendicato l'assoluta alterità tra democrazia e governo rappresentativo. Era a partire da questa differenza fondamentale che si opponeva strenuamente allo scivolamento del veto in appello al popolo sostenuto da più di un deputato e che, evidentemente, stava riscuotendo successo: «Ces sortes de prétentions seraient plus que démocratiques. La décision n'appartient et ne peut appartenir qu'à la nation assemblée. Le peuple ou la nation ne peut avoir qu'une voix, celle de la législature nationale. Ainsi, lorsque nous entendons parler d'un *appel au peuple*, cela ne peut vouloir dire autre chose, si ce n'est que le pouvoir exécutif pour appeler de la nation à elle-même, et non pas des *représentants* à leurs *commettants*, puisque ceux-ci ne peuvent se faire entendre que par les députés nationaux. L'expression d'*appel au peuple* est donc mauvaise, autant qu'elle est impolitiquement prononcée». In *Archives Parlementaires (op. cit.)*, première série, t. VIII, p. 595.

³⁷⁸ *Ivi*, p. 582.

stato, la cui azione parlamentare era seguita con estrema attenzione dal padre oratoriano. Alla base di questo rapporto stavano importanti convergenze ideologiche: oltre a presentare un veto quasi ricalcato sulla proposta di Pétion, Daunou condivideva col deputato di Chartres la concezione meramente suppletiva della soluzione rappresentativa e la tendenza a conferire al proprio pensiero un'accentuata versatilità che lo rendeva atto ad applicarsi a diversi contesti politici. Inoltre, come abbiamo visto, era sempre all'autorità di Pétion che Daunou si rifaceva quando, parlando delle inique limitazioni poste dall'Assemblea Nazionale ai diritti politici dei singoli cittadini, auspicava che si lasciasse campo libero ad una selezione basata sulla semplice individuazione della virtù. Ancora, un'ulteriore e decisiva analogia tra i due personaggi era rappresentata dalla comune ostilità all'abolizione assoluta del vincolo di mandato. Mentre Daunou si era dovuto accontentare di esprimere al di fuori dell'arena politica il suo dissenso, Pétion, in quanto rappresentante, poté far sentire la sua voce discordante all'interno dell'Assemblea Nazionale. Nella seduta del 5 settembre, pur accettando formalmente una misura che sembrava ormai stabilita, sosteneva la necessità di legare il più possibile i rappresentanti ai propri elettori, che avrebbero avuto il diritto di pronunciarsi direttamente ogni volta che ciò fosse stato possibile. Il suo obiettivo, ovviamente, non era quello di paralizzare i lavori dell'Assemblea come nel caso dei nemici della Rivoluzione; piuttosto, la sua posizione così originale e ben presto minoritaria era dettata da quella profonda preoccupazione verso la necessaria influenza politica permanente della Nazione che costituiva il punto di comunione focale con l'oratoriano.

Con la spinosa questione del veto reale si chiudevano le complesse *Réflexions sur la constitution française* firmate da Daunou. Comparse sul «Journal Encyclopédique» tra luglio 1790 e gennaio 1791, sono la testimonianza tangibile dello spiccato interesse per le dinamiche parlamentari nutrito da Daunou fin dai primi mesi della Rivoluzione. Dagli articoli della Dichiarazione alle condizioni per l'accesso alla cittadinanza e alla partecipazione politica, per arrivare alla natura e alla separazione dei poteri fondamentali dello stato e al diritto di veto: all'interno di questi articoli, l'oratoriano riusciva a dipingere un quadro tendenzialmente completo delle maggiori questioni politiche che l'Assemblea Nazionale dovette affrontare fin dalla sua istituzione. Si può dunque sostenere che, prima di aprire ufficialmente la sua carriera di rappresentante, Daunou aveva già potuto vivere, respirare e commentare la concreta e quotidiana vita parlamentare.

III CAPITOLO

NEL VIVO DELLA BATTAGLIA: LA CONVENZIONE (1792-1794)

3.1 Da sacerdote a rappresentante: una transizione naturale?

Tra i dilemmi che popolano la biografia di Daunou, occupa una posizione d'onore la cesura che si opera nel corso del 1792, che lo portò all'abbandono dell'abito talare e, con esso, di ogni impegno in campo religioso, a favore di una totale devozione al nuovo nume: la politica. Dopo aver visto l'infessato impegno rivolto ad una rinnovata conciliazione tra istanza religiosa e causa politica, dopo aver assistito agli svariati articoli, saggi e interventi pubblici prodotti dall'oratoriano su questo tema, non si può non rimanere sorpresi di fronte all'improvvisa e definitiva abdicazione dal ruolo di sacerdote rivoluzionario che si era cucito addosso e che aveva monopolizzato la sua azione nei primi tre anni della Rivoluzione. Tuttavia, prendendo atto di uno spartiacque capace di bipartire la biografia di Daunou, occorre interrogarsi sulle ragioni che hanno contribuito ad un'evoluzione in cui, ovviamente, rientrarono a pieno titolo imperscrutabili sentimenti personali.

In quest'ottica, è certo il peso rivestito dalla duplice e speculare frustrazione delle speranze serbate fino ad allora con coerenza e con un fermo convincimento. La possibilità di edificare una società libera in cui la religione – opportunamente depurata dalle sue corruzioni storiche – fosse inserita in maniera organica, rivestendovi un ruolo cruciale dal punto di vista educativo e morale, costituiva, come abbiamo visto, il nerbo delle riflessioni politiche di Daunou. Era proprio mirando a questo obiettivo fondamentale che egli si era impegnato, da una parte, a convincere i rappresentanti e i patrioti dell'importanza e, persino, dell'imprescindibilità della religione all'interno delle nuove istituzioni pubbliche. Ed era nella stessa tensione che, con egual vigore, aveva tentato fino alla fine di persuadere prima gli altri religiosi in generale e quindi, dopo aver constatato l'irriducibilità della parte refrattaria, almeno i confratelli dell'Oratorio ad abbracciare con entusiasmo la causa rivoluzionaria³⁷⁹. Come anticipato, entrambi questi progetti sarebbero tristemente naufragati.

³⁷⁹ Per quanto riguarda l'impegno rivolto al clero in generale, si pensi soprattutto all'*Accord de la foi catholique* e alla *bagarre* polemica da esso destata. Sull'azione indirizzata verso la propria Congregazione, il rinvio è alla progettata

L'Oratorio, incapace di muoversi in maniera compatta a favore di una riforma che ne avrebbe, forse, sancito la sopravvivenza, si dimostrò renitente a quel rinnovamento sostanziale auspicato da Daunou. Sul fronte opposto, la delusione non sarebbe stata meno cocente: anche a partire dall'immobilismo dimostrato, il 13 agosto 1792 l'Assemblea Nazionale decretava la soppressione dell'Oratorio e delle altre congregazioni secolari, che pure erano state salvate in un primo momento. Se anche era esistita, tra buona parte dei rappresentanti, la fiducia di poter incardinare almeno parte degli antichi organi ecclesiastici nel circuito dell'educazione nazionale, il pronunciamento del 13 agosto sanciva il termine di ogni illusione. L'articolo 4, in particolare, toccava personalmente Daunou e il ruolo che aveva ricoperto fino ad allora: «Aucune partie de l'enseignement public ne continuera d'être confiée aux maisons de charité dont il s'agit à l'article 2, non plus qu'à aucune des maisons des ci-devant congrégations d'hommes et de filles, séculières ou régulières»³⁸⁰.

Tuttavia, prima di arrivare a questo esito irreversibile, Daunou aveva tentato, ancora per buona parte del 1792, di realizzare il suo progetto fondamentale che, in fondo, consisteva nel tentativo di riconciliare una società con fratture interne sempre più profonde e radicali. Così, in un manoscritto risalente ai primi mesi dell'anno, dal titolo *Lettre à MM. les rédacteurs de l'Esprit des Journaux sur leur introduction à l'histoire du tems présent*, Daunou si rivolgeva polemicamente agli autori del suddetto periodico per il ritratto a tinte fosche dello stato attuale della società francese che essi avevano offerto³⁸¹. Il punto di partenza, nonché l'unico ponte in grado d'instaurare un dialogo proficuo, era l'uso della ragione, «ce beau présent du ciel»³⁸², che per Daunou aveva guidato almeno in parte persino i responsabili dell'articolo incriminato. La strategia argomentativa dell'erudito era piuttosto semplice: in primo luogo riconosceva in dei principi esposti dall'avversario i punti di riferimento fondamentali a cui richiamarsi; quindi, rivolgendosi alle sferzate lanciate dagli autori, si impegnava a dimostrare come esse non interessassero affatto i cardini del nuovo ordine rivoluzionario che, al contrario, incarnava proprio quelle massime riconosciute dagli stessi critici. La piattaforma comune su cui si innestava il manoscritto era costituita da quegli ideali ricavati dal corretto uso della ragione e per questo condivisi dallo stesso Daunou, da cui venivano recuperati e riproposti alla lettera:

[...] enfans d'une mère commune, les hommes naissent tous, avec le même droit, à être nourri de son sein, et à jouir de tout le bonheur dont la nature humaine est susceptible ; que chacun est maître de sa

riforma dell'Oratorio a cui Daunou si impegnò in prima persona, come testimoniato dal «Bulletin des patriotes de l'Oratoire».

³⁸⁰ *Archives Parlementaires (op. cit.)*, première série, t. XLVIII, p. 350.

³⁸¹ BNF, NAF 21891, ff. 572-573. Il bersaglio polemico dello scritto era l'articolo *Histoire du tems présent*, comparso su «L'esprit des journaux, françois et étrangers», Janvier 1792, pp. 238-252.

³⁸² BNF, NAF 21891, f. 572r.

personne et propriétaire du produit de son travail ; que nul n'a le droit de commander à l'autre, que par un consentement libre de celui qui doit obéir.³⁸³

Dopo aver individuato un modello comune di principi sociali, Daunou aveva buon gioco nel dimostrare che la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, considerata inauguratrice della *histoire du tems présent*, non faceva che rispecchiare quella gamma di valori affermati e condivisi dagli stessi polemisti³⁸⁴. Daunou riconosceva la presenza di «pernicieux systèmes», ma, oltre a non costituire una peculiarità di quel preciso contesto storico, non ne avevano affatto animato le leggi e le istituzioni: si trattava di chimere «qui n'ont évidemment rien de commun avec nos lois et qui d'ailleurs renouvelés et décriés dans tous les siècles n'appartiennent pas plus au nôtre qu'à ceux d'Épicure, de Lucrèce et de Spinoza»³⁸⁵. Citando i maestri delle filosofie radicali – e, tradizionalmente, della miscredenza – di tutti i secoli, Daunou intendeva differenziare il portato della Rivoluzione da progetti utopici e potenzialmente sovversivi. Così, facendo sempre leva sul testo dichiarativo del 1789, Daunou poteva riaffermare il carattere *civile* dell'eguaglianza (art. 1) – privo di ripercussioni *sostanziali*, ovvero materiali – e i limiti posti alla libertà (art. 4), dimostrando così l'assurdità dei timori degli estensori dell'articolo: «Or, Messieurs, loin que ces principes aient quelque point de contact avec les rêves de Calliclès ou de La Mettrie, ils sont au contraire si parfaitement conformes à vos propres maximes que je ne puis concevoir encore comment ils ont pu vous alarmer»³⁸⁶.

Al di là del motivo contingente, lo scritto è interessante anche perché torna su alcuni dei temi cari all'oratoriano. In primo luogo, riguardo alle origini dell'autorità civile, Daunou si allineava, ancora una volta, alla *Déclaration* del 1789 e al suo articolo terzo, che riconducendo il principio di ogni sovranità alla Nazione, escludeva, a suo dire, ogni tipo di autorità che non provenisse da un originario *consenso libero* da parte di chi vi avrebbe dovuto obbedire. Veniva così rigettato l'argomento paternalistico con cui si era soliti legittimare la funzione del re padre nella società. Riprendendo alcuni dei temi già affrontati nel Saggio sull'autorità dei genitori del 1788, Daunou

³⁸³ *Ibidem*. Il testo, come detto, veniva ripreso – alla lettera – dall'articolo sopracitato. Cfr. «L'esprit des journaux, françois et étrangers», Janvier 1792, pp. 239-240.

³⁸⁴ È curioso notare come il documento del 26 agosto 1789, tanto bistrattato negli articoli pubblicati sul «Journal Encyclopédique» pubblicati tra il luglio 1790 e il gennaio 1791, costituisse ora il modello e la guida fondamentale a cui richiamarsi.

³⁸⁵ BNF, NAF 21891, f. 572v.

³⁸⁶ *Ibidem*. Attraversi questo elenco di figure di pensatori e filosofi negativi, Daunou confermava la sua insofferenza di fronte alle correnti più radicali – e in odore di ateismo – della corrente illuministica che abbiamo già visto affiorare dalla *Épître à Fléchier* del giugno 1789. Anche in quel frangente, come si ricorderà, Daunou si opponeva a quella filosofia «des autels ennemie». Cfr. «Journal Encyclopédique», I juin 1789, p. 294. Su questi temi, è obbligatorio il riferimento a JONATHAN ISRAEL, *A Revolution of the Mind. Radical Enlightenment and the Intellectual Origins of Modern Democracy*, Princeton and Oxford, Princeton University Press, 2010.

dimostrava che anche nell'ambito privato e familiare l'autorità paterna (in ogni caso non violenta) era legittima e naturale solo fintantoché fosse durato lo stato di debolezza e di bisogno dei figli: una volta cresciuti, il loro affrancamento dal genitore avrebbe costituito lo sbocco più pacifico e naturale. Si tratta di riflessioni fondamentali, perché con esse Daunou legava la legittimità di qualsiasi carica pubblica al consenso del popolo. Inoltre, a partire dalla differenza tra il fatto – ovvero la realtà storica – e il diritto – ovvero la giustizia³⁸⁷ –, Daunou poteva ricollegarsi ad un altro suo cavallo di battaglia, ovvero agli abusi storici commessi *dalla* e *sulla* religione, che si era cercato di omologare al dispotismo e alla tirannia. Veniva così salutata con gioia la riforma dell'organizzazione ecclesiastica e il nuovo ruolo dei sacerdoti, che li vedeva funzionari del popolo. Sostenendo che «la Providence n'institue pas tout ce qu'elle permet³⁸⁸», l'oratoriano si sforzava di allontanare la religione dalla tirannia per legarla in maniera viscerale alla ragione. Il dispotismo e l'anarchia, definite calamità pubbliche, erano piuttosto dei mezzi con cui la Provvidenza misurava la virtù umana; gli uomini, dal canto loro, avrebbero dovuto sopportare questi flagelli se sprovvisti di mezzi, mentre, in caso contrario, avrebbero avuto il dovere morale di rovesciarli e realizzare un ordine giusto e razionale, com'era il caso della Rivoluzione in atto.

L'ultimo, disperato, grido di allarme, nonché l'atto finale del suo impegno di sacerdote rivoluzionario può essere individuato in un importante *pamphlet* uscito anonimo nel corso del 1792: *Union et confiance, ou Lettre à un émigré de mes amis*. Come ben rileva Sainte-Beuve, si tratta di un testo pubblicato quando ormai le speranze di riconciliazione del fronte patriottico apparivano ormai dissolte, cosicché sembrerebbe doversi collocare nell'immediata vigilia della cesura rappresentata del 10 agosto³⁸⁹. Siamo di fronte ad un'opera bizzarra, in cui Daunou si finge un controrivoluzionario per felicitarsi delle divisioni e degli scontri sempre più profondi e violenti che affliggevano il fronte avverso. In un acuto gioco di specchi, l'autore poteva così mettere a nudo i *vulnera* e le mancanze della larga fazione rivoluzionaria nel fine fondamentale di renderla consapevole che le proprie contese interne la facevano sprofondare in un abisso che avrebbe avvantaggiato proprio i più duri e irriducibili controrivoluzionari. Dai sommovimenti scoppiati nel paese alle divisioni interne all'Assemblea, si trattava di circostanze che non facevano che rallegrare il cinico personaggio fittizio, dal momento che favorivano il progresso dell'anarchia e dunque la sua stessa causa.

³⁸⁷ Si noti che attraverso questa distinzione Daunou negava un assoluto valore legittimante alla storia, sulla scia di quanto veniva proposto, proprio in quegli anni, da Edmund Burke. La storia poteva e doveva costituire una guida per l'uomo indicandogli gli errori passati che avrebbe dovuto evitare, ma non poteva in alcun modo candidarsi a modello unico per il presente.

³⁸⁸ BNF, NAF 21891, f. 573r.

³⁸⁹ SAINTE-BEUVE, *M. Daunou (op. cit.)*, p. 16.

Oh ! L’auriez-vous espéré ? Toujours un côté droit et un côté gauche ! Tous deux, il est vrai, également amis de cette constitution maudite, tous deux incurablement imprégnés de cet esprit de vertige qui a désorganisé tant de cerveaux ; mais tous deux aussi pareillement acharnés à se calomnier l’un l’autre, et à diminuer, par leurs collisions fréquentes, la trop victorieuse énergie qu’ils pourroient déployer de concert contre leurs communs ennemis.³⁹⁰

I toni erano volutamente esacerbati, tanto da produrre spesso e volentieri affermazioni persino comiche, come nel caso degli improbabili scimmiettamenti del testo costituzionale: «La noblesse est une, univoque, indivisible»³⁹¹. All’inizio della lettera immaginaria, Daunou – nelle vesti di editore anonimo – chiariva subito i reali intenti dell’opera, prendendo ovviamente le distanze dal suo messaggio apparente: «Les éditeurs de cette lettre qui n’ont consenti à la rendre publique qu’en se réservant le droit d’y ajouter quelques notes, feront observer ici l’impertinence aristocratique de l’Auteur, qui désigne sous le nom de *Maniaques* les amis de la Constitution»³⁹².

Tra i commenti più interessanti si segnala quello relativo all’articolo XVII della Dichiarazione dei diritti, che sanciva la libertà di stampa. Di fronte alle aberrazioni scritte dai vari Thomas-Marie Royou o dall’abate di Fontenai, ovviamente osannati dal finto monarchico, l’editore Daunou ammetteva, per la prima volta, la possibilità di un abuso di quel diritto in caso di ingiurie, blasfemie o menzogne: «il est tems d’arrêter les progrès du fanatisme et de la discorde par une loi pénale contre tous auteurs, imprimeurs, libraires et colporteurs qui auront composé, imprimé, publié, distribué des écrits contraires à l’obéissance et au respect dus à la Constitution, aux Lois, et aux Pouvoirs publics»³⁹³. Dal passo in questione si comprende come, all’altezza del 1792, il rancore serbato da Daunou contro gli alfieri della controrivoluzione era addirittura superiore a quello riservato ai ‘democratici sediziosi’ come Marat o Desmoulin.

Eguale interessante è un duplice intervento inserito nella parte finale dell’opera: commentando le parole dell’alter-ego, l’editore esprimeva le sue posizioni sulla legittimità dei *clubs*: a suo dire, pur ritenendo indiscutibile il diritto di ogni cittadino a riunirsi pacificamente per discutere sugli interessi comuni, sarebbe stato auspicabile che in ogni città non fosse esistito che un unico *club*

³⁹⁰ DAUNOU, *Union et confiance, ou lettre à un émigré de mes amis*, Paris, chez les Marchands de Nouveautés, 1792, pp. 11-12.

³⁹¹ *Ivi*, p. 32. Il riferimento è, ovviamente, l’articolo I del Terzo titolo della Costituzione, che definiva la sovranità «une, indivisible, inaliénable et imprescriptible». Anche il motto patriottico *union et confiance*, contenuto nel titolo dell’opera, rientra appieno nel gioco di rovesciamenti e riappropriazioni che caratterizza la lettera del controrivoluzionario.

³⁹² *Ivi*, p. 2.

³⁹³ *Ivi*, p. 6. Come vedremo, questo tipo di approccio relativo ai limiti della libertà di stampa avrebbe costituito uno degli elementi più dibattuti della sua azione di rappresentante durante l’età direttoriale. In particolare, avrebbe destato un’intensa discussione il discorso pronunciato da Daunou a nome della commissione speciale sulla repressione dei delitti di stampa, risalente al 5 frimaire an V (25 novembre 1796).

patriotique, così da escluderne una possibile trasformazione in focolaio di dissensi. Fino a che non si fosse arrivati a questa ideale condizione monopolistica, sarebbe stato opportuno che i rappresentanti non si fossero recati in alcuna società o *club* particolare, così da serbare l'unità patriottica.

Attraverso le crude parole del controrivoluzionario, che auspicava i flagelli della guerra per un ritorno allo *status quo ante*, Daunou riusciva anche a squalificare la causa controrivoluzionaria, che appariva in tutta la sua ferocia e disumanità. Tra le parti più interessanti, si può citare la bipartizione del clero tra «nos aimables bénéficiers qui seroient, aussi près de vous, s'il ne leur falloit demeurer en France pour recueillir les tristes restes de ces belles fortunes dont ils faisoient un si bon usage» e «ceux que vous appelez toujours les idiots»³⁹⁴. Questi ultimi non coincidevano, come si potrebbe ritenere, coi preti costituzionali, bensì con la base del clero refrattario, composta da semplici preti o monaci, stupidamente convinti che la causa controrivoluzionaria fosse perseguita dagli aristocratici in nome di un ideale religioso e non per il movente materiale di recuperare i propri privilegi spodestati.

La descrizione del triste stato dei preti *assermentés* ben descrive la particolare collocazione storica del libello, che riflette la radicale ridefinizione delle convinzioni e persino dell'identità del *savant* francese. Lo pseudo-controrivoluzionario aveva infatti buon gioco a burlarsi del cosiddetto *clergé conformiste*, che a suo dire, dopo aver perso buona parte del suo credito e della propria influenza, aveva assistito alla ritrattazione di ogni promessa di protezione nei suoi confronti da parte dei rappresentanti, andando incontro ad una fine certa.

Il n'y a pas six mois que les panégyriques de cette malheureuse philosophie étoient devenus fort à la mode dans les chaires de nos catholiques nationaux : elle avoit recréé l'esprit humain, rappelé les peuples à la liberté et à la vertu, régénéré le christianisme encrouté par la superstition de 14 siècles. Je vous avoue, M. le Comte, que je n'augurois pas très avantageusement pour nos entreprises, de ce traité de paix entre les prédicateurs et les philosophes, de cette coalition des lois, de l'évangile et de tous les genres d'instruction contre les préjugés nécessaires au maintien de notre gloire et de nos possessions antique ; mais heureusement, ce n'étoit là qu'une trêve éphémère, les hostilités recommencent, et c'est avec une satisfaction bien douce que j'ai entendu, depuis peu, dans les églises de la nation, plusieurs sermons de ce bon vieux style, bien farcis de beaux et gros anathèmes contre l'audacieuse philosophie, mais d'anathèmes si clairement appliqués aux principaux faiseurs de manège [ovvero dell'Assemblea Nazionale Legislativa] et de l'administration, qu'il n'y avoit moyen de s'y méprendre.³⁹⁵

³⁹⁴ *Ivi*, p. 3. Si noti, anche in questo caso, la sottile ironia con cui Daunou sbeffeggiava le posizioni del clero intransigente.

³⁹⁵ *Ivi*, p. 21. Che lo scritto si situi all'interno di una cesura, insieme, storica e personale, è confermato anche dal rovesciamento della considerazione del ministero religioso: da tramite privilegiato per agire in vista del bene pubblico, il

Dietro la compiaciuta descrizione dell'inesorabile decadenza del clero costituzionale, non è difficile percepire la delusione e l'amarezza per l'esito infelice di una causa in cui Daunou aveva creduto e per cui aveva agito più di molti altri. Questa feroce disillusione era ben descritta dalla lucida consapevolezza della condizione ormai minoritaria del proprio programma: «On rencontre bien par-ci, par-là, quelques patriotes cauteleux qui n'approuvent pas cette petite guerre entre les beaux esprits et les nouveau sacerdoce: mais ces gens-là ont de ces *principes mitoyens* dont la politique expectante ne paroît pas destinée à faire une grande fortune aujourd'hui»³⁹⁶.

Occorre sottolineare come, già prima del suo ingresso alla Convenzione, Daunou si ascriveva a quel «parti mitoyen» – composto da «impartiaux arbitres» e quindi dotato di una naturale funzione mediatrice – che avrebbe sempre caratterizzato il suo orizzonte politico. L'immaginaria conversazione del controrivoluzionario con un esponente del suddetto gruppo mette in luce un ulteriore caposaldo della condotta pubblica del *savant* francese, consistente nel ricercare non l'ottimo, ma il *possibile*. In altre parole, piuttosto che tentare di attuare un progetto perfetto e ideale, occorreva perseguire programmi più modesti, ma più realistici e attuabili. Il termometro per misurare la fattibilità di una specifica misura politica era quell'opinione pubblica, che si confermava fattore fondamentale nella riflessione dell'oratoriano:

Oh! Attendez que les reproches que vous adressez à ce culte, deviennent, s'ils le peuvent, l'opinion publique et que cette opinion prescrive au législateur les réformes ou les suppressions que vous désirez ; car voilà la véritable marche ; les philosophes dénoncent, la Nation écoute les deux Partis, l'opinion publique donne ses conclusions et la loi frappe ou conserve. Il est toujours imprudent de précipiter cette marche, mais prendre la route inverse, c'est le plus désastreux des contre-sens politiques [...].³⁹⁷

I filosofi, e quindi in senso lato lui stesso, dovevano concentrare la propria attività nella denuncia di ogni ingiustizia o superstizione; tuttavia, affinché queste declamazioni potessero trasformarsi in concrete misure pubbliche, occorreva che venissero recepite e sostenute dall'opinione pubblica, che in ultima analisi avrebbe costituito il fulcro e il fondamento di ogni saggia legislazione. Le istituzioni e i poteri pubblici, e *in primis* i rappresentanti, dovevano infatti consultare non le proprie

sacerdozio veniva ormai considerato, nelle *circostanze attuali*, come un ostacolo per ogni genere di virtù filantropica. Questo tipo di ottica non faceva che rendere più meritorie le figure di preti che erano riuscite a superare questo scoglio e ad impegnarsi per il bene comune: «un prêtre, plus que tout autre individu, se trouve placé par les circonstances *actuelles* de sa profession, loin des vertus philanthropiques et sociales: il n'en mérite que plus d'estime, lorsqu'il franchit cet intervalle, et la preuve évidente qu'il ne lui est pas impossible de le franchir, c'est que dans la liste des meilleurs citoyens de ce siècle, vous trouverez l'Abbé de St. Pierre, l'Abbé Mably, l'Abbé Condillac, Feu l'Abbé Raynal, l'Abbé Millot, et l'Abbé Sieyès» *Ivi*, nota, p. 25.

³⁹⁶ *Ivi*, p. 21, corsivo nostro.

³⁹⁷ *Ivi*, p. 24.

convinzioni ideali e astratte, ma quella forza formidabile da cui dipendeva il successo di ogni riforma e, più in generale, dell'intero ordine stabilito.

Per chi, come lui, era stato tra i primi sostenitori di quel mitico trattato di pace tra filosofi e predicatori, tra leggi e Vangelo, constatare il fallimento della tregua ed assistere al triste ritorno delle ostilità tradizionali dovette costituire un trauma di non poco conto. Non c'era però tempo per disperarsi, perché al declino del proprio miraggio di una religione pubblica, capace di convivere pacificamente col nuovo ordine politico, corrispondeva il terribile avanzamento della fazione controrivoluzionaria, renitente ad ogni modifica non solo della religione, ma anche della società tradizionale. Attraverso le improvvise ammissioni dello pseudo-controrivoluzionario, veniva insinuata l'idea che la spirale inflattiva causata dall'emissione degli assegnati fosse un'occhiuta manovra dei nemici della Rivoluzione, così come quel disaccordo tra i due poteri fondamentali dello Stato emblematicamente definito *admirable*³⁹⁸. Si apprezzava anche l'opera di quasi tutti i ministri di allora, che sarebbero stati o aristocratici o patrioti assai imprudenti. Nel quadro delineato dallo smagato controrivoluzionario non si salvava neppure la figura del monarca, della cui lealtà si dubitava apertamente in virtù di una Costituzione in cui era un «enfant gâté»³⁹⁹ ricoperto di onori e funzioni di primo piano. Evidentemente, attraverso lo schermo del personaggio fittizio, Daunou intendeva infondere il pensiero che l'attuale ordine era favorevole e vantaggioso anche al re, che non avrebbe dovuto pertanto farsi trasportare dalle trame e dalle congiure dei privilegiati, che rimanevano il primo e vero avversario da combattere.

[...] convenez, dis-je, que tous ces attributs du nouveau pouvoir royal peuvent former une assez belle jouissance, et qu'il est fort naturel de le préférer aux chances très-hasardeuses de ce bouleversement général qu'il nous importe, à nous, d'entreprendre.⁴⁰⁰

Dal testo citato emerge chiaramente la posizione di Daunou in merito al potere monarchico: come già accennato, non si riscontra mai un'ammirazione per l'istituzione in sé; al massimo, era la figura storica di Luigi XVI che, in un preciso momento storico – ormai tragicamente passato – poteva essere stata degna di apprezzamento. Tuttavia, in una situazione di grave crisi nazionale, Daunou non si faceva scrupoli a metter da parte le proprie riserve ideologiche pur di mantenere un ordine tanto faticosamente raggiunto. Si trattava di una condotta che confermava il ruolo dell'opinione pubblica – e non personale – quale bussola essenziale per ogni legislatore: «O Politiques et théologiens, sachez

³⁹⁸ Daunou, dando voce al suo alter-ego, sembrava riconoscere nel veto e nel funzionamento di un sistema di *checks and balances* altrettanti strumenti di destabilizzazione pubblica. Siamo di fronte ad una prima, ma sintomatica, stroncatura del modello di stato inglese, che per Daunou non avrebbe mai costituito un punto di riferimento a cui ispirarsi.

³⁹⁹ DAUNOU, *Union et confiance (op. cit.)*, p. 8.

⁴⁰⁰ *Ibidem*.

donc vous en rapporter, pour le triomphe de la bonne cause, de quelque côté qu'elle soit, au progrès des lumières publiques et à la liberté dont la pensée vient de recouvrer tous les droits»⁴⁰¹. Un brano, in particolare, merita di essere citato per intero perché, oltre a chiarire le prospettive politiche del futuro convenzionale a pochi mesi dall'inizio della sua carriera politica, mette in chiaro un tipo di approccio alla politica che ne avrebbe connotato l'azione per l'intera parabola biografica.

J'avoue, M. le Comte, que dans les maximes impies que l'on professe en France depuis trois ans, il étoit fort possible et très permis, avant l'achèvement de la constitution, de concevoir et même de proposer un ordre de choses où le roi n'eût pas été ce qu'il est. Mais aujourd'hui que cette constitution n'est plus sur le métier, il est certain que tout bon révolutionnaire qui voudra raisonner d'une manière conséquente à ses intérêts actuels, devra mettre les articles de la charte constitutionnelle à la place de ses opinions privées, et réserver les systèmes qu'il juge préférables pour l'époque, où éclairée par l'expérience et par le progrès de la science politique, la nation pourra revoir et corriger l'ouvrage de ses premiers représentans.⁴⁰²

Delimitando così la cerchia dei reali e irriducibili nemici della Rivoluzione, il chiaro intento di Daunou era quello di stringere tutti i restanti protagonisti, dal re al clero *jureur*⁴⁰³, dai foglianti ai giacobini⁴⁰⁴, in un'unione sacra per combattere i nemici comuni e sostenere così un ordine costituzionale di cui si presentiva la fragilità e l'imminente fine. Anche quell'ultimo e disperato tentativo di riconciliazione, tuttavia, era destinato a fallire: la *journée* e gli eventi del 10 agosto 1792 avrebbero fatto *tabula rasa* di quella monarchia scricchiolante e malfida, costringendo il paese ad una nuova e, stavolta, radicale, rifondazione.

Il tramonto delle speranze che avevano animato il suo coinvolgimento pubblico nella Francia in Rivoluzione e, addirittura – con la radicale misura del 13 agosto 1792 – la cancellazione del principale ambito di appartenenza in cui si era formato e che lo aveva accompagnato anche all'interno della grande rigenerazione lasciavano, di fatto, l'ormai ex oratoriano privo di riferimenti, isolato e calato in una funzione ormai svuotata e privata di ogni legittimazione. E tuttavia, proprio nell'istante più difficile, nel momento di un possibile smarrimento interiore, arrivava, saldo e forte, il braccio teso

⁴⁰¹ *Ivi*, pp. 24-25. Si noti che l'opinione pubblica veniva di fatto a coincidere con le «lumières publiques»: è proprio a partire da questa convergenza che si spiega la centralità assoluta dell'ambito educativo all'interno della riflessione politica e costituzionale di Daunou.

⁴⁰² *Ivi*, pp. 15-16. Il rifiuto del modello inglese, così come la versatilità politica in nome del bene pubblico, venivano ribaditi qualche pagina dopo con altrettanta decisione e nettezza. Chi si fosse ostinato a destabilizzare l'ordine neocostituito per perseguire convinzioni personali sarebbe risultato «à coup sûr, un mauvais citoyen». *Ivi*, p. 29.

⁴⁰³ Ritenendo come un segno tipico fanatismo ogni esclusione basata su opinioni divergenti, Daunou rifiutava fermamente ogni accanimento contro il clero, che pur con le sue divisioni interne tanto aveva dato alla Rivoluzione.

⁴⁰⁴ Nel corso della lettera, inoltre, Daunou descriveva brevemente i diversi schieramenti della politica francese dell'epoca. Di ognuno sottolineava pregi e difetti, facendo risaltare soprattutto il comune attaccamento alla Costituzione che avrebbe dovuto convincerli a mettere da parte le loro divergenze in vista degli obiettivi condivisi. In questo senso, si comprende come all'altezza del 1792, ovvero alla vigilia della sua entrata alla Convenzione, Daunou avesse già un'idea piuttosto chiara delle figure in gioco, ma che, in fondo, non si riconoscesse del tutto in nessuna di esse.

della politica, che riconoscendogli i servizi resi fino ad allora, gli avrebbe fornito non solo una nuova funzione pubblica, ma un'inedita e definitiva matrice *identitaria*. Dismesso l'abito sacerdotale, a partire dall'elezione alla Convenzione Daunou si sarebbe diviso tra due attività, due identità, fondamentali: quella di erudito e quella di politico.

Così, in una lettera risalente al 9 agosto, una trentina di «hommes libres» appartenenti al distretto della nativa Boulogne, esprimevano a Daunou la volontà di premiarne i meriti patriottici eleggendolo alla nuova assemblea rivoluzionaria. Il contenuto della lettera merita di essere citato, perché costituisce il filo rosso che, tra tante discontinuità, unisce la prima stagione rivoluzionaria dell'*idéologue* da quelle successive:

Des hommes libres savent trouver partout les généreux défenseurs de la liberté et de l'égalité. Depuis longtemps vous aviez des droits à l'estime de vos concitoyens, ils viennent de trouver un moyen, de vous donner des preuves d'une confiance, que vous ne démentirez jamais : en vous nommant d'une voix unanime, député à la convention nationale pour le district de Boulogne.⁴⁰⁵

Questo intento comune sarebbe ben presto divenuto realtà, come dimostra la lettera dell'assemblea elettorale del dipartimento di Pas-de-Calais che, il 9 settembre, informava Daunou della sua elezione alla Convenzione nazionale⁴⁰⁶. Pochi giorni dopo, la notizia dell'avvenuta elezione degli undici deputati spettanti al dipartimento citato veniva comunicata ufficialmente all'Assemblea nazionale legislativa, che la accoglieva con vivi applausi⁴⁰⁷.

L'esperienza di Daunou alla Convenzione inaugurava una carriera politica che, tra luci ed ombre, sarebbe proseguita fino ai suoi ultimi giorni, attraversando assemblee e contesti politici diversi e, in parte, persino antitetici. Una delle maggiori difficoltà del presente lavoro sarà proprio ricercare una linea fondamentale non creata *ex post*, ma realmente sussistente, capace di riavvolgere in un'unica ossatura fondamentale una parabola pubblica composta da interventi e prese di posizione a prima vista inconciliabili e contraddittorie.

A quest'altezza, tuttavia, sembra prioritario render conto degli elementi che riescono a tenere insieme il sostegno di Daunou alla causa rivoluzionaria al netto della fondamentale cesura rappresentata dal suo ingresso alla Convenzione. L'aspetto fondamentale della questione sembra

⁴⁰⁵ BNF, NAF 21889, f. 11r.

⁴⁰⁶ L'esemplare originale della lettera si trova in BNF, NAF 21889, f. 12.

⁴⁰⁷ La notizia, comunicata all'Assemblea il 14 settembre, ci informa che quella di Daunou era stata l'ultima figura scelta dagli elettori di Pas-de-Calais. Cfr. *Archives Parlementaires (op. cit.)*, première série, t. XLIX, p. 627. Il primo deputato eletto era stato, come noto, Robespierre.

confutare, in parte, quanto detto poco sopra. L'azione pubblica del sacerdote Daunou a favore della causa libertaria, seppur naufragata nel breve periodo e fallita a livello degli obiettivi che si era prefissa, da un punto di vista più generale si rivela assolutamente decisiva. Da un lato, come abbiamo visto, la sua nomina all'Assemblea rivoluzionaria era dovuta proprio alla fama che si era saputo conquistare attraverso l'apostolato rivoluzionario che aveva monopolizzato il quadriennio 1789-1792. D'altra parte, proprio questa esperienza e, in particolare, il suo fallimento, influirono profondamente sul pensiero e sull'azione di Daunou, che si sarebbero modificati in maniera irrimediabile. Come dimostra la sua esperienza da convenzionale, il motivo religioso sarebbe infatti scomparso clamorosamente dai suoi interventi: se rimanevano, ben riconoscibili, un preciso stile argomentativo e un ferreo metodo analitico, veniva meno quell'afflato religioso che aveva caratterizzato l'essenza stessa del personaggio fino ad allora. Si tratta di una transizione che non dovette essere indolore e che, sicuramente, non fu improvvisa.

Se rileggiamo alcune delle opere composte negli anni precedenti alla luce del brusco *revirement* che vediamo consumarsi a partire dal settembre 1792, ci accorgiamo che, larvamente ma in maniera inesorabile, era in atto un'evoluzione intellettuale capace di conferire perlomeno le basi del trasferimento dal piano religioso-politico a quello puramente politico. È, in particolare, all'interno dei due articoli *De la religion publique, ou Réflexions sur un chapitre du Contrat Social de Jean-Jacques Rousseau* che vediamo emergere il presupposto fondamentale di un'evoluzione altrimenti inspiegabile⁴⁰⁸.

L'établissement public renferme ces trois sortes de choses, des pouvoirs, des loix et des institutions. A ce dernier genre appartient aussi l'éducation publique, et je conçois la plus parfaite ressemblance entre l'existence politique de cette éducation et l'existence politique de la religion d'un peuple libre. Vous n'êtes pas plus forcés à profiter de l'une que de l'autre ; mais si vous ne jugez pas à propos d'en profiter, n'exigez pas du souverain ni une autre éducation publique, ni une autre religion publique. Hors de la religion et de l'éducation qu'il a établies, il n'existe que des éducations et des religions particulières, qui sont, je ne dis pas tolérées, mais absolument permises.⁴⁰⁹

L'accostamento tra l'educazione e la religione pubblica costituiva un caposaldo del pensiero del 'primo' Daunou: ce ne accorgiamo anche grazie ad un particolare documento manoscritto conservato alla *Bibliothèque Nationale de France*, dal titolo *Lettre de Claude-François-Marie Primat évêque du département du Nord à un curé de son diocèse: Sur la tolérance*. Benché venga indicato come autore il vescovo Primat, rimangono pochi dubbi a proposito della paternità di questo breve

⁴⁰⁸ Come si ricorderà, i due articoli uscirono sul «Journal Encyclopédique» tra il primo e il 15 febbraio 1790.

⁴⁰⁹ DAUNOU, *De la Religion publique* (op. cit.), I février 1790, p. 461.

scritto⁴¹⁰. Non solo e non tanto la collocazione e la grafia, ma soprattutto i contenuti del documento rispecchiano esattamente alcuni dei più importanti principi fissati da Daunou sin dagli albori rivoluzionari. Così l'individuazione dei quattro pilastri di ogni associazione politica – coincidenti con le leggi, i poteri, le forze militari e le imposte – era già stata proposta dall'*idéologue* ne *Le Contrat social des Français*⁴¹¹.

Non solo: la dipendenza delle leggi civili dal canone del diritto naturale, così come il richiamo alla loro chiarezza e alla loro precisione, costituiscono altrettante prove inconfutabili circa il reale autore del documento. Ma soprattutto, per le questioni che ci interessano in questo momento, occorre rilevare la riproposizione di una perfetta convergenza nella natura e nelle finalità di educazione e religione pubblica:

Aussi voyons-nous qu'à côté des parties essentielles de l'établissement politique, toutes les Nations ont placé certaines institutions accessoires principalement destinées à propager les idées morales et les sentimens vertueux [...]. Etablir des institutions de ce genre, c'est donner un caractère public à des actes naturellement privés, par exemple, à l'éducation et au culte de la divinité. C'est placer parmi les dépenses nationales les frais que ces institutions entraînent, c'est présenter aux citoyens la facilité de faire en commun ce qu'ils feraient moins utilement et plus dispendieusement chacun en particulier. En un mot, ces institutions sont des bienfaits offerts par le législateur aux goûts, aux besoins, aux inclinations libres de tous les membres de l'Etat⁴¹².

L'accostamento tra i due piani spiegava anche la loro differenza fondamentale rispetto ai quattro pilastri dello Stato sopramenzionati e, soprattutto, suggeriva la condivisione della loro funzione fondamentale all'interno della società:

Les lois et les pouvoirs commandent impérieusement l'obéissance et s'arment de la force publique contre tout ce qui veut leur résister. Il est au contraire dans la nature des institutions morales qu'elles ne puissent employer que des moyens de persuasion. Leur fin essentielle est d'inculquer aux hommes des vérités et des sentimens ; et il est de toute évidence que ce n'est point avec des forces extérieures et coactives que l'on peut atteindre un tel but. En un mot, les lois et les pouvoirs ont une action

⁴¹⁰ Secondo Taillandier, Primat, superiore degli oratoriani di Douai, aveva scritto a Daunou il 17 aprile 1791 per proporgli il ruolo di suo vicario episcopale. Come sappiamo, però, l'oratoriano avrebbe optato per le più prestigiose funzioni offertegli dal vescovo di Parigi. Cfr. TAILLANDIER, *Documents biographiques (op. cit.)*, p. 26.

⁴¹¹ DAUNOU, *Le Contrat social des Français (op. cit.)*, pp. 2-4.

⁴¹² BNF, NAF 21894, ff. 15v-16r. La riproposizione del binomio religione-educazione sembra indicare per il manoscritto una datazione almeno successiva al febbraio 1790. Se consideriamo che la fama di Daunou fu dovuta soprattutto all'*Accord de la foi catholique*, uscito nel 1791, e che, non a caso, la proposta trasmessagli da Primat risalirebbe all'aprile 1791, dobbiamo immaginare che anche questo scritto si collochi intorno alla prima metà di quell'anno.

contraignante: les institutions morales ne peuvent avoir, à proprement parler, qu'une influence douce ; et nécessairement dépendante des dispositions de l'esprit et du cœur des citoyens⁴¹³.

La differenza rispetto ai quattro elementi coattivi era della massima importanza, poiché era da essa che traeva origine uno dei principi fondamentali di ogni organizzazione collettiva: «Appliquons nous à bien reconnaître la vérité de cette maxime, parce qu'elle est le fondement de toute tolérance: elle en fixe l'idée, elle en découvre l'étendue»⁴¹⁴. Il parallelismo tra la religione e l'educazione, che in un primo momento serviva a legittimare la possibilità di un culto pubblico, ma libero e tollerante, si sarebbe trasformato nella chiave di volta capace di traghettare Daunou in una carriera politica ormai priva di ogni movente religioso. La religione, in fondo, già nella prima fase della Rivoluzione era riconducibile ad un'esigenza prima di tutto educativa: era stato in virtù delle formidabili potenzialità moralizzatrici insite nel sacerdozio che Daunou aveva tentato di conciliarlo con la rinnovata dimensione politica e sociale aperta dall'Ottantanove. Una volta che ogni speranza in questo senso era tramontata, rimaneva la volontà, o meglio l'esigenza, di trovare veicoli diversi per soddisfare quel fondamentale bisogno di educazione generale che il ministero religioso non era riuscito ad assicurare.

Di qui, dunque, quella particolare 'conversione' dalla religione alla politica che, se conduceva ad un mutamento dei mezzi – col passaggio del testimone dalla religione ad un'educazione tendenzialmente laica – non tradiva l'intento fondamentale, che rimaneva quello di incidere sui costumi e sulle conoscenze della Nazione francese per renderla adeguata alle inedite istituzioni pubbliche e rinsaldare, così, il nuovo ordine. Se tutto ciò rappresentava la vocazione fondamentale di Daunou e la motivazione alla base del suo impegno pubblico, l'accesso alla Convenzione e i cruciali eventi che si sarebbero susseguiti nel giro di pochi mesi lo avrebbero costretto a fronteggiare temi e questioni imprevedibili, di fronte ai quali il suo pensiero dovette rimodellarsi. Al netto di sviluppi inediti e talvolta inaspettati della sua riflessione, rimaneva ben riconoscibile un impianto fondamentale, capace di proporre tematiche nuove, sì, ma non estranee ad un profilo intellettuale già ben definito.

A partire dalla successione dei tragici eventi che la animarono, l'esperienza da convenzionale di Daunou può essere suddivisa in quattro sezioni fondamentali: il processo a Luigi XVI; la questione costituzionale; il dibattito sull'educazione e, infine, la prigionia.

⁴¹³ *Ivi*, f. 16v. Subito dopo Primat, *alias* Daunou, ribadiva la sovrapposibilità tra le finalità dell'educazione e quelle del culto pubblico: «J'appliquerai d'abord ces principes à l'éducation, parce qu'il existe une parfaite analogie entre l'existence politique d'un système d'instruction entretenu par l'état, et l'existence politique d'un culte également associé à l'établissement public». *Ibidem*.

⁴¹⁴ *Ivi*, f. 16r.

3.2 Tra forma e sostanza: il processo a *Louis le dernier*

Il primo, dirimente, dilemma che dovette fronteggiare il rappresentante Daunou fu la rovente discussione scatenatasi tra i banchi della Convenzione a proposito del processo a Luigi XVI: «Entré à la Convention, M. Daunou inaugura dès les premiers jours sa vie publique par le plus bel acte qui l'honore, par son opinion et son vote dans le procès de Louis XVI»⁴¹⁵. Dopo la grottesca fuga di Varennes, che decretò la fine della secolare monarchia francese e la proclamazione ufficiale della repubblica da parte della neoletta Convenzione (21 settembre 1792), il tema all'ordine del giorno diveniva statuire la sorte del re decaduto. Si trattava di una questione estremamente delicata e spinosa, poiché, oltre ad intaccare l'aura della più importante istituzione storica francese, si indirizzava ad una delle cariche fondamentali anche del nuovo ordine rivoluzionario, ovvero a quella monarchia costituzionale che ancora la Carta del 1791 poneva al culmine dell'esecutivo e della piramide amministrativa.

Premiando la proposta di Pétion, nella seduta del 3 dicembre la Convenzione sanciva formalmente che sarebbe spettato a lei stessa l'ingente onere di giudicare Luigi XVI. Si trattava di una delle scelte più importanti e decisive prese dalla celebre assemblea, che avrebbe marchiato indelebilmente non solo la sua storia, ma anche le vicende nazionali e, più in generale, il percorso dell'intero decennio rivoluzionario. In appendice alla seduta, le *Archives parlementaires* riportano ben 105 *opinions* concernenti la legittimità del processo al re e la sua titolarità. Tra di esse è presente la prima, cruciale, presa di posizione della carriera politica di Daunou. Il punto essenziale consisteva nell'opposizione ad un giudizio interamente concentrato nelle mani dei convenzionali, che avrebbe clamorosamente violato ogni forma di garanzia processuale proclamata dalla Dichiarazione e dal testo costituzionale del 1791. Secondo l'ex oratoriano, alla Convenzione sarebbe spettata una funzione meramente istruttoria, stabilendo soltanto se vi fosse luogo per porre il re in stato di accusa. In caso positivo, il giudizio vero e proprio sarebbe dipeso dal tribunale criminale del suo dipartimento o da una Corte nazionale appositamente stabilita «non pour le seul jugement de Louis XVI, mais pour toutes les autres causes de même nature»⁴¹⁶. Si capiva chiaramente che ciò che stava realmente a cuore al *savant* francese non era la sorte del re traditore, ma le gravissime ripercussioni a cui avrebbe condotto una palese infrazione della legalità costituzionale e del principio sacro di separazione dei poteri. Un processo in cui un unico soggetto, la Convenzione, fosse stata allo stesso tempo accusatore,

⁴¹⁵ SAINTE-BEUVE, *M. Daunou (op. cit.)*, p. 19.

⁴¹⁶ *Archives parlementaires (op. cit.)*, première série, t. LIV, p. 165.

giudice e giuria, non avrebbe rappresentato solo un'aberrazione prima di tutto dal punto di vista teorico, ma si avrebbe coinciso come il primo passo verso la perdita di quelle garanzie fondamentali dell'individuo faticosamente conquistate dalle lotte libertarie.

A partire da questi principi fondamentali, Daunou denunciava una grave lacuna nella legislazione rivoluzionaria. Pur avendo previsto delle specifiche norme contro i traditori della patria, i legislatori francesi non avevano stabilito alcun potere particolare a cui spettasse la loro applicazione nel caso in cui l'imputato fosse stato il re, che continuava a costituire uno degli assi fondamentali dell'ordine pubblico. Questa grave carenza legislativa interessava e screditava, in primo luogo, la Costituzione: «Voilà, citoyens, le crime énorme, la perfidie suprême des reviseurs de la Constitution. Ils avaient placé un roi conspirateur, non pas au-dessus de *la loi*, mais hors de l'atteinte de tous *les pouvoirs constitués*»⁴¹⁷. Daunou non negava che la prima Costituzione francese limitasse la funzione monarchica con una serie di leggi fondamentali a cui era tenuto ad uniformarsi: pur inviolabile nell'esercizio delle sue funzioni pubbliche, una volta rimosso dal suo incarico, l'ormai ex re era sottoposto come ogni altro cittadino alle leggi civili: «Il y a donc deux manières d'être inviolable: il y a pour un crime deux manières de rester impuni, ou parce qu'il n'existe contre ce crime aucune loi antérieurement promulguée, ou parce qu'aucune autorité ne peut s'attribuer le jugement du coupable»⁴¹⁸. È proprio in questa seconda possibilità che consisteva la 'perfidia' dei revisori di quella Carta: pur non escludendo la possibilità di perseguire il re per delitti privati e personali, non era stata offerta alcuna indicazione sul potere a cui sarebbe spettato il suo giudizio. La Convenzione doveva dunque fronteggiare uno scenario inedito, in cui, in ogni caso, non sarebbe stato possibile adeguarsi alla lettera ad una Costituzione ostinatamente muta sulla questione. Dinanzi a questa notevole difficoltà, Daunou proponeva due diverse opzioni. Contrariamente al giudizio del comitato di legislazione⁴¹⁹, l'ex oratoriano riteneva del tutto praticabile la via di un processo gestito da un tribunale criminale ordinario. Benché istituiti da una Costituzione che garantiva l'impunità reale, la loro organizzazione poteva esser modificata dalla Convenzione, che una volta abolita la monarchia aveva posto fine alle condizioni di privilegio ad essa legate. Benché si limitasse a citare questa

⁴¹⁷ *Ivi*, p. 162.

⁴¹⁸ *Ibidem*. È interessante notare come fosse proprio a partire da questa bipartizione che Daunou riusciva a dimostrare la possibilità di giudicare Luigi XVI. Mentre nel primo caso, in virtù del principio della necessaria anteriorità della legge rispetto al crimine compiuto, l'impunità sarebbe stata indefinita e assoluta, nella seconda prospettiva – quella in cui si iscriveva il caso del monarca – niente vietava che, in presenza di leggi anteriori, l'imputato potesse venir giudicato da poteri costituiti *dopo* la consumazione del delitto. Le leggi in virtù delle quali si intendeva giudicare la colpevolezza di Luigi XVI esistevano già al momento del suo tradimento e mentre esercitava ancora le funzioni che gli garantivano l'impunità. Dal momento dell'abolizione della monarchia, decaduto dal suo ruolo, egli diveniva giudicabile dai poteri pubblici come ogni altro cittadino.

⁴¹⁹ Il rapporto del *comité de législation* a cui faceva riferimento Daunou era stato pronunciato da Mailhe nella seduta del 7 novembre 1792. Cfr. *Archives parlementaires (op. cit.)*, première série, t. LIII, pp. 275-282.

possibilità, Daunou ammetteva inoltre la legittimità di istituire un tribunale speciale, ovvero una Corte nazionale, perché si occupasse non solo di Luigi XVI, ma di ogni imputazione di quel genere.

I crimini di Luigi, inoltre, non potevano esser giudicati *constitutionnels*, in quanto non dipendevano dalle modalità del suo governo, ma si riducevano ad una precisa condotta personale e privata. In tal modo, Daunou confermava la plausibilità della via di giustizia ordinaria, ma, soprattutto, ribadiva l'illegittimità di un processo intentato dalla Convenzione. Per convincere i suoi colleghi su quest'ultimo punto, il convenzionale faceva riferimento, ancora una volta, all'autorità di Jean-Jacques Rousseau:

Législateurs, si vous étiez la nation tout entière, si vous étiez le souverain, je commencerais par vous rappeler des vérités profondes que l'auteur du contrat social a révélées aux nations. Je vous redirais avec lui que : «la volonté générale, pour être vraiment telle, doit l'être aussi dans son objet ; qu'elle ne peut donc avoir un objet particulier ; qu'elle ne peut prononcer ni sur un homme, ni sur un fait ; que la condamnation d'un criminel est un acte particulier ; qu'aussi cette condamnation d'un criminel est un acte particulier ; qu'aussi cette condamnation n'appartient pas au souverain, que c'est un droit qu'il peut conférer, sans pouvoir l'exercer lui-même»⁴²⁰.

L'esclusione di una gestione diretta da parte del sovrano del potere giudiziario non dipendeva solo da un'impossibilità pratica di un simile giudizio: richiamandosi a principi condivisi e indubitabili, Daunou riprendeva e, insieme, superava la figura di Rousseau. Da un lato, infatti, recuperava dal ginevrino la necessaria estraneità di ogni movente personale o particolare all'interno della volontà generale; dall'altro, aggiungeva un'originale declinazione personale e garantistica di questi ideali, descrivendoli come «principes qui sont appuyés essentiellement sur les droits personnels et à jamais respectables de chaque membre de la société»⁴²¹.

A partire da queste premesse, Daunou escludeva a priori non solo l'autorità Convenzione, ma anche quella della Nazione francese su un caso che, nella sua particolarità, sfuggiva alla necessaria generalità della legge. La Nazione avrebbe potuto rivalersi sul re traditore, ma la sua vendetta non sarebbe mai potuta essere un giudizio pubblico: «elle pourra bien être juste, mais surement elle n'aura rien de judiciaire»⁴²². Se neppure la Nazione era legittimata a giudicare Luigi XVI, la sua Assemblea rappresentativa non avrebbe avuto alcun titolo, *a fortiori*, per arrogarsi le funzioni di giudice: «Outre que cette considération serait une erreur criminelle, c'est précisément parce que vous exerceriez la

⁴²⁰ *Archives parlementaires (op. cit.)*, première série, t. LIV, p. 163.

⁴²¹ *Ibidem*.

⁴²² *Ibidem*.

souveraineté de la nation, que Louis ne devrait pas être jugé par vous»⁴²³. Per conferire ancor più credibilità alle proprie affermazioni, Daunou, dopo aver richiamato l'autorità di Rousseau, recuperava la lezione di Montesquieu sull'inderogabile necessità di separare i poteri:

Je crois pouvoir ajouter, avec Montesquieu, *qu'en général la puissance de juger ne doit point être unie à aucune partie du pouvoir de faire des lois: qu'un corps législatif ne peut pas juger ; qu'il le peut beaucoup moins encore, lorsqu'il est s'agit d'un crime public, d'une violation des droits du peuple parce que, dans ce cas particulier, le Corps législatif représente la partie intéressée qui est le peuple lui-même ; et que suivant une vérité vulgaire, mais à jamais incontestable, nul ne peut être juge et partie : qu'en conséquence, le pouvoir législatif ne peut être qu'accusateur*, et que pour lui attribuer des fonctions judiciaires, il faudrait recourir à l'absurde et trois fois odieux système *de deux Chambres, dont l'une accuserait devant l'autre*.⁴²⁴

Il rapporto del comitato di legislazione, che esortava la Convenzione a farsi aula di tribunale, veniva così presentato come inopportuno e lesivo delle più basilari garanzie giuridiche: «dans son projet, vous etes jurés d'accusation, jurés de jugement, juge non récusables»⁴²⁵.

Ancora più categorico, se possibile, era il rifiuto delle posizioni espresse da Saint-Just il 13 novembre precedente⁴²⁶: considerando Luigi XVI come un nemico pubblico, il giovanissimo rappresentante ammetteva apertamente che l'intera procedura doveva assumere i tratti di una vera e propria vendetta: «Citoyens, la question entre Saint-Just et moi, se réduit précisément à savoir s'il faut juger Louis XVI, ou l'immoleur comme César et d'autres tyrans»⁴²⁷. Argomentando la sua opposizione, Daunou sembrava presentire i drammatici effetti di lungo periodo che avrebbe comportato il processo al re: l'ex oratoriano, infatti, non esortava soltanto ad una vendetta generosa e non feroce, ma proclamava che era non solo nel loro interesse, ma in quello nazionale, prestare attenzione «à ce que l'on dira de nous», visto che l'*opinione* dei popoli e, soprattutto, dei propri concittadini sull'epocale processo, «pourra n'être pas indifférente au succès de nos autres travaux politiques»⁴²⁸.

Gli ultimi due argomenti proposti per convincere gli altri rappresentanti riguardavano, da un lato, la figura del re e, dall'altro, la natura della stessa Assemblea. In primo luogo, rovesciando il

⁴²³ *Ivi*, p. 164.

⁴²⁴ *Ibidem*.

⁴²⁵ *Ibidem*.

⁴²⁶ Cfr. *Archives parlementaires (op. cit.)*, t. LIII, pp. 390-392.

⁴²⁷ *Archives parlementaires (op. cit.)*, première série, t. LIV, p. 164.

⁴²⁸ *Ibidem*. Riguardo alle altre questioni politiche, il primo pensiero di Daunou era già rivolto alla nuova Costituzione: «Vous devez plus d'attention à 25 millions d'hommes, qui ont mérité d'être heureux, qu'à un seul qui a mérité d'être jugé». *Ivi*, pp. 164-165.

punto di vista canonico, Daunou presentava un processo gestito dalla Convenzione come l'ultima, beffarda, prostrazione di fronte ai privilegi del monarca:

Osons le dire, ce projet de faire juger Louis XVI par une Convention nationale tient, en effet, plus qu'on ne pense, à ces énormes conceptions de grandeur et de majesté royale qui se reproduisent comme d'elles-mêmes, et pour ainsi dire à notre insu, jusque dans les sentiments de haine et d'horreur que nous avons voués à la royauté. Citoyens, nous ne savons pas encore mépriser assez les rois»⁴²⁹.

Scaturiva da tutto ciò che il peggior trattamento che si potesse imporre all'ex monarca e agli altri re – attentissimi spettatori, come ricordava Daunou – era quello di giudicarli esattamente come chiunque altro, come normali cittadini.

La diffidenza verso il giudizio di ogni assemblea numerosa – Convenzione compresa – animava l'ultima questione sollevata da Daunou a favore di un processo ordinario: a differenza di un semplice tribunale, in cui la responsabilità di ogni giudice aumentava in ragione inversa rispetto al numero dei colleghi, un'assemblea, proprio in ragione della sua consistenza, sarebbe risultata più manovrabile e persino corruttibile. Di qui il paradosso finale: «Citoyens, qui sait si Louis XVI n'aimerait pas mieux être accusé devant 800 juges que devant 15 ?»⁴³⁰.

Dall'assoluta e articolata opposizione ad una Convenzione giudicante derivavano le posizioni di Daunou a proposito del genere di pena da infliggere a *Louis le dernier*. Il punto fondamentale, anche in questo caso, era la necessità di attenersi strettamente alla norma, senza prevedere trattamenti d'eccezione che, in futuro, sarebbero andati a detrimento degli stessi rappresentanti. Non solo: Daunou coglieva l'occasione per proclamare la sua ferma condanna della pena di morte: «je dénonce aussi la peine de mort, comme un crime des législations, comme une invention des rois, comme une tache de sang que vous deviez effacer peut-être du Code public des Français en même temps que vous en effaciez la royauté»⁴³¹.

A nulla sarebbero però valse le molte argomentazioni opposte dall'ex oratoriano: il 3 dicembre 1792 la Convenzione sceglieva di autoproclamarsi giudice e giuria per processare il monarca decaduto. Si inaugurava così una serie di fallimenti che avrebbero obbligato il *savant* a ridefinire continuamente le proprie posizioni per tenersi al passo di un'evoluzione che non condivideva, ma in

⁴²⁹ *Ivi*, p. 165.

⁴³⁰ *Ibidem*.

⁴³¹ *Ibidem*. Si noti che la sua opposizione alla pena capitale non contraddiceva l'essenziale rispetto del canone normativo. Subito dopo la condanna, infatti, Daunou si affrettava a precisare che, fino a che la pena di morte fosse esistita, sarebbe stato necessario che si fosse abbattuta egualmente su quanti si fossero macchiati dei crimini ritenuti degni di quell'oltraggio alla ragione e alla natura.

cui intendeva, in breve, ‘salvare il salvabile’. Così, il 7 gennaio 1793, prendeva nuovamente la parola per provare ad impedire nuove violazioni in un processo ormai nelle mani della Convenzione. Richiamando il decreto del 6 dicembre 1792, con cui la Convenzione aveva fissato le modalità del giudizio del re, Daunou esortava ancora una volta al rispetto delle forme giudiziarie e, per quanto possibile, delle garanzie da riconoscersi a qualsiasi imputato:

Au jour où la Convention s’est attribué des fonctions judiciaires, elle a imposé à tous les membres les devoirs attachés à ce genre de fonctions: désormais, tous les moyens de défense déterminés par les lois, sont dus à Louis XVI; et il ne nous est permis d’omettre aucune des précautions que ces lois prescrivent pour garantir la maturité et l’équité des jugements.⁴³²

In concreto, ciò significava distinguere le funzioni di *juré* e quelle di giudice attraverso due deliberazioni diverse, così da avere almeno il tempo di ponderare con attenzione l’applicazione della legge, «au milieu d’une délibération calme et décente, digne du suffrage des peuples et de la sanction des siècles»⁴³³. Veniva quindi riproposta la sua riprovazione verso la barbara misura della messa a morte, ma allo stesso tempo veniva chiarito che neppure un’opinione personale così sacra poteva arrogarsi il diritto di violare la normativa vigente.

J’avoue que la peine de mort est une institution sauvage, et que nos enfants, pour peu que l’art social se perfectionne, parleront bientôt de ce supplice, comme nous parlons nous-mêmes de la torture et des épreuves judiciaires. Mais, quelque barbare que cette institution me paraisse, elle est, à mes yeux, une monstruosité plus tolérable que ne serait une exception à la loi commune en faveur d’un individu qui fut roi⁴³⁴.

Accanto a molti temi recuperati dall’intervento del 3 dicembre, si affacciavano nuove e spinose questioni. Tra queste, era soprattutto la possibilità di un diritto di grazia ad attirare l’attenzione dell’erudito. Devoto alla causa della legalità e del rispetto dell’ordine costituito – principi in cui vedeva la più importante garanzia per il rispetto dei diritti individuali –, Daunou non si faceva scrupoli a negare ogni diritto di grazia alla Nazione stessa, la cui volontà non poteva che dirigersi su oggetti generali: «Le droit de faire grâce est une absurdité palpable, car ce serait le droit d’imposer silence à la loi»⁴³⁵.

⁴³² *Archives parlementaires (op. cit.)*, première série, t. LVI, p. 353.

⁴³³ *Ibidem*.

⁴³⁴ *Ibidem*.

⁴³⁵ *Ibidem*.

Da ciò derivava, almeno sul piano dei principi, anche il rifiuto di un appello al popolo. Costretto, tuttavia, a fronteggiare una situazione eccezionale e macchiata, sin dall'origine, da una violazione del normale *iter* processuale, Daunou ammetteva una pur palese infrazione alla regola per cercare di limitare i danni di una scelta avventata e sprovvista. L'intervento popolare, materialmente impossibile come giudizio nei confronti di un singolo imputato, era però attuabile e necessario per confermare o meno la scelta della Convenzione di esercitare funzioni giudiziarie. Si trattava di un'accorta strategia con cui Daunou sperava di ribaltare la forma di un processo innaturale sin dalle origini, ristabilendo l'ordine legittimo.

Je passerai, s'il le faut, pour un superstitieux formaliste, mais la Convention s'est placée elle-même dans une position où les formes sont des devoirs qu'elle n'osera point méconnaître. Elle ne l'osera point devant l'Europe et devant la postérité. On parle de droit naturel, mais c'est précisément le droit naturel qui veut que dans un jugement de ce genre, les formes civiles soient religieusement observées. On parle d'intérêt national ; mais c'est un intérêt lui-même qui commande aux juges du ci-devant roi l'équité la plus scrupuleuse et les procédés les plus infailliblement capables d'entraîner, d'éclairer et de fixer l'opinion publique.⁴³⁶

Era proprio sulla crucialità dell'opinione pubblica, sull'importanza di riuscire a dirigerla a proprio favore, che insisteva l'ex oratoriano. Affidando alla Convenzione il processo del monarca, i rappresentanti avevano legato il proprio stesso destino, e quindi quello della Nazione, alle sorti di un singolo cittadino. Per convincere la pubblica opinione della bontà del proprio operato, però, non sarebbe bastato essere saggi, bisognava anche apparire tali ai suoi occhi. Il primo passo per volgere lo spirito pubblico a proprio favore era escludere dal proprio giudizio ogni influenza delle passioni: «Je me défie de l'enthousiasme, lors même qu'il s'allie à des vertus douces et qu'il provoque des actions généreuses ; mais l'enthousiasme qui condamne est toujours férocité, et ce n'est qu'à l'équité froide, à la raison tranquille et calculante qu'est réservé le droit de punir»⁴³⁷.

La condotta dei convenzionali avrebbe marchiato in maniera indelebile le *moeurs* della Nazione francese: un popolo fino ad allora buono e giusto si sarebbe potuto abbrutire di fronte alla ferocia dei propri rappresentanti⁴³⁸. Ma la rilevanza del processo in corso era tale da sfuggire agli stessi limiti nazionali: agli occhi di Daunou, la Convenzione era chiamata a fornire «aux nations un exemple dont elles seront reconnaissantes; vous avez mis en action des vérités qui doivent servir à l'instruction et au bonheur du genre humain»⁴³⁹. L'Assemblea rivoluzionaria, che già aveva indicato

⁴³⁶ *Ibidem*.

⁴³⁷ *Ivi*, p. 354.

⁴³⁸ «La sévérité d'un républicain n'est pas la barbarie d'un cannibale fanatique». *Ibidem*.

⁴³⁹ *Ibidem*.

ai popoli del mondo la strada della loro riscossa revocando il re dal suo trono, era chiamata ancora una volta a divenire guida e maestra del genere umano.

Data la posta in gioco, si comprende l'accanita e coraggiosa resistenza ad ogni proposta lesiva delle più essenziali garanzie giuridiche e legali. Lasciando emergere il tipico approccio analitico, l'erudito offriva una tripartizione schematica dei progetti avanzati fino ad allora: il primo tipo raggruppava le proposte volte a considerare Luigi come un nemico della Repubblica contro cui scatenare una vendetta nazionale (era questa, come abbiamo visto, la posizione di Saint-Just); il secondo gruppo, a cui Daunou si iscriveva, sosteneva invece la necessità di seguire l'ordinario processo giudiziario, con tutte le garanzie del caso; infine – ed era questa la posizione maggioritaria – vi era il cosiddetto sistema *administratif*, che legava la questione all'interesse pubblico e dunque considerava le misure della Convenzione attinenti alla sicurezza generale.

Daunou considerava questi tre approcci assolutamente distinti e incomunicabili. Era a partire da queste premesse che si consumava la prima, decisiva, presa di distanza da Pétion che, come abbiamo notato a più riprese, aveva costituito fino ad allora – piuttosto sorprendentemente – uno dei suoi riferimenti più cari sui temi di ordine politico. Il deputato di Chartres, ai suoi occhi, aveva avuto il torto di mescolare elementi provenienti da sistemi diversi, violando così la natura e l'efficacia di un ragionamento corretto e ordinato e, soprattutto, aprendo la via a conclusioni imprevedibili e arbitrarie:

De tels mélanges mettent, pour ainsi dire, toutes les idées dans un état de déplacement et d'aberration, où elles échappent presque toujours à la raison qui calcule, pour ne plus apparaître qu'aux passions qui imaginent. Avec des procédés si commodes, on parvient à peu près aux résultats que l'on désire : on fait son opinion plus qu'on ne la cherche ; on l'a [*sic*] compose, plutôt qu'on ne la reçoit de l'examen intime des objets⁴⁴⁰.

La crociata di Daunou contro le passioni si arricchiva della fiducia, tipica dell'epistemologia *idéologique*, che solo attraverso l'esattezza di un pensiero neutro e razionale si sarebbe potuti arrivare all'unica verità possibile. Di qui l'avversione per ogni genere di riflessione che ledesse i capisaldi di un ragionamento corretto e al riparo dal malefico influsso delle passioni.

Fedele a questo approccio analitico, l'ex oratoriano prendeva dunque in esame i tre sistemi individuati: tornavano molte delle questioni già affrontate, nel disperato tentativo di riuscire a convincere *in extremis* i colleghi a non macchiarsi di crimini che avrebbero a lungo rimpianto. La

⁴⁴⁰ *Ibidem*.

prima tipologia di proposte era quella su cui si concentravano gli strali: Daunou le accusava di voler recuperare lo strumento insurrezionale dopo che esso era stato già applicato con successo e aveva rovesciato il re restituendo il popolo dei suoi diritti sovrani. La peggior colpa di questo sistema era la volontà di prostrarre un potere rivoluzionario oltre gli stretti limiti dettati da uno stato di cose eccezionali. Se, per abolire la monarchia e fondare un nuovo ordine, esso aveva avuto ragione d'essere, continuare ad esercitarlo una volta compiuto il suo obiettivo significava compromettere sin dall'origine la stabilità del nuovo ordine politico⁴⁴¹. Emergevano così alcuni cardini del pensiero del protagonista francese, come l'avversione per ogni pensiero improvvisato, radicale e destabilizzante e la sua opzione per un sistema moderato, graduale e ponderato⁴⁴².

Era questo pensiero che spiegava la renitenza di Daunou a considerare la Rivoluzione in corso come unica e diversa da ogni altra. Il radicamento nella storia e l'accostamento con altri eventi del passato sarebbero invece serviti per seguirne l'esempio e per trarne preziose lezioni. La valenza attuale della Storia era possibile grazie alla fede in un'eguaglianza sostanziale dell'essere umano, a prescindere dalle diverse epoche: «Citoyens, dans l'ordre moral aussi, la nature a des reproductions éternelles: des effets pareils sont produits par des causes semblables; et c'est dans les annales des peuples qu'une grande partie de la prudence du législateur est déposée»⁴⁴³.

Veniva quindi ribadito il divieto di retroattività della legge, ma era anche ammessa la possibilità, contro la tesi sostenuta da Desèze⁴⁴⁴, che un potere istituito in un secondo momento – nel caso specifico, la Convenzione – potesse giudicare crimini precedenti sulla base di leggi preesistenti. Queste convinzioni anticipavano il giudizio di Daunou sulla persona di Luigi: Daunou non aveva alcun dubbio sulla colpevolezza e sull'abiezione dell'ormai ex re: «lâche ennemi de la liberté publique, parjure par égoïsme plus encore que par faiblesse»⁴⁴⁵. La condanna del Borbone si accompagnava al biasimo neanche troppo velato nei confronti della Costituzione del 1791, che aveva conferito al re quei poteri formidabili di cui si era servito per la causa controrivoluzionaria: non solo le nomine e gli atti d'amministrazione, ma soprattutto quel potere di veto che Daunou aveva già combattuto negli anni precedenti. Il duro giudizio espresso sulla prima Carta francese sembrava

⁴⁴¹ Oltre a richiamare l'attenzione, ancora una volta, sul giudizio dei popoli e della storia sulla propria condotta, Daunou quasi accostava un simile approccio ai massacri del settembre 1792.

⁴⁴² «Je dois déclarer que je me défie de ces découvertes politiques, de ces théories soudaines que l'enthousiasme a créés dans le tumulte des circonstances, que le génie n'a point méditées loin des passions, et que l'expérience n'a point sanctionnées». *Archives parlementaires* (op. cit.), première série, t. LVI, pp. 354-355.

⁴⁴³ *Ivi*, p. 355.

⁴⁴⁴ Daunou riportava la posizione sostenuta dal difensore di Luigi XVI, che riteneva illegittimo giudicare il re per dei crimini commessi quando, in virtù della Carta costituzionale, non esistevano poteri atti a giudicarlo. Cfr. *Archives parlementaires* (op. cit.), première série, t. LV, pp. 617-634.

⁴⁴⁵ *Archives parlementaires* (op. cit.), première série, t. LVI, p. 355.

accompagnarsi all'assoluta condanna dello stesso potere monarchico (oltreché dei massacri del settembre precedente): «Citoyens, il y a deux époques de la Révolution qui ont déchiré mon âme, et après lesquelles j'ai eu longtemps peine à retrouver l'espérance : le 2 septembre, et le jour où l'Assemblée constituante osa replacer le diadème sur un front où l'ignominie venait de s'empreindre à jamais»⁴⁴⁶. Retrodatando il suo rifiuto della monarchia costituzionale, Daunou sembrava voler insinuare che sin dall'approvazione del testo del 1791 egli avesse assistito con amarezza e delusione alla riconferma di un'autorità già compromessa e svilita dalla Storia (francese e non solo), proprio quando quest'ultima avrebbe permesso di chiudere per sempre ogni rapporto con quella.

La convinzione morale e storica del tradimento del re non escludeva però la necessità di attenersi, nel suo processo, ad un *iter* e a delle prove di genere diverso: richiamandosi ancora una volta al rispetto della forma procedurale, occorreva opporre alla sua difesa una confutazione metodica e delle prove concrete della sua colpevolezza. Infine, postulando che quest'ultima fosse stata legalmente constatata, per quanto riguardava la pena da infliggere Daunou rimandava alle pagine «sanglantes» della legislazione criminale: richiamando ancora una volta la sua contrarietà alla pena capitale, il convenzionale riconosceva la barbarità di quelle norme, ma allo stesso tempo era ben deciso a non prevedere un'eccezione *proprio* per *Louis Capet*: «Dans les Républiques, exceptions, commutations, grâces, sont des mots vides de sens»⁴⁴⁷.

Messo di fronte al fatto compiuto di un processo in assemblea, Daunou cercava almeno di limitare i danni di una palese infrazione dei più basilari principi di ordine pubblico e privato: per esempio, chiedeva che i voti rimanessero segreti, senza che l'appello nominale desse l'ultimo colpo ad ogni residua apparenza di imparzialità. Ancora, come in ogni processo equo, Daunou sosteneva la necessità di prevedere una maggioranza più qualificata di quella semplice. Queste e altre accortezze non avrebbero restituito equità ad una procedura macchiata sin dalle radici, ma avrebbero perlomeno mitigato i suoi effetti nefasti: tra di essi, il pericolo maggiore era quello che minacciava la tenuta della Repubblica, una volta che un'ingiusta condanna del re avesse fatto rinascere tra il popolo sentimenti di empatia e di sostegno verso la sua autorità. Persino l'appello al popolo, ammesso preferibilmente per confermare il decreto con cui la Convenzione si era fatta giudice e giuria, diveniva l'*extrema ratio* per sfuggire al terribile scenario di un giudizio definitivo e irreversibile da parte dell'Assemblea. L'esaltazione del pronunciamento popolare, ritenuto «l'organe de la raison suprême», andava di pari

⁴⁴⁶ *Ivi*, p. 356.

⁴⁴⁷ *Ibidem*. È interessante riportare che, nel ribadire la sua contrarietà alla gestione del processo da parte della Convenzione, Daunou sembrasse ancora legato ad alcuni dei simboli di una democrazia pura. Prendendosela, in particolare, con quanti sostenevano che i rappresentanti erano stato incaricati dal popolo di giudicare Luigi XVI, egli negava che la maggioranza delle assemblee primarie avesse mai espresso un indirizzo preciso e dimostrabile su questo incarico.

passo con la condanna di misure volte a mutilarne i poteri: «c'est l'enthousiasme qui, mutilant le droit d'élire, et dédaignant l'honorable droit d'être élu, croit étouffer les dissensions publiques, lorsqu'il n'éteint, en effet, que l'émulation et l'activité du patriotisme»⁴⁴⁸. Veniva così confermata quella contrarietà a stabilire arbitrarie esclusioni dalla cittadinanza che già era stata espressa nelle *Réflexions sur la constitutions française*, pubblicate sul «Journal Encyclopédique» tra il luglio 1790 e il gennaio dell'anno successivo.

La conclusione del lungo intervento di Daunou ribadiva la necessità di far giudicare Luigi XVI da un tribunale ordinario, così da non riservargli alcun trattamento privilegiato e, al contempo, salvaguardare la purezza dell'Assemblea. Veniva però aggiunta un'ulteriore possibilità, considerata ancor più idonea alle particolari circostanze storiche: sospendere ogni genere di procedimento giudiziario limitandosi a misure di sicurezza generale. Seguendo quest'ultimo sistema, il re non sarebbe stato più un imputato, ma veniva considerato come un ostacolo alla sicurezza pubblica: senza un giudizio, non sarebbe stato lecito condannarlo a morte o all'ergastolo, poiché si sarebbe attentato ai due diritti fondamentali della vita e della libertà senza un giusto processo. Tuttavia, considerandolo come un nemico pubblico, e limitandosi a misure di sicurezza generale, al dire di Daunou sarebbe stato consentito trattarlo da prigioniero di guerra fino a che, terminate le ostilità coi tiranni delle potenze europee, sarebbe divenuto possibile condannarlo al bando perpetuo dalla Francia senza mettere in pericolo il paese⁴⁴⁹.

Una settimana dopo, nella seduta del 14 gennaio, la Convenzione era chiamata a pronunciarsi «sur la manière de poser les questions relatives au jugement du ci-devant roi»⁴⁵⁰. Per l'ex oratoriano si trattava di un'ulteriore occasione non più, ormai, per far confluire i colleghi sulle proprie posizioni, ma almeno per delimitare la portata dei danni che avrebbero apportato le scelte avventate della Convenzione⁴⁵¹. Al di là delle singole questioni da rivolgere al *ci-devant roi*, il reale discrimine consisteva nella valutazione dell'intera procedura o come misura di sicurezza generale o come giudizio vero e proprio. Pur lasciando emergere la sua preferenza per la prima opzione, il *savant* prendeva in considerazione anche la seconda e, a questo riguardo, si cimentava in un estremo e disperato tentativo di far tornare l'Assemblea sui propri passi. Nel caso in cui l'intenzione dei rappresentanti fosse stata quella di esprimere un giudizio, Daunou sosteneva che si sarebbero presentate due strade: o revocare il decreto che stabiliva che avrebbero giudicato loro stessi Luigi –

⁴⁴⁸ *Ivi*, p. 358.

⁴⁴⁹ Pur avendola rielaborata, Daunou riconosceva in Camus l'ideatore di questa soluzione compromissoria. La proposta in oggetto risaliva al 3 dicembre 1792. Cfr. *Archives parlementaires (op. cit.)*, première série, t. LIV, pp. 133-137.

⁴⁵⁰ *Archives parlementaires (op. cit.)*, première série, t. LVII, p. 50.

⁴⁵¹ L'intervento di Daunou si trova in *Ivi*, p. 51.

e, in tal caso, scegliere se sarebbe stato processato da un tribunale ordinario, da una Corte nazionale o dai dipartimenti – o ostinarsi nella propria scelta irragionevole.

Anche questo estremo tentativo era destinato al fallimento. Esaurito il tempo delle discussioni, arrivava per Daunou e colleghi il drammatico momento di esprimere un voto che avrebbe determinato i destini dell'ex monarca e, con ogni probabilità, dell'intera Francia. Nell'infuocata seduta del 14 gennaio venivano così infine stabilite le tre questioni fondamentali su cui la Convenzione era chiamata a pronunciarsi: «1° Louis est-il coupable de conspiration contre la liberté de la nation et d'attentat contre la sûreté générale de l'Etat? 2° Le jugement, quel qu'il soit, sera-t-il envoyé à la sanction du peuple? 3° Quelle peine lui sera-t-il infligée?»⁴⁵².

Il giorno dopo, chiamato a rispondere al primo quesito, Daunou offriva una risposta lapidaria, ma inequivocabile: «J'accuse Louis Capet d'avoir conspiré contre la souveraineté du peuple»⁴⁵³. Il deputato di Pas-de-Calais dimostrava così di non avere oscuri secondi fini e di non nutrire alcun dubbio sulla colpevolezza del re decaduto. In merito alla possibile sanzione popolare del *giudizio* pronunciato dall'Assemblea, la posizione di Daunou era altrettanto chiara: «Comme une simple mesure de sûreté générale à prendre sur un individu n'a pas besoin de la ratification du peuple. Je dis non»⁴⁵⁴. Mentre, seguendo i suoi interventi precedenti, Daunou avrebbe accolto favorevolmente un intervento popolare sul decreto che riconosceva alla Convenzione la titolarità del processo, una sanzione sulle sorti di un individuo appariva come un'inammissibile lesione del carattere generale delle decisioni del sovrano.

Il momento della verità arrivava nella seduta permanente del 16-17 gennaio 1793, quando l'ordine del giorno chiedeva di stabilire la pena da infliggere al Borbone. È proprio per le parole pronunciate in questa occasione, coscientemente minoritarie eppure ribadite con coraggio e coerenza, che Sainte-Beuve avrebbe espresso, a decenni di distanza, un'ammirazione incondizionata.

Les formes judiciaires n'étant pas suivies, ce n'est point par un jugement criminel que la Convention a voulu prononcer. Je ne lirai donc pas les pages sanglantes de notre Code, puisque vous avez écarté toutes celles où l'humanité avait tracé les formes protectrices de l'innocence. Je ne prononce donc pas comme juge. Or, il n'est pas de la nature d'une mesure d'administration de s'étendre à la peine capitale.

⁴⁵² *Ivi*, p. 58.

⁴⁵³ *Ivi*, p. 67.

⁴⁵⁴ *Ivi*, pp. 82-83.

Cette peine serait-elle utile ? L'expérience des peuples qui ont fait mourir leur roi, prouve le contraire. Je vote donc pour la déportation à la paix et la réclusion provisoire pendant la guerre.⁴⁵⁵

La serie di interventi dell'ex oratoriano sul processo al re appare come la storia dei ripetuti fallimenti a cui egli dovette rassegnarsi, avendo sempre espresso posizioni contrarie a quello che si sarebbe rivelato l'orientamento maggioritario dell'Assemblea. Nonostante l'opposizione di Daunou, infatti, una maggioranza schiacciante condannava Luigi XVI alla morte *sans condition*.

L'atto finale della vicenda si consumava nella seduta del 18 gennaio, quando – dopo che la questione era stata sollevata da Jean-Baptiste Mailhe nella seduta del 16-17 gennaio – Thuriot e Tallien esortarono i colleghi convenzionali a pronunciarsi seduta stante sulla possibile dilazione della condanna a morte del re per informare il popolo del verdetto dell'Assemblea. Anche in questa occasione, Daunou fu tra i primi a prendere la parola: in primo luogo, sottolineava l'ipocrisia delle parole di Tallien, che pretendeva di giustificare la sua opposizione ad ogni rinvio in nome di un principio di umanità che era stato palesemente calpestato. Quindi, recuperando alcuni capisaldi del proprio pensiero, tentava di impedire ogni decisione presa senza riflessione o sulla spinta di passioni transitorie. Proprio invitando la Convenzione a ponderare una scelta che si preannunciava decisiva non solo per il singolo uomo, ma per la salute pubblica, si opponeva alla proposta avventata dei due deputati: «Il ne faut pas décréter, en sommeillant, les plus chers intérêts de la patrie. Je déclare que ce ne sera ni par la lassitude, ni par la terreur qu'on parviendra à entraîner la Convention nationale à statuer dans la précipitation d'une délibération irréfléchie, sur une question à laquelle la vie d'un homme et le salut public sont également attachés»⁴⁵⁶.

Con l'aggiornamento della discussione al giorno successivo Daunou conseguiva un successo provvisorio e beffardo. Proprio nella seduta del 19 gennaio, infatti, la sua posizione a favore del rinvio della pena di Luigi XVI sarebbe risultata, alla luce dei risultati dell'appello nominale, ancora una volta minoritaria. Si concludevano così con l'ennesima frustrazione il dibattito sul processo al monarca e la prima, decisiva, esperienza da rappresentante di Daunou. Si trattava di una vicenda che avrebbe lasciato segni profondi sul pensiero e sull'azione pubblica dell'ex religioso, che non avrebbe mai dimenticato la costante minaccia del monopolio delle passioni sul dibattito parlamentare. Lo testimoniano, tra l'altro, due lettere inviate dal convenzionale ai concittadini di Boulogne-sur-Mer tra il 22 e il 26 gennaio, il cui obiettivo principale era proprio quello di spiegare e, indirettamente, giustificare la propria condotta e le proprie prese di posizione nell'epocale processo che si era appena

⁴⁵⁵ *Ivi*, p. 366.

⁴⁵⁶ *Ivi*, p. 430.

concluso⁴⁵⁷. Sebbene venisse ribadita la sua contrarietà alla pena capitale, non emergeva alcuna empatia o compassione per «le sort malheureux d'un ex-roi parjure». La questione, semmai, si traduceva nella valutazione che sarebbe risultato più vantaggioso «pour l'honneur national, pour l'opprobre de la Royauté et pour les intérêts de la République» perseguire una via diversa.

Alla base dell'intero ragionamento stava un giudizio categorico e senza appello sull'illegittimità storica e *filosofica* di qualsiasi trono sulla Terra: «ce n'est point le rapprochement du trône et de l'échafaud qui peut étonner ou appitoyer [*sic*] des hommes raisonnables: il y a longtems que la Philosophie a placé ces deux objets sur une même ligne d'ignominie et qu'elle travaille à les faire disparaître également de la terre de la liberté»⁴⁵⁸. Filosofia, storia e ragione concorrevano così a determinare la condanna della forma monarchica e, conseguentemente, a favorire quell'esaltazione della causa repubblicana che avrebbe sempre animato lo spirito, se non le azioni, dell'*idéologue*.

3.3 Ricostruire sulle rovine

Terminata, con l'abolizione della monarchia l'esecuzione del re, la *pars destruens*, si prospettava per i convenzionali un compito forse ancor più difficile: stabilire le fondamenta del nuovo ordine repubblicano. Era questo il motivo per cui, nelle lettere sopracitate ai cittadini di Boulogne-sur-Mer, Daunou teneva a professare il suo assoluto rispetto per la scelta maturata dalla maggioranza della Convenzione: «aujourd'hui, quand ces décrets sont prononcés et exécutés, il est juste et utile d'obéir et de se taire»⁴⁵⁹. A minare la sempre più cogente stabilizzazione generale stava l'azione incrociata di due diverse e opposte schiere di nemici. Accanto ai soliti aristocratici fautori degli antichi privilegi e quindi 'naturalmente' avversi al portato della Rivoluzione si affacciava, per la prima volta nella riflessione del personaggio, una nuova minaccia: «les apôtres séditeux de la licence et de l'insubordination». Si trattava di quanti, esacerbando le massime repubblicane, causavano, inevitabilmente, una destabilizzazione generale: «je parle des agitateurs et des anarchistes; car il en y a, et l'on ne peut donner un autre nom à ceux qui établis en sédition permanente calomnient toutes les lois, avilissent tous les pouvoirs, empoisonnent tous les principes, déplacent et bouleversent tous les éléments de la société»⁴⁶⁰. Per quanto si sia qui dinanzi ad una delle primissime prese di distanza

⁴⁵⁷ Entrambe le lettere sono conservate alla *Bibliothèque des Annonciades* di Boulogne-sur-Mer. Cfr. Ms. 822 ; Ms. 2002.

⁴⁵⁸ Questa e le precedenti citazioni sono tratte dalla lettera del 26 gennaio 1793.

⁴⁵⁹ *Bibliothèque des Annonciades*, Ms. 822. Ciò non gli impediva di indirizzare una stoccata finale ad una condotta infausta che la Storia non avrebbe tardato a condannare: «Le droit de prononcer entre les opinions qui ont été victorieuses et celles qu'une minorité considérable avait embrassées, ce droit appartient à l'histoire: elle décidera entre Thomas Payne et Louis Philippe Joseph Égalité». *Ivi*, Ms. 2002.

⁴⁶⁰ *Ibidem*.

di Daunou dalla ‘sinistra’ interna e al di fuori della Convenzione, la condanna non sconvolgeva la gerarchia degli avversari pubblici della Rivoluzione, che continuava a vedere negli aristocratici il nemico pubblico numero uno. Verso i cosiddetti *anarchistes*, anzi, l’ex oratoriano aveva persino parole di comprensione, precisando come, in assenza di strumentalizzazioni o di loschi secondi fini, potevano cadere in queste secche anche patrioti ardenti sull’onda di un sincero quanto eccessivo slancio libertario⁴⁶¹. L’errore fondamentale di questi compagni in buona fede era, secondo Daunou, quello di non aver compreso che era ormai concluso il momento distruttivo di una Rivoluzione che, dopo i successi ottenuti, doveva lasciare essa stessa il passo ad ordinamento stabile e, finalmente definitivo:

Aujourd’hui, citoyens, qu’il n’y a plus ni de despotisme à renverser, ni de privilèges à effacer, ni de vérités politiques à conquérir, aujourd’hui qu’il n’y a plus que le peuple, sa souveraineté, et ses délégués choisis par lui pour l’exercice de tous les pouvoirs nationaux ; aujourd’hui, ce me semble, il ne peut plus y avoir d’insurrection que contre la liberté elle-même, contre le peuple lui-même, contre les droits de l’homme et du citoyen.⁴⁶²

Le parole indirizzate ai propri concittadini all’indomani dell’esecuzione del re assumono così la forma di un manifesto politico tanto emblematico quanto, alla prova dei fatti, sin troppo ottimistico. A pochi mesi dal suo ingresso ufficiale nella politica, la posta in gioco e le questioni affrontate avevano già convinto l’ex oratoriano sulla necessità di controllare la Rivoluzione, governarla e mettere da parte una volta per tutte i suoi strumenti più radicali e violenti. Per portare avanti questo programma di stabilizzazione nazionale, Daunou individuava un preciso pubblico, composto da «républicains également paisibles et austères qui dévoués aux travaux de l’agriculture, de la navigation, du commerce et des arts ont tout à perdre dans les convulsions de l’anarchie, tout à gagner dans les bienfaits d’une libre et sage constitution!». La platea di repubblicani laboriosi e pacifici – che quasi anticipava le future direttive politiche di età direttoriale – metteva in chiaro come il primo obiettivo dell’autore fosse quello di ottenere una salda costituzione *repubblicana*. Proprio in vista di questo obiettivo Daunou auspicava la composizione di un unico fronte patriottico composto da sinceri repubblicani, riuniti a dispetto di differenze di tono e di accenti politici del tutto secondarie rispetto a ciò che realmente univa⁴⁶³. Proprio l’opzione repubblicana rappresentava forse l’unico principio

⁴⁶¹ Per spiegare questa dinamica, il riferimento andava ancora una volta alle rassicuranti leggi della natura: «Il est de la nature de toutes les impulsions fortes d’entraîner au-delà du but, et l’on conçoit qu’avec la crainte ardente de ne point arriver jusqu’à la liberté, on peut être exposé à la traverser pour ainsi dire et à redescendre malgré soi jusqu’à l’abîme de l’esclavage». *Ibidem*.

⁴⁶² *Ibidem*.

⁴⁶³ «L’instant est donc venu, citoyens, où tous les véritables républicains doivent se rallier autour de l’image de la Patrie [...]». *Ibidem*.

assodato all'interno di una discussione costituzionale infuocata ed estremamente variegata, rispetto alla quale l'ex professore dell'Oratorio manteneva una posizione autonoma e aliena da ogni ascendenza partitica. La posizione, per adoperare le sue stesse parole, di «un homme bien déterminé à ne porter jamais la livrée d'aucune secte ni d'aucune faction»⁴⁶⁴.

Nella seduta del 19 ottobre 1792, Barère, a nome del comitato di Costituzione, aveva proclamato che «La Constitution d'une grande République ne peut pas être l'ouvrage de quelques esprits ; elle doit être l'ouvrage de l'esprit humain»⁴⁶⁵. Per questo motivo, esortava la Convenzione ad invitare «tous les amis de la liberté et de l'égalité à lui présenter, en quelque langue que ce soit, les plans, les vues et les moyens qu'ils croiront propres à donner une bonne Constitution à la République française»⁴⁶⁶. L'Assemblée, dopo aver accolto positivamente la proposta, rilanciava la posta in gioco: archiviata la drammatica vicenda del processo reale, il 16 febbraio 1793 veniva decretato, su proposta del deputato Mailhe, che ogni progetto di costituzione firmato dai singoli rappresentanti sarebbe stato stampato a spese pubbliche e distribuito ad ogni membro dell'Assemblée. Si trattava di una misura che muoveva dalla consapevolezza di non poter ascoltare le opinioni dei 749 convenzionali, ma che intendeva allo stesso tempo rispettare il diritto di ognuno ad esprimere la propria opinione su un tema così decisivo.

Un momento cruciale si era però già consumato nelle sedute del 15 e 16 febbraio, quando il Comitato di Costituzione presentò un Progetto di Costituzione dovuto in larga parte alla carismatica figura di Condorcet, che non a caso ne presentò molte delle sue parti. L'importanza di questo passaggio non risiede tanto nella dimensione per così dire ufficiale delle discussioni assembleari, che avrebbero visto il Progetto venir ben presto accantonato e cedere il passo ad una nuova proposta – presentata, come noto, da Marie-Jean Héroult de Séchelles nel giugno successivo e destinata a divenire l'inapplicata Costituzione del 1793. E tuttavia, al netto della sconfitta politica delle posizioni che, per semplicità, possiamo ricondurre a Condorcet, i principi espressi all'interno del Progetto avrebbero continuato a costituire un punto di riferimento continuo per le riflessioni sul tema costituzionale che si sarebbero prodotte nelle settimane, nei mesi e persino negli anni successivi. Il caso di Daunou è, in questo senso paradigmatico: benché, come vedremo, egli scegliesse di presentare alla Convenzione un Piano originale, e dunque alternativo anche a quello del *philosophe*, il suo debito nei confronti di quest'ultimo sarebbe apparso a più riprese e in maniera capillare. Anche se spesso in senso polemico, Daunou avrebbe infatti preso il Piano presentato nel febbraio precedente come il

⁴⁶⁴ *Ibidem*.

⁴⁶⁵ *Archives parlementaires (op. cit.)*, première série, t. LII, p. 577.

⁴⁶⁶ *Ibidem*.

primo modello a cui rifarsi per presentare, spiegare e sostenere le principali originalità contenute dal proprio Progetto. Tanto profonda fu l'influenza detenuta dall'irrealizzata Costituzione di Condorcet nel pensiero dell'ormai ex oratoriano che ci si potrebbe persino chiedere se, senza di quella, egli avrebbe comunque scelto di esprimersi pubblicamente proponendo un Piano autonomo: soprattutto nelle parti più spiccatamente democratiche si percepisce infatti chiara e forte l'eco ancora attualissima delle parti più caratterizzanti della sfortunata proposta del febbraio 1793. Ecco perché importa riassumere almeno per sommi capi gli elementi più essenziali di quel Piano, che dopo una Dichiarazione formata da ben 33 articoli – tra cui spiccavano l'articolo 24, dedicato ai soccorsi pubblici, definiti *dette sacrée de la société*; l'articolo 27, che specificava come la sovranità spettasse al popolo nella sua interezza e gli articoli 31 e 32, che legittimavano, sia pure in casi determinati, il diritto-dovere della resistenza all'oppressione – prevedeva innanzitutto una definizione dell'elettorato tanto attivo quanto passivo dai confini estremamente larghi e privo di ogni condizione censitaria. Proprio il carattere democratico rappresenta la cifra caratterizzante del Progetto, che non a caso si fondava sulla centralità delle assemblee primarie, chiamate non solo a nominare i rappresentanti, ma anche ad intervenire nella legislazione tanto ordinaria quanto eccezionale. Per quanto riguarda quest'ultimo punto, veniva attribuito alle assemblee primarie il diritto di convocare una Convenzione nazionale per riformare l'atto costituzionale e, soprattutto, di accettare o rifiutare un progetto di Costituzione presentatogli, così come ogni modifica di quella in vigore. Sul fronte della legislazione ordinaria, oltre a poter essere consultate su leggi che il Corpo legislativo avesse considerato di particolare rilevanza per l'intera Repubblica (articolo 30), le assemblee primarie avrebbero potuto intervenire in prima persona nel processo legislativo. Il Titolo VIII del Progetto era infatti dedicato alla cosiddetta *Censure du Peuple*, che consisteva nel diritto riconosciuto a quest'ultimo di annullare l'effetto dei decreti o delle leggi dell'Assemblea Nazionale causandone così il rinnovamento⁴⁶⁷.

Nonostante la proposta presentata da Condorcet e la successiva esortazione di Mailhe del 16 febbraio, la discussione sulla nuova Carta non si sarebbe realmente aperta che due mesi dopo, quando Lanjuinais, nella seduta del 15 aprile, propose all'Assemblea di fissare un preciso calendario dei lavori per individuare i giorni da dedicare interamente al tema costituzionale. Dopo una breve discussione, la Convenzione decretava solennemente «qu'à compter de ce jour les questions constitutionnelles seront au grand ordre du jour les lundi, mercredi et vendredi de chaque semaine»⁴⁶⁸.

⁴⁶⁷ Vedremo meglio il funzionamento specifico di questo processo al momento di saggiarne le differenze e le analogie rispetto ad un dispositivo affine messo a punto da Daunou. Anticipiamo sin da ora che, sebbene si strutturasse su più livelli prima di poter determinare il suo effetto, il punto di riferimento rimanevano le assemblee popolari di base. Per quanto riguarda l'Esecutivo, Condorcet immaginava un Consiglio formato da 7 ministri (e da un segretario) nominati direttamente dai cittadini riuniti in assemblee primarie.

⁴⁶⁸ *Archives parlementaires (op. cit.)*, première série, t. LXII, p. 126.

Si apriva così ufficialmente un dibattito che avrebbe visto Daunou in prima linea tanto attraverso precisi interventi alla sbarra quanto mediante meditati saggi fatti circolare tra i colleghi rappresentanti. Dimostrando l'inesorabile incedere della matrice politica all'interno del suo profilo intellettuale, tra l'aprile e il giugno 1793 Daunou si sarebbe così pronunciato a più riprese sulla questione costituzionale, arrivando persino a firmare un proprio originale progetto di Costituzione.

In rapporto alla discussione assembleare, ma anche a partire dalle diverse finalità, è possibile dividere questa serie d'interventi in due gruppi. Il primo copre il periodo che va dal 17 al 26 aprile e si connota per una forte carica propositiva e, in un certo senso, ottimistica. Il secondo raggruppamento, che invece comprende i discorsi proclamati tra il 14 e il 24 giugno, è caratterizzato da un approccio di tipo difensivo, intento a confutare precise posizioni e a cercare di allontanare possibili minacce, piuttosto che a proporre nuovamente un generale ordine pubblico. Oltre che dai tragici eventi del 31 maggio e del 2 giugno, questa differenza sostanziale di tono e di contenuti dipende soprattutto dalla seduta del 10 giugno, durante la quale Marie-Jean Héroult de Séchelles, a nome di un'apposita commissione nominata il 30 maggio precedente⁴⁶⁹, aveva presentato un nuovo progetto di Costituzione come base della discussione.

La prima occasione per intervenire nel dibattito si presentava il 17 aprile, quando il deputato Charles-Gilbert Romme, a nome del *comité d'analyse*, presentava un lungo rapporto volto a presentare i progetti di Dichiarazione inviati alla Convenzione sino ad allora e ad introdurre una prima proposta sintetica⁴⁷⁰. Era in quella stessa seduta che venivano portati all'attenzione della Convenzione due testi di particolare complessità: le *Vues rapides sur l'organisation de la République française* e l'*Essai sur la Constitution*⁴⁷¹. Il primo saggio si proponeva di fissare i principi fondamentali e di offrire uno schema fondamentale di organizzazione pubblica. Sin da questo primo intervento, emergeva il particolare approccio che avrebbe caratterizzato ogni altro pronunciamento sul tema costituzionale. Le teorie di Daunou non erano affatto affermate in maniera stentorea, come verità a cui gli altri avrebbero dovuto credere sin dal loro pronunciamento. La strategia perseguita era più fine e sinuosa, e si proponeva di dimostrare la veridicità di ogni singola proposta attraverso un processo induttivo che, partendo da alcuni capisaldi, si sarebbe allargato per gradi ad argomenti e questioni

⁴⁶⁹ Gli altri membri erano Ramel-Nogaret, Couthon, Saint-Just e Mathieu. Come noto, il progetto presentato da Héroult de Séchelles sarebbe divenuto la famigerata Costituzione del 1793.

⁴⁷⁰ La Convenzione, tuttavia, avrebbe infine deciso di dare la priorità al progetto di Dichiarazione presentato dal Comitato di costituzione. Per il discorso di Romme si vedano *Archives parlementaires* (*op. cit.*), première série, t. LXII, pp. 263-269. È interessante notare come il rapporto contenesse diversi spunti, se non sovrapponibili, in perfetta sintonia rispetto ai progetti che aveva presentato Daunou. L'attenzione al momento definitorio, la necessaria precisione del linguaggio, così come l'attenta distinzione tra diritti naturali, civili e sociali rappresentano, come si vedrà, altrettanti capisaldi dei saggi proposti dall'ex oratoriano alla Convenzione.

⁴⁷¹ I due documenti sono riportati in *Archives parlementaires* (*op. cit.*), première série, t. LXII, pp. 343-350, pp. 350-370.

sempre più complessi. Non era altro, lo si capisce bene, che la resa in ambito costituzionale di quella *méthode* analitica propria degli *idéologues* che avrebbe sempre rappresentato il marchio più riconoscibile dello stile dell'ex oratoriano.

Non sorprende, dunque, riscontrare in questo scritto molti dei temi e dei principi già affermati negli anni precedenti. A fondamento dei diritti e dei doveri degli uomini veniva posto il precetto di reciprocità, ricavato dal Testo Sacro e già valorizzato come innesco di qualsiasi relazione sociale nel testo sulla *Autorité des parens sur les enfans*. Anche l'ambivalenza del significato di libertà – come facoltà fisica di produrre atti e come pieno esercizio di diritti – e la sua opposizione a dei limiti imposti ad essa nella sua seconda accezione recuperavano temi già delineati negli articoli usciti sul «Journal Encyclopédique» tra il 1790 e il 1791⁴⁷². Queste premesse servivano all'ex religioso per indicare i primi pilastri del proprio sistema, che si caratterizzava proprio per l'approccio metodico, analitico ed organico: «Tel est le plan que je me suis formé des travaux les plus essentiels de la Convention ; on lui offrira de meilleurs plans, sans doute, mais il importe surtout qu'elle en ait un et qu'elle donne à ses créations un grand caractère d'harmonie et d'unité».⁴⁷³ Erano proprio questi i caratteri di cui mancava la precedente Carta costituzionale («Il n'y a, ce me semble, nulle méthode dans ce qu'on a appelé constitution en 91 et 92»), che infatti, dimentica dei principi più segnanti, aveva posto nell'ordinamento «des éléments destinés à une discorde éternelle»⁴⁷⁴.

Anche la censura del precedente esperimento costituzionale rientra a pieno titolo tra gli elementi di continuità rispetto ai pronunciamenti dei mesi e degli anni precedenti. Tuttavia, al netto di questa sostanziale analogia di fondo, tanto le *Vues rapides* quanto l'*Essai sur la Constitution* rappresentano documenti insostituibili ed originali per almeno due ragioni. In primo luogo, accanto ai molti recuperi di temi già trattati, si affacciano questioni e problematiche nuove, inedite, spesso dettate dalle imprevedibili evoluzioni politiche a cui Daunou aveva assistito in prima persona. Inoltre – ed è questo, probabilmente, il fattore più importante – i due saggi costituiscono una *summa* della riflessione politica di Daunou nei primi anni della Rivoluzione. Le tematiche affrontate in momenti e attraverso vettori diversi – da *pamphlets* a riviste, passando per i saggi accademici – trovano qui una loro riorganizzazione ordinata e una precisa sistematizzazione all'interno di una teoria dell'ordine

⁴⁷² Riguardo ai possibili limiti da porre alla libertà e ai diversi, possibili significati di questo principio, si veda DAUNOU, *Réflexions sur la constitution française*, «Journal Encyclopédique», juillet 1790, pp. 105-106.

⁴⁷³ DAUNOU, *Vues rapides sur l'organisation de la République française*, in *Archives parlementaires* (op. cit.), première série, t. LXII, p. 350.

⁴⁷⁴ *Ibidem*. Siamo qui di fronte ad uno dei passi in cui più forte appare l'influenza dello scritto di Daunou sul *rapporteur* del *Comité d'analyse*. All'interno del discorso di Romme, che segnalava le molte critiche rivolte al precedente testo dichiarativo, si poteva infatti leggere: «On voit qu'elle a été faite en présence de l'ennemi et que les patriotes n'ont pas toujours été en force, elle est sans clarté, sans cohérence, sans méthode». *Archives parlementaires* (op. cit.), première série, t. LXII, pp. 265-266.

pubblico finalmente esaustiva e completa. I fatti avrebbero dimostrato che non si trattava di una messa a punto definitiva, ma la sua provvisorietà nulla toglie al suo valore di documento storico, capace di offrire uno specifico riflesso di un pensiero politico in continua ridefinizione.

La caratteristica principale dei due scritti è, come detto, la loro sistematicità. Le *Vues rapides* erano così divise in cinque paragrafi: *Principes généraux de l'état social* ; *Bases du système social en France* ; *Les lois et les pouvoirs en France* ; *Questions sur la force publique et sur les finances* ; *Institutions accessoires*. Fin dai titoli, il primo elemento ad emergere è la divaricazione del testo in due parti: nella prima sezione, l'oggetto è rappresentato da principi *generali* validi in qualsiasi stato sociale; nella seconda, invece, si assiste alla loro declinazione nello specifico contesto francese. Anche in questo caso, torna ad emergere un elemento di lungo corso, ovvero la divisione tra leggi costituzionali universali e particolari che era stata già avanzata ne *Le Contrat social des Français*. Ed era proprio dal *pamphlet* dell'Ottantanove che venivano attinti i principi del primo paragrafo. Prima di tutto, colmando una lacuna che interessava tanto il primo testo dichiarativo francese quanto il progetto del comitato di costituzione (presentato, come detto, tra il 15 e il 16 febbraio), Daunou aveva cura di distinguere tra diritti naturali e diritti civili. Il primo campo era riempito sostanzialmente dalla libertà, che comprendeva al suo interno l'eguaglianza naturale degli uomini, la proprietà della propria persona e la resistenza all'oppressione. La libertà costituiva un diritto naturale perché esisteva già prima di un ordinamento statale e poiché quest'ultimo non ne determinava alcuna variazione, né in positivo né, a maggior ragione, in negativo: «Je ne crois donc pas que la société soit un état dans lequel nous fassions le sacrifice d'une partie de notre liberté, c'est-à-dire de nos droits naturels pour conserver l'autre»⁴⁷⁵.

Esistevano invece due diritti che assumevano valore e significato solo *dopo* l'istituzione di una società: la proprietà reale (immobiliare) e la sicurezza. Prima di un ordinamento statale, non esisteva infatti alcuna proprietà al di là del frutto del proprio lavoro; il diritto personale e permanente su una porzione di territorio diveniva possibile solo *dopo* l'uscita dal caotico e arbitrario stato di natura. Il diritto di proprietà assumeva così una valenza ibrida, a metà tra la dimensione naturale e presociale e quella positiva inaugurata solo dopo l'istituzione della società civile. In altre parole, sebbene Daunou credesse fermamente nell'esistenza di diritti soggettivi antecedenti ad ogni ordinamento civile, nel caso della proprietà non riteneva, a differenza del pur ammirato Locke, che si trattasse di un diritto *creato* dall'uomo sin dallo stato di natura. Certo, in entrambi i casi esso scaturiva dall'applicazione del lavoro dell'uomo su un oggetto naturale che, attraverso questo sforzo

⁴⁷⁵ DAUNOU, *Vues rapides* (op. cit.), p. 344. Anche l'accezione non sacrificale dell'entrata in società, assai diversa dalla declinazione rousseauiana, recuperava una convinzione già maturata negli anni precedenti.

personale, veniva modificato e quindi reso proprio dall'individuo in questione. E tuttavia, a differenza del grande filosofo inglese, il concetto a cui ci si trovava dinanzi nello stato di natura era più un possesso che una proprietà, indicando col primo termine una dimensione transitoria, del tutto incerta ed esposta alla barbara legge del più forte che governava la realtà presociale. Benché Daunou si limitasse a gettare questi principi senza scendere nei dettagli di una dissertazione politico-filosofica vera e propria, riteniamo possibile sostenere che, se prendiamo come metro di giudizio, rispetto al rapporto tra stato di natura, diritti e stato sociale, gli estremi rappresentati dalle opposte impostazioni di Locke e di Hobbes, la posizione dell'ex oratoriano fosse decisamente sbilanciata a favore del primo. La concezione di Hobbes di diritti creati *ex novo* con l'istituzione dello Stato, che ne avrebbe mantenuto sempre la piena titolarità e che, pertanto, sarebbe stato libero di disporre a suo piacimento dei destini dei singoli individui senza conoscere alcun freno o sbarramento era e sarebbe stata sempre, per Daunou, una posizione mostruosa ed irricevibile. Uno dei motivi costanti e più riconoscibili del suo impegno pubblico sarebbe stato infatti la difesa dei diritti dell'individuo dalle sopraffazioni tentate dai suoi omologhi e, soprattutto, dalle autorità pubbliche. Per l'ex oratoriano, in altre parole, il legislatore sarebbe stato sempre limitato da diritti soggettivi esistenti *prima* della sua stessa istituzione e che peraltro – a differenza, come anticipato, dall'interpretazione di Rousseau – si erano mantenuti senza scarti nel passaggio dallo stato di natura a quello civile. L'origine naturale dei più importanti diritti dell'individuo non significava però, nell'ottica del convenzionale, la loro piena realizzazione ed efficacia in uno stato di natura che continuava ad esser presentato all'insegna del predominio della forza e della violenza – avvicinandosi, almeno in questo punto, alla concezione hobbesiana.

Era proprio su quest'ultima posizione che si consumava la forbice rispetto all'impostazione lockeana, che invece si fondava su uno stato di natura già ordinato, caratterizzato da una proprietà privata riconosciuta già sottoforma di diritto e che lo stato civile non avrebbe che perfezionato.

Il rifiuto, da parte di Daunou, di fare della proprietà un diritto soggettivo dipendeva anche, forse, dalla volontà di lasciare aperta la possibilità di interventi normativi che, in caso contrario, sarebbero risultati di per sé illegittimi. Non era dunque casuale, allora, che, dopo aver chiarito l'origine sociale di un diritto di proprietà *stabile e duraturo* solo grazie alla sorveglianza e dalla difesa garantite dalle autorità pubbliche, Daunou avanzasse alcune osservazioni che si sarebbero presto trasformate in originali e avanzate proposte di redistribuzione: «Je ne dis donc pas: il ne faut point de terres en portions égales, je crois au contraire que l'inégalité des jouissances est un résultat infaillible de l'ordre le plus naturel. Ce n'est point l'inégalité des fortunes, c'est leur disproportion énorme qui

enfante les vices, les discordes, les calamités des peuples, et c'est seulement par des lois douces que l'on peut remédier avec succès à cette monstrueuse disproportion»⁴⁷⁶.

In maniera analoga, prima della società anche il diritto alla sicurezza era quantomai incerto e traballante, esposto in ogni momento all'arbitrio della forza e dunque confuso col diritto alla resistenza all'oppressione. Era da questo preambolo che Daunou presentava non solo l'origine, ma anche la finalità fondamentale di ogni ordinamento sociale:

Alors, sans doute la force n'était pas le droit, mais elle était le seul pouvoir ; et ce fut pour maintenir les droits contre la force que l'on dût établir des sociétés. Environner les droits individuels de la protection nationale, c'est le but essentiel de toute association politique.⁴⁷⁷

Siamo di fronte al punto nodale dell'intera riflessione di Daunou sul tema politico-costituzionale: al di là delle evoluzioni e delle trasformazioni anche radicali di specifici punti del suo pensiero, la preoccupazione prioritaria sarebbe sempre rimasta quella di proteggere e di garantire i più essenziali diritti dell'individuo contro ogni forma di potere o di forza, pubblica o privata.

Dopo il diritto naturale della libertà e i due diritti civili della proprietà e della sicurezza, seguiva l'ultimo dei quattro principi fondamentali di ogni ordinamento positivo: il criterio maggioritario. Anche in questo caso, si tratta di un tema decisivo: come vedremo, una delle ramificazioni più feconde del pensiero politico del personaggio sarebbe stata quella rivolta alle questioni elettorali. In questo senso, la scelta di porre il principio che legava ogni scelta nella società alla volontà del *maggior numero* rappresentava una premessa inevitabile, ma altamente significativa dell'importanza conferita da Daunou alle dinamiche della deliberazione politica. Inoltre, grazie all'approccio analitico dell'autore, è possibile cogliere il passaggio fondamentale dal criterio di unanimità a quello della maggioranza:

Comme nul ne peut être contraint d'entrer malgré lui en société, il faut supposer que la résolution de se réunir en corps politique a été prise unanimement. Mais après cette première délibération, il a bien fallu donner à la volonté du plus grand nombre, le même caractère et le même effet qu'à la volonté de tous. Autrement le souverain eût perdu la faculté de vouloir, et la contrariété des avis, suite infaillible de l'inégalité des lumières et de la divergence des passions, eût rompu le pacte social à chaque instant.⁴⁷⁸

⁴⁷⁶ *Ibidem.*

⁴⁷⁷ *Ibidem.*

⁴⁷⁸ *Ibidem.*

Dopo l'originaria sentenza unanimitaria, necessaria per legittimare l'autorità dell'ordinamento rispetto ad ognuno dei suoi membri, l'unico principio possibile era quello maggioritario. La sua legittimazione, di fatto, avveniva tramite l'unanime riconoscimento della impraticabilità di ogni diversa soluzione decisionale. Oltre ad illuminare questo passaggio fondamentale, il passo proposto fornisce ulteriori spunti di riflessione rispetto ai meccanismi attivati da ogni processo di deliberazione collettiva. La varietà delle opinioni, infatti, non veniva avvicinata ad un'istanza pluralistica legata al singolo membro, ovvero alla possibilità riconosciuta ad ognuno esprimere in modi diversi la propria individualità. Questa differenza interna alla società scaturiva piuttosto da un'antecedente diseguaglianza nei lumi e nelle passioni, che diveniva la reale responsabile di una mancata unanimità naturale in seno alla società. Alla base di questo particolare convincimento, crediamo sia ben riconoscibile l'influsso dell'epistemologia *idéologique*, di cui proprio Daunou fu tra i più convinti assertori. Ben lungi dal legittimare posizioni diverse in merito alle questioni di ordine pubblico, l'*idéologie* sosteneva l'esistenza di un'unica e sola verità possibile che, nella sua forma politica, non poteva che coincidere con il bene del sovrano, ovvero la volontà generale. Pertanto, la presenza di correnti di pensiero diverse non poteva che dipendere da uno scarto di parte della società rispetto ad un grado di educazione che le avrebbe permesso senz'altro di sentire, comprendere e riconoscere la sola strada veramente percorribile.

Dopo aver individuato i quattro cardini di ogni società, Daunou passava al secondo grado del suo sistema: mentre alla Costituzione di una piccola realtà, in cui il sovrano era sempre presente per esprimere il proprio voto, non sarebbero serviti altri principi, in contesti territoriali più ampi, dove l'azione diretta del popolo sarebbe stata impraticabile, diveniva necessario fissare altre ulteriori basi sociali. Nel caso di uno stato di grandi dimensioni come la Francia, si richiedevano così quattro *établissements*: delle leggi che dichiarassero i doveri e le relazioni tra i cittadini; dei poteri che le eseguissero e le mantenessero; una forza pubblica e delle contribuzioni per le spese comuni. Come si vede, veniva ripresa alla lettera la quadripartizione già proposta ne *Le Contrat social des Français*. Non solo i quattro pilastri dell'ordinamento rimanevano i medesimi, ma anche i principi esposti per ognuno di essi erano assolutamente sovrapponibili⁴⁷⁹. Rimaneva ben saldo il divieto di delegare il potere legislativo, che non poteva in alcun modo essere strappato al sovrano, ovvero alla Nazione. Dall'assoluta incomunicabilità del potere sovrano, Daunou faceva scaturire una conclusione logica e, tuttavia, alquanto sorprendente:

⁴⁷⁹ Ad esempio, come nel luglio 1789, le leggi civili dovevano coincidere con le leggi naturali interpretate e applicate alle circostanze.

Ce qui n'est pas l'expression de la volonté générale ne saurait être une loi. Il faudra donc, si tous les citoyens ne peuvent s'assembler, si chaque section du souverain envoie des députés à une diète commune, il faudra l'une de ces deux choses : ou que la nation ait manifesté son vœu par des mandats impératifs, ou qu'elle donne une sanction solennelle aux décrets préparés par ses députés.⁴⁸⁰

Sembrava così riproporsi, dai banchi della Convenzione, la contrarietà di Daunou verso l'abolizione del vincolo di mandato che già aveva animato l'articolo sul «Journal Encyclopédique» del gennaio 1791, e che si spiegava con una considerazione della sovranità che non intendeva assolutamente limitarla al solo momento elettorale, ma che anzi vedeva nel suo intervento un marchio essenziale per poter avere una reale legge nazionale. Proprio a partire da queste premesse, il convenzionale metteva in guardia il popolo francese contro ogni forma di dispotismo, «même celui des lumières, des talents et de la vertu», escludendo così in anticipo ogni genere di legittimazione – anche la più pregevole – per una classe politica che maturasse decisioni pubbliche senza l'ineludibile intervento della Nazione.

Se il legislativo non poteva sfuggire alle mani del suo titolare originale, diverso era il discorso per il potere esecutivo, che anzi per principio non poteva esser esercitato dal popolo. Di qui la necessaria delega a degli agenti, sottoposti ad una severa responsabilità e limitati nei propri poteri grazie ad una buona Costituzione. Riguardo agli ultimi due stabilimenti pubblici, tornava l'immagine del cittadino soldato – ovvero di una milizia nazionale – così come il principio di una contribuzione generale ripartita *in ragione* delle facoltà di ognuno.

Inoltre, come già nella lettera dello pseudo-Primat⁴⁸¹, a fianco dei quattro elementi necessari dello stabilimento sociale stavano alcune istituzioni accessorie, utili sia per compiere con maggior efficacia i doveri civili sia per raggiungere i cosiddetti fini secondari della società, ovvero il progresso delle arti e lo sviluppo delle virtù. Queste comprendevano i lavori pubblici, la beneficenza, l'educazione e il culto pubblico : si trattava, per Daunou, di «institutions accessoires, qui, pour n'être pas d'une stricte nécessité, sont néanmoins très influentes, peuvent devenir fort salutaires, et quelquefois ont été désastreuses. Etablir des institutions de ce genre, c'est donner un caractère public à des actes naturellement privés»⁴⁸².

⁴⁸⁰ DAUNOU, *Vues rapides* (op. cit.), p. 344.

⁴⁸¹ Cfr. *Lettre de Claude-François-Marie Primat* (op. cit.), BNF, NAF 21894, ff. 15-16.

⁴⁸² DAUNOU, *Vues rapides* (op. cit.), p. 345.

A chiusura del paragrafo, il *savant* menzionava un ultimo basamento dello stato sociale: i doveri morali del cittadino.⁴⁸³ Dalla possibilità di considerare quest'ultima figura sotto tre distinti rapporti scaturivano altrettanti generi di doveri morali: dal cittadino considerato come soggetto del sovrano derivavano il dovere di osservare le leggi e l'obbedienza ai poteri; dal cittadino come membro attivo del sovrano e quindi come attore del politico prendeva forma il dovere di amare il bene pubblico e di evitare ogni intrigo; infine, dalla dimensione del cittadino come mandatario della Nazione aveva origine un dovere ben preciso, espresso dalla definizione del suo stesso ruolo: «Or ce seul mot de mandataire a tout dit. Evidemment l'autorité n'est point établie pour l'orgueil de celui qui commande, mais pour l'avantage de ceux qui sont gouvernés»⁴⁸⁴. Ben lontano dall'utilizzare la denominazione di mandatario come sinonimo di rappresentante, l'autore intendeva far sentire con questa scelta lessicale il legame viscerale e inscalfibile che univa il delegato al suo mandante: il popolo sovrano.

Dopo aver delineato i principi validi in qualsiasi realtà sociale di ampie dimensioni, Daunou si volgeva alla concreta realtà francese, che aveva un disperato bisogno di essere ristorata da una saggia Costituzione. Proprio al contesto francese si riferiva l'amara constatazione della centralità che avrebbe avuto sempre di più la guerra nel delineare i destini di questo popolo. Ripudiata ogni guerra di conquista, Daunou legittimava un'espansione rivoluzionaria solo se portata avanti dalle singole nazioni attraverso l'unico sprone dell'emulazione. La Francia, dunque, avrebbe dovuto limitarsi a mostrare all'Europa e al mondo i benefici derivanti dalla riconquista dei propri diritti sovrani, senza esportare i propri principi con la violenza.

Sempre pensando alla propria patria, ancora prima di rivolgersi allo stabilimento dei quattro cardini sopracitati venivano suggeriti tre ambiti da organizzare. Queste basi erano la legge di proprietà, la distribuzione della Repubblica e lo stato civile e politico dei cittadini. A proposito del primo settore, Daunou tornava a rimarcare la propria posizione originale, che si poneva a metà strada tra i rigidi difensori dello *status quo* e gli utopici progetti di una perfetta eguaglianza sostanziale:

Encore une fois, nul Français n'est assez dénué des premières notions de l'art social, assez ennemi de l'ordre public, du commerce, de l'industrie, du bonheur des individus et de la prospérité commune, pour avoir jamais conçu le chimérique projet d'une loi agraire, et pour donner, en prononçant cette parole désastreuse, l'horrible signal qui bouleverse les Empires et qui écrase les nations. Il est des lois

⁴⁸³ Il legame intrinseco e la reciprocità tra diritti e doveri rappresentavano delle convinzioni espresse da Daunou già prima della Rivoluzione e, in particolare, all'interno del *mémoire* Sull'autorità dei genitori sui figli. Era da questo genere di impostazione, inoltre, che fin dall'intervento sul «Journal Encyclopédique» dell'ottobre 1790 era emersa la necessità di escludere dal patto sociale – e quindi dalla cittadinanza – chi, non pagando un'imposta minima, si sottraeva di fatto dai doveri collettivi.

⁴⁸⁴ DAUNOU, *Vues rapides (op. cit.)*, p. 345.

sages qui, sans blesser des intérêts individuels, sans renverser nos relations commerciales, soit étrangères, soit intérieures, pourront diviser harmoniquement les propriétés et concilier ces deux grands intérêts nationaux, celui d'augmenter le nombre des propriétaires et celui de conserver au négoce et aux arts une heureuse et fertile activité.⁴⁸⁵

Sgomberato il campo dallo spettro della *lex agraria*, Daunou proponeva come misura saggia e moderata quella di restringere la libertà di testare limitandola ai beni mobili e non produttivi e prevedendo l'obbligo di dividere per testa e in eguali porzioni i beni immobili. Pur espressa con cautela e pacatezza, si trattava di una proposta piuttosto radicale, che intendeva intervenire nella redistribuzione dei beni privati per evitare un eccessivo accentramento di ricchezze (pecuniarie e territoriali) nelle mani di pochi. La legittimità dell'operazione dipendeva dalla natura sociale e civile del diritto stesso di proprietà: essendo reso possibile solo grazie alla sua difesa assicurata da tutti i membri della società, quest'ultima poteva senz'altro tornare a disporne nel momento in cui il soggetto titolare fosse scomparso.

Gli altri due principi basilari recuperavano e rilanciavano temi e progetti già avanzati in passato. Messa in chiaro l'indivisibilità e la forma *non* federale della Repubblica, Daunou sosteneva la necessità di una gestione pubblica e laica dello stato civile di ciascun cittadino. Revocando implicitamente all'autorità religiosa questa incombenza, sarebbe infatti spettato a precisi funzionari dello stato registrare i principali avvenimenti della vita di ognuno dei suoi membri. Per quanto riguardava lo stato *politico*, Daunou si dedicava innanzitutto ad indicare le condizioni per l'accesso alla cittadinanza. Come nell'articolo dell'ottobre 1790, i requisiti indicati erano minimi, e consistevano nella maggior età (pari a 21 anni); un domicilio di un anno e la partecipazione, anche minima, alle contribuzioni pubbliche. Il primo criterio era necessario per assicurare che accedesse ai diritti politici solo chi avesse potuto assicurare le facoltà naturalmente necessarie a questo esercizio. A questo proposito, tornava per l'ennesima volta il nervo scoperto rappresentato dall'esclusione delle donne. Come in passato, Daunou si limitava però ad accennare ad una questione che veniva percepita come delicata e problematica, ma per la quale non veniva offerta nessuna soluzione concreta. Come già negli articoli sul «Journal Encyclopédique», l'autorità a cui si faceva riferimento era quella di Sieyès; in questo caso, si rimandava ad un documento specifico, ovvero al progetto di Dichiarazione firmato dall'abate, in cui, in assenza di giustificazioni di principio, l'esclusione del genere femminile veniva collegata allo stato attuale dei costumi francesi⁴⁸⁶.

⁴⁸⁵ *Ivi*, p. 346.

⁴⁸⁶ Il progetto di Dichiarazione presentato da Sieyès il 12 agosto 1789 non presenta, in realtà, osservazioni dirette sul tema femminile. Probabilmente Daunou intendeva riferirsi all'intervento di Sieyès del 2 ottobre 1789, che al contrario contiene

I ragionamenti sul requisito contributivo ricalcavano alla lettera i contenuti dell'articolo dell'ottobre 1790 e avevano lo scopo fondamentale di assicurare il contributo alla cosa pubblica di ogni cittadino senza operare alcuna esclusione su base censitaria. Non erano infatti ammissibili alcune differenziazioni né a livello dei diritti politici attivi né a quello dell'eleggibilità, cosicché, in definitiva, Daunou concludeva che «je n'aperçois au milieu de la nation, que deux classes d'hommes: les uns vivent de la bienfaisance publique, et par conséquent ne paient pas l'impôt et ne sont pas citoyens : tous les autres contribuent aux charges communes, proportionnellement à leurs jouissances, et ce sont de vrais actionnaires de la société»⁴⁸⁷.

Il terzo e il quarto paragrafo non facevano che recuperare nel dettaglio e declinare sulla specifica realtà francese i quattro pilastri dell'ordinamento sociale individuati nella prima sezione. Il terzo capitolo si dedicava così alle leggi e ai poteri in Francia. A questo proposito, veniva offerta una fondamentale definizione di Costituzione, che rappresentava il primo compito che il popolo francese era chiamato a realizzare: «établir, définir et diviser les pouvoirs; c'est qu'on appelle Constitution»⁴⁸⁸. Seguendo un percorso inverso rispetto a quello di popoli di piccole dimensioni, i francesi avrebbero potuto rivolgersi alle leggi civili (per disciplinare i rapporti tra gli uomini) e penali (per organizzare i rapporti tra gli uomini e la legge) solo dopo l'affermazione di una Costituzione, ovvero di un preciso assetto dei poteri.

L'ambito legislativo e quello costituzionale erano comunque legati a maglie strette. Daunou riteneva infatti di cruciale importanza far seguire nel minor tempo possibile alla Costituzione un Codice civile e criminale adeguato, armonico e comune per tutto lo Stato⁴⁸⁹. In caso di disaccordo tra le due fonti, come insegnava la triste esperienza della Costituente, la libertà pubblica sarebbe stata precaria e l'esistenza sociale travagliata. Più in generale, il messaggio veicolato era quello di un ordinamento pubblico come una totalità organica, i cui diversi elementi dovevano comunicare tra loro e quindi risultare coerenti e complementari.

Encore une fois, la création ou la réforme de toutes les parties du système social devrait être presque simultanée. Lois, pouvoirs, forces, impôts, institutions accessoires, tout cela se tient par des rapports

la sua opinione sulla condizione femminile. «Dans l'état présent des mœurs, des opinions et des institutions humaines, on voit des femmes appelées à porter la couronne ; et , par une contradiction bizarre, on ne permettrait nulle, part, de les compter parmi les Citoyens actifs, comme si la saine politique ne devrait pas toujours tendre à accroître de plus en plus le nombre proportionnel des vrais Citoyens, ou, comme s'il étoit impossible à une femme d'être jamais d'aucune utilité à la chose publique». SIEYÈS, *Observations sur le rapport du Comité de constitution concernant la nouvelle organisation de la France*, Versailles, Baudouin, 1789, pp. 19-20.

⁴⁸⁷ DAUNOU, *Vues rapides (op. cit.)*, p. 347.

⁴⁸⁸ *Ibidem*.

⁴⁸⁹ Coerentemente col voto espresso durante il processo del re, Daunou sosteneva a questo proposito la necessità di abolire la pena capitale.

intimes, et chaque objet doit être coordonné à toutes les autres. Etendre cette création pendant une longue suite d'années, c'est vouer un peuple au dépérissement, c'est compromettre sa souveraineté et son existence.⁴⁹⁰

Il punto di partenza per il confezionamento di una Costituzione in Francia era l'inevitabilità di *mandatari* – Daunou non utilizzava volutamente il termine di rappresentanti⁴⁹¹ – in un uno Stato di ampie dimensioni. Come tipico del personaggio, l'esistenza di questi delegati del popolo, e quindi di una forma di rappresentanza ridotta, non costituiva affatto un valore in sé, un'innovazione positiva dei moderni, ma solo l'*extrema ratio* di fronte all'impraticabilità della forma diretta, che rimaneva il modello a cui guardare. Non a caso, pur riconoscendo l'inevitabilità dei mandatari del popolo, l'*idéologue* tentava di limitarne il più possibile i poteri e di valorizzare in ogni momento l'autorità del vero sovrano. Ritenendo la via dei mandati imperativi troppo gravosa e complessa, coerentemente con quanto affermato nel primo paragrafo Daunou sosteneva la necessità d'interpellare il popolo per ogni progetto di legge. Il ruolo dei mandatari sarebbe stato così meramente 'istruttorio': «Le Corps législatif ne sera donc, à proprement parler, que le comité de la nation. Les décrets émanés de ce corps deviendront des lois par la sanction du peuple»⁴⁹². Il convenzionale insisteva sulla praticabilità della sanzione popolare: nel suo progetto, questa prerogativa del sovrano si sarebbe realizzata durante la sessione annuale delle assemblee primarie, prevista per i mesi di gennaio e febbraio. In questa occasione, oltre a nominare i propri mandatari, i cittadini avrebbero approvato o rigettato nel loro insieme i progetti redatti dal Corpo legislativo durante l'anno. Riconoscendo l'impossibilità di consultare in ogni momento il sovrano, Daunou ammetteva la validità temporanea delle misure prese dall'Assemblea, che però, finché non avessero ricevuto l'*imprimatur* popolare, sarebbero rimasti semplici decreti. Sfuggivano alla sanzione popolare solamente i decreti che riguardassero le relazioni con le potenze estere (dichiarazioni di guerra, trattati di pace o di alleanza): oltre a richiedere una pronta e rapida esecuzione, si trattava di misure molto più pertinenti al ramo esecutivo, a cui infatti spettava il diritto di iniziativa in questi campi. D'altro canto, veniva esclusa ogni validità, anche provvisoria, ad ogni proposta di modifica del sistema politico, ovvero della stessa Costituzione: in questo caso, per poter produrre qualsiasi effetto era prioritario il permesso del sovrano.

Mentre il Corpo legislativo appariva piuttosto limitato nei suoi poteri, all'Esecutivo veniva concessa un'autorità inedita rispetto all'orientamento prevalente nella Convenzione e in una Francia ferita dal tradimento reale. Oltre all'applicazione delle leggi e alla gestione dell'amministrazione e

⁴⁹⁰ DAUNOU, *Vues rapides (op. cit.)*, p. 347.

⁴⁹¹ «Ces députés sont bien moins des représentants que des mandataires». *Ivi*, p. 348.

⁴⁹² *Ivi*, p. 347.

del sistema giudiziario – secondo la bipartizione già espressa nel gennaio 1791, che non considerava il giudiziario un potere in sé, ma lo riconduceva all'interno della sfera esecutiva⁴⁹³ –, rese possibili dalla presenza di commissari sull'intero territorio, in tempo di guerra sarebbero spettati all'Esecutivo il controllo e la guida delle armate pubbliche.

Benché l'elezione diretta popolare apparisse la migliore via in principio per la nomina dei magistrati dell'esecutivo, il timore di maggioranze risicate o di più turni di voto spingeva Daunou a scegliere di conferire questa prerogativa al Corpo legislativo. Per limitare i poteri dei rappresentanti e, allo stesso tempo, valorizzare indirettamente il ruolo del sovrano, l'*idéologue* proponeva di ridurre la scelta dei titolari del potere esecutivo ai membri della legislatura precedente. Rinnovati per metà ogni due anni, venivano così previsti ben 43 «dépositaires du pouvoirs exécutif», comprensivi di un presidente e di sei membri per ognuno dei sette 'ministeri': amministrazione interna; giustizia civile e criminale; giudizi e crimini di lesa nazione; forza pubblica; finanze; istituzioni accessorie; affari esteri. Per queste caratteristiche, Daunou riteneva la sua organizzazione «une polysynodie semblable, sous quelque rapport, à celle de l'abbé de Saint-Pierre»⁴⁹⁴. Il riferimento appare quantomai curioso: oltre a collocarsi nel 1718, si trattava di un'opera pensata e maturata in un contesto politico molto particolare, costituito dal periodo della Reggenza successivo alla morte di Luigi XIV. Proprio contro la figura e il governo del Re Sole si era scagliato l'intrepido abate, che aveva messo in chiaro fin dal titolo il suo proposito: dimostrare «la Polysynodie, ou pluralité des Conseils, est la forme de Ministère la plus avantageuse pour un Roy, et pour son Royaume»⁴⁹⁵. Il progetto di Saint-Pierre prevedeva che il re fosse attorniato da una sorta di Assemblea di governo capace di fornirgli, per ogni ambito di azione, lumi e consigli su come condursi per il meglio. Ciò che caratterizzava la polisynodia e che veniva recuperato da Daunou era quindi la forma collegiale non solo dell'esecutivo in generale, ma di ciascun ministero, così da assicurare una superiore conoscenza della materia e allontanare, allo stesso tempo, pericolose ambizioni o intrighi per impadronirsi dell'intero potere.

⁴⁹³ Cfr. «Journal Encyclopédique», I janvier 1791, p. 93. Si tratta di una posizione originale, ma non eccezionale all'interno di un pensiero costituzionale francese incline a restringere drasticamente l'estensione del concetto di *potere*. Condorcet, per esempio, negava allo stesso Esecutivo questo *status*: «Entre le Corps législatif et les citoyens qui doivent obéir à la loi, entre ce corps et les fonctionnaires publics qui doivent procurer immédiatement l'exécution des lois, ou diriger dans leur détail les mesures d'administration générale, le maintien de l'unité d'action et de principes exige que la Constitution place un conseil d'agents nationaux, chargés de surveiller l'observation et l'exécution des lois [...]. Ce lien nécessaire à l'ordre social ne doit pas être considéré comme un véritable pouvoir. Ce conseil ne doit pas vouloir, mais il doit veiller : il doit faire en sorte, que la volonté nationale, une fois exprimée, soit exécutée avec précision, avec ordre, avec sûreté». *Archives parlementaires* (op. cit.), première série, t. LVIII, p. 590. Più in generale, si veda il classico TROPER, *La séparation des pouvoirs* (op. cit.).

⁴⁹⁴ DAUNOU, *Vues rapides* (op. cit.), p. 348.

⁴⁹⁵ Il titolo completo dell'opera era il seguente: CHARLES-IRÉNÉE CASTEL DE SAINT-PIERRE, *Discours sur la Polysynodie, où l'on démontre que la Polysynodie, ou pluralité des Conseils, est la forme de Ministère la plus avantageuse pour un Roy, et pour son Royaume*, Londres, Chez Jacob Tonson, 1718.

L'apprezzamento per l'opera di Saint-Pierre non si riduceva, però, al semplice indirizzo progettuale. Ad aver colpito Daunou era stato, probabilmente, il ferreo metodo adottato dall'accademico francese, che nella sua opera aveva confutato con estremo ordine e cura ogni possibile critica al suo programma. Pur su diverse scale, si trattava di un procedimento che ricordava la struttura della seconda parte del *Contrat social des Français*, dedicata, come si ricorderà, a respingere ogni possibile obiezione. In entrambi i casi, rigettando le trovate oratorie incentrate sullo sfruttamento di passioni momentanee, la strategia retorica si sviluppava attraverso un ordine quasi matematico, che intendeva mutuare proprio dalle scienze dure l'inoppugnabilità delle loro conclusioni.

[...] la méthode des Orateurs me semble plus propre à exciter les sentimens et à fortifier les passions qu'à faire naître des idées justes et précises, et qu'à augmenter la lumière du Lecteur ; elle est beaucoup plus propre à persuader le cœur par un arangement délicat de peintures vives et animées, qu'à convaincre l'esprit par un enchainement continuel de raisonnemens justes et solides ; ainsi je m'en tiens à la sorte d'Eloquence qui est propre aux Géomètre, et à leur méthode qui est simple et qui a une grande comodité, c'est que l'esprit du Lecteur n'étant point ébloüi par des images trop vives et trop séduisantes, il lui est très-facile de démêler si la preuve de la proposition n'est qu'un sophisme, ou si cest une véritable démonstration.⁴⁹⁶

Benché un erudito come Daunou potesse senz'altro aver individuato e scelto autonomamente l'opera di Saint-Pierre, appare interessante notare che pochi anni prima, nel 1782, il Discorso sulla Polisinodia era finito sotto la lente indagatrice di Jean-Jacques Rousseau. Trattandosi di un riferimento costante per l'ex oratoriano, appare verosimile immaginare che il ginevrino avesse svolto una funzione di tramite tra lo scritto del 1718 e il rinvio del 1793. Ed è proprio la rilettura di Rousseau ad offrirci un ulteriore elemento – forse quello decisivo – per spiegare il senso dell'operazione di Daunou:

Chez tous les Peuples qui ont un Roi, il est donc absolument nécessaire d'établir une forme de gouvernement qui se puisse passer du Roi ; et dès qu'il est posé qu'un Souverain peut rarement

⁴⁹⁶ *Ivi*, «Préface». La struttura stessa dell'opera ben rappresentava lo stile scientifico e dimostrativo: all'elenco di 20 vantaggi della Polisinodia (ciascuno dei quali attentamente spiegato) seguiva una seconda parte che comprendeva le risposte a ben 37 obiezioni possibili.

Sono molti gli elementi dell'opera che appaiono in continuità coi principi espressi da Daunou. A titolo di esempio, ci limitiamo ad indicare che già Saint-Pierre adoperava la massima evangelica di reciprocità per sostenere, nel suo caso, il necessario equilibrio tra le potenze straniere. Cfr. *Ivi*, p. 44. Più avanti, anticipando per certi versi il passaggio dall'unanimità alla pluralità descritto da Daunou, l'autore affermava: «S'il arive quelque contestation entre ces Commissaires, ne peut-elle pas être décidé par le Conseil General à la pluralité des voix, en l'absence même du roi, car la pluralité fait le même éfet que l'unité». *Ivi*, p. 113.

gouverner par lui-même, il ne s'agit plus que de savoir comment il peut gouverner par autrui ; c'est à se résoudre cette question qu'est destiné le discours sur la Polysynodie.⁴⁹⁷

Al di là delle affermazioni di principio proclamate dall'ex oratoriano, non poteva rimanere nascosto che l'abolizione della millenaria istituzione monarchica alimentava un certo disagio e preoccupazione tra coloro che erano chiamati a fondare un ordine nuovo e repubblicano. Come ben individuato da Rousseau, la forma della polisinodia consentiva di riconoscere un modello di governo che, pur prevedendo la figura del re, sarebbe stato ben capace di funzionare anche in sua assenza. Non solo: le parole del ginevrino dovevano risuonare nella mente di Daunou quando, tirando le proprie conclusioni sull'assetto dei primi due poteri dello Stato, escludeva proprio un governo retto dal sovrano stesso:

Le peuple ferait les lois, et toute autorité émanerait de lui, mais le peuple ne gouvernerait point. En conservant une souveraineté active, en ne cédant rien de ce qui est incommunicable dans cette souveraineté, il délèguerait avec plénitude l'exercice du gouvernement. Il faut que toute nation, grande ou petite, soit le souverain, mais il faut aussi que le gouvernement d'un vaste Empire ait une énergie puissante.⁴⁹⁸

L'ultimo paragrafo dello scritto del 17 aprile era teso a descrivere l'assetto che avrebbero dovuto assumere in Francia le cosiddette istituzioni accessorie. Quest'ultime, come detto, si riducevano a quattro: oltre ai lavori pubblici per i cittadini idonei e la beneficenza pubblica per invalidi, fanciulli, donne e vecchi, veniva prevista un'istruzione pubblica. Su questa materia, Daunou riconosceva molti meriti alle due assemblee precedenti, che avevano già apprestato un lavoro che si trattava solo di completare. Infine, rimaneva la spinosa questione dei culti o, per meglio dire, la possibilità di un culto pubblico: a dimostrazione della cesura ormai consumata rispetto alla prima fase della Rivoluzione, in questo testo Daunou non prendeva più posizione a favore o contro questa possibilità. Mentre negli anni precedenti egli si era espresso a più riprese per sostenere la necessità di conferire alla religione cristiana un ruolo privilegiato nella società – pur nel principio della libertà di culto –, nell'aprile del 1793 l'ex oratoriano si limitava a definire la questione come la più difficile da affrontare e a consigliare alla Convenzione di rinviarla alla fine dei suoi lavori. Se si opponeva all'ateismo – ovvero all'abiura della fede nell'esistenza di un Essere supremo e della vita futura – si affrettava anche a specificare che, trattandosi di un'istituzione accessoria, l'eventuale previsione di

⁴⁹⁷ ROUSSEAU, *Polysynodie de l'abbé de Saint-Pierre*, in *Collection complète des œuvres de J. J. Rousseau, citoyen de Genève*, t. XII, Genève, 1782, t. XII, p. 56. Lo stesso Rousseau tornava ad affrontare la questione anche in *Jugement sur la Polysynodie*, in *Collection complète des œuvres de J. J. Rousseau, citoyen de Genève*, t. XII, Genève, 1782, t. XII, pp. 76-90.

⁴⁹⁸ DAUNOU, *Vues rapides (op. cit.)*, p. 348.

un culto pubblico non avrebbe comunque riguardato la Costituzione. Se non si assiste, dunque, ad una condanna dello stesso principio religioso – sottoforma, come si vede, di un generico deismo –, si è costretti ad osservare la graduale ma inesorabile marginalizzazione dell'istanza religiosa nella riflessione di Daunou. Da principio promotore del suo impegno pubblico, la religione sembrava ormai destinata ad esser avvolta da una grigia e terribile indifferenza.

3.4 Dalle parole ai fatti

L'*Essai sur la Constitution*, che seguiva immediatamente le *Vues rapides* nei documenti allegati alla seduta del 17 aprile, era profondamente legato a quelle tanto nei contenuti quanto nell'approccio generale. In breve, le *Vues rapides* possono considerarsi la presentazione e la dimostrazione teorica del piano di Costituzione che sarebbe stato presentato dall'ex religioso. Anche l'*Essai* era preceduto da una lunga introduzione di carattere teorico, ma si trattava di considerazioni calate sul concreto contesto francese, pensate alla luce delle principali questioni sollevate dal dibattito costituzionale di quei mesi. Prima di presentare il progetto vero e proprio, venivano introdotti cinque paragrafi che – con l'eccezione dell'ultimo – si proponevano di affrontare specifiche tematiche all'ordine del giorno: *Observations sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen*; *Observations sur la sanction des lois*; *Sur le mode d'élection*; *Sur le pouvoir exécutif*; *Considérations générales*.

Come emerge dai titoli, si trattava in gran parte di temi già ampiamente approfonditi nel documento precedente; tuttavia, anche in questi casi, da un'analisi incentrata sulla propria realtà prendevano forma anche considerazioni originali ed inedite. Così, nel primo paragrafo, si assiste ad un'interessante messa a punto della natura della Dichiarazione, che, conformemente al volere dell'Assemblea costituente, «était destinée à servir de loi à la loi elle-même: elle devait contenir une suite de principes immuables que la Constitution ne put jamais contredire»⁴⁹⁹. Come emergeva dal testo, la concezione propria di Daunou era però più ampia ed inclusiva rispetto a quella tradizionale:

Tel est le plan que je me suis formé d'une déclaration des droits ou plutôt d'une analyse de l'établissement politique. Car j'ai pensé que le seul titre de Déclaration des droits restreignait un peu trop la masse des connaissances générales, qui doivent être recueillies et convenues avant de travailler à la Constitution et à la législation d'un peuple. Ce préliminaire doit être une base assez large pour

⁴⁹⁹ DAUNOU, *Essai sur la Constitution*, in *Archives parlementaires* (op. cit.), première série, t. LXII, p. 350.

soutenir toutes les parties de l'édifice social, en sorte qu'il soit toujours facile de reconnaître si dans cet édifice il n'y a rien qui porte à faux.⁵⁰⁰

A livello dei principi, venivano riprese punto per punto le considerazioni avanzate nelle *Vues rapides* e, soprattutto, nell'articolo uscito sul «Journal Encyclopédique» nel luglio 1790. La principale differenza rispetto a quel modello era che l'indirizzario della polemica non era più l'Assemblea costituente, bensì il Comitato di costituzione e il progetto da esso esposto tra il 15 e il 16 febbraio 1793. Riproponendo un'argomentazione ormai tipica, il principale vizio del documento presentato da Condorcet era l'assenza di un *metodo* preciso di analisi e la conseguente confusione tanto nei contenuti quanto nell'ordine dei principi esposti.

Ce travail exigeait sans doute beaucoup de méthode et de précision. Il en fallait bannir tout terme obscur ou équivoque, et se défier surtout de ces locutions vagues et incertaines que l'on croit claires, parce qu'elles sont communes, et qui, sous une dangereuse apparence de simplicité, n'expriment en effet que des erreurs familières. Il fallait remonter, par une analyse lente et scrupuleuse, aux fondements de l'état civile, et trouver dans les premières relations, que la nature seule établit entre les hommes, les motifs et les principes de toutes leurs relations sociales. Il fallait parcourir la chaîne des idées intermédiaires, entre les besoins d'un seul homme, et l'organisation d'un peuple. Il fallait tracer la marche de l'esprit humain depuis les premières sensations qui nous apprennent que nous avons des semblables, jusqu'à ces vastes systèmes d'associations politiques, qui doivent protéger et confondre tant d'intérêts individuels ; il fallait, dans cette importante étude, ne craindre et n'exprimer pour ainsi dire, aucune vérité.⁵⁰¹

Negli auspici di Daunou, la Dichiarazione avrebbe quindi dovuto comprendere un'analisi epistemologica delle diverse fasi del discernimento umano, dalle sensazioni più semplici all'elaborazione dei più complessi sistemi politici. Prendendo per mano il singolo individuo in questo processo mentale, il documento avrebbe dovuto accompagnare il lettore, senza salti di continuità, dalla percezione di sé stesso a quella degli altri, per arrivare all'origine di ogni ordinamento civile. Ripercorrendo i lavori delle assemblee precedenti sul tema, Daunou non poteva che constatare la lontananza da un simile approccio: di qui la sconsolata rassegnazione con cui rimpiangeva, ancora una volta, il progetto di Dichiarazione presentato da Sieyès il 18 agosto 1789, diviso in articoli ma caratterizzato da una scansione logica e ragionata. Ancor più che nel luglio 1790, il verdetto era senza appello: «On rédigea 17 articles, dont l'incohérence, l'ambiguïté, l'imprécision préludèrent à

⁵⁰⁰ *Ivi*, p. 352.

⁵⁰¹ *Ivi*, p. 350.

l'injustice, et à la faiblesse des lois, aux humiliations constitutionnelles du peuple, et à nos longues calamités»⁵⁰².

La maggior radicalità della condanna della *Déclaration* del 1789 rispetto al precedente articolo sul «Journal Encyclopédique» è da collegarsi al fatto che, nel frattempo, l'erudito aveva visto concretizzarsi in terribili certezze quei timori ancora ipotetici all'altezza del luglio 1790. Per esempio, la sfortunata formula adoperata all'articolo primo – «distinction sociales» – era considerata da Daunou all'origine degli abomini contenuti nella Costituzione del 1791, come l'ineguaglianza dei diritti politici a causa dei requisiti censitari e il loro svigorimento attraverso l'istituzione di più gradi elettorali.

Sebbene fosse considerato preferibile sotto ogni aspetto al precedente del 1789, neppure il progetto di Condorcet poteva dirsi esente da vizi ed errori. Venivano elencate a questo proposito diverse lacune, tra cui la mancanza di definizioni per i principi che si intendevano porre a fondamento della Dichiarazione e la confusione terminologica e concettuale tra diritti naturali, civili e politici, trattati come se avessero la stessa valenza⁵⁰³. Ognuno dei concetti contenuti nel testo veniva affermato senza dimostrarne la necessità e la legittimazione, ovvero saltando a piè pari proprio quei gradi intermedi della conoscenza essenziali agli occhi dell'analitico Daunou. Seguivano altre osservazioni critiche, che però nel loro insieme possono esser ricondotte al vizio procedurale fondamentale: l'adozione di un metodo sintetico.

Toutes ces ambiguïtés, toutes ces incertitudes, je les attribue à une seule cause, à la méthode synthétique employée par le comité. Il n'y aurait donc rien à gagner dans une discussion qui ne tendrait qu'à des amendements, dans des modifications partielles ; il faut une autre disposition, celle de la nature ou de l'analyse, l'unique secret de l'enseignement aussi bien que des découvertes. Je juge ici de la Déclaration des droits comme d'un livre élémentaire ; et j'y suis bien autorisé sans doute, puisqu'elle en sera réellement un, et qu'elle doit être comprise parmi les premières leçons qui seront données à l'enfance. Or, si nous voulons imprimer une marche plus sûre à l'esprit humain, je pense que les nouveaux livres élémentaires devront différer des anciens beaucoup plus encore par la méthode que par les objets ; il ne faudra point qu'ils aient pour base des définitions scientifiques, des divisions arbitraires, ou des principes généraux, mais des sensations pures ou des comparaisons d'idées qui se rattachent le plus immédiatement à de pures sensations. Enseigner, ce n'est pas dicter ce qu'il faut croire ; c'est faire observer ce qui a été senti : ce n'est pas même révéler à un élève les résultats des

⁵⁰² *Ibidem*.

⁵⁰³ Il riferimento era all'articolo primo del progetto di Dichiarazione, che affermava: «Les droits naturels, civils et politiques des hommes, sont la liberté, l'égalité, la sûreté, la propriété, la garantie sociale, et la résistance à l'oppression». Cfr. *Archives parlementaires (op. cit.)*, première série, t. LVIII, p. 601.

recherches que l'on a faites avant lui ; c'est le diriger lui-même dans ces recherches, et le conduire à ces résultats. La synthèse est le despotisme de l'enseignement ; elle maîtrise ceux qu'elle instruit, et l'erreur est toujours à côté d'elle, comme à côté de toutes les tyrannies. L'analyse, au contraire, n'exigeant d'autre docilité que l'attention, ramène sans cesse l'esprit humain à l'usage le plus actif de ses facultés.⁵⁰⁴

Come si vede, l'autore non si limitava a mettere in evidenza l'errore del progetto del Comitato, ma indicava a sua volta un indirizzo alternativo e positivo, che legava in un'unica dimensione Dichiarazione dei diritti ed educazione nazionale. Il documento dichiarativo sarebbe dovuto divenire uno dei testi fondamentali del nuovo programma educativo della Nazione francese, che, interagendovi attivamente, vi avrebbe appreso i pilastri del vivere sociale così come le regole fondamentali del corretto uso della ragione. Il collante del binomio tra politica ed istruzione era, ancora una volta, quella *méthode analytique* di chiara ascendenza *idéologique* che sempre innervava le diverse ramificazioni dell'azione pubblica di Daunou.

Dopo aver individuato i difetti e le carenze delle precedenti sperimentazioni, Daunou proponeva il proprio progetto, che aveva il pregio di offrire una ricostruzione analitica del percorso ermeneutico e sociale dell'essere umano dallo stato naturale a quello di cittadino. Da fedele discepolo dell'*idéologie*, il punto di partenza non potevano che essere le sensazioni. Da esse derivavano le prime idee di nuocere e di opprimere, che permettevano di cogliere le più primordiali relazioni sociali, dettate dal duplice pungolo dei bisogni e dei diritti. Da queste due ultime idee derivavano a loro volta quelle di scambio e di contratto. Di qui, di grado in grado, si sarebbe arrivati alla concezione del contratto sociale, il più importante di tutti, capace di associare un grande numero di uomini per impiegare la forza di tutti alla difesa e al mantenimento dei diritti di ognuno.

Ricostruito il percorso umano verso la società, seguivano le definizioni dei diritti civili di sicurezza e di proprietà territoriale, che non facevano che recuperare quanto già delineato nelle *Vues rapides*. A partire dalla collaborazione collettiva per l'edificazione del contratto sociale, derivava la necessaria eguaglianza dei diritti politici di ciascun contraente. Riunendo in un unico pensiero l'azione e le volontà di tutti i membri, si avrebbe avuta infine l'idea della volontà generale o del sovrano. Una volta riconosciuta la figura del sovrano e le sue prerogative, ogni altra istituzione diveniva accessoria e dovuta solo a precise circostanze. Nel caso francese, l'estensione del territorio imponeva di prevedere dei mandatari del popolo senza che questo implicasse un impossibile trasferimento della sovranità. Di qui il secondo paragrafo, dedicato alla sanzione delle leggi. Anche i

⁵⁰⁴ DAUNOU, *Essai sur la Constitution (op. cit.)*, p. 351.

contenuti di questa sezione ricalcavano quanto affermato nelle *Vues rapides* a proposito dell'esercizio del potere sovrano. I principi generali erano due: secondo il primo, spettava al sovrano ogni materia che non coincidesse con l'amministrazione locale o con l'esecuzione delle leggi. I suoi poteri si estendevano dunque dalla formazione della legge, all'elezione dei mandatari, alla riforma dello stabilimento sociale. Il secondo principio prevedeva l'incomunicabilità del potere legislativo e quindi la necessità di lasciare al popolo l'esercizio diretto dei propri poteri, salvo in caso di manifesta impraticabilità. Così non era per la sanzione delle leggi, o meglio dei *decreti* proposti dall'Assemblea, che Daunou si sforzava di mostrare come un meccanismo plausibile ed attuabile senza difficoltà. Sebbene la discussione in seno alle assemblee primarie avrebbe potuto aprirsi sui singoli articoli, il pronunciamento popolare avrebbe dovuto riguardare la legge nella sua interezza. Emergevano a questo proposito i legami che univano questo piano a quanto proposto da Daunou, nel gennaio 1791, a proposito del veto reale. Come si ricorderà, il suo progetto prevedeva allora di trasformare la prerogativa regia in un appello al popolo, a cui sarebbe spettata l'ultima parola in caso di un contrasto tra il monarca e l'Assemblea. A più di due anni di distanza, nell'aprile 1793, Daunou parlava ancora della «*sanction ou le veto du souverain*»⁵⁰⁵. Non era casuale che proprio a questo riguardo tornasse alla ribalta la figura di Pétion, che aveva costituito il modello principale sul tema del veto reale: «*J'ai donc lieu de présumer que le système que j'expose n'est pas celui dont parlait Pétion, lorsqu'il disait: "Je ne suis pas de ceux qui croient que le peuple doit sanctionner d'une manière formelle tout ce que font ses représentants, sans aucune exception. Cette extravagance démagogique ne peut pas supporter l'examen"*»⁵⁰⁶. E tuttavia, a dimostrazione di un'autorità sempre più traballante, Daunou non si faceva problemi ad allontanarsi dall'ammirato rappresentante se non avesse compreso la differenza sostanziale del proprio piano da proposte puramente demagogiche: «*Si malgré les exceptions que j'ai faites, cette invective pouvait s'adresser à mon système, je dirais avec franchise que je ne reconnais point dans un tel langage, la sagesse et la philosophie que j'attendais de Pétion*»⁵⁰⁷. Rovesciando le accuse che potevano essergli rivolte, l'ex oratoriano sosteneva che il miglior antidoto contro la demagogia sarebbe stato proprio quello di restituire al sovrano, ovvero alla Nazione, tutta l'attività di cui era titolare originario, compreso il diritto di abrogare leggi esistenti e di proporre di nuove.

Non tutta l'opera del Comitato di costituzione era da rigettare. Ad esempio, Daunou mostrava un apprezzamento smisurato per la distinzione tra leggi e decreti contenuta all'interno del Titolo VII

⁵⁰⁵ DAUNOU, *Essai sur la Constitution (op. cit.)*, p. 353.

⁵⁰⁶ *Ibidem*.

⁵⁰⁷ *Ibidem*. Seguiva un'interessante definizione del demagogo, rappresentato come colui che «*transportant les souverainetés du peuple dans quelques centaines de citoyens dont il s'entoure, va calomniant toutes les lois, avilissant tous les pouvoirs, empoisonnant tous les principes, déplaçant et bouleversant avec un désastreux délire tous les éléments du corps social*».

di quel Progetto⁵⁰⁸. Nel piano dell'ex religioso, questa divisione serviva per individuare quegli atti – i decreti – che per la loro urgenza o per la loro specificità non richiedevano la sanzione popolare. Tuttavia, a differenza del Progetto di Condorcet, Daunou auspicava che in una Repubblica ben affermata queste misure rientrassero tra le attività del potere esecutivo. Inoltre, proprio a proposito dell'organizzazione fondamentale dello Stato, anche il Progetto presentato poche settimane prima sembrava condividere il vizio fondamentale della Costituzione precedente:

La Révolution a usé les systèmes de représentation et d'équilibre; ces systèmes, que je crois éternellement injustes, seraient du moins aujourd'hui de faux calculs et des erreurs calamiteuses, ils seraient les ruine fécondes où l'anarchie puiserait ses prétextes, et qui fourniraient à la sédition des arguments perturbateurs et les lieux communs de ses prédications incendiaires⁵⁰⁹.

Nello specifico, Condorcet e i colleghi avrebbero conferito alle Assemblee legislative un potere eccessivo, non giustificato neppure dall'esistenza di un contropotere rivale come nel caso dei sistemi *pondératifs*. In realtà, come abbiamo visto, il Piano del *philosophe* si caratterizzava per un alto tasso di democraticità e, di conseguenza, per una rappresentanza dalla portata decisamente ridotta attraverso l'innalzamento delle assemblee primarie a vero e proprio cardine dell'ordinamento. Eppure, evidentemente, neppure un'evoluzione così profonda rispetto all'impianto del primo testo costituzionale francese bastava a Daunou per poter considerare il Piano del febbraio precedente esente dalle storture derivanti dal sistema rappresentativo: se confrontiamo i due progetti e, segnatamente, i relativi processi legislativi, possiamo forse ritenere che alla base della condanna dell'ex oratoriano stesse la possibilità concessa ancora da Condorcet all'Assemblea Nazionale di stendere e promulgare autonomamente – dunque senza l'intervento popolare – le leggi. Si tratta, a pensarci bene, di un esito quasi paradossale per un documento che, come era stato specificato, poteva annoverare tra i suoi massimi meriti proprio la distinzione tra leggi e decreti.

Non sembra invece riguardare il Piano di Condorcet il vizio dell'equilibrio dei poteri, formula con cui Daunou intendeva squalificare gli ordinamenti che, come quello inglese, si fondavano sulla compartecipazione di poteri diversi a medesime funzioni. Il riferimento polemico era, in questo caso, in primo luogo la già più volte deprecata Costituzione del 1791, che attraverso il veto concesso al re aveva messo in atto proprio un sistema di pesi e contrappesi e che, più in generale, gli appariva come un *monstrum* che accostava elementi moderni e positivi a ruderi istituzionali da abolire e dimenticare

⁵⁰⁸ L'articolo in questione era il quarto della Sezione II: «Les caractères qui distinguent les premiers [le leggi] sont leur généralité et leur durée indéfinie ; les caractères qui distinguent les décrets sont leur application locale ou particulière, et la nécessité de leur renouvellement à une époque déterminée». *Archives parlementaires* (op. cit.), première série, t. LVIII, p. 617.

⁵⁰⁹ DAUNOU, *Essai sur la Constitution* (op. cit.), p. 353.

una volta per tutte, tra cui spiccava una monarchia sempre più apertamente condannata. Come teneva a ribadire, Daunou non provava alcuna stima per i sistemi di *checks and balances* e, in particolare, per quello inglese: nella sua ottica, la lotta incessante tra i due poteri superiori dello stato (normalmente il re e il Parlamento) era destinata, prima o dopo, a concludersi con la vittoria delle assemblee, che ne sarebbe però uscite usurate e prive dell'energia e della stima necessarie a reggere lo Stato. Più a lungo fosse rimasta al potere e più l'Assemblea avrebbe prestato il fianco a fazioni rivali e a movimenti violenti da parte di partiti contrapposti che la domineranno a turno. A nulla sarebbe valsa una specifica armata istituita a sua difesa, «car il est de la nature d'une telle Assemblée, de n'être soutenue que par une force d'opinion qu'il faudrait exercer d'abord sur la force armée elle-même»⁵¹⁰.

Dopo il rigetto dell'esempio inglese e di ogni modello fondato su pesi e contrappesi, ovvero sulla logica di una tenuta dell'ordinamento da raggiungersi e mantenersi non mediante l'assoluta separazione tra i poteri, ma attraverso un loro reciproco controllo, Daunou si rivolgeva al secondo filo rosso della Rivoluzione: il sistema rappresentativo. Se nel passo sopracitato sembrava levarsi una condanna anche di questa forma di governo, più avanti nel testo il giudizio veniva perlomeno sfumato, così da condannare solo una delle possibili interpretazioni della rappresentanza. Daunou offriva infatti il suo assenso ad un governo rappresentativo se inteso come un sistema in cui il popolo non avrebbe amministrato, eseguito o giudicato e in cui ai mandatari sarebbe spettato il compito d'istruire dei progetti di legge. Se, al contrario, con quella formula si fossero voluta sottintendere la limitazione dell'attività del popolo alla mera scelta dei *mandataires*, negandogli il sacro diritto di sanzionare i loro decreti e quindi alienando di fatto il potere sovrano dal suo legittimo titolare, allora la censura di Daunou diveniva assoluta e inappellabile.

Il terzo paragrafo dell'*Essai* rappresenta, con ogni probabilità, la sezione più originale, poiché si propone di fornire un preciso sistema elettorale con cui realizzare, in concreto, il modello di rappresentanza *sui generis* auspicato dal *savant*. Come tipico dell'autore, il piano che veniva proposto si caratterizzava, in primo luogo, per la sua praticabilità. Tuttavia, prima di arrivare a quello stadio, Daunou teneva a presentare il sistema più corretto sul piano dei principi, benché irrealizzabile. Secondo questa ipotesi accademica, la finalità da porsi era quella di riuscire ad individuare, «d'une manière exacte et précise, les candidats que la vérité générale préfère à tous les autres»⁵¹¹. Per fare ciò, veniva immaginato un procedimento in due fasi: nella prima, ciascun elettore era chiamato a stilare una lista in cui inserire un numero di candidati a sua discrezione. Queste liste di presentazione,

⁵¹⁰ DAUNOU, *Essai sur la Constitution (op. cit.)*, p. 354.

⁵¹¹ *Ibidem*.

nel loro insieme, avrebbero costituito una lista generale di candidati da cui i votanti avrebbero dovuto attingere per redigere una seconda lista, denominata emblematicamente «de nomination». Quest'ultima avrebbe dovuto contenere *tutti* i candidati presenti sulla lista generale, avendo cura di porli in ordine di preferenza. Lo scrutinio avrebbe dovuto esaminare le singole *listes de nomination*, attribuire ad ogni candidato un punteggio pari alla posizione ricoperta in ciascuna di esse (1 al primo inserito, 2 al secondo e così via). Sommando i punteggi maturati da ogni candidato nelle singole liste, sarebbe risultato eletto colui che, alla fine del conteggio, avrebbe conseguito un valore assoluto minore, che avrebbe segnalato la sua presenza tra le prime preferenze in un alto numero di liste di nomina.

Pur essendo il metodo migliore, capace di far conoscere e di valorizzare il pensiero di ogni elettore su ciascuno dei candidati, Daunou non aveva alcuna intenzione di proporlo come possibile sistema elettorale. Troppo lunghe erano le procedure e le operazioni di spoglio perché potesse costituire un'opzione percorribile. Preso atto di ciò, era necessario modificare non solo il metodo, ma lo stato stesso del problema, ovvero la finalità posta: «Je chercherai donc, non pas un mode d'élection qui fasse connaitre exactement les candidats que la volonté générale préfère à tous les autres, mais une méthode par laquelle on soit au moins assuré que nul ne sera élu contre le gré de la majorité absolue des électeurs»⁵¹². Ora, secondo Daunou, la garanzia di rispettare questa maggioranza assoluta 'negativa' non era stata raggiunta da nessuno dei metodi elettorali proposti fino ad allora, raccolti nelle tre tipologie di scrutinio individuale, a lista semplice e a forma ibrida (ovvero costituito da un duplice scrutinio, a lista semplice e a lista doppia). Nel primo caso, qualora non fosse stata raggiunta una maggioranza assoluta dopo una o due votazioni, veniva previsto il ballottaggio tra i due individui che avevano riscosso il maggior numero di voti. Poteva trattarsi, però, di maggioranze relative molto risicate e, soprattutto, niente assicurava che non potesse esistere un terzo candidato che, singolarmente, sarebbe stato preferito ai primi due. Non erano superiori le garanzie offerte dallo scrutinio a lista semplice, in cui dopo un paio di votazioni senza successo, veniva prevista come condizione sufficiente all'elezione la semplice maggioranza relativa. Il terzo modello elettorale era quello proposto dal Comitato di costituzione: oltre a replicare i vizi degli altri sistemi, questa strategia conteneva alcuni difetti particolari, tanto nella lista di presentazione che in quella di nomina. Per quanto riguarda la prima votazione, il vincolo di inserire un numero di candidati pari al numero di posti da riempire ledeva, secondo Daunou, il diritto di poter proporre un numero indefinito di candidati. Al momento del voto d'elezione, l'obbligo di riempire una colonna supplementare poteva inoltre condurre all'inserimento di nomi sconosciuti e quindi a intrighi e ad oscuri accordi. In

⁵¹² *Ibidem*.

definitiva, a causa degli stretti vincoli imposti ad entrambe le fasi di voto, la maggioranza assoluta finale era del tutto artificiale, forzata e, dunque, priva di ogni valore reale. Non era tutto: la proposta del Comitato di costituzione appariva a Daunou come particolarmente complessa e, soprattutto, priva dei vantaggi che venivano sbandierati, come la sua presunta efficacia in un contesto politico caratterizzato da due partiti dominanti. Oltre a confutare punto per punto la presunta capacità del metodo elettorale nel disinnescare le manovre delle fazioni antagoniste, l'argomento del Comitato dimostrava di non cogliere la reale dinamica delle diatribe politiche, in cui, più ancora che i partiti estremi, a risultare decisiva era quella sezione mediana in cui lo stesso Daunou sembrava iscriversi.

Pour moi, je pense, au contraire, qu'il fallait tenir un grand compte de la section mitoyenne qui, malgré une ancienne loi de la Grèce, s'interposera toujours et par la force naturelle des choses, au milieu de deux factions énergiquement prononcées. Il existera partout, pour former cette portion tierce des éléments si hétérogènes que nul ne pourra ni rougir ni se glorifier d'y tenir ; c'est la place des philosophes et des peureux, des caractères tranquilles et des esprits sans opinions. Or, j'aperçois dans cette espèce de secte centrale, le terrain que les deux partis extrêmes auront éternellement à se disputer, parce que la conquête n'en sera jamais permanente et solidement garantie. Ce milieu qui n'est pas la majorité, mais qui la détermine toujours, sera donc travaillé sans cesse, ménagé, séduit, effrayé, soumis à des influences de toute nature [...]⁵¹³.

Come emerge chiaramente, l'intento del convenzionale non era assolutamente quello di incensare un nebuloso *parti mitoyen* composto anche da spiriti pavidi e da animi insulsi. Nonostante ciò, dimostrando una notevole lungimiranza politica, egli già comprendeva che la reale sfida della Rivoluzione si sarebbe giocata al centro, e avrebbe premiato lo schieramento che fosse riuscito a mobilitare, almeno momentaneamente, quanti, come lui, non si fossero riconosciuti in alcun partito o gruppo politico.⁵¹⁴ Le affermazioni di Daunou sulla *section mitoyenne* assumono una particolare rilevanza anche nell'illuminare la condotta e l'appartenenza politica di quel gruppo degli *idéologues* che, pur attivissimo nel Decennio rivoluzionario, rimase renitente ad ogni sistematizzazione in un'entità politica a sé stante. Senza voler avanzare conclusioni perentorie, è certo che il riferimento ai filosofi non poteva non riguardare quanti, tra i suoi compagni, pur condividendo un preciso indirizzo culturale e metodologico, non accettavano di imbrigliarsi in nessuno schieramento. Come vedremo, l'ideale di un'unione al centro, composta da moderati e che escludesse solo gli estremi,

⁵¹³ *Ivi*, p. 356.

⁵¹⁴ Su questi temi si veda SERNA, *La république des girouettes (op. cit.)*.

avrebbe popolato i sogni di quanti, in età direttoriale, immaginarono di poter terminare la Rivoluzione attraverso una pacificazione generale⁵¹⁵.

Le criticità rilevate nei sistemi elettorali precedenti e nel proprio stesso piano segnavano i limiti delle potenzialità stesse di una specifica organizzazione del voto pubblico. Al di là dei suoi specifici parametri, infatti, nessun assetto elettorale veniva considerato capace di sventare di per sé le cabale e le oscure manovre di correnti e divisioni interne al paese e alla sua Assemblea. Erano la morale e l'istruzione, semmai, a poter assicurare, in futuro, di stroncare alla radice questi comportamenti degeneri. Fino ad allora, il legislatore accorto avrebbe dovuto riconoscere i vizi e le passioni che non poteva guarire e dirigerli, attraverso il mezzo costituzionale, verso un esercizio meno funesto possibile per la Cosa pubblica.

Il progetto reale e concreto che Daunou immaginava per la Francia dell'epoca condivideva le carenze degli altri piani: non aveva alcuna efficacia certa contro gli intrighi né poteva garantire l'individuazione del candidato preferito dalla maggioranza degli elettori. Tuttavia, a differenza di quelli, aveva il duplice pregio di essere facilmente realizzabile e di impedire in ogni caso che venisse nominato un soggetto inviso alla maggioranza assoluta. In concreto, prima di tutto gli elettori erano chiamati a redigere un *billet de nomination* e uno di *exclusion*: mentre il primo avrebbe dovuto contenere un numero di nomi pari al numero di posti vacanti, per il secondo non era prevista alcuna limitazione. Seguiva lo scrutinio dei voti di esclusione: nel caso in cui un candidato fosse stato escluso dalla maggioranza assoluta dei votanti, quest'ultimo, a prescindere dai voti presi nell'altro *billet*, si vedeva tagliato fuori dalla contesa elettorale. Una volta scartati questi soggetti, il conteggio dei biglietti di nomina avrebbe decretato, a semplice maggioranza relativa, i soggetti eletti. L'introduzione del voto negativo, oltre a rappresentare un'innovazione originale, avrebbe costituito un elemento recuperato e valorizzato negli anni successivi, quando proprio a Daunou fu conferito l'importante incarico di donare alla Francia uscita dal Terrore un'organizzazione elettorale stabile e, almeno negli auspici, definitiva⁵¹⁶.

⁵¹⁵ Benché questo ideale fosse tutt'altro che assente dalle riflessioni dei singoli *idéologues*, sarebbe stata Madame de Staël ad averlo portato avanti con maggiore convinzione e ad averlo trasmesso alla posterità. Si veda GERMAINE DE STAËL, *Des circonstances actuelles qui peuvent terminer la Révolution et des principes qui doivent fonder la République en France*, édition critique par Lucia Omacini, Paris-Genève, Librairie Droz, 1979.

⁵¹⁶ Il metodo descritto appare per più elementi in sintonia con gli odierni sistemi di *Alternative Vote*, nei quali l'elettore è tenuto a porre i candidati in ordine di preferenza. Come per Daunou, in caso di raggiungimento della maggioranza assoluta a favore di un unico candidato, la procedura termina immediatamente. In caso contrario si produce una dinamica che sembra recuperare, pur essendo diversa nella struttura, la logica alla base dei *billets d'exclusion*. Nell'*Alternative Vote* è infatti previsto che gli scrutatori eliminino il candidato che si posizionerà nell'ultima posizione e, al fine di non disperdere il voto degli elettori, viene sancito che nelle schede in cui l'escluso era stato posto in cima alle preferenze la priorità trasli al secondo della lista. Aumenteranno così le possibilità di arrivare alla maggioranza assoluta senza ricorrere al metodo comunque forzoso del ballottaggio ed evitando campagne troppo dure tra candidati che avranno l'interesse a poter essere

L'autore del piano era consapevole dello scetticismo a cui sarebbe potuta andare incontro la sua misura e, proprio per questo, anticipava le principali obiezioni che sarebbero potute sorgere. Riguardo al pericolo che i biglietti di esclusione potessero accendere faide o violenze tra i partiti, rispondeva rivendicando la segretezza del voto e affermando che, in ogni caso, si trattava della forma di ostracismo più temperata possibile. Relativamente alle scarse garanzie offerte dalla maggioranza semplice, Daunou, pur ammettendo la carenza, la riteneva un difetto comune ad ogni altro schema e, in ogni caso, inevitabile per la natura stessa della maggioranza assoluta: «Il n'y a de véritable majorité absolue que celle qui se manifeste d'elle-même dès le premier tour de scrutin, et cette majorité peut se manifester ainsi dans la méthode que je présente, tout aussi bien que dans les autres»⁵¹⁷.

All'insegna della continuità era invece il quarto paragrafo, rivolto al potere esecutivo. Pur ritenendo il proprio progetto «plus démocratique» rispetto a quello del Comitato, a differenza di quest'ultimo Daunou difendeva la propria scelta di non affidare al popolo la nomina dei magistrati dell'esecutivo. Dopo aver dimostrato i difetti del metodo proposto da Condorcet, l'erudito optava per affidare questa selezione all'Assemblea legislativa. Non si trattava di una scelta presa a cuor leggero, poiché lo stesso autore ammetteva la propria amarezza nel constatare l'impraticabilità della via popolare, che sarebbe stata quella più conforme ai principi della sovranità. Tuttavia, per limitare i pericoli insiti nella scelta assembleare – e che tendevano a coincidere con lo strapotere che avrebbe potuto presto portare i rappresentanti a soggiogare i membri dell'Esecutivo –, prevedeva che i cittadini potessero esprimere dei 'voti negativi' per impedire, in caso di maggioranza assoluta, la nomina di precisi candidati a cariche di governo. L'articolo 12 della seconda Sezione del Titolo I del Progetto di Costituzione dell'oratoriano avrebbe chiarito il funzionamento di una misura volta, in primo luogo, a limitare il potere del primo potere dello Stato: «Les assemblées primaires ne concourent à l'élection des *ministres* ou membres du conseil exécutif, que par des suffrages d'exclusion; l'Assemblée législative fait le recensement universel desdits suffrages; et elle ne peut élire aux places de ministres [ovvero di membri del Consiglio esecutivo], ceux qui en ont été exclus par la majorité absolue des citoyens de la République»⁵¹⁸.

Sempre opponendosi alla via tracciata dal Comitato – che prevedeva un Consiglio esecutivo composto da 7 ministri in totale –, Daunou rivendicava una composizione più larga, così da assicurare maggiori lumi e da rendere più difficile la concentrazione di potere nelle mani di pochi. Opponendosi

inserirli tra le primissime posizioni anche di elettori di fronti diversi. Ora, rispetto al sistema di Daunou, la differenza più vistosa è la non comunicabilità tra biglietti di esclusione e di nomina, che rappresentano due operazioni distinte benché collegate dal punto di vista degli *effetti* del voto.

⁵¹⁷ DAUNOU, *Essai sur la Constitution (op. cit.)*, p. 356.

⁵¹⁸ *Ivi*, p. 365.

ad un'opinione tradizionale che legava inversamente l'estensione del territorio e la consistenza del governo, l'ex oratoriano faceva notare che seguendo una logica simile la Francia avrebbe dovuto recuperare la vituperata monarchia, «système dont l'absurdité me paraît rigoureusement démontrable, soit qu'il s'agisse d'un monarque héréditaire, soit que ce monarque soit élu pour toute sa vie, ou qu'il ne soit que temporaire, soit enfin qu'on le déclare inviolable, ou qu'on le soumette à une responsabilité»⁵¹⁹. L'unica ragione per limitare il numero dei ministri – chiamati «agents généraux»⁵²⁰ – era quella di assicurare un governo energico ed efficiente, secondo una massima che già animava il *Contrat social des Français* e che avrebbe continuato a caratterizzare a lungo la riflessione politica di Daunou:

Dès que le conseil exécutif est fortement organisé, dès que ses membres sont soumis à une responsabilité sévère, sa puissance devient un intérêt national, son activité vivifie l'Empire, son énergie est la caution la plus sûre de tous les droits individuels, le principe nécessaire et insuppliable de la paix intérieure, de la prospérité commune, de la santé et de la vigueur du corps politique. Un gouvernement faible et non respecté est une calamité générale ; c'est le symptôme du dépérissement d'un peuple et le présage de la servitude.⁵²¹

Dal necessario vigore dell'esecutivo prendeva le mosse il divieto assoluto per l'Assemblea d'immischiarsi in faccende che riguardassero gli ambiti d'azione di quello. L'unità e il potere supremo si sarebbero ritrovati nel popolo sovrano e nei suoi diritti: «L'Assemblée législative n'est pas le peuple et ne peut pas être prise pour lui; elle est même un pouvoir moins véritable, moins naturel, moins nécessaire que ce pouvoir exécutif sur lequel on lui donnerait une si dangereuse suprématie»⁵²².

⁵¹⁹ *Ivi*, pp. 357-358.

⁵²⁰ Rispetto ai sette ministeri individuati nelle *Vues rapides*, nell'*Essai* viene proposta una ripartizione in cinque punti delle funzioni spettanti all'esecutivo: l'esecuzione delle leggi civili e penali; la direzione della forza armata; l'amministrazione delle finanze; la protezione dell'agricoltura, del commercio, delle arti, dell'educazione comune e dei lavori e dei soccorsi pubblici; la gestione dei rapporti con le potenze straniere. Variava anche il numero dei membri del ministero, che veniva fissato, in forma puramente ipotetica, ad un totale di 25 unità.

⁵²¹ DAUNOU, *Essai sur la Constitution (op. cit.)*, p. 358, corsivo nostro. Non sorprende, dunque, che Daunou rabbrivisse di fronte alla possibilità di un mero *atelier exécutif*, privo di autorità ed esposto ad ogni genere di colpi. La formula in questione era ripresa dal discorso pronunciato il 20 febbraio 1793 alla Società dei Giacobini da Collot d'Herbois, che a nome di uno specifico comitato interno (in cui erano presenti, insieme a lui, Saint-André, Robert, Thuriot, Bentabole, Robespierre, Billaud-Varenne, Anthoine, Saint-Just, Dubois de Crancé, Anacharsis Cloots e Couthon) intendeva presentare un controprogetto rispetto a quello introdotto da Condorcet. Questo il passo incriminato: « Il ne faut point de Conseil exécutif; il deviendrait trop gros et trop gras; il ne faut qu'un atelier exécutif, qu'un atelier obéissant, où tous les ouvriers soient attachés à la besogne ». ALPHONSE AULARD, *La Société des Jacobins. Recueil de documents pour l'histoire du Club des Jacobins de Paris*, Paris, Librairie Jouast, Librairie Noblet et Maison Quantin, 1895, t. V, p. 35.

⁵²² DAUNOU, *Essai sur la Constitution (op. cit.)*, p. 358. Le uniche due funzioni riconosciute all'Assemblea nei confronti dell'esecutivo erano l'esame dei conti dei ministri e il ruolo di *jury* d'accusa nei loro confronti.

Veniva quindi recuperata e approfondita l'opposizione al sistema d'equilibrio che già aveva animato il paragrafo sulla sanzione popolare delle leggi. In questo caso, il riferimento al caso inglese era reso ancora più palese, tanto dal divenire l'emblema – sulla scia di Rousseau – di un popolo *demi-esclave*:

Je ne prétends point mettre ces deux pouvoirs en équilibre, en leur donnant des moyens d'agir l'un sur l'autre, et de se contenir réciproquement dans leur situation constitutionnelle. Ce système pondératif est la ressource d'un peuple demi-esclave qui *représenté* dans l'exercice de sa toute-puissance et aliénant ses droits suprêmes, en fait du moins une distribution qui les croise et les enchevêtre ; d'un peuple qui, dans l'espoir de rester à moitié libre, tant que ses représentants ne cesseront pas d'être rivaux, établit entre les pouvoirs qu'il constitue, des balancements artificiels, destinés à les préserver lui-même d'être écrasé sous l'un d'entre eux. Telle ne peut plus être la Constitution des Français ; car c'est la république démocratique, c'est la justice, la vérité et la nature qu'ils viennent de reconquérir.⁵²³

La condanna del governo misto inglese e, più in generale, di ogni sistema di bilanciamento si accompagnava ad una proposta alternativa e concreta, consistente nella divisione *pura e assoluta* dei poteri: «C'est, encore une fois, dans la nature des choses qu'il faut chercher non l'équilibre, mais la division simple et salutaire des pouvoirs»⁵²⁴. La via tracciata da Daunou, in evidente polemica col modello britannico, era quindi quella di dividere rigidamente a priori i campi di attribuzioni del Legislativo da una parte e dell'Esecutivo dall'altra, così dall'evitare – almeno così auspicava – ogni possibile scontro istituzionale. Il fatto che la storia del decennio rivoluzionario avrebbe dimostrato la vanità di questa convinzione – e la pura separazione dei poteri si sarebbe mostrato un dispositivo insufficiente ed incapace di prevenire continui scontri tra i poteri pubblici –, al momento della presentazione del suo Progetto Daunou era al contrario certo che solo escludendo la compartecipazione dei diversi poteri in sfere d'intervento pubblico comuni si sarebbe riusciti a raggiungere un'armonia pubblica perfetta e duratura. Per questo rigettava il concetto di equilibrio – ovvero di reciproci freni esercitati dai singoli poteri pubblici – come un dispositivo del tutto precario ed incerto ed esprimeva la sua preferenza per una separazione rigida e affermata una volta per tutte.

L'*Essai sur la Constitution* concludeva la sua parte introduttiva con un paragrafo finale, dedicato a spiegare le ragioni che lo avevano condotto a presentare il piano sommariamente delineato

⁵²³ *Ibidem*. Come accennato, si tratta di un pensiero straordinariamente vicino al celebre giudizio espresso nel *Contrat social* a proposito del sistema inglese: «Le peuple Anglois pense être libre; il se trompe fort, il ne l'est que durant l'Élection des Membres du Parlement; si-tôt qu'ils sont élus, il est esclave, il n'est rien. Dans les courts moments de sa liberté, l'usage qu'il en fait mérite bien qu'il la perde». ROUSSEAU, *Du contrat social* (*op. cit.*), livre III, chapitre XV, p. 164.

⁵²⁴ DAUNOU, *Essai sur la Constitution* (*op. cit.*), p. 359. Sugli opposti modelli di separazione assoluta dei poteri e di bilanciamento di essi, è d'obbligo il riferimento a TROPER, *La séparation des pouvoirs* (*op. cit.*).

nelle pagine precedenti. Il modello di riferimento rimaneva il Piano del Comitato di Costituzione, rispetto al quale il proprio progetto risultava «plus simple, plus méthodique et plus libre»⁵²⁵. Sebbene, come abbiamo visto, fossero molte le parti rigettate di quella proposta, Daunou affermava di conservarne molti articoli, che spaziavano dalla condanna di ogni potere ereditario e di ogni forma di monarchia all'unità indivisibile della Repubblica. Tuttavia, questa parte finale era soprattutto un grido d'allarme rispetto all'assoluta urgenza di una Costituzione per un paese ad un passo dallo sfaldamento e per un'Assemblea minacciata in ogni momento dalle manovre delle opposte fazioni. Tutto, nella Repubblica, annunciava l'improrogabile necessità di un testo costituzionale che fissasse le basi dell'ordinamento e del vivere collettivo. Spingeva in questa direzione anche l'esigenza di concludere prima possibile l'esperienza di un'Assemblea costituente che – a maggior ragione dopo essersi sbarazzata di quel potere usurpatore che poteva contrastarla – rimaneva l'unica attrice sulla scena pubblica, capace di paralizzare ogni altra autorità e pertanto continuamente esposta al rischio di divenire un potere smisurato e dittatoriale. Il suo stesso potere sarebbe stato tanto più energico quanto meno a lungo fosse stato esercitato, poiché solo nel breve termine potuto contare sulla fiducia e sul sostegno del popolo.

Anche a questo proposito, la storia e, in particolare, il passato rivoluzionario offriva al lettore accorto una lezione da ricordare: l'esperienza della Costituente, infatti, mostrava un'Assemblea che, nei suoi primi due anni di vita, era riuscita a portare a termine una straordinaria serie di successi e di trionfi. Tuttavia, prolungando eccessivamente la durata delle sue funzioni, essa aveva lasciato che la sua autorità e la sua energia si usurassero, col risultato essersi lasciata sfuggire, nel mese di luglio 1791 (ovvero dopo la fuga di Varennes), «la plus belle occasion de fonder la République et de sauver enfin la patrie»⁵²⁶.

Ancora, il compimento della Carta costituzionale avrebbe portato ad un appianamento spontaneo delle divergenze interne al fronte repubblicano. Come già insinuato nel libello *Union et confiance*, Daunou era convinto che, sfrondate da risentimenti personali o da opposizioni meramente simboliche, le divisioni del fronte patriottico fossero in realtà infinitamente più lievi di quanto apparisse: «où l'on supposera bientôt de profonds systèmes de conjuration, il n'y a véritablement et

⁵²⁵ *Ibidem*. Daunou riconduceva la maggior semplicità del proprio piano all'aver limitato il testo costituzionale alle sole norme concernenti lo stabilimento e la distribuzione dei poteri, ovvero ai temi che definivano l'essenza stessa di una Costituzione. Recuperando la provvida distinzione del Progetto del Comitato tra leggi e decreti, Daunou riteneva infatti che una legge costituzionale si caratterizzasse per il duplice carattere di riguardare l'organizzazione dei poteri e di non essere di natura temporanea, ovvero variabile in base ai luoghi, ai tempi o agli oggetti.

⁵²⁶ *Ivi*, p. 360. Il giudizio di Daunou sulla condotta dell'Assemblea dopo la fuga del re consente di retrodatate le sue posizioni antimonarchiche e repubblicane almeno sino al 1791. Come detto a più riprese, tuttavia, è possibile individuare precise tracce di ostilità alla forma monarchica anche negli scritti precedenti e persino anteriori alla Rivoluzione.

dans l'origine, que des amours-propres qui se sont froissés»⁵²⁷. I dissensi interni, prendendo sempre più vigore, avrebbero fatto il gioco di aristocratici e reazionari, che avrebbero fatto di tutto per attizzarli e, una volta conquistato il favore popolare – definito il «grand mobile des révolutions»⁵²⁸ –, avrebbero convinto senza difficoltà il popolo dell'impraticabilità del nuovo ordine. In questo quadro, solo una Costituzione *repubblicana* avrebbe potuto far comprendere alle parti avverse la sostanziale condivisione degli elementi essenziali dell'ordine pubblico. Da questa rappacificazione generale rimaneva escluso il reale e unico nemico irriducibile, ovvero il partito fautore del ritorno alle forme dispotiche, che doveva essere semplicemente distrutto.

Fintantoché, grazie al benefico effetto dell'istruzione e dei principi di moralità, non si fosse alimentato lo spirito repubblicano tra tutta la popolazione, solo una Costituzione poteva riuscire a dirigere le inevitabili turbolenze e, se non a spegnerle, perlomeno a renderle innocue. I benefici di questa impresa travalicavano addirittura le frontiere francesi e arrivavano a riguardare i despoti e i popoli del mondo: «Sans doute aussi les nations vous contemplent avec intérêt, et les despotes avec effroi; mais tant que vous n'offrirez point à l'Europe le spectacle d'un peuple heureux par la liberté et par les lois républicaines, soyez bien sûrs que vous n'aurez ni découragé les despotes, ni travaillé d'une manière efficace à l'affranchissement des nations»⁵²⁹.

All'accorata invocazione del testo costituzionale seguiva il Piano di Costituzione vero e proprio. La sua importanza è fondamentale, poiché rappresenta l'unico caso in cui disponiamo di un progetto costituzionale autonomo e interamente attribuibile a Daunou. Il documento recuperava e riproponeva sottoforma di singoli articoli i diversi principi esposti nelle *Vues rapides* e nella lunga introduzione dell'*Essai*. Il risultato era una Costituzione composta da cinque Titoli⁵³⁰ – ognuno dei quali diviso in varie sezioni – e inquadrata da due ulteriori apparati di norme che precedevano e seguivano il testo costituzionale vero e proprio. Come preambolo alla Costituzione era infatti inserito un *Projet de Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ou des principes sur lesquels l'Etat social doit être fondé*. Coerentemente con la nozione larga di Dichiarazione già presentata dall'autore – e confermata dallo stesso titolo –, questa sezione iniziale non si limitava ad esporre i diritti fondamentali (che coprivano un totale di 38 articoli), ma conteneva anche le basi dello stabilimento

⁵²⁷ DAUNOU, *Essai sur la Constitution (op. cit.)*, p. 360.

⁵²⁸ *Ibidem*.

⁵²⁹ *Ibidem*.

⁵³⁰ Questi erano, nell'ordine: *Du pouvoir souverain*; *De l'Assemblée législative*; *Du conseil exécutif*; *Des corps administratifs*; *De l'administration de la justice*.

sociale in Francia, che consistevano nella distribuzione della Repubblica e nello stato civile e politico dei cittadini (21 articoli).

L'appendice era invece occupata dai *Principes de la législation française*, che comprendevano norme generali sui temi del Codice civile e penale, sulle forze armate, sulle finanze e, soprattutto, sulle istituzioni accessorie già messe in luce dall'esposizione precedente: l'educazione, i lavori e i soccorsi pubblici. Rispetto ai contenuti discorsivi, mancava ogni riferimento al culto pubblico, a dimostrazione dei molti dubbi nutriti al riguardo e, soprattutto, della crescente marginalità del tema religioso.

Gli articoli più originali e interessanti si trovano nella prima parte, dedicata alla definizione dei principi fondamentali dello Stato. L'articolo 15, per esempio, ufficializzava le posizioni piuttosto radicali di Daunou sul piano della proprietà privata che, pur affermata come diritto fondamentale, poteva e doveva esser limitata dalla società: «Les modes selon lesquels les propriétés territoriales peuvent s'acquérir, s'échanger ou se transmettre, sont déterminés par la société: elle doit, dans la détermination de ces modes, chercher à prévenir la distribution trop inégale des dites propriétés»⁵³¹. Addirittura, con l'articolo 4 del Titolo I del testo costituzionale si sanciva il divieto di trasmettere qualsiasi proprietà per testamento e si stabiliva la successione per testa e per uguali porzioni spettante ai parenti più stretti del defunto.

Tornando ai contenuti della Dichiarazione, l'articolo 21 conteneva un'interessante definizione di leggi costituzionali, qualificate come quelle «qui établissent les modes de la formation et de l'exécution de toutes les autres lois»⁵³². Gli articoli seguenti sancivano l'incomunicabilità del potere legislativo, la necessità di *mandatari* – ancora una volta, non veniva adoperato il termine di rappresentanti –, l'eguaglianza assoluta dei diritti politici e persino il diritto riconosciuto al popolo di destituire e punire i mandatari infedeli. Nel complesso, era l'intero circuito della rappresentanza a venire profondamente depotenziato, come dimostra un emblematico passo dell'articolo 34 della Dichiarazione: «Les mandataires du peuple doivent remplir avec exactitude, fidélité et courage, les obligations contenues dans leur mandats»⁵³³. Alle proclamazioni di principio seguivano delle misure concrete per far sì che la sovranità rimanesse *nei fatti* nelle mani del popolo. Ogni cittadino avrebbe infatti avuto il diritto di innescare in ogni momento una procedura per rinnovare i corpi amministrativi e giudiziari, il consiglio esecutivo o la stessa Assemblea legislativa. Tale era l'importanza di questo

⁵³¹ DAUNOU, *Essai sur la Constitution (op. cit.)*, p. 362. Da segnalare anche l'articolo 28, che aboliva apertamente la pena di morte.

⁵³² *Ibidem.*

⁵³³ *Ivi*, p. 363.

principio che nel Progetto vero e proprio veniva inserita un'apposita sezione per chiarirne i procedimenti (la quarta del Titolo I), denominata «De l'exercice des droits souverains du peuple sur ses mandataires et sur ses lois»⁵³⁴. Si trattava di una procedura strutturata su più livelli, che partiva dalla base dell'elettorato e che, di grado in grado, sarebbe arrivata ad una dimensione nazionale. Il cittadino che avesse inteso proporre il rinnovamento dei corpi amministrativi o giudiziari, ma soprattutto del Consiglio esecutivo o della stessa Assemblea legislativa, avrebbe dovuto, prima di tutto, farla firmare da almeno 50 cittadini e far sì che la sua richiesta fosse accolta dalla maggior parte dei votanti delle assemblee primarie del comune a cui apparteneva, che sarebbero state convocate proprio a questo scopo. In caso di successo, la questione sarebbe passata al livello territoriale successivo, ovvero alle assemblee di dipartimento⁵³⁵ e quindi, in caso di un pronunciamento egualmente positivo da parte della maggioranza dei votanti del dipartimento – Daunou non specificava se tale maggioranza si calcolasse a partire dalle singole assemblee o dalla totalità dei votanti, ma sembra quest'ultima l'ipotesi più credibile –, sarebbero state convocate tutte le assemblee primarie della Repubblica. Se anche quest'ultima consultazione si fosse conclusa positivamente, la mozione partita dal singolo cittadino si sarebbe tramutata in una disposizione legale da eseguire immediatamente⁵³⁶. Tanto per lo spirito quanto per singole disposizioni – si pensi alla soglia dei 50 firmatari necessaria per far partire la procedura –, si trattava di un sistema che riproduceva per larghi tratti i contenuti del Titolo VIII del Progetto presentato da Condorcet («De la Censure du Peuple sur les Actes de la Représentation Nationale, et du Droit de Pétition»), che si pone ancora una volta come un riferimento essenziale e ineludibile. Al di là delle singole variazioni, la differenza più importante risiede nel fatto che nel Progetto del Comitato non era prevista, almeno al principio della procedura, la possibilità di richiedere il rinnovamento delle cariche pubbliche, permettendo 'soltanto' di richiedere la revoca di un decreto del Corpo legislativo⁵³⁷. Ma ad esser davvero essenziale è notare come, in entrambi i casi, il risultato era che il popolo sovrano, benché costretto a delegare a dei

⁵³⁴ *Ivi*, p. 366.

⁵³⁵ Va da sé che, se la richiesta avesse riguardato cariche comunali, la procedura si sarebbe conclusa col voto dell'assemblea primaria del luogo. Lo stesso sarebbe valso, sul gradino successivo, per le cariche dipartimentali.

⁵³⁶ La procedura viene descritta dalla sezione IV del Titolo I (artt. 2-13). Oltre che il rinnovamento delle cariche menzionate, la procedura avrebbe potuto innescare, sempre a partire da una richiesta partita dalla base dell'elettorato, l'elaborazione di una nuova legge – sia riportandone il semplice principio, sia sottoforma di progetto già redatto – o, addirittura, la convocazione di una Convenzione nazionale incaricata di stendere una nuova Costituzione.

⁵³⁷ E tuttavia, nel caso in cui la proposta avesse ricevuto l'opinione favorevole dei diversi gradi territoriali di rappresentanza, non ci si sarebbe limitati a revocare il decreto incriminato, ma si sarebbe proceduto immediatamente al rinnovamento di un Corpo legislativo – senza, perdipiù, che i membri favorevoli alla norma condannata potessero essere rieletti – ormai 'sfiduciato' dalla maggioranza del suo elettorato. Nell'ultimo articolo del Titolo (33) veniva inoltre specificato che i cittadini avrebbero avuto il diritto di provocare la messa in giudizio dei funzionari pubblici in caso di abuso di potere e di violazione della legge.

mandatari *l'esercizio* del potere legislativo, rimaneva il fulcro dell'intero ordine pubblico, senza abdicare a nessuno dei suoi diritti fondamentali.

Oltre che dai poteri del sovrano, l'autorità dell'Assemblea legislativa era minata anche dalle prerogative dell'esecutivo. Mentre per quest'ultimo era previsto un rinnovamento per metà ogni anno, assicurando così ad ogni magistrato una carica biennale, i membri del legislativo, monocamerale, sarebbero stati sostituiti, per intero, ogni anno. Inserendosi nel processo legislativo, il consiglio esecutivo avrebbe inoltre potuto proporre all'Assemblea dei decreti di amministrazione generale, come lo stabilimento annuale delle forze armate, la spesa pubblica annuale o le dichiarazioni di guerra o di pace.

Infine, tra gli articoli più rilevanti dell'appendice si segnalano la ripartizione dell'imposta *progressiva* e limitata a chi possedesse più dello stretto necessario (art. 9) e la previsione di un istituto pubblico d'educazione «*physique, morale et instructive*» in ogni comune, riservato gratuitamente a tutti i cittadini, per assicurare un grado di cultura sufficiente «à l'exercice utile de leurs droits politiques et à l'accomplissement de leurs devoirs sociaux»⁵³⁸.

Questo era l'impianto di fondo di un progetto che si caratterizzava per una profonda impronta democratica – non a caso si parlava di *République démocratique* – e che, al contempo, contro le posizioni dei più, proclamava l'esigenza di un esecutivo vigoroso, rispettoso delle istituzioni, ma dotato di ampi poteri e prerogative in diversi settori pubblici. A rimanere schiacciato tra il polo popolare e quello esecutivo era, paradossalmente, quella magistratura legislativa che proprio la Rivoluzione, attraverso il concetto di rappresentanza, aveva portato alla ribalta. Per Daunou, tuttavia, presentandosi come l'*extrema ratio* di fronte all'assenza di strade alternative, il potere rappresentativo non era degno neppure di presentarsi come entità autonoma e intrinsecamente necessaria. Benché avesse argomentato con estrema cura ognuna delle sue asserzioni, il clima generale e le improvvise evoluzioni politiche avrebbe ben presto testimoniato il fallimento del suo progetto e la vanità delle sue dotte riflessioni.

Questa circostanza ci spinge a riflettere sul ruolo pubblico recitato da Daunou e sulla sua possibile collocazione all'interno di uno specifico gruppo politico. Benché, come abbiamo visto, fossero molti gli elementi che lo legavano a Condorcet, erano altrettanti i motivi che lo distaccavano da una figura a sua volta estremamente restia ad inquadramenti e collocazioni specifiche. La difficoltà

⁵³⁸ DAUNOU, *Essai sur la Constitution (op. cit.)*, p. 370. Come si vede, Daunou confermava le convinzioni già espresse nei primi anni della Rivoluzione circa la gratuità riservata alla sola istruzione elementare. Per i gradi più alti venivano comunque disposti aiuti e borse di studio per gli allievi più brillanti, ma al contempo bisognosi.

a conferire al personaggio una precisa identità politica non costituisce un dato casuale né tantomeno neutrale: come avrebbe avuto modo di ribadire a più riprese, l'ex oratoriano sarebbe sempre rimasto un irriducibile critico della formazione di partiti o gruppi politici determinati, che imponendo uno specifico programma avrebbero ingabbiato miseramente, almeno nella sua ottica, la più essenziale delle facoltà umane: la ragione. È, però, proprio a partire da una logica individualistica, che puntava tutto sul riconoscimento di un'unica verità razionale che tutti, se liberi e riempiti di buone intenzioni, non avrebbero mancato di riconoscere, che Daunou sarebbe andato incontro per tutta la sua carriera a ripetute e frustranti sconfitte politiche, frutto dell'organizzazione di gruppi e movimenti d'influenza, forse meno liberi, ma sicuramente più efficaci nel presentare e far prevalere le proprie idee sull'arena pubblica. La posizione individuale e razionale di Daunou non era appannaggio della sua figura, ma era per larghi tratti condivisa dai principali esponenti del gruppo degli *idéologues* che, come lui, sfuggivano all'inquadramento all'interno di uno specifico gruppo politico e pretendevano di farsi riconoscere, semmai, come i soli – o quasi – apostoli fedeli di una razionalità vessata ovunque e continuamente da passioni, odi e furori. Era proprio a partire da queste convinzioni che i discorsi dell'ex oratoriano traboccavano di riflessioni, *excursus* ed approfondimenti teorici che li fanno apparire talvolta come cattedratici e autoreferenziali. E tuttavia, il fine del personaggio non era affatto l'esaltazione personale: l'algidità con cui si presentava non era una mera posa, bensì una caratteristica sapientemente ricercata al fine di far apparire le conclusioni dei suoi ragionamenti come un risultato al di sopra di logiche di parte e di fazione, ovvero come l'unico frutto degno del corretto utilizzo della propria ragione. Malgrado queste premesse, seguire l'azione pubblica di Daunou nelle diverse assemblee legislative a cui prese parte significa prendere coscienza del peso decisivo recitato da singoli reagenti storici nell'orientare e, per così dire, contaminare, una riflessione politica che, in ultima analisi, si sarebbe rivelata tutt'altro che neutrale e distaccata dalla Storia più concreta. Il forte gradiente di variabilità che connota il suo pensiero politico-costituzionale – al centro di una profonda, anche se non drastica, rielaborazione nel corso degli anni – è, soprattutto, il risultato del suo adattamento a fatti, eventi e contesti che, a dispetto delle intenzioni del personaggio, sarebbero riusciti a raggiungere e a scalfire l'eburneo edificio razionale che egli tentava disperatamente di puntellare.

3.5 In balia delle passioni: reazione e resistenza (giugno 1793)

I due saggi del 17 aprile inauguravano e, allo stesso tempo, chiudevano per Daunou la fase puramente propositiva nel dibattito costituzionale interno alla Convenzione. Come vedremo, tra l'aprile e il giugno 1793, egli avrebbe ripreso più volte la parola per esprimere le proprie posizioni

sui temi all'ordine del giorno. Tuttavia, si trattava d'interventi in risposta a determinate proposte o a veri e propri progetti di altri deputati e, quindi, privi di quell'organicità e completezza che accomunavano le *Vues rapides* e l'*Essai sur la Constitution*. Sebbene la reale cesura si sarebbe operata solo tra la fine di maggio e l'inizio di giugno, già alla fine di aprile è possibile riconoscere questa nuova tendenza, figlia innanzitutto della progressiva presa di coscienza che la propria idea di organizzazione statale era risultata minoritaria e quindi perdente.

Il primo di questi interventi risale al 19 aprile e si inserisce all'interno della discussione sui singoli articoli del progetto di Dichiarazione presentato dal Comitato di costituzione il 15 febbraio precedente. A proposito della definizione di eguaglianza, Daunou proponeva di unire il settimo e l'ottavo articolo del piano originale in quanto, a suo dire, esistevano dei settori nei quali l'eguaglianza era non solo possibile – come sembrava indicare il verbo «*puisse*» contenuto dall'articolo in questione –, ma necessaria e positiva. Così suonava il testo del nuovo articolo: «*Tous les hommes sont égaux devant la loi; elle est la même pour tous, soit qu'elle récompense ou qu'elle punisse, soit qu'elle protège ou qu'elle réprime*»⁵³⁹. La proposta di Daunou prendeva le mosse dalle criticità del testo dichiarativo già emerse nell'introduzione dell'*Essai*, in cui a far problema era proprio la formulazione ipotetica del diritto all'eguaglianza. Come già avvenuto in altre circostanze, anche in questo caso la proposizione di Daunou non ebbe successo, con l'Assemblea che preferì attenersi alla versione originale.

L'ultimo intervento di aprile andava in scena il 26, quando Daunou, come teneva subito a precisare, si poneva l'obiettivo non di proporre un nuovo progetto di Costituzione, ma di individuare l'ordine dei lavori capace di rendere la discussione più sicura e rapida possibile. Il primo punto fissato era quello di limitare la scelta della priorità al solo Titolo I: come veniva ricordato, fino ad allora la Commissione dei Sei, adibita a questo compito, non aveva presentato che la prima parte dei diversi progetti sottoposti alla Convenzione⁵⁴⁰. Allargare la deliberazione su tutti gli altri titoli e conferire così la priorità ad un'unica proposta di Costituzione nel suo insieme, oltre a costituire un *iter* improprio, avrebbe inaugurato una discussione infinita su tutte le grandi questioni costituzionali. La dilazione dei lavori costituzionali sarebbe andata a detrimento della salute pubblica che, come già sottolineato, aveva un disperato bisogno di una Costituzione stabile e che, proprio su questo compito, avrebbe giudicato i propri rappresentanti: «*Citoyens, il importe surtout que vous fassiez une*

⁵³⁹ *Archives parlementaires (op. cit.)*, première série, t. LXII, p. 705. L'articolo 7 del Comitato recitava invece: «*L'égalité consiste en ce que chacun puisse jouir des mêmes droits*». *Ibidem*. Per il testo integrale della Dichiarazione, si vedano *Archives parlementaires (op. cit.)*, première série, t. LVIII, p. 602.

⁵⁴⁰ Si veda, a questo proposito, il rapporto di Lanjuinais a nome della Commissione dei Sei nella seduta del 24 aprile: Cfr. *Archives parlementaires (op. cit.)*, première série, t. LXIII, pp. 193-197.

Constitution; mais il importe aussi que vous paraissiez la faire, et qu'en mesurant chaque jour les progrès de votre ouvrage, l'on s'aperçoive qu'il avance et qu'il n'est pas un simple dessein»⁵⁴¹.

La prima conclusione di Daunou era dunque quella di concedere la priorità al piano del Comitato di Costituzione solamente per i Titolo I (su cui non aveva riscontrato alcuna seria criticità). Agli occhi dell'ex religioso, l'organizzazione del territorio in particolari circoscrizioni non faceva ancora parte della Costituzione vera e propria, intesa sostanzialmente come la distribuzione dei pubblici poteri. L'assetto territoriale, insieme allo stato civile e politico dei cittadini, costituiva infatti un passaggio intermedio tra la Dichiarazione e il testo costituzionale: si trattava di principi niente affatto estranei alla Costituzione, che non avrebbe potuto esistere senza di essi, ma che pure non la determinavano, ovvero non implicavano necessariamente una precisa organizzazione dei poteri. Senza che venisse chiarito «si ces deux objets précèdent la Constitution, ou s'ils la commencent»⁵⁴², un attento osservatore avrebbe senz'altro rilevato che si trattava del tentativo di recuperare una delle sezioni del proprio progetto di Costituzione, denominata *Bases de l'établissement social en France*. Certo, formalmente, Daunou si opponeva a quanti domandavano a gran voce di partire con la discussione delle cosiddette basi della Costituzione: «Citoyens, il y a quatre années que j'étends beaucoup parler de bases, et je n'ai pas toujours compris le sens que l'on attachait à ce mot. Il m'a semblé du moins que la signification était fort variable, et j'en ai conclu qu'il ne signifiait à peu près rien, toutes les fois que l'on n'en fixait point le sens d'une manière précise et matérielle»⁵⁴³. Se poi, con l'espressione di *bases de la Constitution*, si fosse inteso discutere prima di tutto i primi articoli di ciascun titolo, si sarebbe delineato uno scenario non meno negativo, in cui ogni altra norma sarebbe passata in secondo piano, venendo quindi svalutata e non ponderata come meritava ogni singolo dettaglio dell'ordine pubblico. Solo se, come nel suo caso, con quella formula ci si fosse riferiti alla distribuzione del territorio e allo stato civile e politico dei cittadini, la proposta di discutere in prima battuta le 'basi costituzionali' poteva apparire percorribile.

Dopo la discussione di questo duplice oggetto, arrivava il vero momento cruciale del processo costituente, «l'unique et vaste problème qui renferme, à mes yeux, toutes les questions constitutionnelles; *déterminer la puissance dont le peuple se réserve l'exercice immédiat et habituel, et distribuer, entre ses délégués la puissance qui ne sera point exercée par lui*»⁵⁴⁴. Tra il puro

⁵⁴¹ *Ivi*, t. LXIII, p. 410. Si noti, *en passant*, come anche in questo passo riemergesse l'importanza dell'opinione pubblica all'interno del funzionamento dello Stato e nel circuito stesso della rappresentanza. Essa diveniva infatti il termometro e il faro per i legislatori, che su di essa avrebbero dovuto tarare i propri lavori e che ad essa, in futuro, avrebbero dovuto render conto del proprio operato.

⁵⁴² *Ivi*, p. 409.

⁵⁴³ *Ibidem*.

⁵⁴⁴ *Ivi*, p. 410.

dispotismo che annullava ogni azione popolare e il sistema in cui i mandatari non avrebbero agito che per il popolo, esistevano per Daunou dei gradi intermedi di organizzazione statale, designati con le ‘oscure etichette’ di monarchia, aristocrazia, democrazia o di governo misto, federativo o repubblicano. Era all’interno di questi sistemi che, per il convenzionale «se rencontrent ces idées modernes de représentation, nées, dit Rousseau, du régime féodal, et à jamais inconnues à l’antiquité libre et même à l’antiquité esclave»⁵⁴⁵. La rappresentanza, che per Sieyès rappresentava il più importante portato della modernità politica, agli occhi di Daunou diveniva una piattaforma scivolosa e malfida, che minacciava in ogni momento di strappare al popolo ogni sua prerogativa. Il fulcro della riflessione che avrebbe dovuto sviluppare la Convenzione non era, tuttavia, la titolarità del popolo sovrano di ogni potere – si trattava di un principio insindacabile –, bensì la porzione di poteri che egli stesso avrebbe potuto esercitare autonomamente e in maniera diretta. La distribuzione delle prerogative tra i poteri istituiti – e dunque, in ultima analisi, la Costituzione vera e propria – assumeva valore e significato solo come materia residuale, ovvero dopo aver individuato gli ambiti per un possibile esercizio diretto della sovranità del popolo. Veniva così rilanciata la forte tensione democratica del Daunou convenzionale, intento in ogni momento a sostenere la possibilità e, anzi, la necessità, di un’azione popolare ovunque essa si fosse rivelata possibile.

L’ultimo messaggio dell’intervento di fine aprile era l’ennesima esortazione ad una legislazione non ideale, ma calata e adattata sullo specifico contesto politico e sociale a cui doveva applicarsi: «il faut bien, enfin, que le législateur, placé au foyer de cette effervescence, puisse en observer les crises, en démêler les causes, en prévoir les développements; il faut qu’il fasse, en quelque sorte, un cours expérimental de l’immoralité publique, afin de mettre ses lois en accord avec les vices qu’elles devront progressivement adoucir, apaiser, contenir et déraciner à la fin»⁵⁴⁶. All’interno di una concezione organicistica dello Stato, la temperie rivoluzionaria e i suoi disordini offrivano una preziosa opportunità di cogliere chiaramente le malattie e i morbi che si erano palesati e, una volta individuate le cause, di poterle affrontare con *méthode et calcul*.

A quest’ultimo intervento sarebbe seguito un periodo piuttosto lungo di silenzio, in cui Daunou si limitò ad ascoltare il dibattito sui primi articoli costituzionali senza proporre idee o propositi originali. Non si segnalano interventi né sulla discussione del Titolo II – aperta dal rapporto di Lanjuinais a nome della *Commission des Six* il 29 aprile – né su quella del Titolo III, introdotta stavolta da Dufriche-Valazé in rappresentanza della stessa Commissione nella seduta del 6 maggio.

⁵⁴⁵ *Ibidem*. Lo scetticismo di Daunou di fronte alla rappresentanza era così pronunciato dall’individuare all’origine non solo di assemblee o consigli rappresentativi, ma persino all’autorità dei re che, almeno inizialmente, era nata a favore e per *rappresentare* il proprio popolo.

⁵⁴⁶ *Ibidem*.

Probabilmente, Daunou riteneva di essersi già pronunciato a sufficienza sui temi affrontati dai due Titoli, ovvero, rispettivamente, le condizioni per l'accesso alla cittadinanza e l'organizzazione delle assemblee primarie e le loro prerogative. Allo stesso modo, quando Lanjuinais, il 13 maggio, presentò la serie di questioni generali su cui ordinare i lavori costituzionali – conformemente al decreto del 10 maggio precedente –, Daunou pensò probabilmente che un suo ulteriore intervento, oltre che ormai inattuale, sarebbe risultato ridondante rispetto ai principi già delineati su questo tema il 26 aprile⁵⁴⁷.

La reale frattura si sarebbe consumata alla fine di maggio, quando una serie di eventi all'interno e, soprattutto, all'esterno della Convenzione segnarono indelebilmente il pensiero e la vita stessa di Daunou. Occorre segnalare prima di tutto il rilievo fondamentale assunto sin da subito dalle epocali giornate del 31 maggio e del 2 giugno 1793, che portarono all'epurazione dell'Assemblea rivoluzionaria eliminando gli esponenti girondini ormai scomodi e offrendo così alla fazione giacobina la possibilità di monopolizzare la gestione della politica francese.⁵⁴⁸ Come vedremo nel prossimo paragrafo, Daunou non avrebbe tardato a far sentire la sua ferma opposizione rispetto ad una misura apertamente illegale e incurante delle più essenziali garanzie dei rappresentanti e degli stessi individui. Sarebbe stata proprio questa coraggiosa condanna a decretare il triste destino a cui sarebbe andato ben presto incontro l'oratoriano, che si sarebbe visto eliminato improvvisamente dalla vita pubblica e ad un passo dal patibolo.

Sempre sul finire di maggio, si verificarono alcuni sviluppi inaspettati ancora più decisivi dal punto di vista strettamente politico e costituzionale. Su impulso di Barère, il 29 maggio la Convenzione accettava di aggiungere al Comitato di Salute Pubblica cinque membri incaricati di presentare un piano di Costituzione nel più breve tempo possibile. Il giorno successivo, Cambon annunciava che lo stesso Comitato aveva scelto per adempiere a questo importante incarico i deputati Hérault de Séchelles, Ramel-Nogaret, Couthon, Saint-Just e Mathieu. Rispettando brillantemente la richiesta di celerità, già il 10 giugno i cinque deputati erano in grado di proporre alla Convenzione un nuovo piano di Costituzione, molto diverso da quello presentato tra il 15 e il 16 febbraio dal Comitato di costituzione guidato da Condorcet, su cui si erano modellati i lavori dei deputati fino ad allora.⁵⁴⁹ Nella stessa seduta, su proposta di Robespierre, il progetto veniva messo all'ordine del giorno, stampato e inviato ai vari dipartimenti. La discussione, in un'Assemblea ormai favorevole, sarebbe

⁵⁴⁷ Per i dettagli della proposta di Lanjuinais, accolta dalla Convenzione, si vedano *Archives parlementaires* (op. cit.), première série, t. LXIV, pp. 625-627.

⁵⁴⁸ Su queste celeberrime *journalées*, si veda il recente: ANNE SIMONIN, *Un coup d'état républicain : la Journée du 31 mai-2 juin 1793 et la réécriture des procès-verbaux de la Convention*, «La Révolution française» [En ligne], n. 21, 2021. [Data ultima consultazione: 20 gennaio 2023]. URL: <http://journals.openedition.org/lrf/5493>.

⁵⁴⁹ Come noto, il Progetto di Costituzione giacobina sarebbe stato presentato da Hérault de Séchelles. Cfr. *Archives parlementaires* (op. cit.), première série, t. LXVI, pp. 256-264.

stata estremamente rapida, cosicché già il 24 giugno poteva essere annunciata in pompa magna l'approvazione di una nuova Costituzione.

Era in un paese ancora scioccato dal tradimento del generale Dumouriez e lacerato dalla lotta senza quartiere tra le diverse fazioni e all'interno di una Convenzione epurata e ormai in mano al gruppo giacobino che Daunou provò, per l'ultima volta, a far sentire la voce della ragione contro il dilagare delle passioni. Il tentativo estremo del deputato di Boulogne-sur-Mer assume ancor più valore perché situato in un momento avverso non solo politicamente, ma anche a livello personale. Nella seduta del 18 giugno, due deputati straordinari avevano presentato alla Convenzione un'*adresse* in nome del popolo di Arras riunito in Assemblea generale delle sei sezioni in cui annunciava che i deputati Personne, Varlet, Magniez, Thomas Paine e lo stesso Daunou «*ont perdu totalement notre confiance*»⁵⁵⁰. Si potrebbe certo ribattere che, essendo stati eletti dall'intero dipartimento di Pas-de-Calais ed essendo ormai rappresentanti dell'intera Francia, gli inviati non potevano pretendere, a nome del proprio distretto, di richiamare i cinque deputati incriminati. Tuttavia, rivendicando il diritto ad un uso «*sage et régulier de cette souveraineté qui, si elle voulait être partielle, serait un attentat contre celle que la nation doit exercer dans toute sa plénitude*», gli inviati di Arras si sentivano legittimati a denunciare i propri deputati agli altri dipartimenti – «*afin qu'à notre exemple, ils fassent connaître ceux qui, sortis de leur sein, ne sont pas les vrais amis du peuple*» – e, soprattutto, alla stessa Convenzione, «*pour qu'elle cherche dans sa sagesse les moyen de se purger elle-même de tous ceux qui retardent sa marche et empêchent le bien que nous avons le droit d'attendre d'elle*»⁵⁵¹.

La resa dei conti sembrava così non essersi limitata alle purghe del 2 giugno. Proseguendo in una logica bipolare a cui Daunou aveva sempre rifiutato di iscriversi – si ricordi a questo proposito l'importanza conferita alla *section mitoyenne* – si chiedeva alla Convenzione di liberarsi di chi ritardava la sua marcia, ovvero di sbarazzarsi dei nemici del popolo. L'Assemblea, dal canto suo, sembrava porsi in sintonia con i reclamanti e, per bocca del suo presidente Hérault de Séchelles,

⁵⁵⁰ *Archives parlementaires (op. cit.)*, première série, t. LXVI, p. 664. Rispetto alla deputazione originaria del dipartimento, composta di 11 rappresentanti, si salvava poco più della metà, ovvero Robespierre, Carnot, Le Bas, Guffroy, Enlart e Bollet. Un esemplare originale dell'*Adresse* è conservato alla *Bibliothèque des Annonciades* di Boulogne-sur-Mer (A 7466).

⁵⁵¹ *Ibidem*. Si noti che, appellandosi al pieno esercizio della propria sovranità, i rappresentanti di Arras si appropriavano paradossalmente di uno dei principi forti dei progetti costituzionali di Daunou. La deputazione allegava al proprio intervento l'approvazione dell'*adresse* di sfiducia da parte del consiglio generale del dipartimento di Pas-de-Calais. Come evidenziava Personne nella sua replica, il documento non indicava alcun delitto particolare o prova precisa. Pertanto, il deputato era incline a ritenere che il motivo della loro condanna stesse nell'aver convinto gli abitanti di Arras che fossero cattivi cittadini i deputati che non avevano votato la morte del re, che non avevano ritenuto necessario l'appello al popolo, che avevano chiesto l'espulsione degli Orléans o che si erano opposti ai massacri di settembre e ad altri avvenimenti illegali e violenti. Cfr. *Archives parlementaires (op. cit.)*, première série, t. LXVI, p. 682.

commentava l'*adresse* con un commento sibillino – «La confiance perdue pour un représentant, c'est la mort»⁵⁵² – che anticipava i dolorosi destini dei deputati accusati.

È in questo contesto di ostilità crescente che Daunou avrebbe trovato la forza, il 24 giugno, di prendere ancora una volta la parola opponendosi ai metodi di discussione – più che ai principi – di un progetto di Costituzione che sarebbe stato approvato proprio in quella seduta⁵⁵³. Le *Observations sur la manière de discuter la Constitution* rappresentano infatti, in primo luogo, una guida per dirigere i lavori dei legislatori chiamati a dare al paese un nuovo documento fondamentale. Come tipico del personaggio, la struttura seguiva un rigidissimo ordine analitico, volto in primo luogo a definire con precisione i concetti che sarebbero stati adoperati nel corso della trattazione. Ancora una volta, ad inquadrare le singole proposte stava una concezione olistica della Costituzione, presentata come un tutto organico in cui ogni parte assumeva un particolare valore solo in rapporto all'ordinamento nel suo insieme: «La perfection de ce code tient inséparablement à l'heureuse disposition de ses parties; car il n'y a, dans toutes les recherches de l'esprit humain, qu'un seul sentier, sur lequel la vérité soit visible: tous les autres n'en présentent que le revers; et, selon l'observation d'un sage, *le revers de la vérité a cent mille figures et un champ indéfini*»⁵⁵⁴.

Sorretto dalla convinzione, tipica dell'*idéologie*, dell'esistenza di una sola verità possibile, Daunou si addentrava in una complessa analisi che, come detto, non poteva che partire da una messa a punto concettuale. Prima ancora di fissare l'ordine dei lavori costituzionali, era dunque necessario precisare il *significato* del termine *Constitution*. L'ex oratoriano riconosceva a questo proposito due interpretazioni fondamentali e divergenti: «Les uns ont dit que la Constitution était le code où les *pouvoirs publics* sont définis et divisés. Les autres ont considéré la Constitution comme la collection des lois qu'ils ont appelées *fondamentales*»⁵⁵⁵. Confermando la sua adesione al primo gruppo, Daunou esaminava la proposta alternativa, che aveva il difetto di non specificare cosa si intendesse per 'leggi fondamentali'. Dopo aver escluso che con questa espressione si potessero intendere le leggi immutabili e indisponibili alla Nazione – in quanto il popolo conservava un potere costante su tutte le istituzioni politiche e per il fatto che «une génération n'a pas le droit d'assujettir à ses volontés les générations futures»⁵⁵⁶ –, veniva ammesso come unico significato possibile quello di norme che solo

⁵⁵² *Ivi*, p. 665.

⁵⁵³ In realtà, prima del 24 giugno, si segnala un breve intervento di Daunou a proposito della necessità dei supplenti per non obbligare le assemblee primarie a successive convocazioni nel caso in cui avessero eletto i medesimi deputati. Cfr. *Archives parlementaires* (*op. cit.*), première série, t. LXVI, p. 522.

⁵⁵⁴ DAUNOU, *Observations sur la manière de discuter la Constitution*, in *Archives parlementaires* (*op. cit.*), première série, t. t. LXVII, p. 279.

⁵⁵⁵ *Ivi*, p. 280.

⁵⁵⁶ *Ibidem*. Secondo Daunou, l'unico genere di leggi immutabili erano quelle naturali, anteriori a tutte le altre e modello sicuro a cui si sarebbe dovuta ispirare ogni legge positiva.

una Convenzione nazionale, e non una semplice legislatura, avrebbe potuto modificare. La difficoltà, tuttavia, rimaneva, e consisteva stavolta nel definire i limiti precisi in cui raccogliere l'autorità di semplici mandatari o rappresentanti. Tornava ancora una volta la polemica rispetto all'operato dell'Assemblea costituente, che aveva instaurato una «étrange dictature» con cui dichiarava a suo piacimento quale articolo sarebbe stato costituzionale (o fondamentale) e quale semplicemente regolamentario (e dunque di pertinenza di una qualsiasi legislatura). Per sfuggire all'arbitrario, Daunou riteneva che l'unica distinzione ammissibile fosse quella (già più volte valorizzata) tra leggi e decreti proposta dal Comitato di costituzione. Così riformulata, la scelta tra le due possibili declinazioni del concetto di Costituzione consisteva, da un lato, nel ritenerla l'insieme delle leggi generali, indipendenti dai tempi, dai luoghi o dalle persone; dall'altro, nel reputarla un codice destinato ad organizzare i poteri pubblici. La decisione, ovviamente, avrebbe comportato conseguenza decisive a livello dell'ordine dei lavori costituzionali: nel primo caso, sarebbe stato necessario affrontare fin da subito tutte le parti dello stabilimento sociale (come i poteri pubblici, le pene e le ricompense, le relazioni civili e le finanze), senza scartare nient'altro che le disposizioni mobili e transitorie (i meri decreti). Come Daunou non mancava di far notare, si trattava di un'ipotesi ben poco realistica: «Or, je l'avouerais, j'ai peine à croire que l'on vous ait donné une mission aussi étendue, et je pense que vous voudrez partager avec vos successeurs une tâche qui prolongerait trop dangereusement votre session, si vous deviez la remplir tout entière». Condannato per manifesta impraticabilità il primo significato di Costituzione, rimaneva il secondo, che era quello già messo in luce da Daunou negli interventi precedenti, e che la riduceva ad un codice che stabilisse e distribuisse i poteri, definendo le loro caratteristiche (elezione, durata, numero, destituzione), le loro competenze e i loro limiti. Come già nell'*Essai sur la Constitution*, le leggi costituzionali si riconoscevano così per il duplice carattere di riguardare l'organizzazione dei poteri e di non essere variabili.

Stabilito il concetto di costituzione, prima di presentare il proprio modello di ordine di lavori Daunou tornava sull'opportunità di inserire tra la Dichiarazione e il testo costituzionale vero e proprio qualche disposizione intermedia, ovvero quella sezione che nel piano presentato il 17 aprile prendeva il nome di *Bases de l'établissement social en France*. Benché l'ex oratoriano sostenesse un'estrema sintonia rispetto a quanto sostenuto dal girondino Maximin Isnard il 10 maggio, sia il senso sia i contenuti dei due progetti appaiono piuttosto divergenti.⁵⁵⁷ Il *pacte social* sostenuto da Isnard si caratterizzava in primo luogo come argine e assicurazione rispetto alla minaccia di una possibile tirannia della maggioranza che proprio il deputato girondino aveva il merito di cogliere tra i primi. In questo senso, il patto sociale, su cui era necessario – a differenza delle norme costituzionali – un

⁵⁵⁷ Per il discorso di Isnard, si vedano *Archives parlementaires* (op. cit.), première série, t. LXIV, pp. 417-423.

accordo unanime, doveva innanzitutto garantire, anche dalla volontà della maggioranza, i diritti naturali di libertà, eguaglianza e proprietà. Benché nella sensibilità verso questo patrimonio di diritti individuali risiedesse una forte analogia tra i due deputati, in Daunou non si trova niente di simile al timore rivolto ad una maggioranza prevaricatrice. La minaccia più importante per i diritti dell'individuo non derivava dalla volontà generale – che in Daunou, come abbiamo visto, consisteva, dopo l'iniziale accordo unanime, nella volontà del maggior numero⁵⁵⁸ –, ma dalle possibili devianze dei poteri istituiti. Neppure i contenuti delle due sezioni intermedie apparivano sovrapponibili, in quanto Daunou vi inseriva la distribuzione territoriale, lo stato civile e politico dei cittadini e la garanzia delle proprietà. In realtà, dunque, il deputato di Pas-de-Calais non faceva altro che recuperare il proprio progetto di Costituzione dell'aprile precedente.

Curiosamente, Daunou tornava a citare il discorso di Isnard anche rispetto alla definizione e al ruolo della proprietà. Tuttavia, in questo caso, il convenzionale ammetteva implicitamente alcune differenze sostanziali rispetto al ragionamento elaborato dal deputato girondino. Mentre questo riteneva la proprietà un diritto naturale, come sappiamo Daunou non nutriva alcun dubbio sulla sua essenza intrinsecamente sociale. Solo nel momento in cui, con l'istituzione della società, le forze di tutti si erano unite per la difesa di ciascuno si era potuto veramente riconoscere uno stabile diritto di proprietà. La differenza aveva ripercussioni notevoli: per Isnard, infatti, «La propriété n'est point un droit qui dérive de l'association, et que celle-ci puisse modifier à son gré par la loi»⁵⁵⁹. Ben diversa era la visione di Daunou, che, nel secondo saggio annesso alla seduta del 24 giugno – dedicata ad affrontare nello specifico i fondamenti indicati nel primo – proponeva delle misure che avrebbero toccato profondamente l'assetto attuale delle proprietà. Certo, la sua cautela e la sua moderazione gli imponevano di chiarire fin da subito che, anche per lui come per Isnard e per ogni buon cittadino, il diritto civile di proprietà era un legame essenziale per la Repubblica e l'unico argine contro l'anarchia o il federalismo: «la propriété demeure, pour être au sein d'un vaste empire, le principe insuppléable de l'unité, de l'activité, de l'abondance et de la prospérité nationale»⁵⁶⁰. Come già nell'ottobre 1790 e poi nell'*Essai sur la Constitution*, Daunou aveva cura di prendere le distanze da ogni improvvida pretesa di livellamento fondiario o di legge agraria⁵⁶¹. Non solo: la stessa diseguaglianza dei beni non era considerata un'invenzione sociale, ma veniva ricondotta allo *status* di legge naturale: «il faut, ou

⁵⁵⁸ Cfr. DAUNOU, *Vues rapides* (op. cit.), p. 344.

⁵⁵⁹ *Archives parlementaires* (op. cit.), première série, t. LXIV, p. 419.

⁵⁶⁰ DAUNOU, *Remarques sur le plan proposé par le comité de Salut public*, in *Archives parlementaires* (op. cit.), première série, t. LXVII, p. 285.

⁵⁶¹ Proprio dalle considerazioni sul tema costituzionale pubblicate sul «Journal Encyclopédique» nell'ottobre 1790 venivano ripresi alla lettera precisi passi per squalificare ogni concezione radicale sul tema della proprietà: «les paroles désastreuses de nivellement ou de loi agraire, l'horrible signal qui bouleverse les empires et qui écrase les nations». DAUNOU, *Remarques* (op. cit.), p. 285.

que cette inégalité subsiste, ou que la nature des choses et des hommes soit violemment comprimée»⁵⁶². Tuttavia, rilanciando una convinzione emersa per la prima volta nell'ottobre 1790, legittimata concettualmente nelle *Vues rapides* e infine trasformata in concreta norma costituzionale nell'*Essai sur la Constitution*, Daunou si scagliava non contro la diseguaglianza, ma contro «l'énorme et monstrueuse disproportion des fortunes»⁵⁶³, che costituiva un vizio all'interno delle società responsabile dell'immoralità pubblica, delle discordie e delle calamità nazionali. Ecco perché l'obiettivo fondamentale, come già spiegato in altre occasioni, diveniva quello di modificare un assetto all'insegna dell'ingiustizia senza però servirsi di misure radicali e senza svilire l'industria nazionale, che proprio dalla diseguaglianza delle fortune traeva alimento e stimolo. Nelle parole del rappresentante, si trattava di :

Trouver, sans nuire aux intérêts actuels des individus, sans blesser nos relations commerciales, soit intérieures, soit étrangères ; trouver, dis-je, les moyens de diviser harmoniquement les propriétés, d'augmenter le nombre des propriétaires, d'assurer aux riches la protection, à tous la subsistance : voilà le problème que l'humanité propose à la raison et à la loi, ceux qui le croiraient insoluble calomnieront à la fois l'état social et la nature.⁵⁶⁴

La reale novità rispetto agli interventi d'aprile era la convinzione che l'Assemblea rivoluzionaria avesse già tra le mani gli strumenti per risolvere questo grave dilemma: secondo Daunou, sarebbe stato sufficiente riunire qualcuno dei decreti già approvati per avere la migliore legislazione sul tema della proprietà. Le misure meritorie a cui egli faceva riferimento erano almeno cinque: l'abolizione dei testamenti e delle sostituzioni; la proclamazione dell'eguaglianza nella successione e distribuzione dei beni; la volontà di rendere l'adozione un'istituzione sacra della Repubblica; l'obiettivo di instaurare un sistema di lavori e soccorsi pubblici e, infine, l'idea di una imposta progressiva.⁵⁶⁵

⁵⁶² *Ibidem*. Tantopiù che proprio questa diseguaglianza aveva il benefico effetto di stimolare l'emulazione e l'energia degli uomini, che vedendo alcuni concittadini godere di maggiori agi si sarebbero operati per raggiungere la loro condizione e così, su un piano generale, avrebbero sviluppato il commercio e l'industria nazionale.

⁵⁶³ *Ibidem*.

⁵⁶⁴ *Ibidem*.

⁵⁶⁵ I riferimenti normativi di Daunou costituivano un florilegio delle più importanti misure prese dalla Convenzione sin dai suoi primi mesi di vita. Su rapporto di Laplaîgne a nome del Comitato di legislazione, le sostituzioni venivano formalmente abolite il 25 ottobre 1792. Risaliva invece al 7 marzo 1793 il decreto che aboliva la facoltà di disporre dei propri beni e che sanciva l'eguale distribuzione tra i successori del defunto. Il problema delle successioni si collegava direttamente alla condizione dei figli naturali e all'adozione, due questioni che sarebbero state affrontate il 4 giugno. Presentando il progetto di decreto sul tema dell'adozione a nome del *Comité de législation*, il *rapporteur* Michel Azéma richiamava proprio i motivi che avrebbero spinto Daunou ad ammirare e a rievocare quell'istituzione meritoria che fondava «l'heureuse médiocrité»: «Nos lois doivent tendre sans cesse à établir, à ramener et à maintenir la plus grande liberté et la plus parfaite égalité possibles; elles doivent chercher et viser continuellement ces mêmes points, ces mêmes buts de liberté et d'égalité, en nivelant, autant que la justice, la raison et la nature le permettent, tous les hommes, tous les frères d'une même famille, tous les citoyens, membres d'une même société; il faut travailler sans relâche à augmenter

Come si vede, le posizioni di Daunou sul tema fondiario, al di là delle dichiarazioni, erano tutt'altro che moderate. La volontà di porre un freno alla naturale diseguaglianza lo portava a limitare, se non a cancellare, il diritto di disporre della successione dei propri beni, a favore di un sano principio d'eguaglianza tra i successori che, oltre ad essere concettualmente giusto, aveva il pregio di prevenire eccessive concentrazioni di proprietà nelle mani di pochi. A livello teorico, questa possibilità era resa possibile proprio dalla natura sociale – e non naturale – della proprietà: dal momento quest'ultima sarebbe stata garantita solo nel momento in cui tutti avessero consentito alla difesa dei diritti e dei beni di ognuno – ovvero al momento dell'istituzione della società –, non solo era legittimo che le proprietà difese dalla società tornassero nelle sue mani al momento della dipartita del loro titolare, ma diveniva addirittura doverosa la progressività dell'imposta, che avrebbe portato a pagare di più chi avesse goduto di una maggiore protezione ad opera della società nel suo insieme.

Di fronte ad un posizionamento così particolare e, a suo modo, persino radicale, a che pro riferirsi ad una personalità come Isnard, che aveva sostenuto tutt'altre posizioni? Una possibile lettura potrebbe collegare questa scelta all'appartenenza girondina del modello, cosicché, più che ad una presunta somiglianza nelle singole proposte, dovremmo guardare ad una vicinanza ideologica e morale che Daunou aveva l'intenzione di rivendicare. Anticipando il decreto del 2 giugno, Isnard aveva scelto 'autonomamente' di rassegnare le proprie dimissioni e, al pari dei colleghi girondini, era di fatto uscito dalla vita pubblica⁵⁶⁶. In questo contesto, l'affermazione della propria affinità rispetto ai progetti dell'ormai ex deputato doveva ben segnalare con quale delle due fazioni si schierasse Daunou e, allo stesso tempo, avrebbe dovuto render consapevole l'Assemblea delle palesi ingiustizie appena perpetrate poche settimane prima. Sebbene l'ex oratoriano non potesse affatto annoverarsi tra

les richesses de l'Etat, en diminuant le nombre des riches et des pauvres. L'homme opulent ne peut l'être que par la misère de son voisin, comme les montagnes ne dominent que par les vides et les cavités des vallées. Plus nous nivellerons les hommes, plus nous diviseront les fortunes, plus nous les multiplierons, plus nous les accroîtrons, et plus nous soustrairons la misère et l'indigence de la société. L'adoption nous fournit un moyen bien naturel, bien facile et bien juste de répandre les biens des riches qui n'ont point d'enfants et qui voudraient en adopter, sur les pauvres, en ne leur donnant la liberté de choisir que dans les familles pauvres et dans la classe indigente [...]. Elle sera même, dans ce cas, un double bienfait envers ceux qui en sont l'objet et envers la société, qui verra accroître l'heureuse médiocrité, et diminuer la funeste opulence; le faste orgueilleux fera place à la modeste simplicité; l'indigence malheureuse sera détruite par l'heureuse aisance; les moyens d'influence, de corruption disparaîtront, en ôtant le superflu aux uns, et en donnant le nécessaire aux autres». *Archives parlementaires (op. cit.)*, première série, t. LXVI, pp. 41-42.

L'incentivo alla pratica adottiva non era affatto un tema nuovo in Daunou: già nel Saggio prerivoluzionario Sull'autorità dei genitori, infatti, egli si era pronunciato a favore dell'adozione dei figli naturali (recuperando l'ammirevole esempio degli Ateniesi). Prendendo a modello il Codice federiciano, aveva inoltre sostenuto l'opportunità di limitare il diritto di adozione a chi non avesse figli. Parallelamente, ritenendo che «il seroit absurde que le législateur eut généralement plus de confiance dans des étrangers que dans des parens», aveva aperto alla possibilità di riconoscere anche alle madri il diritto di essere tutrici legali dei propri figli. Cfr. DAUNOU, *Autorité des parens sur les enfans (op. cit.)*, p. 55.

⁵⁶⁶ Era stato lo stesso Isnard che, dalla carica di presidente, il 25 maggio aveva espresso la terribile sentenza sui destini che avrebbero atteso Parigi se avesse osato ergersi contro la rappresentanza nazionale: «Si par ces insurrections toujours renaissantes il arrivait qu'on portât atteinte à la représentation nationale, je vous le déclare, au nom de la France entière [...] Je vous le déclare au nom de la France entière, Paris serait anéanti [...] Bientôt on chercherait sur les rives de la Seine si Paris a existé». *Archives parlementaires (op. cit.)*, t. LXV, p. 320.

i membri della Gironda, non può essere casuale che i deputati più apprezzati appartenessero proprio a quello schieramento. Oltre ad Isnard, non si può dimenticare la stima di cui godette a lungo Pétion, inizialmente membro del club dei Giacobini, ma ben presto passato nelle file della Gironda ed espulso insieme ai colleghi il 2 giugno.

A sostegno di questa ipotesi sta il riferimento, all'interno degli interventi del 24 giugno, ad un secondo deputato: Jean-Denis Lanjuinais, che al pari di Pétion fu inserito nella terribile lista di proscrizione e quindi costretto a nascondersi per più di un anno. Prima di scoprire le modalità e il senso di questo ulteriore richiamo, è utile esporre brevemente quale fosse, in breve, la proposta di Daunou per organizzare i lavori costituzionali. Dopo la Dichiarazione e la sezione intermedia comprensiva delle tre parti sopracitate, occorre rivolgersi alla vera e propria Costituzione: «*puisque je la suppose réduite à la seule organisation des pouvoirs, elle est contenue tout entière dans ce seul problème: Déterminer la puissance dont le souverain se réserve l'exercice immédiat et habituel, et distribuer, entre ses délégués, la puissance qui ne sera point exercée par lui*»⁵⁶⁷. Recuperando quasi alla lettera quanto già affermato il 26 aprile, Daunou limitava la materia costituzionale alla fissazione della quota di potere lasciata all'esercizio diretto da parte del popolo sovrano e alla distribuzione di quella, residuale, che sarebbe spettata ai suoi delegati. Da questa concezione minimalista derivava la divisione della Costituzione in soli due titoli: «*De l'exercice immédiat du pouvoir souverain*» e «*Des pouvoirs délégués*»⁵⁶⁸. Il primo Titolo si sarebbe quindi diviso in quattro sezioni, che raggruppavano tutti gli ambiti di intervento diretto del sovrano: assemblee primarie, elezione, *sanzione* delle leggi e riforma delle leggi e dei poteri delegati. Se si fosse trattato di una Nazione poco numerosa, la seconda parte del testo costituzionale non avrebbe avuto bisogno di alcuna ripartizione: citando ancora una volta Rousseau, Daunou riteneva infatti che allora il suo unico oggetto sarebbe stato il governo, ovvero «*un moyen terme entre le peuple considéré comme la collection des citoyens qui font la loi, et le meme peuple considéré comme la collection des individus qui obéissent à la loi*»⁵⁶⁹.

Nel caso di una Repubblica di vaste dimensioni, come era a tutti gli effetti quella francese, Daunou prevedeva invece ulteriori anelli intermedi. Nel complesso, 'la catena dello Stato' risultava così formata: alla base, rimaneva il popolo come soggetto alle leggi; quindi venivano le amministrazioni locali, col compito di applicare egualmente l'amministrazione pubblica in ogni parte

⁵⁶⁷ DAUNOU, *Observations (op. cit.)*, p. 281.

⁵⁶⁸ *Ibidem*.

⁵⁶⁹ *Ibidem*. Era dallo stesso Contratto Sociale che, probabilmente, Daunou aveva tratto appreso la possibilità di rappresentare il popolo *almeno* per le funzioni esecutive: «*La Loi n'étant que la déclaration de la volonté générale, il est clair que dans la puissance législative le peuple ne peut être représenté ; mais il peut et doit l'être dans la puissance exécutive, qui n'est que la force appliquée à la loi*». ROUSSEAU, *Du contrat social (op. cit.)*, livre III, chapitre XV, p. 166.

dell'impero; queste ultime rispondevano ad un anello ulteriore, quello dell'esecutivo, che a sua volta era seguito dall'Assemblea legislativa (ridotta ancora una volta a comitato del popolo, ovvero ad una funzione istruttoria). L'ultimo anello, gerarchicamente superiore ad ogni altro, era quello del popolo inteso come sovrano, da cui dipendeva ogni grado inferiore. Il risultato era che, in uno Stato come la Francia, anche il Titolo II della Costituzione si sarebbe dovuto dividere in delle sezioni: Assemblea legislativa; potere esecutivo e amministrazioni locali.⁵⁷⁰

In coda e al di fuori della Costituzione potevano trovare posto le materie escluse dall'esposizione di Daunou, ovvero, nell'ordine: relazioni civili; pene e ricompense; forza armata; educazione; lavori pubblici; soccorsi pubblici; finanze nazionali e relazioni estere. Queste tematiche avrebbero composto una sorta di appendice denominata «Dispositions principales des Codes qui doivent suivre celui de la Constitution»⁵⁷¹, con la funzione di guidare e orientare i principi delle successive legislazioni particolari. La scelta di espungere questi ambiti dalla Costituzione vera e propria non dipendeva da una loro importanza minore, bensì dalla natura dell'oggetto a cui si riferivano. A differenza dei due Titoli costituzionali, le *Dispositions* si rivolgevano non a *poteri*, bensì a *funzioni*. La differenza tra i due termini era notevole, anzi fondamentale, per le stesse sorti dello Stato:

Il ne faut pas croire que toutes les fonctions publiques soient des pouvoirs publics : il y a deux caractères essentiels et manifestes qui séparent avec une grande précision ce qui est pouvoirs de ce qui ne l'est point. Ce double caractère consiste, d'une part, en ce que nulle action moyenne ne s'interpose entre la loi et l'action d'un véritable pouvoir ; et de l'autre part, en ce qu'un pouvoir proprement dit dispose immédiatement d'une force armée quelconque, lorsqu'elle est nécessaire à l'efficacité des déterminations qu'il a prises. Ainsi le *pouvoir* est placé entre la force et la loi ; il a une main sur la loi et l'autre main sur la force.⁵⁷²

La rilevanza di questa distinzione era particolarmente visibile allorché si fosse inteso parlare di un *potere* e non di una semplice *funzione* militare. Nel primo caso, alla forza armata sarebbe stato

⁵⁷⁰ In realtà Daunou parlava di una possibile quarta sezione, rappresentata dall'amministrazione della giustizia. Sull'autonomia del potere giudiziario rimanevano i dubbi già espressi nell'articolo uscito sul «Journal Encyclopédique» nel gennaio 1791: «On a souvent considéré le pouvoir judiciaire comme tout à fait distinct de celui qui exécute les lois, et comme formant un troisième ordre parallèle à ceux appelés législatif et exécutif. Peut-être la théorie de l'autorité judiciaire est-elle la moins avancée de toutes ; et cela serait peu surprenant au milieu de ce chaos de lois civiles, de juridictions, de formes et de procédures, sous lequel les notions simples et naturelles de ce genre de pouvoir sont encore ensevelies et écrasées». DAUNOU, *Observations (op. cit.)*, p. 281.

⁵⁷¹ *Ivi*, p. 282.

⁵⁷² *Ibidem*.

riconosciuto il diritto esiziale di muoversi autonomamente, senza dipendere dalle scelte di qualche autorità costituita superiore e aprendo quindi la strada a violenze e al caos.

Terminata l'esposizione del proprio piano⁵⁷³, Daunou aggiungeva qualche osservazione sui progetti alternativi presentati fino ad allora, caratterizzati da «une méthode presque toujours synthétique»⁵⁷⁴. Pur senza entrare nello specifico – in quanto riteneva i principi già presentati più che sufficienti per illuminare le criticità di ognuno di essi –, il convenzionale sceglieva di spendere delle parole a favore del piano presentato da Lanjuinais a nome della Commissione dei Sei il 13 maggio precedente, che gli pareva infinitamente preferibile a tutti gli altri. Come anticipato, la scelta di richiamarsi al deputato vicino alla Gironda, espulso dall'Assemblea in seguito alla *journée* del 2 giugno, costituiva di per sé una scelta emblematica. Certo, Daunou non escludeva puntuali punti di divergenza rispetto a quanto proposto dal giurista di Rennes⁵⁷⁵, ma la sua posizione rimaneva ben definita ed era a favore di quanti non si trovavano più alla Convenzione, come Isnard e lo stesso Lanjuinais. Proprio rispetto al rapporto tra i due deputati, è interessante notare come il *rapporteur* della Commissione dei Sei avesse espresso nelle settimane alcuni punti in forte convergenza rispetto ad alcuni principi tipici di Daunou, arrivando persino a citarlo espressamente. Nella seduta del 29 aprile, presentando a nome della Commissione un *rapport* sul Titolo II del Progetto di Costituzione (status e condizioni per esercitare i diritti di cittadinanza), Lanjuinais aveva menzionato proprio il progetto di Daunou, definendo l'ex oratoriano «l'un de ceux qui ont écrit sur la Constitution avec le plus d'élégance et d'habileté»⁵⁷⁶. Come avrebbe fatto Daunou a parti invertite, anche Lanjuinais non nascondeva dubbi o perplessità su singoli articoli proposti dall'*idéologue*⁵⁷⁷, ma tutto ciò non intaccava la stima che doveva esistere tra i due convenzionali e che sembra suggerire l'esistenza di una serie di legami piuttosto stretti tra Daunou e molti esponenti girondini.

L'intervento del *savant* si concludeva rimarcando l'inutilità e la ridondanza di prevedere, conformemente al decreto del 10 maggio, una serie di *questions* accanto a quella dei titoli

⁵⁷³ Per ulteriore chiarezza, riportiamo lo scheletro dell'ordine dei lavori costituzionali proposto da Daunou: dopo la Dichiarazione, veniva prevista una sezione intermedia composta di tre parti (distribuzione del territorio, stato civile e politico dei cittadini e garanzia delle proprietà). Seguiva la Costituzione vera e propria, composta di soli due Titoli, uno relativo all'esercizio diretto del sovrano e l'altro ai poteri delegati, entrambi divisi in sezioni. Infine, veniva prevista una sorta di appendice contenente le disposizioni su cui regolare i futuri codici fondamentali della Repubblica, divisa in otto materie fondamentali.

⁵⁷⁴ DAUNOU, *Observations* (op. cit.), p. 282.

⁵⁷⁵ Le specifiche proposte di modifica del piano di Lanjuinais appaiono tutto sommato di limitata importanza. Si trattava perlopiù di questioni prettamente terminologiche o di ordine tra i diversi Titoli. Più interessante l'esigenza di sopprimere la definizione di *Convention nationale*, che per l'estensione della sua autorità eccedeva la stessa Costituzione e non coincideva certo coi limitati poteri concessi da Daunou alla magistratura legislativa.

⁵⁷⁶ *Archives parlementaires* (op. cit.), première série, t. LXIII, p. 562.

⁵⁷⁷ Oltre a ritenere alcune disposizioni superflue, Lanjuinais prevedeva una maggiore stretta rispetto ai diritti da riconoscersi agli stranieri e rifiutava di estendere i diritti *civili* – ovvero, nell'ottica di Daunou, la protezione garantita dalle leggi – a chiunque si fosse trovato sul territorio francese.

costituzionali. Per dimostrare tutto ciò, il deputato ricorreva all'esempio di un collega, scelto ancora una volta all'interno del *côté* girondino: Pierre Victurnien Vergniaud. Del grande retore era ricordato il discorso dell'8 maggio, in cui, tra l'altro, aveva presentato una serie di questioni su cui organizzare i lavori costituenti. Il riferimento serviva a Daunou per convincere i colleghi che l'unico metodo da seguire nell'assolvimento del compito più importante che li attendeva era quello che «s'élève non par bonds mais par degrés; sa marche est éclairée, ses parties sont cohérentes, et l'on ne cesse pas de tenir la chaîne sur laquelle doivent se rencontrer les idées précises, fécondes et salutaires, qui doivent composer la Constitution»⁵⁷⁸.

Proprio la scorrettezza e la confusione del metodo di lavoro seguito consentiva a Daunou di tornare a colpire l'operato dell'Assemblea costituente, colpevole di aver attuato un'analogia «marche sautillante»⁵⁷⁹ che stava all'origine dell'estrema incoerenza dei suoi lavori e dello stabilimento di elementi destinati ad un'eterna discordia⁵⁸⁰. Al contrario, la Convenzione avrebbe dovuto seguire l'unico ordine legittimo, quello naturale, per arrivare «sans lacunes et avec une constante harmonie»⁵⁸¹ alla migliore Costituzione possibile. Rivendicando il carattere concreto, e non ideale, dei suoi piani, Daunou sosteneva che questa doveva modellarsi sulla natura e sulle sue condizioni fisiche e morali del popolo francese. Come già negli interventi precedenti, veniva ribadita l'assoluta urgenza di completare il proprio lavoro e di dotare la Francia di una Costituzione troppo a lungo attesa e che, sola, avrebbe potuto prevenire i tradimenti e sbaragliare rivalità e odi personali.

3.6 Daunou e il costituzionalismo giacobino

Il secondo intervento di Daunou annesso alla cruciale seduta del 24 giugno 1793 era intitolato *Remarques sur le plan proposé par le comité de Salut public*: al di là delle leggere oscillazioni nel titolo, si trattava di un documento legato a doppio filo al precedente, di cui rappresentava – riproducendo in parte il rapporto che aveva legato le *Vues rapides* all'*Essai sur la Constitution* – la resa in concreto e, nello stesso tempo, l'approfondimento. Si partiva dalla distribuzione territoriale della Repubblica e, a proposito dei diversi livelli d'amministrazione, veniva subito posto come criterio di divisione non quello mobile e fluttuante della popolazione, bensì quello del territorio. Seguiva una sostanziale condanna dei distretti, utili allorché si era trattato di vendere massicciamente

⁵⁷⁸ DAUNOU, *Observations (op. cit.)*, p. 283.

⁵⁷⁹ *Ivi*, p. 282.

⁵⁸⁰ Si riproponeva qui, com'è ovvio, l'opposizione di vecchia data di Daunou alla carica monarchica in un ordinamento sociale che prevedeva la restituzione della sovranità al popolo.

⁵⁸¹ DAUNOU, *Observations (op. cit.)*, p. 282.

i beni nazionali, ma ormai inutili e persino dannosi per più ragioni, tra cui, non ultima, la tendenza a favorire il predominio delle città sulle campagne. Al posto della tripartizione classica, veniva proposta una divisione territoriale in dipartimenti e in grandi comuni (nonché il frazionamento delle città più popolose – Parigi in testa – in più comuni diversi).

Posti questi pochi principi, si passava rapidamente al secondo pilastro delle Basi dello stabilimento sociale: lo stato civile e politico dei cittadini. A questo proposito, coerentemente con le proprie posizioni, rinnovava la necessità di estendere ad ogni individuo presente nel territorio francese la protezione e il rispetto della libertà personale. Non risparmiando, anche in questo caso, i suoi veleni all'Assemblea costituente, Daunou riconosceva alla Convenzione il merito di non aver recuperato le odiose condizioni fiscali come base della cittadinanza. Tuttavia, i requisiti di età, sesso e domicilio richiesti per la partecipazione *politica* non avrebbero dovuto in alcun modo interessare lo stato civile degli individui e i diritti che esso comportava. Tantopiù che, tra i due piani, sembrava emergere per la prima volta una precisa gerarchia d'importanza: «s'il m'importe d'exercer les droits politique qui me sont promis par vos principes, le premier de mes intérêts est de n'être opprimé par aucune de vos institutions, et de jouir avec plénitude, du droit de faire, au sein de votre société, tout ce qui ne pourra nuire à personne»⁵⁸². Siamo di fronte alla prima resa in termini chiari e precisi di quello che sarebbe divenuto il marchio più distintivo dell'azione politica di Daunou, la finalità più essenziale del suo agire pubblico: la difesa di un'area sacrale dell'individuo dai poteri pubblici⁵⁸³. Come specificava, «Il ne s'agit point de répéter ici les généralités de votre Déclaration des droits, mail il en faut appliquer les principes, et les représenter dans quelques détails qui soient pour vous-mêmes, et pour vos successeurs, des barrières effectives et matérielles, des limites toujours visible, et à jamais infranchissables»⁵⁸⁴. L'insistenza sull'idea di limiti, sbarramenti, ostacoli da porre ad ogni potere – compreso quello sovrano – indicava proprio la priorità ideologica appena descritta. Se Daunou sembrava ammettere che in tempi rivoluzionari i diritti degli individui potessero esser obbligati a grandi sacrifici per l'interesse politico della Nazione, la Costituzione, pensata innanzitutto per terminare la Rivoluzione, doveva essere la più importante ricompensa e, allo stesso tempo, il termine proprio di quei sacrifici. Credendo fortemente nelle doti taumaturgiche del documento costituzionale, Daunou riteneva addirittura che, «réconciliant à la fin l'intérêt public et l'intérêt particulier, elle doit tellement les confondre, que l'individu et le peuple ne puissent plus être libres ni heureux, l'un sans

⁵⁸² DAUNOU, *Remarques (op. cit.)*, p. 284.

⁵⁸³ «Vous devez donc garantir spécialement la liberté du commerce, de l'industrie, des cultes, des opinions et de la presse». *Ibidem*. A questi quattro diritti fondamentali seguiva quello alla sicurezza personale, in cui rientrava l'inviolabilità del domicilio domestico. Definendo nello specifico questa intangibile dimensione individuale, Daunou anticipava temi e questioni che avrebbe ripreso in quella che sarebbe stata, se non la sua opera politica più importante, sicuramente la più conosciuta, ovvero l'*Essai sur les garanties individuelles* (1818).

⁵⁸⁴ *Ibidem*.

l'autre»⁵⁸⁵. Con la Costituzione, dunque, non solo aveva fine la legittimità di ogni limitazione dei diritti civili, ma tra questi e gli interessi politici – ovvero tra le due dimensioni fondamentali dell'individuo – veniva instaurato un rapporto armonico e complementare.

L'attenzione di Daunou veniva quindi rivolta alla garanzia di ogni genere di proprietà: era questa la sezione in cui veniva proposta, dopo la sua doverosa difesa come basilare vincolo della società, la redistribuzione della proprietà attraverso l'abolizione del diritto di testare e la divisione in parti eguali dell'eredità, così da evitare non la sacrosanta diseguaglianza di beni, ma l'eccessiva sproporzione e la loro concentrazione nelle mani di pochissimi proprietari.

Dopo aver sostenuto la natura di diritto civile per le petizioni e per le riunioni pacifiche tra cittadini⁵⁸⁶ (che così facendo non erano più appannaggio dei soli cittadini dotati di diritti politici), l'autore passava all'ultimo step delle Basi: i diritti politici. A proposito del diritto di riunione, è interessante notare il legame che veniva instaurato tra il potere delle società patriottiche e il tipo di Costituzione:

Trop nécessaires, et par conséquent trop puissantes, si la Constitution était *purement* représentative, elles deviennent salutaires et peu redoutables, à proportion que le souverain conserve une plus grande activité immédiate. Dans le premier système, je pense qu'elles seules pourraient empêcher la représentation de dégénérer en tyrannie ; au second cas, leur influence se circonscrit d'elle-même dans l'utile propagation des lumières et des vertus patriotiques.⁵⁸⁷

Per chi, come Daunou, era convinto assertore di un ordinamento più democratico possibile, in cui il popolo esercitasse direttamente e da solo ogni funzione che non fosse impraticabile, era normale sostenere la necessità della massima estensione del diritto di riunione. All'interno di una Costituzione puramente rappresentativa – «celle dont les lois ne seraient point soumises à l'acceptation du souverain» –, il potere sin troppo accentuato dei club patriottici poteva dar luogo a limitazioni e a

⁵⁸⁵ *Ibidem*.

⁵⁸⁶ Va detto che la modalità adoperata per dimostrare il carattere civile di questi due diritti era ben poco *analytique*. L'unico argomento proposto da Daunou era infatti la constatazione che, anche allora, il diritto di petizione era esercitato da donne, minori e quanti non erano in possesso dei requisiti per il diritto di voto. Forse rievocando indirettamente la mozione di sfiducia subita da parte degli inviati di Arras, Daunou teneva a precisare che le petizioni non erano in alcun modo espressione della volontà generale. Era per questa ragione che, a differenza del voto, che veniva considerato in base al suo numero, le petizioni avrebbero dovuto essere analizzate solo e unicamente in base ai contenuti e alle ragioni espresse. Anche stavolta, il seme originario di questo abbaglio politico era da ricercarsi nell'operato dell'Assemblea costituente, che per acquistare legittimità fu portata a trattare le petizioni e le *adresses* che riceveva come altrettante *adhésions*: «Dès lors les citoyens n'ont plus connu d'autre méthode pour énoncer leurs opinions politiques, les adresses se sont multipliées, amoncelées sans mesure, et bientôt aussi, lorsqu'elles ont commencé à se croiser et à se combattre, on a senti le besoin de les revêtir d'un plus grand nombre de signatures, et de les environner d'une solennité plus imposante». DAUNOU, *Remarques (op. cit.)*, p. 286.

⁵⁸⁷ *Ibidem*.

condizioni particolari imposte al medesimo diritto. Benché Daunou non sviluppasse questo ragionamento in tutte le sue conseguenze, è importante mettere a fuoco sin da ora questi due opposti scenari perché contribuiscono a spiegare in che modo, negli anni direttoriali, lo stesso erudito non avrebbe esitato a schierarsi a favore di precisi sbarramenti a questo e a simili diritti.

Infine, dopo aver accennato per l'ennesima volta ai suoi dubbi sull'opportunità di escludere le donne dalla cittadinanza (riferendosi, come ormai tipico, ai costumi e alle abitudini del tempo), Daunou presentava i requisiti per accedere alla cittadinanza: tra questi, rientrava il domicilio su qualsiasi parte del territorio repubblicano per almeno un anno e la maggiore età, fissata a 21 anni. Sulla soglia d'età si inaugurava una lunga riflessione che chiudeva l'intervento e che, nelle sue linee generali, aveva l'obiettivo di escludere un criterio anagrafico aggravato (pari a 25 anni) per poter ascendere alla condizione di eleggibilità. I molti argomenti apportati a sostegno della propria tesi avevano in comune la difesa delle giovani generazioni e la gratitudine per l'insigne contributo che esse avevano apportato alla causa rivoluzionaria. Ritenendo il diritto di cittadinanza indivisibile e considerando la stessa attività politica come un'esperienza formativa e moralizzante, Daunou non poteva che vedere di buon occhio la possibilità che qualche giovane – escludendo l'ipotesi irrealistica di un'intera assemblea composta da ragazzi – potesse divenire membro dell'Assemblea legislativa. Agire altrimenti avrebbe significato, da un lato, condannare i giovani dai 21 ai 25 anni ad un limbo pernicioso di inattività in cui sarebbero stati naturalmente spinti al peccato; dall'altro, avrebbe coinciso con una grave violazione dello stesso diritto di voto, che sarebbe stato limitato e lesa nella sua necessaria libertà⁵⁸⁸.

Il testo si chiudeva con un criptico *post scriptum*, in cui Daunou motivava la sua scelta di non pubblicare il seguito delle sue osservazioni – riguardanti i corpi elettorali, le modalità di voto, l'Assemblea legislativa e il consiglio esecutivo – col fatto che trattavano temi su cui la Convenzione si era già pronunciata o era sul punto di farlo. A questo proposito, tra i manoscritti di Daunou conservati alla *Bibliothèque Nationale de France* sono presenti alcuni foglietti – poco più che appunti – che sembrano costituire proprio il seguito di queste riflessioni. Non solo il titolo – *Suite des remarques sur le plan proposé par le Comité de Salut public* –, ma anche il fatto che si aprano con una terza sezione dedicata alle Assemblee primarie (che farebbe seguito alle prime due riportate dalla prima parte dello scritto, relative alla distribuzione del popolo o del territorio e allo stato delle

⁵⁸⁸ Senza contare lo scompenso creato da quanti, dotati di diritti politici attivi, si vedevano negati, sia pure temporaneamente, quelli passivi. L'esperienza delle assemblee primarie create dalla Costituzione del 1791, in cui molti cittadini attivi ma non eleggibili apparivano demotivati, privi di un interesse reale e quindi inclini alla compravendita del lor voto, doveva essere in tal senso formativa.

persone) non sembrano lasciar dubbi in questo senso⁵⁸⁹. Sul tema delle Assemblee primarie in senso stretto, non emergevano spunti originali rispetto a quanto già sostenuto nel Progetto di aprile. Molto più interessanti erano le riflessioni sull'istituzione delle assemblee elettorali, che venivano previste – pur depotenziate rispetto al precedente del 1791 – dal Comitato di Salute Pubblica per la nomina degli amministratori di grado intermedio, i giudici criminali e, soprattutto, per l'individuazione dei candidati tra cui l'Assemblea legislativa avrebbe dovuto scegliere i membri del Consiglio esecutivo. Arrivando subito al punto focale, Daunou riteneva questo progetto non solo inammissibile, ma anche incoerente rispetto alla dichiarazione del Comitato di non conservare altri corpi rappresentativi oltre l'Assemblea legislativa. Era proprio sul tema della rappresentanza che muoveva la dura requisitoria di Daunou: le assemblee elettorali, infatti, divenivano degli apparati temibili proprio in quanto veniva loro riconosciuta una rappresentanza *pura*. Paradossalmente, neppure l'Assemblea legislativa aveva un potere analogo, poiché, come veniva ricordato, grazie alla ratifica degli articoli 7 e 8 del Capitolo V, quest'ultima si sarebbe limitata a presentare delle leggi che avrebbero dovuto passare dalla ratifica del popolo⁵⁹⁰. I corpi elettorali, al contrario, avrebbero posseduto «avec plénitude et sans limites tous les attributs de la *pure représentation*»⁵⁹¹, che consistevano, secondo Daunou, in tre punti: non esser legati da alcun mandato precedente; non aver bisogno di alcuna ratifica successiva ed essere esentati da ogni responsabilità. Questa circostanza faceva sì che si potesse e, anzi, si dovesse opporre al sistema dei corpi elettorali gran parte delle obiezioni rivolte alla *pura rappresentanza* in generale:

L'on pourrait dire, que leur établissement porte atteinte aux droits suprêmes des citoyens, à l'incommunication souveraineté [*sic*] de la nation ; que les élections que le peuple ne fait pas immédiatement ne sont d'aucune manière des élections faites par le peuple, qu'interposer des électeurs entre lui et ses mandataires, c'est le frustrer d'une portion de sa puissance et mutiler son activité. Ces considérations, qui durant les 4 années qui viennent de s'écouler avaient fait une assez grande impression sur beaucoup d'esprits, j'avouerai sans peine qu'elles doivent céder au principe réclamé par le comité ; savoir que le peuple doit déléguer tout pouvoir dont l'exercice lui est ou impossible ou évidemment funeste.⁵⁹²

Mettendo al centro un principio stabilito dal Comitato, ma già più volte da lui stesso affermato, l'acerrimo nemico della rappresentanza pura era quindi pronto a deporre le armi se gli si fosse

⁵⁸⁹ Cfr. BNF, NAF 21893, ff. 185-197. I riferimenti indicano la serie di appunti che sicuramente fa parte del seguito delle *Remarques*. Tuttavia, sia prima sia dopo sono presenti altri foglietti con bozze, riflessioni e contenuti che sembrano collegarsi ancora a questa circostanza.

⁵⁹⁰ Daunou faceva qui riferimento a quanto avvenuto nella seduta del 12 giugno precedente, quando vennero approvati i seguenti articoli (corrispondenti agli artt. 19-20 nella versione definitiva): «Les suffrages sur les lois sont donnés par *oui* et par *non*»; «Le vœu de l'assemblée primaire est proclamé ainsi: *l'assemblée accepte, l'assemblée rejette*». Cfr. *Archives parlementaires (op. cit.)*, première série, t. LXVI, pp. 453-454.

⁵⁹¹ BNF, NAF 21893, f. 186, corsivo nostro.

⁵⁹² *Ivi*, ff. 186-187.

dimostrato l'impossibilità pratica per il popolo di svolgere le funzioni assegnate alle assemblee elettorali. Il criterio della fattibilità, dimostrazione di uno sguardo ben lucido e di una concezione della politica non certo idealizzata, avrebbe avuto così la meglio sullo stesso piano dei principi. Il condizionale è tuttavia d'obbligo, perché ad un rapido esame emergeva subito che la gestione diretta da parte del popolo delle nomine spettanti ai corpi elettorali non avrebbe comportato alcuna difficoltà ulteriore rispetto all'elezione dei rappresentanti nazionali.

Oltre che inutili, le assemblee elettorali erano anche dannose, poiché favorivano i ricchi o, al massimo, esponevano il cittadino povero al costante rischio della corruzione. Anche la natura del voto, pubblico o segreto, costituiva un dilemma difficilmente risolvibile. Nel primo caso, un metodo perfetto per un popolo virtuoso sarebbe risultato fatale per una Nazione appena risollecata dal dispotismo, in cui avrebbe comportato l'asservimento dei più deboli e manovrabili alle mire dei più carismatici. Neppure la votazione segreta avrebbe risolto le difficoltà, perché allora si sarebbe annullata negli elettori ogni garanzia di fedeltà: questi ultimi, già liberi da una responsabilità morale considerata inconciliabile con le loro funzioni, si sarebbero scrollati di dosso anche «cette responsabilité morale ou d'opinion»⁵⁹³ che doveva riguardare ogni funzionario pubblico – fino ai legislatori – per impedire ogni sorta d'impunità. Tantopiù che tra il voto degli elettori e il voto di un cittadino esisteva una differenza basilare che imponeva il controllo (una «censure de ses concitoyens», nelle parole di Daunou) per la *funzione* esercitata dai primi: «Je distingue ici le vote élémentaire d'un citoyen, du vote d'un électeur délégué: car le 1^o exerce un droit, et l'autre remplit une fonction»⁵⁹⁴.

Ancora, anche la durata di questi corpi costituiva un problema, poiché se si fosse stabilito un termine annuale si sarebbero moltiplicate le sedute delle assemblee primarie obbligando il popolo ad intervenire più spesso rispetto all'ipotesi di un suo esercizio diretto delle funzioni delegate a questi corpi di secondo grado. Nel caso in cui si fosse immaginata una durata pluriennale, si sarebbe invece lasciato libero campo ad intrighi e corruzioni. Persino il numero di elettori creava un'ulteriore difficoltà, perché ai rischi d'influenze malevoli e di corruzioni legate ad un numero ristretto corrispondeva il medesimo paradosso di moltiplicare a dismisura l'attività delle assemblee primarie nel caso di assemblee elettorali particolarmente corpose.

Citando Condorcet – altro futuro epurato illustre –, Daunou riportava inoltre che la conservazione di questi organi avrebbero minacciato l'indivisibilità della Repubblica e rafforzato il

⁵⁹³ *Ivi*, f. 188.

⁵⁹⁴ *Ibidem*.

partito federalista, in quanto ogni assemblea elettorale avrebbe preteso una sorta di rappresentanza particolare per il proprio dipartimento e, come «toute assemblée nombreuse», avrebbe ben presto travalicato i propri poteri e moltiplicato i propri legami con la cosa pubblica. Rievocando un'esperienza subita in prima persona ma ben presente a tutti i colleghi convenzionali, Daunou prevedeva che i corpi elettorali avrebbero iniziato col ricevere delle *adresses* o delle petizioni, avrebbero proclamato la necessità di misure di salute pubblica e, in nome di presunti interessi supremi, si sarebbero accaparrati ulteriori poteri presentandosi come gli unici legittimi interpreti del popolo. Per tutti questi motivi, la conclusione di Daunou era perentoria:

J'ose assurer que si vous voulez des révolutions nouvelles, et surtout le fédéralisme, il faut créer des corps électoraux [...]. N'insérez donc pas dans votre Constitution le ferment d'une révolution nouvelle, ne créez pas d'instrumens révolutionnaires [...]. Si en 89, le gouvernement eut élu les députés par les ass. Primaires, s'il n'eut point organisé des assemblées électorales, vous savez qu'il eut fourni un moyen de moins à la Révolution qui s'est opéré. Aujourd'hui n'en donnez pas un de plus à la fermentation politique que vous avez besoin d'appaiser [*sic*].⁵⁹⁵

La filippica di Daunou contro ogni assemblea elettorale è contenuta anche in una serie di foglietti in bella copia contenuti in un diverso faldone⁵⁹⁶. In questi documenti venivano riportate ulteriori controindicazioni. Alle difficoltà riguardanti il numero, la durata e la tipologia del voto espresso da questi corpi secondari, venivano aggiunti i dilemmi sulla possibile indennità da riconoscersi agli elettori – che, in caso positivo, avrebbe comportato un'impennata della spesa pubblica e legato l'accesso alla sola ambizione pecuniaria; in caso negativo, avrebbe invece ristretto la partecipazione ai cittadini facoltosi o portato i poveri ad una corruzione quasi necessaria per sostentarsi – e sulle condizioni da richiedere per poter ascendere a questo *status*⁵⁹⁷.

Coerentemente con quanto espresso al termine dell'intervento sottoposto alla Convenzione, la seconda sezione delle *Remarques* – che diverrebbe la quarta totale – riguardava la modalità di voto. Rispetto al Progetto presentato da Hérault de Séchelles per l'elezione dei rappresentanti nazionali,

⁵⁹⁵ *Ivi*, f. 191.

⁵⁹⁶ Cfr. BNF, NAF 21891, ff. 56-73.

⁵⁹⁷ Se non fosse stata richiesta nessuna condizione ulteriore rispetto a quelle necessarie per la cittadinanza, l'auspicio di trovare più saggezza e lumi nelle assemblee elettorali non avrebbe avuto alcun fondamento. Viceversa, se si fosse legato l'accesso a questa condizione a criteri censitari, una piccola parte della Nazione avrebbe esercitato sull'intero sistema pubblico un'influenza del tutto sproporzionata rispetto alla sua consistenza. In questi documenti, inoltre, Daunou censurava l'istituzione di assemblee elettorali anche per il tipo di scelte a cui sarebbero state inevitabilmente condotte: oltre ad essere spesso dirette dalla forza di un singolo discorso o personaggio carismatico, esse, da un lato, avrebbero privilegiato candidati al loro interno; dall'altro, si sarebbero orientate per nomine legate alla propria realtà locale o, al massimo, al dipartimento di pertinenza, fomentando così altrettante rappresentanze particolari. Questi ulteriori argomenti – e altri ancora – servivano anche in questo caso per escludere in maniera assoluta l'opportunità di prevedere corpi elettorali nella nuova Costituzione.

Daunou contestava, nel caso in cui la maggioranza assoluta non si fosse palesata al primo scrutinio, la legittimità del voto ristretto ai soli due candidati che avessero conseguito più preferenze⁵⁹⁸. Tornavano così le critiche allo strumento del ballottaggio che già avevano animato il testo dell'*Essai sur la Constitution*. Questi brevi appunti non riportano il seguito dell'argomentazione, ma considerata la coerenza generale delle proposte presentate rispetto a quanto delineato nell'aprile precedente, ovvero al momento di delineare un proprio progetto completo ed autonomo di Costituzione, è da credere che la proposta di Daunou fosse quella di sostituire l'insoddisfacente metodo individuato dai cinque membri del Comitato di Salute Pubblica con quello ideato da lui stesso e riportato nell'*Essai sur la Constitution*.

Al di là di questi dettagli, da un punto di vista generale le *Remarques* ci pongono di fronte ad una lettura sorprendente del Piano presentato da Hérault de Séchelles. Nel complesso, la posizione di Daunou era senz'altro critica, ma lo era, paradossalmente, per l'insufficiente grado di democraticità di quel Progetto. Il suo vizio più grave, quello su cui l'ex oratoriano spendeva più parole, era l'istituzione di assemblee elettorali che alienavano parte della sovranità popolare e che rendevano illusoria, o almeno vana, quella ratifica popolare delle leggi che pure veniva profondamente apprezzata. Alla richiesta di una Costituzione più democratica si univano le critiche rivolte al metodo seguito dai cinque membri del Comitato di Salute Pubblica, che veniva accusato di essere privo di criterio e di seguire un andamento saltuario e quasi casuale⁵⁹⁹.

Al netto di queste criticità, bisogna però rilevare che molti degli elementi più caratteristici dell'inapplicata Costituzione del 1793 erano condivisi ed ammirati dall'*idéologue*, almeno in quel momento storico. Presentare la sua figura come opposta *ab ovo* ad ogni pretesa eccessivamente democratica e quindi *naturalmente* portata allo scontro con Robespierre e i suoi significherebbe retrodatare in maniera illegittima posizioni e principi che sarebbero emersi solo più avanti nel tempo. Vorrebbe dire, soprattutto, svilire e cancellare una precisa stagione politica del personaggio, che dagli esordi rivoluzionari fino a buona parte del 1793 si caratterizzò per un accentuato carattere

⁵⁹⁸ Per i dettagli sulla modalità d'elezione dei rappresentanti nazionali, delegata dal Comitato di Salute Pubblica alle singole assemblee primarie, si vedano gli artt. 22-27 della Costituzione francese del 1793.

⁵⁹⁹ Quelle indicate rappresentano le divergenze più vistose e rilevanti, ma non esauriscono certo la mole delle singole discordanze tra i due testi costituzionali. Vale la pena ricordare, per esempio, che il Progetto di Daunou non inseriva tra gli articoli della Dichiarazione il diritto-dovere di insurrezione, limitandosi ad un più moderato diritto di resistenza all'oppressione. Non così l'ultima disposizione del testo dichiarativo del 1793 (art. XXXV), che come noto, in caso di violazione dei diritti del popolo da parte del governo definiva la ribellione « le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs ». L'esclusione di questa pericolosa legittimazione doveva rappresentare una scelta ben consapevole da parte di Daunou: richiamandosi ai principi della Sacra Scrittura – «qui sont ceux de la raison» – già ne *Le Contrat social des Français* aveva condannato la ribellione e proclamato che «dans tout état de choses, un sujet rebelle est un mauvais citoyen». DAUNOU, *Le Contrat social des Français* (op. cit.), pp. 17-18. Fin dagli albori della Rivoluzione, la ricerca dell'uniformità e l'orrore suscitato da ogni scissione interna lo avevano portato ad escludere categoricamente un 'diritto' che gli pareva preludere proprio al sorgere di fazioni, divisioni e quindi alla guerra civile.

democratico, ostile a – quasi – ogni forma di rappresentanza e volta garantire i diritti civili dell'individuo attraverso l'azione *politica* del cittadino, ovvero del sovrano.

3.7 Daunou e Robespierre: uno scontro annunciato?

Il 27 giugno, a pochi giorni dall'approvazione del nuovo testo costituzionale, Daunou – sorteggiato come membro uscente il 6 giugno precedente – veniva nominato nuovamente al Comitato d'istruzione pubblica⁶⁰⁰. Prendeva così avvio l'ultimo genere d'impegno pubblico prima della rovinosa caduta. Come tipico della sua intera esperienza da convenzionale, tuttavia, anche in questo caso le sue posizioni e i suoi progetti erano destinati a risolversi in un nulla di fatto. Come riporta Guillaume, il progetto d'istruzione pubblica presentato da Lakanal il 26 giugno a nome del Comitato era il frutto dell'elaborazione di Sieyès e dell'asse creato con il *rapporteur* e con lo stesso Daunou, che non poteva che vedere di buon occhio alcuni elementi cardine del piano dell'abate, tra cui la limitazione al grado elementare e l'assicurazione della libertà d'insegnamento anche per iniziative di privati⁶⁰¹. Il Progetto doveva però incontrare una forte opposizione da parte montagnarda, sfociata il 3 luglio con la nomina, su proposta di Robespierre, di sei commissari incaricati di presentare nel giro di soli otto giorni un progetto sull'educazione e l'istruzione pubblica⁶⁰². La scelta della Convenzione equivaleva al rigetto del Piano sostenuto con forza dal deputato di Boulogne-sur-Mer che, infatti, tentò fino alla fine di convincere l'Assemblea ad approvarlo. Proprio nella seduta del 3 luglio veniva presentato alla Convenzione un *Essai sur l'instruction publique* che, oltre a sostenere il Piano di Sieyès, riuniva le sue convinzioni più importanti non solo sul tema pedagogico, ma sul piano politico e costituzionale in senso largo. A questo Saggio doveva fare da contraltare il Progetto di Michel Lepeletier presentato da Robespierre il 13 del mese, che, oltre a fornire un modello alternativo d'educazione pubblica, si strutturava su un modello di Stato assai diverso da quello che emergeva dalle parole dell'ex oratoriano. È proprio dal confronto col Piano montagnardo che il testo di Daunou può essere valorizzato in tutta la sua originalità e rilevanza nella terribile estate del 1793.

⁶⁰⁰ Daunou era entrato per la prima volta al Comitato d'istruzione pubblica l'8 febbraio 1793. Tra gli altri membri del Comitato all'altezza del 27 giugno, si segnalavano Condorcet, Sieyès, Lakanal, Joseph Fouché (anch'egli ex oratoriano) e Grégoire.

⁶⁰¹ Lo stesso autore parla di una comune avversione di Daunou e Sieyès per il precedente piano di Condorcet, presentato all'Assemblea Legislativa tra il 20 e il 21 aprile 1792. Cfr. *Procès-verbaux du Comité d'Instruction publique de la Convention Nationale*, publiés et annotés par JAMES GUILLAUME, Paris, Imprimerie Nationale, t. I, 1891, pp. XLV-LII e *passim*.

⁶⁰² Dopo alcune ridefinizioni rispetto all'originaria struttura fissata il 6 luglio, a partire dall'11 luglio la Commissione sarebbe stata formata da Rühl, Lakanal, Grégoire, Coupé de l'Oise, Léonard Bourdon e lo stesso Robespierre.

Occorre però fare attenzione e non radicalizzare l'opposizione, anche ideologica, con Robespierre. Come visto, i principi politici della stagione convenzionale di Daunou si caratterizzavano per una fortissima carica democratica e, in questo senso, la frattura che lo separava dall'Incorruttibile non sembrava affatto così insolubile. Così, nei primi mesi rivoluzionari, nel celebre discorso contro il *marc d'argent* del 25 gennaio 1790, Robespierre sembrava anticipare concetti che Daunou avrebbe espresso solo nell'ottobre successivo, come il rifiuto di *misurare* la cittadinanza e l'influenza politica sulla base delle contribuzioni: «Les droits attachés à ce titre ne dépendent ni de la fortune que chacun d'eux possède, ni de la quotité de l'impôt à laquelle il est soumis, parce que ce n'est point l'impôt qui nous fait citoyens; la qualité de citoyen oblige seulement à contribuer à la dépense commune de l'Etat, suivant ses facultés»⁶⁰³. Allo stesso modo, non è irrilevante menzionare una lettera di Robespierre a Daunou risalente al 1 gennaio 1791, in cui il futuro leader giacobino si scusava per non aver risposto prima ad una missiva che gli stava particolarmente a cuore, così come il nome stesso dell'Oratorio che Daunou cercava allora di salvare dalla soppressione: «Le nom de l'Oratoire est en possession de me rappeler des idées et des souvenirs qui me seront toujours chers: mais cette recommandation n'est pas même nécessaire, pour inciter mon zèle: la justice de votre cause et mes principes suffisent»⁶⁰⁴.

Né va dimenticato che nel libello *Union et confiance*, mettendosi nei panni di un fantomatico controrivoluzionario, Daunou aveva avuto parole tutt'altro che ostili per gli stessi giacobini⁶⁰⁵. Pur con toni diversi, in alcune occasioni le parole pronunciate da Robespierre ricalcavano sorprendentemente le convinzioni espresse più volte proprio da Daunou. Così, per esempio, nella seduta del 24 aprile a proposito dei limiti da imporre alla proprietà: « Vous devez savoir que cette loi agraire, dont vous avez tant parlé, n'est qu'un fantôme créé par les fripons pour épouvanter les imbéciles ; il ne fallait pas une révolution sans doute pour apprendre à l'univers que l'extrême disproportion des fortunes est la source de bien des maux et de bien des crimes, mais nous n'en sommes pas moins convaincus que l'égalité des biens est une chimère »⁶⁰⁶.

Prima delle tragiche giornate del 31 maggio e del 2 giugno, Daunou aveva persino evitato di prendere una posizione ben definita all'interno del terribile scontro che opponeva girondini e giacobini. Secondo Pierre Lanfrey, autore di un interessante profilo biografico dell'ex oratoriano,

⁶⁰³ *Archives parlementaires* (op. cit.), première série, t. XI, p. 321. L'articolo pubblicato nell'ottobre 1790 sul «Journal Encyclopédique» riprendeva proprio questi principi generali sulle condizioni di cittadinanza.

⁶⁰⁴ BNF, NAF 21887, f. 111.

⁶⁰⁵ «Mais il est excellent que cette société, qui d'ailleurs renferme beaucoup de lumières, de talents et de ce qu'ils appellent vertus sociales, soit représentée comme une horde factieuse ennemie de l'autorité monarchique». DAUNOU, *Union et confiance* (op. cit.), p. 14.

⁶⁰⁶ *Archives parlementaires* (op. cit.), première série, t. LXIII, p. 197.

«On ne voit pas d'ailleurs que Daunou ait pris une part personnelle très-active aux luttes de la Gironde contre la dictature montagnarde. Il n'y intervint guère que par ses votes, étant de sa nature peu passionné, nullement agressif, plus réservé que militant»⁶⁰⁷. Rispetto a questo giudizio, possiamo aggiungere che, oltre all'indole, ad opporsi ad un coinvolgimento personale stava anche un forte motivo ideologico, che lo portava a rifiutare di farsi traghettare da passioni smisurate in una lotta fratricida e fatale per il fronte repubblicano. In questo senso, è possibile leggere le affermazioni di Daunou sulla *section mitoyenne* contenute nell'*Essai* come un'implicita condanna di una lotta tra le odiate fazioni che non avrebbe mai dovuto scatenarsi. Per tutti questi motivi, presentare Daunou come 'l'anti Robespierre' o come il suo perfetto alter ego appare una scelta non solo superficiale, ma, alla luce dei fatti, impropria.

La neutralità del personaggio rispetto ad uno scontro senza quartiere che non lo appassionava – e che anzi molto lo preoccupava – sarebbe però sfumata con le *journées* sopracitate, che cambiarono radicalmente la posta in gioco e la stessa posizione di Daunou. A partire dalle epurazioni del 2 giugno, non si trattò più di scegliere uno schieramento, ma di denunciare una palese infrazione dello stesso testo costituzionale che aveva menomato la Convenzione. Le tristi vicende, perdipiù, avevano dimostrato una volta di più le potenzialità di una folla dominata dalle passioni, che, come riporta Annie Jourdan, per la prima volta si era rivelata capace di soggiogare e indirizzare le scelte degli stessi rappresentanti: «pour la première fois, la Convention a été contrainte de céder à la pression de la rue»⁶⁰⁸. Proprio contro questo inaccettabile ordine di cose, Daunou aveva preso la decisione – che si sarebbe rivelata fatale – di gridare la sua opposizione nelle proteste del 6 e del 19 giugno di cui, secondo alcuni, sarebbe stato addirittura il promotore⁶⁰⁹.

Già l'*Essai sur l'instruction publique* può però essere letto come la propria presa di distanze da ogni regime che non si fosse fondato un assoluto rispetto delle leggi e della norma costituzionale. I contenuti di questo lungo e complesso Saggio ricalcano, in generale, la struttura costituzionale delineata in più occasioni dall'ex professore dell'Oratorio. Piuttosto che riportare i principi ormai

⁶⁰⁷ P. LANFREY, *Digression historique sur Daunou*, «Revue Nationale et étrangère politique, scientifique et littéraire», t. IX, 1862, pp. 162-63. Questo genere di lettura, sia detto per inciso, appare molto più convincente di una presunta appartenenza dello stesso Daunou al gruppo girondino. Sia per determinati principi (si pensi ai diversi posizionamenti sul tema del federalismo, della guerra o della possibile apertura ad un asse col monarca) sia per spirito (è proverbiale l'avversione dell'ex oratoriano per ogni nozione assimilabile al concetto di partito) considerare Daunou un girondino sembra davvero infondato e fuorviante. Con simili accenti si sarebbe espresso, tuttavia, un testimone che vantava una conoscenza diretta dell'*idéologue* ormai scomparso. Cfr. HENRI-JOSEPH-AUGUSTIN BILLET, *Daunou. Étude et résumé sur sa vie et ses écrits*, composés avec des documents publiés et inédits jusqu'à ce jour, lecture faite à la séance publique de l'Académie de Arras, le 24 Août 1852. Il testo a stampa è conservato alla *Bibliothèque des Annonciades* di Boulogne-sur-Mer (A 7465).

⁶⁰⁸ A. JOURDAN, *Nouvelle histoire de la Révolution*, Paris, Flammarion, 2018, p. 188.

⁶⁰⁹ CHARLES, LESSEPS, *Daunou*, in *Biographie universelle ancienne et moderne*, publiée sous la direction de M. Michaud, tome X, Paris, Desplaces, 1855, pp. 168.

tipici che venivano qui riproposti, conviene focalizzarsi sugli elementi più originali che emergono da quello che rappresentò l'ultimo intervento di Daunou alla Convenzione⁶¹⁰. Le istituzioni accessorie, destinate a perfezionare la morale pubblica e il progresso delle arti, erano rese indispensabili dallo stato attuale del popolo francese, da poco uscito dall'abbruttimento del dispotismo: «on voit trop qu'un tel peuple a plus besoin encore de mœurs que de lois, et d'instruction que de gouvernement»⁶¹¹. Era proprio la temperie rivoluzionaria a rendere l'esigenza d'istruzione più pressante e necessaria che mai, in virtù della sequela di vizi e seduzioni che produceva. La gerarchia, dunque, appariva ben chiara: era necessario prima di tutto un sistema di educazione generale che potesse portare lumi e *mœurs*, origine e basamento della legge stessa: «Ne disons pas: d'abord des lois, ensuite des lumières et des mœurs; souvenons-nous que c'est avec des lumières que l'on fait des lois et avec des mœurs qu'on les observe»⁶¹². L'antiorità dei costumi – intesi in senso lato, per indicare un misto d'istruzione e di moralità – rispetto alle leggi e alla stessa Costituzione costituiva una convinzione fondamentale e, per questo, veniva rilanciata a più riprese aggiungendovi spunti preziosi relativi ad esperienze vissute in prima persona.

C'est une vérité profonde, quoique familière, que celle qui proclame l'impuissance des lois sans les mœurs. Pour fonder une République, il ne suffit pas de renverser un trône, si l'on n'abolit encore tous les ouvrages de la royauté, si l'on ne ruine ses créations morales, si l'on ne déracine les habitudes qu'elle imprima, si l'on ne s'empare enfin des idées et des mœurs publiques, pour les mettre en accord avec la Constitution républicaine.⁶¹³

Un piano nazionale d'istruzione rappresentava una necessità particolarmente cogente anche perché la crisi rivoluzionaria aveva rallentato l'attività delle scienze e delle arti e stava minacciando lo stesso gusto di una rapida decadenza. Ammettendo «cet anarchique et fatal interrègne, où la médiocrité s'agite avec audace, où les talents abattus se paralysent en silence»⁶¹⁴, Daunou dimostrava così di avere ormai perduto quella cieca fede nelle virtù benefiche della Rivoluzione nell'ambito culturale e letterario che, invece, aveva incardinato l'orgogliosa risposta ai redattori dell'«Année Littéraire», risalente al marzo 1790.⁶¹⁵

⁶¹⁰ Tra i temi più caratteristici, tornava ancora una volta la distinzione tra gli elementi essenziali ad ogni ordinamento social – che da quattro (leggi, poteri, forze e imposte) divenivano cinque con l'aggiunta delle pene – e le istituzioni accessorie.

⁶¹¹ DAUNOU, *Essai sur l'instruction publique*, in *Archives parlementaires (op. cit.)*, première série, t. LXVIII, p. 165.

⁶¹² *Ibidem*.

⁶¹³ *Ivi*, p. 166.

⁶¹⁴ *Ivi*, p. 177.

⁶¹⁵ Cfr. DAUNOU, *Lettre sur les avantages que la littérature française doit retirer de la liberté publique (op. cit.)*.

Prima di introdurre il progetto vero e proprio, Daunou aveva cura, come suo solito, di specificare preventivamente il significato che avrebbe conferito ai due termini fondamentali: istruzione pubblica e educazione: «Ce premier désignera l'ensemble des institutions publics destinées à répandre sur tous les âges, sur la nation tout entière, les connaissances et les habitudes propres à nourrir l'esprit républicain et à maintenir la liberté. Le mot d'éducation publique sera restreint aux établissements créés pour la culture des jeunes élèves de la société»⁶¹⁶. Il convenzionale era ben cosciente che la sua proposta rovesciava il significato normalmente attribuito ai due termini; ciononostante, difendeva e rivendicava la sua posizione, che, se collegata al titolo del Saggio, estendeva i suoi confini ben oltre l'ambito strettamente scolastico e giovanile.

La prima sezione del Saggio era dedicata all'istruzione pubblica offerta ai cittadini di tutte le età, che si strutturava su tre generi di iniziative: letture e conferenze pubbliche; biblioteche e altri stabilimenti d'istruzione; feste nazionali. Il primo ambito d'intervento era ben noto a Daunou, che durante i primi anni della Rivoluzione, grazie alla sua esperienza di sacerdote rivoluzionario, aveva esperito tutte le potenzialità di una declamazione in pubblico di principi di ordine morale e politico. Tra le tre istituzioni, erano le feste a detenere un primato indiscusso per la loro capacità di garantire un formidabile mezzo d'istruzione pubblica su vaste dimensioni. Recuperando uno degli elementi più caratterizzanti del Piano di Sieyès, la festa nazionale era presentata come il mezzo più potente ed evocativo per arrivare e illuminare il popolo: «Là se manifeste et s'anime la nature, dont les livres ne réfléchissent que d'obscures et faibles images [...]. Pour moi, quand je verrai de telles institutions s'élever et alterner dans nos communes, c'est alors que je croirai en effet à la régénération de la France ; je dirai : la République est fondée, mon pays est libre»⁶¹⁷. Dopo aver mostrato i notevoli benefici assicurati da questo mezzo d'educazione collettiva, Daunou aveva cura di confutare i principali timori che potevano sorgere. A proposito dei possibili effetti negativi sul piano commerciale ed economico di una moltiplicazione di feste pubbliche, si affermava che il loro numero complessivamente esiguo e, soprattutto, l'ampia serie di attività che incoraggiavano le rendeva paradossalmente uno sprone proprio per le energie economiche della nazione francese. Era questa anche l'occasione per manifestare la sua opposizione alla soppressione della festa domenicale che, a suo dire, avrebbe svantaggiato i cittadini più poveri, costretti ad aumentare il proprio lavoro senza ottenere significativi miglioramenti salariali. Si tratta di un'osservazione importante, perché conferma

⁶¹⁶ DAUNOU, *Essai sur l'instruction publique (op. cit.)*, p. 165. In realtà, la bipartizione concettuale non aveva sempre rispettato questi ranghi. Nelle quattro Lettere sull'educazione pubblicate sul «Journal Encyclopédique» tra l'ottobre 1789 e il gennaio 1790, per esempio, Daunou sembrava adoperare il termine *éducation* nel suo significato più ampio e generale.

⁶¹⁷ *Ivi*, p. 166. A dimostrazione dell'ostilità alla forma monarchica, è interessante notare come tra le principali finalità delle feste dedicate alla storia nazionale Daunou riconoscesse proprio quella di commemorare l'abolizione dei privilegi, degli ordini e della stessa monarchia francese.

come Daunou, pur non praticando più il sacerdozio, continuava ad opporsi ad ogni progetto radicale sul piano religioso. Tra le accuse più sentite, veniva presentata quella che considerava le feste una trovata metafisica, progettata da filosofi avulsi dal reale. Si trattava di una critica che perseguitava Daunou sin dagli articoli pubblicati agli esordi della Rivoluzione: ad essa egli rispondeva difendendo la natura attuale e specifica di quel veicolo, pensato e modellato sulle esigenze del popolo francese, riconosciute grazie alla mente geniale dell'ammirato abate che, fin dall'Ottantanove, si era saputo servire con profitto degli strumenti analitici: «Le comité d'instruction ne s'est point borné à l'idée générale des fêtes publiques; il en a proposé un système; et l'on sait qu'il a du ce travail à l'homme qui nous a ramenés, en 1789, à l'analyse de l'établissement social, et qui a jeté parmi nous les premiers fondements de notre organisation politiques»⁶¹⁸.

Proprio grazie alle celebrazioni pubbliche il popolo avrebbe inoltre compreso come in una Repubblica ben costituita l'interesse personale fosse indissolubilmente legato a quello collettivo. Si trattava di un passaggio decisivo, poiché conciliare pubblico e privato, diritti individuali e partecipazione politica, significava armonizzare le due dimensioni fondamentali dell'essere umano⁶¹⁹.

Dopo aver fissato i canoni dell'istruzione rivolta ad ogni fascia d'età, Daunou si rivolgeva all'ambito d'azione più ristretta, quella scolastica, riservata ai più giovani: «De l'éducation publique de l'enfance et de la jeunesse». A seconda delle facoltà che avrebbero stimolato, Daunou riconosceva tre diversi oggetti: quello fisico, quello morale e quello intellettuale. Benché la divisione aiutasse l'analisi del filosofo e il lavoro del legislatore, non doveva mai essere dimenticata l'essenziale unità delle tre ripartizioni, che avrebbero dovuto procedere insieme ed in armonia⁶²⁰. L'ambito intellettuale dell'educazione conduceva a riproporre il particolare approccio già delineato nell'*Essai sur la Constitution* dell'aprile precedente, consistente nel rifiuto di un modello di apprendimento passivo –

⁶¹⁸ *Ivi*, p. 167. Sulla crucialità dello strumento delle feste come mezzo per colmare lo scarto tra *mœurs* e istituzioni non doveva essere estraneo neppure il riferimento a Rousseau, che nelle *Considérations sur le Gouvernement de Pologne* aveva insistito sulla necessità di conquistare i cuori per rendere efficace la legge. Cfr. ROUSSEAU, *Considérations sur le Gouvernement de Pologne* (*op. cit.*), pp. 420-21, 429, 435 e *passim*.

La figura di Sieyès consentiva però di ricollegarsi al metodo analitico, di cui Daunou fu sempre fedele discepolo. Proprio seguendo questo approccio, nel Saggio del 3 luglio presentava l'intero programma come l'esito di due soli elementi essenziali, tratti direttamente dalla natura: da una parte i bisogni, interpretati come movente; dall'altra le facoltà, primo ed essenziale canale per soddisfarli. Sempre secondo questo metodo, i diversi genere di festa venivano ripartiti, a seconda della loro semplicità, ai successivi livelli territoriali della Repubblica, dei cantoni e dei dipartimenti.

⁶¹⁹ È interessante che venisse qui riconosciuta alle feste pubbliche una funzione che nell'intervento di fine aprile era affidata alla *Constitution*. Cfr. DAUNOU, *Remarques* (*op. cit.*), p. 284. Questa capacità si spiega col legame intrinseco fondato da Daunou tra progressi della ragione pubblica e perfezionamento dell'organizzazione sociale. Cfr. DAUNOU, *Essai sur l'instruction publique* (*op. cit.*), p. 172.

⁶²⁰ Riguardo al settore fisico, era data grande importanza al disegno e alla musica, rispettivamente definiti «géométrie» degli occhi e delle orecchie. La loro valorizzazione dipendeva dall'essere arti direttamente collegate a sensazioni vive e dirette, che avrebbero aiutato l'allievo a prendere contezza dei propri processi conoscitivi secondo il canone dell'*analyse*.

secondo l'immagine di un travaso di conoscenze – a favore di un processo educativo basato sull'attività dell'allievo, che avrebbe dovuto innanzitutto conoscere le proprie facoltà conoscitive per poi imparare ad adoperarle e dunque giungere autonomamente, dalle sensazioni più semplici, alle conoscenze più complesse:

L'éducation intellectuelle a été conçue jusqu'ici beaucoup plus comme la tradition des connaissances que comme la culture des facultés par lesquelles on connaît. C'est, à mon avis, une grande erreur; car il s'agit bien moins de communiquer aux enfants des opinions plus ou moins saines, des notions plus ou moins étendues, que de les guider avec sagesse dans l'exercice de leur raison, et de leur donner, si j'ose parler ainsi, de bonnes habitudes intellectuelles.⁶²¹

Tutto il Progetto, del resto, era improntato al metodo analitico: dalla proposta di una riforma generale del sistema ortografico e della grammatica – volta a creare una perfetta corrispondenza tra grafemi e fonemi – al primato conferito, tra le diverse materie, alla «analyse des sensations, des idées et des signes» e, tra le varie metodologie di pensiero, a «celle qui consiste à reporter chaque conception à son origine, et à combler l'intervalle entre les systèmes et les sensations»⁶²².

Per il resto, il Saggio di Daunou era volto a difendere e legittimare le diverse proposte di cui si componeva il Progetto d'istruzione pubblica presentato da Lakanal. Pur limitando l'educazione pubblica al grado elementare, l'ideale dell'ex religioso non era affatto quello di una Repubblica elitaria in cui i lumi fossero rimasti appannaggio di una ristretta *élite*; al contrario, solo con una diffusione capillare delle conoscenze la Rivoluzione si sarebbe potuta finalmente compiere:

Un peuple éclairé n'est pas celui au sein duquel sont quelques hommes distingués par de grands talents, par de profondes connaissances, mais bien celui où les habitudes morales sont généralement les plus pures, où l'instrument intellectuel est universellement bien cultivé. Ne croyez pas qu'un petit nombre de clartés vives fasse beaucoup pour la raison nationale et pour le bonheur d'un empire ; il faut éclairer tous les points de sa surface. Législateur, qui vous appelez révolutionnaires, voilà votre tâche, aucune autre ne répond aux besoins de la République, aucune autre ne consommera la Révolution ; vous avez

⁶²¹ DAUNOU, *Essai sur l'instruction publique (op. cit.)*, p. 171. Daunou stesso rinvia a quanto affermato nell'aprile precedente e, tirando le somme, riconosceva 5 momenti fondamentali che componevano ogni processo conoscitivo umano: percepire e raccogliere dei fatti; decomporre o riconoscere gli elementi; misurarne o valutarne i rapporti; astrarre o concepire idee o principi generali; inventare o formare nuove combinazioni. Era dunque questa la particolare declinazione di Daunou della *méthode analytique*, che veniva proposta come base anche per riconoscere le diverse sezioni delle conoscenze fisiche e morali. Emergeva così che l'ambito intellettuale, più che un genere di conoscenza in sé, costituiva un tipo di approccio rivolto a cogliere, nelle conoscenze fisiche e in quelle morali, l'aspetto più propriamente teorico.

⁶²² *Ivi*, p. 173. Nell'attenzione agli elementi linguistici e nella proposta di una riforma del sistema grammaticale, possono riconoscersi i primi segnali d'interesse verso la *grammaire générale*, disciplina tipica della corrente *idéologique* di cui Daunou si sarebbe occupato in prima persona.

d'immenses ténèbres à dissiper, une vaste régénération à produire, il ne saurait vous souvenir d'en marchander les moyens.⁶²³

Rispondendo alle critiche di chi avrebbe accusato un piano di educazione pubblica ristretto al grado primario di essere elitario e di legare le conoscenze alla ricchezza, Daunou rispondeva sottolineando come diversi gradi di educazione nazionale e la moltiplicazione di stabilimenti pubblici d'istruzione avrebbero paradossalmente favorito la riemersione di nuove corporazioni e di privilegi legati all'insegnamento. Gli edifici per l'insegnamento superiore sarebbero infatti sorti nei più importanti centri del dipartimento, tagliando di fatto fuori i ceti più poveri, cosicché, in ultima analisi, prevedere la gratuità per questo livello d'istruzione avrebbe significato paradossalmente «faire contribuer les pauvres à rendre les riches plus savant»⁶²⁴. La storia stessa, del resto, mostrava che le nazioni più libere del passato – ma anche del presente – non erano sempre state quelle col maggior numero di istituzioni pubbliche d'istruzioni; anzi, il bistrattato Antico Regime si era caratterizzato proprio per la pleora di corpi, accademie e istituti gestiti perlopiù da un «clergé dominateur» per conto del tiranno d'occasione⁶²⁵. Contro l'idea di un insegnamento nazionale, che avrebbe inevitabilmente innescato discordie e scontri ideologici sul modello dei concili religiosi, veniva sostenuta l'opportunità di dare lasciare il genio e il talento liberi di esprimersi appieno:

Je mets peu d'intérêt à ce que nous soyons tous pareillement disciples de Descartes ou de Newton, pourvu que nous soyons tous, les plus également possible, tolérants et républicains. Vous n'êtes pas envoyés pour arrêter les comptes de l'esprit humain, pour proclamer une métaphysique constitutionnelle, pour décréter une géométrie nationale : vous sentirez, au contraire, que jamais les opinions humaines ne sont plus tolérantes et plus voisines de la sagesse, que lorsque, sans privilèges comme sans entraves, elle concurrent au bonheur commun avec l'intacte puissance de la liberté, avec toute l'activité de l'émulation⁶²⁶.

⁶²³ *Ivi*, p. 174. Questa convinzione si ricollega direttamente con quanto affermato nella Lettera sull'educazione pubblicata sul «Journal Encyclopédique» nell'ottobre 1789, nella quale Daunou si opponeva a quanti temevano un'alfabetizzazione generalizzata, considerandola come una condizione imprescindibile per il perfezionamento dell'ordinamento collettivo.

⁶²⁴ DAUNOU, *Essai sur l'instruction publique (op. cit.)*, p. 177. Per combattere realmente «l'aristocratie des richesses», Daunou tornava a proporre una legislazione graduale ma mirata, portata avanti attraverso una redistribuzione delle imposte che colpisse il lusso e il superfluo, l'organizzazione di lavori e di soccorsi nazionali e, soprattutto, delle «lois sages et inoffensives» in tema di adozioni e di testamenti.

⁶²⁵ Daunou arrivava però a concedere l'istituzione di *poche* di scuole pubbliche superiori – debitamente purificate da ogni idea di privilegio, corporazione, liceo o accademia tradizionali – per preparare alle principali professioni (scuole per l'arte di conservare e ristabilire la salute; per lo studio dell'arte sociale; militare; per l'arte d'insegnare ecc...). Si trattava comunque di istituzioni accessorie e «accidentelles» per l'istruzione pubblica, richieste dallo stato presente dei lumi e dei costumi della Nazione francese. L'arte d'insegnare sembrava anticipare temi e questioni che si sarebbero condensati, di lì a pochi anni, nella breve esperienza dell'*École Normale*, su cui torneremo ad interrogarci più diffusamente.

⁶²⁶ DAUNOU, *Essai sur l'instruction publique (op. cit.)*, p. 175. Proprio il concetto di *emulazione* veniva difeso dalle critiche di chi vi vedeva l'origine di un infiacchimento degli spiriti. Per Daunou, al contrario, l'esperienza e l'*analyse*

Convinto che fosse sconveniente che la legge prescrivesse ciò che non sarebbe stata in grado di controllare, l'erudito aveva limitato fin da subito la materia che avrebbe affrontato, rigettando ancora una volta al mittente le accuse di astrattezza: «un projet de loi sur l'éducation nationale n'admet point, à beaucoup près, tous les développements qui entreraient dans un traité philosophique sur la même matière»⁶²⁷. Questo riconoscimento preventivo dei confini della legislazione in campo educativo dipendeva anche dalla convinzione della centralità e della libertà dei singoli istitutori nel campo dei metodi e dei procedimenti d'insegnamento, campi d'azione che sarebbe stato assurdo e illegittimo imporre dall'alto. Opponendosi poi a quanti proponevano di legare l'esercizio dei diritti civili e politici alla fruizione degli stabilimenti che sarebbero stati offerti dallo Stato, Daunou escludeva ogni obbligatorietà educativa e ricordava ai colleghi che il loro compito era quello di riconoscere e proclamare quei diritti, non certo di limitarli a proprio piacimento. Tornava qui a farsi sentire l'ostilità verso ogni forma di esclusione dalla cittadinanza:

Toutes les fois que l'on établit de telles condition d'activité la nation, par cela même, se trouve divisée en deux classes, et il arrive infailliblement, ou que la classe rendue passive, cherche à reconquérir, par des voies révolutionnaires, les droits dont on l'a dépouillée, ou que, souffrant avec une résignation malheureuse la perte ou la mutilation de ces mêmes droits, elle se plonge par degrés dans ce déplorable état d'affaïssement politique, d'engourdissement social qui ramène et reconstitue la tyrannie.⁶²⁸

L'azione dei deputati non avrebbe inoltre dovuto intaccare né la libertà di stabilimenti particolari d'educazione né la sacra educazione domestica, a cui veniva riconosciuto il monopolio nell'assecondare i primi progressi dettati dalla natura, ovvero nel seguire la prima educazione dell'infante e del bambino. Pertanto, il compito fondamentale dei legislatori sarebbe stato quello di creare un sistema educativo talmente buono e benefico che avrebbe attirato *spontaneamente* i cittadini. Era proprio qui che si consumava la reale frattura rispetto al piano d'educazione che sarebbe stato presentato da Robespierre il 13 luglio, che al contrario prevedeva l'obbligatorietà e la perfetta uniformità dell'educazione nazionale in tutta la Repubblica, strappando i figli dal focolare domestico sin dall'età di 5 anni (e fino ai 12 per il primo livello d'istruzione). Il Piano di Robespierre-Lepeletier si strutturava così sulla negazione della libertà d'insegnamento in nome della sua uniformità e – per

delle attività umane dimostravano la sua centralità e, allo stesso, tempo, la forma repubblicana la reclamava come un suo pilastro fondamentale: «je ne conçois point une grande République sans émulation». *Ivi*, p. 170.

⁶²⁷ *Ivi*, p. 168. Sulla necessità di limitare l'attività del legislatore a ciò che un magistrato avrebbe potuto controllare ed eventualmente punire si era già espresso l'incipit del *Plan d'éducation présenté à l'Assemblée nationale, au nom des instituteurs publics de l'Oratoire* (*op. cit.*) (p. 1). Riguardo alla necessità di prevedere istituzioni o, come in questo caso, un'educazione conforme alla specifica condizione storica, il modello era invece quello di Aristotele, che Daunou aveva già citato nell'*Autorité des parens sur les enfans* per il principio di adattare un modello educativo alla specifica forma di governo (p. 54).

⁶²⁸ *Ibidem*.

lo stesso principio di eguaglianza – sull’obbligatorietà dell’istruzione pubblica e sul rifiuto di affidare la prima educazione alle famiglie⁶²⁹. Si trattava di elementi e direttive intrinsecamente opposti a quelli da sempre serbati da Daunou e proclamati nell’*Essai* del 3 luglio, che non a caso condensava i cardini del proprio progetto in quattro punti o, meglio, in quattro limiti ineludibili e insuperabili:

- 1° En ce que les élèves ne sont point enlevés à leurs parents, et qu’en profitant de l’éducation commune, ils ne cessent pas de recueillir les bienfaits de l’éducation domestique ;
- 2° En ce qu’il est libre à chacun de former des établissements particuliers d’instruction ;
- 3° En ce que nul n’est contraint, en aucune manière, d’envoyer ses enfants aux écoles publiques ;
- 4° Enfin, en ce que le législateur, se bornant à la désignation des objets de l’éducation nationale et à l’organisation des établissements publics où elle doit être donnée, abandonne les procédés et les méthodes à la sagacité des fonctionnaires et aux libres progrès de la raison.⁶³⁰

Il Piano vero e proprio non era composto da una serie di articoli – che avrebbero semplicemente ricalcato quelli presentati dal Comitato il 26 giugno –, bensì da diverse sezioni raggruppate in tre Titoli⁶³¹. Come spiegava lo stesso Daunou, si trattava di un «tableau analytique» pensato per rievocare in breve i diversi principi che aveva esposto nella presentazione. A proporsi tra le righe dell’intervento era un modello di Stato in evoluzione, che per la prima volta sembrava mettere in discussione l’assoluto primato del modello di democrazia diretta. Così, l’esempio di Sparta veniva ripreso come il modello negativo di un sistema sociale «où les droits civils seraient sacrifiés à la liberté politique, où la prospérité industrielle n’entrerait point dans l’idée de la puissance nationale»⁶³². I diritti civili e lo sviluppo industriale venivano rilanciati come la prima preoccupazione per uno Stato come la Francia; ma oltre a questa preoccupazione tutto sommato coerente con i principi espressi in passato, emergeva più di qualche dubbio sulla positività anche solo ideale di un

⁶²⁹ «III. Les pères et les mères ou tuteurs qui négligeroient de remplir ce devoir, perdront les droits de citoyens, et seront soumis à une double imposition directe pendant tout le temps qu’ils soustrairont l’enfant à l’éducation commune». M. ROBESPIERRE, *Plan d’éducation nationale de Michel Lepelletier*, présenté à la Convention par Maximilien Robespierre, au nom de la Commission d’instruction publique, imprimé par ordre de la Convention nationale, [Paris], [Imprimerie Nationale], [1793], p. 42. L’assoluta contrarietà di Daunou all’allontanamento, in tenera età, dei figli dai genitori era già emersa nel saggio prerivoluzionario *Autorité des parens sur les enfans*. In quella sede, l’oratoriano recuperava le parole di Senofonte sull’uso barbaro del Persiano di sottrarre i figli appena nati alle madri per allevarli ed educarli a cura del governo. Sempre in quel testo, Daunou esprimeva diversi dubbi sull’opportunità di scuole pubbliche anche dopo l’età infantile, prendendo in tal senso a modello l’esempio romano: «À Rome l’éducation étoit libre: elle ne fut nulle part plus nationale». DAUNOU, *Autorité des parens sur les enfans* (op. cit.), p. 55.

⁶³⁰ DAUNOU, *Essai sur l’instruction publique* (op. cit.), pp. 168-169. Daunou aveva parole di fuoco anche verso i presunti vantaggi della perfetta uniformità: «Je ne connais point les avantages de cette uniformité tyrannique, qui, ne laissant aucune latitude à l’instruction, aucun essor à la pensée, comprime depuis si longtemps l’esprit humain et tient tous les progrès en retard». *Ivi*, p. 171. Molti dei principi sopraelencati rappresentavano convinzioni di lunga data: la libertà d’insegnamento – comprensiva della possibilità di fondare istituti privati d’educazione –, per esempio, era stata sostenuta da Daunou fin dai primi mesi della Rivoluzione.

⁶³¹ *De l’instruction publique de tous les âges ; De l’éducation publique de l’enfance ; De l’enseignement public des professions et des arts*.

⁶³² DAUNOU, *Essai sur l’instruction publique* (op. cit.), p. 173.

coinvolgimento massiccio da parte popolare⁶³³. Sull'onda dei dolorosi avvenimenti politici e a partire dalla constatazione della propria marginalità nel discorso pubblico, prendeva forma a poco a poco un nuovo principio generale, che piuttosto che mirare alla partecipazione di tutti alla gestione dello stato puntava a garantire a chiunque la protezione da esso: «La main du législateur ne doit pas toucher à toutes choses, et elle n'a jamais touché impunément ce qui n'avait pas besoin d'elle»⁶³⁴. Così, piuttosto che assecondare la smania di organizzare ogni ambito della vita pubblica e privata dei cittadini, Daunou proponeva di lasciare al talento e all'intraprendenza di ciascun cittadino la libertà di esprimersi autonomamente e ai diversi istituti secondari la possibilità di entrare in una benefica concorrenza, limitando il ruolo del legislatore alla cancellazione di ogni privilegio o sbarramento che potesse opporsi ad essa: «Que ce genre d'instruction soit, comme le commerce, honoré et non pas entrepris par l'Etat»⁶³⁵.

Se, fino a poche settimane prima, non era affatto esistita un'opposizione assoluta rispetto a molti dei principi sostenuti dall'Incorruttibile, le due *journées* del 31 maggio e del 2 giugno prima e gli antitetici progetti educativi poi avevano scavato tra i due personaggi un solco davvero insanabile. Pur frustrato nei suoi intenti, il Saggio di Daunou avrebbe riscosso un discreto successo in certi ambienti culturali. Lo dimostrano le due lettere ricevute da Raynal il 29 agosto e il 18 settembre, in cui emerge chiaramente la stima reciproca che legava i due personaggi. Il celebre abate, nella prima lettera, esprimeva tutto il suo rammarico per non esser riuscito a passare da Parigi ed incontrare così «un homme dont on loue généralement les talents et les vertus»⁶³⁶.

La situazione sarebbe presto precipitata anche sul piano concreto: il 3 ottobre, André Amar a nome del Comitato di Sicurezza generale presentava il famoso atto d'accusa che coinvolgeva anche i firmatari delle Proteste del 6 e del 19 giugno, che avrebbero contenuto principi lesivi diretti a

⁶³³ Non si deve però sovrastimare il processo in atto. Per tutta la trattazione, la centralità delle assemblee primarie rimaneva intatta, sebbene, anche in questo caso, parevano farsi strada i primi germi di un modello alternativo in cui poter delegare al Corpo legislativo non soltanto una funzione istruttoria. Questa soluzione – inammissibile pochi mesi prima – sembrava essere, se non sostenuta, perlomeno considerata legittima: «Le pouvoir, qui fait les lois ou qui les prépare, se rattache aux assemblées primaires, dont il tient la place; quant à l'ordre que les corps administratifs composent, c'est par le conseil exécutif qu'il est couronné». *Ivi*, p. 174, corsivo nostro.

⁶³⁴ *Ivi*, p. 176.

⁶³⁵ *Ibidem*. Particolarmente interessante è il parallelismo tra il commercio e l'educazione superiore, entrambi retti da un regime di libera concorrenza. «Laisser à chaque industrie le soin de se former et de s'accréditer d'elle-même, n'établir en aucun genre ni entraves ni privilèges : voilà, non seulement ce qui résulte du principe de l'égalité des droits civils, mais ce qui est conseillé encore par les plus sages considérations d'utilité sociale, puisque c'est le moyen suprême d'émulation». *Ibidem*. Ci limitiamo per ora a segnalare che questo genere di approccio, notevolmente diverso dai principi sostenuti fino ad allora, risulta straordinariamente vicino a quello che avrebbe incardinato l'*Essai sur les garanties individuelles* del 1818.

⁶³⁶ BNF, NAF 21887, f. 20. Riguardo al discorso di Daunou – che immaginiamo essere quello del 3 luglio, specificamente dedicato all'istruzione – le parole di Raynal non erano meno elogiative: «La publication de votre excellent discours étendra et confirmera cette opinion. Vous y parlez, dit-on, également à l'esprit et au cœur; et vous aurez la gloire d'avoir ratifié nos jugemens et épurés nos sentimens». *Ibidem*.

distruggere l'unità della Convenzione e della stessa Repubblica. Tra i sottoscrittori, come sappiamo, era presente il nome di Daunou, che infatti fu incluso nel decreto con cui la Convenzione condannava all'arresto i 75 firmatari delle due Proteste incriminate⁶³⁷. Iniziava così una lunga e tormentata prigionia, passata in cinque diverse *maisons d'arrêt* e trascorsa nel costante terrore di venir sottoposto ad un processo che, con ogni probabilità, ne avrebbe decretato la messa a morte⁶³⁸. Taillandier riporta le amare parole con cui Daunou, una volta liberato, avrebbe descritto «les prisons de Robespierre»:

Sous les rois du moins, dit-il, les prisonniers d'État n'étaient point traités sans égards; on ne les confondait point avec les malfaiteurs, et les malfaiteurs eux-mêmes pouvaient jouir de la consolation de voir leurs parents: les deux cent mille prisonniers du comité de salut public ont été tourmentés dans toutes leurs affections et, pour ainsi dire, dans tous les points de leur sensibilité [...] S'ils cherchaient dans les arts quelques distractions passagères, on s'empessait de leur en ravir les moyens; s'ils prenaient des habitudes de fraternité, de résignation, de patience, on venait subitement agiter leurs chaînes en les transférant en d'autres prisons; on les y conduisait avec l'appareil des supplices, exposés aux regards et aux insultes d'une multitude trompée; et lorsqu'ils arrivaient dans ces nouvelles demeures de l'infortune, ils commençaient par y passer une ou plusieurs nuits sans gîte, sans lit et sans paille.⁶³⁹

Diverse testimonianze riportano la condotta stoica e, a suo modo, eroica con cui Daunou affrontò la detenzione. Così, per esempio, si esprimeva a più di un decennio di distanza uno dei suoi compagni di prigionia, Luc-Antoine Donin de Rosière de Champagneux:

Je ne terminerai pas ma lettre sans rappeler à votre souvenir les sombres journées de la révolution que nous avons passées ensemble dans les prisons de Paris. La terreur qui enlevait à nos côtés tant de victimes et les portait au supplice, n'avait pas altéré la tranquillité de votre âme : il me semble encore de vous voir un Tacite, ou quel qu'autre auteur mâle de l'antiquité à la main, opposer un courage

⁶³⁷ A seconda delle fonti, il numero oscilla tra le 73 e le 75 unità. L'autore della scheda biografica di Daunou sulla *Biographie Universelle*, per esempio, opta per la prima cifra. Cfr. LESSEPS, *Daunou (op. cit.)*, p. 168. Questa incertezza è segnalata, tra gli altri, anche da Annie Jourdan: cfr. Id., *Nouvelle histoire (op. cit.)*, p. 190.

⁶³⁸ I cinque stabilimenti detentivi furono, secondo Taillandier: La Force (fino al 14 luglio 1794); il Couvent des Madelonnettes (dove, secondo Taillandier, fu costretto coi compagni a dormire per due notti sul pavimento); il Couvent des Bénédictins anglais, l'Hôtel des Fermes e, infine, Port-Libre (Port-Royal). Daunou non sarebbe stato liberato che il 24 ottobre 1794, grazie al decreto della Convenzione che autorizzava una ventina di deputati rinchiusi a rientrare nei propri domicili «pour y rétablir leur santé».

⁶³⁹ TAILLANDIER, *Documents biographiques (op. cit.)*, cit., pp. 57-58. Risulta particolarmente interessante che Daunou denunciassero che ai prigionieri era ostruita ogni possibilità di rimanere aggiornati sugli avvenimenti pubblici, il che spiega anche il ritardo e le circostanze fortunate con cui si diffuse la notizia della giornata del 9 termidoro (sempre secondo Taillandier, il grande evento fu conosciuto dai detenuti di Port-Libre grazie ad un biglietto inserito all'interno di una pagnotta mandata a Louis-Sébastien Mercier dalla moglie).

Sono altrettanto rilevanti alcune osservazioni sul grado di responsabilità dei cosiddetti triumviri: «Aucune loi n'avait établi cet affreux régime; les triumvirs eux-mêmes ne s'étaient pas occupés d'en tracer les dispositions. Ils avaient en général commandé d'être barbare, ils avaient décrété la férocité en principe, et abandonné aux municipaux les formes et les procédés de cette tyrannie minutieuse». *Ibidem*.

stoïque à la fureur des partis, vous nourrir même des leçons et des consolations de la philosophie au milieu des ruines dont il sembloit que nous devions être tous accablés»⁶⁴⁰.

Non appena fu appresa la notizia della caduta di Robespierre, Daunou e i compagni si illusero di venir liberati seduta stante e di venir reintegrati alla Convenzione. Tuttavia, a due mesi dalla giornata del 27 luglio, i deputati si trovavano ancora rinchiusi senza che niente sembrasse realmente cambiato⁶⁴¹. Per questo motivo, venne stabilito di affidare proprio a Daunou il compito di redigere un documento di protesta indirizzato alla Convenzione e a tutti i cittadini francesi. Il testo in questione aveva numerosi elementi di continuità con un altro documento compilato da Daunou – stavolta a titolo personale – durante i mesi di prigionia e rivolto ai propri «commettants» per giustificare la propria condotta. In entrambi i casi, si insisteva sulla più vergognosa illegalità delle procedure seguite per imprigionare lui stesso e gli altri firmatari delle sfortunate proteste, senza tenere in alcun conto le più basilari garanzie dell'accusato proclamate proprio dalla Rivoluzione. Emergeva inoltre lo stupore di fronte alla scelta di mantenere gli abusi del passato regime una volta che questo era stato rovesciato e che i suoi principi erano stati sconfessati e condannati. Poi, riferendosi direttamente alla propria imputazione, descriveva la reale natura di un documento «que l'on a appelé une protestation contre les décrets de la Convention Nationale; protestation, a-t'on dit depuis peu, aussi dangereuse que criminelle, et qui me rend justement suspect»⁶⁴². Nel manoscritto, Daunou si sforzava così di confutare la presunta pericolosità di quel documento, di respingerne il carattere criminale e, soprattutto, di giustificare la propria condotta durante lo svolgimento delle proprie funzioni di rappresentante. L'ex oratoriano insisteva sulla mancata pubblicazione della Protesta, di cui non a caso

⁶⁴⁰ BNF, NAF 21881, ff. 99v-100r. La lettera risaliva al 28 gennaio 1805.

La rassegnata, ma dignitosa fermezza di fronte ai rovesci personali rappresenta un forte *trait d'union* che accomuna i diversi *idéologues*. La fede inconcussa in una legge progressiva della Storia, che avrebbe inglobato e spiegato anche quegli abbagli e quelle deviazioni momentanee, portava i singoli ideologi ad accettare anche una sorte tragica dal punto di vista personale in nome di principi ed ideali più alti e rivolti all'intero genere umano. Si è soliti ricordare l'eroismo con cui Chamfort attese la morte, dopo il tentato suicidio, leggendo Locke e Leibniz e la lucidità con cui Destutt de Tracy seppe mettere a frutto quei mesi di detenzione coatta ponderando i canoni della sua opera *magna*, in cui avrebbe condensato i principi del gruppo intellettuale: gli *Éléments d'idéologie*. Sempre in questo periodo, Ginguené e Chamfort avrebbero concepito il primo progetto di un periodico culturale che sarebbe poi sfociato nella celebre «*Décade philosophique, littéraire et politique*». Su questi temi si veda innanzitutto SERGIO MORAVIA, *Il tramonto dell'Illuminismo*, Bari, Laterza, 1968, p. 215 *et passim*.

⁶⁴¹ La lenta, faticosa e persino contraddittoria uscita dal cosiddetto Terrore è descritta magistralmente da BRONISLAW BACZKO, *Comment sortir de la Terreur. Thermidor et la Révolution*, Paris, Gallimard, 1989.

⁶⁴² BNF, NAF 21889, f. 128r. I fogli 128-142 del faldone segnalato contengono i vari documenti manoscritti di Daunou relativi alla sua prigionia. È a partire da queste fonti che Taillandier poté accludere alla seconda edizione dei suoi *Documents biographiques* un'apposita appendice in cui, servendosi del *Mémoire* composto per i suoi committenti durante la prigionia – e non risparmiandosi rielaborazioni, aggiunte e modifiche rispetto al testo manoscritto – è possibile seguire una specifica ricostruzione della storia della Convenzione. Cfr. TAILLANDIER, *Documents biographiques* (*op. cit.*), pp. 310-361. Oltre alla citata lettera ai suoi mandatari, è presente un *Second Mémoire des Représentants détenus à Port-Libre* e due scritti polemici contro Dufourny, presidente del dipartimento di Parigi, che il 1 ottobre 1793 aveva avallato gli imprigionamenti e che, un anno dopo, si era opposto in ogni modo alla possibile scarcerazione dei 75 firmatari della Protesta. Cfr. LOUIS-PIERRE DUFOURNY, *Sentinelle, prends garde à toi*, Paris, Imprimerie Ballard, 10 Brumaire an III, (31 octobre 1794). L'esemplare consultato è conservato alla *Bibliothèque Nationale de France* (4-Lb⁴¹ 4136).

non sarebbe rimasta alcuna copia. Aggiungeva anzi che, a causa dei disordini in alcuni dipartimenti e dell'avanzamento della discussione costituzionale, gli stessi firmatari avevano deciso di ritirare il documento evitando di dargli qualsiasi pubblicità. Aumentando la posta in gioco, Daunou denunciava come la stessa Montagna fosse solita inviare proteste a tutte le società popolari senza che i firmatari di queste fossero mai stati importunati.

Et nous, parce qu'au mois de juin 1793 nous n'étions pas convaincus que Chabot fut un honnête homme et Lanjuinais un fripon, parce que nous avons alors moins de confiance en Robespierre qu'en Vergniaud, moins d'estime pour Hébert que pour la Commission des 12, qui l'avait fait arrêter: parce que nous avons conçu et abandonné le projet de manifester nos opinions sur les déchirements de l'Assemblée : nous sommes à jamais des députés suspects qui signent des protestations dangereuses contre les décrets». ⁶⁴³

Si noti come dall'apologia di Daunou si delineasse un preciso campionario di modelli e contro-modelli che non faceva che confermare quanto già era emerso attraverso i precisi riferimenti contenuti nei suoi ultimi interventi alla Convenzione. Le figure positive di un Lanjuinais o di un Vergniaud non appiattivano la figura di Daunou sulle loro posizioni, ma erano sicuramente quelle con cui egli sceglieva di schierarsi di fronte ai terribili Chabot, Hébert o Robespierre. Veniva quindi rivendicata la denuncia delle giornate del 31 maggio e del 2 giugno, col paradosso che nel momento in cui scriveva – evidentemente successivo a termidoro – la stessa Convenzione era infine addivenuta a quelle stesse conclusioni. Tuttavia, fedele ai propri principi conciliatori e sempre favorevoli alla rappacificazione, Daunou annunciava che, nel caso in cui i convenzionali avessero deciso di stendere il velo dell'oblio su quegli avvenimenti, non sarebbe stato lui a rompere il silenzio e a riaccendere le tensioni: «je ferai à la paix l'honorable sacrifice de mes ressentimens, et je laisserais à la tardive histoire le soin de tracer pour l'instruction des peuples cet affreux tableau de perfides, de proscriptions et d'assassinats» ⁶⁴⁴.

Oltre all'intento apologetico, questi manoscritti offrono una particolare ricostruzione delle due *journées* dal punto di vista di chi le visse sulla propria pelle; allo stesso tempo, rappresentano una delle rarissime testimonianze della condotta di Daunou di fronte ai più importanti eventi rivoluzionari. Rispetto alla giornata del 2 giugno, per esempio, l'autore condannava la proposta di Barère di far

⁶⁴³ BNF, NAF 21889, ff. 128v-129r.

⁶⁴⁴ *Ivi*, f. 129r. Pur ammettendo la possibilità di dimenticare i torti subiti in nome della pacificazione generale, Daunou non rinunciava a nominare uno ad uno i colpevoli delle giornate del 31 maggio e del 2 giugno: dalla municipalità di Parigi ai membri del Comité de l'Évêché, indirizzando soprattutto a Hébert, Henriot e Hérault de Séchelles (allora presidente della Convenzione) le maggiori colpe. Analoga la condotta rispetto ai responsabili delle incarcerazioni: in questo caso i nomi incriminati erano quelli di Saint-Just, Chabot, Bazier, Fabre d'Eglantine, Chaumette, Cloots e molti altri. Un posto d'onore era ovviamente riservato al rivale 'più bilioso e terribile': Robespierre.

sfilare i rappresentanti di fronte agli assediati, poiché a suo dire fu proprio questa «indécente promenade»⁶⁴⁵ che portò al culmine l'obbrobrio e l'umiliazione dell'Assemblea. Malgrado tutto, nella ricostruzione a tinte fosche di Daunou il popolo riusciva a salvarsi: marciando verso la Convenzione senza sapere di attaccarla, esso – a differenza degli uomini riuniti dai faziosi – non domandava altro che una Costituzione e una rinnovata armonia.

Il racconto proseguiva con la descrizione delle settimane successive, focalizzandosi in particolare sulla «Rédaction illusoire» della Costituzione. Proprio contro l'esemplare del 1793 Daunou aveva parole al vetriolo, volte a condannare un Progetto «redigé à la hate» che assomigliava «moins à une Constitution qu'à un programme de lois politiques», discusso «avec une rapidité indécente»⁶⁴⁶, in assenza di 30 legislatori e votato tramite intimidazioni e violenze che avevano impedito una normale e franca discussione.

L'errore decisivo – riconosceva Daunou – fu di aver ceduto e di esser passati sopra queste gravi circostanze per amore della pace e per il desiderio di veder cessare finalmente le sciagure della patria grazie ad una Costituzione «sans doute imparfaite mais qui pouvait être corrigée en des tems meilleurs et qui en attendant rallierait les esprits à la plupart des principes de liberté et d'égalité sur lesquels le bonheur public devait un jour reposer»⁶⁴⁷. Come si vede, malgrado la condanna dei metodi che ne regolarono la discussione, il giudizio di Daunou rispetto ai contenuti della Costituzione era tutt'altro che negativo. L'aspetto più grave fu però l'assoluta inefficacia dell'approvazione e dell'accettazione popolare della Costituzione, ridotte entrambe ad una «solemnité illusoire appretée par la perfidie, à un vain spectacle de mensonge et de dérision»⁶⁴⁸.

A far orrore al legalista Daunou era la definizione stessa di governo rivoluzionario, portata in auge dal celebre decreto del 10 ottobre 1793. L'*idéologue* riconosceva che, in momenti eccezionali, potessero esser prese misure all'altezza dei bisogni. Tra queste, Daunou prevedeva: la possibilità di una coscrizione estesa a tutti i cittadini; la riconversione di ogni industria a favore della patria in pericolo; la limitazione negli spostamenti al di fuori della Repubblica; delle speciali forme di controllo di luoghi pubblici e persino la limitazione del diritto di riunione al solo esercizio dei diritti politici fondamentali (aprendo così alla possibilità di sospendere il diritto a organizzare clubs o

⁶⁴⁵ *Ivi*, f. 130v.

⁶⁴⁶ *Ivi*, f. 131v.

⁶⁴⁷ *Ibidem*. Proprio per l'accettazione di questo documento Daunou e i compagni avrebbero sfruttato tutta la loro influenza rimanente nei dipartimenti, perdendo l'occasione di stoppare fin dalla nascita un regime d'illegalità e dunque commettendo, a posteriori, un grave errore di valutazione.

⁶⁴⁸ *Ivi*, f. 132r. Evidente qui il riferimento alla scelta di non mettere mai in vigore il testo costituzionale del 1793, che rimase confinato «dans l'arche de l'oubli et du silence» (*ibidem*) in seguito al decreto del 10 ottobre 1793 (19 *vendémiaire an II*), che sanciva che «le gouvernement provisoire de la France est révolutionnaire jusqu'à la paix».

società particolari). Tutte queste disposizioni speciali componevano nel loro insieme un «régime extraordinaire que des circonstances critiques peuvent exiger»⁶⁴⁹. Se previsto dalla Costituzione, questo genere di ordine straordinario sarebbe risultato del tutto lecito e legittimo. Ciò che invece non sarebbe in alcun caso potuto divenire accettabile era proprio la fattispecie di un governo rivoluzionario che, per definizione, intendeva uscire dal sentiero costituzionale per muoversi così senza alcun tipo di limitazione esterna o interna. Era questo l'ordine – o meglio il caos – che Daunou accusava i triumviri e i loro complici di aver instaurato in Francia: era con la trovata del governo rivoluzionario che essi erano riusciti strappare ogni genere di diritto naturale, civile e politico ai cittadini; a confondere tutti i poteri pubblici riunendoli nella Convenzione e lasciandone l'esercizio ad uno o a due comitati; ad annullare ogni distinzione tra l'autorità che creava la legge e quella che la eseguiva. In generale, era stato col *monstrum* concettuale di un governo rivoluzionario che erano stati perpetrati i peggiori crimini mai visti contro i singoli cittadini e contro la stessa patria: «aucun peuple, dans les tems les plus calamiteux de son histoire, n'avait été avant nous courbé sous un joug aussi flétrissant, nul n'avait connu une tyrannie aussi monstrueuse; aucun n'avait fait l'expérience d'une si meurtrière anarchie»⁶⁵⁰. Tuttavia, aggrappandosi ai propri ideali filosofici, Daunou confidava che un simile stato di cose non poteva ambire in alcun modo a sedimentarsi, ma era destinato a soccombere sotto i colpi dell'anarchia, considerata l'esito inevitabile di ogni ordinamento tirannico.

O mes concitoyens, quand la simple théorie de l'Etat social ne repousserait pas jusqu'à l'idée d'un pareil gouvernement, comment du moins l'amère expérience d'une année d'incendies et d'oppression n'en a-t-elle pas assez dévoilé les périls, assez condamné le système ? Et par combien de désastres encore sommes nous destinés à nous convaincre qu'en toute circonstance, il faut, pour garantir le salut d'une république, que les pouvoirs soient divisés, les opinions libres, et les séditions punies.⁶⁵¹

I mesi passati alla Convenzione avevano portato a maturazione una riflessione politica tendenzialmente compiuta, che a partire da un'originale interpretazione dello stato naturale individuava alcuni diritti soggettivi su cui si sarebbe dovuto basare ogni ordinamento statale legittimo e non tirannico. Le libertà fondamentali dell'individuo costituivano caratteri organici dell'essere umano, già presenti nello stato presociale e quindi indisponibili ad ogni potere positivo, che avrebbe sempre avuto in essi dei limiti infrangibili. La proprietà e la sicurezza trovavano ugualmente la loro origine nell'ideale stato di natura, ma per perfezionarsi richiedevano l'intervento attivo di specifici poteri pubblici, che quindi, proprio in virtù di questo ruolo non creativo, ma comunque determinante, avrebbero potuto intervenire per risolvere, gradualmente e senza misure violente, gli abusi e le

⁶⁴⁹ *Ibidem*.

⁶⁵⁰ *Ivi*, f. 132v.

⁶⁵¹ *Ibidem*.

storture che, soprattutto nell'ambito fondiario, si sarebbero potuti produrre. Era sulla scorta di un accesso allo stato civile che avveniva senza soluzione di continuità sotto il fronte dei diritti soggettivi che si strutturava, di grado in grado, l'assetto statale ideale. Uno dei punti fermi della riflessione del personaggio era così rappresentato da una sovranità nazionale incomunicabile e a cui solo la dura realtà pratica imponeva di non potersi esercitare in maniera diretta. La rappresentanza diveniva così un'opzione coatta, sicuramente sussidiaria e comunque depotenziata attraverso vincoli che limitavano i poteri dei legislatori e, soprattutto, per mezzo di un soggetto popolare che, rimanendo il titolare della sovranità, non si limitava affatto all'espressione periodica del voto, ma interveniva attivamente nella legislazione ordinaria. Era anche a partire di una diffidenza nei confronti, in primo luogo, del Legislativo che veniva immaginato un Esecutivo forte, non subordinato, ma anzi quasi parificato al primo e completamente autonomo nelle proprie sfere d'azione. La via per mantenere in vita l'assetto pubblico era dunque riconosciuta in una rigida separazione tra i poteri, che escludeva recisamente ogni compartecipazione nelle medesime funzioni e qualsiasi mezzo per un reciproco freno tra i poteri.

Di fronte alla violazione dell'ordine legale da parte di individui e gruppi considerati perversi e deliranti, la soluzione non era abbruttirsi a propria volta proponendo una nuova spirale di odi e persecuzioni. Una volta puniti i principali responsabili, l'orizzonte doveva tornare quello di un assetto pubblico ordinario, regolare e legale, rispettoso dei diritti e delle libertà di ciascun individuo. Divisione dei poteri, libertà delle opinioni e punizione dei sediziosi: erano questi i cardini che, mentre era ancora in carcere, Daunou intendeva porre a *garanzia* di un ordine sociale nuovo che, come gli assicuravano la filosofia e la ragione, non poteva tardare a venire.

IV CAPITOLO

IL TRIONFO DOPO LA CADUTA: DAUNOU LEGISLATORE DI FRANCIA

4.1 Un difficile nuovo inizio

A quasi tre mesi dal rovesciamento della *leadership* di Robespierre, col decreto del 3 *brumaire an III* (24 ottobre 1794) la Convenzione stabiliva che Daunou e altri 22 rappresentanti detenuti potessero tornare nelle rispettive dimore per ristabilire la propria salute, fiaccata dalla lunga prigionia. Com'è evidente, si trattava di un *escamotage* per infrangere finalmente una prima barriera e permettere ai deputati di tornare quantomeno in libertà⁶⁵². Benché ne rappresentasse l'anticamera, passarono diverse settimane perché i malcapitati venissero infine reintegrati nelle loro funzioni tramite il decreto dell'8 dicembre 1794 (18 *frimaire an III*)⁶⁵³. Il 21 dicembre, al momento del rinnovo delle cariche dell'Assemblea, Daunou veniva quindi scelto come uno dei segretari e, soprattutto, il 4 gennaio (15 *nivôse an III*) veniva rieletto in quel Comitato d'istruzione pubblica da cui aveva pronunciato l'ultimo intervento pubblico prima della disfatta⁶⁵⁴. L'esperienza del carcere e, più in generale, la degenerazione della politica successiva almeno agli eventi del maggio-giugno 1793 avrebbero costituito per Daunou dei traumi tanto a livello fisico quanto a livello psicologico e intellettuale. Per quanto riguarda il primo fronte, il 13 gennaio 1795 l'oratoriano si trovò costretto a domandare alla Convenzione due congedi successivi di tre e due decadi per recuperare una salute evidentemente usurata dalla prigionia, rimanendo così fuori dai giochi almeno fino agli inizi del marzo successivo⁶⁵⁵.

⁶⁵² Nel fondo Daunou della *Bibliothèque Nationale de France* è presente il documento ufficiale con cui il segretario responsabile della prigione di Port-Libre informava Daunou del decreto dell'Assemblea. Cfr. BNF, NAF 21889, f. 14.

⁶⁵³ Si veda, a questo proposito, il documento originale che attesta il reintegro di Daunou nelle funzioni di rappresentante, datato 10 dicembre. Cfr. BNF, NAF 21889, f. 15.

⁶⁵⁴ Il Comitato lo avrebbe messo in contatto con antiche e nuove conoscenze, con cui l'ex oratoriano avrebbe cementificato rapporti ideologici e amicali duraturi. Tra questi, ricordiamo Marie-Joseph Chénier – il suo compagno più caro –, Lakanal e Grégoire, a cui lo avrebbe legato, proprio in quei mesi, una precisa opera culturale all'insegna dell'*anti-vandalisme* rivoluzionario. Daunou sarebbe rimasto membro di questo Comitato fino al 4 *floréal* (23 aprile), quando, nominato alla *Commission des Onze*, avrebbe optato per questa ultima carica.

⁶⁵⁵ I due documenti ufficiali che accordavano a Daunou questi periodi di convalescenza si trovano in BNF, NAF 21889, ff. 16-17.

D'altro canto, è proprio nei mesi che seguirono il suo scarceramento che, secondo Taillandier, Daunou avrebbe accarezzato il progetto di redigere una dettagliata storia della Convenzione Nazionale. Facendo propria una tendenza comune, che all'indomani di termidoro spinse molti protagonisti politici a rielaborare mediante la scrittura e la messa a punto storica una sequela di eventi straordinari e terribili, l'ex oratoriano cercò di ritrovare sul tavolo dello studioso una razionalità e delle spiegazioni per una parentesi storica che sembrava sconfessare molti di quei principi progressistici in cui, sulla scia di Condorcet, aveva sempre creduto. In uno dei faldoni che formano i suoi *Papiers* alla Bibliothèque Nationale de France si possono così ritrovare appunti, annotazioni e ricostruzioni cronologiche in vista di un'opera storica sulla più celebre Assemblea rivoluzionaria. In questi stessi fogli si ritrovano persino i primi due capitoli di quest'impresa, destinata però – per ragioni insondabili – a rimanere incompleta⁶⁵⁶.

Fin dalle prime righe, si chiarisce come la storia della Convenzione sarebbe stata in primo luogo la ricerca delle origini del Terrore, ovvero di un regime dittatorio e arbitrario. I primi germi della futura degenerazione potevano così distinguersi sin dalle elezioni dei deputati: in particolare, era la situazione delle assemblee primarie parigine, ostaggio di sediziosi e degli uomini della municipalità, ad essere al centro delle critiche di Daunou. L'elezione a voce alta, che impediva ogni libertà nel pronunciamento della propria preferenza⁶⁵⁷, così come le azioni intimidatorie di municipalità e clubs avevano reso le elezioni del dipartimento parigino illegittime e, quindi, da annullare. Confutando la calunnia e la *faible* di improbabili mire federalistiche nutrite dai patrioti considerati più illustri e quindi più temuti dai sediziosi, Daunou riteneva che fosse in atto, piuttosto,

⁶⁵⁶ Cfr. BNF, NAF 21907, ff. 210-276. All'interno di questa sezione è presente, seppur appena abbozzato, un progetto di indice che divideva la trattazione in 3 libri: il primo avrebbe dovuto coprire la storia della Convenzione fino alle giornate del 31 maggio e del 2 giugno; il secondo avrebbe dovuto spingersi fino al 9 *thermidor*; il terzo sarebbe infine arrivato fino al 4 *brumaire*. Del libro I erano persino specificati i temi generali dei 5 capitoli in cui avrebbe dovuto strutturarsi. Il primo avrebbe così trattato degli eventi avvenuti dal 10 agosto e che portarono alla convocazione della Convenzione, descrivendo al contempo lo stato dell'Assemblea, di Parigi, dei giacobini e delle elezioni. Il secondo capitolo avrebbe invece raccontato le prime sedute della Convenzione e la sua composizione, concentrando l'attenzione anche sulla variabile della guerra; il terzo capitolo sarebbe stato monopolizzato dal processo a Luigi XVI; al quarto veniva invece affidato il compito di riportare l'aggravarsi dei dissensi e le operazioni militari in Belgio (compreso il tradimento di Dumouriez), fino all'accusa di Marat il 4 marzo. Infine, l'ultimo capitolo avrebbe compreso la parabola della Commissione dei 12 e l'arresto di Hébert. Cfr. NAF 21907, f. 235r.

È da questi fogli che avrebbe attinto lo stesso Taillandier per includere in appendice alla sua opera un documento attribuito a Daunou, dal titolo *Mémoires pour servir à l'histoire de la Convention Nationale*. In TAILLANDIER, *Documents biographiques* (*op. cit.*), pp. 287-309. Come già in altre circostanze, anche in questo caso il testo riportato dal curatore testamentario si caratterizza però per molteplici divergenze e riaggiustamenti rispetto ai documenti originali (o a quel che ne è rimasto).

⁶⁵⁷ Una critica che Daunou indirizzava alla stessa Convenzione, che dopo aver condannato quella modalità per le assemblee di Parigi aveva pensato bene di replicarla per l'elezione del proprio presidente e dei segretari.

il tentativo di imporre la dittatura della capitale sul resto della Repubblica: «On mettais en pratique, et l'on osait même établir en théorie, le système de la représentation de tout l'État par la capitale»⁶⁵⁸.

A nulla valsero le proteste di deputati generosi e dei dipartimenti sconvolti da quelle palesi infrazioni della legalità, attuate perdipiù nel bel mezzo dei sanguinosissimi disordini scoppiati nella capitale nei primi giorni di settembre. Se già la composizione dell'Assemblea annunciava foschi orizzonti, le prime sedute non contribuirono a rasserenare gli animi: così, in quella del 21 settembre, al discorso di François de Neufchâteau a nome dell'uscente Legislativa – segnato, secondo Daunou, da «un profond sentiment du besoin de la patrie»⁶⁵⁹ – seguiva un intervento di tutt'altro tenore, pronunciato da un Pétion ormai tutt'altro che esemplare: «au lieu de ces terribles orages, de ces vastes périls qu'on venait de lui rappeler, Pétion sembla n'apercevoir que le conflit passager de quelques prétentions misérables, il ne parla que de petites passions qui allaient, disait il, disparaître en [...] peu d'instant»⁶⁶⁰.

Dimostrando di aver conservato intatte alcune delle sue convinzioni politiche più caratteristiche, Daunou descriveva l'entrata solenne dei deputati nella *Salle du Manège* attornati da cittadini plaudenti, intenti a salutare «de fidèles *mandataires* du peuple»⁶⁶¹. Di presagio in presagio, suonavano sinistre e anticipatrici di molte scelte a venire anche le emblematiche parole di Chabot, che a metà tra monito e minaccia esortava i colleghi «à ne jamais oublier que c'est par les sansculottes que vous êtes envoyés ici»⁶⁶². In effetti, malgrado vani decreti e proclamazioni che intendevano affermare il contrario, secondo Daunou fin dagli esordi le persone e le proprietà rimanevano «sous l'inviolable puissance des municipaux représentants immédiats du peuple et non moins terribles que lui»⁶⁶³. Tendendo a retrodatare – o, cosa in fondo analoga, a rileggere gli eventi passati alla luce di quelli che sarebbero venuti – meccanismi e tendenze che si sarebbero manifestati chiaramente solo nei mesi successivi, Daunou individuava tutti gli oscuri segnali che preannunciavano la futura degenerazione. Così, anche l'abolizione della monarchia e la fondazione della Repubblica – «la pensée, le sentiment, la volonté fixe, invariable de la Convention presque entière» – alimentavano una tendenza irrazionale e in balia delle passioni che si sarebbe approfondita tragicamente col passare del tempo: «quand une grande assemblée n'a pas besoin de discussions pour s'instruire ou se

⁶⁵⁸ BNF, NAF 21907, f. 269v.

⁶⁵⁹ *Ivi*, f. 231v.

⁶⁶⁰ *Ibidem*. A dimostrazione di una frattura ideologica ormai insanabile rispetto all'ex sindaco di Parigi, così veniva descritta la figura di Pétion nelle memorie di Daunou: «homme faible en talent et en caractère, ne servait un peu qu'en occupant un poste où d'autres auraient nui beaucoup». *Ivi*, ff. 272r-v.

⁶⁶¹ *Ivi*, f. 231v., corsivo nostro.

⁶⁶² BNF, NAF 21907, f. 232r.

⁶⁶³ *Ibidem*.

déterminer elle même, il est rare qu'elle ait la patience d'en écouter pour l'instruction du public»⁶⁶⁴. E tuttavia, Daunou osservava amaramente come, almeno agli esordi, si potessero contare «moins de cent monstres pour l'anarchie», mentre il resto dell'Assemblea era formato da sostenitori di un regolare governo repubblicano. Cercando di rintracciare le prime avvisaglie del terribile scontro che avrebbe opposto giacobini e girondini, l'autore tracciava una bipartizione piuttosto netta tra due *partiti* che spaccavano in due non solo la Convenzione, ma il paese stesso: da un lato la minoranza, «faibles en moyens, forte en audace», che poteva contare sugli astanti presenti nelle tribune, sulle municipalità dette del 2 settembre, sulle sezioni, su molti emissari nelle province e, soprattutto, sui giacobini. Dall'altra, si stagliava la parte maggioritaria, a cui si indirizzavano neanche troppo velatamente le simpatie di Daunou, che invece poteva annoverare a suo sostegno qualche battaglione di federati, la maggioranza delle amministrazioni locali, i «vœux secrets de la nation» e un alleato «encore puissant et à jamais fidèle»⁶⁶⁵: il ministro dell'interno Roland.

Proprio la descrizione delle più celebri figure della Convenzione rappresenta un ultimo motivo d'interesse di queste incompiute memorie. La figura di Roland rimaneva quella più elogiata e ammirata, capace di influenzare positivamente le elezioni in gran parte dei dipartimenti in cui, a differenza di quelle di Parigi, esse poterono eseguirsi con regolarità proprio grazie alla caratura di chi aveva saputo conquistare la stima di quanti «s'honoraient du nom de patriotes, qui s'accoutumaient à celui de Républicains, mais qui repoussaient encore celui de révolutionnaires»⁶⁶⁶. Meritavano un riconoscimento anche quanti, nelle due assemblee precedenti, si erano distinti per talento e lavori utili: i nomi erano quelli di Sieyès, Rabaut Saint-Étienne e Lanjuinais per la Costituente e di Condorcet, i deputati della Gironda e quasi tutto il loro 'partito'. Si trattava di quanti avevano acconsentito al rovesciamento del trono solo dopo aver inutilmente dato al monarca consigli onorevoli: «trop cultivés et trop polis pour rester longtemps populaires au milieu des troubles, il se pressaient d'amortir celui qu'ils venaient de seconder, et tendaient d'autant plus à l'ordre qu'ils devaient y trouver aussi le pouvoir». Tra di essi venivano citati «Vergniaud, l'un des hommes les plus éloquents de son siècle; Condorcet, l'un des plus éclairés; Brissot, l'un des plus versés dans les théories politiques»⁶⁶⁷. Oltre a queste figure notevoli, la Convenzione era formata perlopiù da negozianti, letterati e, soprattutto, uomini di lettere e di legge che già avevano svolto incarichi pubblici nei propri dipartimenti e che vivevano con un qualche agio grazie ad una professione onorevole. Non era però assente una minoranza faziosa e terribile, che Daunou riduceva a meno di

⁶⁶⁴ *Ivi*, f. 232v.

⁶⁶⁵ Per questa e le precedenti citazioni: *ibidem*.

⁶⁶⁶ *Ivi*, f. 237r.

⁶⁶⁷ *Ivi*, f. 272r.

un quarto dell'Assemblea. Si trattava di «ceux que leur ineptie ou leur pénurie, ou leurs vices, ou leurs crimes dévoraient à l'avance au délire démagogique». La loro marginalità numerica si sarebbe però ridefinita con il graduale inserimento di supplenti, la cui nomina, secondo l'ex oratoriano, era stata colpevolmente lasciata ai soli *anarchistes* da assemblee elettorali ormai stanche e sfilacciate. Era questo l'informe schieramento su cui potevano contare Robespierre, Danton, Marat, d'Orléans «et leurs plus viles créatures», «noms qui ne signifiaient que brigandage, ambition, crapule et froide férocité»⁶⁶⁸. Il partito *des anarchistes*, diviso da una differenza quasi antropologica rispetto all'altro schieramento⁶⁶⁹, aveva proprio queste figure come leader: «Danton, ministre de l'anarchie, Robespierre son orateur, Marat son libelliste, d'Orléans son héritier présomptif: les trois premiers retenant à force d'audace, ou d'entêtement, ou d'effronterie, une vaste popularité, faits à tous égards pour maîtriser le quatrième, et toujours sûrs de l'élever ou de l'écraser au besoin»⁶⁷⁰. Dall'individuazione dei membri della cosiddetta *faction démagogique* Daunou passava ben presto alla descrizione della sua roccaforte più formidabile, quel Club dei giacobini di cui veniva tracciata una breve ma emblematica storia.

Mais le plus éclatant théâtre de la faction démagogique était le club des Jacobins : celui des Cordeliers, à la vérité professait l'anarchie avec encore plus d'audace ; mais le premier, plus nombreux, plus fréquenté, plus connu, avait aussi plus d'influence. Son nom, pris du local qu'il occupait, était devenu le nome générique des patriotes incandescens. Formé des 1789, ce club avait d'abord suivi, puis devancé le cours de la révolution : à chaque mouvement qu'il avait ou reçu ou imprimé, il s'était vu délaissé par plusieurs de ses premiers membres, et repeuplé par de plus ardents sociétaires [...]. Ainsi à l'exception de quelques hommes timides dont la faiblesse y trouvait un abri, ce club n'était plus qu'un vil amas de fanatiques, d'intrigants et de brigands, dominés par un petit nombre de chefs, mais spécialement par Robespierre.⁶⁷¹

Era ormai nell'ormai degenerato Club che Robespierre «régnaît, écouté comme un pontife, obéi comme un maître, et déjà redouté comme un tyran», ed era ancora ai Giacobini che egli

⁶⁶⁸ Per questa e le precedenti citazioni: *ivi*, f. 237r.

⁶⁶⁹ Non a caso, Daunou parlava di «deux espèces et pour ainsi dire deux races d'hommes». *Ivi*, f. 272r.

⁶⁷⁰ *Ivi*, f. 272v. Non migliore era il ritratto di due nemici personali di Robespierre come Manuel e Tallien: «Manuel, homme d'un esprit faux, mais cultivé, aspirait à une réputation littéraire; Tallien, qui, à vingt-quatre ans, eut voulu remplir un des premiers rôles politiques, n'avait guère d'autre talent que l'ardeur même de ses ambitieux désirs». *Ivi*, f. 269v.

⁶⁷¹ *Ivi*, f. 268r. A dimostrazione del cambiamento radicale del clima politico, Daunou notava un emblematico cambiamento di gerarchia tra il principio di libertà e quello d'eguaglianza: «On parlait d'ailleurs de liberté, mais d'égalité bien davantage; et ce nom si célèbre d'Égalité, on le discernait comme nom propre au duc d'Orléans». *Ivi*, f. 269v.

«recueillait les applaudissemens des sociétaires et ceux d'une immense auditoire de femmes et d'ouvriers»⁶⁷².

Dalle pagine della progettata storia della Convenzione emerge così un'acredine e una belligeranza non comuni nel personaggio. D'altronde, gli eventi narrati si incrociavano ad una dolorosa esperienza personale appena terminata e venivano stesi all'indomani di una tirannia delle più terribili passioni che, come Daunou avrebbe ripetuto a più riprese nei mesi e negli anni successivi, minacciava costantemente di potersi ristabilire rovinando definitivamente la Repubblica. La questione fondamentale, a questo punto, è domandarsi *quale* Daunou uscisse da Port-Libre per tornare ad agire come uomo pubblico. In altre parole, si tratta di misurare il peso rivestito dalla prigionia e dagli eventi del 1793-1794 sulla ridefinizione del pensiero politico e costituzionale e personaggio.

Possiamo partire da un dato inconcusso: né i tormenti né il trauma subiti riuscirono a scuotere l'incondizionata fede repubblicana: «Citoyens, tout membre de la Convention nationale est l'ennemi personnel [*sic*] de la Royauté. La conviction et l'intérêt, le sentiment et le besoin, le devoir et l'enthousiasme : tous les genres de motifs, j'ai presque dit toutes les nécessités nous attachent à la République»⁶⁷³. Un ulteriore elemento caratterizzante e gravido di conseguenze è il perdurare della dura animosità contro il regime rovesciato e i suoi emissari, *in primis* contro Robespierre. Si trattava di una tensione non limitata alle carte private o a progetti di natura storiografica, ma estesa ad ogni vettore pubblico di cui poté servirsi. Così, iniziando a collaborare con le «Annales patriotiques et littéraires» di Louis Mercier – compagno di prigionia a Port-Libre –, Daunou riuscì a veicolare il suo rancore contro l'Incorruttibile attraverso i resoconti delle sedute della Convenzione che era incaricato di redigere⁶⁷⁴. Commentando il rapporto di Edme-Bonaventure Courtois a nome della Commissione

⁶⁷² *Ivi*, f. 268r. Siamo qui dinanzi ad uno dei passi che testimoniano l'opera di rielaborazione di Taillandier volta a ripulire l'immagine di Daunou da ogni affermazione o sentenza troppo radicale o controversa. Nel caso in questione, spariva così il riferimento critico a donne e lavoratori interni allo stuolo di Robespierre, ritenuto evidentemente non conforme all'immagine che si voleva dare del deputato di Boulogne-sur-Mer. Cfr. TAILLANDIER, *Documents biographiques* (*op. cit.*), p. 293.

⁶⁷³ BNF, NAF 21889, f. 138r. Il passo in questione costituiva l'*incipit* della prima delle due lettere rivolte contro Dufourny, che si era opposto ferocemente alla scarcerazione dei deputati imprigionati. Cfr. LOUIS-PIERRE DUFOURNY, *Sentinelle, prends garde à toi* (*op. cit.*), 10 Brumaire an III, (31 octobre 1794).

⁶⁷⁴ Sia Taillandier sia Sainte-Beuve, nelle rispettive opere biografiche, confermano il contributo di Daunou alla rivista fondata da Mercier e dall'ormai defunto Jean-Louis Carra una volta reintegrato nelle sue funzioni. Benché Taillandier affermi che Daunou firmava con le proprie iniziali i propri contributi sul giornale (*Documents biographiques* [*op. cit.*], p. 69), in realtà – come riportato da Sainte-Beuve (*M. Daunou* [*op. cit.*], p. 355) – i resoconti della Convenzione in molti casi sono anonimi, cosicché non risulta agevole stabilire quali siano gli articoli realmente compilati dall'ex oratoriano. Il primo numero in cui, in calce alla descrizione della seduta dell'Assemblea, viene riportata la sigla «D.....», redacteur du seul article Convention», è il VI, risalente al 26 dicembre 1794 (6 nivôse an III). La firma, ben presto abbreviata alla sola iniziale, avrebbe continuato a comparire, pur con alcune discontinuità, fino al numero CXVI (26 germinal an III-15 aprile 1795). Sulla storia della rivista, che si estende dal 1789 al 1796, si veda EUGÈNE HATIN, *Mercier et Carra. Annales patriotiques et littéraires*, in Id., *Histoire politique et littéraire de la presse en France: avec une introduction historique sur les origines du journal et la bibliographie générale des journaux depuis leur origine*, Paris, Poulet-Malassis et de Broise, vol. VI, 1860, pp. 365-376.

incaricata di esaminare le carte di Robespierre (16 *nivôse an III*-5 gennaio 1795), l'erudito dava libero sfogo al livore e all'odio nutriti contro il leader giacobino:

Un tempérament bilieux, un esprit étroit, une âme jalouse, un caractère opiniâtre, avoient prédestiné Robespierre à de grands crimes. Ses succès de quatre années, surprenans sans doute au premier aspect, et lorsqu'on ne les compare qu'à la médiocrité de ses moyens, ont été les effets naturels de ses haines meurtrières, de ses jalousies profondes et ferventes. Il eut, à un degré suprême, le talent de haïr, et la volonté de maîtriser. Il voulut être a tyran, bien plus ardemment que la plupart des hommes ne savent à vouloir être libres, et cette volonté vive, inflexible, toujours agissante, a tenu lieu de génie à bien d'autres oppresseurs de l'humanité [...]. L'exécution de ses pensées vindicatives, l'entraîna bientôt, comme par instinct, à faire du patriotisme une religion, de la révolution un fanatisme, des jacobins le peuple, et de ce peuple une divinité. Dans la suite, il associa le culte de l'Être-Supreme au culte du peuple, se fit le prêtre de ces deux autels, et immola sur l'un et sur l'autre la multitude de ses victimes. Haïr, envier, déclamer, calomnier, proscrire, voilà ce qu'a fait Robespierre durant la révolution ; voilà ce qu'il a pu faire, il étoit incapable de toute influence [...]. Tel fut donc ce Robespierre, ambitieux, ruineux, opiniâtre, pusillanime, insensible à l'amitié, rival envieux de ses propres adulateurs, assassin de ses complices, tribun séditieux, tant qu'il n'exerça point l'autorité souveraine ; tyran farouche, dès qu'il l'eut enfin usurpée.⁶⁷⁵

L'astio contro i maggiori responsabili del cosiddetto Terrore non si accompagnava però alla ricerca di una vendetta feroce e indiscriminata contro quanti, a vario titolo, avevano collaborato o almeno reso possibile il rovesciamento di ogni ordine e garanzia individuale a favore del caos e dell'arbitrario. Sta proprio qui il significato profondo e fondamentale di alcuni appunti di Daunou relativi al processo di Vadier e dei 'triumviri' Billaud Varenne, Collot d'Herbois, Barère, apertosi alla Convenzione il 2 *germinal an III* (22 marzo 1795) e conclusosi, dieci giorni, dopo col decreto che sanciva la deportazione istantanea in Guyana degli ex membri del Comitato di Salute pubblica (12 *germinal-I* aprile 1795)⁶⁷⁶. È nel contesto di un processo al Terrore che coincideva, almeno in

⁶⁷⁵ «Annales patriotiques et littéraires, ou La Tribune des Hommes libres ; journal de politique et de commerce», n. XVII, 18 *nivôse an III* (7 gennaio 1795). Oltre allo stile ben riconoscibile al netto dell'inedita aggressività, a garantire la paternità di Daunou del presente articolo, benché anonimo, è proprio Sainte-Beuve (*M. Daunou [op. cit.]*, p. 355). Non più lusinghieri erano i ritratti di Sain-Just e Couthon: «le premier, froidement cruel, homicide par caractère, n'avoit pas eu besoin d'être humilié pour être méchant [...]. On ne trouve dans ses écrits aucune trace de sensibilité, ils en sont plus dépourvus encore que ceux même de Robespierre, auxquels ils sont très-supérieurs sous les autres rapports. Car si l'on veut être sincère, il faut avouer aussi que Saint-Just n'étoit point sans talens ; et qu'il appercevoit quelquefois, avec une précision assez forte, sinon l'ensemble de l'organisation sociale, du moins quelques-unes des relations qui existent entre les éléments dont elle se compose. Pour Couthon, il mérita tous les mépris, il est indigne de tout souvenir. Dans les révolutions, il y a toujours des rôles pour certains hommes que l'on croit bons parce qu'ils sont ineptes ; et qui, à force d'être employés, finissent par se croire faits pour l'être. Ils deviennent successivement présomptueux, orgueilleux, arrogans, dominateurs et féroces, selon les époques et les degrés de leur élévation et de leur fortune révolutionnaire». *Ibidem*.

⁶⁷⁶ Sulla vicenda si veda, tra gli altri, MICHEL BIARD, *Jean-Marie Collot, bouc émissaire?*, in Id., *Collot d'Herbois. Légendes noires et Révolution*, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 1995, pp. 181-190.

parte, con un processo alla stessa Rivoluzione che Daunou avvertiva la necessità di distinguere nettamente tra mandanti ed emissari. Mentre per i primi – tra cui i ‘triumviri’ – era prioritario procedere ad una ferma e giusta condanna, perseguire la torma di funzionari che, a vario titolo, avevano avallato quella dolorosa esperienza avrebbe voluto dire, per il *savant*, condannare il paese a rientrare in una spirale di ritorsioni e brutalità da cui difficilmente avrebbe potuto rialzarsi. Riannodandosi a quanto già accennato negli scritti dal carcere – dove, come si ricorderà, ammetteva la possibilità di stendere un benefico oblio sugli eventi –, in alcuni manoscritti Daunou sosteneva la necessità di punire Vadier, Billaud, Collot e Barère in quanto responsabili e complici *diretti* del governo robespierriano⁶⁷⁷. Si opponeva dunque alla generosa difesa di Carnot, che nella seduta del 23 marzo aveva difeso gli ex colleghi tentando di convincere la Convenzione a non porli in stato di accusa. Opponendosi a meschine vendette e rese di conti particolari, la massima di Daunou era ben chiara:

[...] autant l'on doit d'indulgence à celui qui placé loin du centre de l'action politique, a été invinciblement trompé sur les événements et sur les hommes, à celui qui entraîné par l'enthousiasme dans la carrière du brigandage a cru ne céder en effet qu'à l'impulsion du patriotisme, à celui encore peut être qui dans les deux alternatives d'être la victime ou l'instrument passif de la tyrannie n'aura pas eu le courage d'être opprimé ; autant il vous convient représentans du peuple de vous montrer inexorables envers ce tyrannie elle-même, envers ceux qui les premiers imprimaient cette impulsion dévastatrice et qui revêtus d'un pouvoir souverain s'en servaient pour égarer le peuple et pour l'égorger»⁶⁷⁸.

Ancor più in generale, l'obiettivo dell'*idéologue* era quello di «rétablir, sur la responsabilité des gouvernemens, sur les droits et les devoirs de la Représentation nationale, les principes conservateurs de la liberté républicaine»⁶⁷⁹. Tra questi principi fondamentali rientrava proprio quello di responsabilità che, se non poteva estendersi alle opinioni pronunciate dai rappresentanti, doveva senz'altro riguardare gli atti dei detentori del potere esecutivo: «Dans un gouvernement bien organisé, quiconque participe à la puissance exécutive est responsable de toutes ses signatures»⁶⁸⁰.

Tornato a sedere alla Convenzione nel corso del mese di marzo dopo il reiterato congedo che era stato obbligato a richiedere, Daunou si sarebbe segnalato per un impegno focalizzato sul versante

⁶⁷⁷ I documenti in questione si trovano in BNF, NAF 21893, ff. 166-168, 206-215. Questa seconda sezione prendeva il titolo, da f. 206v, di *Opinion de Daunou représentant du Peuple sur Billaud, Collot, Barère et Vaudier, ou Réfutation de l'opinion de Carnot sur ces 4 prévenus*, che ci permette di comprendere che si trattava del progetto di un discorso da pronunciare alla Convenzione.

⁶⁷⁸ *Ivi*, ff. 207v-208r.

⁶⁷⁹ *Ivi*, f. 206v.

⁶⁸⁰ *Ivi*, f. 208v.

culturale che, se da un lato si ricollegava alle sue funzioni all'interno del Comitato d'Istruzione pubblica, dall'altro si riannodava ed affiancava Grégoire in quella crociata contro il cosiddetto *vandalisme*, che avrebbe scientemente avvilito ogni espressione del genio e del talento durante e persino prima dell'egemonia di Robespierre⁶⁸¹. La comune appartenenza al suddetto Comitato aveva senz'altro permesso un proficuo confronto tra le due figure, accomunate non solo dall'odio verso quel sistema di «*vandalisme*, que l'infâme Robespierre avait soufflé dans toute la République»⁶⁸², ma anche dalla volontà di ristabilire e rilanciare ogni ramificazione della vita culturale francese. Di qui una serie di interventi pronunciati da Daunou a nome del Comitato d'Istruzione pubblica, caratterizzati proprio dall'intento di risollevarne un ambito troppo a lungo represso offrendo, nello stesso tempo, nuovi modelli ideologici e culturali per la Francia del lungo post-termidoro. Così, nella seduta dell'11 aprile, prendeva la parola a favore degli artisti del teatro di *rue de la Loi*, che il 16 aprile erano stati costretti a trasferirsi dal 'dispotico' Comitato di Salute pubblica e che non avevano ancora ricevuto il pagamento per le loro prestazioni dei precedenti sei mesi. Nell'intervento si moltiplicano i riferimenti alla feroce tirannia, al «*délirant despotisme*» del regime precedente, smanioso di ordinare e infiltrarsi in ambiti e questioni che, per loro natura, non avrebbero mai dovuto riguardare la rappresentanza nazionale⁶⁸³.

Allo stesso modo, il 16 aprile (27 *germinal an III*) invitava la Convenzione ad indirizzare delle «*gratifications extraordinaires*» in favore di una lista di sapienti ed artisti perseguitati e rovinati dal *vandalico* regime precedente. Tornava con forza ancora maggiore la censura per un ordine che aveva tentato di disseccare ogni fonte del genio francese.

Représentans du Peuple, la terreur avait condamné les arts à la plus rapide décadence, la tradition des connaissances commençait à s'interrompre, la morale était corrompue, et le goût s'altérait avec les mœurs ; la médiocrité s'agitait, soudoyée par la tyrannie ; et le talent, proscrit ou suspect, se paralysait dans l'inaction, dans la détresse ou dans les fers ; le génie était le plus grand des crimes ; ses travaux, ses titres de gloire, étaient des actes solennels d'accusation. Parmi les hommes les plus justement célèbres dans les sciences, les lettres et les arts, les uns périssaient sur les échafauds du décemvirat, les

⁶⁸¹ Il neologismo era introdotto dall'abate all'interno del rapporto pronunciato a nome del Comitato d'Istruzione pubblica il 21 nivôse an II (10 gennaio 1794). Come avrebbe rammentato nelle proprie memorie : «Je créai le mot pour tuer la chose». HENRI JEAN-BAPTISTE GRÉGOIRE, *Mémoires de Grégoire*, précédés d'une notice historique sur l'auteur par M. HIPPOLYTE CARNOT, Paris, Ambroise Dupont, 1837, vol. I, p. 346. Dopo la caduta dell'Incorruttibile, il neologismo sarebbe stato al centro di tre celeberrimi interventi dello stesso Grégoire, pronunciati il 14 *fructidor an II* (31 agosto 1794), l'8 *brumaire* (29 ottobre) e il 24 *frimaire an III* (14 dicembre). Sull'affacciarsi e il dilagare della 'questione vandalica' come bandiera contro il Terrore, si veda il capitolo *Le peuple vandale* in BRONISLAW BACZKO, *Comment sortir de la Terreur* (op. cit.), pp. 255-304.

⁶⁸² HENRI JEAN-BAPTISTE, *Troisième rapport sur le vandalisme*, cit., in «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 27 *frimaire an III* (17 dicembre 1794).

⁶⁸³ L'intervento di Daunou è riportato in «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 25 *germinal an III* (14 aprile 1795).

autres languissaient dans les bastilles ; et ceux qui échappaient au glaive ou aux chaises, se consumaient au moins en secret, sans activité, sans espoir, sans aucune autre consolation que celle qu'ils trouvaient dans leurs souvenirs, dans leurs conceptions et dans leurs consciences.⁶⁸⁴

La feroce persecuzione dei *savants* attuata dal regime precedente non costituiva affatto una circostanza casuale, ma rifletteva gli stretti legami esistenti tra l'ambito politico e quello culturale: «Vous saviez, représentants du Peuple, que les progrès de la liberté sont liés indissolublement à ceux des lumières; que, précurseur de la révolution, le génie des sciences a porté, dans ce siècle, les premiers coups au despotisme, au fanatisme, à l'hypocrisie et aux préjugés oppresseurs»⁶⁸⁵. Unire a doppio filo lumi e libertà significava ritagliare un ruolo cruciale allo sviluppo culturale e, quindi, all'educazione in senso lato, che si confermava come una variabile centrale nella riflessione di Daunou. Il risultato era l'auspicio di una rinnovata conciliazione tra istanza politica e istanza culturale, unite finalmente in un abbraccio benefico che, solo, avrebbe potuto portare a termine la Rivoluzione: «il importait de renouer entre la révolution et la philosophie, entre le patriotisme et les sciences, entre la République et les arts, cette alliance antique qui n'avait pu être rompue que par les excès de la tyrannie et les fureurs de vos décemvirs»⁶⁸⁶.

Se il nemico da combattere era ben delineato da termini estremamente crudi e diretti, anche l'obiettivo generale a cui tendere emergeva con particolare chiarezza dal rapporto di Daunou. Per raggiungere quel connubio di lumi e libertà interrotto brutalmente dal Terrore⁶⁸⁷, però, si rendevano necessari anche modelli e riferimenti ideali a cui ispirarsi. La lunga e faticosa liberazione della Francia dalle scorie del regime dell'anno II non si strutturò soltanto sulla proposta di un ordine politico alternativo; prima ancora di concentrarsi sul piano costituzionale, i termidoriani avvertirono la necessità di fissare nuovi canoni e, per così dire, un nuovo *Panthéon*, composto da figure che non risultassero ormai usurate dai continui rimandi e distorsioni perpetrati dalle diverse fazioni in opposizione nel corso dei mesi e degli anni precedenti. Era probabilmente proprio questo il movente per cui, nella seduta del 12 aprile, Daunou chiedeva alla Convenzione di farsi carico della pubblicazione di 3000 esemplari dell'*Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain* del defunto Condorcet. Proprio il grande *philosophe* costituiva l'emblema del saggio perseguitato prima, e quindi stroncato, da un regime barbaro e nemico acerrimo di ogni espressione culturale:

⁶⁸⁴ «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 29 *germinal an III* (18 aprile 1795).

⁶⁸⁵ *Ibidem*. Era alla dolce influenza delle lettere che sarebbe spettato l'importante compito di riportare alla purezza originaria i costumi pubblici brutalizzati da «dix-huit mois de cannibalisme et de terreur». *Ibidem*.

⁶⁸⁶ *Ibidem*.

⁶⁸⁷ Proprio di un'interruzione si trattò giacché, come si ricorderà, di fronte allo scoppio della Rivoluzione Daunou si era dichiarato convinto sostenitore del salutare rinnovamento che essa avrebbe comportato anche in ambito culturale. Cfr. DAUNOU, *Lettre sur les avantages que la littérature française doit retirer de la liberté publique* (op. cit.).

«Tandis que ses ennemis dévastaient la France, il se vengeait d'eux en l'éclairant, et en élevant aux vérités les plus utiles un monument plus stable que la puissance de ses oppresseurs, plus durable même que les souvenirs de leurs forfaits»⁶⁸⁸.

Si trattava, per di più, di un'opera che, pur composta in condizioni drammatiche, non perdeva quell'assoluta fede in un itinerario spirituale umano che, sia pure tra ostacoli e momentanei deragliamenti, non poteva mancare di portare a termine la sua parabola progressiva.

Il convient de vous faire observer, citoyens, que Condorcet a composé cet ouvrage dans un tel oubli de lui-même et de ses propres infortunes, que rien n'y rappelle les circonstances désastreuses dans lesquelles il écrivait. Il n'y parle de la Révolution qu'avec enthousiasme, et l'on voit qu'il n'a considéré sa proscription personnelle que comme un de ces malheurs particuliers presque inévitables au milieu d'un grand mouvement vers la félicité générale. Dans le dernier chapitre, où il traite des progrès futurs de l'esprit humain, il ne sait concevoir que des espérances, et les dernières lignes de ce chapitre, les seules qui soient relatives aux attentats dont il était victime, ne sont encore que l'expression vive des consolations, j'ai presque dit du bonheur dont il jouissait, en présageant les nouveaux triomphes de la raison et du patriotisme»⁶⁸⁹.

L'opera postuma di Condorcet si presentava così come una sorta di Vangelo per i rivoluzionari chiamati a fondare un ordine nuovo sulle macerie del precedente. Allo stesso momento, l'*Esquisse* si candidava a divenire uno dei manuali essenziali nella formazione di ciascun giovane cittadino francese: «vos élèves, en y étudiant l'histoire des sciences et des arts, y apprendront surtout à chérir la liberté, à détester et à vaincre toutes les tyrannies»⁶⁹⁰. Ma il servizio reso all'ammirato Condorcet non si limitava alla proposta indirizzata alla Convenzione: sarebbe stato lo stesso Daunou che, insieme alla vedova Condorcet, avrebbe curato la prima edizione della sua ultima opera. L'*Avertissement* posto in apertura dell'opera dagli editori appare così in evidente continuità con le parole e i concetti proferiti dinanzi all'Assemblea.

⁶⁸⁸ «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 26 *germinal an III* (15 aprile 1795).

⁶⁸⁹ *Ibidem*. L'ultimo capitolo dell'*Esquisse*, che abbracciava la decima e ultima epoca dello spirito umano, aveva l'eloquente titolo di *Des progrès futurs de l'esprit humain*. Era proprio contemplando quest'ultimo stadio del cammino dello spirito dell'uomo che Condorcet trovava ristoro dalle sue disgrazie e si lasciava sfuggire, proprio sul finire dell'opera, il solo riferimento alla propria situazione personale: «Cette contemplation est pour lui un asile, où le souvenir de ses persécuteurs ne peut le poursuivre; où vivant par la pensée avec l'homme rétabli dans les droits comme dans la dignité de sa nature, il oublie celui que l'avidité, la crainte ou l'envie tourmentent et corrompent; c'est-là qu'il existe véritablement avec ses semblables, dans un Elisée que sa raison a su se créer, et que son amour pour l'humanité embollit [*sic*] des plus pure jouissances». JEAN-ANTOINE-NICOLAS DE CONDORCET, *Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain*, Paris, chez Agasse, 1795.

⁶⁹⁰ «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 26 *germinal an III* (15 aprile 1795).

Étranger à toutes les passions, il ne voulut pas même souiller sa pensée par le souvenir de ses persécuteurs ; et dans une sublime et continuelle absence de lui-même, il consacra à un ouvrage d'une utilité générale et durable, le court intervalle qui le séparait de la mort [...]. Puisse cette mort, qui ne servira pas peu, dans l'histoire, à caractériser l'époque où elle est arrivée, inspirer un attachement inébranlable aux droits dont elle fut la violation !⁶⁹¹

L'ultimo intervento del tornante culturale che monopolizzò l'azione pubblica di Daunou nei mesi successivi al reintegro alla Convenzione andava in scena nella seduta del 7 *floréal* (26 aprile 1795), quando, sempre a nome del Comitato d'Istruzione pubblica, annunciava solennemente la fine dello sfortunato esperimento della *École Normale*⁶⁹². È alquanto curioso che spettasse proprio a Daunou comunicare il giudizio finale del Comitato: negli anni precedenti, infatti, si era affacciata a più riprese nei suoi scritti l'idea di una disciplina volta all'*art d'enseigner* che, seppur non coincidesse col futuro stabilimento educativo, pure ne sembrava condividere lo spirito di fondo, teso a valorizzare il metodo prima ancora del contenuto degli insegnamenti impartiti. Per questo motivo, tra le varie criticità emerse – la maggior parte di carattere economico –, l'elemento decisivo alla base della soppressione sembra proprio la valutazione che i corsi della *École Normale*, in fondo, avessero mancato al loro intento principale: «elle n'a point en effet la direction que vous aviez cru lui prescrire, [...] les cours, en général, ont plus offert jusqu'ici un enseignement direct des sciences, qu'une exposition des méthodes qu'il faut suivre en enseignant»⁶⁹³. Tuttavia, nel suo complesso, la valutazione di Daunou era tutt'altro che negativa verso un'impresa di cui non nascondeva gli aspetti positivi, tra cui la possibilità per gli allievi di formarsi non solo nelle ore riservate ai corsi, ma durante un soggiorno nella capitale che metteva loro a disposizione i diversi stabilimenti di cultura del *foyer des lumières nationales*, come biblioteche, teatri, musei e monumenti: «On peut dire qu'ils ont aperçu un horizon plus vaste; éprouvé des sensations plus profondes, conçu des pensées plus fortes et plus

⁶⁹¹ CONDORCET, *Esquisse d'un tableau historique (op. cit.)*, pp. V-VII.

⁶⁹² I corsi di questo effimero, ma importante stabilimento d'istruzione pubblica durarono solo quattro mesi, dal I *pluviôse an III* (20 gennaio 1795) al 30 *floréal* (19 maggio). Il decreto istitutivo della *École Normale* risale al 30 ottobre 1794 (9 *brumaire*), ma è interessante rilevare che il *rapport préliminaire* preparato da Garat venisse letto da Lakanal il 3 *brumaire an III* (25 ottobre 1794), lo stesso giorno in cui veniva stabilita la scarcerazione per motivi sanitari di Daunou e degli altri deputati detenuti. Né è casuale che il discorso di Lakanal, riannodandosi a Bacon e a Locke, si reggesse sull'esaltazione di quella *méthode analytique* – definita «instrument indispensable dans une grande démocratie» – di cui Daunou si era professato a più riprese fiero sostenitore. Si veda «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 7 *brumaire an III* (28 ottobre 1794).

Sull'esperienza della *École Normale* si veda innanzitutto: DOMINIQUE JULIA, L'École normale de l'an III : bilan d'une expérience révolutionnaire, «Revue du Nord», t. LXXVIII, n. 317, 1996, pp. 853-886; Id. (sous la direction de), *L'École Normale de l'an III. Une institution révolutionnaire et ses élèves. Introduction historique à l'édition des Leçons*, Paris, Éditions rue d'Ulm, 2016. Molto utile anche BRONISLAW BACZKO, *Le tournant culturel de l'an III*, in ROGER DUPUY, MARCEL MORABITO (sous la direction de), *1795. Pour une République sans Révolution*, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 1996, p. 17-37.

⁶⁹³ «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 10 *floréal an III* (29 aprile 1795). Il progetto di decreto prevedeva, nello specifico, che i corsi terminassero alla fine del mese (19 maggio) ma che, al contempo, gli allievi che avessero desiderato tornare a casa sin da subito, potessero farlo prima di quel termine.

étendues; et si, de toutes ces causes il n'est pas résulté une direction assez sûre vers un but assez bien fixé, au moins est-il incontestable qu'un grand mouvement salutaire, bien qu'indécis, a été imprimé à l'instruction»⁶⁹⁴.

La caratura di molti dei professori chiamati a dirigere il nuovo istituto aveva inoltre fatto sì che, se anche non sempre era stato raggiunto l'obiettivo di un insegnamento volto alla norma più che all'oggetto e seppure, in molti casi, le lezioni fossero apparse «plus dirigées vers les hauteurs des sciences que vers l'art d'en enseigner les éléments», fosse impossibile negare il merito e il pregio della maggior parte dei corsi impartiti durante quell'esperienza: «Jusqu'ici l'enseignement public avait été constamment en retard d'un demi-siècle sur le progrès de l'esprit humain. Aujourd'hui les leçons des professeurs de l'école normale, faisant passer dans l'instruction toutes les découvertes dont les sciences et les arts se sont enrichis, élèvent l'enseignement public au niveau de l'état actuel des connaissances»⁶⁹⁵.

4.2 Legislatore di Francia: la *Commission des Onze*

A due giorni dalla chiusura del *Club des jacobins*, il 24 *brumaire an III* (14 novembre 1794) Pierre-Jean Audouin e Barère, al fine di «ne laisser aucun intervalle entre la cessation du gouvernement révolutionnaire et l'exercice du gouvernement constitué, et pour faire jouir le plus tôt possible le Peuple des avantages des lois constantes, égales pour tous»⁶⁹⁶, avevano domandato a gran voce l'approvazione delle leggi organiche, così da poter mettere finalmente in attività l'inapplicata Costituzione del 1793. I tempi per l'assestamento legislativo, però, non erano ancora maturi; prima di guardare con fiducia al futuro, era necessario chiudere definitivamente i conti col Terrore e con la *queue de Robespierre*. Alla proposta dei due deputati giacobini replicavano così i durissimi interventi di Jean Pelet de la Lozère e di Tallien, ben decisi a non farsi sviare dalla loro missione primaria:

Je ne dirai pas que ceux qui étaient le plus opposés au gouvernement constitutionnel, que ceux qui faisaient un crime à leurs collègues d'oser parler de constitution, sont ceux aujourd'hui qui se

⁶⁹⁴ *Ibidem*.

⁶⁹⁵ *Ibidem*. Il giudizio per larga parte positivo rispetto all'esperienza della *École Normale* sarebbe stato riproposto da Daunou, a decenni di distanza, all'interno della *Notice* composta per François Thurot, membro dell'*Institut* ed ex *normalien*. Cfr. DAUNOU, *Notice sur la vie et les ouvrages de François Thurot*, Paris, H. Fournier, 1833, p. V e *passim*.

⁶⁹⁶ Il brano proposto, tratto dall'intervento di Barère, si trova in «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 26 *brumaire an III* (16 novembre 1794). Sul lungo e tormentato percorso che avrebbe portato al terzo documento costituzionale francese si veda, all'interno della discreta mole di studi, l'opera di TROPER, *Terminer la Révolution. La Constitution de 1795* Paris, Fayard, 2006. Oltre a segnalarsi per l'approfondimento e per la conoscenza della materia, il saggio ha il merito di aver portato al centro della discussione letture e giudizi non convenzionali che avremo occasione di analizzare nelle prossime pagine.

précipitent dans l'arène et la demandent à grand cris [...]. Je crois devoir à l'acquit de ma conscience, de dirait à la Convention, qu'après avoir détruit le système de terreur qui bientôt nous aurait réduits à l'esclavage, il faut encore prendre garde que les partisans de ce système abominable ne nous jettent dans l'excès contraire [...]. Les brigands, les satellites de Robespierre, découragés, désespérés, voudraient établir l'excès contraire d'une hypocrite modération, car ces gens sans moralité, sont à tous les partis...⁶⁹⁷

Successivamente, il 1 marzo (11 *ventôse an III*) Stanislas-Louis-Marie Fréron proclamava la sua totale adesione ad una Costituzione «cachée encore sous le rideau de pourpre qui la couvre, et qu'il faut approcher d'elle le flambeau de Prométhée»⁶⁹⁸. Per dimostrare i suoi buoni intenti, aveva proposto di nominare una commissione perché preparasse delle leggi organiche – più esattamente, «les moyens d'exécution» – per poterla finalmente animare; la Convenzione, pur plaudendo alla proposta, anche in questo caso non era però arrivata ad alcuna votazione.

Mentre andava avanti inesorabile il lungo processo al Terrore, la questione costituzionale tornava bruscamente all'ordine del giorno il 1 *germinal an III* (21 marzo 1795), quando una deputazione delle sezioni parigine *des Quinze-Vingts* e di Montreuil presentò alla Convenzione una richiesta chiara ed inequivocabile: «organisez dès aujourd'hui la constitution populaire de 1793; le Peuple Français l'a accepté, a juré de la défendre; elle est son *palladium*, et l'effroi de ses ennemis»⁶⁹⁹. Come prevedibile, il deputato montagnardo Pierre-Jacques-Michel Châles non si lasciò sfuggire l'occasione e, ricordando ai colleghi di aver giurato di fondare il benessere del popolo sulla democrazia, li esortava a mettere finalmente in vigore la costituzione, un'esigenza «que nous ne pouvons plus ajourner: c'est le vœu de toute la République»⁷⁰⁰. La proposta di Châles era seguita dal duro intervento di Tallien, che implicitamente la accusava di fomentare, ancora una volta, divisioni interne all'Assemblea, implicando in maniera neanche troppo sotterranea che esistessero deputati ostili alla Costituzione. Certo, anche l'eroe di *thermidor* riconosceva l'esigenza di «lui donner la vie, il faut la faire marcher», ma considerava come prioritaria la necessità di stabilire delle leggi organiche senza le quali lo stesso documento costituzionale sarebbe andato incontro ad una certa rovina. Tantopiù che, come notava il medesimo deputato, esistevano effettivamente diversi partiti in seno all'Assemblea: «quelques-uns voudraient la constitution de 91: que d'autres disent que le gouvernement américain nous conviendrait davantage»⁷⁰¹. Sebbene Jean-Nicolas Méaulle

⁶⁹⁷ *Ibidem*.

⁶⁹⁸ «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 13 *ventôse an III* (3 marzo 1795).

⁶⁹⁹ *Ivi*, 4 *germinal an III* (24 marzo 1795). Thibaudeau, nelle sue Memorie, avrebbe definito la richiesta le mot d'ordre des terroristes. ANTOINE-CLAIRE THIBAudeau, *Mémoires sur la Convention, et le Directoire*, Paris, Baudouin frères, 1824, t. I, p. 147.

⁷⁰⁰ *Ibidem*.

⁷⁰¹ *Ibidem*. Sulla lunga e tenace influenza – anche in senso dissuasivo – del modello inglese nei dibattiti costituzionali francesi, si veda BONNO, *La constitution britannique (op. cit.)*.

considerasse la pronta esecuzione della Costituzione del 1793 un principio comune a tutti i rappresentanti, Antoine-Claire Thibaudeau, scendendo appositamente dal seggio di presidente, avrebbe dimostrato coi fatti che si era ben lontani da quella supposta unanimità. Proprio l'intervento di Thibaudeau segna una prima svolta nelle debuttanti discussioni costituzionali dell'anno III. Come notava Alphonse Aulard, fu proprio l'intervento del deputato di Poitiers a segnare la prima aperta critica ad un testo, quello del 1793, fino ad allora al centro di un comune apprezzamento⁷⁰². Secondo Thibaudeau, in effetti, non era sufficiente prevedere delle semplici misure che lo rendessero applicabile: il problema centrale era il contenuto stesso della costituzione, considerata addirittura *non* democratica. Proprio partendo dal concetto continuamente sbandierato di *constitution démocratique* ed escludendo che con ciò si potesse intendere un governo in cui fosse lasciato al popolo l'esercizio di tutti i suoi diritti, affermava:

Je ne connais qu'une constitution démocratique, c'est celle qui offrait au peuple la liberté, l'égalité et la jouissance paisible de ses droits. Dans ce sens, la constitution actuellement existante n'est point démocratique, car la représentation nationale serait encore au pouvoir d'une Commune conspiratrice, qui plusieurs fois a tenté de l'anéantir et de tuer la liberté.⁷⁰³

Tra gli emendamenti richiesti da Thibaudeau, spiccava la richiesta di affidare allo stesso Corpo legislativo la gestione della forza armata del comune in cui si sarebbe riunito e la messa in discussione di un diritto-dovere d'insurrezione che sarebbe stato divenuto monopolio di diverse e parziali fazioni. L'intervento del futuro consigliere di stato è centrale anche perché consente di comprendere l'accezione estremamente larga del concetto di legge organica nutrita dai protagonisti dell'epoca: «On ne fait pas dans 15 jours, dans un mois même, des lois organiques d'une constitution; il faut donc, en attendant cette époque, donner au gouvernement actuel assez de force pour comprimer les ennemis du Peuple»⁷⁰⁴.

⁷⁰² Cfr. ALPHONSE AULARD, *La Constitution de l'an III et la République bourgeoise*, «La Révolution française. Revue d'histoire moderne et contemporaine», tome XXXVIII, janvier-juin 1900, pp. 116 e *passim*. All'interno del saggio, sono indicati con attenzione i momenti in cui, nei mesi successivi alla caduta di Robespierre, venne rievocato anche incidentalmente il tema costituzionale. Secondo il grande storico francese, fu proprio sul terreno della Costituzione del 1793 che «eut lieu la querelle entre les républicains démocrates et les républicains bourgeois». *Ivi*, p. 114. Benché sia particolarmente difficile apporre definizioni certe per distinguere i diversi gruppi in gioco, l'osservazione di Aulard ben coglieva la crucialità del testo costituzionale del 1793 per misurare le dinamiche e le evoluzioni politiche interne ed esterne all'Assemblée.

⁷⁰³ «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 4 *germinal an III* (24 marzo 1795). Di parere opposto sarebbe stato invece, di lì a poco, Sieyès: accusato di aver parlato a sfavore della Costituzione del 1793, l'abate avrebbe precisato che, al contrario, la riteneva l'unica *loi suprême* grazie alla *regolare e libera* approvazione da parte del popolo: «on dit que j'ai voulu anéantir la constitution; je n'ai pas parlé de la constitution de 1793. Si on me demande mon opinion sur la constitution, je dirai que son acceptation n'ayant pas faite dans cette salle, mais bien dans les assemblées du Peuple, elle est respectable et ne peut être attaquée [...]. Les assemblées primaires ont été libres, parce que nous ne pouvons pas supposer que le Peuple fut tyrannisé [*sic*] par quelque individu; la constitution est donc pour nous la loi suprême». *Ivi*, 8 *germinal an III* (28 marzo 1795).

⁷⁰⁴ *Ivi*, 4 *germinal an III* (24 marzo 1795).

Ben lungi dal ridursi a dispositivi di mera attuazione, con l'espressione di *lois organiques* Thibaudeau sembrava pensare ad una complessiva ridefinizione dei contenuti costituzionali alla luce degli eventi e, soprattutto, dell'esperienza maturata dal momento della sua approvazione, avvenuta ormai quasi due anni prima. La cruciale seduta del 21 marzo terminava con l'accoglimento della proposta di Legendre, che aveva domandato l'istituzione di una commissione di 11 membri espressamente adibita alla preparazione delle leggi organiche per rendere infine efficace la Costituzione.

Questa Commissione, tuttavia, non sarebbe mai stata nominata, e furono necessari gli eventi destabilizzanti del 12 *germinal* (1 aprile) per convincere la Convenzione dell'improrogabilità della stabilizzazione costituzionale⁷⁰⁵. Durante la seduta, infatti, i deputati assistettero all'invasione della sala da parte di una folla inferocita che marciava al grido di «du pain et la Constitution de 1793» e che costrinse parte dei rappresentanti a lasciare le proprie postazioni. Calmata la protesta, arrivava l'inesorabile ora dei conti. La parte montagnarda, accusata di aver fomentato e appoggiato la rivolta, era destinata a subire un duro colpo e, non a caso, una delle prime decisioni dell'Assemblea fu la condanna alla deportazione di Collot d'Herbois, Billaud-Varenne, Barère e Vadier e l'imprigionamento di diversi deputati montagnardi, tra cui Duhem, Châles, Amar e L. Bourdon. Per quel che riguarda la questione costituzionale, il grido di battaglia dell'insurrezione e la minacciosa convergenza tra i rappresentanti incriminati e i maggiori fautori dell'immediata applicazione della *Constitution de l'an I* – si pensi, per esempio, all'intervento sopracitato di Châles – contribuirono ad orientare buona parte della Convenzione verso un complessivo ripensamento delle proprie idee e convinzioni a proposito di un documento così compromettente.

Frattanto, conformemente al decreto reso il 10 *germinal* (30 marzo), la Convenzione era chiamata a nominare i 7 membri della commissione incaricata di presentare, entro il 1 *floréal* (20 aprile) «un rapport et un projet de décret sur le mode le plus prompt de préparer les lois organiques de la constitutions, et sur les moyens de mettre partiellement et successivement en activité les

⁷⁰⁵ L'8 *germinal* (28 marzo), Merlin de Thionville recuperava il tema costituzionale mettendo implicitamente in discussione quanto era stato detto da Thibaudeau circa il tempo necessario per la fissazione delle leggi organiche. A suo dire, infatti, erano già pronte le leggi relative alla parte amministrativa così come il progetto sull'ordine giudiziario. Non restava pertanto che l'organizzazione del potere esecutivo, che non avrebbe potuto richiedere troppe sedute considerando che per stabilire il governo rivoluzionario ne era bastata una. Recuperando gli intenti espressi da Merlin de Thionville e da Villetard, Merlin de Douai aveva quindi presentato un progetto di decreto per il «prompt établissement» della Costituzione. A differenza di Villetard, non riteneva però necessaria la nomina di una commissione adibita alla stesura delle leggi organiche, poiché le materie che rimanevano da organizzare non avrebbero richiesto troppo impegno alle commissioni già esistenti. A suo parere, il consiglio esecutivo avrebbe potuto essere organizzato in 8 giorni dalla Commissione dei 16; delle amministrazioni di dipartimento e di distretto si sarebbe potuta occupare in pochi giorni la Commissione di legislazione, che aveva già un progetto pronto per la materia della giustizia civile e criminale. Merlin de Douai chiedeva dunque la convocazione delle assemblee primarie per il 1 *floréal* successivo (20 aprile) per eleggere le nuove cariche e mettere finalmente in moto la Costituzione. A due giorni dalla proposta, tuttavia, la Convenzione aveva espresso un parere sfavorevole su di una convocazione delle assemblee primarie considerata intempestiva.

dispositions de l'acte constitutionnel accepté par le Peuple en 1793»⁷⁰⁶. Due giorni dopo la *journée* rivoluzionaria, venivano così selezionati per quell'importante funzione Cambacérès, Merlin de Douai, Sieyès, Mathieu, Thibaudeau, Lesage e Creuzé-Latouche. Curiosamente, erano comprese due figure – Cambacérès e Merlin – che si erano distinte nei giorni precedenti per la loro contrarietà ad una Commissione *ad hoc* che si occupasse delle leggi organiche. E non è meno interessante notare come tra i membri rientrasse anche quella prima, clamorosa, voce critica rispetto al teso *de l'an I*. Nell'insieme, si trattava di una Commissione caratterizzata da un orientamento politico nettamente moderato, secondo alcuni persino conservatore⁷⁰⁷, riflesso diretto degli sconvolgenti avvenimenti del 12 *germinal*. Terminando il suo compito prima della scadenza prefissata, nella seduta del 29 *germinal* (18 aprile 1795) la Commissione era in grado di rendere all'Assemblea il suo rapporto, presentato proprio da Cambacérès. Il progetto dei Sette prevedeva la formazione di una Commissione di 11 membri, incaricata di preparare «les lois nécessaires pour mettre en activité la constitution»⁷⁰⁸. Il progetto presentato da Cambacérès prevedeva anche un preciso ordine dei lavori a cui la nuova Commissione avrebbe dovuto attenersi, che comprendeva, nell'ordine: la composizione del territorio; lo stato politico dei cittadini; l'esercizio della sovranità del popolo; i corpi municipali, amministrativi e le autorità giudiziarie; il consiglio esecutivo e i suoi funzionari; le relazioni estere; le finanze; la forza pubblica e il corpo legislativo. Come si comprende bene da questo lungo elenco, i temi che la *Commissione des Onze* avrebbe dovuto trattare assomigliavano ben poco alla moderna concezione di leggi organiche, elevandosi piuttosto ad un livello che combaciava perfettamente col dettato costituzionale vero e proprio⁷⁰⁹. Lo stesso Cambacérès, del resto, riconosceva l'ignoranza della

⁷⁰⁶ «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 13 *germinal an III* (2 aprile 1795). Il decreto, in realtà, aveva fissato la votazione al *duodi* successivo, ma gli eventi del 12 *germinal* non avevano reso possibile rispettare la scadenza prevista. Benché Michel Troper (*Terminer la Révolution [op. cit.]*, p. 25) ritenga Cambacérès all'origine dello stabilimento di questa Commissione, va ricordato come, in realtà, egli si fosse pronunciato a sfavore dell'affidamento delle leggi organiche ad un organismo collegiale di questo genere: «Quant à la préparation des lois organiques, je m'oppose à la motion de Gouly qui tend à confier à une commission la préparation de tout le travail. Ce moyen est le plus lent et le plus incertain. Il y aurait moins d'inconvénients et plus de célérité à nommer, pour chaque partie, deux ou trois commissaires rédacteurs ; leurs opérations feraient la suite et l'exécution d'un rapport général dont vos trois comités seraient chargés». *Ibidem*. Si doveva agli spunti di Cambacérès, semmai, il riferimento ad un'instaurazione graduale del documento del 1793 e la delega ad un organismo particolare dell'individuazione dei mezzi per preparare nel minor tempo possibile le leggi organiche.

⁷⁰⁷ Così CLIVE CHURCH, *Du nouveau sur les origines de la Constitution de 1795*, «Revue historique de droit français et étranger», vol. 52, n. 4, 1974, p. 607.

⁷⁰⁸ «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», I *floréal an III* (20 aprile 1795). Si noti la differenza tra la mansione della Commissione dei Sette – che era stata incaricata di individuare la *modalità* più efficace per preparare le leggi organiche – e quella della *Commission des Onze*, a cui sarebbe spettata materialmente la loro preparazione.

⁷⁰⁹ Così facendo, la Commissione dei Sette aveva smentito le parole di alcuni dei suoi stessi membri, come Merlin de Douai e soprattutto Thibaudeau, che, come si ricorderà, aveva sostenuto che gran parte del lavoro era già pronto e che rimaneva soltanto da organizzare il potere esecutivo. Proprio a queste posizioni sembrava riferirsi il testo del rapporto quando individuava nell'impazienza di far gioire il popolo dei benefici della democrazia la base dell'errore che aveva spinto molti a ritenere che il lavoro sulle leggi organiche non dovesse esser né lungo né difficile; tuttavia, si diceva, si trattava di uno sbaglio «tellement dangereuse qu'elle pourrait compromettre la liberté su elle devenait la règle de votre conduite». *Ibidem*.

Commissione rispetto alla nozione di *lois organiques* e al lavoro che implicavano: «L'on ne s'est point formé encore une idée bien exacte du travail sur la confection des lois organiques; l'on n'en connaît ni la nature ni l'étendue»⁷¹⁰.

A corroborare questa concezione estremamente larga di legge organica stava l'articolo V del progetto, che – quasi riecheggiando quanto era stato previsto dal decreto del 19 ottobre 1792, rivolto a «tous les amis de la liberté et de l'égalité» – esortava tutti i cittadini ad inviare alla Commissione i loro suggerimenti: «Tous les citoyens ont le droit et sont invités de communiquer leurs vues, tant sur les dispositions, le développement dont la constitution est susceptible, que sur la meilleure organisation du gouvernement»⁷¹¹. Proprio sul finire del rapporto, la natura para-costituzionale delle leggi organiche veniva ribadita ancora una volta negando la possibilità che potesse occuparsene una 'semplice' legislatura e rivendicando, dunque, la titolarità della Convenzione, ovvero di un'assemblea costituente⁷¹².

Il 4 *floréal* (23 aprile), finalmente, veniva nominata la *Commission des Onze*: oltre ai membri della Commissione dei Sette (con l'eccezione di Mathieu), venivano inseriti La Révellière-Lépeaux, Boissy d'Anglas, Louvet, Berlier e Daunou, che accedeva così alla carica più importante ricoperta sino ad allora⁷¹³.

Il lungo *excursus* sulle discussioni e sulle controverse scelte che avrebbero condotto al dibattito costituente si rende necessario per due ordini di ragioni. Da un lato, ricostruendo gli interventi e i posizionamenti di alcuni deputati emblematici, è possibile comprendere meglio il senso delle loro azioni successive (è il caso, per esempio, di Thibaudeau e Cambacérès). In secondo luogo, la cifra caratteristica della genesi della terza costituzione francese è riconoscibile proprio nel passaggio dalla volontà di applicare il precedente del 1793 alla redazione di un testo che, nonostante alcune affinità di fondo, appare autonomo e originale. In questa complessa evoluzione era essenziale fissare i principali fattori in gioco – spesso portato di avvenimenti esterni all'Assemblea – e mettere

⁷¹⁰ *Ibidem*. L'intervento continuava rivendicando una declinazione estremamente larga e quasi onnicomprensiva del concetto di legge organica, che andava così ad affiancarsi e quasi a raggiungere quello di norma costituzionale: «L'on pense communément que la constitution renferme toutes les dispositions qui peuvent établir en France le régime républicain: l'on se trompe. La constitution établit les bases du gouvernement, mais elle n'établit pas le gouvernement lui-même. Elle contient des principes généraux: elle paraît laisser aux lois à développer et à fixer les conséquences de ces principes, et à déterminer comment le Peuple sera gouverné». *Ibidem*.

⁷¹¹ *Ibidem*. Oltre alla previsione di una sanzione popolare per suggellare il lavoro della Commissione, anche la proposta di precisi parallelismi storici implicava per quella, più o meno coscientemente, una funzione quasi costituente: «Elle doit surtout s'environner de l'opinion publique, et à l'exemple des législateurs de la Grèce, inviter tous les citoyens à concourir à son ouvrage». *Ibidem*.

⁷¹² «La confection des lois organiques tient de si près au sort de la constitution elle-même, qu'il n'y a qu'une Convention qui puisse l'entreprendre et l'achever». *Ibidem*.

⁷¹³ Cfr. «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 7 *floréal an III*-26 aprile 1795). Come vedremo, tuttavia, non sarebbe stata questa la conformazione definitiva della Commissione.

a fuoco il concetto centrale di *legge organica*, che per le sue oscillazioni e rimaneggiamenti rappresenta il fulcro dell'intera questione.

A questo proposito, prima di arrivare ai drammatici avvenimenti del I *prairial*, non passarono senza conseguenze le petizioni del I e del 25 *floréal* (20 aprile-14 maggio 1795), indirizzate contro l'orribile «constitution décemvirale». Nel primo caso, era la sezione *de la Butte-des-Moulins* che, ammessa alla sbarra, se la prendeva coi decemviri che, in mezzo alle distruzioni di cui erano responsabili, avevano pubblicato «une constitution quelconque, dans laquelle ils glissèrent des principes désorganiseurs de tout gouvernement [...] ce code incomplet et informe»⁷¹⁴. Ad essere incriminata era anche l'approvazione stessa della «constitution de Collot ou du 31 mai», poiché in assenza di libertà ogni votazione, approvazione o giuramento non potevano che risultare invalidi: «Le parjure est vertu quand le serment fut crime»⁷¹⁵. La divisione dell'Assemblea sul conferimento della *mention honorable* alla petizione ben rifletteva la spaccatura interna sempre più pronunciata tra fautori e detrattori del codice *de l'an I*.

Il 25 del mese era la volta della sezione *de la République*, che nella propria petizione attaccava in maniera ancora più diretta e clamorosa la «constitution décemvirale, constitution dictée par la terreur et acceptée sous son empire»⁷¹⁶. All'attacco frontale rispondevano le proteste ancora più animate della parte sinistra – l'autore del resoconto sul «Moniteur» parla «de l'extrémité gauche» – dell'Assemblea, che arrivava a chiedere l'imprigionamento per gli improvvidi cittadini. Forse ancora più interessanti erano le parole di Desvars⁷¹⁷, che riteneva inaccettabili i giudizi del delegato contro una costituzione «qui est l'ouvrage du peuple; ce n'est plus votre ouvrage, du moment que vous l'avez fait sanctionner par le peuple»⁷¹⁸. L'importanza di questo intervento è data dal fatto che tracciava i confini dei lavori della Commissione degli Undici e, allo stesso tempo, il maggiore ostacolo verso la possibile proposta di un nuovo documento costituzionale. L'approvazione dell'Assemblea e, più ancora, la ratifica popolare della Carta del 1793 minacciavano di divenire dei crismi inaggirabili e che occorreva, volenti o meno, rispettare. L'unica strada per sfuggire a questo *cul-de-sac* costituzionale per chi – ed erano sempre di più – intendeva chiudere i conti col precedente *de l'an I* era negare la validità di quei pronunciamenti considerandoli estorti con le armi del terrore e della violenza. Esattamente ciò che avevano proclamato le due sezioni. Henri Larivière, dal canto suo,

⁷¹⁴ «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 4 *floréal an III* (23 aprile 1795).

⁷¹⁵ *Ibidem*.

⁷¹⁶ «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 28 *floréal an III* (17 maggio 1795).

⁷¹⁷ Così è segnalato sul «Moniteur», ma sembrerebbe trattarsi di Jean-Baptiste Devars, deputato de originario di Lussas (Dordogne) tutt'altro che simpatizzante giacobino.

⁷¹⁸ «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 28 *floréal an III* (17 maggio 1795). Anche il montagnardo Louis-Joseph Charlier confermava questa tesi, sostenendo che la Costituzione, sanzionata dal popolo, era ormai una sua opera che nessuna sua parte della Nazione – men che meno il Corpo legislativo – era legittimata a ledere.

aggiungeva un ulteriore tassello alla multiforme concezione di legge organica, stupendosi delle accuse rivolte alla sezione, che si era limitata a denunciare le carenze della costituzione «lorsque vous-mêmes avez nommé une commission qui doit lui faire des bras et des jambes»⁷¹⁹. La Commissione degli Undici sembrava così chiamata non solo a mettere in moto il codice del 1793, ma anche a purificarlo dalle molte lacune e imperfezioni che conteneva.

All'origine di questo graduale ma inarrestabile riposizionamento di parte dell'opinione pubblica francese nei confronti di una Carta a lungo ammirata in maniera trasversale stavano non solo le scorie del Terrore, riacutizzate dai tormentati processi dei suoi emissari, ma anche e soprattutto i disordini e le giornate rivoluzionarie – soprattutto quella de 12 *germinal* – che sembravano mirare al ristabilimento di una tirannia che trovava nella Costituzione de 1793 la propria bandiera ideologica. È all'interno di questo clima infuocato che Daunou, a nome degli Undici, il 15 *floréal* (4 maggio) presentava alla Convenzione un rapporto estremamente interessante «sur les moyens de donner plus d'intensité au gouvernement». La questione si inseriva nell'esigenza avvertita dai deputati di dare al governo provvisorio l'energia necessaria ad agire per il bene pubblico in attesa della redazione delle leggi organiche. Si trattava quindi di proporre un assetto provvisorio – concetto di per sé odioso per Daunou – per l'organizzazione politica, da mantenersi fino a che la Commissione degli Undici avesse finito il proprio lavoro e fosse stato infine possibile applicare uno stabile ordine costituzionale. Già la *Commission des Sept* era stata chiamata a dare il suo parere sul tema e, nella seduta del 7 *floréal*, Thibaudeau aveva proposto un progetto che ricercava «la meilleure manière d'organiser le gouvernement dans la représentation nationale»⁷²⁰. Invitando la Convenzione a spogliarsi da quei pregiudizi creati dalla Rivoluzione, il relatore sceglieva di concentrarsi solo sui principi, che lo portavano ad individuare le caratteristiche fondamentali di un governo: «Le gouvernement doit avoir assez de connaissances pour embrasser, comme d'un regard, tous les besoins de la nation; il doit être assez puissant pour faire toujours exécuter infailliblement les lois, assez dépendant des lois pour avoir la confiance du peuple, et être environné de ces attributs imposants qui impriment le respect aux

⁷¹⁹ *Ibidem*. Lo stesso deputato conveniva con gli autori della petizione riguardo alle modalità terroristiche e intimidatorie con cui era stata presentata al popolo la Costituzione del 1793, insinuando così la invalidità della sua sanzione. Il pensiero che spettasse alla Commissione non solo applicare, ma anche modificare il precedente *de l'an I* non era, del resto, prerogativa dei sostenitori della sua approvazione forzosa: il moderato Pierre Guyomar, per esempio, rivendicava la libertà della sua discussione e della sua sanzione, ma, allo stesso tempo, riconosceva alla *Commission des Onze* il diritto di modificare gli articoli considerati *mauvais*. Sulla figura “atipica” di Guyomar, si veda il recente studio di BERNARD GAINOT, *Pierre Guyomar et la revendication démocratique dans les débats autour de la constitution de l'an III*, in DUPUY, MORABITO (sous la direction de), 1795 (*op. cit.*), pp. 261-273.

⁷²⁰ «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 10 *floréal an III* (29 aprile 1795), corsivo nostro. La volontà di mantenere il governo – qui inteso come potere esecutivo – all'interno del circuito dell'Assemblea dipendeva dal fatto che, secondo il relatore, se lo avesse ceduto ad un corpo esterno come un Consiglio esecutivo questo sarebbe divenuto subito il punto d'appoggio di tutti i nemici della rappresentanza nazionale.

citoyens et aux nations étrangères»⁷²¹. Sebbene la proposta non avesse successo, la spinta ideologica ad una riabilitazione del potere esecutivo si sarebbe sempre più affermata e diffusa anche all'interno della Commissione degli Undici, a cui, nella seduta dell'11 *floréal* (30 aprile), veniva affidato il compito di dare la sua opinione sui «moyens de donner plus d'ensemble et plus d'intensité à l'exercice actuel de la direction du gouvernement, et de la surveillance des diverses parties de l'administration publique»⁷²². In quella stessa seduta, avveniva un incidente all'apparenza secondario, ma altamente emblematico dell'ambiguità e delle diverse posizioni rispetto al lavoro che attendeva la *Commission des Onze*: prendendo la parola, Lanjuinais parlava con apparente noncuranza di «cette commission, que j'appelle comité de constitution». Al proferimento di un titolo che equivaleva ad un preciso intento politico – quello di stendere un documento costituzionale *nuovo* – si destavano le voci di alcuni deputati, che invitavano il collega ad utilizzare il termine corretto, quello di «commission des lois organiques»⁷²³. Lanjuinais sceglieva di non aprire una polemica controproducente e lasciava il passo, accettando la definizione considerata più corretta; al di là dell'esito, però, questo episodio ben segnala il particolare processo che portava alcuni deputati a considerare la Commissione degli Undici incaricata di stabilire un documento non tanto alternativo, ma originale e autonomo, rispetto a quello del 1793. La strategia per insinuare questo principio dall'importanza cruciale era proprio far gioco sulla definizione porosa di legge organica, che nella sua accezione più larga, come abbiamo visto, si affiancava a quello di norma costituzionale vera e propria⁷²⁴.

In qualità di membro di una Commissione sempre più centrale e all'interno di un clima politico almeno in parte favorevole ad un rilancio del potere e dell'autorità della funzione esecutiva, come anticipato Daunou presentava il 15 *floréal* un rapporto che, allo stesso tempo, recuperava convinzioni già maturate da tempo e rifletteva lo scenario politico del momento, alla ricerca disperata di una stabilizzazione istituzionale. Rigettando la possibilità di un nuovo governo provvisorio per l'imminenza della messa in moto costituzionale, Daunou proponeva di limitarsi a «vivifier le

⁷²¹ *Ibidem*. Il Progetto prevedeva, nello specifico, che fino all'approvazione delle leggi organiche la funzione di governo così caratterizzata fosse affidata ad un Comitato di salute pubblica allargato a 24 membri e quella amministrativa alle commissioni esecutive.

⁷²² Questo il testo del decreto nelle parole di Cambacérès. «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 15 *floréal an III* (4 maggio 1795). Proprio Cambacérès era uno dei più convinti partigiani di un governo energico, tanto da definire, nella seduta del 29 *germinal*, il potere esecutivo come «l'axe sur lequel tourne la machine politique». *Ivi*, 1 *floréal an III* (20 aprile 1795).

Jean-Baptiste Louvet, autore della proposta di rinviare la materia alla Commissione degli Undici, ben esprimeva la crescente richiesta di un esecutivo forte: «Représentants, nous sommes tous d'accord sur ce point, qu'il importe de donner au gouvernement plus de force et d'intensité, de raviver l'exécution, de centraliser les pouvoirs». *Ivi*, 14 *floréal* (3 maggio 1795).

⁷²³ *Ibidem*.

⁷²⁴ Anche la consapevolezza crescente della lunghezza dei lavori che avrebbero impegnato la Commissione, e che in alcuni casi si scontrava con quanto avevano affermato alcuni dei suoi stessi membri nei mesi precedenti rispetto al tempo necessario per delle semplici leggi organiche, sembra così un *escamotage* per implicare un processo di revisione sempre più estensivo del documento dell'anno I.

gouvernement actuel, et de lui rendre, sans compromettre la liberté publique, l'intensité nécessaire au maintien de l'ordre social»⁷²⁵. Pur non dichiarandosi favorevole all'istituzione del Comitato di Salute pubblica, riteneva necessaria la sua conservazione, poiché, come già per Thibaudeau, l'istituzione di un Consiglio esecutivo autonomo ed indipendente in quel momento storico avrebbe comportato eccessivi pericoli. Il punto centrale dell'argomentazione di Daunou era che all'imperfezione evidente delle istituzioni non si doveva rispondere creandone di nuove provvisorie, ma fondando prima possibile un duraturo governo costituzionale. Nel frattempo, non si poteva che rassegnarsi ad una «concentration momentanément salubre ou tolérable», che avrebbe ripartito le funzioni esecutive tra i due Comitati maggiori: quello di Salute pubblica e quello di Sicurezza generale (che era invece abolito nel progetto presentato da Thibaudeau).

Osons le dire : tout ce qui n'est pas constitution est plus ou moins anarchie, ou plus ou moins dictature. Dans l'interrègne des constitutions, on voit la licence et la tyrannie se succéder, se dévorer tour à tour. Quand vous réprimez l'une, c'est infailliblement au profit de l'autre ; et l'on ne conçoit, en effet, contre leurs excès respectifs qu'une seule garantie efficace, une constitution.⁷²⁶

Al di là delle singole disposizioni del Progetto, sono le riflessioni sviscerate dal relatore a costituire l'elemento per noi più interessante⁷²⁷. Per combattere gli opposti nemici della «révolution républicaine», realisti e *anarchistes*, bisognava «fortifier l'autorité publique, et par conséquent la concentrer» senza esporre la libertà pubblica agli attacchi che la avevano oppressa durante la «tyrannie décemvirale». Per evitare questa deriva, la Commissione negava al Comitato di Salute pubblica ogni attribuzione in materia di decreti e di denunce rivolte ai rappresentanti e, allo stesso tempo, limitava il suo potere attraverso le attribuzioni del Comitato di Sicurezza generale, a cui sarebbe spettato, per esempio, la gestione della polizia e della forza armata di Parigi. Tuttavia, il governo – ovvero il potere esecutivo – doveva per sua natura risultare unito, armonico ed efficiente: «On convient qu'en gouvernement tout ce qui surabonde est nuisible, et qu'il ne faut point embarrasser, ralentir l'action politique par des instruments superflus». Inoltre, spogliando i diversi comitati dalle funzioni amministrative ricoperte fino ad allora, Daunou riteneva di aver restaurato il «génie des fonctions législatives» attraverso una rigida separazione dei poteri: «Citoyens, c'est la nature même des choses, c'est l'éternel besoin, qui a commandé de séparer les méditations des

⁷²⁵ «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 19 floréal an III (8 maggio 1795).

⁷²⁶ *Ibidem*.

⁷²⁷ Ciò non significa che i 15 articoli del Progetto siano privi d'interesse: particolarmente rilevante, ad esempio, è l'attribuzione al Comitato di Salute pubblica della sorveglianza e direzione della Tesoreria Nazionale, fino ad allora affidata al comitato delle finanze (art. IV). Questa misura significava considerare di pertinenza dell'esecutivo la gestione della tesoreria: si tratta di una questione che, come vedremo, avrebbe differenziato la Carta francese dell'anno III dagli esperimenti costituzionali europei del 1798.

législateurs de tous les soins de l'exécution, et de ne point détourner la discussion d'intérêts particuliers celui dont le devoir auguste est de rechercher et de déclarer l'intérêt général»⁷²⁸.

Il cuore dell'intervento, a ben vedere, non stava però nella proposta di un assetto che, in ogni caso, rimaneva provvisorio, bensì nella proclamazione dell'assoluta urgenza di una Costituzione: una convinzione nutrita da Daunou fin dai primi mesi del 1793 ed ora rilanciata nelle vesti di organizzatore del nuovo ordine repubblicano:

Du reste, citoyens représentants, pour le salut du peuple, pour la pleine et parfaite garantie de sa liberté, il est, on ne saurait trop le redire, une grande et insuppléable mesure: l'établissement d'une constitution républicaine. Soit, en effet, que l'on jette des regards attentifs sur la Convention elle-même, soit qu'on examine la situation intérieure et les relations étrangères de la république, tut proclame l'urgence de la constitution, tout manifeste les nombreux périls auxquels de longs délais exposeraient la patrie. Une constitution en activité est la seule sanction possible de vos négociations honorables, le seul appui conservateur de vos trophées.⁷²⁹

La discussione del Progetto sarebbe avvenuta solo il 20 *floréal* (9 maggio), caratterizzandosi per le dure critiche avanzate da Villetard e Lesage, ancora traumatizzati dall'esperienza del Terrore che minacciava costantemente di riprodursi. Non a caso, le loro osservazioni erano incentrate soprattutto sulla perdurante autorità tirannica del Comitato di Salute pubblica e sulla violazione del sacro principio della separazione dei poteri⁷³⁰. Il terrore del ristabilimento di un Comitato dispotico,

⁷²⁸ Queste e le precedenti citazioni dal discorso di Daunou si trovano in «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 19 *floréal an III* (8 maggio 1795). Tra i manoscritti di Daunou, è presente un progetto in 22 articoli relativo all'assetto provvisorio da conferire al governo. Pur non essendovi inserita alcuna data, è da presumere che si inserisca proprio in questo momento storico. La particolarità è dettata dalla sua differenza sostanziale rispetto a quello che avrebbe presentato a nome della Commissione degli Undici. Sembra pertanto trattarsi di un progetto autonomo, magari discusso coi colleghi, ma presto messo in minoranza. Per le sue proposte, il Progetto assomiglia più a quello presentato da Thibaudeau a nome della Commissione dei Sette il 7 *floréal* che non a quello di cui lui stesso era stato relatore. Veniva prevista infatti la soppressione del Comitato di Sicurezza generale e l'affidamento delle funzioni esecutive al Comitato di Salute pubblica. Non mancavano ovviamente le differenze rispetto al precedente di Thibaudeau, a partire dalla consistenza del Comitato, che nel manoscritto si riduceva a soli 9 membri, uno per ogni 'ministero' (di contro ai 16 del Progetto della Commissione dei Sette). Nell'autografo di Daunou non c'è riferimento alla gestione della Tesoreria Nazionale, ma tra i compiti del Comitato di Salute pubblica rientrano «les marchés et achats au compte de la République». BNF, NAF 21891, f. 6v.

⁷²⁹ «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 19 *floréal an III* (8 maggio 1795).

⁷³⁰ «Le mal est dans le principe; il est dans le renversement de cette idée-mère, de cette première base de l'ordre social, que le pouvoir législatif et l'autorité exécutive ne peuvent reposer sur les mêmes hommes, que leur division est impérieusement nécessaire; que leur confusion produit la tyrannie ou le despotisme des gouvernants, ou enfante l'anarchie ou le despotisme des gouvernés». Il brano, tratto dall'intervento di Lesage, si trova in «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 24 *floréal an III* (13 maggio 1795). Poco più avanti, tornava l'ingombrante tendenza a fare dell'idea di ripetizione storica la bussola su cui orientare i propri passi politici: così, accanto ad un esempio meritevole rappresentato dagli Stati Uniti, che in una situazione simile – o anzi peggiore – avevano sempre rispettato la divisione dei poteri e che non a caso erano liberi, si stagiava il modello negativo dell'Inghilterra, che invece nel momento in cui ebbe la sua Convenzione (il *Long Parliament*) concentrò su di essa anche l'autorità esecutiva e, conseguentemente, ebbe prima un Cromwell e poi la restaurazione. La conclusione del rappresentante era emblematica: «Déjà nous avons eu notre Cromwell, au moins n'ayons pas notre Charles III». *Ibidem*. Sul peso dei modelli di azione passati per stabilire le strategie dell'immediato futuro nel contesto rivoluzionario francese, si veda il recente FRANCESCO BENIGNO; DANIELE DI BARTOLOMEO, *Napoleone deve morire. L'idea di ripetizione storica nella Rivoluzione Francese*, Roma, Salerno Editrice, 2020.

che, come il precedente, avrebbe agito per non mettere mai in vigore la Costituzione portava il secondo – pur membro della Commissione degli Undici – a proporre una strategia provvisoria diversa, che mantenesse il Comitato di Salute pubblica, ma, al contempo affidasse il governo e l'amministrazione a 7 commissari esecutivi⁷³¹. A favore del piano della Commissione si schierava invece Boissy d'Anglas, che rinfacciava a Lesage di aver violato lui stesso il principio di separazione dei poteri nel suo progetto⁷³². A dimostrazione di una sorprendente frattura interna alla Commissione, anche Louvet si dichiarava a favore del Progetto di Lesage; nel caso in cui si fosse deciso di dare la priorità a quello della Commissione, considerava poi prioritario abolire gli articoli che riconoscevano al Comitato di Salute pubblica (depositario del potere esecutivo) la sorveglianza della Tesoreria Nazionale e la nomina dei funzionari pubblici nei dipartimenti, ovvero – soprattutto nel primo caso – alcuni degli elementi più innovativi in merito alle attribuzioni spettanti all'autorità esecutiva. Allo stesso modo, anche Ferrand sosteneva l'inopportunità di queste misure: «Autant qu'il est possible, il faut ôter à ceux qui gouvernent la clef puissante du trésor. Je ne veux pas que, faute de fonds, ils manquent des opérations utiles ; qu'ils aient le droit d'ordonnancer, de tirer des bons, sous l'inspection du comité des finances : les circonstances peuvent y faire adhérer ; mais qu'on leur donne la latitude d'y puiser à volonté, je crois que ce serait impolitique et dangereux»⁷³³. Insieme a Boissy d'Anglas, anche Thibaudeau prendeva le difese del Piano presentato da Daunou: dopo aver accusato, come già il collega, il piano di Lesage di ledere il principio sbandierato della separazione dei poteri – «Le pouvoir exécutif consiste dans la pensée du gouvernement, et cette pensée resterait dans le comité» –, ribadiva l'assoluta necessità di operare una centralizzazione governativa per assicurare all'esecutivo attività e forza, ricollegando a questa esigenza anche la sorveglianza della tesoreria nazionale⁷³⁴.

⁷³¹ Il Comitato di Salute pubblica, d'altro canto, nell'idea di Lesage avrebbe mantenuto una funzione di «conseil des commissaires exécutifs», che si traduceva nella sorveglianza delle misure prese dai commissari e nell'approvazione o nel rifiuto di esse (comunque non vincolante).

⁷³² Rivendicando a sua volta questo principio, Boissy d'Anglas aggiungeva un'osservazione emblematica: «De la séparation des pouvoirs dépend la liberté ou la tyrannie; mais il ne s'agit pas tant de savoir si l'on séparera les pouvoirs que de savoir de quelle manière ils seront divisés. Pour que la séparation existe réellement, il faut que les pouvoirs soient indépendants l'un de l'autre». «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 24 floréal an III (13 maggio 1795). Boissy individuava implicitamente diversi modelli possibili di divisione dei poteri e, tra essi, auspicava quello che assicurasse la completa indipendenza di ciascuno di essi, evidentemente opposto ad un sistema ponderato. Interessante anche la risposta di Génissieux, che distingueva tra divisione dei *poteri* e divisioni delle *funzioni*. Era dalla confusione di quest'ultime che dipendeva, a suo dire, l'infiacchimento del governo attuale. Approvava pertanto il progetto di Lesage, che se non distingueva i poteri, assicurava però la centrale distinzione tra le funzioni. Si veda su questi temi TROPER, *La séparation des pouvoirs* (op. cit.).

⁷³³ «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 24 floréal an III (13 maggio 1795)

⁷³⁴ «On croit qu'il y aurait des dangers à confier au comité de salut public la surveillance du trésor public. Je serais aussi de cet avis si le comité devait puiser dans les coffres, s'il n'y avait pas des commissaires de la trésorerie responsables de tous les paiements qui ne seraient pas faits conformément à la loi ; mais que énorme inconvénient n'y a-t-il pas à ce que le comité qui est chargé d'approvisionner la république et les armées de terre et de mer, dont les attributions embrassent tout le système de l'administration, ne connaisse pas l'état des finances de la république, et soit soumis pour les opérations de ce genre au veto d'un autre comité?». Il discorso di Thibaudeau viene riportato in «Gazette Nationale, ou le Moniteur

Dopo una lunga discussione, nella seduta del 21 *floréal* la Convenzione approvava con qualche modifica un progetto in 5 articoli presentato il giorno prima da Cambacérès – nel frattempo uscito dalla *Commission des Onze* –, che manteneva le attribuzioni conferite ai vari comitati dalla legge del 7 *fructidor* e che affidava al Comitato di salute pubblica il compito di prendere da solo le misure d'esecuzione relative alle materie che formavano le sue attribuzioni attuali. La sentenza dei rappresentanti implicava il sorprendente rigetto della proposta della neoistituita Commissione degli Undici, che pertanto si preparava ad intraprendere il proprio compito costituzionale con un'inattesa frustrazione politica. Si tratta di un'esperienza molto importante – svalutata dagli studi sul tema –, un primo vero banco di prova per la *Commission* che ben la avrebbe ammaestrata sulle difficoltà e sulle secche che si nascondevano in ogni angolo della discussione parlamentare.

Benché, seguendo la testimonianza di Louvet, la prima riunione della Commissione degli Undici sarebbe andata in scena il 12 *floréal* (I maggio)⁷³⁵, di lì a poco la sua composizione era destinata a mutare profondamente. Su impulso di Cambacérès, infatti, la Convenzione aveva stabilito l'incompatibilità tra l'esercizio delle funzioni in seno al Comitato di Salute pubblica e quelle legate proprio alla *Commission des Onze*. Cambacérès, Sieyès e Merlin de Douai optavano così per il primo comitato – considerandolo evidentemente più prestigioso – e al loro posto venivano nominati, il 17 *floréal* (6 maggio), Lanjuinais, Durand-Maillane e Boudin des Ardennes. La Commissione che avrebbe presto dato alla Francia una nuova costituzione assumeva così la sua forma definitiva⁷³⁶.

Se si dà credito alla versione di Thibaudeau, in poco più di un mese e mezzo dalla prima riunione gli Undici erano stati capaci di licenziare un Progetto di Costituzione autonomo. Il 5 *messidor* (23 giugno) Boissy d'Anglas presentava infatti alla Convenzione il risultato dei lavori della Commissione, preceduto da un *Discours préliminaire* che si presentava come l'indirizzo programmatico del nuovo ordine e su cui occorrerà tornare diffusamente⁷³⁷. Parlando dei lavori della *Commission des Onze*, non si può evitare di lamentare la mancanza di una documentazione ufficiale

Universel», 24 *floréal an III* (13 maggio 1795). Il dissidio istituzionale sul controllo della Tesoreria Nazionale – risolto infine con l'attribuzione al legislativo – avrebbe segnato uno degli elementi più tipici della Costituzione dell'anno III e, allo stesso tempo, una delle ragioni che furono ritenute alla base del suo progressivo svilimento.

⁷³⁵ Ivi, 16 *floréal an III* (5 maggio 1795).

⁷³⁶ Secondo quanto affermato nelle proprie Memorie da Thibaudeau, la data che segna l'inizio dei lavori della Commissione è proprio quella del 6 maggio. Cfr. THIBAUDEAU, *Mémoires* (op. cit.), t. I, p. 177. Così anche ANDREW JAINCHILL, *The Constitution of the Year III and the Persistence of Classical Republicanism*, «French Historical Studies», vol. 26, no. 3, 2003, p. 408. La leggera sfasatura rispetto alla dichiarazione di Louvet si deve probabilmente al fatto che Thibaudeau – e lo storico con lui – indica la data in cui la Commissione, nella sua composizione definitiva, iniziò a lavorare espressamente alla questione costituzionale. Secondo Thibaudeau, oltre agli 11, partecipò assiduamente alle riunioni anche Pierre-Louis Roederer in qualità di pubblicista di fama. Cfr. THIBAUDEAU, *Mémoires* (op. cit.), t. I, p. 180. Così anche AULARD, *La Constitution de l'an III* (op. cit.), p. 120.

⁷³⁷ Il che significava che la Commissione sottoponeva in ritardo il proprio Progetto, dal momento che il 2 *prairial*, su impulso di Laporte, la Convenzione aveva fissato come limite per proporre le *lois organiques* la data del 25 *prairial* (13 giugno).

delle sue sedute. Non potendo disporre dei processi verbali dei suoi incontri, siamo così costretti a ricostruire le evoluzioni dei suoi lavori attraverso le testimonianze a posteriori dei suoi membri – preziosissime, in tal senso le memorie di Thibaudeau e di La Révellière-Lépeaux – o mediante le discussioni alla Convenzione che seguirono il rapporto di Boissy d’Anglas, dalle quali talvolta è possibile riconoscere in controtela le posizioni specifiche dei singoli protagonisti⁷³⁸.

Ciò che appare certo è che la terribile giornata del I *prairial* (20 maggio 1795) rappresentò uno spartiacque anche per il posizionamento degli Undici. Il grido, o meglio ancora la parola d’ordine della protesta, «*Du pain et la constitution démocratique de 1793*»⁷³⁹, dovette orientare anche molti di coloro che erano stati restii fino ad allora rispetto ad una modifica sostanziale di quel documento ad un serio ripensamento delle proprie posizioni. A nulla servirono le rassicurazioni di Bourdon de l’Oise, che prevedendo un nuovo 12 *germinal* tentava di rassicurare il popolo sulla buona volontà dei suoi rappresentanti: «On demande la constitution de 1793, nous la voulons aussi; mais il faut la faire marcher, il faut qu’on puisse l’exécuter: on médite dans ce moment les lois organiques, et elles seront bientôt faites»⁷⁴⁰. In realtà, la *journée* fu molto più cruenta e sanguinosa della precedente, portando addirittura alla decapitazione di un deputato, Jean Bertrand Féraud, e alla trucida ostentazione della sua testa di fronte ad un ammirabile Boissy d’Anglas nelle vesti d’impassibile presidente dell’Assemblea⁷⁴¹.

Non è un caso che all’indomani di quei drammatici eventi Lanjuinais, membro degli Undici, confessasse la scelta di andare oltre la semplice applicazione della Costituzione del 1793: «Ceux qui prenaient le pain pour prétexte de leur insurrection oublièrent d’en parler, pour demander à grand cris la constitution de 1793, qui ne peut dans son intégralité consolider le bonheur de la France»⁷⁴². Sebbene secondo l’autore del «*Moniteur*» l’intervento venisse accompagnato da applausi scroscianti,

⁷³⁸ Esiste alle *Archives Nationales* un fondo denominato *Papiers de la Commission des Onze chargée de préparer la Constitution de l’an III* (C//226-C//232), contenente perlopiù i progetti di Costituzione inviati alla Commissione da cittadini provenienti da tutta la Repubblica. Sono presenti anche alcuni importanti documenti prodotti dalla stessa Commissione, che consentono di ricostruire, con qualche fatica, l’evoluzione dei lavori attraverso appunti, cancellature e aggiunte alle diverse versioni del Progetto di Costituzione. Rima però impossibile da questi fogli misurare l’influenza e l’apporto dei singoli membri, che rappresenta l’elemento più importante nell’economia della nostra ricerca. Da queste carte, comunque, è possibile dimostrare che il canovaccio su cui si innestarono i lavori degli Undici fu *realmente* la Costituzione del 1793. Cfr. C//232, n. 183bis 15A, C//232, n. 183bis 15B, C//232, n. 183bis 15C, C//232, n. 183bis 15D.

⁷³⁹ La formula costituiva «le mot de ralliement» del piano d’insurrezione del popolo denunciato alla Convenzione da Isabeau a nome del Comitato di Sicurezza generale nella seduta del I *prairial*. Cfr. «*Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel*», 4 *prairial an III* (23 maggio 1795).

⁷⁴⁰ *Ibidem*.

⁷⁴¹ Sulle giornate di *germinal* e *prairial* dell’anno III, si vedano KÅRE DORENFELDT TØNNESSON, *La Défaite des sans-culottes : mouvement populaire et réaction bourgeoise en l’an III*, Oslo-Paris, Presses universitaires d’Oslo-Librairie R. Clavreuil, 1959; EVGENIJ VIKTOROVIC TARLÉ, *Germinal et prairial*, Moscou, Éditions en langues étrangères, 1959.

⁷⁴² «*Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel*», 8 *prairial an III* (27 maggio 1795).

Bourdon de l'Oise sentiva la necessità di puntualizzare le parole del collega, tentando di assicurare l'Assemblea sulla fedeltà al documento del 1793. Si trattava, forse, di uno zelo ormai inutile:

Il est essentiel de répondre à un mot qui est échappé à Lanjuinais, afin que la malveillance soit même forcée de le voir comme un bon patriote, et ne dise pas que la Convention nationale ne veut pas la constitution telle qu'elle est. Lanjuinais a dit que la constitution telle qu'elle était ne pouvait pas consolider le bonheur du peuple. Voici le sens de cette pensée : c'est-à-dire que, dans la constitution de 1793, il y a des nuances qui peuvent être adoucis par les loi organiques ; ainsi, la malveillance ne profitera pas d'un mot échappé au plus vertueux des législateurs. La Convention veut la constitution de 93, mais elle ne veut pas tromper le peuple, et le peuple est trop juste pour ne pas convenir qu'il faille effacer les taches légères qui y sont⁷⁴³.

Curiosamente, anche questo intervento veniva applaudito, a segnalare l'incertezza degli stessi rappresentanti sulla condotta da tenere rispetto ad una costituzione, allo stesso tempo, ammirata e temuta.

4.3. «Le père de cette constitution»⁷⁴⁴

Come accennato, in assenza di documentazione ufficiale che consenta una ricostruzione analitica delle sedute degli Undici, le memorie tramandate da alcuni dei membri rappresentano una fonte insostituibile per gettare luce su uno dei momenti cruciali della storia francese e, per molti versi, persino europea. Occorre però una particolare cautela e prudenza nel maneggiare questo genere di fonte: oltre a presentare descrizioni necessariamente personali, si tratta di documenti spesso molto lontani cronologicamente dagli eventi narrati e, per di più, composti nella consapevolezza del futuro declino a cui era destinata la terza costituzione francese. Al netto di tutto ciò, le memorie degli Undici rimangono una risorsa preziosa e, in tal senso, non si può che rimpiangere che molti di essi giudicassero a posteriori del tutto irrilevanti i lavori della Commissione e le questioni in essi sollevate e che, pertanto, non ritenessero opportuno riportarli alla posterità. Così, per esempio, Théophile Berlier rispetto alle discussioni destinate dal celebre *jury constitutionnaire* di Sieyès: «Je m'abstiens de retracer rien sur le fond de ces questions ardues, qui ne sauraient entrer dans cette notice, et dont la solution, telle qu'elle eut lieu dans le temps, ne conserve nulle importance aujourd'hui»⁷⁴⁵.

⁷⁴³ *Ibidem*.

⁷⁴⁴ La suggestiva formula è riportata in una lettera di M. Petit a Pierre-Lami, figlio adottivo – pare – di Daunou (ma non si è trovata documentazione decisiva), risalente al 1829. È interessante l'intero giudizio sulla paternità della Costituzione dell'anno III, perché sottintende scontri e frizioni covati a decenni di distanza: «Vous connaissez comme moi le père [de] cette constitution, quoique M. Boissy d'Ang[las] en ait usurpé l'honneur». BNF, NAF 21886, f. 187r.

⁷⁴⁵ THÉOPHILE BERLIER, *Précis de la vie politique de Théophile Berlier, écrit par lui-même, et adressé à ses enfants et petits-enfants*, Dijon, Imprimerie et fonderie d'Alexandre Douillier, 1838, pp. 33-34. Sulle medesime posizioni – almeno a parole – anche Thibaudeau: «Mon dessein n'est point de faire ici le journal des séances de la commission. Des choses,

Si può dunque dire che, al di là di alcune osservazioni interessanti riportate da Durand de Maillane, gli unici resoconti approfonditi sui lavori della Commissione siano contenuti nelle *Mémoires* di due precisi membri: Antoine-Claire Thibaudeau e il futuro direttore Louis-Marie de La Révellière-Lépeaux. In generale, si evidenzia una tendenza comune a svilire la Costituzione del 1793 e a retrodatare la scelta di metterla da parte a favore di un nuovo documento costituzionale⁷⁴⁶. Travisando in maniera lampante la realtà storica, a distanza di anni Durand de Maillane sosteneva addirittura che sarebbe stato nella seduta del 2 *germinal* che la Convenzione avrebbe deciso di chiudere i conti con la Carta *de l'an* I: «La conclusion des débats dans cette séance fut qu'il serait fait des lois organiques pour la marche du gouvernement, avant qu'une constitution nouvelle, pour laquelle il fallait du temps, ne l'eut fixée d'une manière solide et durable»⁷⁴⁷. Decisamente più credibile la testimonianza di La Révellière, che offre una rappresentazione plastica delle controverse tensioni che animavano i deputati nei primi mesi del 1795:

Depuis ma rentrée dans la Convention, ce qui me semblait toujours le plus pressant était de sortir promptement d'un état provisoire dont la prolongation nous exposait sans cesse aux plus cruels déchirements et même à l'anéantissement du corps politique [...]. Mais l'état des esprits était tel encore, que, si l'on eut proposé directement de préparer le plan d'une constitution, il y aurait eu un soulèvement du peuple dans Paris. Ceux du 12 germinal et du 1^{er} prairial, qui eurent lieu plus tard, furent en grande partie déterminés par ce qu'on savait du travail de la commission des Onze, dont je parlerai ci-après, et qui avait mis tout à fait de côté *le chiffon de 93*. Su donc, je le répète, on avait proposé directement d'en venir là, c'était de fait s'exposer à la mort⁷⁴⁸.

Al di là dei giudizi ingenerosi verso il precedente del '93, sembra certo che la Commissione si orientasse abbastanza precocemente verso un lavoro che travalicava le semplici leggi organiche: «La commission décida unanimement de mettre de cote la constitution de 1793. Elle fut donc prise plutôt comme point de départ que comme base du travail»⁷⁴⁹.

qui paraissaient graves alors et qui l'étaient en effet, présenteraient aujourd'hui bien peu d'intérêt. La constitution républicaine a péri, et quand un habit est hors de service, on s'inquiète fort peu de la façon dont il a été fait». THIBAUDEAU, *Mémoires (op. cit.)*, t. I, p. 180.

⁷⁴⁶ Così, per esempio, Durand de Maillane: «la constitution même devait créer ce *gouvernement ferme* : et certes la constitution de 1793 n'était bonne que pour donner un gouvernement sans cesse exposé à ces insurrections arbitraires dont Robespierre avait fait un devoir *pour le peuple et pour chaque portion du peuple*». PIERRE-TOUSSAINT DURAND DE MAILLANE, *Histoire de la Convention nationale*, suivie d'un fragment historique sur le 31 mai, par le comte Lanjuinais, pair de France, Paris, Baudouin frères, 1825, pp. 272-273.

⁷⁴⁷ *Ivi*, p. 274.

⁷⁴⁸ LA RÉVELLIÈRE-LÉPEAUX, *Mémoires de Larevellière-Lépeaux (op. cit.)*, t. I, pp. 227-228, corsivo nostro.

⁷⁴⁹ THIBAUDEAU, *Mémoires (op. cit.)*, t. I, pp. 179-180. Sulla stessa linea La Révellière: «Dès le premier jour de notre réunion, nous convînmes, à la presque unanimité, qu'il ne devait être question entre nous ni de lois organiques, ni de constitution de 93, mais de préparer le plan d'une constitution raisonnable, aussi promptement qu'il serait possible, sans nuire à la perfection que nous étions capables de lui donner». LA RÉVELLIÈRE-LÉPEAUX, *Mémoires (op. cit.)*, t. I, p. 229.

Deve risalire a questo momento storico, inquadrato dal rapporto di Cambacérès del 29 *germinal* (18 aprile) e le prime riunioni della Commissione nei giorni iniziali di maggio, una serie di appunti autografi di Daunou che sembrano riflettere perfettamente proprio lo slittamento che avrebbe portato gli Undici a passare dal compito di ‘mettere le gambe’ alla Costituzione all’intento di forgiare un corpo nuovo. Il punto di partenza era il riconoscimento del sacro diritto popolare di modificare la propria Carta fondamentale: «Un peuple a toujours le droit de revoir, re réformer et de changer sa constitution. C’est là, citoyens, l’une des vérités salutaires que vous avez proclamés dans votre déclaration des droits. Il n’y a donc rien d’éternel que la souveraineté des nations, il n’y a parmi nous rien de fondamental que la République»⁷⁵⁰. Ben lungi dal costituire una mera affermazione retorica, Daunou sottraeva in tal modo dalla materia passibile di una riforma due pilastri ineliminabili: la sovranità nazionale e l’assetto repubblicano. Al di là di questi due principi, tuttavia, tutto poteva e, anzi, doveva, essere emendato e migliorato ‘per gradi’, grazie al frutto dell’esperienza e del progresso dell’arte sociale. Se, al contrario, un popolo avesse preteso di considerare la propria legislazione come immutabile, questo «superstitieux respect» sarebbe bastato a renderla funesta e a «éterniser les abus, préparer des convulsions déchirantes». Con tutto ciò, Daunou era ben consapevole dei pericoli annidati nel sistema opposto, con una Costituzione mobile e alla mercé del variare delle circostanze, ma era per prevenire «cette anarchique inconsistance» che sottolineava l’importanza di «imprimer de grands et profonds caractères d’achèvement et d’harmonie⁷⁵¹» alle sue parti prima di metterla in vigore. Quelle appena presentate costituivano le argomentazioni per la tesi fondamentale difesa in questi appunti, ovvero il diritto dei convenzionali di estendere o restringere le clausole della Costituzione anche *dopo* l’approvazione popolare. Il compito di «vivifier la Constitution de 93 par des modifications intimes et importantes»⁷⁵² spettava dunque agli stessi deputati che detenevano ancora l’esercizio del potere costituente e non, come volevano opinioni fallaci, alle assemblee primarie della Repubblica:

Si vous n’êtes ni une assemblée constituante, ni un simple corps législatif, quel est donc votre caractère et comment déterminerez-vous la nature de vos fonctions politiques? Allez-vous, assemblée révolutionnaire, errer de nouveau sans règle et sans frein, pouvant tout pour détruire, rien pour édifier, tout pour suspendre les droits communs, rien pour les garantir [...], tout enfin pour agiter, déchirer et ensanglanter la République, rien pour préparer son bonheur, et constituer sa prospérité ? Non, citoyens,

⁷⁵⁰ BNF, NAF 21893, f. 177r, sottolineato nel testo. Daunou non avrebbe mai pronunciato, almeno alla Convenzione, questo intervento. Tuttavia, i ripetuti riferimenti all’esigenza di un governo forte ed efficiente sembrano suggerire che possa trattarsi di una prima stesura del suo rapporto del 4 maggio «sur les moyens de donner plus d’intensité au gouvernement».

⁷⁵¹ *Ibidem*.

⁷⁵² *Ivi*, f. 178r. Tra queste, veniva suggerita l’esigenza di porre un controllo sui decreti del governo, che sfuggivano alla sanzione popolare – anche nella forma del silenzio assenso –, una misura che incontrava ancora la piena ammirazione da parte di Daunou.

le tems du délire est passé, le langage de l'anarchie est flétri comme elle, les mots vont reprendre leurs sens, les pouvoirs leurs vrais caractères, et la Convention nationale, rappelée à sa mission auguste, organisera la République.⁷⁵³

Senza troppi giri di parole, Daunou prospettava per la Convenzione un nuovo esercizio del potere costituente che le era stato delegato per intervenire in maniera profonda sul testo del 1793. Pertanto, sebbene occorra riconoscere l'impossibilità di stabilire una volta per tutte il momento preciso di un accantonamento del precedente *de l'an I* che fu graduale e particolarmente sofferto, sembra assodato che molto presto gli Undici si orientassero a favore di un complessivo ripensamento di quel testo, dando vita ad una nuova Costituzione⁷⁵⁴.

La Révellière ci informa anche di un regolamento interno stilato per organizzare i lavori e che prevedeva, tra l'altro, delle sedute quotidiane che si aprivano alle 8 di mattina e si chiudevano, senza interruzioni, alle 5 del pomeriggio. Tanto il futuro direttore quanto Thibaudeau non si esimono dal proporre giudizi – a volte molto graffianti – sugli ex colleghi. Di particolare interesse la ricostruzione del secondo, che qualificava politicamente le diverse correnti interne:

Il y avait dans la commission des onze un parti monarchique. Il se composait de Lesage d'Eure-et-Loi, Boissy-d'Anglas et Lanjuinais. Je ne parle pas du vieux Durant-Maillane dont l'opinion ne comptait pas. Mais ils n'étaient pas pour cela Bourbonnien. Boissy-d'Anglas fut cependant l'objet de quelques soupçons. Je ne les partageais pas. Les événemens postérieurs les ont éclaircis. Les autres membres de la commission étaient de bonne foi républicains⁷⁵⁵.

Se il quadro di Thibaudeau ritraeva implicitamente anche Daunou nelle vesti di convinto repubblicano, le memorie di La Révellière si soffermano ancor di più sulla caratterizzazione morale e politica dei singoli membri. Riguardo alle riunioni, oltre a sé stesso, venivano indicati come partecipanti assidui Baudin, Creuzé-Latouche e lo stesso Daunou. Anche Lanjuinais e Lesage sarebbero risultati abbastanza partecipativi, mentre gli altri cinque membri – tra cui lo stesso Thibaudeau – venivano accusati di prendere parte solo saltuariamente alle discussioni della Commissione. Scomponendo la divisione proposta da Thibaudeau, La Révellière proponeva una bipartizione diversa, che comprendeva un gruppo di 6 membri che, pur con convinzioni diverse, marciavano insieme e trainavano i lavori degli Undici: «Baudin, Lesage, Creuzé, Lanjuinais, Daunou et moi, nous marchions sur la même ligne, et, après une discussion toujours de bonne foi, les avis

⁷⁵³ *Ivi*, f. 179r.

⁷⁵⁴ Michel Troper, nell'importante saggio *Terminer la Révolution (op. cit.)*, sostiene con argomenti convincenti la continuità di fondo, a livello di principi generali e essenziali, tra il testo del 1793 e quello del 1795. Al di là di una corretta messa in discussione di opposizioni o dicotomie fin troppo pronunciate, non si può negare che gli stessi contemporanei percepirono il documento dell'anno III come una nuova Costituzione.

⁷⁵⁵ THIBAUDEAU, *Mémoires (op. cit.)*, t. I, p. 179.

passaient généralement à l'unanimité de notre part»⁷⁵⁶. Mentre Louvet aveva spesso appoggiato il gruppo principale, Thibaudeau veniva accusato di opporsi spesso su dei punti decisivi, tra cui la *gradualité des fonctions*, che fece rigettare dalla Convenzione quando fu proposta dagli Undici. Si tratta di un punto decisivo: non solo perché, come vedremo, la gradualità prevista per l'accesso alle cariche pubbliche – una moderna riedizione del *cursus honorum* – avrebbe costituito uno dei punti salienti del Progetto degli Undici; ma soprattutto perché questo principio avrebbe caratterizzato profondamente il pensiero politico di Daunou, che lo avrebbe riproposto in momenti e in contesti profondamente diversi. Dobbiamo dunque ritenere che proprio Daunou fosse tra i primi fautori della *gradualité*, se non addirittura il propositore⁷⁵⁷.

Il giudizio rivolto dal futuro direttore agli altri membri della Commissione era sferzante: Durand de Maillane, 'risparmiato' da Thibaudeau, veniva ritratto come un pavido personaggio, terrorizzato al pensiero delle conseguenze dell'accantonamento del documento del 1793 e quindi eclissatosi dopo gli eventi del I *prairial*. Berlier era definito un «petit montagnard obscur», intento ad ostentare un patriottismo esagerato e fuori contesto. A concentrare gli strali di La Révellière era però la figura di Boissy d'Anglas: mentre Thibaudeau, pur ritenendolo simpatizzante monarchico, non lo riteneva favorevole ad una restaurazione, il futuro direttore non aveva alcun dubbio sulle sue trame volte al ritorno del Borbone. Dopo averne denunciato la condotta ipocrita che lo aveva portato ad incensare di elogi Robespierre mentre questi era al potere e ad attaccarne accanitamente la memoria una volta caduto, La Révellière accusava l'eroe del I *prairial* di aver fatto di tutto per rallentare i lavori della Commissione e, mantenendo uno stato di provvisorietà e disordine, facilitare la causa borbonica⁷⁵⁸. Non solo: «pendant les moments qu'il passait à la commission, il pressait l'adoption des propositions les plus populacières. C'était encore tout simple : si l'on ne pouvait pas retarder la construction de l'édifice assez pour la rendre impossible, au moins fallait-il l'établir sur des bases si mobiles qu'il ne pût se soutenir»⁷⁵⁹. Ai fini della nostra ricerca, questa testimonianza appare preziosa perché proclama a più riprese la totale estraneità di Boissy dai lavori della Commissione e, quindi, nega ogni sua influenza nella redazione della futura Costituzione del 1795. La Révellière spiega anzi

⁷⁵⁶ LA RÉVELLIÈRE-LÉPEAUX, *Mémoires (op. cit.)*, t. I, p. 231.

⁷⁵⁷ È particolarmente interessante seguire La Révellière nelle sue amare considerazioni relative al rigetto di questo principio. Ricollegandone l'origine alla famosa proposta di Mirabeau alla Costituente (10 dicembre 1789), il futuro membro del Direttorio riteneva che la gradualità per l'accesso alle funzioni pubbliche non avrebbe solamente formato amministratori più pronti e istruiti, ma avrebbe obbligato i militari a seguire e a rispettare questa carriera civile: «L'esprit purement militaire, si funeste à la morale et à la liberté, se serait ainsi fondu dans l'esprit public». *Ivi*, p. 231. È evidente che il giudizio di La Révellière scaturiva dagli eventi – vissuti in prima persona – che portarono alla caduta del regime direttoriale e all'ascesa napoleonica.

⁷⁵⁸ La Révellière riporta che nei primi giorni Boissy d'Anglas sarebbe arrivato sistematicamente in ritardo alle sedute e che, dopo aver pregato di riportargli l'oggetto delle discussioni, pretendesse ogni volta di rimettere tutto in gioco poiché era mancato il suo giudizio.

⁷⁵⁹ LA RÉVELLIÈRE-LÉPEAUX, *Mémoires (op. cit.)*, t. I, p. 233.

che la scelta di incaricare proprio Boissy di presentare il Progetto alla Convenzione costituiva una precisa strategia che, giocando sul suo amor proprio, avrebbe evitato un'opposizione al Piano da parte sua e, di conseguenza, da parte dei deputati *clichyens* di cui egli sarebbe stato uno dei leader. E tuttavia, riconosceva La Révellière, il vero padre di quel Progetto era un altro:

Mais, comme on le voit par les détails des séances qui se trouvent dans les journaux de ce temps-là, le vrai et seul rapporteur fut Daunou. Il montra, à la tribune et dans le sein de la commission, des connaissances d'une profondeur et d'une étendue qui nous surprirent. Les parties les plus minutieuses de l'organisation sociale lui étaient familières, ainsi que les objets d'un ordre supérieur. Doué d'une clarté parfaite dans la pensée comme dans l'expression, et possédant au plus haut point le talent de l'analyse, il avait saisi et comparé avec la plus grande netteté les idées émises dans la commission, de manière à amener notre travail à un tout bien conçu et bien lié.⁷⁶⁰

I meriti e i pregi di Daunou risaltavano ancora di più di fronte alla superbia e alla fumosità di Sieyès, criticato con durezza sia da La Révellière sia da Thibaudeau. Il fatto è che gli Undici avevano tutte le ragioni per non avere in simpatia il celebre abate. Come racconta il futuro direttore, proprio all'inizio dei lavori, era stato stabilito di inviare Daunou da Sieyès per domandargli, a nome della Commissione, di comunicare il piano di costituzione «qu'on assurait généralement qu'il avait déjà tracé». Daunou, definito come «l'homme le plus mesuré, le plus conciliant», aveva accettato di buon grado l'incarico, ma la fredda risposta di Sieyès non avrebbe ricompensato la sua buona volontà: «J'ai étudié profondément ces matières, mais vous ne m'entendriez pas, je n'ai rien à vous communiquer»⁷⁶¹. Non era tutto: per dimostrare l'assenza di qualsiasi preclusione nei suoi confronti, La Révellière racconta di una seconda ambasciata, operata ancora una volta da Daunou, per comunicare a Sieyès il Piano ormai compiuto della Commissione e riceverne lumi, suggerimenti o persino correzioni:

Cette démarche, si honorable pour Sieyès, fut reçue, comme la première, avec une morgue si intolérable qu'il fallait tout le calme et toute la raison du sage Daunou pour la supporter. "Ce travail n'est pas mauvais" lui dit froidement Sieyès; "à tout prendre, parmi les constitutions actuellement établies, il n'y en a peut-être pas d'aussi bonne que celle-ci. Mais il y aurait néanmoins bien des observations à faire, et ce n'est pas encore là ce qu'il faut". Daunou le pressa en vain de lui dire ce qu'il faudrait, et quelles étaient ces observations. Il n'en put tirer que l'insolente réponse qu'il avait faite la première fois : "On ne m'entendrait pas"⁷⁶².

⁷⁶⁰ *Ivi*, pp. 235-236.

⁷⁶¹ *Ivi*, p. 230. La risposta aveva a dir poco indispettito La Révellière, che aveva parole al vetriolo nei confronti di Sieyès: «cette âme sèche et orgueilleuse est incapable d'aucun sentiment généreux». *Ibidem*.

⁷⁶² *Ivi*, pp. 239-240.

Alla boriosa condotta di Sieyès, La Révellière non poteva evitare di contrapporre la modestia e il buon carattere di Daunou, che rifulgevano ancor di più dal momento che, secondo l'autore delle Memorie, le conoscenze dell'ex oratoriano sul tema costituzionale *non* erano affatto minori di quelle del celebre abate, anzi:

Ici, on ne peut s'empêcher de le remarquer, l'honorable caractère de Daunou contraste d'une manière frappante avec celui de Sieyès. Le premier venait de montrer dans la commission des Onze que les principes théoriques de l'organisation sociale lui étaient pour le moins aussi familiers qu'à Sieyès, que les détails lui en étaient bien mieux connus, et qu'il avait sur l'application, ce qui est le plus essentiel, des idées justes, des idées pratiques, qui manquèrent toujours à Sieyès.⁷⁶³

Per concludere, sia Thibaudeau sia La Révellière denunciavano a decenni di distanza un'ulteriore grave scorrettezza da parte dell'oracolo del Terzo stato, consistente nell'aver presentato il celebre progetto del *jury constitutionnaire* dopo che gran parte del Piano degli Undici era stato discusso e approvato dalla Convenzione⁷⁶⁴. Secondo La Révellière, Sieyès si sarebbe recato la sera del 20 luglio dalla Commissione per chiederle di presentare all'Assemblea il suo piano e rinunciare così a tutto il lavoro portato avanti sino ad allora. Oltre a condannare l'intempestività dell'abate, i due convenzionali concordavano sulla fumosità e sui limiti del progetto stesso, impregnato di quell'«oscura metafisica» che caratterizzava il pensiero del suo autore: «Qu'attendre d'un gouvernement compliqué, dont les rouages étaient combinés entre eux ainsi que ceux d'une mécanique? Comme si, en politique et dans l'ordre moral, les passions et les intérêts des hommes, et les complications qui en résultent, pouvaient se résumer dans une formule de statique, qui donne les conditions de l'équilibre entre des forces diverses appliquées à des corps inertes!»⁷⁶⁵.

Al di là dei giudizi probabilmente eccessivi e dettati da rancori personali, ciò che appare più interessante dalla testimonianza di La Révellière è l'opposizione che prende corpo tra la figura intellettuale di Daunou e quella di Sieyès. Pur essendo entrambi uomini di cultura e pur condividendo un approccio metodico e riflessivo nei confronti dei problemi della politica, il futuro direttore francese

⁷⁶³ *Ibidem*.

⁷⁶⁴ In maniera piuttosto sorprendente, nella sua *Histoire de la Convention nationale*, Durand de Maillane – che afferma di essere stato coinvolto contro voglia nella «construction d'un édifice qui me paraissait bâti sur le sable quand il n'avait pas la religion pour fondement» – sostiene di aver proposto lui, per primo, l'idea di un *jury* costituzionale. Rispetto al piano che sarebbe stato presentato da Sieyès il 2 *thermidor*, Durand de Maillane sostiene che il suo progetto avrebbe previsto solamente l'istituzione di un *jury constitutionnel* composto da 24 membri scelti tra gli uomini più istruiti e fedeli alla costituzione con la funzione di contenere le cariche più importanti all'interno dei limiti delle rispettive autorità. Al di là della veridicità di una testimonianza che non trova riscontri tra i contemporanei, è interessante evidenziare il giudizio del convenzionale, che sembrava vedere nell'istituzione di una sorta di *pouvoir neutre ante litteram* l'unico antidoto istituzionale che avrebbe potuto salvare lo sventurato regime direttoriale: «Si l'on eut adoptée, le Directoire n'aurait pas foulé la république à ses pieds, ainsi que les législateurs; il aurait eu un surveillant qui l'eut fait marcher dans la ligne de ses devoirs sans empiéter sur les droits du corps législatif, sans insulter et aux lois et aux leurs auteurs». DURAND DE MAILLANE, *Histoire de la Convention nationale* (op. cit.), pp. 275-276.

⁷⁶⁵ LA RÉVELLIÈRE-LÉPEAUX, *Mémoires* (op. cit.), t. I, pp. 243-244.

aveva il merito di rilevare uno dei cardini del pensiero di Daunou, consistente nel suo costante ancoraggio ad una realtà storica e politica concreta. Pur partendo da motivazioni di principio e pur facendo dell'elaborazione intellettuale un elemento insostituibile, «il avait sur l'application, ce qui est le plus essentiel, des idées justes, des idées pratiques, qui manquèrent toujours à Sieyès»⁷⁶⁶. Questa particolare predisposizione, se da un lato assicurava ai suoi progetti il pregio della praticabilità, dall'altro non avrebbe posto il pensiero di Daunou al riparo da rivolgimenti e rielaborazioni anche radicali e, almeno apparentemente, contraddittori.

Rivolgendoci al caso in questione, per quanto risulti impossibile misurare e valutare i singoli apporti dell'ex oratoriano alle discussioni degli Undici, si può però individuare alcuni particolari principi politici che egli sostenne durante i lavori grazie ai commenti sul Progetto costituzionale che ci vengono offerti dalle due testimonianze più ricche.

Parlando delle discussioni interne all'Assemblea – caratterizzate dalla ricerca di «une voye moyenne entre la royauté et la démagogie»⁷⁶⁷ –, Thibaudeau individuava così sei ambiti che furono al centro di diversi confronti e che destarono proposte diverse: la Dichiarazione dei diritti; la forma di governo; la divisione territoriale; l'esercizio dei diritti politici; la legislatura e l'esecutivo. Riguardo alla prima questione, di fronte ai timori sollevati da Lesage e Creuzé-Latouche – contrari all'inserimento stesso di una Dichiarazione che avrebbe fomentato, con false interpretazioni, disordini e sollevazioni – i membri ritennero di aver trovato una rassicurazione soddisfacente, una specie «de contre-poison»⁷⁶⁸ nell'inserimento di una Dichiarazione dei doveri – innesto che rappresentava una prima fondamentale novità rispetto alle sperimentazioni precedenti. Per fissare una volta per tutti la forma di governo, Thibaudeau afferma che era stata scartata la formulazione «*Le peuple français se constitue en république*» a favore della più rassicurante e definitiva «*La république française est une et indivisible*»⁷⁶⁹.

La divisione territoriale sollevava poi due diverse questioni: in primo luogo, la possibilità riconosciuta alla legislatura di ingrandire o smembrare il territorio della Repubblica. A questo proposito, Thibaudeau riportava le posizioni contrastanti tra coloro che avrebbero voluto garantire questo diritto solo ad una Convenzione e quanti invece la ritenevano una prerogativa del popolo. Sebbene alla fine a decidere la questione fosse una considerazione di *realpolitik* – coincidente con la volontà di non dilapidare la conquista del Belgio –, rimane difficile stabilire in quale delle fazioni in gioco si inserisse Daunou. La soppressione dei distretti e la conservazione delle amministrazioni

⁷⁶⁶ *Ivi*, p. 240.

⁷⁶⁷ THIBAUDEAU, *Mémoires (op. cit.)*, t. I, p. 180.

⁷⁶⁸ *Ibidem*.

⁷⁶⁹ *Ibidem*.

dipartimentali veniva invece ricondotta alla sola ragione, addotta da Boissy d'Anglas, che mentre quest'ultime si erano schierate sempre a favore dell'ordine, le amministrazioni di distretto avevano spesso dimostrato una condotta opposta e, per questo, meritavano la cancellazione.

D'interesse decisamente maggiore sono gli ultimi tre temi presentati da Thibaudeau: nei confronti dell'esercizio dei diritti politici, Lesage e Lanjuinais si sarebbero distinti per la richiesta di una contribuzione particolare, mentre risalirebbe a Baudin il requisito di saper leggere e scrivere. Tutti gli altri – tra cui evidentemente Daunou – si erano invece pronunciati a favore della massima eguaglianza possibile nel godimento di questi diritti: opinione che risultò infine maggioritaria. Per quanto riguarda il legislativo, Thibaudeau afferma che, con l'eccezione di Berlier, tutti si espressero a favore di un sistema bicamerale, sulla scorta – a suo dire – dell'esempio americano (e in subordine di quello inglese) e dei mali passati dalla Convenzione stessa. Per l'accesso ai due consigli venne poi rigettata ogni distinzione diversa dall'età, che appariva una garanzia bastevole di maturità e saggezza. Opponendosi alle richieste di Baudin – che inaugurava la fortunata metafora che vedeva nei due consigli immaginazione (la Camera dei rappresentanti, futuro Consiglio dei Cinquecento) e ragione (il Senato, poi Consiglio degli Anziani) della Nazione⁷⁷⁰ –, la maggioranza dei membri si oppose ad un Senato di soli 40 membri e, per dotarlo di autorità e forza, decretò che il Corpo legislativo si sarebbe composto di un totale di 750 deputati (malgrado i timori dell'asse Lanjuinais-Lesage nei confronti di un'Assemblea troppo numerosa). Infine, dopo un'animata discussione sulla residenza del Corpo legislativo – che Thibaudeau avrebbe voluto fuori Parigi –, la questione venne lasciata aperta e fu decretato che il Senato avrebbe avuto il diritto di trasferire l'intero Corpo legislativo nel luogo che avesse ritenuto più congruo. Si trattava di una scelta a suo modo epocale, poiché come noto è proprio l'utilizzo di questa prerogativa che avrebbe facilitato il buon esito del colpo di stato del 18 *brumaire*, che avrebbe rovesciato l'ormai incerto regime direttoriale.

Veniva infine la questione più spinosa, più dibattuta, ma per questo più interessante: la natura e le prerogative dell'esecutivo. È proprio in questo settore che le posizioni di Daunou si sarebbero distinte con maggiore originalità: secondo Thibaudeau, infatti, «Baudin et Daunou voulaient deux magistrats suprêmes ou consuls biennaux, dont l'un gouvernerait pendant la première année, et l'autre pendant la seconde»⁷⁷¹. La proposta di Daunou era dunque quella di una diarchia, o meglio di un

⁷⁷⁰ La bipartizione riferita a due facoltà della mente umana richiamava la distinzione funzionale tra la prerogativa di proporre delle leggi e quella di approvarle o rigettarle. Secondo Thibaudeau, la denominazione di Senato venne respinta dalla Convenzione in virtù dei richiami aristocratici che avrebbe evocato.

⁷⁷¹ THIBAUDEAU, *Mémoires* (op. cit.), t. I, p. 183. Lesage e Durand-Maillane avrebbero optato per un presidente annuale, mentre tutti gli altri per un consiglio di almeno tre membri. Senza che ne venisse specificata la modalità, Thibaudeau afferma in maniera lapidaria che si sarebbero infine accordati per un numero totale di cinque magistrati a capo dell'esecutivo. Il fatto che l'idea di una magistratura esecutiva formata da due soli individui avesse al tempo una discreta circolazione ci viene testimoniato da un documento inviato a Lanjuinais e conservato tra le carte della *Commission des Onze*: l'anonimo autore sosteneva l'opportunità di istituire due consoli a capo dell'esecutivo, coadiuvati

potere monocratico alternato, che ricordava il modello dei re spartani. Certo, in questo caso i due magistrati non avrebbero detenuto il potere supremo dello Stato, ma avrebbero condiviso ‘solo’ quello esecutivo; tuttavia, la volontà di affidare questa funzione a due soli individui ben rispecchiava la ferma e costante volontà di Daunou di assicurare alla Repubblica un governo forte ed efficace a dispetto dei pregiudizi dovuti alle terribili esperienze passate. Come coglieva con lucidità Thibaudeau: «Chacun se décida pour tel ou tel nombre, suivant qu’il était plus ou moins effrayé de tout ce qui pouvait rappeler la royauté»⁷⁷². Non solo gli interventi e le opere passate, ma anche i futuri discorsi che Daunou avrebbe presentato alla Convenzione avrebbero testimoniato la crucialità, all’interno del suo pensiero costituzionale, di un esecutivo autorevole ed efficiente⁷⁷³.

Oltre alla composizione dell’esecutivo, la Commissione si divise anche sulla sua nomina e, a questo proposito, si opposero i fautori di un’elezione mediata o immediata da parte del popolo e i sostenitori di una nomina da parte dell’Assemblea. Benché Thibaudeau non specificasse le posizioni dei singoli membri, possiamo sostenere con una certa sicurezza che Daunou non rientrasse tra quanti sponsorizzavano una nomina popolare (o, perlomeno, non nella sua forma diretta). Come si ricorderà, già in passato si era infatti opposto alla nomina popolare dell’esecutivo non tanto per il timore di un esecutivo troppo potenziato dal mandato della Nazione – argomento che invece sarebbe risultato decisivo all’interno della Commissione –, quanto per le difficoltà tecniche nel realizzare un’elezione popolare della magistratura esecutiva⁷⁷⁴.

da un consiglio formato da sei ministri e giustificava così la sua proposta: «Cette duplicité du magistrat exécutif, qui seroit inadmissible dans une monarchie simple, ne peut être dangereuse dans un gouvernement composé. Il ne s’agit que de séparer avec précision leurs différentes attributions». *Archives Nationales* (AN), C//232, n. 183bis 13, doc. 9.

⁷⁷² THIBAudeau, *Mémoires* (op. cit.), t. I, p. 183.

⁷⁷³ Il recente rapporto pronunciato il 4 maggio precedente «sur les moyens de donner plus d’intensité au gouvernement» andava proprio in questa direzione. Ma anche nei mesi e negli anni precedenti – sin da *Le Contrat social des Français* – le posizioni di Daunou erano state le medesime a questo riguardo. Sulla necessità di un esecutivo energico, le citazioni si potrebbero infatti moltiplicare: «Dès que le conseil exécutif est fortement organisé, dès que ses membres sont soumis à une responsabilité sévère, sa puissance devient un intérêt national, son activité vivifie l’Empire, son énergie est la caution la plus sûre de tous les droits individuels, le principe nécessaire et insuppliable de la paix intérieure, de la prospérité commune, de la santé et de la vigueur du corps politique. Un gouvernement faible et non respecté est une calamité générale ; c’est le symptôme du dépérissement d’un peuple et le présage de la servitude». DAUNOU, *Essai sur la Constitution* (op. cit.), p. 358.

⁷⁷⁴ Cfr. DAUNOU, *Vues rapides* (op. cit.), p. 348 e *passim*. Sempre riguardo alla questione dell’esecutivo, Thibaudeau riportava la proposta di Lesage di dichiararlo inviolabile, prontamente respinta in quanto inconciliabile con la forma di governo approvata. Veniva poi ricordata la volontà di allontanare ogni influenza dell’esecutivo nel confezionamento delle leggi e la nomina popolare degli amministratori dei dipartimenti. Benché quest’ultima misura apparisse a molti membri della Commissione un controsenso rispetto a quanto statuito per la magistratura esecutiva, prevalse la volontà di non negare al popolo un diritto di cui aveva già goduto. Infine, veniva stabilita la segretezza delle sedute, ma, al contempo, veniva previsto che una copia del registro dei decreti dell’esecutivo sarebbe stata visibile ad ogni cittadino. Molte delle affermazioni di Thibaudeau sull’andamento e le diverse proposte emerse durante i lavori della Commissione sono confermate dai documenti già citati conservati alle *Archives Nationales*. In alcune versioni del Progetto, evidentemente anteriori rispetto a quella che sarebbe stata presentata alla Convenzione, infatti, non si trova il requisito del matrimonio per il Consiglio degli Anziani, riportato invece nella versione ufficiale (dando così ragione a Thibaudeau che sosteneva il criterio anagrafico l’unica differenza rispetto all’altra camera), mentre viene specificata l’elezione *immediata* da parte dei cittadini di tutti gli amministratori (l’articolo sparirà dal Titolo VI del Progetto finale). Cfr. AN, C//232, n. 183bis. Inoltre, viene anche testimoniata l’originale denominazione di *Senato* per il futuro Consiglio degli Anziani (mentre con

Se, come si vede, sono molti e particolarmente importanti gli spunti offerti dal resoconto di Thibaudeau, non meno rilevanti sono le considerazioni offerte da La Révellière nel definire i vizi intrinseci del Progetto di Costituzione. Muovendo dalla prospettiva di chi aveva vissuto in prima persona il graduale inabissamento della terza Costituzione francese, La Révellière ammetteva che il Piano della Commissione non era privo di difetti, a suo dire inevitabili nel momento storico in cui vide la luce, ovvero all'interno di un contesto ancora caratterizzato da «une grande exagération dans les têtes, même dans celles d'amis sincères de la liberté», minacciato in ogni momento dalle opposte mire di *clichyens* e *anarchistes* e, più in generale, in una Francia che si trovava in una condizione così disperata «que le retard d'un jour pouvait achever de la perdre»⁷⁷⁵. Non era casuale, secondo l'autore, che molti pensatori francesi e stranieri avessero guardato alla Costituzione del 1795 come alla migliore che esistesse «quant au plan»: la sua breve durata sarebbe infatti stata dovuta soprattutto alle circostanze che ne accompagnarono la nascita e che, soprattutto, ne impedirono il perfezionamento.

Al netto di queste attenuanti, la Révellière riconosceva comunque l'imperfezione del testo costituzionale, riassumibile in tre carenze fondamentali: prima di tutto, l'esecutivo che ne usciva sarebbe risultato troppo debole e, soprattutto, sprovvisto di ogni mezzo *legale* di difesa nei confronti di un Corpo legislativo che invece poteva demolirlo e paralizzarlo. Era proprio l'assenza di precisi dispositivi costituzionali di difesa che avrebbe spiegato, secondo La Révellière, la necessità per il Direttorio di usare la forza e la violenza come nel caso eclatante del 18 *fructidor*. Il direttore riconosceva che questa spirale avrebbe finito per svilire e delegittimare una costituzione che proprio la giornata di fruttidoro aveva violato in maniera irrimediabile⁷⁷⁶.

Il secondo vizio fondamentale riguardava il divieto imposto ai ministri di accedere all'Assemblea, col risultato che anche i deputati meglio intenzionati, nell'ignoranza del reale stato di cose nella Repubblica, proposero o approvarono misure e decreti controproducenti e dannosi. A questo proposito, La Révellière riportava una testimonianza per noi preziosissima: «Pour prévenir de si grands inconvénients, Daunou et Lanjuinais proposèrent d'accorder le *veto* au Directoire exécutif.

il nome di *Direttorio* si indicava il futuro Consiglio dei 500). Cfr. AN, C//232, n. 183bis 15C. Si noti che il Progetto finale della Commissione, dopo la presentazione da parte di Boissy d'Anglas alla Convenzione (23 giugno 1795), sarebbe stato subito stampato, comprendendo il discorso iniziale dello stesso deputato. Cfr. *Projet de Constitution pour la République française, et Discours préliminaire prononcé par Boissy d'Anglas, au nom de la Commission des Onze, dans la séance du 5 Messidor, an III*, imprimé par ordre de la Convention Nationale, Paris, Imprimerie de la République, messidor an III [giugno-luglio 1795].

⁷⁷⁵ LA RÉVELLIÈRE-LÉPEAUX, *Mémoires* (op. cit.), p. 236.

⁷⁷⁶ Secondo Michel Troper, la tesi classica che vedrebbe nelle lacune della Costituzione l'origine dei ripetuti 'colpi di stato' che falcidiarono l'età direttoriale è assolutamente priva di fondamento. Secondo lo studioso, una Costituzione può contribuire a creare le condizioni per una crisi istituzionale che opponga le cariche più importanti dello Stato solo quando il potere supremo (legislativo) si trova diviso tra più autorità (è il caso, per esempio, della Carta del 1791). La *Constitution de l'an III*, invece, aveva tratteggiato un quadro ben diverso: «dans la mesure où la fonction de l'une consistait à exécuter les règles édictées par l'autre, la seule relation organisée par la Constitution de l'an III entre les conseils et le Directoire, était une relation simplement hiérarchique». TROPER, *La séparation des pouvoirs* (op. cit.), p. 198.

Mais, je l'ai déjà dit, l'exagération exaltait encore trop les têtes ; on s'opposa à cette salutaire mesure, et j'ai à me reprocher d'avoir été du nombre des opposants»⁷⁷⁷. Per evitare lo scenario di un Direttorio depotenziato e privo di ogni risorsa nei confronti del Legislativo, Daunou aveva dunque pensato di conferirgli uno strumento che recuperava dal tanto vituperato sistema inglese. Se la testimonianza di La Révellière è veritiera, ciò significa che la volontà di assicurare alla Francia un governo efficiente aveva la meglio anche sulla ripugnanza da sempre nutrita verso il cosiddetto *systeme pondératif*.

Infine, l'ultima lacuna del testo riguardava l'organizzazione della Tesoreria Nazionale, resa del tutto indipendente non solo dall'esecutivo, ma dagli stessi consigli legislativi. Secondo La Révellière, il Direttorio non aveva infatti alcun mezzo – anche rispettando ogni formalità – per obbligare la Tesoreria a concedere ai ministri i fondi necessari e sarebbe stata proprio questa paralisi a causare il fallimento della promettente spedizione d'Irlanda nel 1798. Proprio sul tema della Tesoreria, è inevitabile ricollegarsi a quanto proposto da Daunou – certo in nome della Commissione – il 4 maggio precedente: come si ricorderà, veniva affidata al Comitato di Salute pubblica, nelle vesti di detentore del governo, la sorveglianza e la direzione della Tesoreria Nazionale, a dimostrazione che, se non ne fu lui stesso l'ideatore, non ripudiava affatto questa soluzione istituzionale.

Dall'incrocio delle informazioni tratte dai resoconti di Thibaudeau e La Révellière è possibile isolare alcuni punti salienti che caratterizzarono l'azione di Daunou all'interno della Commissione: oltre a sostenere l'assenza di ogni requisito censitario per l'esercizio dei diritti politici – tema di lungo corso nel suo pensiero –, l'*idéologue* approvava la divisione del Legislativo in due camere con l'unica differenza rappresentata dall'età e, probabilmente, si era pronunciato a favore di un controllo dell'esecutivo sulla Tesoreria Nazionale. Soprattutto, però, emergono due principi inediti e decisivi per definire il suo pensiero politico alla vigilia del terzo documento costituzionale francese: la gradualità delle funzioni e un esecutivo diarchico a cui veniva concesso un potere di veto nei confronti del Legislativo. Oltre ad assicurare – come ammoniva già Mirabeau alla Costituente – l'attrattività delle funzioni pubbliche minori, la gradualità doveva apparire a Daunou come un mezzo per garantire la preparazione dei detentori delle più alte cariche politiche senza imporre esosi requisiti d'accesso: la sua introduzione sembrerebbe dunque doversi leggere come il necessario contraltare ad una concezione estremamente larga dell'elettorato: se quest'ultimo non poteva essere limitato a tavolino senza ledere i più sacri diritti di sovranità, il moderno *cursus honorum* avrebbe permesso una benefica selezione naturale, capace di assicurare delle buone scelte in maniera non violenta né arbitraria.

⁷⁷⁷ LA RÉVELLIÈRE-LÉPEAUX, *Mémoires (op. cit.)*, p. 238. Come nel caso della forma diarchica, anche il potere di veto concesso all'esecutivo si ritrova in alcuni documenti inviati alla Commissione da tutta la Repubblica. Si veda, ad esempio, AN, C//232, n. 183bis 14, doc. 13.

Se lette in parallelo, questi elementi ci offrono una cornice ideologica originale che appare, allo stesso tempo, in continuità e in rottura rispetto alla conformazione dei mesi e degli anni precedenti. Il sostegno per un accesso più largo ai diritti di cittadinanza, per esempio, rappresenta una convinzione tipica di Daunou, così come la necessità di un esecutivo forte che rispettasse – ma che a sua volta permetteva di rispettare davvero – la sacra divisione dei poteri. Quest’ultimo principio, tuttavia, veniva portato avanti mediante due strumenti nuovi, non esplorati fino ad allora dall’erudito: la composizione duale e il potere di veto. Se quest’ultima prerogativa, insieme al bicameralismo – del resto, come vedremo, mai ammesso *sic et simpliciter* come tale – andavano indubbiamente verso il disprezzato modello inglese, il movente ultimo della loro introduzione non era affatto l’istituzione di pesi e contrappesi concessi ai diversi poteri per agire sugli altri e limitarne l’azione; al contrario, si configuravano come armi legali introdotte per assicurare l’autonomia ai diversi poteri e, allo stesso tempo, garantire che ognuno non avesse i mezzi per superare il tracciato della propria autorità. Il veto, per esempio, non sembrava tanto mirare a coinvolgere il Direttorio nell’*iter* legislativo, quanto dotarlo di uno strumento di difesa efficace da opporre al Legislativo. In definitiva, pur facendo propri strumenti del modello angloamericano, l’intento di Daunou rimaneva quello, tipico francese, dell’assoluta separazione dei poteri.

Al di là di questi punti centrali, è pressoché impossibile dimostrare con dati certi l’apporto originale di Daunou ai lavori della Commissione. Nelle carte di quest’ultima è contenuto un fondo nella cui pagina introduttiva si trova scritto a mano sotto la titolatura originale – con un tratto e una grafia che ne dimostrano l’apposizione posteriore – «Plusieurs projets rédigés par Daunou»⁷⁷⁸. Tuttavia, a dispetto della promettente titolatura, si presentano due criticità. La prima è che i documenti a cui si fa riferimento non costituiscono materia costituzionale in senso stretto, bensì dei «Projets d’articles organiques pour la mise à exécution de la constitution de l’an 3». Si sarebbe dunque portati a credere – anche sulla scorta della collocazione di questa raccolta, che *segue* le diverse versioni del Progetto di Costituzione degli Undici – che si tratti di un lavoro successivo alla presentazione all’Assemblea e, con buona probabilità, persino alla sua approvazione (avvenuta il 5 *fructidor*-22 agosto 1795). Inoltre, è bene tener presente che l’individuazione di Daunou come *redattore* di queste bozze di leggi organiche non implicava, giocoforza, la sua paternità. In altre parole, trattandosi di un lavoro spettante alla Commissione nel suo insieme, è verosimile che, se anche Daunou – come confermano molteplici testimonianze – vi aveva recitato un ruolo centrale, non debbano ricondursi alla sua sola influenza neppure le leggi che avrebbero facilitato l’applicazione del nuovo testo costituzionale.

⁷⁷⁸ Cfr. C//232, n. 183bis 16.

In ogni caso, questi documenti riportano disposizioni organizzative riguardo, in primo luogo, alle assemblee primarie, a cui sarebbero spettate numerose elezioni: oltre ai membri del Corpo legislativo, esse avrebbero dovuto eleggere anche un membro «du haut jury national»⁷⁷⁹, i membri dell'amministrazioni di dipartimento, il presidente delle amministrazioni municipali di ogni cantone e, quando necessario, un membro del Tribunale di cassazione, i giudici civili, il presidente del tribunale criminale, l'accusatore pubblico del dipartimento e i giudici di pace e i loro assessori. Seguiva poi una parte dedicata alla modalità di elezione, in cui la gestione delle operazioni elettorali veniva suddivisa tra l'amministrazione del dipartimento e quella di cantone a seconda delle cariche da riempire. Merita almeno citare una disposizione interessante, che prevedeva che per le elezioni nei gradi minori – intendendo, a quanto sembra dipartimentale – l'amministrazione uscente stilasse una lista con un numero di nomi triplo a quello di posti che avrebbero rinnovato l'amministrazione che le era inferiore (di cantone). Le amministrazioni ancora inferiori (dei diversi comuni) avrebbero dovuto selezionare i nomi da questa lista e, quindi, la avrebbero inviata nuovamente all'amministrazione superiore che dall'unione delle diverse liste ne avrebbe redatto una nuova con i nomi dei più votati pari ai due terzi (sembra) del totale, da cui le assemblee comunali avrebbero infine potuto eleggere l'assemblea di cantone⁷⁸⁰. Al di là dei singoli dettagli procedurali, a stupire è lo spirito di cooptazione che anima questo progetto e che, per certi versi, sembra anticipare alcune delle soluzioni in tema elettorale che avrebbero connotato la *Constitution de l'an VIII*, come le celebri *listes de confiance*.

Che sia o meno da attribuire a Daunou la paternità di questi scritti, le disposizioni relative al Direttorio, all'istruzione e ai corpi amministrativi e municipali non contengono elementi decisivi sotto l'aspetto politico e costituzionale. Di maggior interesse una serie di articoli raccolti sotto il titolo di «De la gradualité des fonctions publiques»⁷⁸¹. La loro rilevanza è data dal fatto che individuano – e,

⁷⁷⁹ *Ivi*, doc. 1. È proprio questa denominazione a causare non pochi problemi riguardo al momento storico di questi documenti: tanto il Progetto finale della Commissione quanto la versione definitiva della Costituzione approvata dall'Assemblea, infatti, parlavano di una *Haute Cour de Justice* e non di un *Haut jury National*. La denominazione dei ministri come *agens généraux d'exécution* sembra invece suggerire una cronologia di questi documenti precedente alla discussione parlamentare, durante la quale si sarebbe passati al titolo di ministri.

⁷⁸⁰ *Ivi*, doc. 3. Questa contorta procedura non sarebbe stata confermata nelle leggi organiche che seguivano il Progetto costituzionale presentato dalla Commissione all'Assemblea. Il seguito del documento, peraltro, si uniforma proprio alla versione finale, prevedendo due votazioni: una prima, di presentazione, con cui votante di un'assemblea primaria avrebbe indicato un numero di candidati pari a quello delle cariche da eleggere. L'amministrazione dipartimentale avrebbe quindi stilato una lista di presentazione contenente i nominativi dei cittadini più votati dalle diverse assemblee primarie, in modo da raggiungere un numero di candidati triplo rispetto ai posti da riempire. Veniva quindi la seconda e ultima votazione, ristretta ai candidati inseriti nella *liste de présentation* e che imponeva ad ogni assemblea primaria di riempire una colonna *d'élection* e una colonna supplementare, entrambe contenenti tante caselle quanti erano i posti da riempire. Ogni assemblea primaria avrebbe quindi riportato, separatamente, i voti conquistati da ogni candidato sulla prima e sulla seconda colonna. L'amministrazione del dipartimento avrebbe fatto la medesima operazione rispetto ai risultati delle singole assemblee primarie e, se il numero di voti riportati sulla prima colonna non avesse dato la maggioranza assoluta a nessuno, si sarebbero sommati i risultati acquisiti da ciascun candidato nelle due colonne e sarebbe risultato eletto chi avesse raggiunto la maggioranza relativa.

⁷⁸¹ AN, C/232, n. 183bis 16, doc. 24.

in alcuni casi, perfino approfondiscono – uno dei principi di maggiore originalità del progetto di Costituzione licenziato dagli Undici: la gradualità delle cariche pubbliche, proclamata dall'articolo XXI del Titolo III (*Assemblées primaires*): «Les fonctions publiques sont distinguées en plusieurs degrés»⁷⁸². Gli articoli successivi dividevano quindi le funzioni pubbliche in tre gradi: nel primo rientravano gli amministratori municipali di cantone, comune o distretto di comune, i giudici di pace e i membri dei *bureaux de conciliation* (art. XXII). Al gradino successivo si collocavano invece gli amministratori di dipartimento, i membri dei tribunali civili, i presidenti, gli accusatori pubblici e i segretari dei tribunali criminali (art. XXIII). Infine, il grado più alto di questo moderno *cursus honorum* era ricoperto dai membri del Corpo legislativo. Il Progetto prevedeva che potessero accedere al terzo grado solo coloro che, per due anni, avessero ricoperto incarichi pubblici del grado inferiore, che a sua volta richiedeva lo stesso requisito rispetto a funzioni del grado più basso. Uno stato particolare era conferito alle cariche di agenti generali d'esecuzione (poi ministri), ambasciatori, commissari o segretari presso le amministrazioni di dipartimento e dei tribunali, commissari della tesoreria nazionali e controllori e percettori delle contribuzioni dirette o indirette: in tutti questi casi, si sarebbe divenuti eleggibili al Corpo legislativo dopo sei anni di esercizio dei rispettivi ruoli pubblici⁷⁸³. Gli articoli manoscritti conservati alle *Archives Nationales* sembrano costituire una versione precedente di questa sezione, dal momento che, pur riprendendone lo spirito, presentano alcune oscillazioni rispetto al testo definitivo⁷⁸⁴. Al di là delle diatribe interne alla Commissione e delle peculiarità del Progetto degli Undici, il momento decisivo sarebbe arrivato nel momento in cui si trattò di presentarlo alla Convenzione e di sottoporlo ad una discussione che, come vedremo, ne avrebbe modificato alcuni punti decisivi. Prima di affrontare questo complesso e animato dibattito, è dunque utile fissare alcune caratteristiche fondamentali del testo plasmato dal lavoro degli Undici.

Nella stessa seduta in cui Boissy d'Anglas presentava ufficialmente il Progetto alla Convenzione (5 *messidor*-23 giugno), l'Assemblea decretava la pubblicazione da parte della *Imprimerie nationale* del Piano di costituzione e del discorso introduttivo di Boissy e delle leggi organiche accluse, non solo a vantaggio dei deputati, ma per inviarne copie «à toutes les communes

⁷⁸² *Projet de Constitution (op. cit.)*, p. 87.

⁷⁸³ L'articolo XXVII poneva comunque una seria ipoteca su queste disposizioni, dal momento che le rinviava all'anno nono della Repubblica.

⁷⁸⁴ L'articolo 1, per esempio, recitava: «Les fonctions publiques sont essentiellement graduelles». AN, C//232, n. 183bis 16, doc. 24. Interessante anche la differenza nell'articolo dilatorio: mentre il testo definitivo avrebbe permesso di accedere ai gradi superiori ad ogni cittadino che fino à l'an IX avesse riempito «en vertu d'élection faite dans une assemblée électorale ou primaire» una funzione pubblica di quel livello, i manoscritti contenuti nelle carte della Commissione ponevano un'eccezione per chi avesse esercitato simili cariche «par des choix révolutionnaires». Benché il contenuto finisse per essere lo stesso, la formulazione antecedente riesce a spiegare le ragioni della misura, evidentemente volta ad escludere dalle cariche più alte chi avesse svolto funzioni pur eminenti 'in virtù delle circostanze rivoluzionarie', ovvero senza un'ufficiale investitura elettorale.

de la république et aux armées»⁷⁸⁵. La Dichiarazione, formata da 22 articoli, rappresentava un tentativo di mediazione tra i precedenti del 1793 e del 1789. Rispetto alla versione *de l'an I*, venivano cassati gli articoli più radicali o, comunque, percepiti come destabilizzanti: spariva così non il dovere sacro d'insorgere in caso di violazione dei diritti del popolo da parte del governo (art. 35), ma anche ogni riferimento al diritto di resistenza all'oppressione che era previsto anche dal secondo articolo dell'archetipo del 1789. Non era presente una sezione riservata ai soli doveri – ovvero una delle maggiori originalità del testo finale del 1795 – che sarebbe stata introdotta solo nel corso del dibattito legislativo. Il Testo degli Undici si segnalava poi per un accesso largo allo status di cittadino – per i nati in Francia, erano sufficienti 21 anni, l'iscrizione sul registro civico del cantone, una residenza di un anno sul territorio della Repubblica e il pagamento di una qualsiasi contribuzione diretta, finanziaria o personale⁷⁸⁶. I cittadini residenti da un anno nello stesso cantone potevano accedere alle assemblee primarie, a cui spettava un alto numero di funzioni: oltre ad accettare o rigettare la costituzione e le modifiche proposte da apposite assemblee di revisione, spettava ad esse eleggere, ogni anno, i membri del Corpo legislativo, del tribunale di cassazione e del *jury national*; il presidente, l'accusatore pubblico e il segretario del tribunale criminale del dipartimento; i presidenti e i giudici dei tribunali civili; gli amministratori di dipartimento; il presidente delle amministrazioni municipali di cantone; i giudici di pace e i loro assessori. Esisteva dunque un unico grado elettorale, cosicché anche l'elezione dei membri dei *due* consigli legislativi (il Consiglio degli Anziani e il Consiglio dei 500, entrambi rinnovati per metà ogni due anni) avveniva *direttamente* per mezzo delle assemblee primarie. L'introduzione del principio gradualista per l'accesso ai tre diversi gradi di cariche pubbliche appariva così come un contraccettivo alla mancanza dello schermo rappresentato dal secondo grado elettorale, con la differenza fondamentale che, in questo caso, la scrematura e la selezione non erano date da fattori censitari, ma dall'esperienza nei pubblici uffici. All'epocale infrazione principio monocamerale – benché i due consigli legislativi venissero configurati come due sezioni di un unico Corpo unico⁷⁸⁷ – si aggiungeva l'istituzione di un potere esecutivo denominato

⁷⁸⁵ *Collection générale des décrets rendus par la Convention Nationale*, messidor an III, Paris, Baudouin, [1795], p. 23. Lo stesso decreto fissava l'inizio della discussione per il 16 *messidor* (4 luglio 1795).

⁷⁸⁶ Decisamente più restrittivi erano i requisiti per la naturalizzazione degli stranieri: oltre ai 21 anni d'età e alla dichiarazione di voler stabilirsi in Francia, erano necessari 7 anni consecutivi di residenza nella Repubblica, il pagamento di una contribuzione diretta e il possesso di una proprietà fondiaria, di uno stabilimento d'agricoltura o di commercio o, in alternativa, il matrimonio con una cittadina francese (Titre II, art. III). Questo e i successivi riferimenti al testo costituzionale degli Undici sono tratti dal già citato *Projet de Constitution pour la République française, et Discours préliminaire prononcé par Boissy d'Anglas, au nom de la Commission des Onze*.

⁷⁸⁷ Al di là un aggravamento del criterio anagrafico (40 anni per il Consiglio degli Anziani contro i 30 richiesti per il Consiglio dei 500) e di quello di residenza (rispettivamente, 15 e 10 anni), la differenza fondamentale a livello dei requisiti richiesti per l'accesso di due consigli era rappresentata dalla necessità del matrimonio o della vedovanza per poter accedere al Consiglio degli Anziani. I due consigli collaboravano all'interno della comune funzione legislativa: al Consiglio dei 500 spettava l'iniziativa, ovvero la proposizione *résolutions*, che gli Anziani avrebbero potuto approvare o respingere. A questi ultimi veniva inoltre concessa la facoltà di cambiare la residenza del Corpo legislativo e di proporre modifiche alla Costituzione. In questo caso, la normale procedura veniva rovesciata e spettava ai 500 approvare o meno

Direttorio, formato da 5 membri di durata quadriennale nominati dal Corpo legislativo e dotato di importanti prerogative. Oltre ad occuparsi dell'esecuzione delle leggi, esso avrebbe dovuto provvedere alla sicurezza interna ed estera della Repubblica, disponendo della forza armata e della nomina dei generali in capo (purché diversi dai suoi membri). Le sue attribuzioni riguardavano anche l'ambito finanziario: oltre alla sorveglianza della fabbricazione delle monete, spettava infatti al Direttorio nominare gli esattori delle imposte dirette e indirette e i responsabili dell'amministrazione dei beni nazionali. Infine, veniva abbozzato un possibile intervento in ambito legislativo grazie alla possibilità, per il Direttorio, di invitare il Corpo legislativo ad esaminare un tema preciso, senza però poter proporre singole disposizioni legislative se non in tema di pace e guerra.

Il Progetto presentato da Boissy d'Anglas conteneva dunque vari elementi originali, innovativi e persino inediti rispetto alle precedenti sperimentazioni costituzionali. Come detto, però, il Piano doveva esser sottoposto al vaglio più importante: l'esame dei convenzionali.

4.4. Il dibattito costituente: dal discorso di Boissy d'Anglas alla Dichiarazione dei diritti (5-17 *messidor an III*)

Era il 23 giugno quando colui che, secondo La Révellière, aveva contribuito in maniera minore alla stesura del Progetto degli Undici, saliva alla sbarra della Convenzione per presentare ai colleghi e alla Francia intera quella che sarebbe ben presto divenuta la terza Costituzione francese. A differenza delle semisconosciute dinamiche della Commissione – dalla sua nomina, ai suoi membri, ai suoi lavori –, il discorso di Boissy d'Anglas del 5 *messidor an III* è particolarmente celebre, tanto da venir citato non solo in studi specifici sull'età direttoriale, ma anche in molte opere dedicate alla storia generale della Rivoluzione. Il fatto è che, legittimamente o meno, la presentazione del Progetto degli Undici è stata tradizionalmente interpretata come il manifesto politico e, ancor più, ideologico della Francia post-robepierriana e quindi direttoriale. Per questo motivo, sono stati a lungo valorizzati quasi esclusivamente gli accenti e i passi che sembravano dar ragione alla presunta reazione termidoriana, ovvero alla serrata politica che avrebbe connotato poi l'ordine inaugurato dalla Costituzione del 1795. Negli ultimi decenni, insieme alla rivalutazione complessiva dell'età direttoriale – trattata non più, semplicemente, come parentesi trascurabile tra il periodo eroico della Rivoluzione e l'ascesa napoleonica – anche il suo riflesso più iconico è stato reinterpretato alla luce

la richiesta degli Anziani. La procedura di revisione era comunque particolarmente aggravata: servivano infatti tre ratifiche successive dei 500 di una proposta di modifica da parte degli Anziani (ognuna di esse divisa dalla precedente da almeno due anni) perché venisse convocata un'assemblea di revisione formata da due membri per dipartimento eletti dalle assemblee primarie. I cambiamenti proposti da questa particolare assemblea sarebbero poi stati sottoposti all'approvazione popolare.

della ricchezza dei suoi contenuti e della complessità della sua paternità⁷⁸⁸. A quest'ultimo proposito, per esempio, risulta difficile discernere quali motivi fossero il frutto di una 'contrattazione collettiva' interna alla Commissione e quali, invece, possano esser ritenuti spunti originali del relatore.

Senza addentrarsi in un'analisi approfondita che pur meriterebbe questa testimonianza, è utile mettere a fuoco alcuni punti salienti che, oltre a lumeggiare le evoluzioni politiche del momento storico in questione, sembrano contenere tracce evidenti dell'apporto di Daunou alla stesura della presentazione. L'intento fondamentale chiarito fin da subito da Boissy d'Anglas era chiaro: si trattava «de faire enfin succéder la lumière aux ténèbres, l'ordre au chaos, le bonheur au torment, le repos aux agitations, la justice à l'arbitraire, la liberté à la licence, le crédit public aux méfiances de l'intérêt particulier, et toutes les vérités de l'ordre social aux désastreuses chimères de l'anarchie»⁷⁸⁹; in una parola, l'ordine del giorno era quello di dare finalmente un ordinamento stabile al paese e di terminare la Rivoluzione. Proprio l'idea di conclusione, di termine del discorso rivoluzionario ricorreva in più passi e innervava l'intero discorso, intrecciandosi con il concetto stesso di Costituzione, che rappresentava la chiave di volta per raggiungere questo obiettivo fondamentale: «cette constitution qui doit terminer toutes les inquiétudes, déjouer tous les complots, guérir toutes les plaies, et garantir enfin à chacun la sûreté de sa personne, la liberté de ses opinions, la paisible et invariable jouissance de ses propriétés et de son industrie»⁷⁹⁰.

Per avere una Costituzione all'altezza di questo immane compito occorreva, per prima cosa, voltarsi indietro e far tesoro dell'esperienza accumulata negli anni rivoluzionari. Come ben descritto da Bronislaw Baczko, è proprio nei mesi che seguirono la caduta di Robespierre e che anticipavano la fondazione di un nuovo ordine repubblicano che i rivoluzionari, per la prima volta in maniera sistematica, guardarono e rifletterono sul cammino percorso fino ad allora anziché rivolgere lo sguardo solamente al futuro⁷⁹¹. Con un motto dall'innegabile efficacia retorica, Boissy affermava: «Nous avons consommé six siècles en six années. Que cette expérience si couteuse ne soit pas perdue pour tous»⁷⁹². Proprio il concetto di *esperienza* maturata rappresenta un ulteriore cardine della presentazione: in questo senso, guardare al proprio passato recente significava, per Boissy d'Anglas,

⁷⁸⁸ Si veda, ad esempio, lo studio di CHRISTINE LÉBOZEC, *Boissy d'Anglas et la constitution de l'an III*, in R. Dupuis, M. Morabito (sous la direction de), *1795 (op. cit.)*, pp. 81-90. Molti spunti anche in GÉRARD CONAC, JEAN-PIERRE MACHELON (dir.), *La Constitution de l'an III, Boissy d'Anglas et la naissance du libéralisme constitutionnel*, Paris, Presses Universitaires de France, 1999.

⁷⁸⁹ «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 11 *messidor an III* (29 giugno 1795).

⁷⁹⁰ *Ibidem*. Si badi che venivano qui riproposti quei diritti individuali che già avevano incardinato l'*Essai sur l'instruction publique* di Daunou e che, a distanza di decenni, avrebbero costituito il cuore del suo celebre *Essai sur les garanties individuelles*.

⁷⁹¹ Cfr. BRONISLAW BACZKO, *Comment sortir de la Terreur (op. cit.)*. Si veda su questi temi anche la fondamentale opera di SERGIO LUZZATTO, *L'autunno della Rivoluzione. Lotta e cultura nella Francia del Terrore*, Torino, Einaudi, 1994.

⁷⁹² «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 11 *messidor an III* (29 giugno 1795).

riuscire a condannare l'esperienza del tanto vituperato Terrore senza squalificare, facendo ciò, gli stessi convenzionali che, se anche non vi avessero partecipato in prima persona, avrebbero potuto essere accusati di averlo permesso e di non essersene opposti. Questa complessa operazione si riconnetteva immediatamente con la questione della Carta del 1793: «un ouvrage informe», improvvisato in pochi giorni che, pur approvato dall'Assemblea e quindi dal popolo, rappresentava ormai il parto più rappresentativo proprio di quel regime. L'argomento principe per uscire dalle secche di questo dilemma era la denuncia della privazione della libertà non solo nei deputati, ma nel popolo stesso: «Ils [i cospiratori, ovvero gli agenti del regime] obtinrent aisément par la corruption par la force et par la terreur ce simulacre d'acceptation»⁷⁹³. L'attacco diretto al precedente del '93 segnala con evidenza un'importante cesura nell'orientamento politico della Convenzione rispetto a solo poche settimane prima: come si ricorderà, Lanjuinais era stato subito rimbrottato quando, nella seduta del 2 *prairial*, era sembrato implicare per la Commissione degli Undici una funzione costituente. La Carta del 1793 rimaneva ancora un riferimento indiscutibile – almeno per buona parte dei deputati – che doveva rimanere il caposaldo del nuovo ordine. Ad un mese di distanza, invece, Boissy d'Anglas poteva rivolgere impunemente i suoi strali proprio su quel documento e confessare apertamente che la Commissione aveva licenziato un Progetto che costituiva una nuova Costituzione:

C'est dans cet esprit, représentants du peuple, que d'après vos ordres nous avons examiné la constitution de 1793, et que nous avons cherché avec soin à en conserver tout ce qui pouvait être utile, à modifier ou à changer tout ce qui pouvait être utile, à modifier ou à changer tout ce qui pouvait être contraire à votre unique but, le salut, la liberté et la gloire du peuple français ; mais il est de notre devoir de vous déclarer que cette constitution méditée par des ambitieux, rédigée par des intrigants, dictée par la tyrannie, et acceptée par la terreur, n'est que la conservation formelle de tous les éléments du désordre, l'instrument préparé pour servir l'avidité des hommes cupides, l'intérêt des hommes remuants, l'orgueil des ignorants et l'ambition des usurpateurs. Nous vous déclarons *tous unanimement* que cette constitution n'est autre chose que l'organisation de l'anarchie [...] ⁷⁹⁴.

L'esemplare del 1793 veniva così stroncato non solo per le modalità terroristiche con cui aveva estorto l'approvazione dei rappresentanti e del popolo, ma per i suoi stessi contenuti, che venivano presentati come confusi, radicali e destabilizzanti. Tra le molte critiche puntuali alle disposizioni di quella Carta, risaltavano tre vizi capitali: la legittimazione del diritto d'insurrezione (articolo XXXV della Dichiarazione), la sottomissione dell'esecutivo ad un'unica Assemblea dal potere illimitato e l'istituzione di poteri rivali della rappresentanza nazionale (individuati nelle società

⁷⁹³ *Ibidem*.

⁷⁹⁴ *Ivi*, 12 *messidor an III* (30 giugno 1795), corsivo nostro. A questo proposito, Boissy dichiara che le giornate di *germinal* e di *prairial* non avevano determinato un orientamento che, al contrario, si era già sviluppato; allo stesso tempo, però, riteneva che quegli eventi potevano aver convinto finalmente qualche testardo ammiratore di una Carta resa standardo dei rivoltosi.

popolari e, più in generale, nelle fazioni). Riguardo a quest'ultimo punto, la misura incriminata era la sanzione popolare delle leggi dell'Assemblea, che secondo Boissy rappresentava un puro artificio retorico, dal momento che sarebbe stata irrealizzabile – oltre che dannosa per le attività economiche – una mobilitazione delle 'seimila' assemblee primarie della Repubblica, facendo della Francia «un peuple constamment délibérant»⁷⁹⁵.

Messa da parte la «constitution anarchique» tramite l'*escamotage* del consenso estorto con la violenza, il compito a cui Boissy esortava i colleghi era quello riappropriarsi delle prerogative costituenti per fondare un ordine nuovo tramite un nuovo documento costituzionale, con cui «garantir enfin la propriété du riche, l'existence du pauvre, la jouissance de l'homme industriel, la liberté et la sûreté de tous»⁷⁹⁶. Dopo aver descritto con una serie di coppie di opposti concettuali la strada mediana seguita dalla Commissione⁷⁹⁷, Boissy proclamava il motto forse più noto del suo intervento:

En vain la sagesse s'épuiserait-elle pour créer une constitution, si l'ignorance et le défaut d'intérêt à l'ordre avaient le droit d'être reçus parmi les gardiens et les administrateurs de cet édifice. Nous devons être gouvernés par les meilleurs: les meilleurs sont les plus instruits et le plus intéressés au maintien des lois : or, à bien peu d'exceptions près, vous ne trouvez de pareils hommes que parmi ceux qui, possédant une propriété, sont attachés au pays qui la contient, aux lois qui la protègent, à la tranquillité qui la conserve, et qui doivent à cette propriété et à l'aisance qu'elle donne l'éducation qui les a rendus propres à discuter avec sagacité et justesse les avantages et les inconvénients des lois qui fixent le sort de leur patrie [...]. Un pays gouverné par les propriétaires est dans l'ordre social ; celui où les non-propriétaires gouvernent est dans l'état de nature.⁷⁹⁸

Sebbene queste parole siano state spesso interpretate come la prova fondamentale del carattere socialmente e politicamente conservatore del nascente ordine direttoriale, in realtà la questione in gioco è molto più complessa. In primo luogo, sembra qui profilarsi uno dei passaggi in cui maggiore è stata l'influenza delle convinzioni del singolo relatore, probabilmente più incline dei colleghi – e sicuramente a differenza di Daunou – a legare in maniera così viscerale censo, proprietà e diritti

⁷⁹⁵ *Ibidem*. Sappiamo invece che Daunou, in un momento probabilmente poco precedente, considerava ancora quella misura come un elemento necessario e ammirevole della legislazione.

⁷⁹⁶ *Ibidem*. Boissy giocava qui con l'ambivalenza del concetto di esistenza, valido sia per confermare uno status quo censitario vigente sia per indicare il diritto di sopravvivenza esteso a tutti.

⁷⁹⁷ «Vous devez créer un gouvernement ferme sans qu'il soit dangereux, rendre son mouvement rapide en posant des bornes à son activité ; diviser le pouvoir qui fera des lois sans l'affaiblir ; ralentir la marche législative, et la mettre à l'abri de toute précipitation funeste sans paralyser son énergie ; combiner les pouvoirs de sorte que leur réunion opère le bien, et que leur opposition rende le mal presque impossible [...]». *Ibidem*. La ricerca di un giusto mezzo ricorda le parole con cui Thibaudeau riassumeva il lavoro della Commissione, ovvero la ricerca di «une voye moyenne entre la royauté et la démagogie». THIBAUDEAU, *Mémoires (op. cit.)*, t. I, p. 180. Si noti che il riferimento di Boissy a dei poteri combinati e, quindi, non solo divisi, sembra allontanarlo dal rigido rispetto di Daunou per il principio della separazione dei poteri avvicinandolo, semmai, all'esempio angloamericano. Non a caso, poco dopo Boissy faceva riferimento – erroneo – a Samuel Adams (anziché a John) e alla necessità «de la balance des trois pouvoirs». «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 12 *messidor an III* (30 giugno 1795).

⁷⁹⁸ *Ibidem*.

politici. A confermare questa interpretazione sta l'evidente contrasto tra il principio descritto e le concrete misure contenute nel Progetto degli Undici a proposito dell'accesso alla cittadinanza e alla partecipazione politica. Mentre per il primo caso era sufficiente, tra le altre condizioni, il pagamento di una *qualsiasi* contribuzione pubblica, per l'accesso alla carica di rappresentante nazionale il criterio subiva un aggravamento relativo esigendo una *qualsiasi* proprietà fondiaria. Se, anziché considerare queste misure coi parametri della nostra modernità, le situiamo nel loro contesto storico e le rapportiamo alle precedenti organizzazioni messe in vigore – si pensi a quella delineata dalla Costituzione del '91 –, ci accorgiamo che il Progetto della Commissione degli Undici era tutt'altro che censitario o plutocratico. La richiesta di un fondo di proprietà, come spiegava Boissy, dipendeva dalla volontà di indirizzare le elezioni – che, ricordiamo, erano ad un unico grado⁷⁹⁹ – verso delle buone scelte. Proprio la martellante esortazione a *bons choix* restituiva con chiarezza la precoce preoccupazione dei membri della Commissione di fronte a quel buco nero della razionalità rappresentato dall'imprevedibile momento elettorale. Oltre al requisito della proprietà, anche l'introduzione del criterio gradualistico sembra doversi leggere come soluzione al dilemma elettorale. Tratteggiando una breve cronistoria di questa misura – che partiva dalla rielaborazione dell'antico *cursus honorum* da parte del Rousseau delle *Considérations sur le gouvernement de Pologne* per riannodarsi alla celebre proposta di Mirabeau –, Boissy elencava gli innumerevoli vantaggi che questo dispositivo avrebbe offerto alla Repubblica:

N'appeler aux grandes places que des hommes expérimentés, déjà connus par le choix du peuple, déjà éprouvés par l'exercice de fonctions plus ou moins importantes, déjà livrés, pendant plusieurs années, au scrutin épuratoire de l'opinion publique : voilà le premier avantage de cette disposition ; ajoutez-y que, par ce moyen, vous investissez d'un nouvel éclat toutes les fonctions secondaires, vous les rendez également honorables, également précieuses à obtenir, puisqu'elles sont l'acheminement nécessaire vers celles d'un ordre supérieur ; vous garantissez qu'elles seront bien remplies, car du zèle de ceux qui en seront pourvus dépendra leur avancement. Ainsi vous établissez cette émulation d'honneur et de vertu qui est le fondement des républiques, et vous faites conspirer l'ambition même en faveur de l'exécution de vos lois ; enfin vous garantissez au peuple, ce qui n'est pas sans avantage, que les fonctionnaires du premier ordre seront choisis avec égalité dans tous les points de la république, puisqu'on ne pourra guère être élu que dans les lieux où l'on aura exercé la fonction qui aura rendu éligible.⁸⁰⁰

⁷⁹⁹ L'elezione diretta da parte del popolo dei rappresentanti e dei funzionari pubblici era peraltro sostenuta e difesa con argomenti sorprendentemente affini a quelli adoperati da Daunou per sostenere questo principio ed opporsi all'istituzione di assemblee elettorali. Questa convergenza sembra suggerire la sua influenza decisiva su questa parte del discorso di Boissy.

⁸⁰⁰ «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 12 *messidor an III* (30 giugno 1795).

Per il resto, Boissy concentrava il suo lungo intervento sui punti di maggiore originalità del Progetto, tra cui la divisione del Corpo legislativo – che formalmente rimaneva unico – in due *sezioni* (non a caso preferito al termine ‘camere’), così da ottenere il duplice vantaggio di limitare dall’interno un potere altrimenti esorbitante e di assicurare che le leggi fossero il frutto di una riflessione matura e non di passioni o agitazioni passeggera⁸⁰¹. Nei confronti dell’esecutivo tornava l’argomento già esposto da Daunou sulla necessità di non farsi guidare da paure e rancori riferiti a poteri del passato ormai tramontati e di assicurargli tutta l’indipendenza di cui aveva bisogno per poter svolgere al meglio il suo compito e garantire il mantenimento di una separazione dei poteri: «Autrefois le pouvoir exécutif était la force du trône, aujourd’hui il sera celle de la république. Vous l’avez toujours attaqué et affaibli, parce que vous vouliez renverser le trône qui vous menaçait. Aujourd’hui vous devez le fortifier, puisque votre but n’est plus de détruire, mais de conserver le gouvernement»⁸⁰². Interessante era poi l’esigenza di prevedere dei mezzi legali per perfezionare la costituzione e modificarla alla luce delle mutevoli circostanze storiche: si trattava di una necessità che nasceva non solo dalla consapevolezza della perfettibilità di ogni lavoro umano, ma soprattutto dal timore «que tout changement ne puisse s’opérer que par une révolution»⁸⁰³. Benché nei diversi punti esposti – e soprattutto nelle singole argomentazioni – si possa riconoscere chiaramente e a più riprese l’influenza del pensiero di Daunou – come nella definizione dell’assetto educativo come un organo *auxiliaire* dell’organizzazione sociale – è sull’esigenza di una modifica della Dichiarazione del 1793 che il suo apporto emerge in maniera più lampante: «Nous avons cru de notre devoir de changer la rédaction de plusieurs articles de la Déclaration des droits de l’homme, en substituant des définitions vagues, obscures et captieuses, qui ne pouvaient qu’égarer»⁸⁰⁴.

Dopo questa lunga presentazione accompagnata da applausi e ripetute manifestazioni di consenso, la Convenzione fissava al 16 *messidor* (4 luglio) l’inizio della discussione del Progetto. A questo punto, ovvero al momento realmente decisivo, lo scettro di rappresentante della Commissione passava da Boissy d’Anglas a Daunou, trasversalmente riconosciuto, se non come il padre di quel Progetto, come la voce più autorevole. Di fronte ad una discussione quantomai complessa e ricca di notevoli spunti e riflessioni, il pericolo sarebbe quello di perdere di vista l’obiettivo di questa ricerca.

⁸⁰¹ A questo proposito, Boissy, appropriandosi dell’immagine proposta da Baudin secondo Thibaudeau, portava a celebrità l’accostamento del Consiglio dei 500 e del Consiglio degli Anziani, rispettivamente, all’immaginazione e alla ragione della Repubblica.

⁸⁰² «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 13 *messidor an III* (1 luglio 1795). Parlando del Direttorio come «la pensée du gouvernement», Boissy d’Anglas – e con lui la Commissione – sembrava prefigurare un’inedita funzione di governo diversa e più ampia della semplice esecuzione delle scelte del legislativo. Sugli sviluppi e sulle dinamiche che interessarono le concezioni di esecutivo e di governo nel decennio rivoluzionario si veda in primo luogo COLOMBO, *La question du pouvoir exécutif (op. cit.)*.

⁸⁰³ «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 14 *messidor an III* (2 luglio 1795).

⁸⁰⁴ *Ibidem*.

Pertanto, piuttosto che riportare analiticamente gli svariati interventi di Daunou pronunciati a nome della Commissione, è sembrato opportuno fare una scelta che tenesse conto della loro originalità e del grado di individualità dei contenuti. In altre parole, si concentrerà l'attenzione sui discorsi che sembrano lasciare emergere pensieri e riflessioni particolari del personaggio, mentre rimarranno sullo sfondo le discussioni – anche molto interessanti – in cui Daunou sembrava limitarsi a riferire il parere collettivo della Commissione che rappresentava.

Il primo tema al centro del dibattito era la Dichiarazione dei diritti. L'11 *messidor* (29 giugno), Faure aveva manifestato l'esigenza di inserire nella Dichiarazione una serie di doveri che affiancassero dei diritti che, altrimenti, sarebbero finiti per risultare semplici pretesti per mettere costantemente in discussione l'ordine sociale. Chiedeva dunque che non si iniziasse nessuna discussione sul tema prima che la Commissione non avesse inserito un'apposita sezione sui doveri dell'uomo e del cittadino. L'esordio di Daunou nelle funzioni di *rapporteur* degli Undici si apriva proprio col riferimento alla mozione di Faure, a cui rispondeva con l'argomento principale già sollevato in altre circostanze dai rappresentanti francesi, ovvero che la dimensione dei doveri fosse racchiusa in quella dei diritti proclamati e che i due concetti fossero «corelatifs [*sic*]». Più in generale, veniva fin da subito chiarito il movente e il metodo della Commissione rispetto alla sezione dichiarativa: «Elle [la Commissione] n'a pas voulu faire une nouvelle déclaration des droits; mais ôter à la première ce qu'elle avait de royaliste, et à la dernière ce qu'elle avait d'anarchique, pour en composer un ensemble aussi parfait qu'il est possible»⁸⁰⁵. Tornava così a riproporsi quel *juste milieu* già evocato a più riprese da Boissy d'Anglas e quella via mediana tra dispotismo e anarchia di cui avrebbe parlato Thibaudeau nelle proprie Memorie.

Non era, tuttavia quello di Faure l'attacco più importante che Daunou avrebbe dovuto fronteggiare. Toccava infatti a Jean-Baptiste Mailhe individuare il vero tasto dolente non tanto del Progetto degli Undici, ma di qualsiasi dichiarazione: la sua natura giuridica e il suo rapporto rispetto al testo costituzionale. Il deputato chiedeva infatti se la Commissione avesse voluto licenziare un documento dagli effetti coattivi o se, semplicemente, si fosse limitata a condensare una brillante serie di concetti filosofici. Dopo averle negato ogni implicazione legislativa, Daunou proponeva varie definizioni di Dichiarazione, accomunate da un tratto particolare: la convergenza universale sui suoi principi: «Une déclaration des droits doit être le point de ralliement des républicains, et non un arsenal pour les séditions»⁸⁰⁶. Lo zelante deputato, però, non demordeva, e pur riconoscendo la saggezza dei

⁸⁰⁵ «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 19 *messidor an III*, (7 luglio 1795).

⁸⁰⁶ *Ibidem*.

principi, riteneva prioritario definirne innanzitutto la natura, l'oggetto e gli effetti⁸⁰⁷. La carenza definitoria rinfacciata da Mailhe – che chiedeva anche l'inserimento di una Dichiarazione dei doveri e una divisione tra i diritti dell'uomo in quanto tale e i diritti del cittadino – dovette ferire particolarmente l'analitico Daunou, che proprio di questo argomento aveva fatto la principale critica al precedente del 1789. Dopo Mailhe, Bailleul e Rouzet rincaravano la dose: il secondo arrivava addirittura a domandare la *question préalable* sulla Dichiarazione dei diritti, chiedendo alla Commissione di curare solo un preambolo breve e in forma discorsiva, privo di ogni sembianza di legge. La risposta di Daunou a quest'ultima radicale proposta era sorprendente: se da un lato rivendicava l'impossibilità di escludere a priori ogni possibilità di abuso da parte dei sediziosi e presentava l'accantonamento della Dichiarazione come la vittoria dei nemici della Rivoluzione, dall'altro concordava con Rouzet che, nel 1789, sarebbe stato più saggio redigerla come veniva suggerito, ovvero in forma discorsiva e non per articoli, ma aggiungeva che ormai si sarebbe trattato di una soluzione troppo pericolosa e incerta. Tornava così a riemergere, sia pure per un istante, la preferenza di Daunou per una resa della Dichiarazione che, già nel febbraio 1790, aveva apprezzato nel progetto presentato da Sieyès agli albori della Rivoluzione⁸⁰⁸.

Parati in qualche modo i colpi più minacciosi, seguiva la discussione dei singoli articoli costituzionali. A questo proposito, è da segnalare l'esistenza di alcuni fogli manoscritti di Daunou che, pur non datati, sembrano doversi collocare con certezza in questo momento storico. Il tema è infatti la Dichiarazione dei diritti e, dopo una prima parte discorsiva in cui vengono riportati alcuni dei concetti che si ritrovano nel dibattito alla Convenzione, vengono inseriti alcuni articoli molto vicini – ma non identici – al progetto della Commissione⁸⁰⁹. Data l'evidente analogia tematica, sembra probabile che si tratti di appunti stesi da Daunou in vista del suo intervento alla Convenzione. La non perfetta coincidenza si spiegherebbe poi con una rielaborazione ulteriore di cui non è rimasta traccia nelle sue carte. Tra i contenuti più interessanti di questi scritti, come dicevamo, rientra la messa a punto del concetto di Dichiarazione: «Le but d'une déclaration des droits est d'établir les principes généraux de l'Etat social. C'est un recueil de maximes que le législateur se rappelle [*sic*] à lui-même et dont il se promet de ne point s'écarter dans le cours de ses travaux»⁸¹⁰. Seguivano poi tre domande fondamentali, ovvero, nell'ordine, quali fossero le massime da inserire; quale il loro ordine e quale la maniera migliore di enunciarle. Daunou affermava di riportare le suggestioni che aveva potuto raccogliere grazie alle discussioni interne alla Commissione e, rispetto al primo quesito,

⁸⁰⁷ Riconoscendo nel caso americano l'origine di questo dispositivo, Mailhe proponeva un suggestivo parallelismo tra una dichiarazione e lo schizzo, il progetto teorico dell'architetto: esattamente come il disegno preparatorio che, una volta costruito l'edificio, era destinato a scomparire, anche la dichiarazione avrebbe dovuto subire la stessa sorte.

⁸⁰⁸ SIEYÈS, *Préliminaire de la Constitution française* (op. cit.).

⁸⁰⁹ Cfr. BNF, NAF 21891, ff. 3-5, 8-20.

⁸¹⁰ *Ivi*, f. 3r.

individuava tre caratteristiche fondamentali: ogni principio da inserire in una dichiarazione doveva essere «vraie, précise, et générale». Il punto su cui si insisteva maggiormente era la necessità di non inserire alcuna opinione azzardata o teoria al centro di controversie, ovvero «aucune de ces maximes qui ne sont pas sanctionnées par un assentiment à peu près universel»⁸¹¹. La necessaria universalità dei principi affermati era indispensabile per dotare il documento dei caratteri di certezza e autenticità di cui non poteva mancare. Questo approccio portava Daunou a scartare a priori ogni sistema sullo stato di natura o sull'origine delle proprietà territoriali: più che per un'estraneità tematica, l'ex oratoriano era portato a questa scelta dalla consapevolezza della diversità di opinioni su questi temi:

En effet les uns croient à l'existence d'un droit naturel, antérieur à toute institution civile et susceptible d'un grand nombre d'applications. Les autres n'aperçoivent dans l'état de nature que des besoins et des facultés, dont il ne résulte, entre les hommes non encore associé civilement, que des relations bien faibles, bien obscures, bien incertaines. Plusieurs sont persuadés que la propriété territoriale préexiste aussi à l'ordre civile et qu'elle est un des droits que la société consacre et n'institue point : l'opinion contraire a eu des défenseurs distingués, elle a beaucoup de partisans.⁸¹²

Un terzo ambito al centro di accese discussioni e, pertanto, da escludere da una dichiarazione, era la libertà della stampa. Infatti, se in ogni paese libero era unanimemente condannata la censura preventiva, sulla questione della responsabilità di autori e librai per le opere pubblicate o rese disponibili le posizioni erano estremamente più variegate.

Al duplice criterio della verità e della concordia generale, si affiancava quello – tipico di Daunou – della chiarezza e della precisione nell'esprimere il principio ritenuto degno della sede dichiarativa, così da escludere sensi oscuri e menzogneri⁸¹³.

Non meno interessanti erano le considerazioni offerte rispetto al secondo problema, ovvero l'ordine con cui presentare i contenuti. Tornava a questo proposito la bipartizione tra due metodi antitetici: quello analitico e quello sintetico. Mentre quest'ultimo procedeva per definizioni e principi generali – e poteva essere utile solo per una scienza già sviluppata –, trovandosi di fronte ad un concetto ancora da fissare sul dizionario, Daunou non nascondeva la sua preferenza per l'amata *méthode analytique*. Malgrado ciò, secondo l'erudito nei tre precedenti dichiarativi – Daunou conteggiava anche il progetto di Condorcet – si era seguito in maniera avventata proprio il metodo sintetico. Tornavano a questo punto le critiche rivolte nel 1793 al progetto di Dichiarazione girondino,

⁸¹¹ *Ibidem*.

⁸¹² *Ibidem*.

⁸¹³ Daunou se la prendeva a questo proposito col solito articolo XXXV della Dichiarazione del 1793. Come già Boissy d'Anglas, riteneva assurdo legittimare a priori il diritto di insurrezione senza poter definire una volta per tutte le caratteristiche che connotavano un'insurrezione legittima, differenziandola da una semplice rivolta di fazione. A dire di Daunou – ma già di Boissy il 5 *messidor* – l'unico, insoddisfacente, criterio di distinzione possibile era il successo o meno del sommovimento.

che aveva posto in un unico articolo (il I) e senza alcuna differenziazione diritti naturali, civili o politici e che, nel resto del documento, non aveva definito concetti chiave come ‘cittadino’, ‘costituzione’ o ‘governo’. Se erano queste le ripercussioni inevitabili di un approccio sintetico, l’analisi avrebbe seguito un percorso completamente diverso: partendo dalle sensazioni o da idee particolari ad esse immediatamente collegate, essa avrebbe presentato gradualmente e razionalmente le diverse definizioni attraverso la combinazione e il confronto tra diverse idee, arrivando ai singoli principi solo dopo le conoscenze particolari, «dont ils sont les formules générales et les expressions abrégées». Sarebbe stato così possibile arrivare «à des résultats plus surs, plus précis, moins équivoques»⁸¹⁴. Il percorso razionale e analitico di Daunou partiva dalla libertà spettante a chiunque di poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri e, da questo principio, ricavava le nozioni di libertà e di proprietà personale. Per *garantire* entrambi questi principi, si rendeva necessaria l’istituzione di uno stato sociale, che avrebbe assicurato la proprietà industriale e territoriale. Dall’analisi della società Daunou estraeva poi i concetti di cittadino, sovrano, legge, poteri, forza pubblica e finanze. È a partire da queste nozioni che si situavano le massime che ne esprimono i rapporti e che dichiarano i diritti sociali: «Toutes ces maximes se résument dans celle qui proclame et définit l’égalité»⁸¹⁵. Ben lungi dal rappresentare il punto di partenza come nel testo del 1793, l’eguaglianza arrivava per Daunou solo alla fine del processo di ricostruzione dei pilastri dell’ordine sociale e trovava senso e significato solo all’interno di esso (e non, quindi, in un ipotetico stato di natura). Rispetto all’ultimo punto, Daunou ribadiva in queste note quanto avrebbe espresso alla Convenzione, ovvero la sua freddezza rispetto ad una serie di articoli che richiamavano impropriamente un carattere di legge che la Dichiarazione *non* possedeva e che nascondevano i rapporti tra i singoli principi e i diversi punti del ragionamento. Tuttavia, come avrebbe ribadito nella risposta a Rouzet, Daunou non riteneva più possibile mettere in discussione la forma ormai acquisita da 5 anni di esperienza.

Il Progetto che troviamo nelle carte di Daunou è piuttosto diverso non solo dalla futura Dichiarazione del 1795, ma anche dallo stesso Piano degli Undici. Tra gli aspetti più interessanti dei suoi appunti, si segnalano le *definizioni* di alcuni concetti chiave dell’ordinamento politico. Fedele ai principi espressi fin dagli esordi della Rivoluzione, Daunou riteneva la società quella costruzione collettiva necessaria per proteggere con le forze di tutti i diritti di ognuno (articolo 3). Coerentemente con questa impostazione, cittadino era chiunque, nella società, avesse avuto *interesse* – concetto cardine mutuato da Helvétius – al suo benessere e al suo mantenimento e avesse raggiunto l’età necessaria per nutrire questi sentimenti (articolo 7). Particolarmente interessante è poi la definizione

⁸¹⁴ BNF, NAF 21891, f. 4v.

⁸¹⁵ *Ibidem*. La serie di 10 articoli che seguivano a questa parte discorsiva rifletteva alla lettera questo *iter* intellettuale: si partiva dall’affermazione della libertà per arrivare, di grado in grado, alla definizione delle istituzioni sociali.

di legge, contenuta all'articolo 9: «Lorsqu'il s'agit de déclarer un intérêt général de la société, la volonté du plus grand nombre des citoyens est considéré comme la volonté de tous, et l'expression de cette volonté reçoit le nom de loi»⁸¹⁶. Non sfuggivano alla mania definitoria neppure i concetti di eguaglianza – consistente nella comune valenza dei diritti *e dei doveri* stabiliti negli articoli precedenti⁸¹⁷ – e di costituzione: «Le code où les droits des citoyens sont garantis par l'établissement, la séparation et l'organisation des pouvoirs s'appelle Constitution»⁸¹⁸.

L'approfondimento del Progetto autonomo di Daunou si rende necessaria per comprendere la sua posizione durante le discussioni in Assemblea: benché il suo ruolo cruciale nella redazione del Piano degli Undici sia riconosciuto da più parti, il testo dichiarativo non corrispondeva esattamente alle posizioni e ai principi sviluppati in prima persona. Concentrandosi sugli elementi che possono contribuire alla configurazione del profilo intellettuale dell'*idéologue*, appare, ad esempio, rilevante, la risposta data a Jean Debry, che aveva denunciato l'assenza dei diritti sociali al lavoro per gli uomini abili e dei soccorsi pubblici per gli inabili nell'articolo II del Progetto degli Undici. Di fronte ai mormorii della Convenzione, evidentemente spaventata di fronte alla rievocazione di uno degli elementi più caratteristici del precedente del 1793, Daunou non si scompondeva affatto né negava la liceità della richiesta: «Je ne m'oppose pas à ce que la proposition de Jean Debry soit comprise dans la Déclaration des droits, mais je ne crois pas que ce puisse être dans cet article. Elle trouvera sa place naturelle lorsqu'il s'agira de la propriété»⁸¹⁹. L'apertura di Daunou è ancora più rilevante se si considera che un altro membro eminente della Commissione, Lanjuinais, esprimeva tutt'altre posizioni, opponendosi risolutamente alla proposta di Debry in quanto, a suo dire, «une telle proposition placée dans une déclaration qui n'a pas force de loi, qu'on peut interpréter faussement, serait une arme terrible dans le mains des factieux. Ce serait vouloir rallumer les torches de l'anarchie»⁸²⁰.

L'esistenza di correnti diverse in seno alla Commissione degli Undici veniva confermata anche dall'appassionante discussione apertasi sull'articolo IV del progetto, che recitava: «Tout

⁸¹⁶ *Ivi*, f. 5r. Diversa è invece la formulazione sviluppata in alcuni foglietti successivi: «Les conventions sociales qui garantissent la propriété et la liberté de chacun s'appellent [sic] lois. Elles sont l'expression de la volonté générale, mais au sein d'un grand peuple elles ne peuvent être faites que par des représentans élus à cet effet». *Ivi*, f. 12. Con l'inserimento della possibilità della rappresentanza in sede dichiarativa, sembrava tramontare definitivamente la posizione di Daunou a favore di un intervento diretto da parte popolare che, invece, aveva monopolizzato la sua riflessione nella prima parte del Decennio rivoluzionario.

⁸¹⁷ Nel foglietto in questione si legge, malgrado la cancellatura, il divieto di estendere il valore dell'eguaglianza alle facoltà donate dalla natura e sviluppate dall'educazione. *Ivi*, f. 18.

⁸¹⁸ *Ivi*, f. 20. Interessante, soprattutto per la futura azione europea di Daunou, è anche l'art. 11, che affermava la fratellanza e l'uguaglianza dei diritti di tutti i popoli, la condanna della conquista e la censura della guerra se non per resistere all'oppressione. *Ivi*, f. 19.

⁸¹⁹ «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 19 *messidor an III* (7 luglio 1795).

⁸²⁰ *Ibidem*.

homme est libre de manifester sa pensée et ses opinions. La liberté de la presse, et de tout autre moyen de publier ses pensées, ne peut être interdite, suspendue ni limitée». Proprio lo scontro tra posizioni confliggenti a questo proposito sembrava dar ragione a quanto affermato da Daunou negli appunti sulla Dichiarazione sopracitati, che escludevano articoli sulla libertà di stampa in quanto il riconoscimento dei suoi limiti rappresentava una questione tutt'altro che pacifica. Preso atto delle diverse posizioni dei colleghi, tuttavia, il *rapporteur* non si tirava indietro e difendeva la versione degli Undici: prendendo le mosse dalle critiche arrivate alla Commissione sulla presunta contraddizione tra quell'articolo e il precedente – «La liberté consiste à pouvoir faire ce qui ne nuit pas à autrui» –, Daunou proponeva di sostituire l'articolo IV con uno ricavato dall'ultimo Titolo costituzionale, relativo alle disposizioni generali: «Nul ne peut être empêché de dire, écrire, imprimer et publier sa pensée, sauf à en répondre devant la loi»⁸²¹. La diatriba si scatenava proprio su quest'ultima disposizione, che sembrava limitare la libertà appena esposta. Come ben centrava Bailleul, la questione fondamentale si riduceva nello stabilire o meno una *police* a cui sottoporre le opere *dopo* la loro stampa. Come già colto da Daunou nei suoi manoscritti, non era, fortunatamente, più discussa la possibilità di una censura preventiva che autorizzasse la pubblicazione; in una parola, si trattava di riconoscere l'esistenza e i limiti della responsabilità degli autori⁸²². Acerrimo avversario di un diritto di stampa illimitato era Lanjuinais, che lo accostava addirittura all'anarchia, al disordine e all'oppressione. La parola tornava infine a Daunou, che riformulava così, formalmente a nome della Commissione, posizioni che appartenevano alla propria sensibilità:

Sans doute aucune autorité ne peut empêcher l'homme d'écrire et d'imprimer, même contre les lois et le gouvernement; mais vous ne voulez pas que le libelliste puisse attaquer impunément l'honneur des citoyens ou provoquer au bouleversement de l'Etat [...]. Non, je le répète, la liberté de la presse ne peut être contrariée par aucune espèce de censure ou d'examen préalable ; mais vous devez réserver au législateur la faculté de faire des lois contre les calomnieux et les séditieux⁸²³.

La discussione si risolveva in un nulla di fatto, dal momento che l'articolo veniva rinviato ad un nuovo esame da parte della Commissione; tuttavia, nella seduta del 4 luglio veniva stabilito che da allora in avanti la Convenzione si sarebbe occupata di discutere il Progetto di Costituzione tutti i

⁸²¹ *Ibidem*.

⁸²² Così Bailleul: «Je sais qu'on ne doit point attenter à la pensée de l'homme ; je sais qu'on ne doit point se mêler des écrits tant qu'ils ne sont pas confiés à la presse ; mais il me semble qu'il est au moins encore en question si lorsqu'il les a livrés au papier, je veux dire lorsqu'ils sont imprimés pour être publiés, ils ne doivent pas être soumis à une police». *Ibidem*.

⁸²³ «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 20 *messidor an III* (8 luglio 1795). Oltre che per la convergenza con quanto affermato negli appunti citati sulla Dichiarazione, la certezza che qui Daunou esprimesse opinioni nutrite a livello personale è data anche dall'apporto che avrebbe dato, come vedremo, nella discussione sui delitti *de la presse* scatenatasi negli ultimi mesi del 1796. Il 25 novembre di quell'anno, infatti, a nome di una Commissione speciale, Daunou avrebbe pronunciato un famoso rapporto proprio sul tema in questione.

giorni dispari di ogni decade⁸²⁴. Già giorno successivo, tuttavia, Daunou proponeva una nuova versione dell'articolo, frutto del riesame degli Undici e ripresa dall'esempio della Costituente, ovvero dall'archetipo del 1789. L'obiettivo era, come sempre, scartare gli estremi ed intraprendere una via mediana: «elle a voulu éloigner pour toujours tout obstacle à la liberté de la presse et à la manifestation des pensées; laisser la plus grande latitude à toute opinion politique et morale; mais empêcher en même temps qu'on ne diffamât, par la calomnie, les meilleurs citoyens»⁸²⁵.

L'ultimo motivo d'interesse che rivestono ai nostri fini le discussioni sul testo dichiarativo riguarda una mozione presentata da Fermont alla fine del dibattito. Pur mostrandosi comprensivo rispetto ai motivi prudenziali che potevano aver mosso la Commissione, egli si stupiva per l'assenza di un articolo in cui, come nel precedente del 1789, si stabilisse che gli uomini nascevano e rimanevano liberi e uguali nei diritti. Daunou rispondeva che il significato di questo principio era già contenuto nei diversi articoli presentati relativi ai diritti dell'uomo, ovvero la libertà, l'eguaglianza, la sicurezza e la proprietà. Più rilevante ancora era l'intervento di Lanjuinais, che coglieva l'occasione per troncane alla radice nuove e interminabili discussioni filosofeggianti. L'elemento sorprendente è, in questo caso, la coincidenza quasi perfetta coi contenuti degli appunti di Daunou sulla Dichiarazione in cui, come si ricorderà, l'ex oratoriano sosteneva l'inopportunità di addentrarsi in oscuri dibattiti su temi controversi come lo stato di natura o la dimensione della proprietà⁸²⁶.

4.5 La sovranità popolare: partecipazione politica e rappresentanza (19 messidor-4 thermidor)

Dopo soli due giorni di discussione, terminava, almeno per il momento, il dibattito sul testo dichiarativo. Prima di passare alla Costituzione vera e propria, nella seduta del 19 *messidor* andava in scena un intervento di particolare importanza ed efficacia, capace di legare la Dichiarazione al tema successivo che avrebbe focalizzato l'attenzione dei convenzionali: lo stato politico dei cittadini.

⁸²⁴ In realtà, a ben vedere il dibattito costituente si sarebbe spesso e volentieri allungato da una seduta all'altra, cosicché quasi tutte le riunioni dell'Assemblea fino al 5 *fructidor* (22 agosto) – giorno dell'approvazione – furono dedicate a questo problema fondamentale.

⁸²⁵ «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 20 *messidor an III* (8 luglio 1795). L'articolo rielaborato suonava così: «Tout homme est libre de manifester sa pensée et ses opinions par la voie de la presse ou autrement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi». L'articolo in questione sarebbe però stato scartato in un secondo momento dalla Convenzione, cosicché non si trova nella versione definitiva della Dichiarazione. L'unico riferimento espresso alla libertà di stampa nella *Constitution de l'an III* si trova, infatti, nell'ultimo Titolo, all'art. 355.

⁸²⁶ «Il me semble que la Déclaration des droits étant faite, nous ne devons pas nous amuser à en faire une seconde d'après un système tout différent, ou bien nous jeterions dans des discussions éternelles; il faudrait définir ce qui est avant la société, ce qui est égal pendant la société, et ce qui est après la société; de la naîtraient une infinité de questions; vous seriez obligés d'examiner ce que c'est que la propriété dans l'ordre de la nature. Il s'élèverait des querelles interminables entre ceux qui prétendent que la propriété n'est point dans l'ordre de la nature et ceux qui soutiennent que c'est un droit naturel que la société ne fait que garantir». «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 20 *messidor an III* (8 luglio 1795). Questa evidente affinità nei temi e nelle argomentazioni sembra confermare l'influenza dominante di Daunou all'interno della Commissione o, perlomeno, un'affinità dei due rappresentanti su questo tema.

L'eroe della rivoluzione americana, professandosi apostolo indefesso della causa libertaria, denunciava nel Progetto – e nel rapporto che lo aveva preceduto, presentato da Boissy d'Anglas – un vizio fondamentale: non aver riunito l'intero popolo francese a difesa della Rivoluzione e averne anzi distolta una buona parte avendole sottratto ogni *interesse* a sostenerla. L'aspetto più interessante dell'intervento di Paine era l'individuazione di una contraddizione fondamentale tra le due parti principali di una Costituzione, «le principe et l'organisation», ovvero la Dichiarazione e i diversi titoli costituzionali. In concreto, mentre i primi articoli del testo dichiarativo estendevano a tutti il godimento dei diritti fondamentali, il primo articolo del Titolo II, relativo ai requisiti per accedere alla cittadinanza, tagliava fuori una buona fetta del popolo richiedendo un inaccettabile requisito censitario. In realtà, come già accennato, il Piano degli Undici non poneva una soglia di censo particolarmente esosa, accontentandosi anzi del pagamento di una qualsiasi contribuzione diretta; era tuttavia proprio quest'ultima specificazione, che avrebbe scartato dalla cittadinanza quanti non avessero pagato che imposte indirette, a rappresentare il principale capo d'imputazione. Secondo Paine, oltre a non possedere alcuna legittimazione teorica, questa assurda bipartizione avrebbe potuto portare, in futuro, un astuto legislatore a giocare sulla catalogazione di determinate imposte come dirette o indirette per escludere a suo piacimento precise fette della società dalla partecipazione politica. Ancor più che le misure particolari, il fulcro dell'intervento di Paine era rappresentato dalla questione provocatoria, ma assai pregnante, che poneva: «On pourrait ici demander, puisque ceux-là seuls doivent être reconnus citoyens, quel nom aura le reste du peuple»⁸²⁷. La domanda era tanto scomoda, ma evidentemente anche tanto centrata, da rimanere inevasa; lo stesso Daunou, pur schermendosi, non riusciva a dare una risposta chiara e soddisfacente⁸²⁸.

Prima di affrontare il vero bandolo della matassa, ovvero lo stato politico dei cittadini, l'ordine dei lavori voleva che la Convenzione si occupasse del Titolo I del Progetto, relativo alla distribuzione territoriale. Il tema principale al centro della discussione era, come prevedibile, la proposta di sopprimere i distretti. Dopo aver passato la prima parte del dibattito in una posizione secondaria, il 21 *messidor* (9 luglio) Daunou proponeva un lungo e articolato intervento per sostenere il progetto dei colleghi. Il punto fondamentale, però, era rappresentato dalla motivazione che poneva come base per l'opportunità di sopprimere i distretti e semplificare così l'organizzazione dell'amministrazione pubblica: «si vous supprimez les districts vous aurez un gouvernement plus solide et une

⁸²⁷ «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 22 *messidor an III* (10 luglio 1795). La conclusione dell'intervento era altrettanto emblematica: «si vous faites tourner la base de la révolution des principes à la propriété, vous éteindrez tout l'enthousiasme qui a jusqu'à présent soutenu la révolution, et vous ne mettez à sa place rien que le froid motif du bas intérêt personnel, incapable d'animer, qui se fanera encore et dégènera en une insipide inactivité». *Ibidem*.

⁸²⁸ Del resto, negli anni passati Daunou si era sempre dimostrato a favore di un'estensione più larga possibile della cittadinanza e della partecipazione politica. La tendenza generale della Convenzione in quel momento storico, però, seguiva orientamenti ben diversi, come ben dimostra il rifiuto di stampare il discorso di Paine.

administration mieux étendue. La solidité du gouvernement s'accroît quand les autorités sont plus respectées, quand leur subordination est mieux garantie, quand leur action devient plus directe et moins compliquée»⁸²⁹. Dall'intervento di Daunou emergeva così con chiarezza che la priorità della Commissione – e certamente anche la sua – era, ancora una volta, quella di istituire un governo (ovvero un esecutivo) forte ed energico. Il discorso in oggetto trabocca così di riferimenti a questa esigenza, che si conquistava un predominio rispetto alla stessa questione all'ordine del giorno:

Il est donc permis de penser que ce serait mal pourvoir à la force du gouvernement, à l'unité de son action, à la pureté de son influence, que de conserver sur le territoire de la république cette foule de corps administratifs et judiciaires, souvent rivaux, quelquefois ennemis, toujours plus jaloux d'imprimer des mouvements que d'en recevoir [...]. Le directoire exécutif [...] exercera donc, sur tous les points du territoire, une puissance effective, et il importe que vous lui en donniez une grande si vous ne voulez pas être ramenés à la royauté par la débilité de votre gouvernement⁸³⁰.

Nella stessa seduta si inaugurava la discussione sul II Titolo della Costituzione, relativo allo stato politico dei cittadini. Era questa l'occasione per ribattere nel merito alle accuse rinfacciate da Paine: l'intervento di Merlin di Douai, in particolare, che chiedeva di discutere l'articolo relativo ai requisiti per divenire cittadino insieme ai primi 4 articoli del Titolo X – riferiti alle imposte finanziarie –, intendeva proprio confutare l'accusa più grave contro il Progetto, quella di voler fare della Francia una repubblica di soli proprietari. La possibilità, riconosciuta anche ai *non* proprietari, di pagare una contribuzione personale (Titolo X, articolo II) che avrebbe aperto loro le porte della cittadinanza, veniva insomma individuata dal deputato come la dimostrazione dell'errore di lettura in cui era caduto il legislatore dei due mondi⁸³¹. Lanjuinais confermava questa tesi, specificando però che accanto al regime di fraternità tra i diversi cittadini e il loro pieno esercizio dei rispettivi diritti, la Repubblica «consacrera les distinctions qui naissent essentiellement de la vertu, des talents, et de la nécessité même d'assurer les droits de tous»⁸³². Il reale obiettivo della Commissione nel fissare il parametro contributivo tra le condizioni di cittadinanza era ben spiegato da Bailleul: «Nous ne voulons point en exclure le père de famille respectable, l'artisan laborieux, l'estimable ouvrier; mais aussi nous ne voulons pas que l'homme dont on ne connaît ni les moyens d'existence ni le domicile, ni les motifs ni les mœurs, vienne, dans les assemblées du peuple, effrayer les citoyens honnêtes, mais paisibles,

⁸²⁹ «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 24 *messidor an III* (12 luglio 1795).

⁸³⁰ *Ibidem*. Inoltre, Daunou sosteneva che, riducendo il numero degli amministratori, questi sarebbero stati scelti in maniera migliore e sarebbero risultati più efficienti: tornava anche in questo caso, dunque, la centralità del momento elettorale, una convinzione condivisa da molti dei colleghi della Commissione.

⁸³¹ L'articolo IV del Titolo X, inoltre, prevedeva la possibilità di un'iscrizione su base volontaria sulla lista dei contribuenti e pagare così l'imposta personale necessaria per accedere ai diritti di cittadinanza.

⁸³² «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 25 *messidor an III* (13 luglio 1795). Chissà se Daunou, che due anni prima si era espresso contro ogni possibile dispotismo, «même celui des lumières, des talents et de la vertu», era d'accordo con la massima espressa dal collega. Cfr. DAUNOU, *Vues rapides (op. cit.)*, p. 345.

et forcer le vœu de la majorité»⁸³³. La richiesta di Merlin veniva accolta e così Daunou, il 23 *messidor* (11 luglio), presentava subito gli articoli del Titolo X che avevano un evidente rapporto con la questione della cittadinanza: «Non, représentats du peuple, vous ne partagerez point le peuple en plusieurs classes; vous ne fermerez à aucune les portes de vos assemblées primaires ; au contraire vous maintiendrez les droits politiques de tous hommes laborieux domiciliés ; que dis-je ! vous rendrez ces droits plus respectables, et l'aristocratie ne pourra plus les méconnaître quand ils seront constatés par un honorable tribut»⁸³⁴. Riguardo al valore di questo contributo volontario, Daunou spiegava che la Commissione aveva infine optato per fissarne una soglia pari a 3 giornate di lavoro; tuttavia, proprio a questo proposito, l'ex oratoriano teneva subito a precisare le profonde differenze che dividevano il loro Progetto dalla Carta del 1791, che invece non aveva previsto nessuna possibilità di supplire ai criteri censitari con una contribuzione volontaria.

Durante il dibattito sul Titolo II andava in scena un episodio particolarmente indicativo che oppose Daunou a Dubois-Crancé, che aveva proposto di distinguere tra una *contribution civique* eguale per tutti e su base volontaria – che dava accesso ai diritti di cittadino francese – e il pagamento delle normali contribuzioni pubbliche, variabili secondo i tempi e i mezzi di ognuno. Oltre ad opporsi, come già il collega Creuzé-Latouche, ad una misura che, moltiplicando le imposte, rischiava di allontanare il popolo dalle assemblee primarie, Daunou si scontrava con Dubois-Crancé per un motivo più profondo: quando quest'ultimo prendeva nuovamente la parola per affermare che «Le droit de cité ne peut pas s'acquérir par le paiement de l'impôt; il est dans la nature», Daunou interveniva con inusuale aggressività per proclamare il carattere sociale, e non naturale, della cittadinanza: «Il est si peu dans la nature qu'on ne l'acquiert que par convention, c'est-à-dire après qu'on s'est mis dans l'état de société»⁸³⁵. Dopo aver difeso come al suo solito⁸³⁶ – e contro la proposta di spostare l'età minima da 21 a 25 anni avanzata da Villetard – i diritti delle giovani generazioni a partecipare ad una vita politica che sarebbe servita loro anche come palestra di formazione⁸³⁷, la discussione si concentrava sul punto più interessante, ovvero sui contenuti dell'articolo VIII. Veniva qui stabilito che per l'iscrizione sul registro civico – condizione per la cittadinanza – a partire dall'anno IX i giovani avrebbero dovuto provare di sapere leggere, scrivere ed esercitare *une*

⁸³³ «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 25 *messidor an III* (13 luglio 1795).

⁸³⁴ *Ivi*, 27 *messidor an III* (15 luglio 1795). La possibilità di pagare un contributo su base volontaria per accedere alla cittadinanza appare in perfetta sintonia con quanto sostenuto e domandato da Daunou negli articoli pubblicati sul «Journal Encyclopédique», in polemica con le disposizioni della Carta del 1791.

⁸³⁵ *Ivi*, 28 *messidor an III* (16 luglio 1795).

⁸³⁶ Si vedano i contenuti delle *Remarques sur le plan proposé par le comité de Salut public* del 24 giugno 1793.

⁸³⁷ «Il faut faire une grande différence entre la faculté de voter dans les assemblées primaires, et celle d'être éligible aux places. L'admission de la jeunesse dans les assemblées sera le complément nécessaire de son éducation ; elle y portera un cœur encore étranger à la corruption, du patriotisme, et souvent des lumières neuves». «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 28 *messidor an III* (16 luglio 1795).

profession mécanique. Mentre Creuzé-Latouche si era impegnato a dimostrare l'opportunità del requisito professionale, di fronte ai dubbi di più di un convenzionale, nella seduta del 26 *messidor* (14 luglio) Daunou si incaricava di dimostrare la necessità dell'alfabetizzazione dei nuovi cittadini⁸³⁸. Dopo aver tentato di rassicurare i colleghi ricordando come quella norma si sarebbe attivata solo a partire dall'anno IX e che avrebbe riguardato solo chi non fosse stato già iscritto nel registro dei votanti (escludendone così la retroattività), Daunou rinnovava la campagna contro il 'vandalismo' perpetrato dal Terrore e a favore della cultura che aveva inaugurato la sua seconda stagione da convenzionale. L'erudito denunciava come solo sotto il dispotismo (antico e recente) si fosse accreditata l'opinione che non fosse utile, ma anzi pericoloso, che molte persone sapessero leggere e scrivere:

En effet, plus les progrès de la philosophie menaçaient de jour en jour les préjugés et les institutions de l'ancien régime, plus il fallait ralentir la propagation des connaissances, rompre même, s'il était possible, toute communication entre les hommes éclairés et la partie la plus nombreuse de la société. Il importait visiblement de tenir à l'écart des lumières ceux que l'on voulait éloigner de la liberté, et l'ignorance du peuple était une garantie nécessaire au repos de ses oppresseurs. Avec un autre langage, les brigands farouches, qui ont depuis dévasté la France, tendaient au même but, arrivaient aux mêmes résultats. Ce n'était plus le peuple que l'on déclarait indigne de l'instruction, c'était l'instruction que l'on décriait comme superflue ou périlleuse au sein d'un peuple que l'on disait libre et régénéré. L'ignorance s'appelait raison, et l'impéritie sagesse.⁸³⁹

Dopo aver rivendicato il binomio tra Lumi e Rivoluzione e quello tra tenebre e gli opposti dispotismi, Daunou spiegava che il compito che si era prefissa la Commissione era quello di assicurare al popolo francese il grado di cultura necessario per poter mantenere la sua libertà. D'altro canto, per garantire l'eguaglianza dei «*droit sociaux*», essa aveva dovuto individuare le misure più idonee per diminuire «*insensiblement entre les citoyens la dissemblance des mœurs, l'opposition des habitudes et l'inégalité des lumières*». Oltre a riannodarsi alle proposte di due anni prima riguardo alla possibilità di limitare in maniera graduale gli scompensi nella distribuzione delle proprietà mediante misure moderate ma incisive, questo passaggio spiegava l'unione profonda tra il requisito culturale e quello professionale: «*D'un côté, le citoyen pauvre est appelé aux éléments de l'instruction familière au riche; et de l'autre, le riche est obligé à l'apprentissage des honorables travaux du*

⁸³⁸ Daunou si era già espresso favorevolmente nella seduta del 24, affermando che «*Si vous voulez établir réellement l'égalité, si vous voulez tendre à la plus grande égalité possible, il faut empêcher qu'un homme soit dans la dépendance d'un autre, soit pour ses affaires, soit pour se procurer ses subsistances. Nous avons tous été témoins des dangers qu'il y a à admettre dans les assemblées primaires des hommes qui ne savent ni lire ni écrire*». «*Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel*», 29 *messidor an III* (17 luglio 1795). È tuttavia nel discorso del 26 *messidor* che veniva affrontata in maniera analitica e approfondita l'intera questione.

⁸³⁹ *Ivi*, I *thermidor an III* (19 luglio 1795).

pauvre». Come già al momento di presentare le sue proposte sulla redistribuzione delle proprietà, il primo timore di Daunou era quello di poter venire accusato di perseguire un'ideale eguaglianza perfetta: «L'article a pour objet, non pas sans doute de propager les désastreuses chimères de la démagogie sur l'égalité parfaite, et à tous égards absolue, de tous les humains; mais de préparer, d'amener, par des moyens inoffensifs, un ordre de choses où il y ait entre les citoyens de moins énormes distances»⁸⁴⁰. Il riferimento ai diritti sociali si spiegava con l'esigenza, che sembrava legarsi alla natura stessa del sistema repubblicano, di non condannare l'eguaglianza ad un livello ideale, ad un principio o anche ad una mera dimensione di diritto: secondo Daunou, una simile dimensione di eguaglianza non sarebbe servita a niente «si vous éternisez, si vous ne tempérez pas une monstrueuse inégalité *de fait* qui doit ramener inévitablement ou le despotisme, ou l'aristocratie, ou les fureurs anarchiques»⁸⁴¹. Tra le fattispecie della 'mostruosa ineguaglianza' rientrava quella dei lumi: il cittadino ignorante, del tutto sprovvisto di questi, non avrebbe potuto infatti esercitare nessun ruolo utile nelle assemblee politiche e, anzi, si sarebbe trovato costantemente alla mercé delle frodi di ambiziosi e disonesti. La morale dell'intervento di Daunou era che, se ci si fosse limitati a riconoscere un diritto di cittadinanza pur esteso a gran parte del popolo senza preoccuparsi delle condizioni *materiali* con cui ogni cittadino vi sarebbe arrivato, si sarebbe trattato di una misura inutile, ipocrita e persino dannosa.

La questione si chiudeva dando ragione agli Undici e l'articolo VIII veniva quindi mantenuto con la sola modifica che rinviava la sua messa in attività dall'anno IX all'anno XII della Repubblica. Nella stessa seduta del 26 *messidor* (14 luglio) si passava così al Titolo successivo, intimamente legato al precedente, dedicato alle assemblee primarie. Il fulcro del dibattito era rappresentato, in questo caso, dalla struttura elettorale e oppose i fautori del doppio grado ai sostenitori dell'elezione diretta da parte del popolo. La questione veniva aperta ufficialmente da Défermont, che esprimeva l'auspicio di un immediato ristabilimento dei corpi elettorali. A quest'ultimo rispondeva subito Lanjuinais, che giustificava il requisito residenziale per poter accedere alle assemblee primarie (pari ad un anno nello stesso cantone) con un argomento molto interessante: «ne pouvant circonscrire l'état politique des citoyens, elle a dû chercher le moyen d'écarter des assemblées politiques les hommes inconnus et suspects. J'observe à cet égard qu'aucune nation libre n'a donné plus de latitude que nous à ces droits»⁸⁴². Due sono le questioni centrali introdotte dall'intervento: in primo luogo, veniva chiarita la disposizione e gli obiettivi della Commissione che, se da un lato si trovava nella necessità

⁸⁴⁰ *Ibidem*. «Sous le rapport des facultés morales et intellectuelles, la constitution ne doit rien intervertir avec violence ; mais elle doit assimiler par degrés les éléments des corps politiques, modifier peu à peu les mœurs nationales, et les coordonner au système républicain». *Ibidem*.

⁸⁴¹ *Ibidem*, corsivo nostro.

⁸⁴² «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», I *thermidor* an III (19 luglio 1795).

di operare una minima selezione per l'ingresso alle assemblee primarie, dall'altro sentiva di non avere il diritto di limitare i diritti politici che spettavano a tutti i cittadini in quanto tali. Il requisito di residenza – così come lo stesso criterio gradualistico per l'eleggibilità – rappresentava così un mezzo per colmare il bisogno senza ledere il principio. Il secondo motivo di alto interesse è dato dalla fiera rivendicazione dell'inedito grado di democraticità del Progetto degli Undici. Si tratta di un'affermazione centrale, perché certifica che la volontà dei protagonisti era quella di licenziare un testo democratico, aperto il più possibile alla partecipazione del popolo. La Francia termidoriana e, in generale, post robespierriana non sembra quindi doversi leggere semplicemente secondo il canone del predominio di istanze conservatrici, borghesi o plutocratiche – se non addirittura reazionarie – che buona parte della storiografia ha proposto per lungo tempo⁸⁴³.

All'interno di questa cruciale discussione, l'intervento di Daunou sarebbe stato più indiretto, ma non meno incisivo. Nell'opposizione dei colleghi della Commissione come Lanjuinais, Baudin e, soprattutto, La Révellière-Lépeaux, al ristabilimento del doppio grado, è infatti possibile riconoscere le argomentazioni già previste da Daunou contro ogni corpo elettorale. Come si ricorderà, in coda alle sue *Remarques sur le plan proposé par le comité de Salut public* (24 giugno 1793), Daunou aveva fatto riferimento ad alcune osservazioni su ulteriori temi che sceglieva di non inserire nell'intervento. Queste riflessioni sono però presenti nei suoi manoscritti e sono concentrate, soprattutto, sui corpi elettorali che proprio il Comitato di Salute pubblica veniva accusato di voler confermare⁸⁴⁴. Il fatto di ritrovare questi scritti, in bella copia, in un faldone diverso – e senza il titolo di *Suite des Remarques* –, può testimoniare che Daunou, a due anni dalla loro composizione, avesse scelto di rispolverare le sue inedite osservazioni nel momento in cui il tema del doppio grado e dei corpi elettorali tornava alla ribalta per presentarle ai colleghi della Commissione⁸⁴⁵. Si potrebbe spiegare così la riproposizione di molti temi già avanzati da Daunou negli interventi dei fautori dell'elezione popolare immediata.

Nonostante l'opposizione di molti membri della Commissione, alla fine ad averla vinta sarebbero stati i sostenitori del doppio grado. Sebbene la maggioranza dei convenzionali – o perlomeno degli intervenuti – sembrasse condividere una preferenza per il principio dell'elezione

⁸⁴³ Sebbene la versione finale della Costituzione del 1795 stringesse indubbiamente i ranghi della partecipazione popolare rispetto al Progetto degli Undici – lasciandoli comunque più estesi rispetto al precedente del 1791, l'unico realmente applicato – non si può passare sotto silenzio che la volontà della Commissione preposta alla redazione di quel documento mirasse ad un accentuato coinvolgimento popolare, dimostrando una tendenza ancora legata al rispetto e alla valorizzazione dei diritti del popolo che rende non sostenibile ogni interpretazione monocorde.

⁸⁴⁴ Cfr. BNF, NAF 21893, ff. 185-197.

⁸⁴⁵ Cfr. BNF, NAF 21891, ff. 56-73. Tra gli argomenti riproposti, la confutazione della presunta abilità superiore nell'effettuare *bons choix*, il frequente restringimento delle nomine all'interno del corpo stesso, la maggiore corrottabilità delle assemblee elettorali e la maggiore presa di intrighi su persone provenienti da aree e contesti diversi e dunque spaesate al momento di dover esprimere il proprio voto nel consesso elettorale.

immediata dei funzionari pubblici, quest'ultimo sarebbe stato sacrificato dinanzi all'esigenza della praticabilità, che rappresentò il vero argomento decisivo. Jean Debry ne offriva un'efficace rappresentazione plastica: «En général c'est quand on établit une constitution que la maxime de Solon doit être le plus souvent consulté : “Non pas ce qui est le plus parfait, mais ce qui convient le mieux”»⁸⁴⁶. Adottando una prospettiva organica sulla Costituzione, lo stesso deputato approvava con convinzione l'introduzione del sistema gradualistico, che vedeva come complementare rispetto all'istituzione delle assemblee elettorali, poiché avrebbe garantito che esse maturassero scelte rischiarate e ben indirizzate⁸⁴⁷. La seduta del 27 *messidor* (15 luglio) si concludeva quindi con l'adozione del principio del doppio grado e con l'incarico alla Commissione degli Undici di presentare un nuovo progetto che fissasse l'organizzazione delle assemblee elettorali. Due giorni dopo toccava ancora a Daunou render conto di questo nuovo lavoro: accettando il responso dell'Assemblea, spiegava che l'obiettivo dei colleghi della Commissione era stato quello di organizzare le assemblee elettorali tentando di «les débarrasser des principaux inconvénients dont la crainte nous avoit fait adopter le système des élections immédiates»⁸⁴⁸. In particolare, contro i pericoli sollevati da ogni *corporazione* numerosa, veniva proposto di diminuire il numero di elettori e di prevedere dei termini stringenti per ogni riunione di queste assemblee, che sarebbero state inoltre rinnovate ogni anno. Veniva poi prevista la non rieleggibilità per due anni, la necessità che gli elettori indirizzassero la loro scelta – in caso di elezione di più di un funzionario – su almeno un cittadino esterno al loro corpo e, soprattutto, l'obbligo di uniformarsi al criterio della gradualità che sarebbe dunque rimasto valido anche col doppio grado di elezioni. Infine, veniva proposto di trasferire il requisito di proprietà «en foncière ou mobilière» previsto per poter accedere al Corpo legislativo agli elettori: come spiegava il *rapporteur*, questa disposizione «a le double avantage, d'être une garantie contre les mauvais choix, et de conserver à tous les citoyens, quelle que soit leur fortune, le droit d'être élus aux fonctions éminentes dont leurs talens et leurs vertus les rendroient dignes»⁸⁴⁹.

⁸⁴⁶ «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 2 *thermidor an III* (20 luglio 1795).

⁸⁴⁷ L'intento della Commissione nell'istituire quel principio sembrava invece di natura diversa. In particolare, parrebbe legarsi a doppio filo all'unico grado elettorale, rispetto al quale avrebbe rappresentato un limite e una garanzia di buone scelte. Vanno recuperate in tal senso le parole di Lanjuinais, che descriveva la posizione degli Undici come divisa tra le istanze, all'apparenza confliggenti, di assicurare una certa selezione nella partecipazione politica (ad ogni livello) e di non ledere i diritti politici dei cittadini. Il criterio gradualistico, così, permetteva di operare una selezione naturale e non arbitraria e di indirizzare la scelta dell'elettore popolare. Il fatto che la stessa Convenzione vedesse l'elezione diretta e il principio gradualistico come un binomio ci viene confermato dal fatto che, una volta istituite le assemblee elettorali – che assicuravano, con mezzi diversi, la stessa esigenza di selezione dei candidati alle più alte cariche – insieme al grado diretto sarebbe stato presto messo da parte anche il gradualismo.

⁸⁴⁸ «Journal des débats et des décrets», n. 1025, p. 386.

⁸⁴⁹ *Ivi*, p. 387. In merito alla seconda motivazione addotta, era stato probabilmente l'intervento pronunciato da Jacques-Charles-Gabriel Delahaye due giorni prima ad aver fatto riflettere la Commissione sull'opportunità di prevedere dei limiti per l'eleggibilità: «la propriété foncière quelconque est tout à la fois insuffisante pour l'intérêt suprême de la stabilité des propriétés, et une violation contre l'égalité des droits, en ce qu'elle exclut l'homme de génie tel qu'un nouveau Rousseau, qui dédaignerait d'éluder la loi par un contrat simulé». «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 2 *thermidor an III*

Prima di leggere il progetto di organizzazione delle assemblee elettorali, Daunou spiegava la necessità di presentare alla Convenzione la parte del Titolo IV non ancora discussa e di cui l'adozione del doppio grado elettorale aveva imposto una rielaborazione. Prima ancora di ascoltare i diversi articoli proposti dalla Commissione, la Convenzione stabilì, su proposta di Cambacérès, di ascoltare le riflessioni di quanti avevano opinioni sull'organizzazione generale del potere legislativo. Seguivano così due lunghi interventi da parte di Lakanal e di Eschassériaux, accomunati dal sostegno dell'epocale novità introdotta dalla Commissione, quella divisione del Corpo legislativo che, se non portava ad un vero e proprio assetto bicamerale, sicuramente infrangeva il principio fino ad allora sacro della sua unità. L'appoggio a questa misura non impediva ai due deputati di avanzare alcune osservazioni critiche relativamente all'assetto prospettato dagli Undici: entrambi, pur con diverse sfumature, manifestavano i loro timori per un Consiglio degli Anziani che sembrava detenere tutta la potenza nazionale e di fronte a cui non sarebbe esistito alcun contrappeso. Di fronte a queste riserve e alla possibilità di prevedere due consigli omogenei per struttura e funzioni (magari ripartite ogni volta per sorteggio) Daunou spiegava, il 19 luglio, che questa opzione era stata esaminata e subito scartata dalla Commissione perché avrebbe creato due fazioni opposte in un'incessante competizione: «Quand on a donné à deux pouvoirs égaux les mêmes droits, ils n'ont jamais manqué de faire usage l'un contre l'autre de ces sortes de subterfuges. C'est à cela que les Athéniens ont dû les guerres intestines qui les ont toujours divisés ; il en est à-peu-près de même en Angleterre»⁸⁵⁰. Rigettando l'ipotesi avanzata dagli interventi precedenti, Daunou trovava anche il modo di sostenere un principio bicamerale *sui generis* senza con ciò riabilitare quel sistema inglese da sempre disprezzato.

Su una cosa, però i due rappresentanti avevano visto lungo, ovvero sul ruolo assolutamente centrale conferito al Consiglio degli Anziani dal Progetto della Commissione. Questo, infatti, non costituiva semplicemente una delle due sezioni dell'Assemblea, ma estendeva le sue funzioni ad un livello più alto dello stesso legislativo, presentandosi come guardiano, custode della Costituzione:

Ces deux conseils ont chacun un caractère qui leur est propre ; l'un met dans le gouvernement un principe d'activité, l'autre un principe de sagesse [...]. Le Conseil des Anciens, composé d'hommes expérimentés, plus sages, saura tempérer le trop d'ardeur de l'autre ; et prévenir les dangers de la précipitation. Il aura pouvoir de défendre la constitution contre l'amour des innovations. S'il rejette une loi, ce sera celle qui, sous une apparence populaire, renfermera des dispositions

(20 luglio 1795). Inoltre, trasferire la condizione di proprietà sugli elettori ed escluderla dai rappresentanti significava, in qualche modo, disinnescare il pericolo di un monopolio censitario sulle prime cariche della Repubblica. In altre parole, se quella condizione era sentita come un argine necessario rispetto ad un'elezione popolare diretta, replicarla in un'organizzazione a duplice grado sarebbe potuto risultare, oltre che superfluo, persino dannoso, poiché avrebbe tagliato di fatto fuori buona parte del popolo sia dall'elettorato attivo sia da quello passivo.

⁸⁵⁰ «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 6 *thermidor an III* (24 luglio 1795).

inconstitutionnelles et propres à ramener l'anarchie. Ce conseil aura pour devise : *la constitution, toute la constitution, rien que la constitution*.⁸⁵¹

Siamo di fronte ad un passo cruciale, che dimostra come il Consiglio degli Anziani rappresentasse la vera chiave di volta del Progetto degli Undici e, per molti versi, anche della futura Costituzione del 1795. Si può addirittura sostenere che nel Piano della Commissione esso già ricoprì due delle tre funzioni fondamentali del *jury constitutionnaire* presentato da Sieyès il 2 e il 18 *thermidor*. Alla domanda retorica formulata da Sieyès il 18 *thermidor*, «Une constitution est un corps de lois obligatoires, ou ce n'est rien: si c'est un corps de lois, on se demande où sera le gardien, où sera la magistrature de ce code»⁸⁵², Daunou e i colleghi avrebbero risposto senza indugi che questa autorità si trovava proprio in quel Consiglio degli Anziani di cui, a torto o a ragione, si temevano gli ingenti poteri⁸⁵³. Oltre alla funzione di *gardien de la Constitution*, gli Anziani condividevano col *jury* di Sieyès anche il diritto esclusivo di proporre revisioni costituzionali. Le attribuzioni le procedure delineate e gli equilibri in gioco erano, certo, molto diversi, ma non per questo la convergenza appare meno rilevante e decisiva⁸⁵⁴.

Pur tra qualche difficoltà – dovuta, in primo luogo, al timore di introdurre, attraverso istituti del modello inglese come il potere di veto o la *balance des pouvoirs*, l'odiato principio aristocratico⁸⁵⁵

⁸⁵¹ *Ibidem*. Per rassicurare i colleghi sulle sue ingenti attribuzioni, Daunou faceva riferimento al numero più esiguo rispetto al Consiglio dei Cinquecento, al criterio anagrafico aggravato e alla richiesta di essere padri di famiglia, ovvero di aver contratto matrimonio: «Quoi de plus propre en effet à concilier à ce corps la vénération du peuple et celle des autres autorités que cette moralité dont il sera revêtu?». *Ibidem*.

⁸⁵² «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 26 *thermidor an III* (13 agosto 1795). Il brano proposto è tratto dal discorso intervento di Sieyès, risalente al 18 *thermidor*, che rielaborava il suo piano dopo il rapporto della Commissione degli Undici che, di tutto il progetto, aveva aperto alla possibilità di mantenere solo il *jury constitutionnaire*. Gli altri tre pilastri di quel disegno costituzionale erano stati invece scartati in quanto superflui e ridondanti rispetto a quanto già prevedeva il Piano degli Undici: come aveva fatto presente Thibaudeau il 2 *thermidor*, in particolare, il Tribunale di Sieyès corrispondeva al Consiglio dei 500; il Governo al Direttorio e la Legislatura – chiamata, nei piani dell'abate, ad essere corpo di garanzia ed arbitro istituzionale tra i poteri – al Consiglio degli Anziani. Come si vede, anche Thibaudeau lasciava trasparire il ruolo decisivo ricoperto dagli Anziani nel Piano degli Undici, non riducibile alla sola funzione legislativa. Dopo il vaglio della Commissione e la discussione assembleare, comunque, era destinato a non salvarsi neppure il *jury constitutionnaire*, rigettato formalmente e, secondo il «Moniteur», all'unanimità, il 25 *thermidor* (12 agosto 1795). Cfr. «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 2 *fructidor an III* (19 agosto 1795).

⁸⁵³ In aggiunta al diritto di accettare o meno le proposte di legge dei Cinquecento – un potere in cui alcuni deputati videro una riedizione del famigerato *veto* – e all'iniziativa in materia di revisione della Costituzione, al Consiglio degli Anziani veniva concessa la prerogativa di poter trasferire a suo piacimento la sede delle riunioni dell'intero Corpo legislativo.

⁸⁵⁴ Sul progetto di Sieyès sono stati elaborati molti studi che hanno proposto letture e interpretazioni molto contrastanti. In particolare, è stato al centro del dibattito storiografico il possibile riconoscimento nel *jury constitutionnaire* di un controllo di costituzionalità *in nuce*. Si vedano PAUL BASTID, *Sieyès et sa pensée*, Genève, Slatkine, 1978; TROPER, *Sieyès et le jury constitutionnaire*, in *La République. Mélanges en l'honneur de Pierre Avril*, Paris, Montchrestien, 2001, pp. 265-82; ERIC GOJOSSE, *Le contrôle de constitutionnalité dans la pensée juridique française de la seconde moitié du XVIIIème siècle : une autre approche*, «Giornale di storia costituzionale», n. 4, 2002, pp. 145-54; MAURIZIO FIORAVANTI, *Costituzione*, Bologna, Il Mulino, 1999; FIORAVANTI, MARCO, *Sindacato di costituzionalità delle leggi e Rivoluzione francese. Sieyès e il jury constitutionnaire*, «Le carte e la storia», fasc. 1, 2005, pp. 175-88.

⁸⁵⁵ Di diritto di veto nei confronti delle proposte dei Cinquecento aveva già parlato Eschassériaux il 29 *messidor*. Alexandre Deleyre, il giorno successivo, insisteva invece sul pericolo che, insinuando il proprio modello di bilanciamento fondato sulla distribuzione delle medesime funzioni tra più poteri, l'Inghilterra sarebbe riuscita a riportare in auge anche in Francia il genio aristocratico.

–, il progetto di dividere il Corpo legislativo veniva approvato dalla Convenzione. Articolo dopo articolo, seguivano discussioni su altri temi relativi al nuovo organo legislativo dall'importanza tutto sommato secondaria⁸⁵⁶. Interessante, soprattutto se messa a confronto col futuro decreto dei 2/3 – con cui la Convenzione avrebbe stabilito che quella frazione dei nuovi consigli avrebbe dovuto esser composta da membri dell'attuale legislatura – la questione inerente alla durata della carica di rappresentante. Di fronte ad interventi che proponevano un rinnovamento dei due consigli per porzioni inferiori alla metà ogni due anni – come previsto dal Piano degli Undici –, Daunou spiegava la sua contrarietà con l'argomento che, in tal modo, i neoeletti non avrebbero mai avuto abbastanza influenza per bilanciare quella dei rappresentanti già al potere. Inoltre, rispetto alla proposta di un rinnovamento annuale – sia pure, ogni volta, per 1/4 –, il *rapporteur* metteva in guardia sul pericolo di rendere in tal modo gli elettori troppo potenti e, al contempo, di sfinire il popolo mediante continue mobilitazioni elettorali: «depuis six ans nous vivons au milieu des travaux et des troubles de toute espèce, que le peuple a besoin de repos, et qu'il faut penser à ne plus le fatiguer par des assemblées qui, devenant trop fréquentes, seraient désertes»⁸⁵⁷.

Un interessante dibattito si sarebbe acceso riguardo alla condizione matrimoniale. Dopo aver confermato questo requisito per il Consiglio degli Anziani, Charles Delacroix, il 2 *thermidor* (20 luglio), proponeva di estenderlo anche per i Cinquecento. Per Daunou si dovette trattare di un momento particolarmente delicato, poiché, se l'emendamento fosse stato confermato, egli, celibe, si sarebbe trovato escluso a priori dalla carica di rappresentante. La discussione passò ben presto al piano etico ed assunse persino toni moralistici, come nell'intervento di Dubois-Crancé, che non esitava ad affermare che ogni uomo che all'età di 30 anni non avesse ancora sentito il naturale bisogno del matrimonio non poteva esser capace di essere legislatore, concludendo che «La classe des célibataires est celle des égoïstes»⁸⁵⁸. A nulla valse il generoso intervento di Michel-Louis Talot, che portando l'esempio di uomini insigni come Cesare, Pompeo, Rousseau e Voltaire, rifiutava di

⁸⁵⁶ Tra queste, si può almeno menzionare la risposta data da Daunou a Cambacérès, che in virtù delle rispettive funzioni aveva proposto di chiamare le due sezioni «Conseil de proposition» e «Conseil de décision». Le parole pronunciate dal *rapporteur* in questa circostanza sono interessanti perché chiariscono le riflessioni degli Undici rispetto alla denominazione delle due branche del legislativo e alla natura stessa della bipartizione: «Nous avons rejeté les dénominations américaines de sénat, et chambre des représentants, parce que chacune des deux chambre est également représentative. Nous avons aussi rejeté la dénomination de chambre, à cause de la défaveur qu'on a depuis longtemps répandue sur ce mot». «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 5 *thermidor an III* (23 luglio 1795). Quanto alla proposta di Cambacérès, Daunou la riteneva inadatta perché 'troppo lunga'. La considerazione degli Undici, ma anche dello stesso Daunou, delle sezioni come parti di un unico Corpo sembrava venire implicitamente confermata dallo stesso *rapporteur* nella seduta del 2 *thermidor*: immaginando lo scenario di un Consiglio dei Cinquecento renitente di fronte alla scelta degli Anziani di cambiare la sede delle riunioni, Daunou affermava la necessità di procedere ad un rinnovamento non solo della Camera colpevole, ma dell'intero organo legislativo.

⁸⁵⁷ *Ibidem*. Dopo il rinvio alla Commissione, nella seduta del 30 *messidor* Daunou presentava una nuova versione dell'articolo XII del Titolo IV (dedicato appunto alla modalità di rinnovamento del Corpo legislativo) che prevedeva di rinnovare ogni anno 1/3 dei rappresentanti. Sarebbe stata questa la procedura inserita nel documento finale (art. 53).

⁸⁵⁸ *Ivi*, 7 *thermidor an III* (25 luglio 1795).

escludere dalla rappresentanza nazionale chi non avesse procreato all'interno del matrimonio, affermando che la proposta di Delacroix non poteva essere sostenuta che da «une *faction d'épouseurs*»⁸⁵⁹. L'articolo veniva infine adottato con l'emendamento di Delacroix, cosicché, a quell'altezza storica, Daunou si ritrovava di fatto escluso da futuri incarichi rappresentativi. Un punto non irrilevante riguardava poi la possibilità che i due consigli si riunissero, su richiesta di 100 membri, in comitato generale e segreto: dinanzi alla prospettiva di facilitare queste riunioni, Daunou ammoniva sul pericolo di renderle troppo frequenti, perché «l'on ôterait au Conseil le caractère de *démocratie* qu'il est si important de lui conserver»⁸⁶⁰. L'insistenza sul carattere democratico della rappresentanza testimonia come per Daunou, nonostante i duri rovesci subiti, la sovranità popolare rimanesse un principio da tenere costantemente in considerazione anche in un regime pienamente rappresentativo.

Gli ultimi due punti della lunga discussione sul Titolo IV – che monopolizzò le sedute del 29 e 30 *messidor* e del 2, 3 e 4 *thermidor* – riguardavano l'organizzazione delle assemblee elettorali, volute dalla Convenzione, e del principio gradualistico, che proprio dall'introduzione di quelle veniva messo in seria discussione. Riguardo al primo punto – recuperato dopo essersi occupati del legislativo in senso stretto –, le parole di Daunou nella sua veste di *rapporteur* non facevano che confermare tutti i suoi dubbi e la sua freddezza rispetto ad un'istituzione per cui non nutriva alcuna simpatia. Di fronte alla volontà contraria della maggioranza dei colleghi, il tentativo suo e della Commissione fu quello di limitare al minimo i pericoli e le possibili derive dei corpi elettorali. Daunou sosteneva così la necessità di prevedere delle assemblee poco numerose, così da abbattere – a suo dire – le possibilità di corruzione o di controllo da parte d'intriganti e in modo da limitare il pericolo che, a Parigi, proprio l'assemblea elettorale si trasformasse in un corpo ipertrofico e dal potere temibile. La durata annuale della carica di elettore e la non rieleggibilità per i due anni successivi avrebbe inoltre evitato pericolose concentrazioni di potere ed assicurato un benefico ricambio tra più cittadini possibile. Si trattava, come ben notava Mailhe, di un apprezzabile tentativo di conciliare il sistema del doppio grado elettorale coi diritti dei singoli cittadini, avvicinandolo così al principio della sovranità nazionale⁸⁶¹. Infine, il già citato trasferimento del requisito della proprietà sarebbe servito a garantire ad ogni cittadino il diritto di poter occupare le più alte funzioni della Repubblica. Di fronte alle proteste di alcuni convenzionali, Daunou sosteneva con orgoglio che il lavoro della Commissione rappresentava il perfezionamento di quanto fatto dall'Assemblea costituente: mentre questa aveva

⁸⁵⁹ *Ibidem*.

⁸⁶⁰ *Ivi*, 8 *thermidor an III* (26 luglio 1795), corsivo nostro.

⁸⁶¹ «Le rapporteur avait raison; il faut que ces fonctions se promènent sur toutes les têtes; c'est ainsi que vous conciliez votre système avec les droits des citoyens, et que vous le rapprochez de la souveraineté nationale». «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 9 *thermidor an III* (27 luglio 1795).

preteso per la carica di legislatore il celebre marco d'argento, gli Undici non avevano posto alcun requisito ulteriore rispetto a quelli necessari per la cittadinanza, «*mais nous imposons à l'électeur, pour répondre à l'Etat de la bonté de ses choix, l'obligation d'être propriétaire ou locataire d'un bien foncier*»⁸⁶².

La gradualità delle funzioni veniva infine discussa nella giornata del 4 *thermidor* (22 luglio): in questo caso, fu il fuoco amico di Thibaudeau ad affossare una misura innovativa proposta dalla Commissione stessa. Il messaggio essenziale espresso dal deputato era che quel criterio avrebbe limitato gravemente sia l'eguale eleggibilità di tutti i cittadini sia, soprattutto, l'estensione del diritto di voto, che avrebbe dovuto limitarsi ad una «*liste de candidats*». Lungi dal ritenere – come altri deputati – questa circostanza particolarmente compatibile con l'esistenza di assemblee elettorali (dirigendone il voto verso le figure più degne e già investite dal voto *veramente* popolare), egli riteneva le due misure inconciliabili: non solo perché il numero di eleggibili, già limitato dai requisiti richiesti per divenire elettore, si sarebbe assottigliato anno dopo anno, ma anche perché «*la fixation d'un certain nombre d'éligibles pour une fonction déterminés, ne peut pas être abandonnée, pour ainsi dire, aux combinaisons aveugles du hasard; elle doit être formée par le vœu exprès du peuple ou de ses chargés de pouvoirs; et si l'on veut établir le candidat il faut le dire et le faire ouvertement*»⁸⁶³. Di fronte alle argomentazioni di Thibaudeau, che sosteneva addirittura che «*la gradualité des fonctions était la plus grande atteinte qu'on put porter à la souveraineté du peuple dans un gouvernement représentatif*»⁸⁶⁴, a nulla valsero i tentativi di Lanjuinais e, soprattutto, di Berlier, altro esponente degli Undici, di salvare la misura dimostrandone l'utilità ancora maggiore proprio per la presenza di assemblee elettorali⁸⁶⁵. Dopo una vivace discussione, la Convenzione sceglieva di adottare la *question préalable* su tutti gli articoli della Commissione relativi alla gradualità delle funzioni, che quindi, per l'ennesima volta, veniva scartata.

4.6. Dalla rigenerazione dell'Esecutivo ad un ordine nuovo (6 thermidor-30 thermidor)

⁸⁶² *Ibidem*, corsivo nostro. La discussione si sarebbe conclusa con un dimezzamento, su richiesta di Jean-Joseph-Victor Génissieu, del valore della proprietà (o usufrutto) – calcolato in giorni di lavoro – necessaria per lo *status* di elettore. Per la versione finale, si veda l'art. 35 della Costituzione del 1795.

⁸⁶³ *Ibidem*. Come vedremo, Daunou avrebbe accolto alla lettera l'invito di Thibaudeau quando, a nome degli Undici, avrebbe presentato un progetto di legge elettorale che prevedeva proprio l'istituzione di liste di candidati. Si trattava della futura legge del 25 *fructidor an III*.

⁸⁶⁴ *Ibidem*.

⁸⁶⁵ Berlier affermava infatti che, in questo caso, ad essere limitato non era il diritto di voto del popolo, ma di semplici elettori, che d'altro canto, proprio grazie alla gradualità, avrebbero dovuto rispettare il responso popolare e designare figure già investite dalla fiducia della Nazione.

Archiviata la spinosa questione degli organi rappresentativi, il 6 *thermidor* (24 luglio) si apriva la discussione su un tema ancora più scivoloso: il potere esecutivo. A dire il vero, già nella seduta precedente, parlando dell'organizzazione amministrativa, la questione della natura e dei poteri del governo era salita alla ribalta. La presenza di un commissario del Direttorio presso ogni amministrazione dipartimentale e comunale – proposta dall'articolo X del Titolo VI del Progetto degli Undici – aveva infatti scatenato una *bagarre* sui limiti e le funzioni del supremo organo esecutivo. Come di consueto, toccava a Daunou intervenire per difendere il Progetto degli Undici; stavolta, però, poteva proporre idee e convinzioni nutrite sin dai primordi rivoluzionari e maturate alla luce di eventi e sconvolgimenti vissuti in prima persona. La sua difesa a spada tratta di un potere esecutivo forte, energico e non subordinato al legislativo appare così la dichiarazione più completa e ponderata di un principio che connota in profondità il profilo politico del suo pensiero:

Durant les premières années de la révolution, tous ceux qui avaient en France le sentiment de la liberté et l'instinct de la république, ont dû réunir leurs efforts pour énerver la puissance exécutive alors confiée à un tyran héréditaire. Alors il était trop sensible que ce qu'on laisserait d'intensité à cette puissance serait employée chaque jour à entraver la révolution, et à ramener graduellement toutes les formes, toutes les institutions du despotisme ; alors il fallait interrompre toutes les habitudes de la monarchie, en briser peu à peu les ressorts ; et le pouvoir exécutif qui se confondait avec la tyrannie royale dut être couvert de toutes les défiances, de toute la défaveur que méritait la royauté. Mais aujourd'hui, qu'il ne peut être question ni d'un roi, ni d'un président, ni d'un chef ni d'un seul gouvernant, quel que soit le nom qu'on lui donne ; aujourd'hui, que cette autorité n'est ni la propriété d'une famille, ni la profession habituelle d'un seul homme ou de quelques hommes ; aujourd'hui, que l'organisation de ce pouvoir ne peut plus être adaptée à des préjugés d'esclaves ou à des intérêts de tyrans, mais aux besoins du peuple et aux notions les plus justes de l'état social ; aujourd'hui, citoyens législateurs, vous ne pourriez, sans le plus grand péril, apporter dans la constitution du gouvernement républicain, l'esprit qui vous animait en 1790, lorsqu'il s'agissait véritablement de désorganiser le gouvernement royal.⁸⁶⁶

Col pretesto di difendere una precisa disposizione prevista dal Progetto della Commissione, Daunou poteva dar voce a convinzioni serbate da tempo e qui esplose e dichiarate senza più riserve. L'opposizione tra un tempo passato e un tempo presente – resa plasticamente dalla ripetizione degli avverbi «alors» e «aujourd'hui» – non solo divideva in due sezioni l'età rivoluzionaria, ma individuava nel periodo appena aperto l'inizio di un'era nuova, finalmente stabile, conforme ai principi e suggellata da un assetto costituzionale che si riteneva definitivo. Questa frattura imponeva di metter da parte scorie e timori risalenti ad un ordine ormai tramontato per sempre e, nello specifico,

⁸⁶⁶ «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 11 *thermidor an III* (29 luglio 1795).

avrebbe dovuto portare a riconoscere che l'amministrazione non costituiva affatto un ordine distinto, ma doveva essere ricondotta sotto il controllo del governo (ovvero del Direttorio), che solo così avrebbe potuto compiere le sue funzioni decisive all'interno della Repubblica: «le gouvernement doit être partout; il doit tout voir avec netteté, tout apprendre rapidement, tout connaître avec certitude; il doit être en quelque sorte sensible en chaque point du territoire de la république»⁸⁶⁷. A sostegno di Daunou interveniva anche il collega Thibaudeau, che teneva a confermare che sotto il concetto di potere esecutivo rientravano sia la carica del Direttorio sia le amministrazioni dipartimentali e municipali, che di quello rappresentavano gli agenti. Pur opponendosi in anticipo ad ogni proposta volta ad inserire l'esecutivo nel processo legislativo, Thibaudeau riteneva che nelle sue attribuzioni questo potere dovesse avere tutta la forza necessaria per risultare efficiente: «car, si cette faculté est refusée au pouvoir exécutif, je ne vois plus en lui qu'un corps sans bras qui conçoit, qui veut, mais qui s'agite en vain pour agir, qui excite le rire ou le mépris de tous ceux qui voient son impuissance, et qui finit par tomber sous les coups du premier qui voudra l'attaquer, parce qu'il n'a aucun moyen de défense»⁸⁶⁸.

Erano queste le premesse con cui il 24 luglio si apriva formalmente la discussione del Titolo dedicato al potere esecutivo. A questo proposito, è giusto precisare che gli Undici avevano ben presente – avendolo favorito loro stessi – lo slittamento di questo potere da un mero ruolo esecutore ad una sempre più riconoscibile funzione di governo. Sebbene il Titolo in questione continuasse a far riferimento al *Pouvoir exécutif*, si affermava sempre di più la bipartizione tra un organo – il Direttorio – pensante e, quindi, dotato di una propria *volontà* e una parte più strettamente esecutrice sia delle leggi sia degli ordini del Direttorio stesso (coincidente con gli agenti generali, ovvero i ministri, e l'amministrazione)⁸⁶⁹.

Il dibattito si sarebbe subito arenato sulla modalità di elezione del Direttorio: alle posizioni critiche verso una nomina da parte del Corpo Legislativo – come quelle di Eschassériaux, favorevole ad un'elezione diretta – e a quelle, ancora più mordaci, che criticavano l'assetto generale della divisione dei poteri progettata – particolarmente efficaci quelle espresse da Lakanal, che accusava la

⁸⁶⁷ *Ibidem*. La necessità di un totale controllo del Direttorio sull'ambito amministrativo veniva confermata da Daunou nella risposta a Jacques Defermon, che aveva avanzato la possibilità di istituire una corte di cassazione in materia amministrativa come esisteva nel settore giudiziario: «La commission a pensé qu'il ne devait pas y avoir de pouvoir administratif indépendant du gouvernement; c'est le gouvernement lui-même qui est la cour de cassation en matière administrative. Le tribunal de cassation ne connaît que l'observation des formes; et en fait de contestations administratives il ne s'agit que de prononcer sur le fond». *Ibidem*.

⁸⁶⁸ *Ibidem*.

⁸⁶⁹ Su questa evoluzione si vedano, in particolare, i lavori di Michel Troper e Paolo Colombo. COLOMBO, *La question du pouvoir exécutif* (op. cit.); TROPER, *Les relations extérieures dans la constitution de l'an III. Vers la fonction gouvernementale*, «Giornale di storia costituzionale», n. 4, 2002, pp. 33-46; Id., *Démocratie et Pouvoir exécutif dans les constitutions révolutionnaires. Du pouvoir exécutif au gouvernement*, «Giornale di storia costituzionale», n. 28, 2014, pp. 127-34.

Commissione di aver omesso di inserire una sezione relativa ai rapporti specifici tra il legislatore e il «pouvoir d'exécution» – si opponevano quelle di quanti riconoscevano nel Progetto degli Undici la soluzione, se non perfetta, sicuramente più conveniente. Ad unire queste diverse anime stava la convergenza sul necessario rafforzamento dell'esecutivo rispetto allo sfortunato precedente del fiacco Consiglio esecutivo. Lanjuinais, però, andava ancora oltre e, a proposito dei pericoli di un esecutivo debole, descriveva una specifica corrente interna alla Commissione favorevole persino ad una parziale inclusione di quel potere nel processo legislativo: «Je ne suis pas le seul membre de la commission qui ait pensé que le pouvoir exécutif manquait de quelque influence sur la proposition de la loi, ou des moyens de se défendre contre les attaques de la chambre des Cinq-Cents [...]. Pour cela, je penserais que les membres du Directoire, ou seulement le président, devraient avoir entrée et voix délibérative dans la chambre des Cinq-Cents»⁸⁷⁰. Sebbene non disponiamo di testimonianze dirette, se diamo credito a quella, retrospettiva, di La Révellière-Lépeaux, anche Daunou sarebbe rientrato in questa quest'anima interna alla Commissione: se, infatti, l'ex oratoriano non prendeva posizione – a quel che ne sappiamo – a proposito dell'accesso dei direttori in Assemblea, egli avrebbe sponsorizzato con forza, proprio insieme a Lanjuinais, l'opportunità di riconoscere loro un diritto di veto che ne avrebbe costituito il mezzo di difesa più importante⁸⁷¹. A questo proposito, occorre segnalare l'esistenza di alcuni appunti manoscritti di Daunou contenenti diversi articoli relativi all'organizzazione del Direttorio, che devono riflettere un particolare stadio delle discussioni della Commissione⁸⁷². Alcuni di essi non si ritrovano nel Progetto degli Undici e potrebbero quindi essere un'opera autonoma del solo Daunou. Particolarmente interessanti alcuni articoli che approfondiscono l'influenza del Direttorio nell'*iter* legislativo. Così l'articolo 23, che prevedeva che questa magistratura inviasse al Consiglio degli Anziani le sue osservazioni sui progetti di legge presentati dal Consiglio dei 500; così, soprattutto, l'articolo 24, che prevedeva che lo stesso Direttorio potesse inviare al *jury constitutionnaire* ogni legge o decreto ritenuti contrari alla costituzione⁸⁷³. Altrettanto interessante era infine l'articolo 28, che affidava al Direttorio la nomina dei commissari della Tesoreria Nazionale, un'attribuzione che non solo nel testo finale del 1795, ma anche nel Progetto degli Undici, spettava invece al Corpo legislativo. Al di là delle posizioni di Daunou, di particolare

⁸⁷⁰ «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 13 *thermidor an III* (31 luglio 1795).

⁸⁷¹ Come già riportato, il riferimento alla proposta di un diritto di veto si trova in LA RÉVELLIÈRE-LÉPEAUX, *Mémoires (op. cit.)*, p. 238. Il fatto che Lanjuinais confessasse le sue posizioni dopo che Thibaudeau aveva anticipato la sua contrarietà ad ogni influenza dell'esecutivo nella formazione della legge sembra testimoniare l'esistenza di vere e proprie frizioni all'interno della *Commission des Onze*.

⁸⁷² Cfr. BNF, NAF 21891, ff. 22-55.

⁸⁷³ *Ivi*, ff. 33-34. Il riferimento al *jury constitutionnaire* sembrerebbe fissare come termine *a quo* il 2 *thermidor* (20 luglio), ovvero la data in cui Sieyès aveva presentato alla Convenzione il suo celebre progetto (*ivi*, f. 38). La rielaborazione di Sieyès, presentata il 18 *thermidor* alla luce del parere degli Undici, prevedeva che il giudizio sulla incostituzionalità degli atti dei due consigli (o delle assemblee elettorali o primarie) da parte del *jury* potesse essere attivato dalla denuncia degli Anziani, dei Cinquecento o di un privato cittadino. Nessun riferimento al Direttorio, che nel manoscritto sembra invece l'*unica* autorità legittimata in tal senso: questo tratto di originalità accentua ancor di più la rilevanza di questi appunti.

interesse erano le parole pronunciate da Marc François Bonguiot – sostenitore della soluzione prospettata dagli Undici –, che esordiva confermando, probabilmente in maniera inconsapevole, quel ruolo privilegiato e decisivo del Consiglio degli Anziani che abbiamo già evidenziato: «La constitution établit trois pouvoirs: le premier propose les lois, le second les sanctionne et le troisième les exécute»⁸⁷⁴. Come si vede, ben lungi dal presentarsi come semplice porzione del legislativo, nell'opinione di molti convenzionali il Consiglio degli Anziani delineato dagli Undici costituiva addirittura un potere a sé stante.

L'ultimo tema rilevante discusso a proposito del potere esecutivo riguardava la responsabilità gravante sul Direttorio. Su incarico della Commissione, Daunou proponeva di eliminare l'articolo XXVII, che recitava: «Le Directoire est responsable de l'inexécution des lois et des abus qu'il ne dénonce pas». A spaventare il *rapporteur* e i colleghi era la vaghezza della parola *abus*, che avrebbe potuto prestarsi ad interpretazioni arbitrarie che avrebbero potuto svilire l'autorità del Direttorio ponendolo costantemente sotto ricatto. Quanto alla non esecuzione delle leggi, Daunou proponeva di legarla non al Direttorio, ovvero al pensiero del Governo, bensì agli agenti generali, ossia ai ministri, i reali depositari della funzione esecutiva. Di fronte all'intervento polemico di Charlier, che rispondeva chiedendo di cosa sarebbe stato responsabile il Direttorio, Daunou proponeva dei principi che appaiono il frutto di riflessioni personali più che collegiali:

Il y a deux sortes de responsabilité, la responsabilité morale, qui pèse sur tous les fonctionnaires publics, même sur les législateurs, et la responsabilité judiciaire. Celle-ci ne peut avoir lieu pour les actes dans lesquels on fait fonction de jury ; c'est ce qui arrive toutes les fois que vous portez une loi, car alors vous décidez ce qui, dans votre conscience, vous paraît le meilleur. Il en est de même en fait de gouvernement ; on prend les mesures qu'on croit les meilleures pour l'action du gouvernement, pour lui assurer de la force et lui donner de la dignité. Mais on peut se tromper quelquefois sur l'effet de ces mesures ; alors, si vous imputez à crime les erreurs de la pensée, vous ne trouverez personne qui veuille composer votre Directoire exécutif.⁸⁷⁵

Al di là della bipartizione della responsabilità, l'aspetto più interessante è rappresentato dall'accostamento del Direttorio (qui «gouvernement») al Corpo legislativo: entrambi avrebbero esercitato una funzione di *jury*, in cui le decisioni sarebbero state prese secondo la propria coscienza e che, per questo, non avrebbero potuto essere raggiunte da una responsabilità diversa da quella morale. Le due prime cariche dello Stato venivano così non solo attentamente separate nelle loro funzioni, ma poste su un piano *paritetico*. Grazie alle parole del *rapporteur*, ma anche di quelle

⁸⁷⁴ «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 13 *thermidor an III* (31 luglio 1795).

⁸⁷⁵ *Ivi*, 14 *thermidor an III* (1 agosto 1795).

di Thibaudeau, la Convenzione approvava la richiesta della Commissione e sopprimeva l'articolo incriminato, liberando così il Direttorio dal fardello della responsabilità.

Superati, almeno per il momento, gli scogli più irti, i restanti Titoli costituzionali non avrebbero offerto apporti di particolare rilevanza da parte di Daunou. Ciò non toglie le indubbe ragioni d'interesse che detengono anche queste parti finali del Progetto: così, per esempio, non si può evitare di notare che è proprio nel Piano degli Undici – e quindi nella Costituzione del 1795 – che viene inserito, per la prima volta, un apposito Titolo (il X) dedicato all'*Instruction publique*⁸⁷⁶. Si può forse segnalare che il 9 *thermidor* (27 luglio) Daunou si opponeva alla proposta di attribuire al *jury constitutionnaire* proposto da Sieyès il compito di accusare i membri del Direttorio in caso di infrazione della legge o violazione della Costituzione. Secondo Daunou, infatti, le funzioni di quella magistratura – da lui chiamata «jury national» – «se bornaient à surveiller les lois, et ne devraient pas s'étendre aux personnes»⁸⁷⁷. Al di là dell'organo specifico, emergeva la preoccupazione di difendere l'autorità e il potere direttoriale da asfittici controlli o eccessive limitazioni.

Un altro scambio interessante veniva favorito dal dibattito sul Titolo relativo alla forza pubblica. Anche in questo caso, l'intervento di Daunou prendeva le mosse da una proposta – inopportuna a suo dire – di uno dei colleghi. Nel frangente specifico, Dubois-Crancé aveva prospettato la possibilità che, per la sicurezza della Repubblica, venisse prevista un'armata stabile composta da un numero prefissato di 500000 uomini. Daunou rispondeva premettendo che la *Commission des Onze* aveva preso tutte le precauzioni possibili per allontanare lo spettro di un «gouvernement militaire» e che un corpo armato di quelle dimensioni, piuttosto che proteggerla, avrebbe costituito una costante minaccia per la Repubblica: «Si vous décrétez un *minimum* de troupes aussi considérable, vous obligez les autres puissance à en entretenir un pareil nombre; ainsi l'Europe sera toujours en état de guerre; ainsi l'on parviendra à établir le gouvernement militaire»⁸⁷⁸. A proposito del tema bellico, ma anche delle relazioni estere discusse nella stessa seduta dell'11 *thermidor* (29 luglio), uno squarcio sul pensiero di Daunou viene aperto da uno dei foglietti manoscritti di cui abbiamo già parlato a proposito della Dichiarazione dei diritti e del Direttorio

⁸⁷⁶ Particolarmente affascinante era anche un breve botta e risposta tra Dubois-Crancé e Merlin de Douai a proposito del 'potere' giudiziario, il 10 *thermidor* (28 luglio). Il primo, che denunciava un abuso della parola *pouvoir*, in quanto «Le pouvoir n'appartient qu'à la puissance qui fait la loi» veniva invitato dal secondo a non «confondre le pouvoir avec la puissance, la puissance appartient au peuple seul ; les pouvoirs ne sont qu'une émanation de cette puissance, mais il n'en sont pas moins justement appelés pouvoirs». Così, mentre Merlin difendeva l'opportunità di parlare di un *potere* giudiziario accanto ai primi due, Dubois-Crancé aveva proposto come titolatura quella di «*Autorité judiciaire*». «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 16 *thermidor an III* (3 agosto 1795). Non possiamo che rammaricarci del silenzio serbato da Daunou sul tema, poiché, come sappiamo, l'ex oratoriano aveva già avuto modo di esprimere i suoi dubbi sull'opportunità di considerare il giudiziario un potere a sé stante. Cfr., ad esempio, «Journal Encyclopédique», 1 janvier 1791, pp. 93.

⁸⁷⁷ «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 15 *thermidor an III* (2 agosto 1795).

⁸⁷⁸ *Ivi*, 17 *thermidor an III* (5 agosto 1795).

esecutivo. In un appunto particolare, classificato come articolo 11 di un possibile progetto di Dichiarazione dei diritti, viene affermato: «Tous les peuples sont frères et égaux en droits: conquérir c'est opprimer et la guerre n'est légitime que lorsqu'elle est une résistance à des tentatives d'oppression»⁸⁷⁹. Sebbene non sia possibile stabilire con certezza che si tratti di un articolo partorito autonomamente dall'*idéologue*, resta comunque uno spunto interessante se messo a confronto con la politica estera che sarebbe stata portata avanti di lì a poco dal Direttorio e che avrebbe trovato, proprio in Daunou, uno degli emissari principali.

Le sedute successive avrebbero portato a termine la discussione sulla prima lettura del Piano di Costituzione senza che Daunou, divenuto presidente della Convenzione dal 17 *thermidor* (4 agosto 1795), si distinguesse per qualche intervento particolare⁸⁸⁰. Dopo che Sieyès ebbe presentato la rielaborazione del suo progetto (ridotto ormai alla sola istituzione del *jury constitutionnaire*), la seduta del 24 *thermidor* fu monopolizzata da una lunghissima discussione sul Progetto con cui la Commissione aveva incluso quell'istituzione all'interno della propria organizzazione, risoltasi, come noto, con la condanna del marchingegno istituzionale elaborato dall'abate francese⁸⁸¹. Sebbene Daunou non intervenisse nel dibattito, quest'ultimo conteneva un punto decisivo, non sufficientemente valorizzato dalla pur considerevole mole di studi sul tema. Tanto Berlier quanto Louvet e Thibaudeau, pur presentando opinioni diverse, parlando del *jury* testimoniavano la circolazione della teoria che, per molti aspetti, la funzione fondamentale prevista per l'organo di Sieyès fosse già esercitata dal Consiglio degli Anziani, vero fulcro dell'assetto istituzionale disegnato dagli Undici. A quest'ultimo potere, infatti, si riconosceva un vero e proprio potere di veto: la stessa prerogativa che, stando al racconto di La Révellière-Lépeaux, Lanjuinais e Daunou avevano domandato per il Direttorio – una richiesta che di lì a poco avrebbero rinnovato di fronte

⁸⁷⁹ BNF, NAF 21891, f. 19. Il contenuto di questo articolo, di cui non rimane traccia nel Progetto degli Undici, ricorda per certi aspetti il primo del Titolo XI, relativo alle Relazioni estere, in cui veniva stabilito che la Francia non avrebbe preso le armi che per mantenere la propria libertà, conservare il suo territorio e difendere i propri alleati. È però curioso rilevare che proprio questa disposizione venisse eliminata dalla discussione assembleare su proposta di uno degli stessi membri della *Commission*, Lanjuinais, poiché avrebbe limitato eccessivamente la libertà d'azione del Corpo legislativo. Cfr. «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 17 *thermidor an III* (4 agosto 1795).

⁸⁸⁰ Per una particolare coincidenza, proprio nella seduta in cui Daunou occupava per la prima volta sul seggio della presidenza, Eugène-Constant-Joseph-César Gossuin richiamava l'attenzione dell'Assemblea sul requisito del matrimonio imposto ad ogni rappresentante su mozione di Delacroix all'inizio del mese. Mettendo in guardia i colleghi sui pericoli insiti nell'esclusione di un buon numero di uomini di talento, ma nubi, Gossuin riusciva ad ottenere un rinvio della questione alla *Commission* che avrebbe costituito il preludio per l'espulsione di questo criterio almeno per l'accesso nel Consiglio dei 500 (decretata formalmente il 27 *thermidor*).

⁸⁸¹ Tra le innovazioni più rilevanti si evidenzia, oltre alla riduzione delle sue funzioni al solo giudizio di incostituzionalità, l'apertura alla possibilità che anche il Direttorio, e non solo i due consigli potesse rivolgersi ad esso e innescare il giudizio – veniva invece esclusa la possibilità di una denuncia individuale da parte di singoli cittadini. Questa circostanza sembra avvicinare gli appunti di Daunou sul Direttorio sopracitati a questa particolare fase della discussione. Come si ricorderà, uno degli articoli prevedeva proprio il diritto che il supremo organo esecutivo potesse attivare le funzioni del *jury* denunciando le *leggi* o i decreti che trovasse contrari alla Costituzione (NAF, BNF 21891, f. 34). Non trova però agganci l'articolo precedente, che riconosceva allo stesso Direttorio il diritto di inviare al Consiglio degli Anziani le proprie osservazioni sui progetti di legge licenziati dal Consiglio dei 500 (*ivi*, f. 33).

all'Assemblea – veniva comunemente riconosciuta come una delle attribuzioni essenziali degli Anziani, che proprio in virtù di questo diritto potevano presentarsi come i reali e legittimi custodi della Costituzione⁸⁸².

Il 26 *thermidor* (13 agosto 1795) aveva così inizio l'ultima fase del complesso e travagliato parto costituzionale. Iniziava in questa data la riletture della Costituzione che, in pochi giorni, avrebbe condotto all'approvazione formale da parte della Convenzione del nuovo testo costituzionale (5 *fructidor*-22 agosto). Ripercorrendo i vari titoli costituzionali, Daunou aveva l'opportunità di riproporre, direttamente o meno, alcuni cardini della sua riflessione politica. Così, opponendosi alla proposta di Desvars, che intendeva includere nell'articolo della Dichiarazione relativo all'eguaglianza la clausola «l'égalité n'admet ni distinctions de naissance, ni distinctions à vie», Daunou si dimostrava tutt'altro che restio alla possibilità di cariche pubbliche reiterate in maniera illimitata e, infatti, dichiarava che «ce serait empêcher un bon juge de remplir pendant le cours de sa vie ces fonctions qui lui seraient confiées par des réélections successives»⁸⁸³.

Di fronte ad un'altra proposta, stavolta di Génissieux, che il 27 *thermidor* (14 agosto) chiedeva di inserire nel testo costituzionale gli articoli regolamentari posti in calce al Progetto degli Undici (relativi alle modalità d'elezione e di scrutinio), Daunou aveva poi l'opportunità di chiarire i principi e confessare i limiti della sua riflessione sullo scivoloso tema elettorale:

La commission a longtemps cherché un bon mode de scrutin; elle a trouvé que le moins mauvais de tous était celui de Condorcet; il offrira beaucoup de difficultés surtout dans les premières années; il présente des opérations tellement compliquées qu'elles pourront bien ne pas être parfaitement exécutées: c'est pour cela que nous n'avons pas voulu prescrire par l'acte constitutionnel des choses qui ne pourraient peut-être pas être faites⁸⁸⁴.

Ammettendo l'imperfezione della propria proposta, Daunou riconosceva le lacune – condivise dai colleghi – gravanti sulla questione elettorale. In assenza di una precisa modalità riconosciuta come del tutto soddisfacente e adeguata, la necessaria stabilità e l'aura stessa del testo costituzionale imponeva di non inserirvi alcuna disposizione perfezionabile e transitoria. Sempre a proposito di

⁸⁸² Così Thibaudeau: «N'est-ce pas aussi un droit de sanction qu'on attribue au jury constitutionnaire ? N'est-ce pas dénaturer toute votre constitution, et transporter par le fait dans ce jury les fonctions que vous avez voulu attribuer au Conseil des Anciens, qui dès-lors devient inutile, ou plutôt une entrave? [...] J'ai toujours pensé que le Conseil des Anciens serait par ses attributs le gardien, le conservateur de la constitution, le défenseur de la prérogative du pouvoir exécutif, et cette idée a constamment dirigé la commission dans son travail». «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», I *fructidor an III* (18 agosto 1795). Berlier, dal canto suo, oltre a riportare, senza citarlo, l'opinione del collega, come già Bonguiot conferiva agli Anziani lo *status* di potere autonomo: «Je vois dans la partie déjà décrétée de notre organisation sociale trois grands pouvoirs, celui qui propose la loi, celui qui l'arrête, et enfin celui qui gouverne». *Ivi*, 28 *thermidor an III* (15 agosto 1795).

⁸⁸³ *Ivi*, 2 *fructidor an III* (19 agosto 1795).

⁸⁸⁴ *Ivi*, 3 *fructidor an III* (20 agosto 1795).

questo tema, Daunou coglieva poi l'occasione di ribadire il proprio pensiero a proposito della spontaneità e della naturalezza della maggioranza assoluta: «La majorité n'est absolue qu'autant qu'elle est produite par le premier tour de scrutin; mais dès qu'il en faut faire deux elle n'est plus que fictive»⁸⁸⁵.

Tornava a farsi sentire un'ulteriore convinzione di lungo corso, ovvero quella diffidenza verso la nomina e in generale verso la stessa istituzione dei supplenti, che secondo Daunou venivano selezionati con noncuranza da assemblee ormai stanche e svogliate pur costituendo una carica decisiva per orientare il corso di una legislatura: tristemente formativa, in questo senso, era stata l'esperienza del graduale avanzamento del Terrore, reso possibile, secondo Daunou, proprio dalla riconfigurazione dell'Assemblea in seguito alle successive integrazioni dei supplenti, che avevano rafforzato la fazione *anarchiste*. Era questo il motivo per cui, con i colleghi, aveva ritenuto congruo non prevederne, rendendoli superflui grazie ad un rinnovamento parziale, ma annuale del Corpo legislativo, che avrebbe permesso di riempire eventuali posti rimasti vacanti⁸⁸⁶.

Non mancavano singoli argomenti su cui la riflessione dell'ex professore dell'Oratorio dimostrava di aver subito importanti ridefinizioni: così, ad esempio, in merito alla proposta di prevedere dei *jurés* anche per i giudizi civili (avanzata il 28 *thermidor*), la posizione di Daunou, in passato favorevole all'allargamento di quell'istituzione al campo civile, dimostrava di esser mutata, come dimostrava la testimonianza di Creuzé-Latouche, che affermava che la *Commission des Onze* aveva considerato questa opportunità e che la aveva rigettata «unaniment»⁸⁸⁷. L'episodio più importante della rilettura si situava nella giornata del 30 *thermidor* (17 agosto 1795): in quell'occasione Jean-François Ehrmann, dicendosi preoccupato per la debolezza patologica del Direttorio da un lato, e per gli errori a cui sarebbe andato irrimediabilmente incontro il Legislativo senza i lumi e le conoscenze possedute solo dal potere esecutivo dall'altro, proponeva di «donner au Directoire un moyen constitutionnel, par lequel il puisse mettre le corps législatif a même de suspendre ou de rectifier, soit une loi entière, soit l'une de ses dispositions»⁸⁸⁸. Nonostante le precauzioni e i giri di parole, chiunque poteva riconoscere in questo disegno, che si diceva ripreso dall'esempio dei liberi Stati Uniti, un potere di veto attribuito al Direttorio e, non a caso, proprio su questa formula si radunarono le molteplici voci discordanti che gridavano il loro scandalo e la

⁸⁸⁵ *Ibidem*. Si trattava di un tema già affrontato nei primi sei mesi del 1793 e, in particolare, nell'*Essai sur la Constitution* e nelle *Remarques sur le plan proposé par le comité de Salut public*.

⁸⁸⁶ «En second lieu, il peut y avoir du danger à admettre des suppléants, parce que leurs nominations ne seront jamais faites avec autant de soin que celles des députés. Le plus grand nombre des électeurs, fatigués d'avoir déjà passé plusieurs jours hors de leurs foyers, y seront rappelés par leurs affaires ; il se retireront après le choix des députés, et laisseront celui des suppléants à une poignée d'intrigants qui trafiqueront entre eux de ces nominations». *Ibidem*.

⁸⁸⁷ *Ivi*, 4 *fructidor an III* (21 agosto 1795).

⁸⁸⁸ *Ivi*, 5 *fructidor an III* (22 agosto 1795).

minaccia di un prossimo ritorno della monarchia⁸⁸⁹. Ancor più di un progetto destinato ad arenarsi un istante dopo essere stato avanzato, ai nostri fini è di cruciale rilevanza l'intervento di Lanjuinais: dichiarandosi a sostegno della misura di Ehrmann – forse preliminarmente istruito –, affermava che quella proposta era «appuyée par Daunou et moi». La versione di La Révellière viene così confermata, poiché vediamo i due più eminenti membri degli Undici schierati a favore di una misura che, secondo Lanjuinais, non era neppure un vero e proprio veto: «ce n'est point un *veto* qu'on vous propose, ou c'est tout au plus un *veto* considératif; c'est le droit d'avertir le corps législatif que ses lois peuvent avoir des dangers; c'est le droit de l'inviter à les réfléchir davantage, en un mot ce n'est qu'un droit de remontrance»⁸⁹⁰. Presentando delle motivazioni che dobbiamo pensare essere state condivise con Daunou, Lanjuinais poneva alla base della misura la necessità di rendere ponderate e mature le leggi redatte dal Legislativo: in altre parole, alla base di questo veto *sui generis* attribuito al Direttorio stava la stessa esigenza centrale che aveva fondato la necessità di un Corpo legislativo bipartito, evidentemente ritenuta insufficiente, da sola, a raggiungere quello scopo. Nel caso di Daunou, l'appoggio al veto direttoriale è da leggersi insieme alla proposta, avanzata all'interno della Commissione, di prevedere una formazione diarchica, formata da due consoli di durata biennale che si avvicendassero di anno in anno nelle loro funzioni⁸⁹¹. Se valutate complessivamente, queste proposte testimoniano che la preoccupazione prioritaria di Daunou era, ancora una volta, quella di forgiare un potere esecutivo autonomo, indipendente e capace di interfacciarsi alla pari col Legislativo.

Terminata la rilettura della Costituzione, proprio Daunou domandava che l'indomani venisse accordata la parola ad un membro degli Undici perché presentasse un rapporto «sur les moyens de terminer la révolution». Ad incaricarsi di un onere destinato a rivelarsi particolarmente gravoso sarebbe stato Baudin, che il I *fructidor* (18 agosto) presentava delle misure destinate a tramutarsi nel famoso *décret des deux tiers*, che prevedeva di conservare quella frazione di convenzionali per riempire i due futuri consigli legislativi⁸⁹². Ad animare la discussione, terminata solo il 5 del mese,

⁸⁸⁹ Nello specifico, il progetto di Ehrmann prevedeva che *ogni* progetto di legge approvato dagli Anziani venisse sottoposto al vaglio del Direttorio che, se non vi avesse trovato niente di contrario alla sua esecuzione, vi avrebbe apposto il sigillo della Repubblica e lo avrebbe eseguito come legge. In caso contrario, il progetto sarebbe stato rinviato al Consiglio dei 500. Solo se, a questo punto, la medesima risoluzione fosse stata approvata dai 2/3 di entrambi i consigli in successione (a votazione segreta), essa sarebbe potuta divenire una legge.

⁸⁹⁰ «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 5 *fructidor an III* (22 agosto 1795).

⁸⁹¹ THIBAudeau, *Mémoires (op. cit.)*, t. I, p. 183.

⁸⁹² Il rapporto di Baudin non si limitava alla clausola conservativa, ma prevedeva di sottomettere il testo costituzionale alle assemblee primarie perché lo approvassero o rigettassero in blocco (senza, cioè, distinguere tra le diverse parti) e stabiliva di fissare subito delle elezioni, rinviando quelle dell'anno IV e prevedendo il regolare funzionamento del sistema a partire da quelle dell'anno V. Il testo finale del decreto, approvato formalmente il 5 *fructidor* (22 agosto), non si riduceva quindi alla misura dei 2/3, ma conteneva tre diversi Titoli, denominati *De la formation du nouveau corps législatif*; *De la présentation de l'acte constitutionnel aux assemblées primaires*; *De la mise en activité de la constitution*. Cfr. «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 10 *fructidor an III* (27 agosto 1795).

era soprattutto la modalità con cui si sarebbe dovuti arrivare alla selezione dei *'perpétuels'*: a questo proposito, infatti, le posizioni si dividevano tra chi riteneva opportuno affidarsi alla sorte, chi ad una selezione interna e chi, infine, ai corpi elettorali della Repubblica (la proposta risultata infine vincente). Al di là degli argomenti specifici, sono due gli elementi interni al dibattito che colpiscono in maniera particolare: il primo veniva chiarito fin da subito dal relatore degli Undici, che dopo aver denunciato l'inconsistenza delle reiterate affermazioni di aver terminato la Rivoluzione – che avevano affastellato la scena in concomitanza con ogni momento decisivo, dal 14 luglio '89 al 10 agosto '92, per arrivare al 2 giugno '93 –, rivendicava con fierezza che solo allora, in quel preciso momento storico, i rappresentanti francesi potevano vantarsi di mettere fine a quell'epocale rivolgimento grazie ad un documento che portava alla sintesi gli opposti momenti dialettici incarnati dai precedenti costituzionali: «Vous présentez enfin une constitution dégagée de tout alliage de royauté et d'anarchie, et vous avez eu sans cesse à vous préserver de ces deux gouffres dans lesquels sont venus s'engloutir tour à tour ces deux essais»⁸⁹³. Questa tendenza ambivalente nei confronti del passato, che da un lato veniva avvicinato per il suo valore formativo e dall'altro rigettato per superarlo, è ben riconoscibile anche nel secondo elemento cardine del dibattito, messo in luce dal resoconto di Thibaudeau:

Lycurgue, après avoir donné des lois à Sparte, abdiqua le pouvoir; mais en même temps il quitta sa patrie et se donna même la mort. Il avait auparavant mis en vigueur ses institutions. Les membres de l'Assemblée constituante se retirèrent sans avoir essayé leur constitution ; il restèrent simples citoyens, furent témoins de sa ruine et plusieurs même y furent entraînés. C'était une grande leçon. La Convention en profita, et garda le gouvernail du vaisseau qu'elle venait de lancer.⁸⁹⁴

Insieme al decreto, veniva solennemente approvata anche la nuova Costituzione che, per entrare in vigore, mancava soltanto dell'approvazione popolare. La Francia avrebbe così avuto, finalmente, una nuova e – così si sperava – definitiva Carta costituzionale. Sin da subito, tuttavia, ci si rese conto che il difficile doveva ancora arrivare e che, dopo tante parole, si trattava di sottoporre la Costituzione alla prova dei fatti.

⁸⁹³ «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 6 *fructidor an III* (23 agosto 1795).

⁸⁹⁴ THIBAudeau, *Mémoires (op. cit.)*, t. I, p. 187.

V CAPITOLO

FINALMENTE IL SUCCESSO: L'ETÀ DEL DIRETTORIO

5.1 Un'ascesa inarrestabile

Se, come affermato da Baczko, il decreto dei 2/3 rifletteva l'avanzamento di una figura sociale inedita, spinta dall'intento di professionalizzare le funzioni pubbliche e di creare, quasi, una vera e propria carriera politica, la figura di Daunou incarna appieno questo spirito nuovo, dal momento che proprio in quei mesi s'inaugurava per l'ex professore dell'Oratorio una serie incredibile di riconoscimenti e di incarichi pubblici, capace di portarlo alla ribalta non solo nella Francia rigenerata, ma anche nell'Europa contagiata dall'espansione rivoluzionaria⁸⁹⁵.

Già nel corso della discussione costituzionale, Daunou era stato nominato presidente della Convenzione e, proprio in quella veste, il 23 *thermidor* avrebbe avuto l'onore di pronunciare il discorso ufficiale per la festa del 10 agosto. Era l'occasione perfetta per testimoniare tutto il suo attaccamento alla causa repubblicana e per denunciare le usurpazioni del regime monarchico: «*Sous le gouvernement que vous avez renversé dans la mémorable journée du 10 août; sous ce gouvernement, vil autant qu'absurde, où les jeux, comme les lois, établissaient le honteux système de la grandeur d'un seul et de la nullité de tous ; où un peuple immense ne semblait occupé que de la destinée de ses oppresseurs, la joie aussi devait être esclave et hypocrite*»⁸⁹⁶. Insieme alla monarchia veniva censurata anche la Carta del 1791, che, come sappiamo, Daunou aveva sempre considerato un ammasso incoerente e quasi mostruoso di istituzioni e principi inconciliabili:

⁸⁹⁵ «Di questo provvedimento la storiografia ha troppo spesso ricordato solo la “meschina intenzione” di voler conservare a ogni costo il potere. La realtà è tuttavia più complessa: l'80% dei convenzionali che sono sopravvissuti alla Convenzione non sono mai ritornati alle loro antiche attività; il 6% passerà al servizio di Napoleone. Al di là delle accuse di opportunismo, più o meno giustificate a seconda dei casi, si profila così una nuova figura sociale, quella del rivoluzionario la cui carriera si prolunga, oltre le vicissitudini dei vari regimi, attraverso il servizio di Stato e il funzionariato». BRONISLAW BACZKO, *Thermidoriani*, in FRANÇOIS FURET, MONA OZOUF (a cura di), *Dizionario critico della Rivoluzione francese*, edizione italiana a cura di Massimo Boffa, Milano, Bompiani, 1988, p. 382.

⁸⁹⁶ «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 29 *thermidor an III* (16 agosto 1795).

Avec ce trône, appuyé sur quatorze siècles d'oppression, d'ignorance et d'erreurs, le 10 août a vu tomber ce code de 1791, cet ouvrage commencé par le patriotisme au sein de toutes les lumières, achevé par les factions au sein de toutes les intrigues, cette constitution monarchique dont tous les partis avaient conspiré à organiser la faiblesse pour y déposer le germe des nouvelles explosions dont ils nourrissaient l'espoir.⁸⁹⁷

La ricostruzione storica del passato rivoluzionario non terminava qui: proprio tra le forze riunite per far crollare il trono secolare Daunou riconosceva i germi che avrebbero portato alla «sauvage anarchie», ovvero al Terrore. Accanto agli spettri della Rivoluzione, venivano ricordati i suoi più grandi trionfi, stretti da un comune obiettivo, che nel loro insieme offrivano una precisa interpretazione storica del passato rivoluzionario: «C'est la fête des vainqueurs du 14 juillet, du 10 août; des triomphateurs du 9 thermidor, et des victimes du 31 mai: tous ont vaincu ou succombé, avec un égal honneur, pour la défense des mêmes droits».

Su un piano generale, la Rivoluzione assumeva le sembianze di un Giano bifronte: «lorsqu'en se reportant à l'époque du 10 août on suit durant trois ans le fil des destinées de la patrie, on croit parcourir à la fois deux carrières; l'une de forfaits, de servitudes et d'opprobre; l'autre de vertu, de bonheur et de triomphes»⁸⁹⁸. Il compito dei costituenti dell'anno III diveniva allora quello di sedare la schizofrenia rivoluzionaria, eliminando dalla sua identità l'ambivalente morbo dell'anarchia e della schiavitù per conservare solo il suo lato virtuoso e benefico. Il compito costituzionale portato avanti proprio in quei giorni compiva così la dimensione creatrice insita nella festa rivoluzionaria, che mentre commemorava un evento passato intendeva presentarsi come l'annuncio quasi ufficiale di un ordine nuovo⁸⁹⁹.

Anche a partire dall'esperienza passata, tuttavia, i costituenti dell'anno III – con Daunou in testa – avevano ormai perduto quell'illimitato ottimismo che aveva caratterizzato, pur tra tante difficoltà, i primordi rivoluzionari. Accanto alla consapevolezza degli ostacoli esterni e dei con-

⁸⁹⁷ *Ibidem*. Daunou rincarava la dose, parlando della Carta del 1791 come di una «de ces transactions mensongères entre la liberté et la tyrannie» creata dallo spirito di fazione e destinata, per i suoi elementi discordanti, a crollare su se stessa.

⁸⁹⁸ *Ibidem*.

⁸⁹⁹ Non a caso, la stesura della nuova Costituzione rientrava a pieno titolo in questo momento palingenetico: Daunou faceva infatti riferimento alla giustizia resa «déchirant du code de nos lois les pages horribles que des monstres y avaient gravées» e offrendo «une constitution appelée avec impatience par les vœux et par les besoins de la patrie». Il precedente del 1793 era quindi stroncato senza appello poco dopo, riducendosi ad un «simulacre de constitution qu'ils venaient d'imposer à la France, et qu'ils avaient destiné à servir un instant de voile à leurs forfaits». *Ibidem*. Non è irrilevante neppure l'insistenza sul monopolio di legittimità per festeggiare solo in quell'occasione l'anniversario del 10 agosto, squalificando i precedenti tentativi dei due anni passati. La rivendicazione dell'esclusiva titolarità della gestione della festa rimanda alla volontà di controllare lo spazio e l'immaginario pubblico, due elementi contenuti e sollecitati proprio grazie alla celebrazione pubblica. Su questi temi il riferimento è a MONA OZOUF, *La Fête Révolutionnaire, 1789-1799*, Paris, Gallimard, 1976.

d'ombra nascosti nella stessa Rivoluzione, da un punto di vista squisitamente teorico si stagliava la percezione della propria carenza in determinati ambiti che avrebbero dovuto innervare l'assetto pubblico. Tra questi, un ruolo di spicco era detenuto dalla questione elettorale: come si ricorderà, a pochi giorni dalla celebrazione del 10 agosto (e precisamente il 27 *thermidor*), Daunou si era fermamente opposto alla proposta di Génissieux di inserire nel testo costituzionale vero e proprio le disposizioni in materia elettorale contenute nell'apparato di disposizioni regolamentarie posto in appendice. A fondamento del rifiuto del *rapporteur* stava la consapevolezza che il metodo elettorale proposto – che recuperava quello contenuto nel Progetto di Costituzione redatto sotto l'influenza di Condorcet e presentato tra il 15 e il 16 febbraio 1792 – non era affatto ideale né privo di difficoltà e imperfezioni: in poche parole, si trattava semplicemente de «le moins mauvais de tous», del 'meno peggio'⁹⁰⁰.

A dimostrazione dell'inadeguatezza di quel sistema e, soprattutto, della sua provvisorietà – che ne spiegava l'estraneità costituzionale –, a pochi giorni dall'approvazione della nuova Costituzione Daunou presentava a nome degli Undici «un mode *définitif* de scrutin à adopter pour toutes les assemblées primaires»⁹⁰¹ (16 *fructidor an III*-2 settembre). La discussione, apertasi solo una settimana dopo (23 *fructidor*-9 settembre), avrebbe consentito al *savant* di precisare e chiarire le sue riflessioni rispetto allo spinoso tema elettorale. Dopo aver chiarito che il sistema proposto non avrebbe riguardato le votazioni in corso – ovvero l'accettazione della Costituzione insieme al decreto dei 2/3 e la formazione del nuovo Corpo legislativo –, ma solo le successive tornate elettorali, Daunou confessava subito la grave lacuna dei rivoluzionari sul tema in oggetto:

Cette loi a pour objet les formes de scrutins; objet d'une telle importance, que vous lui eussiez donné une place dans la constitution, s'il eût été possible de vous offrir des modes parfaitement dignes de votre confiance. Mais cette partie du système social est bien peu avancée encore, et vous n'avez pas du imprimer à des méthodes défectueuses le caractère d'immutabilité qui appartient à toutes les dispositions constitutionnelles. Il est vraisemblable qu'au moment où les agitations politiques commenceront à s'appaiser [*sic*], l'on s'occupera avec fruit du perfectionnement dont ces méthodes sont susceptibles, et il convenait de laisser au corps législatif le pouvoir de recueillir à cet égard les résultats des méditations et de l'expérience⁹⁰².

Rinviando ad un futuro indefinito il raffinamento delle conoscenze in materia di elezioni, Daunou poneva sin dal principio l'ipoteca dell'imperfezione e della precarietà sul Progetto che si

⁹⁰⁰ «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 3 *fructidor an III* (20 agosto 1795).

⁹⁰¹ *Ivi*, 20 *fructidor an III* (6 settembre 1795), corsivo nostro.

⁹⁰² *Ivi*, 27 *fructidor an III* (13 settembre 1795).

apprestava a presentare. I due principi posti a cardine del Piano della Commissione rispecchiavano proprio queste caratteristiche: dopo aver riconosciuto che la modalità elettorale migliore sarebbe stata quella capace di far conoscere *sempre* i candidati «véritablement» preferiti dalla maggioranza assoluta degli elettori, la seconda massima si riannodava direttamente alla lucida consapevolezza dei limiti teorici e pratici di ogni legge sulle elezioni: «il serait injuste et dangereux d'admettre, pour les élections importantes, de telles formes de scrutin, qu'un candidat pût être élu contre la volonté expresse de la majorité absolue des votans». Di qui l'emergere – o, piuttosto, il riemergere – di quel peculiare concetto di *maggioranza assoluta negativa* che aveva già caratterizzato l'*Essai sur la Constitution* presentato alla Convenzione il 17 aprile 1793. Come in quel frangente, Daunou – di cui dobbiamo dunque immaginare un'influenza massiva nella composizione del Piano – tornava a proporre quei *billets d'exclusion* che, se non altro, avrebbero assicurato la non elezione di un candidato invisato alla maggioranza assoluta degli elettori⁹⁰³.

Ma andiamo con ordine. Prima di presentare le singole parti del Progetto, Daunou s'impegnava a dimostrare come nessuno dei metodi elettorali sperimentati fino ad allora riuscisse a rispettare i due principi presi come bussola per i lavori della *Commission*, entrambi ruotanti intorno al concetto chiave di maggioranza assoluta. Le votazioni a semplice maggioranza relativa non potevano assicurare, per definizione, d'individuare il candidato preferito dalla maggioranza assoluta degli elettori e anzi, spesso, avrebbero portato a risultati opposti ad essa⁹⁰⁴. Neppure i sistemi a presunta maggioranza assoluta sperimentati fino ad allora incontravano però l'approvazione del *rapporteur*, poiché prevedevano che, se dopo una o due votazioni, non si fosse raggiunta la sospirata maggioranza, si sarebbe proceduto col ballottaggio tra i due candidati che avevano guadagnato il numero superiore di voti. Tornava qui a farsi sentire l'ostilità allo strumento del ballottaggio già dimostrata da Daunou all'interno dell'*Essai sur la Constitution*: come due anni prima, il *rapporteur* dimostrava l'arbitrarietà di questo *escamotage* sottolineando come niente garantisse che non potesse esistere un terzo candidato che, individualmente, sarebbe stato preferito ai primi due⁹⁰⁵. Ugualmente

⁹⁰³ Pur valorizzando la forte continuità che esiste tra i due scritti, non si può passare sotto silenzio il fatto che nel Saggio del 1793 Daunou inserisse la sua organizzazione elettorale *all'interno* del testo costituzionale (precisamente nella Sezione II del Titolo I, dedicato al potere sovrano). Il volgere degli eventi – o anche, più semplicemente, il parere contrario di alcuni colleghi della *Commission* – aveva portato, due anni dopo, a scegliere più prudentemente di non impegnarsi formalmente ad inserire un preciso assetto elettorale all'interno della Costituzione.

⁹⁰⁴ Era l'eventualità in cui i voti della maggioranza si fossero distribuiti su un gran numero di cittadini e venisse infine premiato un cittadino che non ne godeva affatto, ma che acquisiva la maggioranza di una frazione assoluta molto piccola (Daunou parlava dei 2/10 o 3/10 dell'Assemblea). Il metodo in questione era ancora più carente nel caso di votazioni di lista, poiché per essere eletti sarebbe stato sufficiente un numero assoluto di elettori ancora minore. Nonostante queste gravi lacune, Daunou proponeva di attenersi alla semplice maggioranza relativa per l'elezione del presidente, dei segretari e degli scrutatori dell'Assemblea: in questo caso, infatti, le evidenti carenze di questo metodo passavano in secondo piano rispetto alla prioritaria necessità di organizzare e stabilizzare il Corpo legislativo nel minor tempo possibile.

⁹⁰⁵ La stessa argomentazione era riportata nei manoscritti che costituivano il seguito delle *Remarques sur le plan proposé par le comité de Salut public*, risalenti al 24 giugno 1793. Cfr. BNF, NAF 21893, ff. 185-197.

vizioso era il metodo escogitato dall'Assemblea costituente, che prevedeva votazioni di lista: dopo aver previsto un voto a doppia lista – già di per sé negativo, poiché avrebbe spesso portato ad inserire nomi più o meno sconosciuti al votante – la previsione di accontentarsi, al secondo o al terzo turno, di una semplice maggioranza relativa non avrebbe, neanche in questo caso, garantito che non potesse trovarsi eletto un candidato malvisto dalla maggioranza assoluta degli elettori.

Veniva infine l'analisi del sistema ideato da Condorcet, annesso in un primo momento al Progetto costituzionale degli Undici. Anche in questo caso, il principale riferimento rimaneva l'*Essai sur la Constitution* dell'aprile 1793, che aveva già studiato – e criticato – attentamente quell'organizzazione del voto. Certo, il metodo ricondotto a Condorcet veniva considerato il migliore rispetto a tutti gli altri, ma non per questo rimaneva meno imperfetto e controverso. In particolare, i due voti che prevedeva, uno di presentazione e uno di nomina, ribaltavano esattamente ciò che comandavano i principi, in quanto restringevano il primo ad un numero uguale dei posti vacanti e obbligavano, nel secondo caso, a compilare una lista doppia che avrebbe potuto portare all'inserimento di nomi semisconosciuti⁹⁰⁶. Soprattutto, però, si annidava in questo metodo lo stesso cancro che si celava negli altri metodi che ricercavano una maggioranza assoluta: «Or, il est aisé de sentir que cette majorité absolue n'est qu'apparente; elle est artificiellement forcée: c'est la forme de l'élection qui la nécessite; ce n'est point la volonté libre des électeurs qui la produit»⁹⁰⁷.

Nonostante questi gravi inconvenienti, Daunou affermava che la Commissione, seguendo il criterio del 'meno peggio', si sarebbe orientata su questo piano se, come previsto inizialmente, non ci fosse stato che un unico grado elettorale. Dal momento che la Convenzione aveva scelto – contro il primo parere della Commissione – di ristabilire i corpi elettorali, «Les nombreux et longs procédés qu'elle exige, seraient presque impossibles dans ses assemblées électorales, dont la constitution limite la durée à dix jours au plus, et qu'elle charge de la nomination d'un très-grand nombre de fonctionnaires»⁹⁰⁸.

Insieme all'unico grado elettorale, dalle discussioni assembleari era stato scartato anche quel criterio gradualista per l'accesso alle cariche pubbliche per cui Daunou si era battuto in prima persona. Proprio all'interno di quel dibattito, un altro membro degli Undici, Thibaudeau, aveva proposto delle

⁹⁰⁶ «En effet, dans ce système, tandis que le droit de présentation est limité par le nombre des places à remplir, au contraire, dans le vote d'élection, on ne vous laisse plus la liberté d'indiquer exclusivement l'individu qui seul peut-être à votre confiance : il faut de nécessité que vous remplissiez une colonne supplémentaire et que vous y inscriviez de noms qui quelquefois vous seront suspects, et le plus souvent inconnus». «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 27 *fructidor an III* (13 settembre 1795). Oltre a quelle presentate, si aggiungevano altre considerazioni critiche che recuperavano, quasi alla lettera, quelle dell'aprile 1793, a cui rimandiamo per i dettagli.

⁹⁰⁷ *Ibidem*.

⁹⁰⁸ *Ibidem*.

riflessioni particolarmente originali, che si ricollegano direttamente al progetto elettorale di fruttidoro:

On prétend que c'est une manière indirecte de faire une liste de candidats; et que ce système se lie parfaitement avec celui des assemblées électorales, qui seront forcées, par la gradualité des fonctions, de fixer leurs choix sur des hommes déjà revêtus de la confiance du peuple. Ce raisonnement est plus ingénieux que solide, car une liste de candidats, qui n'est autre chose que la fixation d'un certain nombre d'éligibles pour une fonction déterminée, ne peut pas être abandonnée, pour ainsi dire, aux combinaisons aveugles du hasard ; elle doit être formée par le vœu exprès du peuple ou de ses chargés de pouvoirs ; et si l'on veut établir le candidat il faut le dire et le faire ouvertement.⁹⁰⁹

Dopo essersi dovuto rassegnare all'eliminazione del gradualismo, Daunou prendeva alla lettera l'invito provocatorio del collega e, il 23 *fructidor*, inseriva nel Progetto elettorale proprio l'istituto della candidatura. A differenza di Thibaudeau, che riteneva il gradualismo – e la connessa questione dei candidati – superfluo proprio per la presenza del filtro rappresentato dalle assemblee elettorali, Daunou sosteneva l'introduzione della candidatura proprio per la presenza di questi corpi intermedi. Si trattava di una cesura a suo modo epocale perché, fino ad allora, la sensibilità rivoluzionaria aveva fortemente rigettato un'idea che, oltre a sembrare un incentivo per l'ambizione, appariva come la legittimazione di una *carriera* politica che si opponeva frontalmente a quella della funzione pubblica come servizio reso provvisoriamente dalla cittadinanza⁹¹⁰. Rovesciando lo stereotipo tradizionale, che come accennato vedeva nella figura del candidato il simbolo dell'intrigante, Daunou rinfacciava proprio alla pratica seguita fino ad allora – legata a doppio filo alle macchinazioni e alle ipocrisie di Antico regime – la diffidenza verso uno strumento che, al contrario, dichiarava alla luce del sole quanto prima rimaneva nascosto e celato:

Il est dans les mœurs monarchiques de briguer en secret les places, et de faire profession de n'en désirer aucune. Il doit être dans les mœurs républicaines d'offrir avec franchise à la Patrie les services que l'on se croit capable de lui rendre, et d'abhorrer l'art des intrigues ténébreuses. Vous amènerez par degrés cette réforme salutaire ; vous moraliserez peu à peu les ambitions, si vous décrêtez que, trois mois avant les élections publiques, un registre de candidats sera ouvert dans chaque municipalité, et que chacun aura le droit de se désigner pour les diverses fonctions civiles.⁹¹¹

⁹⁰⁹ Thibaudeau pronunciava il suo discorso nella seduta del 4 *thermidor*. Cfr. «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 9 *thermidor an III* (27 luglio 1795).

⁹¹⁰ Cfr. MALCOLM CROOK, *Le candidat imaginaire, ou l'offre et le choix dans les élections de la Révolution française*, «Annales historiques de la Révolution française», no. 321, 2000, pp. 91-110.

⁹¹¹ «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 27 *fructidor an III* (13 settembre 1795). Per non correre il rischio di sovraccaricare i meriti innovatori di Daunou (o anche solo degli Undici), è bene evidenziare che lo strumento della candidatura sembrava essere ormai nell'aria: non è un caso che tra i documenti inviati alla *Commission* durante i suoi

Di apposite liste di candidati aveva già parlato Rousseau nelle *Considérations sur le gouvernement de Pologne*, benché il ginevrino scegliesse coscientemente di non proporre una specifica norma per la loro redazione⁹¹². Lo stesso sistema elettorale ideato da Condorcet e adottato in un primo momento dagli Undici parlava già apertamente, del resto, di *liste de présentation des candidats*. La vera novità del Progetto di *fructidor*, però, consisteva nella possibilità di avanzare autonomamente la propria candidatura, passando così da un semplice piano procedurale (in cui i candidati erano preselezionati dagli elettori per facilitare l'elezione) a quello volontaristico. Si tratta di un passaggio chiaramente decisivo rispetto al senso e al significato moderni della candidatura. Proprio in virtù dell'antico, ma ancora mordace scetticismo verso questo strumento (che avrebbe potuto trattenere i singoli dal proporsi per i ruoli pubblici), il *rapporteur* disponeva però che, accanto alla candidatura autonoma, fosse possibile iscrivere sulle apposite liste anche personalità diverse, ritenute degne di ricoprire cariche politiche.

Facendo conoscere in anticipo la serie di cittadini papabili per le cariche da nominare, la priorità della Commissione era quella di invitare l'elettorato a ponderare con attenzione il proprio voto, così da produrre, nel momento decisivo, «de bons choix». A questo proposito, non è irrilevante notare come tra le carte degli Undici (e precisamente nell'ultimo Titolo, relativo alle Disposizioni generali) sia presente una precisa disposizione – poi scomparsa nella redazione finale – che testimoniava in maniera limpida come il momento elettorale rappresentasse in fondo, per i costituenti, la prova decisiva per il nuovo ordine costituzionale: «Le Gouvernement français étant représentatif, sa durée, sa conservation, et ses avantages reposent essentiellement sur les bons choix du peuple dans les élections»⁹¹³.

Oltre a testimoniare la consapevolezza dei limiti insiti in ogni sistema elettorale, la strategia delineata nel settembre 1795 tradiva nei legislatori la seria preoccupazione rispetto al momento elettorale. A prescindere dall'elettorato disegnato e dai metodi di votazione previsti, infatti, l'esito delle consultazioni appariva come un responso imprevedibile e potenzialmente destabilizzante, una sorta di buco nero del razionalismo rivoluzionario. Sarebbe troppo facile affermare che questi timori si sarebbero tragicamente concretizzati durante la tormentata età del Direttorio, falcidiata da

lavori fossero presenti progetti che introducevano proprio questo strumento di selezione elettorale. Cfr. AN, C//232, n. 183bis 14, doc. 12.

⁹¹² Cfr. ROUSSEAU, *Considérations sur le gouvernement de Pologne* (op. cit.), pp. 466-67. Come già emerso a più riprese, si tratta di un testo cruciale per la riflessione politica di Daunou: oltre allo strumento delle candidature, l'ex oratoriano vi aveva potuto mutuare e rielaborare anche il principio della gradualità delle cariche pubbliche e, persino, quei voti di esclusione già presenti nell'*Essai sur la Constitution* del 1793: «Le lendemain les Electeurs viendroient à la file rapporter dans une corbeille tous leurs cartons, après avoir marqué chacun dans le sien ceux qu'il élit ou ceux qu'il exclut selon l'avis qui seroit en tête des cartons». *Ivi*, p. 466.

⁹¹³ AN, C//232, n. 183bis 15D, doc. 108.

cosiddetti colpi di stato dovuti, in primo luogo, proprio alle conseguenze di risultati elettorali sfavorevoli.

In aggiunta alla possibilità di candidatura eteronome, un secondo elemento di notevole differenza rispetto al concetto di candidatura moderno era la sua natura non costrittiva: in altre parole, le liste di candidatura servivano, certo, ad indirizzare su di esse il voto degli elettori, ma questi ultimi non erano obbligati, al momento di esprimere il loro voto, ad attenersi strettamente ai nominativi inseriti in esse. Il punto e la funzione centrale di queste liste era, come detto, la maturazione di una scelta di voto che non fosse il risultato di passioni o inclinazioni estemporanee o dettate da impulsi del momento: «Défions-nous, en général, des élections faites à l'improvise, et qui naissent de la séduction du moment. Les choix d'un Peuple libre sont d'un trop grand intérêt, pour les abandonner aux hasards et aux illusions des circonstances ; ils ne peuvent pas être trop médités»⁹¹⁴.

Preso atto dell'impossibilità di costruire un metodo che garantisse di individuare sempre una reale maggioranza assoluta⁹¹⁵, Daunou e la Commissione si erano dovuti riorientare verso un criterio meno ambizioso, ma attuabile: «Nous avons donc été forcés de n'aspirer qu'à un résultat plus accessible; et le seul avantage de la méthode que nous allons vous proposer, consiste en ce qu'elle empêche qu'un candidat soit jamais élu contre le gré de la majorité absolue des électeurs»⁹¹⁶. Nell'impossibilità di assicurare una maggioranza assoluta propositiva, Daunou e i colleghi si impegnavano a seguire come guida una sorta di maggioranza assoluta in negativo, che avrebbe eliminato dalla contesa elettorale tutti i candidati in via alla maggioranza assoluta degli elettori. Nello specifico, il Progetto presentato da Daunou prevedeva un primo turno di voto, illuminato, ma non limitato, dalle liste di candidature: se nessun candidato avesse raggiunto spontaneamente la maggioranza assoluta, sarebbe stata organizzata una seconda votazione, in cui l'eleggibilità sarebbe stata riconosciuta solo ai cittadini più votati al primo turno, per un numero totale di votabili dieci volte maggiore ai posti da riempire. Era a questo punto che venivano introdotti quei voti negativi, o *billets de réduction*, che costituivano il secondo pilastro del sistema elettorale. I votanti erano infatti chiamati ad inserire in apposite urne due diversi *billets*: uno di esclusione e uno di nomina. Il primo avrebbe contenuto i candidati che il votante *non* reputava meritevoli di essere eletti; il secondo le preferenze che intendeva indicare. Mentre quest'ultimo avrebbe dovuto contenere un numero di voti

⁹¹⁴ *Ibidem*.

⁹¹⁵ Per essere tale, infatti, essa avrebbe dovuto manifestarsi spontaneamente. Date queste caratteristiche, Daunou riconosceva che una maggioranza assoluta avrebbe potuto anche non esistere. In ogni caso, anche quando presente, l'unico mezzo per stabilirla in maniera incontrovertibile sarebbe stato un confronto tra tutti i candidati presi a due a due: si trattava, visibilmente, di una procedura impraticabile per i grandi numeri che implicavano le elezioni pubbliche.

⁹¹⁶ «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 27 *fructidor an III* (13 settembre 1795).

pari a quello dei posti vacanti da riempire, la prima lista sarebbe potuta rimanere anche vuota se, com'era possibile, l'elettore non avesse giudicato nessuno indegno di occupare un posto pubblico⁹¹⁷.

Tutti quei nominativi che fossero risultati nella maggioranza assoluta dei voti di esclusione – il cui spoglio avveniva prioritariamente – sarebbero stati automaticamente tirati fuori dalla contesa elettorale, a prescindere dal numero di voti positivi conseguiti. Dopo aver scartato questi nominativi, per l'elezione in questo secondo turno elettorale sarebbe bastata una maggioranza semplice: Daunou era ben consapevole dell'insufficienza di questa soglia, ma dal momento che l'unica reale maggioranza assoluta era quella naturale e spontanea, accontentarsi della maggioranza semplice rappresentava una necessità a cui attenersi. Come ripeteva a più riprese il relatore, il vantaggio decisivo di questo sistema rispetto agli altri metodi elettorali consisteva nell'escludere, perlomeno, i candidati malvisti dalla maggioranza assoluta⁹¹⁸.

Né Daunou né i colleghi della *Commission* dissimulavano la consapevolezza che la prova decisiva per misurare la bontà del loro piano sarebbe stata la sua attuazione pratica. Come detto, però, il nuovo assetto elettorale non si sarebbe applicato alle contemporanee consultazioni delle assemblee primarie. Proprio quest'ultima circostanza avrebbe portato le funzioni di Daunou ad estendersi ben oltre l'ambito costituzionale. Il decreto del 5 *fructidor*, specificato e approfondito nelle modalità da quello del 13, avrebbe scatenato terribili ripercussioni in un contesto sociale già lacerato da dissidi politici e da crescenti difficoltà materiali. Le assemblee primarie, chiamate a ratificare la Costituzione e i decreti, si riunirono a partire dal 20 *fructidor an III* (6 settembre) e, il I *vendémiaire an IV* (23 settembre 1795), furono proclamati i responsi, che sorrisero sia alla Carta sia – pur in percentuale minore – ai due famigerati decreti⁹¹⁹.

⁹¹⁷ La soglia massima di candidati da escludere equivaleva invece alla metà dei candidati iscritti sulla lista di candidatura (pari al decuplo delle cariche da eleggere).

⁹¹⁸ Il Progetto presentato da Daunou sarebbe stato approvato, con qualche leggero cambiamento, nella seduta del 25 *fructidor*. La sua attuazione veniva però rimandata al momento in cui i nuovi consigli si fossero insediati, ovvero «A compter du jour où le corps législatif sera constitué en deux conseils, on se conformera, dans toute assemblée publique & pour toute élection, aux dispositions qui vont être établies par la présente loi». Décret relatif aux élections (25 *fructidor an III*), in *Collection générale des décrets rendus par la Convention Nationale* (*op. cit.*), *fructidor an III*, p. 233. A questo proposito, è opportuno riportare che sarebbe stata dovuta proprio a Daunou l'*instruction* annessa alla legge del 5 *ventose an IV* (24 febbraio 1796), che si proponeva di regolare in maniera specifica «la tenue des assemblées primaires, communales et électorales».

⁹¹⁹ Thibaudeau ci informa, a questo proposito, di alcuni particolari interessanti. Insieme a Sieyès, Cambacérès e Louvet, avrebbe espresso parere favorevole rispetto alla possibilità che i deputati della Convenzione confermati si dividessero e formassero i 2 nuovi consigli legislativi prima dell'arrivo dell'ultimo terzo, così da nominare subito un Direttorio che sarebbe stato così sicuramente repubblicano. Come noto, la proposta non avrebbe avuto seguito, in quanto fu ritenuto necessario attendere l'intera legislatura prima di procedere all'elezione del supremo potere esecutivo. THIBAUDEAU, *Mémoires* (*op. cit.*), t. I, p. 206. D'altro canto, lo stesso autore riporta che, quando furono conosciuti i risultati delle elezioni per i nuovi consigli e per i convenzionali rieletti si trattò di completare le nomine per arrivare ai 2/3 stabiliti, in una cena che riuniva i membri del Comitato di Salute pubblica Daunou aveva respinto una lista di nomi poiché avrebbe contenuto «tout ce qu'il y avait de plus exagéré dans la Montagne». THIBAUDEAU, *Mémoires* (*op. cit.*), t. II, p. 1.

Ancora una volta, però, si manifestò in maniera clamorosa la frattura tra la capitale e le varie province: proprio a Parigi le sezioni si dichiararono in permanenza e, già il 21 *fructidor*, la sezione Lepeletier avanzava la proposta di costituire un comitato centrale intersezionale che minacciava di sfidare l'autorità degli stessi rappresentanti. La stragrande maggioranza delle sezioni parigine respinsero i decreti e, dopo la pubblicazione dei risultati, la situazione precipitò velocemente. La crescente minaccia sezionaria, insieme a molti altri presagi sinistri che sembravano preannunciare una seria offensiva *royaliste*, convinsero la Convenzione a prendere serie contromisure: così, la sera dell'11 *vendémiaire* (3 ottobre), venivano affidati pieni poteri ad una commissione straordinaria di 5 membri e il giorno successivo era revocata la legge del 21 *germinal*, che aveva decretato il disarmo dei cosiddetti terroristi, sperando così di appoggiarsi a questi per fronteggiare la minaccia monarchica. Le dinamiche e l'esito della rivolta sezionaria di *vendémiaire* sono ben noti: tra le ripercussioni più decisive, occorre ricordare che proprio il 13 *vendémiaire* avrebbe portato alla celebrità non solo Joseph Barras, ma anche un giovane ufficiale, a cui la giornata regalò il soprannome di *le général vendémiaire* e che era destinato ai più grandi onori: Napoleone Bonaparte. Se questi sono, per sommi capi, gli eventi della prima difficoltà fronteggiata da un ordine costituzionale ancora da compiersi, molto meno nota è la partecipazione e l'apporto di Daunou nelle difficili giornate di *vendémiaire*.

Dopo essere stato eletto al Comitato di Salute pubblica il 15 *fructidor* (I settembre), Daunou era stato tra i primi a denunciare, la sera del 21, in nome del suddetto comitato e del Comitato di Sicurezza generale, il tentativo della sezione Lepeletier di istituire un comitato centrale che riunisse le 48 sezioni parigine. La questione al centro della contesa era, nell'intervento di Daunou, proprio la sovranità nazionale e i tentativi di usurparla: «autant vous devez de respect à la volonté du Peuple, autant il importe au Peuple lui-même d'empêcher que l'une des sections qui le composent n'usurpe la souveraineté nationale»⁹²⁰. L'idea di istituire un comitato centrale non era che il tentativo, da parte di minoranze faziose, di ricreare le condizioni per nuove giornate di settembre o nuovi 31 maggio, ovvero di far rinascere «l'anarchie»: «Cette institution monstrueuse, également réprouvée par les principes et par l'expérience, menace tous les droits naturels, civils et politiques des citoyens, leur sûreté, leurs propriétés, et l'indépendance de leurs opinions»⁹²¹. Sebbene il tono si sforzasse di rimanere comprensivo nei confronti di un errore che si provava a ricondurre ad un sentimento puro d'amore della libertà, la proposta di decreto era tutt'altro che clemente. Secondo il progetto che presentava, ogni cittadino che si fosse unito allo sciagurato piano della sezione Lepeletier si sarebbe

⁹²⁰ «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 25 *fructidor an III* (11 settembre 1795).

⁹²¹ *Ibidem*. Il peso del trauma passato tornava a farsi sentire attraverso l'accostamento di quei sommovimenti con avvenimenti e protagonisti degli anni passati. Oltre ad una possibile riedizione della giornata del 31 maggio, Daunou indicava infatti l'esecuzione della proposta della sezione ribelle – che equivaleva ad accettare una missione non conferita dalla volontà nazionale – come una trovata propria dei «successeurs d'Hébert, de Gusman et de Prouly».

macchiato del crimine di attentato contro la sovranità del popolo e la sicurezza interna della Repubblica. Era lo stesso compito fondamentale della Convenzione a comandarle una pronta reazione di fronte ad una minaccia così grave:

Vous devez, Citoyens, transmettre au corps législatif, non l'anarchie que vous avez tant de fois vaincue, mais un gouvernement juste et *conservateur* de l'harmonie sociale. Vous êtes responsables envers le Peuple, de l'intégrité, de l'indépendance du pouvoir qu'il vous a confié, de ce pouvoir qui, jusqu'à l'exécution de l'acte constitutionnel, doit dominer sur tous les autres, et ne s'arrêter que devant le résultat des opinions libres de tous les citoyens français.⁹²²

Nonostante l'aggravarsi della situazione, Daunou non rinunciava alla via del dialogo e, nella seduta serale del 4 *vendémiaire an IV* (26 settembre), presentava a nome dei due Comitati un' *adresse* rivolto al popolo parigino per rassicurarlo sulla presenza della forza armata concentrata intorno alla Convenzione – che avrebbe combattuto i nemici comuni rappresentati dal *royalisme* e dall'anarchia – e per dissuaderlo dal prender parte ai disegni sovversivi di 'alcune' sezioni. Una settimana dopo, Daunou pronunciava a nome del Comitato di Salute pubblica un rapporto particolarmente duro in cui condannava senza appello le sezioni Lepeletier e *du Théâtre français* – o meglio, i pochi faziosi che le dirigevano – come le principali responsabili dell'aperta sfida all'autorità della Convenzione e quindi alla stabilità dell'ordinamento repubblicano. Proprio per questo, la tesi di Daunou (ampiamente condivisa dai colleghi) era che l'intera questione si riducesse ad un tentativo di rivolta da parte dei due principali nemici della Repubblica: *anarchistes* e *royalistes*.

Les uns, en effet, ont affiché long-tems des habitudes d'esclaves et des opinions éversives de toute liberté sociale: les autres sont des complices bien avérés du 31 mai, les plus assidus courtisans de Robespierre; et sans doute on a raison de s'indigner de l'impudeur avec laquelle les premiers parlent aujourd'hui de République, et les seconds d'humanité. On conçoit que cette monstrueuse alliance des amis de la royauté et des partisans de la terreur ne peut avoir d'autre but que de renverser la liberté par l'anarchie.⁹²³

⁹²² *Ibidem*, corsivo nostro. Secondo l'affascinante ricostruzione di Thibaudeau, sarebbe stato proprio l'opposta condotta di fronte al movimento sezionario a sfaldare quell'innaturale asse che, dopo il 9 *thermidor*, si era stretto tra termidoriani e «les soixante-trois victimes du 31 mai», tra cui rientrava anche Daunou. La maggior parte dei 73, secondo Thibaudeau, conservò a lungo un silenzio sospetto di fronte alle sezioni ribelli, mentre i termidoriani, con Tallien in testa, insistevano per una pronta risposta. La bipartizione non escludeva eccezioni, come dimostrava proprio Daunou: «Ainsi, dans le côté droit de l'assemblée, chacun reprit sa couleur originelle; les soixante-treize et les thermidoriens s'attaquaient d'autant plus, qu'ils siégeaient encore les uns près des autres; Daunou et Louvet se réunirent aux derniers : c'était une véritable confusion». THIBAUDEAU, *Mémoires (op. cit.)*, t. I, p. 200. Secondo Thibaudeau (che parlava di un'esperienza diretta), prima che quella 'bizzarra alleanza' entrasse in crisi, termidoriani e 73 erano soliti incontrarsi una o due volte a settimana nel locale di un tale Formalaguez.

⁹²³ «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 16 *vendémiaire an IV* (8 ottobre 1795).

È, dunque, anche a partire dei terribili ricordi personali ridestati dal movimento sezionario che si può comprendere l'inusitato rigore con cui Daunou invitava a sopprimere la minaccia abbandonando ogni indulgenza: «Mais le moment est arrivé de réprimer les attentats; l'indulgence n'a plus d'excuse, elle ne serait que faiblesse, elle accroîtrait les périls de la patrie»⁹²⁴. Certo, un istante dopo aver proferito questa sorprendente massima, l'*idéologue* si affrettava a limitarne la validità ai soli responsabili, escludendo ogni limitazione della libertà di pensiero – «les fondateurs de la République ne sont pas les tyrans de la pensée» – e preannunciando la necessità di perdonare i cittadini coinvolti per errore a causa della seduzione subita o dal terrore stesso; al netto di queste precisazioni, però, la necessità di punire i veri responsabili rimaneva prioritaria: «mais si vous tirez un voile sur des prévarications passées, c'est en contractant, envers le Peuple Français, l'obligation d'être désormais inflexibles à l'égard des infracteurs futurs des lois que vous prononcez en son nom».

Pur denunciando la gravità del pericolo, Daunou ribadiva a più riprese che si trattava di un'esigua minoranza di faziosi, capaci di guidare un popolo nel suo complesso buono e rispettoso all'interno di un numero di sezioni che costituiva una quantità sparuta rispetto al computo totale dell'intero paese. La divisione tra amici e nemici della Repubblica diveniva il pretesto per proporre una precisa lettura degli anni passati della Rivoluzione. Chiamando a raccolta i sostenitori della Repubblica, i veri repubblicani, Daunou commemorava una precisa serie di eventi passati che richiamava quella già offerta in occasione dell'anniversario del 10 agosto e che, anche in questo caso, veicolava una precisa interpretazione della storia rivoluzionaria:

Laissons aux malveillans l'affreuse initiative de la guerre civile ; mais s'ils osent ce qu'on dit qu'ils méditent ; si, continuant de résister à vos lois, ils ont l'audace d'appuyer de leurs armes des rassemblements séditeux, eh bien ! Donnez le signal de la *résistance à la rébellion*. Qu'alors les sections fidèles [*sic*] viennent se ranger autour de vous ; que, du sein même des sections révoltées, la foule des bons citoyens accoure : patriotes de 1789, hommes du 14 juillet, vainqueurs du 10 août, victimes du 31 mai, libérateurs du 9 thermidor, venez, placez-vous dans les rangs des vainqueurs de Fleurus [...] : républicains innombrables, venez tous, formez la légion toujours invincible ; et puisque les amis des rois l'exigent, donnez-leur encore le spectacle d'une triomphe.⁹²⁵

L'intervento dell'11 *vendémiaire* offre un ultimo spunto di riflessione, stavolta di stampo squisitamente teorico. L'opposizione alle pretese delle sezioni si basava in primo luogo

⁹²⁴ *Ibidem*.

⁹²⁵ *Ibidem*, corsivo nostro. Si noti come, nel brano evidenziato, Daunou offrì un'originale rielaborazione del diritto di resistenza – non riportato nella Costituzione del 1795 –, che passava dalla tradizionale opposizione all'oppressione a quella alla ribellione. È anche questo, a suo modo, un termometro di un clima e di una sensibilità politica profondamente mutati.

sull'indivisibilità della sovranità, che spettava solo all'universalità dei cittadini e non a frazioni più o meno estese del Popolo. Per rendere ancora più convincente la sua argomentazione, Daunou si rifaceva, ancora una volta, all'autorità di Rousseau: «A l'égard des coalitions entre plusieurs assemblées primaires, elles ne sont encore, ainsi que Rousseau l'a démontré, qu'un moyen de dénaturer la volonté générale, et d'en altérer les saints caractères»⁹²⁶. Se appare forse troppo, a partire proprio da questo brano, inserire Daunou «dans la plus pure tradition jacobine»⁹²⁷, sicuramente dal discorso in questione emergono la resilienza e la stabilità di principi nutriti da tempo – verrebbe da dire da sempre – dall'ex oratoriano. Il carattere democratico o, in ogni caso, la valorizzazione della componente popolare all'interno dell'organizzazione politica tornavano infatti a farsi sentire poco oltre, quando Daunou – certo velatamente e tra molte precauzioni – sembrava prendere in qualche modo le distanze dalle limitate attribuzioni riconosciute alle assemblee primarie dalla Carta del 1795:

La Constitution déclare nul tout acte émané d'une assemblée primaire, au-delà de son régime intérieur et de l'objet de sa convocation, c'est-à-dire, dans l'hypothèse actuelle, au-delà des élections qui ne seraient point consommées encore. Nous avouerons que dans un autre système constitutionnel des droit plus étendus auraient pu être réservés à ces assemblées ; mais on a dû les restreindre à ceux dont l'exercice était compatible avec le maintien de l'harmonie sociale dans une si vaste République.⁹²⁸

Dopo aver pronunciato l'intervento e aver fatto approvare il decreto proposto contro le sezioni ribelli, Daunou, insieme a Barras, Merlin de Douai, Letourneur e Colombel, la sera del'11 *vendémiaire* veniva nominato all'interno di una Commissione speciale di 5 membri, dotata di poteri eccezionali per stroncare la rivolta sezionaria. Sebbene la palma di eroe del 13 *vendémiaire* sarebbe spettata a Barras, nel frattempo nominato a capo della forza armata di Parigi e dell'interno, l'apporto di Daunou fu, come si vede, tutt'altro che secondario.

Come tipico del personaggio, una volta scampato il pericolo, l'atteggiamento si riorientava a favore della clemenza e di un generale oblio delle colpe dei più. Nel caso in questione, alla base della sua opposizione alla proposta di annullare le nomine degli elettori nelle assemblee parigine stava anche e soprattutto la convinzione che la priorità era, ormai, quella di assicurare alla Francia un regolare e stabile ordine costituzionale: «N'auriez-vous pas à craindre qu'en retardant, par cette

⁹²⁶ *Ibidem*.

⁹²⁷ MONA OZOUF, *Les décrets des deux-tiers ou les leçons de l'histoire*, in DUPUY, MORABITO (sous la direction de), 1795 (*op. cit.*), p. 166. Il giudizio appare eccessivo anche perché, poco dopo, Daunou avrebbe pronunciato parole al vetriolo contro «une trop fameuse société qui s'était constituée le centre des agitations publiques». «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 16 *vendémiaire an IV* (8 ottobre 1795).

⁹²⁸ *Ibidem*.

mesure, la réunion du corps législatif, on ne vous empêchât bientôt d'établir en France le régime constitutionnel [?]

5.2 Da pubblico pedagogo a garante dei diritti: Daunou nell'ordine direttoriale

Pur tra tante difficoltà, l'ordine costituzionale sarebbe infine riuscito ad impiantarsi e avrebbe tributato a Daunou, fin da subito, importanti riconoscimenti. Dopo essere rientrato nel novero dei convenzionali confermati nella nuova legislatura, il 6 *brumaire an IV* (28 ottobre 1795) veniva nominato come primo presidente dal neocostituito Consiglio dei 500. Inoltre, poco prima che la Convenzione si sciogliesse, l'ex religioso era riuscito ad apporre il suo nome sulla più longeva organizzazione d'istruzione nazionale conosciuta dal Decennio rivoluzionario. La legge del 3 *brumaire an III* (25 ottobre 1795), conosciuta come *loi Daunou*, avrebbe visto infatti l'erudito in prima linea non solo nelle vesti di *rapporteur*, ma anche come primo promotore della cogente necessità di assicurare alla rigenerata Repubblica un sistema educativo finalmente stabile e ordinato. Prima di arrivare agli interventi d'ottobre, però, è opportuno risalire di qualche mese, mostrando come la preoccupazione per la pubblica istruzione avesse rappresentato per Daunou una priorità mai persa di vista, neppure durante i complicati mesi dedicati alla discussione costituzionale. Dopo che, col decreto del 7 *ventôse an III* (25 febbraio 1795), erano state istituite per tutta la Repubblica delle cosiddette scuole centrali, Daunou aveva ricevuto da Ginguené (a nome della commissione esecutiva d'Istruzione pubblica), il 27 maggio successivo, l'avviso della sua nomina a professore di *grammaire générale* presso quella del dipartimento della Senna. In quell'occasione, Ginguené esprimeva il timore suo e del dipartimento che quel ruolo potesse distoglierlo dalle funzioni importanti che stava ricoprendo, ma allo stesso tempo riteneva «qu'après avoir fait le bonheur de la République par les meilleures lois constitutives, il sera encore glorieux pour vous d'éclairer la jeunesse française par des leçons qui seront le fruit du talent et de l'expérience»⁹³⁰. Riflessione costituzionale e vocazione pedagogica si confermavano così come i due pilastri fondamentali dell'identità intellettuale di Daunou, che seppe sempre tenere insieme due ambiti apparentemente diversi, ma in realtà, come vedremo, profondamente connessi. Non è irrilevante notare che la cattedra affidata a Daunou fosse

⁹²⁹ *Ivi*, 28 *vendémiaire an IV* (20 ottobre 1795). Daunou non nascondeva neppure l'ipocrisia che gli sembrava celarsi dietro una simile proposta: «Les assemblées primaires de Paris, ont été pour la nomination des électeurs, ce qu'elles ont été pour l'acceptation de la constitution : Vous avez accepté leurs votes, vous les avez comptés avec ceux des autres sections du Peuple Français : pourquoi donc, reconnaissant leur acceptation légitime, rejetteriez-vous, comme illégale, leur troisième opération ; la nomination de leurs électeurs ; opération qui, je dois l'observer, a été faite dans toutes les formes déterminées par les lois. Je sais bien que depuis, ces assemblées primaires, égarées par des conspirateurs, ont pris des arrêts séditeux : mais la victoire a détruit tous ces actes, il n'en existe plus rien». *Ibidem*.

⁹³⁰ BNF, NAF 21889, f. 157v.

proprio quella di grammatica generale: si trattava di una disciplina innovativa, quella in cui più forte si faceva sentire la eco del pensiero di Condillac e, quindi, di un sistema analitico chiamato a fondare le basi nuove di un nuovo e razionale sistema di conoscenze. In questo contesto, il linguaggio, come prima espressione delle capacità conoscitive umane, non poteva che costituire un piano privilegiato e, non a caso, Daunou si era dimostrato un convinto partigiano della materia in questione sin dai suoi scritti sull'educazione risalenti ai primi mesi rivoluzionari⁹³¹.

In ogni caso, la preoccupazione di Ginguené si sarebbe rivelata del tutto infondata, visto che che, come sappiamo, proprio Daunou sarebbe stato il protagonista indiscusso del dibattito costituzionale dell'estate del 1795. Non solo: all'interno di quest'ultimo, la questione educativa, pur non ricoprendo un ruolo centrale, si sarebbe ritagliata un'importanza notevole anche al di fuori del Titolo costituzionale appositamente dedicatole. Già a proposito dei requisiti per accedere alla cittadinanza, infatti, Daunou si era espresso convintamente a favore della necessaria alfabetizzazione. In quell'occasione, recuperando argomentazioni già elaborate negli anni precedenti, il *rapporteur* degli Undici aveva fatto risaltare la differenza che doveva distinguere il nuovo ordine dall'antico: mentre quest'ultimo aveva visto diffondersi l'aberrante opinione che l'eccessivo progresso educativo del popolo potesse costituire una minaccia per l'ordine pubblico, la Francia rigenerata e repubblicana avrebbe dovuto difendere e rivendicare una capillare opera di alfabetizzazione della sua cittadinanza: «La commission des Onze a du s'occuper des moyens d'assurer au peuple français le degré d'instruction nécessaire au maintien de sa liberté; elle a dû encore, pour garantir l'égalité des droits sociaux, rechercher les mesures plus propres à diminuer insensiblement entre les citoyens la dissemblance des mœurs, l'opposition des habitudes et l'inégalité des lumières»⁹³². Il binomio che univa istruzione e cittadinanza (ovvero partecipazione politica) era al centro di una precisa disposizione costituzionale inserita in una delle versioni intermedie del Progetto degli Undici, ma poi, per qualche oscuro motivo, espunta dal documento finale: «L'instruction nécessaire pour connaitre et exercer les droits politiques étant un des besoins les plus indispensables des citoyens, un de leurs devoirs les plus pressans est de faire apprendre à leurs enfans à lire, à écrire et à compter»⁹³³.

Tra libertà e istruzione, ovvero tra ambito politico ed ambito educativo, veniva così a costituirsi un circolo virtuoso che, pur con diverse formulazioni, sarebbe stato più e più volte riproposto da Daunou: «la constitution ne doit rien intervertir avec violence; mais elle doit assimiler

⁹³¹ Si pensi alle lettere sull'educazione e, in particolare, cfr. «Journal encyclopédique», I novembre 1789, p. 468. La sensibilità verso la diffusione dell'insegnamento della grammatica generale è ben presente anche nell'*Essai sur l'instruction publique* del 3 luglio 1793.

⁹³² «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», I *thermidor an III* (19 luglio 1795).

⁹³³ AN, C//232, n. 183bis 15B, doc. 48. Questo principio costituiva il primo articolo del Titolo costituzionale dedicato all'istruzione e all'educazione.

par degrés les éléments des corps politiques, modifier peu à peu les mœurs nationales, et les coordonner au système républicain»⁹³⁴. Era proprio per questo legame viscerale che il requisito educativo alla base della cittadinanza poteva divenire, nelle parole di Daunou, l'impegno solenne a creare finalmente delle scuole *primarie*, ad organizzarle e a metterle infine in attività. Veniva così denunciato l'inadempimento rivoluzionario sul versante educativo: ai molti proclami e al buon numero di progetti sul tema non era fino ad allora seguito un assetto stabile e realmente funzionante su larga scala. La priorità concessa all'attuazione del piano di organizzazione educativa conduceva così ad accontentarsi di disposizioni meno ambiziose e magniloquenti, ma più facilmente eseguibili: così, tanto a livello degli insegnamenti, ridotti ai più essenziali, quanto a livello delle istituzioni scolastiche, che sembravano limitarsi al livello primario, le parole di Daunou già prefiguravano l'assetto che sarebbe stato consacrato il 3 *brumaire*: un'istruzione pubblica gratuita ridotta al livello primario e dei gradi superiori aperti, ma a carico delle famiglie degli allievi.

Prima di arrivare al momento della sua resa legale, Daunou aveva potuto avanzare ulteriori, originali considerazioni riguardanti l'ambito educativo in occasione della celebrazione del 10 agosto, per la quale curò il discorso ufficiale nelle sue vesti di presidente dell'Assemblea. In questo frangente, era alla festa come veicolo per un'educazione a tutto tondo e rivolta ad ogni età che guardavano le mire pedagogiche di Daunou. Puntando, sulla scia dell'empirismo di Condillac, sulle potenzialità dei sensi – soprattutto, ma non solo, la vista – e intendendo avvalersi del valore emulativo della commemorazione, il membro degli Undici vedeva nella celebrazione nazionale uno strumento formidabile per una rigenerazione generale che, ancor prima che nozionistica, sarebbe stata di tipo morale. Attraverso l'affermazione che le feste realmente nazionali non si sarebbero potute celebrare che nei paesi liberi, venivano quindi stretti, ancora una volta, i legami tra versante politico e versante educativo:

Les pays libres sont les seuls temples des véritables fêtes nationales [...]. Citoyens, dans les états libres, les fêtes ne célèbrent et ne consacrent que les immortels événements de la famille nationale. En même temps qu'elles reproduisent aux yeux du peuple les monuments et les titres de sa puissance, on peut dire encore qu'elles recommencent en quelque sorte sa gloire, ses succès et ses triomphes, car elles excitent aux grandes actions, en faisant revivre de pareils souvenirs ; et si elles sont, parmi les institutions morales, ce qu'il y a de plus doux et de plus noble, elles sont aussi ce qu'il y a de plus utile,

⁹³⁴ «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», I *thermidor an III* (19 luglio 1795). L'intervento di Daunou in oggetto, recitato nella seduta della Convenzione del 26 *messidor an III* (15 luglio 1795), attaccava sul tema educativo anche il dispotismo più recente, quello trainato da Robespierre, che, rovesciando l'argomento tradizionale e ritenendo che fosse l'istruzione a non essere all'altezza di un popolo rigenerato, era arrivato alla stessa conclusione e quindi alle stesse nefaste conseguenze.

puisqu'elles recommandent fortement aux hommes la volonté de tout ce qui est sage, et l'amour de tout ce qui est bien.⁹³⁵

Come detto, tutti i diversi temi inerenti al tema pedagogico affrontati durante i dibattiti costituzionali e persino nei mesi precedenti sarebbero confluiti nella celebre *Loi Daunou* del 3 *brumaire an IV*. Più ancora dei contenuti specifici di una misura che, dotandola di un preciso sistema d'istruzione pubblica, avrebbe influenzato in profondità la Repubblica post-termidoriana, ai fini dei nostri interessi risultano interessanti gli spunti contenuti nel *rapport* presentato a questo proposito da Daunou alcuni giorni prima dell'approvazione della proposta, e più precisamente il 27 *vendémiaire an IV* (19 ottobre 1795). Parlando a nome della Commissione degli Undici e del Comitato d'Istruzione, Daunou presentava ad una Convenzione ormai prossima allo scioglimento le ragioni e i principi alla base di un decreto a suo modo storico. Storico sia per i suoi contenuti, visto che si proponeva un obiettivo mai raggiunto prima – ossia un compiuto e stabile assetto educativo pubblico –, sia per il suo rapporto col passato rivoluzionario, che, come vedremo, rappresentava un costante parametro di confronto.

Représentans du Peuple, les lettres ont suivi, depuis trois années, la destinée de la Convention nationale ; elles ont gémi avec vous sous la tyrannie de Robespierre ; elles montaient sur des échafauds avec collègues : et, dans ces tems de calamités, le patriotisme et les sciences, confondant leurs regrets et leurs larmes, redemandaient aux mêmes tombeaux des victimes également chères.⁹³⁶

L'*incipit* dell'intervento anticipava già molti dei temi cardine che sarebbero stati affrontati: in primo luogo veniva ribadito il nesso intrinseco che univa le lettere, e quindi la cultura, alla politica. Eventi politici e politica culturale andavano di pari passo; non solo: proprio grazie a questo binomio, e a seconda degli orientamenti sul versante culturale, diveniva possibile discernere una buona e una cattiva politica. Non a caso, la rottura rappresentata dal 9 *thermidor* era descritta, in primo luogo, come l'esordio di una nuova politica culturale: «Après le 9 thermidor, en reprenant le pouvoir et la liberté, vous en avez consacré le premier usage à la consolation, à l'encouragement des arts»⁹³⁷. Tornavano così a riemergere le disposizioni della Convenzione termidoriana volte ad abbattere il vandalismo rivoluzionario e favorevoli ad un mondo culturale fiaccato, così si riteneva, dai mesi del cosiddetto Terrore. Lo stesso Daunou, come sappiamo, avrebbe agito da alfiere di questa nuova

⁹³⁵ *Ivi*, 29 *thermidor an III* (16 agosto 1795). L'individuazione delle immense capacità insite nella dimensione della festa pubblica erano già state individuate e messe in chiaro da Daunou negli anni precedenti. Cfr. DAUNOU, *Essai sur l'instruction publique (op. cit.)*, p. 166 e *passim*.

⁹³⁶ «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 2 *brumaire an IV* (24 ottobre 1795).

⁹³⁷ *Ibidem*.

tendenza, invitando a concedere indennizzi ad artisti e intellettuali e sponsorizzando la pubblicazione dell'*Esquisse* dello sfortunato Condorcet.

Se dunque, da un lato, la cultura rappresentava la cartina al tornasole della direzione politica del momento, dall'altro si rivelava un fattore basilare per la stessa architettura costituzionale: «il ne faut pas que votre mémorable session se termine sans que vous ayez enfin organisé ce pouvoir moral qui doit servir de complément à ceux que vous avez constitués»⁹³⁸. Come già negli scritti dei primi mesi rivoluzionari e come, ancora, in quelli risalenti ai primi anni della Convenzione, gli stabilimenti educativi e l'educazione in generale – qui definita «pouvoir moral» – si presentavano come istituzioni complementari e decisive per l'assetto costituzionale in senso stretto, ovvero per l'organizzazione dei poteri pubblici. Solo con l'educazione, infatti, le leggi avrebbero potuto davvero avere un effetto concreto e tangibile sul paese, investendo le *moeurs* per affinarle e portarle al livello delle nuove istituzioni repubblicane.

Dopo aver posto i principi di riferimento, Daunou inseriva un lungo *excursus* storico, che esaminava l'organizzazione dell'istruzione in Francia a partire dall'Antico regime. Il giudizio a proposito del modello tradizionale era controverso: da un lato, non poteva nascondersi che proprio quell'assetto aveva, se non favorito, perlomeno permesso lo sviluppo del genio dei vari Dalember, Condillac «et surtout de cet immortel auteur d'Emile, qui semblait être jeté par erreur dans nos tems modernes, et parmi des foules esclaves, comme le représentant de l'antiquité et de la liberté»⁹³⁹. Era in questi ambienti che si era formata, secondo Daunou, «une sorte d'opinion publique», definita impura, certamente in fasce, ma che si era abituata a poco a poco a parlare di governo e a criticarlo, arrivando persino, a volte, ad intimidirlo. Se questi erano i meriti, consapevoli o meno, dell'organizzazione educativa d'Antico regime, le storture e le ingiustizie erano sicuramente superiori e sovrastanti. Il sopruso più grave non si collocava nei gradi più alti – comunque spesso macchiati da cortigianerie, corruzioni e servilismo –, ma in quelli inferiori, il cui accesso era rigidamente limitato così da escludere gran parte della popolazione. Era questo sistema, che «condamnait un grand Peuple à une éternelle enfance», ad essere aborrito più di ogni altra cosa, poiché ne derivava immancabilmente una «énorme irrégularité de lumières [...] sur le même sol et sous l'empire des mêmes lois». Si capisce, dunque, che il vero cancro dell'educazione tradizionale era rappresentato proprio dall'irregolarità che deliberatamente fondava, ovvero da quello scompenso tra leggi e lumi che non poteva che comportare conseguenze esiziali per i singoli individui e per la stessa vita

⁹³⁸ *Ibidem*.

⁹³⁹ *Ibidem*. Come si vede, pur con molte sfumature e anche vere e proprie opposizioni, la figura di Rousseau continuava a costituire, persino dopo termidoro, il principale punto di riferimento ideologico del convenzionale.

pubblica. Se ne deduce, *a contrario*, che l'obiettivo di Daunou era quello di presentare un progetto capace di ridurre questo scarto, che si ponesse, cioè, l'obiettivo di ricongiungere finalmente *lois* e *mœurs* portando queste ultime al livello delle prime.

Prima di arrivare al proprio presente storico, veniva tracciata una rapida parabola che ripercorreva i momenti più importanti della Rivoluzione dal punto di vista educativo. Erano così rievocati ed elogiati i progetti d'istruzione pubblica avanzati da Talleyrand alla Costituente (10, 11 e 19 settembre 1791) e da Condorcet alla Legislativa (20-21 aprile 1792). Entrambi, però, contenevano delle imperfezioni e delle carenze che ne impedivano un recupero sistematico. Quello di Talleyrand, di cui veniva ammirato profondamente il preambolo, veniva criticato per i vincoli posti alla libertà degli istitutori e, più in generale, per i legami ancora troppo stretti con l'antico sistema⁹⁴⁰. Più interessanti erano le perplessità descritte a proposito dell'amato *philosophe*:

Condorcet, l'ennemi des corporations, en consacrait une dans son projet d'instruction nationale ; il instituait en quelque sorte une église académique : c'est que Condorcet, l'ennemi des rois, voulait ajouter dans la balance des pouvoirs publics un contre-poids de plus à ce pouvoir royal, dont l'existence monstrueuse, au milieu d'une constitution libre, était assez réprouvée par les alarmes et les craintes de tous les amis de la liberté.⁹⁴¹

Alla base del rifiuto dello schema di Condorcet stava lo stabilimento di un Istituto posto all'apice dell'istruzione nazionale e che, nell'interpretazione di Daunou, rischiava di soffocarla con la sua autorità prevaricante. La responsabilità di questo difetto, però, non ricadeva, paradossalmente, sull'autore, bensì sul contesto storico del tempo, fondato sulla presenza *monstrueuse* di una monarchia tra le istituzioni di una Costituzione libera. Oltre a confermare la ripugnanza di Daunou per l'organo monarchico e il suo scetticismo verso la Carta del 1791, il brano citato permette di comprendere il passo successivo dell'argomentazione, volto a dimostrare l'eccezionalità del momento storico presente e la sua legittimità a fissare, finalmente, un piano educativo stabile e funzionante:

Osons le dire, ce n'est peut-être qu'à l'époque où nous sommes parvenus, qu'il était réservé de voir renaître l'instruction publique. Comme cette partie de l'établissement social appelle également les

⁹⁴⁰ «Le premier, présenté à l'Assemblée constituante à la fin de sa session, est un monument de littérature nationale, qu'un même siècle est fier d'offrir à la postérité à côté du discours préliminaire de l'encyclopédie», ma «le projet de décret, qui le termine, ne présente pas aussi heureusement un bon système législatif de l'organisation matérielle de l'instruction. Trop de respect pour les anciennes formes, l'idée d'entourer les instituteurs de liens et d'entraves, le désir de multiplier les places sans fonctions, et les bureaux ministériellement littéraires, tout a trompé, dans les conclusions, l'attente de l'esprit étonné par les plus majestueux préliminaires». «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 3 brumaire an IV (25 ottobre 1795).

⁹⁴¹ *Ibidem*.

encouragemens de la liberté et la protection de l'ordre, elle ne pouvait s'élever ni à côté de la corruption d'un trône, ni au milieu des sanglantes fureurs de l'anarchie [...]. En un mot, un système d'instruction publique ne pouvait se placer qu'à côté d'une constitution républicaine : il avait besoin d'elle, mais aujourd'hui c'est elle à son tour qui le réclame comme un appui que rien ne peut suppléer⁹⁴².

Costituzione repubblicana e istruzione pubblica, reciprocamente necessarie e complementari, avrebbero dunque dovuto costituire le cifre caratterizzanti del nuovo ordine, diverso non solo da quello tradizionale, ma anche dai due opposti modelli – trono e anarchia – offerti da un passato rivoluzionario già obsoleto⁹⁴³. E tuttavia, proprio rispetto agli anni precedenti, il *rapporteur* confessava che il proprio Progetto era debitore dei migliori elementi tratti dalle proposte di Talleyrand, Condorcet e molti altri. Dal novero, come prevedibile, era esclusa la figura di Robespierre, che pure si era occupato in prima persona d'istruzione pubblica. Il Progetto attribuito a Lepeletier e presentato dal leader giacobino il 13 luglio 1793 veniva aborrito non solo per la figura che lo proponeva, ma soprattutto per i contenuti specifici sostenuti, che si opponevano radicalmente ai principi da sempre – ancor prima della rottura rivoluzionaria, come dimostra il saggio *Autorité des parens sur les enfans* – sostenuti da Daunou: «jusque dans ce travail [Robespierre] a trouvé le secret d'imprimer le sceau de sa tyrannie, par la disposition barbare qui arrachait l'enfant des bras de son père [...] et qui menaçait de la prison, de la mort, les parens qui auraient pu et voulu remplir eux-mêmes le plus doux devoir de la nature, la plus sainte fonction de la paternité»⁹⁴⁴. Non è un caso che i tre principi guida descritti rappresentassero l'esatto opposto di quanto veniva proposto – o piuttosto imposto – dal piano di Robespierre: la libertà dell'educazione domestica, la libertà di fondare stabilimenti privati e la libertà d'insegnamento – «des méthodes instructives» – fondavano infatti un perfetto contromodello rispetto a quello giacobino. Prima ancora di descrivere questi tre pilastri, Daunou spiegava che il problema preliminare che si era posto coi colleghi era stata l'individuazione dei *limiti* naturali di una legge sull'istruzione. la risposta al quesito, per le ripercussioni che avrebbe avuto negli anni a venire più ancora che per il valore storico del momento, è d'importanza cruciale: «nous avons aperçu ces limites dans les droits individuels que la constitution vous ordonnait de respecter»⁹⁴⁵. I limiti imposti ad una legge, ovvero alle facoltà dei poteri costituiti, erano dunque

⁹⁴² *Ibidem*.

⁹⁴³ Nella ricerca di una via mediana, di un *juste milieu*, si può sentire l'eco di quella che Thibaudeau afferma esser stata la massima politica degli Undici durante i loro lavori: «une voye moyenne entre la royauté et la démagogie». THIBAUDEAU, *Mémoires (op. cit.)*, t. I, p. 180.

⁹⁴⁴ «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 3 *brumaire an IV* (25 ottobre 1795). Dimostrando indirettamente la propria responsabilità diretta nella stesura del rapporto, Daunou recuperava, a volte persino alla lettera, considerazioni e riflessioni già elaborate negli anni precedenti a proposito dell'autorità genitoriale nella prima educazione o della libertà d'insegnamento.

⁹⁴⁵ *Ibidem*. Vedremo nei prossimi capitoli che è proprio questo il messaggio fondamentale dell'*Essai sur les garanties individuelles*, la cui prima edizione data 1818.

rappresentati dal tesoro di diritti dell'individuo consacrati dalla Costituzione. I poteri, espressione dello stato sociale, esistevano per salvaguardare, e non limitare, quei diritti, che dunque costituivano l'argine fondamentale ad ogni possibile abuso da parte delle autorità pubbliche.

Seguiva la presentazione del Piano vero e proprio, strutturato su tre livelli educativi – scuole elementari, centrali e speciali⁹⁴⁶ – e coronato da un *Institut National*. Proprio su quest'ultimo conviene focalizzare l'attenzione⁹⁴⁷, riflettendo così la disposizione dello stesso *rapporteur*, che si soffermava proprio su questo punto del Piano. Pur confessando l'ispirazione dai modelli di Talleyrand e di Condorcet, che prevedevano, entrambi, un'accademia come punta della piramide educativa, l'*Institut* delineato da Daunou si differenziava per una caratteristica fondamentale. A differenza dei precedenti, la funzione di questo «corps représentatif de la République des lettres» sarebbe stata aggregatrice e non dominatrice. In altre parole, il senso di un simile organo non era quello di dettare la linea ai gradi inferiori, bensì di facilitare la coagulazione del genio francese e straniero in un unico centro irradiante.

Dopo un *excursus* sulle feste nazionali, definite «le plus vaste moyen d'instruction publique», l'intervento si chiudeva recuperando e portando alle conclusioni il concetto fondamentale che lo aveva aperto. Questa peculiare forma di *Ringkomposition* serviva a far risaltare il messaggio centrale dell'intero intervento, ovvero a valorizzare quel rinnovato abbraccio tra lumi e politica che, solo, avrebbe potuto portare a termine la stessa Rivoluzione aprendo ad una prospettiva ecumenica:

Oui, c'est aux lettres qu'il est réservé de finir la révolution qu'elles ont commencée, d'éteindre tous les dissentiments, de rétablir la concorde entre tous ceux qui les cultivent ; et l'on ne peut se dissimuler qu'en France, au dix-huitième siècle, et sous l'empire des lumières, la paix entre les hommes éclairés ne soit le signal de la paix du Monde.⁹⁴⁸

⁹⁴⁶ Daunou sarebbe tornato ad occuparsi di quest'ultime in un *rapport* risalente al 25 floréal an V (14 maggio 1797). Cfr. DAUNOU, *Rapport sur l'organisation des écoles spéciales*, imprimé en exécution d'un arrêté pris par le Conseil des Cinq-Cents le 25 floréal dernier, Paris, Imprimerie Nationale, messidor an V (giugno-luglio 1797). Tra le carte di Daunou conservate alla *Bibliothèque Nationale de France* è presente una versione precedente di questo testo a stampa, risalente al mese di *prairial* (an V): le annotazioni e le correzioni aggiunte a mano da Daunou corrispondono alla versione finale sovracitata. Cfr. BNF, NAF 21893, ff. 25-61. Il tema educativo veniva interpretato, anche in questo caso, come una parte imprescindibile dell'organizzazione pubblica: «Vainement en effet quatre années de combats et de victoires auroient défendu contre tant d'ennemis étrangers l'indépendance et la gloire de la nation française, vainement une constitution républicaine auroit commencé d'amortir tant d'agitations intérieures, si vous n'acheviez point, par un système complet d'instruction, la garantie de la liberté publique». DAUNOU, *Rapport sur l'organisation des écoles spéciales* (*op. cit.*), p. 2. Di particolare interesse anche la definizione dei contenuti dell'insegnamento di legislazione: «après une exposition succincte de la théorie de l'état social, après une histoire abrégée des principaux systèmes politiques adoptés chez les divers peuples, ce cours est sur-tout destiné à l'enseignement direct des lois positives de la République française». *Ivi*, pp. 8-9. Politica ed educazione si trovavano, ancora una volta, legate a doppio filo.

⁹⁴⁷ Per gli elementi inerenti ai tre livelli d'istruzione, si rinvia ai singoli articoli della legge del 3 *brumaire* an IV (25 ottobre 1795).

⁹⁴⁸ «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 3 *brumaire* an IV (25 ottobre 1795).

Sempre in questo solco si situava il discorso ufficiale che Daunou ebbe l'onore di pronunciare in occasione della prima seduta pubblica dell'*Institut National*, il 15 *germinal an IV* (4 aprile 1796)⁹⁴⁹, dinanzi alle più alte cariche pubbliche francesi e ad ambasciatori stranieri. Veniva ribadito il rifiuto di ogni potere di sorveglianza sui gradi inferiori per un'istituzione pensata come motore per la propagazione dei Lumi e come nucleo accentratore delle più alte espressioni culturali: «Rassembler et raccorder toutes les branches de l'instruction, reculer les limites des connaissances et rendre leurs éléments moins obscurs et plus accessibles, provoquer les efforts des talents et récompenser leurs succès, recueillir et manifester les découvertes, recevoir, renvoyer, répandre toutes les lumières de la pensée, tous les trésor [*sic*] du génie ; tels sont les devoirs que la loi impose à l'Institut»⁹⁵⁰.

Tra gli elementi più caratteristici del nuovo stabilimento e che, allo stesso tempo, marcava una delle rotture più profonde rispetto alle antiche accademie risalta una concezione unitaria del sapere, che corrispondeva all'organicità dello stesso *Institut*. Pur diviso in classi e in sezioni, quest'ultimo era infatti concepito come un'unica entità: l'organizzazione rispecchiava una teoria epistemologica che vedeva nelle varie discipline le varie ramificazioni di una conoscenza di per sé unica e universale.

Les arts en effet ne paraissent indépendans les uns des autres que lorsqu'ils n'ont fait que leurs premiers pas : plus ils grandissent, plus ils s'aperçoivent de leurs relations naturelles et comprennent l'utilité du réciproque appui qu'ils se doivent. Dès-lors les directions se croisent, les applications se multiplient ; il se fait entre les familles les plus éloignées les alliances les plus imprévues ; les genres s'identifient entre eux, pour ainsi dire, à mesure qu'ils se perfectionnent, et le progrès même des connaissances, complique de jour en jour le problème de leur exacte classification.⁹⁵¹

L'*analyse*, ovviamente, costituiva il metodo centrale per incamminarsi in un percorso conoscitivo dove tutto nasceva dalle sensazioni e dalle idee più basilari per poi strutturarsi in idee e concetti sempre più complessi. Questi ultimi, però, non dovevano smarrire la consapevolezza delle proprie origine empiriche: «Que deviendraient tant de maximes sociales, tant de généralités abstraites,

⁹⁴⁹ Daunou rientrava tra i 48 membri dell'*Institut* nominati dal Direttorio col decreto del 29 *brumaire an IV* (20 novembre 1795). Questi ebbero quindi l'onore di cooptare i restanti 96 membri. Daunou appartenne alla *classe des sciences morales et politiques* e, in particolare, alla *section de science sociale et législation*. Sui primi anni dell'*Institut* e, in particolare, sulla seconda classe, si vedano i classici MARCEL DUNAN, *Paris et la première Académie des sciences morales*, «Revue des deux Mondes», 1951, pp. 348-360; JULES SIMON, *Une académie sous le Directoire*, Paris, Calmann-Lévy, 1885.

⁹⁵⁰ «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 23 *germinal an IV* (12 aprile 1796).

⁹⁵¹ *Ibidem*.

si les beaux-arts ne s'en emparaient pas pour les replonger dans la nature sensible, les rattacher aux sensations d'où elles dérivent, et leur redonner ainsi des couleurs et de la puissance ?»⁹⁵².

Veniva ribadito ancora una volta il ruolo deflagratore della *philosophie*, e in particolare delle scienze morali e politiche, capaci di minare prima e quindi rovesciare l'Antico regime e le sue storture: secondo il relatore, esse «ont préparé durant ce siècle l'imposante révolution qui le termine, et qui rappelle 25 millions d'hommes à l'exercice de leurs droits, à l'étude de leurs intérêts et de leurs devoirs». La conclusione del discorso appariva perfettamente in linea con quanto già dichiarato qualche mese prima, presentando il progetto d'istruzione pubblica. Terminato il tempo dell'ignoranza e del dispotismo, il nuovo regime all'insegna della vera libertà e della garanzia dei diritti individuali non poteva che fondarsi sul benefico predominio dell'«esercito» dei Lumi:

Le tems est venu pour la philosophie et les lettres de se montrer envieuses de cette gloire immortelle dont resplendissent aux yeux de l'Europe épouvantée les triomphantes armées de la France républicaine. O vous qui cultivez les arts et les sciences, des victoires non moins glorieuses peuvent être remportées par les lumières sur les préjugés de l'esclavage comme sur les délires de l'anarchie. La statue de la liberté s'élève sur des trophées innombrables ; hâtez-vous de la couronner des lauriers de tous les talents, que vos mains l'entourent de l'éclat de toutes les vérités, des bienfaits de tous les sentimens généreux; et que l'instruction, consommant l'ouvrage de la valeur, vienne à son tour illustrer, défendre et maintenir la République.⁹⁵³

A proposito dell'*Institut* e della paternità di questo progetto, a quasi mezzo secolo di distanza si sarebbe levata una curiosa *querelle* che avrebbe opposto Lakanal ai sostenitori della causa di Daunou, nel frattempo defunto. Alla rivendicazione del proprio ruolo preponderante nell'organizzazione dell'Istituto inserita da Lakanal nel libello *Suum cuique* rispondeva, nello stesso 1840, un *pamphlet* anonimo, dal titolo *Note sur la création de l'Institut*, compilato da «un ami de la vérité». Seguiva la risposta piccata di Lakanal, in *Première réponse à la note sur la création de l'Institut*⁹⁵⁴. Senza voler inserirsi in una disputa tutto sommato secondaria e alla quale Daunou non

⁹⁵² *Ibidem*. L'argomentazione serviva a dimostrare la complementarietà e l'unità intrinseca delle tre classi dell'*Institut*: *sciences mathématiques et physiques, sciences morales et politiques, littérature et beaux-arts*.

⁹⁵³ *Ibidem*.

⁹⁵⁴ I tre opuscoli sono conservati alla *Bibliothèque Nationale de France* e catalogati, rispettivamente: Ln27-1108; Ln27-1109; Ln27-1110. Gli opposti argomenti rivendicavano, da una parte, la partecipazione di Daunou alla Commissione degli Undici, che aveva inserito all'art. III del Titolo IX della Costituzione, dedicato all'Istruzione pubblica (art. 298 nella versione finale approvata dalla Convenzione), il progetto di un *Institut National* che, nei regolamenti posti in appendice, veniva diviso in classi (4, e non 3 come da statuto finale) e sezioni; dall'altra, il suo ruolo di *rapporteur* per la legge del 3 *brumaire an IV*, che normava già l'organizzazione dell'Istituto e attestava il suo ruolo di spicco riconosciuto dai colleghi tramite importanti incarichi, come quello di recitare il discorso pubblico del 5 *germinal an IV*. Lakanal, dal canto suo, sottolineava come lo stesso Daunou – verso cui non aveva che parole di stima – avesse ammesso di aver ripreso l'idea dai precedenti progetti di Talleyrand e Condorcet e assicurava di essersi occupato lui stesso di fissare le norme specifiche che dettavano l'organizzazione dell'*Institut*. Cfr. JOSEPH LAKANAL, *Rapport et projet de règlement de l'Institut*

partecipò in prima persona, possiamo in ogni caso affermare con certezza che l'ex oratoriano avrebbe recitato un ruolo di primaria importanza all'interno della suprema accademia direttoriale.

L'impegno educativo di Daunou negli anni direttoriali si sarebbe riverberato anche in altri settori, inferiori per importanza ma non per questo irrilevanti. Così, il 3 *pluviôse an IV* (23 gennaio 1796), aveva presentato la proposta di organizzare una biblioteca ad uso dei rappresentanti del popolo⁹⁵⁵ e il 6 *ventôse an IV* (25 febbraio 1796) aveva ricevuto la cattedra di *grammaire générale* presso le scuole centrali di Parigi⁹⁵⁶. Si trattava di un incarico che avrebbe mantenuto per circa un anno e che avrebbe lasciato solo quando, dopo essere stato sorteggiato tra il terzo di deputati uscenti, il 17 *floréal an V* (6 maggio) veniva nominato dal Direttorio *conservateur* della biblioteca del *Panthéon* (l'odierna *Sainte-Geneviève*)⁹⁵⁷.

Nei primi mesi del 1796 si assiste così ad un'autorità crescente di Daunou, resa possibile anche dalla fama di principale autore della Costituzione dell'anno III. In una lettera datata 11 *germinal an IV* (31 marzo 1796), il ministro dell'interno Pierre Bénézech si rivolgeva proprio a lui per districare una difficoltà sorta a proposito della corretta interpretazione dell'articolo 188 del testo costituzionale: «je crois devoir m'adresser à vous, citoyens, parce qu'ayant coopéré à la rédaction de l'acte constitutionnel, il vous est plus facile de m'indiquer son sens véritable»⁹⁵⁸.

national : présenté au nom de la commission d'examen, séance du 21 pluviôse an IV, Paris, Imprimerie Nationale, pluviôse an IV (febbraio 1796).

⁹⁵⁵ Cfr. «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 7 *pluviôse an IV* (27 gennaio 1796).

⁹⁵⁶ BNF, NAF 21889, f. 158.

⁹⁵⁷ Daunou sarebbe stato sostituito come professore di *grammaire générale* da Pierre Laromiguière, anch'egli membro del circolo degli *idéologues*, per il quale Daunou avrebbe composto una commossa notice: cfr. DAUNOU, *Notice sur Laromiguière*, « Journal de la langue française », III série, t. II, janvier 1839, pp. 1-14. Riguardo alla nomina alla biblioteca del *Panthéon*, cfr. BNF, NAF 21889, f. 168. Il 15 *messidor an IV* (3 luglio 1796) il Direttorio specificava che il ruolo affidato a Daunou era quello di *conservateur en chef*. Cfr. *Ivi*, f. 169. È Daunou stesso che, nell'*État des services* allegato ad una lettera al ministro Vaublanc del 27 dicembre 1815, affermava di aver assunto la carica al *Panthéon* lo stesso giorno in cui si esaurivano le sue funzioni di rappresentante: il 1 *prairial an IV* (20 maggio 1796). Nella stessa fonte, Daunou affermava di aver conservato quel ruolo fino al dicembre 1804. Cfr. AN, AB XIX 2267, dossier 6.

⁹⁵⁸ BNF, NAF 21880, ff. 228v-229r. La questione riguardava la titolarità del compito di completare la composizione di un'amministrazione in attesa delle successive elezioni. L'art. 188 della Costituzione prevedeva la possibilità di una cooptazione da parte dei membri restanti, ma l'articolo XVI del decreto varato il 21 *fructidor an IV* (7 settembre 1795) statuiva che ogni deliberazione da parte delle amministrazioni, per esser valida, fosse resa in presenza della metà più uno dei suoi membri. Infine, il quadro era reso ancor più complesso dalla legge del 22 *ventôse an IV* (12 marzo 1796), che stabiliva che la nomina spettasse al Direttorio nel caso in cui tutti i membri di un'amministrazione fossero stati destituiti. Sebbene il ministro non lo citasse, il caso in questione era quello dell'amministrazione centrale del dipartimento della *Lozère*, che il Direttorio, col decreto del 3 *pluviose*, aveva provveduto a completare incaricandosi delle nomine dei membri decaduti. La questione sarebbe stata discussa in Assemblea, dove Daunou sarebbe stato nominato all'interno di una Commissione speciale a nome della quale, il 18 *prairial* (6 giugno), proponeva di interdire al Direttorio questo diritto di nomina a meno che un'amministrazione avesse perduto *tutti* i suoi membri. Cfr. «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 23 *prairial an IV* (11 giugno 1796). Tra le carte di Daunou è presente un dossier di carte espressamente dedicato alla questione della *Lozère*: cfr. BNF, NAF 21893, ff. 6-23.

Inoltre, da una lettera indirizzatagli da Merlin de Douai, risalente al 22 *messidor an IV* (10 luglio 1796), si apprende che Daunou partecipò attivamente anche alle discussioni che precedettero il processo dei responsabili della Congiura degli Eguali. Il futuro direttore ci informa che l'erudito era stato membro di una commissione incaricata di esaminare diverse questioni relative a Jean-Baptiste Drouet e, in particolare, di stabilire se, nel caso in cui il rappresentante fosse stato messo in stato d'accusa, l'Alta Corte di giustizia avrebbe dovuto giudicare, oltre a lui, anche Babeuf, Darthé, Massard e gli altri accusati della cospirazione⁹⁵⁹. Tra i manoscritti di Daunou è contenuto un progetto di rapporto proprio su Drouet e la Congiura degli Eguali, catalogato come risalente all'aprile 1796, ma che non sembra essere mai stato pronunciato di fronte ai 500 (Merlin, del resto, esprimeva il suo rammarico per il fatto che quella commissione non esistesse più)⁹⁶⁰. Dalle parole di Daunou si può cogliere però quella minuziosa attenzione verso la correttezza delle procedure formali che aveva già caratterizzato la sua condotta e le sue prese di posizioni nel processo a Luigi XVI. A prescindere dalla colpevolezza dell'imputato, questi aveva il diritto a godere di ogni garanzia assicurategli dalla Costituzione, e lo stesso Legislativo aveva il dovere non solo legale, ma anche morale, di rispettare la corretta procedura per non minare la propria autorevolezza. Respingendo ogni pulsione dettata da sentimenti avversi o dal desiderio di vendetta, Daunou esortava i rappresentanti, per esempio, a rispettare il canonico *iter* legislativo, composto da tre letture prima dell'approvazione della legge, e ad evitare una procedura d'urgenza che avrebbe leso i diritti individuali e che non era giustificata da alcuna circostanza:

[...] l'opinion de votre commission sur la nécessité des 3 lectures [...] sorte de toutes les considérations de justice, d'humanité, de science publique et d'intérêt national, qui commanderont éternellement de ne pas improviser l'accusation d'un législateur. Et où, en effet, sous un régime constitutionnel, sous un gouvernement représentatif, au sein d'un peuple qui a tant acquis le droit d'abhorrer tout ce qui conserverait quelque ressemblance avec les proscriptions révolutionnaires, où trouverait-on, je ne dis pas le motif, mais le plus léger prétexte d'un acte d'urgence appliqué à l'accusation de l'un d'entre vous?⁹⁶¹

⁹⁵⁹ Cfr. BNF, NAF 21885, ff. 220-221. Daunou fu nominato nella commissione incaricata di esaminare i documenti relativi al rappresentante Drouet nella seduta del 27 *floréal an IV* (16 maggio 1796). Gli altri membri erano Camus, Treilhard, Doucet, Berlier, Bézard e Soullignac. Cfr. «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 2 *prairial an IV* (21 maggio 1796). Il 1 *prairial* (20 maggio) i due consigli si sarebbero quindi riuniti in Comitato generale per ascoltare il rapporto della Commissione, che avrebbe rifiutato la procedura d'urgenza invitando a rispettare la procedura legislativa ordinaria. Cfr. «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 6 *prairial an IV* (25 maggio 1796)

⁹⁶⁰ Cfr. BNF, NAF 21893, ff. 71-76.

⁹⁶¹ *Ivi*, f. 73r.

Ancora una volta, l'esame razionale e distaccato doveva dominare l'impulsività delle passioni; ancora una volta, il rispetto dei diritti individuali aveva la meglio su ogni considerazione di presunta o reale sicurezza pubblica.

5.3 Tra rancori e ammirazione

Il 9 *brumaire an V* (30 ottobre 1796), il Direttorio inviava al Consiglio dei 500 un messaggio allarmante in cui denunciava l'esplosione e la diffusione di giornali e libelli colmi di calunnie contro le autorità pubbliche, colpevoli di avvelenare il clima e di corrompere lo spirito pubblico⁹⁶². Era questa la ragione per cui l'esecutivo domandava ai rappresentanti di varare una legge che, rispettando la libertà di stampa, punisse severamente ogni suo abuso che sconfinasse in accuse diffamatorie prive di fondamento. La questione, come prevedibile, sollevò un certo clamore tra i membri del legislativo e diede avvio ad una discussione che si sarebbe protratta per mesi. Data la delicatezza del tema, il Consiglio dei 500 incaricava una Commissione speciale di cinque membri di redigere un progetto per punire *les abus de la presse*. I membri di quest'ultima erano Siméon, Treilhard, Sieyès, Vaublanc e lo stesso Daunou, che il 5 *frimaire an V* (25 novembre 1796) veniva incaricato di presentare a nome della commissione tre diversi progetti: il primo, a dire del *rapporteur*, conteneva disposizioni «de simple police», e stabiliva il divieto di annunciare per le strade e nei luoghi pubblici i contenuti specifici dei giornali, limitandosi a proclamarne solo il titolo⁹⁶³. Il secondo progetto proponeva invece lo stabilimento di un giornale tachigrafico, in cui fossero riportati alla lettera i contenuti delle discussioni e delle misure parlamentari, oltre agli articoli ufficialmente trasmessi dal Direttorio. La commissione intendeva così porre fine a resoconti tardivi, parziali, scorretti o persino volutamente manipolati, ritenendo di poter in questo modo mettere un freno alle calunnie rivolte ai rappresentanti. Oltre a rispondere alle esigenze del momento messe in luce dal Direttorio, Daunou presentava la misura come la creazione di un benefico filo diretto tra il popolo e quelli che chiamava ancora *commettants*: «Qu'ainsi chacun de vous soit écouté par la République entière; et qu'aucun intérêt, aucune malveillance; aucune faveur, que rien désormais ne s'interpose entre vous et vos commettans»⁹⁶⁴.

⁹⁶² Cfr. «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 14 *brumaire an V* (4 novembre 1796).

⁹⁶³ Le pene per l'infrazione erano comunque relativamente miti: si disponeva infatti la via della *police correctionnelle*, che avrebbe portato ad un imprigionamento di due mesi o, in caso di recidiva, sei. Cfr., per le singole norme, «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 8 *frimaire an V* (23 novembre 1796) e, per il discorso di presentazione delle misure pronunciato di Daunou, *ivi*, 15 *frimaire an V* (5 dicembre 1796).

⁹⁶⁴ *Ibidem*.

Il terzo progetto riguardava invece direttamente il tema all'ordine del giorno, proponendo delle misure per combattere e punire la calunnia. Prima ancora di presentare le singole disposizioni dei tre piani, Daunou poneva come base della discussione alcuni capisaldi. Per prima cosa, riaffermava la sacralità della libertà di stampa, sancita dallo stesso testo costituzionale. Elencava a questo proposito i contenuti dell'articolo 353 – «Nul ne peut être empêché de dire, écrire, imprimer et publier sa pensée. Les écrits ne peuvent être soumis à aucune censure avant leur publication. Nul ne peut être responsable de ce qu'il a écrit ou publié, que dans les cas prévus par la loi» – e poneva questa libertà sotto la garanzia dello stesso articolo 2 della *Déclaration* del 1795, che stabiliva la libertà di poter fare tutto ciò che non avesse nuociuto ad altri. Porre nell'*incipit* queste massime rifletteva la volontà di chiarire fin da subito che, pur occupandosi di limitazioni per giornali, pubblicazioni e libelli, la commissione non intendeva affatto disconoscere la *vera* libertà di stampa, ovvero «Ces principes nécessaires à la *garantie* du progrès de l'esprit humain, et sans lesquels aussi la subordination deviendrait servitude, et le pouvoir tyrannique»⁹⁶⁵. L'intenzione dell'organo rappresentato da Daunou era quella di metter fine agli eccessi e agli abusi di questo diritto denunciati dal Direttorio, che esponevano ai morsi dolorosi della calunnia non solo l'onore dei singoli cittadini, ma anche l'autorità delle prime autorità nazionale. Al dire del *rapporteur*, si trattava di un piano concertato tra le solite due opposte *anarchies*: gli agenti del disordine da un lato, i controrivoluzionari monarchici dall'altro: «l'anarchie provoquant sans détour la révolte et les brigandages révolutionnaires; une autre anarchie s'exhalant en imprécations contre la République, et redemandant à grands cris la royautés et les privilèges; toutes deux s'accordant à propager les doctrines les plus prochainement éversives de l'ordre social, et préparant surtout par de trop efficaces moyens la ruine du gouvernement représentatif»⁹⁶⁶.

Ricollegandosi ai principi esposti all'inizio, Daunou invitava i patrioti a non farsi guidare dalla collera o da sentimenti di vendetta, proponendo delle leggi che proibissero la pubblicazione di alcuni scritti: «Voilà, citoyens, l'un des funestes effets de la licence: elle inspire au pouvoir, au patriotisme lui-même, des pensées tyranniques; elle entraine hors des voies constitutionnelles, ceux que presse le besoin de la réprimer efficacement»⁹⁶⁷. Venivano quindi scartati con scandalo certi richiami alla sicurezza generale o alla salvezza del popolo, che richiamavano in Daunou cupi ricordi e tristi esperienze⁹⁶⁸.

⁹⁶⁵ *Ibidem*.

⁹⁶⁶ *Ibidem*.

⁹⁶⁷ *Ibidem*.

⁹⁶⁸ Richiamarsi a certi principi, infatti, avrebbe voluto dire ricorrere a mezzi ancora più pericolosi delle stesse circostanze a cui si intendeva opporli, «et l'on élève imprudemment un trône à la dictature, qui étend sur les Nations le voile de la terreur et de la mort». *Ibidem*.

Seguiva l'enunciazione del principio che era servito da faro alla commissione, fondato sulla distinzione tra libertà di stampa e responsabilità rispetto ai contenuti della propria pubblicazione: «Laissez donc à la presse toute la liberté qui lui est promise par la déclaration des droits et par la constitution ; mais n'accordez point à ceux qui en abusent des encouragemens de la faveur et le privilège de l'impunité : voilà tout le système de la commission dont je suis l'organe et la base des divers projets de résolutions qu'elle m'a chargé de vous offrir»⁹⁶⁹.

Se questi principi valevano dunque per tutti e tre i progetti, era sul terzo che il *rapporteur* si sarebbe più lungamente soffermato, presentando le sue riflessioni dirette, da una parte, a giustificare la necessità e la correttezza delle misure; dall'altra, a confutare le obiezioni già sollevate, contrarie ad ogni limitazione della libertà di stampa e di *censure*, ovvero di critica. Il disequilibrio tra i tre piani veniva confermato anche dai rispettivi destini legislativi: mentre i primi due progetti sarebbero stati approvati – pur tra qualche discussione e con qualche modifica – nelle sedute successive, la possibilità di una legge che punisse gli abusi della libertà di stampa, ovvero gli scritti calunniosi, avrebbe dato luogo ad un'aspra e infinita contesa, in cui si sarebbero succeduti non meno di quattro diversi progetti e che, alla fine, si sarebbe risolta in un nulla di fatto⁹⁷⁰.

Per convincere i colleghi, per prima cosa Daunou invitava a valorizzare la propria esperienza personale e a ricordare i nefasti effetti della calunnia e dei calunniatori: «Ce sont des calomnieux qui ont dressé l'échafaud des Bailly, des Vergniaud, de tant d'autres martyrs illustres de la liberté: c'est en des libelles trop absurdes, disait-on, pour mériter l'attention la plus légère [...] que depuis l'on a puisé, copié littéralement des actes d'accusation et des jugemens homicides»⁹⁷¹. Opponendosi a quanti intendevano derubricarla a semplice fatto irrilevante che bastava ignorare, il *rapporteur* richiamava l'onnipresente ricordo del Terrore per dimostrare la tragica centralità della calunnia nell'innescare quel mortale meccanismo di persecuzioni e scontri fratricidi. Neanche l'assurdità delle accuse poteva mitigare i mali di questo flagello: «La fable du fédéralisme était grossière, insensée, stupide: cette fable a égorgé 20000 Français, ruiné leurs familles, plongé la Patrie dans un déluge de sang et d'horreurs»⁹⁷². Proprio il ricordo del cosiddetto Terrore costituiva una delle cifre

⁹⁶⁹ *Ibidem*. Come tipico del personaggio, Daunou invitava quindi a trattare questi temi *sine ira ac studio*: «sans complaisance et sans colère, sans ménagemens et sans malveillance, en un mot loin des affections de partis, des intérêts de circonstances, qui, inspirant ou la mollesse ou la rigueur, détournent également de l'inflexible équité». *Ibidem*.

⁹⁷⁰ Il primo progetto veniva adottato nella seduta del 29 *frimaire* (19 dicembre), il secondo in quella del 7 *nivôse* (27 dicembre). Cfr. «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 2 *nivôse an V* (22 dicembre 1796), 9 *nivôse an V* (29 dicembre 1796). Per quanto riguarda il terzo progetto, l'8 *brumaire* (29 ottobre) – e dunque già prima della composizione della commissione – Pastoret aveva proposto una legge volta a combattere la calunnia. Dopo il piano presentato da Daunou, il 10 *pluviôse* (29 gennaio 1797) veniva posto al centro della discussione uno di Charles-Antoine Chasset e quindi, il 26 dello stesso mese (14 febbraio), uno di Siméon.

⁹⁷¹ «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 16 *frimaire an V* (6 dicembre 1796).

⁹⁷² *Ibidem*.

caratterizzanti del discorso di Daunou: la sua presenza pervasiva e i suoi effetti patetici sembrano mettere in discussione persino la rivendicata razionalità e neutralità del ragionamento. In altre parole, richiamandosi continuamente a fatti ed esperienze patiti sulla propria pelle, il *rapporteur* dava libero campo, probabilmente in maniera inconscia, proprio a quelle emozioni tanto bistrattate nella gestione della cosa pubblica. Ben lungi dal potersi reputare una tragica pagina del passato, agli occhi di Daunou il Terrore e i suoi meccanismi – che, come ricordava, non si limitavano alle prigioni e alla ghigliottina – costituivano una minaccia sempre presente, sempre pronta a recuperare terreno e a ristabilire i suoi metodi di governo illegali. Neanche la Costituzione costituiva un argine invalicabile:

Vous direz que je rappelle ici des tems où les passions politiques n'étaient réprimées, comme aujourd'hui, par des lois constitutionnelles ; mais il faudrait me prouver d'abord que la licence illimitée de la presse ne deviendra pas bientôt plus forte que ces lois sacrées, et je demanderais encore si l'on a mesuré bien exactement l'usage qu'un jour, même sous un régime constitué, des factions pourront faire contre leurs ennemis d'un arme [*sic*] si essentiellement meurtrière.⁹⁷³

Ai pericoli di un passato costantemente sulla soglia del presente seguiva la serie delle terribili ripercussioni della calunnia all'interno del regime in auge. Facendolo temere per il proprio onore, essa avrebbe allontanato l'uomo di merito e talentuoso dalla vita pubblica e, oltre a danneggiare la vittima e a corrompere il colpevole – che, paradossalmente, appariva imprigionato in un circolo vizioso che gli imponeva quasi di continuare nella sua malsana attività per timore di conquistarsi il titolo di disertore –, essa avrebbe avvelenato l'intera atmosfera repubblicana, portando ad un abbruttimento dell'intera Nazione e minacciando così direttamente la tenuta dello stesso governo rappresentativo, «unique espoir de la République Française»⁹⁷⁴. Realisti e agenti del Terrore congiuravano infatti proprio per rovesciare quella costituzione rappresentativa che, invece, diveniva il rifugio e il punto di riferimento di ogni buon cittadino.

Rifiutando di fare dell'eroismo individuale il cardine e il garante dell'ordine stabilito, Daunou chiedeva a gran voce di non lasciare i calunniatori impuniti, ma di prevedere efficaci disposizioni proporzionate alla gravità del crimine. Passando quindi alla confutazione degli argomenti degli oppositori, veniva preliminarmente data una definizione di calunnia, che comprendeva non solo

⁹⁷³ *Ibidem.*

⁹⁷⁴ *Ibidem.* Sebbene l'affermazione sembri in palese contraddizione rispetto alle riserve e alle critiche espresse negli anni precedenti contro un regime 'pienamente rappresentativo', in virtù della sua collocazione e del suo significato all'interno del testo la massima sembrerebbe doversi leggere come una declamazione retorica, volta a squalificare il nemico, rappresentato dalla calunnia, legandolo direttamente alle sorti dell'organizzazione costituzionale che, volenti o meno, si fondava sul parametro rappresentativo. Del resto, anche nei suoi scritti più 'democratici', Daunou aveva sempre riconosciuto l'inevitabilità, per governare un paese come la Francia, di una certa dose di rappresentanza. Ciò a cui si era opposto era, semmai, il restringimento dell'azione del popolo al solo momento elettorale.

l'accusa non provata di un delitto previsto dal Codice penale, ma anche ogni offesa egualmente infondata e diretta contro la condotta morale o la vita privata di qualsiasi cittadino. Opponendosi a quanti ricollegavano causticamente queste agitazioni e questa pericolosa effervescenza alla Rivoluzione e alla forma repubblicana, Daunou sfruttava il tipico argomento che distingueva la libertà dalla licenza: «votre commission n'a pu croire que la République fut un Etat institué pour l'impunité d'aucun crime; nous avons une meilleure idée des lois de notre pays, et il nous semble qu'on devrait laisser au despotisme le soin de représenter la liberté sous les couleurs de la licence»⁹⁷⁵.

Rispetto alle accuse di chi denunciava che, punendo la calunnia, sarebbe stata limitata la libertà e il diritto di critica, Daunou sosteneva non solo che questo diritto era pienamente rispettato in quanto chiunque poteva pubblicare ciò che si sarebbe potuto *provare* con sicurezza; non solo affermava con Pastoret che la calunnia, di per sé generica, avrebbe paradossalmente permesso anche ad un cittadino realmente colpevole di farla franca; ma, soprattutto, poneva tra i due aspetti un legame di proporzione inversa: «Citoyens, quand il y a diffamation pour tout le monde, il n'y a de censure pour personne»⁹⁷⁶.

L'argomento più scivoloso e ambiguo era però quello che vedeva nella misura proposta un attacco frontale all'opinione pubblica, «à qui tout doit obéir sur la terre»⁹⁷⁷. Fedele al ferreo metodo analitico, Daunou si impegnava prima di tutto a definire il concetto al centro della discussione. Rigettando la sua identificazione con lo spirito dei libelli calunniosi, l'opinione pubblica veniva presentata come il frutto «des pensées nationales que le progrès de l'instruction développe, que les leçons de l'expérience affermissent, et qui devenant peu à peu pour tout un Peuple des sentimens constans et profonds, sont en effet la plus respectables des autorités humaines, et finissent toujours par être aussi la plus puissante»⁹⁷⁸. Le basi di questo concetto coincidevano così col suo radicamento all'interno dell'intera Nazione, con la stabilità dei suoi principi e col legame coi progressi dell'educazione. Alla messa a punto teorica seguivano degli esempi pratici, che aspiravano ad indicare ciò era stato e ciò non era stato espressione dell'opinione pubblica. Secondo Daunou, erano stati legittimi riflessi dell'*esprit national* (usato come sinonimo di opinione pubblica) l'abolizione dei privilegi e delle servitù (probabilmente feudali) nel 1789; dopo il 9 *thermidor*, lo era stata non la ricerca di vendetta contro qualche misero strumento del Terrore, ma la richiesta di una costituzione

⁹⁷⁵ «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 16 *frimaire an V* (6 dicembre 1796).

⁹⁷⁶ *Ibidem*.

⁹⁷⁷ *Ibidem*. Sul concetto di opinione pubblica nell'arco del Decennio rivoluzionario, si veda MONA OZOUF, *L'opinione publique*, in BAKER (edited by), *The French Revolution and the Creation of a Modern Political Culture (op. cit.)*, vol. I, pp. 419-434. Più in generale, si veda il classico JÜRGEN HABERMAS, *Storia e critica dell'opinione pubblica* [1962], Roma-Bari, Laterza, 2006.

⁹⁷⁸ «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 17 *frimaire an V* (7 dicembre 1796).

repubblicana «pour la ruine de toutes les terreurs»; infine, nel momento storico attuale, era espressione dell'opinione pubblica il desiderio di concludere una guerra sfiancante con una pace onorevole e stabile. Al contrario, era del tutto illegittimo pretendere di individuare una rifrazione dell'opinione pubblica in questioni particolari, in circostanze mutevoli e sfuggenti, nel giudizio riservato ad ogni personaggio pubblico, come se un popolo smisurato potesse avere, in ogni istante, su ogni tema, «une opinion véritablement commune, revêtue des caractères de maturité, d'éclat et de consistance»⁹⁷⁹. *Non era* dunque la volontà dell'opinione pubblica quella di proscrivere legislatori coraggiosi nel 1793 così come *non erano* espressione dell'opinione pubblica gli articoli e i libelli – «qui se disent politiques et ne sont que révolutionnaires»⁹⁸⁰ – di alcuni scrittori che, in quei mesi, agivano contro il proprio paese e a sostegno della causa dei governi stranieri. Dopo aver precisato la funzione meramente applicativa dei giudici, a cui non sarebbe quindi appartenuto il compito di mitigare una pena ritenuta troppo severa, Daunou affermava che la Commissione aveva stabilito di limitarsi a pene leggere per «les délits de la presse»⁹⁸¹.

Je me renferme dans ce qui concerne la calomnie, et je dis que le Peuple n'est pas l'inventeur, et qu'il n'a point d'intérêt d'en devenir le disciple ; qu'ainsi il serait également absurde de vouloir calomnier en son nom et de vouloir calomnier pour son usage, et je conclus encore une fois qu'en frappant ainsi la calomnie par des lois un peu efficaces, car il vaudrait mieux n'en point faire que d'en décréter d'impuissantes, vous n'attenteriez pas plus à la liberté de la pensée publique qu'à l'activité du génie républicain et à l'exercice du droit de censure.⁹⁸²

Sebbene, alla prova dei fatti, il lungo discorso non riuscisse a convincere i colleghi della bontà delle misure proposte, non si può dire che la vicenda passasse senza effetti per il *rapporteur*. Come organo della commissione, infatti, proprio Daunou venne additato come il maggior responsabile di presunti progetti liberticidi, volti ad imbavagliare la stampa e a restringere la libertà di pensiero e di critica⁹⁸³. Per quanto fosse improprio e fuorviante esprimere in maniera così brutale le posizioni

⁹⁷⁹ *Ibidem*. Inutile sottolineare che i tre attributi previsti fondavano l'essenza stessa della reale opinione pubblica per come essa era concepita da Daunou.

⁹⁸⁰ *Ibidem*.

⁹⁸¹ Nello specifico, veniva stabilito che il calunniatore sarebbe stato perseguibile non in ogni luogo in cui fosse arrivato lo scritto incriminato, ma solo dalle autorità giudiziarie del tribunale di polizia correzionale dell'*arrondissement* in cui si trovava il domicilio della vittima, se privato cittadino, o in cui esercitava la propria carica, se funzionario pubblico.

⁹⁸² «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 17 *frimaire an V* (7 dicembre 1796). A questo proposito, il pensiero di Daunou si rivelava non ingessato, ma dinamico e sensibile a future ridefinizioni. Veniva infatti affermato che, a mano a mano che si fosse 'avanzati nella Repubblica', sarebbe stato possibile e persino necessario lasciare sempre più libertà di scrivere su ogni cosa, ponendo solamente la provocazione diretta alla sedizione, alla disobbedienza alle leggi e al disprezzo delle autorità costituite.

⁹⁸³ Proprio nell'anno V si era diffusa una canzonetta popolare satirica rivolta contro l'ex convenzionale: «De Daunou les bons amis, | Les sages de la Grèce, | Fatigués de nos écrits, | Ont mis enfin les esprits | Sous presse, sous presse, sous presse [...] ». Cfr. FRANÇOIS MOREAU-ÉLISABETH WAHL (a cura di), *Chants de la Révolution française*, Paris, Librairie Générale Française, 1989, p. 194.

portate avanti dalla commissione speciale, alla base della proposta rimane un'ambiguità di fondo di non facile soluzione. Il problema alla base dell'intera discussione veniva ben messo in luce, durante il dibattito sul piano di Daunou, da Louis-Alexandre Jard-Panvilliers, che esprimeva la consapevolezza di affrontare «une question où il est si difficile de marquer la ligne qui sépare la censure légitime, de la calomnie, et la licence, de ce qui appartient à la liberté de la presse»⁹⁸⁴. Legiferare sui delitti della stampa significava muoversi sull'incerto confine che divideva la repressione della calunnia dalla censura e dal soffocamento della libertà. Di fronte a questa terribile prospettiva, che minacciava di soffocare proprio quei diritti individuali già al centro delle sue preoccupazioni⁹⁸⁵, Daunou avrebbe risposto che il progetto presentato non limitava in alcun modo la libertà di stampa, che rimaneva libera e priva di qualsiasi vincolo. Nessuna questione di una censura preventiva, preliminarmente esclusa dalle possibilità. Il ragionamento voleva però che, accanto ad un'illimitata libertà di stampa, vigesse una responsabilità per ciò che si era pubblicato che, nei casi determinati dalla legge, avrebbe reso gli autori perseguibili di fronte alla legge. Capovolgendo il discorso, Daunou aveva quindi buon gioco a presentare la sua proposta come la vera e autentica garanzia di quei diritti individuali calpestati e vilipesi proprio dalla calunnia che si proponeva di lasciare impunita. Pur costituendo un *escamotage* raffinato e, con ogni probabilità, mosso dal reale intento di garantire i singoli punendo solo i colpevoli, è difficile ritenere il ragionamento totalmente soddisfacente. In particolare, l'ammissione della sola possibilità che il legislatore potesse individuare ambiti in cui era concesso rivalersi sul pubblicista sembrava porre una seria – benché indiretta e, per il momento, eventuale – ipoteca sulla libertà di stampa. Niente assicurava che quelle particolari, fattispecie individuate allora negli scritti calunniosi – la cui definizione risultava a sua volta problematica –, non potessero un domani venire estese ad altri ambiti e ad altre tipologie di scritti, limitando davvero quella libertà.

Accanto a questi inciampi, proseguiva per Daunou un'ascesa capace di portarlo a rivestire alcune tra le funzioni e i ruoli più rilevanti e prestigiosi all'interno dell'ordine direttoriale. Così, nella seduta del 29 *brumaire an V* (19 novembre 1796) veniva incaricato di presentare, a nome di una commissione speciale, un progetto per il rinnovamento del corpo legislativo in vista delle elezioni ormai imminenti. Le singole disposizioni, divise in due Titoli – l'uno dedicato alle modalità di sorteggiare il terzo di ex convenzionali uscenti, l'altro relativo al numero di deputati spettanti ad ogni

⁹⁸⁴ «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 12 nivôse an V (I gennaio 1797).

⁹⁸⁵ Sebbene occorra fare attenzione a non retrodatare in maniera illegittima temi e questioni sviluppati nell'*Essai sur les garanties individuelles* a più di un ventennio di distanza (la prima edizione risale al 1818), abbiamo già messo in evidenza specifici passi tratti da scritti e interventi di Daunou in cui si può già riconoscere una particolare sensibilità per la garanzia delle libertà fondamentali dell'individuo dalle ingerenze di altri singoli cittadini o, a maggior ragione, dall'azione dei poteri pubblici.

assemblea elettorale – erano come al solito precedute da un discorso di presentazione: nel caso specifico, si trattava di un rapporto estremamente lungo e complesso, ma, come riconosceva lo stesso Daunou, incentrato tutto su norme procedurali e su calcoli inerenti alla distribuzione dei deputati, «à une grande distance de toute passion politique, de tout esprit de circonstance, de toute considération particulière»⁹⁸⁶. La conclusione dell'intervento era, allo stesso tempo, una dichiarazione dei propri principi e un'esortazione rivolta ai colleghi:

On verra d'ailleurs assez clairement par la discussion de ce projet, combien ceux qui, investis du plus éminent pouvoir, ont su se retenir avec énergie, quand c'était la sédition qui le voulait arracher d'entre leurs mains, sauront aussi le déposer avec franchise et dignité au moment déterminé par la loi. Tels sont les républicains, incapables de laisser fléchir devant les factions l'autorité dont ils sont revêtus, impatients de la remettre au Peuple qui leur en avait confié le pénible et temporaire exercice.⁹⁸⁷

L'*idéologue*, dal canto suo, avrebbe dato il buon esempio: sorteggiato all'interno del terzo degli ex convenzionali uscenti, abbandonava, almeno per il momento, la vita pubblica, ripromettendosi di poter finalmente tornare agli amati studi⁹⁸⁸. Oltre ad esser stato posto a capo della *Bibliothèque du Panthéon*, come già accennato, egli era membro del neonato *Institut National*, in cui gli sarebbero stati tributati diversi onori e riconoscimenti. Oltre al già citato discorso d'inaugurazione della prima seduta pubblica e alla presidenza della sua classe (e, quindi, come stabilito dal Regolamento interno, anche dell'intero Institut per un periodo limitato⁹⁸⁹) Daunou veniva incaricato dai suoi *confrères* di presentare al Consiglio dei 500 i lavori portati avanti dall'*Institut* durante l'anno V⁹⁹⁰. Nel suo discorso, Daunou respingeva le accuse ingenerose di un deperimento delle arti: riconosceva, certo, che esse dovevano ancora ristabilirsi del tutto dai flagelli del vandalismo, ma non

⁹⁸⁶ «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 5 nivôse an V (25 dicembre 1796). Il testo del progetto è riportato sul «Moniteur» del 3 *frimaire an V* (23 novembre 1796), mentre il lungo rapporto veniva inserito all'interno dei numeri che vanno dal 5 al 12 *nivôse an V* (25 dicembre 1796-I gennaio 1797). Benché il testo fosse davvero quasi del tutto dedicato a disposizioni tecniche, si possono trovare alcune, rare, osservazioni che rispecchiano alcuni principi politici già messi in evidenza nei mesi precedenti. Il sistema di voto previsto dalla legge del 25 *fructidor*, per esempio, veniva difeso come il metodo più semplice e, allo stesso tempo, più esatto possibile da seguire in un'assemblea numerosa. Pur previsti, come noto, dalla Costituzione dell'anno III, Daunou non riusciva poi a mascherare completamente il suo scetticismo e le sue preoccupazioni a proposito dei corpi elettorali: «Ce n'est pas un pouvoir durable, mais une fonction passagère, que la constitution a voulu confier aux électeurs; et tout annonce qu'instruite par l'expérience des divers corps électoraux qui, depuis 1789, avaient été si puissans, les uns pour préparer le bonheur du Peuple, les autres pour troubler l'harmonie publique, la convention se déterminant à organiser les assemblées électORALES, s'est appliquée du moins à combiner tous les moyens de resserrer la mission de leurs membres dans les bornes les plus étroites». «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 11 nivôse an V (31 dicembre 1796).

⁹⁸⁷ «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 12 nivôse an V (I gennaio 1797).

⁹⁸⁸ Prima di terminare le sue funzioni di rappresentante, Daunou era stato nominato, nella seduta del I *germinal an V*, uno dei segretari del Consiglio dei 500. Cfr. «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 2 *germinal an V* (22 marzo 1797).

⁹⁸⁹ La durata della presidenza di ciascuna delle 3 classi era di 6 mesi: durante quest'arco di tempo i 3 presidenti avrebbero presieduto a turno, ciascuno per un mese, l'*Institut* nella sua interezza, cosicché ognuno ne sarebbe stato presidente per un totale di due mesi. Cfr. LAKANAL, *Rapport et projet de Règlement* (op. cit.).

⁹⁹⁰ *Ivi*, 5 *vendémiaire an VI* (26 settembre 1797); 6 *vendémiaire an VI* (27 settembre 1797).

aveva dubbi sul fatto che esse sarebbero tornate presto a brillare «par l'amortissement des passions révolutionnaires, par la conclusion d'une paix durable et glorieuse, par l'affermissement de la constitution de l'an 3»⁹⁹¹. Inoltre, rispecchiando il clima sempre più teso che avrebbe portato alla terribile giornata del 18 *fructidor* (4 settembre 1797), l'organo dell'*Institut* coglieva l'occasione per tornare a deprecare l'esplosione «d'écrits dangereux ou futiles dont le royalisme a couvert la France»⁹⁹², che miravano ad affossare l'onore e la credibilità di singoli cittadini e di pubbliche autorità, cosicché lo sviluppo delle arti che proseguiva anche in un contesto così odioso e ostile diveniva un ulteriore elemento di merito per la politica culturale del nuovo regime. Il nemico principale veniva chiaramente indicato in un *royalisme* sempre più potente e spavaldo, rafforzato dalle elezioni dei mesi precedenti e già intento a minacciare il soffocamento di ogni talento e la rovina di ogni istituzione repubblicana. Mettendo a nudo in maniera appena velata tutto il suo rammarico per la mancata adozione del progetto presentato nel novembre precedente, Daunou tratteggiava una situazione ormai disperata, in cui ogni calunnia era libera di proliferare senza alcuna minaccia di repressione: «la liberté, l'égalité, la constitution, la République, tous les nomes chers aux sciences et aux lettres, insultées avec une audace impunie»⁹⁹³. Il significato essenziale del discorso, che coincideva col suo obiettivo immediato, era quello di stringere ancor di più, in una situazione così spaventosa, i legami tra cultura e politica, ovvero tra Lumi e forma repubblicana: «L'orgueil des sciences et des arts est de sentir que leurs destinées désormais sont attachées à celles de la République: que ses triomphes sont nécessaires à leur progrès et à leur gloire, et que leur garantie contre le despotisme qui enchaîne, et contre l'anarchie qui dévore, est placée dans la constitution de l'an 3»⁹⁹⁴.

In occasione dei funerali solenni tributati a Lazare Hoche il 10 *vendémiaire an VI* (1 ottobre 1797), era ancora una volta Daunou ad essere designato dai colleghi dell'*Institut* per pronunciare l'elogio funebre. Accanto all'esaltazione dell'eroe repubblicano, si facevano strada riferimenti e riflessioni di più ampia portata. In primo luogo, erano presenti diversi riferimenti al cosiddetto colpo di stato del 18 *fructidor*, qui presentato come il trionfo della causa repubblicana sulla terribile congiura realista. Il ricordo dei principali avvenimenti della vita del militare costituiva poi l'occasione per deprecare, una volta di più, il regime del Terrore, capace di accusarlo e smanioso di sbarazzarsi di una personalità così meritevole: «jurons, comme lui, haine éternelle à la terreur, dont le règne, déjà épouvantable en lui-même, et si plein de crimes, a laissé encore après soi la semence de tant d'autres crimes, de tant de discordes et de réactions»⁹⁹⁵. Recuperando e tenendo insieme le due terribili e

⁹⁹¹ *Ivi*, 6 *vendémiaire an VI* (27 settembre 1797).

⁹⁹² *Ibidem*.

⁹⁹³ *Ibidem*.

⁹⁹⁴ *Ibidem*. Si noti l'insistenza sempre più marcata sul concetto di *garanzia*.

⁹⁹⁵ *Ivi*, 16 *vendémiaire an VI* (7 ottobre 1797).

opposte derive, il discorso si concludeva con un accorato auspicio che assumeva la forma di un giuramento solenne:

Nous repousserons la terreur qui t'opprima comme le royalisme qui te proscrivit, et nous maintiendrons cette constitution de l'an 3, qui fut le constant objet de ton dévouement, de tes vœux, de tes espérances. Nous saurons, à ton exemple, résister aux factions, braver les périls, et ne connaître sur la terre d'autres puissances irrésistibles que celles devant qui seulement s'est abaissée ton âme républicaine ; la loi, la vertu, la nécessité et la mort.⁹⁹⁶

A giudicare dalle cronache dell'epoca, l'intervento di Daunou venne salutato da uno scroscio di applausi, riscuotendo un successo ed un apprezzamento unanime. Tra i partecipanti all'imponente cerimonia pubblica era presente una spettatrice d'eccezione, destinata ad una celebrità ben più longeva e duratura di quella di Daunou. Così, il 16 *vendémiaire* (7 ottobre 1797), si rivolgeva al relatore un'ammirata Madame de Staël: «quoique je n'aye pas l'honneur de vous connaître personnellement Monsieur, je crois qu'il m'est permis de vous transmettre un hommage de plus, j'ai admiré dans votre éloge du G.al Hoche et le talent et le caractère de l'écrivain, ce discours m'a paru plus qu'un écrit[,] j'ai cru y démêler une action courageuse et c'est aux sentiment qui l'a inspirée que j'ai besoin de m'unir. Vous devez être au-dessus de toutes les louanges, mais une profonde estime n'est jamais un hommage importun»⁹⁹⁷.

Quello appena citato rappresenta il primo punto di contatto tra due personalità distinte per storia, formazione, idee politiche e sensibilità letterarie, ma che, malgrado tutte queste divergenze, avrebbero stretto un legame solido e sempre più profondo nei mesi e negli anni a venire. Sebbene la baronessa non specificasse i contenuti specifici che avevano meritato i suoi sinceri elogi, è verosimile che al cuore della conquista intellettuale stesse quella sorta di manifesto politico per il futuro che veniva fuori dalle riflessioni di Daunou. Come abbiamo visto, la parte conclusiva dell'elogio funebre conteneva la condanna del Terrore da una parte e del realismo dall'altra per unire le restante anime repubblicane intorno all'ordine garantito dalla Costituzione del 1795: sembrerebbe così trattarsi di una particolare declinazione di quel fronte comune dei moderati agognato proprio in quei mesi da Madame de Staël, ovvero di quel campo politico allargato che, una volta scartati gli estremi, intendeva riunire ogni altra sensibilità politica – persino i monarchici moderati – in una sorta di *union sacrée* a suggello della stabilità dell'ordine pubblico⁹⁹⁸: «Qu'il soit bien répété, bien démontré qu'on ne sera

⁹⁹⁶ *Ibidem.*

⁹⁹⁷ BNF, NAF 21887, f. 321.

⁹⁹⁸ «Il faut distinguer en France deux classes de royalistes tout à fait séparées : ceux qui veulent la monarchie limitée parce que, dans leur opinion, elle est [la] plus favorable à l'union de l'ordre et de la liberté, et ceux qui veulent la monarchie pour rétablir l'ancien despotisme, faire renaître tous les privilèges, jouir de tous les abus, enfin recréer les

jamais rien en France sans s'être montré républicain, mais républicain de la manière qui brouille avec les royalistes»⁹⁹⁹.

5.4. Pubblicista, idéologue, repubblicano

Accennare ai rapporti personali e ideologici con la figlia di Necker significa aprire una finestra sul particolare *milieu* culturale e politico in cui si muoveva l'azione pubblica di Daunou se non a partire, sicuramente *soprattutto* dall'età del Direttorio. Se, come vedremo, la convergenza con Madame de Staël e il suo *salon* si spiega soprattutto a partire da nemici comuni sempre più minacciosi e potenti, il rapporto che univa l'ex professore dell'Oratorio al circolo degli *idéologues* era ben più profondo ed organico. Abbiamo già parlato dei comuni modelli e riferimenti intellettuali del gruppo, da Locke a Condillac, dagli *encyclopédistes* a Helvétius, per arrivare a Condorcet – senza dimenticare l'influsso, non dichiarato, ma non meno decisivo, di Cartesio –, così come della condivisione di una particolare epistemologia da applicare ad ogni campo dello scibile umano, coincidente con quella *méthode analytique* descritta ed esaltata a più riprese ed in contesti diversi da Daunou. È proprio questo metodo d'indagine – che, lo ricordiamo, intendeva scindere ogni questione nei suoi elementi più basilari, risalendo alle idee e sensazioni originarie, per poi arrivare, tramite combinazioni e composizioni, a idee e concetti sempre più complessi – a costituire la cifra comune rispetto alla politica per un circolo che non fu mai né partito né gruppo politico. L'applicazione di un ferreo metodo scientifico ai problemi dettati dall'attualità e la convinzione di arrivare, tramite esso, a soluzioni incontrovertibili coincidenti con l'*unica* verità possibile, oltre a respingere a priori ogni idea di pluralismo, costituì il cuore e, allo stesso tempo, il limite fondamentale dell'azione politica degli *idéologues*. Proprio l'applicazione *personale* di un metodo che si voleva razionale e infallibile portava spesso e volentieri singoli ideologi su posizioni differenti di fronte a precisi temi politici, senza che ci fosse la concreta speranza di ripensamenti o compromessi capaci di scalfire l'assoluta certezza delle proprie convinzioni. Senza inoltrarsi oltre in una questione ben più complessa e ancora non sufficientemente esplorata, occorre però descrivere i luoghi concreti di riunione in cui questi *savants* – e *in primis* Daunou – erano soliti trovarsi. Oltre al *salon d'Auteuil* della vedova Helvétius, che rappresentò la culla del movimento e la cintura di trasmissione rispetto al gruppo dei *philosophes* già

superstitions royales et religieuses et seconder par elles toutes les ambitions désordonnées. Je répondrai aux uns par des raisonnements, aux autres par des faits ; les uns trouveraient plus de partisans en France, mais les autres ont des moyens plus redoutables ; il suffirait de convaincre les uns, il sera toujours nécessaire d'être plus fort que les autres». DE STAËL, *Des circonstances actuelles* (op. cit.). Benché l'opera in questione venga fatta risalire dall'autrice al pieno 1798, il saggio citato costituisce il riferimento obbligato sulla progettualità politica di Madame de Staël in epoca direttoriale.

⁹⁹⁹ *Ivi*, p. 131.

dagli anni prerivoluzionari, molti *idéologues* parteciparono alla vita politica della Rivoluzione sin dall'Assemblea costituente¹⁰⁰⁰. Oltre alle *écoles centrales*, animate in molti casi da esponenti del gruppo, fu l'*Institut National*, e segnatamente la classe di scienze morali e politiche, a rappresentare negli anni del Direttorio il tempio supremo della cultura *idéologique*, quasi monopolizzata dai vari Volney, Garat, Ginguené, Cabanis, Lakanal e, ovviamente, Daunou. Sempre in questo periodo, figure di spicco del gruppo, come Garat, Cabanis, Destutt de Tracy, Thurot, Laromiguière, Chénier, Andrieux, Ginguené, Daunou e un giovanissimo Benjamin Constant si ritrovavano, ogni *tridi* della settimana, presso un locale situato in *rue de Bac* per discutere non solo di questioni politiche, ma anche di filosofia, letteratura e cultura in senso largo. Era lo stesso Daunou a confermare questa circostanza, a decenni di distanza, nella *Notice* composta in memoria di Laromiguière:

En ce temps s'était formée une société purement amicale, qui se réunissait trois fois par mois durant les dernières heures de la journée, et ne s'occupait le plus souvent que de littérature ou de philosophie. Laromiguière y rencontrait Garat, Cabanis, Tracy, Thurot, Gallois, Jacquemont, Lebreton... ; quelquefois Chénier, Andrieux, Ginguené, Benjamin Constant [...]. Cette société se maintint jusqu'en 1802 ; et c'était surtout aux hommes qui la composaient, que Bonaparte appliquait ce nom d'idéologues, qu'il prenait pour la plus sanglante des injures.¹⁰⁰¹

Un ultimo ambito di riflessione, discussione e propagazione delle idee del gruppo furono i giornali, fondati e diffusi, anche in questo caso, proprio a partire dal 1795. L'esempio più fulgido e famoso è senz'altro quello de «La Décade philosophique, littéraire et politique», fondata nel 1794 su un'idea che era stata nutrita, nei mesi del cosiddetto Terrore, da Pierre-Louis Ginguené e dallo sfortunato Nicolas de Chamfort¹⁰⁰². Oltre a «La Décade», a cui partecipò in maniera sporadica, seppur decisiva, Daunou partecipò in questi anni – e soprattutto nel corso del 1797 – alla redazione di altri giornali. Insieme a Silvestre de Sacy e ad altri membri dell'*Institut*, contribuì all'effimero ristabilimento del «Journal des Savants»¹⁰⁰³; inoltre, secondo Taillandier, collaborò a «La clef du

¹⁰⁰⁰ Tra questi, ricordiamo almeno Volney, Garat e Destutt de Tracy; presenti anche altre figure 'in odore d'*idéologie*' come Sieyès, Talleyrand, Roederer o Grégoire. Condorcet sarebbe stato quindi protagonista indiscusso della Legislativa, mentre per la Convenzione possiamo annoverare, oltre ai già citati Sieyès e Condorcet, Marie-Joseph Chénier, Lakanal e lo stesso Daunou. Sedettero nei consigli d'età direttoriale Cabanis, Ginguené, Lakanal, Daunou, Garat e l'eterno Sieyès. L'azione politica degli *idéologues* non terminò con la Rivoluzione: come vedremo più nel dettaglio, anzi, è proprio nei primi anni dell'età napoleonica che il loro apporto apparse più influente e compatto. Cfr. PICAUVET, *Les idéologues* (*op. cit.*).

¹⁰⁰¹ DAUNOU, *Notice sur Laromiguière*, «Journal de la langue française», III série, t. II, janvier 1839, p. 7.

¹⁰⁰² I sei autori coproprietari della rivista e quindi annoverabili tra i fondatori sono, oltre a Ginguené, Amaury Duval, Georges Toscan, François Andrieux, Jean-Baptiste Say e Joachim Le Breton. Si veda almeno JOANNA KITCHIN, *Un journal «philosophique»: La Décade (1794-1807)*, Paris, M. J. Minard, 1965.

¹⁰⁰³ La rivista, infatti, sarebbe tornato ad essere pubblicata solo per un semestre: dal 5 gennaio al 18 giugno 1797. Gli articoli di Daunou erano firmati con la sigla «Y». I temi trattati in questi mesi sono, però, attinenti quasi unicamente all'ambito letterario o, comunque, accademico: così l'elogio di Charles Bonnet, contenuto nel numero del 30 *nivôse an V* (19 gennaio 1797), così la presentazione della traduzione delle *Considérations sur la première formation des langues*

cabinet de souverains» di Panckoucke (insieme a Garat, Fontanes e Roussel) e a «La Sentinelle», fondata Jean Baptiste Louvet¹⁰⁰⁴. Tuttavia, l'impresa editoriale più importante a cui prese parte nel corso del 1797 fu quella de «Le Conservateur, journal politique, philosophique et littéraire». Fondato, su impulso di Talleyrand – asceso da luglio al ruolo di ministro degli affari esteri grazie ai buoni uffici di Madame de Staël – per contrastare l'esplosione della stampa realista e controrivoluzionaria, la rivista sarebbe stata gestita da tre personalità che, oltre ad essere unite da legami amicali, rappresentavano le punte di diamante del circolo *idéologique*: Marie-Joseph Chénier, Dominique-Joseph Garat e lo stesso Daunou¹⁰⁰⁵. Il primo numero usciva il 1 settembre 1797, alla vigilia del colpo di mano direttoriale che avrebbe dato un giro di vite ai rapporti di forza tra le varie anime politiche dei Consigli (nonché dello stesso Direttorio) e, allo stesso tempo, un colpo mortale alla Costituzione. Il *Prospectus* della rivista rispecchiava proprio questo clima fatto di sospetti e timori sempre più terribili in cui, ad essere in gioco, non era solo l'egemonia di un gruppo politico, ma la sopravvivenza stessa forma repubblicana e, con essa, della Rivoluzione: «De tout part on semble annoncer le signal des combats et de la guerre civile ; et nous annonçons un nouveau Journal ! Si ce Journal est mauvais, il n'empirera pas le mal que font tant d'autres journaux ; ce mal est à son comble. Si ce Journal est bon, jamais il ne fut plus nécessaire»¹⁰⁰⁶. Emergeva poi l'immagine tipica, propria non solo di Daunou, ma del *milieu idéologique*, del binomio inscindibile tra cultura e libertà: «Nous n'oublions jamais que la révolution a pris sa naissance dans les lumières de la Philosophie, et que la République ne peut pas trouver ailleurs les sources d'une prospérité et d'une durée sans bornes»¹⁰⁰⁷.

Dopo la dichiarazione d'intenti e l'atto di fede, i redattori inserivano una considerazione particolarmente inconsueta e sorprendente. Parlando delle due più alte cariche della Repubblica,

di Adam Smith curata da Antoine-Marie-Henri Boulard (16 *ventôse an V*-6 marzo 1797). Talvolta, tuttavia, anche il versante letterario permetteva incursioni sul presente storico e, quindi, di matrice parzialmente politica. Così, per esempio, presentando *Les Bataves* di Paul-Jérémie Bitaubé, Daunou non riusciva a trattarsi dal riproporre, una volta ancora, il legame viscerale tra lumi e libertà: «cet amour de la liberté qui est aussi une partie du vrai talent, comme il est un des plus nobles caractères de la vertu». «Journal des savants», 30 *pluviôse an V* (18 febbraio 1797).

¹⁰⁰⁴ Come riporta lo stesso Taillandier, in entrambi questi casi gli interventi di Daunou non sono però firmati, cosicché diviene particolarmente arduo stabilirne con certezza la paternità. Riguardo a «La clef du cabinet de souverains», il biografo si limita a segnalare con sicurezza come opera di Daunou due articoli dedicati alla *De la littérature* di Madame de Staël, contenuti nei numeri del 20 e 21 *messidor an VIII* (9-10 luglio 1800). A riprova della paternità di Daunou, esiste una lettera della stessa baronessa in cui questa ringraziava l'erudito per l'acuta lettura e il giudizio positivo: «Vous avez bien voulu faire un extrait de mon ouvrage et j'y ai trouvé mes idées tellement bien déduites[,] tellement bien enchainés, que j'étais beaucoup plus contente de mon livre que lors même que je l'ai composé». Cfr. BNF, NAF 21887, f. 325r. Sui giornali e la stampa rivoluzionaria, si veda il classico EUGÈNE HATIN, *Histoire politique et littéraire de la presse en France*, avec une introduction historique sur les origines du journal et la bibliographie générale des journaux depuis leur origine, 8 voll., Paris, Polet-Malassis et de Broise, 1859-1861.

¹⁰⁰⁵ Secondo Taillandier, alla rivista avrebbero collaborato anche Cabanis, Boisjolin e Talleyrand. Cfr. TAILLANDIER, *Documents biographiques* (op. cit.), pp. 110-111 nota.

¹⁰⁰⁶ «Le Conservateur, journal politique, philosophique, et littéraire», *Prospectus*.

¹⁰⁰⁷ *Ibidem*. Anche i riferimenti culturali erano quelli comuni al gruppo, e non a caso venivano citati *in primis* Cartesio e Locke (oltre a Racine per l'aspetto stilistico).

affermavano che «nous ne chercherons pas quelle est la première et quelle est la seconde: là où il y auroit supériorité et infériorité, il y auroit dépendance. La division des Pouvoirs suppose leur indépendance, leur indépendance suppose leur égalité»¹⁰⁰⁸. Dichiarando non scrivere né per il Direttorio né per il Corpo legislativo, Daunou e i compagni rivendicavano una convinzione che andava molto al di là della semplice equidistanza dai due poteri fondamentali. La sola scelta di non ammettere la superiorità del Legislativo – unico e legittimo *rappresentante* del popolo – costituiva una presa di posizione originale e eterodossa all'interno della mentalità politica rivoluzionaria. È difficile non vedere in questo approdo ideologico il punto d'arrivo di un'opzione favorevole al rafforzamento della carica esecutiva da sempre nutrita da Daunou; tuttavia, la cesura che separa un semplice rinvigorismento dell'esecutivo dalla sua equipollenza rispetto al Legislativo rimane profonda¹⁰⁰⁹. Se, da un punto di vista teorico e concettuale, si tratta di una rottura essenziale nella modalità di pensare l'architettura costituzionale, da un punto di vista prettamente strategico l'affermazione deve probabilmente leggersi come il tentativo di presentarsi, in una situazione caratterizzata dallo scontro aperto tra consigli e Direttorio, come una voce terza, imparziale e, per questo, credibile.

L'ultimo elemento centrale della presentazione del periodico riguarda la politica estera della Francia, che nelle parole degli autori perdeva l'aspetto di 'esteriorità' all'interno di un'unica *révolution universelle*: «La France, en quelque sorte, est aujourd'hui dans l'Europe: nous ne parlerons donc pas de nos relations avec l'Europe, comme de relations extérieures; notre intention et notre ambition sont de faire de cette partie de notre Journal une histoire fidelle [*sic*] des causes qui agissent pour opérer une révolution universelle dans les destinées des nations»¹⁰¹⁰.

Tra il 30 *fructidor an V* (16 settembre) e il 9 *frimaire an VI* (29 novembre 1797), Daunou avrebbe firmato su «Le Conservateur» ben sette articoli di varia rilevanza¹⁰¹¹. Così, mentre il primo

¹⁰⁰⁸ *Ibidem*.

¹⁰⁰⁹ È questa la ragione per cui l'elemento davvero fondamentale e innovativo contenuto nel brano proposto sembra essere il legame instaurato tra l'indipendenza dei poteri e la loro eguaglianza. Tradizionalmente, infatti, il principio della separazione dei poteri non aveva affatto impedito ai rivoluzionari di pensare al Legislativo come al potere supremo dell'ordinamento.

¹⁰¹⁰ «Le Conservateur, journal politique, philosophique, et littéraire», Prospectus. La Francia rivoluzionaria, effettivamente, all'altezza del settembre 1797 aveva già esteso la sua influenza su diversi territori europei. Al di là dell'annessione del Belgio, ormai da due anni anche l'ex Repubblica delle Province Unite rientrava nell'orbita rivoluzionaria e rimaneva nell'attesa disperata di una costituzione che potesse stabilizzarne il nuovo assetto. La campagna napoleonica aveva rovesciato gran parte degli stati italiani di Antico regime e fondato nuove repubbliche. Di lì a poco, inoltre, sarebbero sorti nuovi ordinamenti repubblicani anche in territorio svizzero e nei territori pontifici.

¹⁰¹¹ Questi sono contenuti nei seguenti numeri: n. 16 (30 *fructidor an VI*-16 settembre); n. 49 (28 *vendémiaire an VI*-19 ottobre); n. 51 (30 *vendémiaire an VI*-21 ottobre); n. 72 (21 *brumaire an VI*-11 novembre); n. 73 (22 *brumaire an VI*-12 novembre); n. 82 (1 *frimaire an VI*-21 novembre); n. 90 (9 *frimaire an VI*-29 novembre 1797). Taillandier ne segnala, erroneamente, solo quattro. I sette contributi indicati sono quelli in cui, firmandosi, siamo certi della paternità di Daunou,

intervento, dedicato alla presentazione dell'edizione delle *Œuvres* di Dumarsais, non offre che pochi punti interessanti¹⁰¹², decisamente diverso è il discorso per gli articoli risalenti al 19 e al 21 ottobre 1797. Nel primo, datato 27 *vendémiaire* (18 ottobre), Daunou esprimeva tutto il suo sconcerto di fronte alla riproposizione di argomenti e misure che sembravano preannunciare un ritorno al sanguinoso regime di Robespierre:

Est-il bien vrai que l'on ait proposé au conseil des cinq-cents le projet que je viens de lire? Sommes-nous en l'an 6 de la république, ou recommençons-nous 1793 ? Est-ce bien sérieusement que l'on parle de *régulariser l'arbitraire*, et de remettre à l'ordre du jour les spoliations ou la probité, les proscriptions en masse et la justice ? Aurons-nous, à coté et au-dessus du gouvernement constitué, un gouvernement révolutionnaire, composé d'un curateur national, d'un jury national, et de tout ce qui peut s'ensuivre ?¹⁰¹³

La proposta incriminata, su cui Daunou sarebbe tornato più diffusamente due giorni dopo, era quella presentata da Boulay de la Meurthe ai Cinquecento nella seduta del 25 *vendémiaire* (16 ottobre), che si accaniva contro le figure degli ex nobili. Questi ultimi, per non perdere il titolo di cittadino francese, avrebbero dovuto pronunciare un apposito giuramento di fede repubblicana e di disconoscimento di ogni privilegio e della causa monarchica. Seguivano poi una serie di articoli che individuavano specifiche classi di nobili condannate al bando perpetuo dal territorio francese (insieme alle mogli degli *émigrés*, anche se divorziate)¹⁰¹⁴. Il radicale provvedimento si presentava come uno degli strascichi della terribile giornata del 18 *fructidor*: benché le istituzioni veramente repubblicane avessero avuto la meglio sui presunti cospiratori e fossero riuscite a metterne fuori gioco i *leaders*, molti dei congiurati sarebbero rimasti a piede libero, pronti a cospirare e a preparare nuovi attentati per rovesciare la Repubblica: «Si, avant le 18 fructidor, la république a été au moment de périr, c'est que la noblesse et le haut-clergé en s'emparant de toutes les fonctions constitutionnelles, avoit établi la royauté au milieu de la république. Que faut-il faire pour sortir de cet état de guerre ? Il faut séparer la république de ses ennemis, des nobles»¹⁰¹⁵.

ma ciò non esclude affatto che egli non possa aver avuto un'influenza rilevante in molti altri articoli (non firmati e, quindi, presentati come lavoro comune degli editori).

¹⁰¹² Tra questi, si segnala una breve, ma pungente sortita sulla tematica religiosa, ormai da anni non più al centro della riflessione di Daunou: «Il a fallu tant de science, de logique et de talent, pour prouver à nos pères qu'un pape pouvoit se tromper comme un autre homme; que l'autorité civile étoit indépendante des ministres d'un culte, et que les ecclésiastiques devoient donner l'exemple de la soumission aux loix!». «Le Conservateur, journal politique, philosophique, et littéraire», n. 16, 30 *fructidor an VI* (16 settembre 1797). Altrettanto interessante è l'esaltazione della scienza grammaticale, o *grammaire générale*, considerata la parte più importante della logica e posta tra la filosofia e la letteratura.

¹⁰¹³ *Ivi*, n. 49, 28 *vendémiaire an VI* (19 ottobre 1797).

¹⁰¹⁴ Il testo della proposta è riportato anche sullo stesso «Le Conservateur»: n. 48, 27 *vendémiaire an VI* (18 ottobre 1797).

¹⁰¹⁵ *Ivi*, n. 49, 28 *vendémiaire an VI* (19 ottobre 1797).

Era davvero troppo per il repubblicano Daunou, che nella misura prospettata non vedeva che una proscrizione di massa destinata ad innescarne altre e a porre in essere un terribile – e già dolorosamente sperimentato – circolo vizioso di reciproche persecuzioni e violenze. Se – come dimostrerà nel discorso pronunciato in qualità di presidente del Consiglio dei 500 in occasione del primo anniversario della giornata – Daunou poteva arrivare ad ammettere la necessità di una risposta pronta e persino al di fuori della legalità costituzionale per fronteggiare una situazione di pericolo nazionale, egli non avrebbe mai acconsentito a lasciarsi prendere la mano procedendo a successive e sempre più terribili epurazioni. Dichiarandosi esterrefatto nel constatare che simili proposte provenivano da uomini «qui ont donné tant de preuves de sagesse, de modération et d'un patriotisme éclairé»¹⁰¹⁶, Daunou confessava l'estrema difficoltà a trattare il tema in questione con la necessaria freddezza e al riparo dalle passioni: «Il nous seroit difficile de les discuter avec la tranquillité convenable. Nous sentons trop vivement que ce système est horrible, pour pouvoir démontrer froidement qu'il est injuste et impolitique»¹⁰¹⁷. Troppe e troppo gravi erano i difetti e i vizi del sistema proposto, che mirava a colpire non solo i colpevoli, ma anche parenti, amici e qualsiasi cittadino che, pur innocente, si fosse trovato in una delle classi proscritte. Le conseguenze, secondo il redattore, sarebbero state terribili non solo sul fronte interno, dove avrebbe portato all'annichilimento della costituzione e a nuove rivoluzioni, ma anche su quello estero, in quanto avrebbe portato alla rottura dei trattati e ad una nuova recrudescenza bellica. Seguivano le riflessioni sui singoli punti del progetto, etichettati come feroci e arbitrari e, quindi, condannati senza appello. In generale, la stroncatura di Daunou si allargava a tutti «Les projets du grand, du petit et du moyen ostracisme, de l'organisation de l'arbitraire, et de la déportation successive de 15 à 20 classes de Français, à commencer par les ci-devant nobles, et à finir par les inventeurs mêmes de ce genre de proscription»¹⁰¹⁸. Il riferimento al piccolo, medio e grande ostracismo costituiva una ripresa polemica di una proposta di Thérémin, che proprio in quei giorni aveva letto al *Cercle constitutionnel* delle

¹⁰¹⁶ *Ivi*, n. 51, 30 *vendémiaire an VI* (21 ottobre 1797). Oltre a Boulay de la Meurthe, la Commissione in nome della quale aveva presentato il progetto era formata da Jean Debry, Lamarque, Huot, Oudot, Engerrand e, soprattutto, Sieyès.

¹⁰¹⁷ *Ibidem*.

¹⁰¹⁸ *Ibidem*. Daunou sarebbe tornato sul tema dell'ostracismo in occasione della seduta pubblica dell'*Institut* del 15 *nivôse an VI* (4 gennaio 1798): incaricato ancora una volta di presentare i lavori della II classe, così si pronunciava a proposito dell'opera di Baudin, che trattava proprio il tema in questione: «cette institution fameuse n'a jamais été que funeste, même dans un territoire très circonscrit, dans une population très resserré, dans un pays où le peuple exerçait immédiatement divers pouvoirs. Il fait sentir combien elle deviendrait plus désastreuse encore au sein d'une république immense, combien elle y serait plus inconciliable avec le système représentatif qui seul peut garantir la liberté d'une grande nation». BNF, NAF 21896, f. 21. Come Daunou, anche Baudin era dunque ben convinto della necessità di rigettare quello strumento fatale: «Le citoyen Baudin pense que le plus digne hommage [*sic*] qu'on puisse rendre aux républiques anciennes consiste dans le choix éclairé des institutions que l'on veut emprunter d'elles. Prenons, dit-il, des romains, non leur patriciat et son orgueil, non leur tribunal et ses fureurs, mais ce tout-puissant patriotisme qui réunissoit contre l'ennemi tous les intérêts et toutes les factions : imitons des Spartiates leur frugalité, non l'impunité des larcins adroits ; des Athéniens, enfin, leur atticisme et non pas leur ostracisme». Questo secondo brano era riportato anche su «Le Conservateur, journal politique, philosophique, et littéraire», n. 128, 17 *nivôse an VI* (6 gennaio 1798).

riflessioni che pretendevano di organizzare l'arbitrario, ma che, secondo l'autore del resoconto pubblicato su «La clef du cabinet de souverains» del 27 *vendémiaire* (18 ottobre), non avrebbero fatto altro che produrre gli abusi più rivoltanti. Proprio gli accenti e il tono generale di queste riflessioni porterebbero a ritenerle uno degli apporti di Daunou alla rivista di Panckoucke. Analizzando il progetto di Thérémin, il redattore chiariva la sua posizione sul 18 *fructidor* e, soprattutto, sulle sue conseguenze:

Comme il importe de ne pas laisser inutiles à l'affermissement de la constitution actuelle les événements décisifs du 18 fructidor, et qu'il faut absolument que ce salutaire 18 fructidor se fasse dans tous les départements de la République, des loi vigoureuses doivent, dans les circonstances actuelles, émaner du Corps législatif régénéré. Mais prenons garde que des proscriptions générales n'enveloppent de bons citoyens, souvenons-nous que des décrets injustes sont des décrets impolitiques. Soyons bien convaincus que l'organisation de l'arbitraire est pire que le despotisme des rois.¹⁰¹⁹

La presa di posizione di Daunou contro misure che rischiavano di ridursi in rese di conti personali e in ritorsioni noncuranti delle garanzie spettanti anche al meno meritevole dei cittadini non poteva certo dirsi sorprendente. Ebbe una certa eco, ad esempio, il discorso pronunciato al Consiglio dei 500 un anno prima, quando il nocciolo della discussione era uguale ed opposto. Al centro del dibattito della seduta dell'11 *fructidor an IV* (28 agosto 1796), infatti, stava la questione della possibile amnistia per i crimini rivoluzionari, perpetrati evidentemente dalla fazione opposta a quella *royaliste*. Era quando sembravano profilarsi eccezioni e casistiche particolari che minacciavano di compromettere sin dagli esordi una misura non solo salutare, ma assolutamente necessaria, che Daunou sceglieva di intervenire in prima persona per esporre i propri principi: «Il n'y a d'amnistie équitable et salutaire que celle qui, sans partialité et sans exception, s'étend à tous les délits relatifs à la même révolution politique et commis jusqu'à une même époque, sur les divers points du territoire du même Etat»¹⁰²⁰. Si trattava non solo di un'esigenza legalistica, ma di un vero e proprio bisogno morale e, quasi, di una catarsi psicologica:

Il me semble que le plus naturel, le plus impérieux besoin de tous ceux qui ont eu le malheur d'être les victimes d'une tyrannie, c'est de vivre en une parfaite concorde avec ceux qui auraient eu le malheur plus grand d'être ou de paraître associées à ces attentats. Ce ne serait pas être entièrement délivré d'une

¹⁰¹⁹ «La clef du cabinet de souverains», 27 *vendémiaire an VI* (18 ottobre 1797).

¹⁰²⁰ «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 18 *fructidor an IV* (4 settembre 1796). Era questo il motivo per cui Daunou attaccava frontalmente la legge del 4 *brumaire an IV* (26 ottobre 1795), che invece aveva preteso di proclamare un'amnistia parziale, prevedendo all'art. VIII specifiche classi di cittadini esclusi dal perdono universale.

oppression que de haïr encore ; et aucun salut, aucun triomphe n'est un bonheur, si le souvenir en doit être flétri par la présence et l'activité d'un ressentiment éternel.¹⁰²¹

Non solo: per convincere i colleghi dell'improcrastinabilità di una misura che avrebbe permesso di diffondere sulla Repubblica un benefico oblio, Daunou aveva proposto una lettura straordinariamente interessante sulla natura, il senso e, soprattutto, il termine di una Rivoluzione che, ormai, diveniva un'esigenza prioritaria:

En effet, citoyens législateurs, une grande révolution est par sa nature même, une longue et terrible tragédie, où toutes les passions humaines atteignent le plus haut degré de leur énergie explosive ; où les rivalités sont des haines, et les haines de fureurs ; où l'activité devient ambition, et l'ambition dictature ; où toutes les opinions deviennent des fanatismes, et tous les fanatismes des incendies. Le théâtre de ces lamentables succès, on ne peut pas trop se hâter de le fermer, de le dissoudre ; et lorsqu'une fois il est abattu, il ne faut pas rechercher sous ces ruines les éléments et les ressorts des catastrophes qui l'ensanglantèrent, il ne faut pas y faire remonter les acteurs qui en descendent, en leur refusant ailleurs toute sécurité ; il ne faut pas enfin méconnaître dans les circonstances de leurs égarements, les motifs d'une juste et indispensable indulgence.¹⁰²²

L'amnistia, ma più in generale la clemenza e l'indulgenza verso i colpevoli degli eventi rivoluzionari, era comandata così da imperativi di ordine giuridico, morale e politico. In questo modo, tanto le posizioni espresse da Daunou rispetto ai responsabili del Terrore – riassumibili con la massima di perseguire i *leader* e perdonare gli emissari – quanto quelle elaborate nei confronti degli aderenti alla Congiura degli Eguali – che avevano il diritto a tutte le garanzie giudiziarie previste dall'ordine costituzionale –, per arrivare alla presa di posizione di fronte alla scia di persecuzioni sollevate dal 18 *fructidor* rispondono ad un unico obiettivo organico, coincidente con la chimera di salvaguardare l'ordine stabilito: in altre parole, terminare, una volta per tutte, la Rivoluzione¹⁰²³. Per fare ciò, ogni passione, ogni emozione anche giustificata dai tormenti subiti dovevano essere messe al bando. Nessuna disparità di trattamento per i colpevoli, anche a costo di scontrarsi con supposti principi di giustizia e di equità naturale: se la Rivoluzione doveva finire, dovevano terminare i metodi

¹⁰²¹ *Ibidem*.

¹⁰²² *Ibidem*. Come si vede, il concetto di Rivoluzione sembrava ormai esser scivolato in una dimensione infima e sostanzialmente da censurare. In realtà, Daunou era ancora abbastanza lucido da riconoscere che quelle stesse passioni che allora mettevano a repentaglio la stabilità dell'ordine tanto faticosamente raggiunto erano state essenziali per scardinare le storture e gli abusi dell'Antico regime. C'era, però, un tempo per tutto, e quello delle passioni e dei fanatismi – almeno così si augurava – era ormai tramontato per sempre.

¹⁰²³ L'attenzione e il rispetto per le forme della giustizia e le garanzie giuridiche dell'individuo precedevano peraltro la cesura del Terrore, come dimostra la condotta di Daunou durante il processo a Luigi XVI.

rivoluzionari; se si fosse voluto fondare un ordine stabile e duraturo, l'unica bussola doveva rimanere la Costituzione e le sue norme.¹⁰²⁴

L'intervento del 28 agosto 1796 conteneva poi un ultimo punto d'interesse, relativo alla specifica condizione di una qualsiasi repubblica eretta recentemente, tramite scosse violente, sulle ceneri di un antico trono. Pensando chiaramente al contesto di allora, ma allo stesso tempo affermando di non limitarsi ad esso, Daunou sosteneva che in una simile situazione era facile immaginare la sussistenza di fazioni intente a tormentare la stragrande maggioranza di cittadini che, invece, non voleva «ni royauté ni terreur». È a questo punto che l'oratore delineava uno scenario che, in molti aspetti, si sarebbe avverato nei mesi e negli anni a seguire; il deputato, però, sbagliava la sua previsione riguardo alle estreme conseguenze delle dinamiche così acutamente descritte, indicando al legislatore una via d'azione che si sarebbe rivelata tragicamente fallimentare:

Intolérant par nature, chacun de ces partis devient aisément persécuteur, à meure qu'il acquiert du pouvoir ; et c'est pour l'ordinaire par l'abus qu'il en fait, par les fautes qu'il commet, par les excès auxquels il se livre, qu'il perd, ou par degrés ou quelquefois d'un seul coup, sa propre influence, et contribue à relever et l'audace et les moyens de la faction qui lui est opposée. C'est delà qu'il résulte, pour chacune des factions, pour celle de la royauté comme pour celle de la terreur, une alternative infaillible de force et de faiblesse, d'activité et d'oppression, jusqu'à ce qu'enfin par des oscillations que le législateur peut et doit rendre graduellement plus faibles et moins marquées, elles arrivent enfin l'une et l'autre, à une sorte d'inertie et de nullité politiques.¹⁰²⁵

Eppure, a distanza di un anno, le animosità e le scosse rivoluzionarie sembravano attestare che si era ben lungi dall'aver superato le secche rivoluzionarie. Se il 18 *fructidor* aveva rappresentato la riprova finale di quell'endemica instabilità, già i mesi precedenti, caratterizzati dalle tirate della stampa *royaliste* e dai nefasti risultati elettorali, avevano posto le basi per una tragedia annunciata.

Altri due articoli usciti su «Le Conservateur» continuavano ad insistere sulla scia di queste riflessioni. Il primo, del 21 novembre, pur essendo inserito nella sezione *Littérature*, possiede un carattere eminentemente politico: l'oggetto era infatti l'*Oraison funèbre* in onore di Jean-Baptiste Louvet, pronunciata il 5 *brumaire* (26 ottobre) da Honoré Riouffe al *Cercle constitutionnel*. Era proprio il luogo in cui era stato presentato il discorso in questione ad innescare un interessante

¹⁰²⁴ Si capisce, così, lo smarrimento ideologico che dovette provare Daunou di fronte al colpo di mano del 18 *fructidor*, che rappresentava una palese violazione proprio di quella Carta fondamentale eretta a baluardo del nuovo ordine. E tuttavia, gli eventi terribili che lo avrebbero richiesto sembravano giustificare, anche per Daunou, misure straordinarie, ma – questo è il punto essenziale – assolutamente eccezionali e limitate alla giornata stessa. Stroncata la presunta congiura, doveva finire anche ogni pretesa di procrastinare misure illecite e apertamente contrarie al dettato costituzionale.

¹⁰²⁵ «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 18 *fructidor an IV* (4 settembre 1796).

excursus di Daunou sull'utilità e i pericoli dei *clubs*. Smentendo quanti avrebbero sostenuto un suo coinvolgimento in uno dei *cercles constitutionnels* sorti durante la seconda metà dell'anno V per puntellare il nuovo ordine repubblicano, l'autore sosteneva la sua estraneità da ogni *club* o società politica da almeno sei anni: «N'ayant, depuis six ans, assisté à aucune séance d'aucun *club* ni d'aucun *cercle*, nous n'avons pas connoissance du bien que les sociétés de ce genre font ou peuvent faire aujourd'hui»¹⁰²⁶. Il malcelato scetticismo verso questi centri di riunione era però stemperato proprio dal tenore e dai contenuti del meritorio discorso di Riouffe: «Cependant, si l'on y prononce souvent des discours semblables à celui à celui que nous annonçons, et si de tels discours, loin d'exciter des murmures, des réclamations et des rixes, sont au contraire entendus et applaudis avec enthousiasme, s'ils expriment en effet les pensées, les sentimens, les intentions de tous les associés qui les écoutent, il faut rendre hommage aux *Cercles constitutionnels*, et avouer qu'ils méritent de porter le nome qu'ils se sont donné»¹⁰²⁷.

Dopodiché, Daunou si riannodava alla questione del regime rivoluzionario e dei suoi colpevoli: se occorreva opporsi ai suoi principi e non permettere alle sue massime di riproporsi all'interno del nuovo ordine, non era lecito nessun odio o sentimento di vendetta contro i suoi emissari: «Entre ces deux ressentimens, la différence est immense: le premier est la source d'interminables désastres, le second est l'une des plus efficaces garanties du rétablissement de l'ordre social et du maintien de la république»¹⁰²⁸. Anzi, dal momento che il nemico più temibile era in quel momento la fazione monarchica, Daunou esortava addirittura ad un asse coi nemici di ieri: «Effacer le souvenir d'une ancienne discorde par une franche association d'efforts contre le royalisme; se

¹⁰²⁶ «Le Conservateur, journal politique, philosophique, et littéraire», n. 82, I *frimaire an VI* (21 novembre 1797). Augustin Simard, per esempio, sostiene che proprio Daunou rientrava tra i membri del *Cercle constitutionnel* sorto nel giugno 1797: «C'est dans ce contexte que s'inscrit la fondation du Cercle constitutionnel en juin 1797, un club politique qui compte dans ses rangs Daunou, Sieyes, Paine, Talleyrand, Staël, et auquel participe activement le jeune Constant». AUGUSTIN SIMARD, *Le libéralisme avant la liberté. Le républicanisme et la crise du Directoire chez Benjamin Constant*, «Tangence», n. 106, 2014, p. 75. Sulla questione dei *cercles constitutionnels* fondati nella seconda parte del 1797, si veda BERNARD GAINOT, *Benjamin Constant et le Cercle constitutionnel de 1797: la modération impossible*, «Annales historiques de la Révolution française», n. 357, 2009, pp. 103-118. « Dans les mois qui suivent le coup d'État de Fructidor, la sociabilité républicaine connaît un formidable renouveau, avec la multiplication dans toute la France des cercles constitutionnels [...]. Dans la capitale, j'ai pu dénombrer dix-sept cercles constitutionnels ; il y en a au moins un par arrondissement. Certains sont très radicaux, et, significativement, ne reprennent pas l'intitulé "cercle constitutionnel", mais s'appellent plus volontiers "réunion politique". *Ivi*, p. 114. Da segnalare che, a differenza di Simard, Gainot non cita il nome di Daunou tra i membri di questi circoli. Tuttavia, proprio a partire dalla peculiare posizione sostenuta dall'ex oratoriano, non sembra del tutto condivisibile la descrizione fatta dallo storico francese della condotta tenuta dal fronte del cosiddetto repubblicanesimo conservatore, di cui Daunou era certamente uno dei massimi esponenti: «La seule façon de rétablir l'ordre constitutionnel serait donc de violer la Constitution en destituant des administrateurs élus, de mettre en place un régime d'exception, pour mieux combattre ceux qui invoquent la légitime défense et le salut commun, de restreindre les libertés individuelles pour mieux garantir les libertés publiques. Cette ligne de défense républicaine, qui est au fondement de la République "conservatrice" c'est donc celle invoquée par Constant dans son discours». *Ivi*, p. 113. In particolare, Daunou non avrebbe mai acconsentito ad una palese e positiva attuazione di un regime d'eccezione incurante delle libertà individuali.

¹⁰²⁷ «Le Conservateur, journal politique, philosophique, et littéraire», n. 82, I *frimaire an VI* (21 novembre 1797).

¹⁰²⁸ *Ibidem*.

rallier, pour servir la patrie, à ceux dont on eut à se plaindre, c'est une honorable récompense des tourmens que l'on a soufferts pour elle : la vengeance, que l'on dit si douce, ne peut pas être une consolation aussi pure, aussi intime, aussi permanente»¹⁰²⁹. Veniva poi ribadita la distinzione cronologica tra un tempo rivoluzionario e uno post-rivoluzionario, che comportava un'opposta condotta nei confronti dei crimini compiuti e dei loro responsabili: «lorsqu'il s'agit de la finir [una Rivoluzione], le récit des égaremens personnels d'un homme vivant est toujours un effort pour recommencer la discorde, et, quelquefois, c'est le premier germe de nouvelles calamités»¹⁰³⁰.

Il testo di Riouffe, ammirato per la sua imparzialità e le sue «maximes conservatrices», veniva esaltato soprattutto per il finale, che invitava il governo a non disperdere i frutti del 18 *fructidor*: per non perdere nuovamente la forza acquisita e permettere così lo sviluppo di nuove forze reazionarie, si sarebbe dovuto aumentare il numero dei sostenitori della causa repubblicana, ristabilire la ricchezza nazionale e, soprattutto, stabilire una legislazione precisa, ovvero un ordine legale stabile e duraturo.

L'approvazione, pur dura e tormentata, del colpo di forza direttoriale riemergeva in un ultimo articolo, pubblicato sulla stessa rivista circa una settimana dopo. Il pretesto era rappresentato, stavolta, dal *Rapport fait par Leclerc au conseil des cinq-cents, sur les institutions relatives à l'état civil des citoyens*. Nello specifico, Leclerc proponeva di celebrare pubblicamente e registrare su registri appositi pubblici e di famiglia le nascite, i matrimoni e gli altri grandi eventi della vita dei cittadini. Si trattava di una misura che meritava l'appellativo di *conservatrice*, inteso, ancora una volta, in senso positivo, in quanto in quel momento storico 'conservatore' era colui che intendeva *conservare* l'attuale ordine repubblicano, unica salvezza per il paese. Oltre a concordare col deputato sull'effetto paralizzatore esercitato della tirannia rivoluzionaria sulla rigenerazione dei costumi, la riforma delle abitudini, «la propagation des idées libérales, et le succès des institutions républicaines»¹⁰³¹, Daunou dimostrava di credere fermamente alla narrazione direttoriale, ovvero alla congiura tramata dai «conspirateurs royalistes qui dominoient les deux conseils», che inneggiando all'Antico regime e a «son culte dominant»¹⁰³² miravano ad ostacolare in ogni modo la marcia del governo negandogli ogni mezzo d'azione e ogni potere e, allo stesso tempo, a svilire la causa repubblicana censurandone ogni misura e ogni istituzione. Dopo aver citato Rousseau per sostenere l'onnipotenza della «sainte voix

¹⁰²⁹ *Ibidem*.

¹⁰³⁰ *Ibidem*.

¹⁰³¹ «Le Conservateur, journal politique, philosophique, et littéraire», n. 90, 9 *frimaire an VI* (29 novembre 1797). Riecheggiava anche in questo contributo il nesso inscindibile tra Lumi e libertà messo più volte al centro delle proprie riflessioni: «la raison aussi est une puissance, son triomphe est infaillible, toutes les fois que l'autorité publique se ligue avec elle, pour répandre, par des moyens doux et inostensifs [*sic*], des vérités utiles, et inculquer des sentimens vertueux». *Ibidem*. In breve, il modello ideale di Daunou era un'alleanza tra ragione e autorità nell'obiettivo comune di operare una palingenesi culturale e morale della cittadinanza.

¹⁰³² *Ibidem*.

de la nature, plus forte que celle des dieux» ed aver pertanto espresso una visione ottimistica e progressiva della storia umana – vicina, seppur caratterizzata da maggiori ostacoli e deragliamenti, rispetto a quella dell'*Esquisse* di Condorcet¹⁰³³ –, Daunou tornava ad opporsi ad ogni misura eccezionale o instabile: «Malheur sur-tout à un peuple libre, chez qui une législation partiale, mobile, incertaine, arbitraire donneroit aux ennemis de la liberté l'occasion et presque le droit de parler le langage de la justice et de la vérité!»¹⁰³⁴. Se da un lato, dunque, sembrava approvare come *extrema ratio* la prova di forza del 18 *fructidor*, dall'altro si opponeva risolutamente ad ogni decreto successivo che intendesse procrastinare lo stato d'eccezione. Infine, l'articolo conteneva una delle più accorate professioni di fede repubblicana.

Enfin, qu'y avoit-il de plus éminemment raisonnables que *la république* ? Elle a triomphé de l'Europe et des factions, du royalisme et de l'anarchie, de la Vendée et de la terreur, des cours et des décemvirs : dénuée de presque tous les moyens qui la pouvoient faire germer dans l'opinion et dans les mœurs, elle s'est élevée sur le globe, et y a déjà pris place au nombre des plus vastes et des plus durables puissances. Pourquoi les institutions républicaines auroient-ils une autre destinée que la république ? Pourquoi, grandes, pures et raisonnables comme elle, trouveroient-elles moins de moyens de s'établir, de s'accroître, de participer à-la-fois, et de contribuer à sa gloire ?¹⁰³⁵

In mezzo alle minacce opposte del terrorismo e, soprattutto, della monarchia, solo la Repubblica, allo stesso tempo impulso morale e realizzazione razionale, poteva traghettare i rivoluzionari oltre la Rivoluzione. Riattualizzando una massima del deprecato Antico regime: *extra rem publicam, nulla salus*.

¹⁰³³ «On peut dire autant de la loi: en vain l'on s'efforcera de revêtir de ses attributs vénérables les spoliations et les brigandages, qu'elle doit punir : il est au cœur des hommes un instinct moral que l'on peut comprimer, que l'on ne peut pas éteindre, et qui, tôt ou tard, repoussera la loi elle-même, si l'on ne peut se déclarer contre le crime et l'injustice, qu'en se déclarant aussi contre elle». *Ibidem*.

¹⁰³⁴ *Ibidem*.

¹⁰³⁵ *Ibidem*.

VI CAPITOLO

VERSO UN MONDO NUOVO: L'EUROPA DELLE REPUBBLICHE SORELLE

6.1 La Repubblica batava e l'agognata Costituzione

Oltre ad intensificare l'attività giornalistica di Daunou e a rappresentare una cesura fondamentale per l'intera storia rivoluzionaria, il tornante del 18 *fructidor an V* avrebbe segnato una data spartiacque per un altro genere di ragioni, non più limitate al solo contesto francese. Questa nuova pagina nella biografia del personaggio è legata a doppio filo alla figura di Talleyrand: rientrato in Francia dall'esilio grazie al decreto della Convenzione del 18 *fructidor an IV* (4 settembre 1797), che cancellava il suo nome da ogni lista di *émigrés*, nel luglio 1797, grazie ai buoni uffici di Madame de Staël e del direttore Paul Barras, diveniva ministro degli affari esteri. Secondo Taillandier, Daunou non fu estraneo alle manovre che portarono al rientro dell'esiliato, peraltro perorato apertamente dall'amico Marie-Joseph Chénier, e si pronunciò a favore della sua nomina all'*Institut National*. Ciò che è certo è che Talleyrand, una volta al potere, non si dimenticò di quanti si erano pronunciati a suo favore. Per Daunou, che proprio in quei mesi aveva terminato il proprio mandato di rappresentante, pensò subito al ruolo di segretario generale del proprio ministero:

Je vous ai parlé hier, mon cher collègue de la place de secrétaire général du département des relations extérieures que je vous destine avec tant de plaisir, et qui va vaquer par la retraite du citoyen Guiraudet [...]. Je conçois que la modestie de vos désirs et vos goûts philosophiques vous font trouver du charme dans la place de bibliothécaire que vous occupez ; mais est-ce bien à de tels sentiments que vous devez céder ? Non. Les talents qui vous distinguent, votre républicanisme si bien éprouvé, la haute confiance que vous avez inspirée à tout qui chérit la liberté, et le services inappréciables rendus par vous à la révolution, vous appellent, dans les circonstances surtout où nous sommes, à des places bien autrement importantes.¹⁰³⁶

¹⁰³⁶ La lettera, assente nell'epistolario di Daunou, è riportata da Taillandier, che la data 21 *fructidor an V* (7 settembre 1797). Cfr. TAILLANDIER, *Documents biographiques* (op. cit.), pp. 113-114.

Nonostante l'accorato appello di Talleyrand, Daunou non accettò un incarico che lo avrebbe allontanato da un incarico più umile, ma anche più vicino a quelle che apparivano le sue inclinazioni più naturali, come quello ricoperto alla *Bibliothèque du Panthéon*.

Tuttavia, il diniego non avrebbe impedito all'ex oratoriano di incidere profondamente sugli assetti costituzionali di molti dei contesti europei interessati dall'espansione rivoluzionaria. Il primo in ordine di tempo è quello batavo: rovesciata la Repubblica delle Sette Province Unite, già nel gennaio 1795 veniva proclamata la nuova e unitaria Repubblica Batava. Il processo di stabilizzazione e, soprattutto, il parto costituzionale sarebbe stato però eccezionalmente lungo e travagliato. La prima riunione dell'Assemblea Nazionale si tenne soltanto il 1 marzo 1796 e fu necessario più di un anno affinché, nel luglio del 1797, si arrivasse alla sofferta approvazione di una Costituzione, frutto del compromesso tra le diverse parti in gioco, divise sul tema del federalismo e sul grado di democraticità da attuare¹⁰³⁷. A dispetto degli sforzi dell'asse che univa gli unitaristi più tiepidi ai federalisti moderati e nonostante la discesa in campo ufficiale dello stesso ministro francese François Noël, che si espone ufficialmente a favore della Carta costituzionale, quest'ultima era destinata ad un clamoroso fiasco. I federalisti più irriducibili e i cosiddetti democratici radicali, capitanati da Pieter Vreede, misero in atto un'inconsueta alleanza contro un documento egualmente ripugnato da entrambi. Il risultato di questo fuoco incrociato fu la bocciatura del documento da parte delle assemblee primarie, il 21 *thermidor an V* (8 agosto 1797), un *unicum* nel panorama costituzionale rivoluzionario. Né le elezioni che, secondo gli oppositori del progetto, avrebbero portato ad un'Assemblea ben connotata politicamente e quindi in grado di fornire in tempi rapidi una nuova Costituzione ebbero l'effetto sperato: pur cresciuti nel numero, infatti, i radicali non erano ancora in condizione di poter dettare una precisa linea politica al resto dell'Assemblea¹⁰³⁸. La situazione tornava così al punto di partenza e la Francia si trovava priva di un alleato credibile e stabile sempre più necessario per poter adempiere ai pesanti impegni commerciali e per affiancarla nella precaria politica estera e militare. È in seguito a questo fallimento che, il 26 *brumaire* (16 novembre), veniva richiamato François Noël. Quest'ultimo veniva sostituito a L'Aja col predecessore di Talleyrand al ministero delle relazioni

¹⁰³⁷ Caspar Meyer, ministro plenipotenziario della Repubblica batava in Francia, avvisava ufficialmente il ministro degli esteri francese Charles-François Delacroix della conclusione dei lavori costituenti in una lettera dell'8 luglio 1797. Cfr. *Archives diplomatiques du ministère des Affaires étrangères* (AE), C. 54CP, Hollande, vol. 596, f. 33. Lo stesso fondo 596 risulta particolarmente interessante per seguire dal racconto di François Noël sulle vicende che portarono alla presentazione prima, e quindi alla bocciatura, del piano di costituzione al popolo. Per un panorama generale, ma ben documentato, sugli eventi rivoluzionari in terra olandese a cavallo dei due secoli, si veda SIMON SCHAMA, *Patriots and Liberators. Revolution in the Netherlands 1780-1813*, London, Harper Press, 2005. Per i temi di nostro interesse, l'opera di riferimento rimane però quella di ANNIE JOURDAN, *La Révolution batave entre la France et l'Amérique (1795-1806)*, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2008.

¹⁰³⁸ Nelle sue lettere al ministro delle relazioni estere francese del 14 e del 20 *thermidor an V* (1-7 agosto 1797), Noël lamentava l'ordine che prevedeva che si procedesse prima con le elezioni (a partire dal 1 agosto) e, solo una settimana dopo, con il pronunciamento sul piano di costituzione. Cfr. AE, C. 54CP, Hollande, vol. 596, ff. 108-109, 114-115.

estere, Charles-François Delacroix, inviato con un compito fondamentale: stabilizzare ad ogni costo la Repubblica batava dotandola di un nuovo documento costituzionale¹⁰³⁹. Delacroix non sarebbe però arrivato in terra olandese che alla fine di dicembre, ovvero a pochi giorni dalla pubblicazione di un documento particolare, espressione delle idee del gruppo democratico-radical batavo guidato da Pieter Vreede. Si tratta del cosiddetto Manifesto dei 43, firmato da altrettanti rappresentanti della Convenzione batava e volto a valorizzare al massimo l'azione popolare – pur all'interno del circuito rappresentativo – e a mettere in atto un ordinamento politicamente e finanziariamente unitario¹⁰⁴⁰. Nelle sue parti più originali, tuttavia, erano proclamati principi che non potevano che stridere col coevo modello francese: non a caso, proprio a proposito di questo documento – che si sarebbe rivelato un atto decisivo nella strada che avrebbe portato al colpo di stato radicale del 22 gennaio prima e alla stesura della Costituzione definitiva poi – erano proposte delle letture molto discordanti da parte dei due agenti francesi che si succedevano come rappresentanti nella nuova Repubblica. François Noël, in un dispaccio inviato il giorno stesso della pubblicazione, riservava per il documento un giudizio durissimo – «Cette Pièce est une déclaration absolument dans le genre exclusif, des principes des dits signataires»¹⁰⁴¹ –, rivolto soprattutto a due dei nove articoli «de foi politique, présentés comme le symbole du Patriotisme»: il terzo e il quarto. Rispecchiando la volontà di assicurare una partecipazione popolare costante¹⁰⁴², questi due articoli prevedevano che i cittadini non si limitassero a 'creare' i propri rappresentanti, ma riconosceva a quelli il diritto di sottoporre questi ultimi ad una rigorosa responsabilità e a indirizzare loro petizioni e lamentele individuali che, se avessero raggiunto un numero prestabilito di sottoscrittori e se l'Assemblea non avesse potuto soddisfarle, avrebbero condotto alla convocazione delle assemblee primarie, che avrebbero portato all'espressione genuina della volontà popolare sul tema in questione. Nel caso in cui l'Assemblea rappresentativa non avesse rispettato questa norma, le assemblee primarie sarebbero state addirittura legittimate a riunirsi senza bisogno di alcuna proclamazione da parte dell'autorità centrale. Erano proprio queste disposizioni che Noël, rivolgendosi a Talleyrand pochi giorni dopo, definiva «articles qui se rapprochent de la Constitution de 1793», ed era a partire da esse che esprimeva il giudizio più duro: «suivant les idées de Vreede [*sic*] et de ses amis aujourd'hui tous puissant, il n'y aura aucune séparation de pouvoirs et

¹⁰³⁹ Cfr. *Ivi*, ff. 414-415.

¹⁰⁴⁰ Cfr. *Ivi*, ff. 475-482.

¹⁰⁴¹ *Ivi*, f. 473r.

¹⁰⁴² Emblematico in tal senso l'esordio dell'articolo III: «Nous désirons que le Peuple acquière une influence régulière sur l'administration publique de manière que non seulement il crée ses représentants, et que ceux-ci ne puissent rester en fonction que pour un tems déterminé mais qu'encore ces Représentans soyent soumis – une responsabilité fixe». *Ivi*, ff. 473r-v.

le pouvoir exécutif, soumis au législatif, sera subordonné, autant que lui, à une espèce de jury populaire, dont il sera toujours facile aux factieux ou aux mécontents de provoquer le retour»¹⁰⁴³.

Ben diversa era la valutazione del successore, sbarcato a L'Aja sul finire dell'anno. Ripercorrendo le prime tappe della sua missione, in una lettera inviata a Talleyrand il 10 gennaio 1798 Delacroix si soffermava proprio sul documento incriminato: pur confermando il clamore che aveva destato, il nuovo ambasciatore nutriva una considerazione sostanzialmente diversa del Manifesto, che a parte qualche caduta ed errore isolato gli sembrava contenere principi del tutto condivisibili: «J'ai dû me prononcer fortement et sur les excellents principes développés dans le plus grand nombre de ses articles et sur un reste de lie ultra-révolutionnaire qui contiennent les autres»¹⁰⁴⁴.

Al di là degli opposti giudizi, l'importanza del documento è rappresentata dal fatto che esso costituì il programma politico fondamentale sostenuto da parte radicale durante le trattative e i colloqui che, per il tramite dell'oscuro agente Brahin Ducange, Delacroix ebbe con i rappresentanti del gruppo capitanato da Vreede. Come noto, il risultato più clamoroso di queste macchinazioni sarebbe stato il colpo di stato del 22 gennaio, portato avanti dal gruppo radicale con la benevolenza delle autorità francesi e che condusse all'epurazione dell'Assemblea nazionale batava. Al di là dell'avvenimento politico, però, alla base dell'alleanza stava un accordo di massima sui principi che avrebbe dovuto contenere il futuro documento costituzionale. Se il Manifesto dei 43 rappresentava il testo identitario della parte batava, Delacroix, da parte sua, si impegnò a far passare alcuni punti di ordine politico-costituzionale ritenuti fondamentali e imprescindibili dal Direttorio, indicati dal suo emissario col termine di «bases de la constitution»¹⁰⁴⁵.

Je n'ai point alors balancé de [illeggibile] conformément aux instructions du Directoire sur la division du corps législatif en deux chambres, un pouvoir exécutif de cinq membres, sous des ministres et non des commissaires, la séparation et l'indépendance absolue des pouvoir législatif et exécutif du pouvoir judiciaire, [illeggibile] de haute cour nationale permanente, 1° la division du territoire par département 2° de la population en quartiers, arrondissements et districts pour les élections et les tribunaux, la révision de l'acte constitutionnel à des époques et dans des formes données non autrement, point de sociétés populaires délibérantes ecc.¹⁰⁴⁶

Delacroix parlava quindi dell'entusiasmo dei patrioti batavi (radicali e moderati) di fronte al suo progetto di redigere un piano generale, «une espèce de symbole constitutionnel contenant tous

¹⁰⁴³ *Ivi*, f. 488v.

¹⁰⁴⁴ AE, C. 54CP, Hollande, vol. 598, f. 22r.

¹⁰⁴⁵ *Ivi*, f. 22v.

¹⁰⁴⁶ *Ivi*, ff. 22v-23r.

les principes essentiels»¹⁰⁴⁷. Dall'incrocio dei due documenti e delle due istanze, o piuttosto dall'adattamento del programma dei 43 alle richieste di Delacroix sarebbe sortito un programma compromissorio ma definitivo, i «points constitutionnels convenus», presentati all'Assemblea alla vigilia del colpo di stato e al centro di un lungo rapporto, risalente al 25 gennaio, che ne avrebbe fatto la bussola per il rapido lavoro costituyente apertosi all'indomani della giornata del 22 gennaio. Da allora, in poco più di due mesi, l'ennesima commissione costituzionale avrebbe portato a termine, col sostegno di Delacroix e di Ducange, il nuovo testo costituzionale, approvato solennemente il 17 marzo. A differenza del precedente, la costituzione avrebbe passato indenne il vaglio popolare, apertosi il 23 aprile.

Sugli eventi appena presentati e, in particolare, sul tormentatissimo parto costituzionale, gli studi di Annie Jourdan rappresentano un punto di riferimento ineludibile e, per larghi aspetti, esaustivo. Quel che, forse, non è stato messo sufficientemente in luce sono il senso e le ragioni della condotta di Delacroix che, portando avanti una strategia eccezionale per la politica estera rivoluzionaria, decise di appoggiarsi alla fazione radicale, o ultrademocratica, dei patrioti locali, rifiutando così di privilegiare, come accadeva puntualmente, le anime politiche più moderate e, pertanto, più rassicuranti. Si tratta di un *hapax* strategico-politico che merita di essere approfondito e problematizzato, soprattutto perché, come vedremo, si lega sorprendentemente alla figura di Daunou. Nella già citata lettera del 10 gennaio, che costituisce un documento insostituibile per lumeggiare gli oscuri avvenimenti di quei giorni, Delacroix affermava di cercare l'appoggio di moderati e radicali, confessando implicitamente di non parteggiare ancora per una delle due fazioni: «Je ne craindrai pas de dire, citoyen ministre, que j'ai réussi au-delà de mes désirs par les voies de la persuasion soit auprès des modérés soit auprès de ceux que l'on nomme ultrarévolutionnaire»¹⁰⁴⁸. Il punto fondamentale veniva subito dopo, e spiegava sostanzialmente la circospezione e la prudenza con cui Delacroix tentava di ingraziarsi le diverse anime dello scenario politico olandese: «Les premiers [i moderati] m'ont paru convaincus qu'il faut agir et agir promptement. Les secondes [i radicali] qu'il faut se hâter de clore la révolution par une constitution sage et un gouvernement fort. Nommez moi donc les patriotes Bataves qui doivent agir, qu'ils se montrent, il réussiront»¹⁰⁴⁹. Evidentemente scettico sulla possibilità di ricevere una risposta soddisfacente, Delacroix avvertiva il ministro

¹⁰⁴⁷ *Ivi*, f. 23r. Sulla natura di questo *symbole* la critica ha offerto interpretazioni diverse e persino contraddittorie. Sulla questione, Annie Jourdan sembra aver pronunciato l'ultima parola, negando che il *symbole constitutionnel* fosse un documento portato dalla Francia e sostenendo che si trattava della coniugazione dei principi radicali con gli elementi essenziali pretesi dal Direttorio francese e che, pertanto, coincidesse coi cosiddetti «points constitutionnels convenus». Cfr. A. JOURDAN, *La Révolution batave (op. cit.)*; Ead., *Le rôle des agents français dans la constitution batave de 1798*, «Annales historiques de la Révolution française», n. 351, 2008.

¹⁰⁴⁸ AE, C. 54CP, Hollande, vol. 598, f. 23r. Semmai, era il subdolo Ducange ad essersi già accordato col gruppo radicale, da cui avrebbe avuto la rassicurazione di lauti compensi personali

¹⁰⁴⁹ *Ibidem*.

francese che, se non avesse avuto notizie decisive, avrebbe dovuto scegliere autonomamente la parte a cui rivolgersi: «Nommez moi, citoyen Ministre, vos patriotes et qu'ils agissent. Si je ne reçois par promptement votre mot sur cet objet je ferai mon possible pour déterminer quelques membres influents à prendre sur leur les honneurs de la postérité et à proposer le projet de constitution comme leur ouvrage». Di quali patrioti parlava Delacroix? Chi erano i Batavi prescelti da Talleyrand e, ancor prima, dal Direttorio per portare a termine l'essenziale compito di stabilizzare il paese con una costituzione? Per rispondere al quesito, occorre fare un passo indietro, e tornare al momento dell'arrivo nella capitale batava del nuovo rappresentante francese¹⁰⁵⁰. In una delle primissime lettere a Talleyrand, risalente al 30 dicembre, Delacroix esprimeva tutti i suoi dubbi su un particolare documento contenuto all'interno del dossier delle sue *Instructions*:

En reliant hier au soir les instructions que vous m'avez donnez au nom du Directoire, j'y ai vu que le plan de constitution dont vous m'avez remis copie est l'ouvrage de patriotes Bataves membres très éclairés de la Convention nationale ; qu'il doit être très incessamment présenté à la discussion de l'assemblée nationale et que ceux dont il est l'ouvrage ont promis d'employer leur influence à le faire adopter dans son ensemble et dans ses portions. Il seroit de la plus grande utilité pour le succès de ma mission que je connaisse ces patriotes et que je puisse m'entendre avec eux pour préparer le succès de cette importante opération. Je ne trouve rien dans mes instructions, vous ne m'avez rien dit qui puisse les indiquer. Je vous prie instamment de le faire le plus tôt possible.¹⁰⁵¹

I misteriosi patrioti erano dunque i presunti autori di un progetto di costituzione che – questo sì – era stato consegnato a Delacroix perché costituisse il progetto da sottoporre ad un'Assemblea che si era dimostrata incapace di portare a termine il compito costituzionale. Il sollecito inviato a Talleyrand il 21 *nivôse an VI* (10 gennaio) provava che il rappresentante francese a L'Aja non aveva ricevuto lumi sulla vicenda. Allo stesso modo, la scelta di rivolgersi sia ai moderati sia ai radicali sembra doversi ricondurre alla volontà di temporeggiare in attesa di notizie certe dalla Francia sugli autori del Progetto e, quindi, sui protagonisti a cui doverne affidare la presentazione in Assemblea. Nessuna informazione sarebbe però arrivata al ministro plenipotenziario: come testimonia una lettera risalente al 5 *pluviôse an VI* (24 gennaio 1798) – e dunque successiva al colpo di stato –, Talleyrand ostentava addirittura una poco credibile ignoranza sulla questione, professandosi semplice esecutore degli ordini direttoriali. È, dunque, sulla base della prolungata reticenza di Talleyrand che Delacroix

¹⁰⁵⁰ Dalla corrispondenza con Talleyrand, si apprende che Delacroix era partito il 20 dicembre ed era arrivato a L'Aja il 29 del mese. Cfr. AE, C. 54CP, vol. 596, f. 526.

¹⁰⁵¹ *Ivi*, f. 527, sottolineato nel testo.

dovette infine – come prospettato nella lettera del 10 gennaio – scegliere autonomamente lo schieramento politico con cui accordarsi.

Je voudrais vous nommer les Patriotes dont il est parlé dans vos Instructions comme étant les auteurs du plan de Constitution qui vous a été remis. Mais rappelez-vous que vous l'avez reçu directement sans qu'il ait passé par mes mains. Les noms de ceux qui l'ont composé ne me furent jamais connu, et quand je les ai demandé au Directoire il m'a répondu que c'était à vous à les chercher ou à les créer. Je vous rends sa pensée.¹⁰⁵²

Delacroix, del resto, non avrebbe dovuto preoccuparsi di questa mancanza, poiché sia Talleyrand sia il Direttorio erano molto soddisfatti della sua condotta tenuta fino ad allora dal ministro francese, soprattutto per l'abilità dimostrata nel «faire prévaloir dans l'esprit des hommes les plus influents les Bases constitutionnelles qu'il importe de voir adopter par la Convention Batave»¹⁰⁵³. Ancora sul finire di gennaio, però, Talleyrand esigeva che il misterioso piano di Costituzione divenisse la base delle discussioni assembleari. In particolare, il ministro francese contava nell'appoggio di qualche deputato influente, disposto a presentare «comme leur propre ouvrage»¹⁰⁵⁴ il documento importato dalla Francia. L'accoglienza favorevole di quella «espèce de Symbole»¹⁰⁵⁵ che conteneva i veri principi per una Costituzione libera e democratica, depurata dalle esagerazioni di cui era imbevuta la Dichiarazione dei 43, avrebbe costituito, per Talleyrand, la garanzia delle buone intenzioni dei patrioti batavi e, quindi, del loro appoggio incondizionato.

Come messo in luce dalla storiografia sul tema, nella scelta favorevole al gruppo radicale pesò certamente l'influenza decisiva di Ducange, ma occorre aggiungere che quest'ultima non avrebbe di certo avuto speranze di risultare incisiva se il ministro degli esteri francese avesse scelto di indicare lui stesso il *côté* politico da privilegiare. La scelta non era senza conseguenze. Sul piano costituzionale, la giornata del 22 gennaio e l'accordo col gruppo radicale portavano alla ribalta l'esito politico degli incontri di Delacroix con i suoi esponenti, ovvero quei *points constitutionnels convenus* presentati all'Assemblea il 21 e dichiarati formalmente le basi della futura costituzione nel rapporto del 25 gennaio, che li presentava analiticamente¹⁰⁵⁶. Si trattava, come detto, di una rielaborazione della Dichiarazione dei 43 alla luce degli elementi politici ritenuti irrinunciabili dal Direttorio e

¹⁰⁵² AE, C. 54CP, vol. 598, f. 99v.

¹⁰⁵³ *Ibidem*.

¹⁰⁵⁴ *Ibidem*.

¹⁰⁵⁵ *Ivi*, f. 100r.

¹⁰⁵⁶ Era lo stesso Delacroix a sostenere la sostanziale sovrapposibilità dei due testi. Parlando del decreto dell'Assemblea che fissava le basi del patto sociale, Delacroix sosteneva infatti che la sua traduzione sarebbe stata inutile, poiché «les dispositif du décret est textuellement semblable aux articles de l'espèce de symbole quel es représentant avaient signé avant le 22 janvier et remis entre mes mains pour ma garantie». *Ivi*, f. 118v. La lettera in questione risale al 12 *pluviôse an VI* (31 gennaio 1798).

presentati come tali da Delacroix. Il compromesso tra il ministro plenipotenziario e il gruppo radicale lasciava però fuori il piano di Costituzione contenuto nelle *Instructions* di Delacroix, che ancora il 24 gennaio Talleyrand considerava la legittima base dei lavori costituenti batavi. All'auspicio del ministro delle relazioni estere Delacroix rispondeva, visibilmente imbarazzato, il 27 gennaio, spiegandogli che la mattina aveva avuto un incontro col presidente del Direttorio – che, come teneva a precisare, continuava a detenere un'influenza importante nell'Assemblea – in cui, dopo aver concordato sull'urgenza di licenziare un testo costituzionale definitivo, Delacroix affermava di aver colto l'occasione per comunicargli che avrebbe potuto consegnargli «un projet d'acte constitutionnel rédigé pour le peuple Batave conformément aux principes qu'ils avaient signé et que l'assemblée nationale a consacrées par un décret»¹⁰⁵⁷. A detta del ministro plenipotenziario, il presidente del Direttorio sarebbe stato entusiasta di questa prospettiva, tanto da promettergli di occuparsi senza indugi della traduzione di quel progetto affinché venisse poi decretato dalla Commissione di costituzione e presentato dall'Assemblea, che lo avrebbe senz'altro adottato in breve termine considerato l'accordo sulle basi fondamentali. L'ottimismo di Delacroix non poteva però nascondere alcune gravi mancanze da parte sua: in particolare, l'ammissione tra le righe che ancora a fine gennaio, dopo un colpo di stato, l'epurazione dell'Assemblea e la pubblicazione del decreto del 25 gennaio che fissava le basi del futuro documento costituzionale, il piano consegnatogli dal Direttorio non fosse ancora stato tradotto significava che esso non aveva avuto, fino ad allora, alcuna importanza. Almeno, non in senso letterale: come emerge dalla corrispondenza tanto di Talleyrand quanto di Delacroix, infatti, l'azione del ministro a L'Aja, intento a purgare la Dichiarazione dei 43, sembrava seguire e incarnare in pieno perlomeno lo spirito di quel documento. Tuttavia, malgrado gli auspici di Talleyrand, non si può negare che quest'ultimo non avrebbe certo rappresentato il punto di riferimento per i lavori dell'Assemblea. In una lettera del 31 gennaio, Delacroix affermava di aver consegnato «le projet d'acte constitutionnel», che sarebbe stato presto pronto per essere presentato all'Assemblea; allo stesso tempo, però, per la prima volta adombrava possibili sue modifiche che, in ogni caso, non avrebbero riguardato alcun principio fondamentale: «Vous pouvez être assuré que s'il y a quelques modifications elles ne porteront sur aucun point essentiel, que toutes les bases seront conservées et les intentions du Directoire religieusement suivies»¹⁰⁵⁸. In breve, si trattava della prima, velata, ammissione che il progetto di Costituzione affidatogli dal Direttorio non avrebbe costituito il canovaccio dei lavori costituenti: i principi fondamentali sarebbero stati rispettati, ma la Costituzione finale avrebbe avuto una conformazione originale ed autonoma. Questo approccio ormai rassegnato a non vedere il progetto direttoriale come base dei lavori costituenti, ma, allo stesso tempo, ben deciso

¹⁰⁵⁷ *Ivi*, f. 108r.

¹⁰⁵⁸ *Ivi*, f. 118v.

a farne rispettare i principi fondamentali sarebbe stato seguito e approfondito nel corso delle settimane successive. Con l'avanzamento dei lavori della Commissione di Costituzione, Delacroix riceveva costantemente i risultati delle discussioni, che si impegnava a passare in rassegna per verificare che corrispondessero allo *spirito* delle *Instructions* del Direttorio. Così in una lettera del 26 pluviôse (14 febbraio): «La Commission de Constitution de l'assemblée nationale batave marche à grands pas vers l'achèvement du son important ouvrage. L'on doit me communiquer aujourd'hui différens cahiers de tout ce qu'il y a de rédigé par la Commission [...] et je vais m'occuper sans relâche à comparer le texte de la rédaction avec *le vrai sens* de mes instructions»¹⁰⁵⁹ –, così in una del giorno successivo – «J'ai commencé hier l'examen du projet d'acte constitutionnel. Ce que j'ai vu est entièrement conforme *pour le sens* aux bases adoptées, et que le Directoire exécutif a approuvé. La rédaction et l'ordre ne sont pas tout à fait les mêmes, mais je crois que c'est une circonstance à peu près indifférente et qui ne doit pas empêcher d'aller au but. Il eut été ce me semble très impolitique de choquer sur ce point l'amour propre de la commission»¹⁰⁶⁰ –: sebbene l'agente francese venisse aggiornato puntualmente sullo stato dei lavori e le sue osservazioni fossero tenute di conto dalla Commissione, non c'erano più dubbi sul fatto che, ormai, si poteva puntare solo al mantenimento del *sens*, dello *spirito* del progetto francese, non certo alla *lettera*. Questa particolare dinamica veniva resa in maniera plastica da una lettera inviata dai membri della Commissione di Costituzione a Delacroix il 15 ventôse (5 marzo).

Le Plan de Constitution pour le Peuple Batave (écrit en français) que vous avez bien voulu nous remettre, aussi confidentiellement, a été examiné avec toute l'attention que devoir naturellement nous inspirer le mérite réel de cette pièce, et notre zèle pour concourir, avec son auteur, à établir le bonheur de la République Batave par une Constitution sage et promptement mise en action. Rendant hommage au mérite de l'auteur de la dite pièce, parfaitement bien combinée et travaillée, nous n'avons qu'à regretter que, par le cours des circonstances, elle n'ait pu nous être remise qu'après que notre Plan était considérablement avancé ; en sorte que dans le peu de temps qui nous restait, nous n'avons pas pu en faire tout l'usage que nous eussions désirés, spécialement de l'ordre très logique qui y règne.¹⁰⁶¹

Esprimendo il loro rammarico per non aver potuto fare del progetto la guida dei propri lavori, i membri della Commissione accusavano implicitamente il ministro francese di averlo consegnato loro fuori tempo massimo, sicuramente in ritardo rispetto ad un lavoro ormai quasi compiuto. Certo, i rappresentanti avevano buon gioco ad assicurare la coerenza del proprio piano rispetto a quello

¹⁰⁵⁹ *Ivi*, f. 172r, corsivo nostro.

¹⁰⁶⁰ *Ivi*, f. 174r, corsivo nostro. Confermavano questa strategia, caratterizzata da una vigilanza collaborativa e perseguita con convinzione sempre maggiore all'approssimarsi della fine dei lavori costituenti, le lettere di Delacroix del 4 ventôse (*ivi*, f. 191) dell'8 ventôse (*ivi*, f. 199), del 12 ventôse (f. 207)

¹⁰⁶¹ *Ivi*, f. 213r.

francese e, anzi, rivendicavano di aver tentato, per quanto possibile, di adeguarsi all'ordine «très logique» seguito da quello che veniva ormai etichettato come «l'auteur français».¹⁰⁶² E tuttavia, i rappresentanti batavi non nascondevano, accanto all'uniformità di fondo e ai tanti adeguamenti, precisi punti di discordanza, che erano non solo ammessi, ma persino rivendicati come altrettanti elementi necessari al particolare contesto olandese.

Quantité d'articles, tels que ceux des finances et du pouvoir judiciaire, ont été adoptés, non seulement pour le fonds, mais pour ainsi dire textuellement et dans les autres titres on trouvera une infinité de choses, de ce qui nous a paru de plus préférable dans le Plan français. Vous voudrez donc bien, Citoyen Ministre, être persuadé que si, dans l'un ou l'autre point, nous avons dû nous éloigner du dit Plan, cela n'a pu avoir lieu que par l'intime conviction que la chose étoit indispensable pour le Peuple Batave, à raison de son génie national particulier, ainsi que pour notre position très-délicate à vis de l'Assemblée Constituante et de la nation entière.¹⁰⁶³

Siamo di fronte ad un punto dirimente non solo per le vicende batave, ma per l'intera questione del costituzionalismo repubblicano di età rivoluzionaria. Benché le costituzioni delle repubbliche sorelle siano state e siano tuttora etichettate spesso come miseri scimmiettamenti del modello francese, appena riverniciati da disposizioni irrilevanti e meramente simboliche, uno studio attento di questi attestati ne dimostra l'estrema rilevanza per accedere ad un processo di circolazione di idee politiche e costituzionali su un'area di dimensioni europee. Come dimostra il caso in questione – e come confermeranno gli ulteriori scenari che prenderemo in esame – nessuna delle repubbliche sorelle fu retta da un documento riducibile ad una mera copia del precedente del 1795. Se quest'ultimo rimaneva l'archetipo a cui guardare, i patrioti locali e, spesso, gli stessi commissari francesi erano ben consapevoli della necessità di adeguare quello schema fondamentale alle esigenze e alle tradizioni sociali e culturali della specifica realtà nazionale o regionale. Nel caso in questione, al di là dei punti cardine espressi da Delacroix e definiti *bases de la constitution*, era possibile per i protagonisti batavi insinuare precisi elementi che si distaccavano dal documento francese e che rispecchiavano una sensibilità politica particolare e, per così dire, autoctona. È proprio in virtù di questi meccanismi compromissori e pattizi, certo ad intensità variabile a seconda del grado di autonomia riconosciuta ai nuovi organi repubblicani – e, in tal senso, quello batavo rappresenta un caso quasi eccezionale –, che le costituzioni delle repubbliche sorelle divengono una lente formidabile con cui indagare lo sviluppo di un pensiero politico-costituzionale policentrico, caratterizzato da un epicentro, quello francese, attorniato da diversi focolai che ricevevano impulso da esso ma che, a loro volta,

¹⁰⁶² *Ivi*, f. 213v. Si realizzava così una situazione surreale per cui, mentre Delacroix era convinto della paternità batava del progetto, i batavi lo ritenevano l'opera di un autore francese.

¹⁰⁶³ *Ibidem*, sottolineato nel testo.

restituivano stimoli e sollecitazioni che modificavano irrimediabilmente lo stesso centro rivoluzionario. Ne scaturiva così un costituzionalismo spurio, di origine francese ma modificato dall'incontro con i diversi scenari politici e culturali con cui entrò in contatto.

Nel caso in questione, i rappresentanti batavi, pur professando stima e ammirazione per il piano francese, non mollavano la presa sull'esigenza di adattare quel modello alla propria realtà e, a partire da questo principio, non temevano di presentare al ministro della grande potenza il loro distacco da precisi punti politici. Giunti a questo punto, prima di esaminare i singoli elementi di specificità batava, occorre guardare da vicino ed esaminare attentamente il misterioso progetto che, come si sarà intuito, aveva un autore ben preciso: Daunou. La paternità di questo documento così sfuggente è provata da due diverse serie di documenti: da una parte, le carte di Daunou, conservate alla *Bibliothèque Nationale de France*; dall'altra, un dossier sulla Repubblica batava posseduto dalle *Archives Nationales* di Pierrefitte-sur-Seine¹⁰⁶⁴. Prima di esaminare la natura di questo documento, denominato *Projet de Constitution pour la République Batave*, è lecito domandarsi: perché Daunou? Perché, cioè, spettò proprio all'*idéologue* redigere un piano che avrebbe dovuto organizzare la nuova Repubblica? Ammettiamo subito l'impossibilità di giungere ad una risposta certa e inconcussa: a causa della carenza di documenti probanti, non è possibile stabilire con assoluta certezza le ragioni e le dinamiche che portarono Daunou ad occuparsi di quest'importantissima mansione. Tuttavia, a partire dai legami e dalle vicende personali dei protagonisti, è possibile avanzare un'ipotesi piuttosto verosimile. Abbiamo già accennato alla generosa offerta prospettata a Daunou da Talleyrand, che lo avrebbe voluto alla segreteria del ministero di cui era appena stato nominato a capo. Una volta registrato il rifiuto irremovibile di Daunou, con ogni probabilità Talleyrand aveva comunque trovato il modo di approfittare dei suoi servizi incaricandolo direttamente del compito di preparare la nuova costituzione per il popolo batavo. Alla base di questo compito stava senz'altro la riconoscenza di Talleyrand per i buoni uffici prestati da Daunou per il suo ritorno in Francia, ma, soprattutto, si collocava la fama goduta dall'ex oratoriano di sommo esperto di costituzioni, conquistata grazie al suo ruolo apicale all'interno delle discussioni che portarono al terzo documento francese. Da questa ricostruzione, emergerebbe l'ostentata dissimulazione di Talleyrand, che di fronte alle ripetute richieste di Delacroix avrebbe giurato a più riprese di non conoscere l'autore del progetto. Anzi, per di più, sarebbe da ricondurre allo stesso ministro degli esteri la falsa attribuzione a presunti patrioti batavi contenuta nelle *Instructions* consegnate al nuovo ministro plenipotenziario.

¹⁰⁶⁴ Cfr, BNF, NAF 21891, ff. 192-570; AN, AF III 70, dossier 283, plaq. 2.

Il 30 *frimaire an VI* (20 dicembre 1797), alla vigilia della sua partenza per la Repubblica batava, Delacroix riconosceva di aver ricevuto dal dipartimento delle relazioni estere un dossier comprendente diversi documenti, tra i quali spiccavano un primo *mémoire* «pour lui servir d'Instruction Spéciale, approuvé et signé par le Directoire Exécutif»; un altro «intitulé Instruction spéciales pour les agents politiques de la République française en pays étrangers» e, soprattutto, «*un projet de constitution pour la république Batave*»¹⁰⁶⁵. Delacroix non entrava però nei dettagli, limitandosi ad elencare le singole parti delle sue *Instructions*. D'importanza ben superiore è un altro documento conservato alle stesse *Archives diplomatiques* de La Courneuve, che costituisce una brutta copia del primo *mémoire* citato dal ministro plenipotenziario. In esso venivano infatti specificati i singoli compiti a cui avrebbe egli dovuto adempiere: era datato 12 *frimaire an VI* (2 dicembre 1797) e firmato dai direttori Reubell, Barras, Merlin e La Révellière-Lépeaux. In questo lungo testo venivano ripercorse le vicende della giovane Repubblica, dalle sue origini agli ultimi mesi, caratterizzati dal clamoroso fiasco costituzionale. La lacuna più grave che veniva denunciata era proprio la mancanza di una costituzione, che non permettendo a quello Stato un'organizzazione certa e stabile privava la Francia di un valido alleato nel bellicoso contesto internazionale. Tuttavia, il passo decisivo riguardava non tanto la rilettura degli avvenimenti passati, quanto i progetti elaborati dal Direttorio per il futuro prossimo dello Stato batavo. A questo proposito, i direttori – o, per loro conto, lo stesso Talleyrand – affermavano di aver ricevuto un preciso progetto di costituzione che prometteva di aver un esito finalmente positivo:

Il [il Direttorio francese] est instruit que *des Patriotes bataves, membres très éclairés de la Convention Nationale ont préparé un projet de Constitution* que semblable à la notre par les bases est d'ailleurs assortie aux convenances et aux localités du Pays auquel elle est destinée. Ce travail qui est achevé sera présenté incessamment à la discussion de l'Assemblée nationale et ceux dont il est l'ouvrage ont promis d'employer toute leur influence qui est déjà considérable à le faire adopter dans son ensemble et dans ses parties.¹⁰⁶⁶

È proprio questo il passo letto e riflettuto da Delacroix che lo avrebbe convinto della paternità batava del documento e che lo avrebbe spinto, inutilmente, a chiedere lumi a Talleyrand sull'identità dei patrioti a cui rivolgersi per affiancarlo nell'importante impresa. Ciò che Delacroix non poteva sapere è che gli stessi redattori del *mémoire* dovevano aver avuto diversi scrupoli e ripensamenti in merito alla modalità con cui presentare il Progetto. Pur sbarrato, è infatti ancora possibile leggere una versione precedente, in cui la paternità del piano di costituzione per la Repubblica batava viene

¹⁰⁶⁵ AE, C. 54CP, vol. 596, f. 492, corsivo nostro.

¹⁰⁶⁶ *Ivi*, 55CP, Supplément, vol. 22, f. 287r.

descritta in maniera molto diversa: «Il [il Direttorio] a chargé quelques hommes très éclairés, coopérateur connus de la Constitution française d'en former une de concert avec des Patriotes Bataves»¹⁰⁶⁷. Benché neppure questa versione fosse del tutto veritiera – come vedremo, non esistono tracce che testimonino l'ausilio di patrioti batavi e, anzi, Daunou nei suoi appunti si sarebbe lamentato di non avere maggiori conoscenze del contesto locale –, sicuramente era più realistica di quella ufficiale, presentata a Delacroix. Ci si potrebbe chiedere, a questo punto, per quale motivo il Direttorio e Talleyrand sceglissero di nascondere al loro stesso ministro la reale origine di quel documento. Un primo punto che contribuisce a rispondere al quesito riguarda la considerazione della Nazione batava, conosciuta come particolarmente gelosa delle proprie prerogative e della propria autonomia. Non a caso, al nuovo ministro plenipotenziario venivano raccomandate, in primo luogo, prudenza e discrezione: «Le premier point de la mission importante qui est confiée au citoyen Charles Delacroix sera donc de concourir à accélérer la discussion de cet acte constitutionnel et à faire qu'il soit approuvé par la Convention Nationale. Pour y réussir il employera [*sic*] de préférence les voies de persuasion afin de ne point effaroucher un Peuple aussi jaloux de son Indépendance qu'il se montre lent à l'affermir»¹⁰⁶⁸. Elaborando, forse per la prima volta, una strategia che sarebbe stata poi ripetuta in diversi contesti europei, il Direttorio intendeva quindi stendere un preciso piano costituzionale – che per sua stessa ammissione risultava 'solo' simile al proprio modello, essendo necessario un certo grado di adattamento a «aux convenances et aux localités» – per poi lasciare l'«onore» di presentarlo all'Assemblea in questione ad esponenti politici locali. Oltre a non turbare l'amor proprio e la tranquillità dei diversi popoli, l'esecutivo riteneva che, in tal modo, avrebbe avuto maggiori possibilità di convincere le potenze internazionali dell'indipendenza dei nuovi organismi repubblicani, sorti con l'ausilio della Francia, ma formalmente autonomi.

6.2 Tra matrice francese e adeguamenti batavi: il Progetto di Daunou

Se questo era l'obiettivo fondamentale, è chiaro che nella mente delle autorità francesi diveniva prioritario diffondere il meno possibile una notizia che doveva rimanere strettamente segreta. Non era il caso, insomma, di far circolare o, addirittura, ammettere per iscritto la responsabilità francese di un documento che si sarebbe dovuto spacciare per batavo¹⁰⁶⁹. In ogni caso,

¹⁰⁶⁷ *Ibidem*, corsivo nostro.

¹⁰⁶⁸ *Ibidem*.

¹⁰⁶⁹ Resta il fatto che, come vedremo, in altri casi *almeno* l'agente direttoriale era tenuto al corrente della reale attribuzione dei documenti in suo possesso. Evidentemente, nel caso in questione, Delacroix non godeva della totale fiducia dei direttori e, soprattutto, di quella di Talleyrand, con cui i rapporti erano notoriamente tesi.

la prima versione del *mémoire* consegnato a Delacroix suggerisce piuttosto chiaramente che l'autore non fosse altri che Daunou: nessuno più di lui, infatti, aveva guadagnato fama grazie al suo lavoro all'interno dei lavori costituenti dell'anno III. Fugano ogni dubbio, come accennavamo, due serie di documenti che dimostrano la responsabilità primaria di Daunou nella redazione del testo. Accanto alla sua, si segnala l'esistenza di una seconda mano, che commenta e corregge alcuni articoli: si tratta, probabilmente, di quella di Merlin de Douai, l'altro costituzionalista di grido dell'epoca e appena asceso alla carica di direttore¹⁰⁷⁰.

I documenti sopracitati contengono quattro diverse elaborazioni del Progetto che Delacroix avrebbe portato con sé nella sua missione olandese. La versione cronologicamente antecedente, che sembra riflettere le fasi iniziali del lavoro, è composta da una serie di foglietti, ognuno dei quali contiene un singolo articolo di un Progetto già pensato appositamente per il contesto batavo. La grafia, ben riconoscibile di Daunou, insieme alla loro collocazione all'interno delle carte dell'*idéologue*, prova con certezza che è proprio l'ex oratoriano a doversi riconoscere come il responsabile primario della compilazione di questo testo¹⁰⁷¹. Il passo successivo dell'operazione sembra doversi riconoscere nel secondo documento conservato in un particolare dossier delle *Archives Nationales*¹⁰⁷². La cartella in questione contiene infatti due versioni del progetto di Costituzione compilato da Daunou: mentre la prima rappresenta la copia finale, ordinata e redatta in una bella grafia, la seconda riflette una fase precedente, che probabilmente coincideva con la messa in ordine dei foglietti della *Bibliothèque Nationale*. Questo documento risulta particolarmente rilevante perché, a differenza dei cartigli, contiene la prima versione dell'Introduzione che avrebbe preceduto il Progetto vero e proprio nella versione finale e che, come vedremo, risulta fondamentale perché chiarisce le strategie perseguite e gli obiettivi postisi dal redattore. Una volta di più, è la grafia a dimostrare la paternità di Daunou anche di queste pagine introduttive, ancora allo stato di bozza nella seconda versione delle *Archives Nationales*¹⁰⁷³.

La fortunata possibilità di disporre di documenti che testimoniano le diverse fasi del lavoro permette di seguirne le evoluzioni e, soprattutto, di comprenderne le origini, ovvero di riconoscere a quali modelli si ispirasse il Progetto elaborato da Daunou. Il primo elemento ad emergere con

¹⁰⁷⁰ Così, per esempio, A. JOURDAN, *La Révolution batave (op. cit.)*, p. 122 nota.

¹⁰⁷¹ Cfr. BNF, NAF 21891, ff. 192-519.

¹⁰⁷² AN, AF III 70, dossier 283, plaq. 2

¹⁰⁷³ Più complesso appare ricostruire la cronologia tra le ultime due versioni, una conservata nel dossier sopracitato delle *Archives Nationales* e l'altra alla *Bibliothèque Nationale* (NAF 21891, ff. 520-570). Entrambe costituiscono infatti versioni semiufficiali, redatte forse dalla mano terza di un copista. Tuttavia, dal momento che nella versione delle *Archives Nationales* a fianco di alcuni articoli sono presenti note (indicate con asterischi) che li integrano creando così la versione che viene riportata – tutta nel testo – nel documento della *Bibliothèque Nationale*, saremmo inclini a ritenere quest'ultimo la versione più avanzata e, quindi, definitiva.

chiarezza è che il primo referente era rappresentato proprio da quella Costituzione, genuinamente batava in quanto frutto dei lunghi lavori dell'Assemblea della giovane Repubblica, che era stata sorprendentemente rigettata dall'esame popolare. Il carattere batavo, e dunque locale, dell'operazione impostata da Daunou era dimostrato, oltre che da molte disposizioni – alcune delle quali modificate col procedere dei lavori¹⁰⁷⁴ – contenute nei singoli articoli, dalla stessa presentazione, in cui l'autore spiegava diffusamente il suo movente e la procedura seguita.

Per prima cosa, veniva espresso il proprio giudizio sul Progetto rigettato, a dire dell'autore alquanto difettoso e carente soprattutto dal punto di vista formale: «Il est mal rédigé, confus, plein de répétitions et de longueurs»¹⁰⁷⁵. Su almeno un punto, la lettura del *savant* era difficilmente confutabile: con i suoi ben 918 articoli – più del doppio rispetto ai 377 dell'esemplare francese, che già era in forte discontinuità rispetto ai più asciutti precedenti costituzionali – il Progetto batavo del 1797 appariva come un elefantiaco dispositivo volto a normare ogni aspetto dei poteri pubblici, arrivando ad occuparsi di questioni o problematiche normalmente affrontate dalla legislatura ordinaria.

A queste riserve di carattere generale seguivano critiche rivolte a singoli punti del Piano bocciato, riguardanti soprattutto il difficile bilanciamento tra i poteri fondamentali:

Le Pouvoir législatif est sans garantie contre les entreprises de l'autorité judiciaire : il est sans consistance, trop peu nombreux et incapable de résister à l'influence des factions. Le Pouvoir exécutif existe à peine, il n'a point de Commissaires près les administrations locales, il est à la merci beaucoup moins encore du Corps-Législatif que d'une Chambre des finances et d'une haute cour de justice permanente. Il ne peut sans le concours de l'une de ces trois autorités, ni faire une élection, ni casser un acte administratif, ni pourvoir à la sûreté et à la défense de l'Etat. [...] La haute cour de justice est la seule autorité fortement constituée dans ce projet : c'est en elle et en elle seule que l'on a véritablement placé du pouvoir ; sa puissance est sans bornes ; les destinées de l'Etat sont, à chaque instant, entre ses mains.¹⁰⁷⁶

¹⁰⁷⁴ È il caso dei compensi previsti per alcune funzioni pubbliche, che nei foglietti e nella prima versione del Progetto erano calcolati in fiorini (come nello sfortunato documento batavo) e che, nei documenti più avanzati, venivano invece resi come valore equivalenti ad un determinato ammontare di quintali di grano (recuperando così la strategia presente nel documento francese).

¹⁰⁷⁵ L'Introduzione di Daunou è riportata in maniera identica sia nelle due versioni delle *Archives Nationales* sia in quella della *Bibliothèque Nationale de France* (mentre, come detto, non è presente nella serie di cartigli, che comprendono solo i singoli articoli). Dal momento che, per i motivi che abbiamo presentato, siamo portati a ritenere la versione della *Bibliothèque Nationale* quella più avanzata e dunque quella definitiva, guarderemo a questa quale riferimento per le citazioni a seguire. In questo caso: BNF, NAF 21891, f. 521r.

¹⁰⁷⁶ *Ibidem*. Come annotava in un appunto a fianco dell'articolo 66 del proprio Progetto, il precedente batavo prevedeva 32 membri per gli Anziani e 64 per la Grande Camera: sebbene li ritenesse dei numeri «relativement plus considérables que ceux adoptés chez nous, sont aussi trop petits en eux-mêmes». Tra le più preoccupanti controindicazioni di un ridotto

Limitandoci ad offrire solo qualche rapida considerazione rispetto al giudizio di Daunou, si può rilevare che la denuncia della poca consistenza numerica del legislativo si legava ad un meccanismo di funzionamento molto diverso da quello francese, che anziché stabilire un numero predefinito per entrambi i consigli legava la loro composizione alla popolazione della Repubblica: «Het getal der Leden van elke Kamer van het Wetgevend Lichaam is geëvenredigd aan de bevolking der geheele Republiek»¹⁰⁷⁷. Il caso dell'esecutivo, che nel Progetto era definito «Staatsraad», ovvero Consiglio di Stato, appare più complesso e contraddittorio. A dire di Daunou, infatti, quest'ultimo sarebbe risultato fiacco e inerme di fronte alle ingombranti autorità del Legislativo e, soprattutto, dell'Alta corte di giustizia e della Camera delle finanze. E tuttavia, proprio il Progetto rigettato prevedeva per il supremo organo esecutivo un'elezione popolare che, sulla carta, avrebbe dovuto rinsaldare di non poco la sua legittimità e i suoi poteri¹⁰⁷⁸. Come abbiamo visto, la possibile elezione dal basso del Direttorio era stata al centro dello stesso dibattito costituente francese nel 1795 e, in particolar modo, all'interno della *Commission des Onze*. Sebbene sembri difficile immaginare un Daunou favorevole a questa proposta – già nelle *Vues rapides* egli si era espresso a sfavore di un'elezione popolare della magistratura esecutiva in virtù della sua impraticabilità –, resta il fatto che Thibaudeau, raccontando la sua esperienza in seno alla Commissione, riportava la presenza di fautori di una legittimazione popolare da riconoscersi alla stessa potenza esecutiva. I patrioti batavi, dunque, avevano preso senz'altro una via originale e propria, ma dimostravano di situarsi all'interno di una piattaforma comunicativa comune, in cui le idee e le questioni aperte erano analoghe e, a cambiare, erano le singole scelte alla luce delle specificità dei contesti locali.

In ogni caso, malgrado le critiche di Daunou, il Consiglio di Stato delineato dal Progetto batavo non sembrava quel potere fiacco e privo di una forza autonoma. In molte parti, infatti, esso si vedeva riconosciute le stesse prerogative dell'omologo francese; esistevano, certo, alcune differenze sfavorevoli – prontamente segnalate dal *savant* –, come l'assenza di commissari propri nelle

numero di rappresentanti Daunou annoverava la maggior facilità di corruzioni e una riduzione della forza dell'organo stesso. In definitiva, la proposta dell'autore francese andava a situarsi nell'abituale *juste milieu*: «il y a un minimum audessous duquel on ne peut pas se tenir sans danger, même dans les plus petits états ; comme il y a aussi dans les plus grands, un maximum qu'il est dangereux d'excéder». *Ivi*, f. 533v-534r.

¹⁰⁷⁷ Ovvero: «Il numero dei membri di ciascuna camera del Corpo legislativo sarà in proporzione alla popolazione di tutta la Repubblica». Lo stesso articolo prevedeva quindi un membro della Grande Camera per ogni 'anello' («Ring») contenente 30000 abitanti e un membro della Camera degli Anziani per ogni quartiere contenente 60000 abitanti. Veniva così rispettato, nel rapporto numerico tra le due sezioni, il criterio francese (che prevedeva per la Camera larga un numero doppio di membri rispetto all'altra), ma cambiava radicalmente la modalità di calcolo delle rispettive consistenze, che non erano affatto fissate una volta per tutte. Cfr. *Ontwerp van Constitutie voor het Bataafsche Volk*, Den Haag, ter 's Lands, Drukkery, 1797.

¹⁰⁷⁸ Cfr. *ivi*, artt. 300-316. Nello specifico, il Progetto prevedeva che la Camera degli Anziani stilasse, a maggioranza assoluta, due candidati per il posto di consigliere di Stato vacante. Sarebbe spettato ai corpi elettorali di tutta la Repubblica scegliere, tra i due nominativi, quello che sarebbe ascenso alla carica. Sebbene, come si vede, la libertà di manovra lasciata all'elettorato era ben poca cosa, non era irrilevante per il nuovo eletto potersi avvalere del *surplus* di legittimazione conferitogli dall'investitura popolare.

amministrazioni, la necessaria conferma delle sue nomine di ambasciatori e di inviati esteri da parte della Camera degli Anziani (articolo 398) e la totale estraneità dall'amministrazione delle finanze (come del resto nell'organizzazione francese), ma nel complesso niente indicava un depotenziamento di questo potere rispetto all'archetipo francese. La ragione della debolezza dell'esecutivo disegnato dal Progetto batavo non è dunque da ricercarsi nelle sue attribuzioni, bensì nella *responsabilità* che gravava su di esso. Non a caso, opponendosi e quindi annullando l'articolo che, nel testo batavo, prevedeva per il Consiglio di Stato *l'obbligo* di esprimere il suo parere su una sua proposta legislativa se richiestogli dalla Grande Camera (articolo 239), Daunou così commentava a margine del proprio Progetto la misura appena cassata: «ce serait un moyen de jeter sur le Conseil d'Etat la *responsabilité* de la législation»¹⁰⁷⁹. Non solo: gli articoli 416 e 419 prevedevano che i membri del Consiglio di Stato fossero individualmente responsabili degli atti o delle colpe gravi con le quali, singolarmente o insieme ad altri membri, avessero arrecato un danno alla sicurezza, alla libertà, all'indipendenza o alla prosperità della Repubblica o di singoli cittadini. In questi casi, così come nell'eventualità – pericolosamente larga e non definita – di violazioni o deviazioni dal dettato costituzionale, era stabilito che i consiglieri di Stato fossero processati di fronte al *Hoog Nationaal Gerechtshof*, ovvero all'Alta Corte Nazionale (definita *Haute Cour de Justice* da Daunou, che adoperava la formula del testo costituzionale francese)¹⁰⁸⁰. La differenza rispetto al precedente di Francia era sensibile: l'articolo 158 della Costituzione del 1795 allargava infatti ai direttori le garanzie riconosciute ai singoli rappresentanti (artt. 112-123), che, tra le altre disposizioni, limitavano la loro perseguibilità ai soli casi di «faits criminels» colti in flagrante (art. 112) o, dopo la messa in stato di accusa da parte del Consiglio dei 500 e la conferma da parte degli Anziani, «pour les faits de trahison, de dilapidation, de manœuvres pour renverser la Constitution, et d'attentat contre la sûreté intérieure de la République» (art. 115).

L'elemento centrale delle osservazioni critiche di Daunou, insomma, riguardava l'istituzione stessa di quella che era definita – in maniera parzialmente impropria, come abbiamo visto – *Haute Cour de Justice*, che a suo dire rappresentava l'unica autorità dotata di potere all'interno dell'ordinamento e che, per questo motivo, avrebbe potuto determinare a suo piacimento i destini della Repubblica. Dietro i timori di Daunou si può riconoscere facilmente il sospetto e la freddezza con cui i rivoluzionari francesi erano soliti guardare all'autorità giudiziaria, di cui serbavano un ricordo fatto di soprusi, eccezioni, arbitrarietà e ingiustizie. Si ricorderà come, agli inizi della

¹⁰⁷⁹ BNF, NAF 21891, f. 551r.

¹⁰⁸⁰ L'articolo 419, per di più, stabiliva che questa responsabilità gravante sui membri dell'esecutivo si estendesse per i tre anni successivi dalla loro uscita di carica. Si trattava di un periodo in cui gli ex consiglieri non sarebbero potuti uscire dai confini della Repubblica se non dietro autorizzazione del Corpo legislativo.

Rivoluzione, Daunou rifiutasse addirittura di riconoscere un potere giudiziario a sé stante, preferendo ricondurlo – pur riconoscendogli un’ autonomia d’ azione – all’ interno dell’ organizzazione esecutiva. Per questi motivi, agli occhi del francese Daunou, non poteva che apparire mostruosa una carica che «n’ est pas seulement un tribunal criminel accusant et jugeant les législateurs et le Directeurs [si noti che, nel caso francese, a questa carica era riconosciuta solo una funzione giudicante, mentre spettava ai due consigli stabilire la messa in stato di accusa], c’ est encore un tribunal de commerce, et un conseil suprême d’ administration»¹⁰⁸¹. Non stupisce, pertanto, scoprire che a fianco del Titolo VIII del proprio Progetto, dedicato al Potere giudiziario, Daunou ammettesse di non aver potuto trarre alcuna utilità dal precedente batavo. Il potere «sans borne» dell’ Alta Corte Nazionale la rendeva «souveraine, indépendante, permanente»¹⁰⁸² e le avrebbe consentito di scegliere a suo piacimento la porzione graduale di libertà e di potere da riconoscersi alle altre autorità costituite.

L’ altro organo che, dopo l’ Alta Corte, deteneva un potere spropositato all’ interno del Piano rigettato era la Camera delle finanze (*Nationale Financiekamer*): «elle réunit et exerce, d’ une manière tout à fait indépendante du Pouvoir Exécutif les fonctions qui remplissent, parmi nous, le Ministre des finances et la Trésorerie nationale»¹⁰⁸³. Si tratta di una notazione di particolare rilevanza, poiché, come vedremo, proprio sull’ ambito finanziario e, in particolare, sulla libertà di manovra dell’ esecutivo in questo settore, si sarebbe giocata una delle evoluzioni più importanti ed emblematiche all’ interno di una riflessione costituzionale che univa in un’ unica discussione comune i diversi scenari europei raggiunti dalla Rivoluzione.

La durezza e, forse, persino l’ ingenerosità di queste osservazioni non deve far pensare ad una stroncatura totale del Progetto batavo da parte di Daunou. Non si deve dimenticare che sin dall’ esordio il *savant* francese si trovava dinanzi ad un Piano che era stato rigettato dal popolo: sebbene non si nascondesse l’ influsso fatale degli intrighi degli avversari della rivoluzione, era opinione comune che quel modello costituzionale non accontentasse del tutto nessuna delle parti in

¹⁰⁸¹ BNF, NAF 21891, f. 521r. A margine della sezione dedicata alla Garanzia dei membri del Corpo legislativo, Daunou nel suo Progetto tornava ad insistere sulla nullità di tali garanzie nel Piano batavo a causa dell’ onnipotente *Haute Cour de justice*: «les deux chambres demeurent tout à fait passives dans les affaires de ce genre, et n’ ont aucun moyen de résister aux entreprises de la haute Cour qui exerce d’ ailleurs le même pouvoir sur les membres du Conseil d’ état». *Ivi*, f. 541r. Per le singole disposizioni del Progetto di Costituzione batavo del 1797 relative a quest’ organo, cfr. *Ontwerp van Constitutie voor het Bataafsche Volk* (*op. cit.*), artt. 680-707. In particolare, gli artt. 688 e 689 inserivano una serie particolarmente numerosa di campi e di questioni su cui l’ Alta Corte Nazionale avrebbe esteso la sua giurisdizione, trasformandosi addirittura in una sorta di Corte costituzionale *ante-litteram* (art. 689, I comma).

¹⁰⁸² BNF, NAF 21891, f. 555v. Daunou lamentava anche l’ assenza dei *jurés*, che sembravano un’ istituzione o sconosciuta o malvista dai batavi. Proprio per quella che sembrava l’ impronta di una sensibilità locale, Daunou rinunciava espressamente ad introdurre gli amati *jurés*, limitandosi a poche modifiche, tra cui menzionava una redistribuzione territoriale dei tribunali il cui numero «trop grand en 91, est aussi devenu trop petit en 95». *Ivi*, f. 556r. La riflessione sul caso batavo, dunque, rappresentava l’ occasione per tornare ad interrogarsi sui limiti del proprio assetto natale e per ponderare e sperimentare nuove soluzioni.

¹⁰⁸³ *Ivi*, f. 521v.

causa e che contenesse alcune imperfezioni e disposizioni contrastanti frutto del sofferto compromesso di cui esso era il risultato. Dopo aver espresso la volontà di porre rimedio alle carenze più gravi e palesi restituendo legittimazione e autorità al potere legislativo e «surtout au pouvoir exécutif»¹⁰⁸⁴ – e dopo essersi limitato a citare singole disposizioni incomprensibili ai suoi occhi, come la necessità che la Camera degli Anziani motivasse il suo rifiuto di non approvare una risoluzione dell'altra Camera (art. 251) o il già citato obbligo, per il potere esecutivo, di dare il suo parere su un progetto di legge quando richiestogli dalla Grande Camera –, Daunou teneva a precisare che avrebbe sviluppato ancor di più le prerogative di quest'ultimo potere se non avesse temuto di offendere in tal modo delle «idées démagogiques» estremamente diffidenti, se non ostili, al potere esecutivo che sapeva essere molto diffuse nella Repubblica batava. Erano stati proprio questi pregiudizi, sempre secondo le informazioni ricevute, i reali responsabili del rifiuto popolare del Piano costituzionale del 1797. A questo proposito, Daunou menzionava un controprogetto, espressione proprio di quelle correnti demagogiche contrarie al modello di esecutivo energico da sempre propugnato da Daunou, che aveva trovato nei documenti ricevuti (probabilmente da Talleyrand) ma, purtroppo non conservati.

En effet le Projet de Constitution a été rejeté parce-que le Pouvoir exécutif y semblait trop menaçant et dans un contre-Projet qui se trouve parmi les pièces qui nous ont été communiquées on propose un Conseil d'Etat qui aurait à peu près la même force que celle du Conseil exécutif durant les premiers mois de la Convention Nationale : encore y a-t-il cette différence, qu'au moins le Conseil Exécutif n'était composé que de six ministres, et que le Conseil d'Etat aurait vingt-cinq membres.¹⁰⁸⁵

La critica lettura di Daunou ci informa sulle tendenze ideologiche e, soprattutto, sulle griglie interpretative del personaggio: come si vede, i riferimenti e i canoni con cui esaminare e catalogare schemi costituzionali esteri rimanevano, inevitabilmente, quelli francesi, soprattutto quelli che aveva sperimentato in prima persona in qualità di rappresentante. Recuperando in parte queste coordinate intellettuali, Daunou precisava quindi la strategia seguita per la composizione del piano costituzionale. Dalle sue parole emergeva la natura ibrida e composita del documento, nato dall'incrocio di tradizioni e culture politiche diverse che gli conferivano una natura tripartita: «Le projet ci-joint se compose de plusieurs articles du projet rejeté, de plusieurs articles de la Constitution française et de quelques nouvelles idées»¹⁰⁸⁶.

¹⁰⁸⁴ *Ibidem*.

¹⁰⁸⁵ *Ivi*, ff. 521v-522r. Doveva trattarsi, con ogni probabilità, del Manifesto dei 12 apostoli (risalente al 15 agosto 1797), ovvero il primo dei due progetti radicali batavi del 1797 di cui parla Annie Jourdan (l'altro era, ovviamente, quello dei 43). Cfr. JOURDAN, *La Révolution batave (op. cit.)*, p. 123.

¹⁰⁸⁶ *Ivi*, f. 522r.

In effetti, malgrado l'aspra requisitoria a cui aveva sottoposto il Piano respinto, Daunou aveva parole di grande ammirazione per alcune delle sue disposizioni. Due, in particolare, erano gli ambiti ritenuti tanto avanzati e vantaggiosi da esser ritenuti degni di esser conservati nel nuovo schema costituzionale: da una parte il sistema elettorale, dall'altra la divisione della popolazione e del territorio. Venivano inoltre conservate le «*dénominations*» e le disposizioni che erano parse legate «*aux besoins des localités*», un'espressione affascinante, sintomo della sensibilità e della consapevolezza di Daunou (e non solo) di dover adattare il modello francese ad uno scenario inevitabilmente diverso, ma, al contempo, estremamente vaga e quindi applicabile con una certa arbitrarietà.

Partendo dal secondo dei due riferimenti 'puntuali', ad essere apprezzata era la distinzione tra le funzioni della divisione per popolazione e di quella per territorio. Gli articoli 3 e 5 del Progetto di Daunou prevedevano infatti che il *territorio* della Repubblica fosse diviso in 15 dipartimenti, mentre la *popolazione* fosse divisa in 32 quartieri¹⁰⁸⁷. A margine delle due disposizioni, Daunou inseriva una nota in cui spiegava le ragioni della sua opzione conservativa ricollegandole, ancora una volta, con l'esperienza maturata in prima persona:

L'idée d'une double division, l'une du territoire pour l'administration, l'autre de la population pour l'exercice des droits de cité, avait été jetée dans la Constitution dite de 93. Les rédacteurs du projet hollandais se sont emparés de cette idée, et en ont tiré un parti très avantageux ; elle leur a fourni surtout un système d'élection bien préférable, ce semble, à tous ceux adoptés jusqu'ici en France.¹⁰⁸⁸

Benché Daunou avesse ragione nell'individuare quest'analogia rispetto al precedente costituzionale francese, sembra piuttosto difficile provare oltre ogni ragionevole dubbio che i patrioti batavi avessero operato un calco dal modello parigino per impiantarli nella propria realtà. Addirittura, se così fosse, si tratterebbe di una circostanza forse ancor più sorprendente di quella che vi vede un'elaborazione autonoma, in quanto l'appropriazione di un principio della Carta del 1793 in un momento storico in cui essa, in Francia, non solo costituiva un modello passato, ma uno spauracchio

¹⁰⁸⁷ Ogni quartiere (caratterizzato da una popolazione di circa 60000 abitanti) si sarebbe diviso in due *arrondissements* (dalla popolazione indicativa di 30000) e ciascuno di essi, a sua volta, in due distretti (ognuno con un numero di abitanti intorno alle 15000 unità). Il distretto avrebbe quindi rappresentato il livello territoriale di riferimento per la distribuzione del popolo in assemblee primarie, secondo il criterio approssimativo che ne voleva una ogni 500 abitanti (aventi o meno diritto di voto).

¹⁰⁸⁸ BNF, NAF 21891, f. 525r. Ancora, di fianco all'art. 7 era inserita un'ulteriore nota, in cui Daunou vedeva nel doppio criterio di divisione un formidabile antidoto contro lo 'spirito di località' che avrebbe potuto comportare una rappresentanza su base dipartimentale, come nel caso francese. Proprio lo scenario di provenienza rimaneva il referente principale: benché questa funzione venisse elogiata soprattutto in una realtà, come quella batava, in cui era ancora forte il sentimento federalista, la soluzione prospettata veniva nondimeno ritenuta assai utile in ogni sistema e quindi, almeno implicitamente, suggerita per la stessa Francia.

e un documento temuto e odiato dai più – e sicuramente dall’organo direttoriale – proverebbe una libertà d’azione e un’autonomia di giudizio ancora più pronunciati. In ogni caso, il passo in questione, oltre a confermare nel personaggio la tendenza sovraesposta che lo portava a collegarsi sempre a precedenti francesi per deciptare le caratteristiche di documenti esogeni, riveste una notevole importanza perché, per la prima volta, presenta una disposizione riconosciuta come straniera, e quindi indipendente dalle istituzioni francesi, come una soluzione migliore di queste. Come riportato dalla nota posta a fianco dell’articolo 40, il sistema elettorale disegnato dai legislatori batavi per eleggere i rappresentanti nazionali veniva ripreso alla lettera (con l’eccezione delle disposizioni di carattere puramente regolamentario che, secondo Daunou, non avrebbero dovuto trovare posto nel testo costituzionale)¹⁰⁸⁹.

Soffermarsi sul particolare meccanismo elettorale inserito nel Progetto dell’ex oratoriano è utile, in primo luogo, poiché significa comprendere l’oggetto e le ragioni dell’ammirazione di uno dei massimi esperti dell’epoca della questione del voto e delle elezioni – non a caso, come si ricorderà, era stato affidato allo stesso Daunou il compito di presentare alla Convenzione il progetto di quella che sarebbe divenuta la nuova legge elettorale francese (*25 fructidor an III*, 11 settembre 1795). Ma, soprattutto, l’analisi di questo sistema consentirà di rintracciare alcune tecniche e principi particolari che, recuperati da Daunou, avrebbero conosciuto una diffusione sorprendente a livello europeo ancora oggi sorprendentemente ignorata dalla critica storica.

Nello specifico, il sistema elettorale inserito nel Piano dell’*idéologue* valorizzava – come del resto anticipato – la divisione del territorio, sulla base della popolazione, in quartieri, *arrondissements* e distretti. Come nel caso batavo, mentre la cellula iniziale rimaneva quella, basilare, del distretto, il livello in cui si sarebbe materialmente svolta l’elezione dei rappresentanti sarebbe stato quello più ampio, ovvero il quartiere¹⁰⁹⁰. Uno degli elementi più caratteristici e originali del piano batavo (articolo 105) era espresso dall’articolo 43, che prevedeva che, per le elezioni a livello di quartiere (o di *arrondissement*), gli elettori del distretto si dividessero per sorteggio in due sezioni di eguale

¹⁰⁸⁹ Gli articoli 40-48, dunque, avrebbero dovuto rappresentare l’esatto recupero dei corrispettivi articoli del Piano rigettato nell’agosto precedente. In realtà la questione appare più complessa. Nel Piano batavo, gli articoli relativi alla nomina dei rappresentanti nazionali erano divisi tra i titoli concernenti le elettorali (sezione III del Titolo II) e quelli dedicati alle due camere del Corpo legislativo (sezioni III-IV del Titolo III). In definitiva, possiamo dunque affermare che Daunou aveva operato una sistematizzazione e, al contempo, una forte riduzione della mole delle disposizioni inerenti al tema elettorale che si ispirava, nelle sue parti più originali, all’ordinamento batavo.

¹⁰⁹⁰ Siamo di fronte ad un primo discostamento dall’organizzazione originale batava: pur partendo sempre dal livello del distretto, veniva infatti delegato poi agli elettori riuniti al livello dell’*arrondissement* la nomina dei deputati della Grande Camera e a quelli riuniti al livello del quartiere l’elezione dei membri della Camera degli Anziani. Benché, a differenza di molti altri casi, Daunou non riportasse le ragioni che lo spingevano a questa modifica, è verosimile che il progetto batavo, oltre ad apparire più complesso e meno armonico, gli sembrasse calcare fin troppo sulla divisione delle due Camere di un Legislativo che, come aveva chiarito sin dall’Introduzione, si trattava di tonificare e rafforzare.

consistenza. Sempre seguendo il modello autoctono, veniva stabilito che gli elettori di ciascuna sezione non potessero scegliere nessuno di loro come candidato alla carica vacante, mentre avrebbero avuto la possibilità di indicare un membro dell'altra sezione del distretto¹⁰⁹¹. Dopo la selezione dei due candidati spettanti a ciascun distretto, le due sezioni di elettori, riunite, avrebbero proceduto ad un sorteggio per individuare 9 dei loro membri che avrebbero svolto le funzioni di elettori di secondo grado all'assemblea d'*arrondissement* o, per quanto riguardava i rappresentanti nazionali, di quartiere. Lo strumento del sorteggio, che emergeva come tecnica predominante all'interno dell'impianto elettorale batavo, veniva elogiato da Daunou (che lo confermava nel proprio Piano) scomodando a tal proposito nientemeno che l'onnipresente Rousseau.

Rousseau et d'autres écrivains ont pensé que le meilleur moyen de déjouer les intrigues dans les élections était d'y faire entrer le sort pour quelque chose. Ici le sort n'influe que pour produire cet effet : il n'agit point sur la formation des listes de candidats, mais sur la composition des assemblées électorales d'arrondissement ou de quartier.¹⁰⁹²

La valorizzazione del sorteggio all'interno dell'organizzazione elettorale e, in particolare, relativamente alla composizione dell'assemblea di elettori, rappresenta una particolare tendenza di ordine politico-costituzionale che, emersa con forza per la prima volta nel contesto batavo, si sarebbe ben presto allargata, in forme solo leggermente diverse, in altri contesti repubblicani sul continente.

Il complesso meccanismo che avrebbe dovuto portare all'elezione dei rappresentanti nazionali prevedeva quindi che l'assemblea di quartiere, composta da 9 elettori inviati da ogni distretto, procedesse alla votazione dei rappresentanti. Emergevano a tal proposito altre due differenze rispetto al precedente batavo: mentre in questo documento la scelta degli elettori 'di secondo grado' veniva ristretta alla lista che comprendeva i candidati votati dalle sezioni di ciascun distretto (articolo 128), nel Progetto di Daunou si sceglieva di non vincolare i votanti alle suddette candidature, ma di lasciare loro la libertà di individuare i rappresentanti anche al di fuori di esse. Nella versione manoscritta conservata alle *Archives Nationales*, ma anche in quella successiva, veniva inserito di fianco all'articolo 47 una specifica nota che spiegava la ragione di questa modifica: «Si l'assemblée d'arrondissement ou de quartier étoit tenue de ne choisir qu'entre les candidats, les choix ne tomberoient, le plus souvent, que sur les intriguans de chaque district, tels que ministres de cultes,

¹⁰⁹¹ L'articolo è il numero 44 del Progetto di Daunou (cfr. BNF, NAF 21891, f. 531r) e il numero 108 di quello batavo. In entrambi i casi, negli articoli successivi si chiariva che, nel caso in cui le due sezioni degli elettori del distretto avessero nominato lo stesso candidato, esse si sarebbero riunite per nominare il secondo candidato che avrebbe dovuto esprimere il distretto, col vincolo di non poter nominare, stavolta, nessuno degli elettori dell'intero distretto.

¹⁰⁹² BNF, NAF 21891, f. 531v.

maître d'écoles»¹⁰⁹³. Come nella coeva organizzazione elettorale francese, la presenza di liste di candidatura – che nel caso francese potevano essere avanzate anche autonomamente – non rappresentava dunque un limite nella libertà di scelta degli elettori; piuttosto, queste si presentavano come un mezzo per orientare gli stessi votanti ad una riflessione e ad una ponderazione delle proprie scelte anche nei giorni precedenti alla votazione, che quindi avrebbe corso meno rischi di venir manovrata dalla spinta delle emozioni del momento.

L'altro elemento di differenza rispetto al riferimento locale riguardava la specifica modalità di scrutinio, ovvero l'organizzazione del voto vero e proprio. Sebbene, in entrambi i casi, per l'elezione del rappresentante venisse richiesta, almeno inizialmente, una maggioranza assoluta, nel Piano batavo veniva previsto che, nel caso in cui essa non si fosse palesata al primo scrutinio, si procedesse ad un secondo tra i tre candidati che avevano ottenuto il maggior numero di voti e, qualora neanche a questo punto nessun candidato avesse raggiunto quella soglia, veniva stabilito di procedere al ballottaggio, ovvero ad una terza e ultima votazione tra i due candidati più votati (articoli 129-132 per la Grande Camera; articoli 147-151 per quella degli Anziani, che descriveva un procedimento leggermente diverso). L'articolo 48 del piano di Daunou, invece, prevedeva che se nessuno tra i votati avesse ottenuto la maggioranza assoluta nei primi tre scrutini, a partire dal quarto ad essere eleggibili sarebbero stati tutti i candidati votati eccetto quello col minor numero di voti, e così via, di turno in turno, finché non si fosse manifestata la sospirata maggioranza assoluta. Il procedimento, impeccabile sulla carta, in quanto avrebbe assicurato il raggiungimento, presto o tardi, della soglia maggioritaria attesa, sembra però di attuazione ben complessa, se non del tutto irrealizzabile. Non può che stupire, pertanto, vederlo proposto da un personaggio che, fin dagli anni della Convenzione, aveva tenuto a distinguere, proprio sul tema elettorale, la soluzione ideale a livello astratto da quella migliore in quanto attuabile. Tuttavia, nella seconda versione del Progetto in ordine di tempo (la prima dello specifico *dossier* conservato alle *Archives Nationales*), proprio di fianco all'articolo in questione era inserita da Daunou una nota – sbarrata (e che infatti non compare nelle versioni successive) – che intendeva proprio confutare i timori appena esposti circa una presunta irrealizzabilità di quella procedura. Veniva infatti affermato che, a partire dagli articoli precedenti, in un'assemblea elettorale di *arrondissement* non ci sarebbero stato che 18 elettori e 4 candidati per ogni posto, mentre un'assemblea elettorale di quartiere avrebbe avuto un massimo di 36 elettori e di 8 candidati per ogni

¹⁰⁹³ AN, AF III 70, dossier 283, plaq. 2. Proprio questa nota, che nella versione in bella copia della *Bibliothèque Nationale* è inserita all'interno dell'articolo 47, conferma l'ordine di composizione dei diversi progetti che avevamo già ipotizzato. Ai foglietti sparsi era seguita la versione manoscritta delle *Archives Nationales*, quindi la versione in bella, conservata sempre alle *Archives*, e infine la copia semiufficiale contenuta nel dossier NAF 21891 della *Bibliothèque Nationale*. La nota in questione appare scritta da una grafia diversa da quella di Daunou. Come vedremo più avanti, saremmo dunque inclini a ricondurre la scelta di non limitarsi alle liste di candidati, più che all'ex oratoriano, a Merlin de Douai.

carica. In tal modo – calcolava il francese – ci sarebbero stati al massimo tre turni di voto nel primo caso e 7 nel secondo per una stessa elezione. Tuttavia, queste previsioni, frutto di uno stadio del progetto che non aveva ancora sconfessato il carattere costringitivo delle liste di candidati dei distretti – ovvero precedente ad un intervento che immaginiamo fatto da Merlin –, non aveva più senso né valore nel momento in cui gli elettori ‘di secondo grado’ avrebbero avuto la possibilità di votare chiunque per la carica in questione, aumentando così in maniera esponenziale l’ammontare degli scrutini possibili necessari per raggiungere la maggioranza assoluta. L’aspetto più interessante della nota in questione, però, è la sua parte finale, che conferma una volta ancora il carattere sperimentale e performativo di una riflessione che avrebbe potuto apportare importanti contributi per la Francia stessa e per un modello tutt’altro che inattaccabile: «il n’est pas nécessaire d’observer que cette méthode a d’ailleurs l’avantage d’être beaucoup plus exacte, plus rigoureuse qu’aucune de celles que nous ayons encore employées en France»¹⁰⁹⁴.

Se il duplice criterio di divisione territoriale ed elettorale da una parte, e il sistema elettorale dall’altro, rappresentavano gli ambiti in cui Daunou ufficializzava, per così dire, il suo debito nei confronti del precedente batavo, i recuperi e le riprese da quest’ultimo, come vedremo, non si esaurivano qui. Tuttavia, prima di esaminarne i più rilevanti, è bene ricollegarsi alla citazione riportata poco sopra, in cui l’ex oratoriano individuava nel suo Progetto tre matrici fondamentali. Accanto a quella genuinamente locale, si stagliava quella, ingombrante, di origine francese: «On a pris dans la Constitution française d’abord la plupart des dispositions que les rédacteurs du projet rejeté y avaient puisées, et de plus les articles relatifs à la garantie des membres du Corps législatif et du Conseil d’Etat, plusieurs de ceux qui concernent les assemblées primaires, les assemblées primaires, les assemblées électorales, les clubs etc...»¹⁰⁹⁵.

Se, come inevitabile, erano molte le parti del modello francese riprese convintamente dagli stessi patrioti batavi e conservate da Daunou, appare decisamente più interessante individuare la terza e ultima componente alla base del Progetto: accanto agli elementi originali e meritori del progetto naufragato e alle continuità col precedente francese, l’autore dichiarava di avervi inserito delle «nouvelles idées». Certo, conoscendo i propri limiti di manovra e prevedendo, probabilmente, il metro di giudizio direttoriale sul merito, Daunou affermava di aver ridotto al minimo i fattori di novità così da ridurre il più possibile le possibilità di destabilizzare gli animi dei patrioti locali.

¹⁰⁹⁴ AN, AF III 70, dossier 283, plaq. 2.

¹⁰⁹⁵ BNF, NAF 21891, f. 522r.

On a été tellement sobre de dispositions additionnelles que l'on n'a pas même osé placer dans le nouveau projet le système graduel de fonctions publiques proposé à l'assemblée constituante par Mirabeau, à la Convention Nationale par la Commission des Onze et rejeté on ne sait pourquoi dans l'une et l'autre de ces assemblées.¹⁰⁹⁶

Rivendicando di essere tra i maggiori fautori della gradualità delle funzioni pubbliche, Daunou non celava il suo disappunto di fronte alla bocciatura, da parte della Convenzione, di una misura che lui stesso si era impegnato a far introdurre dagli Undici. Benché non lo esplicitasse, in questa misura l'*idéologue* doveva apprezzare soprattutto la garanzia di preparazione e di esperienza politica che assicurava. Ponendo l'esercizio delle cariche pubbliche inferiori quale requisito per l'accesso ai più importanti ruoli pubblica, si sarebbe finalmente riusciti a selezionare, a filtrare gli eleggibili senza commettere ingiustizie o esclusioni arbitrarie, ma anzi fondandosi sullo stesso diritto di voto attivo che, in fondo, rappresentava il vero criterio decisivo, in quanto non poteva che stare alla base delle cariche pubbliche di grado inferiore.

Sebbene nel passo in questione Daunou affermasse di aver rinunciato alla misura, la realtà era discretamente diversa. Ciò che il personaggio ometteva di riportare era, innanzitutto, la presenza del criterio gradualistico nello stesso Progetto batavo, che già ne faceva uno dei cardini dell'ordinamento. Questa circostanza dimostra ancora una volta la circolazione di modelli, idee e principi politici in una piattaforma transnazionale sempre più estesa e di livello sempre più raffinato, intenta a ponderare questioni avanzate e sollevate in Francia e ad offrire per queste soluzioni non sperimentate o persino non ideate a Parigi. Nel caso in questione, è piuttosto inverosimile immaginare che i patrioti batavi conoscessero nel dettaglio il Piano degli Undici che aveva costituito il punto di partenza delle discussioni costituenti della Convenzione e, pertanto, sembra molto più convincente immaginare che la misura in oggetto costituisse un'originale introduzione batava. Non a caso, l'ambasciatore Noël, esponendosi ufficialmente e pubblicamente a favore di quella Costituzione e congratulandosi con l'Assemblea per lo spirito che aveva saputo imprimerle, aveva individuato proprio in quel principio uno degli elementi più meritori del testo:

Mais s'il [il Direttorio francese] a été pénétré d'une joie sincère en appréciant que cette Constitution, si longtemps attendue, était sur le point d'être présentée à la Nation Batave, combien cette satisfaction ne s'est-elle pas accrue, lorsqu'en considérant l'ensemble de vos travaux constitutionnels, il a cru y voir consacrés, non seulement les vrais et grands principes conservateurs de la liberté individuelle, politique et civile, mais encore ceux d'une philosophie éclairée par l'expérience ; [...] La concentration

¹⁰⁹⁶ *Ibidem.*

de la souveraineté [et] de la Représentation Nationales ; l'exacte démarcation des pouvoirs, le renouvellement fréquente et *l'avancement graduel des fonctionnaires [publiques et]* enfin les retour périodique des assemblées primaires qui ramène sans cesse l'autorité à sa source primitive [...].¹⁰⁹⁷

Concretamente, il principio in questione veniva inserito e fatto valere per l'accesso alla Camera degli Anziani (articolo 97), che, tra gli altri requisiti, richiedeva di esser stati membri della Grande Camera, della Camera Nazionale delle finanze (corrispondente, pur con varie differenze e con prerogative più estese, alla Tesoreria Nazionale francese), della Camera Nazionale dei Conti (corrispondente, anche qui con alcune discrasie, alla *Comptabilité Nationale*), di qualsiasi amministrazione dipartimentale o comunale, di qualunque corte di giustizia o, ancora, di aver svolto le funzioni di segretario di Stato, avvocato fiscale o procuratore nazionale, ambasciatore o ministro estero. Infine, l'ultima figura riconosciuta come condizione di accesso alla Camera degli Anziani era quella di membro del Consiglio di Stato che avesse terminato questa funzione da almeno due anni.

Ora, sebbene Daunou affermasse nell'Introduzione di non essersi azzardato ad inserire nel proprio Piano la misura gradualistica, all'articolo 98 veniva recuperato gran parte di quanto già presente nel precedente batavo: per divenire membri della Camera degli Anziani veniva infatti richiesta, tra le altre condizioni, quella di aver svolto le funzioni di ministro della Repubblica (sia all'interno che all'estero) o di esser stato membro del Tribunale di Cassazione, del Consiglio di Stato o del Corpo legislativo. Non solo: all'articolo 125 veniva adottato un simile criterio anche per il Consiglio di Stato, che – anche in questo caso dopo un termine dilatorio – avrebbe richiesto di esser stato membro del tribunale di Cassazione, del Corpo legislativo o di esser stato ministro interno o estero della Repubblica. Quest'ultima disposizione è, se possibile, ancora più rilevante, poiché a differenza della precedente *non* era riportata nel Progetto originale batavo, segno evidente della volontà di Daunou non solo di recuperare, ma di approfondire questo criterio di accesso alle pubbliche cariche. Ci si potrebbe chiedere dunque la ragione per cui, nell'Introduzione, egli sostenesse di non aver inserito una misura che, in realtà, era ben presente nel testo costituzionale attentamente ponderato. La ragione di questa apparente contraddizione potrebbe risiedere nell'interpretazione data da Daunou del sistema della gradualità delle funzioni: se andiamo a recuperare il precedente del Progetto della Commissione degli Undici, da lui stesso citato, vediamo che il gradualismo costituiva una misura ancora più pervasiva e non ristretta alle più alte cariche pubbliche. Gli articoli XXI-XXVII del Titolo III inauguravano infatti un sistema tripartito di cariche pubbliche, in cui l'accesso al grado successivo era possibile solo dopo aver esercitato una delle funzioni di grado inferiore. Ogni funzione pubblica inquadrata dalla Costituzione era inserita in uno dei tre gradi, cosicché il gradualismo

¹⁰⁹⁷ AE, Cote 54CP, vol. 596, f. 58.

arrivava ad estendersi ad ogni livello dell'ordinamento. Se era questo il modello di gradualismo che aveva in mente Daunou, è chiaro che le disposizioni contenute nel suo Progetto per la Repubblica batava, pur recuperandone lo spirito e andando in quella direzione, non arrivavano a realizzarlo nella sua interezza. Era così possibile che egli si esprimesse dichiarando di non aver ritenuto opportuno proporre quel criterio come *sistema generale* per l'assetto costituzionale batavo.

Accanto al sistema gradualistico, Daunou sosteneva di aver rinunciato anche «de proposer l'essai d'un jury constitutionnaire ; institution infiniment séduisante, mais dont l'épreuve ne serait peut-être pas sans péril»¹⁰⁹⁸. Oltre alle considerazioni contenute nell'Introduzione, Daunou costellava il suo Progetto di una serie di note a margine che dovevano spiegare e, per così dire, giustificare le novità introdotte dal Piano. Se abbiamo già accennato ad alcune di esse, anche altre appaiono particolarmente rilevanti per comprendere le ragioni e lo spirito del Progetto pensato appositamente per il contesto batavo.

Innanzitutto, di fianco al testo dichiarativo Daunou affermava di non aver apportato modifiche salienti ad un testo che, ai suoi occhi, già era prossimo a quello francese : «On n'a fait d'ailleurs que très peu de changemens à cette déclaration que les rédacteurs du Projet rejeté avaient prise en très grande partie dans celle qui précède la Constitution française»¹⁰⁹⁹. In realtà, come già notato da Annie Jourdan, l'intervento sul testo dell'attore francese è piuttosto invasivo e, in generale, volto ad uniformare il dettato dichiarativo al modello parigino¹¹⁰⁰. Come ci si rende conto dalle rispettive consistenze (24 articoli nella versione batava; 16 in quella di Daunou), i principi che avrebbero dovuto ispirare il testo costituzionale vero e proprio vengono rielaborati in maniera tutt'altro che superficiale. L'eguaglianza, al centro del primo articolo batavo, viene così inserita, conformemente all'esempio francese, al secondo posto tra i diritti fondamentali, dopo la libertà e prima della sicurezza e la proprietà. Ancora più emblematicamente, viene eliminato il diritto di revisione della Costituzione riconosciuto alla società e, soprattutto, sparisce ogni riferimento allo stato di natura e ai diritti naturali, da sempre apparsi a Daunou come un portato utile dal punto di vista logico-razionale, ma irricevibile in un documento positivo riferito all'ordine civile. Sebbene neppure nel Progetto del rappresentante francese venisse inserita, come invece valeva per il documento del 1795, un'apposita sezione riferita ai doveri, anche questi ultimi venivano uniformati al dettato francese. Scompariva l'interessante

¹⁰⁹⁸ BNF, NAF 21891, f. 522v.

¹⁰⁹⁹ AN, AF III 70, dossier 283, plaq. 2. La versione più idonea per l'analisi delle note a margine di Daunou è la seconda conservata nell'apposito dossier alle *Archives Nationales*. Trattandosi di un'elaborazione risalente, infatti, è possibile distinguere commenti poi cassati o, come vedremo, precisazioni di una mano diversa da quella di Daunou che, nelle successive versioni, si sarebbero confuse in un'unica elaborazione compatta. Per questo motivo, quando non specificato diversamente, le successive citazioni dal Progetto di Daunou si intenderanno ricavate dal documento soprariportato.

¹¹⁰⁰ JOURDAN, *La Révolution batave* (op. cit.), pp. 122-23 e *passim*.

articolo 15, che riconosceva ad ogni cittadino il diritto di avanzare petizioni, così come il riferimento, contenuto all'articolo XIII, alla costante *responsabilità* dei rappresentanti di fronte a tutto il popolo¹¹⁰¹. Accanto a questi elementi di accostamento alla Carta del 1795, tuttavia, Daunou sceglieva di inserire delle disposizioni originali che, da un lato, riflettevano un'autonoma elaborazione intellettuale e, dall'altro, si impegnavano a conservare specifiche preoccupazioni espresse dai patrioti batavi. Emblematico, riguardo alla prima fattispecie, è il caso dell'articolo 6, relativo alla sovranità che – a differenza del precedente francese e ricollegandosi a preoccupazioni di antica data dell'ex oratoriano – veniva descritta in maniera positiva, ovvero attraverso una definizione che non si limitasse a riportare *dove* essa si collocasse, ma si impegnasse a precisare *cosa* essa fosse: «La souveraineté est le droit de la société entière sur tous les objets qui l'intéressent». Sul secondo fronte, Daunou sceglieva di mantenere due principi assenti dal documento francese e particolarmente rilevanti. Da un lato, recuperando il senso dell'articolo XXII del Progetto batavo, veniva inserito nella Dichiarazione un articolo rivolto espressamente agli stranieri: «La société reçoit dans son sein les étrangers qui veulent jouir en paix des bienfaits de la liberté; leurs personnes, comme leur propriété, sont protégées par les lois: ceux qui introduisent ou cultivent des sciences ou des arts sont plus spécialement accueillis ou encouragés». Ancora più sorprendente l'articolo 15, che proclamava come principio della Dichiarazione l'esistenza di diritti sociali che impegnavano in prima persona l'organizzazione sociale: «La société forme des établissements où elle fournit du travail aux hommes laborieux et des secours aux invalides. Celui qui peut et ne veut pas travailler, n'a aucun droit aux secours publics». A questo proposito, benché sia difficile non ricollegare questa disposizione al precedente francese del 1793 – che, come detto, era stato ammirato in molte delle sue parti, almeno all'epoca della sua presentazione, dallo stesso Daunou, che ne sindacava, semmai, i metodi di elaborazione e di approvazione – e all'articolo 21 della Dichiarazione che la inaugurava, appare molto opportuno il monito di Jourdan a non appiattire queste innovazioni batave all'influsso francese, tenendo piuttosto presente l'originale eredità del locale protestantesimo, connotato da un'accentuata sensibilità sul tema sociale¹¹⁰².

¹¹⁰¹ Vicino per spirito e obiettivi a quanto stabilito dall'art. 15, l'art. 17 della Dichiarazione batava precisava che l'*esercizio* di ogni potere affidato dal popolo ai propri rappresentanti era solamente in prestito e concesso per un lasso di tempo determinato e che, in ultima analisi, non costituiva un diritto, ma un dovere di cui avrebbero dovuto farsi carico. Risulta piuttosto interessante notare che, a differenza del pur connesso art. 15, molti dei contenuti dell'art. 17 venissero confermati nel Progetto del francese (art. 9). Evidentemente, questi principi, che pure coincidevano con le convinzioni maturate da Daunou nei primi anni rivoluzionari, non venivano ritenuti (tutti) adeguati al contesto nazionale e internazionale di quel preciso momento storico.

¹¹⁰² Cfr. JOURDAN, *La Révolution batave (op. cit.)*, p. 132. Il fatto che il giudizio della storica fosse rivolto alla Dichiarazione del testo ufficiale della Repubblica batava, risalente al 1798, non pregiudica affatto la pregnanza del giudizio. Del resto, è giusto ricordare che anche la Costituzione francese del 1791 conteneva il riferimento – sia pure 'al futuro' – ai diritti sociali, sottoforma di *secours publics* volti a sostenere orfani e poveri infermi e a dar lavoro a poveri in stato di esercitare una professione (Titre I, art. 3). In definitiva, occorre fare attenzione a non lasciarsi condurre ad

Al di là delle intenzioni dei redattori batavi, ad apparire interessante ai nostri fini è soprattutto la volontà di Daunou di conservare ciò che – oltre a non sembrargli contrario alle linee politiche direttoriali – gli appariva il frutto di una precisa e originale sensibilità o, se si vuole, cultura politica. Sono diverse, in effetti, le note a margine che giustificano con l'esigenza di adattarsi alle «circonstances locales» il mantenimento di singole disposizioni conservate dal precedente batavo. È questo il caso degli articoli 19 e 20 – che stabilivano, rispettivamente, l'esclusione dall'eleggibilità a qualsiasi funzione pubblica per i debitori della Repubblica e l'espulsione dal corpo costituito di chiunque avesse perduto i diritti di cittadino batavo – e dell'articolo 26, che conservava il primo martedì d'aprile come giorno d'apertura annuale delle assemblee primarie semplicemente poiché, pur non cogliendone il senso, gli sembrava un elemento caratterizzante del Progetto precedente: «Tout est fixé au mardi dans les projet rejeté: il y a sans doute quelque raison pour cela». Ancora, gli articoli 35 – che limitava la scelta delle assemblee primarie ai presenti alla seduta – e 55 – che prevedeva riduzioni del compenso annuale dei legislatori in relazione ai loro giorni di assenza – venivano correlati da commenti che attestavano, una volta di più, la volontà di salvaguardare la 'batavicità' del Progetto pensato per quel popolo. Così nel primo caso: «on a cru devoir conserver cette disposition qui montre combien les bataves mettent d'intérêt à ce que l'exercice des droits de cité ne soit négligé par personne»; così nel secondo: «Le nombre des législateurs bataves devant être beaucoup plus petit que chez nous, il sera toujours bien facile de constater les absences. Ces absences sont de très grands scandales publics; il n'y a peut-être pas pour les prévenir, d'autres moyen que celui que les rédacteurs du projet rejeté établissaient dans cet article»¹¹⁰³. L'attenzione di Daunou alla necessità di adeguare il canovaccio francese alla realtà locale si spingeva a considerazioni relative al 'genio' batavo. Così, in un commento poi sbarrato, il rinnovamento annuale di un terzo dei rappresentanti veniva presentato come una misura ancora più adatta all'Olanda che alla Francia:

1° parce que les esprits et les caractères y étant moins vifs, la fréquence des assemblées primaires y doit être moins dangereuse et peut même y devenir utile; 2° parce que la portion de pouvoir exercée par chaque législateur y étant plus grande, à cause du plus petit nombre des membres de chaque chambre, il semble très conforme aux maximes républicaines, et surtout dans un petit état, de borner à

un'erronea equazione tra diritti sociali e costituzionalismo di matrice giacobina, che appare non solo fuorviante, ma anche storicamente non fondata.

¹¹⁰³ Questa inclinazione favorevole a mantenere ciò che gli appariva il frutto di una particolare disposizione locale si ritrova anche all'art. 242 (che stabiliva che le imposte sui beni immobili fossero calcolate sulle stesse basi di quelle precedenti al 1792): «il parait quel es Bataves tiennent beaucoup à cette disposition ainsi qu'à celle des 3 articles suivans».

3 ans, l'exercice d'un tel pouvoir, lorsque d'ailleurs une réélection immédiate peut le prolonger jusqu'à la sixième année.¹¹⁰⁴

Accanto alle testimonianze che attestano il tentativo di cogliere, interpretare e rispettare per quanto possibile lo spirito locale, sono presenti alcune disposizioni che tradiscono il peso dell'esperienza autoctona del redattore. L'articolo 16 – che negava il diritto di voto, fino al 1 gennaio 1802, ai parenti o affini di *émigrés* e a chi, dal 1795, avesse dimostrato attaccamento al governo dello statolder con scritti o espressioni pubbliche – veniva corredato di un commento che lo equiparava alla legge francese del 3 *brumaire*, che Daunou avrebbe voluto vedere incorporata nella stessa Carta del 1795¹¹⁰⁵. Ancora più rilevanti e sintomatici del peso rivestito dagli eventi francesi sono i commenti a fianco degli articoli 175, 266-267. Nel primo caso, il riconoscimento che nessuna autorità pubblica avrebbe avuto il diritto di cassare i decreti del Consiglio di Stato e l'affermazione che quest'ultimo sarebbe stato responsabile dei decreti resi contro i contenuti di una legge anteriore veniva commentata con la constatazione che questo articolo avrebbe risolto la questione avanzata dal *Club de Clichy* prima del 18 fruttidoro. Persino più incisivi i commenti agli altri due articoli, dedicati alle *sociétés particulières*¹¹⁰⁶, che finivano per essere inquadrati dentro ranghi strettissimi. Forte dell'esperienza recentissima del colpo di stato di *fructidor* e, soprattutto, dei mesi infuocati che lo avevano preceduto e che avevano incendiato il clima in cui si erano tenute le elezioni dell'anno V, Daunou era ben deciso ad imprimere un giro di vite alla vita di *clubs* e associazioni particolari: «On pense qu'une constitution ne saurait trop restreindre les actes et les discussions des clubs, sociétés essentiellement révolutionnaires et inconciliables au moins avec tout gouvernement nouvellement établi... Elles sont en Hollande des foyers d'anarchie et d'orangisme déguisé». Nel commento successivo la dose veniva addirittura rincarata, cosicché i riguardi del Progetto rigettato per i *clubs* divenivano la prova più sicura del loro spaventoso potere: «le projet rejeté ne parlait des clubs qu'avec les plus grands égards:

¹¹⁰⁴ La versione finale del Progetto, tuttavia, avrebbe previsto un rinnovo annuale di un quarto dei legislatori. Il commento a margine perdeva così ogni rilevanza ed era cassato.

¹¹⁰⁵ Anche l'art. 283, impegnato a pronunciare il bando perpetuo e la confisca dei beni dei sostenitori del governo dello statolder emigrati a partire dal 1 gennaio 1795 rispondeva alle stesse logiche. Come per l'articolo 16, Daunou confessava però a margine la propria ignoranza sulla consistenza e, più in generale, sulla situazione degli *émigrés* batavi.

¹¹⁰⁶ Articolo 266: «Aucune société particulière, s'occupant de questions politiques ne peut ni se qualifier société populaire, ni correspondre avec aucune autre, ni s'affilier à elle, ni tenir des séances publiques, composées de sociétaires et d'assistans distingués les uns des autres, ni imposer des conditions d'admission et d'éligibilité, ni s'arroger des droits d'exclusion, ni faire porter à ses membres aucun signe extérieur de leur associations, ni faire ou entendre aucun dénonciation contre un fonctionnaire public ou un citoyen quelconque, ni discuter les qualités personnelles qui peuvent rendre un citoyen digne ou indigne d'une fonction publique». Art. 267 : «Aucune société particulière s'occupant de questions politiques ne peut tenir de séance durant les mois de mars et avril». Come riportava a margine, si trattava dei mesi in cui si sarebbero tenute le elezioni, ovvero del periodo dell'anno in cui, sulla scorta degli eventi francesi, l'influenza di società politiche si sarebbe dimostrata più pestifera – almeno nell'ottica del redattore – per lo spirito pubblico. L'art. 268 permetteva inoltre al Consiglio di Stato di chiudere per tre mesi una società che si fosse occupata di questioni politiche in nome della pubblica sicurezza e, infine, l'art. 269 concedeva la medesima attribuzione, ma estesa ad un anno e a tutte le società del genere, al Corpo legislativo.

c'est une preuve de leur excessive puissance; toutes les pièces que nous avons lues prouvent jusqu'à l'évidence qu'aucun bien n'est possible en Hollande, tant que les clubs n'y seront pas détruits ou réprimés». Le durissime parole di Daunou contro un associazionismo politico che aveva costituito uno dei motori dell'evento rivoluzionario sono da ricondurre alla dura esperienza appena passata e all'esempio pauroso del citato *Club de Vichy*, che era sembrato mettere in discussione lo stesso assetto repubblicano e contro le cui mire Daunou stesso si era visto costretto ad avallare un colpo di stato palesemente illegale e lesivo di quella stessa Costituzione per cui si era esposto in prima persona.

Accanto alle concessioni allo spirito locale e all'importante influenza della madrepatria – non va dimenticato, oltre a quanto già detto, che proprio quello francese diveniva il modello a cui uniformarsi nei casi in cui, come nell'assetto giudiziario, il Piano batavo apparisse a Daunou particolarmente carente – il Progetto dell'*idéologue* contiene alcuni preziosi spunti di originalità e innovazioni istituzionali. In alcuni casi, è Daunou stesso ad 'annunciare' l'introduzione di misure inedite, come nel caso degli articoli 143 – che permetteva al Consiglio di Stato di scegliere i suoi commissari presso le amministrazioni locali *senza* il vincolo che questi cittadini appartenessero alla circoscrizione di riferimento – e 211, che prevedeva un *tribunal de forfaiture* chiamato a giudicare i magistrati dei tribunali di distretto o quartiere per cui la Corte di Cassazione avesse richiesto il rinvio a giudizio (e che poi il Corpo legislativo avrebbe dovuto confermare). Inserendo un'altra disposizione che andava verso il criterio gradualistico – o comunque in direzione di una professionalizzazione dell'attività pubblica –, i sette giudici (e il commissario) di questo particolare tribunale sarebbero stati eletti dal Consiglio di Stato tra coloro che erano stati membri dei tribunali di quartiere. Come di consueto, Daunou spiegava a margine le ragioni della sua scelta, che stavolta appaiono di particolare rilevanza: «Le tribunal de forfaiture que nous proposons ici est une institution toute nouvelle, qui nous a semblé propre à maintenir l'équilibre qui doit exister entre les pouvoirs. Il faut convenir que nous n'avons point en France assez de moyens de réprimer les abus ou les excès du pouvoir judiciaire». Sulla scia, ancora una volta, della riflessione sui pilastri dell'organizzazione pubblica che aveva imposto la cesura di fruttidoro, Daunou era probabilmente tornato ad interrogarsi sul difficile equilibrio dei poteri e, per assicurarne il più possibile la conservazione, si decideva ad introdurre un ulteriore organo che avrebbe permesso di porre in giudizio con una procedura speciale gli stessi giudici, conformemente a quanto già previsto (sotto diverse forme) per i membri del potere legislativo ed esecutivo.

Infine, pur passate sotto silenzio, si possono riscontrare due ultime importanti innovazioni, decisive soprattutto perché sembrano preludere, se non proprio inaugurare, un filone costituzionale che vedremo materializzarsi nelle carte costituzionali delle altre repubbliche sorelle nei mesi

successivi. Gli articoli 83 e 84, senza ribadire, come nel caso dell'articolo 59 francese, la *permanenza* del legislativo, prevedevano la possibilità che le due camere potessero aggiornare la propria sessione e porre l'intero Corpo *en vacances*, col solo vincolo che questo periodo di inattività non avesse luogo nel trimestre aprile-maggio, dedicato alle elezioni. Soprattutto, però, è l'articolo 163 a segnare una reale rottura con lo stesso modello francese: veniva infatti qui prevista la nomina dei commissari della Tesoreria nazionale ad opera del Consiglio di Stato. Una prerogativa che nella *Constitution de l'an III* spettava al potere legislativo veniva trasferita – in un silenzio sospetto e, ancora una volta, sulla base dell'esperienza degli stenti istituzionali della Francia direttoriale – al potere rivale, che si sarebbe così visto dotato di un importante margine di manovra in ambito finanziario¹¹⁰⁷.

6.3 Geometria costituzionale e *génie national*

Come accennato, la seconda versione del Progetto conservata alle *Archives Nationales* è quella che si presta meglio ad un'analisi volta a discernere l'apporto di Daunou da quella di un altro esperto della materia costituzionale e protagonista di prim'ordine di quegli eventi: Merlin de Douai. In questo documento è infatti possibile riconoscere una grafia diversa da quella di Daunou, da ricondurre con molta probabilità proprio al nuovo direttore francese, che gli studi sul tema individuano come l'altro responsabile del Progetto. Occorre specificare sin da subito che non si tratta di un apporto massiccio o capace di reindirizzare le linee generali del documento, che mantiene la sua struttura complessiva. La prima occorrenza di una grafia diversa si trova a lato dell'articolo 10, impegnato a definire le condizioni di perdita del diritto di cittadinanza, tra cui si segnalava il terzo comma, che comprendeva tra di esse «la prestation d'un serment à une puissance étrangère, le seul serment féodal excepté». Daunou spiegava il senso di una disposizione così bizzarra, che sembrava tutelare l'odiato sistema feudale, rinviando all'articolo 263¹¹⁰⁸, che costituiva un recupero dei contenuti del Progetto rigettato e che, quindi, Daunou aveva ritenuto opportuno conservare: «On n'a pas cru devoir changer ces dispositions qui peuvent être réclamées par les circonstances». La giustificazione esposta da Daunou non doveva però esser sembrata convincente a Merlin, che commentava: «Supprimer les mots le seul serment féodal excepté. Cette restriction est détestable; elle consacre la féodalité et la noblesse ; et il est évident qu'elle n'a pu être suggérée que par les ci-devant

¹¹⁰⁷ Sempre ad un irrobustimento dell'autorità esecutiva era rivolto l'articolo 159, che estendeva il diritto di nomina in ambito militare ad ogni ufficiale superiore al grado di colonnello nell'armata di terra e al grado di capitano nella marina.

¹¹⁰⁸ Accogliendo quanto già stabilito nel Progetto rigettato, l'articolo non estendeva l'abolizione dei diritti feudali ai beni situati in territorio repubblicani ma dipendenti da corti o camere feudali stranieri, così come ai feudi dipendenti da istituzioni che esistevano all'interno dei propri confini, ma situati al di fuori della Repubblica.

nobles bataves». Altre riserve erano espresse in un foglietto a parte riferito alla disposizione dell'articolo 13, che prevedeva la privazione per tre anni del titolo di cittadino (e di ogni funzione o pensione) per tutti coloro che, pur avendo i requisiti per esercitare i diritti di cittadinanza, non si fossero iscritti negli appositi registri entro i tre mesi successivi allo stabilimento della Costituzione. In questo caso, il commentatore temeva che «l'indolence batave» portasse i patrioti ad iscriversi troppo tardi, favorendo paradossalmente gli *orangistes*, che invece si dimostravano estremamente attivi. Altri interventi degni di nota di Merlin riguardano l'articolo 18 (con il rinvio in ultima istanza, in caso di contestazioni inerenti al diritto di voto o alle elezioni nelle assemblee primarie, al Corpo legislativo anziché al tribunale del dipartimento); la già citata apertura alla possibilità di votare i rappresentanti nazionali anche al di fuori dell'apposita lista di candidati (articolo 47); l'integrazione dell'articolo 52 – che impediva ai membri del potere legislativo e ai suoi delegati di esercitare il potere esecutivo o giudiziario – con il divieto per gli stessi rappresentanti di delegare a chiunque qualsiasi delle funzioni attribuite loro dalla Costituzione¹¹⁰⁹. Sembra doversi ricondurre alla stessa influenza la conversione dei compensi delle cariche pubbliche da un ammontare in fiorini ad un valore in quintali di grano, l'uniformazione dell'elezione di entrambe le camere da parte delle assemblee elettorali di quartiere e il passaggio da un rinnovamento annuale del Corpo legislativo per un terzo ad uno, sempre annuale, per un quarto dei rappresentanti. Merita inoltre segnalare, in quanto attinente alla separazione dei poteri sperimentata nella Carta batava, l'importante integrazione dell'articolo 220: quest'ultimo, infatti, proclamava il divieto per i giudici di immischiarsi nell'esercizio del potere legislativo o esecutivo, così come di portare in giudizio gli amministratori in ragione delle loro funzioni. Merlin approfondiva la questione, dettando la procedura da seguire per la risoluzione di eventuali conflitti tra questi ultimi due poteri: «en cas de conflit d'attributions entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire il y sera statué par le ministre qui aura les tribunaux sous la surveillance, sauf l'approbation du conseil d'état; et jusqu'à sa décision qui ne pourra être différée plus d'un mois, il sera sursis à toute poursuite de la part de l'une et de l'autre autorité».

Quelli appena elencati, pur non essendo gli unici, sono gli interventi più incisivi e interessanti del direttore francese. Altri commenti e correzioni riguardavano la verifica dei poteri dei membri di ciascuna camera (articolo 77), l'inserimento di formule dilatorie che rinviavano l'entrata in vigore di alcune norme al 1810 (come nel caso del criterio gradualistico per l'accesso al Consiglio di Stato inserito nell'articolo 125) o al quinto anno successivo allo stabilimento della Costituzione (così l'articolo 130, che stabiliva il divieto per un membro uscente del Consiglio di Stato di essere rieletto

¹¹⁰⁹ Si tratta di una proposta integrata nell'articolo in questione nelle versioni successive.

prima di un intervallo di 5 anni)¹¹¹⁰. Più in generale, sono da ricondurre con ogni probabilità alla mano del direttore francese le sbarrature di singoli articoli o note a margine – emblematica quella del commento a fianco dell'articolo 69, in cui Daunou spiegava i vantaggi del rinnovamento annuale per un terzo dei rappresentanti, divenuto del tutto superfluo una volta che il criterio era stato modificato –, ma non contenendo spiegazioni estese non è possibile asserirne la paternità con certezza.

Chiarite le caratteristiche essenziali del Piano e il diverso genere di apporto dovuto, rispettivamente, a Daunou e a Merlin de Douai, è naturale chiedersi cosa ne fosse di esso all'interno della versione finale di Costituzione accettata formalmente dal popolo batavo il 23 aprile 1798. Come si ricorderà, alla fine di gennaio 1798, allorché i lavori costituenti batavi si stavano avviando autonomamente sulla base delle contrattazioni con i patrioti radicali e della dichiarazione del 25 gennaio, Delacroix tentava di spiegare a Talleyrand, tra mille accortezze, le ragioni dell'allontanamento, almeno formale, dal Progetto di costituzione contenuto nelle proprie *Instructions*. Spostando il discorso da una corrispondenza letterale ad una coerenza generale a livello dei principi focali, in una lettera inviata al ministro il 14 febbraio, Delacroix prometteva che si sarebbe impegnato a comparare il testo finale con «le vrai sens»¹¹¹¹ delle proprie Istruzioni, assicurando che avrebbe prontamente stoppato ogni devianza. Il giorno successivo affermava di aver iniziato l'esame e di aver constatato che il Piano dell'Assemblea era conforme al *sens* delle Basi costituzionali concordate coi patrioti batavi e approvate dal Direttorio stesso: «La rédaction et l'ordre ne sont pas tout à fait les mêmes, mais je crois que c'est une circonstance à peu près indifférente et qui ne doit pas empêcher d'aller au but. Il eut été ce me semble très impolitique de choquer sur ce point l'amour propre de la commission. Le grand point c'est d'arriver»¹¹¹². E all'obiettivo si sarebbe presto arrivati. Il 18 marzo, infatti, il ministro plenipotenziario poteva annunciare che la sera prima l'Assemblea aveva formalmente approvato la Costituzione, che sarebbe stata presto sottoposta alle assemblee primarie. Ai nostri fini, l'aspetto più interessante era la promessa di Delacroix di inviare presto a Talleyrand una copia (o un sunto dettagliato) della Costituzione tradotta «avec mes observations sur les différences peu considérables qui existent entre cet article et le projet qui m'avoit été remis»¹¹¹³. Per guadagnare tempo in vista del confronto promesso che tardava a venire, la differenza tra lo spirito

¹¹¹⁰ Altri interventi si possono riscontrare, per esempio, agli artt. 182-183, dedicati alla composizione e ai requisiti d'accesso alle amministrazioni centrali e municipali. In questo caso, Merlin fissava un numero minimo di 3 (anziché 5) e una soglia massima di 9 membri (anziché 11) per ciascuna amministrazione e, tra i requisiti, alleviava la condizione di domicilio, ridotto da due ad un anno e, soprattutto, esteso all'intero territorio della Repubblica (mentre nel primo Progetto di Daunou era ristretto al comune di pertinenza). Di particolare interesse l'integrazione dell'art. 211 – dedicato come sappiamo ad organizzare il *tribunal de forfaiture* –, che dimostra come la figura del commissario nel tribunale in questione fosse un'aggiunta di Merlin, non presente nel piano originale.

¹¹¹¹ AE, C. 54CP, vol. 598, f. 172r.

¹¹¹² *Ivi*, f. 174r.

¹¹¹³ *Ivi*, f. 257r.

e la lettera del Progetto di Daunou si sarebbe trasformata in un *refrain* ripetuto a più riprese dall'inviato a L'Aja. Così, per esempio, in uno scritto apologetico del 22 germinal (11 aprile 1798): «l'exposé des propositions de cette commission [de Constitution], de mes observations, des décisions; leur rapprochement du projet qui m'avoit été remis pour instruction, prouveront au Directoire que je les ai suivies à la lettre, autant que les circonstances locales le permettoient, et qu'en sacrifiant quelques détails, j'en ai rempli exactement l'esprit. J'espère sous quinze jours pouvoir faire parvenir ce travail au Directoire»¹¹¹⁴. A questo proposito, occorre segnalare che un dossier risalente al 4 *floréal an VI* (23 aprile 1798), denominato *Constitution du peuple Batave*, avrebbe dovuto contenere il «Projet d'acte constitutionnel qui m'avait été remis par le Directoire exécutif», ovvero il Piano di Daunou. Tuttavia, sebbene i documenti conservati non sia presente l'opera dell'*idéologue*, questa serie di documenti, che possono essere considerati l'ultima testimonianza sul tema lasciata da Delacroix, contiene un resoconto generale sul grado di fedeltà a quello schema:

J'ai fait ce qui dépendait de moi pour faire adopter littéralement par la Commission de Constitution le projet qui m'avoit été remis par le Directoire. Mais l'assemblée constituante désirant arriver promptement au but a voit composé la Commission de Constitution de représentants qui en étaient déjà membres le 22 janvier. Le travail du C.^{en} Ockerse rapporteur étoit fort avancé. L'abandonner pour n'adopter un autre étoit un sacrifice cruel pour l'amour propre d'un auteur. Je l'ai demandé, mais je n'ai cru devoir l'exiger. Je me suis borné à comparer aussi exactement qu'il m'a été possible le projet de la Commission avec celui qui m'avoit été remis et à faire d'après celui-ci rectifier le premier sur tous les points essentiels. Ainsi je crois avoir rempli, sinon la lettre, au moins l'esprit des instructions qui m'avoient été données.¹¹¹⁵

Benché le basi irrinunciabili presentate da Delacroix venissero formalmente rispettate, il Progetto finale si sarebbe discostato dal Piano di Daunou in molti punti. In primo luogo, il bicameralismo era decisamente attenuato dalla sua elezione in blocco: la divisione in due camere si sarebbe prodotta solo dopo il momento elettorale. Ad ulteriore annacquamento del principio della divisione del legislativo, la denominazione dei due consigli fu cambiata in 'prima' e 'seconda' Camera, in modo da annullare l'idea di una loro possibile gerarchizzazione (o di un possibile principio aristocratico). Il Legislativo conservava importanti prerogative quali quella di dichiarare guerra, ratificare alleanze o trattati e, soprattutto, stabilire le spese pubbliche annuali e farsi render conto dei costi sostenuti dall'esecutivo. Dal documento dell'aprile 1798, insomma, si delineava un Corpo

¹¹¹⁴ AN, AF III 70, dossier 284, plaq. 1.

¹¹¹⁵ AE, C. 54CP, vol. 598, ff. 311r-v. In assenza del confronto promesso, Delacroix inseriva all'interno del dossier due documenti, numerati 14 e 15, contenenti i punti costituzionali essenziali del Progetto francese che la Commissione aveva ommesso in un primo momento. La maggior parte di essi riguardava l'organizzazione amministrativa sul territorio repubblicano. *Ivi*, ff. 334-335.

legislativo coerente con i principi dei radicali batavi, che lo ritenevano il potere supremo, incarnazione della volontà popolare. La superiorità delle Camere rispetto al potere esecutivo rispondeva a questa esigenza, così come la relativizzazione di una sua netta divisione rasserenava le coscienze di chi (ed erano molti tra i radicali) non ammetteva che un Legislativo unico e compatto. Venivano poi rigettati il Tribunale di Cassazione e l'istituzione del *jury* – mentre veniva conservato il *Tribunal de forfaiture* ideato da Daunou – senza che Delacroix ne facesse una questione troppo seria. Un altro punto di fondamentale importanza per i radicali batavi, la revisione popolare della costituzione, era parimenti sancito dalla Costituzione, che ripristinava la modalità di attivarne l'iter, oltre che da parte del legislativo, anche dallo stesso popolo. Insomma, è alla luce di queste caratteristiche che può maturare il giudizio complessivo di Jourdan sulla costituzione del 1798:

À lire le texte de la Constitution batave de 1798, ce qui frappe encore, c'est l'indifférence avec laquelle les radicaux ont traité le projet Daunou. S'ils ont repris quelques articles auxquels tenaient Delacroix et le Directoire parisien, ils se sont faits un malin plaisir à différer de rédaction, d'ordre et de nomenclature, ce qui fait que les deux projets sont quasiment incomparables. Ils ont certes suivi l'esprit – et non la lettre – des points constitutionnels convenus, mais ceux-ci étaient assez vagues pour que le contenu final puisse échapper en partie aux contraintes imposées par la France.¹¹¹⁶

Dopo aver analizzato la natura ibrida e composita del Progetto ponderato da Daunou appositamente per il contesto batavo ed aver accennato ai goffi tentativi di Delacroix di giustificare la sua mancata adozione, possiamo tornare ai primi mesi del 1798 per assistere a come gli stessi patrioti locali lo leggessero e lo giudicassero. Come abbiamo visto, i membri della Commissione incaricata di stendere la Costituzione sulla base dei principi esposti il 25 gennaio scrivevano a Delacroix il 5 marzo per ringraziarlo, certo, di aver inviato loro un Piano ammirevole in molti punti, ma anche per spiegare al ministro francese l'impossibilità di attenersi esattamente a quel documento non solo per l'intempestività con cui era stato fornito, ma soprattutto per la necessità di adottare norme e disposizioni conformi al «*génie national*»¹¹¹⁷ del popolo batavo. Del Progetto di Daunou, paradossalmente, si dicevano rifiutati proprio quei punti che avevano portato il precedente del 1797 al fiasco della consultazione popolare: riemergeva così, sia pure indirettamente, l'affinità dello schema costituzionale dell'*idéologue* con una Costituzione realmente locale, veramente batava, ma votata all'insuccesso. Le maggiori differenze rispetto al Progetto del francese venivano schematizzate in tre punti, che riguardavano la modalità d'elezione dei rappresentanti (sviluppata su un doppio grado in cui gli elettori avrebbero dovuto scegliere *obbligatoriamente* all'interno della lista di candidati

¹¹¹⁶ JOURDAN, *La Révolution batave* (op. cit.), p. 178. Cfr. *Constitution de la République batave*, acceptée par le Peuple batave, le XXIII avril 1798, Leide, chez les frères Honkoop et Murray, 1798.

¹¹¹⁷ AE, C. 54CP, vol. 598, f. 213v.

preparata dalle assemblee primarie); l'uniformità nell'elezione delle due camere del Legislativo (che si sarebbe diviso solo dopo essersi riunito il primo giorno della legislatura di ogni anno¹¹¹⁸) e le forme di revisione costituzionale. Riguardo a quest'ultimo punto, i patrioti batavi notavano correttamente che nel Piano di Daunou l'iniziativa spettava al solo Corpo legislativo e arrivavano a definire questa impostazione «absolument contraire au génie national Batave»¹¹¹⁹.

Al di là di queste differenze sostanziali confessate dai membri della Commissione batava – e di molte altre discontinuità di tono minore –, il vero fulcro della lettera al ministro Delacroix, il messaggio centrale che dota questo documento di un'importanza inestimabile ai fini della nostra ricerca è il riconoscimento prima, e la rivendicazione poi, di usi e costumi diversi richiedenti norme costituzionali differenti rispetto al modello francese. Oltre a ribadire che «le caractère, les mœurs, les habitudes, et les opinions des deux nations sont fort différentes en beaucoup de points»¹¹²⁰ e che queste divergenze rendevano inevitabili differenze tra i rispettivi disegni costituzionali, i patrioti batavi arrivavano a proclamare con orgoglio la loro anteriorità sul terreno delle libertà e della Repubblica rispetto alla stessa Francia:

Il est à observer encore que la nation Batave, accoutumée depuis plus de deux siècles, à un régime plus ou moins grand de liberté populaire, est susceptible, par cela-même d'une mesure de démocratie plus étendue que ne le pourroit comporter le Peuple français. Il est impossible en Hollande, ainsi que

¹¹¹⁸ Risultano particolarmente interessanti le motivazioni addotte dai patrioti batavi per convincere dell'opportunità del loro metodo rispetto a quello francese: «Pour se convaincre, citoyen ministre, de la préférence qui mérite, ici, ce mode sur celui établi en France de la bonté duquel nous ne nous permettons pas de douter quant à la grande République, il suffira d'observer que l'une des principales causes pour lesquelles le plan de 1797 a été rejeté (et unanimement à cet égard) a été précisément l'établissement, et l'organisation séparée, d'une chambre dite des anciens. Sous ce nom respectable, qui annonç[ait] une sorte de distinction aux yeux du peuple, tout ce qui tenoit aux anciennes familles aristocrates, désignant la nomination à la grande chambre, se préparoit à s'introduire de préférence dans ce conseil prétendument distingué, et se flattoit d'en faire un rassemblement d'hommes, qui en opposition perpétuelle avec l'autre chambre, eût organisé l'esprit de parti ; eût tâché de rallier le pouvoir dans le cercle de quelques familles ; eût ramené le système anglo-man auquel elles tiennent plus ou moins [...]. Le Peuple batave, par caractère, est ennemi prononcé de toute aristocratie quoique depuis longtemps gémissant sous elle. [...] Ce fut son aversion pour l'aristocratie, qui, tant de fois a porté ce peuple au point de venir se jeter dans les bras d'un stadhouder, comme le seul et malheureux contrepoids de la tyrannie insupportable des familles aristocrates». *Ivi*, ff. 214v-215r. Benché venisse riconosciuta, almeno per il passato, l'adozione di una logica di *contrappesi*, la sola presenza di un principio bicamerale accentuato e di una Camera vagamente assimilabile a quella nobiliare spingeva dunque i batavi ad opporsi con particolare durezza al cosiddetto sistema inglese e all'aristocrazia che avrebbe inevitabilmente recato con sé. Si trattava di una tendenza già ampiamente palesatasi in Francia negli anni precedenti e che aveva precluso la possibilità, fino al 1795, di prefigurare un Legislativo diviso in due sezioni. Anche in questo caso emerge dunque la circolazione di temi, questioni e 'spettri' da una parte all'altra dei territori interessati dall'espansione rivoluzionaria, che spesso, però, facevano propri temi e convinzioni non conformi allo spirito politico vigente in Francia, ma provenienti da un passato rivoluzionario duro a morire.

¹¹¹⁹ *Ivi*, f. 215v. Come veniva annotato a margine del suo Progetto dallo stesso Daunou – che sceglieva coscientemente di riconoscere come unica strada quella legislativa –, nel precedente batavo del 1797 era infatti prevista la possibilità che anche il popolo attivasse la procedura di revisione costituzionale, a condizione che la richiesta fosse pervenuta da almeno 25000 cittadini aventi diritto di voto. Ora, secondo i patrioti batavi, questa stessa procedura era stata alla base del rifiuto di quel documento poiché, a loro dire, non riconosceva un'influenza sufficiente al popolo. Veniva così proposto che alla fine del quinto anno successivo all'accettazione avesse luogo una revisione e che, per i casi successivi, venissero previste modifiche difficili, ma non impossibili, attivate da parte del popolo e del Corpo legislativo.

¹¹²⁰ *Ivi*, f. 216r.

l'expérience le prouve, qu'une influence du Peuple, bien réglée, produise aucun mauvais effet ; tandis qu'il est évident qu'on risqueroit beaucoup à la lui enlever entièrement. *Les Bataves ne sont pas ce que sont les français* ; les hollandais ont plus besoin d'éperon que de bride. Leurs clubs, leurs sociétés populaires ne ressemblent en rien à ce qu'ont été en France ces mêmes assemblées. C'est vainement qu'on seroit effrayé de leur nomenclatura, de leur nombre, de leurs dispositions ; on n'a aucune résistance à craindre de leur part.¹¹²¹

A partire dal riconoscimento delle differenze culturali e storiche del popolo olandese e francese e rivendicando fieramente la superiorità degli stessi batavi in termini di esperienza di libertà e di *democrazia*, i patrioti dimostravano a Delacroix e a qualsiasi attento lettore la vanità di un progetto – o di letture *ex post* – volto ad uniformare sotto un manto costituzionale realtà e scenari diversi, sui quali la Rivoluzione e i suoi principi si innestarono su un retroterra già qualificato e connotato da specifiche tradizioni, costumi e pratiche politiche. Il riferimento ai *clubs*, che sembrava costituire un contrappunto polemico ai commenti allarmistici del Progetto di Daunou, dimostrava la consapevolezza, da parte dei contemporanei, dell'intrinseca differenza tra le singole realtà locali e della conseguente necessità di aggiustamenti e adeguamenti costituzionali:

De tout ce que nous venons de vous exposer ci-dessus, Citoyen Ministre, il résulte: 1°. Que les formes d'une Constitution excellentes pour la nation française, ne peuvent pas, sur tous les points, être propres à la nation Batave ; nation tranquille, flegmatique et déjà accoutumée à une certaine démocratie. 2°. Que l'on peut, que l'on doit même, dans la Constitution batave, se rapprocher un peu plus des formes démocratiques que cela ne peut être possible en France»¹¹²².

Quel grado di democrazia che era interdetto alla Francia stessa diveniva possibile, e anzi obbligatorio, per il particolare contesto batavo. Soprattutto, il documento in questione dimostra come la possibilità di proclamare tutto ciò di fronte ad un emissario del Direttorio movesse dalla conoscenza degli altri scenari repubblicani e, quindi, dalla constatazione che lo stesso Esecutivo francese era ben consapevole di queste necessità di adattamento di un modello che non poteva presentarsi come un inviolabile testo sacro.

Il ne vous échappera pas à cette occasion, que le Gouvernement français lui-même est convaincu qu'une seule et même constitution n'est pas bonne pour toutes les Républiques, et, expressément pour cela, *laisse aux républiques cisalpines et liguriennes la liberté d'établir chez elles, dans leurs constitutions, les modifications que leur localité et leur caractère national pouvoient exiger* : liberté, dont la commission de Constitution est assurée que le Gouvernement français laissera jouir également

¹¹²¹ *Ivi*, ff. 216r-v, corsivo nostro.

¹¹²² *Ivi*, f. 216v.

la nation batave son alliée : persuadé qu'aucune autre Constitution ne peut rendre heureux un Peuple ; que celle qui est d'accord avec ses opinions, ses principes, ses mœurs, ses habitudes ; que celle qu'il a en quelque sorte faite et indiquée lui-même ; par cela seul moins sujette à variations, et qui est établie sur la volonté, sur la bienveillance, et la satisfaction de tous les citoyens, ou du moins de leur grande majorité.¹¹²³

Il lungo, ma decisivo passo citato ci consente, da una parte, di specificare l'approccio ermeneutico che cercheremo di adottare nei confronti del costituzionalismo repubblicano di età rivoluzionaria e, dall'altra, di spostarsi sugli altri scenari europei raggiunti dall'espansione francese e interessati dall'azione politica di Daunou. Sul primo fronte, la nostra guida fondamentale rimarrà un lucidissimo spunto elaborato da Raymond Guyot agli inizi del XX secolo. Riferendosi alle figure dei direttori Reubell, Merlin, La Révellière e ai «leurs amis ou leurs agents politiques, Daunou, Monge, Faipoult, Delacroix», il grande storico francese tendeva a vedere nelle costituzioni impiantate nelle repubbliche sorelle altrettante sperimentazioni di una riforma della Costituzione francese dell'anno III avvertita come sempre più necessaria e impellente. Queste nuove carte repubblicane divenivano, in ultima analisi, gli anelli intermedi capaci di spiegare la cesura tra il modello del 1795 e quello del 1799:

Ils ont fait des constitutions, ils les ont appliquées et retouchées, tâchant d'y employer le résultat de leurs expériences; ils ont ainsi mis en articles, et en pratique, différentes nuances du régime républicain qui marquent en quelque sorte, de la Constitution de l'an III à celle de l'an VIII, et du Directoire au Consulat, une série de transitions parfaitement visibles, quoique la dictature de Bonaparte n'en fût pas la suite inévitable.¹¹²⁴

Benché il saggio di Guyot contenga una serie di preziose intuizioni di cui ci serviremo a più riprese nei capitoli a venire, tenteremo di arricchire e completare l'impostazione delineata dal passo riportato. In particolare, pur riprendendo l'idea di fondo che riconosce nel costituzionalismo repubblicano connotato da dimensioni europee e sviluppatosi in età direttoriale una linea evolutiva capace di dar conto dell'avvento del modello di Costituzione del 1799 – che, come avremo modo di dimostrare, costituiva un modello originale e non necessariamente portato a legittimare l'ascesa di una singola personalità –, gli attori e i protagonisti in gioco saranno diversi da quelli citati da Guyot. Oltre all'azione dei singoli direttori francesi e dei loro emissari – tra i quali, *in primis*, Daunou –,

¹¹²³ *Ivi*, ff. 216v-217r, corsivo nostro. Tra gli innumerevoli motivi d'interesse di questo documento, occorre menzionare anche la riprova plastica che le diverse repubbliche sorelle si guardassero e conoscessero, sia pure in maniera generica, i rispettivi processi costituzionali, percependosi come organismi appartenenti ad una stessa natura politica.

¹¹²⁴ RAYMOND GUYOT, *Du Directoire au Consulat. Les transitions*, extrait de la «Revue Historique», CXI, 1912, p. 9.

mostreremo l'influenza decisiva dell'istanza locale, ovvero dei patrioti delle diverse repubbliche che, in misura differente e con vari gradi di riuscita, avrebbero tentato di rivendicare, esattamente come i rappresentanti batavi (che a loro volta si richiamavano all'esempio cisalpino e ligure), uno spazio di autonomia e di originalità all'interno di un comune schema costituzionale, rappresentato dall'archetipo del 1795.

Proprio l'esperienza vissuta in prima persona da Daunou permetterà, in questo senso, di ispezionare dall'interno questo universo di legami, di tracce carsiche, di intrecci e di scambi più o meno celati che seppero unire l'intera Europa rivoluzionaria in un fecondo processo di dialogo e di confronto sulle principali tematiche costituzionali.

6.4 Dalle province ai cantoni: il caso elvetico

Mentre in terra olandese si preparava il difficile avvicendamento tra Noël e Delacroix e alla vigilia della pubblicazione della Dichiarazione dei 43 che tanto peso avrebbe avuto nel processo di costituzionalizzazione batava, andava in scena a Parigi una cena altrettanto decisiva per le sorti di un'altra, futura, repubblica rivoluzionaria. La sera dell'8 dicembre 1797, infatti, il direttore Reubell, Bonaparte e Pierre Ochs, tribuno di Basilea in missione diplomatica a Parigi, si accordavano sulle linee politiche da attuare all'interno del contesto svizzero, sempre più lacerato tra cantoni aristocratici dominanti – Berna, *in primis*, ma anche Friburgo – e cantoni o territori sottomessi, ma decisi a far valere i propri diritti anche a partire dagli impulsi provenienti dalla vicina Francia. Nella famosa cena veniva tra l'altro stabilito che proprio Ochs si sarebbe occupato di redigere una nuova Costituzione, che avrebbe dovuto reggere il nuovo ordinamento unitario svizzero una volta smantellata la debole e instabile Confederazione.

In quegli stessi giorni, veniva inviato al Direttorio francese un documento importantissimo, redatto dal colonnello Frédéric-César de Laharpe, ex precettore del futuro zar Alessandro I alla corte di Caterina. Si trattava di una *Pétition* sottoscritta da 20 firmatari e datata 19 *frimaire an VI* (9 dicembre 1798), in cui si chiedeva al Direttorio, in nome di antichi trattati sottoscritti e rinnovati secoli prima dalla monarchia francese, di farsi garante dei diritti del *Pays de Vaud* contro le persecuzioni e le misure liberticide dei cantoni di Berna e Friburgo, che non permettevano la libera espressione della volontà popolare, decisa ad operare il *ristabilimento* di una «constitution représentative qui lui procure la liberté dont jouissoient ses pères, et que leurs descendants ne peuvent plus recouvrer que par la généreuse assistance de la nation qui s'en rendit garante. [...] Veuillez

assurer la liberté de leurs choix et celle de leurs délibérations, par la nomination d'un Commissaire doué d'un caractère, tout à la fois conciliant et ferme, qui puisse les aider à réprimer les abus et à prévenir leur retour, par l'établissement d'une constitution basée sur la liberté, l'égalité, la garantie des propriétés et l'indépendance»¹¹²⁵. I firmatari parlavano apertamente della probabile necessità di punire i responsabili delle violazioni delle libertà e dei privilegi *du peuple vaudois*, insinuando così la possibilità di un intervento armato francese in territorio svizzero. Il testo della Petizione, preparato già settimane prima secondo Emile Dunant¹¹²⁶, veniva inviato al Direttorio in un momento percepito come decisivo per la definizione del nuovo ordine internazionale: oltre al termine della missione parigina di due commissari di Berna, che ripartirono dalla capitale il 22 novembre, si era aperto proprio sul finire del mese il Congresso di Rastatt, che prometteva, almeno negli auspici, di dare un nuovo assetto stabile all'Europa e che i firmatari speravano potesse volgere a loro favore proprio grazie al sostegno francese.

Il documento, reindirizzato al ministro delle relazioni estere da Barras, diveniva l'oggetto di due diversi rapporti di Talleyrand, accomunati da una certa freddezza nei confronti di una richiesta che gli sembrava preludere ad una guerra con l'intero territorio della Confederazione (e non aveva certo torto), ledendo così il principio – più teorico che pratico – fatto proprio dalla Repubblica di non immischiarsi nelle vicende di governi stranieri. Così, nel primo riscontro, il ministro manifestava i suoi dubbi sul titolo di legittimazione detenuto dai firmatari, che non possedevano alcun mandato rappresentativo per parlare a nome dei propri compatrioti, mentre nel secondo palesava la difficoltà a reperire il citato Trattato di Losanna (1565), che avrebbe impegnato la Francia a rendersi garante dei diritti di quei territori¹¹²⁷. Nonostante le perplessità del ministro, la maggioranza del Direttorio dovette essere favorevole ad accogliere le richieste dei *vaudois*, che sembravano rappresentare un perfetto *casus belli* per un intervento in territorio svizzero (volto a facilitare la connessione col territorio cisalpino) che, come dimostra la citata cena, sembrava già progettato da tempo.

A livello ufficiale, tutto ciò si sarebbe concretizzato nel decreto dell'8 *nivôse an VI* (28 dicembre 1797), con cui il Direttorio rivendicava il suo ruolo di garante nei confronti dei diritti e della

¹¹²⁵ AE, C. 125CP, vol. 464, f. 233v.

¹¹²⁶ Cfr. EMILE DUNANT, *Le texte authentique de la pétition de F.-C. de la Harpe au Directoire*, «Revue historique vaudoise», vol. 5, 1897, pp. 321-42. Cfr. anche Id., *Talleyrand et l'intervention française en Suisse (1797-1798)*, «Anzeiger für schweizerische Geschichte», vol. 7, 1897, pp. 257-67. Tra le principali argomentazioni sviluppate dalla Petizione a sostegno del necessario intervento francese rientravano: la posizione strategica del territorio del *Pays de Vaud*; l'incompatibilità ideologica tra i sostenitori della Rivoluzione all'interno e al di là della Francia e le caste patrizie di Friburgo e Berna; il trattato del 26 *floréal an IV* (15 maggio 1796), che investiva la Francia di tutti i diritti (e i doveri) spettanti al re sardo in qualità di duca di Savoia e, infine, i già citati riferimenti ad accordi di secoli addietro, a partire dal 1565, quando la Francia si sarebbe resa garante della cessione del duca di Savoia Carlo III del territorio *vaudois* alle repubbliche di Berna e Friburgo (risalente 1530) e, soprattutto, del mantenimento dei diritti e dei privilegi dei suoi abitanti.

¹¹²⁷ AE, C. 125CP, vol. 464, ff. 270-273.

sicurezza individuale degli abitanti del *Pays de Vaud*. Si trattava dell'anticamera per legittimare l'intervento militare francese in territorio svizzero, formalmente reso necessario dai continuati e ripetuti soprusi perpetrati dal cantone di Berna nei confronti delle libertà dei cittadini *vaudois*. Questi eventi portarono ad una generale destabilizzazione dei già precari equilibri che tenevano insieme la Confederazione, presto trasformatasi – non senza scontri e fiere resistenze, come dimostra il caso dei cosiddetti cantoni primitivi, legati ad una forma di democrazia diretta¹¹²⁸ – nella Repubblica Elvetica, che analogamente al caso olandese instaurava un ordine centralizzato in una realtà strutturata da secoli su legami molto meno organici e profondi tra i suoi diversi ordinamenti¹¹²⁹. Ai fini della nostra analisi, l'aspetto più interessante della vicenda è costituito dalla particolare condotta portata avanti Pierre Ochs, che dopo aver ricevuto l'incarico dal Direttorio si sarebbe occupato in prima persona di stendere il documento ufficiale che avrebbe dovuto reggere il nuovo stato unitario elvetico. Secondo un vecchio, ma fondamentale articolo di Raymond Guyot, il tribuno di Basilea avrebbe consegnato al Direttorio il suo Progetto compiuto il 15 gennaio 1798¹¹³⁰, salvo poi dichiararsi sorpreso e amareggiato allorché, a distanza di qualche settimana, avrebbe riavuto casualmente tra le mani il proprio manoscritto costellato di cancellazioni e modifiche di cui sarebbe stato ignaro¹¹³¹. Basandosi sull'esemplare originale di Ochs – fortunatamente conservatosi e che analizzeremo nel dettaglio – lo storico francese riteneva la testimonianza del tribuno malfida, essendo del tutto inverosimile che egli non fosse a conoscenza del prevedibile rimaneggiamento da parte del Direttorio e dei suoi agenti. La vicenda appare però particolarmente interessante, soprattutto per il suo tentativo di falsificazione, che rispecchia l'avvertita *necessità*, da parte di Ochs, di dissimulare la sua conoscenza delle dinamiche che interessavano il proprio Progetto.

Per cercare di sciogliere i nodi problematici che avvolgono la questione, è utile fare un piccolo passo indietro, tornando al soggiorno parigino di Pierre Ochs. Dopo aver ricevuto l'incarico l'8 dicembre, se prendiamo per buona la cronologia descritta dal diretto interessato e ripresa da Guyot,

¹¹²⁸ Emblematica, in tal senso, la rapida ma durissima definizione proposta da Ochs in una lettera al generale Schauenburg del 10 *germinal an VI* (30 marzo 1798), in cui la preferenza per la cosiddetta democrazia pura appariva non solo una soluzione inattuabile in quel preciso contesto storico, ma persino contraria a *qualsiasi* ordine costituito, riducendo questi ordinamenti a «*petites républiques démocratiques non-représentatives (c.à.d. anarchiques)*». AN, AF III 81, dossier 337, plaq. 1.

¹¹²⁹ Per i dettagli, militari e non, che portarono alla nascita della Repubblica elvetica, così come sulla sua complessa storia, si rimanda, tra gli altri, ai documentati studi di ALFRED RUFER, *La Suisse et la Révolution Française*, Paris, Société des Études robespierristes, 1973; di ANDREAS FANKHAUSER, *The Political Structure and Revolutionary Potential of the Helvetic Republic (1798-1803)*, in *Atti del Convegno internazionale Repubbliche Sorelle*, Mededelingen van het Nederlands Historisch Instituut te Rome, 13-16 maggio 1998, pp. 153-168 e di MARC LERNER, *The Helvetic Republic: an ambivalent reception of French revolutionary liberty*, «French History», vol. 18, 2004, pp. 50-75.

¹¹³⁰ RAYMOND GUYOT, *Pierre Ochs et le projet de constitution helvétique*, «Revue historique vaudoise», vol. 11, 1903, pp. 143-150.

¹¹³¹ Nell'articolo citato, Guyot si serve per la sua ricostruzione dell'opera e della corrispondenza dello stesso Ochs. In particolare, la fonte in cui il tribuno esprimeva la sua ignoranza sull'opera di rielaborazione del proprio Progetto coincide con una lettera risalente al 4 febbraio e diretta all'amico Burckhardt, *Bürgermeisterdi* di Basilea.

già il 15 gennaio Ochs avrebbe consegnato al Direttorio un primo Progetto redatto *quasi* esclusivamente da lui stesso. In realtà, infatti, l'inviato di Basilea si era potuto avvalere – probabilmente su indicazione del Direttorio o dello stesso Talleyrand – dei lumi e dei consigli del costituzionalista di punta dell'epoca direttoriale, che dopo aver contribuito più di ogni altro alla redazione della terza Costituzione francese si era speso in prima persona per offrire un documento analogo, ma adattato alle circostanze, anche alla Repubblica batava. In una lettera inviata da Parigi il 18 *nivôse an VI* (7 gennaio 1798) al direttore Reubell, Ochs ammetteva apertamente l'influenza decisiva avuta da Daunou nell'assolvimento del proprio compito:

L'entretien préalable que j'ai eu avec le citoyen Daunou, sous les auspices d'un de vos collègues [La Révellière-Lépeaux], m'a fait passer des heures que je n'oublierai jamais. Au reste, *cet entretien m'a porté à faire des changements dans le plan de constitution que j'avais esquissé*. Quand je l'aurai mis au net, je me rendrai chez le citoyen Daunou pour profiter des conseils qu'il a bien voulu promettre de me donner. Alors j'aurai l'honneur de vous le présenter.¹¹³²

In alcune lettere successive, inoltre, Ochs riportava di aver avuto ulteriori incontri con l'*idéologue* il 9 e il 12 gennaio, ovvero alla vigilia della conclusione del suo lavoro¹¹³³. Benché, sfortunatamente, l'emissario di Basilea non entrasse nei dettagli delle discussioni – permettendoci di comprendere le linee d'intervento suggerite da Daunou e, quindi, di capire il reale grado di 'elveticità' del documento poi presentato da Ochs –, la sua testimonianza attesta il ruolo primario giocato dall'ex oratoriano anche nella definizione del Progetto di Costituzione elvetica¹¹³⁴.

La versione preparata da Ochs e perfezionata dall'*idéologue* sarebbe stata comunque ricontrollata e corretta dai direttori Reubell e, soprattutto, Merlin de Douai. Il documento originale conservato alle *Archives Nationales*¹¹³⁵, infatti, mostra numerosi interventi di una grafia diversa da quella che aveva redatto il Piano e che, secondo Guyot, non era comunque quella di Ochs – che non

¹¹³² GUSTAV STEINER (hrsg. von), *Korrespondenz des Peter Ochs (1752-1821)*, Basel, Emil Birkhäuser & Cie, 1935, Band II, p. 210.

¹¹³³ Cfr. *ibidem*, nota 2.

¹¹³⁴ Lo stesso Laharpe, in una lettera del 25 gennaio, confermava l'apporto di Daunou al Piano di costituzione considerato *provisoire* redatto da Ochs. Cfr. JEAN-CHARLES BIAUDET, MARIE-CLAUDE JEQUIER (sous la direction de), *Correspondance de Frédéric-César de La Harpe sous la République helvétique*, Neuchâtel, Éditions La Baconnière, 1982, t. I, p. 350. Sono molti gli studi successivi a confermare l'influenza di Daunou nella redazione della futura Carta elvetica. Tra questi citiamo almeno JEAN SURATTEAU, *Un commissaire du Directoire : François-Augustin Roussel*, «Annales historiques de la Révolution française», n. 149, 1957, p. 317 nota; ANTOINE BROUSSY, *Regards sur la Constitution Helvétique*, in SERNA (sous la direction de), *Républiques Sœurs. Le Directoire et la Révolution Atlantique*, Paris, Presses Universitaires de Rennes, 2009, p. 341; DANIELE TOSATO-RIGO, *Constitution parisienne et suisse républicaine: attraction, rejet et malentendus à l'ère des Révolutions*, in Marie-Jeanne Hegier-Étienvre et Guillaume Poisson (sous la direction de), *Entre attraction et rejet : deux siècles de contact franco-suisse (XVIIIe-XIXe s.)*, Paris, Michel Houdiard éditeur, 2011, p. 16; JOURDAN, *La Révolution Batave: un cas particulier dans la grande famille des républiques sœurs ?*, «Annales historiques de la Révolution française», n. 378, 2014, p. 93.

¹¹³⁵ Cfr. AN, AF III 81, dossier 337, plaq. 3.

avrebbe scritto di suo pugno che il titolo, ovvero *Plan d'une constitution pour la République helvétique en Suisse* –, bensì di un semplice copista.

Prima di occuparci specificamente di questo documento, è opportuno ripercorrere rapidamente le vicende di questo documento e del suo autore, che dopo aver presentato il proprio lavoro al Direttorio avrebbe presto lasciato la Francia per far ritorno a Basilea. Il 9 febbraio, a nemmeno un mese dalla consegna, i membri dell'Assemblea rappresentativa provvisoria *du Pays de Vaud* comunicavano la loro approvazione unanime del «projet de Constitution Helvétique imprimé en langue Allemande, Italienne, et Française»¹¹³⁶. Il Progetto redatto da Ochs, modificato da Daunou e, infine, rivisto da Reubell e soprattutto da Merlin doveva dunque già circolare, in una versione trilingue, nel territorio della Confederazione agli inizi di febbraio. Non tutti i cantoni, però, si sarebbero dimostrati altrettanto docili e accondiscendenti rispetto alle direttive parigine. Così, per esempio, due giorni dopo i rappresentanti del cantone di Soleure rivendicavano uno spazio d'autonomia per stilare loro stessi la propria Carta fondamentale attraverso l'istituzione di un'apposita commissione¹¹³⁷. Nel frattempo, Ochs era ancora a Parigi e il 13 febbraio chiedeva a Talleyrand di redigere una lettera da inviare al proprio cantone che contenesse, tra le altre cose, la «promesse de me protéger», così da fungere, nelle parole del tribuno, da «carte de sureté»; «l'approbation de ma conduite et de mes principes», in modo da disinnescare le opposte mire di democratici e aristocratici; soprattutto, la volontà che le diverse parti della Svizzera si riunissero in un solo corpo, retto da un governo «représentatif et énergique»: «cet article est presque indispensable afin que moi et les miens nous ne restons pas à moitié chemin et ne soyons pas obligés de rétrograder et par conséquent de nous perdre nous mêmes»¹¹³⁸. Preparando il suo possibile ritorno a Basilea, Ochs si dimostrava tanto preoccupato per il genere di accoglienza che avrebbe potuto ricevere e alle conseguenze che avrebbe potuto innescare da richiedere al ministro francese una sorta di salvacondotto che lo ponesse sotto la protezione del potente alleato. Benché nel documento in questione il tribuno ventilasse la possibilità di ottenere un posto fisso a Parigi, nella successiva lettera inviata a Talleyrand, risalente al 17 febbraio, sembrava essersi ormai rassegnato a fare ritorno in Svizzera, che prevedeva avvenisse nel corso della decade successiva, convinto soprattutto dal pensiero che la sua presenza potesse risultare di qualche utilità e «accélérer la marche de la révolution générale»¹¹³⁹. Per assicurare la buona riuscita di quest'ultima, l'opinione di Ochs era chiara e netta: «un moyen indispensable de réussir complètement et vite, sera de mettre de l'unité dans les travaux

¹¹³⁶ AE, C. 125CP, vol. 465, f. 268r.

¹¹³⁷ *Ivi*, ff. 280-281.

¹¹³⁸ *Ivi*, ff. 295r-v.

¹¹³⁹ *Ivi*, f. 317r.

des patriotes suisses, et cette unité [ne] peut s'obtenir, qu'en se ralliant étroitement autour du gouvernement de la République française»¹¹⁴⁰. Il 19 del mese il tribuno riceveva dal ministro di Francia una risposta che sembrava accogliere alla lettera le richieste preoccupate del tribuno: dopo essersi detto fiducioso dell'esito positivo della *rigenerazione* elvetica – «Tout annonce qu'elle sera complète et que de si heureux commencemens amèneront l'entier accord des helvétiens qui réunis en une seul famille, ralliés à la même constitution, jouiront sous un seul gouvernement de toute la force de l'indépendance et de tous les avantages du système représentatif»¹¹⁴¹ –, Talleyrand esprimeva la sua piena soddisfazione per la condotta dell'emissario di Basilea e si dichiarava convinto che nessuno meglio di lui avrebbe potuto accompagnare i compatrioti verso l'obiettivo fondamentale. Evidentemente appagato dell'attestazione di stima del ministro, Ochs si accomiava dai direttori francesi con una lettera del 9 *ventôse an VI* (27 febbraio).

Proprio da Basilea Mengaud, *chargé d'affaires* in Svizzera, scriveva però il 16 *ventôse an VI* (6 marzo) a Talleyrand per informarlo dell'ostilità dell'Assemblea di Basilea rispetto al Piano di Costituzione proposto (che non poteva che essere quello parigino, redatto da Ochs e sistemato dal Direttorio)¹¹⁴². Successivamente, esprimeva l'auspicio che l'arrivo ormai prossimo del tribuno potesse contribuire a riportare l'Assemblea ad una condotta più accomodante, benché – dando così ragione ai timori del diretto interessato – tenesse a precisare la presenza di un'ostilità crescente proprio contro Ochs, che l'inviato francese si stava impegnando a disinnescare per quanto in suo potere. Come si apprende da una lettera inviata a Talleyrand, Ochs era in effetti arrivato a Basilea il 5 marzo e si era subito messo al lavoro per tentare di incidere positivamente sull'Assemblea. Così, la sera stessa del 6, dopo aver assistito per la prima volta ad una sua seduta, riportava al ministro francese un suo primo giudizio su una situazione che gli appariva tutto sommato positiva. Manifestando chiaramente le sue simpatie politiche, Ochs affermava di confidare soprattutto su «les aristocrates modérés et les patriotes sans prétention», opponendosi invece ai «patriotes exaltés»¹¹⁴³, che finivano per essere presentati come i reali responsabili dell'ostilità verso il piano di Costituzione inviato loro. Il tribuno affermava inoltre che nei giorni a seguire i deputati gli avrebbero presentato le proprie obiezioni e che successivamente egli avrebbe presentato ufficialmente la Costituzione all'Assemblea per sottoporla alla discussione. Più che di un vero e proprio dibattito, dovette però trattarsi di una rapida rilettura, che volgeva a termine già il 20 *ventôse* (10 marzo): in quest'occasione Ochs esprimeva la sua soddisfazione nel veder scemare gradualmente tutti i sospetti e i pregiudizi verso il

¹¹⁴⁰ *Ivi*, f. 317v.

¹¹⁴¹ *Ivi*, f. 327r.

¹¹⁴² Cfr. AE, C. 125CP, vol. 466, f. 29.

¹¹⁴³ *Ivi*, f. 34r.

suo Progetto, affermando di molti dei suoi detrattori: «Ils regardent le plan envoyé comme un point de ralliement indispensable. Ils conviennent que préoccupés par les clameurs des oligarques et quelques feuilles françaises ils ont cru voir dans le plan des choses qui se s’y trouvaient pas»¹¹⁴⁴. Allo stesso tempo, Ochs spiegava di aver ricevuto le osservazioni dei patrioti degli altri cantoni e di averne avuto riguardo «autant qu’il étoit possible»¹¹⁴⁵. Pur con molta prudenza e con volute censure, Ochs ammetteva così non solo l’esistenza di posizioni politiche diverse su determinati punti costituzionali, ma persino di aver cercato di soddisfarle all’interno di limiti non meglio precisati. È proprio a partire da queste istanze, evidentemente di matrice locale, non limitate a Basilea, ma provenienti da realtà cantonali diverse, che si sarebbe operata quell’operazione di «révision» del Piano originale di cui parla Ochs nelle sue lettere a Talleyrand. Nonostante le volute reticenze del protagonista elvetico, i nodi sarebbero dovuti infine arrivare al pettine: così, dopo aver annunciato l’imminente stampa dei chiarimenti e delle modifiche operate alla Costituzione per risolvere e venire incontro alle diverse obiezioni opposte da patrioti in buona fede provenienti dai diversi territori elvetici, Ochs si offriva di inviare prontamente lui stesso degli esemplari di questa Costituzione modificata al Direttorio e allo stesso Talleyrand, così da riceverne l’approvazione prima di convocare le assemblee primarie¹¹⁴⁶.

Malgrado le rassicurazioni di Ochs, il Progetto di Basilea, approvato formalmente dall’Assemblea il 15 marzo, risulta piuttosto diverso da quello licenziato dal Direttorio¹¹⁴⁷. Tra i maggiori punti di differenza, risulta particolarmente originale e sorprendente l’articolo 101, che prevedeva che i membri della Camera amministrativa – «chargée de l’exécution immédiate des lois relatives à l’éducation, aux sciences et aux arts, aux finances, au commerce, aux subsistances, aux métiers, à l’agriculture, aux forêts, au soin des pauvres, et à l’entretien des villes et des chemins publics»¹¹⁴⁸ –, sebbene eletti, rimanessero in carica fino ai 65 di età. Benché non arrivasse a quelle soglie, anche la carica di giudice cantonale era particolarmente lunga, arrivando a ben nove anni (articolo 102). Fedele al principio della rotazione delle cariche, il Piano inviato dal Direttorio francese aveva invece previsto un rinnovamento parziale di queste cariche ogni anno. Inoltre, sempre all’interno del Titolo X («Autorités dans les cantons»), la figura del commissario esecutivo, pur con importanti mansioni, non raggiungeva l’ingente gamma di poteri riconosciuti al prefetto nazionale nella versione definitiva. Inoltre, pur rimanendo all’interno di un impianto unitario, la versione di Basilea concedeva molta più autonomia ai cantoni e, coerentemente, all’articolo 6 veniva previsto

¹¹⁴⁴ *Ivi*, f. 50r. In una lettera successiva rivolta al Direttorio e risalente all’11 marzo, Ochs tornava brevemente sul tema, specificando che la rivista francese incriminata era il celebre e famigerato «Journal des Hommes libres». Cfr. *Ivi*, f. 52r.

¹¹⁴⁵ *Ivi*, f. 50r.

¹¹⁴⁶ La lettera in questione risale al 21 *ventôse* (11 marzo). Cfr. *Ivi*, ff. 52-53.

¹¹⁴⁷ Il testo del Progetto approvato dall’Assemblea Nazionale a Basilea, comprendente 107 articoli ripartiti in 11 Titoli, è riportato in *ivi*, ff. 85-99.

¹¹⁴⁸ *Ivi*, f. 96v.

che ciascuno di essi potesse sostenere e foraggiare i diversi culti presenti sul proprio territorio. Ma il punto decisivo riguardava il bilanciamento tra i poteri fondamentali della Repubblica. Rispetto al modello di Parigi, al Legislativo veniva conferito un potere maggiore, soprattutto in ambito finanziario e militare. I commissari della Tesoreria Nazionale erano ancora di sua pertinenza, così come la finanza in generale: «Ils [i consigli legislativi] détermineront aussi tout ce qui concerne l'administration du trésor national, la comptabilité, l'élection des trésoriers & leur responsabilité»¹¹⁴⁹. Nella versione ufficiale, al contrario, queste materie venivano accentrate nelle mani di un esecutivo sempre più energico e potente. In generale, si può affermare che nel progetto di Basilea non si realizzava ancora quell'emblematico ridimensionamento del Legislativo che analizzeremo a breve nel dettaglio. Oltre a questi elementi, la versione di Basilea rendeva più facile il procedimento di revisione costituzionale e recuperava gli articoli originali del progetto di Ochs, eliminando gran parte degli aggiustamenti francesi.

Benché quella di Basilea divenisse presto la versione alternativa più accreditata e circolante, nei primi mesi del 1798 si assistette all'assestamento dei territori dell'ormai ex Confederazione su diverse posizioni in merito alla futura Carta costituzionale. A questo proposito, si potevano discernere almeno tre diversi gruppi: in primo luogo, i territori che avevano accettato la costituzione che possiamo definire 'di Parigi'¹¹⁵⁰; altri cantoni e territori che avevano invece adottato la versione della costituzione rielaborata a Basilea dopo il ritorno di Ochs, che, come detto, presentava delle differenze notevoli rispetto a quella parigina; in ultimo, alcuni cantoni della parte più interna della Confederazione (Schwyz, Uri, Unterwalden e Zug) e gli ex territori assoggettati, che arrivarono addirittura a rigettare lo stesso principio di democrazia rappresentativa e a pronunciarsi a favore di un modello di democrazia diretta fedele all'esperienza secolare dei cantoni rurali e all'istituzione del *Landsgemeinde*¹¹⁵¹. Il fatto che il Progetto di Parigi non incontrasse un favore incontrastato viene dimostrato anche da una Petizione inviata al Direttorio da 13 firmatari, che si dichiaravano patrioti emigrati in Francia perché perseguitati dagli oligarchi di Berna e Friburgo¹¹⁵². Nel documento, risalente al 28 *pluviôse an VI* (16 febbraio 1798), si denunciava la circolazione in Svizzera di «un

¹¹⁴⁹ *Ivi*, f. 91r.

¹¹⁵⁰ Da una lettera di Laharpe al Direttorio francese si apprende, ad esempio, che all'altezza del 21 *ventôse* (11 marzo) il Progetto parigino era già stato accettato dai cantoni di Léman e di Sarine-et-Broye, che raggruppava territori perlopiù friburghesi. Cfr. AN, AF III 81, dossier 337, plaq. 1.

¹¹⁵¹ La loro opposizione si trasformò ben presto in un conflitto armato che si risolse con la soppressione della resistenza dei cantoni primitivi (la capitolazione avvenne il 4 maggio 1798) e con la conseguente riorganizzazione cantonale, che puniva i cantoni ribelli accorpendoli in un'unica entità territoriale. La tripartizione costituisce una semplice schematizzazione di uno scenario ben più complesso, in cui non mancavano proposte e modifiche che sfuggono ai tre filoni principali individuati.

¹¹⁵² A proposito di questo documento, Guyot metteva in evidenza come 9 dei 13 autori avessero sottoscritto anche la più celebre Petizione redatta da Laharpe. Cfr. GUYOT, *Pierre Ochs (op. cit.)*, p. 150.

projet de constitution prétendue helvétique, imprimé dans trois langues: ce projet monstrueux, incohérent et incomplet, qui, nous le dirons, est l'œuvre secrète de l'oligarchie»¹¹⁵³. Al dire dei firmatari, questo Progetto avrebbe avuto l'obiettivo di asservire la Svizzera sotto un giogo nuovo, orchestrato dagli oligarchi, che se ne sarebbero serviti strumentalmente per raggiungere due obiettivi principali: «Le premier est de se sauver du naufrage et de ressaisir par degrés un pouvoir mieux organisé que l'ancien, et plus propre par son ensemble et sa force constitutionnelle à rentrer un jour avec succès dans la coalition des rois. Le second, qui perce dans le [article] 10 titre 1^{er}, c'est de faire préférer aux vrais républicains dans les élections afin de pouvoir dans la suite se venger avec éclat des auteurs de l'insurrection actuelle»¹¹⁵⁴. Per confermare questa lettura, venivano denunciate altre disposizioni del Progetto. Tra queste, risulta particolarmente interessante il caso dell'articolo 37, che, confermando quel criterio gradualistico già riemerso nel Progetto di Costituzione per la Repubblica batava, legava l'accesso al Senato (corrispondente al francese Consiglio degli Anziani) all'esser stati «soit ministre, soit agent extérieur, soit membre du grand Conseil ou du tribunal suprême, soit préfet national, soit enfin président d'une chambre administrative ou d'un tribunal de canton». Agli occhi dei firmatari questa norma, se letta insieme all'articolo 10 che sembrava favorire proprio gli ex oligarchi, avrebbe ricondotto ad una chiusura nell'accesso alle cariche pubbliche e, in ultima analisi, alla loro ereditarietà.

Dopo aver riportato altre parti del Progetto che avrebbero tradito le losche mire degli oligarchi, i firmatari professavano la loro fede in una Costituzione realmente adeguata al contesto elvetico, pensata e progettata da elvetici alla luce delle specifiche esigenze della loro realtà:

Sans doute qu'il faudrait la violence pour leur [gli svizzeri] faire accepter une constitution aussi absurde et aussi bavarde que celle qu'on leur présente. Surtout pour les forcer à la prendre avéuglement, sans examen, sans discussion et sans modification, ainsi qu'on le prétende. On ne refusera pas, on ne peut refuser à la Suisse, le droit inhérent à tout peuple de raisonner et délibérer sur le contrat social auquel elle doit se soumettre, *d'en rédiger un qui soit adaptable à sa localité*.¹¹⁵⁵

Al Direttorio francese veniva quindi richiesto di proteggere i veri patrioti, aiutandoli a nominare un governo provvisorio formato da repubblicani puri così da poter preparare il popolo, col

¹¹⁵³ AN, AF III 81, dossier 337, plaq. 3.

¹¹⁵⁴ *Ibidem*. Così recitava l'articolo in questione: «Tout individu qui, par suite de la présente constitution, perdrait le revenu d'une place ou bénéfice quelconque, recevra, par droit de compensation, une rente viagère, excepté les années où une place lucrative ou une pension l'indemniserait d'une manière équitable. Sont néanmoins exclus de toute indemnité ou compensation ceux qui, à compter de la publication de ce plan de constitution, s'opposeraient à l'adoption d'une sage égalité politique entre les citoyens et sujets et du système de l'unité et de l'égalité entre les membres de la commune patrie ; sauf encore à prendre, en son temps, des mesures plus sévères contre ceux dont la résistance aurait été marquée au coin de l'artifice, de la perfidie ou de la méchanceté».

¹¹⁵⁵ AN, AF III 81, dossier 337, plaq. 3, corsivo nostro.

suo aiuto, a compiere scelte avvedute in merito ai membri che avrebbero dovuto redigere una Costituzione originale, autoctona, «convenable à la localité en harmonie avec les autres républiques». La conclusione era rispettosa, ma anche stentorea e ferma nelle proprie richieste: «Nous pensons que ce serait faire injure à la grande nation et à son immortel gouvernement que de les présenter comme voulant faire accepter bayonnette en avant ! [*sic*] et contre leur gré une constitution quelconque aux descendants de Guillaume Tell».

Come i membri della Commissione batava, anche i patrioti elvetici rivendicavano dunque uno spazio politico e decisionale proprio, così da confezionare una Costituzione in accordo, certo, con quella delle altre repubbliche – il che, in altre parole, significava dividerne lo stesso assetto generale – ma, allo stesso tempo, originale e rielaborata alla luce della propria cultura e delle specifiche usanze del singolo contesto. A differenza dei batavi – e, forse, anche per ‘colpa’ di quella esperienza –, tuttavia, gli elvetici si sarebbero dovuti presto rassegnare a godere di uno spazio di autonomia molto meno ampio. Nonostante l’emergere di diversi progetti e le critiche a cui, in diversi casi, veniva sottoposto il modello parigino, il Direttorio francese avrebbe presto deciso di chiudere una volta per tutte una situazione sempre più destabilizzante imponendo, ‘baionette alla mano’, il Progetto portato da Ochs. Dopo che gli agenti militari e civili francesi operanti nella Repubblica elvetica – da Mengaud a Brune, da Lecarlier a Schauenburg – avevano contribuito a rendere più complesso il quadro generale con direttive incerte e contrastanti, l’8 *germinal an VI* (28 marzo), mentre il generale Brune, nominato a capo dell’Armata d’Italia, si accommiatava dagli elvetici, il commissario francese Lecarlier diramava un Proclama che avrebbe chiuso definitivamente e brutalmente ogni controversia. Pur riconoscendo l’esistenza di diversi progetti costituzionali approvati nei diversi cantoni, il documento imponeva che la sola accettazione ritenuta legittima sarebbe stata quella del Progetto stampato in Francia¹¹⁵⁶.

Alla luce delle rivendicazioni espresse dai firmatari della Petizione e considerando la stessa condotta dell’Assemblea riunitasi a Basilea, si comprendono meglio le preoccupazioni di Ochs di fronte alla prospettiva di presentare ai propri concittadini un Progetto di Costituzione preconfezionato. Anzi, a giudicare dalla sua corrispondenza, nella sua interpretazione la versione di Parigi costituiva un semplice canovaccio su cui impiantare le discussioni di una libera Assemblea locale. A tal proposito, bisogna riconoscere che, come già accennato, le autorità francesi non avevano contribuito a chiarire la faccenda. Come spiegava alla vigilia del Proclama di Lecarlier, dopo aver tentato di far adottare *sic et simpliciter* il Progetto redatto a Parigi, preso atto delle resistenze e dei

¹¹⁵⁶ Il testo del Proclama, del resto molto celebre, si trova in AE, C. 125CP, vol. 466, f. 183.

dubbi dei compatrioti, Ochs si sarebbe ritenuto legittimato ad operare modifiche ed adeguamenti in virtù di quanto già permesso ai bernesi da Brune: «le général Brune n’avoit exigé des Bernois que l’adoption de l’unité du gouvernement et du système représentatif, mais non l’acceptation de telle ou telle constitution»¹¹⁵⁷. Veniva quindi aggiunto che, allontanando i rischi di un eccessivo amore dell’autore per la propria opera, egli si era dimostrato disponibile a modificarne delle sezioni a partire dalle richieste e dalle istanze locali e, in tal modo, era riuscito a fare accettare il progetto «avec des modifications que le public ici et dans les autres cantons trouve ne point dénaturer le projet de Paris»¹¹⁵⁸ non solo nel proprio cantone, ma in molti altri territori elvetici. La lettera di Ochs terminava chiedendo l’approvazione formale del Direttorio per sottoporre alle assemblee primarie il Progetto di Basilea già approvato dalla relativa Assemblea il 15 marzo precedente. Come il referendum popolare, anche il via libera del Direttorio sembrava essere poco più di una formalità – o, almeno, così era interessato a presentarlo l’autore¹¹⁵⁹.

Il Proclama di Lecarlier, pertanto, sembrava arrivare come una mannaia inattesa sugli uffici di Ochs e sulla volontà stessa dei patrioti che la versione rielaborata a Basilea era riuscita ad unire. In realtà, come emerge tra le righe della prima reazione ufficiale di Ochs successiva alla presa di posizione del commissario francese, la possibile stroncatura del Progetto di Basilea giungeva per il tribuno tutt’altro che inaspettata. Piuttosto, sembrava rientrare nel suo interesse mostrarsi di fronte ai propri compatrioti sorpreso come e più di loro rispetto ad un Proclama che, di fatto, annullava ogni ridefinizione elaborata *in loco*¹¹⁶⁰. Riferendosi proprio alla presa di posizione di Lecarlier, Ochs affermava di esservi preparato e che le stesse assemblee primarie avevano espresso la loro adesione ad una possibile ridefinizione in corsa. In concreto, ciò significava un rimaneggiamento degli eletti – il cui numero si sarebbe ristretto attenendosi al Progetto originale –, che venivano distinti tra amministratori realmente in carica e supplenti. Ochs tentava poi di comprendere le ragioni alla base del cambiamento di strategia direttoriale: immaginava a questo proposito che gli aggiustamenti più

¹¹⁵⁷ *Ivi*, f. 169v. Allo stesso tempo, poi, Ochs ricordava che Mengaud, distribuendo il Progetto di Parigi, non aveva dichiarato ufficialmente che fosse necessaria l’accettazione pura e semplice.

¹¹⁵⁸ *Ivi*, f. 170r.

¹¹⁵⁹ A questo proposito, è curioso che in una successiva lettera, risalente all’8 *germinal* (28 marzo), Ochs riportasse a Talleyrand i primi (positivi) risultati del giudizio delle sezioni della città di Basilea sulla Costituzione. Cfr. *ivi*, f. 172r. Probabilmente, nella lettera precedente, Ochs intendeva dire che l’ufficializzazione della messa in vigore della Costituzione attraverso la pubblicazione dei dati del referendum (e non, dunque, il suo effettivo svolgimento) avrebbe atteso il via libera direttoriale.

¹¹⁶⁰ Raymond Guyot, nell’articolo già citato, sostiene addirittura che le originalità del Progetto di Basilea sarebbero riconducibili ad un Piano originale consegnato ad Ochs dai suoi mandanti al momento di partire per Parigi. Sarebbe proprio per la consapevolezza di essersi allontanato da quella guida che il tribuno avrebbe dissimulato la sua estraneità e persino la sua ignoranza di fronte al rimaneggiamento da parte del Direttorio francese: «Ochs s’était mis d’accord avec ses amis politiques pour arrêter les grandes lignes du projet, et qu’il s’était porté garant de le faire accepter tel quel; il lui coûtait d’avouer après cela la docilité dont il avait fait preuve auprès du Directoire, et que devaient récompenser peut-être quelques avantages personnels, notamment la promesse d’être agréé comme ambassadeur de la République helvétique à Paris». GUYOT, *Pierre Ochs (op. cit.)*, p. 148.

sgraditi fossero state le disposizioni che prevedevano la permanenza di alcuni amministratori fino ad una certa soglia di età (emblematico il caso già menzionato dei membri della Camera amministrativa, che sarebbero rimasti in carica fino ai 65 anni di età). A nulla servivano ormai le rassicurazioni che nessun aristocratico avesse preso parte al confezionamento di questa misura e che questi amministratori, non esercitando alcun potere giudiziario, non si sarebbero mai potuti trasformare in oligarchi; allo stesso modo, risultava ormai tardiva e inutile l'amara constatazione che il problema, nel preciso contesto svizzero, sarebbe stato, anzi, quello di trovare persone *capaci* che accettassero di dedicarsi per anni alla carriera amministrativa. Ochs prendeva invece le distanze rispetto ad altre modifiche maturate dalla rielaborazione di Basilea, come la citata ridefinizione dell'articolo 6 – relativo alla libertà dei culti – e le modifiche apportate agli articoli 19 (che secondo Ochs poteva permettere al legislatore di ostacolare l'accesso ad un nuovo domicilio, condizione necessaria per esercitarvi i diritti politici) e 23 (che negava l'ammissibilità degli stranieri all'impiego di segretari o sottoposti di funzionari pubblici). Particolarmente interessante era il commento riservato alla rielaborazione dell'articolo 26, che pur vietando ai ministri di culto l'esercizio di funzioni pubbliche permetteva loro – a differenza del Progetto originale – di votare nelle assemblee primarie: «Je n'aime pas le suffrage des ministres des cultes dans les assemblées primaires. Le règne de Jésus Christ n'est pas de ce monde»¹¹⁶¹. Inoltre, egli non condivideva la modifica della procedura con cui le assemblee primarie avrebbero dovuto individuare gli elettori e che rendeva la modalità elettorale troppo complessa (articoli 33-34)¹¹⁶² e, infine, criticava duramente il depotenziamento dell'articolo 39, che prevedeva l'accesso diretto al Senato per i direttori usciti di carica. Mentre nella versione di Parigi non veniva specificata la durata della loro nuova funzione, in quella di Basilea si prevedeva invece che gli ex direttori avrebbero svolto le loro funzioni di rappresentanti per quattro anni, andando così a diminuirne il numero assoluto all'interno del Senato. A dire di Ochs, svilire la portata di questa misura, che rispecchia in pieno la tendenza costituzionale, sviluppatasi ad un livello *europeo*,

¹¹⁶¹ AE, C. 125CP, vol. 466, f. 188r.

¹¹⁶² *Ivi*, f. 89r. Il Progetto parigino prevedeva che le assemblee primarie eleggessero un elettore ogni cento 100 individui che riunissero le qualità per essere cittadini. I nomi degli eletti sarebbero stati quindi inviati al prefetto nazionale che, insieme al presidente di qualsiasi autorità costituita del luogo della sua residenza, avrebbe escluso per sorteggio metà degli eletti. Solo la metà restante avrebbe quindi costituito l'effettivo corpo elettorale per l'anno in corso. Il Piano di Basilea, all'art. 33, prevedeva invece che ogni assemblea primaria designasse *due* elettori ogni 100 individui dotati delle qualità richieste per essere cittadini, mentre all'art. 35 veniva descritta una procedura piuttosto tortuosa per arrivare all'elezione dei rappresentanti nazionali: «La moitié des Electeurs, désignée par le sort, forme au scrutin secret, et à la majorité relative des voix, une liste de six Candidats éligibles, que le sort réduit à trois. L'autre moitié des Electeurs choisit alors d'entre ces trois, au scrutin secret, et à la majorité absolue des voix, celui qui doit remplir la place vacante». *Ivi*, f. 89v. Come nel caso del Progetto batavo del 1797, anche in questo frangente la sorte e la casualità venivano valorizzate al massimo all'interno della procedura elettorale al fine di allontanare il più possibile la probabilità di intrighi o di macchinazioni in grado di corrompere l'esito delle operazioni.

favorevole ad un accesso gradualistico alle cariche e, quindi, ad una professionalizzazione della politica, significava «éluder une des plus belles dispositions de la Constitution»¹¹⁶³.

Preso atto della volontà del Direttorio e rassegnatosi a dover rinunciare alla particolare traduzione elvetica – e non solo di Basilea, vista la centralità dell’apporto di patrioti provenienti da diversi cantoni – del modello redatto a Parigi, Ochs individuava tre nemici da combattere: i pregiudizi del federalismo, il fanatismo e, soprattutto, «la *démocratie non représentative et les mauvaises têtes*»¹¹⁶⁴. Proprio la presenza di un’opzione favorevole ad una democrazia pura, interpretata e proposta – non solo nei cantoni primitivi – come via alternativa al ‘normale’ circuito rappresentativo francese e fondata, in molti casi, su un’esperienza secolare vissuta in prima persona costituisce uno degli aspetti più originali e affascinanti dello scenario elvetico. E tuttavia, benché appaia quasi contraddire quanto emerso fin qui, occorre riconoscere che la stessa versione di Parigi, sistemata dal Direttorio, ma composta in prima persona da Ochs con l’ausilio di Daunou, *non* era affatto la semplice resa concreta della volontà di pochi uomini di governo. Né si trattava di una semplice copia del modello francese. Il Progetto di Ochs, come il precedente batavo, era il risultato originale dell’incontro e del congiungersi dell’istanza locale – ovvero dei riadattamenti che dipendevano dalla consapevolezza di doversi adeguare alla realtà specifica a cui avrebbe dovuto applicarsi – e di una linea di riflessione di matrice politica e costituzionale capace di mettere in contatto e far dialogare protagonisti e patrioti provenienti dai diversi contesti raggiunti dall’espansione rivoluzionaria. Quest’ultima anima del Progetto viene fatta emergere con straordinaria proprio da Ochs, che si dimostra attore in gioco, e non semplice ricettore passivo, di un processo di ridefinizione costituzionale che seppe vivere appieno e su cui poté incidere in prima persona.

L’*émeute de St. Gall* n’a pas laissé en quelque manière que de me faire plaisir. Elle a prouvé aux patriotes, qui aiment un gouvernement sans force, les tribunats, et les juris constitutionnels, ce qu’est le peuple, et que l’*ochlocratie* est aussi dangereuse que l’*oligarchie*. Il faut sans cesse donner au peuple la souveraineté, mais pour chaque fois lui en dérober l’exercice.¹¹⁶⁵

¹¹⁶³ *Ivi*, f. 188r.

¹¹⁶⁴ *Ibidem*.

¹¹⁶⁵ AN, AF III 81, dossier 337, plaq. 1. La lettera, diretta con ogni probabilità al direttore Reubell, risale al 10 *germinal an VI* (30 marzo 1798). Sembra dunque pienamente condivisibile il giudizio espresso da Annie Jourdan, che descrive un’esperienza costituzionale elvetica all’insegna di una reale collaborazione e di una generale unità d’intenti tra il governo francese e i principali attori svizzeri, *in primis* Ochs e Laharpe, di cui si ricordano le ripetute richieste al Direttorio di fornire una Carta già pronta, in grado di superare e accordare i diversi interessi dei territori della ex Confederazione. Cfr. JOURDAN, *La Révolution batave: un cas particulier* (*op. cit.*), pp. 93-94.

6.3 Originalità ed influssi di un Progetto tormentato

In un'apposita cartella all'interno del corposo dossier dedicato alla Repubblica Elvetica conservato alle *Archives Nationales* sono presenti due versioni successive di un *Projet de Constitution Suisse* datato *pluviôse an VI* (gennaio-febbraio 1798). Da un'analisi dei due testi emerge chiaramente che la loro cronologia è opposta all'ordine della loro collocazione: il primo documento, infatti, costituisce una versione successiva e semiufficiale che, con poche e irrilevanti risistemazioni, avrebbe costituito il testo definitivo della nuova Repubblica Elvetica¹¹⁶⁶. Decisamente più rilevante il secondo manoscritto della cartella, che costituisce la versione originale redatta da Ochs¹¹⁶⁷. Si tratta di una raccolta di fogli in cattive condizioni, spesso incompleti e illeggibili ai margini a causa di un tentativo di dare queste carte alle fiamme che, come testimonia la collocazione degli interventi del correttore (che segue l'andamento dei margini arsi), deve aver preceduto la sua consegna al Direttorio. Se riteniamo questa circostanza il frutto di un'azione volontaria, rimane oscura la ragione per cui Ochs possa aver desiderato bruciare un Progetto redatto insieme a Daunou e di cui appariva soddisfatto nelle proprie lettere. Se letta insieme alla dissimulazione ostentata nella sua lettera all'amico Burckhardt, si potrebbe forse ipotizzare che il tentativo di distruggere il documento sarebbe stato l'esito della notizia che il suo Progetto sarebbe stato rivisto e, prevedibilmente, corretto dal Direttorio francese. Tuttavia, contro questa ricostruzione sta non solo la poca verosimiglianza della presunta sorpresa di fronte alla necessaria revisione francese da parte di un amico stretto del direttore Reubell, ma anche il genere e il peso degli interventi del revisore. Quest'ultimo, che tutti gli studi identificano con Merlin de Douai, non avrebbe infatti snaturato il Progetto di Ochs, limitandosi a interventi formali e a ridefinizioni non certo radicali.

Mais si ces corrections permettent de donner plus de cohérence au projet initialement rédigé par Ochs en levant des risques de blocages ou des problèmes d'interprétation, elles ne modifient pas fondamentalement le texte initial. On a globalement le sentiment que Merlin intervient lorsque des

¹¹⁶⁶ Tra le variazioni, tutte di poco conto, si possono citare alcune 'sviste' del revisore – Merlin, come vedremo –, che in due circostanze (artt. 37 e 106) si riferisce alla Camera larga come *Conseil des deux cents quarante*, dimenticando così di sostituire ad una dicitura anteriore la versione finale di *Grand Conseil*, presente in ogni altro articolo. Il copista a cui sembra doversi la versione in bella copia avrebbe dunque conservato le dimenticanze del direttore francese. Si può inoltre menzionare che il testo dell'articolo 101, dedicato alle prerogative della *Chambre administrative* è mutilo, mentre quello dell'articolo 107 (che pure è segnalato), relativo al procedimento di revisione costituzionale, è del tutto assente. Cfr. AF III 81, dossier 337, plaq. 3.

¹¹⁶⁷ Secondo Guyot, il tribuno di Basilea non avrebbe scritto di suo pugno che il titolo del documento (*Plan d'une constitution pour la République Helvétique en Suisse*), mentre il testo vero e proprio sarebbe stato redatto da un copista. In realtà, sembrano doversi all'inviato di Basilea anche alcuni interventi operati *sul testo* (e non a margine, come nel caso di Merlin) dei diversi articoli. Lo stesso storico individua poi un'ulteriore personalità che avrebbe messo mano al Progetto in questione: si tratta del direttore Reubell, a cui si dovrebbero pochi e sparuti interventi, come nel caso del VII articolo del Titolo XV (interamente riscritto da Merlin). GUYOT, *Pierre Ochs (op. cit)*, pp. 144-147.

articles semblent s'inspirer trop des Lumières et manquer de pragmatisme ce qui, sur ce point, est conforme aux objectifs des Thermidoriens lors de la rédaction de la Constitution de l'an III.¹¹⁶⁸

Schematicamente, possiamo affermare che le principali modifiche comprendevano: l'eliminazione dell'*Avant propos*, nel quale Ochs auspicava la formazione di un governo provvisorio e l'organizzazione di una votazione popolare sulla costituzione; la cancellazione del Titolo XIII, *Lois complémentaires*, che comprendeva una sola norma, volta ad affidare al Corpo legislativo lo stabilimento delle disposizioni chiamate a porre in attività tutte le parti della Costituzione; la rielaborazione del Titolo XV, *Moyens d'établir successivement cette Constitution*, che da Proclama contro l'odiata oligarchia veniva trasformato in una serie di norme positive relative alla vera e propria messa in vigore del testo costituzionale. In generale, gli interventi di Merlin miravano ad un deciso incremento di poteri a favore del potere esecutivo, a cui venivano riservate importanti prerogative in campo finanziario, sul quale veniva parallelamente ridotto il controllo del Legislativo sull'Esecutivo. Si segnalava, infine, un aggravamento della procedura di revisione costituzionale, con un tempo minimo tra le due votazioni necessarie del Senato portato da sei mesi a cinque anni.

Coglie e sintetizza alla perfezione lo *spirito* dell'intervento di Merlin Annie Jourdan, che da una parte sottolinea come il direttore intervenisse «pour supprimer ce qui rappelait trop l'Ancien Régime ou pour 'moderniser' la formulation» e, dall'altra, nota come egli «supprime tout ce qui pourrait suggérer le provisoire»¹¹⁶⁹. Proprio su quest'ultima osservazione conviene iniziare la nostra analisi, poiché riguarda il primo intervento a cui viene sottoposto il Progetto originale. Confermando l'intento fondamentale individuato dalla storica olandese, Merlin provvide a cassare l'aggettivo «provisoire» posto nella titolatura del documento («Plan d'une Constitution provisoire pour la République Helvétique ou Suisse») e, coerentemente con questa impostazione, sceglieva, come accennato, di eliminare quella sorta di preambolo, definito «Avant-propos» dall'autore svizzero, che insisteva proprio sulla provvisorietà del suo Piano, che avrebbe dovuto limitarsi a pochi obiettivi fondamentali da attuare sin da subito, ma che, per il resto, era più che aperto a modificazioni e rielaborazioni da parte dei protagonisti locali: «Ce plan de Constitution de la République helvétique n'est que provisoire. Il s'agit seulement de détruire l'aristocratie et d'établir un régime représentatif quelconque qui ait assez de force pour pouvoir réprimer les malveillans de toute espèce»¹¹⁷⁰. Il testo di Ochs prevedeva addirittura che il nuovo Corpo legislativo, subito dopo la sua installazione, avrebbe dovuto convocare le assemblee primarie per domandare loro formalmente se desiderassero la

¹¹⁶⁸ BROUSSY, *Regards sur la Constitution Helvétique (op. cit.)*, p. 341.

¹¹⁶⁹ JOURDAN, *La Révolution batave: un cas particulier (op. cit.)*, p. 94 e nota.

¹¹⁷⁰ AF III 81, dossier 337, plaq. 3. Le prossime citazioni dal Piano originale di Ochs provverranno dalla medesima cartella di cui, dunque, non ripeteremo ogni volta la collocazione.

convocazione di un'assemblea costituente per elaborare un progetto di costituzione differente o se, piuttosto, preferissero sperimentare il Piano in oggetto per qualche tempo per poterlo giudicare con maggiore cognizione e per lasciare che «l'opinion publique puisse se former avec calme, que les préjugés, les habitudes serviles, les regrets et les ressentiments s'oublient, et que surtout le principe fondamental de l'égalité de droits politiques ait le temps de prendre racine et de s'affermir».

Due sembrano i punti focali di questo Preambolo. In primo luogo, il riferimento alla necessità di stabilire un 'regime rappresentativo qualsiasi', segno di ciò che i patrioti elvetici consideravano davvero prioritario e irrinunciabile. Come del resto ripeteva Laharpe, alla Svizzera serviva una Costituzione qualsiasi, su modello francese, ma capace di unire territori diversi e abituati ad istituzioni differenti in un'unica organizzazione statale. Considerata la condivisione dei principi fondamentali e, *in primis*, della forma repubblicana, la possibilità di ricevere questo documento da Parigi appariva più come un servizio reso da una potenza amica che come l'imposizione di un modello soffocante. In secondo luogo, l'identificazione del principio fondamentale nell'eguaglianza dei *diritti politici* appare come un elemento genuinamente elvetico, ovvero proveniente da una cultura politica fatta da un'esperienza secolare di partecipazione alla vita pubblica – pur con gradi e limitazioni diversi a seconda della specifica realtà territoriale – e capace, come vedremo, di caratterizzare e, allo stesso tempo, differenziare il documento finale svizzero dall'archetipo francese.

Il Piano vero e proprio di Ochs era diviso in XV Titoli, numerati solo in seguito all'intervento di Merlin. Come questi, si sceglieva di non numerare neppure i singoli articoli. Il Titolo I, che svolgeva le funzioni di una Dichiarazione, conteneva i «Principes fondamentaux»¹¹⁷¹. Se la cancellazione dell'*Avant propos* ben testimoniava la volontà di eliminare ogni aspetto di provvisorietà, il terzo articolo, dedicato alla definizione della legge, rispecchiava la volontà di Merlin di 'asciugare' il testo costituzionale, eliminandone le parti inutilmente retoriche o ridondanti di matrice illuministica. Nella versione originale, dopo aver dichiarato la legge l'espressione della *volontà del legislatore* determinata secondo la costituzione, Ochs affermava: «il n'a pour but que le bien public présent et à venir. Il a la raison seule pour guide. Il s'environne des plus sages. Il délibère avec maturité. Il n'est point esclave de l'opinion publique, mais il la consulte et la pèse, soit pour s'y conformer, soit pour la rectifier». Quell'ambigua formula compromissoria che caratterizzava ancora la definizione contenuta nel documento francese all'articolo 6 della Dichiarazione – «La loi est la volonté générale, exprimée par la majorité ou des citoyens ou de leurs représentants» –, veniva risolta a tutto favore del legislatore dal testo di Ochs, che rendeva il rappresentante non solo l'unico legittimo

¹¹⁷¹ Si noti che quella elvetica rappresenta la sola Costituzione tra quelle delle repubbliche 'sorelle' ad essere sprovvista di una Dichiarazione vera e propria, scissa dal testo costituzionale.

corifeo della legge, ma anche il principale attore della scena pubblica. Alla base di questa strategia originale, che, come detto, differenziava il Progetto dal precedente francese, stava probabilmente una considerazione calata sul contesto elvetico, dove in alcune realtà locali la forma democratica diretta era stata per secoli ed era ancora una via percorribile. Restringendo drasticamente le possibilità ancora aperte nella Carta francese, Ochs riteneva forse di aver precluso una volta per tutte ogni soluzione diversa dal sistema rappresentativo, vero e proprio cardine del suo Progetto. Il ricco articolo, tuttavia, veniva menomato da Merlin, che ne conservava solo la prima disposizione, eliminando quindi la serie di precetti sulla condotta del rappresentante.

Una completa soppressione toccava invece all'articolo seguente, per motivi inerenti all'ordine e alla struttura costituzionale: «Les exceptions de plusieurs genres de loix sont inévitables, parce que le législateur ne sauroit prévoir tous les cas. Mais ces exceptions doivent être rares, et si bien motivées, que la Nation puisse être censée les approuver». Tuttavia, sia pure con una forma e una collocazione diversa, il significato più profondo di questo articolo veniva conservato nel Piano costituzionale. Come e più che nell'originale di Ochs, la ridefinizione portata avanti da Merlin rendeva la possibilità di prevedere eccezioni alla legge – ossia, in buona sostanza, il diritto di grazia o di commutazione della pena – una prerogativa del Direttorio¹¹⁷². Già il patriota elvetico, infatti, prevedeva che le possibili 'eccezioni' potessero essere proposte alla ratifica del Corpo legislativo *solo* dal Direttorio; per comunicare ancor più chiaramente l'intento della misura, l'operazione di Merlin consisteva nel collocare la disposizione all'interno del Titolo VI, dedicato al supremo detentore del potere esecutivo. Così recita l'articolo 78 nella versione finale: «Il [il Direttorio] a la proposition préalable et nécessaire de toute remise ou commutation de peines, même de récompense, en cas de révélation de la part des complices d'un crime». Sia detto *en passant* che con questa scelta Merlin dimostrava una reale apertura nei confronti di una sensibilità politica e giudiziaria altra rispetto a quella francese, nella quale la concessione della grazia rappresentava l'odiato simbolo della diseguaglianza e dell'arbitrarietà del diritto e, come tale, era stata più volte attaccata dal pensiero rivoluzionario, che non a caso insisteva in maniera martellante sulla funzione dei giudici, elettivi, limitata all'applicazione, e non all'interpretazione, della legge. Infine, la volontà di Merlin di chiudere i conti con ogni residuo di Antico regime si rifletteva nell'espunzione, dal futuro articolo 13, della disposizione che prevedeva delle eccezioni in nome dell'«utilité publique» all'abolizione di ogni «charge, redevance ou servitude irrachetable».

¹¹⁷² Risulta emblematico, a tal proposito, confrontare questa disposizione con quanto stabilito dalla Carta batava, che rappresenta l'altra Costituzione che, all'interno di quelle delle cosiddette repubbliche sorelle, riconosceva un diritto di grazia. Nel testo olandese (articolo XLIX, commi q-r), questo diritto non era riconosciuto al Direttorio, ma rientrava tra le prerogative del Corpo rappresentativo, ovvero del Legislativo.

Se il Titolo II non presenta particolari rielaborazioni, quello seguente, relativo allo stato politico dei cittadini, viene sottoposto ad alcuni interventi piuttosto rilevanti: innanzitutto, da quello che viene numerato come articolo 21 veniva espunta la norma che restringeva ai soli cittadini il diritto di esercitare in qualità di maestri delle arti meccaniche, così come quello di possedere uno stabilimento di commercio o, persino, delle terre. Inoltre, come già notava Jourdan, all'articolo 22 si procedeva ad una modernizzazione delle condizioni richieste per l'esercizio dei diritti politici: al posto del requisito di essere «citoyens nés de citoyens» venivano domandati semplicemente i 20 anni di età e l'iscrizione nel registro civico (articolo 24). L'emarginazione dello straniero che caratterizza il documento di Ochs emergeva già nell'articolo sulla naturalizzazione, che richiedeva una residenza sul territorio svizzero pari a ben venti anni consecutivi (nella Carta francese ne erano sufficienti 7), oltre all'esercizio di una professione utile e alla necessità di fornire testimonianze favorevoli sulla propria condotta e sui propri costumi¹¹⁷³. Curioso è invece il genere d'intervento di Merlin all'interno del futuro articolo 23: mentre Ochs, su esempio francese, aveva previsto una procedura di naturalizzazione straordinaria per meriti pubblici da riconoscersi previa approvazione del Corpo legislativo e su proposta del Direttorio, il direttore francese sceglieva di allontanarsi dallo stesso modello parigino e, forse, proprio per l'esperienza degli effetti di questa disposizione, arrivava a cassare questa procedura speciale.

Oltre agli stranieri, l'altro soggetto escluso dalla partecipazione pubblica erano i sacerdoti e, più in generale, i ministri di qualsiasi culto: l'articolo 26 della versione finale confermava infatti la loro esclusione dalle funzioni politiche e dalla partecipazione alle assemblee primarie. L'unico intervento di Merlin in questo ambito si riduceva alla cancellazione dalla norma in questione di una riflessione che, per quanto probabilmente condivisa dallo stesso direttore, non era ritenuta adatta alla dimensione costituzionale: «La prudence prescrit de ne confier à l'influence des personnes qui pourroient disposer des consciences aucune intervention dans les affaires politiques».

Anche il Titolo IV, consacrato alle assemblee primarie ed elettorali, era al centro di numerosi rimaneggiamenti da parte del direttore francese. Al di là degli aspetti formali o di natura semplicemente stilistica, si può notare come tra i casi ammessi per la riunione delle assemblee primarie venisse eliminata la terza circostanza, ovvero «pour assister à la proclamation des adresses, au moyen desquelles le Gouvernement communiquera de temps à autre avec la Nation entière». Non sembra limitarsi ad esigenze stilistiche la riduzione dell'articolo 33, in cui Ochs prevedeva l'elezione di un elettore ogni 100 individui «jouissant du droit de cité, de quelque *sexe*, de quelque *age*, de

¹¹⁷³ Si trattava, perdipiù, di una scelta irreversibile, che impegnava il diretto interessato e i suoi discendenti – non se ne specificava il grado – a rinunciare ad ogni altro diritto di cittadinanza.

quelque état, et de quelque origine qu'ils soient»¹¹⁷⁴. Riducendo la norma all'espressione «ayant les qualités requises pour être citoyens», Merlin evitava ogni riferimento ad un'eguaglianza politica tra i generi, ovvero ad una possibile partecipazione femminile alla vita pubblica, che l'articolo di Ochs sembrava sottintendere.

Dal Titolo sul Legislativo emerge, fin da subito, una precisa strategia di Merlin, volta ad eliminare ogni riferimento ad un Corpo legislativo come entità unica e a sé stante. Al suo posto, la scelta di riferirsi a due consigli separati sembra tradire la volontà di accentuare il principio del bicameralismo già introdotto dal terzo documento francese e depotenziare così il Legislativo come potere in generale¹¹⁷⁵. Già l'articolo d'apertura del Titolo veniva rielaborato in modo da precisare che il *potere* (e non il Corpo) legislativo era formato da «deux Conseils distincts, séparés, indépendans l'un de l'autre et ayant chacun un costume différent». Le due camere, denominate «Conseil des Anciens» e «Grand Conseil de 240 membres», divenivano Senato e Gran Consiglio. Di quest'ultimo veniva modificata la composizione: nel Progetto (articolo 37) la soglia dei 240 membri si sarebbe dovuta ripartire tra i diversi cantoni in ragione della loro popolazione e avrebbe dovuto contenere, rispettivamente, un quarto dei suoi membri dalla classe degli agricoltori o dei proprietari di terre; un quarto dalla classe degli artigiani; un quarto dalla classe dei negozianti o mercanti proprietari di immobili; un quarto dalla classe dei letterati, artisti, giuristi, medici ecc.. La rappresentanza per corpi e professioni si riverberava anche nel tipo di rinnovamento, che prevedeva la sostituzione di un terzo dei rappresentanti di ciascuna classe ogni due anni. Merlin riportava la norma sul modello francese, almeno per quanto riguarda l'annullamento della base corporativa. Venivano però mantenute due originalità che vediamo comparire, per la prima volta, nell'ambito della costituzionalizzazione elvetica: in primo luogo, il raddoppiamento della durata della carica di rappresentante: mentre nel caso francese ogni legislatore avrebbe esercitato le proprie funzioni per tre anni (essendo previsto un rinnovo annuale di 1/3), nel caso elvetico – e già nella complessa procedura di Ochs – questa durata saliva fino ad un totale di 6 anni per il Gran Consiglio e addirittura a 8 per il Senato¹¹⁷⁶. Inoltre, a differenza del caso francese, in cui i due consigli avevano un numero prefissato, la consistenza dei due consigli elvetiche sarebbe dipesa, nel caso del Senato, dal numero dei cantoni (ognuno dei quali avrebbe fornito 4 senatori) e, nel caso del Gran Consiglio, dalla consistenza della popolazione (solo per la prima volta, Merlin indicava otto membri per cantone). Recuperando due misure già presenti

¹¹⁷⁴ Da notare l'assenza di ogni requisito ulteriore per ascendere allo status di elettore rispetto a quelli necessari per accedere alla cittadinanza. Si tratta di un'originalità assoluta della Carta elvetica.

¹¹⁷⁵ Questa tendenza si era già palesata all'interno dei Titoli precedenti, dove l'espressione «Corps législatif» veniva sostituita con il riferimento ai due consigli o alla legge in generale (così agli articoli 17, 27 e 31) e si sarebbe puntualmente riproposta nei Titoli successivi.

¹¹⁷⁶ La novità risiedeva nel rinnovamento separato dei due consigli, cosicché ogni anno pari si sarebbe rinnovato 1/3 del Gran Consiglio e ogni anno dispari 1/4 del Senato.

nel Progetto originale di Ochs, veniva mantenuto il precetto che gli ex direttori entrassero di diritto nelle fila del Senato, senza specificare, a differenza del Progetto di Basilea, la durata di questa loro nuova funzione – e, anzi, Merlin precisava che il rinnovamento periodico del Senato riguardava *solo* i membri elettivi, sembrando così aprire la strada per una durata indefinita della carica di senatore per gli ex direttori. Infine, ripetendo quanto già era stato proposto da Daunou nel suo Progetto batavo, l'accesso alla 'Camera alta' era vincolato, oltretutto dal requisito anagrafico e da quello matrimoniale, dalla condizione di aver già svolto funzioni pubbliche inferiori o considerate di pari grado (articolo 37), ovvero «soit ministre, soit agent extérieur, soit membre du Conseil des 240, ou du Tribunal suprême, soit Préfet National, soit enfin Président d'une Chambre administrative ou d'un Tribunal de Canton».

Oltre ad eliminare, anche in questo Titolo, ogni riferimento ad un Corpo legislativo come entità unica, Merlin aggiungeva due disposizioni (articoli 45-46) che fissavano, rispettivamente, un intervallo di 4 e 2 anni prima che i Senatori in carica per otto anni e i membri del Gran Consiglio per 6 anni potessero essere rieletti. Apparentemente, infatti, il Progetto di Ochs – che, non dobbiamo dimenticarlo, era percepito dal suo autore come un semplice riferimento, un'elaborazione aperta a modifiche e perfezionamenti – non prevedeva alcun limite alla rielezione dei rappresentanti, che se rieletti avrebbero potuto continuare ad esercitare la carica di legislatore *ad libitum*. Gli articoli 47 e 50 venivano poi rielaborati con l'obiettivo fondamentale di riconoscere al Direttorio un ampio margine di controllo sulle finanze nazionali. Si trattava di una necessità resa palpabile dall'esperienza maturata in Francia, dove un Legislativo avverso avrebbe – ed aveva – potuto strozzare e paralizzare l'esecutivo negandogli fondi straordinari per agire¹¹⁷⁷. Così, mentre inizialmente Ochs aveva previsto che il Tesoro nazionale fosse controllato da una commissione di 5 membri, di cui uno eletto dal Direttorio e le altre due coppie nominate dai due consigli – il che era già un'innovazione rispetto al caso francese, in cui la Tesoreria era totalmente di nomina legislativa –, Merlin eliminava il riferimento per aggiungere all'articolo 49, tra gli oggetti della ratifica legislativa che richiedevano la preliminare proposta direttoriale, anche la materia finanziaria (accanto alla pace e alla guerra). Inoltre, all'articolo 82, che elencava le nomine spettanti al Direttorio, Merlin aggiungeva quella dei commissari della Tesoreria Nazionale, che divenivano così totalmente dipendenti dalla selezione dell'esecutivo¹¹⁷⁸.

¹¹⁷⁷ È da leggersi sempre sulla scorta dell'esperienza maturata in patria l'inserimento, all'art. 66, della specificazione che il diritto di polizia spettante ad ogni consiglio nel luogo delle proprie sedute e all'esterno di esso non potesse estendersi oltre un terreno racchiuso da mura o da altri sbarramenti. Si credeva così di evitare che questo articolo venisse sfruttato dal Legislativo per rivendicare questo diritto su interi quartieri o persino sulla città ospitante le sue sedute.

¹¹⁷⁸ L'articolo in questione prevedeva già la nomina dei capi della forza armata fino al grado di capitano, i ministri e gli agenti diplomatici, il prefetto nazionale, i presidenti e il segretario del Tribunale supremo, i ricevitori in capo delle

È interessante che Merlin scegliesse di mantenere un articolo che coincideva con una concessione al localismo e alle diverse tradizioni giudiziarie delle varie entità territoriali dell'ex Confederazione; l'unica modifica, in questo ambito, riguardava il passaggio dalla Nazione ai consigli legislativi come soggetto giudicante a cui sarebbe spettata la scelta di introdurre in futuro l'uniformità delle leggi civili: «Les loix civiles de chaque canton et les usages qui y ont rapport continueront à servir de règle aux tribunaux, jusqu'à ce que les conseils législatifs aient introduit par degrés l'uniformité des loix civiles, mais en tout cas les loix civiles générales ne pourront avoir aucun effet rétroactif sur les transactions et actes antérieurs»¹¹⁷⁹.

Le procedure di messa in giudizio dei rappresentanti erano rielaborate da Merlin (articoli 51-62) tentando ad uniformarle al modello francese e, soprattutto, approfondendo il divario e la separazione tra i due consigli, che agivano in maniera indipendente e successiva. Ma, soprattutto, appare decisivo l'intervento sul futuro articolo 64, che non solo permetteva, ma addirittura obbligava i due consigli ad aggiornarsi per almeno tre mesi ogni anno¹¹⁸⁰. Se letta insieme al solco scavato tra i due consigli per approfondire il bicameralismo e l'aumento delle attribuzioni direttoriali a discapito del primo potere, anche questa misura sembra condurre verso una ridefinizione delle gerarchie istituzionali. Benché, almeno formalmente, il legislativo conservasse un primato derivante dalla sua legittimazione popolare, l'esecutivo vedeva riconoscersi sempre più attribuzioni e poteri che lo rendevano perlomeno allo stesso livello del rivale e, comunque, totalmente autonomo ed indipendente da quello. Nella stessa ottica è da leggersi l'articolo 65, introdotto da Merlin, che prevedeva una guardia separata per ciascun consiglio che non fosse superiore né a quella dell'altro né a quella del Direttorio¹¹⁸¹.

Del Titolo successivo e delle sue ridefinizioni si sono già delineate le innovazioni più importanti, che miravano ad una valorizzazione e ad un rafforzamento del Direttorio soprattutto rispetto ai consigli legislativi. Oltre alla nomina dei commissari della Tesoreria (articolo 82), a quella

imposte. Merlin allargava le nomine in materia militare agli ufficiali di ogni grado, all'accusatore pubblico del Tribunale supremo – che rischiava clamorosamente di finire sotto il controllo dell'Esecutivo – e, come detto, comprendeva anche i commissari della Tesoreria Nazionale. Che quello francese costituisse il naturale modello di riferimento di Merlin per l'inserimento delle sue glosse è attestato da un foglietto contenente gli ultimi due articoli del Titolo dedicato al legislativo. Nell'ultimo, il numero 70, Merlin appuntava: «placer ici l'article 67 de la constitution française».

¹¹⁷⁹ La norma in oggetto sarebbe divenuta l'art. 48 nel Progetto finale.

¹¹⁸⁰ Diversa era la strada seguita da Ochs, che prevedeva la possibilità che il Gran Consiglio aggiornasse le proprie sedute, ma imponeva che almeno la metà dell'altra Camera – o l'intero Consiglio, secondo una versione precedente – rimanesse «en permanence auprès du Directoire». Questa frazione del Senato avrebbe avuto il diritto di convocare l'altro Consiglio e, nei casi di estrema urgenza, anche quello di sanzionare delle misure legislative proposte dal Direttorio, che sarebbero comunque state provvisorie e su cui il Gran Consiglio avrebbe deliberato non appena possibile. Benché, dunque, Ochs non imponesse l'aggiornamento delle sedute dei due consigli, anche nel suo Progetto il potere del Direttorio era incrementato con decisione, tanto da allargarsi allo stesso ambito legislativo.

¹¹⁸¹ La sproporzione tra la guardia del legislativo e quella del Direttorio era invece notevole in Francia: cfr. artt. 70, 166 della *Constitution de l'an III*.

dell'accusatore pubblico presso il Tribunale supremo e a quella di ogni ufficiale (introdotte da Merlin), il Direttorio vedeva aumentare il proprio margine di manovra anche in ambito giudiziario, grazie al diritto di proporre la grazia o una commutazione della pena – già presente in Ochs, ma ricollocato in questo Titolo dal direttore francese –, e in politica estera, dove le clausole e le condizioni segrete dei trattati stilati con le altre potenze avrebbero avuto piena validità senza bisogno della ratifica del legislativo¹¹⁸². Inoltre, l'ambiguità con cui, riprendendo una disposizione collocata da Ochs nel Titolo precedente, veniva permesso al Direttorio di esortare i due consigli a prendere un oggetto in considerazione *senza* specificare, come nel caso francese, che questo invito non potesse prendere la forma di legge, sembra aumentare le possibilità d'intervento dell'esecutivo anche nella legislazione¹¹⁸³. Per quanto riguarda i requisiti e la durata della carica di direttore, veniva rilanciato quanto già introdotto per il Senato. Così, l'inserimento dell'articolo 75 serviva ad impedire la rielezione di un direttore uscito di carica prima di 5 anni, mentre le correzioni dell'articolo 72 servivano a modificare i requisiti d'accesso alla suprema carica esecutiva. Mentre la condizione anagrafica veniva aggravata – cosicché dai 30 anni richiesti da Ochs si passava a 40 (come nel caso francese) –, veniva confermata la necessità del matrimonio o della vedovanza – richiesta esclusivamente per il Consiglio degli Anziani nel precedente del 1795 – e, soprattutto, il criterio gradualistico già presente nella prima versione: «il faut [...] être ou avoir été soit ministre, soit membre d'un des conseils, ou du Tribunal suprême, soit enfin préfet national». L'unica modifica di Merlin riguardava l'entrata in vigore di questi requisiti, istantanea per la richiesta anagrafica e matrimoniale, differita al terzo anno (come per il Senato) successivo alla messa in vigore della Costituzione per la richiesta professionale.

Tra gli altri interventi degni di nota, possiamo segnalare la soppressione del Titolo IX, «Lumières et Industrie», di carattere meramente declamatorio ed esortativo, che invitava il legislatore a favorire le istituzioni pubbliche, gli stabilimenti educativi e le società letterarie da un lato e a non ostacolare il commercio e l'industria dall'altra. I contenuti del Titolo successivo, «Des ministres», venivano fatti confluire in quello dedicato al Direttorio, col risultato che la sezione successiva, «Crimes d'Etat», che costituiva originariamente il Titolo XI, diveniva il IX. Da segnalare come, all'interno del Titolo dedicato alle autorità nei cantoni (il XII), la figura del prefetto divenisse il centro nevralgico dell'amministrazione e della vita pubblica locale. Dopo averlo definita la prima autorità di ogni cantone (seguito, in ordine di importanza, dalla Camera amministrativa e dal tribunale di

¹¹⁸² Si tratta di un intervento di Merlin. Anche all'articolo 333 del testo francese era prevista la possibilità che il Direttorio fissasse autonomamente clausole segrete e le mettesse in atto, ma veniva specificato che queste avevano un'esecuzione solo *provisoria*.

¹¹⁸³ L'articolo, dopo il riordino di Merlin, sarebbe stato inserito nel Titolo dedicato al Direttorio (articolo 77), così come l'omologo francese (art. 163).

cantone), al prefetto nazionale, rappresentante del potere esecutivo, veniva riconosciuta già da Ochs un'immane serie di funzioni, riunite all'interno dell'articolo 96 del Progetto definitivo:

Il surveille les autorités et les employés dans l'exercice de leurs fonctions, et les rappelle à leurs devoirs ; Il leur transmet les lois, ainsi que les ordres du Directoire ; Il reçoit leurs observations, projets et réclamations ; il est tenu de se rendre, de temps à autre, dans les divers districts du canton, pour y exercer sa surveillance ; Il n'accorde aucune faveur ; mais il reçoit les pétitions des citoyens, et les fait passer aux autorités compétentes ; Il convoque les assemblées primaires et les corps électoraux ; Il préside les fêtes civiques ; Il a le droit d'assister aux délibérations des tribunaux et de la chambre administrative ; *il y requiert l'exécution des lois*, mais sans y voter ; Il veille à la sûreté intérieure, exerce le droit d'appréhension et dispose de la force armée, sans pouvoir la commander lui-même ; Il nomme les présidents du tribunal, de la chambre administrative et des justices inférieures, entre les juges et administrateurs élus par le corps électoral ; Il a aussi la nomination des greffiers, de l'accusateur public et des sous-préfets du chef-lieu et des districts. C'est le Directoire qui l'élit, le destitue, le rappelle, le place dans un autre canton, ou l'appelle à d'autres fonctions.

Quella evidenziata rappresenta la sola aggiunta di Merlin, a dimostrazione dell'origine elvetica, per il tramite di Ochs – e, forse, di Daunou – di una figura che, pochi anni dopo e con qualche modifica, sarebbe risultata uno dei cardini della stessa amministrazione francese.

Sempre riguardo ai corpi amministrativi, l'originaria previsione della carica di giudice di cantone e di membro della Camera amministrativa estesa fino ai 65 anni d'età veniva sdegnosamente cassata da Merlin. Al suo posto si prevedeva la sostituzione di 2 giudici (sui 13 totali di ogni tribunale cantonale) e di un membro della Camera amministrativa (su 5, se si comprende anche il presidente) ogni anno. Di particolare interesse era un articolo presente nel Piano originale ma, sfortunatamente, leggibile solo in parte a causa delle fiamme:

Quand une suite d'actes de la part d'un Tribunal ou d'une Chambre administrative annonce un haut degré d'impéritie, ou de malveillance, ou d'esprit contrerévolutionnaire, le Directoire a droit de casser ce Tribunal ou cette Chambre, et de faire procéder à leur renouvellement par les Corps électoraux. Si ceux-ci réélisent les membres qui avoient particulièrement provoqué cette mesure, [illeggibile] pourra recourir au Corps législatif à l'effet de prendre telle détermination qu'exigeront les circonstances.

Oltre a denotare un buon grado di sospetto e di scetticismo nei confronti dei giudici locali, l'articolo in questione sembra prefigurare un meccanismo *sui generis* capace di sottoporre il Direttorio al vincolo della fiducia popolare. Sebbene non si arrivasse alle estreme conseguenze, è facile immaginare che la scelta popolare di confermare i giudici o gli amministratori allontanati

dall'esecutivo e il conseguente ricorso al Corpo legislativo potesse determinare ripercussioni assai gravi per il Direttorio, che avrebbe potuto vedersi sottoposto ad una messa in stato di accusa. Sebbene si tratti di una procedura particolare, che non riguarda il rapporto tra il governo e il Legislativo – e che, dunque, non può in alcun modo prefigurare una forma di parlamentarismo –, questo progetto sembra comunque aprire per il Direttorio una responsabilità diversa da quella personale e penale, aperta anche al genere di scelte portate avanti nell'esercizio delle proprie funzioni. In ogni caso, l'apporto di Merlin era drastico, in quanto cancellava l'intero articolo e si limitava a prevedere che il Direttorio potesse destituire i membri dei tribunali cantonali e delle camere amministrative fino alle elezioni successive col solo vincolo di motivare le proprie scelte.

Abbiamo già detto della soppressione del Titolo denominato «Loix complémentaires» e dell'estensione dell'intervallo tra le due approvazioni, da parte del Senato, di una proposta di modifica del testo costituzionale, che da soli 6 mesi passava a 5 anni. Sebbene rispetto all'originale quello appena citato costituisca un cambiamento radicale, non dobbiamo dimenticare che il coevo modello francese prevedeva addirittura uno spazio di 9 anni tra la prima e l'ultima approvazione, cosicché bisogna riconoscere la buona volontà di Merlin nel venire incontro – forse anche a partire dalla propria esperienza – alla richiesta di Ochs di una procedura di revisione più snella e praticabile.

L'ultimo, importante, intervento di Merlin riguardava il Titolo finale (che dal XV, con le soppressioni di cui sopra, sarebbe divenuto l'XI), dedicato ai mezzi per mettere in vigore la Costituzione. Nel Progetto di Ochs, questo Titolo assumeva le sembianze di una lunga e dura filippica contro l'oligarchia e i cantoni aristocratici, che divenivano i veri nemici da combattere e la minaccia più temibile per il nuovo ordine costituito. L'esortazione si rivolgeva quindi alle anime illuminate all'interno delle classi privilegiate e a quelle più sensibili delle classi subordinate perché, ricordandosi che «leurs ancêtres n'ont point versé leur sang pour enchaîner leurs descendants au joug perpétuel de quelques familles», collaborassero all'istituzione di un nuovo ordine repubblicano rispettoso dei diritti naturali di ogni uomo e allo stabilimento di «une constitution provisoire quelconque, pourvu qu'elle soit fondée sur l'égalité de droits politiques». Quest'ultima, per Ochs, si sarebbe dovuta impiantare per gradi, secondo quattro fasi successive. Prima di tutto, prevedeva che un cantone in particolare – e non poteva non pensare alla sua Basilea – si prendesse l'onere e l'onore di guidare la rigenerazione della patria adottando la Costituzione ed eleggendo delle istituzioni provvisorie. Se il magistrato locale si fosse rifiutato di riconoscere le nuove cariche, i patrioti locali avrebbero dovuto raccogliere ancora più adesioni e tornare alla carica. Nel caso in cui il potere tradizionale si fosse mostrato ancora renitente, i firmatari della petizione, dichiarandosi «réintégrés dans les droits de l'égalité primitive de tous corps de société», avrebbero dovuto inviare lettere di convocazione ai

comuni e alle sezioni già esistenti delle diverse città per procedere alla nomina dei loro elettori. Il corpo elettorale così formato sarebbe stato rivestito «d'une espèce de dictature» che gli avrebbe dato il diritto di abolire il governo in vigore sostituendolo con le nuove autorità. Il primo Direttorio così istituito avrebbe quindi provveduto ad esortare tutti gli svizzeri a seguire l'esempio virtuoso, auspicando l'istituzione di «une seule République une et indivisible» tra i territori che per primi avessero risposto all'invito e che, grazie al loro esempio, avrebbero presto convinto anche la minoranza incerta. A questa lunga e complessa procedura Merlin sostituiva un testo molto più asciutto ed essenziale, che cassava l'invettiva contro l'aristocrazia ma recuperava, allo stesso tempo, molti degli elementi originari.

In definitiva, se non si può negare l'assunto, già evidenziato dalla critica storica, che vede nell'influenza di Merlin una presenza importante, ma non decisiva nell'economia di un documento che manteneva i suoi aspetti più decisivi e originali, occorre però sottolineare la capillarità dei commenti e, quindi, la rilevanza del direttore francese, che non si limitò ad aspetti meramente formali, ma intervenne talora per uniformare il testo al modello francese, talora – ed è l'aspetto più interessante – per inserire novità assenti in quell'archetipo, ma elaborate proprio alla luce dell'esperienza maturata in Francia. È il caso, da una parte, della nomina dei commissari della Tesoreria (appena accennata nell'originale) e dell'accusatore pubblico presso il Tribunale supremo – di cui, nominandone già il presidente e il segretario, l'esecutivo rischiava di divenire la guida e il riferimento –, entrambe attribuite al Direttorio, e dell'aggiunta di ulteriori prerogative alla già potente figura del *préfet national*; dall'altra, della limitazione del diritto di polizia dei consigli legislativi, del loro aggiornamento coatto per tre mesi e, soprattutto, della radicale accentuazione del bicameralismo che annullava ogni riferimento al Legislativo come corpo unico e compatto. Nell'insieme, è facile vedere negli interventi del direttore francese la volontà di restaurare e rilanciare l'autorità del potere da lui stesso incarnato, a danno, prima di tutto, di un Legislativo che ne usciva decisamente ridimensionato.

Se, tutto sommato, non risulta proibitivo misurare il portato della figura di Merlin sulla Carta elvetica, decisamente diverso è il discorso per quanto riguarda l'influsso – pur accertato – di Daunou. Il manoscritto di Ochs su cui sarebbe intervenuto il direttore, infatti, rappresentava già una versione successiva agli incontri con l'ex oratoriano e, dunque, non è possibile stabilire con certezza i punti specifici dovuti ai suoi consigli e alle sue indicazioni. Tuttavia, prendendo in esame, da un lato, il Progetto per la Repubblica batava firmato dall'*idéologue* e, dall'altro, gli elementi che ricorreranno nelle successive repubbliche sorelle, possiamo ipotizzare che qualcuno tra i punti più originali del Progetto di Ochs fosse dovuto proprio a quegli incontri tanto proficui nel ricordo del tribuno.

In primo luogo, la riduzione per sorteggio di metà degli elettori nominati dalle assemblee primarie appare come una misura in chiara sintonia con l'apprezzamento espresso da Daunou nei confronti dello sfortunato Piano batavo del 1797. Come si ricorderà, scomodando addirittura Rousseau Daunou elogiava l'inserimento e l'utilizzo dello strumento del sorteggio all'interno delle procedure elettorali, in quanto prometteva di allontanare buona parte degli intrighi e delle trame degli 'ambiziosi'. Anche in quel caso, dopo essersi divisi tramite sorteggio in due sezioni per l'individuazione di due candidati, gli elettori del distretto si riducevano a 9 membri, individuati sempre con lo stesso strumento imparziale, che sarebbero stati i soli a partecipare all'elezione vera e propria dei rappresentanti. Nel caso elvetico la procedura era sicuramente più snella ed economica, ma condivideva la messa al centro del sorteggio come chiave per assicurare un'elezione neutra e disinteressata.

Derivava poi con buona probabilità dai consigli offerti da Daunou l'inserimento del criterio gradualistico per l'accesso alla carica di senatore o di direttore, esattamente come nel Piano batavo. Nella Presentazione di quel documento, l'ex convenzionale aveva espresso tutta la sua ammirazione per un principio esposto per primo, nel decennio rivoluzionario, da Mirabeau e inspiegabilmente rifiutato a più riprese dalle assemblee primarie. Alle ripetute bocciature francesi doveva aggiungersi quella olandese, in quanto la Carta definitiva non avrebbe mantenuto questo requisito di accesso alle più alte cariche. È dunque molto probabile che Daunou, interpellato sul tema, avesse tentato – stavolta, finalmente, con successo – di far adottare questo moderno *cursus honorum* perlomeno nel contesto elvetico. Se, come sembra, il senso più intimo di questa misura era quello di assicurare un gruppo dirigente preparato e dunque, in qualche modo, prefigurare una classe politica dotata di specifiche abilità e di una precisa preparazione maturata sul campo, potremmo ipotizzare che anche la proposta di far entrare di diritto gli ex direttori nel Senato potesse essere stato il frutto degli incontri di Ochs con l'*idéologue*. Potremmo far valere lo stesso ragionamento per la netta accentuazione della durata delle cariche, particolarmente visibile nel caso dei due consigli, che sarebbero rimasti in carica per almeno 6 e 8 anni, ovvero più del doppio rispetto al caso francese.

Sembra riecheggiare temi e riflessioni già affiorate dai discorsi e dalle pubblicazioni di Daunou degli anni precedenti il contenuto del Titolo (poi soppresso) denominato «Lumières et Industries»: il riferimento va, in particolare, alla sensibilità verso gli stabilimenti educativi e le correlate feste civiche da una parte e, dall'altra, al compito del legislatore di non ostacolare in alcun modo il commercio e l'industria, che dovevano rimanere liberi e privi di gravami di qualsiasi tipo.

Infine, sebbene il *tribunal de forfaiture* non venisse confermato nel Progetto di Ochs, lo spirito che animava una delle innovazioni più interessanti inserite da Daunou nella sua Costituzione per il popolo batavo sembrava reincarnarsi all'interno della norma che riconosceva al Direttorio il diritto di sciogliere un determinato Tribunale cantonale o Camera amministrativa a seguito di ripetute manifestazioni d'imperizia, di malevolenza o, persino, di uno spirito controrivoluzionario¹¹⁸⁴.

Esprimendosi sull'intera vicenda, sembrano così pienamente condivisibili le considerazioni di Antoine Broussy, che sottolinea il carattere elvetico del documento costituzionale e l'apporto centrale dei suoi protagonisti locali:

Les Chambres administratives nouvelles ont assuré d'une certaine manière la continuité de la souveraineté cantonale, tandis que les communes d'habitants, composées cette fois de tous les citoyens et non plus des seuls bourgeois, se sont emparées de la gestion et ont ainsi expérimenté les mécanismes de la démocratie représentative. Ne peut-on voir ici une illustration d'une particularité helvétique dans la mise en œuvre des principes révolutionnaires puisque, à cette échelle du moins, les Suisses n'ont pas craint de convier la plus grande partie du peuple à participer à la vie politique ? Le contexte Suisse peut sans doute fournir une explication. Là où les Thermidoriens voulaient se prémunir d'un retour à une dictature d'un groupe d'hommes se disant directement mandatés par le « peuple », les patriotes souhaitent avant tout éviter que le pouvoir soit de nouveau confisqué par une minorité oligarchique ou aristocratique, ennemie de la liberté et de l'égalité. D'où des précautions qui visent moins le « peuple », nécessairement reconnaissant d'avoir retrouvé sa liberté, si l'on suit la logique des patriotes, que les anciens dirigeants, frustrés d'avoir été dépossédés.¹¹⁸⁵

In definitiva, il processo di costituzionalizzazione elvetico sembra confermare una tendenza già affiorata nel caso batavo. Sebbene, come abbiamo visto, il Direttorio francese fosse molto interessato alle vicende costituzionali delle repubbliche rivoluzionarie, l'impressione è che, una volta accettata dai patrioti locali la Costituzione del 1795 come modello di fondo, eventuali modifiche inserite per soddisfare esigenze dovute allo spirito, ai costumi o alla cultura politica locale non costituissero affatto un ostacolo insormontabile, ma, anzi, esse erano accolte e, in un certo senso, persino esortate. Così come, in terra olandese, Delacroix si era dichiarato soddisfatto riconoscendo

¹¹⁸⁴ Non sembra, invece, doversi ricondurre all'influenza di Daunou quella timida apertura, nell'articolo in questione, ad un vincolo fiduciario che avrebbe legato il Direttorio alla consultazione popolare conseguente a questa scelta. La lista di disposizioni che sarebbe possibile far risalire al protagonista francese potrebbe senza dubbio allargarsi. Così, per esempio, il riferimento presente all'articolo (poi abrogato da Merlin) sulle soglie specifiche con cui il Tribunale supremo avrebbe dovuto pronunciare l'assoluzione (un terzo dei voti più uno) o la condanna dell'imputato ricorda i contenuti della celebre opera prerivoluzionaria di Condorcet – conosciutissima e apprezzata, *in primis*, proprio da Daunou –, che muoveva esattamente dai casi giudiziari per riflettere sulle procedure di voto da seguire per assicurare equità e giustizia. Cfr. CONDORCET, *Essai sur l'application de l'analyse à la probabilité des décisions rendues à la pluralité des voix*, Paris, Imprimerie Royale, 1785.

¹¹⁸⁵ BROUSSY, *Regards sur la Constitution Helvétique*, p. 346.

nel Progetto dei radicali un numero tutto sommato limitato di principi irrinunciabili – le cosiddette *bases* –, nel contesto elvetico Merlin tentò di accogliere il più possibile originalità e innovazioni dovute all'asse Ochs-Daunou, che già doveva aver portato ad una conciliazione tra istanza locale e matrice francese. Questo incontro non avveniva sempre senza discussioni o, in alcuni casi, persino conflitti. Ne dà testimonianza il caso già citato dei cantoni primitivi, che in nome di una tradizione politica locale pretesero di difendere un genere di democrazia molto più partecipata e vicino a quell'ideale di democrazia pura attuabile solo in realtà di dimensioni ridotte. Esportare la Rivoluzione e, con essa, un preciso modello di vita pubblica collettiva comportava infatti anche l'incontro tra modelli costituzionali o repubblicanesimi diversi: da un lato una Repubblica fondata su una costituzione unitaria per il tramite di una democrazia di tipo rappresentativo; dall'altro una fondata sulla località, sul territorio e retta da un tipo di democrazia pura. L'aspetto più affascinante e, insieme, decisivo di questo processo è il mantenimento, la conservazione e, quindi, la diffusione dei risultati di queste difficili conciliazioni in scenari e contesti diversi in giro per l'Europa e, da ultimo, nella stessa Francia.

6.6 Un'azione *in loco*: Daunou nella città dei papi

L'8 *nivôse an VI* (28 dicembre 1797), mentre Delacroix si accordava col gruppo dei radicali batavi e Ochs, ancora a Parigi, lavorava al suo Progetto di costituzione, a Roma si verificava un incidente che avrebbe segnato tragicamente le sorti dello Stato della Chiesa e dello stesso papa. Durante una sollevazione popolare contro il governo pontificio, era stato infatti ferito a morte dalle truppe papaline il generale francese Léonard-Mathurin Duphot. Scioccato dall'inaccettabile episodio, che andava ad aggiungersi alla triste fine del diplomatico Basseville (ucciso, sempre a Roma, nel 1793), Giuseppe Bonaparte, ambasciatore francese a Roma, lasciava infuriato la città, ben deciso a far pagare a carissimo prezzo l'oltraggio subito dalla *Grande Nation*¹¹⁸⁶. Fu, in effetti, proprio l'uccisione del militare francese a rappresentare il perfetto *casus belli* con cui legittimare l'attacco e la rapida conquista del secolare Stato Pontificio. Come riportava Alexandre Berthier nella lettera indirizzata al Direttorio, il 22 *pluviôse* (10 febbraio) le truppe francesi avevano già occupato Castel Sant'Angelo e avevano ormai il pieno controllo dell'Urbe¹¹⁸⁷.

¹¹⁸⁶ Proprio Giuseppe Bonaparte, in una lettera scritta da Firenze e risalente al 31 dicembre, ha lasciato un resoconto dettagliato della giornata del 28 dicembre e dei terribili eventi che la connotarono. Cfr. AN, AF III 77, dossier 321, plaq. 1.

¹¹⁸⁷ Cfr. *ivi*, AF III 503, plaq. 3176.

Nel frattempo, prevedendo la rapida riuscita dell'operazione militare, il Direttorio francese, col decreto del 12 *pluviôse* (31 gennaio), disponeva che i cittadini Daunou, Florent e Monge si recassero a Roma in qualità di commissari, ufficialmente per «y recueillir des renseignemens exacts sur les faits qui s'y sont passés le huit nivôse dernier, d'en rechercher les véritables auteurs et d'indiquer les mesures propres à empêcher que de semblables événemens ne se renouvellent»¹¹⁸⁸. Nell'*Instruction* inviata appositamente ai commissari, però, già emergeva il vero obiettivo della loro missione: «Les commissaires sont chargés spécialement de faire disparaître le gouvernement actuel de Rome et d'y substituer un gouvernement libre et représentatif»¹¹⁸⁹. Il contenuto più interessante riguardava però la modalità indicata per operare questo epocale cambiamento, che avrebbe revocato da Roma il secolare governo papale:

Pour cet effet ils s'attacheront à faire exécuter le *projet de constitution de la République romaine, arrêté par le Directoire exécutif*. Après l'avoir fait publier, ils emploieront toute leur influence pour déterminer toutes les communes à y donner leur adhésion par des adresses que celles-ci feront parvenir au général-en-chef. Ils rédigeront toutes les lois réglementaires qui leur paroîtront nécessaires pour la mise en activité de la constitution. Ils nommeront les membres des conseils législatifs, les consuls et tous les fonctionnaires publics. Ils prendront en un mot toutes les mesures qu'ils jugeront propres à remplir l'objet de leur mission. Mais ils auront soin de ne pas figurer en nom dans les actes publics et de ne prendre aucun caractère officiel ; et ils feront paroître et exécuter sous le nom du général-en-chef toutes les lois, toutes les nominations, tous les ordres que les circonstances et l'accomplissement de leur mission leur paroîtront exiger.¹¹⁹⁰

Al netto di alcune direttive stringenti e di alcuni principi irrinunciabili, ai commissari veniva dunque lasciato un discreto margine di manovra per raggiungere l'obiettivo fondamentale individuato dal Direttorio francese. Addirittura, una versione precedente della *Instruction* conteneva un'ulteriore considerazione che rafforzava non solo il grado di autonomia degli inviati francese, ma anche l'importanza riconosciuta alla componente locale, incarnata dagli abitanti dell'ormai ex Stato della Chiesa. A proposito del progetto di Costituzione per la nuova Repubblica licenziato dal Direttorio – su cui torneremo più diffusamente –, i direttori affermavano: «ils le feront, autant que la chose leur paroitra moralement possible, accepter par les habitans du pays, qu'ils feront à cette fin réunir en

¹¹⁸⁸ Il testo, corredato dalle firme dei direttori Merlin de Douai, Reubelle e François de Neufchâteau, è consultabile in AN, AF III 498, plaq. 3135, doc. 5. Un esemplare del decreto è conservato anche tra le carte di Daunou: cfr. BNF, NAF 21889, f. 146. In un documento scritto di suo pugno, si apprende che Talleyrand avrebbe pensato, in un primo momento, di inserire anche Cabanis tra gli inviati a Roma. Il suo nome, però, a differenza di quello di Daunou e Florent, non era accompagnato dall'appunto «adopté», segno che, forse, la sua candidatura non era stata avallata dal Direttorio. Monge, il cui nome veniva inserito in un secondo momento nel manoscritto del ministro, potrebbe rappresentare la proposta seguita a quella non andata a buon fine di Cabanis. Cfr. AN, AF III 498, plaq. 3135, doc. 7.

¹¹⁸⁹ *Ivi*, doc. 9.

¹¹⁹⁰ *Ibidem*, corsivo nostro.

assemblées communales»¹¹⁹¹. L'ambiguità e le diverse possibili interpretazioni dell'avverbio «moralement» avrebbero permesso ai commissari di muoversi con ancor maggiore libertà in vista dell'accettazione locale di un modello di costituzione certo redatto in Francia ma che, già nelle intenzioni dei suoi autori, sembrava poter essere adeguato – almeno in parte – alle richieste locali. Benché la disposizione venisse cassata e non comparisse nell'Istruzione ufficiale, il suo inserimento nella versione precedente testimonia chiaramente come, ancora una volta, al Direttorio premesse l'adozione di pochi principi cruciali – tra cui la forma repubblicana unica e indivisibile, il governo rappresentativo e i più essenziali principi libertari –, senza pretendere un'ottusa riproposizione letterale di un archetipo costituzionale ormai in crisi nella stessa Francia¹¹⁹². La coeva *Instruction* al generale a capo dell'Armata d'Italia, del resto, replicava le linee fondamentali di quella rivolta ai commissari civili. La priorità era l'istituzione di un nuovo governo, *libero e rappresentativo*, per la cui realizzazione veniva lasciata la massima libertà al militare, a patto di uniformarsi ai pareri degli inviati del Direttorio. Soprattutto, veniva raccomandato apertamente di accettare e, anzi, esortare l'attiva collaborazione dei patrioti locali: «Il aura soin de faire spontanément par le Peuple tous les changemens qu'il sera possible d'amener par cette voie, pourvu qu'il n'en résulte ni retard ni obstacle quelconque»¹¹⁹³.

Accompagnati da queste indicazioni generali, i tre commissari arrivavano a Roma la sera del 22 febbraio¹¹⁹⁴. A questi si aggiungeva, il 28 del mese, Guillaume-Charles Faipoult, già ministro plenipotenziario francese presso la Repubblica di Genova, che era stato poi dirottato a Roma in virtù delle sue competenze in ambito economico e commerciale e che avrebbe fatto parte a tutti gli effetti

¹¹⁹¹ *Ivi*, doc. 9bis.

¹¹⁹² In una versione ancora precedente, datata 4 *pluviôse an VI* (23 gennaio 1798), l'*Instruction* invitava addirittura i commissari a «consulter le Peuple sur la forme de gouvernement qu'il désire se donner». AE, C. 109CP, vol. 926, f. 309v. La procedura predisposta, in realtà, era ben più complessa e la consultazione popolare ne rappresentava solo l'ultima fase. Si prevedeva, infatti, che qualora all'arrivo dei commissari l'antico governo non fosse più esistito, essi avrebbero dovuto stabilire un governo provvisorio per la città di Roma e tutto lo Stato della Chiesa. Secondo tali direttive, questo assetto provvisorio avrebbe dovuto comporsi di un'amministrazione centrale di cui i commissari avrebbero fissato il numero dei membri e che avrebbe avuto i medesimi poteri delle autorità temporali dell'antico ordinamento. Quindi avrebbero dovuto stabilire municipalità nei diversi comuni i cui membri sarebbero stati nominati dall'amministrazione centrale. Sarebbe spettato a queste nuove autorità arrestare tutti gli agitatori e i perturbatori dell'ordine pubblico, con particolare riferimento ai preti che avessero osato allontanarsi dai principi religiosi immischiandosi negli affari temporali. Particolarmente rilevante la specificazione che l'amministrazione centrale non avrebbe dovuto prendere alcuna decisione relativa al governo di qualche importanza senza l'approvazione dei commissari francesi. Dopo aver raccomandato ai questi ultimi di rassicurare il popolo sul rispetto della religione e sulla libertà del suo culto e aver indicato nei medici, negli avvocati e nel basso clero i ceti più disposti a collaborare al nuovo ordine, l'Istruzione prevedeva che, una volta assicurata la tranquillità pubblica e messo in moto il governo, i commissari convocassero il popolo in assemblee primarie perché si pronunciasse sulla forma di governo desiderata. Oltre alla versione citata, una successiva e rielaborata di questa *Instruction* si trova in AE, C. 110CP, vol. 22, ff. 34-37.

¹¹⁹³ AN, AF III 498, plaq. 3135, doc. 10.

¹¹⁹⁴ Cfr. AE, C. 109CP, vol. 926, f. 360.

della Commissione civile¹¹⁹⁵. Mentre gli inviati francesi scendevano la Penisola per raggiungere la sede della loro missione, Roma diveniva la sede di eventi che avrebbero segnato gli scenari politici successivi e l'azione stessa della commissione del Direttorio. Dopo che le truppe agli ordini di Berthier avevano occupato Roma, il 15 febbraio al Campidoglio, davanti ad una folla formata da qualche centinaio di uomini e in presenza di alcuni notai, veniva dichiarata formalmente la fine «del mostruoso governo de' Preti» e la costituzione del Popolo Romano «in Sovrano libero, ed indipendente con avere in sé riassunto ogni potere legislativo, ed esecutivo da esercitarsi per mezzo dei suoi legittimi Rappresentanti su gli imprescrittibili diritti dell'Uomo e suoi più ben fondati principi di verità, di giustizia, di libertà, e di uguaglianza»¹¹⁹⁶. Una deputazione ufficiale di patrioti si recava quindi dal generale Berthier per comunicargli la volontà del popolo romano ed implorare la protezione della Repubblica francese. Il militare avrebbe ricevuto la notizia con soddisfazione, ma allo stesso tempo si sarebbe impegnato a rielaborare il documento – che non a caso non venne mai pubblicato –, sfumando le affermazioni antireligiose e anticlericali più accentuate al fine di allargare lo spettro dei possibili sostenitori del nuovo organismo repubblicano e non alienarsi, fin dall'origine, il supporto della componente religiosa¹¹⁹⁷. È questa l'origine della seconda versione del documento alla base della Repubblica romana, l'*Atto del Popolo Sovrano*¹¹⁹⁸. Rimandando, per i dettagli della vicenda, al documentato studio di Battaglini, importa notare che le due versioni, diverse per il tono e i contenuti del Preambolo, appaiono pressoché coincidenti nelle rispettive seconde parti, dedicate a

¹¹⁹⁵ In una lettera al Direttorio del 2 ventôse (2 marzo), Faipoult annunciava di essere arrivato a Roma due giorni prima. Cfr. AN, AF III 77, dossier 321, plaq. 1. Faipoult, infatti, era stato incaricato il 12 pluviôse di recarsi a Roma per concertarsi coi commissari incaricati dell'organizzazione della nuova Repubblica. Cfr. AN, AF III 498, plaq. 3135, doc. 1. Si tratta di una figura particolarmente rilevante all'interno dell'universo delle repubbliche sorelle: dopo aver preso parte alla costituzionalizzazione della Repubblica ligure, egli sarebbe intervenuto anche nel processo romano e quindi, nell'estate del 1798, avrebbe partecipato anche alla ridefinizione costituzionale della Repubblica cisalpina orchestrata dall'ambasciatore Trouvé.

¹¹⁹⁶ Il testo di questo documento, denominato *Atto del Popolo Romano*, è riportato in MARIO BATTAGLINI, *La nascita della Repubblica Romana e le sue strutture provvisorie*, «Rassegna storica del Risorgimento», 1990, LXXVII, pp. 465-470. A partire dall'incrocio di alcune testimonianze dell'epoca considerate attendibili, Battaglini ritiene verosimile che la cifra dei presenti si aggirasse sulle 4-500 unità. Cfr. *ivi*, pp. 444-45. Secondo l'autore, che si basa su precisi rapporti di Berthier al Direttorio, la giornata del 15 febbraio sarebbe stata sapientemente orchestrata e favorita dallo stesso generale, che avrebbe avuto cura di non comparirvi e di farla apparire una sollevazione autonoma e spontanea. Al di là della genuinità del movimento, ciò che importa ai nostri fini è rilevare che il documento che sarebbe stato redatto dai patrioti accorsi al Campidoglio costituiva un prodotto genuinamente romano, come riconosce lo stesso Battaglini. Per un dettagliato resoconto della giornata da parte di Berthier, si veda AE, C. 109CP, vol. 926, f. 346. Anche il Direttorio francese sarebbe tornato su queste vicende inviando un apposito messaggio al Corpo legislativo. Cfr. AE, C. 110CP, vol. 20, ff. 310-315. Il dossier contiene anche una versione a stampa dell'*Atto del Popolo Sovrano*. Cfr. *Ivi*, ff. 317-320.

¹¹⁹⁷ In una lettera inviata al Direttorio pochi giorni prima (segnatamente il 10 febbraio), Berthier si era infatti lamentato della scarsa partecipazione della popolazione romana: «ne voyant dans le peuple aucun germe de révolution j'ai dû m'expliquer vis-à-vis du gouvernement sur la réparation due aux mânes du Général Duphot». AN, AF III 503, plaq. 3176, doc. 5.

¹¹⁹⁸ Oltre ad essere riprodotto nel citato articolo di Battaglini, il testo rimaneggiato da Berthier è inserito anche in *Collezione di carte pubbliche, proclami, editti, ragionamenti ed altre produzioni tendenti a consolidare la rigenerata Repubblica romana*, t. I, Roma, per il cittadino Luigi Perego Salvioni, 1798, p. 11.

tratteggiare l'organizzazione provvisoria della nuova Repubblica¹¹⁹⁹. Dopo aver dichiarato di voler mantenere la religione e l'autorità spirituale del Papa, i patrioti romani proclamavano in entrambi i casi di aver affidato provvisoriamente ogni facoltà politica, economica e civile delle antiche autorità alle nuove magistrature (chiamate «dipartimenti»). A questo proposito, emerge un dato dall'importanza decisiva, che consiste nel riconoscimento che già nel documento autonomamente redatto dai patrioti locali (*l'Atto del Popolo Romano*) venissero utilizzate denominazioni mutuare dal modello classico, quali consoli, edili e pretore¹²⁰⁰. Questa circostanza sembra confutare quanto si è ritenuto generalmente almeno a partire dall'opera di Dufourcq, che tendeva a leggere nelle nomenclature classicheggianti della Costituzione *finale* della Repubblica romana dei semplici ornamenti archeologici dovuti all'influsso dei commissari francesi¹²⁰¹. Le particolari titolature delle magistrature romane devono essere dunque lette come il frutto di una volontà, almeno in un primo momento, locale, e dunque come un apporto originale dei patrioti romani al futuro modello costituzionale. In una lettera inviata al suo omologo francese, Camillo Corona esprimeva chiaramente questa sensibilità verso un antico che, allo stesso tempo, veniva esaltato in quanto emblema della classicità e come patrimonio esclusivo della propria identità storica e culturale: «Vous êtes déjà instruit que le 27 pluviôse, an 6^e le peuple Romain est rentré dans les droits de la souveraineté en proclamant son indépendance, en se donnant le gouvernement de l'ancienne Rome, en se constituant République Romaine [...], qu'enfin le général en chef a reconnu au nom de la République Française le gouvernement provisoire qui lui a été proposé par le peuple souverain»¹²⁰².

¹¹⁹⁹ Al di là del cambiamento dei nomi che avrebbero dovuto riempire le diverse magistrature, la differenza maggiore tra le due versioni riguarda il numero dei consoli, che da 5 passa a 7.

¹²⁰⁰ Non è il caso di scendere nei dettagli istituzionali previsti dall'*Atto del Popolo Romano* e confermati, in larga parte, dalla versione successiva. Oltre a costituire un modello di organizzazione pubblica coscientemente provvisorio, esso è già stato analizzato nei dettagli dal citato articolo di Battaglini. Basti dire che l'ordinamento si limitava a descrivere – per indicazioni generali – l'ambito esecutivo e quello giudiziario. Il primo era retto dai consoli, coadiuvati da prefetti suddivisi in 7 dipartimenti e, da quello che si può intuire, da 3 edili con funzioni di igiene e di ordine pubblico. A queste magistrature si affiancavano e, in un certo senso, si sovrapponevano due ministri, uno per gli affari interni e l'altro per quelli esteri. Apparteneva all'ambito giudiziario l'altra magistratura anticheggiante, il pretore, che Battaglini immaginava analogo al *juge de paix* francese. Mancava in questo schema l'organizzazione del Legislativo. L'unica mansione afferente a questo settore riguardava l'assemblea composta dalla riunione dei diversi dipartimenti, «i quali dovranno eseguire tutto ciò che, uniti in corpo avranno colla pluralità de' voti deliberato in ogni materia politica, economica e civile».

¹²⁰¹ Cfr. ALBERT DUFOURCQ, *Le régime jacobin en Italie : étude sur la République romaine, 1798-1799*, Paris, Perrin, 1900, p. 173. Battaglini, che già valorizzava l'origine locale di queste denominazioni, citava un passo del diario del Cardinale Sala per avanzare l'ipotesi che all'origine del gusto classico potesse esserci la figura dell'archeologo Ennio Quirino Visconti, presente, tra l'altro, nelle nuove cariche. Cfr. BATTAGLINI, *La nascita della Repubblica Romana* (op. cit.), p. 456. Il riferimento è a GIUSEPPE ANTONIO SALA, *Diario romano degli anni 1798-1799*, in *Scritti di Giuseppe Antonio Sala pubblicati sugli autografi da Giuseppe Cugnoli*, Roma, Società di Storia patria, t. I, 1882, p. 115. Molto più sensibile sulla rilevanza degli attori locali al livello delle titolature classiche è l'importante articolo di FRANCESCA SOFIA, *Antico e moderno nel costituzionalismo di P. C. F. Daunou, commissario civile a Roma*, «Clio: rivista trimestrale di studi storici», anno XXXIII, n. 1, 1997, pp. 41-58.

¹²⁰² AE, C. 109CP, vol. 926, ff. 364r-v.

Come riporta Battaglini, l'ordine pubblico disegnato dai due *Atti* successivi sarebbe rimasto in vigore, rispettivamente, dal 15 al 18 febbraio e dal 18 al 22 febbraio. A partire da questa data, e fino al 17 marzo, avrebbe invece fatto fede l'organizzazione tratteggiata da due proclami firmati da Berthier già il 15 febbraio, ma pubblicati solo il 22 del mese. Alla base di questo ritardo, secondo Battaglini, starebbe la poca esperienza del generale in ambito politico e, quindi, la volontà di attendere l'arrivo dei commissari civili per concertarsi con essi. Spinto dagli eventi e dal caos istituzionale che marcava quei giorni turbolenti, il militare si sarebbe infine deciso a mettere in vigore l'assetto da lui immaginato proprio il giorno stesso in cui i tre inviati del Direttorio sarebbero infine arrivati a Roma¹²⁰³. Due elementi di questa organizzazione meramente provvisoria meritano di essere menzionati perché, anticipando alcune tendenze che si sarebbero manifestate nel documento costituzionale finale, testimoniano in qualche modo la circolazione di precisi principi costituzionali che prendevano sempre più le distanze dal modello del 1795. Entrambe le norme riguardavano la magistratura detentrica dell'autorità esecutiva: il Consolato. Innanzitutto, ai consoli era riconosciuto uno spazio all'interno del recinto legislativo, in quanto avevano il diritto di «proporre nuove leggi secondo l'urgenza»; inoltre, essi avrebbero dettato la linea, almeno provvisoriamente, anche in ambito finanziario, in quanto «determineranno l'impiego de' fondi sino al momento, in cui una Rappresentanza nazionale ne disporrà, sempre però coll'approvazione del Generale in Capite».

Era questa la situazione politica e istituzionale che si trovarono di fronte Monge, Daunou e Florent al loro arrivo nell'Urbe. Sia pure in forme particolari e con l'incoraggiamento del generale francese, il popolo romano si era già espresso sulla forma di stato desiderata ed era già stato messo in piedi un primo assetto istituzionale. Questo comunicavano a Talleyrand il 28 febbraio, suggerendo che, avendo trovato al loro arrivo «un gouvernement établi, nous avons cru qu'il serait au moins très inutile de toucher à son organisation ou à sa composition actuelle. Ce ne serait mettre qu'une provisoire à la place d'un provisoire: et il faut un gouvernement définitif. [...] Nous tournerons donc toutes nos vues vers le prompt établissement de la constitution»¹²⁰⁴. I commissari potevano così concentrare le loro forze sulla redazione del testo costituzionale che avrebbe dovuto reggere il nuovo

¹²⁰³ I due proclami avevano come oggetto, rispettivamente, gli organi centrali e quelli periferici. In estrema sintesi, lo schema costituzionale prevedeva la soppressione dei dipartimenti, il mantenimento dei consoli e dei ministri ad essi sottoposti e l'introduzione di una magistratura con funzioni legislative (pur limitate alle misure d'urgenza e alla correzione di vecchie leggi): la Magistratura maggiore. I poteri dei consoli riguardavano l'esecuzione e la *proposta* di nuove leggi considerate urgenti. Dai consoli dipendevano i commissari presso le municipalità presenti nei capoluoghi dei 7 territori in cui era divisa la Repubblica. I commissari avevano la funzione di controllare e favorire la riunione degli organi locali e di unire le istituzioni periferiche con quelle centrali. Interessante il diritto riconosciuto ai consoli di stabilire l'impiego dei fondi pubblici fintantoché una rappresentanza nazionale non ne avesse disposto formalmente. Tanto per l'esecuzione delle leggi quanto per l'accantonamento di fondi pubblici per mano consolare era necessaria la sanzione del Generale. Mentre entrambi i documenti sono riportati nell'Appendice dell'articolo di Battaglini, il testo del primo Proclama – il più interessante – si trova anche in *Collezione di carte pubbliche (op. cit.)*, t. I, pp. 32-35.

¹²⁰⁴ AE, C. 109CP, vol. 926, f. 366r.

ordinamento e non a caso, già il giorno precedente (27 febbraio), essi avevano comunicato al Direttorio francese quale fosse a loro parere l'esigenza prioritaria della giovane e malcerta Repubblica:

Plusieurs députations sont ici. Nous allons recueillir tous les renseignements qui nous sont nécessaires. Demain nous serons à même de faire les nominations d'un comité de constitution. Nous nous mettrons sur le champ à travailler à la division du territoire ; et le plus promptement possible nous donnerons à la République son gouvernement définitif. Car nous nous convainquons tous les jours davantage que c'est là le grand moyen d'écarter tous les obstacles qui s'opposent aux progrès et à la stabilité de la révolution.¹²⁰⁵

Conformemente agli auspici dei commissari e alla volontà di accelerare i tempi dell'organizzazione della nuova Repubblica manifestata dall'esecutivo francese nel decreto del 1 *ventôse* (19 febbraio 1798), i lavori costituenti avrebbero proceduto con estrema celerità. Così, in un dispaccio del 12 del mese (2 marzo), i commissari comunicavano che stavano già lavorando alla *traduzione* della Costituzione, evidentemente redatta in francese in un primo momento. La missiva in questione è particolarmente rilevante anche perché apre alcuni squarci sulle modalità di lavoro della Commissione, che si dimostrava tutt'altro che restia a servirsi della collaborazione attiva dei patrioti locali: «des députés de toutes les parties de la nouvelle République sont réunis auprès de nous, et nous en recevons tous les renseignements nécessaires pour remplir les lacunes de la Constitution»¹²⁰⁶. Difficile stabilire in cosa consistessero le cosiddette 'lacune' costituzionali, mentre è sicuro che l'argomento più scottante da trattare era la divisione territoriale in dipartimenti e, soprattutto, in cantoni, poiché ridestava campanilismi e municipalismi di antica risalenza.

In ogni caso, l'ausilio degli attori locali dovette essere particolarmente prezioso, dal momento che già il 17 *ventôse* (7 marzo) i commissari – a cui si era frattanto unito Faipoult – potevano annunciare al Direttorio che «la Constitution est révisée et complétée. La traduction et l'impression en sont très avancées. Déjà la plus grande partie de ses lois organiques est terminée. On les traduit et on va les imprimer pour être réunies et former avec elle un corps complet de législation, pour les membres du gouvernement et toutes les autorités publiques»¹²⁰⁷. Gli inviati si dichiaravano quindi ottimisti per lo stabilimento del nuovo governo, ritenendo lo spirito pubblico tutto sommato non sfavorevole, benché bisognoso di sostegno e di una guida che non poteva che essere rappresentata dal

¹²⁰⁵ *Ivi*, f. 363v.

¹²⁰⁶ AN, AF III 72, dossier 291, plaq. 2.

¹²⁰⁷ AN, AF III 77, dossier 321, plaq. 1. Interessante, all'interno della lettera, il riferimento alle difficoltà incontrate nella divisione territoriale tra i diversi cantoni a causa «de grands obstacles formés par les jalousies et les intérêts privés».

generale e dagli stessi emissari francesi. La maggiore difficoltà riguardava la scelta degli uomini incaricati delle magistrature pubbliche, poiché quelli esperti o adatti al ruolo apparivano loro estremamente rari. In ogni caso, l'aspetto da rilevare è in questo caso che in sole due settimane dal loro arrivo a Roma e, addirittura, ad una dall'inizio 'ufficiale' dei loro lavori costituzionali, i commissari erano riusciti a licenziare un testo che, come vedremo, sarebbe risultato quantomai originale ed innovativo. Anche la stampa del documento dovette essere estremamente rapida, se si considera che già in *germinal an VI* (21 marzo-19 aprile 1798) veniva pubblicata a Parigi una versione della Costituzione della Repubblica romana «traduite de l'italien sur une édition authentique»¹²⁰⁸.

Quel che è certo è che all'altezza del 30 *ventôse* (20 marzo) Daunou e i colleghi potevano annunciare al Direttorio l'installazione ufficiale del nuovo ordine repubblicano a Roma, grazie alla proclamazione della sua Costituzione, alla nomina dei suoi rappresentanti e all'accettazione del popolo del proprio documento fondamentale¹²⁰⁹. Come già emerso nel caso batavo e in quello elvetico, anche in questa circostanza i rappresentanti del governo francese dimostravano di non escludere affatto adeguamenti e rielaborazioni che non modificassero l'impianto repubblicano e pochi altri principi irrinunciabili. Rispondendo il 3 *germinal* (23 marzo) a Camillo Corona, ministro degli affari esteri della Repubblica Romana, Talleyrand poteva così riportare, da una parte, le impressioni e il giudizio positivo maturato dal Direttorio francese sugli eventi di Roma – «il a appris avec une vive satisfaction que la forme du gouvernement représentative a été adoptée avec enthousiasme dans ce même pays jadis le plus libre de la terre» – e, dall'altra, ammettere senza problemi la possibilità di adattare il proprio modello di costituzione alla realtà locale: «Le Directoire espère qu'aidés d'un tel secours [quello dei commissari] les nouveaux romains arriveront promptement et sans secousses à l'établissement de la Constitution la mieux adaptée à leurs mœurs et à leurs besoins»¹²¹⁰. La presenza di opinioni particolari e di un certo grado di confronto viene confermata, del resto, dalla condotta degli stessi commissari. In una lettera dell'8 *germinal* (28 marzo), per esempio Florent riportava ad

¹²⁰⁸ AN, AF III 78, dossier 322, plaq. 2. Un'ulteriore edizione si trova in AE, C. 110CP, vol. 20, ff. 326-351.

¹²⁰⁹ Cfr. AF III 77, dossier 321, plaq. 1. Sulle ultime due circostanze occorre aggiungere delle precisazioni. Le nomine, conformemente all'art. 368 della Costituzione, spettavano per la prima volta al generale in capo all'armata francese. Quanto alla presunta accettazione popolare della Costituzione, bisogna precisare che non si tenne alcuna votazione formale, ma che, nella lettura dei commissari, la partecipazione generale della popolazione alla celebrazione organizzata in occasione della festa per la proclamazione della Repubblica equivaleva ad un'implicita ratifica dell'atto che la fondava. Per un'analisi dei «liberi voti di accettazione e ratifica» che portarono all'accettazione, più o meno formale, delle diverse costituzioni delle repubbliche sorelle, si veda GIAN LUCA FRUCI, *Un laboratoire pour les pratiques plébiscitaires contemporaines : les libres votes constitutionnels et les « appels au silence » dans l'Italie révolutionnaire et napoléonienne*, in *Consentement des populations, plébiscites et changements de souveraineté*, Actes du colloque international de Nice et Chambéry 27 septembre - 1er octobre 2010, textes réunis par Marc Ortolani, Olivier Vernier, Michel Bottin et Bruno Berthier, Nice, Serre éditeur, 2013, pp. 65-78. L'affascinante tesi dell'autore è quella di intravedere in queste procedure un preambolo dell'istituzione del plebiscito che correrà l'esperienza napoleonica prima, e quella risorgimentale italiana poi.

¹²¹⁰ AE, C. 109CP, vol. 927, ff. 14r-v.

uno dei direttori che alla vigilia della festa della federazione – andata in scena, come sappiamo, contemporaneamente all’installazione del nuovo governo repubblicano, il 20 marzo – aveva convocato, insieme ai colleghi, tutti gli eletti alle nuove cariche presso l’Accademia francese, residenza dei commissari. In quell’occasione, i nuovi eletti avevano potuto esprimere con franchezza i loro dubbi su alcuni punti della Costituzione e, segnatamente, sull’ingente potere del Consolato da una parte e sui due ‘particolari’ articoli posti in coda alla Costituzione dall’altra: l’articolo 368 e l’articolo 369.

Quelques-uns d’entre eux ayant manifesté une opinion défavorable sur quelques articles de la constitution, nous crûmes à propos de dissiper leurs anxiétés : ils voyoient un pouvoir redoutable dans le pouvoir du consulat : l’opposition de quelques-uns alloit au point de vouloir protester contre la constitution ou du moins contre les articles qui leur déplaisoient. La discussion, que nous ouvrîmes sur tous les points contestés, nous mit à même de nous convaincre que les intentions de ces membres étoient droites, mais qu’ils n’avoient pas saisi d’abord l’ensemble et l’accord de toutes les parties de la constitution. Il se retirèrent contents, nous remerciant des explications que nous leur avions données. [...] On ne peut cependant assurer que le Sénat et le Tribunat surtout approuvent pleinement toutes les dispositions de la constitution. Les deux dernières pages de la constitution sont celles qui leur plaisent le moins, à cause du droit de nomination attribué au général, et principalement à cause de la [illeggibile] du pouvoir législatif faite à ce même général. Mais, si d’un coté les deux conseils législatifs paroissent allarmés [*sic*] par l’étendue du pouvoir du consulat, les simples citoyens paroissent également allarmés de la longue durée du pouvoir du Tribunat et du Sénat. Le temps dissipera ces craintes et sera sentie l’utilité de ces dispositions constitutionnelles.¹²¹¹

Oltre che per la testimonianza di un confronto sui temi costituzionali e politici aperto e franco, benché squilibrato – non si può sottacere che la discussione avesse luogo al momento in cui il testo era ormai definitivo e che, dunque, avesse ben poca speranza di poter incidere positivamente –, il lungo passo citato colpisce per la coincidenza tra i motivi di scetticismo e di critica espressi dai funzionari e dai cittadini romani e le principali novità della Costituzione romana *rispetto* al modello francese *de l’an III*. In altre parole, a preoccupare i protagonisti romani erano soprattutto e in primo luogo le norme – molteplici e di decisiva importanza, come vedremo meglio nel prossimo paragrafo – che costituivano altrettanti distacchi e differenze sostanziali rispetto alla Costituzione francese.

¹²¹¹ AF III 77, dossier 321, plaq. 1. I due articoli incriminati prevedevano, rispettivamente, che per la prima volta spettasse al generale la nomina di tutte le cariche pubbliche previste dalla Costituzione (art. 368) e che, sino alla ratifica del trattato di alleanza con la Repubblica francese, ogni legge emanata dai consigli legislativi per entrare in vigore necessitasse dell’approvazione dello stesso generale, che avrebbe potuto anche stabilire a suo piacimento le leggi che avesse ritenuto urgenti (art. 369).

Una volta archiviata la questione costituzionale, come attesta la corrispondenza col Direttorio, l'attenzione dei commissari francesi si spostava (oltre che sulla dibattuta sorte del papa prigioniero) sulla spinosa materia economica e finanziaria della Repubblica, costretta ad uno sforzo economico superiore alle proprie capacità dalle condizioni fissate dalla *Convenzione segreta* stipulata tra il nuovo governo romano (nella persona del ministro Corona) e il cittadino Haller, amministratore delle contribuzioni e finanze d'Italia¹²¹². Dal canto suo, la Commissione collegialmente e i suoi singoli membri (in particolare Daunou) avrebbero insistito a più riprese sulla necessità di alleviare il fardello gravante sulla Repubblica – che oltre agli impegni della *Convenzione segreta* doveva sopportare anche le continue richieste del generale Brune per sostentare l'armata d'Italia – non solo per l'insostenibilità economica delle condizioni imposte, ma anche per il buon esito della politica italiana direttoriale in senso lato, che avrebbe dovuto basarsi almeno in parte su un appoggio delle popolazione locale che proprio quegli impegni così esosi rischiavano di alienare irrimediabilmente¹²¹³. La questione economica e finanziaria si legava direttamente a quella costituzionale, come dimostrava una dura lettera inviata dai commissari allo stesso Direttorio, risalente al 13 *prairial an VI* (I giugno 1798):

Voulez-vous sous la vaine apparence d'un régime constitué faire durer indéfiniment l'état de conquête, et ne tenir aucun compte des conventions qu'on été et qui seront faites avec la République Romaine que vous avez reconnue et proclamée ? Voulez-vous-en un mot que cette prétendue République ne soit réellement qu'une province tributaire condamnée à de perpétuelles exactions ? Maintenez l'unité de l'armée d'Italie.¹²¹⁴

I commissari, favorevoli all'istituzione di un'armata di Roma indipendente, dimostravano non solo la loro preoccupazione per le finanze della Repubblica, fiaccate dalle continue richieste del generale in capo dell'armata d'Italia, ma testimoniavano coi fatti la loro posizione favorevole all'indipendenza e alla reale esistenza politica del nuovo organismo repubblicano. In una lettera al direttore La Révellière-Lépeaux risalente all'11 *prairial an VI*, Daunou partiva proprio dalla proposta

¹²¹² L'accordo era annunciato in una missiva della commissione del 28 marzo, in cui, pur rallegrandosi del raggiungimento dell'accordo, si preannunciavano la durezza delle condizioni e la difficoltà, per la nuova Repubblica, di soddisfarle. Cfr. AF III 77, dossier 321, plaq. 1. Il dossier in questione contiene anche il testo della *Convenzione*.

¹²¹³ Così, per esempio, in una lettera inviata il 7 *floréal* al Direttorio: «Une opinion générale s'est formée en Italie, que les français cherchent moins la liberté des peuples en le délivrant de leurs gouvernements tyranniques que leurs propres intérêts soit présent, c'est-à-dire, de l'argent, soit futur, c'est-à-dire, de l'influence politique. Cette opinion ne peut produire que mauvais effets tant qu'elle subsistera. Un moyen de la faire changer serait un système de modération et de bienveillance. Il faut adoucir les esprit aigris et calmer les passions exaspérées. Les vexations, les violences, les dilapidations ne tomberont pas de sitôt de la mémoire des Italiens. S'il étoit possible de diminuer le fardeau que les circonstances nous ont forcé d'imposer à la République Romaine, le gouvernement français recueillerait pour ce bienfait des bénédictions égales à celles qu'il a recueilli pour le bienfait de la liberté donnée à Rome». Cfr. AE, C. 109CP, vol. 927, f. 90v.

¹²¹⁴ AN, AF III 77, dossier 321, plaq. 2.

di un'armata di Roma distinta da quella d'Italia per mettere in luce le distorsioni con cui in quel momento Brune da Milano, ma poco prima lui stesso e il Direttorio da Parigi avevano guardato e cercato di capire le dinamiche locali dei diversi epicentri rivoluzionari in giro per l'Europa:

Nous rendons pleinement hommage aux intentions du général Brune, à son patriotisme, à ses lumières ; mais il est certain que de Milan il ne voit pas qui se passe dans ce pays-ci, et, soit dit entre nous, *tout ce qu'il nous écrit vient d'un autre monde, et ressemble à ce que nous écrivions, nous autres, sur les affaires intérieures de la république helvétique*. Il nous désespère surtout par ses idées d'existence précaire, de tout faire filer vers la Cisalpine, de traiter les finances de Rome comme finances françaises, etc. [...] En un mot, la vérité est qu'il ne voit dans cette malheureuse république romaine qu'une province tributaire de son armée¹²¹⁵.

Il passo citato, di rara incisività, ci trasporta all'interno di un universo fatto di legami, scambi e confronti, così come di disconnessioni, fratture, malintesi e travisamenti. L'esistenza di un network, ovvero di una piattaforma comunicativa capace di unire gran parte del continente europeo trovava alla sua base un'esigenza conoscitiva reciproca che passava, giocoforza, anche da incomprensioni ed errori di lettura. Ma – ed è questo l'aspetto centrale – questa irrefrenabile tensione ad un dialogo politico e istituzionale di livello transnazionale era ormai stata innescata e, una volta partita, non sarebbe stata frenata neppure dalle organiche difficoltà messe in luce da Daunou. Questi, non a caso, facendo tesoro della sua stessa esperienza invitava La Révellière-Lépeaux (e con esso il governo francese) a guardare alle diverse realtà repubblicane europee avvalendosi di una prospettiva interna, l'unica in grado di render conto delle peculiarità di ogni singolo contesti.

L'empatia e il sostegno dei commissari verso la nuova Repubblica non significava che essi fossero favorevoli alla concessione di un completo autogoverno; al contrario, Daunou e compagni si dichiaravano convinti della necessità di mantenere un'influenza politica capace di tutelare e indirizzare con direttive e consigli le nuove e ancora incerte autorità repubblicane. Inoltre, dimostrando lo scambio di informazioni e la reciproca modellizzazione dei diversi esperimenti repubblicani europei, i commissari rilevavano una differenza fondamentale tra il caso romano e quello delle altre repubbliche sorelle.

Il est entre la République Romaine et les autres républiques que vous avec constituées depuis un an, une différence qui n'a pu vous échapper. Dans les républiques cisalpine, ligurienne, batave, helvétique,

¹²¹⁵ LA RÉVELLIÈRE-LÉPEAUX, *Mémoires de Larevellière-Lépeaux (op. cit.)*, t. III, p. 384, corsivo nostro.

la constitution avoit été précédée ou de mouvemens révolutionnaires, ou d'un long séjour des Français dans les pays, ou d'un système d'administration qui à quelques égards au moins pouvoit préparer à l'administration républicaine. Ici la constitution est venue soudainement s'emparer d'un peuple jusqu'alors gouverné par des prêtres, et auquel la Révolution française et surtout les loix françaises étoient imparfaitement connues. C'est sans doute pour les Romains un bonheur inappréciable que d'avoir échappé aux desastres par lesquels les autres peuples arrivent à la liberté ; l'on ne doit pas les plaindre de n'avoir point acquis au sein des troubles politiques une expérience achetée si chèrement ; mais enfin cette expérience, il faudra que d'autres moyens la leur donnent, et il est certain que si on les livroit à eux-mêmes avant qu'ils ne l'aient acquise, on les exposerait à passer du régime constitué à l'état révolutionnaire, ce qui seroit un malheur plus grand encore que celui de passer de l'état révolutionnaire au régime constitué.¹²¹⁶

E tuttavia, a dispetto di queste premure, la commissione era destinata a sfaldarsi di lì a poco. Il primo ad abbandonare l'incarico sarebbe stato Monge, chiamato a partecipare alla grandiosa impresa politica e culturale rappresentata dalla Campagna d'Egitto. Nel frattempo, Daunou riceveva dalla Francia la notizia della sua rielezione al Consiglio dei 500, che com'era naturale lo obbligava ad abbandonare la Repubblica appena fondata. Neanche Faipoult era destinato a rimanere a lungo: in una lettera al presidente del Direttorio del 24 *prairial* (12 giugno), infatti, annunciava di aver ricevuto quel mattino stesso la lettera con cui l'Esecutivo francese lo incaricava di una nuova missione da svolgersi, stavolta, a Milano, dove le titubanze del Gran Consiglio prima e l'opposizione dei Seniori poi alla ratifica del Trattato di alleanza proposto dalla Francia avevano convinto il Direttorio francese ad operare un profondo giro di vite nell'*establishment* politico cisalpino. Nella stessa missiva, Faipoult riportava che Monge e Daunou erano già partiti. Tuttavia, mentre quella del primo era definitiva, la partenza dell'ex oratoriano era, per il momento, ancora provvisoria. A partire dal 9 del mese, infatti, Daunou aveva deciso di recarsi qualche giorno a Napoli per visitare la città e per unirsi all'amico Garat, che si apprestava anch'egli a lasciare lo scomodo ruolo di ambasciatore alla Corte borbonica¹²¹⁷. In ogni caso, la commissione menomata avrebbe lamentato a più riprese la difficoltà a

¹²¹⁶ La lettera in questione, datata 13 *prairial an VI* (1 giugno 1798), è conservata in AN, AF III 77, dossier 321, plaq. 2. Di lì a poco Faipoult e Florent avrebbero usato dei termini ancora più duri e cinici per indicare l'incapacità dei rappresentanti romani ad autogovernarsi: «La révolution politique est faite: il n'existe plus d'obstacle à l'existence de la république romaine; mais la révolution morale est à peine commencée; c'est toujours le meme peuple, les mêmes habitudes, la même opinion, un peu modifiés par les principes de la liberté. [...] *Ce sont des enfants qu'il faut conduire*. Ils connaissent la constitution et les nouvelles lois, mais peu en saisissent l'ensemble et en lient les principes, de manière à en pouvoir déduire des lois qui en soient des conséquences, ou à régler leurs actions sur ces principes, dans les cas non prévus par les lois». LA RÉVELLIÈRE-LÉPEAUX, *Mémoires de Larevellière-Lépeaux* (op. cit.), t. III, pp. 445-46, corsivo nostro.

¹²¹⁷ Le informazioni sono contenute in una lettera firmata da Florent e Faipoult il 21 *prairial* (9 giugno). Tanto questa quanto quella redatta dal solo Faipoult si trovano in AN, AF III 77, dossier 321, plaq. 2. Dominique-Joseph Garat, politico, scrittore e brillante giornalista, era collaboratore della «Décade philosophique, littéraire et politique» e, insieme a Daunou e a Marie-Joseph Chénier, aveva animato la già citata esperienza giornalistica de «Le Conservateur». Il legame tra Garat e Daunou, entrambi *idéologues* di primo piano, si sarebbe ulteriormente approfondito negli anni a venire, quando i due

far fronte agli svariati compiti che le competevano e, proprio per questo, avrebbe richiesto di prolungare ancora di qualche giorno la permanenza a Roma di Daunou, così da assolvere almeno ai suoi impegni più urgenti. La necessità di mantenere nella nuova Repubblica un autorevole ed efficiente organo francese veniva riportata anche dai consoli romani, che il 26 *prairial* (14 giugno) inviavano al Direttorio la richiesta formale di formare «une Commission semblable à celle que vous nous avez primitivement envoyée», verso cui la stima e la gratitudine del governo romano erano immense: «Ce qui a été fait par la Commission dans le court espace de tems qu'elle a eu est véritablement étonnant, outre la Constitution, et les loix organiques elle a donné à la République une quantité considérable de décrets commandés par les circonstances ou par les besoins, elle a organisé toutes les autorités civiles et militaires, nommé toutes les places, pourvu à tous les emplois, et mis en activité toutes les administrations et tous les tribunaux»¹²¹⁸. Il lavoro, però, era tutt'altro che terminato, dal momento che bisognava ancora organizzare la forza armata e stilare una legislazione per l'amministrazione, le finanze e, soprattutto, per la procedura civile e criminale¹²¹⁹.

Il Direttorio francese avrebbe accolto almeno in parte le richieste del Consolato: dopo che Daunou, tornato per qualche settimana, aveva lasciato definitivamente Roma il 21 *messidor* (9 luglio), venivano eletti due nuovi commissari, Antoine-René-Constance Bertolio e Bernard-Jean-Maurice Duport, che dopo la partenza per Parigi dello stesso Florent alla fine di agosto avrebbero concentrato nelle loro mani i poteri della precedente Commissione. Ai nostri fini, risulta particolarmente interessante un dettaglio apparentemente secondario, riportato in una lettera di Florent a Talleyrand risalente al 21 *messidor*: oltre ad annunciare la partenza di Daunou, avvenuta quella mattina in compagnia di Garat, affermava che il suo ritorno a Parigi non sarebbe stato imminente: «Comme il se propose de s'arrêter quelque temps dans les principales villes de l'Italie que la rapidité du voyage en venant ici ne lui permit pas de voir, il ne pourra pas arriver à Paris avant un mois»¹²²⁰. Quella che

avrebbero condiviso, sia pure con ruoli diversi, una battaglia di opposizione alle nascenti mire autocratiche dell'allora primo console.

¹²¹⁸ *Ivi*.

¹²¹⁹ Su quest'ultimo punto, occorre menzionare l'esistenza di un Progetto di Codice civile di ben 528 articoli, redatto da Daunou e conservato, sottoforma di foglietti sparsi, alla *Bibliothèque Nationale de France* (NAF 21892). Il fatto che, alla metà di giugno e quindi alla vigilia della sua partenza, i consoli romani citassero anche l'ambito civilistico come una lacuna da colmare testimonia che il lavoro di Daunou non era conosciuto e che, pertanto, per qualche ragione era rimasto allo stato di bozza manoscritta. Su questo tema, si veda *Projet du Code Civil de la République Romaine (1798)*, edito con una introduzione di Filippo RANIERI, Frankfurt am Main, Klostermann, 1976.

¹²²⁰ AE, C. 109CP, vol. 927, f. 232r. La versione era confermata in una lettera inviata dallo stesso Florent al direttore Merlin de Douai il 29 *messidor* (17 luglio): in questa circostanza, oltre a ripetere i dettagli già citati, aggiungeva che Daunou si era fermato alcuni giorni a Firenze per trattare insieme a Reinhard, ambasciatore francese nel Granducato, la sorte da riservare a Pio VI, esiliato da Roma e risiedente prima a Siena e poi alla Certosa di San Casciano. Per questo motivo, come aveva riportato al solo commissario rimasto a Roma, il suo arrivo a Parigi non avrebbe potuto avvenire prima del 20 *thermidor* (7 agosto). Cfr. AN, AF III 78, dossier 322, plaq. 1.

si presentava come una semplice visita di piacere si sarebbe però presto trasformata nell'ennesima occasione d'intervenire nei momenti *clou* dei processi costituzionali europei.

6.7 Una Costituzione per Roma e per l'Europa

Prima di seguire Daunou nel suo lungo ritorno in patria, occorre tornare sul tema centrale della vicenda romana: la stesura di una specifica carta costituzionale. Per approcciarsi ad esso, risulta particolarmente efficace rievocare i contenuti di una specifica missiva di Daunou a La Révellière-Lépeaux, risalente al 14 *germinal an VI* (3 aprile 1798). A quasi un mese dalla comunicazione ufficiale del termine dei lavori costituzionali, Daunou tornava con malcelato risentimento proprio sulla lettera che portava quell'annuncio, datata 17 *ventôse* (7 marzo)¹²²¹, rea di aver adoperato il termine *révisée* per descrivere il lavoro della Commissione: «Il est étonnant que le rédacteur de la dépêche du 17 ventôse se soit servi du mot *révisée* Nous n'avons fait que compléter la constitution que vous nous aviez remise»¹²²². Tornando, a distanza di tempo, sul lavoro svolto in materia costituzionale, Daunou metteva in discussione l'opportunità di un termine che, evidentemente, temeva potesse dare un'idea non veritiera dell'impegno della Commissione. La protesta dell'*idéologue* appare però sorprendente per almeno due ragioni: in primo luogo, la lettera incriminata conteneva in calce la sua stessa firma, a segnalare che, almeno per un istante, egli dovette effettivamente averla tra le mani. Inoltre, come viene ammesso poco dopo, la Commissione aveva realmente operato dei cambiamenti sul progetto che le era stato affidato dal Direttorio, cosicché il nocciolo della questione sembra giocarsi sulla differenza semantica tra la nozione di revisione e quella di completamento.

Fortunatamente, Daunou sceglieva di riportare nel dettaglio le ragioni e i contenuti dell'opera di rielaborazione compiuta:

Deux ou trois articles seulement ont été modifiés d'après la demande de quelques Romains. 1° Il a été impossible d'exclure du tribunal les non mariés beaucoup moins à cause des prêtres qu'à cause de plus d'une trentaine de patriotes très-recommandables à beaucoup d'égards, mais qui étaient célibataires ; nous n'aurions pu sans eux trouver le nombre nécessaire. La règle est demeurée intacte pour le consulat, le sénat et la haute préture ; il n'y est entré que des citoyens mariés ou veufs. Le reste était réellement impossible. 2° Nous avons trouvé deux Français mis en place par le général Berthier : l'un

¹²²¹ La lettera, già citata, si trova in AN, AF III 77, dossier 321, plaq. 1.

¹²²² LA RÉVELLIÈRE-LÉPEAUX, *Mémoires de Larevellière-Lépeaux (op. cit.)*, t. III, p. 366.

est le citoyen Brémond, ministre de la guerre, et l'autre Bassal, secrétaire du consulat. Le général a vivement demandé le maintien de Brémond, qui est d'ailleurs son allié ; on nous a fait observer que, dans la Cisalpine, le ministère de la guerre est aussi confié à un Français ; qu'il était impossible de trouver, parmi les hommes du pays, quelqu'un qui eût l'expérience et les connaissances que cette fonction exige... [...] Ces deux articles sont les seuls changements essentiels dont je me souviens. Les autres sont de pures dénominations. Par exemple, ils ont mieux aimé le mot *consultat* que les *consuls*, etc.¹²²³

Il passo in questione contiene numerosi punti che meritano di essere brevemente recuperati. In primo luogo, Daunou presentava le richieste dei patrioti locali come il pungolo degli adeguamenti apportati al testo costituzionale. Tuttavia, un istante dopo, lo stesso autore descriveva i due articoli modificati come il risultato, rispettivamente, di una carenza di personale politico adeguato – almeno nel giudizio dei commissari – e di una richiesta espressa del generale francese, che prendeva sempre le mosse dall'inabilità o, nel migliore dei casi, dall'inesperienza dei cittadini locali. In tal modo, Daunou parrebbe dunque contraddirsi, affibbiando ai Romani dei cambiamenti che invece trovavano la loro origine nelle considerazioni dei diversi agenti francesi. Ma le apparenti contraddizioni dell'emissario francese non terminano qui. Subito dopo aver affermato che i due citati erano i soli cambiamenti essenziali, egli riduceva le originali denominazioni delle istituzioni romane a pure denominazioni, ad una semplice veste ornamentale che, paradossalmente, sembrerebbe dar ragione al già citato giudizio di Dufourcq. In realtà, il fatto che molte delle titolature classicheggianti si trovassero già nell'*Atto del Popolo Romano* testimonia la precisa volontà di inserire nel documento che avrebbe dovuto reggere il nuovo ordine dei nomi che non erano semplicemente antichi o classici, ma facevano parte di una storia originale e quasi esclusiva del popolo romano, che in tal modo tentava di riappropriarsi di un'eredità e di un patrimonio grandioso andato perduto. In questo senso, la lettura svilente di Daunou sarebbe da interpretare come il tentativo, da parte di un sottoposto, di sminuire e relativizzare gli scarti e la libertà che si era arrogato rispetto alle direttive di un'autorità superiore. In quella stessa missiva, peraltro, era lo stesso commissario francese a lasciar emergere la particolare sensibilità dei cittadini romani per l'aspetto linguistico e per il loro idioma.

Nous n'avons jusqu'ici employé aucune autre dénomination générale que celle de *République romaine* pour désigner le territoire : mais le nom de *Romains* (*i romani*) est déjà appliqué dans les lois et dans l'usage à tous les citoyens de la république, et plusieurs ont soin dans leurs mémoires et leurs écrits de s'intituler *cittadino Romano di Ancona, di Perugia*, et nous leur avons fort recommandé cette méthode ; les habitants de Rome savent fort bien qu'ils ne sont pas les seuls citoyens romains. Je crois

¹²²³ Ivi, pp. 366-67.

que nous aurions quelque peine à introduire le mot *la Romaine*. En général ils résistent beaucoup aux changements dans leur langue ; nous avons cependant exigé celui de *campidoglio* en *capitolio*. Nous aurions voulu exprimer le mot citoyen par *cive* au lieu de *cittadino*, qui signifie habitant de la ville et fait contraste avec *contadino*, habitant de la campagne. Ils n'ont pas voulu et nous ont opposé l'exemple de la Cisalpine.¹²²⁴

Avventurandosi in un'affascinante ma incerta dissertazione linguistica, Daunou dimostrava inconsciamente la centralità dell'aspetto linguistico e degli stessi titoli pubblici per i patrioti romani, confutando così la sua frettolosa definizione di questi aspetti come dettagli senza importanza. Sebbene, come vedremo, la Costituzione romana avrebbe approfondito questa tendenza inserendo altre titolature classiche – dai comizi (corrispondenti alle assemblee primarie) alla Grande Questura (corrispondente alla Tesoreria Nazionale), dal Tribunato (corrispondente al Consiglio dei 500) al Senato (corrispondente a quello degli Anziani) –, l'origine di questo particolare calco linguistico è da ricondurre alla componente locale romana, e non ad un gusto classico o latineggiante dei commissari francesi.

Ma la testimonianza dell'ex oratoriano appare malfida almeno per un'altra ragione. Benché avesse assicurato e ripetuto a più riprese che le modifiche sostanziali si riducevano ai due articoli citati, poche righe dopo doveva confessare di aver operato un'ulteriore modifica decisiva e tutt'altro che irrilevante, coincidente con l'inserimento dell'articolo 369, «qui conserve au général une assez grande partie du pouvoir législatif jusqu'au traité d'alliance. Cet article était indispensable; ce n'est pas seulement une garantie pour la France, c'est encore un moyen de donner d'une manière plus sûre à la république romaine les lois qui lui sont nécessaire»¹²²⁵. Proprio sulla norma in questione, che poneva una seria ipoteca – se non un vero e proprio azzeramento – su ogni possibile autonomia del nuovo organismo repubblicano, è giusto aggiungere qualche considerazione ulteriore. Il testo finale, che conferiva al generale francese non solo l'ultima parola su ogni progetto di legge, ma persino l'iniziativa legislativa in caso di norme considerate urgenti, recitava così:

Sarà fatto al più presto un trattato di alleanza tra la repubblica romana e la repubblica francese. Sino alla ratifica di questo trattato ogni legge emanata dai consigli legislativi romani non potrà essere promulgata ed eseguita, se non dopo la previa approvazione del general comandante le truppe francesi in Roma, il quale potrà anche di propria autorità fare quelle leggi che gli sembrassero urgenti,

¹²²⁴ *Ivi*, p. 368.

¹²²⁵ *Ivi*, p. 367.

uniformandosi alle istruzioni direttegli dal direttorio esecutivo della repubblica francese. Il consolato dovrà promulgare queste ultime, come se fossero emanate dal potere legislativo.¹²²⁶

Mentre non restano dubbi sulla capillare influenza della figura del militare francese, lo studio della corrispondenza della Commissione esorta a prendere sul serio la prima parte dell'articolo, che racchiude la validità della norma dentro un termine ben preciso, coincidente con la ratifica del progettato trattato di alleanza tra le due repubbliche. In questo senso, i documenti inviati dai commissari al Direttorio francese testimoniano come essi prendessero sul serio la redazione di quella clausola, che non rappresentava dunque una promessa illusoria per un futuro indeterminato. Il 6 *germinal* (26 marzo), a pochi giorni dallo stabilimento della nuova Repubblica, Daunou poteva già annunciare a La Révellière-Lépeaux di aver terminato la prima stesura del trattato: «Le projet du traité d'alliance est rédigé, nous avons commencé de le discuter; je crois qu'avant dix ou douze jours nous serons en état de vous l'envoyer, et quand vous l'aurez rendu tel que vous le désirerez, sa ratification ici ne pourra, selon toute apparence, causer aucun embarras»¹²²⁷. Alla fine di marzo, ovvero a poche settimane dalla redazione della Costituzione e ad appena una settimana della sua messa in vigore, il commissario francese prevedeva già la prossima ratifica di un Trattato che, di per sé, avrebbe annullato l'articolo incriminato. Se si giudica questa premura insieme al fatto che la disposizione in oggetto era stata inserita dagli stessi commissari, è giusto ridimensionare la portata e il significato di una norma che, in buona parte degli studi sul tema, è stata considerata la prova probante del vassallaggio politico della Repubblica romana e di buona parte delle 'sorelle'¹²²⁸. Daunou stesso, nella medesima lettera, non sembrava affatto prevedere una tutela indefinita dello Stato appena fondato. Certo, sul momento si richiedeva ancora la guida francese, ma la prospettiva appariva quella di un progressivo affrancamento non solo della Repubblica romana, ma anche della vicina Cisalpina:

¹²²⁶ Per questa e le successive citazioni dal testo costituzionale romano, il testo preso come riferimento è *Costituzione della Repubblica Romana*, Roma, presso i Lazzarini Stampatori Nazionali, anno VI (1798).

¹²²⁷ LA RÉVELLIÈRE-LÉPEAUX, *Mémoires de Larevellière-Lépeaux* (op. cit.), t. III, p. 363. Daunou proseguiva auspicando già il termine dei lavori della commissione, poiché, a suo dire, «Il ne serait pas bon qu'une autorité de cette nature subsistât trop longtemps». Al suo posto, veniva immaginato l'invio di due o tre «citoyens éclairés» che, «par l'instruction et par les conseils» avrebbero potuto ancora accompagnare le incerte istituzioni romane. L'obiettivo di Daunou, servendosi di uomini colti e proponendo, emblematicamente, di selezionarli dall'*Institut National* (in questo senso faceva il nome di Creuzé-Latouche) era quello di «influer sur ce pays-ci par des Français d'un républicanisme pur, éclairé et solide». *Ivi*, pp. 363-65. Sebbene con tempi più dilatati rispetto a quelli previsti, Daunou comunicava al direttore l'invio del progetto del trattato il 16 *floréal* (5 maggio), ripetendo che la sua ratifica avrebbe dovuto coincidere con la fine della sua missione romana (*ivi*, p. 373). Confermava l'invio di due progetti di trattato, uno di alleanza e uno di commercio, una missiva inviata dalla commissione nella stessa data e conservata in AE, C. 109CP, vol. 927, f. 105. I due trattati sono riportati *in extenso* nei fogli successivi.

¹²²⁸ Se, allo stesso tempo, si tiene presente che l'altro articolo 'sotto inchiesta', il numero 368, che affidava al generale tutte le nomine pubbliche, sarebbe valso *solo* per la prima volta, i tradizionali giudizi di una repubblica satellite e soggiogata dalla potente alleata sembrerebbero, almeno, da sfumare e da ricalibrare.

Si vous voulez que ce peuple reste libre, ne le laissez pas épuiser et saigner jusqu'au blanc. [...] Les dilapidations et les impositions sont en Italie les seules causes réelles de mécontentement ; il faut faire cesser partout les premières et modérer les secondes le plus possible. [...] il est évident que, si vous abandonnez trop tôt l'Italie à elle-même, elle sera ou conquise par des rois, ou déchirée par des anarchistes. Il faut amener par degrés les deux républiques à l'indépendance, et la leur donner en effet dès qu'elles auront organisé leurs forces militaires, et que les citoyens les plus éclairés, les plus probes et les plus sincèrement républicains auront pris dans l'une et dans l'autre de ces républiques l'ascendant qui doit leur appartenir.¹²²⁹

Chiarito lo spirito e gli obiettivi con cui si era mossa la commissione nei suoi lavori costituzionali, è necessario fare un passo indietro e tornare all'esordio della lettera del 14 *germinal* che, come abbiamo anticipato, costituisce ai nostri fini la fonte di gran lunga più importante all'interno della corrispondenza della Commissione inviata a Roma. Risentendosi per l'impressione, data da un precedente dispaccio, di un rimaneggiamento massiccio, Daunou teneva a precisare che il loro lavoro si era limitato a completare la costituzione che era stata consegnata loro dal Direttorio. Riconoscere e poter disporre di questo documento appare dunque essenziale per poter individuare, da una parte, le linee politiche indicate dall'Esecutivo francese e, dall'altro, distinguere l'apporto non solo dei commissari – Daunou *in primis*, in virtù delle sue conoscenze e della sua esperienza in materia –, ma anche della componente locale romana. Di qui l'importanza di un particolare dossier conservato alle *Archives Nationales* di Pierrefitte-sur-Seine, che, a nostro avviso, contiene proprio il documento consegnato ai commissari inviati a Roma¹²³⁰. Si tratta di una fonte particolarissima e affascinante, rappresentata da un'esemplare a stampa della Costituzione francese dell'anno III corretta e rielaborata integrandovi – in francese – molte delle modifiche che sarebbero state recepite nel documento romano. La prova che siamo di fronte non ad un documento successivo alla pubblicazione, modellato magari *sulla* Costituzione romana *dopo* la sua pubblicazione, è offerta

¹²²⁹ LA RÉVELLIÈRE-LÉPEAUX, *Mémoires de Larevellière-Lépeaux (op. cit.)*, t. III, pp. 362-63.

¹²³⁰ Cfr. AN, AF III 78, dossier 322, plaq. 2. Oltre al documento citato, il primo del dossier, è presente nella raccolta un'ulteriore edizione a stampa della Costituzione francese, egualmente corretta e rielaborata a mano adeguandola al contesto romano. Il fatto che, in questo secondo esemplare, la numerazione non venga corretta come nel primo e, soprattutto, l'aggiunta di integrazioni non sul testo stesso, ma in foglietti allegati, ci spinge a ritenerlo una versione cronologicamente precedente rispetto al primo documento del dossier. Vanno in questa direzione anche alcune differenze di dettaglio tra i due documenti, che dimostrano come il secondo non abbia ancora apportato alcune modifiche al testo francese che invece presenta il primo e che sarebbero state recepite nel documento costituzionale ufficiale della Repubblica romana. Così, per esempio, all'articolo 4 del secondo documento si mantiene la formula francese di «corps législatif», mentre nel primo caso questa viene sostituita, come nel caso elvetico, da «les conseils législatifs». Allo stesso tempo, all'art. 16 (che diverrà il 14 dopo la correzione della numerazione), la seconda versione non specifica il momento in cui sarebbe entrato in vigore il requisito dell'alfabetizzazione e dell'abilità in una professione meccanica per l'accesso alla cittadinanza, mentre nel primo documento questo termine viene fissato all'anno XV dell'era repubblicana (e così rimarrà nel testo finale). Gli esempi potrebbero moltiplicarsi, ma riteniamo che quelli proposti provino già chiaramente il rapporto tra i due documenti in esame. Le successive citazioni dal Progetto del Direttorio saranno così ricavate dal primo documento del dossier in oggetto.

proprio dalla lettera di Daunou sopraccitata. Come si ricorderà, una delle due modifiche sostanziali ammesse dall'ex oratoriano consisteva nell'eliminazione del criterio del matrimonio (o della vedovanza) per l'accesso al Tribunato (corrispondente al Consiglio dei 500 francese), che costituiva già una prima novità rispetto al testo del 1795. Ora, ritrovare, annotata a mano, proprio la richiesta di essere «*marié ou veuf*» all'articolo 69 del documento in oggetto non può che identificarlo proprio col modello costituzionale licenziato dal Direttorio¹²³¹.

Questa fortunata circostanza ci permette di riconoscere, prima di tutto, le innovazioni apportate dal Direttorio ad un modello, quello allora in vigore in Francia, percepito ormai come non più adeguato agli scenari nazionali e internazionali e, soprattutto, giudicato incapace, sulla base dell'esperienza, di scongiurare drammatici scontri tra i poteri fondamentali. Limitandoci a segnalare le rielaborazioni più incisive, possiamo rilevare che già nel documento direttoriale le condizioni per la naturalizzazione venissero radicalmente ristrette: la residenza necessaria per sette anni consecutivi nel territorio repubblicano prevista nel caso francese veniva addirittura raddoppiata, arrivando ad esigere ben 14 anni (articolo 7). Come già abbiamo visto valere nel caso elvetico, inoltre, viene cassato ogni riferimento al Corpo legislativo come entità unica e, al suo posto, si utilizza la formula di «*conseils législatifs*». Riprendendo, anche in questo caso, un dispositivo già visto nel testo elvetico, veniva inoltre aggiunto a mano l'articolo 32, che prevedeva la riduzione a metà degli elettori appena nominati dai *comices*, corrispondenti alle assemblee primarie, tramite sorteggio. Altrettanto significativi gli inserimenti dell'articolo 56, che *obbligava* i consigli legislativi a fissare quattro mesi consecutivi di vacanze ogni anno e, all'articolo, 79, della disposizione che prevedeva l'entrata di diritto degli ex consoli (direttori) nel Senato, una volta terminate le loro funzioni¹²³². Occorre, inoltre, almeno menzionare l'inserimento degli articoli 98-102, assenti nel modello francese, che miravano a fissare meglio e a comprimere i tempi della legislazione ordinaria¹²³³. Oltre che per l'inserimento

¹²³¹ A proposito della paternità di questi interventi manoscritti, è però il secondo documento, che abbiamo definito cronologicamente antecedente, ad offrirci degli importanti indizi. In questa edizione della Carta francese, la particolare calligrafia, oltre all'utilizzo di un peculiare sistema simbolico per indicare le note a margine, sembrano lasciare pochi dubbi sulla responsabilità di Merlin de Douai. Già nel documento preparato da Daunou per il popolo batavo, infatti, si ritrovano a margine alcune aggiunte segnalate proprio dallo stesso genere di simboli (croci con delle stanghe progressivamente aggiunte in senso orizzontale o verticale).

¹²³² Si tratta, ancora una volta, di novità che abbiamo visto già emergere nel caso elvetico.

¹²³³ Questi articoli, fatti propri dal documento ufficiale romano, erano così resi nella loro versione italiana: «Art. 98: Il Senato è tenuto di decretare sopra ogni risoluzione in un mese dopo l'indirizzo fattogliene dal Tribunato; Art. 99: Passato il mese, senza che il Senato abbia decretato, il Tribunato può indirizzargli un messaggio con questi termini: Cittadini senatori, il Tribunato vi ricorda, che nel giorno... vi indirizzò una risoluzione sull'oggetto... Egli v'invita a decretarne nel tempo fissato dalla costituzione. Questo tempo sarà di nuovo d'un mese; Art. 100: Passato quest'altro tempo, senza che il Senato abbia decretato definitivamente, il Tribunato può dichiarare che il senato col suo silenzio ha approvata la risoluzione. Egli può in conseguenza mandarla al Consolato, per farla eseguire come una legge: ed è tenuto di avvisarne il Senato con un messaggio; Art. 101: In tale caso, il preambolo della legge annunzia gli atti del Tribunato menzionati nei due articoli precedenti; Art. 102: L'abrogazione di una legge non può essere votata per urgenza, né altrimenti che sopra una previa e necessaria proposizione del Consolato, e coll'appello nominale e scrutinio segreto dell'uno e dell'altro consiglio».

della condizione matrimoniale anche per l'accesso al Tribunato – che come sappiamo sarebbe stata poi cassata dalla Commissione –, la versione consegnata dal Direttorio francese si caratterizza per l'accentuazione dei poteri conferiti alla massima carica esecutiva: non solo ne viene esteso il potere di nomina mediante due articoli ulteriori rispetto al modello francese – il 151 e il 152, che conferivano al Consolato anche la nomina di ogni ufficiale al di sopra del grado di capitano e il diritto di revoca di *ogni* carica militare a prescindere dal grado –, ma ne era clamorosamente innalzata anche l'influenza e il controllo sull'ambito finanziario. In questo campo, veniva affidata al Consolato – e non al Legislativo come nel 1795 – la nomina degli agenti della Tesoreria Nazionale (che divenivano grandi questori), che dipendevano dall'Esecutivo anche per la loro possibile revoca (articolo 307). Il modello redatto dal Direttorio si segnalava poi per la diffidenza dimostrata nei confronti del potere giudiziario: così, a margine dell'articolo 203, veniva aggiunto che i giudici non avrebbero potuto citare nessun amministratore di dipartimento o edile in ragione delle sue funzioni, a meno che questi non fossero stati rinviati di fronte a loro dai consoli. In caso di conflitto d'attribuzione tra l'autorità amministrativa e quella giudiziaria si rinviava invece al giudizio del ministro avente i tribunali «sous surveillance», benché anche in questo caso l'ultima parola spettasse ai consoli, di cui era richiesta la ratifica¹²³⁴. Altrettanto emblematico l'inserimento dell'articolo 236, che esigeva che ogni giurato ordinario, speciale o alto giurato avrebbe dovuto prestare il giuramento di odio alla monarchia e all'anarchia e di fedeltà e attaccamento alla Repubblica e alla Costituzione¹²³⁵. Infine, un ultimo punto essenziale del modello direttoriale coincide con l'inserimento degli articoli 360-362, assenti dal modello *de l'an III*, che introducevano proprio quel sistema gradualistico per l'accesso alle cariche pubbliche sostenuto e proposto a più riprese da Daunou. Lasciando ai commissari l'onere di fissare il termine per l'entrata in vigore di questa disposizione, veniva previsto che per divenire amministratore di dipartimento, giudice di un tribunale civile, presidente di un tribunale criminale, prefetto o sostituto, prefetto consolare presso un tribunale civile o criminale si dovesse aver esercitato per almeno un anno le funzioni di edile (agente municipale), prefetto consolare (commissario del Direttorio) presso una municipalità, pretore (giudice di pace), assessore del pretore o prefetto consolare presso un tribunale di censura (tribunale correzionale). Per le cariche di grado più alto (senatore, tribuno, ministro, alto pretore, prefetto consolare presso l'Alta pretura – Tribunale di

¹²³⁴ Quest'ultima possibilità non sarebbe stata prevista dal testo finale, che si limitava ad ammettere solo la prima integrazione del testo direttoriale.

¹²³⁵ Neppure questa norma si trova confermata nel testo costituzionale ufficiale. Dal secondo documento del dossier, che abbiamo dimostrato essere cronologicamente precedente al primo, si apprende che la disposizione in oggetto corrispondeva al XXXII articolo della legge del 19 *fructidor an V* (5 settembre 1797). Allo stesso modo, l'articolo 237 del progetto direttoriale – relativo alla modalità di voto dei giurati – corrispondeva all'articolo XXXIII della legge menzionata.

cassazione –, grande questore, agente diplomatico o commerciale in capo), veniva invece richiesto l'esperienza in una delle cariche menzionate all'inizio dell'articolo precedente.

Un discorso a parte meritano i cambiamenti nelle denominazioni delle diverse cariche. Come abbiamo accennato, il documento del Direttorio approfondiva la tendenza a servirsi di riferimenti classici già emersa nell'*Atto del Popolo Romano*. Così, nel modello consegnato ai commissari, le assemblee primarie divenivano comizi; le assemblee comunali *assemblées de tribus* (assemblee tribuli nel testo finale); i due consigli legislativi Tribunato e Senato; i messaggeri di stato nunzi; gli ufficiali municipali edili; i commissari del Direttorio prefetti consolari; il giudice di pace pretore; i tribunali correzionali tribunali di censura; la Corte di Cassazione Alta Pretura; gli agenti della Tesoreria Nazionale grandi questori. Proprio la questione della nomenclatura ci permette di misurare la differenza tra l'apporto dato del centro parigino e quello locale romano, frutto degli interventi dei patrioti e dei commissari. Come affermava Daunou nell'ormai famosa lettera del 14 *germinal*, era stato su impulso degli attori romani che, insieme alla Commissione, aveva proceduto ad alcune modifiche nei nomi delle magistrature. Oltre a privilegiare la formula di «Consolato» anziché il riferimento ai «consoli» contenuto nello schema direttoriale, la versione finale del documento testimonia ulteriori, significative, ridefinizioni. In due casi, infatti, si assiste al sorprendente recupero delle formule originali francesi, rigettando così quelle modifiche proposte dal Direttorio in virtù dello scenario di destinazione. È il caso del termine «municipalità», sostituito nel progetto del Direttorio con quello di «cantons» e invece recuperato nel testo finale, e del termine «juré», sostituito in un primo momento con «grand juge» e quindi ripristinato come «giurato» nel testo finale. La stessa dinamica riguarda la definizione di «nonces» per indicare i messaggeri di stato: in questo caso, il recupero della definizione francese risulta ancora più interessante, perché attesta il rifiuto, espresso con ogni probabilità dai patrioti romani, di una delle proposte di un lessico antico che, evidentemente, veniva avvertita come non pertinente o non adatta alla funzione in oggetto. Viceversa, nel testo finale si assiste anche ad un caso in cui viene introdotto un'ulteriore denominazione classica: è il caso degli esattori delle contribuzioni dirette, che divengono questori¹²³⁶. Ciò dimostra che le titolature antiche non costituivano, di per sé, un valore assoluto per gli attori romani, ma venivano accettate e fatte proprie solo se percepite come adeguate e, soprattutto, come parte di un retaggio culturale considerato originale e quasi esclusivo.

Quelle descritte appaiono così molto più che le «pures dénominations» di cui parlava Daunou. Ma, soprattutto, i motivi di differenza tra il canovaccio direttoriale e la versione finale del documento

¹²³⁶ Cfr., ad esempio, art. 311. Questi non sono da confondere coi *grandi* questori, che invece corrispondono agli agenti della Tesoreria Nazionale.

romano andavano ben al di là di quelli confessati dall'ex oratoriano. Va detto, in primo luogo, che sono molti gli articoli lasciati volutamente incompleti dal modello licenziato dal Direttorio francese, che evidentemente prevedeva di lasciare al giudizio dei suoi commissari il compito di perfezionarli¹²³⁷. È questo il caso, piuttosto ovvio a dire il vero, dell'articolo 3, che avrebbe dovuto indicare i diversi dipartimenti della Repubblica. Non a caso, come abbiamo visto, sono molti i riferimenti fatti da Daunou e dalla Commissione alle difficoltà riscontrate nella distribuzione territoriale, osteggiata e rallentata dalle orgogliose pretese localistiche e dai municipalismi delle singole realtà sul territorio¹²³⁸. Dipende sempre dall'assenza di un'organizzazione del territorio prefissata la mancata fissazione del numero dei componenti del Tribunato e del Senato (articoli 69 e 79) o di una soglia minima di tribuni presenti perché la seduta fosse valida (articolo 72 e 82)¹²³⁹. Veniva lasciata un'analogia libertà di manovra nel fissare il termine delle varie formule dilatorie che, in diversi ambiti, rinviavano al futuro la messa in vigore di determinate norme. Così, per esempio, l'attuazione della richiesta, per ascendere alla funzione di direttori, di aver esercitato precedentemente il ruolo di rappresentante, console – ovvero direttore, il che costituiva una novità rispetto al testo francese – o ministro veniva rinviata al futuro, lasciando ai commissari l'onere di determinare il momento in cui essa sarebbe risultata realmente operante¹²⁴⁰. Il medesimo meccanismo si attuava all'articolo successivo, che invece rinviava l'applicazione della norma che prevedeva che i membri elettivi dei consigli non potessero essere nominati consoli o ministri né durante le loro funzioni né prima che fosse trascorso un anno dal termine del loro mandato¹²⁴¹. Allo stesso modo, come già accennato, veniva affidato ai commissari il compito di fissare l'entrata in vigore dei due articoli relativi al criterio gradualistico (360, 361), rinviata all'anno XVI dell'era repubblicana.

¹²³⁷ Considerata la disinvoltura con cui vi si faceva riferimento, potrebbero essere proprio questi spazi bianchi presenti sul testo direttoriale a comporre quelle «lacunes» di cui i commissari avevano parlato nel dispaccio del 2 marzo e per il cui riempimento avevano ammesso di essersi serviti dell'ausilio degli attori locali. Cfr. AN, AF III 72, dossier 291, plaq. 2.

¹²³⁸ Nel testo finale, i dipartimenti sarebbero stati otto: il Cimino, il Circeo, il Clitumno, il Metauro, il Musone, il Tevere, il Trasimeno e il Tronto.

¹²³⁹ La Costituzione romana avrebbe previsto, rispettivamente, 72 e 36 membri totali ed un minimo di 36 e 18 presenti perché fossero lecite le deliberazioni del Tribunato e del Senato. Allo stesso modo, il numero dei giudici e dei supplenti di ogni tribunale civile veniva rinviato al giudizio dei commissari. Gli artt. 214 e 215 della Costituzione avrebbero previsto cinque giudici e tre supplenti. Conseguentemente, l'art. 218 del Progetto del Direttorio non determinava il numero minimo dei giudici del tribunale civile necessario per effettuare il giudizio: in questo caso, più che il numero in sé (che sarebbe stato fissato a 3), è interessante la soppressione, nel testo finale, della prima parte della norma, che prevedeva la divisione del tribunale in più sezioni. Stessa cosa avveniva per il numero dei giudici di ogni tribunale criminale, dell'Alta Pretura e dell'Alta Corte di Giustizia poi fissati, rispettivamente, a 2, a 8 e, nell'ultimo caso, a 2 per ogni assemblea elettorale nel testo finale (artt. 244, 254, 265). Infine, era concessa la stessa libertà nel numero di deputati all'assemblea di revisione spettanti ad ogni dipartimento, che sarebbe stato fissato a 5 (art. 330).

¹²⁴⁰ La Costituzione romana avrebbe fissato l'entrata in vigore della norma all'anno XII dell'era repubblicana (art. 137).

¹²⁴¹ Mentre il testo francese fissava come termine l'anno V, il testo romano avrebbe approfondito questo scarto di tempo, prevedendo la messa in vigore della norma nell'anno VIII (art. 138).

Ma le modifiche rispetto all'originale consegnato dal Direttorio non si limitavano a questi casi di completamento prefissato. Abbiamo già assistito a due casi in cui le innovazioni presenti nel testo consegnato dai direttori non venivano recepite nella versione finale (articoli 203 e 236). Riguardo a quest'ultimo, possiamo ora aggiungere che la scelta di non riportare un articolo specifico che imponesse ai giurati un particolare giuramento dipendeva dal contemporaneo inserimento di un'altra disposizione assente dal modello direttoriale, l'articolo 367: «Alcun funzionario stabilito dalla presente costituzione console, ministro, legislatore, questore, amministratore, edile, elettore, pretore, giudice, prefetto consolare, giurato ordinario o speciale, o alto giurato, segretario, scriba, o altro qualunque non potrà esercitare alcuna funzione prima di aver prestato il giuramento di odio alla monarchia, e all'anarchia, e di fedeltà, ed attaccamento alla repubblica, ed alla costituzione».

Oltre a quelle finora menzionate, sono presenti modifiche meno visibili, ma particolarmente incisive nel definire lo spirito e la natura del testo finale. Così, ad esempio, in quest'ultimo l'articolo XVI della Dichiarazione prevedeva una ripartizione di ogni contribuzione non, come da lezione del 1795, «en raison», ma «in proporzione» alle facoltà dei contribuenti. Che non si trattasse di una modifica irrilevante lo si comprende dalla conferma della formula proporzionale anche all'articolo 299, che, sempre allontanandosi dal documento ufficiale francese, rilanciava una formulazione che sembrava insistere sulla necessaria diseguaglianza delle contribuzioni, che avrebbero dovuto non solo riferirsi alle diverse possibilità di ognuno, ma modellarsi in proporzione con esse. Mutava anche l'*incipit* della sezione dedicata ai Doveri: al posto del Preambolo francese – confermato nella versione direttoriale –, l'edizione ufficiale del testo romano prevedeva un articolo a sé stante, che riprendeva però solo la seconda parte dell'omologo francese: «Il mantenimento della società domanda che quelli che la compongono, conoscano ed adempiano egualmente i loro doveri»¹²⁴².

Delle interessanti rielaborazioni riguardavano il tema della cittadinanza: così, per esempio, nel testo finale veniva aggiunta una disposizione che riguardava il conferimento straordinario della cittadinanza: esclusivamente per i primi 6 mesi successivi alla messa in vigore della Costituzione, era previsto che «la legge potrà accordare il diritto di Cittadinanza a quelli, i quali dichiarerà aver ben meritato della Repubblica Romana, purché essi abbiano 25 anni compiuti». Questa procedura eccezionale è da leggersi insieme all'articolo successivo, che prevedeva che l'*iter* regolare per la naturalizzazione degli stranieri partisse «Dal giorno I del Vendemmiale anno 7», ovvero dal 22 settembre 1798. Questa data equivaleva, guarda caso, al termine dei sei mesi dall'attuazione della Costituzione, cosicché si delineava uno scenario in cui, dopo un primo momento in cui la norma sulla

¹²⁴² Coerentemente con l'incorporazione del Preambolo all'interno del testo dichiarativo, veniva soppressa l'enunciato teso a presentare la funzione della sezione dei doveri, coincidente con l'indicazione degli obblighi dei legislatori.

naturalizzazione avrebbe potuto essere aggirata mediante l'elargizione della cittadinanza eccezionale, la possibilità di divenire cittadini romani diveniva pressoché illusoria per lo straniero, che, tra le altre condizioni, avrebbe dovuto risiedere per 14 anni consecutivi nel territorio della Repubblica. Mutavano inoltre le soglie di popolazione previste dagli articoli 25 e 26 relativamente alle elezioni delle magistrature delle comuni, che si riferivano a quelle di 10000 abitanti o più anziché a quelle al di sopra dei 5000; venivano quindi specificati i criteri di censo per ascendere allo *status* di elettore, non precisati nel documento direttoriale. La prima modifica, in particolare, portava ad una riduzione delle municipalità e quindi delle cariche ad esse relative, con una conseguente compressione degli oneri inerenti all'amministrazione locale. Variava anche il numero di spettatori ammessi alle sedute dei due consigli: mentre nel documento direttoriale si prevedeva come massimo un numero pari a quello dei rappresentanti di ciascuna camera, nel testo finale si ammetteva un numero di astanti fino al doppio di quello dei legislatori. A livello dei due consigli, si segnala, all'articolo 80, la riduzione del criterio di residenza per accedere alla carica di senatore da 15 a 'soli' 5 anni. Modifiche altrettanto importanti riguardavano la messa a giudizio dei rappresentanti, con la soppressione dell'articolo 115, che prevedeva che, al di là dei casi in cui essi fossero stati colti nell'atto stesso del delitto, essi non avrebbero potuto essere posti in stato di arresto o condotti davanti agli ufficiali di polizia prima che il Tribunato non ne avesse proposto la messa in stato di accusa e il Senato la avesse decretata. All'articolo 125, invece, veniva previsto che, nel caso in cui la prima sezione dell'Alta Corte di Giustizia avesse accusato un rappresentante, questi non venisse solamente sospeso – come nel caso francese e nello schema direttoriale –, ma addirittura arrestato. Infine, come abbiamo visto valere nel caso elvetico, già nel progetto iniziale si tendeva ad approfondire la divisione del legislativo a detrimento della sua unità e, quindi, del suo potere generale. La novità dell'adeguamento romano consiste nell'approfondimento e, quindi, nell'acquisizione di questa tensione, ben visibile nell'abolizione dell'articolo 126, che prevedeva che una volta costituiti i due consigli si avvertissero a vicenda mediante un messaggero di stato.

Passando dal primo al secondo potere fondamentale, possiamo menzionare il caso dell'articolo 142, in cui la commissione sceglieva di discostarsi dal modello consegnatole prevedendo che in caso di sostituzione di un direttore per morte, dimissioni o altro, il sostituto non rimanesse in carica *solamente* per il tempo che rimaneva al sostituito, ma per altri 5 anni. La volontà, condivisa dalla commissione, di accentuare l'autorità e il potere del potere esecutivo si riflette anche in cambiamenti minimi, quasi impercettibili, come all'articolo 147, dove si passava dall'attribuzione al Consolato della sicurezza «*extérieure ou intérieure*» de la République a quella «*esterna e interna*». Sembra invece doversi esplicitamente alla mano di Daunou, da sempre sensibile verso i diritti e le

garanzie individuali, la riduzione del tempo concesso al Consolato per presentare i sospetti di fronte all'ufficiale di polizia da due ad un giorno al massimo (articolo 148).

Al di là di altre oscillazioni di scarsa rilevanza, si può menzionare l'importante rielaborazione dell'articolo 179: mentre nel testo direttoriale si prevedeva che ogni amministrazione dipartimentale fosse composta di 5 membri e venisse rinnovata per un quinto ogni anno, il testo finale stabiliva solo 3 membri per ognuna di esse e, soprattutto, un ricambio per un terzo ogni *due* anni. Il risultato era una durata delle cariche che, anche in questo caso, lievitava, riducendo conseguentemente le occasioni di votazione e mobilitazione popolare. Sembrava andare verso un restringimento dell'attività politica del popolo anche la riscrittura delle soglie di popolazione in cui rientrava l'istituzione di una municipalità: la soglia minima, infatti, passava da 5000 a 10000 abitanti (articoli 180-181, 184).

Anche a livello del potere giudiziario si colgono alcune modifiche che tradiscono alcune convinzioni particolari. Già il (confermato) mutamento del Titolo riservato a questo oggetto, che da «Pouvoir judiciaire» passava a «Administration de la justice», diceva molto sul generale mutamento di prospettiva nei confronti del terzo fondamentale ambito delle istituzioni pubbliche. Il testo finale della Costituzione romana avrebbe però modificato in alcune parti il Piano direttoriale: in primo luogo, all'articolo 203, saltava il divieto per i giudici di fare regolamenti, così come il terzo comma, che rinviava al ministro competente la risoluzione di eventuali conflitti di attribuzione tra l'autorità amministrativa e quella giudiziaria. Gli articoli 244 e 255 venivano inoltre modificati così da aumentare la durata di alcune funzioni giudiziarie: nel primo caso, per esempio, veniva aggiunta nel testo finale la specificazione che il presidente e lo scriba dei tribunali criminali, eletti dalle assemblee elettorali, sarebbero rimasti in carica per ben 5 anni e che, per di più, sarebbero stati sempre rieleggibili. Anche la durata del tribunale di Alta Pretura veniva accentuata, poiché si passava da un rinnovamento annuale per un quinto ad uno per un quarto, ma ogni *due* anni (articolo 255). Quelle citate non erano le sole discrasie riguardanti l'autorità giudiziaria tra i due documenti, ma sono queste che permettono di cogliere una precisa volontà, frutto dell'incontro del modello parigino con il contesto romano e coincidente con la professionalizzazione delle funzioni giudiziarie, di durata sempre più lunga così da privilegiare l'abilità e la competenza rispetto al ricambio e all'accesso generalizzato¹²⁴³.

¹²⁴³ Variava anche, ad esempio, la composizione dell'Alta Corte di Giustizia (artt. 260-265, 267). Sembra doversi alla mano di Daunou, inoltre, l'aggiunta all'art. 237, che prevedeva che, in caso di eguaglianza di voti tra i giudici di un tribunale criminale, prevalesse l'opinione favorevole all'accusato.

Variava notevolmente anche la procedura di revisione costituzionale, sempre rigida, ma senz'altro più agevole rispetto ad un modello che non faceva che riproporre lo schema francese, in cui erano necessarie tre proposte avanzate dal Consiglio degli Anziani e ratificate dal Consiglio dei 500 separate ognuna dall'altra da almeno 3 anni perché si potesse procedere alla convocazione di un'assemblea di revisione. L'articolo 329 della Costituzione romana, invece, semplificava decisamente questa procedura così ingessata:

Quando la proposizione di revisione è stata fatta dal Senato e ratificata dal Tribunato, se nel corso del settimo anno dopo questa ratifica la proposizione sarà rinnovata dal Senato, ed egualmente ratificato dal Tribunato, si convocherà l'assemblea di revisione. Il Tribunato è obbligato di pronunciare sulle proposizioni di questo genere nei tre mesi susseguenti la loro notificazione, senza di che esse si intenderanno come rigettate.¹²⁴⁴

Le ultime tre importanti divergenze si situavano nell'ultimo Titolo costituzionale. La prima riguardava il fondamentale principio della libertà di espressione e portava ad un importante restringimento della sua validità a favore del concetto di responsabilità individuale. Dopo aver confermato dal testo francese il divieto di impedire a chiunque di «dire, scrivere, stampare, e pubblicare i suoi pensieri», così come la proibizione di ogni censura preventiva, l'articolo 344 del testo finale prendeva una strada molto diversa dal Piano originale. Quest'ultimo, uniformandosi alla lezione francese, prevedeva che nessuno potesse essere responsabile di ciò che avesse scritto o pubblicato *se non* nei casi previsti *dalla legge*. Profondamente diversa, per spirito e autorità di riferimento, la versione 'romana': «ognuno sarà responsabile di ciò che avrà pubblicato; fintantoché la legge abbia determinati i casi di questa responsabilità il consolato è incaricato di procedere contro gli scritti calunniosi e sediziosi». Non solo il criterio di residualità giocava stavolta a favore della responsabilità, ma il Consolato si ritagliava, anche in questo ambito cruciale dei diritti individuali, un ruolo preponderante e decisivo almeno fino alla promulgazione di una legislazione *ad hoc*.

Si consumavano alcune sfasature anche nei due articoli sul gradualismo (360-361), che restringevano, seppur leggermente, la platea di cariche pubbliche il cui accesso era soggetto a questo ulteriore vincolo (non erano più inserite, ad esempio, le funzioni di ministro e di agente diplomatico). Infine, occorre menzionare il caso dell'articolo 369 (che sarebbe divenuto il 368 nel testo finale): questa norma, che per la prima volta affidava le diverse nomine pubbliche all'autorità del generale francese, veniva approfondita e persino allargata dai commissari, che aggiungevano due commi finali:

¹²⁴⁴ Inoltre, all'art. 339, il testo finale specificava che l'unico tribunale competente per i membri dell'assemblea di revisione era l'Alta Corte di Giustizia: un restringimento di competenza non previsto dal Progetto direttoriale.

«Facendo queste nomine il generale non sarà vincolato dalle regole stabilite nella presente costituzione. Tutti quelli, che egli nominerà alle funzioni civili o militari, acquisteranno i pieni diritti di cittadino romano». Prevedendo la possibilità di nominare anche stranieri – ovvero francesi –, il cerchio sembra chiudersi: la norma costituzionale si ricollega infatti alle parole di Daunou nella lettera del 14 *germinal*, dove ammetteva tra le modifiche apportate dalla commissione l'elezione di due francesi, Brémond e Bassal, rispettivamente come ministro della guerra e segretario del consolato¹²⁴⁵.

Al termine di questa lunga analisi, due punti appaiono certi: in primo luogo, l'aspetto e la natura del documento che doveva costituire il modello costituzionale per la neonata Repubblica ci dice molto sugli obiettivi e sui principi che animavano il Direttorio francese tra la fine del 1797 e l'inizio del 1798. Se il documento del 1795 rimaneva il punto di riferimento basilare, tante e tali erano le modifiche apportate – e non tutte, certo, riconducibili ad una mera esigenza di 'esportabilità' – da lasciare pochi dubbi sulla convinzione, nutrita dall'Esecutivo francese e certo condivisa da buona parte dei compatrioti, dell'insufficienza di una Costituzione ormai flagellata sotto i colpi di violenze e colpi di stato. Il secondo elemento riguarda invece il momento successivo, ovvero il processo di adattamento del modello direttoriale alla realtà romana, che aveva condotto a modifiche e rielaborazioni ben più profonde e capillari delle due o tre misure confessate da Daunou. Ben lontana dal potersi ritenere un mero 'completamento', questa operazione rappresentava il frutto del confronto e delle diverse priorità presentate dai commissari da una parte e dai protagonisti locali dall'altra. Proprio a questo proposito, la questione più difficile da districare – e impossibile da risolvere con certezza, alla luce delle fonti disponibili – consiste nel discernere a quale di queste due componenti si debbano le diverse innovazioni che abbiamo visto caratterizzare il testo romano. Alla luce dello scenario internazionale che abbiamo già scandagliato, e con particolare riferimento ai coevi eventi elvetici, possiamo però avanzare qualche ipotesi. L'ulteriore accentuazione dell'autorità esecutiva rispetto al documento direttoriale, per esempio, sembra doversi all'intervento della Commissione più che dei patrioti, che probabilmente, al pari di quelli elvetici, tendevano a temere più che ad auspicare un esecutivo fin troppo energico, perdipiù a danno del potere legislativo.

Possono invece esser ricondotte con buona probabilità alla componente romana quelle variazioni di nomi e di definizioni che abbiamo visto non potersi ridurre a semplici questioni formali o epidermiche. Tramite la scelta di inserire altri calchi dalla classicità o, viceversa, di cassarne altri

¹²⁴⁵ Benché l'articolo in questione fosse già presente nel testo direttoriale – al netto, ovviamente, dell'aggiunta citata –, occorre menzionare che l'art. 143, aggiunto a mano e quindi assente dal precedente francese, parlava di una procedura speciale per prima la nomina dei consoli da parte dei consigli. Questa apparente contraddizione, prontamente corretta dai commissari, sembra testimoniare che, almeno inizialmente, i direttori francesi o i loro agenti prevedevano di lasciare fin da subito all'iniziativa popolare le diverse nomine previste dalla Costituzione.

ritenuti non adeguati, i patrioti romani – che già se ne erano servite in quell'autonoma elaborazione rappresentata dall'*Atto del Popolo Romano* – manifestavano una particolare sensibilità direttamente legata ad un passato che veniva percepito come proprio e che, come in altri contesti europei, si trattava di recuperare e rilanciare grazie al ritorno del principio repubblicano.

Più in generale, la vicenda costituzionale romana testimonia le complessità, ma anche la rilevanza, del processo di esportazione di un modello costituzionale in scenari e contesti diversi da quello d'origine. L'archetipo francese, modificato o meno dai protagonisti parigini, non sarebbe mai rimasto intatto, ma diveniva l'oggetto di un confronto e di un tentativo di compromesso con le istanze locali che conducevano ad alterazioni, modifiche e ibridazioni che portavano ad un risultato originale e innovativo. Nel caso romano, questo processo si arricchiva di una componente ulteriore, particolarmente visibile e ammessa dalle parole degli stessi coevi. Nelle menti di molti dei contemporanei, infatti, la Costituzione romana veniva salutata come il massimo progredimento della scienza giuridica moderna, essendo dotata di un sistema che, pur ispirato a quello del 1795, lo superava per molti aspetti. Come attestano le parole di Francesco Visconti, ambasciatore cisalpino a Parigi, espresse in una lettera datata 24 maggio 1798 e diretta a Melzi d'Eril, la Carta romana si era precocemente conquistata un prestigio e un'autorevolezza capaci di presentarla come un modello credibile per la stessa Francia:

Quindi si celebra con entusiasmo la Costituzione romana e già si comincia a considerarla come la sola Costituzione conveniente alla Francia ed a tutti i popoli rigenerati.¹²⁴⁶

Il valore paradigmatico presto conquistato dall'esemplare romano dimostra che, nel processo di applicazione e di adeguamento di un modello costituzionale elaborato da Parigi per i diversi epicentri rivoluzionari, le ripercussioni avrebbero interessato non solo le 'periferie', ma lo stesso centro francese, che dopo essersi proposto come centro propulsore diveniva, anche inconsciamente, destinatario lui stesso di diversi e originali irraggiamenti.

6.8 L'ultima sorella: la seconda Costituzione della Repubblica cisalpina

¹²⁴⁶ CARLO ZAGHI, *Il Direttorio francese e la Repubblica Cisalpina*, Roma, Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, 1992, cit., t. II, p. 547. La lettera è riprodotta anche in Idem (a cura di), *I carteggi di Francesco Melzi d'Eril duca di Lodi. Il Congresso di Rastadt*, Milano, Museo del Risorgimento e Raccolte Storiche del Comune di Milano, 1966, p. 416.

La modellizzazione della Carta costituzionale romana emerge con particolare evidenza dalle turbolente vicende che, nel corso dell'estate del 1798, portarono nella Repubblica cisalpina al cosiddetto colpo di stato di Trouvé e alla redazione di un secondo documento costituzionale. Ma andiamo con ordine. Il 15 maggio arrivava a Milano Claude-Joseph Trouvé, giornalista ed ex segretario del Direttorio francese. Giungeva nella capitale cisalpina dopo aver passato dei mesi particolarmente sofferti alla corte borbonica di Napoli, in cui era stato rivestito di un ruolo diplomatico da cui, tra screzi e affronti reciproci, non vedeva l'ora di liberarsi¹²⁴⁷. Il compito che lo attendeva a Milano, tuttavia, era tutt'altro che agevole. Scottati dall'imprevista resistenza dei due consigli cisalpini – e, in particolare, del Consiglio de' Seniori – alla ratifica del Trattato di alleanza e di commercio proposto da Parigi, i direttori francesi erano ben decisi ad operare un giro di vite nell'assetto pubblico e politico della Cisalpina¹²⁴⁸. In tal senso, il 23 *prairial* (11 giugno) l'ambasciatore dichiarava al Direttorio di aver ricevuto «les Instructions du Directoire exécutif qui doivent diriger ma conduite dans l'importante mission qui m'est confiée», che erano state allegate alla lettera del 15 del mese (3 giugno)¹²⁴⁹. La missione in oggetto era però piuttosto complessa e partiva da una precisa diagnosi dello stato di salute della 'repubblica sorella'.

En jettant [*sic*] les yeux sur l'état actuel de la Cisalpine, le Directoire exécutif y a vu *une Constitution sans force et sans liaison* dans plusieurs de ses parties, des corps administratifs infiniment trop multipliés, une administration ruineuse et malentendue, un état militaire nul et excessivement couteux, des finances dans un délabrement effrayant et avec cela une inactivité et une apathie inconcevables de la part de tous ceux qui sont à la tête des affaires.¹²⁵⁰

Proprio a partire da questa analisi, e nella volontà di assicurare gli interessi tanto della Cisalpina quanto della Repubblica francese, il Direttorio si proponeva di far cessare questo presunto stato di crisi generale affidando al suo ministro dei compiti in diversi ambiti. Prima di tutto, Trouvé era incaricato di occuparsi della materia costituzionale. Era proprio in questo ambito che l'esperienza romana emergeva in tutto il suo prestigio e nella sua esemplarità:

¹²⁴⁷ Trouvé veniva sostituito a Napoli da Joseph-Dominique Garat, scrittore e politico nell'orbita degli *idéologues*, che pochi mesi dopo avrebbe accompagnato Daunou nel suo lungo ritorno in Francia. L'annuncio dell'imminente arrivo nel Regno del nuovo ambasciatore e della successiva partenza di Trouvé per Milano si trova, tra le altre, in una lettera di Talleyrand a quest'ultimo, risalente al 19 ventôse (9 marzo 1798). AN, AF III 72, dossier 291, plaq. 2. La data dell'arrivo a Milano del nuovo ambasciatore si ricava invece da una lettera dello stesso Trouvé a Talleyrand del 28 *floréal* (17 maggio), nella quale afferma di essere giunto due giorni prima. Cfr. AE, C. 77CP, vol. 56, f. 153.

¹²⁴⁸ Sulle complesse vicende riguardanti la redazione, la proposta e, infine, il clamoroso rifiuto del Tratto di alleanza e di commercio con la Francia, il riferimento obbligato è alla già citata opera di ZAGHI, *Il Direttorio francese e la Repubblica Cisalpina (op. cit.)*.

¹²⁴⁹ AN, AF III 526, plaq. 3419, f. 7.

¹²⁵⁰ *Ivi*, doc. 3, corsivo nostro.

Il vous charge en conséquence de vous occuper sans délai des objets suivants : de préparer d'abord tous les changemens nécessaires pour améliorer la Constitution de la Cisalpine, ou pour mieux dire de lui substituer purement et simplement la Constitution romaine. Elle a *plus d'énergie, plus d'ensemble* et sera par conséquent plus durable toutes circonstances d'ailleurs égales. Si néanmoins il y avoit dans la Constitution actuelle quelques dispositions qui vous paraitroient propres à fortifier encore la Constitution Romaine et à lui donner l'activité nécessaire, vous les lui ajouteriez, pourvu qu'elles se liassent bien avec elle¹²⁵¹.

Ben lungi dall'indicare quella francese come il modello da seguire e da recuperare, i direttori sceglievano piuttosto di prendere la Carta romana come prototipo costituzionale da estendere alle diverse repubbliche europee appena fondate. Riprendendo quasi alla lettera le parole dell'Istruzione, La Révellière-Lépeaux quasi riconduceva a sé una preferenza che, a posteriori, non aveva problemi a confessare: «Je proposai de substituer à cette constitution la constitution romaine, comme ayant plus d'ensemble, un pouvoir exécutif plus énergique, et devant être plus durable, toutes choses égales d'ailleurs». ¹²⁵² Inoltre, come già emergeva dalle parole di Visconti, tanta era l'ammirazione per quell'assetto pubblico che, nell'opinione di molti, esso avrebbe potuto costituire presto l'organizzazione per la stessa Francia. Ciò che era particolarmente apprezzato nel documento romano, e che fungeva da esatto contraltare rispetto alla Carta in vigore nella Cisalpina, era il suo carattere energico e la sua organicità. Con questa idea ripetuta i direttori sembravano voler comunicare la superiorità dell'esemplare romano nel prevedere e progettare nel dettaglio i rapporti concreti tra i diversi poteri pubblici istituiti e, in particolare, tra l'Esecutivo e il Legislativo. Era proprio il mutato bilanciamento tra i due poteri che sembrava essere l'oggetto principale dell'apprezzamento del Direttorio e, quindi, la cifra della superiorità del documento romano.

In ogni caso, però, non si trattava di un documento intangibile, tanto è vero che i direttori lasciavano all'ambasciatore la possibilità di apportare ulteriori modifiche ad un assetto già pregevole. L'aspetto più interessante, a questo riguardo, non è determinato solo dalla riproposizione di quell'area di libertà lasciata agli emissari direttoriali nell'assolvimento dei loro compiti costituzionali – come già era valso per i casi batavo, elvetico e romano –, ma anche e soprattutto dalla previsione che gli eventuali aggiustamenti sarebbero potuti provenire dalla 'Costituzione attuale', ovvero da quella carta costituzionale in vigore da circa un anno, predisposta e annunciata dal celebre Proclama pronunciato da Bonaparte l'11 *messidor an V* (29 giugno 1797):

¹²⁵¹ *Ivi*, corsivo nostro.

¹²⁵² LA RÉVELLIÈRE-LÉPEAUX, *Mémoires de Larevellière-Lépeaux (op. cit.)*, t. II, pp. 293.

Il Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese, non pago d'aver impiegata la sua influenza, e le vittorie delle Armate Repubblicane per assicurare l'esistenza politica della Repubblica Cisalpina, spinge più lungi le sue sollecitudini, ed essendo convinto, che se la libertà è il primo dei beni, una rivoluzione si trascina dietro il più terribile di tutti i flagelli, dà al Popolo Cisalpina la propria Costituzione, il risultato delle cognizioni della Nazione più illuminata.¹²⁵³

Malgrado le parole di Napoleone, neppure la prima Costituzione cisalpina rappresentava un semplice calco di quella francese. Ciò che conta, però, è constatare che con buona probabilità tale la reputava il Direttorio francese, che dunque proponendone la riforma ammetteva, implicitamente, la medesima esigenza per la Francia stessa.

Per il resto, i direttori raccomandavano all'ambasciatore di mantenere, per quanto possibile, le denominazioni delle magistrature previste dalla Costituzione in vigore, dimostrando ancora una volta una particolare lucidità nel comprendere il peso di questioni solo apparentemente di mera etichetta: «il ne conviendrait pas de changer celles qui sont maintenant en usage dans la Cisalpine. On y est accoutumé. Il ne faut pas faire des changements qui n'ont pas d'objet»¹²⁵⁴.

Oltre a ciò, veniva chiesto all'ambasciatore di portare a termine altre misure particolari: abolire la «loi impolitique» che impediva a qualsiasi cittadino che avesse posseduto una proprietà fuori dal territorio della Repubblica di esser membro del Direttorio o ministro; effettuare una nuova divisione territoriale in modo da comprimere il numero di dipartimenti e cantoni e limitare così le spese pubbliche; diminuire il numero di amministratori (conformemente alla Costituzione romana) e dei giudici e, infine, elaborare un piano generale di finanze per la Repubblica sulla base dei suoi bisogni e delle sue risorse¹²⁵⁵. Per portare a termine queste diverse mansioni, Trouvé avrebbe dovuto far affidamento su uomini distinti per lumi, onestà e civismo e, a questo proposito, veniva allegata una tavola di nominativi (contenuta nello stesso dossier) che avrebbero potuto assicurare queste qualità (redatta da Gian Galeazzo Serbelloni, ministro plenipotenziario cisalpino a Parigi). Inoltre, ancora una volta, il Direttorio tornava ad insistere sull'importante grado di libertà con cui si sarebbe potuto muovere il suo ambasciatore a Milano, arrivando ad auspicare una proficua collaborazione con i patrioti locali: «Enfin vous n'oubliez rien pour préparer un ensemble d'institutions capable d'affermir la liberté, la prospérité et le repos de la Cisalpine. Vous y mettez la plus grande liberté et

¹²⁵³ Il testo del Proclama è riportato in *Costituzione della Repubblica Cisalpina*, Milano, Stamperia di Giuseppe Galeazzi, anno V (1797), p. 2.

¹²⁵⁴ AN, AF III 526, plaq. 3419, doc. 3.

¹²⁵⁵ Veniva però specificato che in materia finanziaria la legge avrebbe dovuto porre solo le basi, mentre sarebbe stato compito del Direttorio occuparsi dei dettagli e dei mezzi di esecuzione. A suo modo, anche questa considerazione testimoniava il mutamento di prospettiva generale a proposito delle attribuzioni dei due poteri e dell'equilibrio tra di essi.

la plus grande application. Vous pourrez appeler à vos conseils les personnes du pays dont on peut attendre bonne volonté, connoissances et discrétion»¹²⁵⁶.

L'unica, fondamentale, condizione posta dal Direttorio francese era quella di muoversi con rapidità e, soprattutto, discrezione, in maniera, da un lato, da svolgere il suo compito nell'arco di una sola giornata, evitando intrighi e disordini; dall'altro, da evitare di lasciar emergere l'influenza del governo francese nelle importanti vicende che avrebbero sconvolto la vita pubblica della Repubblica cisalpina. Proprio nell'intento di convincere i patrioti locali a farsi carico, almeno ufficialmente, dell'esigenza di una riforma istituzionale, i direttori arrivavano ad imbeccare Trouvé indicandogli addirittura su quali argomenti avrebbe dovuto insistere.

D'abord cette constitution n'est jusqu'ici qu'une sorte d'ordonnance militaire que la Nation n'a encore sanctionnée ni par son acceptation, ni par son suffrage pour la nomination aux emplois publics ; d'un autre coté elle renferme une disposition en vertu de laquelle on peut dans 3 ans y opérer des changements. D'après tout cela vous pourrez aisément rédiger un préambule dans lequel vous exposerez qu'on ne peut pas encore regarder cette constitution comme un gouvernement définitif, mais comme un essai préliminaire, que l'expérience ayant démontré qu'elle est vicieuse en beaucoup de points, il est instant d'y remédier ; que ce qu'il y a de plus sage dans ces circonstances, c'est d'en adopter une qui est fondée sur les mêmes principes, *mais qui en même temps est beaucoup plus vigoureuse et plus stable*, qu'en conséquence la Constitution Romaine à laquelle on a ajouté telle ou telle disposition (au cas que vous en ayez fait de nouvelles) doit être choisie pour régir à l'avenir le peuple Cisalpin¹²⁵⁷.

È curioso rimarcare che neppure il tanto esaltato esempio romano poteva vantare né un'accettazione formale del documento costituzionale né, tantomeno, lo svolgimento di elezioni libere e regolari per l'elezione delle diverse cariche pubbliche. Eppure, era proprio a questa esperienza che, ancora una volta, si guardava da Parigi. Dopo aver auspicato la collaborazione e l'intervento attivo del Corpo legislativo al potere, infatti, tornavano i riferimenti esatti alle dinamiche avvenute nell'esperienza romana. In primo luogo, veniva lasciata al giudizio di Trouvé la possibilità di nominare a sua discrezione, solo per la prima volta, i titolari delle rinnovate cariche pubbliche o,

¹²⁵⁶ AN, AF III 526, plaq. 3419, doc. 3.

¹²⁵⁷ *Ivi*, corsivo nostro. L'argomento si fondava sull'interpretazione offerta dallo stesso Bonaparte nel Proclama già citato, in cui la Costituzione appariva quasi come un ordinamento provvisorio, sorto in un contesto bellico e sulla base del diritto di conquista spettante alla Francia vittoriosa: «La Repubblica Cisalpina stava da parecchi anni sotto il dominio della Casa d'Austria. La Repubblica Francese è succeduta a questa pel diritto di conquista». *Costituzione della Repubblica Cisalpina* (*op. cit.*), p. 2. Tuttavia, come avrebbero dimostrato le orgogliose resistenze dei patrioti, accanitamente legati alla propria Carta costituzionale, questo tipo di argomentazione non avrebbe riscontrato un sostegno unanime. Cfr. BALDO PERONI, *La costituzione o la morte! Il colpo di stato dell'ambasciatore Trouvé nella Repubblica Cisalpina*, in *Miscellanea in onore di Roberto Cessi*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1958, vol. 2, pp. 503-516.

piuttosto, di seguire il normale iter costituzionale. Soprattutto, però, era nella particolare modalità di accettazione della Costituzione, giocata sull'implicita ratifica popolare conseguente alla sua partecipazione alla festa in suo onore, che l'esempio romano diveniva modello assoluto e apertamente indicato come tale: «Enfin pour donner plus de force et plus de consistance à le grand acte politique, vous verrez si l'on ne pourroit pas faire adopter le tout dans une fédération [intendendo la celebrazione] bien ordonnée, à peu près comme cela s'est fait à Rome».

Come se non bastasse l'assoluta centralità già riconosciuta alla Costituzione romana, i direttori terminavano il testo delle *Instructions* segnalando l'invio in allegato di «quelques articles de la Constitution Cisalpine comparés avec des articles de la République Romaine»¹²⁵⁸. Il documento, conservato nel dossier delle Istruzioni, è di un'importanza notevole: esso consiste in una serie di fogli successivi divisi in due colonne e contenenti, da una parte, gli articoli della Costituzione cisalpina del 1797 e, dall'altra, le corrispettive norme della Repubblica romana. L'aspetto su cui occorre qui focalizzare l'attenzione è proprio la supposta sovrapponibilità tra il primo documento costituzionale cisalpino e il modello francese *de l'an III*, cosicché ogni modifica degli articoli di quello a favore della versione romana proposta dal Direttorio apparirà come altrettante ammissioni di lacune e *vulnera* presenti nella stessa Carta francese. In altre parole, gli articoli ripresi dal testo romano rappresentano, ciascuno, delle proposte di modifica costituzionale che avrebbero potuto attuarsi nella Francia stessa, dando così ragione all'emblematico giudizio di Visconti.

Sia detto per inciso: nel primo confronto proposto, che riguardava l'acquisizione della cittadinanza, emergeva già una differenza fondamentale tra il testo cisalpino e quello francese, smentendo così la loro perfetta coincidenza. Mentre nel primo caso l'unico requisito inerente al censo era la non condizione di vagabondaggio o mendicanza (articolo 7), la Carta francese (e con essa quella romana all'articolo 6) prevedeva la necessità di pagare un'imposta diretta personale o finanziaria. Al di là dell'opinabilità di simili giudizi uniformanti, la prima disposizione a distinguersi nel confronto analitico sopracitato era l'inserimento dell'articolo 32 della Carta romana, che prevedeva il dimezzamento per sorteggio degli elettori appena eletti. L'inserimento del sorteggio nella procedura elettorale, comune al caso elvetico – e, benché in forme diverse, già emersa nel Progetto di Costituzione di Daunou per il popolo batavo che, a sua volta, la recuperava dallo sfortunato Piano costituzionale del 1797 – mirava ad impedire lo sviluppo di intrighi o macchinazioni. Nel caso romano, elvetico e, di lì a poco, cisalpino, però, a questa istanza di imparzialità e correttezza si accompagnava l'esigenza di ridurre l'autorità del legislativo sfumando l'origine di ogni suo potere,

¹²⁵⁸ AN, AF III 526, plaq. 3419, doc. 3.

ovvero abbattendo i suoi legami più diretti col popolo. Non a caso, subito dopo veniva citato l'articolo 50 della Costituzione romana, che a proposito della carica di rappresentanti sostituiva ad un rinnovamento annuale per un terzo uno *biennale* di un terzo nel caso dei tribuni, e di addirittura un quarto nel caso dei senatori, con la conseguente dilatazione della carica da 3 a 6 e 8 anni¹²⁵⁹. Il rapporto tra il mandato popolare e la carica di rappresentante veniva così a ridursi drasticamente. Sempre nello stesso intento di ribilanciare i rapporti di forza tra i due poteri fondamentali veniva poi riportato l'articolo 56 del testo romano, che imponeva ai due consigli – che si aveva cura di indicare sempre come entità separate – un periodo di vacanza di ben quattro mesi, ovvero per un terzo dell'anno. Era ancora la volontà di ridimensionare le potenzialità dell'autorità legislativa che spiegava l'inserimento dell'articolo 58 romano, che limitava il diritto di polizia dei due consigli ad uno spazio esteriore dal luogo delle loro sedute accuratamente limitato. Inoltre, al di là dell'abbattimento della maggioranza dei rappresentanti di ciascun consiglio necessaria per riunirsi in scrutinio generale e segreto, il principio bicamerale veniva approfondito anche attraverso la previsione di due guardie distinte per ognuno di essi, di pari entità ed equivalenti, ognuna, a quella spettante al Direttorio (articoli 63 e 67 del testo romano). Fondamentale, poi, l'inserimento dell'articolo 78 romano, che rispetto all'omologo cisalpino (79) prevedeva che la procedura legislativa d'urgenza venisse azionata non dalla 'Camera larga' (Tribunato o Gran Consiglio), ma dal Consolato, ovvero dal sommo potere esecutivo, che si vedeva così spalancare l'accesso semidiretto nella stessa legislazione. Venivano poi riportati dall'esemplare romano l'articolo 79, che prevedeva l'accesso diretto degli ex-consoli nel Senato, e gli articoli 98-101, che invece, imponendo delle rigide tempistiche per il pronunciamento di questo stesso consiglio sulle proposte del Tribunato, miravano a compattare i tempi ordinari della legislazione¹²⁶⁰.

Per quanto riguarda l'ambito esecutivo, cambiava il procedimento di nomina dei direttori e veniva inserito anche per questi il requisito del matrimonio o della vedovanza. Venivano quindi recuperati come modello gli articoli 150 e 151 del documento romano, che allargavano il diritto di nomina del Direttorio in ambito militare ad ogni carica superiore a quella di capitano e, allo stesso

¹²⁵⁹ Per rimarcare l'importanza di questa dilatazione della durata delle cariche legislative, nel retro dell'ultima pagina delle tavole comparative veniva riportata la seguente osservazione: «La durée des fonctions législatives dans la Constitution Romaine est de 8 années pour les sénateurs et de 6 années pour les Tribuns. Dans la Constitution Cisalpine elle est fixée à 3 ans pour les membres de chaque Conseil». AN, AF III 526, plaq. 3419, doc. 9.

¹²⁶⁰ Ci limitiamo a menzionare l'errore di citazione del redattore di questa tavola di comparazione allorché, riferendosi all'articolo 107 del modello romano, riportava come termine massimo concesso ai due consigli neoeletti per comunicare la loro installazione quello di *venti* giorni anziché, come effettivamente era previsto, *dieci*. Curiosamente, il nuovo testo costituzionale cisalpino avrebbe scelto una via mediana, indicando come termine ultimo la soglia di 15 giorni. Cfr. *Costituzione dell'anno VI repubblicano della Repubblica cisalpina una, indivisibile*, seconda edizione colle aggiunte e correzioni [sic], Milano-Bologna, Stamperia di Jacopo Marsigli ai Celestini, [1798]. Le successive citazioni dalla seconda Costituzione cisalpina si intenderanno tratte dall'edizione citata.

tempo, gli conferivano il diritto di revocare qualsiasi ufficiale, a prescindere dalla sua carica¹²⁶¹. Oltre all'eliminazione dell'incriminato articolo 155 (che impediva l'accesso al Direttorio per chiunque avesse posseduto beni al di fuori della Repubblica), si suggeriva la soppressione del divieto per i direttori di discutere con agenti esteri e di uscire dalla Repubblica per i sei mesi successivi all'esaurimento delle loro funzioni. Più interessante il caso dell'articolo 166 romano (ripreso dal secondo testo cisalpino), che nel caso di un'assenza di più di 5 giorni di un direttore imponeva l'autorizzazione preventiva non, come nel caso cisalpino e francese (articolo 164), del Corpo legislativo, ma dei suoi colleghi, ovvero degli altri direttori. Nell'insieme, il Direttorio non usciva solo corroborato nelle proprie attribuzioni, ma anche affrancato da buona parte del controllo legislativo che ancora gravava su di esso nel testo francese dell'anno III.

L'assetto amministrativo non era oggetto di particolari rielaborazioni, se si eccettua l'estensione della carica di edile (ufficiale municipale) da uno a due anni, andando così verso quella professionalizzazione delle funzioni pubbliche già evidenziata nei casi elvetico e romano. Molto più interessanti erano invece le modifiche all'ultimo Titolo costituzionale, relativo alle disposizioni generali. Spicca per importanza l'articolo relativo alla libertà di stampa, per cui si suggeriva l'uniformazione alla lezione romana che, come sappiamo, era molto più stringente in termini di responsabilità individuale e, soprattutto, demandava all'Esecutivo il giudizio su di essa fino a quando non fosse stata promulgata una legislazione sulla materia¹²⁶². Oltre ad approfondire ulteriormente i poteri dell'Esecutivo, con questa norma il Direttorio francese intendeva imporre un giro di vite alla libertà di espressione e, soprattutto, di stampa, che proprio l'esperienza maturata in prima persona aveva mostrato potersi trasformare in una temibile arma in mano ad *anarchistes* o monarchici più o meno velati.

Piuttosto sorprendente, poi, la sottolineatura dell'assenza, nel caso romano, di ogni corrispettivo all'articolo 354, che nel testo cisalpino – come in quello francese – innalzava la libertà di culto a principio costituzionale. Quella reticenza che, nello specifico contesto romano, governato per secoli da un'autorità sacra, poteva essere interpretata come una concessione ad una realtà

¹²⁶¹ La prima Costituzione cisalpina, su modello di quella francese, si limitava invece ad assegnare al Direttorio il diritto di nomina dei generali in capo (articolo 146).

¹²⁶² Non a caso, la tavola riportava solo il brano dei rispettivi articoli al centro della suddetta rielaborazione, evitando di ripetere il primo comma, che in entrambi i casi stabiliva il divieto generale di porre limiti alla libertà di espressione. Variavano, però, le disposizioni successive. Veniva infatti riportato (in francese) solo il seguente brano dell'articolo 344 romano: «chacun sera responsable de ce qu'il aura écrit ou publié. Jusqu'à ce que la loi ait déterminé les cas de cette responsabilité, le Consulat est chargé de procéder contre les écrits calomnieux et séditieux». AN, AF III 526, plaq. 3419, doc. 9. Nel caso cisalpino, invece, l'articolo 354 recitava: «Gli scritti non possono essere sottomessi ad alcuna censura prima della loro pubblicazione. Niuno può esser responsabile di quanto ha scritto o pubblicato se non nei casi preveduti dalla legge».

eccezionale, veniva in questo caso suggerita anche per la realtà cisalpina, che però, già da un anno, possedeva una Costituzione che sanciva questa libertà. Occorre però specificare che questa scelta, che sembrava rappresentare, almeno nelle mire del Direttorio francese, uno dei principi di un costituzionalismo di tipo nuovo, prudentemente silente su ogni riferimento religioso, non veniva mantenuta nel testo finale del nuovo testo costituzionale cisalpino, che all'articolo 349 conservava il principio del libero esercizio del culto scelto, dimostrando come questa Costituzione, pur modellata sul precedente romano, conservava specifiche peculiarità riconducibili, più che alla volontà del maldestro ambasciatore, all'impulso della componente locale.

Sempre rifacendosi al modello romano (articolo 351), veniva quindi suggerito di restringere ulteriormente le sempre più temute potenzialità destabilizzatrici delle società popolari tramite il divieto di nominare addirittura presidenti, segretari o oratori, impedendo così «en un mot aucune organisation»¹²⁶³. Infine, i direttori raccomandavano a Trouvé di introdurre i due articoli sul gradualismo delle cariche (articoli 360-361), così come la deroga prevista per chi avesse svolto attività militari (362)¹²⁶⁴.

Nel suo insieme, questo documento così particolare non indica ogni singola variazione contenuta dalla Costituzione romana rispetto, in primo luogo, al modello in quel momento in vigore in Francia. È sorprendente, ad esempio, non riscontrare alcun riferimento a quella misura d'importanza decisiva rappresentata dall'affidamento al Direttorio della nomina degli agenti della Tesoreria Nazionale. Per questo motivo, piuttosto che come schedatura analitica di ogni oscillazione tra i due modelli, occorre leggere queste tavole di comparazione come un manifesto contenente quei principi costituzionali di tipo nuovo, la cui attuazione nella Cisalpina era considerata imprescindibile dal Direttorio. Come vedremo, tuttavia, Trouvé avrebbe malamente deluso i suoi superiori non solo sui contenuti, ma soprattutto sulle forme e sul metodo della sua riforma.

Arrivato a Milano il 15 maggio, l'ambasciatore francese veniva ricevuto formalmente dal Direttorio cisalpino il 20 *prairial* (8 giugno)¹²⁶⁵ e, un paio di settimane dopo, veniva raggiunto da Faipoult, che dopo aver portato a termine le sue missioni a Roma avrebbe dovuto aiutarlo a compiere anche la scomoda missione riguardante la Cisalpina¹²⁶⁶. In una lettera inviata al Direttorio alla fine

¹²⁶³ AN, AF III 526, plaq. 3419, doc. 9.

¹²⁶⁴ Interessante rimarcare che, a proposito dell'art. 361, i direttori francesi mantenessero tra le cariche per il cui accesso era richiesta l'esperienza in magistrature inferiori quella di ministro. Come si ricorderà, questa disposizione, presente nel Progetto costituzionale consegnato alla Commissione inviata a Roma, era però saltato nel testo finale romano, che infatti non menziona la funzione di ministro (al pari di quella di agente diplomatico) tra quelle contenute dall'articolo.

¹²⁶⁵ Cfr. AE, C. 77CP, vol. 56, f. 201.

¹²⁶⁶ In una lettera a Talleyrand del 7 *messidor* (25 giugno 1798), Faipoult affermava di essere a Milano da tre giorni. Cfr. AE, C. 77CP, vol. 56, f. 236r.

del mese (12 *messidor*), Faipoult poteva dunque comunicare l'avanzamento dell'importante compito assegnatogli, riferendosi in particolare all'ambito territoriale, legislativo, amministrativo, giudiziario e finanziario. Aggiungeva poi la necessità di operare dei cambiamenti nelle istituzioni cisalpine, che in generale non godevano più della fiducia della popolazione e che, quindi, sarebbe stato necessario l'intervento francese per facilitare una riforma che tuttavia, assicurava l'emissario, avrebbe avuto il consenso della maggioranza della popolazione e sarebbe stata fatta «avec la prudence et le sureté convenable»¹²⁶⁷. Un aspetto interessante della missiva è rappresentato dall'indicazione di alcune modifiche dal piano costituzionale del Direttorio che, come sappiamo, equivaleva al precedente romano. In particolare, Faipoult affermava che insieme a Trouvé avevano giudicato necessario ridurre il numero dei direttori da 5 a 3 e quello dei membri dei due consigli ad un totale di 90, così da assicurare un'ingente riduzione della spesa pubblica e, al contempo, assicurare maggiore forza al governo, ovvero all'esecutivo: «c'est l'effet que vous avez surtout recommandé dans vos instructions, et que l'expérience de tous les siècles a prouvé être un des plus essentiels quand on veut rendre durables l'organisation d'une société politique»¹²⁶⁸.

Presentando la difficoltà e, quasi, l'impossibilità di attenersi strettamente alle indicazioni del Direttorio, Faipoult anticipava poi che per il necessario ricambio di buona parte dei rappresentanti cisalpini non sarebbe stato possibile far operare la riforma alle stesse autorità del paese, specificando la necessità di un intervento diretto e immediato della Francia. Poi, tentando di rassicurare i direttori, aggiungeva che questa intrusione in una repubblica formalmente libera non avrebbe, a suo avviso, creato difficoltà rispetto alle altre potenze, poiché sarebbe stato presentato come il perfezionamento necessario di un lavoro fatto in fretta e furia un anno prima e riconosciuto come imperfetto dallo stesso Napoleone, che ne era stato il primo autore. Il carattere provvisorio della prima Costituzione cisalpina diveniva così un argomento con cui convincere proprio coloro che lo avevano proposto in prima battuta, ovvero gli stessi direttori francesi. Quindi, dopo aver assicurato che – conformemente agli auspici dei suoi mandanti – non si sarebbero apportate modifiche alle denominazioni né alle cosiddette combinazioni di potere – un'affermazione che, come vedremo, sarebbe stata smentita dai fatti –, Faipoult presentava per la prima volta le difficoltà sorte nel collaborare col rappresentante militare, ovvero quel Brune che, dopo aver recitato un ruolo primario nell'ambito della costituzionalizzazione elvetica, era stato spostato proprio a Milano, da dove avrebbe messo in piedi nelle settimane e nei mesi seguenti un'opposizione agguerrita contro il rappresentante francese¹²⁶⁹.

¹²⁶⁷ *Ivi*, f. 241r.

¹²⁶⁸ *Ibidem*.

¹²⁶⁹ In una lettera al Direttorio del 16 *germinal* (5 aprile 1798), Brune affermava che, dopo aver lasciato Berna l'8 del mese (28 marzo), era giunto a Milano il 14 (3 aprile). L'aspetto più interessante della lettera consiste in un dettaglio che viene riferito dei suoi incontri col generale Berthier: «Ce général m'a parlé de changemens à faire dans le corps législatif

Visti questi inconvenienti, Faipoult chiedeva al Direttorio di conferire maggiori poteri a Trouvé, di modo da poter costringere Brune all'obbedienza. Per convincere dell'opportunità di queste misure, il riferimento andava, ancora una volta, all'esperienza romana: «je vous citerai l'exemple de Rome, avec les premiers pouvoirs civils que vous avez donnés à la Commission, les généraux et même les autres militaires la comptaient pour rien. Je vous assure qu'elle n'eut pu rien faire dans cet état. Vous lui avez tout soumis, elle a été respectée et en état de faire respecter et exécuter vos intentions»¹²⁷⁰.

Nel frattempo, lo stesso Trouvé, nella sua corrispondenza con Talleyrand, manifestava le difficoltà imprevedute anche solo nel rapportarsi con le autorità pubbliche cisalpine: da una parte, infatti, i consigli gli avevano opposto alla possibilità di intavolare discussioni informali l'articolo 71 del proprio testo costituzionale, che impediva ai singoli rappresentanti di avere rapporti con ministri o agenti stranieri; dall'altra, lo stesso Direttorio poteva far valere il divieto contenuto all'articolo 156, che sanciva una proibizione analoga per i direttori. L'ambasciatore, sconsolato, doveva così ammettere che «depuis un mois que j'étais à Milan, j'y restais dans un isolément parfait de toutes les autorités supérieures»¹²⁷¹, col risultato di non essersi potuto fare un'idea né sul paese né sulla sua amministrazione. Il compimento della missione pareva così in forte pericolo e di certo non aiutava l'opposizione sempre più acclamata tra i consigli e il Direttorio cisalpino, che se da un lato – come già suggerito dallo scaltro Faipoult – poteva costituire il pretesto per la necessità dell'intervento diretto francese, dall'altra mescolava ulteriormente le carte in gioco e rendeva la vita politica del paese ancora più imprevedibile.

In ogni caso, il 5 luglio Trouvé confessava a La Révellière-Lépeaux, «quoique ses instructions me prescrivaient d'adopter la constitution romaine»¹²⁷², di aver apportato delle modifiche a quel documento, coincidenti con quelle già indicate da Faipoult e tese, come già spiegato da quest'ultimo, a dare maggior potere al governo. Oltre alla riduzione del numero di direttori e dei rappresentanti, Trouvé annunciava al direttore di avere in serbo ulteriori innovazioni da poter attuare qualora l'esecutivo francese lo avesse ritenuto possibile. Parlando dello scontro tra le massime autorità

et dans le directoire de la Cisalpine, mais il m'a dit qu'il vous avoit écrit à cet égard, et que votre réponse qui devoit régler sa conduite ne lui étoit pas encore parvenue». AN, AF III 81, dossier 337, plaq. 4. Il riferimento a dei 'cambiamenti' da attuare nelle istituzioni cisalpine sembrerebbe retrodatare la volontà del Direttorio di operare una riforma istituzionale nella Cisalpina. D'altro canto, il silenzio riguardo ai dettagli potrebbe indicare un mutamento di strategia nei direttori francesi, che dopo aver pensato di affidarne l'esecuzione ai militari avrebbe optato per rivolgersi ad un commissario civile.

¹²⁷⁰ AE, C. 77CP, vol. 56, ff. 241v-242r. In una lettera privata inviata a La Révellière-Lépeaux nella stessa data, Faipoult deprecava ancora più direttamente l'ingombrante potere militare: «Il y a lieu ici de vous faire à peu près les mêmes observations que la commission et votre digne ami Daunou vous ont faites si souvent sur Rome. La puissance militaire qui a tout fondé dessèche tout». LA RÉVELLIÈRE-LÉPEAUX, *Mémoires de Larevellière-Lépeaux (op. cit.)*, t. III, p. 452.

¹²⁷¹ AE, C. 77CP, vol. 56, f. 246v. La lettera in questione risale al 16 *messidor* (4 luglio 1798).

¹²⁷² LA RÉVELLIÈRE-LÉPEAUX, *Mémoires de Larevellière-Lépeaux (op. cit.)*, t. III, p. 270.

pubbliche cisalpine, l'ambasciatore avanzava una di queste proposte, coincidente con l'introduzione in terra cisalpina di una forma *sui generis* del celebre *jury constitutionnaire* di Sieyès:

Avant même que cette lutte se manifestât, nous avons pensé aux moyens de prévenir ou d'arrêter les déchirements, en faisant l'essai de l'idée de Sieyès sur le jury constitutionnaire. Nous l'aurions basé d'une manière plus simple. Nous appelions à cette magistrature les vieillards qui auraient donné à la patrie des enfants, le plus de preuves de dévouement, qui auraient obtenu le plus de marques de l'estime publique pendant le cours de leur carrière.¹²⁷³

L'idea, che si diceva concepita dall'aiutante dell'ambasciata David, veniva però subito messa da parte in attesa dell'eventuale avallo direttoriale. Ciò che più importa, però, è notare come, di fronte al prodursi al di fuori della Francia di dinamiche critiche già sperimentate nella madrepatria e che minacciavano direttamente l'equilibrio istituzionale, la risposta degli agenti francesi finisse per coincidere con strumenti proponibili – o già proposti, nel caso del *jury constitutionnaire* – nella stessa madrepatria. In questo caso, ha ben ragione Guyot a riconoscere in questa attitudine dei commissari francesi la lettura delle repubbliche sorelle come terreno di sperimentazione politico e costituzionale in cui saggiare proposte e strumenti da poter poi reimportare in Francia. Tuttavia, limitarsi a ciò significherebbe guardare una sola faccia di un prisma che, oltre all'azione degli inviati civili francesi, doveva fare i conti con le istanze dei militari e, soprattutto, dei protagonisti locali. Non a caso, la proposta di Trouvé non doveva trovare alcun riscontro nel Direttorio e, (sempre) non a caso, non se ne sarebbe più trovata traccia nelle lettere successive. Resta il fatto che, tanto per la sua composizione quanto per la sua funzione di pacere e garante del mantenimento dell'equilibrio istituzionale, la magistratura presentata da Trouvé sembra anticipare, per certi aspetti, quella discussione sulla necessità di un *pouvoir neutre* che sarebbe scoppiata in Francia alla vigilia del colpo di stato di brumaio.

Per il resto, l'ambasciatore si lamentava della condotta del generale Brune e, anche a causa di questo inconveniente, preavvertiva il direttore dell'impossibilità pratica di tener celato l'intervento francese nell'esecuzione della riforma. Soprattutto, Trouvé si opponeva alle continue richieste e requisizioni esatte dal potere militare, che rendevano vana ogni speranza di portare il popolo ad amare la libertà e coloro che gliela avevano donata: «Comme conquête, rien de mieux; comme pays affranchi par nous, il faut adopter des formes plus douces, sans cesser de veiller à la sûreté de cette république»¹²⁷⁴.

¹²⁷³ *Ivi*, pp. 271-72.

¹²⁷⁴ *Ivi*, p. 276.

Nonostante le molte difficoltà, il 26 *messidor* (14 luglio) Faipoult poteva comunicare con soddisfazione che i lavori preparatori della riforma nella Cisalpina erano ormai giunti al termine e che era già pronta «la très-grande loi qui va les régénérer»¹²⁷⁵. Addirittura, l'emissario si arrischiava a prevedere che già tra il 2 e il 3 *thermidor* (20-21 luglio) sarebbero stati in grado di realizzare la suddetta rigenerazione, che avrebbe conferito «un nouvel habit et un meilleur mouvement à la république cisalpine»¹²⁷⁶. Faipoult non aveva però fatto i conti con la fuga di notizie che, ben presto, scopercchiò il piano segreto degli inviati francesi, destando nel paese un orgoglioso movimento di resistenza a quella che appariva come un'indebita e ingiustificata ingerenza francese nella vita pubblica cisalpina¹²⁷⁷. Né aveva valutato le ripercussioni dell'ostinata ambiguità di Brune – accusato da Trouvé di essere all'origine della diffusione della notizia della riforma –, pronto a strizzare l'occhio alla causa dei patrioti democratici e, più in generale, a farsi garante, pur tra molte ambiguità, dell'integrità della Costituzione in vigore. In mezzo ad articoli allarmati da parte dei patrioti cisalpini e a sgarbi ed affronti reciproci tra l'autorità civile e militare francese, il I *thermidor* (19 luglio) il direttore Marco Alessandri informava Visconti, ambasciatore cisalpino a Parigi, dell'invio del generale Lahoz: «c'est de lui que vous entendrez les attentats qui impudemment on prépare à la constitution que nous tous avons juré de maintenir»¹²⁷⁸.

Trouvé, sentendosi mancare il terreno sotto ai piedi, tentò di correre ai ripari giustificando la sua condotta di fronte al Direttorio. Così, in una lettera del 2 *thermidor* (20 luglio 1798), affermava che, insieme a Faipoult e grazie ad una discussione che aveva compreso anche «quelques patriotes des conseils législatifs et quelques hommes des plus éclairés du pays»¹²⁷⁹, aveva preparato tutti i cambiamenti istituzionali e legislativi richiesti dal Direttorio, cosicché non sarebbe mancata che la loro esecuzione. La diffusione della notizia della riforma ormai imminente aveva però complicato terribilmente i suoi piani, scatenando l'opposizione di parte del Gran Consiglio, del Circolo costituzionale e di alcuni giornali e pubblicisti. Rivoltosi al generale per riceverne il sostegno e la collaborazione, si era sentito dire che le incerte condizioni militari consigliavano di rinviare le operazioni progettate, che avrebbero scatenato eccessivo malcontento in un periodo particolarmente delicato dal punto di vista militare. Smentendo l'opinione di Brune, Trouvé affermava che ogni uomo ragionevole e sinceramente amico della patria sosteneva invece le riforme come una misura

¹²⁷⁵ *Ivi*, p. 460.

¹²⁷⁶ *Ibidem*.

¹²⁷⁷ Su questi temi, si vedano i già citati ZAGHI, *Il Direttorio francese e la Repubblica Cisalpina* (op. cit.); PERONI, *La costituzione o la morte!* (op. cit.).

¹²⁷⁸ AE, C. 77CP, vol. 56, f. 277r.

¹²⁷⁹ AN, AF III 526, plaq. 3419, doc. 11.

necessaria e improrogabile. Per sostenere e legittimare la sua lettura, l'ambasciatore scomodava la figura, evidentemente considerata autorevole, di Daunou:

Ces considérations, fortifiées encore de l'avis des citoyens Garat, Daunou et Faypoult, m'ont fait persister à croire que le Directoire exécutif ne m'ayant pas donné d'ordres contraires à ses premières Instructions, sa volonté constante étoit aussi que ces Instructions fussent suivies avec la célérité qu'il m'y recommande. [...] En conséquence j'ai écrit au général en chef la lettre ci-joint n. 1. Ne recevant pas de réponse et voulant absolument sortir de l'incertitude où me laissoit ce silence, après avoir encore consulté le citoyen Daunou, j'ai envoyé au général Brune, par le citoyen David, la lettre dont je vous adresse copie sous le n. 2.¹²⁸⁰

Nonostante gli sforzi di Trouvé, la vicenda si chiudeva con una clamorosa rottura: Brune, rimanendo fermo nelle sue convinzioni, finiva per rifiutare ogni collaborazione nell'esecuzione della riforma. Di qui l'appello quasi disperato al Direttorio, chiamato a chiarire una volta per tutte la sua volontà e a sostenere l'una delle due parti. Al di là delle dinamiche particolari della vicenda, l'aspetto più importante nella nostra ottica è rappresentato dalla collaborazione decisiva di Daunou alle vicende che avrebbero portato infine al colpo di stato nella Cisalpina. Trouvé, che affermava di averlo incontrato per ben due volte, riconduceva a lui l'idea della seconda lettera a Brune, seguita a stretto giro di posta alla prima lasciata senza risposta. Non è un caso che questa seconda missiva si caratterizzasse per un tono molto meno accomodante e, anzi, decisamente aspro e ruvido, teso in primo luogo a rivendicare la superiorità del potere civile su quello militare per le questioni di tipo politico. Trouvé *pretendeva* che Brune contribuisse in prima persona alla serie di misure reputate necessarie per realizzare la riforma: queste consistevano, in primo luogo, nell'aggiornamento delle sedute dei due consigli fino al 10 agosto, in attesa che il Direttorio stabilisse la riparazione congrua per gli insulti patiti dal proprio ambasciatore. Si progettava inoltre di sostituire i direttori Savoldi, Testi e Alessandri con Sopransi, Birago e Luosi; di destituire il ministro della polizia (Brunetti); di allontanare il generale Lahoz, una serie di rappresentanti e Salvatori, redattore del «Termometro Politico». Ancora, venivano pretese la soppressione di *tutti* i circoli costituzionali della Repubblica, il divieto di ogni genere di riunione simile e la chiusura di due giornali che si erano distinti per la loro opposizione alla riforma: il «Termometro Politico» e il «Giornale senza titolo». Infine, in attesa della decisione finale dei direttori francesi, Trouvé esigeva che Brune prendesse ogni misura per assicurare la tranquillità pubblica e per impedire a quelli che definiva sediziosi di tenere i loro conciliaboli. Difficile stabilire quanto e su quali misure si fosse riverberata l'influenza di Daunou. Si può affermare con buona probabilità che l'ex oratoriano avesse sostenuto e rinfocolato in Trouvé la

¹²⁸⁰ *Ibidem.*

convinzione della centralità del potere civile che, come già nell'esperienza romana, doveva arrivare a controllare quello militare nel campo della gestione politica. Quel che è certo è che il suo passaggio a Milano non trascorse senza conseguenze. Arrivato nella capitale cisalpina intorno al 20 luglio, sarebbe ripartito, sempre in compagnia di Garat, il 22 e il 27 lo troviamo già a Nizza, diretto a Parigi per rispondere alla sua elezione a rappresentante¹²⁸¹. Quel brevissimo soggiorno a Milano era però bastato per incidere fortemente sulle burrascose vicende che avrebbero portato alla nuova Costituzione cisalpina. Non a caso, in una lettera del 3 *thermidor* (21 luglio), Trouvé comunicava al Direttorio l'invio a Parigi di David, segretario d'ambasciata, per portare di persona al Direttorio «le projet de Constitution que nous avons rédigé d'après vos instructions»¹²⁸². Ancora una volta, l'ambasciatore sottolineava il peso e l'importanza della componente locale nella redazione di un Progetto che, evidentemente, non coincideva più alla lettera col precedente romano:

D'après les discussions que nous avons eues avec des hommes éclairés du pays, nous avons accordé aux localités et aux habitudes du peuple des modifications sur lesquelles nous désirons vivement connaitre votre sentiment. [...] Quant aux moyens d'exécution, le Directoire verra dans sa sagesse s'il peut montrer clairement son influence, et alors il pourrait me renvoyer ce projet de constitution signé de lui et m'autoriser à requérir le Général en chef pour la publier et la proclamer.¹²⁸³

L'invio di David a Parigi costituiva, certo, la pronta reazione alla contemporanea ambasciata di Lahoz e mirava a sostenere di fronte al Direttorio le proprie posizioni e le proprie ragioni. Tuttavia, la circostanza che proprio il 21 luglio, ovvero durante la breve permanenza milanese di Daunou, venisse inviato al Direttorio il Progetto di Costituzione rivisto e contrattato coi patrioti locali non può rappresentare una coincidenza. Anzi, è piuttosto verosimile che proprio la presenza del maggior esperto di costituzioni dell'epoca fosse stata sfruttata da Trouvé e Faipoult per sottoporgli il loro lavoro e riceverne i lumi prima di inviarlo all'autorità francese. Se, purtroppo, non è possibile stabilire con certezza gli elementi costituzionali dovuti all'intervento dell'*idéologue*, si può affermare senza tema di smentita che si dovette proprio a Daunou la procedura per la messa in vigore della nuova Costituzione, descritta da Trouvé nella lettera del 21 luglio. Era lo stesso ambasciatore a confermare tutto ciò in una lettera a La Révellière-Lépeaux della stessa data. Dopo aver rinunciato all'idea di ridurre il Direttorio cisalpino a tre membri (può ben darsi che la presenza di Daunou non fosse estranea a questo ripensamento) e aver portato il numero totale di rappresentanti dai 90 prospettati in

¹²⁸¹ La partenza per Genova di Daunou il 4 *thermidor* (22 luglio) è confermata, tra l'altro, da una lettera di Faipoult a La Révellière-Lépeaux. Cfr. LA RÉVELLIÈRE-LÉPEAUX, *Mémoires de Larevellière-Lépeaux (op. cit.)*, t. III, p. 468. Attraverso le diverse timbrature del lasciapassare di Daunou è possibile, infatti, ricostruire le varie tappe del suo lungo rientro in Francia. Cfr. BNF, NAF 21889, f. 150.

¹²⁸² AN, AF III 526, plaq. 3419, doc. 23.

¹²⁸³ *Ibidem*.

un primo momento a 120, Trouvé precisava la natura delle richieste e degli impulsi dei patrioti cisalpini. In particolare, veniva confessato che, «contre notre gré»¹²⁸⁴, erano state adottate alcune importanti modifiche nell'ordine giudiziario, rese necessarie dalle particolarità del popolo e del contesto¹²⁸⁵. Dopo aver rinviato al Direttorio il giudizio finale su queste rielaborazioni, Trouvé concludeva la lettera con una riflessione sulle modalità di esecuzione della riforma e, a tal proposito, confessava apertamente di essersi allineato alla proposta prospettata proprio da Daunou:

Le citoyen Daunou pensait que, puisque la résistance est si marquée, il faudrait que le Directoire, sans déguiser son intervention, signât cette constitution et, comme il a fait à Rome, chargeât le général en chef de la publier, de la proclamer. Rien de plus aisé si le général eut voulu ajourner les conseils au 10 août. Ce jour-là (et il en vaut bien un autre) la constitution était proclamée, acceptée dans une espèce de fédération ; en attendant, les divers départements auraient adressé des pétitions pour demander tels et tels changements ; tout s'opérait sans secousse et d'après la volonté du peuple. Tel était l'avis du citoyen Daunou : maintenant le Directoire peut seul trouver d'autres moyens et en ordonner l'accomplissement.¹²⁸⁶

Di ritorno in Francia, l'ex commissario civile inviato a Roma prendeva a modello proprio l'esperienza appena trascorsa per ripetere anche nella Cisalpina una strategia che, evidentemente, sembrava aver funzionato brillantemente. Si trattava, in pratica, di rivendicare l'intervento francese e di far proclamare l'atto costituzionale dal suo generale. Dopodiché, l'apporto locale sarebbe stato incentivato attraverso la raccolta di apposite petizioni contenenti specifiche richieste di adattamento del testo pubblicato alle esigenze particolari del paese. Infine, attraverso la partecipazione popolare ad una festa fissata ad arte, lo stesso documento costituzionale – non si sa bene in che misura rielaborato alla luce delle proposte ricevute – sarebbe stato implicitamente ratificato da quel plebiscito muto che aveva già caratterizzato il precedente romano e che assicurava, allo stesso tempo, un successo certo e l'assenza di ogni disordine.

¹²⁸⁴ LA RÉVELLIÈRE-LÉPEAUX, *Mémoires de Larevellière-Lépeaux (op. cit.)*, t. III, p. 260.

¹²⁸⁵ Tra le novità afferenti all'ambito giudiziario che avrebbe presentato la nuova Costituzione cisalpina rispetto all'esemplare romano, si segnala l'inserimento dell'articolo 204, già inserito nella versione precedente e che specificava la *gratuità* dell'amministrazione della giustizia. Lo stesso discorso vale per il mantenimento dei tribunali di commercio (articolo 213), già presenti nella prima Costituzione cisalpina, ma assenti dal testo romano. Si segnalano inoltre variazioni nella distribuzione e nella composizione dell'Alta Corte di Giustizia e dei tribunali civili, correzionali e criminali. In questi ultimi, è importante segnalare la discrasia al livello delle funzioni riconosciute al commissario direttoriale, che vengono ridotte rispetto a quelle previste dalla Costituzione romana, che attribuiva ad esso anche le prerogative spettanti normalmente all'accusatore pubblico (art. 245). Infine, riguardo al Tribunale di Cassazione, non venivano confermati né il requisito del matrimonio o della vedovanza per esserne eletti giudice (art. 251) né la possibilità riconosciuta al Direttorio di attivare il giudizio di questo Tribunale tramite il suo commissario nei casi in cui i giudici avessero oltrepassato i loro poteri (artt. 259-260).

¹²⁸⁶ LA RÉVELLIÈRE-LÉPEAUX, *Mémoires de Larevellière-Lépeaux (op. cit.)*, t. III, p. 261.

Come osservava Trouvé, tuttavia, nel caso cisalpino la situazione era complicata terribilmente dall'opposizione del generale, che avrebbe acconsentito a prendere parte alla riforma solo tardivamente, mantenendo perdipiù un'ambiguità che gli avrebbe permesso ben presto di sconfessare quell'evento e di prendere le distanze dall'operato dell'ambasciatore. Ai fini dei nostri interessi, importa però rimarcare, da un lato, l'influenza rivestita da Daunou anche in questo ulteriore contesto repubblicano; dall'altro, evidenziare come, anche in questa circostanza, veniva raccomandata una procedura che valorizzasse, in qualche modo, la necessità di adeguamento e di adattamento di un modello costituzionale preconfezionato alla luce delle circostanze particolari e delle richieste degli stessi attori locali.

Dopo che il mese di agosto era trascorso tra rinnovate tensioni e accuse reciproche tra Trouvé e i sostenitori della riforma da una parte e i patrioti fedeli alla Costituzione del 1797, sostenuti da Brune, dall'altra, la vicenda sarebbe arrivata ad un punto decisivo proprio sul finire del mese¹²⁸⁷. La missione di David a Parigi fu infatti coronata dal successo e pure il generale Brune, nonostante gli sforzi ripetuti, dovette infine rassegnarsi ad avallare di malavoglia l'ormai celebre riforma. Gli eventi convulsi che, a cavallo dei due mesi, portarono al rinnovamento di buona parte delle cariche pubbliche e alla promulgazione di un nuovo testo costituzionale erano descritti con discreta precisione da Trouvé in una lettera a Talleyrand immediatamente successiva (17 *fructidor*-3 settembre)¹²⁸⁸. Emergono così i dettagli di una riunione serale tenutasi il 13 *fructidor* (30 agosto), in cui Trouvé aveva convocato i 120 deputati che avrebbero popolato i rinnovati consigli per affidare a loro stessi il compito di farsi carico dell'onere – o dell'onore, dal punto di vista del francese – di gestire in prima persona l'avvicendamento costituzionale ormai pattuito e fissato. Nonostante le sentite esortazioni dell'ambasciatore, tuttavia, i deputati rifiutarono di rendersi diretti responsabili di una riforma che, tra l'altro, avrebbe significato rompere il loro giuramento di fedeltà alla Costituzione e rimuovere dall'incarico buona parte dei membri di quel Corpo legislativo di cui essi stessi avevano fatto parte e rispetto ai quali non avevano alcun titolo ulteriore. Fu quindi necessario che l'ambasciatore prendesse su di sé e a nome della Repubblica francese la responsabilità dell'operazione: solo rassicurati da questa garanzia, infatti, i deputati concordarono di dare il loro contributo accettando la nuova Costituzione con le relative leggi organiche¹²⁸⁹. La riunione, terminata alle cinque del mattino, si

¹²⁸⁷ Un punto di vista interno e, per così dire, in presa diretta è offerto dalla corrispondenza di Ferdinando Marescalchi, politico bolognese impegnato in quei mesi in una missione diplomatica a Vienna per conto della Repubblica cisalpina, che comprende i periodici aggiornamenti offerti da vari corrispondenti italiani che intendevano mettere al corrente l'inviato straordinario dei convulsi avvenimenti milanesi dell'estate 1798. Questi documenti originali sono conservati in: Biblioteca comunale di Argenta, Fondo Pia e Carlo Zaghi, Documenti relativi all'Italia 'Giacobina e Napoleonica' e documenti di epoche diverse relativi al ferrarese, B. 12 (8.01).

¹²⁸⁸ L'originale della lettera si trova in AN, AF III 526, plaq. 3419, doc. 15.

¹²⁸⁹ Queste riguardavano, in particolare, sei ambiti: la divisione territoriale in dipartimenti; l'organizzazione dei corpi amministrativi; l'organizzazione dei tribunali; la polizia dei consigli legislativi; l'organizzazione di clubs, circoli e fogli

concludeva stabilendo che l'operazione si sarebbe dovuta eseguire nella stessa giornata del 31 agosto. Le truppe francesi occuparono così i consigli, ammettendo solo i deputati selezionati. Il Corpo legislativo così epurato accettava prontamente la Costituzione consegnatagli dall'ambasciatore e, il giorno successivo, poté proclamare solennemente l'entrata in vigore del nuovo testo costituzionale (15 *fructidor*-I settembre). Come riconosceva lo stesso ambasciatore, l'operazione non era certo stata eseguita con quella discrezione raccomandata dal Direttorio né, a maggior ragione, si era riusciti a mascherare la regia francese che ne stava alla base. E tuttavia, egli rivendicava di averla portata a termine in tempi relativamente brevi e, soprattutto senza scosse, assicurando per di più che la maggioranza della popolazione milanese sosteneva l'opportunità di quel profondo cambiamento.

Tornando, dalla cronaca storica, alle riflessioni più centrate sui principi politico-costituzionali, possiamo aggiungere qualche breve considerazione su alcuni contenuti specifici dei discorsi ufficiali che segnarono la cesura istituzionale. Per esempio, è interessante rilevare che all'interno del *Proclama dei Consigli legislativi al Popolo Cisalpino* si ritrovano, ripresi quasi alla lettera, temi e argomentazioni che abbiamo visto emergere dalla corrispondenza del Direttorio francese e del suo ambasciatore. Così, la legittimazione della revoca del testo costituzionale in vigore veniva fatta derivare dalla sua presunta natura provvisoria che era stata ammessa per primo dal suo stesso ideatore¹²⁹⁰. Riferendosi poi alle maggiori innovazioni del nuovo documento, dopo il riferimento all'esigenza della redistribuzione territoriale venivano riportate le ragioni dei cambiamenti più importanti:

Il diritto di Cittadino, il più prezioso, il più onorevole di tutti i diritti, potea forse esser profuso ai forestieri con troppa facilità. Questa si è ristretta; e voi sarete ben persuasi, che prima di conseguire così notevole in uno Stato, ove non si è nato, bisogna aver date prove alla Patria che adotta, e che non può far consistere queste prove che in una serie d'azioni, e non un qualche fatto, o azione isolata. I nemici della Repubblica potevano troppo facilmente abusare di questa condiscendenza per mantenere nel suo seno, sotto pretesto di persecuzioni sofferte, degli spioni e dei traditori. Gli stranieri veramente perseguitati nel loro paese saranno abbastanza contenti di trovare nel nostro asilo, e protezione. Le elezioni meno frequenti produrranno un doppio vantaggio; quello cioè di fare delle scelte migliori, e di distaccare men sovente un popolo agricolo dai suoi travagli. Voi sarete convinti che dando che

periodici e, infine, il risarcimento per gli individui rimossi dai consigli legislativi. Cfr. *Ivi*, doc. 18. Faipoult, ripercorrendo quegli eventi in una lettera del 1 settembre, attribuiva le esitazioni dei legislatori a «cette irrésolution propre au caractère des Italiens». AN, AF III 71, dossier 290, plaq. 1

¹²⁹⁰ «Quell'Eroe a cui la Francia deve tanta gloria, e la Cisalpina la sua esistenza, aveva accompagnato questo primo beneficio con quello d'una Costituzione; ma pressato dalle circostanze, chiamato a rendere dei nuovi servigj al suo Paese, egli non ha potuto dare alla sua opera la necessaria perfezione; e questo Codice politico fu meno un Governo definitivo, che un saggio preliminare, una specie d'atto provvisorio di cui l'esperienza fece conoscere i difetti». AN, AF III 526, plaq. 3419, doc. 17.

dando al Direttorio Esecutivo più di forza, e di consistenza, i movimenti della macchina politica saranno meno complicati, più facili, più immediatamente utili. Voi non temerete senza dubbio, che possano da ciò risultare gravi inconvenienti, o veri pericoli per la Patria, mentre voi sapete, che la Legislatura veglia, e frenerà sempre le usurpazioni, e gli abusi del Potere. La riorganizzazione d'una Costituzione stabile, e di un Governo vigoroso è una sorgente di buone Leggi nello Stato, e di prosperità per i Cittadini.¹²⁹¹

Risalendo di qualche giorno, all'interno del discorso recitato da Trouvé di fronte ai deputati cisalpini presenti alla riunione notturna del 30 agosto è presente un passo che, una volta di più, riconosceva i meriti e confessava la centralità dell'atto costituzionale romano: «C'est dans ces instructions que j'ai trouvé l'ordre de travailler à l'amélioration de votre constitution, ou plutôt d'y substituer, avec les modifications exigées par les localités, celle que le Directoire avoit donnée à la République Romaine; présent digne de reconnaissance peut-être, quand on se rappelle les noms de ceux qui l'ont porté au Capitole»¹²⁹². Difficile non riconoscere in questa allusione le sembianze di Daunou, che all'interno della Commissione romana rappresentava per distacco il maggior esperto di pratiche costituzionali e che, perdipiù, aveva consigliato e sostenuto Trouvé soggiornando a Milano sul finire del mese precedente. Ma quell'illustre precedente, pur costituendo un oggetto di generale ammirazione, non veniva semplicemente esportato ed applicato al contesto cisalpino: attraverso la consultazione di uomini illuminati, Trouvé proclamava di fatto l'originalità della Costituzione che si trattava di applicare alla realtà cisalpina. Quest'ultima, benché condividesse con quella romana il rinnovato impianto istituzionale e molte delle novità più simboliche e di maggior impatto rispetto all'archetipo francese, conteneva alcune modifiche che, accolte con spirito diverso a seconda dei casi dall'ambasciatore, rappresentavano il prezzo da pagare per l'esportazione di un modello costituzionale. Non a caso, nel messaggio ufficiale inviato ai consigli epurati il 14 *fructidor* (31 agosto), Trouvé insisteva proprio sull'eccezionalità della nuova Costituzione, intendendo il termine nella sua duplice valenza semantica:

Il me seroit également facile de justifier chaque article de cette Constitution. Elle est en quelque sorte le fruit de l'expérience, elle est le perfectionnement de votre Constitution actuelle ; *elle est même celui de la Constitution Romaine* qui pourtant offrait déjà une amélioration considérable dans le système représentatif. Enfin en donnant plus d'ensemble et d'énergie aux différents parties du Gouvernement,

¹²⁹¹ *Ibidem.*

¹²⁹² *Ivi*, doc. 16.

elle garantit d'une manière plus sûre l'égalité, la liberté, la sûreté, la propriété, ces droits si chers aux hommes, et qui sont à la fois la base et les conditions essentielles du contrat social¹²⁹³.

Nelle parole di Trouvé, la nuova Costituzione cisalpina arrivava addirittura a superare un modello che nell'opinione di molti già rappresentava il massimo progredimento della tecnica costituzionale e che, per ancora più osservatori, era riuscita a colmare le lacune che la Costituzione del 1795 mostrava ogni giorno con evidenza sempre maggiore.

Su un piano generale, la sperimentazione costituzionale andata in scena nelle diverse repubbliche sorelle e favorita a vario titolo da Daunou ci permette di seguire con un punto di vista interno il delinarsi di uno scenario in cui ogni esperienza successiva si candidava a rappresentare il modello migliore non solo per il proprio paese, ma per qualsiasi altra realtà. Aveva dunque ben ragione Guyot a vedere nell'universo delle repubbliche sorelle un formidabile laboratorio in cui mettere alla prova teorie e principi costituzionali innovativi; ma il grande storico, forse, non coglieva fino in fondo la complessità degli attori in gioco in queste repubbliche, tutte organizzate formalmente dalla Francia eppure, allo stesso tempo, tutte originali e, almeno nelle loro ambizioni, insuperate ed esemplari.

6.9 Per un costituzionalismo europeo

Giunti al termine di questa lungo itinerario europeo, scandito da rotture, violenze, ma soprattutto da costituzioni e dalla proliferazione di nuove repubbliche, possiamo tentare di trarre alcune considerazioni complessive.

Il primo punto focale ad emergere è il fatto che le diverse repubbliche cosiddette sorelle si guardassero, si conoscessero, si confrontassero e si percepissero parte di un modello di stato e di società comune. Questo non comportava in alcun modo un livellamento delle differenze e delle peculiarità che, come detto, avrebbero continuato a caratterizzare ogni messa a punto costituzionale. Ma, allo stesso tempo, il rapporto privilegiato con la Francia e la stessa forma repubblicana creavano dei legami d'importanza capitale che portavano le nuove repubbliche ad interpretare le proprie esperienze come analoghe o, perlomeno, comparabili. Di qui le svariate proclamazioni ufficiali, espresse tanto da esponenti locali quanto da emissari francesi, che insistevano sulla comunanza

¹²⁹³ *Ivi*, doc. 17, corsivo nostro. Il discorso di Trouvé, così come il *Proclama* dei Consigli sopracitato, sono riportati come una sorta di Preambolo in alcune edizioni della Costituzione. Così in *Costituzione della Repubblica Cisalpina dell'anno VI colle leggi organiche*, Milano, Tipografia Nazionale, [1798].

identitaria tra le diverse repubbliche rivoluzionarie. Così, per esempio, l'inviato francese Mengaud rispondeva a Girolamo Adelasio, inviato cisalpino a Basilea, che il 3 gennaio 1798, rivolgendosi allo stesso commissario, al generale francese e di fronte ad una serie di cittadini del luogo, tendeva ad accostare l'esperienza già vissuta a quanto sembrava annunciarsi anche nel territorio svizzero:

Cette liberté nous l'avons conquise ensemble, ensemble nous saurons la défendre. Ce même drapeau, aujourd'hui le signal d'une réunion fraternelle, peut devenir encore un jour, ainsi que le nôtre, le signal de mort des nombreuses phalanges, armées contre la liberté, dispersées ou détruites à la voix de ses défenseurs. Cette époque sera celle de l'explosion générale. [...] En attendant faisons des vœux pour que ces braves Helvétiens puissent au plutôt joindre leur drapeau tricolor à ceux des Républiques françaises, Cisalpines, Bataves et Liguriennes !¹²⁹⁴

Alcuni studi hanno opportunamente messo in luce la ritrosia dimostrata dalla Francia nel concedere alle singole repubbliche la possibilità di stringere ufficialmente legami diplomatici attraverso la creazione di ambasciate o delegazioni permanenti. Quel che faticava a realizzarsi dal punto di vista istituzionale, però, si concretizzava automaticamente e quasi inevitabilmente sul piano intellettuale e simbolico. Si pensi, ad esempio, alla bandiera tricolore, citata non a caso da Mengaud: questa caratteristica, di chiara ascendenza francese, sarebbe stata recuperata e rielaborata con scelte cromatiche differenti dalle diverse repubbliche sorte durante il Decennio rivoluzionario. Se le analogie e i calchi sul piano simbolico appaiono numerosi, ai nostri fini conviene però concentrarsi sulla circolazione di una serie di principi politico-costituzionali che si dipana tra queste diverse esperienze repubblicane e che viene gradualmente arricchita e resa più complessa da ognuna di esse.

Particolarmente emblematico, in tal senso, un libello redatto da Matteo Angelo Galdi, che pubblicava e commentava il Progetto di Costituzione elvetica che, di lì a breve, sarebbe divenuto il documento ufficiale della nuova Repubblica. In questo caso, l'attenzione rivolta alla vicina Repubblica non era affatto connotata da toni entusiastici od ottimistici. Al contrario, proprio le particolarità che caratterizzavano questo documento venivano duramente censurate dal pubblicista italiano: «Tutti son rimasti sorpresi in legger quindi il progetto di Costituzione, han veduto con dispiacere delusa la loro aspettativa, e la Nazione Elvetica rattrovarsi retrograda nell'orbita della libertà, in cui han corso tanto spazio in sì breve tempo i rimanenti popoli»¹²⁹⁵.

¹²⁹⁴ AE, C. 126CP, vol. 26, f. 176.

¹²⁹⁵ MATTEO ANGELO GALDI, *Progetto di Costituzione elvetica con le riflessioni critiche del citt. Galdi*, Milano, presso Raffaello Netti in strada Nuova, 1798, p. 28.

Benché Galdi tendesse a vedere in quel documento aberrante la sedimentazione degli errori di pochi individui e anche se, più o meno sinceramente, confidava nel suo pronto respingimento da parte del popolo elvetico, sceglieva di soffermarsi analiticamente sugli elementi che gli apparivano più gravi e condannabili. Non ci si limitava, infatti, a criticare, da un punto di vista generale, l'impianto stesso di quel Progetto: «Gitto il primo colpo d'occhio sull'intero edificio Costituzionale dell'Elvezia e il ritrovo indigesto, confuso, mal architettato, senz'ordine, senza precisione, senza unità. Non vi rinvegno quella precisione analitica, quel calcolo morale che stabilisce i principj con sicura base e quindi gradatamente passa alle più certe conseguenze»¹²⁹⁶. A venire attentamente esaminate e censurate erano infatti le singole disposizioni, a partire dall'assenza di una Dichiarazione dei diritti – «primo e sicuro indizio di una Costituzione democratica»¹²⁹⁷ – staccata dal testo costituzionale vero e proprio e dalla definizione ambigua ed elusiva di molti dei principi più essenziali¹²⁹⁸. Il tarlo fondamentale responsabile, secondo il commentatore, della lacunosità di questo Titolo era l'incomprensibile tendenza a «stabilir sempre delle idee costituzionali passive»¹²⁹⁹.

Se, nel caso dei commenti al Titolo iniziale, Galdi si rivolgeva perlopiù ad elementi *originali* del documento elvetico, per le successive critiche l'ottica si spostava su elementi e correnti costituzionali tutt'altro che esclusive di quella Carta. Così, veniva sottoposto ad un duro vaglio critico l'articolo 20, responsabile di trasformare la naturalizzazione in un processo così complesso e lungo da annullarne, di fatto, la stessa possibilità¹³⁰⁰. Il cosmopolita Galdi non poteva non vedere con orrore una misura che prometteva di ripiegare ogni Repubblica su di sé, rendendola sempre più insensibile alla comune causa libertaria: «Finalmente una specie vicendevole rapporto di ospitalità, di amicizia per la difesa de' comuni diritti non dovrebbe stabilirsi fra popoli del pari rigenerati, e che possono rendersi vicendevolmente la pariglia? I Francesi, gli Olandesi, gl'Italiani liberi tratteranno gli Svizzeri come da essi saranno trattati»¹³⁰¹.

¹²⁹⁶ *Ibidem*.

¹²⁹⁷ *Ivi*, p. 29.

¹²⁹⁸ Erano pochissimi gli articoli del Titolo I a salvarsi dalla condanna di Galdi. Venivano infatti criticati duramente gli artt.: 3 (che eliminava dalla definizione della legge la componente popolare); 4 (reo di non comprendere tra i principi essenziali la vita e la libertà); 5 (che aveva immotivatamente aggiornato la definizione di libertà cisalpina e francese); 8 (che sembrava eludere la parola eguaglianza pur riferendosi ad essa); 7 e 9 (che parlavano, rispettivamente, di proprietà e libertà di stampa senza definirle chiaramente); 10 (che, prevedendo delle compensazioni per quanti avessero ricevuto danno dalla messa in vigore della Costituzione sanciva, per Galdi, la fondazione di una 'aristocrazia universale'); 11 (che, parlando della ripartizione delle imposte, sfumava colpevolmente il loro necessario legame con le differenze censitarie).

¹²⁹⁹ GALDI, *Progetto di Costituzione (op. cit.)*, p. 32.

¹³⁰⁰ «Venti anni di dimora, attestati di civismo e di buona condotta sono assolutamente necessari, ed allora si divien cittadino. Dimando chi sarà mai quello che vorrà sottoporsi a sì lunga pruova, ed aspettar, come le anime de' corpi insepolti, per tanti anni il passaggio di questo nuovo Lete? La morte sopravverrà lasciando i forestieri con la speranza di diventar cittadini». *Ivi*, p. 35.

¹³⁰¹ *Ivi*, p. 36.

Ancor più interessante, se possibile, la stroncatura degli articoli 37-40 del testo elvetico, che istituivano il sistema gradualistico per l'accesso alle cariche e prevedevano l'entrata automatica degli ex direttori nel Senato:

[...] par che i compilatori della Costituzione abbiano rinunciato non solo alla stima degli uomini liberi, ma benanche al buon senso: richieggono per i legislatori quelle prerogative istesse che dovrebbero escluderli da Senato, o dal gran Consiglio. [...] e perché mai questo? Perché il potere esecutivo si confonda di continuo col legislativo, perché gl'impieghi restino assorti nel vortice dell'ambizione degli oligarchi, perché sia un sogno, una chimera la libertà.¹³⁰²

Altrettanto deprecabili gli articoli 45 e 46, colpevoli di amplificare clamorosamente la *durata* dei due consigli legislativi. Queste misure, lette complessivamente, venivano interpretate da Galdi come un attentato non solo alla necessaria divisione dei poteri, ma soprattutto al principio democratico:

La ragione e la sicurezza pubblica non voglion confusione di poteri, i compilatori del progetto la stabiliscono costituzionalmente. La ragion democratica vuole che gl'impieghi non si restringano in poche mani, non sian di lunga durata, siano accessibili a tutti i cittadini, i compilatori vogliono la perpetuità per i loro grandi, una quasi esclusione per gli uomini nuovi, tutto il potere da una parte e tutta la debolezza dall'altra: vogliono una *oligarchia costituzionale* nascosta sotto un gergo di parole, ed un raggio d'idee contraddittorie. Essi non han fatta la causa di tutti i cittadini, ma quella de' loro amici, ed han provveduto finanche alla più remota loro posterità.¹³⁰³

Con straordinaria lucidità, Galdi coglieva la centralità delle norme in oggetto non solo per le cariche che riguardavano direttamente, ma per un generale ribilanciamento dello spirito politico e costituzionale del sistema che ne sarebbe sorto. Con l'evocativa espressione di «oligarchia costituzionale», il commentatore intuiva, caricandola di un giudizio negativo, un'evoluzione realmente in atto, tesa a fare della politica sempre meno un servizio pubblico provvisorio e sempre più una professione, una carriera.

Non sfuggiva al vaglio analitico di Galdi neppure la portata dell'articolo 64, che violando il principio della permanenza del legislativo *impon*eva ai consigli un periodo di vacanza pari a ben 3 mesi all'anno. Né venivano taciute le importanti innovazioni che elevavano enormemente l'autorità e il potere dell'Esecutivo, particolarmente sensibili, nel caso elvetico, nell'ambito giudiziario¹³⁰⁴.

¹³⁰² *Ivi*, p. 37.

¹³⁰³ *Ivi*, p. 38, corsivo nostro.

¹³⁰⁴ Si pensi, in tal senso, al caso, già citato, del sostanziale controllo che il Direttorio elvetico avrebbe potuto esercitare sul Tribunale Supremo (corrispondente all'Alta Corte di Giustizia), chiamato a giudicare le più alte cariche dello stato,

Galdi parlava a questo proposito di una «onnipotenza del Direttorio Elvetico», che oltre ad introdursi nell'ambito giudiziario deteneva inedite attribuzioni nel settore finanziario grazie al diritto di nomina (e revoca) dei commissari della Tesoreria Nazionale. L'eccezionale potere del «*Quinquevirato oligarchico*», che si era impadronito di molte attribuzioni tradizionalmente spettanti al Legislativo e che poteva allungare i suoi tentacoli anche sui tribunali – la cui durata era stata colpevolmente aumentata – portava l'autore a delineare un quadro generale a tinte fosche e quantomai minacciose: «si finisce di renderlo onnipotente di metter e leggi, e costituzione, e magistrati sotto la sua dipendenza, se ne fa il despota della nazione»¹³⁰⁵.

Benché si dimostrasse un lettore estremamente attento e perspicace, Galdi non era certo un interprete neutro. Le chiare simpatie democratiche, che gli avevano creato più di un problema durante il suo soggiorno nella Cisalpina, lo portavano a vedere con sospetto ogni misura che intendesse anche solo ridimensionare lo spazio di manovra già delimitato in cui poteva agire il popolo. E tuttavia, al di là della prospettiva individuale e, per questo, limitata del personaggio, non sarà sfuggito che i difetti denunciati dal commentatore coincidevano alla perfezione con le novità di maggior rilevanza che abbiamo visto emergere dal testo elvetico, romano e cisalpino del 1798. Galdi, certo, non poteva immaginare, mentre scriveva quelle pagine avvelenate, che proprio quel modello tanto vituperato potesse divenire non solo il testo di riferimento in Elvezia e a Roma, ma venisse esportato e messo in vigore addirittura nella sua Cisalpina, dove un testo costituzionale esisteva già e, anzi, costituiva il contraltare positivo all'interno delle sue riflessioni. E tuttavia, malgrado queste limitazioni, l'allargamento dello sguardo analitico al di là dei confini della propria Repubblica portava Galdi a presentire le potenzialità, a suo dire liberticide, di una tendenza costituzionale veramente in atto.

Coglieva così lucidamente la serrata del processo di naturalizzazione che veniva proposta dal Progetto elvetico e che, qualche mese dopo, sarebbe stata ammessa apertamente dal *Proclama dei Consigli legislativi al Popolo Cisalpino* come una delle novità più preziose del nuovo schema costituzionale e rivendicata con un'osservazione cinica e concreta: «Gli stranieri veramente perseguitati nel loro paese saranno abbastanza contenti di trovare nel nostro asilo, e protezione»¹³⁰⁶.

grazie alla nomina del presidente, dell'accusatore pubblico e del cancelliere in capo (articolo 82). Galdi aveva ben presente questo esito temibile, che avrebbe permesso ai direttori di crearsi «fidi satelliti». E ancora: «È certo che l'accusatore pubblico nominato dal Direttorio non gli sarà nemico, non starà a fare il Catone; e il Presidente avrà qualche riguardo verso i suoi benefattori. Allora sì che la tempesta sarà in caso di agglomerarsi tutta sul capo del Corpo legislativo ad ogni cenno del Direttorio». *Ivi*, p. 40.

¹³⁰⁵ *Ivi*, p. 45.

¹³⁰⁶ AN, AF III 526, plaq. 3419, doc. 17.

Alla chiusura verso gli stranieri si accompagnava una tendenza ad una maggior liberalità nella concessione della cittadinanza, abbattendo i requisiti censitari per poter accedere ai diritti politici attivi. Tuttavia, piuttosto che soffermarsi su questa misura, Galdi spendeva parole di fuoco nei confronti di quella progressiva professionalizzazione della funzione politica che vedeva concretizzarsi attraverso l'accentuazione della durata delle cariche pubbliche, l'entrata *de iure* degli ex direttori in uno dei due consigli e, soprattutto, mediante quel moderno *cursus honorum* tanto caro a Daunou e tanto disprezzato dal patriota italiano. Le due tensioni appena descritte, solo apparentemente contraddittorie, sono in realtà parte di un disegno più ampio. Dopo aver chiuso agli stranieri l'accesso alla vita pubblica e aver accuratamente limitato il diritto di accesso alle cariche pubbliche ad un principio di professionalizzazione e di competenza, era certo possibile allargare le maglie per la partecipazione politica di base, concedendo il diritto di voto ad una platea più ampia, ma tenuta ad attenersi a delle condizioni che permettessero di contenere questo allargamento entro dei limiti rassicuranti e controllabili.

Ma, soprattutto, Galdi recepiva quel sostanziale ribilanciamento dei due più importanti poteri dello Stato a tutto favore dell'esecutivo. L'assenza coatta dei consigli per un periodo predeterminato dell'anno – pari a tre mesi nei casi elvetico e cisalpino, elevata a quattro in quello romano – e il contemporaneo accentramento nel Direttorio di una serie di prerogative inedite concernenti l'ambito giudiziario, finanziario e militare ponevano l'Esecutivo in una posizione *almeno* paritetica rispetto al Legislativo. Ancora, la previsione di procedure d'urgenza in cui spettasse al Direttorio, e non ad uno dei due consigli, l'iniziativa, aprivano all'autorità esecutiva inediti scenari e potenzialità anche nell'ambito principale dell'attività di quello che, formalmente, rimaneva il primo potere dello Stato. Il processo di massiccio irrobustimento del potere esecutivo veniva messo in luce e denunciato anche da altri osservatori 'internazionali'. All'interno della corrispondenza di Melzi d'Eril, per esempio, è presente una lettera di Girolamo Adelasio, agente diplomatico a Basilea, risalente al 20 *pluviôse an VI* (8 febbraio 1798): «La costituzione ierj speditavi per il Corpo Elvetico è di Mons. Ochs. Il Direttorio francese l'ha conosciuto e regolata secretamente. Addio Bagliaggi italiani. La gran forza accordata per essa al Direttorio elvetico fa ben vedere il bisogno d'averne altrettanta il francese»¹³⁰⁷.

In breve, le peculiarità del Progetto elvetico messe in luce da Galdi descrivevano i capisaldi di un preciso filone costituzionale che accomunava le diverse carte fiorite nel corso del 1798. Buona

¹³⁰⁷ ZAGHI (a cura di), *I carteggi di Francesco Melzi d'Eril duca di Lodi (op. cit.)*, p. 171. Una lettura analoga era presentata allo stesso destinatario dal futuro direttore cisalpino Carlo Testi, il 27 marzo, a proposito della Carta romana: «Conoscerete meglio voi adesso la solidità di questi principj, in leggendo la Costituzione Romana che vi compiego. Osserverete in essa la quasi illimitata potestà del Consolato, ossia del Direttorio, acciò non venga turbata dai Consigli Legislativi l'influenza dei loro conquistatori». *Ivi*, p. 269.

parte di queste peculiarità rappresentavano il tentativo, da parte francese, di trovare soluzioni alternative dal punto di vista costituzionale dopo che la giornata del 18 fruttidoro aveva scoperto tutte le carenze della Costituzione in vigore. In questo senso, confrontando le lamentele espresse dai direttori con le linee innovative appena descritte, ci si accorge facilmente che molto spesso quest'ultime rappresentavano il preciso tentativo di colmare e correggere proprio le carenze denunciate. In particolare, è la figura di La Révellière-Lépeaux a proporsi come la lente più preziosa e funzionale per cogliere le fattezze di questa particolare dinamica. Prima di essere direttore, infatti, era stato membro della Commissione chiamata a dare un nuovo testo costituzionale alla Francia, cosicché si trovava nella particolare posizione di aver prima creato, e poi vissuto in una posizione preminente, l'ordine inaugurato dall'anno III. Così, descrivendo i dibattiti interni alla *Commission des Onze*, il futuro direttore ricordava con rammarico l'opposizione di Thibaudeau alla gradualità delle funzioni, che riuscì a bloccare nel dibattito assembleare:

Je dirai, en passant, que je l'ai toujours regretté. La gradualité des fonctions, déjà présentée par Mirabeau à l'Assemblée constituante, aurait formé des administrateurs plus profondément instruits. Elle aurait en même temps produit ce grand bien de forcer les militaires à rechercher les fonctions civiles, et à ne pas se croire supérieurs à ceux qui les exercent. L'esprit purement militaire, si funeste à la morale et à la liberté, se serait ainsi fondu dans l'esprit public. L'armée n'eût plus été une nation dans la nation, se regardant comme la seule à laquelle sont dues l'autorité, les récompenses et la gloire, et comme ayant des intérêts séparés de ceux du corps social.¹³⁰⁸

Allo stesso modo, egli denunciava l'impotenza legale del Direttorio di fronte al Corpo legislativo, che a suo dire avrebbe potuto annientare l'autorità esecutiva senza che esse possedesse alcuna forma di difesa diversa dalla violenza e, quindi, dalla violazione della stessa Costituzione:

Le pouvoir exécutif était trop faible ; il n'avait aucun moyen de défense légale. Aussi le Corps législatif pouvait, comme il l'a fait, démolir pièce à pièce la constitution, et soumettre ou même anéantir le Directoire exécutif, sans que celui-ci pût résister avec des formes légales. Pour défendre la constitution et se défendre lui-même, il fallait qu'il employât la force, comme au 18 fructidor, et par cela même la constitution était violée, et perdait la plus grande partie de la sienne. Autrement, il était obligé de se soumettre à des décrets inconstitutionnels et illégaux, comme au 30 prairial an VIII, lorsqu'il laissa Treillard sortir de son sein. Alors la puissance exécutive était subordonnée aux volontés despotiques du Corps législatif et bientôt anéantie.¹³⁰⁹

¹³⁰⁸ LA RÉVELLIÈRE-LÉPEAUX, *Mémoires de Larevellière-Lépeaux (op. cit.)*, t. I, p. 231.

¹³⁰⁹ *Ivi*, pp. 237-38.

Tra i diversi motivi che, secondo La Révellière-Lépeaux, fondavano la subordinazione e la dipendenza del Direttorio, spiccava il mancato controllo della Tesoreria Nazionale, imprescindibile per muoversi ed agire con prontezza ed efficacia:

La manière dont la trésorerie nationale fut instituée était un autre défaut bien grave dans la constitution. Elle était tout à fait indépendante, dans l'exercice de ses fonctions, et du pouvoir exécutif et des conseils législatifs. La constitution avait très-sagement établi que la trésorerie nationale ne délivrait aucune somme qu'en vertu d'une loi, et sur un ordre du Directoire exécutif contre-signé d'un ministre, responsable de l'emploi. Mais le Directoire n'avait aucun moyen de forcer la trésorerie de délivrer aux ministres les fonds que, toutes les formalités remplies, ils réclamaient légitimement.¹³¹⁰

Se ci siamo attardati con le diverse notazioni del direttore francese è perché esse coincidono letteralmente con i punti nodali del filone di costituzioni individuato. Certo, non tutti i punti caratterizzanti venivano citati, ma i diversi passi proposti permettono di leggere la maggior parte di essi come una risposta alle carenze riconosciute del testo francese. Questa osservazione, di per sé, confuta in maniera inequivocabile ogni interpretazione che pretenda di vedere nelle costituzioni delle repubbliche sorelle l'esportazione nuda e cruda della Costituzione del 1795. Oltre all'esame analitico di ognuna di esse, che ad un occhio attento si mostra ricca di spunti originali e innovativi, a dimostrare l'irrealtà di un'interpretazione ancora oggi piuttosto in voga è la semplice considerazione che una simile strategia sarebbe stata in palese contraddizione con il giudizio che, in Francia e non solo, tendeva a sminuire sempre di più l'efficacia e l'esemplarità di un testo giovane, ma già terribilmente invecchiato come quello *de l'an III*.

Il generale Lahoz, partito per Parigi per tentare di salvare all'ultimo istante la Costituzione cisalpina del 1797, aveva un bel dire che quel documento coincideva con la Costituzione della *Grande Nation* e che la sua bontà era provata dalla sua sperimentazione e dalla sua durata in Francia. Inutilmente insisteva sul punto, sottolineando come i rapporti tra le due repubbliche fossero «d'autant plus étroits qu'ils sont garantis par l'uniformité même des deux constitutions»¹³¹¹. Vano fu, insomma, anche questo estremo tentativo di mettere il Direttorio francese con le spalle al muro suggerendo che, avallando la riforma costituzionale nella Cisalpina, avrebbe implicitamente sconfessato la sua stessa Costituzione.¹³¹²

¹³¹⁰ *Ivi*, p. 238.

¹³¹¹ AE, C. 77CP, vol. 56, f. 315r.

¹³¹² Benché, sul momento, non sortisse alcun effetto, la strategia retorica di Lahoz, che evidentemente aveva una certa diffusione, avrebbe trovato un tentativo piuttosto maldestro di confutazione all'interno del Proclama pronunciato il 14 *fructidor an VI* (31 agosto 1798) da Trouvé ai due rinnovati consigli legislativi cisalpini: «Bisogna francamente convenire, che la Costituzione Francese applicata alla Cisalpina è sproporzionata alla di lei estensione. Eccellente per la Grande

Dopo aver sperimentato – o aver creduto di sperimentare – i difetti di quel modello nella vita politica concreta francese, il Direttorio, responsabile della politica estera, non avrebbe mai scelto di replicare un modello così imperfetto e così sfavorevole all'autorità esecutiva. Si badi che, nella logica che stiamo seguendo, la veridicità e la correttezza del giudizio sulla Costituzione francese espresso da La Révellière-Lépeaux ed altri *non* rappresenta un elemento prioritario. Benché, infatti, alcuni studi moderni abbiano dimostrato in maniera convincente l'ingenerosità delle critiche ad un testo che non rendeva affatto inevitabile lo scontro tra i due massimi poteri¹³¹³, il fulcro del discorso risiede, nel nostro caso, nella *percezione*, e non nella *realtà*, dei difetti di cui sarebbe stata costellata la *Constitution de l'an III*.

Facendo un passo ulteriore, è chiaro che la volontà del Direttorio francese, oltre a doversi misurare con la collegialità della stessa magistratura (e quindi con anime e convinzioni diverse), doveva poi tradursi in concrete misure da attuare su scenari e realtà differenti. Entrano così in gioco due nuove serie di protagonisti: da un lato i rappresentanti militari e, soprattutto, civili francesi; dall'altra, gli esponenti locali. Riguardo al primo fronte, occorre valorizzare una coincidenza difficilmente causale e che consiste nella contemporanea azione, sullo scenario italiano nella prima parte del 1798, di ben tre esponenti di spicco del variegato gruppo degli *idéologues*. Oltre a Daunou, attivo a Roma a partire da febbraio, abbiamo già parlato dell'esperienza napoletana di Garat. A questi due commissari occorre aggiungere la figura di Pierre-Louis Ginguené, fondatore della celebre «Décade», inviato a Torino alla fine del 1797 e arrivato alla corte di Carlo Emanuele IV di Savoia sul finire del marzo 1798¹³¹⁴. Se a questi aggiungiamo il caso di Sieyès, che nel maggio 1798 veniva inviato come ambasciatore a Berlino (con l'intento, secondo alcuni, di allontanare dalla Francia una figura divenuta scomoda), prende forma un quadro ben preciso, composto e animato da personaggi tutt'altro che neutri e, anzi, ben riconoscibili per un chiaro tratto comune. Non è casuale che tutti e quattro i personaggi citati fossero membri dell'*Institut National*, la roccaforte intellettuale dell'ordine direttoriale francese. Non solo: essi erano tutti membri della seconda classe, quella di «Sciences

Nazione essa è opprimente per voi: è l'armatura d'un uomo sul corpo d'un fanciullo, che lo schiaccia invece di difenderlo. Essa ha creato due supremi Poteri, che senza regole fisse, e mezzi sufficienti hanno lasciato cader nell'avvilimento fra le lor mani la pubblica autorità». AN, AF III 526, plaq. 3419. Il testo del Proclama si trova, come detto, anche all'inizio dell'edizione della Costituzione cisalpina del 1798 stampata a Milano dalla Tipografia Nazionale. Prescindendo dalla presunta superfetazione di autorità amministrative, tribunali e legislatori che aveva fatto lievitare la spesa pubblica della Cisalpina – e che, comunque, avrebbe potuto essere ridotta con interventi mirati, senza rivoluzionare la Costituzione –, non si comprende in che modo la carenza confessata al livello dei rapporti tra i due poteri fondamentali potesse avere effetti nefasti solo nella realtà italiana e non nella madrepatria.

¹³¹³ Cfr. TROPER, *La séparation des pouvoirs* (op. cit.) ; Id., *Terminer la Révolution* (op. cit.).

¹³¹⁴ Sull'esperienza diplomatica di Ginguené a Torino ha lasciato un ricordo non certo lusinghiero Vittorio Alfieri: «Era allora ambasciatore di Francia in Torino un Ginguené, della classe, o mestiere dei letterati in Parigi, il quale lavorava in Torino sordamente alla sublime impresa di rovesciare un re vinto e disarmato». VITTORIO ALFIERI, *Vita di Vittorio Alfieri da Asti scritta da esso*, in *Vita, giornali, lettere di Vittorio Alfieri*, a cura di E. Teza, Firenze, Le Monnier, 1861, p. 290.

morales et politiques», di cui animavano le diverse sezioni (Garat e Ginguené nella sezione di «Analyse des sensations et des idées»; Daunou in quella di «Science sociale et législation»; Sieyès in quella di «Économie politique»). A questo proposito, già Jules Simon, in uno studio classico, poteva notare una convergenza straordinaria tra *idéologues* e membri della seconda classe dell'*Institut*: «La fameuse société d'Auteuil avait été comme une académie à l'époque où il n'y avait plus d'académies. [...] Presque tous les amis qui formaient la société d'Auteuil y entrèrent : Sieyès, Cabanis, Volney, Garat, Ginguené, Daunou. D'autres, comme Chénier et Andrieux, firent partie de la troisième classe. De Tracy, qui habitait Auteuil, ne put être nommé membre résident, parce qu'on s'en tint à la lettre du règlement ; il fut seulement associé»¹³¹⁵.

Rinviando al prossimo capitolo l'affascinante traiettoria politica del gruppo, che avrebbe contribuito in maniera decisiva a traghettare la Francia dal Terrore all'età del Direttorio prima, e quindi da questa al Consolato, possiamo sottolineare fin da ora la particolare politica estera che sembrava prender sempre più corpo a partire dalla fine del 1797, ovvero nel momento in cui il rivolgimento di fruttidoro imponeva un ricambio netto a livello di personale e di strategie politiche. In un momento storico decisivo, in cui la Francia era chiamata non solo a conferire un assetto stabile alle nuove repubbliche, ma soprattutto a fornire a sé stessa e all'Europa un modello politico tangibile fondato sulla ragione, appariva del tutto naturale affidarsi ai *maîtres à penser* del momento, che sembravano unire merito intellettuale ed esperienza politica, esercitando o avendo esercitato importanti e ripetuti incarichi pubblici, sia politici sia educativi¹³¹⁶. Se consideriamo che persino i direttori La Révellière-Lépeaux e Merlin de Douai, ovvero proprio coloro che abbiamo visto recitare un ruolo primario all'interno di diversi processi di costituzionalizzazione europei, erano membri della seconda classe dell'*Institut* (rispettivamente, nella sezione di «Morale» e di «Science sociale et législation»), viene corroborata la centralità di questo crogiuolo di intellettuali e politici, di filosofi e moderni demiurghi della politica, nel delineare un progetto politico non solo francese, ma anche europeo, capace di superare quello ormai insoddisfacente in vigore in Francia.

Una concreta traduzione di un possibile nuovo ordine europeo guidato da questo *parti philosophique* viene offerta da una suggestiva proposta inoltrata da Daunou a La Révellière-Lépeaux il 22 maggio 1798, quando era ormai giunto al termine delle proprie funzioni romane. Preso atto del disgregamento della Commissione francese, l'*idéologue* immaginava che essa potesse essere sostituita «par une légation, par l'Académie, par des voyageurs de l'Institut, et par un administrateur

¹³¹⁵ SIMON, *Une académie sous le Directoire (op. cit.)*, pp. 203-4.

¹³¹⁶ Ginguené, per esempio, al momento della nomina all'*Institut* e prima della missione torinese era direttore dell'Istruzione pubblica.

de finances qui ait de la probité, de l'activité, de l'intelligence»¹³¹⁷. L'utopia di una moderna repubblica retta da saggi o, più realisticamente, di una politica sapientemente orientata da *philosophes* e *savants* in maniera dolce e benevola durava, però, lo spazio di un istante. Di fronte alle difficoltà della vita pubblica della giovane Repubblica, Daunou prendeva ben presto le distanze da quel miraggio, ritenuto troppo rischioso e inadatto agli inesperti politici romani. Nell'attesa di una rigenerazione morale e pedagogica che avrebbe dovuto abbracciare la Francia come l'Europa e che non poteva che spettare agli stessi 'filosofi', anche l'*idéologue* sembrava condividere molti degli spunti volti ad una sostanziale riforma di quel modello costituzionale dell'anno III che proprio lui, più di molti altri, aveva contribuito a modellare. La volontà di sbarazzarsi di timori antistorici e di assicurare un esecutivo energico ed efficiente, così come il requisito gradualistico per l'accesso alle cariche pubbliche, rappresentavano infatti antichi principi sedimentati nel profilo intellettuale di Daunou e che, finalmente, potevano vedere la luce nelle cosiddette repubbliche sorelle, in attesa di un loro possibile (e prossimo) stabilimento in Francia.

Tra il Direttorio e i suoi agenti agì però una terza componente, ben meno inquadrabile e, in effetti, spesso capace di sbaragliare piani e progetti che parevano ormai assodati. Il caso batavo, in cui proprio i patrioti locali riuscirono ad aggirare il Piano costituzionale architettato da Daunou a favore di un documento redatto per buona parte autonomamente è, in tal senso, emblematico. Come lo è il caso napoletano, che non abbiamo toccato perché, a differenza degli altri, non si interseca con la traiettoria politica del nostro personaggio e, pertanto, avrebbe rischiato distoglierci dalla strada maestra. E tuttavia, la celebrità dell'esperienza della breve, ma segnante Repubblica napoletana è data, oltre che dall'eroismo dei suoi protagonisti, proprio dall'autonomia con cui i suoi legislatori – e, *in primis*, Mario Pagano – poterono elaborare un proprio modello costituzionale, ispirato, ma per niente appiattito, al precedente del 1795¹³¹⁸. E tuttavia, anche prescindendo dalle esperienze più eccezionali e in cui maggiore fu l'autonomia con cui poterono agire gli attori locali, l'azione e l'influsso di questi ultimi appare centrale anche in quelle repubbliche normalmente liquidate sotto l'attributo di *vassalle*. Tanto l'esperienza elvetica, quanto quella romana e cisalpina nell'estate 1798 dimostrano come, al di là dei piani prestabiliti, la realtà specifica con cui si doveva fare i conti avrebbe *contaminato* ogni singola costituzione, imponendole degli aggiustamenti di diversa entità o importanza per i posteri, ma evidentemente centrali per chi ne fece una questione identitaria e

¹³¹⁷ LA RÉVELLIÈRE-LÉPEAUX, *Mémoires de Larevellière-Lépeaux (op. cit.)*, t. III, p. 378.

¹³¹⁸ La letteratura sulla Repubblica Napoletana è sterminata. Limitandoci all'aspetto costituzionale, possiamo citare: MARIO BATTAGLINI, *Mario Pagano e il progetto di costituzione della Repubblica Napoletana*, Roma, Archivio Guido Izzi, 1994; FEDERICA MORELLI-ANTONIO TRAMPUS (a cura di), *Progetto di costituzione della Repubblica Napoletana presentato al Governo Provvisorio dal comitato di legislazione*, Venezia, Centro di Studi sull'Illuminismo europeo "G. Stiffoni", 2008.

culturale (si pensi alle denominazioni classiche della Carta romana). Lo specchio e, allo stesso tempo, la riprova più clamorosa di questa continua procedura compromissoria è rappresentato dall'unicità di ogni singola costituzione. Quelle della Repubblica romana, elvetica e cisalpina del 1798, pur apparendo 'più che sorelle' e condividendo una precisa gamma di innovazioni istituzionali non sono affatto identiche, ma contengono, ciascuna, il marchio della propria storia e della propria cultura.

Oltre che nell'originalità delle rispettive costituzioni, l'apporto locale e, per così dire, periferico si sarebbe riverberato direttamente anche nella messa a punto di quell'inedito filone costituzionale appena descritto. Come abbiamo visto, Daunou sarebbe rimasto profondamente colpito dall'esemplare costituzionale batavo del 1797, respinto dalla consultazione popolare ma ricco di spunti ed emblemi che – si pensi al sistema elettorale e alla valorizzazione dello strumento del sorteggio – avrebbe riutilizzato e che sarebbero poi riemersi come cardini del nuovo prototipo di costituzione. Si pensi, ancora, allo spirito con cui Ochs si accingeva a far accettare il Piano concordato col Direttorio francese ai propri compatrioti: «Il faut sans cesse donner au peuple la souveraineté, mais pour chaque fois lui en dérober l'exercice»¹³¹⁹. Egli coglieva perfettamente lo spirito nuovo che animava il clima politico europeo e, ben lungi dall'accettarlo passivamente, se ne dimostrava un brillante interprete ed un entusiasta promotore.

Si pensi, infine, alla modellizzazione della Costituzione romana, che anche attraverso la spinta e l'influenza della componente autoctona si sarebbe presentata come una soluzione credibile non solo per le altre repubbliche, ma per la stessa Francia del difficile post-fruttidoro.

Prende corpo, così, un panorama di dimensioni europee in cui tutto si tiene, in cui qualsiasi avvenimento locale avrebbe potuto avere profonde ripercussioni su ogni altra parte. Rende bene questa realtà interconnessa e interattiva un particolare commento di Daunou, che il 22 maggio, da Roma, si complimentava con La Révellière-Lépeaux per la sapiente condotta del Direttorio, che in occasione delle consultazioni elettorali del 1798 – quelle che lo avrebbero portato nuovamente alla carica di rappresentante – sarebbe riuscito a *prevenir* gli effetti destabilizzanti scartando a priori «les brigands» dall'agone elettorale¹³²⁰. Daunou arrivava addirittura ad ammettere la possibilità di annullare la loro elezione piuttosto che assistere ad un nuovo fruttidoro e ad uno scenario terribile, che, ormai, aveva assunto una caratura europea.

¹³¹⁹ AN, AF III 81, dossier 337, plaq. 1.

¹³²⁰ In realtà, l'esito elettorale sfavorevole avrebbe dimostrato l'insufficienza di queste misure e 'obbligato' il Direttorio ad agire per fare approvare dai consigli legislativi la legge del 22 *floréal an VI* (11 maggio 1798), che interveniva massicciamente proprio sulle scelte delle diverse assemblee elettorale invalidando quelle che apparivano minacciose e destabilizzanti.

Si on a le malheur de les admettre [i cosiddetti briganti], vous serez forcés de faire un nouveau 18 fructidor, ce qui serait de toute manière un grand malheur. Mais si l'on rejette une cinquantaine des nouveaux élus aux deux conseils, et si vous usez de la faculté de recomposer les administrations, la Constitution sera plus affermie que jamais. C'est maintenant la cause non seulement de la France, mais aussi des républiques batave, helvétique, ligurienne, cisalpine et romaine. Un bouleversement en France serait un bouleversement dans un quart de l'Europe, sans parler des colonies. Il s'agit maintenant du sort de cinquante millions d'hommes.¹³²¹

Come avrebbe dimostrato la fortuna in terra gallica di molte delle istituzioni che caratterizzavano l'ammirato modello romano (così come gli altri due documenti collegati), il discorso si faceva transnazionale e polifonico anche per quella riforma costituzionale che sembrava, ormai pure in Francia, se non prossima, sicuramente inevitabile.

¹³²¹ LA RÉVELLIÈRE-LÉPEAUX, *Mémoires de Larevellière-Lépeaux (op. cit.)*, t. III, pp. 380-81.

VII CAPITOLO

IL TRAMONTO DELLA REPUBBLICA E LA NASCITA DI NUOVI ORIZZONTI

7.1 Gli ultimi scampoli dell'ordine direttoriale

Prima di esaminare la modalità con cui l'esperienza costituzionale delle cosiddette repubbliche sorelle poté influire nell'epocale ridefinizione dell'ordine pubblico subita dalla Francia sul finire del 1799, occorre ricostruire brevemente le vicende politiche vissute da Daunou una volta tornato in patria. Come vedremo, infatti, la sua figura sarebbe risultata quantomai centrale in quei mesi perché, oltre a rappresentare uno dei maggiori esperti in tema costituzionale, poteva avvalersi di un'esperienza vissuta sul campo proprio di quelle nuove realtà repubblicane che tanto avrebbero inciso nell'orientare l'opinione pubblica francese verso un'inedita organizzazione pubblica.

Appena rientrato in Francia, l'ormai ex commissario civile veniva nuovamente chiamato alla presidenza del Consiglio dei 500, esercitando questo ruolo, secondo il «Moniteur», a partire dal 3 *fructidor an VI* (20 agosto 1798). Pochi giorni dopo iniziavano le discussioni parlamentari sul nuovo progetto di legge penale sui delitti della stampa. Come si ricorderà, si trattava di un tema non certo nuovo per il rappresentante, che se ne era già occupato in prima persona all'interno di un'apposita Commissione nel corso del novembre 1796. Il progetto presentato allora si era risolto in un buco nell'acqua, ma, a distanza di quasi due anni e, soprattutto, dopo la cesura operata dalla giornata del 18 fruttidoro anche su questo fronte, l'esigenza di donare alla Francia una normativa stabile e definita una volta per tutti diveniva ancor più prioritaria¹³²².

L'8 *fructidor* (25 agosto) si aprivano così ancora una volta le discussioni sull'ennesimo progetto di legge sui cosiddetti *délits de la presse*. A prender per primo la parola era Théophile

¹³²² Ricordiamo, infatti, che su stimolo del Direttorio, la legge del 19 *fructidor* prevedeva, all'art. XXXV, che i giornali fossero sottoposti per un anno al controllo della polizia, che avrebbe potuto vietarli. Il 22 *fructidor an V* (8 settembre 1797) veniva poi approvata un'apposita legge che, oltre a decretare la deportazione dei giornalisti che avevano collaborato alla stesura di una quarantina di giornali considerati realisti, autorizzava il Direttorio ad effettuare ispezioni domiciliari. L'articolo 355 della Costituzione stabiliva però che ogni legge che riducesse la libertà di stampa dovesse essere intrinsecamente provvisoria e che, nello specifico, non potesse rimanere in vigore per più di un anno, a meno che non fosse espressamente rinnovata in virtù di precise e legittime circostanze. Si trattava di un motivo in più per passare finalmente ad un assetto stabile e definitivo della legislazione sulla libertà e i limiti della stampa.

Berlier, ex membro della *Commission des Onze* e *rapporteur* di una commissione speciale formata, oltre che da lui, da Andrieux (animatore della «*Décade*»), Luciano Bonaparte, Cabanis e proprio Daunou. Molti dei principi esposti da Berlier nel suo sintetico rapporto costituivano riprese rispetto ai contenuti del discorso pronunciato dell'*idéologue* a fine 1796. Il fulcro del discorso ruotava così intorno alla differenza sostanziale tra il concetto di libertà e quello di licenza. Era a partire da questa frattura, che scindeva l'inattaccabile libertà di stampa dai suoi abusi, consistenti in calunnie, diffamazioni o proclami destabilizzanti per l'ordine sociale, che Berlier fondava la necessità di un «*régulateur*», ovvero di una legge che punisse i delitti della stampa, «*une loi qui proclame la séparation du juste et de l'injuste, et qui fixe la limite où le droit finit, et où l'abus commence*»¹³²³. Berlier declamava poi la bussola ideologica che aveva orientato la Commissione nel trattare questo difficile lavoro:

*Liberté entière de s'expliquer sur les actes de l'autorité publique, pourvu que l'écrit ne dégénère pas en provocation à la désobéissance. Répression rigoureuse des imputations dirigées contre l'honneur ou la probité des personnes, à moins qu'on ne se porte dénonciateur civique, à moins qu'on n'en produise la preuve par écrit. Tel est essentiellement le but que votre commission s'est proposé ; telle est, à ce qu'il lui a semblé, la seule, la vraie théorie d'une bonne loi sur cette matière.*¹³²⁴

Nello specifico, il progetto prevedeva una distinzione tra i delitti della stampa di carattere pubblico e quelli di carattere privato. Mentre, nel caso di questi ultimi, la gravità ridotta permetteva di farne materia della semplice polizia correzionale, nel caso degli abusi della libertà di stampa che avessero procurato danni pubblici veniva previsto un *iter* diverso. Nei casi di esortazione alla disobbedienza alle leggi, di calunnie nei confronti dei rappresentanti, dei direttori o di qualsiasi autorità pubblica, le pericolose ripercussioni impresse sull'ordine civile avevano condotto i membri della commissione a prevedere pene più severe (tra cui la nota d'infamia) e una particolare forma di giudizio. Quest'ultima prevedeva, per la fase istruttoria, la presenza di *jurés* – la cui introduzione in ambito civilistico non può che richiamare una lontana proposta di Daunou, che andava proprio in questa direzione – e di giudici nominati dal Tribunale di Cassazione.

Mentre queste diverse proposte non avrebbero riscosso particolare interesse, il dibattito si sarebbe concentrato sul famigerato articolo II del progetto della Commissione, che per impegnare i legislatori a licenziare finalmente una legge penale sulla materia e, nel frattempo, non lasciare la Repubblica sguarnita di qualsiasi forma di controllo sulla stampa, prevedeva di prorogare la legge del 19 fruttidoro precedente per altri tre mesi. Proprio questa disposizione, oltre a scatenare un dibattito

¹³²³ «*Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel*», 10 *fructidor an III* (27 agosto 1798).

¹³²⁴ *Ibidem*.

piuttosto fervido tra fautori ed oppositori di una dilazione così ristretta, metteva in luce sorprendenti divisioni interne: mentre Andrieux e Cabanis si sarebbero dichiarati addirittura all'oscuro di questa misura, Berlier avrebbe dichiarato che questa proposta era stata concepita da lui insieme a Génissieux e Bonaparte e appoggiata espressamente da Daunou: «nous avons pris aussi l'avis de notre collègue Daunou; l'article II qui est proposé, et contre lequel on réclame, est le résultat de cette conférence»¹³²⁵. Al di là della conclusione della vicenda – che, per inciso, vide sconfitta la posizione della Commissione, in quanto ad essere premiata fu la proposta di Jacqueminot, che stabiliva che l'articolo XXXVI della legge del 19 fruttidoro sarebbe rimasto in vigore fino alla promulgazione di un'apposita legge penale sui delitti della stampa, sempre nel rispetto del termine di un anno previsto dalla Costituzione –, l'aspetto più interessante è assistere a come, ancora una volta, Daunou rimanesse fedele a principi e convinzioni di lungo corso. Non solo la differenza tra libertà e licenza e, conseguentemente, la possibilità di individuare dei limiti nella libertà di stampa nella forma di una responsabilità individuale *successiva* alla pubblicazione, ma anche la volontà di restringere al massimo un regime di eccezionalità legislativa – nella fattispecie, la legge del 19 fruttidoro – rappresentano due tensioni tipiche del profilo politico del personaggio, già messe in luce in altri momenti e in altre situazioni.

Un altro punto caratterizzante della figura di Daunou, già emerso dalla relazione di Berlier, era l'approvazione del colpo di mano di fruttidoro e delle misure immediate che ne derivarono. Questa affermazione si trova solo apparentemente in contraddizione con quanto appena detto. Nel discorso ufficiale per il primo anniversario di quella giornata epocale, pronunciato in qualità di presidente del Consiglio dei 500, Daunou dimostrava in primo luogo di credere fermamente nella narrazione ufficiale elaborata e propagandata soprattutto dal Direttorio o, meglio, dal triumvirato che ne fu il primo responsabile. La congiura monarchica, pronta a rovesciare l'ordine repubblicano, era dunque presentata non come una minaccia o un pericolo all'orizzonte, ma come una tragica realtà pronta ad imporsi. Alla base del terribile intrigo stavano non solo le nefaste elezioni dei mesi precedenti, ma anche e soprattutto quella campagna di calunnie ed infamie che le aveva accompagnate, favorite e persino seguite, presentandosi così come la reale scaturigine di quella terribile situazione che aveva imposto il colpo di forza direttoriale. Proprio a questo proposito e per queste ragioni, Daunou non si faceva sfuggire l'occasione di lanciare ai suoi colleghi un'ardente stiletta, ricordando loro che «On avait pu, sans doute, quelques mois auparavant, opposer aux premiers essais du royalisme, les moyens réguliers du gouvernement et de législation»¹³²⁶. Era limpido il riferimento al tentativo di imporre una stretta alla libertà di stampa attraverso l'accentuazione della responsabilità individuale, attuato

¹³²⁵ «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 11 *fructidor an VI* (28 agosto 1798).

¹³²⁶ *Ivi*, 21 *fructidor an VI* (7 settembre 1798), corsivo nostro.

proprio da Daunou a nome di un'apposita Commissione nei mesi precedenti. E tuttavia, dopo aver denunciato le colpe e le omissioni dei rappresentanti, il presidente dei 500 ammetteva che «il est trop vrai qu'au milieu de fructidor, il ne restait en effet d'espoir pour la République que dans une de ces mesures *audacieuses* qui sauvent les Etats ou les écrasent, qui raniment les constitutions ou les renversent, et qui, employés contre des périls imminents, sont encore elles-mêmes de grands périls»¹³²⁷.

Tramite l'opposizione tra misure regolari e misure temerarie Daunou misurava lo scarto tra principio e cruda realtà, tra il criterio del giusto e quello del necessario. Ben lungi dal limitarsi al solo piano ideale e astratto, l'*idéologue* riconosceva la tragica necessità di misure eccezionali per far fronte ad una situazione ormai ingestibile mediante una legislazione ordinaria. E tuttavia, si trattava di un'ammissione che si percepisce come sofferta, tormentata e, soprattutto, consapevole delle terribili controindicazioni che comportava. Daunou comprendeva, insomma, che l'infrazione della legalità costituzionale per salvare la Costituzione avrebbe potuto, paradossalmente, finire per rovesciarla. L'analisi delle successive vicende interne ed estere della *Grande Nation* dimostra la realtà del fosco presagio: il solco scavato dal 18 fruttidoro avrebbe favorito successive infrazioni della Carta dell'anno III, che avrebbe conosciuto un declino graduale ma inarrestabile, terminato col 18 *brumaire* che, in questo senso, non rappresentava che l'ennesimo, e più importante, colpo mortale inflitto a quella Costituzione e all'ordine pubblico da essa fondato.

Se questa è la natura della renitente accettazione del 18 *fructidor*, ferma e categorica era la posizione di Daunou a proposito delle misure successive, che non avrebbero dovuto infierire sugli sconfitti, alimentando la troppo nota spirale di vendette e ritorsioni reciproche, quanto piuttosto impegnarsi a restaurare prima possibile un ordine regolare e legale: «Les vaincus du 18 fructidor sont entre les mains, non des ennemis qu'ils ont travaillé à se faire, mais des amis de la République et des zélés de sa gloire»¹³²⁸. Era proprio qui, nella gestione dell'indomani di un atto di forza, che si riconosceva la vittoria di una sola fazione o dell'intera Nazione. Mentre quella si sarebbe dedicata a schiacciare senza pietà il nemico contingente, «quand la patrie a vaincu, les hommes vertueux qui se sont exposés pour elle la veulent honorer encore après l'avoir sauvée, et ils sont modérés tout à-la-fois par caractère, par civisme, et par la conscience de la justice de leur cause. C'est ainsi qu'aux journées de fructidor, et dans ces rapides momens, que de si orageuses circonstances laissaient au

¹³²⁷ *Ibidem*, corsivo nostro.

¹³²⁸ *Ibidem*.

discernement de l'erreur et du crime, la sainte voix de l'humanité vint se mêler aux cris de la victoire, et aux efficaces réclamations de l'équité en faveur l'innocence»¹³²⁹.

Dopo aver avallato, pur nei limiti che abbiamo descritto, il 18 *fructidor* e aver invece respinto ogni '19 *fructidor*', ovvero la prosecuzione di misure eccezionali un istante dopo la cessazione dell'emergenza, Daunou indicava ai colleghi un preciso programma per il futuro. Tra la *journée* e le prospettive future veniva innestata una cinghia di trasmissione all'insegna dell'azione del disvelamento e dei *lumi*: «lorsque par de vives lumières, vous aurez dissipé les ténèbres protectrices de la déprédation et de la fraude, vous serez empressés d'éloigner aussi de plus en plus celles dont l'ignorance et l'erreur s'efforcent toujours d'envelopper les générations naissantes»¹³³⁰. Il richiamo alla missione educativa, ancora tutta da realizzare, collega questo discorso col secondo grande intervento presentato da Daunou in qualità di presidente del Consiglio dei 500.

Pochi giorni dopo (2^{ème} *jour complémentaire*-18 settembre), rispondendo alla deputazione dell'*Institut* che aveva presentato ai rappresentanti il rapporto annuale sui lavori delle diverse classi, l'*idéologue* tornava ad insistere su quel rapporto organico tra cultura e politica su cui aveva già riflettuto a più riprese nei mesi e negli anni precedenti. Lo poteva fare avvalendosi di un ruolo e di un'esperienza privilegiati, poiché, da un lato, era lui stesso membro della seconda classe e, dunque, conosceva benissimo le attività dell'*Institut*; dall'altro, oltre a ricoprire la carica di presidente, aveva sperimentato in prima persona la politica interna ed estera della Rivoluzione. Così, il primo principio affermato era la rivendicazione del reciproco influsso benefico di libertà e progresso culturale:

Quand on accuse la liberté de ralentir le progrès des arts, ou les arts s'attrister des triomphes de la liberté, vos noms et vos travaux, Citoyens, sont une réponse solennelle à cette double calomnie. Sous l'empire des lois qui nous gouvernent, le plus digne usage de la pensée est d'tendre la prospérité de la République, comme le plus consolant emploi des pouvoirs républicains est d'honorer les talents et de nourrir leur féconde activité.¹³³¹

Venivano recuperati toni e questioni già esplicitati nella *Lettre à MM. les rédacteurs de l'Esprit des Journaux sur leur introduction à l'histoire du tems present*, risalente ai primi mesi del 1792, in cui Daunou si era già opposto ai profeti di sventura intenti a squalificare la Rivoluzione evidenziandone gli effetti esiziali sulle arti e la cultura in generale. È vero che, soprattutto, dopo la traumatica esperienza del Terrore, la fede in questo binomio era sembrata vacillare pericolosamente; tuttavia, anche grazie ad un impegno culturale agito e portato avanti in prima persona, tra il regime

¹³²⁹ *Ibidem*.

¹³³⁰ *Ibidem*.

¹³³¹ *Ivi*, 5^{ème} *jour complémentaire de l'an VI* (21 settembre 1798).

libertario inaugurato dall'evento rivoluzionario e lo stato della cultura francese era tornato ad innescarsi un circolo virtuoso capace di incentivare e far avanzare entrambi: «C'est l'instruction qui rend libres les Peuples qui sont opprimés; mais c'est elle encore qui doit rendre justes, forts et heureux ceux qui sont libres»¹³³².

Tuttavia, rispetto alle analoghe prese di posizione degli anni precedenti, la risposta alla delegazione dell'*Institut National* introduceva un nuovo cardine, ovvero l'ammissione più chiara e clamorosa della sua opzione politica genuina. Approfondendo il nesso organico già messo in luce, Daunou non si limitava a parlare di un generico regime di libertà, ma individuava proprio (e solo) nell'ordine repubblicano l'organizzazione politica capace di far progredire la filosofia e di esser da essa spronata e rinsaldata. Il punto di partenza era la consapevolezza della centralità del piano performativo su quello semplicemente intellettuale o teorico. Così, pur apprezzando gli ammirevoli lavori delle diverse classi dell'Istituto, capaci di spingere oltre, in Francia e non solo, «l'empire de la pensée», Daunou chiariva che l'aspetto prioritario per il bene generale si muoveva su un piano collegato, certo, ma distinto: «la France applaudit sans doute à des succès si glorieux pour elle; mais, il faut le dire, durant ces premières années de la liberté française, la reconnaissance nationale s'attachera spécialement à ce que vous ferez, Citoyens [...]; en un mot, pour la propagation des idées et des sentimens qui conviennent le plus à des hommes libres»¹³³³. Quindi, subito dopo aver spostato il fuoco dell'attenzione sul piano attuativo e, dunque, politico, il presidente del Consiglio dei 500 poteva proclamare a gran voce quella che sarebbe divenuta la dichiarazione ufficiale della sua fede repubblicana:

Il n'y a point de philosophie sans patriotisme ; il n'y a de génie que dans une âme républicaine, et l'amour sacré de la liberté est un des plus nobles caractères du talent aussi bien que de la vertu. Le goût lui-même a besoin de rechercher dans la République les premiers modèles de cette simplicité antique et sévère qui est la perfection des arts. C'est donc une alliance bien naturelle que celle que la constitution a renouvelée au sein de l'Institut national entre la liberté et la science. Votre fonction et votre gloire, Citoyens, sera de resserrer de plus en plus ces liens salutaires, et de concourir à la fois à tous les Républicains l'amour des lumières, à tous les hommes instruits, l'amour de la République.¹³³⁴

Oltre a rappresentare una delle prove più fulgide del repubblicanesimo del personaggio, il passo proposto diventa essenziale per la fondazione di un nesso non solo viscerale, ma anche

¹³³² *Ibidem*.

¹³³³ *Ibidem*, corsivo nostro.

¹³³⁴ *Ibidem*.

esclusivo, tra lumi e repubblica, al punto da affermare che lo stesso genio non avrebbe potuto esprimersi in nessun'altra forma di stato.

Sempre al sacro principio repubblicano era dedicato il terzo e ultimo discorso solenne recitato da Daunou nelle vesti di presidente del proprio Consiglio¹³³⁵. L'occasione era stavolta offerta dalla festa del I *vendémiaire an VII* (22 settembre 1798), tesa a celebrare la fondazione del nuovo ordine pubblico sulle macerie della secolare monarchia. L'eccezionalità della Rivoluzione consisteva nell'aver vivificato un principio sopravvissuto ai diversi secoli passato, ma rimasto fino ad allora relegato ad uno *status* teorico: «Ce nom de République, illustre dans l'histoire, était resté aux Nations. La philosophie aimait à le prononcer ; mais, il faut bien le dire, c'était d'une voix timide, surtout au sein des vastes Etats, et l'on sait même que, par la séduction ou par la terreur, les rois avaient obtenu de quelques écrivains célèbres des complaisances pour les grandes monarchies»¹³³⁶.

Dal passo in questione si approfondiva, sia pure indirettamente, l'impegnativa affermazione avanzata nel discorso di qualche giorno prima, in cui il genio veniva collegato al solo ordine repubblicano. Daunou, infatti, non si sognava certo di negare che la filosofia potesse aver germinato anche nell'ordine precedente, monarchico e teso a soffocare ogni vera libertà. Del resto, come aveva affermato, solo la cultura aveva potuto rendere possibile la cesura rivoluzionaria, cosicché negarne uno sviluppo precedente avrebbe significato cancellare l'origine fondamentale dell'Ottantanove. E tuttavia, tra la *philosophie* di Antico regime e quella sviluppatasi nel nuovo ordine repubblicano esisteva una differenza fondamentale: la libertà. La libertà, cioè, di esprimersi e svilupparsi senza tema di censure, ricatti e compromessi a cui piegarsi. Daunou parlava di grandi pensatori che proprio per l'ordine soffocante a cui dovevano soggiacere avevano dovuto non solo negare la possibilità di una Repubblica in Stati di grandi dimensioni – un principio dato per assunto, almeno fino alla Rivoluzione, dallo stesso Daunou –, ma persino elogiare i pregi intrinseci all'ordine monarchico, che invece non ricevette mai alcun tipo di approvazione da parte dell'*idéologue*.

L'esperienza appena vissuta dimostrava tutti i beni e le conquiste che proprio la forma repubblicana aveva apportato alla Francia, cosicché, secondo il relatore, diveniva «impossible de rechercher, sans les découvrir, les raisons naturelles, simples, évidentes de cette éternelle

¹³³⁵ A dire il vero, un paio di giorni prima Daunou aveva risposto in qualità di presidente anche ad una deputazione del Tribunale di Cassazione, recatasi di fronte ai rappresentanti per render conto dei propri lavori. Nell'occasione, però, erano stati espressi temi diversi da quelli già individuati. L'appartenenza repubblicana veniva però, anche in questa circostanza, posta a fondamento dell'intero ordine pubblico: «C'est quand tous les juges sont républicains, que les législateurs d'une République font avec sécurité toutes les lois bienfaisantes, et qu'ils étendent les garanties de la liberté individuelle, l'exercice du pouvoir judiciaire, sans craindre de donner aux factions des encouragemens et des protecteurs». «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 11 *vendémiaire an VII* (24 settembre 1798).

¹³³⁶ *Ivi*, 5 *vendémiaire an VII* (26 settembre 1798).

prééminence des Républiques naissantes sur les plus anciens trônes, des Républiques les plus resserrées sur les monarchies les plus vastes ; on pourrait dire encore des Républiques malheureuses, sur les royaumes les plus prospères»¹³³⁷. La superiorità della forma repubblicana su quella monarchica non si limitava, dunque, al piano ideale, ma si consumava anche sul piano più squisitamente concreto e militare.

Una volta dimostrata la preminenza del principio repubblicano ed averne elencati i meriti, Daunou precisava gli obiettivi che ancora rimanevano da compiere e che non potevano che spettare ai medesimi repubblicani. Oltre al riassetto e allo sviluppo della fortuna pubblica, il relatore tornava a rilanciare la necessità di perfezionare il sistema educativo nazionale, annullando ogni residuo di superstizione. Rivolgendosi poi all'ambito più strettamente costituzionale, l'*idéologue* ammetteva in maniera sorprendente – soprattutto dopo aver intessuto le lodi dell'ordinamento presente – l'imperfezione delle conoscenze inerenti alla divisione e alla natura dei poteri pubblici:

Sans doute encore, c'est trop peu d'avoir recueilli sur l'établissement et la division des pouvoirs les expériences de quelques Nations modernes, et les leçons de quelques philosophes précurseurs de la liberté française; il faut qu'une sagesse plus antique et plus profonde nous révèle enfin le secret de ces institutions morales, qui, chez des Peuples illustres, consacraient et vivifiaient les lois constitutionnelles, et quelquefois en tenaient lieu ; mais n'a-t-on pas déjà, par d'honorables tentatives, présumé à cette gloire future des fêtes et des monumens de la République ?¹³³⁸

Il riferimento alla perfettibilità delle nozioni francesi nell'ambito del diritto pubblico sembrava sottintendere quell'esigenza di riforma interna dell'ordinamento costituzionale già emersa all'interno dell'Europa delle repubbliche sorelle. Come vedremo, però, la posizione assunta da Daunou nei confronti di un rivolgimento costituzionale *in Francia* sarebbe stata particolarmente complessa e non priva di contraddittorietà. Rinviando al prossimo paragrafo l'analisi dell'oscuro movimento 'revisionista' francese, possiamo sostenere che l'obiettivo più generale che Daunou additava ai repubblicani, finalmente uniti in una sorta di unione sacra,¹³³⁹ era quello di una rigenerazione generale che diveniva, allo stesso tempo, culturale, morale e politica: «Il faut enfin

¹³³⁷ *Ibidem*. Il vantaggio della repubblica sulla monarchia, nonché il bene fondamentale assicurato da quella, era di «satisfaire avec plénitude cet immense besoin de liberté qu'éprouvent les âmes généreuses». *Ibidem*.

¹³³⁸ *Ibidem*.

¹³³⁹ I motivi alla base di quest'asse fondamentale tra i repubblicani erano i seguenti: «leurs volontés s'accordent pour l'éternel bannissement des émigrés, pour la ferme garantie des ventes nationales, pour la proscription de toute hérédité, de tout privilège, pour l'énergique emploi des mesures les plus équitablement rigoureuses ; enfin contre les ennemis de la liberté, pour le maintien de la constitution de l'an 3, et pour la réprobation de tout projet de resserrer ou de relâcher les pouvoirs qu'elle établit». *Ibidem*.

régénérer les mœurs, extirper des âmes les vices qu'y laissa la monarchie, réunir contre le scandale des dilapidations toutes les forces de la loi, de l'instruction et des bons exemples»¹³⁴⁰.

7.2 Fronde, revisionisti e colpi di stato

La chiamata alla cementificazione del fronte repubblicano prendeva le mosse dalla constatazione di una realtà interna particolarmente complessa e precaria sul fronte istituzionale. Come si riconnetteva ai proclami di matrice analoga espressi da figure vicine e, allo stesso tempo, lontane dall'*idéologue*, caratterizzati in primo luogo dalla volontà di rivedere profondamente l'organizzazione pubblica vigente potendo contare su un fronte moderato più ampio e trasversale possibile. La posizione di Daunou dinanzi ad una possibile riforma della Costituzione che, a partire dal 18 *fructidor*, si sarebbe trasformata in uno scenario sempre più plausibile e apparentemente prossimo, non è però univoca e, anzi, a tratti appare persino contraddittoria.

Nel già citato discorso presentato in qualità di presidente dei 500 al primo anniversario di quella data – e la coincidenza non era affatto fortuita –, egli faceva riferimento, per la prima volta in maniera esplicita, ad una possibile ridefinizione costituzionale che i direttori avevano avuto *il merito* di *non* assecondare all'indomani del colpo di stato:

Mais ne pensez-vous pas, représentants du Peuple, qu'ils recevront des hommages, s'il est possible, plus grands encore, pour n'avoir pas succombé eux-mêmes sous de si redoutables trophées ; pour avoir soudainement brisé l'arme terrible que le patriotisme avait un instant placée dans leurs mains, et ressaisi *les pouvoirs conservateurs* dont les investissait la loi ; en un mot, pour avoir sauvé la constitution, et recueilli, pour elle seule, les fruits d'une telle journée. Leur récompense la plus glorieuse sera de la défendre toujours, soit contre les factions qui tenteraient de la renverser ou de l'altérer au profit de l'anarchie ou du royalisme, soit aussi contre *tout innovateur* qui, osant faire d'une trop courte expérience un usage prématuré et criminel au sein de la République française, entreprendrait avant le tems fixé par elle et sans les formes qu'elle a prescrites, d'en modifier les dispositions les plus légères.¹³⁴¹

Due sono gli elementi ad emergere con maggiore chiarezza. In primo luogo, l'avallo dell'intera giornata si fondava e, allo stesso tempo, si riduceva ai suoi intenti conservatori. Conservatori, ovviamente, dell'ordine vigente, quello repubblicano, che proprio gli avversari di allora

¹³⁴⁰ *Ibidem*.

¹³⁴¹ «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 21 *fructidor an VI* (7 settembre 1798), corsivo nostro.

sembravano seriamente minacciare. In secondo luogo, veniva annoverato tra i meriti più notevoli del triumvirato quello di non aver approfittato della posizione di forza assunta a seguito della giornata per imprimere alla Costituzione una serie di riforme a loro favorevoli, appoggiandosi a progetti dei cosiddetti *innovateurs* che venivano fermamente respinti dall'ex oratoriano.

Smentendo le calunnie di quanti (Madame de Staël *in primis*), a posteriori, avrebbero accusato i tre direttori di aver tentato di impadronirsi dell'autorità sovrana, La Révellière-Lépeaux avrebbe confermato in pieno le parole di Daunou in merito alla concreta possibilità di rinnovare un documento ormai violato e svilito:

Nous voulions, disait-on avant la journée du 18 fructidor, nous emparer de l'autorité souveraine. Comment, depuis, a-t-on pu répéter cette calomnie ? Je l'ai déjà dit : dès le 18, tout fut remis en place ; dès le 19, rien ne se fit plus que constitutionnellement. Nous nous refusâmes avec fermeté à l'augmentation de nos pouvoirs et à la prolongation de nos fonctions. Plusieurs députations du Corps législatif vinrent nous presser d'y consentir, en donnant pour motif que des changements d'hommes trop rapprochés pouvaient occasionner de nouveaux ébranlements. Je convins du danger, mais je crus qu'il serait encore plus grand si l'on modifiait la constitution, sans les formalités qu'elle prescrivait, surtout pour accroître l'autorité des deux premiers pouvoirs et prolonger les fonctions de leurs membres.¹³⁴²

Tramite le parole dell'ex direttore, si viene a conoscenza dei dettagli del progetto di riforma immediatamente successivo al colpo di stato, che proprio sulla scia di quella esperienza proponeva, da una parte, di estendere i poteri dell'Esecutivo e, dall'altra, di ridurre la frequenza di appuntamenti elettorali sempre più destabilizzanti prolungando con decisione la durata delle cariche pubbliche e, in primo luogo, dei rappresentanti. Malgrado il rifiuto dei direttori, il movimento teso ad una riforma del documento dell'anno III non si sarebbe affatto fermato, ma avrebbe continuato a tessere nell'ombra le sue fila, estendendosi presto anche al di là dei confini francesi. Ne dà una testimonianza plastica Napoleone Bonaparte, che a poche settimane di distanza avrebbe trasmesso a Talleyrand dal quartier generale in Italia una missiva che rappresenta una testimonianza preziosissima sotto vari punti di vista. Nella lettera in questione il generale proclamava apertamente l'assoluta deficienza non solo dell'organizzazione pubblica in vigore in Francia, ma addirittura delle cognizioni teoriche sul tema politico-costituzionale possedute dai suoi compatrioti, che pure erano considerati all'avanguardia in quel settore specifico.

¹³⁴² LA RÉVELLIÈRE-LÉPEAUX, *Mémoires de Larevellière-Lépeaux (op. cit)*, t. II, pp. 151-52.

Malgré notre orgueil, nos mille et une brochures, nos harangues à perte de vue et très-bavardes, nous sommes très-ignorants dans la science politique morale. Nous n'avons pas encore défini ce que l'on entend par pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Montesquieu nous a donné de fausses définitions, non pas que cet homme célèbre n'eût été véritablement à même de le faire, mais son ouvrage, comme il le dit lui-même, n'est qu'une espèce d'analyse de ce qui a existé ou existait ; c'est un résumé des notes faites dans ses voyages ou dans ses lectures. Il a fixé les yeux sur le gouvernement d'Angleterre ; il a défini, en général, le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire.¹³⁴³

La clamorosa stroncatura della teoria costituzionale francese non si fermava, peraltro, a considerazioni di carattere generale, ma si rivolgeva ben presto a specifici principi e cognizioni, dati per assodati a partire da una scorretta e inaccettabile modellizzazione del sistema inglese portata al massimo livello proprio da Montesquieu. Il primo punto problematico messo in luce riguardava le attribuzioni di carattere militare: «Pourquoi, effectivement, regarderait-on comme une attribution du pouvoir législatif le droit de guerre et de paix, le droit de fixer la quantité et la nature des impositions ?»¹³⁴⁴. Se questa scelta poteva comprendersi in un ordinamento come quello inglese, in cui la Camera dei Comuni – a cui spettavano quei poteri – era davvero l'unica magistratura che potesse fregiarsi di rappresentare la nazione, tutt'altra situazione era quella francese, in cui non solo per il Legislativo, ma anche per l'Esecutivo veniva rivendicata da Bonaparte un'istanza di rappresentatività:

Mais, da un gouvernement où toutes les autorités émanent de la nation où le souverain est le peuple, pourquoi classer dans les attributions du pouvoir législatif des choses qui lui sont étrangères ? Depuis cinquante ans, je ne vois qu'une chose que nous avons bien définie, c'est la souveraineté du peuple ; mais nous n'avons pas été plus heureux dans la fixation de ce qui est constitutionnel que dans l'attribution des différents pouvoirs. L'organisation du peuple français n'est donc encore véritablement qu'ébauchée.¹³⁴⁵

Bonaparte non solo parificava, ma addirittura anteponeva il Governo allo stesso Legislativo nel ruolo di rappresentante nazionale, con tutte le conseguenze in termini di poteri e attribuzioni che ciò avrebbe comportato:

¹³⁴³ *Correspondance de Napoléon I^{er} publiée par ordre de l'empereur Napoléon III*, Paris, Imprimerie Impériale, 1859, vol. III, p. 417. La lettera riporta la data del III jour complémentaire an V (19 settembre 1797). Di lì a poco, di ritorno a Parigi da Rastatt, di fronte al Direttorio nella seduta pubblica del 10 dicembre 1797 Napoleone rilanciava, stavolta pubblicamente, l'esigenza di una riforma generale dell'ordinamento francese ed europeo: «Lorsque le bonheur du peuple français sera assis sur les meilleures lois organiques, l'Europe entière deviendra libre». «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 22 frimaire an VI (12 dicembre 1797).

¹³⁴⁴ *Correspondance de Napoléon I^{er}* (op. cit.), vol. III, p. 418.

¹³⁴⁵ *Ibidem*.

Le pouvoir du gouvernement, dans toute la latitude que je lui donne, devrait être considéré comme le vrai représentant de la nation, lequel devrait gouverner en conséquence de la charte constitutionnelle et des lois organiques ; il se divise, il me semble, naturellement en deux magistratures bien distinctes, dont une qui surveille et n'agit pas, à laquelle ce que nous appelons aujourd'hui pouvoir exécutif serait obligé de soumettre les grandes mesures, si je puis parler ainsi, la législation de l'exécution : cette grande magistrature serait véritablement le grand conseil de la nation ; il aurait toute la partie de l'administration ou de l'exécution qui est par notre Constitution confiée au pouvoir législatif. [La seconde magistrature serait ce que nous appelons aujourd'hui Directoire exécutif]. Par ce moyen, le pouvoir du gouvernement consisterait dans deux magistratures, nommées par le peuple, dont une très-nombreuse, où ne pourraient être admis que des hommes qui auraient déjà rempli quelques-unes des fonctions qui donnent aux hommes de la maturité sur les objets du gouvernement.¹³⁴⁶

Estendendo la nozione di esecutivo ad una più larga funzione di Governo, Bonaparte sembrava tratteggiare i lineamenti fondamentali di quel *pouvoir neutre* chiamato a controllare la legittimità costituzionale delle più importanti misure proposte dall'esecutivo *stricto sensu*. Non solo. Dopo le drammatiche conseguenze delle ultime elezioni e la conseguente giornata di fruttidoro, anche Bonaparte, come già Daunou, si dimostrava favorevole all'instaurazione di un filtro professionalizzante per l'accesso alle più importanti cariche pubbliche. Emerge così che l'opzione a sostegno del criterio gradualistico, già proposto invano all'interno della *Commission des Onze*, costituiva una tensione condivisa da molti e diversi fautori e sempre più diffusa col passare dei mesi e col progressivo sgretolamento dell'equilibrio istituzionale in Francia.

Quanto al Legislativo, nel piano del futuro imperatore non avrebbe avuto che funzioni limitate, residuali e, soprattutto, scisse dalla fluttuante opinione pubblica:

Le pouvoir législatif fera d'abord toutes les lois organiques, les changerait, mais pas en deux ou trois jours, comme l'on fait : car, une fois qu'une loi organique serait en exécution, je ne crois pas qu'on pût la changer avant quatre ou cinq mois de discussion. Ce pouvoir législatif, sans rang dans la République, impassible, *sans yeux et sans oreilles* pour ce qui l'entoure, n'aurait pas d'ambition et ne nous inonderait plus de mille lois de circonstance qui s'annulent toutes seules par leur absurdité, et qui nous constituent une nation sans lois avec trois cents in-folio de lois.¹³⁴⁷

¹³⁴⁶ *Ivi*, pp. 418-19. Tra parentesi quadre abbiamo integrato un passo mancante nel testo preso in esame, ma indispensabile per comprendere il senso del messaggio di Napoleone. Per fare ciò, ci siamo basati sull'ammirevole progetto di digitalizzazione della *Correspondance générale de Napoléon Bonaparte* realizzata dalla *Fondation Napoléon*. Cfr. Napoleonica.org [data ultima consultazione: 09/05/2023]. A questo proposito di questa fonte, ci limitiamo a specificare che la lettera in questione viene fatta risalire al 21 settembre (anziché al 19, come precedentemente indicato).

¹³⁴⁷ *Correspondance de Napoléon I^{er} (op. cit.)*, t. III, p. 419, corsivo nostro. Non era certo siderale la distanza che separava un Legislativo senza occhi ed orecchie da uno privo anche della bocca, e dunque nei fatti muto, come quello disegnato dalla *Constitution de l'an VIII*.

Il risultato delle direttive napoleoniche era dunque una decisa ridefinizione della bilancia istituzionale a netto favore dell'Esecutivo, che pur sdoppiandosi in due magistrature distinte diveniva il potere di gran lunga preponderante all'interno dell'ordinamento. Per chiarire contro ogni possibile fraintendimento le ragioni alla base di questo «code complet de politique», Napoleone ostentava di fronte a Talleyrand il suo rammarico per essere obbligati ad impiegare le baionette per salvare la propria patria. Il chiaro legame col recentissimo avvenimento in Francia portava infatti il generale ad ammonire il ministro sulla pericolosità dell'impiego di mezzi violenti nell'ambito politico: «Les remèdes violents accusent le législateur; car une constitution qui est donnée aux hommes doit être calculée pour des hommes»¹³⁴⁸.

Proprio quest'ultimo riferimento alla necessaria adeguatezza di ogni costituzione ci permette di passare ad un ulteriore motivo d'interesse della lettera, rappresentato da una congerie di progetti ed incontri orchestrati nell'ombra e avvolti da un'emblematica segretezza. Proprio in apertura della missiva, Napoleone scriveva a Talleyrand di aver ricevuto la sua lettera confidenziale del 22 *fructidor* (8 settembre 1797) che riguardava, parafrasando le parole del generale, la missione che il ministro aveva pensato di affidare a Sieyès in Italia. Il primo commento di Napoleone era già sintomatico: «Je crois effectivement, comme vous, que sa présence serait aussi nécessaire à Milan qu'elle aurait pu l'être en Hollande et qu'elle l'est à Paris»¹³⁴⁹. Attestando il suo appoggio al progetto di Talleyrand, Bonaparte intendeva insinuare la centralità del teorico Sieyès all'interno di contesti che avevano in comune un elemento fondamentale: la necessità di una nuova costituzione. Così in Olanda, dove un Progetto era stato da poco rigettato dal popolo batavo – e per tal ragione, proprio in quel momento, Daunou era intento a redigerne uno nuovo –; così a Milano, dove, confermando la provvisorietà dell'ordinamento donato alla Cisalpina già espressa nel celebre Proclama, Napoleone immaginava la promulgazione di un nuovo documento costituzionale; così, infine, nella stessa Francia, bisognosa come gli altri due contesti europei di una pervasiva ridefinizione costituzionale. L'ermetico giudizio del generale sembrava così sottintendere delle manovre in atto nella Francia stessa per superare un modello costituzionale che, soprattutto dopo fruttidoro, appariva ormai usurato e privato di una reale autorità. Sieyès, allora a Parigi, sarebbe stato il primo tessitore di questo intrigo, benché la scelta di inviarlo a Milano apparisse come una prima presa di distanze da parte dell'Esecutivo francese (o, almeno, di Talleyrand) proprio rispetto a quelle prospettive revisionistiche. Il collegamento tra madrepatria e repubbliche europee veniva attestato dal caustico commento di Barras, che nelle proprie Memorie così presentava la possibilità di una missione internazionale di Sieyès:

¹³⁴⁸ *Ibidem*.

¹³⁴⁹ *Ivi*, p. 417.

Sieyès, qui a rêvé la chimère de donner à la France une Constitution de sa fabrique, ne pardonne point à la Constitution de l'an III d'avoir été préférée à la sienne; il pardonne moins encore aux magistrats qui ont eu l'audace d'accepter le dépôt de cette Constitution et de vouloir la mettre en activité [...]. Ayant échoué en France, Sieyès voudrait se rabattre ou se venger sur l'Italie. On parle, ou il fait parler de l'envoyer dans ces contrées. Le moderne Solon y donnerait les lois qui n'ont pu être appréciées et qui ont été rejetées par la moderne Athènes.¹³⁵⁰

E tuttavia, era proprio in vista della missione italiana dell'abate che Napoleone si soffermava nella descrizione dei suoi principi di diritto pubblico, sperando probabilmente che questi potessero essere fatti propri da Sieyès e incorporati nel progetto di costituzione che, a quanto sembra, egli era chiamato ad offrire alla Cisalpina. Non a caso, il generale esprimeva tutta la sua soddisfazione nel poter collaborare col celebre teorico, con cui immaginava di portare a termine i diversi processi di costituzionalizzazione della Penisola che – ed è un punto centrale – dovevano esser pensati per ciascuna delle specifiche realtà locali:

Je le seconderai de tous mes moyens, et je désire que, réunissant nos efforts, nous puissions donner à l'Italie une constitution plus analogue aux mœurs de ses habitants, aux circonstances locales et peut-être même aux vrais principes, que celle que nous lui avons donnée. [...] Non-seulement je vous répons confidentiellement que je désire que Sieyès vienne en Italie, mais je pense même, et cela très-officiellement, que, si nous ne donnons pas à Gênes et à la République cisalpine une constitution qui leur convienne, la France n'en tirera aucun avantage : leurs corps législatifs, achetés par l'or de l'étranger, seront tout entiers à la disposition de la Maison d'Autriche et de Rome.¹³⁵¹

Malgrado le promettenti prospettive assicurate da Bonaparte, la progettata missione italiana di Sieyès si sarebbe risolta in un nulla di fatto¹³⁵². Anzi, nei mesi successivi egli sarebbe stato inviato

¹³⁵⁰ *Mémoires de Barras, membre du Directoire*, publiés avec une introduction générale, des Préfaces et des Appendices par George Duruy, Paris, Hachette, 1896, t. III, pp. 70-71. Le fila europea dei progetti revisionisti che si fondavano su un diverso modello costituzionale, teso in primo luogo a valorizzare il ruolo dell'Esecutivo, erano confermate dal «Journal des Francs», che offriva la prospettiva propria delle frange più democratiche francesi su questo tentativo di ridefinizione costituzionale in atto. Nel numero del 12 settembre 1798, rendendo conto dei torbidi milanesi, si accennava infatti alle losche mire di un misterioso «parti puissant» intento a sperimentare all'estero un progetto papabile per la stessa Francia. «Enfin tout est consommé: ni la crainte d'aliéner les cœurs des nations chez lesquels on va porter la guerre ne leur offrant un joug plus honteux que celui des rois, ni la certitude obtenue par des correspondances interceptées que le plan nouveau n'est qu'une œuvre insinuée par la coalition, rien n'a pu retarder d'un instant l'exécutions du plan de nos réformateurs : [...] tout a dû céder au petit amour-propre législomane du petit Pausanias-Trouvé, ou, ce qu'il serait encore plus affreux de croire, à l'essai qu'un parti puissant a voulu faire de ses forces contre la constitution française, en renversant la constitution cisalpine, dont tous les principes étaient les mêmes». «Journal des Francs», n. 69, 26 *fructidor an VI* (12 settembre 1798).

¹³⁵¹ *Correspondance de Napoléon I^{er}* (*op. cit.*), t. III, pp. 419-20.

¹³⁵² A nulla sarebbero infatti valsi i solleciti di Napoleone sull'invio di una commissione *ad hoc* per costituzionalizzare la Cisalpina: «je demande: [...] que vous nommiez une commission de trois membres parmi les meilleurs publicistes, pour organiser la République d'Italie. La Constitution que nous lui avons donnée ne lui convient pas ; il y faut de grands changements que la religion, les mœurs de ces peuples et leur situation locale recommandent». *Ivi*, p. 427. La lettera, inviata al Direttorio, risale al 21 settembre 1797.

dal Direttorio a Berlino col chiaro intento, secondo alcuni osservatori, di sbarazzarsi di una figura pubblicamente avversa alla Costituzione del 1795 divenuta ormai scomoda. A questo proposito, non può essere casuale la convergenza che portava, nello stesso momento storico, Napoleone a salpare per la campagna d'Egitto e Madame de Staël a lasciare Parigi per Coppet. È come se, una volta stabilito di non approfittare della posizione di forza in cui li aveva posti il colpo di stato del settembre 1797, i direttori avessero preferito silenziare, almeno per il momento, le spinte revisioniste più efficaci e diffuse e tentare, piuttosto, di rinsaldare l'incerto ordinamento vigente. E tuttavia, ciò che non accadeva in Francia sarebbe potuto avvenire al di fuori di essa, nei territori sotto l'influenza della Repubblica. Se, proprio in conseguenza del mancato invio di Sieyès, la Cisalpina poté conservare il proprio documento costituzionale per un altro anno, il caso romano (così come quello elvetico, fuori dalla Penisola) avrebbero testimoniato la messa in atto di molti dei principi individuati da Bonaparte e che, pertanto, piuttosto che il frutto di una riflessione solipsistica meritano di essere considerati l'espressione di una corrente costituzionale di un certo successo.

A questo proposito, ci si può ricollegare adesso con efficacia ancor maggiore ad una convergenza, consumatasi tra il finire del 1797 e i primi mesi del 1798, che vide gli esponenti di uno specifico *milieu* culturale ricoprire incarichi di punta nell'organizzazione e nella gestione della politica estera francese. Oltre all'esperienza romana di Daunou, abbiamo menzionato gli incarichi diplomatici di Garat a Napoli e di Ginguéné a Torino. Se a questi aggiungiamo il (mancato) invio di Sieyès a Milano, il quadro che si viene a formare assume connotazioni ben precise. Tutti i personaggi indicati, chiamati a rappresentare la Francia dinanzi alle altre potenze o, addirittura, ad organizzare nuove repubbliche, erano esponenti di punta del ceto intellettuale francese e appartenevano tutti alla seconda classe dell'*Institut National*. Proprio quest'ultima prende così le forme di un laboratorio politico informale, ma quantomai incisivo, capace di dettare le linee fondamentali di una politica che, per infinite ragioni, non si riduceva al solo versante estero. Ma chi c'era dietro a questa coincidenza così sintomatica? Chi, in altre parole, può considerarsi il primo responsabile di quello che assume sempre di più i connotati di un preciso progetto politico fondato su una specifica classe di rappresentanti? Sebbene, formalmente, spettasse al Direttorio dettare la linea, sembrano esserci pochi dubbi sul fatto che la vera mano dietro a queste nomine fosse quella di Talleyrand. Da poco asceso al ministero, dopo aver tentato invano di spedire Sieyès a Milano per riformarne la Costituzione sarebbe riuscito a far passare quasi tutti i nominativi proposti per la missione romana. Oltre a Florent e Daunou – a cui aveva già offerto la carica di segretario di ministero e a cui, con ogni probabilità, aveva commissionato il Progetto per il popolo batavo – Talleyrand aveva infatti pensato in un primo momento anche a Cabanis, che a quanto si può comprendere da uno specifico documento manoscritto non dovette però incontrare l'avallo dei direttori e, per questo, avrebbe dirottato sulla candidatura di

Monge¹³⁵³. Se si considera che anche Talleyrand e lo stesso Cabanis erano *confrères* e appartenevano entrambi, ancora una volta, alla seconda classe, il cerchio sembra chiudersi¹³⁵⁴. Soprattutto se si considera, come già notato, che anche i due direttori che più di altri si occuparono dei processi di costituzionalizzazione delle repubbliche sorelle, ovvero Merlin de Douai e La Révellière-Lépeaux, condividevano la stessa appartenenza accademica.

Nonostante questa particolarissima convergenza, sorprendentemente non rilevata finora dagli studi sul tema, non bisogna lasciarsi prendere la mano e riportare a questo *cercle* di intellettuali e uomini di Stato l'intera politica estera tra la fine del 1797 e l'anno successivo. Perlomeno, bisogna prendere sul serio il senso della mancata missione milanese di Sieyès, di lì a poco trasferito in un contesto e in un ruolo non certo irrilevanti, ma sicuramente molto meno incisivi dal punto di vista costituzionale. Quel che sembra disegnarsi, semmai, è la progressiva divaricazione, almeno nella mente dei due direttori, tra lo scenario francese e quello estero. Mentre in quest'ultimo innovazioni e sperimentazioni politiche erano appoggiate e condivise, su quello nazionale la prudenza e la moderazione suggerivano loro di muoversi con cautela ben superiore, rinviando ad un futuro non definito una rielaborazione costituzionale che sembrava, a molti, sempre più inevitabile.

Sul fronte estero, ha ben ragione Carlo Zaghi, in un vecchio articolo, ad opporsi ad una lettura delle esperienze costituzionali europee del 1798 come semplice esperimento «in corpore vili» di teorie e principi riconducibili alla sola ascendenza francese¹³⁵⁵. Alle motivazioni addotte dallo storico per confutare questa lettura piuttosto svilente – che riguardavano la complessità dei meccanismi e degli attori in gioco e, soprattutto, l'inutilità di una pratica sperimentata in un contesto e per un popolo avvertiti come diversi da quelli francese –, possiamo aggiungere che la natura stessa del razionalismo costituzionale allora predominante non imponeva affatto di sottoporre all'esperienza pratica principi e teorie ricavate attraverso un ragionamento razionale e, per questo, concepite come valide e adeguate. Molto meno convincente era, però, la lettura che veniva data di queste repubbliche europee. Quasi contraddicendo la presa di coscienza del ruolo attivo esercitato dai suoi protagonisti, Zaghi, fin dal titolo e per tutto l'articolo, sceglieva di riferirsi ad esse con l'appellativo di «repubbliche vassalle». Tra i molti motivi che potremmo proporre a confutazione di una simile lettura, se ne staglia uno, particolarmente efficace e simbolico perché emerge involontariamente dalle stesse pagine del saggio

¹³⁵³ AN, AF III 498, plaq. 3135, doc. 7.

¹³⁵⁴ I due personaggi rispondevano, rispettivamente, alle sezioni di «Économie politique» e di «Analyse des sensations et des idées». Anche Gaspard Monge, ovviamente, era membro dell'*Institut National*, ma della prima classe. Il che spiega, almeno in parte, la ragione per la quale Talleyrand non avesse pensato sin da subito a lui nonostante l'esperienza maturata a Roma già da molti mesi.

¹³⁵⁵ ZAGHI, *Dalla democrazia direttoriale all'autoritarismo consolare in Francia e nelle repubbliche vassalle*, «Rassegna storica del Risorgimento», LIII, fasc. II, 1966, pp. 192-93.

in questione. Analizzando con una certa attenzione le Carte delle repubbliche sorelle sorte tra il 1797 e il 1799, l'autore non sembrava riuscire a render conto della loro *difformità*. Se, in altre parole, esse fossero state semplici repubbliche satelliti, non ci sarebbe stata alcuna ragione per immaginare differenze e variazioni anche rilevanti tra i rispettivi testi costituzionali. È, dunque, proprio l'originalità già rilevata di ciascuna delle costituzioni repubblicane a costituire la prova più convincente di uno *status* non riducibile al ruolo di spettatore passivo né a quello di modesto vassallo.

Né si deve ritenere che la loro almeno parziale autonomia entri in contraddizione con una delle tesi fondamentali sostenute finora, che vede in queste esperienze costituzionali altrettanti anelli di una catena che, dal modello del 1795, avrebbe condotto infine a quello del 1799. La compatibilità tra l'originalità e l'appartenenza ad una linea di sviluppo comune viene inconsciamente professata dalla sopracitata lettera di Bonaparte. Allorché si preoccupava dell'organizzazione pubblica delle repubbliche ligure e cisalpina, il generale non si limitava a manifestare l'esigenza di legislazioni *ad hoc*, pensate per quelle specifiche popolazioni, ma riteneva di poter, allo stesso tempo, inserire disposizioni conformi «aux vrais principes»¹³⁵⁶, ovvero a quelle riflessioni di carattere costituzionale su cui si era a lungo intrattenuto nella missiva e che, guarda caso, già preannunciavano alcune delle originalità più importanti del filone di costituzioni più volte individuato.

Si può dunque sostenere che l'elaborazione costituzionale portata avanti nelle varie repubbliche sorelle a partire dagli ultimi mesi del 1797, pur non riducendosi ad un semplice esperimento progettato e attuato dalle autorità francesi, intratteneva fitti e spesso oscuri legami col dibattito revisionista che stava svolgendosi proprio allora in Francia.

La figura che funge da cerniera tra questi due diversi contesti, l'uno nazionale, l'altro di livello europeo, è ancora una volta quella di Talleyrand, che mentre teneva le redini della politica estera tentava di manovrare in maniera occulta anche i fili di quell'importante movimento favorevole ad una profonda revisione del documento dell'anno III. Proprio quando nelle repubbliche sorelle si sperimentavano linee e principi politici di matrice nuova, chiamati ben presto a costituire un modello per la stessa madrepatria – emblematico il caso già citato della Carta romana –, in Francia continuavano a svilupparsi sommovimenti e conventicole che univano un fronte d'intellettuali e uomini politici piuttosto variegato. In primo luogo, occorre menzionare il direttore Paul Barras, primo responsabile della nomina di Talleyrand – dietro la spinta decisiva di Madame de Staël – e verso il quale proprio il nuovo ministro avrebbe espresso una fedeltà assoluta e un legame privilegiato. Così,

¹³⁵⁶ *Correspondance de Napoléon I^{er}* (op. cit.), t. III, p. 419.

nelle proprie Memorie, Barras avrebbe ricordato la gratitudine e persino il servilismo dimostrati dal nuovo ministro:

Talleyrand se fit introduire avec beaucoup de simplicité et d'humilité, me déclarant que le premier prix du ministère était à ses yeux de le tenir de moi ; il m'aimait personnellement, si je voulais bien permettre le sentiment de l'amitié à sa respectueuse reconnaissance. Dans ce poste important que le Directoire daignait lui confier, il ne voulait voir que par mes yeux, agir que par ma pensée et ma volonté ; il me regardait comme le Directeur à moi seul, comme le général en chef de la Révolution, de la République et des armées.¹³⁵⁷

Il legame instaurato tra i due personaggi era tutt'altro che innocente, se si considera che proprio Barras avrebbe costituito uno dei riferimenti più importanti del movimento revisionista successivo a fruttidoro. Come ricordava Thibaudeau nelle proprie Memorie, dopo il colpo di mano del cosiddetto triumvirato si era fatta sempre più campo la teoria di un'insufficienza organica della Costituzione del 1795, incapace di governare legalmente un conflitto tra i suoi poteri fondamentali.

A la commission des Onze, nous avons regardé l'équilibre des pouvoirs comme la pierre philosophale en politique, comme une chimère. Dans notre Constitution, en conférant une grande puissance au Directoire, nous avons donné la prééminence au Corps-Législatif, et pris toutes sortes de précautions pour assurer son indépendance contre les entreprises du pouvoir exécutif. Alors on attaquait ce système sans examiner les causes qui en avaient empêché le succès. On prétendait qu'un gouvernement qui avait besoin de l'appui et de la bienveillance du Corps-Législatif, ne pouvait pas marcher, et que le Directoire, n'ayant aucun moyen légal de résistance, avait été forcé d'employer la violence ; on versait donc du côté opposé. Subordonner en quelque sorte la législature à un pouvoir qu'elle nommait, c'était une absurdité : pour l'éviter, il était évident que l'on voulait faire sortir le pouvoir exécutif de la même source que le pouvoir législatif. Nous avons imité les constitutions des États-Unis; les réformateurs projetaient de nous ramener, sous plusieurs rapports, à la Constitution d'Angleterre, moins la royauté dont le seul nom aurait causé un bouleversement général.¹³⁵⁸

Opponendosi recisamente alla lettura 'istituzionale' della crisi che aveva innescato la giornata di fruttidoro – condivisa, tra gli altri, anche da La Révellière-Lépeaux –, Thibaudeau rifiutava di addossare al documento che aveva contribuito a stendere la responsabilità della precarietà cronica

¹³⁵⁷ *Mémoires de Barras (op. cit.)*, t. II, p. 478. Il racconto proseguiva con la descrizione di moine ancora più ostentate. «Ce n'est pas assez: il fallait qu'à toutes ses serviles paroles, le courtisan ajoutât encore des larmes, et pour rapprocher encore plus de moi les larmes que j'aurais pût ne pas apercevoir, il se crut dans la nécessité de m'embrasser avec un visage humide, pour que le mien ne put en prétendre cause d'ignorance. Sachant que je me couchais de fort bonne heure, Talleyrand m'exprima la crainte d'avoir pris quelques moments sur mon repos, quoiqu'il ne fût pas encore onze heures ; il m'engagea à faire ma toilette de nuit devant lui, sans se gêner, entre hommes, comme on dit ordinairement». *Ivi*, pp. 478-79.

¹³⁵⁸ THIBAUDEAU, *Mémoires (op. cit.)*, t. II, pp. 337-38.

dell'ordinamento interno francese. Oltre che per convinzioni personali, la sua opposizione dipendeva anche dalle contemporanee manovre dei cosiddetti «réformateurs», che proprio a partire da quell'interpretazione chiedevano, o addirittura pretendevano, una profonda revisione di quel testo costituzionale¹³⁵⁹. Tra gli attori di queste macchinazioni, il deputato ne citava due in particolare: Lauraguais, cugino di Barras, e Saint-Simon.

Lauraguais fut encore mis en avant ; il colporta un mémoire qu'il avait, disait-il, composé pour prouver la nécessité d'une révision. Il me le communiqua. J'étais d'avance tout converti ; mais j'avais des idées plus favorables à la liberté que celles des faiseurs, quoiqu'ils eussent soin de les envelopper d'obscurité. Saint-Simon, plus franc, me dit que c'était pour *amuser le tapis* qu'on discutait sur les prochaines élections ; qu'il y avait un plan arrêté pour réviser la Constitution ; qu'elle n'offrait aucun aliment à l'ambition des membres sortants du Directoire ; qu'il y aurait un Sénat dont ils seraient membres de droit à la fin de leur exercice ; qu'on supprimerait le Conseil des Anciens ; qu'on centraliserait le pouvoir exécutif. Ils me dirent l'un et l'autre avoir communiqué leurs vues à Barras et à Bonaparte, qui les avaient adoptées.¹³⁶⁰

Seguendo le tracce offerte da Thibaudeau, che tirava dentro la fazione dei 'riformatori' lo stesso Talleyrand, intento ad incoraggiare segretamente i progetti revisionisti di Bonaparte, ci troviamo di fronte ad un particolare gruppo d'influenza ostile all'organizzazione fondata dalla Carta *de l'an III* e favorevole all'applicazione di un nuovo genere di struttura istituzionale. Né le ramificazioni dei *réformateurs* si concludevano qui. Secondo un vecchio, ma tuttora prezioso studio di Albert Mathiez, infatti, Lauraguais, presentato da Thibaudeau come l'autore di uno specifico piano di revisione costituzionale, non sarebbe stato che il portaparola di personalità ben più incisive e rilevanti: «il importe d'observer que ce cousin de Barras n'était probablement lui-même qu'un écho, l'écho de Bonaparte, l'écho de Talleyrand et probablement aussi l'écho de Madame de Staël et de Benjamin Constant»¹³⁶¹. Se la dipendenza di Lauraguais da altri personaggi potrebbe anche costituire un commento malevolo di Thibaudeau, l'elaborazione di uno specifico piano costituzionale viene confermata e, per così dire, certificata dallo stesso Barras:

¹³⁵⁹ Non tutti i progetti di riforma si svolgevano del resto nell'ombra. Come ricordava correttamente Zaghi, anche i Consigli legislativi funsero talvolta da cassa di risonanza per esprimere la necessità di una complessiva ridefinizione costituzionale. Così, per esempio, veniva menzionato il caso del padiglione *de Flore* e, soprattutto, la centralità della figura di Jean Debry, rappresentante vicino a Merlin de Douai e a Sieyès, che rappresentarono centri di aggregazione per discutere le linee fondamentali della riforma del testo costituzionale francese. ZAGHI, *Dalla democrazia direttoriale (op. cit.)*, p. 13.

¹³⁶⁰ THIBAUDEAU, *Mémoires (op. cit.)*, t. II, p. 338.

¹³⁶¹ ALBERT MATHIEZ, *Saint-Simon, Lauraguais, Barras, Benjamin Constant, etc. et la Réforme de la Constitution de l'an III après le Cour d'Etat du 18 fructidor an V*, «Annales historiques de la Révolution française», no. 6, 1929, p. 7.

Après qu'une Constitution a été aussi malheureusement violée que l'a été la nôtre par le coup d'État du 18 Fructidor, c'était sans doute une question digne de l'examen le plus sérieux de savoir s'il y avait plus de sûreté à y rentrer purement et simplement que de s'occuper d'abord à en réparer les brèches, à fortifier ses parties faibles et à remplir les lacunes. L'occasion était sans doute donnée par la circonstance même de la dictature momentanée résultant du 18 Fructidor. C'est parce que j'avais le plus sincère désir de maintenir la Constitution de l'an III que j'aurais souhaité personnellement qu'on profitât du malheur même de notre triomphe pour suppléer à ce qui devait l'être dans la Constitution de l'an III. Quelques idées me furent alors offertes de divers côtés [...]. Mon cousin M. de Lauraguais, personnage très original, mais qui a eu souvent des idées assez avancées en philosophie et en liberté, m'apporta son tribut. Je range ses idées parmi celles qui ont mérité de n'être pas reléguées dans l'oubli, du moins en raison de la générosité des intentions de l'auteur. D'autres nous offraient des idées moins libérales que celles de mon cousin Lauraguais.¹³⁶²

A conferma di questi legami, larvati ma ben sviluppati, si può ricordare come Talleyrand, una volta tramontata la candidatura di Sieyès, avesse proposto al generale corso l'invio proprio di Benjamin Constant:

Vous paraissez désirer, Citoyen général, qu'on vous envoie quelques hommes distingués, soit publicistes, soit philosophes, qui, amis sincères de la liberté, puissent, par les résultats de leurs méditations et par leurs conceptions républicaines, vous seconder dans les moyens de hâter et de combiner fortement l'organisation des Républiques italiques. Je sais que le nom de Benjamin Constant s'est présenté à votre idée; j'ai pensé que vous trouveriez bien que je vous fisse connaître l'opinion des hommes faits pour en avoir une; la voici: c'est aussi la mienne. Benjamin Constant est un homme à peu près de votre âge, passionné pour la liberté, d'un esprit et d'un talent en première ligne; il a marqué par un petit nombre d'ouvrages écrits d'un style énergique et brillant, pleins d'observations fines et profondes; son caractère est ferme et modéré; républicain inébranlable et libéral. [...] En résultat, je verrais avec un extrême plaisir qu'il fut désigné par vous, et je ne crains pas de vous garantir que, sous tous les rapports, vous en serez parfaitement satisfait. Veuillez me faire connaître là-dessus votre opinion, et ce sera chose faite.¹³⁶³

Proprio rispetto a Constant e alla raffinata compagna, diviene cruciale descrivere almeno per sommi capi un'originale progettualità politica, caratterizzata da alcuni elementi ricorrenti all'interno del gruppo e, allo stesso tempo, da spunti e posizionamenti più caratterizzanti e divergenti. Constant avrebbe espresso chiaramente le sue riflessioni sulla Costituzione dell'anno III solo nei decenni successivi, quando vi avrebbe denunciato innanzitutto la mancanza di un potere di veto per l'esecutivo

¹³⁶² *Mémoires de Barras (op. cit.)*, t. III, p. 82.

¹³⁶³ La lettera, risalente al I *brumaire an VI* (22 ottobre 1797), è riportata in SAINTE-BEUVE, *Nouveaux Lundis*, Paris, Michel Lévy frères, 1863, t. I, pp. 418-419.

e l'assenza di un diritto di dissoluzione di uno dei due consigli – «seul moyen de connaitre le vœu national»¹³⁶⁴ – a cui ricorrere nei casi di conflitto tra il governo e i rappresentanti¹³⁶⁵. Anche dopo molto tempo, l'intellettuale aveva però cura di specificare che la sua posizione di allora non era affatto favorevole ad un rovesciamento di quella Carta, ma mirava a correggerne le principali storture. A questo proposito, veniva citato un motto proprio di Daunou, suo collega al Tribunato, che affermava che «la meilleure Constitution est celle qu'on a, pourvu qu'on l'observe»¹³⁶⁶.

Se, nel caso di Constant, la posizione favorevole alla riforma non si declinava in una puntuale presentazione di specifici punti costituzionali, nel caso della baronessa disponiamo di un documento esplicitamente volto a presentare il proprio progetto di riforma costituzionale¹³⁶⁷. L'inedito *Des circonstances actuelles qui peuvent terminer la Révolution et des principes qui doivent fonder la République en France*, recuperato dall'oblio storico solo durante il secolo scorso, rappresenta un'istantanea delle discussioni e dei possibili itinerari politici che la Francia avrebbe potuto intraprendere dopo il tornante di fruttidoro. All'interno di una datazione dibattuta e controversa, il punto incontrovertibile è proprio la centralità della giornata più volte citata nel dettare il tono di uno scritto che, allo stesso tempo, è un affresco sulla società presente e un *pamphlet* per la costruzione dell'ordine futuro¹³⁶⁸. Il suo programma politico, piuttosto complesso, non privo di apparenti contraddizioni e sviscerato nel corso dei diversi capitoli di un'opera mai passata sotto i torchi della stampa, può essere riassunto in alcuni punti cardine. L'obiettivo essenziale era quello di stringere più adesioni possibili intorno alla salvaguardia della Repubblica, vero e proprio mantra della figlia di

¹³⁶⁴ BENJAMIN CONSTANT, *Souvenirs historiques. Deuxième lettre*, «Revue de Paris», 1830, t. XVI, p. 111.

¹³⁶⁵ Questo non significa affatto che Constant si sia limitato ad un ruolo di spettatore passivo durante l'età direttoriale. Proprio in questi anni, infatti, egli avrebbe composto alcuni libelli impregnati di militanza e coinvolgimento politico: è il caso del *De la force du gouvernement actuel et de la nécessité de s'y rallier*, s. 1., an IV (1796) e del *Des réactions politiques*, Paris, an V (1797). Per una panoramica sull'esperienza di Constant durante gli anni del Direttorio, si veda HENRY GUILLEMIN, *Benjamin Constant muscadin 1795-1799*, Paris, Gallimard, 1958.

¹³⁶⁶ CONSTANT, *Souvenirs historiques. (op. cit.)*, p. 111.

¹³⁶⁷ In realtà, è possibile ricavare alcune linee fondamentali anche della progettualità constantiana in epoca direttoriale all'interno di uno specifico numero del giornale «L'Echo des Cercles patriotiques». Secondo il «Journal des Hommes Libres» (3 vendémiaire an VI-24 settembre 1797), ferocemente contrario ai progetti dei revisionisti, sarebbero infatti da attribuire all'influenza di Constant delle specifiche considerazioni uscite su quel periodico, che arrivavano ad elogiare le figure di Cromwell e Robespierre per esser riusciti a *concentrare il potere* combattendo i presunti demagoghi e *levellers*. Il Direttorio, paradossalmente, avrebbe dovuto far fruttare questa esperienza per schiacciare sotto la sua forza le diverse fazioni: «Le Directoire, qui depuis son origine a toujours méconnu la force robuste de son tempérament, tremblant devant tous les partis, les caressant aujourd'hui avec une souplesse perfide, le lendemain les frappant pour ainsi dire sous le manteau [...]. Le gouvernement instruit par l'expérience, fatigué d'être ballotté par des factions diverses, commence à se connoître lui-même; il semble qu'il calcule maintenant tous les degrés de force que lui donne la loi. Il paroît briser cet infamant balancier politique, qui n'est que le thermomètre de la foiblesse». «L'Echo des Cercles patriotiques», n 10, pp. 9-10, corsivo nostro. Se, come Mathiez, crediamo alla paternità intellettuale dell'opera, è chiaro che anche Constant si inserisse nel solco favorevole ad un sostanziale ribilanciamento della bilancia istituzionale a tutto favore del potere esecutivo.

¹³⁶⁸ L'edizione critica del testo curata da Lucia Omacini, a cui ci rifaremo, ipotizza come data di composizione un arco temporale che va dal maggio al settembre-ottobre 1798. Successivamente, il manoscritto sarebbe stato quindi ripreso e corretto dall'amante Constant, nei primi mesi del 1799. Cfr. DE STAËL, *Des circonstances actuelles (op. cit.)*, pp. XXIV-XXV e *passim*.

Necker. In questo senso, veniva ammesso e, anzi, esortato, il coinvolgimento degli stessi realisti costituzionali, coi quali si sarebbe potuta intavolare una discussione leale e, soprattutto, legale, per formare uno schieramento trasversale riassumibile con la formula di *juste milieu*. Dal punto di vista strettamente connesso alla riforma costituzionale, Madame de Staël proponeva di trasformare il Consiglio degli Anziani in un Corpo conservatore permanente e a vita, reso la garanzia dell'intero ordinamento. Di pregevole interesse anche la composizione delineata per questo nuova magistratura, auspicando «qu'il fût à son origine composé de 150 membres des 3 assemblées nationales de France, de 50 hommes choisis parmi les départemens, l'*Institut*, les hommes les plus éclairés de France et 300 parmi les militaires qui se sont le plus distingués dans le cours de cette guerre»¹³⁶⁹. La natura e l'identità dei membri di questo corpo rispecchiava chiaramente le classi e i gruppi d'influenza che la baronessa immaginava avrebbero dovuto reggere il futuro ordinamento francese. Così, accanto ad un peso sempre più importante concesso ai militari, si affacciavano con forza altri due criteri di selezione e di merito niente affatto irrilevanti. Veniva poi valorizzato il *milieu* intellettuale privilegiato, la cui roccaforte non poteva che essere l'*Institut*, e che accanto ai militari e ai politici esperti avrebbe dovuto rappresentare il nocciolo duro del nuovo *establishment*. Infine, prevedendo che quasi un terzo venisse riempito da ex rappresentanti, l'obiettivo neanche troppo velato era quello, da un lato, di riannodare le fila e porre a sintesi le diverse stagioni della Rivoluzione, disinnescando ogni residua conflittualità interna; dall'altro, assicurare una preparazione e un'esperienza maturata sul campo per quella che si configurava, sempre di più, come una *classe* politica. A questo proposito, l'opzione favorevole al gradualismo era resa in maniera ancor più esplicita nel caso della composizione del Consiglio dei 500, i cui membri avrebbero dovuto assicurare una solida esperienza maturata sul campo.

Une idée généralement répandue mais non encore adoptée, c'est la gradualité des emplois. Elle est indispensable dans un Etat où l'on veut substituer l'aristocratie naturelle à l'aristocratie factice. Les trois degrés d'administrateur de départemens, [de] député aux Cinq-Cents et [de] membre du Conseil des Anciens doivent être nécessairement parcourus avant d'arriver au Directoire exécutif. Le véritable mérite seul obtiendra cette suite d'élections. Les diverses lumières nécessaires pour gouverner seront acquises dans ces différents emplois. [...] Enfin, la considération étant toujours le résultat des comparaisons et des degrés, a hiérarchie de pouvoir vous donnera tous les avantages et aucun des inconvénients des distinctions arbitraires de la naissance et du rang.¹³⁷⁰

All'interno del manoscritto veniva avanzata un'ulteriore proposta particolarmente rilevante, consistente nel progetto di inserire – o, come si sarebbe detto di lì a qualche mese, *assorbire* – gli ex

¹³⁶⁹ *Ivi*, p. 166. Si faccia caso che la centralità della magistratura era ben rispecchiata anche dal rinforzamento del numero dei suoi membri, equiparato a quello dell'altra camera.

¹³⁷⁰ *Ivi*, pp. 183-84.

direttori all'interno di questo potere conservatore, saziando così le loro ambizioni ed evitando possibili conflitti interni. Tra i tre organi fondamentali, il Consiglio degli Anziani (o Senato), il Consiglio dei 500 e il Direttorio, esisteva un'unione organica prima di tutto a livello di personale politico. Madame de Staël immaginava infatti che i 500 avrebbero dovuto in futuro stilare la lista dei candidati direttori proprio all'interno del Consiglio degli Anziani, in cui, come detto, essi sarebbero rientrati una volta terminate le loro funzioni. D'altro canto, veniva proposto per il Direttorio un diritto di veto sulle leggi e addirittura di dissoluzione nei confronti del Consiglio dei 500. Quest'ultimo, pur rimanendo l'ultima magistratura elettiva, si trovava limitato in maniera decisiva, oltre che dall'autorità del Direttorio, anche da quella degli Anziani, che al pari dell'esecutivo avrebbero potuto bloccare le proposte ritenute pericolose o inadeguate.

Pur differenziandosi dai coevi progetti di Sieyès per singoli punti e principi (tra cui si segnala il rifiuto, da parte della baronessa, del *jury constitutionnaire*), entrambi i personaggi e, si potrebbe dire, i gruppi revisionisti condividevano lo stesso obiettivo fondamentale: «la création d'un gouvernement fort, stable et conservateur»¹³⁷¹. All'interno di questa fronda, uno degli aspetti più interessanti da evidenziare è la convergenza che aveva portato molti di questi personaggi a partecipare alle riunioni del *Cercle Constitutionnel*: se Talleyrand ne fu tra i promotori, Lauraguais rientrava tra i primi aderenti e anche Benjamin Constant partecipò attivamente a questo circolo di discussione e d'influenza politica, suggerendo l'attivo appoggio (pur a distanza) della stessa baronessa. Se, inoltre, ci ricollegiamo alla testimonianza di Barras, questo luogo d'incontro avrebbe compreso anche Garat e lo stesso Daunou¹³⁷². Carlo Zaghi, nell'articolo già ricordato – che, al netto di alcune considerazioni di fondo discutibili, rappresenta un patrimonio quasi inesauribile di fonti, documenti, così come di piste storiografiche ancora da esplorare – definiva questo circolo la «roccaforte del conservatorismo repubblicano»¹³⁷³. Sebbene risulti complesso racchiudere in un'unica formula il senso e la natura di questa rete di personaggi di varia natura e sensibilità, è certo che, sebbene fosse sorto con l'intento primario di rinsaldare l'ordine repubblicano vigente contro le minacce del potente *club de Clichy*, ben presto si sarebbe riorientato a sostegno, sì, della Repubblica, ma di una Repubblica di tipo nuovo, non più retta da quell'«infamant balancier politique»¹³⁷⁴ che i ripetuti colpi di stato affossavano sempre di più.

¹³⁷¹ MATHIEZ, *Saint-Simon, Lauraguais, Barras, Benjamin Constant (op. cit.)*, p. 17. Quanto a Sieyès, benché fosse un'opinione comune – alimentatasi col passare dei mesi e conservatasi fino alla vigilia del 18 *brumaire* – quella che riteneva possedesse un Piano di costituzione già allestito, la realtà è che mantenne fino all'ultimo istante un riserbo ed una cautela estremi, che lo portarono a non chiarificare i lineamenti del suo presunto Piano.

¹³⁷² *Mémoires de Barras (op. cit.)*, t. II, p. 420.

¹³⁷³ ZAGHI, *Dalla democrazia direttoriale (op. cit.)*, p. 21.

¹³⁷⁴ Si tratta della formula che abbiamo già incontrato nel numero 10 de «L'Echo des Cercles patriotiques».

Tutti questi propositi, però, si sarebbero scontrati con l'opposizione del Direttorio francese, che dopo aver tergiversato, all'indomani di fruttidoro, di fronte alla possibilità di farsi carico in prima persona della riforma costituzionale, avrebbe stabilito di rinviare, almeno per il momento, questa possibilità¹³⁷⁵. Questa direzione politica imponeva, sul fronte interno, di sbarazzarsi di figure e personaggi ormai scomodi e pericolosi:

Il drammatico *ultimatum* a Bonaparte, con l'ordine categorico di salpare immediatamente alla volta dell'Egitto, che ha il significato d'una autentica violenza fatta su di lui, l'allontanamento di Sieyès da Parigi a pochi giorni di distanza per una disperata missione diplomatica a Berlino, fallita in partenza, l'esautorazione totale di Talleyrand alla vigilia dei nuovi negoziati con l'Austria sotto il disprezzo di Reubell e dei colleghi, fino ad estrometterlo dal vivo degli affari politici e diplomatici della repubblica, la stessa espulsione di Madame de Staël da Parigi decretata dal Direttorio ai primi di gennaio del '98, nonostante gli sforzi di Constant per impedirla, non esprimono soltanto la volontà del Direttorio di sbarazzarsi dell'ingombrante presenza di avversari e rivali pericolosi, ma anche la determinazione di prendere più saldamente in mano la direzione degli affari e di non farsi rimorchiare sul terreno costituzionale. Lungi dall'abbandonare l'idea, il Direttorio intende condurre l'operazione in porto da solo, quando si farà, e per conto suo, e non con Sieyès o Bonaparte e i loro corifei, e nel momento e nelle circostanze a lui più favorevoli, e con mezzi ed uomini propri, e senza dover pagare dell'operazione un prezzo troppo alto.¹³⁷⁶

Fatti fuori, almeno per il momento, Bonaparte, Sieyès e Madame de Staël, della composita fronda favorevole ad un ripensamento dell'ordine pubblico rimaneva quel gruppo intellettuale a trazione *idéologue* e riunito intorno alla seconda classe dell'*Institut* (di cui facevano parte, come più volte messo in luce, anche due direttori) e legato alla figura di Talleyrand, che nonostante lo scetticismo di alcuni direttori sarebbe riuscito a mantenere un'importante influenza nelle direttive della repubblica estera. Sono dunque questi i protagonisti che, dopo aver discusso – in maniera, va detto, meno stentorea degli altri revisionisti – la possibilità di imporre un giro di vite all'assetto francese e aver riscontrato l'irrigidimento del Direttorio, avrebbero promosso la messa in campo di molti dei punti costituzionali sostenuti all'interno delle repubbliche sorelle sorte – o ridefinite – tra la fine del 1797 e l'anno successivo.

¹³⁷⁵ Reubell, ripercorrendo quei mesi infuocati ad anni di distanza, si sarebbe così giustificato dinanzi a Napoleone della mancata riforma della Costituzione all'indomani della giornata di fruttidoro: «Enfin, s'il n'avoit dépendu que de moi, j'aurois certainement tenté de consolider le gouvernement. Mais, de trois que nous étions pour faire le 18 fructidor, l'un était amoureux de la Constitution de l'an III dont il avait été l'un des créateurs, et personne ne pouvait compter sur l'autre qui a perpétuellement trahi tous les partis et dont la maison étoit le rendez-vous, ou plutôt l'égout où se rendoient tout ce qu'il y avoit de plus puant en aristocrates, et de plus sale en queues de renard». La conversazione è riportata in FRÉDÉRIC MASSON, *Reubell et Bonaparte (1802)*, «Nouvelle revue rétrospective», IX semestre, Janvier-Juin 1904, p. 386.

¹³⁷⁶ ZAGHI, *Dalla democrazia direttoriale (op. cit.)*, pp. 189-90.

7.2 Progettualità e azione *idéologique*

Se dei piani di alcuni protagonisti del fronte revisionista abbiamo offerto un ritratto asciutto, ma essenziale, riguardo alla teoria e ai progetti politici del ceto più genuinamente intellettuale non abbiamo, finora, offerto alcuna descrizione specifica. Ciò è dipeso, in primo luogo, dalla carenza di documentazione che riguarda questi personaggi. Da Garat a Ginguené, da Cabanis ad Sieyès, per arrivare a Daunou, siamo di fronte a figure connesse per più ragioni al movimento di cui sopra, ma quantomai accorte e restie – almeno per il momento – a mettere le loro idee di riforma nero su bianco. Oltre ai luoghi d’incontro già presentati, dall’*Institut National*, ai consigli legislativi, per arrivare a riunioni serali più o meno occulte, non è irrilevante neppure sottolineare la funzione aggregatrice svolta dal *Conseil d’Instruction publique* istituito da Nicolas François de Neufchâteau il 15 *vendémiaire an VII* (6 ottobre 1798) con l’obiettivo di organizzare nella Repubblica un’educazione repubblicana e uniforme a partire (ma anche al di là) delle direttive contenute nella già citata *Loi Daunou* del 25 ottobre 1795. Le nomine dell’ex direttore testimoniavano il legame intrinseco di questo nuovo organo col *milieu* culturale dell’*Institut*: da Garat a Ginguené, per arrivare allo stesso Daunou, presto sostituito da un altro protagonista di prim’ordine della cerchia *idéologique*: Destutt de Tracy¹³⁷⁷. Sebbene lo scopo primario del nuovo organo si rivolgesse all’ambito educativo, non possono sfuggire le profonde connessioni col campo politico: oltre a porsi l’obiettivo di rinsaldare, attraverso l’educazione, l’assetto repubblicano fondato dalla *Constitution de l’an III*, il *Conseil d’Instruction publique* dovette rappresentare un’ulteriore occasione di confronto e dibattito tra alcuni dei massimi esponenti del *cercle* intellettuale facente capo all’*Institut*.

Tra i vari membri, converrà focalizzare l’attenzione su Daunou non solo per le particolari finalità di questo lavoro, ma anche e soprattutto poiché la sua figura permette di cogliere dinamiche e riflessioni niente affatto solipsistiche, ma condivise da buona parte di quel gruppo intellettuale. La questione fondamentale per quegli intellettuali che, a vario titolo, avevano contribuito prima a fondare e quindi a stabilizzare il nuovo ordine repubblicano, era individuare la posizione da assumere di fronte ad un regime direttoriale fino ad allora sostenuto, ma la cui autorità andava velocemente usurandosi in parallelo con un documento martoriato da numerose violazioni. Proprio da questo punto di vista,

¹³⁷⁷ La notizia della nomina nel nuovo Consiglio sarebbe stata comunicata a Daunou dallo stesso ministro in una lettera del 13 *vendémiaire an VII* (4 ottobre 1798). Cfr. BNF, NAF 21882, f. 493r. Sugli obiettivi, le funzioni e la parabola del *Conseil*, si veda ANTHONY SAGGESE, *La produzione del pensiero dominante sotto il Direttorio e il Consolato. Il Consiglio di istruzione pubblica e le scuole centrali della Repubblica francese (1798-1802)*, in MARCELLO DINACCI, DOMENICO MAIONE (a cura di), *Il mondo in subbuglio. Ricerche sull’età delle rivoluzioni (1789-1799)*, Napoli, Federico II University Press, 2022, pp. 51-64.

la figura di Daunou mostra chiaramente i tentennamenti, i dissidi interiori e le apparenti contraddizioni che dovettero tormentare quanti si sarebbero visti quasi costretti, alla fine, a voltare le spalle ad un ordine che avevano contribuito più di molti altri ad istituire. Prima di arrivare alla rottura completa, però, proprio l'ex oratoriano avrebbe tentato di salvare quell'autorità così incerta e traballante, proclamando (semi)pubblicamente la sua assoluta contrarietà a quei progetti di riforma di cui era ben a conoscenza.

Riguardo a questi ultimi, il momento della realizzazione sembrava avverarsi nel corso del mese di *prairial an VII* (maggio-giugno 1799), quando, sotto l'occhiuta regia di Sieyès, appena asceso alla carica di direttore (27 *floréal an VII*-16 maggio 1799), e con l'appoggio di Barras¹³⁷⁸, i consigli legislativi sarebbero riusciti a prendersi una clamorosa rivincita sul Direttorio, costringendo alle dimissioni prima Treilhard e poi, il 30 *prairial* (18 giugno), anche i più tenaci Merlin de Douai e La Révellière-Lépeaux¹³⁷⁹. Benché i due direttori di lungo corso avessero lasciato il passo solo a condizione di non incorrere nella messa in stato di accusa, questo scenario avrebbe preso di lì a poco sempre più campo, rischiando seriamente di concretizzarsi nel corso dell'agosto successivo. Tra i principali capi d'accusa degli ormai ex direttori entrava a pieno titolo la disastrosa politica estera, che nel corso dei primi mesi del 1799 aveva visto il successo della controffensiva delle potenze alleate e il tracollo di gran parte degli organismi repubblicani sorti e dissanguati da continue esazioni e richieste finanziarie. In preparazione della giornata del 30 *prairial*, il membro degli Anziani Louis-Thibaut Dubois-Dubais aveva pronunciato già il 25 maggio una dura requisitoria contro il generale Schérer per la sciagurata gestione bellica e finanziaria delle truppe francesi sulla Penisola. Si rivolgeva, invece, direttamente al Direttorio, da cui pretendeva un dettagliato resoconto sulla situazione estera della Repubblica, Boulay de la Meurthe (notoriamente vicino a Sieyès), che pronunciava un ruvido discorso il 17 *prairial* (5 giugno). Un punto di non ritorno, che sanciva ormai la spaccatura tra i consigli e l'Esecutivo, si consumava una decina di giorni dopo (28 *prairial*),

¹³⁷⁸ Ancor prima degli spunti contenuti nei saggi di Mathiez e Zaghi, era lo stesso La Révellière-Lépeaux a suggerire un coinvolgimento diretto di Barras negli eventi che sembravano prefigurare la realizzazione dell'agognata riforma istituzionale. Dopo aver individuato nell'entrata di Sieyès nel Direttorio «le signal de leur destruction», così descriveva quell'innaturale alleanza: «Il [Sieyès] rassemble autour de lui tous les mécontents et les ambitieux, députés, généraux, administrateurs, espions de l'étranger, et il se ligua avec Barras, avec lequel, jusqu'à cette époque, il avait toujours été au plus mal, ne parlant l'un de l'autre qu'avec des expressions méprisantes. [...] Ils n'étaient d'accord que sur un point préliminaire, celui de culbuter le Directoire, l'un pour faire renaitre le trouble et le désordre nécessaires à ses profusions, et l'autre pour se mettre à la tête de l'État, et donner le sceau à sa renommée de profond politique et de législateur transcendant». LA RÉVELLIÈRE-LÉPEAUX, *Mémoires de Larevellière-Lépeaux* (op. cit), t. II, pp. 383, 385. Il direttore denunciava Barras anche per aver congiurato con l'attivissima Madame de Staël, che non trovando altro appoggio all'interno del Direttorio, si sarebbe vendicata con una campagna d'odio e di calunnie nei confronti di un governo che aveva osato non appoggiarla. Cfr. *ivi*, p. 149.

¹³⁷⁹ Per un resoconto dettagliato e documentato dei preparativi e delle strategie dietro alla giornata del 30 *prairial*, si veda RONALD MAC DOUGALL, *La «consomption» de la première République et le «coup d'état du 30 prairial» (18 juin 1799)*, «Annales historiques de la Révolution française», no. 275, 1989, pp. 52-74.

quando, a partire dal silenzio del Direttorio, Poullan Grandpré proponeva che i consigli rimanessero in permanenza fino a quando quello non avesse dato una risposta soddisfacente al messaggio presentato da Boulay. Come anticipato, neanche le dimissioni dei direttori, però, bastarono a placare l'ira dei rappresentanti. Come previsto dalla Costituzione del 1795, per innescare un procedimento giudiziario nei confronti dei direttori era necessario il precedente avallo dei Cinquecento e la conferma degli Anziani. Per questo motivo, nella prima metà di agosto il primo Consiglio sceglieva di riunirsi durante più sedute in comitato segreto al fine di discutere la possibile messa in stato di accusa degli ex direttori. Proprio in virtù della segretezza delle sedute, non siamo in grado di seguire per filo e per segno i dibattiti che ebbero luogo in queste giornate, che apparivano come una vera e propria resa dei conti non solo nei confronti degli uomini sotto attacco, ma più in generale contro una politica estera (e non solo) che aveva governato la Francia almeno dal 1798.

All'interno di questo dibattito infuocato, proprio Daunou, in qualità di rappresentante, sarebbe riuscito a ritagliarsi un ruolo centrale, riuscendo a convincere con le sue argomentazioni i colleghi a lasciar cadere la possibile incriminazione degli ex direttori. Questo, almeno, è ciò che si ricava dal laconico racconto del «Moniteur», che riportando le scarse informazioni riguardanti la riunione a porte chiuse dei Cinquecento del 25 *thermidor* (12 agosto 1799) affermava: «Le 25, Daunou a traité cette affaire sous l'aspect judiciaire, constitutionnel et politique; il a parlé avec sagesse, avec clarté, et il a convaincu le conseil comme il l'était lui-même»¹³⁸⁰. Ora, se come afferma l'estensore del «Moniteur» il discorso di Daunou seppe essere così autorevole e convincente da orientare i colleghi sul non luogo a procedere contro gli ex direttori, non disporne a causa della segretezza delle sedute costituirebbe una grave lacuna per la ricostruzione della sua biografia intellettuale. Soprattutto perché, contestualizzando la sua posizione, esprimersi a favore dei direttori decaduti nell'agosto 1799 costituiva una presa di campo tutt'altro che neutra, e anzi sembrava confermare quell'ostilità ad ogni movimento di riforma generale che era già stata confessata nel discorso per la commemorazione del primo anniversario del 18 *fructidor*. Si comprende dunque l'importanza del ritrovamento, tra le carte manoscritte di Daunou, proprio della bozza del discorso che dovette pronunciare dinanzi ai colleghi del Consiglio in difesa dei direttori. Si tratta di una trentina di fogli, in cui Daunou recuperava e confutava una per una le diverse accuse indirizzate agli ex direttori. Prima di entrare nel merito, il fermo legalista poneva alcuni principi di ordine generale che, come al solito, avrebbero dovuto reggere e governare ogni considerazione in merito al tema dibattuto. Innanzitutto, veniva ancora una

¹³⁸⁰ «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 28 *thermidor an VII* (15 agosto 1799). Nello stesso numero, veniva addossata a Aréna la responsabilità di aver proposto, per primo, di mettere sotto accusa gli ex direttori nella seduta del 24 *thermidor* (11 agosto). Anche i numeri precedenti del quotidiano contengono alcuni sparuti riferimenti alle diverse sedute segrete del Consiglio dei 500, senza però offrire informazioni ulteriori su Daunou rispetto a quelle riportate.

volta rigettato ogni riferimento ad un diritto naturale che, una volta impiantata la Costituzione, non dava più diritto ad alcuna legittimazione: «nous sommes sous l'empire d'une constitution, et dans un tel état, juger d'après des lois qu'on appellerait naturelles, serait juger arbitrairement»¹³⁸¹. Così facendo, e richiamandosi al divieto di retroattività della legge enunciato dall'articolo 8 della Dichiarazione dei diritti, Daunou intendeva sgomberare il campo da tutte quelle accuse che non si rivolgevano ad una specifica norma positiva. Il secondo passaggio consisteva nella distinzione tra una responsabilità morale, non perseguibile, ed una responsabilità giudiziaria, consistente nell'infrazione di una specifica legge stabilita e per questo sanzionabile. Col primo concetto, l'*idéologue* mirava a mettere fuori dai giochi le denunce di quanti criticavano l'utilità, l'efficacia o la stessa moralità delle scelte perpetrate dal Direttorio in politica interna o estera. Daunou, infatti, non si sognava affatto di dichiarare un'irrealistica infallibilità degli ex direttori; al contrario, concordava che su entrambi i fronti politici fossero stati commessi diversi errori e persino abusi, che però – questo è il punto –, non avendo superato i limiti previsti dalla legge, non avrebbero potuto essere oggetto di un processo giudiziario: «La constitution dans l'énoncé des délits pour lesquels ils sont accusables a du se garder de faire une énumération complète de toutes les fautes que l'on conçoit qu'ils peuvent commettre, et regarder l'existence d'un directoire comme incompatible avec une responsabilité si rigoureuse»¹³⁸². In altre parole, la strategia del difensore era quella di distinguere tra lo *status* di errore e quello di crimine: se tutti i crimini erano intrinsecamente errori, non tutti gli errori potevano essere considerati crimini, se non si fosse voluto annullare l'idea stessa di un potere esecutivo efficace.

Poste queste premesse, Daunou si impegnava a confutare le singole accuse rivolte agli ex direttori. Tralasciando quelle relative alla gestione della politica interna – che spaziavano dai ritardi nelle risposte ai messaggi del Legislativo agli abusi nella sostituzione dei membri dei vari corpi amministrativi, per arrivare addirittura ad accuse di tradimento –, è particolarmente interessante focalizzare lo sguardo su quelle contestazioni che, indirizzandosi sulla politica estera portata avanti dall'Esecutivo, rischiavano di coinvolgere chi, come Daunou, ne era stato attivo e convinto agente. L'esordio delle sue considerazioni sul tema chiariva, sin da subito, l'ottica di parte con cui l'avvocato degli accusati si apprestava ad affrontare la questione:

Je le déclare, quand même il me serait prouvé que dans les opérations des ex directeurs, relativement à l'Amérique, à la Hollande, à l'Italie, à l'Helvétie, à l'Égypte, il y a eu violation des traités ou des lois, [...] ce ne serait pas de trahison. Je verrais encore dans ces fautes, dans ces délits même, si elles en méritaient le nome, j'y verrais les égaremens du patriotisme autant que ceux de la Puissance, et

¹³⁸¹ BNF, NAF 21893, f. 79r.

¹³⁸² *Ivi*, f. 79v.

l'empressement d'accroître sans mesure comme sans prudence dans le choix des moyens, l'empire de la liberté et la domination française.¹³⁸³

Pur riconoscendo la possibilità di errori e colpe anche gravi, Daunou metteva subito in chiaro come, almeno nella sua ottica, non potesse esserci alcun dubbio sulla buona fede e sulle intenzioni benevole del Direttorio, che aveva sempre avuto come obiettivo il bene della Repubblica francese. Dopodiché, il discorso veniva calato sui diversi scenari internazionali sui quali si era riverberata l'espansione delle armate e dell'ideologia francesi. Prescindendo dalla campagna d'Egitto, che non vide Daunou coinvolto in prima persona, è interessante seguire le argomentazioni dell'ex oratoriano rispetto, prima di tutto, all'intervento bellico in terra elvetica. Il nemico da battere era in questo caso la scomoda mozione del rappresentante Gillet, che richiamandosi alla cosiddetta *Déclaration de paix au monde* proclamata dalla Costituente il 22 maggio 1790 aveva avuto buon gioco a denunciare l'ipocrisia e la scorrettezza dell'intromissione del Direttorio negli affari di una potenza straniera. Daunou, pur condividendo i principi esposti dal collega *sulla carta*, faceva notare, con smaccato cinismo, che si trattava di una massima «plus facile à professer qu'à pratiquer dans le tems de révolution»¹³⁸⁴. Non solo: individuando l'eccezionalità della guerra che opponeva la repubblicana Francia alle potenze coronate, Daunou riconosceva nel carattere ideologico del conflitto un elemento che rendeva quasi inevitabile un allargamento del conflitto: «c'est qu'en effet toute guerre qui tient à des opinions politiques amène par la force des choses le propagandisme révolutionnaire. Il devient une arme offensive et défensive. On en a besoin là où on est pour s'y maintenir, là où on n'est pas encore pour y arriver». Con questo genere di argomentazione, Daunou legittimava d'un colpo non solo l'intervento nella ex Confederazione, ma anche in tutti gli altri contesti interessati dall'occupazione o, comunque, dall'influenza francese. A fondare la liceità di una condotta che ricordava quella delle potenze di Antico regime stava, per Daunou, un conflitto prima di tutto politico, ideologico e intellettuale, che imponeva alla Francia di sviluppare un propagandismo rivoluzionario anche al di fuori dei propri confini nell'obiettivo, prima di tutto, di difendere sé stessa.

Non era però questo il solo principio posto alla base della fondazione di repubbliche sorelle. Riferendosi alle figure di uomini (evidentemente stranieri) che si trovavano in Francia e che si distinguevano per educazione, vigoria d'animo e, soprattutto, per la condivisione della fede repubblicana, l'*idéologue* presentava come inevitabile e necessaria un'alleanza che unisse questi al popolo francese per arrivare all'obiettivo condiviso rappresentato dallo «établissement de votre

¹³⁸³ *Ivi*, f. 82r.

¹³⁸⁴ *Ivi*, f. 84r.

système politique dans leurs contrées. Il eurent besoin de vous pour être forts et vous crûtes vous fortifier vous-même de toute la puissance que vous leur communiquiez»¹³⁸⁵.

Tuttavia, un istante dopo aver espresso questo bell'ideale, Daunou manifestava tutto il suo disincanto a proposito delle reali capacità di questi uomini illuminati. A suo dire, infatti, essi costituivano una misera minoranza dei rispettivi popoli, ed era proprio per questa ragione che si era ritenuto conveniente non abbandonare che «par degrés» un'influenza «forte, directe, habituelle»¹³⁸⁶ su questi nuovi ordinamenti repubblicani, che veniva reclamata, allo stesso tempo, dalle stringenti necessità di una guerra che non accennava a placarsi. Le parole di Daunou dovettero risuonare particolarmente autorevoli perché pronunciate da un uomo che aveva avuto un'esperienza diretta nelle vicende che stava giudicando: ufficialmente nella Repubblica romana, meno pubblicamente, ma comunque in maniera incisiva, nei contesti batavo, elvetico e cisalpino. Le sue parole sulle scarse potenzialità di pochi stranieri illuminati conducevano così alla legittimazione della perdurante influenza francese all'interno delle nuove repubbliche. La constatazione che il grosso delle rispettive popolazioni si sarebbe opposto al nuovo ordine aveva imposto, per così dire, alla Francia di mantenere ben salda la sua autorità, sebbene l'orizzonte ultimo rimanesse quello di una progressiva indipendenza da riconoscersi a ciascuno di questi ordinamenti. Con tutto ciò, ancora una volta, l'obiettivo di Daunou non era affatto quello di negare errori nella politica direttoriale: a proposito delle repubbliche sorelle, come già aveva dichiarato durante la sua missione romana, egli denunciava per esempio l'esagerazione e la sproporzione delle imposte e delle indennità richieste a questi incerti Stati, che si erano visti ipotecata ogni possibilità di estendere il loro sostegno popolare proprio a causa degli esosi oneri imposti anche (se non soprattutto) dal potere militare francese.

Spostandosi dal caso elvetico a quello cisalpino, Daunou affrontava lo spinoso tema della riforma Trouvé, alla quale, seppur solo in parte, aveva contribuito in prima persona. A questo proposito, l'*idéologue* non lesinava critiche all'ambasciatore francese, reo di essersi mosso con avventatezza e senza la necessaria prudenza: «il est certain que la prudence ne conseillait rien de ce qu'on a voulu faire, de ce qu'on a été entraîné à soutenir après l'avoir fait, et qu'aucun changement, même le plus sage, ne pouvait être utilement entrepris, qu'après avoir été provoqué par les assemblée primaires qui devaient être convoquées pour accepter la I^{er} Constitution»¹³⁸⁷.

Venivano qui ripresi quei suggerimenti già espressi a Trouvé e Faipoult durante il suo passaggio per Milano, volti innanzitutto a coinvolgere la popolazione nel moto di riforma che si

¹³⁸⁵ *Ivi*, f. 85r.

¹³⁸⁶ *Ibidem*.

¹³⁸⁷ *Ivi*, f. 86r.

riteneva comunque necessario. A proposito delle modifiche costituzionali, Daunou ostentava una poco credibile ignoranza, affermando di non sapere fino a che punto la prima Carta fosse stata modificata dall'ambasciatore francese¹³⁸⁸. La descrizione dei torbidi cisalpini conduceva il relatore ad esprimere un particolare giudizio di Napoleone, l'estensore della prima Costituzione di quel paese. Riferendosi al generale, Daunou lo definiva «un héros, le libérateur de cette contrée, et leur bienfaiteurs personnel»¹³⁸⁹. L'esaltazione di Bonaparte, sebbene si limitasse a riconoscergli dei tratti oggettivamente indiscutibili, assume particolare rilevanza se la si situa nell'esatto momento in cui fu pronunciata, ovvero ad una manciata di mesi dal colpo di stato che ne avrebbe decretato l'inizio dell'inarrestabile ascesa. Rinviando per il momento la complessa questione dei rapporti tra il *savant* e il generale, possiamo concludere la ricognizione del caso cisalpino con la conclusione che, in assenza di una preventiva sollecitazione da parte di quel popolo, sarebbe stato molto più prudente per l'*idéologue* evitare ogni cambiamento costituzionale e, a maggior ragione, sottoporre la Carta riformata ad una sanzione popolare di cui non aveva goduto neppure la prima. Dopodiché, ribadito di non conoscere i dettagli della riforma costituzionale, sembrava quasi contraddirsi affermando solo che «plusieurs» sostenevano che si trattava degli oggetti più essenziali della Carta (come la riduzione dei direttori da 5 a 3), mentre, al contrario, gli agenti francesi smentivano questa lettura, assicurando che si sarebbero limitati a diminuire il numero di dipartimenti e a porre in atto altre misure per diminuire la spesa pubblica¹³⁹⁰.

Veniva quindi esaminato il caso romano, l'unico in cui Daunou avesse recitato un ruolo pubblico ufficiale. A questo proposito, rispondendo agli accusatori che denunciavano l'accettazione coatta del popolo romano del nuovo documento costituzionale, l'ex commissario civile assicurava che non esisteva alcun indizio che andasse in questa direzione né alcuna sorta di reclamo da parte di cittadini romani. Quanto alle modalità della presentazione e della promulgazione della Costituzione, Daunou rivendicava di aver replicato la strategia già messa in atto proficuamente da Napoleone nella Cisalpina, cosicché censurare la procedura seguita a Roma sarebbe equivalso a condannare la stessa condotta portata avanti dal generale vittorioso¹³⁹¹. Dopo aver confutato altre imputazioni tutto sommato secondarie, Daunou arrivava al vero *punctum dolens* della vicenda, coincidente col famigerato articolo 369 che, secondo i denunciatori francesi, avrebbe consacrato la schiavitù del

¹³⁸⁸ Considerati gli incontri che abbiamo documentato con Trouvé e Faipoult e i suggerimenti offerti a questi, risulta alquanto inverosimile immaginare che Daunou non fosse al corrente dei principali tratti di riforma che avrebbero innervato la seconda Costituzione cisalpina. Probabilmente, di fronte alla messa in accusa della politica estera direttoriale proprio a partire dallo sgangherato colpo di stato cisalpino, Daunou temeva di poter essere risucchiato nel vortice delle denunce e, pertanto, professava una prudente estraneità.

¹³⁸⁹ BNF, NAF 21893, f. 87r.

¹³⁹⁰ Il riferimento al progetto, serbato e poi abbandonato da Trouvé, di diminuire il numero dei direttori testimonia che la conoscenza di Daunou dei dettagli della riforma era tutt'altro che generica e superficiale.

¹³⁹¹ Anche in quel frangente, notava Daunou, il regolare corso elettorale era stato aggiornato all'anno successivo.

popolo romano. La risposta dell'ex commissario civile a questa grave accusa coincide con quanto abbiamo già messo in luce nei capitoli precedenti, ovvero con la buona fede della commissione nel tentare di concludere davvero il prima possibile un trattato di alleanza e di commercio con l'alleato romano che, una volta ratificato dai due contraenti, avrebbe annullato di per sé ogni effetto dell'articolo in questione: «Le projet de ce double traité fut en effet rédigé dès le mois de germinal an 6, c'est-à-dire, peu de jours après l'établissement de la Constitution [...] Les commissaires français écrivirent plusieurs fois pour accélérer la conclusion de ces traités, leur confirmation tant par le Directoire français que par le consulat Roman, et enfin la ratification par les deux corps législatifs des 2 peuples»¹³⁹².

Infine, era analizzato brevemente il caso batavo, rispetto al quale i critici imputavano agli ex direttori di aver modificato la Costituzione in vigore. Dissimulando, ancora una volta, una conoscenza ben più approfondita di eventi che lo videro protagonista, Daunou sosteneva stavolta di basarsi su documenti di pubblico dominio per dimostrare che la prima versione costituzionale batava, pur sostenuta dall'autorità francese (impersonata dall'ambasciatore Noël), era stata rigettata dal voto popolare e che, in seguito, erano stati gli stessi batavi a discutere e ad approvare un'altra Costituzione.

Al di là delle varie linee di difesa, guardando a posteriori all'esperienza maturata all'interno dell'Europa rivoluzionaria, Daunou si lasciava sfuggire un giudizio tanto disincantato quanto critico sulle possibilità possedute da quello stesso propagandismo rivoluzionario posto alla base della politica estera francese di incidere su «des peuples conquis, tributaires, contenus par la présence de nos armées, et auxquels on donne plus aisément nos lois que nos opinions et nos habitudes»¹³⁹³.

Dopo aver terminato l'analisi e la confutazione dei principali capi d'imputazione relativi alla politica estera, Daunou tornava a volgersi sul fronte interno per svolgere un'analoga operazione apologetica a favore dei direttori, non certo esenti da colpe e abbagli, ma in nessun modo colpevoli di crimini contro la Repubblica. In conclusione, denunciando la leggerezza degli stessi denunciatori, tornava ad emergere quella sensibilità garantista ed attenta ai diritti individuali che aveva incardinato la sua vita pubblica in più circostanze: «il semble que lorsqu'il s'agit de la vie des hommes, plus de précision ne serait pas superflue»¹³⁹⁴.

Se, tanto nei contenuti del discorso tenuto per la celebrazione del 18 *fructidor* quanto per il senso e le finalità dell'apologia degli ex direttori, Daunou sembra potersi annoverare a pieno titolo

¹³⁹² BNF, NAF 21893, f. 90r.

¹³⁹³ *Ivi*, f. 94r.

¹³⁹⁴ *Ivi*, f. 102r.

tra gli avversari della riforma, di lì a poco egli avrebbe redatto un epocale articolo che, allo stesso tempo, appariva come un progetto di un (nuovo) ordinamento politico e come una concreta dichiarazione d'intenti. Nel numero della «*Décade*» del 10 *brumaire an VIII* (I novembre 1799), l'anonimo autore della sezione dedicata agli affari esteri, dopo aver ritratto a rapide pennellate una situazione militare che pareva finalmente risollevarsi, sceglieva di riportare analiticamente le osservazioni maturate nel periodo di massima difficoltà per guarire la Francia da mali cronici che la affliggevano: «C'est parce qu'on n'avait point assez prévu les malheurs qui pouvaient fondre sur la République, qu'elle a failli succomber»¹³⁹⁵. Come veniva specificato subito dopo, la natura di questi flagelli era prettamente costituzionale, ovvero coincideva con cinque gravi lacune che avrebbero caratterizzato il documento del 1795 e che sarebbero state responsabili, in ultima analisi, dei rovesci militari della *Grande Nation*. La prima carenza si manifestava al livello della Dichiarazione dei diritti, colpevole di aver specificato i rapporti civili tra gli uomini (diritti e doveri), ma non quelli tra i diversi popoli: «elle a bien déclaré les droits et les devoirs de l'homme et du citoyen; elle n'a point proclamé les droits et les devoirs des peuples les uns envers les autres, et sur-tout ceux des Gouvernemens entre-eux»¹³⁹⁶. È proprio in virtù di questa mancanza, secondo l'autore, che le potenze straniere avevano presupposto che la Francia avrebbe riconosciuto come legittimi solo dei governi democratici e che, addirittura, essa nutrisse il progetto di democratizzazione globale che si sarebbe rivolto innanzitutto agli Stati vicini. Questo scenario menzognero aveva vanificato sin dal principio ogni possibilità di compromesso e di stabilità nell'equilibrio politico europeo, dal momento che le potenze monarchiche non potevano che combattere strenuamente un nemico che era, in primo luogo, ideologico. Di questa lettura faziosa era stata responsabile, in primo luogo, l'Inghilterra, che aveva l'interesse a diffondere un'immagine della Francia irrimediabilmente avversa ad ogni ordine stabile. Si era trattato dunque, in primo luogo, di una campagna di propaganda sapientemente orientata, a cui occorreva rispondere proprio con quel propagandismo rivoluzionario che Daunou aveva indicato come una controffensiva necessaria nell'apologia degli ex direttori.

Non tutto, però, si riduceva alla dimensione propagandistica: alla base di questa stortura, come anticipato, stava l'ambiguità e la lacunosità del testo dichiarativo sul tema dei rapporti internazionali. Se questo fossero stati attentamente normati – questo era il messaggio – sarebbe stato molto più complesso spacciare la Francia come una miccia democratica pronta ad accendersi nelle varie capitali d'Europa. Né bastava a colmare questa carenza il decreto formale con cui la Convenzione aveva dichiarato che non si sarebbe immischiata negli affari interni degli altri governi: l'autore, che ne condivideva lo spirito, riteneva che si trattasse di «un principe qu'il fallait mettre à la tête de notre

¹³⁹⁵ «La *Décade philosophique, littéraire et politique*», 10 *brumaire an VIII* (I novembre 1799), p. 247.

¹³⁹⁶ *Ibidem*.

constitution, et duquel sur-tout il ne fallait jamais s'écarter»¹³⁹⁷. È interessante notare come i riferimenti alla passata legislazione sul tema dei rapporti internazionali si ricollegasse alla strategia con cui il deputato Gillet aveva rinfacciato agli ex direttori di aver infranto il celebre decreto del 22 maggio 1790. Come si ricorderà, in quell'occasione Daunou aveva rifiutato di riconoscere a quella misura un valore positivo ed efficace per le questioni sotto esame; tuttavia, il recupero dei decreti successivi sulla materia dimostra che la mozione aveva colto un nervo scoperto, tanto da convincere l'autore – che, come vedremo, era lo stesso *idéologue* – a tentare di risolvere l'ambiguità una volta per tutte. Non si trattava, però, di un compito facile, dal momento che l'estensore riconosceva l'arretratezza delle cognizioni in materia di «*droit de la guerre et des gens*» e auspicava l'avvento di novelli Grozio o Pufendorf capaci di distillare «*maximes simples et claires d'éternelle justice*»¹³⁹⁸.

Se il primo difetto del testo costituzionale riguardava dunque l'ambito estero e dei rapporti internazionali, le altre tre lacune si rivolgevano tutte sul fronte interno. In primo luogo, l'autore se la prendeva con l'articolo 3, che elencava i nomi dei singoli dipartimenti, definendoli tutti parte integrante del territorio della Repubblica e impegnando così la Francia, implicitamente, a dover essere sempre vittoriosa sul campo di battaglia, ovvero a non poter ammettere alcuna riduzione territoriale neanche per una pace che avrebbe potuto essere nell'interesse generale. Non solo, l'estensore faceva notare come tutto ciò, ad un livello ancor più grave, coincidesse con l'annunciare «*qu'aucune guerre ne doit avoir de fin qu'après l'anéantissement totale des Français*»¹³⁹⁹. Veniva quindi rilanciata, anche a partire da una considerazione inerente all'ordine interno, la necessità di dotarsi di un Codice del diritto delle genti, con cui le relazioni internazionali potessero finalmente essere normate all'insegna di una reciproca lealtà e correttezza.

Venivano quindi presentati gli ultimi tre difetti, di gran lunga i più interessanti e, nell'ottica dell'autore, fatali. Si trattava infatti di «*vices essentiels*» che, se non risolti prontamente «*pourraient occasionner la dissolution assez prompte de notre Gouvernement actuel*»¹⁴⁰⁰. Il primo riguardava la «*lutte perpétuelle*» tra il potere esecutivo e i due consigli. L'aspetto originale è qui rappresentato dalla

¹³⁹⁷ *Ibidem*. Il riferimento era al decreto del 13 aprile 1793, che stabiliva, tra l'altro, che la Francia non si sarebbe intromessa in alcun modo nel governo delle altre potenze. Da rilevare che quel decreto faceva seguito a quello del 15-17 dicembre precedente, che prometteva aiuto e soccorso ai popoli che avessero desiderato acquistare la libertà e che, pertanto, sembrava effettivamente prefigurare una campagna libertaria internazionale. La Costituzione del 1793 teneva insieme queste due tendenze apparentemente contraddittorie: così, all'art. 118, dichiarava la Francia amica e alleata naturale dei popoli liberi, mentre all'art. seguente chiariva che non si sarebbe immischiata negli affari interni delle altre nazioni.

¹³⁹⁸ *Ivi*, p. 248. Venivano comunque messi in chiaro alcuni dei punti che si sarebbero dovuti toccare sulla materia del diritto internazionale: innanzitutto una descrizione precisa della natura del diritto di conquista e i limiti di questo potere rispetto ai popoli vinti; quindi, una messa a punto di ciò che avrebbe costituito una violazione al diritto dei popoli e delle punizioni conseguenti a simili reati.

¹³⁹⁹ *Ibidem*.

¹⁴⁰⁰ *Ivi*, p. 249.

considerazione che si trattasse di una dinamica naturale, spontanea e, addirittura, inevitabile. Se non era possibile prevenire a priori la tendenza dei due poteri a scontrarsi, non si sarebbe dovuto lasciare a questa lotta il tempo di radicalizzarsi, risultando esiziale per le sorti della Repubblica. Per far ciò, l'autore si faceva portavoce di una proposta che, a suo dire, trovava già larga diffusione tra i migliori spiriti francesi: «Tout ce qu'il y a de bons esprits en France, ont reconnu la nécessité d'un Pouvoir conservateur, qui, semblable à la clef d'une voute, retiendrait dans sa place chaque partie de l'édifice constitutionnel»¹⁴⁰¹. La risposta ai continui conflitti istituzionali che la Francia aveva sperimentato nella flagellata età del Direttorio non consisteva più, dunque, nella ricerca di meccanismi diversi di separazione o, addirittura, di equilibrio tra i poteri, ma si concretizzava nell'introduzione di un potere terzo, superiore agli altri o comunque esterno dalla lotta politica, che si presentasse come arbitro chiamato a risolvere sul nascere ogni diatriba e, più in generale, a farsi garante della Costituzione.

Più ancora che la proposta in sé, questo progetto risulta interessante soprattutto per il riferimento alla sua *diffusione*. Proprio all'interno della fronda revisionista e proprio in virtù dell'esperienza politica concreta, aveva riscosso una certa fortuna l'idea d'introdurre una magistratura che potesse rappresentare il garante supremo dell'ordinamento. Già Sieyès, del resto, nel corso dei dibattiti costituenti dell'anno III aveva proposto un *jury constitutionnaire* che, tra le altre mansioni, avrebbe avuto proprio quella di mantenere l'equilibrio istituzionale. La necessità di una magistratura *conservatrice* dell'ordine vigente tornava a farsi sentire nella riflessione degli altri protagonisti di quei sommovimenti culturali e, *in primis*, in quella di Madame de Staël, che concentrava su di un Senato a vita la funzione di garante dell'ordine repubblicano. Colui che avrebbe portato il *pouvoir neutre* alla massima celebrità sarebbe stato, tuttavia, Benjamin Constant, che al tramonto dell'epopea napoleonica ne avrebbe fatto uno dei pilastri del suo costituzionalismo, affidandolo alla figura di un re distinto dai tre poteri classici (e in particolare dall'Esecutivo, affidato a dei ministri), ma con un essenziale ruolo di guardiano e moderatore del loro equilibrio¹⁴⁰². Non era un caso se il beniamino della baronessa aveva avuto, almeno inizialmente, un rapporto privilegiato proprio con Daunou. In

¹⁴⁰¹ *Ibidem*.

¹⁴⁰² «La monarchie constitutionnelle a ce grand avantage, qu'elle crée ce pouvoir neutre dans la personne d'un Roi, déjà entouré de traditions et de souvenirs, et revêtu d'une puissance d'opinion qui sert de base à sa puissance politique. [...] Le Roi est au milieu de ces trois pouvoirs, autorité neutre et intermédiaire, sans intérêt bien entendu, nous le répétons, à déranger l'équilibre, et ayant, au contraire, tout intérêt à le maintenir». CONSTANT, *Réflexions sur les constitutions, la distribution des pouvoirs, et les garanties, dans une monarchie constitutionnelle*, Paris, H. Nicolle, 1814, p. 3. In realtà, la riflessione di Constant sulla necessità di un *pouvoir neutre* originava, inizialmente, da uno spirito di matrice repubblicana, come mostrano gli scritti, rimasti inediti fino ad anni recentissimi, composti probabilmente nei primi anni del XIX secolo: cfr. CONSTANT, *Fragments d'un ouvrage abandonné sur la possibilité d'une constitution républicaine dans un grand pays*, édité par Henry Grange, Paris, Aubier, 1991. Sull'evoluzione del pensiero del grande pensatore con particolare riferimento alle rielaborazioni del concetto di 'potere neutro', si veda PATRICE ROLLAND, *Comment préserver les institutions politiques? La théorie du pouvoir neutre chez B. Constant*, «Revue française d'Histoire des idées politiques», n. 27, 2008, pp. 43-73.

particolare, Zaghi, secondo cui Constant si sarebbe presentato in un primo momento addirittura come discepolo dell'ex oratoriano, ha correttamente messo in luce la centralità di Daunou (e di Sieyès) nella definizione in Constant di un originale pensiero politico liberale di cui proprio il beniamino di Madame de Staël sarebbe stato uno dei massimi corifei¹⁴⁰³.

Arrivando agli ultimi due vizi costituzionali, veniva denunciato, innanzitutto, l'articolo 302, che consentiva ai consigli di porre ogni anno sotto ricatto il Direttorio attraverso la votazione delle contribuzioni, col risultato che, annualmente, «la République est mise en question»¹⁴⁰⁴. Si trattava, anche in questa circostanza, di una mancanza messa in luce più e più volte dai critici della Carta del 1795, che le imputavano la mancata autonomia del Direttorio nel disporre dei fondi necessari per poter operare in maniera rapida ed efficiente, dovendo sottostare alle volontà dei consigli e della Tesoreria Nazionale. Per l'estensore questo punto era particolarmente grave, perché non era giustificato da nessuna ragione di prudenza che, invece, avrebbe potuto sorgere in un ordinamento di tipo monarchico: «On croirait que cet article a été extrait de la Constitution de 1791, où il s'agissait de réprimer, par tous les moyens possibles, le pouvoir royal. Mais que signifient toutes ces précautions contre de simples Magistrats que l'on peut envoyer à l'échafaud pour les moindres exactions, les moindres dilapidations des deniers publics ?»¹⁴⁰⁵. Il tema era qui la resilienza dei pregiudizi contro l'Esecutivo, sorti – legittimamente – contro la figura reale, ma ormai ingiustificati e ingiustificabili in un contesto caratterizzato da poteri costituzionali e limitati.

L'ultima stortura della Carta francese si ricollegava ad uno dei caratteri tipici della riflessione politica di Daunou così come del gruppo di costituzioni europee individuato. In particolare, l'articolo denunciava l'accesso indistinto alle cariche pubbliche e, dunque, l'assenza di un criterio professionale e meritorio che potesse restringere in partenza la platea di cittadini candidabili per una determinata funzione politica. Questo mancato filtraggio non solo comportava seri problemi a livello della gestione della cosa pubblica, monopolizzata da figure inesperte e spesso inabili anche se in buona fede, ma ad un livello ancor più pervasivo e pericoloso conduceva fatalmente all'allontanamento dei cittadini migliori e più illuminati da una vita pubblica che vedevano in balia del caos e del diletterantismo.

Mais (et c'est encore là un des vices de la Constitution) il est permis de choisir, et l'on choisit les législateurs parmi tous les Citoyens indistinctement ; peu importe qu'ils aient ou non exercé des

¹⁴⁰³ ZAGHI, *Dalla democrazia direttoriale (op. cit.)*, pp. 21-22. Si veda, su questo punto, anche ALFRED-CHARLES BERTAULD, *Deux Individualistes, Benjamin Constant et Daunou*, extrait des *Mémoires de l'Académie impériale des sciences, arts et belles-lettres de Caen*, Caen, chez Hardel, imprimeur de l'Académie, 1863, pp. 172-209.

¹⁴⁰⁴ «La Décade philosophique, littéraire et politique», 10 *brumaire an VIII* (I novembre 1799), p. 250.

¹⁴⁰⁵ *Ibidem*.

fonctions publiques, qu'ils connaissent ou non les formes administratives, les difficultés que présente l'exécution des lois, etc. etc. les études de toute leur vie ont été quelquefois tout-à-fait étrangères aux objets dont ils vont s'occuper. Qu'arrive-t-il ? Les bien-intentionnés s'empressent, dès qu'ils sont nommés au Corps législatif, de lire les ouvrages politiques, de s'instruire enfin, tant qu'ils peuvent, dans leur nouvel état. Mais les véritables connaissances ne s'acquièrent que par l'observation, l'expérience et de longues méditations : on ne puise dans les livres, et sur-tout en si peu de tems, que des demi-connaissances sur lesquelles on bâtit presque toujours de fausses théories.¹⁴⁰⁶

Ribellandosi ad uno statuto meramente teorico della preparazione professionale, l'anonimo estensore sottolineava la crucialità dell'esperienza maturata sul campo, vivendo sulla propria pelle le difficoltà e le questioni sollevate dalla gestione quotidiana della cosa pubblica. Veniva così proposta implicitamente l'introduzione di quel criterio gradualistico più volte incontrato nel lungo percorso intellettuale che abbiamo seguito: «De la proposition que ferait le Conseil des Anciens de modifier les articles de la Constitution qui ont omis d'exiger des Candidats pour la législature, des preuves de leurs connaissances dans la science politique et *administrative*, il s'ensuivrait peut-etre que le peuple, plus éclairé sur ses vrais intérêts, ne choisirait plus ses Représentans que parmi d'anciens Administrateurs qui du moins, à leur entrée dans les Conseils, ne seraient pas obligés de commencer leur éducation politique»¹⁴⁰⁷.

Dopo aver indicato con estrema precisione i difetti della Costituzione in vigore ed aver individuato le soluzioni per colmare ciascuno di essi, l'autore si soffermava sulle modalità con cui operare questi cambiamenti. Ben lungi dall'immaginare una rielaborazione radicale e subitanea, egli esortava ad approfittare dell'articolo 358 – che fissava un termine di nove anni prima di poter operare le modifiche ritenute necessarie – per discutere e fissare sin subito gli specifici interventi da operare sulla Costituzione francese. L'intento, dunque, non era quello di abbattere quella Carta, bensì di perfezionarla e renderla adatta alla realtà sociale e politica emersa nel corso di un'esperienza pluriennale. Del resto, individuare specifici punti problematici non avrebbe affatto intaccato l'attaccamento dei cittadini francesi ad essa, purché fosse rimasto salvaguardato il principio essenziale di qualsiasi carta costituzionale, ovvero «la division des pouvoirs», rispetto alla quale ogni altra disposizione non aveva che una valenza secondaria e accessoria: «On ne renverse pas une colonne parce qu'on lui donne un autre chapiteau»¹⁴⁰⁸.

¹⁴⁰⁶ *Ivi*, p. 250.

¹⁴⁰⁷ *Ivi*, pp. 251-52.

¹⁴⁰⁸ *Ivi*, p. 251.

Sulla responsabilità di questo articolo così significativo, oltre che sui contenuti, altamente significativi anche solo per la semplice collocazione storica – compariva, come detto, una manciata di giorni prima del colpo di stato di *brumaire* –, la critica storica appare pressoché unanime. Tanto Guyot quanto, in anni più recenti, Joanna Kitchin e lo stesso Zaghi (per citare solo alcuni casi) hanno ricondotto la paternità di questo scritto a Daunou¹⁴⁰⁹. A questo proposito, benché non sia possibile asserire oltre ogni ragionevole dubbio che il reale autore del progetto di riforma presentato fosse realmente l'ex commissario a Roma, sono molti gli indizi che sembrano spingere in questa direzione¹⁴¹⁰. All'interno dell'articolo, infatti, tornano ad emergere punti e convinzioni di lungo corso, che abbiamo visto caratterizzare il profilo politico del personaggio sin dagli albori della

¹⁴⁰⁹ Cfr. GUYOT, *Du Directoire au Consulat* (op. cit.); KITCHIN, *Un journal «philosophique»* (op. cit.); ZAGHI, *Dalla democrazia direttoriale* (op. cit.). All'uniformità rispetto all'articolo del 10 *brumaire* corrisponde invece una galleria di diverse posizioni in merito alla responsabilità di altri due articoli, pubblicati in quei mesi sempre nella sezione relativa agli affari esteri de «La Décade». Il primo si colloca nel numero del 20 *vendémiaire* (12 ottobre 1799), l'altro in quello del 20 *brumaire* (11 novembre), ovvero all'indomani del colpo di stato. Secondo alcuni, infatti, l'intera serie sarebbe da ricondursi a Daunou, mentre per altri storici solo l'articolo del 10 *brumaire* sarebbe da attribuire alla sua figura. Qualunque sia la soluzione, ciò che è indubbio è che il saggio davvero decisivo e politicamente più rilevante è proprio quello del 10 *brumaire*. È comunque verosimile che anche il saggio del 20 *brumaire*, che appare in effetti come la continuazione del precedente, sia da ricondursi a Daunou. In esso continua infatti la sequela di carenze costituzionali, arricchita con la proposta di un servizio militare obbligatorio a partire da 20 anni e un'abitudine alle armi maturata anche in precedenza. Si terminava quindi con l'esortazione ad accelerare l'iter legislativo evitando, come accadeva al tempo, che una misura legislativa entrasse in vigore quando ormai non più necessaria; infine, con l'esortazione a combattere l'immoralità generale non con proclami astratti, ma con un buon piano finanziario e con sensibili interventi materiali: «On fera encore aimer la République au peuple, en le relevant à ses propres yeux. [...] C'est dans l'exécution de travaux d'une utilité générale que le peuple devrait s'apercevoir sur-tout de l'existence du nouveau Gouvernement. [...] C'est alors qu'il sentira que la République est préférable à la monarchie». «La Décade philosophique, littéraire et politique», 20 *brumaire*, p. 315.

¹⁴¹⁰ Si segnala, a questo proposito, una serie di articoli sul retro dei foglietti utilizzati per stendere la prima versione del Progetto di Costituzione pensato per il popolo batavo. In questi cartigli viene delineato uno schema costituzionale pensato per la Francia che condivide alcuni dei temi individuati dall'articolo sulla «Décade». All'articolo 1, per esempio, non viene specificato né il numero né i nomi dei diversi dipartimenti della Repubblica, così da non impegnare la Francia a priori a non cedere in futuro nessuna porzione del suo territorio. L'art. 18 prevedeva la convocazione delle assemblee primarie ogni due anni, andando così incontro a quell'esigenza di contrarre gli appuntamenti elettorali che Daunou, come vedremo tra un istante, avrebbe espresso a Madame de Staël. Veniva poi stabilito il dimezzamento degli elettori per sorteggio e la riduzione della metà rimanente ad un quinto (stavolta per elezione): il primo dispositivo, in particolare, appare debitore di quelle nuove tecniche elettorali sperimentate nelle costituzioni delle repubbliche sorelle. Se consideriamo questa innovazione insieme al portato dell'art. 50, che sempre richiamandosi all'esperienza costituzionale europea imponeva un periodo di vacanza al Corpo legislativo pari di 4 mesi, possiamo allora individuare il 1798 come termine *a quo* per datare questi articoli. Venivano inoltre mutuati dallo sfortunato Progetto batavo del 1797 l'art. 7, che specificava la differenza funzionale tra la divisione in quartieri, *arrondissements*, distretti e assemblee primarie e quella in dipartimenti e in comuni, così come il principio che condannava ad una multa pecuniaria i membri del Consiglio degli Anziani che non avessero partecipato a delle sedute senza una motivazione valida. Veniva inoltre previsto il *jury constitutionnaire*: se riteniamo questo particolare Progetto come la resa per articoli delle dichiarazioni di principio contenute nell'articolo comparso sulla «Décade», potremmo riconoscere proprio nell'istituzione ideata da Sieyès quel *pouvoir conservateur* reclamato con forza in quella circostanza. Nella stessa direzione sembrano spingere l'art. 60, che imponeva un criterio gradualistico per l'accesso al cosiddetto Consiglio dei 300, ed altri articoli, non numerati, che esigevano un analogo requisito per il Consiglio degli Anziani e per il Direttorio. Benché la sua collocazione sembri identificare questi articoli con una prima bozza del Progetto che Daunou avrebbe poi preparato per la Costituzione batava, l'analogia di molte delle disposizioni con i contenuti e, soprattutto, con lo spirito del misterioso articolo della «Décade» sembra poterlo collocare proprio nelle settimane e nei mesi incandescenti che precedettero la giornata del 18 *brumaire*. Se la questione stesse davvero così, saremmo di fronte non solo ad un programma favorevole ad una riforma costituzionale, ma ad un progetto di costituzione riformata vero e proprio messo a punto dall'*idéologue*. I diversi articoli sono riportati, in maniera disordinata e saltuaria, in BNF, NAF 21891, ff. 192-519.

Rivoluzione. È questo il caso, ad esempio, dell'opposizione ad ogni giudizio preconcelto nei confronti dell'Esecutivo, che una volta inquadrato da una Costituzione (e a maggior ragione una volta abolita la monarchia) non doveva esser più visto come un nemico o una minaccia (e quindi un potere da 'ridurre'), ma come una risorsa fondamentale per lo Stato che si doveva aver cura di rendere efficiente. Anche il principio gradualista rappresenta un cavallo di battaglia dell'*idéologue*, sponsorizzato già nella Commissione degli Undici e riproposto per la Repubblica batava prima e per quella romana (finalmente con successo) poi. Sembrano sempre tendenze riconducibili a questa figura il monito a non accontentarsi di una preparazione libresca, ovvero a non basare il proprio ruolo pubblico su teorie o sistemi meramente astratti, ma a calare e calibrare la propria progettualità su uno specifico contesto storico. Infine, anche il concetto di Costituzione come divisione, ovvero distribuzione dei poteri, rappresenta un assunto espresso da Daunou sin dalla prima stagione rivoluzionaria, ancor prima di iniziare la propria esperienza di legislatore.

Su un piano generale, se si attribuisce questo articolo all'ideologo, potremmo rimaner spiazzati di fronte ai contenuti e alle finalità che sembrano caratterizzarlo. Soprattutto se ripensiamo all'apprezzamento espresso per i 'triumviri' che, all'indomani di fruttidoro, scelsero di non approfittare della loro posizione di forza per avallare i progetti di una decisa riorganizzazione dell'ordine pubblico o se teniamo a mente la sua strenua difesa degli ex direttori di fronte ai colleghi dei Cinquecento. In altre parole, il saggio su «La Décade» sembrerebbe smentire clamorosamente l'immagine di un Daunou difensore dell'ordine direttoriale e, soprattutto, della Costituzione che lui più di altri aveva contribuito a stendere.

E tuttavia, se analizziamo l'articolo ad un livello più profondo di quello apparente e se, al di là della lettera, ne proviamo a cogliere lo spirito, ci accorgiamo che in realtà questo non era affatto diretto allo smantellamento dello *status quo* vigente. Tutt'altro. Il riferimento, proprio in conclusione, alla regolare procedura di revisione, che fissava un termine di 9 anni per apportare qualsiasi modifica alla Costituzione, permette di carpire il senso reale di questo particolare commentario politico-costituzionale. In estrema sintesi, il reale obiettivo di Daunou non era quello di fondare un ordine nuovo – cosa che, in fondo, costituiva la prospettiva più concreta dei diversi rami del revisionismo francese –, ma quello di perfezionare quello vigente, apportando alla Costituzione del 1795 delle correzioni che non la avrebbero annullata, bensì rafforzata. Va insomma scisso il riformismo *reale* di Daunou da quei progetti revisionistici che, dietro ad una definizione semanticamente analoga, celavano l'intento di istituire un ordine pubblico di tipo nuovo, caratterizzato da magistrature e da un complessivo equilibrio delle forze pubbliche di tipo inedito. Già da Roma, d'altro canto, Daunou si era espresso a favore di qualche modifica dell'organizzazione pubblica francese, che vedeva troppo

esposta alle continue tornate elettorali. Per questo, dopo essersi congratulato col Direttorio per esser riuscito – così credeva – ad evitare un nuovo fruttidoro attraverso rimaneggiamenti ed interventi sulle operazioni delle assemblee elettorali nel corso della primavera del 1798, in una lettera del 14 *prairial an VI* (2 giugno 1798) Daunou esortava La Révellière-Lépeaux a resistere «jusqu'à l'époque où l'on pourra rendre les renouvellements du Corps législatif moins fréquents, et faire *constitutionnellement* à la constitution le petit nombre de changements que l'expérience conseille»¹⁴¹¹. Quella di ridurre la frequenza delle elezioni e, quindi, di aumentare la durata delle cariche pubbliche era una proposta che proprio lo scenario romano aveva appena realizzato. Non solo. Che si trattasse di un principio particolarmente caro a Daunou ci viene confermato da una testimone d'eccezione, Madame de Staël, che riporta alla lettera una considerazione pronunciata proprio dall'idéologue: «La nation est-elle assez remplie de l'amour et de la science de la liberté pour remettre tous les pouvoirs au hasard des élections annuelles ?»¹⁴¹². L'elemento da valorizzare, in questo caso, è che già nel giugno del 1798 Daunou fosse favorevole ad una riforma costituzionale, ovvero ad una riforma entro i limiti fissati dalla stessa Costituzione. Questo, e non altro, segnalava la figura etimologica presente nel passo proposto, in cui il commissario proponeva, certo, delle revisioni, ma specificava che queste dovessero avvenire *constitutionnellement*.

Difficile dire, a questo punto, se l'approccio genuinamente riformistico di Daunou fosse una tensione singola e, per così dire, eccezionale, o se riflettesse piuttosto l'atteggiamento di quel *parti philosophique* riunito nell'*Institut* di cui egli era parte organica. È certa, però, la linea di contatto che unisce, da una parte, le diverse correnti del revisionismo francese (tra cui quella davvero 'riformistica' di Daunou) e le tre costituzioni del 1798 più volte descritte; e, dall'altra, quest'ultime al dibattito che avrebbe portato ben presto alla Costituzione dell'anno VIII. Sotto il primo fronte, non si può fare a meno di notare la straordinaria convergenza tanto nei temi quanto nei protagonisti in gioco. La particolare origine sociale e intellettuale delle innovazioni di cui abbiamo visto traboccare le costituzioni delle repubbliche romana, elvetica e cisalpina si trova infatti confermata dalla convergenza tra le misure dibattute dalla fronda francese e le novità di quei documenti. Pensiamo, in primo luogo, al netto rafforzamento del potere esecutivo – concepito sempre più nelle funzioni di governo pensante e sempre meno come potere meramente attuatore – a discapito, in primo luogo, del Legislativo¹⁴¹³. Straordinaria, a proposito di quest'ultimo punto, la coincidenza tra le misure *positive*

¹⁴¹¹ LA RÉVELLIÈRE-LÉPEAUX, *Mémoires de Larevellière-Lépeaux (op. cit.)*, t. III, p. 386, corsivo nostro.

¹⁴¹² DE STAËL, *Des circonstances actuelles (op. cit.)*, p. 161.

¹⁴¹³ Occorre sottolineare come, in ogni caso, la convergenza su singole misure positive non implicasse, di per sé, una condivisione dei principi e della filosofia da cui esse derivavano. È il caso proprio dell'irrobustimento del potere esecutivo: mentre in Benjamin Constant e nella compagna la posizione favorevole ad un governo energico nasceva innanzitutto dall'esigenza di assicurare la stabilità delle rendite e delle proprietà, in Daunou, come sappiamo, si trattava

inaugurate dalle costituzioni romana e cisalpina e la proposta elaborata dal solito «L’Echo des Cercles patriotiques», che affermava «qu’un corps législatif permanent n’est utile que lorsqu’il faut révolutionner, mais, quand, quand les lois sont organisées et que tous les rouages politiques sont en activité, une assemblée de législateurs en permanence ne peut être qu’un levain de fermentation intestine». Non solo, a maggiore chiarezza sugli intenti che lo muovevano, lo stesso periodico aggiungeva: «Le pouvoir exécutif a maintenant assez des lois pour guide et les représentants se réuniraient à époques fixées pour l’épuration, en quelque sorte, de ses comptes administratifs ; ne pourraient-ils pas se réunir à l’instant où ils verraient les éléments de la tyrannie s’organiser au palais directorial ?»¹⁴¹⁴. Ecco qua legittimata dal punto di vista teorico quella lesione del principio di permanenza del Legislativo che veniva messa da parte nella pratica dalle tre costituzioni di genere nuovo.

Per quanto riguarda la valorizzazione dell’Esecutivo, conviene menzionare innanzitutto l’accentuazione dei poteri in ambito militare, che come l’accesso al campo più squisitamente di pertinenza del potere ‘rivale’ rappresentavano altrettanti punti comuni alla fronda revisionista francese e alle costituzioni sopracitate. Certo, non sempre le specifiche misure chiamate a riempire questi obiettivi coincidevano: così, se da una parte assistiamo all’allargamento delle prerogative del Direttorio in ambito finanziario, dall’altra vediamo emergere nel contesto francese la proposta di garantire a questo potere un diritto di veto sulle proposte del Legislativo. A quest’ultimo proposito, giova ricordare che si trattava di una proposta già avanzata da Daunou e Lanjuinais durante i dibattiti costituenti dell’anno III¹⁴¹⁵. Questa circostanza testimonia l’evoluzione graduale e progressiva di un pensiero politico e costituzionale nel corso del Decennio, ibrido coacervo di recuperi, rielaborazioni e innovazioni; più in generale, dimostra la crucialità di uno sguardo diacronico e diatopico per cogliere i meccanismi evolutivi di un costituzionalismo che, nel corso e oltre il Decennio, poté svilupparsi su una piattaforma niente affatto limitata all’area francese.

Il ribilanciamento dell’equilibrio tra i due poteri fondamentali non era però l’unico ambito ad intersecarsi nei dibattiti politico-costituzionali francese ed europei. Un altro campo di convergenza riguardava la trasformazione della politica da dovere civico temporaneo a vocazione professionale.

innanzitutto di una posizione concepita e legittimata dal punto di vista teorico, che imponeva di liberarsi da pregiudizi antistorici a favore di una reale autonomia ed efficienza dei singoli poteri pubblici.

¹⁴¹⁴ Il testo dell’articolo è riportato anche in MATHIEZ, *Saint-Simon, Lauraguais, Barras, Benjamin Constant (op. cit.)*, p. 11.

¹⁴¹⁵ A questo proposito, non può essere corretta l’indicazione di Zaghi, che afferma che molte delle proposte di Daunou nel dibattito assembleare deriverebbero dall’influsso di Madame de Staël. Come abbiamo già avuto modo di dire, il primo contatto con la baronessa è attestato da un biglietto autografo inviato da quest’ultima all’indomani dei funerali pubblici del generale Hoche, scomparso due anni dopo, nel settembre 1797. Cfr. ZAGHI, *Dalla democrazia direttoriale (op. cit.)*, p. 182.

Tanto il gradualismo per l'accesso alle cariche pubbliche, quanto l'assorbimento degli ex direttori all'interno del Senato (o Consiglio degli Anziani) riflettono, tra le altre cose, proprio questa profonda e cruciale ridefinizione del senso e della finalità delle funzioni pubbliche.

Tra Francia e le repubbliche figlie si instaurava così un dibattito di carattere costituzionale comune, un confronto fondato su di una reciproca conoscenza e, persino, su modellizzazioni e gerarchie sorprendenti. Si può adesso comprendere meglio, da un lato, in che senso la Carta romana poté divenire per alcuni un esempio da applicare per molti persino in Francia. Nel passo già citato, di poco successivo al colpo di Stato di *floréal an VI*, l'ambasciatore della Repubblica cisalpina Visconti legava così le istanze di riforma interna francese e i processi costituenti europei:

Si propone di riformare la costituzione, di restringere il numero dei cittadini in genere estendendo le condizioni necessarie per essere considerato tale, di restringere ancor di più il numero dei cittadini capaci d'impiego prescrivendo condizioni poco comuni per potervi pretendere; di rendere assai meno frequenti le assemblee popolari, di prostrarre la durata degli impieghi derivanti dalle elezioni del popolo; di scemare il numero dei membri componenti la rappresentanza nazionale; di fissare più ristretti limiti al potere legislativo; di estendere finalmente le prerogative del potere esecutivo. *Quindi* si celebra con entusiasmo la Costituzione romana e già si comincia a considerarla come la sola Costituzione conveniente alla Francia ed a tutti i popoli rigenerati.¹⁴¹⁶

Allo stesso tempo, il legame organico in questo dibattito transnazionale tra centro francese e periferie europeo viene testimoniato, *a contrario*, dal fatto che altri settori dell'opinione pubblica francese vedessero di malocchio e con preoccupazione proprio questa nuova linea costituzionale. Così il «Journal des Hommes libres», divenuto allora «Journal des Francs», espressione della residua sensibilità neo-giacobina e più marcatamente democratica del dibattito pubblico francese, condannava con particolare durezza la riforma portata avanti da Trouvé nella Cisalpina anche a partire dai contenuti pericolosamente nuovi della nuova Carta.

Mentre coglieva giustamente nel rafforzamento dell'Esecutivo una delle cifre caratterizzanti del movimento revisionista francese condiviso da alcune delle repubbliche sorelle, molto meno convincente era l'individuazione, da parte di Zaghi, del restringimento dell'accesso all'agone elettorale come un secondo elemento di comunanza¹⁴¹⁷. Mentre quest'ultima misura innervava

¹⁴¹⁶ *Ivi*, pp. 12-13, corsivo nostro.

¹⁴¹⁷ Questa affermazione era tutt'altro che irrilevante, dal momento che diveniva il punto d'appoggio di quel giudizio distorsivo con cui lo storico etichettava le costituzioni europee del 1798 come illiberali e antidemocratiche. «Il regime configurato nelle costituzioni del 1798, e di cui il Direttorio getta le fondamenta, è un regime rappresentativo di *élites* censitarie selezionate con arte attraverso un suffragio ristrettissimo, conservatore e centralizzato, paternalistico e aristocratico ad un tempo, antidemocratico per definizione, ammantato di grandi principi liberali, ma illiberale nella sostanza, generoso nel riconoscere le libertà civili ai cittadini, ma avaro nel concedergli quelle politiche». *Ivi*, p. 204.

davvero alcuni progetti di riforma, le costituzioni romana, elvetica e cisalpina portavano avanti una strategia diversa, più accorta e, per molti aspetti, molto più rilevante per i futuri orientamenti politici europei. Come abbiamo visto nei capitoli precedenti, le tre costituzioni ‘più che sorelle’ non sceglievano affatto di restringere i cordoni della cittadinanza, ma anzi, mentre limitavano radicalmente le possibilità di naturalizzazione, allargavano le maglie per l’accesso ai diritti politici di base. Ancora una volta, è l’emblematica affermazione di Ochs ad avere il merito di riassumere in una sentenza il senso più profondo di questo orientamento: «Il faut sans cesse donner au peuple la souveraineté, mais pour chaque fois lui en dérober l’exercice»¹⁴¹⁸. Come avrebbero testimoniato gli articoli costituzionali e le stesse tecniche politiche messe in atto dal Consolato prima e dall’Impero napoleonico poi, sarebbe stata proprio la filosofia di Ochs a rappresentare la linea vincente.

7.4 L’ora delle decisioni

Abbiamo lasciato Sieyès intento a macchinare la grande rivincita consiliare sul Direttorio e ad organizzare lo smantellamento dell’odiato sistema dell’anno III. Come noto, tuttavia, di lì a poco l’intrigo e il grande piano di riforma istituzionale sarebbe sfuggito dalle mani dell’‘Oracolo del Terzo Stato’, che sarebbe stato clamorosamente giocato da un generale niente affatto pronto a divenirne il semplice braccio armato. Senza ripercorrere i preparativi del 18 *brumaire* e gli stessi eventi al centro giornata, sviscerati da una vasta bibliografia, cercheremo di focalizzarci su un aspetto meno esplorato, ovvero sulle reazioni del cosiddetto *parti philosophique* dinanzi al grande evento. Come noto, infatti, Napoleone avrebbe ricevuto dal ceto intellettuale direttoriale un appoggio essenziale per fondare la sua ascesa. Servendosi del prezioso tramite di Volney, il generale corso era riuscito negli anni precedenti ad inserirsi all’interno delle riunioni d’Auteuil e, sul finire del 1797, persino a farsi ammettere nel tempio laico dell’*idéologie*: in quell’*Institut National* che ne costituiva la roccaforte culturale. Nel discorso di ringraziamento pronunciato il 26 dicembre 1797, Napoleone esprimeva tutta la sua gratitudine per una nomina che, almeno nelle parole, rappresentava un riconoscimento addirittura superiore di quelli conseguiti sul campo di battaglia:

Les suffrages des hommes distingués qui composent l’Institut m’honore. Je sens bien qu’avant d’être leur égal, je serai longtemps leur écolier. S’il était une manière plus expressive de leur faire connaître l’estime que j’ai pour eux, je m’en servirais. Les vraies conquêtes, les seules qui ne donnent aucun regret, sont celles que l’on fait sur l’ignorance. L’occupation la plus honorable, comme la plus utile pour les Nations, c’est de contribuer à l’extension des idées humaines. La vraie puissance de la

¹⁴¹⁸ AN, AF III 81, dossier 337, plaq. 1.

République française doit consister désormais à ne pas permettre qu'il existe une seule idée nouvelle, qu'elle ne lui appartienne.¹⁴¹⁹

Pur esprimendo una particolare forma d'imperialismo culturale che probabilmente stonava in quel contesto, nell'occasione e nello stesso spirito universalista del luogo che la ospitava, Bonaparte intendeva ostentare la sua fedeltà a quell'ideale illuministico di diffusione della conoscenza di cui proprio gli *idéologues* si erano ripetutamente dichiarati legittimi eredi. Ciò che importa notare, però, è che sin dagli esordi della sua carriera politica il futuro imperatore era consapevole più di ogni altro dell'importanza essenziale di avvolgere la sciabola in una rassicurante corona d'alloro. Per puntellare la sua autorità e presentarsi alla Francia nelle vesti di un novello Washington, generale vittorioso e protettore delle lettere, Bonaparte non perse occasione per ingraziarsi gli *idéologues* e guadagnarsi l'appoggio del gruppo culturale più influente della stagione direttoriale. Questi, da parte loro, sembrarono credere – al pari di Sieyès – alla possibilità di un generale amante delle lettere che potesse permettere loro di realizzare, finalmente, il sogno accarezzato di una Repubblica retta da saggi, di una Repubblica a trazione *idéologique*. Si spiega (anche) così l'appoggio di molti intellettuali di punta alle giornate di *brumaire*, che segnarono l'inizio dell'ascesa napoleonica. È passata alla storia, per esempio, la proposta di Cabanis di indirizzare ai francesi un'*adresse* a nome del Corpo legislativo per legittimare la prova di forza e l'avvicendamento istituzionale¹⁴²⁰.

Tuttavia, accanto al sostegno incondizionato dei vari Volney, Roederer, Cambacérès e, naturalmente, Sieyès, altri *savants* manifestarono un atteggiamento molto più prudente, se non proprio scettico, dinanzi alla possibile conciliazione tra Marte e Minerva. Garat, per esempio, avrebbe tentato sino all'ultimo di dissuadere il futuro imperatore dal compiere un passo che presentiva come fatale: «À la suite d'un diner donné par Bonaparte, peu de jours avant le 18 brumaire, le général eut avec Garat un entretien, dans lequel il s'expliqua sur les besoins de l'époque. Garat l'invita à ne pas compromettre sa gloire dans des troubles civils: “Les armées vous appellent, dit-il: c'est là que vous serez toujours grand”; et soudain Bonaparte s'éloigna de lui brusquement»¹⁴²¹. Il tormento interiore

¹⁴¹⁹ «Gazette Nationale ou le Moniteur Universel», 9 nivôse an VI (29 dicembre 1797). Napoleone fu eletto all'interno della I classe, nella sezione di Meccanica.

¹⁴²⁰ Cfr. *ivi*, 23 brumaire an VIII (14 novembre 1799). Si deve al medesimo personaggio la pubblicazione di un particolare libello che, per l'occasione e i contenuti, assumeva quasi la forma di manifesto ufficiale dell'ordine pubblico inaugurato dalla nuova Costituzione. Facciamo riferimento, ovviamente, a PIERRE-JEAN-GEORGES CABANIS, *Quelques considérations sur l'organisation sociale en général, et particulièrement sur la nouvelle constitution: séance du 25 frimaire an 8, imprimées par ordre de la Commission*, Paris, Imprimerie Nationale, an VIII [1799]. Sul ruolo degli *idéologues* nella giornata del 18 brumaire, si vedano almeno CHRISTINE LE BOZEC, *Le républicanisme du possible: les opportunistes*, «Annales Historiques de la Révolution Française», n. 299, 1995, pp. 67-74; JEAN-LUC CHAPPEY, *Les Idéologues face au coup d'Etat du 18 brumaire an VIII. Des illusions aux désillusions*, «Politix», vol. 14, n. 46, 2001, pp. 55-75.

¹⁴²¹ «Garat le jeune (Dominique-Joseph)», in *Biographie Universelle ancienne et moderne*, nouvelle édition publiée sous la direction de M. Michaud, Paris, chez Madame C. Desplaces, 1856, vol. XV, p. 539.

di Garat sarebbe riemerso nei tentennamenti di fronte al compito di presentare ufficialmente la nuova Costituzione del popolo francese¹⁴²². La figura dell'ex ambasciatore francese a Napoli non è affatto scelta casualmente. Proprio Garat, in un articolo pubblicato su «Le Conservateur» il 1 gennaio 1798 dal titolo eloquente di *Considérations sur la Dictature et sur les Dictateurs*, entrava a pieno diritto all'interno del dibattito sulla possibile riforma costituzionale, esprimendosi a favore dell'inserimento di specifici articoli per governare momenti pubblici eccezionali, come quello vissuto nel settembre precedente. Queste disposizioni erano definite *extra-constitutionnelle* non perché intendessero violare o anche solo ignorare la Costituzione; al contrario, si trattava di precauzioni prese dal legislatore e inserite all'interno della propria Carta per tentare di risolvere situazioni che imponevano di uscire dal normale funzionamento dell'organizzazione pubblica senza con questo realizzare decisioni o scelte *anti-constitutionnelles*: «Ces modifications seront ou des déplacements passagers, ou des accroissemens, ou des retranchemens des attributs assignés aux pouvoirs constitués. Voilà donc, dans une constitution, une partie qu'on peut en appeler LA PARTIE DICTATORIALE. Ici les règles générales, qui sont comme le bâton de l'aveugle, ne guident plus ; et si l'on n'est conduit par le génie, on ne sait plus où l'on est et où l'on va»¹⁴²³. Benché Garat intendesse legittimare l'esercizio di poteri straordinari da parte del *governo* solo in momenti eccezionali, è indicativo che l'articolo si chiudesse celebrando l'astro napoleonico, che era uscito brillantemente dall'impresa italiana grazie anche al coraggio dimostrato nell'agire prontamente, senza attendere le lente e per questo fatali disposizioni dagli organi centrali.

Ancor più complessa e dibattuta, se possibile, è la posizione assunta da Daunou rispetto agli intrighi *brumairiens* prima, e alla creazione del nuovo ordine poi. La fonte più importante – sebbene non sempre la più attendibile –, per esempio, nega recisamente ogni complicità del nostro negli eventi di fine 1799. Seguendo la lezione di Taillandier, la nomina di Daunou nella Commissione legislativa intermedia si sarebbe consumata non solo in sua assenza, ma addirittura a sua insaputa¹⁴²⁴. A nulla,

¹⁴²² Il 23 *frimaire an VIII* (14 dicembre 1799) Garat avrebbe pronunciato un discorso di fronte agli Anziani per presentare loro le nuove leggi fondamentali della Francia. Il discorso sarebbe stato pubblicato sul «Moniteur» del 26 *frimaire an VIII* (17 dicembre). Louis-Jérôme Gohier, appena spodestato dal Direttorio, ha lasciato un'immagine particolarmente vivida del sofferto allineamento di Garat al nuovo corso: «Je ne pourrais qu'imparfaitement exprimer l'impression que son discours me causa : je ne pus m'en taire à l'auteur ; je ne pus lui cacher les sentiments pénibles que m'avait fait éprouver sa trop brillante apologie. Une seule observation, que j'aurais dû me faire à moi-même, fut la réponse de Garat. Mon ami, me dit-il avec les accents de la plus profonde douleur, il fallait empêcher la guerre civile!». *Mémoires de Louis-Jérôme Gohier, président du Directoire au 18 brumaire*, in *Mémoires des contemporains, pour servir à l'histoire de France, et principalement à celle de la République et de l'Empire*, Paris, Bossange frères, 1824, vol. II, p. 54.

¹⁴²³ «Le Conservateur. Journal politique, philosophique et littéraire», 12 *nivôse an VI* (1 gennaio 1798).

¹⁴²⁴ Esiste, a questo proposito, la lettera originale del 20 *brumaire* (11 novembre 1799) con cui Daunou veniva avvisato da Cabanis e Luciano Bonaparte che il giorno precedente la Commissione intermedia del Consiglio dei 500 lo aveva nominato membro della Commissione legislativa intermedia del medesimo Consiglio. Gli veniva dunque inviato il processo verbale della sua nomina e il lasciapassare per accedere alle riunioni del Consiglio ormai menomato. Il bisogno di avvisare per iscritto Daunou di ciò che era avvenuto il giorno precedente sembra dimostrare in maniera chiara l'estraneità del personaggio agli eventi di *brumaire*. Cfr. BNF, NAF 21889, f. 94r.

infatti, erano serviti gli insistenti ammiccamenti di Sieyès: la volontà di Daunou – padre della Costituzione dell'anno III – non aveva accettato di avallare il clamoroso disfacimento di quella legalità costituzionale faticosamente raggiunta.

Daunou avait beaucoup connu Sieyès, et celui-ci dut chercher à l'attirer dans le parti qui dès lors projetait le 18 brumaire. Sieyès et Daunou avaient siégé ensemble au comité d'instruction publique; des rapports d'état les rapprochaient; quoique doués d'une nature d'esprit fort différente, ils avaient l'un pour l'autre une haute estime: aussi dînaient-ils souvent ensemble lors de la Convention. [...] Sieyès employa donc tous les moyens qui furent en lui pour entraîner Daunou dans le parti qui préparait le renversement du Directoire. Il le convoqua un jour chez lui, avec d'autres républicains modérés, et après leur avoir exposé la nécessité qu'il y avait d'opérer un nouveau changement dans le gouvernement, il leur dit: «Si vous ne voulez pas agir avec nous, je me tournerai du côté des jacobins.»¹⁴²⁵

Tuttavia, lo stesso Taillandier era consapevole della spinosità della vicenda, al centro di ricostruzioni di tenore opposto. Così la *Liste des citoyens qui ont provoqué ou favorisé l'événement du 18 brumaire*, così il barone di Reiffenberg¹⁴²⁶ e, in tempi più recenti, Jean Bourdon¹⁴²⁷, che nel suo attento studio sulla Costituzione dell'anno VIII non ha alcun dubbio sulla connivenza di Daunou nella riorganizzazione della Repubblica francese. È vero che, in qualità di rappresentante, partecipò alla celebre seduta del 19 *brumaire* (10 novembre) tenutasi a Saint-Cloud, che sancì la fine dell'ordine direttoriale. È ancora una volta il suo biografo principale a render conto delle impressioni nutrite dall'autore nel bel mezzo di un evento epocale, che lo vide spettatore non protagonista: «Il vit avec douleur le sanctuaire de la représentation nationale violé par la force armée, ayant à sa tête le jeune général qui avait acquis une si pure renommée en Italie et en Égypte»¹⁴²⁸.

Le prove di un suo coinvolgimento in quegli eventi, tuttavia, sembrano piuttosto labili. Innanzitutto, non si può dimenticare che la posizione di Daunou era sempre stata quella di fermo sostenitore dell'ordine direttoriale e dei singoli direttori (come dimostrava l'apologia pronunciata solo pochi mesi prima). Anche gli episodi apparentemente incriminanti, d'altro canto, sembrano tutt'altro che decisivi. L'articolo analizzato su «La Décade», per esempio, viene da molti considerato

¹⁴²⁵ TAILLANDIER, *Documents biographiques (op. cit.)*, pp. 166-67.

¹⁴²⁶ «Le Directoire était un gouvernement trop corrompu pour compter longtemps sur l'adhésion d'un citoyen rigide. Daunou, dans l'espoir de remédier au mal, s'associa à la révolution du 18 brumaire, sans croire servir l'ambition d'un soldat qui visait à la dictature». REIFFENBERG, *Éloge (op. cit.)*, p. 143.

¹⁴²⁷ Cfr. JEAN BOURDON, *La constitution de l'an VIII*, Paris, Rodez-Carrère, 1942.

¹⁴²⁸ TAILLANDIER, *Documents biographiques (op. cit.)*, p. 168. Secondo la stessa fonte, Daunou avrebbe seccamente smentito il presunto tentativo di assassinare il generale nel corso di quella seduta. A suo dire, infatti, non si trattava che di una favola, ovvero «un moyen de frapper les imaginations et d'exciter la sollicitude publique en faveur de celui qui s'annonçait comme le sauveur de la patrie». *Ibidem*.

la prova della sua complicità con gli altri revisionisti da cui sarebbe scaturito il colpo di *brumaire*. In realtà, a questo proposito, abbiamo già messo in luce la differenza sostanziale tra le posizioni revisioniste di tipo strumentale, volte alla creazione di un ordine nuovo rovesciando quello in auge, e quel moto riformistico per così dire ‘genuino’ che sembra incarnarsi nell’articolo attribuito a Daunou, in cui la volontà sembrava davvero quella di intervenire sulla Costituzione per rinforzarla, piuttosto che rovesciarla. Non sembra provare di più l’intervento pronunciato da Daunou al Consiglio dei 500 il 13 settembre 1799, in cui si era opposto strenuamente al generale e collega Jean-Baptiste Jourdan, che in virtù delle terribili condizioni in cui versava la Francia tanto sul fronte interno che estero proponeva di dichiarare solennemente la patria in pericolo e di istituire una commissione di 9 membri per presentare delle misure di «salut public»¹⁴²⁹. Era davvero troppo per Daunou, da sempre ostile ad ogni sospensione dell’ordine regolare a favore di normative d’eccezione e, soprattutto, costantemente in apprensione per il possibile ritorno di quella politica del Terrore che proprio il maldestro riferimento alla salute pubblica non poteva non riportare alla memoria.

Si je pensais que la déclaration eût le but qu’on lui suppose, je n’hésiterais pas à la voter ; mais pour me déterminer à voter une loi quelconque, mon devoir est d’examiner si elle est constitutionnelle, juste, nécessaire, efficace. Or, je ne vois à la résolution proposée aucun de ces caractères. C’est moins elle que ses effets que je redoute ; mais une fois cette déclaration portée, savez-vous où l’on peut vous entraîner en son nom ? Si on vous proposait aujourd’hui les mesures qui bientôt peut-être en seraient les résultats, vous en seriez effrayés sans doute ; car nul de vous ne veut le retour du régime révolutionnaire.¹⁴³⁰

Daunou insisteva quindi sulla temibile gradualità dell’imposizione di quel regime spaventoso, che, come insegnava la recente esperienza, si sarebbe instaurato a poco a poco, presentando misure terribili come necessarie risposte a situazioni altrettanto eccezionali¹⁴³¹. Il discorso terminava poi con una considerazione che, ai nostri fini, data anche la prossimità con gli eventi di *brumaire*, può esser considerato come la prova decisiva della sua perdurante fedeltà alla Carta del 1795 e della sua opposizione ad ogni progetto che intendesse sovvertirla:

J’ai toujours crue, et aujourd’hui plus que jamais, je crois la constitution de l’an 3 notre seul moyen de salut. Si nous avons la faiblesse de laisser attenter à ce dépôt sacré, qu’arriverait-il ? Nous serions entraînés à travers un torrent de crimes et de calamités, non pas à la république mieux organisée, non

¹⁴²⁹ «Gazette Nationale ou le Moniteur Universel», 29 *fructidor an VII* (15 settembre 1799).

¹⁴³⁰ *Ivi*, 30 *fructidor an VII* (16 settembre 1799).

¹⁴³¹ «Pensez-vous que jamais la convention ait eu l’idée du régime révolutionnaire ? Si elle n’y avait été successivement entraînée, qui aurait pu enfanter d’une seule idée ce monstre, germe de tous les crimes, et de tous les fléaux qui nous accablent aujourd’hui ?». *Ibidem*.

pas à un gouvernement mixte, non pas à une transaction avec les principes républicains, mais à la contre-révolution la plus complète et la plus absolue.¹⁴³²

Al di là di un coinvolgimento che, alla luce dei fatti, appare quantomai inverosimile, possiamo affermare con sicurezza che, una volta cooptato all'interno della Commissione legislativa, Daunou fu ben poco disponibile ad avallare le precoci tendenze autoritarie del futuro imperatore. Più resoconti riportano che fu proprio la sua fiera resistenza ad alienargli il posto di terzo console che gli sarebbe spettato in un primo momento¹⁴³³. Gli stessi assertori della sua complicità con i *brumairiens* riconoscono senza esitazioni la sua ferma condotta¹⁴³⁴. Proprio sul complicatissimo e oscuro processo costituente dell'anno VIII conviene adesso focalizzare la nostra attenzione: non solo perché, come vedremo, il ruolo recitatovi da Daunou sarebbe stato, per l'ennesima volta, centrale; ma anche perché solo attraverso questo genere di analisi sarà possibile riannodare i fili di quell'ordito di correnti e linee politico-costituzionali partite dalla Francia, sviluppatesi al di fuori di essa e, infine, tornate all'origine irrimediabilmente contaminate.

Il primo elemento ad emergere è la convinzione diffusa che Sieyès, ovvero la grande mente dietro il rovesciamento dell'ordine direttoriale, avesse già pronto da mesi un compiuto progetto di Costituzione che si sarebbe trattato semplicemente di mettere in atto. Ed è qui che si situa una prima grossa difficoltà sulla genesi della *Constitution de l'an VIII*: non è infatti stata tramandata alcuna copia originale del presunto Progetto di Sieyès, cosicché per ricostruirlo siamo costretti a rifarci a fonti indirette, ovvero ai resoconti presentati da compagni e presenti alle sedute delle Commissioni legislative intermedie dei due Consigli. La questione è d'importanza cruciale, poiché il dibattito costituente avrebbe preso le mosse proprio dalla bozza di Costituzione presentata da Sieyès. Per quanto l'ingombrante autorità napoleonica avrebbe sottoposto questo testo ad una profonda revisione, risalire ad esso significa cogliere l'anello della catena che tiene insieme i precedenti costituzionali francesi ed europei a quel particolare ed intrinsecamente diverso esemplare rappresentato dalla prima Carta napoleonica.

La principale testimonianza a cui dobbiamo far riferimento per tentare di ricostruire l'originale Piano dell'abate è quella di Boulay de la Meurthe, che all'interno delle proprie Memorie si protesta

¹⁴³² *Ibidem*.

¹⁴³³ Si vedano: TAILLANDIER, *Documents biographiques (op. cit.)*; SAINTE-BEUVE, *M. Daunou (op. cit.)*, pp. 39-40; MIGNET, *Notice historique (op. cit.)*, p. 212.

¹⁴³⁴ Faccia fede quanto affermato dal barone di Reiffenberg: «Bientôt détrompé, il refusa les fonctions de conseiller-d'état que lui offrait le premier consul et se contenta de celles de tribun». REIFFENBERG, *Éloge (op. cit.)*, p. 143.

custode e testimone di prima mano delle riflessioni costituzionali di Sieyès sul finire del 1799¹⁴³⁵. Benché si tratti della più dettagliata e, almeno in parte, della più credibile, quella di Boulay non è la sola fonte coeva a descrivere i capisaldi dell'originario Piano di Sieyès. Sebbene, anche in questi casi, risultino elaborate a decenni di distanza dagli eventi narrati, anche le opere di Roederer e Fouché si dedicano a rapidi, ma incisivi affreschi del Progetto originale dell'abate¹⁴³⁶. Anche lo stesso Daunou rappresenta una fonte privilegiata: oltre a partecipare ai dibattiti costituenti – rappresentando quindi un testimone di primo piano –, in un particolare manoscritto egli ha tramandato una sintesi sinottica del celebre Piano di Sieyès¹⁴³⁷.

Senza scendere nei singoli dettagli della vicenda, peraltro già autorevolmente analizzati da opere più o meno moderne¹⁴³⁸, è comunque utile isolare gli elementi più importanti. Innanzitutto, per comprendere la veste con cui Daunou sarebbe intervenuto nel processo costituente, bisogna ricordare che egli fece parte della sezione della Commissione provvisoria dei 500 – istituita dalla legge del 19 *brumaire an VIII* (19 novembre 1799)¹⁴³⁹ – e, al suo interno, della sottocommissione organizzata per fondare le nuove istituzioni politiche. Egli sarebbe risultato dunque tra i protagonisti di primo piano di quelle settimane, contribuendo in maniera decisiva alla stesura di un documento frutto dell'incontro e del compromesso tra tre diverse filosofie e sensibilità. Come è stato giustamente notato, infatti, è proprio questo carattere ibrido e tripartito a rappresentare una delle cifre del terzo documento (o quarto, se si inserisce nel novero l'inapplicato precedente del 1793) costituzionale francese: «il semble aussi que la Constitution de l'an VIII puisse apparaître comme un compromis entre les idées libérales de Daunou, le système métaphysique de Sieyès et la conception d'un pouvoir politique monarchique de Bonaparte»¹⁴⁴⁰.

¹⁴³⁵ Cfr. ANTOINE-JACQUES-CLAUDE-JOSEPH BOULAY DE LA MEURTHE, *Théorie constitutionnelle de Sieyès. Constitution de l'an VIII*, extraits des mémoires inédits de M. Boulay de la Meurthe, Paris, Paul Renouard, 1836.

¹⁴³⁶ Roederer, che si sarebbe presentato come il tramite tra i due grandi protagonisti in gioco (Sieyès da una parte, Napoleone dall'altra), avrebbe descritto brevemente le posizioni dell'abate in PIERRE-LOUIS ROEDERER, *Mémoires sur la Révolution, le Consulat et l'Empire*, textes choisis et présentés par Octave Aubry, Paris, Plon, 1942, p. 111 e *passim*. Per quanto riguarda Fouché, da sempre attivissimo in intrighi e congiure di vario spirito, si veda JOSEPH FOUCHÉ, *Mémoires complets et authentiques de Joseph Fouché*, Paris, Jean de Bonnot, 1967, pp. 88-91. Un interessante, benché succinto resoconto del Piano si trova anche in MIGNET, *Le comte Sieyès*, in *Notices et portraits historiques et littéraires*, Paris, Charpentier, 1854, t. I, pp. 71-99.

¹⁴³⁷ BNF, NAF 21891, f. 189v.

¹⁴³⁸ Si veda, in primo luogo, BOURDON, *La Constitution de l'an VIII* (*op. cit.*); JOHAN MENICHETTI, *L'écriture de la constitution de l'An VIII : quelques réflexions sur l'échec d'un mécanisme révolutionnaire*, «Napoleonica. La Revue», no. 18, décembre 2013, pp. 68-83; SYLVAIN BLOQUET, *La genèse de la Constitution de l'an VIII et ses ultimes modifications manuscrites*, «Napoleonica. La Revue», no. 25, 2016, pp. 5-93.

¹⁴³⁹ La legge in questione decretava la creazione di due commissioni legislative provvisorie, formata ciascuna da 25 membri dei due consigli.

¹⁴⁴⁰ BLOQUET, *La genèse de la Constitution de l'an VIII* (*op. cit.*), p. 18.

Ma andiamo con ordine. Dopo la giornata del 18 *brumaire*, che nelle parole di Boulay aveva avuto innanzitutto l'obiettivo di «apporter à la constitution de l'an III les changemens dont l'expérience avait fait sentir à tous les bons esprits la nécessité, et surtout de donner à la France un gouvernement qui eût plus d'unité, de force et de consistance»¹⁴⁴¹, la questione all'ordine del giorno era quella di dare alla Francia una nuova organizzazione pubblica. Con una sorprendente affinità rispetto a quanto sostenuto nel corso del 1795 per legittimare, tramite l'argomento delle leggi organiche e del completamento della Costituzione del 1793, le discussioni che avrebbero presto portato ad un documento costituzionale *nuovo*, Boulay presentava quest'opera come una correzione o un perfezionamento della Costituzione in vigore. In tal modo, oltre ad apparire (volutamente) ridimensionato nella sua radicalità, l'intero processo costituente dell'anno VIII finiva per ricollegarsi direttamente con quei sommovimenti revisionisti di cui abbiamo dato un rapido affresco nelle pagine precedenti. Inoltre, il riferimento ad un governo finalmente unito, forte ed efficiente si riannodava direttamente ad uno dei cardini del filone costituzionale europeo più volte individuato, che accomunava le Carte delle repubbliche romana, elvetica e cisalpina del 1798. La convergenza è tanto più clamorosa se si considera che i tre aggettivi appena citati coincidevano quasi alla lettera con gli intenti espressi dal Direttorio a Trouvé per dirigere la sua opera di riforma costituzionale nel contesto cisalpino. Tutto questo ci aiuta a comprendere come, nelle menti di molti dei protagonisti di quegli eventi, la giornata di *brumaire* servisse davvero non a rompere definitivamente i ponti con l'organizzazione vigente, ma a perfezionarla e a renderla finalmente all'altezza di regolare la vita pubblica francese.

Di qui la centralità del Progetto originale di Sieyès e delle diverse modifiche, rielaborazioni e storture che alla fine – ma solo alla fine – avrebbero portato alla definitiva Costituzione del 22 *frimaire an VIII* (13 dicembre 1799). Sono proprio, infatti, le fasi intermedie, dal Piano originale dell'abate alla vigilia – e alla notte – del 22 *frimaire*, infatti, che appaiono più preziose per mettere in luce gli innumerevoli legami che si intrecciano rispetto alle precedenti riflessioni ponderate nell'ambito francese o, addirittura, sperimentate in vari contesti italiani e svizzeri. Ad apparire secondaria sarà così, paradossalmente, la versione finale della Costituzione, in quanto si mostrerà come il frutto di una volontà preponderante, sempre più decisa a far valere e ad imporre le proprie aspirazioni di comando, che avrebbe finito per prevalere su quelle linee riformistiche che, pur con sfumature diverse, si ricollegavano invece ad un preciso dibattito politico-costituzionale dipanatosi tra Francia ed Europa.

¹⁴⁴¹ BOULAY DE LA MEURTHE, *Théorie constitutionnelle de Sieyès (op. cit.)*, pp. 43-44.

Se diamo fede alla testimonianza di Boulay, mentre le due commissioni intermedie e le rispettive sezioni si stavano organizzando¹⁴⁴², Sieyès avrebbe steso dinanzi a lui i singoli principi – «des notes sur les différentes parties de son plan de Constitution»¹⁴⁴³ – di un Progetto ancora *in fieri* e, dunque, tutt’altro che concluso. Questo processo di elaborazione episodica si sarebbe concluso solo sul finire del mese, ovvero intorno al 21 novembre 1799. Sarebbe quindi partita una lunga sequela di incontri, prima tra singoli membri delle sezioni e Sieyès; quindi, tra questi e Napoleone, svolti in entrambi i casi di persona o tramite mediatori (rappresentati, in primo luogo, con Roederer, Boulay e lo stesso Daunou), che avrebbero portato i due uomini forti ad un duro confronto e ad un passo dalla rottura¹⁴⁴⁴. Il generale, infatti, avrebbe espresso senza veli la propria contrarietà di fronte a vari punti del Piano di Sieyès, che considerava inseriti ad arte per metterlo fuori dai giochi dopo pochi mesi¹⁴⁴⁵. Commentando la versione di Talleyrand, presente all’incontro, l’esegeta di Sieyès avrebbe precisato i due ambiti più deprecati dall’oculato generale: «C’était sur certaines attributions du collège des conservateurs [il potere di assorbimento], et principalement sur la structure du gouvernement, sur le grand-électeur, que la dispute avait eu lieu»¹⁴⁴⁶. A proposito dello scontro ideologico, ancor prima che politico, tra l’intellettuale e il militare, Boulay offre una bella ed emblematica metafora: «Sieyès et vous, vous êtes comme le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, qui ne vivent que bien

¹⁴⁴² Riguardo al tema che più ci interessa, ricordiamo che entrambe le commissioni avrebbero individuato, al loro interno, alcuni membri che avrebbero composto una sezione adibita ad individuare le leggi organiche alla base della nuova Costituzione. Daunou faceva parte di quella dei Cinquecento insieme a Luciano Bonaparte, Boulay de la Meurthe, Cabanis, Chazal, Chénier e Chabaud (du Gard). Quella degli Anziani era invece formata da Garat, Lemerrier, Laussat, Lenoir-Laroche e Régnier.

¹⁴⁴³ BOULAY DE LA MEURTHE, *Théorie constitutionnelle de Sieyès* (op. cit.), p. 4.

¹⁴⁴⁴ L’obiettivo delle iniziali riunioni con alcuni membri delle sezioni era, secondo Boulay, quello di portarli sulle proprie posizioni rendendoli promotori del proprio Progetto. Sempre secondo l’autore delle Memorie, l’intento sarebbe stato raggiunto, visto che quello sarebbe stato accettato nella sua interezza dai deputati. Mancava però il *placet* più importante, quello del generale. A questo proposito, al di là delle mire napoleoniche, occorre dire che neppure l’approccio di Sieyès facilitava il dialogo e il compromesso. Secondo la lezione di Boulay (non certo una fonte avversa), infatti, egli concepiva la sua opera come una macchina perfetta e pertanto imm modificabile: «C’était le fruit des méditations politiques de toutes sa vie: c’était une machine qu’il avait contruite avec un soin extreme, et qu’il prétendait avoir munie de tous les rouages nécessaires à sa pleine et régulière activité ; rouages tellement assortis, tellement faits les uns pour les autres et pour le tout, que toucher à un seul, le supprimer, le déplacer, le modifier, c’était vouloir, selon lui, arrêter la machine ou bien y introduire la confusion et le désordre». *Ivi*, pp. 45-46.

¹⁴⁴⁵ Come noto, a scatenare le ire del futuro primo console era innanzitutto la figura del Grande Elettore, che sapeva ritagliata per lui, che oltre a non detenere un potere diretto nell’esercizio delle funzioni governative avrebbe potuto essere cooptato all’interno del *Collège des Conservateurs* (poi Senato) in virtù di un apposito potere *de absorption*. Celeberrima, a tal proposito, l’immagine con cui Napoleone si figurava questa nuova magistratura a cui si sentiva destinato, che veniva ridotta ad un misero «cochon à l’engrais». Cfr. MANUEL CARIUS, *Le «cochon à l’engrais». A propos du Grand-électeur dans le projet de Constitution présenté par Sieyès en 1799 (an VIII)*, «Revue française de droit constitutionnel», no. 62, 2005, pp. 227-56.

¹⁴⁴⁶ BOULAY DE LA MEURTHE, *Théorie constitutionnelle de Sieyès* (op. cit.), p. 47. Quanto a quest’ultima carica, che Napoleone presentava essergli destinata, la sua posizione sarebbe stata la seguente: «Il n’y voyait qu’un pur fantôme, bien décoré, il est vrai, mais sans force et sans mouvement». *Ivi*, p. 48.

difficilement ensemble. Il faut donc vous séparer le plus tôt possible, mais après avoir fait une constitution»¹⁴⁴⁷.

Sempre stando alla narrazione di Boulay, ad un mese dalla giornata epocale non si sarebbe ancora addivenuti a niente di concreto e, così, si sarebbe fatto carico egli stesso di proporre a Sieyès di riunire le sezioni affinché queste si occupassero senza tregua della loro missione primaria¹⁴⁴⁸. Una volta che, a partire da quello elaborato dall'abate, queste avessero steso un proprio Progetto di Costituzione, quest'ultimo sarebbe stato sottoposto al vaglio due commissioni. Boulay sostiene che per occuparsi della *rédaction* del progetto delle sezioni fu scelto proprio Daunou. Una scelta, quest'ultima, particolarmente azzeccata per l'autore, che commentava in maniera emblematica: «on ne pouvait pas mieux choisir»¹⁴⁴⁹. Il lavoro delle sezioni dovette procedere con particolare celerità, se si considera che già il 22 *frimaire* (13 dicembre) la Francia avrebbe avuto una nuova Costituzione. Ciò che è certo è che, prima della pubblicazione, il Progetto dovette esser sottoposto al giudizio non solo delle commissioni, ma anche e soprattutto dei tre consoli, Roger Ducos, Sieyès e, *in primis*, Napoleone. Il racconto delle riunioni notturne presso l'alloggio di quest'ultimo, in cui si stabilirono gli ultimi, pesanti, interventi sul Piano costituzionale, è confermato, oltre che da Boulay, dalle Memorie di Fouché, che però le data, erroneamente, «vers la mi-décembre», ovvero dopo la proclamazione ufficiale dell'Atto costituzionale¹⁴⁵⁰. Questi incontri risultarono comunque fruttuosi, tantoché già il 21 *frimaire* Boulay poteva dichiarare, a nome della propria sezione, la realizzazione del compito assegnatole e, più in generale, il compimento della giornata del 18 *brumaire*:

La révolution du 19 brumaire, n'était que le commencement du plan concerté par ceux qui l'avaient entreprise. Son but n'était pas seulement de déplacer quelques hommes, d'ajourner le corps législatif et de substituer trois consuls, à cinq directeurs ; mais de renverser franchement un gouvernement faible, inutile, proscrit depuis longtemps dans l'opinion publique, et de le remplacer par un établissement plus solidement assis sur les vrais principes de l'ordre social, plus capable de prouver à la nation, le degré de liberté, de gloire et de bonheur, auquel a droit de prétendre.¹⁴⁵¹

¹⁴⁴⁷ *Ivi*, p. 51. Con uno sguardo retrospettivo, bisogna confessare che Napoleone avrebbe preso alla lettera questo suggerimento e, come nella Costituzione dell'anno VIII l'Esecutivo schiacciava decisamente l'autorità del Legislativo, allo stesso modo egli sarebbe riuscito ben presto a sbarazzarsi dello scomodo abate.

¹⁴⁴⁸ Boulay, purtroppo, non è mai particolarmente preciso nel datare i singoli eventi della sua narrazione. Questa approssimazione, dovuta alla distanza cronologica dai fatti narrati, non impedisce alla fonte di essere uno dei riferimenti più preziosi per collocare l'evoluzione dei processi di stesura dell'atto costituzionale dell'anno VIII. In questo caso, il riferimento ad *un mese* dall'inizio delle riflessioni sul tema conduce a situare la convocazione delle sezioni verso il 19 *frimaire* (10 dicembre).

¹⁴⁴⁹ BOULAY DE LA MEURTHE, *Théorie constitutionnelle de Sieyès* (*op. cit.*), p. 55.

¹⁴⁵⁰ FOUCHÉ, *Mémoires* (*op. cit.*), p. 89.

¹⁴⁵¹ «Gazette Nationale ou le Moniteur Universel», 22 *frimaire an VIII* (13 dicembre 1799).

Come tipico di ogni discorso volto a presentare un ordine nuovo, anche Boulay – come già Boissy d'Anglas dinanzi alla Convenzione – presentava una lettura teleologica del passato rivoluzionario: gli eventi, i drammi, gli errori e le storture patite servivano così a legittimare l'opera appena compiuta, che avrebbe dovuto far tesoro di quelle esperienze per fondare finalmente un ordinamento stabile e duraturo. Al cuore di quest'azione riformatrice e, allo stesso tempo, fondatrice stava una preoccupazione preminente: quella di creare un governo finalmente forte e sicuro.

Quelle est la cause de tant de maux? C'est que depuis la révolution nous n'avions point eu de gouvernement. Deux factions principales s'y sont constamment opposées : la faction royaliste et la faction démagogique. [...] Que ces deux factions se soient toujours opposées à l'établissement d'un gouvernement républicain, sagement et fortement constitué, c'est ce que l'on conçoit facilement, quoique toutes deux y trouvent également leur perte absolue. [...] La république est entre ces deux extrêmes ; elle est dans l'immense majorité des citoyens également exclus par cette double minorité de factieux ; c'est dans cette majorité que se trouvent le travail, l'industrie, les talents, les mœurs, et presque toute la propriété ; c'est par elle que le gouvernement doit être fait ; c'est pour la défendre contre les agitateurs et les méchants. Comme ils sont en permanence de conspiration, il faut que le gouvernement ait la consistance et la force nécessaires pour prévenir ou comprimer leurs efforts.¹⁴⁵²

Dopo aver proclamato i principi ordinatori del nuovo sistema pubblico, Boulay lasciava però clamorosamente il suo discorso mutilo. È lo stesso autore a giustificare, a posteriori, la sua volontà di non completare il suo rapporto ufficiale:

La seconde partie devait contenir l'apologie de la constitution; j'en avais préparé tous les matériaux; mais, après avoir assisté aux discussions des commissions, peu satisfait de quelques-uns des changemens apportés aux idées de Sieyès que je n'approuvais pas toutes, mais dont j'admira la profondeur et la liaison ; inquiet des dissensions que présageaient les partis de l'intérieur, plus inquiet encore des dangers dont notre position extérieure était pleine, et bien que ma confiance dans le gouvernement du premier consul fut entière, cependant, quand il fallut me faire le panégyriste de la constitution de l'an VIII et la présenter comme devant répondre à tous les besoins du pays, je l'avoue, le doute agita mon esprit et je crus qu'il était sage de m'abstenir.¹⁴⁵³

¹⁴⁵² *Ibidem*. Facendo proprio uno dei principi cardine del profondo processo di riforma comunicatogli da Sieyès e riportato nelle proprie Memorie, nel discorso ufficiale riportato dal «Moniteur» Boulay indicava nello spirito dell'Ottantanove e nell'Assemblea Nazionale Costituente le guide 'spirituali' a cui rifarsi. Sulla stessa linea anche il resoconto di Mignet: «Sieyès avait senti qu'il fallait une révolution d'ordre en 1800, comme il en avait fallu une d'affranchissement social en 1789». MIGNET, *Le comte Sieyès (op. cit.)*, p. 95.

¹⁴⁵³ BOULAY DE LA MEURTHE, *Théorie constitutionnelle de Sieyès (op. cit.)*, pp. 72-73. Più prudente e lapidario il commento del «Moniteur» del 23 *frimaire*, che si limitava a giustificare in questi termini l'assenza dell'annunciata seconda parte del discorso: «Boulay, de la Meurthe, n'a point continué aujourd'hui le discours qu'il avait commencé hier, pour exposer les principes et les bases de la nouvelle constitution. Des changemens ont, dit-on, été faits, dans la nuit

7.4 Da Sieyès a Napoleone, o dalla ragione al potere

La questione centrale diviene, a questo punto, comprendere le ragioni dell'improvvisa sterzata di Boulay, ovvero tentare di ricostruire le oscure manovre che avrebbero portato, nella notte del 22 *frimaire*, a cambiamenti tali da far sorgere in uno dei primi sostenitori della riforma più di qualche scrupolo.

È proprio a questo proposito che la figura di Daunou, presente eccome a quei raduni semiufficiali, torna centrale, non solo come testimone, ma come protagonista attivo di un procedimento che egli avrebbe tentato, sin da ultimo, di distogliere da quella precoce deriva autoritaria che avrebbe poi spinto Boulay a prendere le distanze dal suo stesso manifesto. Per comprendere l'apporto di Daunou da un lato e le segnanti modifiche dell'ultimo istante dall'altro, è però necessario, prima di tutto, delineare per sommi capi l'impostazione originaria del Progetto di Sieyès. La testimonianza di Boulay è, ancora una volta, essenziale, perché oltre alle singole disposizioni del Progetto ci riporta anche i principi ispiratori che gli avrebbe espresso lo stesso Sieyès. Il primo cardine era il rigetto della democrazia diretta e l'esaltazione del sistema rappresentativo: «La démocratie brute est absurde. Fût-elle possible, le système représentatif est bien supérieur, seul capable de faire jouir de la vraie liberté et d'améliorer l'espèce humaine»¹⁴⁵⁴. L'apprezzamento della superiorità intrinseca, qualitativa, e non puramente strategica del sistema rappresentativo – che, detto per inciso, lo differenziava dalla posizione di quanti, come Daunou, vi si erano rassegnati in virtù dell'impraticabilità del sistema alternativo – non era però il solo principio guida. Il modello di rappresentanza concepito da Sieyès voleva essere di nuovo conio: mentre la rappresentanza sperimentata fino ad allora gli appariva come un esercizio attuato *su e in* diverse frazioni di popolo, ciascuna delle quali esigeva per sé e per i propri interessi – di qui il titolo squalificante di assemblee *sectionnaires* per indicare quelle su cui si giostravano i precedenti ordinamenti rivoluzionari –, la sua ambizione era quella di fondare un prototipo di rappresentanza realmente nazionale. Per fare ciò, veniva innanzitutto posto un secondo punto fermo, la differenza sostanziale tra base democratica e governo rappresentativo: «Le gouvernement élevé sur cette base est nécessairement représentatif et ne doit pas ressembler à la base – une république représentative»¹⁴⁵⁵. Derivava da questo genere d'impostazione un particolare *status* per il singolo cittadino, dalle potenzialità politiche

dernière, aux points déjà convenus, et ont forcé de remettre à demain la suite de l'exposition». «Gazette Nationale ou le Moniteur Universel», 23 *frimaire an VIII* (14 dicembre 1799). Come sappiamo, però, non ci sarebbe stato alcun seguito, né il giorno successivo né mai.

¹⁴⁵⁴ BOULAY DE LA MEURTHE, *Théorie constitutionnelle de Sieyès* (op. cit.), p. 5.

¹⁴⁵⁵ *Ibidem*.

inevitabilmente ridotte rispetto ai modelli passati di cittadinanza elaborati dalla riflessione rivoluzionaria:

[...] le *simple citoyen*, celui qui ne faisait pas partie du corps représentatif, ne pouvait prétendre au droit de parler, et moins encore au droit d'agir au nom du peuple. Que laissait-il donc à ce citoyen? Le droit d'un simple associé, celui de jouir du bénéfice de l'association, c'est-à-dire d'exercer librement ses facultés et son industrie ; de soigner de même son bien-être, sa chose privée, sous la protection et la garantie des lois et du gouvernement : au lieu que l'individu représentant, par cela seul qu'il est revêtu de ce caractère, a toujours le droit, dans la sphère de son pouvoir public, de parler et d'agir au nom du peuple ; si bien qu'à cet égard, il n'y a plus d'égalité politique entre l'un et l'autre.¹⁴⁵⁶

Soffermarsi su questo passo significa focalizzarsi sul passaggio epocale tra due diverse condizioni di cittadinanza e, quindi, di cosa pubblica. Prima ancora di fondare particolari istituzioni, Sieyès proclamava infatti una bipartizione fondamentale all'interno della collettività sociale: da un lato il cittadino semplice, ripiegato sui suoi interessi e sui suoi affari privati; dall'altro, il cittadino rappresentante, l'unico legittimato a parlare e ad agire in nome del popolo in generale. Questa evoluzione, intenta a porre il fuoco della politica sulle garanzie dei diritti civili piuttosto che sull'esercizio o lo sviluppo di quelli politici, sarebbe stata poi condivisa, pur su basi originali, dal Daunou della Restaurazione, la cui opera fondamentale portava un titolo in tal senso emblematico: *Des garanties individuelles dues à tous les membres de la société* (1818). Prima ancora di fungere da apripista ed anticipatrice, la posizione di Sieyès costituiva anche il punto di approdo e l'approfondimento di una riflessione svoltasi nell'arco di più anni e in contesti ben più ampi di quelli francesi. In breve, la divaricazione tra il privato cittadino e il rappresentante – inconcepibile per la mentalità rivoluzionaria dei primi anni – era già riconoscibile, *in nuce*, in quel progressivo processo di professionalizzazione della funzione politica reso tangibile all'interno delle costituzioni delle repubbliche romana, elvetica e cisalpina. Il criterio gradualistico per l'accesso alle cariche pubbliche, l'entrata di diritto degli ex direttori nei rispettivi 'Senati', così come il restringimento delle occasioni di esercizio politico al di fuori del momento elettorale – e, a proposito di quest'ultimo, lo scompenso tra la larga concessione del voto di primo livello e la stretta nelle assemblee di secondo grado – rappresentano altrettante tracce di una tendenza a rendere la politica l'affare di una classe di uomini ben precisa, adeguata e professionalmente preparata al compito che la attendeva.

Solo se inquadrato dentro questi ranghi si può comprendere davvero il concetto centrale del Progetto di Sieyès, condensato nella massima secondo cui la fiducia doveva venire dal basso, mentre

¹⁴⁵⁶ *Ivi*, p. 9.

l'autorità non poteva che calare dall'alto: «Il avançait ensuite ces deux propositions, comme fondement de son système: 1° Nul ne doit être revêtu d'une fonction publique, que par la confiance de ceux sur lesquels doit s'exercer cette fonction; 2° Nul ne doit être nommé fonctionnaire par ceux sur lesquels doit peser son autorité»¹⁴⁵⁷. Dal punto di vista pratico, questo principio si realizzava nel confezionamento di *listes de confiance* di livello comunale, dipartimentale e nazionale. Al primo livello, Sieyès immaginava che i cittadini di ogni *arrondissement* si riducessero tra loro selezionando 1/10 di cittadini 'notabili', coincidenti con le personalità su cui si concentrava la fiducia generale. A loro volta, le diverse liste di notabili comunali avrebbero contribuito a formare la lista dipartimentale, o di II grado, composta da 1/10 di quelle di primo grado. Queste prime due liste conferivano ai membri lo status di eleggibilità per le funzioni relative, rispettivamente, all'*arrondissement* comunale e al dipartimento. Per le più alte funzioni pubbliche, quelle nazionali, Sieyès immaginava non solo un'ulteriore riduzione ad 1/10 di tutte le diverse liste dipartimentali, ma anche una successiva epurazione da parte della sola magistratura da cui avrebbero potuto ricevere questo «caractère de nationalité»: il *Collège des Conservateurs*, che avrebbe potuto esercitare un *droit de censure* sugli iscritti alla lista nazionale escludendone fino ad 1/10¹⁴⁵⁸.

Non era posta alcuna condizione per l'iscrizione alle diverse *listes*, ovvero non veniva richiesto alcun requisito per l'eleggibilità diverso dal riconoscimento dei propri concittadini. E tuttavia, la scelta finale degli effettivi detentori di incarichi pubblici sfuggiva al controllo dei cittadini, ovvero di coloro sui quali si sarebbero dovute riverberare quelle autorità, e veniva affidata al *Collège des Conservateurs*, formato da almeno 80 membri (e da massimo 100) cooptati dalle liste nazionali e nominati a vita. Era proprio questa l'istituzione al centro del Progetto di Sieyès, che non a caso le affidava anche il compito di giudicare – su preliminare denuncia da parte di un organo del Legislativo o del Governo – su conflitti di autorità o di competenze tra i poteri pubblici, innalzandola così al ruolo di guardiano della Costituzione. Si trattava di un *pouvoir neutre* posto a garanzia della Costituzione e, dunque, della stabilità dell'intero ordinamento: «n'est rien dans l'ordre exécutif, rien dans le gouvernement, rien dans l'ordre législatif. Il est, parce qu'il faut qu'il soit, parce qu'il faut une magistrature constitutionnelle»¹⁴⁵⁹.

¹⁴⁵⁷ *Ivi*, p. 10.

¹⁴⁵⁸ Secondo Boulay, Sieyès aveva calcolato con particolare attenzione la consistenza numerica di questi diversi livelli di eleggibilità. Supponendo una popolazione di 30 milioni di abitanti, l'abate immaginava che il totale dei cittadini potesse arrivare a 6 milioni, ovvero ad 1/5 del totale di abitanti francesi. Di decimo in decimo, risultava così che le liste comunali avrebbero compreso 600000 notabili, quelle dipartimentali 60000 e quella nazionale 6000. Dopo le possibili epurazioni del Collegio dei Conservatori, quest'ultima avrebbe potuto ridursi ad un minimo di 5400 iscritti.

¹⁴⁵⁹ BOULAY DE LA MEURTHE, *Théorie constitutionnelle de Sieyès (op. cit.)*, p. 32.

Non solo: introducendo la misura che, più di ogni altra, avrebbe scatenato le ire del futuro imperatore, Sieyès conferiva a questo organo – a cui già ne spettava la nomina – la possibilità di assorbire il Grande Elettore. Questo potere, considerato la miglior forma di ostracismo – in quanto non escludeva dalla vita pubblica, ma rendeva innocua una personalità tracotante inglobandola all'interno di una magistratura collegiale – si rivolgeva alla seconda delle due «puissances électorales»¹⁴⁶⁰ poste all'apice della gerarchia politica. Sarebbe infatti spettato al Grande Elettore la nomina e la revoca dei 2 consoli a capo del governo, uno per l'interno e uno per l'estero. Sarebbe stato il rappresentante all'estero dell'unità nazionale e, pertanto, gli sarebbero spettate prerogative e riconoscimenti onorifici a non finire.

Senza scendere nei singoli dettagli, importa aggiungere che ciascun console avrebbe avuto a disposizione, come mezzo di governo, un Consiglio di Stato, una camera di giustizia e dei ministri. Ciascun Consiglio di Stato avrebbe dovuto proporre al Corpo legislativo – definito *jury législatif*, composto da 400 membri, privo del potere di iniziativa ed esclusivamente deliberante – le leggi ritenute necessarie al governo e avrebbe avuto come principale contraddittore di fronte a quello il Tribunato, organo collegiale che avrebbe detenuto le stesse prerogative dinanzi al Corpo legislativo relativamente, in questo caso, a progetti di interesse generale ponderati a partire dai bisogni del popolo¹⁴⁶¹. Sarebbe poi spettato sempre al Consiglio di Stato la funzione di stilare regolamenti, la cui validità era rivolta e limitata ai funzionari pubblici e agli impiegati (ovvero ai 'funzionari dei funzionari'), senza comprendere i cittadini. Proprio da questa esclusione della cittadinanza 'semplice' dagli effetti dei regolamenti derivava l'autorità delle camere di giustizia politica, organi di carattere giudiziario dotati di un potere limitato alla legislazione regolamentare e, quindi, ai funzionari pubblici¹⁴⁶². Ai ministri, il cui numero veniva fissato a 14, veniva affidato il compito di gestire l'ambito dell'esecutivo di loro pertinenza e, per far ciò, avrebbero potuto scegliere dalle liste dipartimentali gli agenti di cui avevano bisogno, rendendoli funzionari pubblici.

¹⁴⁶⁰ La formula è adoperata da Boulay. *Ivi*, p. 20. Per rendere effettivo il potere di assorbimento, Sieyès attribuiva al *Collège des Conservateurs* – e non al Grande Elettore – il controllo delle armate. Anche questa (mancata) attribuzione sarebbe stata duramente deprecata da Napoleone.

¹⁴⁶¹ Per svolgere le rispettive funzioni dinanzi al *Jury législatif*, tanto il Tribunato quanto il Consiglio di Stato avrebbero avuto un'apposita tribuna all'interno della sala del Legislativo. «Or, on sait que la tendance naturelle du gouvernement est d'augmenter sans cesse ses attributions et ses prérogatives, et de demander toujours au-delà de ses besoins; au lieu que celle du peuple est de refuser toujours, ou au moins de n'accorder jamais que le moins possible de sorte qu'il doit y avoir une opposition habituelle entre les orateurs des deux tribunes». BOULAY DE LA MEURTHE, *Théorie constitutionnelle de Sieyès (op. cit.)*, p. 23.

¹⁴⁶² Esistevano diverse camere di giustizia politica, distinte per grado e per collocazione territoriale. Le due camere controllate direttamente dai due consoli erano definite Alte camere, la cui giurisdizione si rivolgeva ai ministri, ai membri del Consiglio di Stato e ai grandi giudici (ovvero, evidentemente, ai magistrati la cui autorità si sarebbe estesa all'intero territorio francese).

Seguendo la ricostruzione di Boulay, il Progetto di Sieyès non avrebbe statuito alcunché né sui diritti dell'uomo e del cittadino né sull'ambito giudiziario. Si sarebbe trattato, però, di due lacune volute: secondo l'autore, infatti, in entrambi i casi l'abate non intendeva tornare su argomenti che aveva già dibattuto e, a suo modo di vedere, esaurito con successo nei primi anni della Rivoluzione¹⁴⁶³.

Molto più interessante, semmai, è cogliere lo spirito generale che innervava il Progetto. Più ancora che le singole disposizioni – peraltro destinate a mutare profondamente –, risulta interessante soprattutto l'elenco dei principi posti da Sieyès a fondamento del marchingegno costituzionale. Alla base dell'edificio stava un nuovo modello di rappresentanza: per essere finalmente nazionale (e non più aggregazione di sezioni), questa avrebbe dovuto germinare dal basso, ma modellarsi e plasmarsi dall'alto. Se all'origine stava un intervento popolare volto ad imprimere il *signum* fiduciario sui notabili, la scelta sarebbe spettata a chi già si trovava al potere, e in particolare a quel Collegio dei Conservatori che costituiva la garanzia e il perno dell'intero ordinamento. Una rappresentanza di ascendenza popolare, ma di marchio cooptativo che fondava un genere nuovo di cittadino, ormai focalizzato sui propri interessi personali, economici e privati e il cui unico sbocco pubblico consisteva nella segnalazione dei compagni più meritori. Variava in profondità, però, anche la figura del rappresentante, non più direttamente dipendente dalla mobile legittimazione popolare e giudicata, semmai, sulla base delle competenze e delle abilità in un'attività sempre più professionale. Veniva così portata al massimo compimento quella corrente di pensiero favorevole ad una professionalizzazione del ruolo politico che abbiamo visto emergere all'interno di talune repubbliche sorelle. Emblematico, in tal senso, ciò che veniva sostenuto da Boulay-Sieyès a proposito della *necessaria* rieleggibilità dei membri del Tribunato: «Ces tribuns étant destinés, par leur position, à devenir des orateurs et des hommes d'état, Sieyès voulait qu'ils fussent rééligibles à toujours, attendu qu'une fois qu'ils auraient acquis les talens et les lumières qui en feraient des hommes utiles et importants, ce serait une trop grande perte pour la chose publique qu'ils fussent exclus, même momentanément, d'une carrière dans laquelle ils se seraient distingués»¹⁴⁶⁴.

Le coordinate ideologiche alla base della Costituzione venivano chiarite con efficacia dallo stesso ideatore, che non a caso espungeva dal proprio sunto ogni riferimento ad una partecipazione politica diffusa: « La garantie de l'ordre social est dans l'établissement public; la garantie de la liberté

¹⁴⁶³ Nel caso dei diritti, Sieyès avrebbe ritenuto di aver già espresso chiaramente le sue posizioni nei due progetti di dichiarazione redatte nel 1789. Per quanto riguardava l'ambito giudiziario, invece, il riferimento andava all'intervento pronunciato all'Assemblea Nazionale Costituente nel marzo 1790, intitolato: *Aperçu d'une nouvelle organisation de la justice et de la police en France*. Cfr. *Archives parlementaires* (op. cit.), première série, t. XII, pp. 249-258.

¹⁴⁶⁴ BOULAY DE LA MEURTHE, *Théorie constitutionnelle de Sieyès* (op. cit.), pp. 22-23.

civile est dans la véritable division des pouvoirs; la garantie de ces pouvoirs les uns à l'égard des autres est dans le collège des conservateurs, magistrature suprême et nécessaire pour le maintien de la constitution»¹⁴⁶⁵.

Se, fino ad ora, abbiamo privilegiato la lezione di Boulay de la Meurthe per ricostruire il misterioso Piano originale di Sieyès, non si può dimenticare che, come anticipato, non è questa l'unica fonte. Una versione piuttosto precoce del Progetto fu, ad esempio, riportata dal «Moniteur» del 10 *frimaire* (I dicembre 1799). L'articolo, datato 9 *frimaire*, viene introdotto dal seguente commento: «Chacun fait et débite son projet de constitution. De toutes les versions, voici celle qui, sauf quelques modifications et quelques omissions, parait la plus accrédités»¹⁴⁶⁶. All'interno del resoconto, presentato sottoforma di punti salienti, piuttosto che come piano organico, si nota subito una forte convergenza nel funzionamento e nelle attribuzioni dei diversi poteri pubblici rispetto a quanto riportato da Boulay. Sono però presenti alcune sfasature che sembrano tradire una prima rielaborazione del Progetto iniziale. Si parla, innanzitutto, della possibile richiesta di un contributo censitario per accedere allo stato di cittadinanza; al contrario, come si ricorderà, uno dei punti focali del Progetto dell'abate era proprio quello di non prevedere alcuno sbarramento nella concessione di una cittadinanza che si candidava a divenire la più ampia ed allargata di sempre. Venivano ripresi, pur senza ricalcare le medesime soglie di popolazione riportate da Boulay, i diversi gradi di riduzione alla base delle tre diverse liste di elezione. Il numero dei membri del Collegio dei Conservatori veniva invece ridotto da 100 (80 più 20) e 80 (60 più 20) e veniva definito *Jury constitutionnaire*¹⁴⁶⁷. A questo proposito, occorre specificare che tra la magistratura immaginata da Sieyès nel 1799 e il precedente del 1795 esistevano, certo, delle analogie, ma erano molto più importanti gli elementi di distinzione e di discontinuità. Oltre alla durata a vita, il *Collège des Conservateurs* non sarebbe dipeso in alcun modo dall'astro mobile delle elezioni popolari che, invece, ancora regolava il predecessore. Variavano inoltre le rispettive funzioni: senza riportare analiticamente la serie di mansioni riconosciute ai due organi – nel caso del *Jury* sarebbe necessario, peraltro, distinguere tra la prima e la seconda versione del progetto presentato alla Convenzione¹⁴⁶⁸ –, basti dire che nel 1795 non esisteva alcun dispositivo simile alle *listes de confiance* o ad un potere di assorbimento. Ciò che accomunava le due magistrature era la funzione di arbitro tra eventuali conflitti tra i poteri e la

¹⁴⁶⁵ *Ivi*, p. 41.

¹⁴⁶⁶ «Gazette Nationale ou le Moniteur Universel», 10 *frimaire an VIII* (I dicembre 1799).

¹⁴⁶⁷ Era ridotto anche il numero dei membri del *Jury législatif*, qui chiamato Senato, che dalle 400 unità segnalate da Boulay sarebbe passato a 220. Se diamo fede al resoconto di Fouché, che riconduceva allo schema originale dell'abate un Tribunato di 100 membri, dobbiamo riconoscere la stessa opera di riduzione numerica anche per questa magistratura, che nel «Moniteur» non superava le 80 unità.

¹⁴⁶⁸ Alla luce delle mozioni avanzate da alcuni convenzionali, Sieyès avrebbe infatti rimodulato profondamente la sua magistratura, cosicché i due progetti successivi, del 2 e del 18 *thermidor an III* (20 luglio, 5 agosto 1795), appaiono sostanzialmente diversi.

funzione di custode della Costituzione. Al netto di queste importanti differenze, è comunque indicativo che, nell'opinione comune, il *Collège* venisse automaticamente ricollegato alla celebre proposta di Sieyès, mai applicata eppure al centro delle riflessioni e delle progettualità repubblicane dentro e fuori la Francia¹⁴⁶⁹. Il fatto che il «Moniteur» parlasse di *Jury constitutionnaire*, allora, sembra più il risultato di questa svista funzionale che il riflesso di un reale stato di cose.

È interessante che nell'articolo del quotidiano fosse ancora presente la possibilità, da parte del *Collège*, di assorbire i funzionari pubblici da esso nominati. Tuttavia, per quanto concerneva la questione fondamentale, ovvero la possibile cooptazione del Grande Elettore, il «Moniteur» ammetteva che si trattava di una questione ancora aperta e che restava da stabilire. Il fatto che questa particolare forma di ostracismo fosse in discussione, ma non ancora espunta dalle attribuzioni del *Collège*, contribuisce a collocare questa versione all'interno del processo di rielaborazione del Progetto di Sieyès. In particolare, allora, il «Moniteur» diverrebbe il portavoce di una fase transitoria, in cui i principali punti dolenti del Piano originale erano già stati individuati, ma non ancora cassati. Stesso significato assume l'attribuzione al solo Tribunale dell'iniziativa legislativa: come noto, all'interno della versione definitiva questo corpo si sarebbe visto strappare questo diritto, che rimaneva una prerogativa esclusiva del governo.

Un altro elemento interessante dell'articolo del «Moniteur» è l'introduzione della figura del prefetto, di cui Boulay non aveva fatto alcun cenno. A ciascuna di queste magistrature sarebbe stata affidata la gestione di una delle 25 prefetture in cui si sarebbe divisa la Francia. Ognuno avrebbe inoltre contato su sottoprefetti in ciascun capoluogo di cantone. Ora, il fatto che Boulay non parlasse di un organo destinato a divenire uno dei cardini del futuro ordinamento napoleonico potrebbe significare che, semplicemente, questo non era stato previsto dal Progetto iniziale di Sieyès e che, dunque, sarebbe stato il frutto delle discussioni all'interno delle sezioni o degli incontri tra i maggiori protagonisti di quelle convulse vicende (*in primis* Boulay, Roederer, Napoleone).

Sembra riflettere proprio una fase successiva della complessa rielaborazione del Progetto dell'abate una particolare tavola sinottica redatta da Daunou e inserita tra i suoi appunti

¹⁴⁶⁹ Si ricordi che Daunou, nel presentare il proprio Progetto di Costituzione per la Repubblica batava, annunciava che avrebbe desiderato sperimentare l'istituzione del *Jury*, ma che, alla fine, vi aveva rinunciato per timore che eccessive innovazioni avrebbero indisposto un popolo particolarmente geloso della propria indipendenza. Simili tensioni e riguardi erano stati espressi da Trouvé: anch'egli, infatti, pensò di introdurre quella particolare magistratura all'interno della Repubblica cisalpina, salvo poi desistere anche per una certa freddezza percepita dal Direttorio francese. Per quanto riguarda la sovrapposibilità tra il *Jury* e il *Collège*, risulta emblematico che lo stesso Boulay, pur conscio delle molte differenze – che fondavano, dalla sua ottica, la superiorità del secondo – presentasse la nuova magistratura come l'analogo di quella del 1795. Cfr. BOULAY DE LA MEURTHE, *Théorie constitutionnelle de Sieyès* (op. cit.), p. 32.

manoscritti¹⁴⁷⁰. Quest'ultima risulta divisa in tre parti, corrispondenti ai tre poteri fondamentali¹⁴⁷¹. Al di sopra di queste, però, veniva inserito il *Collège des Conservateurs* – che riacquistava dunque la sua denominazione iniziale –, il cui numero si riduceva ulteriormente a 50 membri. La colonna inerente al Legislativo veniva divisa tra Senato e Tribunato, formati, rispettivamente, da 50 e 100 membri di durata decennale¹⁴⁷². Si manteneva così il bicameralismo che già caratterizzava la Costituzione dell'anno III. Daunou faceva di più: ad ulteriore dimostrazione della filiazione di quelle magistrature, sotto a queste venivano inserite, rispettivamente, le denominazioni di *Conseil des Anciens* e *Conseil des 500*¹⁴⁷³. Il fatto che l'ex oratoriano – che, come riportava Boulay, era stato incaricato della stesura del Progetto delle sezioni – scegliesse di porre in continuità le nuove magistrature con quelle precedenti conferma l'impressione che la sua volontà, anche dopo esser stato cooptato all'interno della Commissione legislativa intermedia, rimanesse quella di riformare, perfezionare la Costituzione dell'anno III, non di distruggerla per erigerne una nuova.

Il Collegio dei conservatori si vedeva poi confermate le proprie attribuzioni in materia elettorale e il monopolio nella salvaguardia costituzionale tanto attraverso l'annullamento di atti ritenuti incostituzionali quanto mediante la riforma di specifiche parti del documento fondamentale. Va però aggiunto che, sulla materia elettorale, gli appunti di Daunou erano sibillini: al Collegio dei Conservatori era infatti riservato il potere di «confirmer ou casser les élections», quasi che queste fossero realizzate da altri¹⁴⁷⁴.

Soprattutto, va rilevato come il Collegio dei Conservatori mantenesse il formidabile potere di assorbimento. Quest'ultimo, però, si sarebbe rivolto contro il Console, che costituiva l'apice del potere esecutivo e, a quanto si può capire, concentrava su di sé le funzioni di governo. Spariva quindi la figura del Grande Elettore, così come la struttura tripartita del governo stesso. Questa importante

¹⁴⁷⁰ Cfr. BNF, NAF 21891, f. 189v.

¹⁴⁷¹ Siamo già di fronte ad un elemento caratterizzante, poiché, come si ricorderà, secondo Boulay Sieyès non sarebbe sceso nei particolari del giudiziario e, da quanto si può ricavare dal resoconto offerto, non riteneva quest'ultimo un potere di pari livello ai primi due.

¹⁴⁷² La consistenza dei due organi variava profondamente rispetto al resoconto del «Moniteur», in cui il rapporto numerico era rovesciato. Secondo il quotidiano, infatti, il progetto su cui si stava lavorando prevedeva un Senato di 220 membri ed un Tribunato di 80.

¹⁴⁷³ La derivazione dagli organi dell'anno III spiega anche l'oscillazione nelle titolature dei diversi poteri pubblici. Già il «Moniteur», come Daunou, parlava di Senato, intendendo con ciò il *Jury législatif* di Sieyès. Come sappiamo, però, nella versione definitiva con Senato si sarebbe inteso il Collegio dei conservatori: a questo proposito, è indicativo che nel manoscritto di Daunou fosse stato sbarrato proprio «Sénat», correggendolo solo dopo con l'altra formula. Evidentemente, durante le discussioni era già emersa la proposta che sarebbe poi risultata vincente. Quanto alla scelta di Daunou, probabilmente aveva infine avuto la meglio la volontà di mettere le due magistrature legislative in continuità con quelle del 1795, cosicché con Senato si sarebbe indicato in maniera più naturale – come già in talune costituzioni delle repubbliche sorelle – proprio l'organo chiamato a succedere al Consiglio degli Anziani.

¹⁴⁷⁴ BNF, NAF 21891, f. 189. Questa impressione sembra essere confermata, oltretutto dal seguito della Tavola, anche dalla natura del testo costituzionale (che, come vedremo, Daunou avrebbe composto in prima persona), che ancora prevedeva delle elezioni realmente operate dal popolo.

modificazione, oltre a situare questi appunti in un momento successivo al 9 *frimaire* – dal momento che il resoconto del «Moniteur» conteneva ancora il riferimento alla magistratura a cui Napoleone si sentiva ‘condannato’ – sembra rispecchiare la ricerca di un compromesso per convincere il futuro imperatore a dare il suo avallo al Progetto senza, però, consegnargli apertamente le chiavi dello Stato. Il console unico era ben diverso dal ‘puro fantasma’ che vedeva Napoleone nel Grande Elettore: innanzitutto, avrebbe concentrato nelle sue mani la potenza governativa; inoltre, gli veniva riservato un importante spazio d’intervento anche all’interno dell’ambito legislativo, grazie all’introduzione di un «veto considératif» – con cui avrebbe potuto almeno sospendere una proposta di legge avanzata dal Tribunato – e alla titolarità esclusiva di azionare una procedura legislativa d’urgenza. D’altro canto, contro il pericolo di trasformare questa magistratura in un potere assoluto, si prevedeva una durata a termine, benché piuttosto lunga (pari a 20 anni) e, soprattutto, la costante possibilità di cooptarlo all’interno del *Collège des Conservateurs*.

Oltre al Console, il ramo esecutivo sarebbe stato formato da: un Consiglio di Stato di 25 membri (di cui non erano precisate le funzioni); 10 ministri; 50 «bureaux de transmission» (che, come nel Piano originale esposto da Boulay, avrebbero dovuto fungere da cinghia di collegamento tra i ministri e i diversi funzionari locali) e 1000 «arrondissements communaux» retti ognuno da un prefetto consolare e da un consiglio municipale *elettivo* formato ognuno da 10 membri di durata decennale. Da rilevare che, mentre gli uffici di trasmissione sarebbero stati presto cassati – e, difatti, non si trovano nella *Constitution de l’an VIII* –, l’amministrazione di età napoleonica si sarebbe invece poggiata sulla figura del prefetto. Benché quest’ultima non trovasse posto nella Costituzione del 1799, sarebbe stata presto introdotta dalla legge sulle amministrazioni locali del 28 *pluviôse an VIII* (17 febbraio 1800)¹⁴⁷⁵.

Infine, confermando la discussione in corso già rilevata dal «Moniteur» in merito a possibili requisiti censitari, Daunou individuava tre criteri per raggiungere tre diverse soglie di eleggibilità. In primo luogo, esistevano i contribuenti («contrib.» nel testo), che possiamo identificare con coloro che pagavano una qualsiasi imposta: questa classe di cittadini avrebbe potuto essere eletta da un elettorato stimato pari a 5 milioni alle funzioni di giudice di pace (sembra) di sezione, giudice di prima istanza e dei tribunali correzionali e all’interno dei consigli municipali. Il criterio di proprietà sembrava invece esser richiesto per la nomina, di pertinenza dei consigli municipali di ogni *arrondissement*, alle cariche di giudice di appello, dei tribunali criminali e di Cassazione. Ma, soprattutto, era sempre

¹⁴⁷⁵ Il potere giudiziario avrebbe infine previsto un Tribunale di Cassazione formato da: 50 membri che sarebbero rimasti in carica 15 anni; 50 tribunali di appello e 50 tribunali criminali di durata decennale; 1000 tribunali di prima istanza e di Polizia correzionale (con una durata prevista di 5 anni) e un numero imprecisato di giudici di pace (anche questi di durata quinquennale).

il criterio di proprietà a fondare l'eleggibilità per la funzione di tribuno o senatore. Infine, l'ultimo livello aggravava il requisito della proprietà richiedendone una del valore di almeno 3000 franchi e inseriva, al contempo, il criterio della *gradualità*. Benché non venissero specificate le magistrature per le quali era necessario ottemperare a queste richieste, escludendo quelle già citate non rimanevano che il Consolato e il *Collège des Conservateurs* (oltre al Consiglio di Stato e ai ministri).

Siamo di fronte ad un ulteriore clamoroso scarto dall'originario piano di Sieyès: mentre in quest'ultimo la nomina dei membri del Legislativo spettava esclusivamente al *Collège des Conservateurs* e il popolo sarebbe intervenuto solo per la redazione delle *listes de confiances* da cui quello avrebbe attinto, nel Piano riportato da Daunou non solo i consigli municipali, ma anche il Senato e il Tribunato rimanevano cariche ad elezione popolare. Non a caso, come già abbiamo notato, il ruolo del *Collège des Conservateurs* in ambito elettorale non era quello di *operare* le nomine, bensì di confermarle o di cassarle. Dunque, anche se su di esse gravava la mannaia di un organo che avrebbe potuto invalidarle in ogni momento, le elezioni rimanevano, ancora, nelle mani del popolo: si annullava così uno dei punti più caratterizzanti del Progetto dell'abate e, con esso, veniva violato uno dei principi fondamentali che ne stava alla base: la non coincidenza tra il 'trasmettitore del potere' (l'elettore) e il soggetto su cui esso si sarebbe riverberato.

Per gli elementi di continuità, ma soprattutto per le differenze rispetto al Piano originale di Sieyès, la Tavola sinottica compilata da Daunou sembrerebbe così rispecchiare una fase piuttosto tarda della rielaborazione di quel documento, da situarsi alla vigilia o persino nel corso delle riunioni notturne tenutesi da Napoleone, che avrebbero rapidamente portato alla versione ufficiale della Costituzione. Proprio durante questi incontri, Daunou sarebbe tornato a giocare un ruolo centrale e, soprattutto, divisivo. In primo luogo, il generale in persona avrebbe imposto all'*idéologue* di incaricarsi di redigere materialmente la Costituzione che prendeva via via forma: «Quand il fut question de rédiger: *Citoyen Daunou*, dit-il, *prenez la plume et mettez-vous là!* Daunou s'en défendit; Bonaparte insista; Daunou céda»¹⁴⁷⁶. Tuttavia, la lentezza dei lavori e la perdurante opposizione alle proprie mire avrebbe convinto Napoleone ad abbandonare definitivamente l'*habitus* del legislatore moderato e prudente, ordinando in maniera perentoria di redigere l'intero progetto in una sola notte. Roederer, a cui era stato inizialmente affidato l'incarico, dichiarò la sua incapacità a svolgere un lavoro così imponente in un tempo così ristretto. Fu così che la scelta del futuro imperatore ricadde proprio sul grande conoscitore di costituzioni: «“Eh bien, dit Bonaparte, *citoyen Daunou*, il faut vous

¹⁴⁷⁶ TAILLANDIER, *Documents biographiques (op. cit.)*, p. 171.

en charger vous-même”. Daunou accepta, et remplit cette mission dans le court délai donné, au grand étonnement de Bonaparte»¹⁴⁷⁷.

In una sola notte, stando al racconto di Taillandier, Daunou sarebbe stato dunque in grado di presentare un progetto di costituzione completo, basato sulle discussioni di quei giorni, ma, come vedremo, sapientemente rimaneggiato per tentare, sin da ultimo, di ostacolare le pretese monarchiche di Napoleone. Non a caso, come riporta lo stesso biografo, Cambacérès, vicino alle posizioni del generale, avrebbe definito la versione di Daunou *malicieuse*, segnalando così la sua autonomia rispetto alle pretese accentratrici dell’eroe di Arcole. Prima di esaminare i singoli elementi del Progetto ‘pirata’ di Daunou, occorre mettere in evidenza un ulteriore tassello che pare, se non annunciare, sicuramente porre le basi proprio per quella stesura ritenuta così sconveniente.

Nello stesso documento manoscritto in cui era presentato uno schema del Piano di Sieyès, sono presenti considerazioni e principi sempre di afferenza costituzionale. Il fatto che questi appunti, purtroppo parziali e incompleti, si strutturino in capitoli e paragrafi suscita l’impressione che si tratti di una sorta di indice ragionato di un progettato saggio che avrebbe avuto l’ambizione di fondare su basi teoriche e ragionate i pilastri ineludibili di ogni organizzazione costituzionale su larga scala. Innanzitutto, da quanto si può apprendere da una struttura irrimediabilmente mutila, il contenuto sembrerebbe limitarsi solo al Libro I dell’opera: questo si divide in tre diversi capitoli. Il primo, in estrema sintesi, avrebbe mirato ad indagare l’origine dei corpi politici, descrivendo il percorso che aveva spinto gli uomini dallo stato di natura al sistema sociale:

Origines des corps politiques... état de nature... lois et pouvoirs dans l’état de nature... besoins, passions, industrie et jouissances... comment on est sorti de cet état... des motifs qu’on aurait eu d’en sortir... les circonstances qui en ont fait sortir... l’impossibilité d’y rentrer... état dans lequel nous a mis le système social... les besoins, passions, industrie et jouissances qu’on y trouve... variations selon que ce système est plus ou moins avancé, ou corrompu... la raison est d’y chercher le plus grand pos[sible] du plus grand nombre, non du plus petit : la bonne et la mauvaise disposition en politique, vouloir l’intérêt commun, ou celui de q[uelqu’un].¹⁴⁷⁸

Molti sarebbero gli elementi su cui occorrerebbe riflettere, anche e soprattutto diacronicamente, contenuti dal passo in questione. Si noti almeno la scelta di presentare l’uscita dallo stato di natura come una rottura irrimediabile e irreversibile, caratterizzata, così pare, da un

¹⁴⁷⁷ *Ivi*, p. 172.

¹⁴⁷⁸ BNF, NAF 21891, f. 189r. Se non diversamente specificato, anche le successive citazioni si intenderanno tratte dal documento in questione.

indiscutibile miglioramento delle condizioni umane reso possibile dal cosiddetto stato sociale. Quest'ultimo veniva poi analizzato nelle diverse forme che avrebbe potuto assumere a seconda del grado del suo progredimento e della sua razionalità di fondo. Uno dei canoni di valutazione per l'avanzamento di un sistema sociale sembra configurarsi nell'orientamento delle scelte politiche e collettive sull'interesse di pochi – ovvero seguendo una logica ancorata all'odiato privilegio – o (l'opzione migliore) su quello del più grande numero di appartenenti alla società. Forzando un po' la valenza di questi appunti frammentari, ma basandosi sulle precedenti prese di posizione del personaggio, sembrerebbe di assistere in questo frangente alla fondazione del criterio maggioritario all'interno dello stesso codice genetico dello stato sociale, presentandosi come l'organo vitale di ogni ordinamento retto su principi retti e avanzati.

Il secondo capitolo, i cui principi erano descritti in maniera assai più stringata, avrebbe dovuto riguardare i fini dell'organizzazione dei corpi politici, individuati nella libertà, nell'eguaglianza, nella proprietà e nella sicurezza. Nessuno di questi principi era però descritto, rinviando evidentemente questa messa a punto al contenuto del capitolo in questione. Era quindi la volta del terzo capitolo, che appare il centro dell'analisi dell'ex oratoriano, che non a caso ne specificava analiticamente molte delle singole parti che lo avrebbero dovuto comporre. Il titolo generale, «Moyens des corps politiques», veniva suddiviso in due parti fondamentali: da una parte venivano individuati i mezzi «nécessaires», rappresentati dalle leggi, dai poteri, dalle forze e dalle finanze; dall'altra, venivano riconosciuti alcuni mezzi «accessoires», coincidenti invece con le varie istituzioni religiose, di beneficenza (caritative), d'istruzione e di lavoro. L'aspetto più rilevante di questa ripartizione è la sua coincidenza quasi perfetta con quanto teorizzato dal personaggio agli albori della Rivoluzione, quando per la prima volta il suo pensiero si declinò sul tema costituzionale proponendo, già allora, una divisione della materia in parti essenziali e in parti accessorie¹⁴⁷⁹. Ciò non esclude, come vedremo, evoluzioni anche radicali del suo pensiero su taluni principi, ma testimonia la costanza di uno specifico quadro mentale, ovvero della cornice generale in cui trovavano spazio i singoli punti caratterizzanti. A questo proposito, è piuttosto interessante che Daunou avesse sbarrato una particolare asserzione: «lois civiles, prises des lois dites naturelles», che di fatto coincideva con una prima definizione di leggi civili, che come affermato in altre circostanze venivano poste in diretta comunicazione con quelle naturali.

¹⁴⁷⁹ Si veda il *pamphlet* dall'emblematico titolo risalente al 23 luglio 1789, la lettera dello pseudo Primat, risalente ai primi mesi del 1791, e l'intervento di Daunou alla Convenzione del 17 aprile 1793. Cfr. DAUNOU, *Le contrat social des Français* (op. cit.); *Lettre de Claude-François-Marie Primat* (op. cit.); DAUNOU, *Vues rapides* (op. cit.).

Scendendo ancor più nel dettaglio, l'autore specificava le singole parti dei paragrafi 2 e 3 del III capitolo, occupate dai concetti di leggi civili e criminali. Delle prime si ambiva, innanzitutto, a descriverne la natura e, a questo proposito, non era certo estranea la specificazione che le descriveva come relazioni tra singoli individui: «relations d'homme à homme». Interessante, inoltre, la specificazione che queste leggi dovessero *precedere* l'organizzazione dei poteri, che quindi sarebbero stati fondati, non fondanti, e pertanto inevitabilmente limitati dall'origine della loro stessa istituzione. Dopodiché, Daunou immaginava di descrivere una storia delle leggi civili e di inserire i cardini di un buon Codice civile, che avrebbe compreso i rapporti padre-figlio, i matrimoni, i divorzi, la compravendita dei beni, i contratti...

Meno strutturata la sezione relativa alle leggi criminali, che veniva divisa in delitti, pene e ricompense. Veniva però posto come uno dei principi cardini la «abolition de la peine de mort», secondo una convinzione evidentemente tratta proprio da quei principi naturali che, nonostante la sbarratura, costituivano il fondamento di ogni norma positiva¹⁴⁸⁰.

I due successivi paragrafi (5-6), relativi alla forza pubblica e alle finanze, appaiono decisamente meno interessanti e originali. La forza pubblica veniva scissa in due tronconi fondamentali, l'uno diretto al mantenimento della tranquillità interna (e affidato, sembrerebbe, ad una Guardia nazionale), l'altro alla difesa contro le potenze straniere. Si può citare, a proposito di questo paragrafo, l'ammonimento sibillino che metteva in guardia contro i pericoli portati dalla permanenza dei gradi militari. Che fosse per le ormai palesate mire napoleoniche o, piuttosto, per un concetto delle funzioni militari come dovere civico, temporaneo e generale, si tratta comunque di un principio particolarmente rilevante per il momento storico in questione, lasciato purtroppo allo stato di massima da uno scritto che, lo ricordiamo, si presenta sottoforma di indice generale.

Sul terreno delle finanze, anticipando un'attenzione che si sarebbe fatta sempre più marcata negli anni a venire, Daunou esortava a «ne pas ruiner la richesse privée», dimostrando così una crescente sensibilità verso la sfera individuale della vita di ciascun cittadino, sempre più chiamato a realizzarsi in quella dimensione.

Di gran lunga più interessante il paragrafo 6, riservato ai poteri. Suddividendola in 8 sezioni, in questa parte Daunou partiva, come al solito, da una definizione positiva dei poteri pubblici, volta

¹⁴⁸⁰ Evidentissima, anche in questo caso, la linea di continuità che legava il pensiero di Daunou a quanto affermato negli anni precedenti. Si pensi, ad esempio, all'orgogliosa condanna di questo strumento terribile pronunciata durante il processo di Luigi XVI: «je dénonce aussi la peine de mort, comme un crime des législations, comme une invention des rois, comme une tache de sang que vous deviez effacer peut-être du Code public des Français en même temps que vous en effaciez la royauté». *Archives parlementaires (op. cit.)*, première série, t. LIV, p. 165.

ad indicarne innanzitutto la differenza da ogni altra *funzione*. Sebbene non venisse inserita questa messa a punto teorica, come già in passato veniva sottolineata la loro posizione mediana tra la legge e la forza, da cui si potrebbe sussumere che essi, fondati da leggi che li precedevano e per loro indisponibili, avrebbero avuto il monopolio della gestione della forza pubblica, necessaria per l'applicazione delle leggi e per assicurare la tenuta dell'ordinamento¹⁴⁸¹. Venivano poi riconosciuti i classici tre poteri¹⁴⁸², rispetto ai quali venivano teorizzate due diverse modalità di separazione: «par la distinction de leurs actes, par la distribution entre puissances diverses». La divisione è tutt'altro che pacifica e, anzi, la sua brevità la rende alquanto oscura e criptica: pertanto, ci limitiamo a notare come il primo criterio sembri riferirsi ad una ripartizione meramente funzionale tra i poteri, mentre il secondo sembra implicare un'attribuzione non di mansioni, ma di *puissances*, ovvero, si direbbe, di ambiti d'intervento pubblico diversi. Quest'ultimo criterio sembrerebbe così quasi il presupposto del primo, essendo di carattere qualitativo e non meramente organizzativo.

Sempre rimanendo fedele a convinzioni di lungo corso, Daunou limitava il possibile intervento popolare al solo potere legislativo, escludendone dunque a priori un esercizio diretto nel ramo esecutivo. Tuttavia, come ripetuto a più riprese, a proposito dell'esercizio diretto del potere di fare le leggi Daunou era costretto ad ammettere che «quand l'état est grand il faut bien qu'il le délègue»¹⁴⁸³. La delega popolare del potere legislativo, e dunque l'istituzione della rappresentanza, non era affatto presentata come un'innovazione meritoria dei moderni o come la prova plastica della loro superiorità sul modello antico, ma appariva, ancora una volta, come l'unico ripiego possibile una volta preso atto dell'impraticabilità di una democrazia pura in un grande Stato. Si tratta di un punto fondamentale, perché rappresenta, tra tante divergenze, la cesura fondamentale tra il pensiero politico-costituzionale di Daunou e quello di Sieyès, cantore ed esaltatore della rappresentanza in sé e per sé. Da questa opposta considerazione della rappresentanza sarebbero infatti scaturite quelle fratture all'interno dei rispettivi piani costituzionali dell'anno VIII che non si limitavano a

¹⁴⁸¹ La particolare collocazione dei poteri può leggersi anche dall'ottica del cittadino, per il quale i poteri si trovano a metà tra l'assoluta libertà al momento di istituire le leggi che avrebbero stabilito determinate costrizioni e l'assoluta subordinazione ad un obbligo del tutto coatto come quello della forza pubblica a cui non avrebbe potuto ribellarsi. La posizione mediana dei poteri si spiegherebbe, in questo caso, nel fatto che questi si troverebbero a metà tra questi due estremi: a differenza della legge, questi avrebbero potuto predisporre un obbligo attraverso un processo decisionale senza la partecipazione del cittadino, ma, a differenza della pura forza, ogni potere non poteva che trovare la propria origine in una particolare forma di legittimazione popolare (che essa fosse la concessione della fiducia o un vero e proprio voto).

¹⁴⁸² Si noti che l'innalzamento del Giudiziario a potere, se non paritetico, perlomeno autonomo dai primi due sembra contraddire quanto affermato dal personaggio nei primi mesi rivoluzionari, quando dalle colonne del «Journal Encyclopédique» aveva specificato come proprio il Giudiziario rientrasse nel campo di attribuzioni dell'Esecutivo.

¹⁴⁸³ La possibilità di delegare l'*esercizio* del potere legislativo sembra contraddire il principio della sua non trasmissibilità enunciato da Daunou negli articoli che commentavano la Dichiarazione del 1789 e la futura Costituzione del 1791 sul «Journal Encyclopédique». Del resto, già negli anni precedenti l'oratoriano si era dovuto arrendere alla necessità pratica della forma rappresentativa, che però rimaneva sempre una soluzione di compromesso e non alienava dal popolo la titolarità di un potere che rimaneva in esso e di cui veniva delegato 'solo' l'esercizio.

riorganizzare le funzioni di determinate cariche pubbliche – in particolare, di quelle coi legami più diretti con Napoleone –, ma avrebbero riguardato la legittimazione e l'origine stessa dei poteri.

Dopo brevi pennellate in merito all'amministrazione e alla giustizia – ed essersi brevemente soffermato sul concetto e sulle diverse forme di «Royauté», definito «terme obscur» – Daunou tornava a rivolgersi direttamente alla rappresentanza, di cui mirava a descrivere i caratteri fondamentali e a specificarne, in particolare, gli elementi che la distinguevano dal mandato. Purtroppo, la questione rimane allo stato programmatico e non sono presenti gli argomenti su cui l'*idéologue* avrebbe inteso fondare questa cruciale bipartizione. Tuttavia, la presenza del termine «élections», pur sbarrato, ci permette di comprendere che proprio il momento elettorale avrebbe costituito uno dei cardini del suo ragionamento. Infine, fedele ad un concetto di costituzione come distribuzione dei poteri, l'ultima sezione del paragrafo sui poteri sarebbe stato riservato alla «idée d'une bonne Constitution».

Il paragrafo successivo, il VII, l'ultimo ad essere sviscerato nelle singole parti, avrebbe dovuto trattare dei regolamenti relativi all'esercizio dei poteri. Tornava qui ad irrompere la questione elettorale: la prima sezione era infatti formata dai concetti di elezione e di scrutinio, emblematicamente tenuti distinti¹⁴⁸⁴. Le altre ripartizioni erano occupate dalle deliberazioni legislative; dagli atti d'amministrazione; dalle procedure civili e da quelle criminali. In tutti questi ambiti, l'obiettivo di Daunou sarebbe stato, dunque, quello di regolamentare, e quindi *limitare*, il potere di pertinenza, fosse stato esso il Legislativo, l'Esecutivo e il Giudiziario.

Dicono poco o nulla, infine, i paragrafi 8-12, che completano quello che avrebbe dovuto essere il terzo capitolo del libro I. Questi, infatti, venivano indicati con la semplice materia che avrebbero trattato, e che corrispondeva, rispettivamente, alle istituzioni religiose, a quelle d'istruzione, ai lavori pubblici, ai soccorsi pubblici e alle relazioni estere¹⁴⁸⁵.

Questo progetto incompiuto di saggio sull'origine e le istituzioni del diritto pubblico è di difficile collocazione all'interno delle settimane convulse che separarono il colpo di *brumaire* dalla promulgazione del nuovo testo costituzionale. Diviene perciò decisiva la sua collocazione nello stesso foglio in cui era trascritto il Piano di Sieyès (e che, come abbiamo visto, appariva già modificato da discussioni ufficiali od officiose). Per i motivi che abbiamo elencato sopra, possiamo quindi datare

¹⁴⁸⁴ Come vedremo, di lì a pochi anni, in un Saggio composto all'*Institut*, Daunou avrebbe fondato a livello teorico la necessità di tenere scisse queste due dimensioni del processo elettorale.

¹⁴⁸⁵ Ci limitiamo ad evidenziare l'importanza dei paragrafi 10 e 11, dedicati ad ambiti che si legavano espressamente ai diritti che definiamo sociali e che richiedevano uno sforzo ed un impegno attivo da parte dello Stato.

con una certa sicurezza anche questo scritto tra il 9 *frimaire* (30 novembre) e il 22 del mese (13 dicembre), quando fu proclamato il nuovo testo costituzionale. Non è da escludere, anzi, che questo particolare indice ragionato fosse stato utilizzato da Daunou per organizzare quella frettolosa stesura costituzionale commissionatagli da Bonaparte in persona. Questo Progetto, in effetti, pur limitandosi al solo dettato costituzionale, sembra riprendere alcuni punti cardine esplicitati nel progettato saggio teorico.

7.5 Daunou e la Costituzione di una notte

Sono due le fonti fondamentali che ci permettono di accedere ai pilastri di un documento che, nell'ottica dell'*idéologue*, avrebbe dovuto reggere la Francia negli anni a seguire. In primo luogo, all'interno delle carte manoscritte del personaggio, sono presenti un centinaio di foglietti, scritti su entrambe le facce, che riportano progressivamente i diversi articoli¹⁴⁸⁶. È poi l'amico e curatore testamentario Taillandier a riportare per intero, all'interno della sua biografia, il Progetto di Costituzione firmato dall'ormai scomparso compagno. Il primo punto ad emergere è che le due versioni *non* sono del tutto coincidenti. Innanzitutto, Taillandier riporta alcuni articoli non presenti nei cartigli conservati. Se si considera che una quindicina di fogli del fondo in questione risultano assenti (ff. 175-188), è più che probabile che Taillandier avesse tratto gli articoli integrativi proprio avvalendosi di queste carte ormai scomparse¹⁴⁸⁷. In generale, comunque, possiamo dire che, almeno in questo caso, il biografo si dimostra un filologo abbastanza accurato, giacché nella maggior parte

¹⁴⁸⁶ BNF, NAF 21891, ff. 74-174.

¹⁴⁸⁷ Nello specifico, la versione di Taillandier arriva sino all'art. 93, mentre nei fogli manoscritti si arriva sino all'art. 91, senza che, però, siano presenti gli artt. 81-90 (88 escluso) e gli artt. 92-93. Né sono queste le uniche lacune dei manoscritti colmati da Taillandier. Nei fogli manoscritti, infatti, sono riportati anche alcuni degli articoli che avrebbero dovuto comporre il Titolo VI, riservato alla responsabilità dei funzionari pubblici. Gli artt. 94-99, che riprendono solo in parte il testo finale della Costituzione e che, piuttosto, si uniformano molto di più al precedente dell'anno III, non sono stranamente riportati nella versione riportata dal biografo, che infatti non inserisce nessun Titolo VI. Cfr. BNF, NAF 21891, ff. 173-174. Infine, benché fuori dalla numerazione lineare delle diverse disposizioni, esiste anche un articolo numerato come 101, anch'esso non riportato da Taillandier, che specifica gli emolumenti per le più alte cariche dello Stato creando, implicitamente, una specifica gerarchia. «Les fonctionnaires publics ne doivent retirer de leurs fonctions d'autres émoluments que ceux que la loi détermine. La constitution établit entre les traitements des fonctionnaires nationaux les proportions suivantes: les traitements du 2° et du 3° consul sont égaux entre eux; pris ensemble ils égalent celui du 1° consul. Le traitement d'un ministre peut varier entre la moitié et les deux tiers de celui di 3^{me} consul. Les traitements d'un sénateur, d'un tribun, d'un conseiller d'état, d'un questeur sont égaux entre eux. Chacun de ces traitements est égal au dixième de celui du 1° consul. Les traitements d'un législateur et celui d'un juge de cassation sont égaux entre eux: chacun de ces traitements est égal aux 2/5 de celui d'un sénateur». *Ivi*, f. 79r. Sulla base dei rapporti tra i compensi delle diverse autorità pubbliche si può ricavare l'ordine gerarchico immaginato da Daunou: al culmine dell'ordinamento il primo console, seguito dagli altri due e, quindi dai ministri. Venivano poi senatori, tribuni e consiglieri di Stato e, dopo di essi, i legislatori e il giudice di cassazione. Emerge dunque chiaramente il predominio, non assoluto ma ben marcato, del Governo sul Legislativo. Infine, segnaliamo un altro articolo segnato come 101 – non riportato dal biografo – che esclude per senatori, legislatori, tribuni e consiglieri di Stato la perseguibilità per le opinioni espresse durante le loro funzioni. *Ivi*, f. 174v.

dei casi il Progetto riportato coincide effettivamente coi documenti manoscritti dell'amico. A proposito di questi ultimi, occorre specificare che le due facce dei singoli foglietti rappresentano due momenti di redazione diversi. Sul *verso* sono riportati gli articoli del Progetto *autonomo* dell'*idéologue*, mentre l'altro lato presenta una versione quasi del tutto assimilabile alla Costituzione nella versione finale¹⁴⁸⁸. Se diamo fede al racconto di Taillandier, questo genere di compilazione aprirebbe uno squarcio sulle oscure riunioni finali che portarono alla stesura dell'atto ufficiale della nuova Francia: «Il [Daunou] lisait l'article de sa rédaction; lorsque cet article était rejeté ou modifié, il tirait une barre dessus, retournait le papier, et écrivait derrière l'article définitivement adopté»¹⁴⁸⁹.

Un primo dato si impone sin da una prima lettura: il Progetto di Daunou e la definitiva Costituzione dell'anno VIII sono diversi sia per struttura sia per contenuti. Sotto il primo aspetto, il primo contiene 6 titoli (*De l'exercice des droits politiques et civils*; *Du Sénat conservateur*; *Du pouvoir législatif*; *Du pouvoir exécutif*; *Des tribunaux*; *De la responsabilité des fonctionnaires publics*)¹⁴⁹⁰, il secondo uno in più (il titolo finale era: *Disposition générales*).

Dal punto di vista dei contenuti, poi, le differenze sono innumerevoli, benché di rilevanza molto diversa. Limitandosi a segnalare solo quelli più importanti, occorre mettere in evidenza, innanzitutto, la frattura fondamentale che si consuma nelle modalità di conferimento degli incarichi pubblici. Questa rottura viene annunciata già dalla diversa dimensione per ascendere all'eleggibilità: nel Piano dell'*idéologue*, era disposto che i cittadini di uno specifico *arrondissement* fossero eleggibili in tutto il territorio della Repubblica (articolo 5). L'articolo VII del testo definitivo avrebbe invece prescritto che i cittadini di uno stesso *arrondissement* comunale *designassero* «ceux d'entre

¹⁴⁸⁸ Rimangono, comunque, alcune divergenze non del tutto irrilevanti: per esempio, all'art. 13 il manoscritto specificava il numero delle assemblee primarie in ogni dipartimento (pari a 25), mentre Taillandier non scendeva nel dettaglio. Cfr. BNF, NAF 21891, f. 84v; TAILLANDIER, *Documents biographiques (op. cit.)*, p. 175. Altre variazioni si consumano all'art. 35 (33 secondo la diversa numerazione degli originali), in cui il biografo attribuisce al Senato il diritto di sanzionare o annullare le dichiarazioni di guerra, i trattati di pace, di commercio e di alleanza proposti dai consoli, mentre il manoscritto prevede solo un diritto di sanzione. Cfr. *ivi*, p. 178; BNF, NAF 21891, f. 96v. Al contrario, l'art. 35 delle carte di Daunou non viene recepito da Taillandier: «C'est au Sénat que sont adressées les pétitions individuelles qui tendent à obtenir quelque changement à toute constitutionnel. Le Sénat reçoit également les observations que lui adressent pour obtenir des changements du même genre, les consuls de la république et les conseils de département ou d'arrondissement». *Ivi*, f. 98v. Omesso anche l'articolo che proseguiva nella descrizione di questo processo di riforma costituzionale: «D'après les pétitions ou observations mentionnées dans l'article précédent, ou de son propre mouvement, le Sénat peut rédiger un projet de changement aux articles de la Constitution et le présenter aux conseil du corps législatif pour qu'il y soit délibéré comme il sera dit ci-après». *Ivi*, f. 100v. Si può infine citare, per non riportare che le oscillazioni più importanti, la diversa procedura di elezione prevista per i 10 questori (art. 71): mentre Taillandier rinviava al procedimento con cui i consigli eleggevano i consoli, il manoscritto prevedeva che fossero eletti singolarmente dal Consiglio dei 200 tra 3 candidati. Il seguito dell'articolo non è purtroppo leggibile. *Ivi*, f. 124v. In ogni caso, dal momento che per il resto le due fonti appaiono assimilabili, per le prossime citazioni dal Progetto di Daunou ci riferiremo, quando non diversamente indicato, alla versione riportata in TAILLANDIER, *Documents biographiques (op. cit.)*, pp. 174-188.

¹⁴⁸⁹ *Ivi*, pp. 173-74.

¹⁴⁹⁰ Due importanti variazioni avvenivano anche nelle denominazioni: innanzitutto, la versione finale non avrebbe riportato il riferimento ai diritti politici al primo Titolo, limitandosi a parlare di «droits de cité»; inoltre, il Titolo IV parlava di Governo, e non di potere esecutivo.

eux qu'ils croient les plus propres à gérer les affaires publiques». Questa divergenza nello *status* di cittadino eleggibile si collega ad una diversa, se non opposta, concezione dell'origine della legittimità di ciascuna carica pubblica. Mentre nella redazione finale, recuperando la lezione di Sieyès, si trattava, da parte popolare, di conferire un riconoscimento fiduciario ad un numero prestabilito di concittadini – comunque di molto superiore rispetto ai posti pubblici da colmare –, in Daunou resisteva ancora la necessità di un'investitura diretta del popolo. Non a caso, mentre nel Titolo I del suo progetto si moltiplicavano i rimandi al momento delle elezioni (con la ripetizione di espressioni come *élire, éligibles, élections*), la versione finale avrebbe cassato ogni riferimento a questo processo, sostituendolo con termini come *designazione* o con perifrasi come «droit de coopérer à la formation d'une des listes» (articolo 10). Confermando l'attaccamento verso un principio democratico e una valorizzazione della componente popolare, Daunou non si rassegnava a rinunciare, come aveva teorizzato Sieyès, ad un circuito di rappresentanza fondato sul voto del popolo. Proprio a Sieyès e alla sua teoria della rappresentanza occorre riferirsi, dal momento che la Costituzione finale sarà, almeno su questo fronte, molto più vicina alla posizione dell'abate che a quella dell'ex oratoriano. Alla base della conferma delle liste di eleggibili e della scelta dall'alto dei nominativi contenuti in esse stava una concezione della rappresentanza come valore e pregio in sé che abbiamo visto connotare l'impostazione di Sieyès. Viceversa, l'accettazione della rappresentanza solo come *extrema ratio* e come soluzione suppletiva dinanzi all'impraticabilità di una diversa declinazione portava Daunou a confermare anche sul finire del 1799 la necessità che, alla base dell'ordinamento, e in particolare dei poteri pubblici, stesse davvero l'intervento legittimante della cittadinanza, che rimaneva l'unica titolare della sovranità.

Date queste premesse e considerati gli opposti sentieri nella definizione dei poteri pubblici, non stupisce assistere alla scomparsa dell'articolo VI del Progetto di Daunou, che prevedeva, ancora una volta, lo stabilimento di quel principio gradualista già proposto nella Commissione degli 11 e sperimentato nelle tre costituzioni delle repubbliche sorelle più volte richiamate:

Néanmoins on ne peut élire aux fonctions nationales de sénateur, de législateur, de tribun, de consul, de ministre, de conseiller d'Etat, de questeur et de juge de cassation, ceux qui n'ont point exercé une fonction départementale administrative ou judiciaire, et ces fonctions départementales elles-mêmes ne peuvent être conférées qu'à ceux qui ont rempli des fonctions de même nature dans un arrondissement. Ceux qui depuis le 14 juillet 1789 jusqu'au 18 brumaire an VII [*sic*] ont exercé des fonctions nationales sont éligibles à toutes les fonctions publiques¹⁴⁹¹.

¹⁴⁹¹ TAILLANDIER, *Documents biographiques (op. cit.)*, p. 174. BNF, NAF 21891, f. 81v.

Tralasciando la moratoria che, di fatto, sollevava l'intera classe politica di allora dal sottostare a quel principio, è chiaro che un simile vaglio dei rappresentanti e dei funzionari pubblici diveniva superfluo e quasi inutile all'interno di un'ottica in cui la scelta finale non sarebbe spettata ai cittadini, ma agli stessi detentori di incarichi pubblici, sulla base della convinzione che l'autorità non potesse che provenire dall'alto. Al di là di altre differenze di portata meno profonda – come l'espunzione, nella Costituzione finale, dell'inserimento dell'appartenenza a corporazioni che prevedessero voti religiosi tra le condizioni di perdita della cittadinanza (articolo 10 del Progetto di Daunou e articolo IV della *Constitution de l'an VIII*) –, la cesura fondamentale che divide i rispettivi Titoli iniziali riguarda proprio la frattura tra un sistema che ancora prevedeva elezioni su base popolari ed uno che, invece, limitava l'intervento del popolo al confezionamento di liste di fiducia.

Non solo. All'articolo VIII veniva inserito da Daunou il primo dei dispositivi che avrebbero fatto gridare allo scandalo Cambacérès: il dettato della norma in questione prevedeva infatti che ogni funzionario fosse rieleggibile immediatamente e indefinitamente *ad eccezione del I console*, che quindi diveniva la sola magistratura su cui gravasse il vincolo della *non* rieleggibilità.

Il Titolo II, dedicato al Senato conservatore, conteneva nuove originalità. Al di là di oscillazioni nel numero dei senatori (100 in Daunou, senza contare l'entrata *de iure* degli ex consoli; 80 nella versione finale) e nella soglia di età richiesta (30 anni in Daunou; 40 nella versione finale), variava molto la modalità della sua formazione. Benché, in entrambi i casi, si adottasse un criterio cooptativo, Daunou limitava la scelta dei senatori tra i cittadini che avessero esercitato funzioni nazionali in virtù di un'elezione da parte dell'assemblea elettorale di dipartimento (articolo 32). Tornava dunque a farsi sentire la morsa del criterio gradualista e, soprattutto, della base popolare di ogni magistratura pubblica. Inoltre, a partire dall'anno IX, l'*idéologue* prescriveva che il Senato procedesse alla nomina di nuovi senatori solo al momento in cui ne fossero mancati 3, che avrebbero dovuto esser cooptati, rispettivamente, dal Consiglio dei 200 (corrispondente al *Jury législatif* di Sieyès e al Corpo legislativo della versione finale), dal Tribunato e, infine, da uno dei tre consiglieri di stato o ministri proposti dal primo console (articolo 34)¹⁴⁹². Al livello delle funzioni, Daunou assegnava al Senato il ruolo fondamentale di custode della Costituzione. Oltre alla possibilità di

¹⁴⁹² Come noto, nella redazione finale si prevedeva che Roger Ducos e Sieyès, consoli uscenti, si riunissero con il secondo e il terzo console appena nominati (Cambacérès e Lebrun) per nominare la maggioranza del Senato, che avrebbe poi proceduto a completarsi autonomamente (art. 24), arrivando fino a 60 unità. Per ciascuna nomina successiva – due ogni due anni fino al raggiungimento del massimale di 80 unità, come stabilito dall'art. 15 – era previsto che fosse proposto un candidato, rispettivamente, dal Corpo legislativo, dal Tribunato e dal I console. Sarebbe spettato poi allo stesso Senato scegliere tra i tre nominativi (art. 16). Sia detto, *en passant*, che a conferma dei profondi legami tra la sfera politica ed un particolare *milieu* culturale, la procedura dell'anno VIII ricorda molto quella prevista per la composizione dell'*Institut National* al momento della sua istituzione.

annullare non solo ogni legge – analogamente a quanto stabilito nella versione finale, che però parlava di *actes* all’articolo 21 –, ma anche ogni genere di elezione e atto pubblico denunciati come incostituzionali dai consoli o dai tribuni. Veniva meno, ovviamente, la funzione di selezione dei magistrati all’interno di liste nazionali che venivano di per sé rifiutate a favore di un circuito rappresentativo tradizionale. Inoltre, veniva concesso al Senato un importante ruolo nell’ambito della politica estera: l’articolo 35, infatti, gli attribuiva il potere di sanzionare o annullare dichiarazioni di guerra, trattati di pace, di commercio e di alleanza che i consoli gli avrebbero proposto¹⁴⁹³. Sempre in qualità di garante della Costituzione, il Progetto di Daunou aggiungeva una terza funzione fondamentale, anch’essa assente nella versione finale: l’articolo 37 sanciva infatti la possibilità che il Senato proponesse modifiche alla Costituzione, che sarebbe poi spettato al Corpo legislativo adottare o meno. Benché la versione finale non recepisce nessuna delle ultime due funzioni descritte, dovette scatenare le ire napoleoniche soprattutto il riconoscimento di importanti attribuzioni al Senato in politica estera, ovvero nel campo che riteneva monopolio del Primo console¹⁴⁹⁴.

Riguardo all’organizzazione del Corpo legislativo, normata dal Titolo III, Daunou prevedeva due consigli, formati da 500 e 200 membri, rinnovati dalle assemblee elettorali di dipartimento per 1/5 ogni due anni. Inoltre, si stabiliva che 10 membri del Consiglio dei 500 venissero nominati dallo stesso Consiglio per esercitare, per due anni, le funzioni di tribuni. Quest’ultime prevedevano, innanzitutto, la mansione di presentare al Consiglio dei 200 delle proposte di legge in nome dei Cinquecento¹⁴⁹⁵. Ai Duecento, che ascoltavano anche le proposte avanzate dai consiglieri di Stato in nome dei consoli, spettava l’ultima parola in merito all’accoglimento o al respingimento delle proposte legislative¹⁴⁹⁶. Una struttura visibilmente diversa da quella dell’anno VIII, che prevedeva un

¹⁴⁹³ Veniva poi specificato che il Senato non avrebbe discusso questi progetti e che si sarebbe limitato a sanzionarli o rigettarli dopo aver ascoltato tre consiglieri di Stato e tre tribuni.

¹⁴⁹⁴ Sempre nell’intento di impedire la nascita di un potere preponderante, Daunou inseriva agli artt. 38-42 una procedura con cui limitare l’autorità del Senato. Se la maggioranza dei tribuni avesse giudicato un atto del Senato come un abuso, questo sarebbe stato automaticamente annullato. Il Senato avrebbe quindi potuto rivolgersi al Corpo legislativo per provare la legittimità dell’atto annullato. Il Corpo legislativo avrebbe allora trattato quell’atto come un progetto di legge, con la differenza che quest’ultimo sarebbe stato difeso all’interno del Consiglio dei 200 (il secondo consiglio, corrispondente al Consiglio degli Anziani del modello dell’anno III e a cui spettava l’accettazione o il rigetto dei progetti di legge presentatigli).

¹⁴⁹⁵ Gli artt. 45-47 prevedevano che, prima che tre tribuni presentassero un determinato progetto in rappresentanza dei Cinquecento, questo dovesse essere proposto in primo luogo da un tribuno a nome dei propri colleghi. Nessun articolo né emendamento né sotto-emendamento avrebbe infatti potuto essere proposto e *votato* dal Consiglio dei 500 se non adottato preliminarmente dalla maggioranza dei tribuni. L’*iter* legislativo si componeva dunque dei seguenti passaggi: in primo luogo, un tribuno avanzava di fronte al Consiglio dei 500 un progetto di legge sostenuto dalla maggioranza degli altri tribuni; il Consiglio dei 500 avrebbe dunque votato questa proposta (escludendo i tribuni dalla votazione) e, in caso di esito positivo, tre dei 10 tribuni avrebbero avuto il compito di sostenere il progetto – nel frattempo comunicato ai consoli, che lo avrebbero sostenuto o criticato per mezzo di tre consiglieri di Stato – dinanzi ai Duecento, che avrebbero potuto approvarlo (e renderlo legge) o respingerlo.

¹⁴⁹⁶ Nel caso in cui il progetto di legge fosse provenuto dai consoli per mezzo di tre consiglieri di Stato, l’art. 48 prevedeva che i Duecento lo inoltrassero all’altro consiglio, che dopo aver ascoltato il parere dei tribuni e dei propri membri avrebbe emesso il proprio voto a favore o contro il progetto. Il risultato del voto sarebbe stato presentato e motivato di fronte al

Tribunato di 100 membri e un Corpo legislativo di 300. Variavano ovviamente le norme inerenti alla nomina di questi poteri, fondati sulle liste nazionali nel caso della stesura finale e sul circuito elettorale nel Piano di Daunou, così come la durata delle singole cariche¹⁴⁹⁷. Variava, soprattutto, l'*iter legis*: mentre nel Piano dell'*idéologue*, come in quello originario di Sieyès, l'iniziativa era riconosciuta tanto ai consoli (per mezzo dei consiglieri di Stato) quanto al Legislativo (per mezzo dei tribuni), nella versione finale la prerogativa di innescare il processo legislativo diveniva monopolio dei consoli. Inoltre, mentre nella Carta finale il Tribunato costituiva un corpo a sé stante, nel Piano di Daunou rappresentava una sorta di commissione interna ad uno dei due consigli. Ancora, nella versione dell'*idéologue* il Consiglio dei 200, ovvero la magistratura adibita ad ammettere o meno i progetti di legge, non era ancora privata della parola, dal momento che, prima di pronunciarsi – e dopo aver sentito gli argomenti delle due parti – avrebbe potuto (e anzi dovuto) ascoltare il parere dei propri membri (articolo 49).

Al di là di altre divergenze non irrilevanti concernenti l'ambito legislativo – tra cui una durata ordinaria della sessione legislativa pari a 6 mesi nel caso di Daunou (articolo 52) e ridotta a 4 nella stesura finale (articolo 33)¹⁴⁹⁸ –, era sull'ambito esecutivo che, come prevedibile, si sarebbero principalmente scontrate le lance del generale e dell'*idéologue*. La prima rottura dovette consumarsi sul tema della rieleggibilità del primo console, già negata dall'articolo 8¹⁴⁹⁹. L'articolo 55, infatti, mentre prevedeva la possibilità di rieleggere il secondo e il terzo, stabiliva che il primo console, una volta terminate le sue funzioni (di durata decennale, come per i colleghi) sarebbe stato necessariamente assorbito all'interno del Senato. Sebbene anche l'articolo 17 del testo finale prevedesse questo scenario, la differenza sostanziale tra i due progetti risiedeva negli effetti del combinato disposto che, nell'organizzazione firmata da Daunou, legava la non rieleggibilità del primo console alla sua entrata obbligatoria nel Senato al termine delle sue funzioni. Pur non prevedendo

Consiglio dei 200 da tre tribuni. L'art. 49 prevedeva infine che, sia per un progetto da parte dei consoli sia per uno da parte dei Cinquecento, i Duecento avrebbero ascoltato entrambe le parti in causa (consiglieri di Stato e tribuni) e che, alla luce delle argomentazioni proposte da essi, avrebbero emesso il loro verdetto.

¹⁴⁹⁷ Ad un Tribunato biennale e a dei consigli di durata *decennale* sarebbero corrisposti, nella versione definitiva, un Tribunato ed Corpo legislativo quinquennali.

¹⁴⁹⁸ Rispetto al documento finale, persisteva in Daunou la preoccupazione di normare con attenzione il periodo di inattività del Legislativo. Nei mesi di vacanza, infatti, veniva previsto che il presidente e 4 segretari per ogni consiglio (di durata bimensile) si sarebbero occupati dell'amministrazione interna e della polizia del locale adibito alle riunioni del Legislativo.

¹⁴⁹⁹ In realtà, già sulla nomina dei consoli si produceva un importante iato. Mentre nel testo ufficiale spettava al Senato sulla base delle liste nazionali, nel Piano dell'*idéologue* (artt. 56-57) era previsto che per l'elezione di un console il Consiglio dei 500 avrebbe stilato, innanzitutto, una lista di 3 candidati. Se si fosse prodotta una maggioranza assoluta per uno, due o tutti e tre, questi sarebbero stati presentati al Consiglio dei 200, che vi avrebbe selezionato il console da nominare. Nel caso in cui non si fosse prodotta una maggioranza assoluta a favore di nessuno o solo per uno o due candidati, sarebbe spettato ai tribuni proporre, per ogni candidato che restava da presentare, una lista di 3 nomi dai quali il Consiglio dei 500 avrebbe dovuto scegliere. Una volta raggiunta la soglia della maggioranza assoluta, la scelta sarebbe ancora una volta spettata ai Duecento.

l'assorbimento come diritto specifico di uno dei poteri pubblici, l'ex commissario civile lo rendeva nei fatti effettivo istituzionalizzandolo alla fine del mandato non rinnovabile del primo console. Né era questa l'unico argine eretto contro l'autorità della magistratura più potente del nuovo ordine. All'interno delle attribuzioni esclusive riconosciute al primo console, coincidenti con la promulgazione delle leggi e la nomina di una serie importante di magistrature pubbliche, il Progetto dell'ex oratoriano riduceva la portata di quest'ultima attribuzione, che, per esempio, non si estendeva né ai membri delle amministrazioni locali (elettivi) né ai giudici criminali e civili, anch'essi, in larga parte, appannaggio del voto popolare. Inoltre, mentre il documento finale prevedeva che per gli altri atti del governo il secondo e il terzo console avrebbero avuto un voto meramente consultivo (articolo 42), il Piano progettato in una notte conferiva a questi un peso assai diverso, riconoscendo loro un voto di tipo deliberativo, che in virtù del loro numero avrebbe potuto mettere il primo console in minoranza per ogni attività diversa dalla promulgazione e dalla nomina di ufficiali pubblici (articolo 58).

Sebbene le funzioni attribuite al governo risultassero assimilabili nei due casi (articolo 59 in Daunou e articolo 45 nella versione finale) e si estendessero in entrambi i documenti all'ambito finanziario – andando così a colmare una delle lacune maggiormente denunciate della Carta dell'anno III – nel piano dell'ex oratoriano il riconoscimento del peso deliberativo dei consoli subordinati ridimensionava, per tutte queste mansioni, l'autorità del primo console¹⁵⁰⁰. Nella gestione della politica estera, dopo aver riconosciuto al governo il diritto di mantenere rapporti con potenze straniere e di effettuare negoziazioni, stipulazioni preliminari e trattati di vario tipo, Daunou imponeva, a differenza della versione finale, che questi progetti fossero inviati al Senato perché li sanzionasse (articolo 60). Si trattava di un'ulteriore limitazione ad un potere che, nel testo definitivo, non conosceva più, quasi, alcun freno nell'ambito della politica estera¹⁵⁰¹. Analogamente, veniva ridotta anche la portata dell'articolo 64, che come il 46 del testo finale concedeva al governo, in caso di sospetta cospirazione contro lo Stato, il diritto di arrestare i presunti responsabili. Diversamente dalla

¹⁵⁰⁰ Così nella versione di Daunou: «Art. 59. Le pouvoir exécutif dirige les recettes et les dépenses de l'État, conformément à la loi annuelle qui détermine le montant des unes et des autres. Il surveille la fabrication des monnaies, dont la loi seule ordonne l'émission, fixe le titre, le poids et le type». Con l'art. 71, inoltre, Daunou istituiva 10 questori, di cui 3 depositari del tesoro pubblico e 7 componenti una commissione di contabilità nazionale per il controllo e la verifica delle spese e delle entrate della Repubblica. La differenza sostanziale rispetto all'organizzazione del 1795 era che i questori che amministravano il tesoro pubblico avrebbero potuto procedere ad un pagamento o ad un impegno di parte di esso non solo in virtù di una legge, ma anche in conseguenza di un decreto dei consoli o di un mandato firmato da un ministro. Le ripercussioni del voto deliberativo concesso al secondo e al terzo console valevano anche per gli altri ambiti d'intervento del governo previsti dal Progetto, come la gestione della sicurezza interna e della difesa estera, normata dall'art. 61.

¹⁵⁰¹ Va comunque detto che l'art. 50 della *Constitution de l'an VIII* prevedeva dei limiti all'autorità governativa in ambito estero almeno per le dichiarazioni di guerra e i trattati di pace, alleanza e di commercio: per questi settori, infatti, si prevedeva una discussione e un procedimento analogo a quello delle leggi.

versione definitiva, Daunou aggiungeva infatti un articolo (65) in cui si stabiliva che ogni mandato di arresto comminato in virtù della norma precedente avrebbe dovuto essere comunicato dal ministro al Collegio dei tribuni entro i 10 giorni concessi prima della liberazione o della messa in giudizio del sospetto: nel caso in cui l'arrestato non fosse ancora stato sottoposto ad un regolare giudizio dopo quindici giorni, ciascun tribuno avrebbe avuto il diritto di ordinare la sua liberazione.

Era con l'articolo 63 tuttavia, che Daunou tentava di far subire al futuro imperatore uno smacco insopportabile: «Si l'un des consuls prend le commandement d'une armée, il est, pendant toute la durée de ce commandement, suspendu de ses fonctions consulaires, et il y est remplacé temporairement par l'un des tribuns que nomme à cet effet le Conseil des Deux-Cents, si le Corps législatif est en session, et le collège des tribuns si le Corps législatif est en vacances». Suspendendo il primo console dai suoi poteri nel caso in cui avesse preso la direzione di un'armata, la norma in questione – quasi una disposizione *ad personam* considerando l'ambito prediletto di Napoleone – costituiva una gravissima menomazione dell'autorità del primo console, che non avrebbe mai potuto tollerare un simile affronto.

Queste erano le principali differenze che, come abbiamo visto, riguardavano tematiche cruciali come la natura della rappresentanza, la funzione del voto popolare, la legittimazione dei poteri pubblici, il loro equilibrio e, soprattutto, le potenzialità dell'autorità più potente dell'ordinamento: il primo console. Altre differenze lambivano l'organizzazione del Consiglio di Stato, dei ministri, dell'amministrazione e dei tribunali. Si tratta, nella maggioranza dei casi, di divergenze o già incontrate (in quanto inerenti al processo legislativo ed elettorale) o d'importanza secondaria. Tra le particolarità non irrilevanti si può citare quella riportata dall'articolo 68, che indicava come compito dei ministri l'esecuzione delle leggi e dei decreti *consolari*. Nell'articolo corrispondente della stesura finale (54) si parla invece, accanto alla fonte legislativa, di «règlements d'administration publique»: questa differenza, apparentemente irrisoria (come chiarito dall'articolo 52, anche nel Progetto ufficiale questi atti, pur preparati formalmente dal Consiglio di Stato, rientravano nelle prerogative dei consoli), segnalava in realtà l'avvenuta accentuazione delle prerogative del governo nel ramo dell'amministrazione pubblica e nella legiferazione connessa a questa. Non è un caso se, come vedremo, nella versione semi-ufficiale prodotta successivamente Daunou avrebbe tentato sino alla fine di limitare un potere regolamentario sempre più temibile e pervasivo attraverso la limitazione della sua validità ai funzionari pubblici.

Interessante anche la diversa organizzazione delle amministrazioni locali: poste ad ogni livello sotto l'autorità dei ministri nella Costituzione ufficiale (articolo 59), nel Piano di Daunou erano invece

rimesse al controllo di un prefetto per il livello dipartimentale; a quello di un sottoprefetto per il livello di *arrondissement*; ad un sindaco per il livello comunale (articolo 73). La valorizzazione della figura del prefetto, sempre dipendente dal capo dell'Esecutivo, quale motore e guida dei diversi livelli dell'amministrazione del territorio, se da un lato anticipava gli sviluppi dell'organizzazione consolare innescati dalla legge del 28 *pluviôse an VIII* (17 febbraio 1800)¹⁵⁰², dall'altro si riannodava ad una delle innovazioni più importanti della Carta elvetica del 1798, che per prima aveva inserito la figura del *préfet national* conferendole un potere davvero formidabile nell'amministrazione e, in parte, persino nell'ambito giudiziario (articolo 96), allargando così a dismisura le prerogative del potere esecutivo.

A livello giudiziario, oltre alla differenza già richiamata nell'origine delle cariche di giudice, si può segnalare nel Piano di Daunou la previsione di tribunali di commercio (articolo 76), non confermati nella stesura finale. Interessante, infine, la complessa procedura prevista dall'ideologo per individuare i *jurés* di accusa e quelli di giudizio, chiamati a pronunciarsi, senza possibilità di appello, rispettivamente sull'ammissione o il rigetto dell'accusa e sul riconoscimento del fatto incriminato; ai giudici sarebbe quindi spettato il compito di comminare la pena. Nel caso dei primi, Daunou prevedeva una lista *ad hoc* composta in ciascun *arrondissement* ogni anno che si sarebbe composta di: 40 cittadini più tassati; 40 nominati dal consiglio di *arrondissement*; 40 scelti dai giudici del tribunale criminale del dipartimento; 30 cittadini di almeno 40 anni designati dal prefetto (articolo 79). Per comporre il *jury de jugement*, sarebbe stata invece formata ogni anno una lista di dipartimento comprendente i 50 cittadini più tassati; 50 scelti dal consiglio di dipartimento; 50 nominati dal tribunale di appello sotto la cui giurisdizione rientrava lo specifico dipartimento; 50 nominati dai professori che componevano la scuola di più alto grado nel dipartimento; 50 cittadini più anziani tra quelli che avevano esercitato nello stesso dipartimento funzioni amministrative o giudiziarie.

Infine, rispetto all'ultimo Titolo del Progetto di Daunou, possiamo almeno menzionare la diversa procedura prevista per incriminare i consoli. Gli articoli 94-97 dell'*idéologue* – non riportati da Taillandier – prevedevano che, per ogni delitto che avesse comportato una pena afflittiva o infamante, le più alte cariche dello Stato, tra cui i *consoli*, avrebbero potuto essere perseguiti solo dopo una denuncia portata contro di loro dal Consiglio dei 500¹⁵⁰³. Se quest'ultimo avesse poi ritenuto

¹⁵⁰² Si noti che con l'organizzazione inaugurata dalla legge in questione venivano riproposti prefetti, sottoprefetti e sindaci come principali responsabili dell'amministrazione ai diversi livelli locali. Veniva così ripresa quasi alla lettera l'organizzazione tripartita proposta dal piano di Daunou. Cambiava però, ovviamente, l'origine dei diversi corpi collegiali a cui si sarebbero dovute interfacciare le magistrature dell'esecutivo. Mentre in Daunou i consigli di dipartimento, di *arrondissement* e comunali mantenevano la loro origine popolare, gli organi corrispondenti dell'organizzazione del 17 febbraio 1800 trovavano la loro origine nell'insondabile scelta del primo console.

¹⁵⁰³ Cfr. BNF, NAF 21891, ff. 173-174.

di procedere, l'imputato avrebbe avuto tempo per organizzare la sua difesa e presentarla di fronte allo stesso Consiglio. Dopodiché, i Cinquecento avrebbero discusso e votato e, se la maggioranza avesse decretato la denuncia degna di esame, la palla sarebbe passata al Consiglio dei 200, che dopo aver seguito una complessa procedura fatta da testimonianze a favore e contro l'imputato avrebbe dovuto condannare o assolvere l'autorità pubblica sotto accusa. La *Constitution de l'an VIII*, dal canto suo, prevedeva all'articolo 75 che «Les agents du Gouvernement, autres que les ministres [perifrasi per indicare proprio i consoli], ne peuvent être poursuivis pour des faits relatifs à leurs fonctions, qu'en vertu d'une décision du Conseil d'État». A decidere le sorti dei consoli, dunque, non era un corpo estraneo e potenzialmente nemico, bensì una magistratura subordinata, sotto il loro controllo e dunque facilmente manovrabile. Anche il fatto che il progettato articolo 104, che come anticipato escludeva la perseguibilità per le opinioni espresse durante l'esercizio delle proprie funzioni, annoverasse senatori, legislatori, tribuni e consiglieri di Stato *e non* i consoli, andava ad aggiungersi alle disposizioni che avrebbero fatto montare l'ira del generale¹⁵⁰⁴. In definitiva, anche nella procedura di messa in stato di accusa dei consoli la versione di Daunou tentava di inserire dei dispositivi per controllare, limitare o, come in questo caso, punire ogni abuso da parte di una magistratura particolarmente temibile.

I diversi rimaneggiamenti operati da Daunou nel 'Progetto notturno' rendevano quest'ultimo un documento invisibile e inaccettabile per il primo console *in pectore*. Gli stessi foglietti che contengono quella versione attestano il suo rapido accantonamento: come anticipato, i diversi articoli appaiono infatti sbarrati e, sul verso opposto dei diversi cartigli, vengono riportati quelli approvati nella successiva riunione presso il generale e avallati proprio dalla sua decisiva volontà. Benché quella che viene fuori sia una Costituzione decisamente più vicina alla stesura finale, non si trattava ancora di un documento esattamente coincidente col testo costituzionale nella sua versione ufficiale. Quella contenuta nei manoscritti di Daunou, infatti, era una Costituzione redatta in presa diretta, composta via via che la discussione approvava i diversi articoli che la avrebbero composta. Si può dunque dire che si tratta della prima bozza di quella che sarà effettivamente la *Constitution de l'an VIII*. Tra le variazioni più rilevanti, possiamo menzionare la richiesta di 7 anni di residenza sul territorio francese per la naturalizzazione (come nel Progetto di Daunou), che sarebbero stati portati a 10 nella stesura definitiva. Ancora, l'articolo 14 del manoscritto, pur introducendo le liste di eleggibili, non conteneva che un solo comma, il primo, contro i tre del Piano finale¹⁵⁰⁵. Mancano,

¹⁵⁰⁴ *Ivi*, f. 174v.

¹⁵⁰⁵ Così nella Costituzione ufficiale : «L'inscription sur une liste d'éligibles n'est nécessaire qu'à l'égard de celles des fonctions publiques par lesquelles cette condition est expressément exigée par la Constitution ou par la loi. Les listes d'éligibles seront formées pour la première fois dans le cours de l'an IX. Les citoyens qui seront nommés pour la première formation des autorités constituées, feront partie nécessaire des premières listes d'éligibles».

inoltre, quelli che diverranno gli articoli 23 e 24, tesi, rispettivamente, a sancire la non pubblicità delle sedute del Senato, a prevederne l'entrata di diritto di Sieyès e di Roger Ducos e ad incaricare questi due e il secondo e il terzo console menzionati dalla Carta di nominare la maggioranza del Senato¹⁵⁰⁶. Al di là di molte altre divergenze di portata tutto sommato limitata che attestano il carattere transitorio di questa versione, è molto interessante il caso dell'articolo 42, in cui torna in primo piano la questione del potere regolamentario del Governo. Nel manoscritto, infatti, si afferma: «Le gouvernement propose les lois et fais les règlements d'administration publique. Les règlements obligent les fonctionnaires publiques et non les citoyens, ils ne peuvent contrarier ni modifier aucune loi»¹⁵⁰⁷. L'articolo finale corrispondente, il 44, al contrario, non contiene alcuna limitazione della validità dei regolamenti necessari all'applicazione della legge, non escludendo così la loro possibile estensione ai privati cittadini. L'attenzione che si nota ancora nella versione manoscritta – e che secondo Boulay era già presente nel Piano originario di Sieyès¹⁵⁰⁸ – nel delimitare la portata dei regolamenti governativi testimonia quindi come, in alcuni casi, Daunou e altri partecipanti alle riunioni notturne avessero tentato fino in fondo di porre qualche argine all'autorità sempre più ingombrante di un Esecutivo retto dal primo console¹⁵⁰⁹.

Infine, per non riportare che le questioni più rilevanti, occorre sottolineare che nel manoscritto mancano gli articoli corrispettivi ai futuri 86-87, che non a caso si rivolgevano all'ambito militare, prevedendo pensioni ai soldati feriti o alle famiglie dei caduti in battaglia e stabilendo ricompense nazionali per i guerrieri distinti per meriti insigni. Si trattava, evidentemente, di disposizioni aggiunte in un secondo momento da una mano che non poteva che essere quella del grande generale.

È giusto specificare come, tra la versione manoscritta di Daunou e il testo ufficiale, ci sarebbe stato spazio per almeno un'altra stesura. Si tratta della minuta della Costituzione dell'anno VIII,

¹⁵⁰⁶ Non a caso, l'art. 37 (corrispondente al 39 finale) non avrebbe specificato la nomina di Bonaparte, Cambacérès e Lebrun come primo, secondo e terzo console.

¹⁵⁰⁷ BNF, NAF 21891, f. 120.

¹⁵⁰⁸ «[...] les lois, c'est-à-dire les actes *imposant obligation aux citoyens*; car, c'est ainsi que Sieyès définissait la loi, la distinguant des réglemens de l'autorité exécutive, qui, selon lui, ne pouvaient être obligatoires que pour les fonctionnaires publics». BOULAY DE LA MEURTHE, *Théorie constitutionnelle de Sieyès* (*op. cit.*), p. 21.

¹⁵⁰⁹ Un significato analogo può forse essere conferito alle particolarità dell'art. 90 (92 nella versione finale), che stabiliva: «Dans le cas de révolte ouverte ou de troubles imminents, la loi peut suspendre dans les départements revoltés ou en proie aux troubles l'empire des dispositions constitutionnelles. Si le Corps Législatif n'est pas assemblé au moment, où les révoltes éclatent, le gouvernement peut, [après] l'avoir convoqué, prendre provisoirement [articolo mutilo]». BNF, NAF 21891, f. 170r. L'art. 92 della Costituzione ufficiale, dopo aver sostituito il concetto di rivolta aperta con quella di 'rivolta a mano armata' ed aver specificato il secondo caso con il pericolo per lo Stato, eliminava il vincolo geografico che limitava la sospensione della Costituzione ai dipartimenti in subbuglio e lasciava aperta la possibilità di prendere queste contromisure radicali «dans les lieux et pour le temps qu'elle détermine». Come nel manoscritto, poi, veniva specificato che in caso di assenza del Legislativo sarebbe spettato al Governo prendere simili decisioni, col solo impegno di convocare quello il prima possibile. Se si considera che, in base all'art. 33 del testo ufficiale, la sessione del Corpo legislativo veniva limitata a 4 mesi l'anno, si comprende la portata di questo articolo al livello delle prerogative del governo e, in particolare, del primo console.

datata 22 *frimaire* (13 dicembre) e contenente in calce le firme dei tre consoli e dei membri delle commissioni provvisorie del Consiglio dei 500 e degli Anziani, Daunou compreso¹⁵¹⁰. Dalla riproposizione, almeno nella prima stesura, delle stesse originalità del manoscritto dell'*idéologue* rispetto alla versione finale ci si accorge che questo documento dovette prendere proprio la documento redatto da Daunou come modello prima di accogliere le modifiche (nel documento aggiunte sopra lo sbarramento della versione precedente) che la avrebbero finalmente trasformata nel testo finale e ufficiale¹⁵¹¹.

Come già anticipato, tuttavia, più ancora che la resa definitiva assumono valore, ai nostri occhi, le bozze e le versioni intermedie e, in particolare, i diversi progetti di Sieyès e Daunou. Sono questi ultimi, infatti, più ancora di un testo in cui risultò decisiva la volontà ferrea di una singola figura predominante, a rivelare la catena di trasmissione che li unisce, da una parte, ai progetti revisionisti brulicanti in Francia e, dall'altra, alla concreta sperimentazione costituzionale in atto nelle repubbliche sorelle. Non stupisce, così, riscontrare numerosi e decisivi tratti di affinità tra queste distinte, ma affini correnti di pensiero politico e costituzionale. Si pensi al riconoscimento di una cittadinanza che – a differenza di quanto sostenuto dalla quasi totalità della critica storica – era stata allargata con decisione già nelle tre costituzioni delle repubbliche italiane e a cui, già allora, faceva da contraltare un'altrettanto profonda stretta sui processi di naturalizzazione. Oltreché dalla chiusura verso gli stranieri, la liberalità nella concessione dei diritti politici di base era controbilanciata anche attraverso un rigido controllo nell'accesso alle cariche pubbliche: a questo proposito, al di là di principi particolari inaugurati in alcune costituzioni – si pensi, ad esempio, al dimezzamento per sorteggio degli elettori – tanto nelle Carte citate quanto nel Progetto di Daunou si recuperava l'ormai celebre principio gradualista, che sottoponeva l'eleggibilità alle diverse magistrature al requisito di un'esperienza maturata sul campo, aprendo così le porte ad una professionalizzazione del servizio politico¹⁵¹². Su un piano complessivo, queste misure rispondevano tutte alla massima di Pierre Ochs più volte citata, che sembrava preannunciare il futuro riconoscimento di un suffragio anche

¹⁵¹⁰ AN, AF IV 991, dossier 1.

¹⁵¹¹ Così, ad esempio, per la naturalizzazione venivano richiesti 7 anni di residenza in Francia, prima di correggere questo requisito portandolo fino a 10. Così, anche, l'aggiunta *a margine* degli artt. 23-24, che erano invece assenti nel testo di Daunou. Emblematico il caso dell'art. 44, che come l'omologo della versione precedente (art. 42) riportava la limitazione dell'effetto dei regolamenti agli ufficiali pubblici, salvo poi cassare in un secondo momento questa disposizione che, infatti, non avrebbe figurato nel testo finale.

¹⁵¹² Stesso esito aveva l'istituzione di liste di eleggibilità ideate da Sieyès e confermate, pur con modifiche, dalla Costituzione finale. Anche in questo caso, infatti, pur riconoscendo il diritto di partecipare alla loro redazione ad una platea quasi universale di individui, si aveva poi cura di limitare la portata di questo coinvolgimento attraverso il riconoscimento dell'effettivo diritto di scelta a delle magistrature già in carica. Pur percorrendo un diverso sentiero, l'esercizio della politica si allontanava irrimediabilmente, anche in questo caso, dalla semplice cittadinanza.

universale, ma svuotato di pregnanza ed incisività: «Il faut sans cesse donner au peuple la souveraineté, mais pour chaque fois lui en dérober l'exercice»¹⁵¹³.

Ma le analogie tra le tre costituzioni europee del 1798, la fronda francese e il processo costituente dell'anno VIII non terminavano qui. Si pensi all'entrata di diritto degli ex membri dell'Esecutivo in uno dei due consigli legislativi, una misura che si ritrova nei progetti di fine 1799 e che sarebbe stata confermata persino all'interno della *Constitution de l'an VIII* per quanto riguardava il primo console¹⁵¹⁴. Così anche l'istituzione di un *pouvoir neutre*, e più in generale di un potere conservatore, guardiano della Costituzione e della tenuta dell'ordinamento: portato alla fama dal Progetto di Sieyès, esso era già stato reclamato a gran voce tanto da Madame de Staël quanto da Daunou dalle colonne della «*Décade*» alla vigilia del grande evento¹⁵¹⁵. Ancora, appare un importante tratto comune anche la violazione del principio della permanenza del Corpo legislativo, già infranto nelle tre costituzioni 'sorelle' e confermato, oltre che dal Progetto di Daunou, anche dalla Costituzione finale, che accentuava ancora di più questa tendenza riducendo la sessione dei rappresentanti a soli 4 mesi (articolo 33). Le diverse misure menzionate non si affiancavano per semplice sovrapposizione, ma apparivano accomunate da affinità ideologiche e concettuali. Così, la drastica riduzione delle sessioni del Legislativo sembrava andar di pari passo con la già menzionata tendenza a considerare questo istituto sempre meno sotto il segno di una rappresentanza vincolante, legata direttamente a degli elettori, e sempre più come funzione, come servizio quasi amministrativo, il tutto all'interno di un mestiere politico sempre più definito. Più in generale, quella spinta irrefrenabile verso la valorizzazione dell'Esecutivo, che già animava alcune costituzioni delle repubbliche sorelle e i dibattiti clandestini francesi, veniva sublimata dai progetti e quindi dalla stessa Costituzione del 1799, che avrebbe portato a compimento – e, allo stesso tempo, tradito esacerbandola – quella generale esigenza di un governo stabile, forte ed efficiente. Oltre che mediante lo svilimento del potere rivale, questa spinta era resa possibile grazie ad un controllo sempre più pervasivo sull'ambito giudiziario e amministrativo. Emergeva con prepotenza, a questo proposito, la potente

¹⁵¹³ AN, AF III 81, dossier 337, plaq. 1.

¹⁵¹⁴ Benché non si possano equiparare, tra questa misura e il potere di assorbimento riconosciuto al *Collège* da Sieyès esiste un'indubbia affinità almeno nei fini fondamentali. In entrambi i casi, infatti, l'intento sembra quello di rendere innocua una figura politica particolarmente potente assorbendola, per l'appunto, in una magistratura diversa da quella da cui usciva.

¹⁵¹⁵ Questa convergenza testimonia, una volta di più, i legami profondi stretti tra il gruppo degli *idéologues* e quello che ruotava intorno alla carismatica figura della baronessa. Non a caso, all'interno dell'epistolario di Daunou, sono presenti diverse lettere inviategli da Madame de Staël. Dietro a temi più formali o apparentemente frivoli – tra cui l'ostentata delusione della mittente per la mancata visita di Daunou una volta tornato da Roma e il malizioso riferimento ad un'eccessiva timidezza di Daunou di fronte al gentil sesso – si rivelava una connessione intellettuale che avrebbe posto le basi della futura comune battaglia contro l'autocrazia napoleonica: «Si les belles dames vos font peur venez-vous diner décadi chez moi avec Chénier et Benjamin. Il me faut vous voir. J'ose dire que mon esprit et mon âme ont besoin de vous entendre». BNF, NAF 21887, f. 323r.

figura del prefetto, già prefigurato dalla Carta elvetica, recuperato – con qualche modifica – dal Progetto ‘notturno’ di Daunou e fatta propria dall’organizzazione consolare da una legge resa all’indomani della promulgazione della Carta dell’anno VIII¹⁵¹⁶.

Gli innumerevoli tratti di comunanza ricordati non intendono certo svilire l’importanza della cesura storica, ovvero la centralità di discontinuità, rotture e persino contingenze nel determinare le evoluzioni storiche. Proprio in quanto tali, tuttavia, quest’ultime non possono che germinare all’interno di uno specifico contesto culturale, che si nutre di specifiche caratteristiche culturali che fertilizzano il terreno su cui poi, anche mediante l’intervento di avvenimenti e figure eccezionali – e il crocevia del 1799 è in tal senso paradigmatico – è possibile edificare un nuovo ordine o un nuovo sistema pubblico. È proprio questo terreno che abbiamo voluto ricostruire: una piattaforma che non ambisce a spiegare, sola e di per sé, la trasformazione radicale dall’assetto repubblicano a quello consolare. Ma si tratta di una piattaforma che, partendo dall’assunto che il mutamento non si consumò solo al livello delle istituzioni, ma investì in maniera decisiva la sensibilità e i quadri mentali collettivi, rende conto delle *condizioni* particolari in cui la rottura poté avvenire. In questo senso, rintracciare un preciso percorso che da alcune esperienze repubblicane europee – a loro volta debitrice di specifici elementi e istituzioni emersi nel processo costituente dell’anno III, ma scartati come minoritari – si aggancia al dibattito revisionista francese e, quindi, ai diversi progetti di Costituzione elaborati da Sieyès e Daunou significa, in una parola, comprendere che la Costituzione del 1799 non calò dall’alto, né, novella Minerva, sortì dalla mente di un mitico personaggio. Significa comprendere le origini e le ascendenze di un percorso costituzionale che, senza la decisiva presenza del futuro imperatore, avrebbe potuto far scaturire un ordine diverso, ma sempre nei ranghi repubblicani e che, anche in seguito dell’intervento del grande generale, avrebbe contaminato in maniera decisiva una Carta, certo orientata dalla sua volontà, ma non ad essa riducibile.

7.6 Tempi difficili

¹⁵¹⁶ Non a caso, già Galdi, attento osservatore delle evoluzioni politico-costituzionali che si stavano realizzando nel corso del 1798, aveva colto la profonda innovazione della Carta elvetica e le sue ripercussioni sull’autorità dell’Esecutivo e sull’equilibrio tra i diversi poteri: «Non meno terribili, complicate, antirepubblicane sono le facoltà che si attribuiscono tit. 10. §. 96. al Prefetto nazionale, che noi diressimo Commissario del Potere esecutivo: ma i compilatori della Costituzione non han voluto sacrificare l’antico venerabil titolo di prefetto, e non senza ragione. La tirannia tien le sue profonde radici fin sotto i semplici nomi, se questi si obliassero potrebbero perdersi ancor le idee che vi erano attaccate; quando si ritengono non v’è timore che il nome non ecciti l’idea e l’opinione, e che dalla opinion quindi non si proceda al fatto. [...] Credo superfluo di riflettere altresì che l’influenza del Poter esecutivo per mezzo di questo suo dipendente Proconsole si accresce a dismisura, talché può chiamarsi una totale invasione del potere giudiziario». GALDI, *Progetto di Costituzione (op. cit.)*, pp. 41, 44.

Benché la linea costituzionale di Daunou, fondata sul mantenimento dei più essenziali diritti civili e politici, sull'equilibrio istituzionale e sul circuito rappresentativo, fosse andata incontro ad una totale disfatta, la fama e il prestigio del personaggio, paradossalmente, ne uscirono tutt'altro che offuscate. La centralità di Daunou soprattutto nell'ultima fase della stesura costituzionale, per esempio, viene confermata da due lettere indirizzategli tra il 19 e il 23 *frimaire* (10-14 dicembre) da Hugues Maret, segretario generale dei consoli della Repubblica. Nella prima missiva Maret tentava di convincere Daunou sulla «utilité constitutionnelle» di un segretario di Stato¹⁵¹⁷. Il fatto che, all'interno delle argomentazioni, l'autore parlasse del voto consultivo dei consoli – quando invece, come sappiamo, il Progetto autonomo di Daunou conferiva loro uno deliberativo – ci permette di stabilire che, all'altezza del 19 *frimaire*, la versione dell'*idéologue* era già stata messa da parte. Questa circostanza, tuttavia, non condusse ad un'emarginazione del personaggio, a cui Maret tornava a rivolgersi come ad uno dei principali responsabili della Costituzione ormai ultimata il 23 *frimaire*. In questa seconda lettera, il segretario generale affermava di allegare una versione corretta della Costituzione (sfortunatamente assente nell'epistolario di Daunou) e qualche osservazione sull'ordine degli articoli del Titolo VIII, dedicato alle disposizioni generali. Soprattutto, in questo documento Maret pregava Daunou di fargli avere prima possibile le modifiche che egli avesse ritenuto necessarie perché, come desiderato dai consoli, la Costituzione fosse finalmente stampata¹⁵¹⁸.

Alla rilevanza mantenuta sotto il profilo costituzionale corrispose ben presto il peso e l'autorevolezza che riemergevano dalle nomine – e dalle offerte – istituzionali. Benché, secondo molte fonti, il brutto tiro giocato al primo console in sede costituente gli fosse costato la designazione a terzo console nel nuovo ordinamento – carica inizialmente destinatagli¹⁵¹⁹ –, il dotto uomo politico si sarebbe consolato col suo inserimento nel Tribunato e la sua nomina come primo presidente di questa nuova magistratura alla sua prima riunione, l'11 *nivôse an VIII* (I gennaio 1800). Come già accaduto per il Consiglio dei 500, la designazione di Daunou come primo presidente dell'organo appena istituito intendeva essere il riconoscimento della sua importanza nel processo che, allora come nell'anno III, aveva portato ad una nuova Costituzione e, dunque, ad un rinnovato ordine istituzionale.

Non solo. Un inaspettato riconoscimento di stima sarebbe provenuto anche dal primo console in persona, che il 4 *nivôse* (25 dicembre 1799) lo avrebbe nominato insieme ai colleghi consigliere di Stato. Daunou, preferendo la propria libertà d'azione e di pensiero agli onori e ai riconoscimenti della carica prospertatagli, avrebbe finito per declinare l'offerta, optando per una magistratura che, pur con

¹⁵¹⁷ BNF, NAF 21885, ff. 78-80.

¹⁵¹⁸ *Ivi*, ff. 81-82.

¹⁵¹⁹ Cfr. TAILLANDIER, *Documents biographiques* (op. cit.), p. 192; SAINTE-BEUVE, *M. Daunou* (op. cit.), pp. 39-40 e MIGNET, *Notice historique* (op. cit.), p. 212.

armi che si sarebbero rivelate spuntate, assicurava perlomeno l'indipendenza formale rispetto all'ingombrante figura napoleonica¹⁵²⁰. Si trattava del primo rifiuto di una carica che lo stesso Bonaparte sarebbe tornato a prospettare all'*idéologue* in altre due circostanze, ricevendo sempre la stessa umiliante risposta. Un nuovo tentativo si realizzava a pochi mesi di distanza (30 agosto 1800), in occasione di una cena organizzata al *Palais des Tuileries* da Napoleone, a cui avrebbe partecipato lo stesso Daunou. Nel corso della serata, preso in disparte, il primo console avrebbe riproposto al sapiente francese la nomina nel Consiglio di Stato. Di fronte al nuovo diniego di Daunou, Bonaparte avrebbe perso la pazienza e, alzando il tono della voce, avrebbe confessato con acrimonia il reale movente delle sue reiterate offerte: «Ce n'est pas parce que je vous aime que je vous offre cette place; c'est parce que j'ai besoin de vous. Les hommes sont pour moi des instruments dont je me sers à mon gré.... J'aime peut-être deux ou trois personnes... ma mère, ma femme, mon frère Joseph...»¹⁵²¹. Di fronte allo scatto d'ira del potente avversario, Daunou non si sarebbe scomposto, ma anzi avrebbe trovato la forza d'animo e lo spirito per opporgli una sentenza fiera e categorica: «Moi, répondit Daunou avec calme, j'aime la République»¹⁵²².

Gli episodi appena citati danno la misura della natura delle burrascose relazioni che unirono Daunou e il sempre più potente generale. Si trattò di un rapporto complesso e ondivago, segnato a fondo dall'incompatibilità caratteriale e ideologica dei personaggi e, tuttavia, niente affatto lineare. Accanto a screzi, soprusi e reciproche ritorsioni non mancarono aperture, occasioni di collaborazione ed un mutuo sostegno in momenti decisivi.

In questo quadro, gli interventi pronunciati da Daunou al Tribunato si inseriscono senza dubbio nel novero dei momenti di maggior tensione e ostilità tra le due parti. Il primo discorso degno di nota riguardava il progetto di legge sulla divisione territoriale presentato di fronte al Corpo legislativo dai consiglieri di Stato Roederer, Chaptal e Emmanuel Crétet il 18 *pluviôse an VIII* (7 febbraio 1800), che tra le altre disposizioni inseriva la figura del prefetto, già anticipata nell'universo

¹⁵²⁰ Dava notizia del rifiuto anche il «Moniteur», rettificando una precedente nota che affermava che Daunou avrebbe prestato giuramento accedendo a quella carica. Cfr. «Gazette Nationale ou le Moniteur Universel», 6 *nivôse an VIII* (27 dicembre 1799). Il *Dictionnaire des grands hommes du jour* avrebbe subito ripreso la notizia per elogiare Daunou e, allo stesso tempo, deprecare la venalità della stragrande maggioranza dei suoi ex colleghi: «C'est la première fois qu'un ex-conventionnel préfère l'honneur à l'argent». *Dictionnaire des grands hommes du jour*, par une Société de très-pétits Individus, Paris, chez les Marchands de Nouveautés, floréal an VIII [aprile-maggio 1800], p. 73.

¹⁵²¹ TAILLANDIER, *Documents biographiques (op. cit.)*, p. 195.

¹⁵²² *Ibidem*. Occorre sottolineare che questa versione, tramandata da Taillandier e generalmente accettata dagli altri biografi, si oppone al racconto di Sainte-Beuve, che presenta un Daunou altrettanto deciso a rifiutare le *avances* napoleoniche, ma ben meno eroico. Smentendo apertamente il resoconto del suo predecessore, l'autore dei *Portraits contemporains* sostiene che il pregevole motto sarebbe stato proclamato in un'altra sede, mentre nella serata in questione il nostro protagonista, messo alle strette, avrebbe approfittato di un momento di distrazione del primo console per lasciare in fretta e furia il palazzo. Cfr. SAINTE-BEUVE, *M. Daunou (op. cit.)*, p. 141. Per completezza, occorre dire che Taillandier, nella seconda edizione della sua opera, tornava sull'argomento e, riportando l'argomentazione avversaria, rilanciava la veridicità della propria narrazione.

delle repubbliche sorelle e destinata a divenire il centro nevralgico del controllo governativo del territorio. Il Tribunato avrebbe incaricato dell'esame della proposta un'apposita commissione, composta da 7 membri tra cui Daunou¹⁵²³. Il fatto che, paradossalmente, il progetto recuperasse come detto alcune delle proposte avanzate dallo stesso *idéologue* nel proprio Piano costituzionale non gli impedì, il 23 *pluviôse* (12 febbraio), di prendere la parola dai banchi del Tribunato per esprimere tutta la sua perplessità rispetto ad un riordino che gli appariva, oltretutto difettoso, del tutto prematuro e intempestivo. Con la prima presa di posizione ufficiale all'interno del nuovo ordine, ci troviamo dinanzi un Daunou chiaramente dubbioso, preoccupato per le prospettive che gli sembravano profilarsi e, pertanto, sempre più arroccato nella difesa dei residui di ciò che gli anni rivoluzionari avevano faticosamente instaurato: «au milieu de tant de ruines, conserver est au moins un bonheur, si ce n'est pas un devoir. [...] nous sortons à peine de ces temps orageux où l'on ébranle tout ce qu'on touche, et où l'on finit par démolir ce qu'on ne voulait que réparer»¹⁵²⁴. Di qui l'appoggio alle parti del progetto che mantenevano l'assetto tradizionale (come nel caso dei dipartimenti) e l'opposizione a quelle che, al contrario, pretendevano di instaurare pericolose e imprevedibili innovazioni (come l'introduzione di *arrondissements* comunali).

Più nello specifico, rispetto al compito di stilare la lista di eleggibili spettante ai cittadini dello stesso *arrondissement* comunale, Daunou pretendeva ulteriori lumi sulle procedure previste, chiedendosi se sarebbero state formate diverse sezioni o una sola e, soprattutto, domandando quali fossero le soglie di voto per l'inserimento di un cittadino nella suddetta lista. Inoltre, pur essendo stato svuotato di gran parte del suo significato e della sua incisività, Daunou non rinunciava ad interrogarsi sulle concrete procedure che avrebbero dovuto regolare l'esercizio del *voto* popolare. Tornavano quindi temi e questioni care all'autore, come la difficoltà di raggiungere la maggioranza assoluta e, al contempo, l'insufficienza di una semplicemente relativa: «Et si l'on se contente de la pluralité la première venue, où sera la *garantie* raisonnable ou même la probabilité un peu apparente d'une véritable confiance commune?»¹⁵²⁵. Il concetto di 'fiducia comune' veniva così a sostituire l'aspirazione, ormai svanita, di individuare e realizzare la *volontà* comune, ovvero generale. In altre parole, dal concetto di rappresentanza si passava ad un'altra nozione fondamentale, sempre di origine popolare ma intrinsecamente diversa: la notabilità (*notabilité*). Soprattutto, dalla questione della tutela della sovranità e, quindi, dei diritti politici del popolo si passava, a partire dalle mutate

¹⁵²³ Gli altri membri erano Adet, Barra, Boisjolin, Carret, Gallois e Malherbe. Cfr. *Archives parlementaires (op. cit.)*, deuxième série, t. I, p. 177. Come ammetteva lo stesso Roederer, il principio fondamentale al cuore del piano di riorganizzazione territoriale era la distinzione tra la funzione amministrativa e quella giudiziaria: «Ces dispositions sont fondées sur deux principes: Qu'administrer doit être le fait d'un seul homme; et juger le fait de plusieurs». *Ivi*, p. 169. Per i dettagli del progetto, destinato di lì a poco a divenire legge, cfr. *ivi*, pp. 169-71.

¹⁵²⁴ *Ivi*, p. 179.

¹⁵²⁵ *Ivi*, p. 180, corsivo nostro.

circostanze, allo schiacciamento sulla difesa dell'ultimo bastione di diritti rimasto ai cittadini: la garanzia delle proprie libertà civili. È questo passaggio essenziale nel pensiero e negli obiettivi politici di Daunou a costituire l'essenza di questo intervento. Così, accusando l'imperfezione delle nuove divisioni amministrative, affermava con amarezza: «Ils compromettraient les droits de chaque citoyen, je ne dis plus à la désignation de ses administrateurs, mais du moins à une protection de leur part, habituellement active, éclairée, bienfaisante»¹⁵²⁶.

Così, prendendo atto del tramonto del sistema rappresentativo basato sulla designazione popolare che proprio lui, più di altri, aveva tentato di salvare fino all'ultimo istante, Daunou non rinunciava ad interrogarsi sulla migliore modalità di espressione di un voto che, pur non essendo più chiamato a trasmettere una sovranità ormai perduta, manteneva un'importante funzione nell'individuare la lista di amministratori che, una volta selezionati da altri, sarebbero stati chiamati, in primo luogo, a garantire ai cittadini protezione e sicurezza. Sempre nel solco di questo nuovo imperativo fondamentale si muovevano le riflessioni sibilline di Daunou sulla differenza fondamentale tra una legge e un regolamento. Le leggi, e solo le leggi, potevano, secondo il relatore, imporre ai cittadini «considérés comme personnes privées» qualche nuovo obbligo a cui uniformarsi, creare o sopprimere stabilimenti pubblici e abrogare o modificare una legge esistente: «Si ces maximes étaient fausses, il faudrait dire que le gouvernements disposent seuls de toutes les actions privées, et de toutes les propriétés publiques, et enfin de toutes les lois»¹⁵²⁷.

Dopo aver tentato invano di conferire uno status costituzionale alla differenza intrinseca tra legge e regolamento – come già Sieyès nel proprio Progetto –, Daunou provava quasi disperatamente a mettere in guardia i colleghi sui terribili scenari che sembravano condensarsi e che, proprio facendo leva su un potere regolamentario illimitato, avrebbero portato il Governo – e quindi il primo console – a divenire padrone assoluto non solo della pubblica legislazione, ma anche della vita privata di ogni cittadino. Sono questi i temi che, al di là delle specifiche riflessioni sul progetto di organizzazione territoriale, rendono questo primo intervento al Tribunato un passaggio fondamentale nell'esperienza pubblica dell'ex oratoriano all'interno del nuovo ordine pubblico. Pur con cautela e senza mai proporre riferimenti espliciti, si percepisce sin dagli albori dei 1800 la preoccupazione sempre crescente verso le mire e, quel che è peggio, i mezzi autocratici che Napoleone stava assicurandosi pezzo dopo pezzo. Così, il richiamo all'organicità e all'indivisibilità del testo costituzionale, oltre a

¹⁵²⁶ *Ibidem*.

¹⁵²⁷ *Ivi*, p. 182.

costituire la ripresa di uno dei pilastri più caratteristici del suo pensiero, assumeva le sembianze di un grido d'allarme verso il pericolo di ogni menomazione di essa:

Rien n'est si périlleux pour une Constitution que d'être établie imparfaitement, de rester privée de l'action de quelques-uns de ses organes, et de n'exister, en effet, que dans une portion d'elle-même. Dans un corps politique comme dans un corps humain, les ressorts trop longtemps inactifs se paralysent et ne peuvent plus se ranimer que par des secousses pernicieuses. Il faut donc que, sans précipitation, mais sans lenteur, la Constitution se développe avec tous les moyens qu'elle donne au Gouvernement pour être fort, aux citoyens pour être libres, à la législation pour être bonne, à la République pour être puissante.¹⁵²⁸.

E tuttavia, l'impressione che la contrarietà di Daunou fosse rivolta, più che al progetto in sé, al potere da cui scaturiva, è confermata dai molti apprezzamenti che, al netto di alcune osservazioni critiche, egli riservava al piano presentato da Roederer. La distinzione tra le funzioni di amministrare (ovvero eseguire, spettante al prefetto), giudicare (ovvero relativa ai contenziosi in materia amministrativa) e ripartire (inerente alla distribuzione delle imposte), che costituiva la spina dorsale del piano, era sinceramente elogiata dal tribuno. Si spiega anche così il fatto che, dopo un confronto interno al Tribunato, lo stesso Daunou, nominato nel frattempo *rapporteur* di fronte al Corpo legislativo, anche sulla spinta dell'impellenza di una nuova divisione amministrativa avrebbe dato l'assenso, a nome del Tribunato, a quell'organizzazione che il 28 *pluviôse* veniva ufficialmente proclamata come legge.

La graduale, ma inarrestabile lacerazione dei rapporti tra il generale e il *savant* sarebbe proseguita nei mesi e negli anni a seguire attraverso episodi di vario genere e di diverso tono. A volte, la freddezza e l'opposizione strisciante poteva venire resa, più che da proclami, da assordanti silenzi. È questo il caso dell'accoglienza della straordinaria vittoria di Marengo, che oltre a ricondurre sotto il controllo francese buona parte dell'Italia settentrionale dava nuovo lustro alla figura del primo console, che si rilanciava come leader incontrastato tanto in politica estera che interna. Date queste premesse, l'incarico a Daunou di pronunciare al Tribunato il discorso ufficiale che commemorasse il grande evento a circa una settimana di distanza sembrava prefigurare la doverosa celebrazione del suo eroe. E tuttavia, il discorso che l'erudito avrebbe pronunciato nella seduta del 3 *messidor* (22 giugno 1800) si caratterizza, in primo luogo, proprio per l'assenza emblematica di ogni riferimento al nome di Napoleone. I rarissimi accenni alla sua figura avvengono tramite perifrasi e, soprattutto, veniva incoronato come protagonista assoluto della battaglia non Napoleone, ma «Un soldat intrépide, un capitaine expérimenté, un élève de Moreau; un citoyen probe, simple et modeste; un

¹⁵²⁸ *Ivi*, pp. 186-87.

philosophe estimable par la sagesse de sa conduite autant que par ses lumières»¹⁵²⁹: il generale Louis Charles Antoine Desaix. Era grazie al suo sacrificio – e non, dunque, alle gesta del primo console – che per Daunou la patria poteva inserire Marengo accanto alle più formidabili vittorie della Storia, da Leuttra a Mantinea, da Fleurus a Lodi e Arcole. Strappando a Bonaparte l'aura di generale filosofo, Desaix diveniva anche l'emblema di un amore disinteressato per la patria, di una volontà di donarsi interamente alla cosa pubblica che non poteva fiorire che nel cuore di un vero repubblicano. È così che, in maniera larvata ma non meno incisiva, attraverso l'esaltazione del militare caduto in battaglia Daunou lanciava dardi incandescenti contro la figura che, pur non citandola, diveniva l'esatto contraltare, divorata com'era da un'ambizione personale senza fine e che, pertanto, rischiava di divenire una minaccia per il mantenimento delle stesse istituzioni repubblicane: «L'amour de la gloire, mobile de toute action véritablement grande, s'épure au sein des républiques; il y prend un caractère plus noble, parce qu'il s'y détache mieux de toutes les autres ambitions. Qu'attendre du désir de la puissance, de la recherche d'une vogue éphémère, ou même d'une renommée contemporaine? Ces affections étroites, ou ne provoqueront point l'entier développement des facultés d'un homme supérieur, ou ne leur imprimeront que des directions funestes»¹⁵³⁰.

Il riferimento martellante all'importanza della grande vittoria per il mantenimento della Repubblica e delle *garanzie delle* singole libertà che ne derivavano tradiva il timore di poter perdere un patrimonio apprezzato da sempre dall'*idéologue*. L'esortazione finale, rivolta al primo console, a tornare «*vainqueur et pacificateur*» ben testimoniava la volontà del personaggio di porre fine ad un'estenuante campagna bellica e di far dismettere a Napoleone gli abiti militari troppo a lungo indossati. Erano ancora questi i temi che emergevano da un intervento che Daunou, a circa sei mesi di distanza, avrebbe pronunciato a nome del Tribunato di fronte al Corpo legislativo. Il tema era, stavolta, il riconoscimento degli insigni servigi resi dalle armate del Reno, dei Grigioni, Gallo-Batava e d'Italia. Prendendo la parola nella seduta del 15 *nivôse an IX* (5 gennaio 1801), il tribuno insisteva, oltretutto sui meriti dei soldati, soprattutto sulla necessità che quella portata a compimento potesse essere l'ultima campagna militare. Il riconoscimento ufficiale della loro benemerita si accompagnava poi, ancora una volta, all'esaltazione delle forme repubblicane, che venivano fatte risaltare soprattutto rispetto a quelle monarchiche. Il servizio militare, dunque, non costituiva un valore in sé, né bastava a legittimarlo la sete di conquiste o di onori internazionale; al contrario, esso assumeva valore e merito solo se finalizzato al mantenimento della Repubblica, della Costituzione e dei diritti individuali: «Mais, si la valeur guerrière mérite par sa nature même l'admiration des

¹⁵²⁹ *Ivi*, p. 594.

¹⁵³⁰ *Ibidem*.

mortels, que titre n'a-t-elle point à la reconnaissance publique, quand elle défend la cause de l'indépendance publique, quand elle défend la cause de l'indépendance nationale et des lois républicaines, les droits sacrés de chaque citoyen et les intérêts les plus chers de la patrie ?»¹⁵³¹.

Anche in questo caso, faceva rumore il silenzio serbato nei confronti dell'eroe militare per eccellenza, sistematicamente ignorato dai discorsi dell'ex oratoriano. Questa opposizione strisciante sarebbe esplosa in maniera clamorosa di lì a poco, scavando una frattura insanabile tra i due personaggi. Alle origini della rottura si situava il progetto di creare dei tribunali criminali speciali nei dipartimenti, da istituirsi su richiesta del governo e da dotare di ingenti poteri e competenze. Il piano, presentato da Portalis (insieme a Berlier e Français de Nantes) il 17 *nivôse an IX* (7 gennaio 1801), prendeva le mosse dall'attentato organizzato contro lo stesso Napoleone il 3 *nivôse an VIII* (24 dicembre 1800): passato alla storia come *l'affaire de la Machine Infernale*, si trattò del tentativo, maturato da parte realista, di eliminare il primo console attraverso un ordigno esplosivo artigianale. Scampato all'attentato quasi per miracolo, il generale corso era ben deciso ad imporre uno stretto giro di vite sulle macchinazioni e sugli intrighi che pullulavano nel paese e, con questo proposito, immaginò di istituire un meccanismo giudiziario – ufficialmente pensato contro il brigantaggio – rapido, efficiente e soprattutto sotto il suo controllo.

La proposta di un'istituzione con poteri presentati come eccezionali e, soprattutto, rivolti contro i diritti *individuali* dei cittadini non poteva lasciar indifferente Daunou. Anche all'interno del processo di ricalibrazione delle proprie priorità e dei propri programmi politici, l'*idéologue* non poteva ammettere un attentato così patente proprio a quelle libertà residuali che, una volta svuotati i diritti politici, rimanevano il solo bastione a difesa dei singoli cittadini. Così, nella seduta del 7 *pluviôse* (27 gennaio 1801), egli prendeva la parola al Tribunato non solo per opporsi a quel piano temerario, ma per denunciarne l'assoluta incostituzionalità. Attraverso una metodica e stringente argomentazione, Daunou annoverava i diversi articoli della Costituzione violati dal progetto, concludendo che si trattava di una misura inammissibile sotto ogni aspetto¹⁵³². Se approvata, la legge avrebbe annullato il fondamentale valore di salvaguardia rivestito dallo stesso testo costituzionale:

Suspension de tous les droits individuels, de toutes les garanties sociales, contributions militaires, arrestations arbitraires, détentions indéfinies, inquisitions domiciliaires, tout ce que la Constitution interdit, il vous est démontré qu'une loi pourra l'établir, pourvu qu'à l'exemple de celle qui vous est

¹⁵³¹ *Archives parlementaires (op. cit.)*, deuxième série, t. II, p. 63.

¹⁵³² Tra gli elementi incostituzionali, risaltavano in particolare la concentrazione in un unico tribunale della funzione istruttoria e di quella giudicante in senso stretto; l'assenza di *jurys* composti da pari e il mancato riconoscimento del diritto di appello presso il Tribunale di Cassazione

proposée, elle désigne, pour le terme de sa durée, une époque plus ou moins prochaine, et qu'elle confie au Gouvernement le soin de déterminer les lieux qu'elle devra régir.¹⁵³³

Come già in molte occasioni negli anni passati, Daunou si opponeva con decisione ad ogni proposta presentata sotto l'oscuro pretesto della pubblica sicurezza. L'esperienza maturata in prima persona gli aveva insegnato come all'interno di questa giustificazione ai annidasse il terribile germe dell'arbitrarietà.

Quant à l'esprit protecteur de la Constitution, on le fait consister, sans doute, dans le but général d'ordre et de sûreté publique, vers lequel la Constitution se dirige essentiellement. Mais, si l'on peut inférer de là qu'il sera constitutionnel de tendre à cet ordre et à cette sûreté, par les moyens les plus contraires à la Constitution elle-même, qu'il sera permis de se dispenser ou plutôt de se priver de ce qu'elle prescrit pour parvenir à de telles fins, et d'y substituer des mesures qu'elle condamne évidemment, n'est-il pas trop clair que dès lors il n'existe plus aucune garantie sociale, puisque assurément ce n'en est point une que cette vague maxime de sûreté universelle, de salut public, qui a fondé toutes les tyrannies anciennes et modernes? Mais, puisqu'on parle de l'esprit protecteur de la Constitution, qu'il nous soit permis de l'invoquer à notre tour; non, certes, pour l'opposer à son texte qui est toujours conforme à cet esprit, mais pour réclamer en faveur de la liberté civile, consacrée par tant de dispositions formelles et garantie spécialement par l'institution du jury.¹⁵³⁴

La Costituzione, ridotta ormai a suprema garanzia della sola libertà *civile*, non poteva dunque sopportare una misura che, sconfessandola apertamente, avrebbe leso i più sacri diritti individuali aprendo così fatalmente le porte all'arbitrario e quindi alla tirannia. Tra tanti argomenti nuovi, elaborati all'interno e per uno scenario pubblico inedito, tornavano ad emergere alcuni punti sostanziali proposti dall'autore sin dagli albori della Rivoluzione: tra questi, spiccava la concezione del legislativo come un potere non delegabile. Benché, ormai, questo assioma non si traducesse più, come nei primi anni rivoluzionari, nell'opzione almeno ideale per una democrazia diretta, serviva ancora per rigettare il contenuto dell'articolo I del progetto, che rinviando al Governo la scelta di istituire tribunali speciali in determinati dipartimenti gli attribuiva un potere di pertinenza legislativa.

Riferendosi poi ai presunti crimini di Stato, Daunou sottolineava l'esigenza di prendere ancor più precauzioni e di giudicare con particolare ponderazione proprio in ragione della loro gravità. La velocità delle sentenze, in questo ambito, sarebbe potuta risultare fatale, come dimostravano le vittime del Terrore, i cui metodi ieri come allora erano sempre pronti a reimpiantarsi: «citoyens tribuns, je

¹⁵³³ *Archives parlementaires (op. cit.)*, deuxième série, t. II, p. 222.

¹⁵³⁴ *Ivi*, p. 224.

m'arrête, je me souviens de Bailly, de Vergniaud, de Thouret, de Malesherbes, jugés, condamnés, immolés, avec la vélocité que l'on redemande»¹⁵³⁵. Pur ostentando di credere alla buona fede dei proponenti, i tribunali speciali venivano di fatto trattati come anticamera del Terrore, poiché come quello intendevano annullare quello che da allora in poi si candidava a divenire l'aspetto nodale di ogni ordine pubblico: le *garanzie formali* dell'individuo.

Affinché la propria posizione assumesse maggior credito, Daunou ostentava un certo apprezzamento per un Governo che, in un solo anno, era stato capace di portare a termine successi all'estero e in patria, soprattutto dal punto di vista commerciale. Il fatto che questa prima apertura pubblica verso il potere napoleonico si situasse all'interno dell'intervento più duro e astioso contro una proposta dello stesso Esecutivo fa sorgere più di un sospetto sulla veridicità della dichiarazione. Di vero c'era sicuramente la volontà – anche questa di lungo, anzi lunghissimo corso – di potersi avvalere di un Governo forte ed energico, ma (questo era il punto) nei ranghi della Costituzione e rispettoso dei diritti individuali. I concetti di Costituzione e di garanzie individuali divenivano così sempre più affini, fino a giungere ad una sostanziale sovrapposizione:

[...] je ne puis comprendre comment les intérêts de la liberté civile évidemment blessée, comment l'autorité de la Constitution formellement offensée, ne provoqueraient point votre résistance; et si, dans ces deux cas, qui au fond n'en forment qu'un seul, puisque je n'entends ici, par la liberté civile, que les garanties personnelles textuellement stipulées par la Constitution ; si, dis-je [...] cette réclamation en de tels cas, en de telles formes, n'est pas un devoir, je n'ai plus une idée assez distincte de la nature des fonctions tribunitiennes.¹⁵³⁶

Già prima dell'età della Restaurazione, la focalizzazione del discorso politico di Daunou si spostava inesorabilmente da diritti da esercitare attivamente a diritti da preservare; in altre parole, da un diritto di partecipazione *al* potere si passava al diritto di garantire l'individuo *dal* potere. Evolveva così anche il concetto stesso di *costituzione*, che nel discorso in questione passava dal ruolo di distributrice dei poteri a quello di argine da e contro di essi¹⁵³⁷. A reggere questa importante evoluzione, tuttavia, si ergeva una tendenza alla pragmaticità che, nonostante le critiche che gli

¹⁵³⁵ *Ivi*, p. 226. Come si vede, l'esperienza patita durante il Terrore continuava a costituire per il personaggio un pesante fardello attraverso cui venivano letti, interpretati e temuti ogni minimo segnale che sembrava richiamarlo. Poco più avanti, perdipiù, l'accostamento al Terrore era ancor più manifesto: i tribunali speciali venivano infatti accomunati senza giri di parole ai famigerati tribunali rivoluzionari.

¹⁵³⁶ *Ivi*, p. 228.

¹⁵³⁷ «Sans doute, il est des circonstances difficiles où le gouvernement le plus digne de la confiance publique peut se trouver gêné par des dispositions constitutionnelles ; mais j'oserai dire que c'est précisément pour gêner en de telles circonstances un gouvernement parfaitement bien intentionné que les constitutions existent ; j'oserai dire que cet cette gêne elle-même, quoique d'autant plus importune à ce gouvernement qu'il a davantage la conscience de sa propre fidélité, de la pureté et de la droiture de ses vues, est pour lui-même la garantie la plus sûre qu'il puisse avoir contre les erreurs du patriotisme et de la puissance». *Ibidem*.

sarebbero state lanciate addosso di lì a poco, rifuggiva dall'astrattezza e dall'idealità a favore di un canone molto più concreto e disincantato: «Citoyens tribuns, de toutes les constitutions républicaines, qui, comme la nôtre, établissent un gouvernement puissant et consacrent la liberté civile, la meilleure est celle qu'on a, et la plus stable est celle qu'on observe»¹⁵³⁸.

Ben lungi dal presentarsi come astratto metafisico, come già in passato Daunou riconosceva la necessità di perseguire il criterio del possibile a discapito, anche, dell'ottimo. Fatti salvi alcuni principi irrinunciabili, che all'altezza del 1801 si riducevano al principio repubblicano – vero e proprio pilastro del suo pensiero –, ad un governo forte e alla libertà civile, ogni altra parte di una costituzione avrebbe dovuto variare a seconda delle circostanze e delle località¹⁵³⁹. È come se venisse qui portata al massimo grado quella percezione della specificità di molte delle leggi fondamentali che già, *in nuce*, era emersa nel *Contrat social des Français* del 1789. Dopo l'esperienza della Rivoluzione in Francia e, soprattutto, in Europa, il dotto uomo politico aveva ormai abbandonato ogni residua fiducia nell'utopica immagine di una costituzione ottimale, perfetta per qualsiasi circostanza e realtà.

Ora, questo intervento campale, che oltre a segnare la cesura ufficiale dalla politica del primo console costituiva la *summa* dei capisaldi ideologici di Daunou, avrebbe anche rappresentato il canto del cigno per l'ex oratoriano, che avrebbe pagato a caro prezzo la sua orgogliosa opposizione. Si percepisce chiaramente come la circostanza non passasse senza strascichi consultando il resoconto che del discorso di Daunou era offerto dal «Moniteur». Nei numeri dell'8 e del 9 *pluviôse* (28-29 gennaio 1801), il quotidiano riportava una versione dell'intervento incompleta e corredata da molteplici tagli e omissioni che ne snaturavano il senso e ne pregiudicavano l'efficacia. Se ne accorgeva prontamente il diretto interessato, che non a caso sceglieva di pubblicare autonomamente il testo integrale del discorso.

Nonostante il monito quasi disperato lanciato dal *savant*, l'istituzione dei tribunali speciali diveniva legge il 18 *pluviôse an IX* (7 febbraio 1801). Era troppo per Daunou, che anche in risposta a quella che considerava una palese infrazione dei più sacri principi della Carta avrebbe preso la clamorosa decisione di non recarsi più al Tribunato fino a quando non fosse stato riabilitato un regime

¹⁵³⁸ *Ibidem*.

¹⁵³⁹ «Trop d'expériences dans le court espace de dix années viennent de jeter parmi nous un si grand jour sur ces vérités, qu'il est difficile que des paroles les persuadent si les faits ne les ont pas démontrées. [...] On ne peut trop le redire, la puissance du Gouvernement et la garantie des droits personnels, voilà les deux grands besoins sociaux et le résultat de tant de discussions politiques». *Ibidem*.

davvero costituzionale. Napoleone, dal canto suo, non sarebbe rimasto certo a guardare ed avrebbe punito con severità il renitente *idéologue*.

Je ne crois pas qu'il soit possible de continuer à marcher, lorsque les autorités constituées sont composées d'ennemis ; le système n'en a pas de plus grand que Daunou, et puisqu'enfin toutes ces affaires du Corps législatif et du Tribunat ont fait un esclandre, la moindre chose que puisse faire le Sénat, c'est d'ôter les vingt membres dissidents et d'y mettre vingt hommes bien pensants.¹⁵⁴⁰

Dopo che, sul finire di novembre il nome di Daunou era stato proposto una prima volta per divenire Senatore, la candidatura del Tribunato sembrava avere la vittoria in tasca quando, alla fine dell'anno, questa venne appoggiata anche dal Consiglio legislativo. Come previsto dalla Costituzione, infatti, nel caso di un posto vacante di senatore, il Senato stesso avrebbe dovuto cooptare il membro mancante basandosi sul candidato proposto, rispettivamente, dal Tribunato, dal Corpo legislativo e dal primo console. Quest'ultimo, però, si sarebbe opposto con risolutezza all'entrata dell'avversario nel Senato e, per ben chiarire le proprie intenzioni, il 12 *nivôse an X* (2 gennaio 1802) avrebbe convocato i senatori minacciandoli apertamente: «Citoyens, je vous prévient que je regarderais la nomination de Daunou an Sénat comme une insulte personnelle. Vous savez que jamais je n'en ai souffert aucune»¹⁵⁴¹. L'ex direttore e consigliere di Stato Jean-Baptiste Treilhard avrebbe tentato invano, a posteriori, di addolcire e di giustificare quella che rimaneva una palese prova di forza da parte del primo console. In una lettera del 28 *nivôse an X* (18 gennaio 1802), Treilhard scriveva infatti a Daunou che la scelta di non sostenere la sua candidatura era dipesa dalla riflessione che, essendo ancora piuttosto giovane – benché venisse indicata erroneamente l'età di 44 anni, anziché 41 – non aveva ritenuto ancora maturi i tempi per l'assorbimento di «un homme de ton talent» che «peut encore rendre de grand et de longs services à sa patrie»¹⁵⁴². Non solo: l'ex direttore si permetteva addirittura di indirizzare un rimprovero al *savant*, deprecando la sua scelta di non presentarsi più al Tribunato: «un homme de ton caractère ne doit pas désertter la tribune; qu'il fait son état, ou donne sa démission»¹⁵⁴³.

La mancata nomina al Senato non sarebbe stata in ogni caso che l'inizio di una spirale di ritorsioni con cui Napoleone affossò senza pietà la carriera e la vita pubblica di Daunou e di quanti, come lui, avevano continuato a rivendicare, soprattutto dagli scranni del Tribunato, un'autonomia di pensiero e una ferma opposizione alle crescenti mire autocratiche. Così, ad esempio, il 4 febbraio

¹⁵⁴⁰ *Correspondance de Napoléon Ier (op. cit.)*, t. VII, p. 469.

¹⁵⁴¹ STANISLAS DE GIRARDIN, *Discours et opinions, journal et souvenirs*, Paris, Moutardier, 1828, t. III, p. 249.

¹⁵⁴² BNF, NAF 21888, f. 236r.

¹⁵⁴³ *Ivi*, f. 236v.

1801 veniva pubblicato sul «Journal de Paris» un articolo bilioso che attaccava frontalmente la sacca d'opposizione interna proprio al Tribunato. Dalle parole e dagli argomenti adoperati, si comprendeva benissimo che le invettive non riguardavano semplicemente singoli personaggi o un determinato gruppo politico, ma si rivolgevano ad una mentalità, ad una specifica cultura, ad una *filosofia* che, ieri amica e sostenitrice, era divenuta ormai per Napoleone un fastidioso assillo da eliminare.

Les étrangers qui ignorent l'état véritable de la France, pourroient penser, en lisant les séances du tribunal et le nom de quelques orateurs, que l'esprit de faction s'agite encore. [...] On a remarqué, pendant le cours de la révolution, un trop grand nombre d'esprits déréglés qui, appliquant à tort et à travers les principes absolus d'une métaphysique abstraite, établissoient, au gré de leurs passions, les systèmes les plus opposés. [...] Quelques-uns cependant caressant à propos les plus viles idoles, sacrifiant aux restes de Marat les mânes de Mirabeau, à la crainte les sentimens les plus chers de la nature, à l'intérêt de leur conservation tous les intérêts de leur parti, son parvenu jusqu'aux derniers jours de la révolution, couverts de l'égide de leur divinité tutélaire, la Peur. Ils devoient reparoître quand les gouvernemens oppresseurs avoient disparu ; ils reparoissent, en effet, enhardis par les illusions les plus grossières, et armés de cette métaphysique ténébreuse qui jadis fit tour-à-tour leurs succès et leurs infortunes. Ils sont douze ou quinze, et se croient un parti. Dérisonneurs intarissables, il se disent orateurs. Ils débitent, depuis cinque à six jours, de grands discours qu'ils croient perfides, et qui se sont que ridicules. Enfin au sein d'une société où les idées et les choses sont remises à leur place, ils se proclament sages, et ne s'aperçoivent [*sic*] pas qu'ils sont les seuls insensés.¹⁵⁴⁴

Questo celebre articolo è giustamente passato alla storia come la dichiarazione di guerra ufficiale del primo console all'*idéologie*. Quei filosofi e politici, quegli eruditi e funzionari pubblici che lo avevano accolto nella loro roccaforte e lo avevano in gran parte sostenuto nella sua ascesa divenivano, ormai, i più scomodi e caparbi nemici da fronteggiare. Ormai bollati come «*misérables métaphysiciens*», la loro opposizione al progetto dei tribunali speciali segnava l'esordio ufficiale di una guerra senza frontiere che si sarebbe presto conclusa con il trionfo del futuro imperatore.

In primo luogo, ad un anno di distanza, Napoleone riusciva a mettere a segno una prima decisiva vittoria manovrando il rinnovamento annuale del Tribunato. Sfruttando – e probabilmente orientando – la scelta del Senato di scegliere, e non sorteggiare, il quinto dei tribuni da rinnovare, il generale otteneva per interposta persona l'epurazione dei membri più scomodi e ribelli, tutti con evidenti legami con la società di Auteuil. Nel febbraio 1802 uscivano infatti dal Tribunato personalità del calibro di Chénier, Andrieux, Ginguéné, Laromiguière, Daunou e Benjamin Constant. Proprio riguardo a quest'ultimo, è da evidenziare il legame sempre più stretto che si era sviluppato con i

¹⁵⁴⁴ «Journal de Paris», 15 *pluviôse an IX* (4 febbraio 1801).

rimanenti *idéologues* e, in particolare, con lo stesso Daunou. Non solo la realtà, ma anche la percezione generale di un nesso ideologico privilegiato tra i due personaggi veniva confermata, indirettamente, da Stanislas de Girardin. Nel corso della seduta del 4 *pluviôse* (24 gennaio), ovvero all'interno di un clima elettrizzato dalla proposta governativa di tribunali speciali, il tribuno presentava Constant come una sorta di *discepolo* di Daunou, «dont depuis longtemps il partage toutes les opinions»¹⁵⁴⁵. Tuttavia, anche prescindendo da un riferimento non privo di malignità, le connessioni sempre più approfondite ed evidenti, almeno a livello di strategia politica, tra il gruppo *idéologique* e quello guidato dalla figura di Madame de Staël sono attestati, tra l'altro, dalla corrispondenza di quest'ultima con l'ex oratoriano. In una lettera non datata, ad esempio, la baronessa esprimeva tutta la sua preoccupazione per la scomoda situazione in cui si trovava Chénier, le cui pubblicazioni apertamente contrarie alla nascente tirannia gli attiravano com'era naturale l'ostilità del Governo. A testimonianza della condivisione di valori e ideali, la brillante intellettuale offriva generosamente del denaro, un asilo e un passaporto¹⁵⁴⁶. Inoltre, oltre ai ripetuti inviti a cena per discutere insieme di temi di cogente attualità – emblematica la presenza a questi raduni di due personalità come Garat e Chénier –, queste missive contengono l'esplicito riconoscimento di un'unità d'intenti che, nelle parole della mittente, superava il semplice allineamento antinapoleonico. In una lettera scritta da Coppet e datata semplicemente 29 *thermidor*, dopo aver ringraziato l'*idéologue* della lusinghiera recensione alla propria *De la littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales*¹⁵⁴⁷, Madame de Staël esprimeva tutta la sua gratitudine per essere stata ammessa nella sua «société» sulla base di un'affinità di pensiero e di valori:

Pour moi, je reste encore trois mois, mais j'arrive ensuite bien contente de ces petits dîners dans lesquels je pourrai causer avec vous. Le souvenir le plus doux qu'il me reste de mon hyver, c'est d'avoir conquis

¹⁵⁴⁵ *Archives parlementaires* (op. cit.), deuxième série, t. II, p. 160.

¹⁵⁴⁶ La lettera in questione si trova in BNF, NAF 21887, f. 324. Proprio riguardo ai pericoli corsi da Chénier, possiamo dire che la baronessa ci aveva lungo. Allontanato da ogni incarico pubblico a seguito delle ripetute ostentazioni della sua contrarietà al regime, il drammaturgo si sarebbe trovato in una tragica situazione di indigenza. Gli sarebbe però venuto in aiuto l'amico Daunou, che, divenuto nel frattempo direttore degli Archivi imperiali, nel corso del 1807 avrebbe offerto al compagno un incarico proprio all'interno di quell'istituzione. Venuto a sapere della manovra, secondo Taillandier Napoleone avrebbe commentato: «Voilà un tour que Daunou m'a joué». TAILLANDIER, *Documents biographiques* (op. cit.), p. 218.

¹⁵⁴⁷ «Vous ne faites rien mon cher Daunou sans y porter un certain caractère de perfection qui satisfait pleinement l'esprit. Vous avez bien voulu faire un extrait de mon ouvrage et j'y ai trouvé mes idées tellement bien déduites, tellement bien enchaînées que j'étais beaucoup plus contente de mon livre que lors même que je l'ai composé». BNF, NAF 21887, f. 325r. La recensione di Daunou era uscita su «La Clef du cabinet des souverains» tra il 20 e il 21 *messidor an VIII* (9-10 luglio 1800). Emblematiche le considerazioni finali sull'opera, che ne dimostravano tutta la militanza: «Madame de Staël y professe avec franchise les principes philosophiques qui servent de base au système républicain; ces principes abjurés aujourd'hui par tant d'esprits timides ou légers, et dont la profession est redevenue une cation noble et courageuse».

votre société. Je la désirais depuis long-temps, et je savais que je la méritais par ce rapport d'idées, d'opinions, je dirais presque de sentiments, qui me faisait aimer votre conduite et vos discours.¹⁵⁴⁸

L'asse tra *idéologues* e il gruppo di Coppet non avrebbe però messo al sicuro nessuno dei due circoli dalle ire napoleoniche. Dopo l'epurazione del Tribunato, con l'*arrêté consulaire* del 3 *pluviôse an XI* (23 gennaio 1803) il primo console abbatteva un'altra roccaforte *idéologique*, prevedendo la riorganizzazione dell'*Institut National* e, soprattutto, lo smantellamento della seconda classe (*Sciences morales et politiques*). Daunou veniva trasferito nella classe *d'Histoire et de littérature*, dalla portata politico-strategica decisamente depotenziata. Le citate riunioni del *tridi*, che riunivano un ristorante in *rue du Bac* un gruppo di «esprit choisis»¹⁵⁴⁹ già prima del colpo di Stato napoleonico, furono vietate informalmente nel corso del 1804 da Fouché, che le considerava legate al progetto di cospirazione alimentato intorno alla figura di Sieyès. Infine, dopo aver condannato la baronessa all'esilio, Napoleone infliggeva il colpo di grazia al *parti philosophique* affossando la «Décade», imponendole prima di cambiare il proprio nome in «Revue philosophique» (1804) e poi, nel 1807, ordinando un grottesco accorpamento all'ideologicamente avverso «Mercure de France» (1807).

Del resto, si deve proprio a Napoleone la fortuna della stessa definizione di *idéologues*, che tanto avrebbe pesato sulla *sfortuna* storiografica di questo gruppo filosofico-culturale. Come emerge dal vivace racconto di Luciano Bonaparte, all'altezza del 1803 il fratello rivendicava divertito il successo e la diffusione di un titolo coniato proprio per squalificarli come astratti metafisici.

Vous voulez dire par là que je n'entends rien en métaphysique. Eh bien, vous avez raison, aussi les métaphysiciens sont mes bêtes noires. J'ai rangé tout ce monde-là sous la dénomination d'idéologues, qui, d'ailleurs, est celle qui leur convient spécialement et littéralement, *chercheurs d'idées* (idée creuses en général) ; eh bien, l'application juste, à leur égard de ce mot *idéologie*, les a fait tourner en ridicule encore plus que je ne m'y attendais. Le mot a fait fortune, je crois parce qu'il venait de moi. Il n'y a pas de mal à cela. On fera moins d'idéologie ; car c'est le vrai mot: *idéologie, science des idées*. A tout prendre, et j'y ai bien réfléchi, ces pauvres savants-là ne se comprennent pas eux-mêmes. Comment pourrais-je m'entendre avec eux pour gouverner ainsi qu'ils le prétendent ? Oui, ils ont la rage de se mêler de mon gouvernement ; les bavards ! Mon aversion va jusqu'à l'horreur pour cette race d'idéologues. Je ne suis pas fâché qu'on le sache.¹⁵⁵⁰

¹⁵⁴⁸ BNF, NAF 21887, f. 326v.

¹⁵⁴⁹ Tra cui Destutt de Tracy, Cabanis, Garat, Thurot, Laromiguière, Chénier, Andrieux, Ginguéné, Benjamin Constant.

¹⁵⁵⁰ THÉODORE IUNG, *Lucien Bonaparte et ses Mémoires 1775-1840*, Paris, Charpentier, 1882-1883, t. II, p. 243. Non è affatto fortuito ritrovare queste battute riferite agli *idéologues* all'interno di un capitolo dedicato a Madame de Staël.

7.7 Una sofferta coesistenza

Il ritiro coatto dalla vita pubblica e – forse soprattutto – lo spettacolo di una Francia che sembrava naufragare ancora una volta nelle secche dell'arbitrario e dell'autocrazia avrebbero fatto sprofondare Daunou in un malessere interiore che fece temere a molti dei suoi intimi per la sua stessa vita. Di fronte ai rovesci della politica, la reazione più naturale e, allo stesso tempo, il conforto più efficace fu, per l'ex tribuno così come per gli altri *idéologues*, l'immersione negli studi e nella filosofia. Così, mentre Ginguené si dedicava ai suoi studi letterari sull'Italia, Destutt de Tracy componeva i suoi *Éléments d'idéologie* e Volney si gettava a capofitto nelle sue fatiche di storico e orientalista. Come già sotto il Terrore, l'unico rifugio e sollievo per degli intellettuali caduti in disgrazia era rappresentato dalle carte e da interessi, all'apparenza, meramente eruditi. Non avrebbe fatto eccezione Daunou, che tra la fine del Consolato e l'età imperiale si sarebbe dedicato, in massima parte, a studi e ad attività in cui si era affievolito, per non dire spento, ogni respiro politico. Tra le opere di una stagione di erudizione coatta rientrano i saggi redatti e presentati all'interno di quella roccaforte ormai in rovina rappresentata dall'*Institut*. L'*Analyse des opinions diverses sur l'Origine de l'Imprimerie* (1802), così come il *Mémoire où l'on examine si les anciens philosophes ont considéré le Destin comme une force aveugle ou comme une puissance intelligent* (1812), pur separati da un decennio, condividono lo stesso carattere di discettazione teorica, certamente dotta, ma priva ormai di ogni apertura sulla propria attualità¹⁵⁵¹.

Tuttavia, l'albero spoglio non aveva ancora seccato le proprie radici. Anche nel periodo più difficile della sua vita, che dal 1802 si spinge sino al termine dell'epopea napoleonica, Daunou avrebbe avuto, in almeno tre circostanze, l'occasione di tornare ad affrontare questioni dall'evidente richiamo politico. Mentre nel primo caso si tratta di un'opera all'apparenza solo erudita, composta come le precedenti nell'alveo dell'*Institut*, le altre due pubblicazioni rappresentano l'esito di un sorprendente asse strategico che vide Daunou e Napoleone collaborare nel perseguimento di fini analoghi.

¹⁵⁵¹ Doveva rientrare in questa serie di lavori anche un ulteriore saggio presente tra le carte dell'autore, intitolato *De l'enregistrement, de la publication ou de la sanction des traités*. A partire dal tema in questione, Daunou tratteggiava una parabola storica in cui venivano individuate tre periodi fondamentali: prima del 1789, quando nella redazione dei trattati era preponderante l'autorità dei re; tra il 1789 e il 1804, quando l'intervento del Corpo legislativo fu ritenuto condizione essenziale per la firma di accordi internazionali e, infine, dal 1804 in avanti, quando all'autorità legislativa non era riconosciuto più alcun ruolo degno di nota. Il caso in questione dimostra come, anche a partire da temi e studi eruditi, Daunou non riuscisse – difficile dire quanto intenzionalmente – ad abbandonare del tutto le preoccupazioni relative al tempo presente. Cfr. BNF, NAF21891, ff. 574-580.

Il *Mémoire sur les élections au scrutin*, presentato all'*Institut National* il 31 luglio 1800 e dato alle stampe come opera autonoma nel corso del 1803¹⁵⁵², racconta chiaramente le modalità con cui anche un'opera pensata e progettata come un'analisi a tavolino, caratterizzata da un'aspirazione all'imparzialità e alla scientificità, divenisse, in maniera quasi inconscia, un'istantanea intrisa delle convinzioni o, come in questo caso, delle disillusioni su temi di natura eminentemente politica.

Dans tous système d'élections, on peut et l'on doit même se proposer à la fois ces deux fins: l'une, d'obtenir de bons choix, l'autre, de vérifier avec précision le vœu réel des électeurs. Il faut, d'une part, que la volonté générale soit éclairée, droite, équitable; il faut, de l'autre, que l'expression de cette volonté soit authentique et fidèle. [...] Des deux objets que je viens de distinguer, le premier est sans contredit le plus important; il tient à un plus grand nombre de vues politiques et d'observations morales. C'est néanmoins du second objet seulement qu'il s'agira dans ce mémoire. Je n'y parlerai des moyens qui se dirigent vers la bonté intrinsèque des choix, que relativement à l'influence que ces moyens peuvent avoir sur la vérification même du vœu général [...]; et, dans la nécessité de commencer par l'une des deux, j'ai préféré celle qui, plus sèche, moins attrayante sans doute, mais aussi plus détachée de toute controverse politique, me semblait d'ailleurs susceptible de solutions plus précises ou plus immédiatement vérifiables¹⁵⁵³.

Lo stesso Daunou, che era stato ideatore di più progetti di legge elettorale, talvolta proposti in articoli di quotidiani, talvolta inseriti in specifici progetti di costituzione, altre volte ancora presentati come legge a sé e coronati dal successo (è il caso della *loi* del 25 *fructidor* an III), agli esordi del nuovo secolo rinunciava ad impegnarsi in ogni riflessione rivolta ad un possibile intervento attivo sulla società. Dividendo l'ambito elettorale in due tronconi separati, l'erudito abbandonava ogni aspirazione a dirigere il voto della società, ovvero ad incidere su di essa come invece, in passato, aveva più volte tentato. Poco più avanti, Daunou giustificava l'opzione, almeno in parte, rinunciataria con la consapevolezza della vanità di ogni ricerca di un metodo positivo e analitico capace di assicurare una *buona scelta* al di là di ogni possibile circostanza:

En effet, quelles que soient la sagesse et l'efficacité des réglemens qui doivent influer sur la bonté intime des volontés d'un corps, on conçoit que cette bonté ne peut jamais être rendue que très-probable. Je crois bien qu'on peut multiplier assez les précautions pour qu'un choix absolument mauvais devienne impossible: mais faire que chaque élu soit toujours le meilleur des éligibles, c'est un but que n'atteindrait peut-être aucun système conciliable avec la liberté des votans, et par conséquent avec ce qui peut se rencontrer d'erreur dans leurs idées, de partialité dans leurs affections¹⁵⁵⁴.

¹⁵⁵² DAUNOU, *Mémoire sur les élections au scrutin*, Extrait du procès-verbal de la séance du 12 thermidor an 8 de la classe des sciences morales et politiques, Paris, Baudouin, 1803.

¹⁵⁵³ *Ivi*, pp. 1-3.

¹⁵⁵⁴ *Ivi*, p. 3.

Dopo aver tentato invano di controllare l'espressione di un'ineffabile volontà generale e, soprattutto, dopo aver assistito suo malgrado al tramonto di un sistema rappresentativo fondato sul voto legittimante della base popolare, al *savant* non rimaneva che tornare, ormai disilluso, al proprio tavolo di lavoro, rifugiandosi in un raffinato, ma ormai poco incisivo, saggio teorico-dottrinale che passava in rassegna le principali tecniche di architettura elettorale della storia, partendo dall'antica Grecia e arrivando alle diverse sperimentazioni attuate durante il Decennio rivoluzionario. Da Borda a Morales, da Condorcet a Laplace, passando dai metodi di scrutinio proposti e attuati nell'organizzazione interna dello stesso *Institut*, Daunou non trascurava nessuno dei metodi di analisi, misurazione e ponderazione di un voto che sembrava però svuotarsi del suo movente più militante, quello capace di dettare la linea politica ad uno Stato mediante la scelta dei suoi rappresentanti¹⁵⁵⁵. Lo stabilimento delle liste di fiducia, che segnava il naufragio di quella aspirazione di democrazia rappresentativa, rappresentava per Daunou anche il termine di ogni incentivo a studiare le modalità per assicurare una buona nomina, che comprendevano l'individuazione dell'elettorato (attivo e passivo) sulla base di specifici requisiti – si pensi al caro gradualismo, ormai scomparso –, il peso di ciascun voto, la sua segretezza o la sua pubblicità e, soprattutto, uno sviluppo della cultura generale che, almeno in passato, era visto dall'*idéologue* come una condizione sufficiente ad assicurare quell'obiettivo. Nel momento in cui la scelta effettiva dei poteri pubblici era strappata al popolo – e, d'altro canto, dopo che negli anni precedenti era venuta tragicamente a galla tutta la difficoltà nel prevenire pronunciamenti popolari 'inconsulti', da cui la necessità di ricorrere a cosiddetti colpi di stato per aggiustare esiti elettorali destabilizzanti¹⁵⁵⁶ –, le uniche attività e meditazioni lecite sul tema elettorale sembravano limitarsi al momento successivo al pronunciamento, ovvero alla ricerca di un

¹⁵⁵⁵ Nel corso della trattazione, sono presenti riferimenti precisi e analitici alle opere degli autori citati. Si veda, a questo proposito, CONDORCET, *Essai sur l'application de l'analyse à la probabilité des décisions rendues à la pluralité des voix*, Paris, Imprimerie Royale, 1785; JEAN-CHARLES DE BORDA, *Mémoire sur les élections au scrutin*, in *Histoire de l'Académie Royale des Sciences, année MDCCLXXXI*, Paris, Imprimerie Royale, 1784, pp. 657-665; JOSEPH ISIDORO MORALES, *Memoria matemática sobre el cálculo de la opinión en las elecciones*, Madrid, Imprenta Real, 1797; PIERRE-SIMON DE LAPLACE, *Sur les probabilités, Dixième séance des leçons de mathématiques données à l'École Normale en 1795*, in *Œuvres complètes de Laplace*, Paris, Gauthier-Villars, 1912, t. XIV, pp. 146-177.

¹⁵⁵⁶ Del resto, la divisione di ogni legislazione elettorale in due parti – l'una destinata ad assicurare la bontà intrinseca delle scelte e l'altra volta a riconoscerne il vero risultato – serviva anche a precludere, per il futuro, ogni utilizzo di strumenti dell'una per incidere sull'altra. In termini concreti, tutto ciò significava negare ogni legittimità a rimaneggiamenti *ex post* di risultati elettorali insoddisfacenti, come era stato fatto durante il Direttorio richiamandosi a dei principi che, in quella circostanza, anche Daunou sembrava aver condiviso: «quando vous considérez la meilleur choix et le choix effectif comme deux choses distinctes, il serait déraisonnables de vouloir atteindre, par les mêmes procédés, deux fins si diverses, et de prétendre, ou améliorer par des moyens de vérification, ou vérifier par des tentatives d'amélioration. Confondre ces idées, comme nous verrons qu'on l'a souvent fait, c'est ne se proposer rien de clair, c'est prendre la marche la plus incéce, c'est ne pas bien savoir ce que l'on veut. [...] Ce que vous ferez pour la bonté du résultat n'en doit jamais compromettre la vérité. Dès qu'on s'écarte de cette maxime, il n'y a plus, en matière d'élections, qu'incertitude, inconséquence, confusion et hasard». DAUNOU, *Mémoire sur les élections au scrutin* (op. cit.), pp. 4-5.

metodo capace di individuare il *vero* esito della consultazione, che avrebbe riguardato semplicemente «les dispositions qui règlent la manière d'énoncer, de recenser et d'évaluer les suffrages»¹⁵⁵⁷.

Se il *Mémoire* del 1800 grondava di politica pur non intendendo entrarvi, due opere composte negli anni successivi si inserivano, consapevolmente, all'interno di specifiche strategie di propaganda. Come anticipato, si tratta di due studi che testimoniano in maniera lampante la collaborazione che, pur tra molti sgarbi e screzi, poté realizzarsi in momenti e per scopi specifici tra Daunou e Napoleone. Il fatto che si tratti, in entrambi i casi, di opere storiche, dice molto, da una parte, sui nuovi veicoli utilizzati da Daunou per tornare ad incidere nel dibattito pubblico e, dall'altro, su quelli sfruttati dal regime per diffondere e sviluppare la propria propaganda. Prima di presentare brevemente il primo studio, risalente al 1807, è giusto sottolineare come l'avvicinamento tra il generale e l'erudito si fosse già consumato negli anni precedenti. Dopo i falliti tentativi di nominarlo al Consiglio di Stato e le ritorsioni con cui Napoleone fece pagare a Daunou la sua opposizione dal Tribunato, l'imperatore avrebbe trovato l'occasione di portare un beneficio con cui legare a sé l'*idéologue* attraverso, perlomeno, un debito di riconoscenza. La nomina, nel 1804, del botanico Étienne-Pierre Ventenat ad amministratore perpetuo della biblioteca del Panthéon sembrava minare un ruolo ricoperto da Daunou sin dal 1797. Dopo aver minacciato le dimissioni, il *savant* si sarebbe lasciato convincere a scrivere una lettera direttamente all'imperatore, datata 23 *brumaire an XIII* (14 novembre 1804). Si trattava di un'iniziativa che dovette costare molto a Daunou, che per chiedere un favore all'imperatore doveva, giocoforza, offrirgli il suo omaggio e testimoniare la sua obbedienza: «Quelle que soit la décision de votre majesté sur la réclamation de Monsieur Ventenat, je dois me féliciter qu'il m'ait offert cette occasion de vous offrir l'hommage du dévouement et du respect profond avec lesquels j'ai l'honneur d'être [...]. Le très humble et très obéissant serviteur Daunou de l'Institut. Nat.»¹⁵⁵⁸. L'imperatore, felice di quell'atto di sottomissione, gli avrebbe risposto il 9 *frimaire an XIII* (30 novembre 1804) offrendogli rassicurazioni e, soprattutto, anticipando la sua volontà di valorizzare i talenti di Daunou con incarichi ancor più prestigiosi: «Je désire vivement que des circonstances se présentent qui me mettent à même d'utiliser vos talents dans une place plus éminente pour le bien de l'Etat et de mon service»¹⁵⁵⁹. Di lì a poco, in effetti, Napoleone avrebbe comunicato ufficialmente per mezzo del ministro dell'interno Champagny la sua volontà di tutelare la carica di Daunou alla biblioteca del Panthéon rendendo le sue funzioni di amministratore a vita¹⁵⁶⁰. Ma non finiva qui. Dando seguito alla propria promessa, dopo la morte di Camus l'imperatore stabiliva di

¹⁵⁵⁷ *Ivi*, p. 2.

¹⁵⁵⁸ BNF, NAF 21882, f. 27r.

¹⁵⁵⁹ BNF, NAF 21885, f. 351r.

¹⁵⁶⁰ Champagny avrebbe trasmesso l'informazione a Daunou il 20 *frimaire* (11 dicembre), accompagnando la propria lettera con una nota dell'imperatore risalente al 9 del mese. Cfr. BNF, NAF 21889, ff. 173-174.

affidare proprio a Daunou la prestigiosa carica di *Garde Général* degli Archivi dell'impero. La nomina, registrata sul «Bulletin des Lois» in data 15 dicembre 1804, veniva comunicata formalmente a Daunou in una lettera del 12 *nivôse an XIII* (2 gennaio 1805)¹⁵⁶¹.

Si inaugurava così una stagione connotata da una collaborazione atipica, ma non meno incisiva ed efficace, tra due personalità che rimanevano distinte per cultura, ideali e programmi politici. Quel che si può dire è che Napoleone, pur scontrandosi in più occasioni e, come abbiamo visto, pur non risparmiandogli duri castighi, serbava per l'*idéologue* una profonda stima.

Non sorprende dunque che, rispondendo a Fouché da Varsavia in una lettera dell'11 gennaio 1807, Napoleone comunicasse anche al proprio ministro della Polizia l'assoluta fiducia nelle capacità di Daunou: «M. Daunou a les talents nécessaires pour bien faire tout ce qu'il se chargera de faire»¹⁵⁶². La missiva originaria del ministro doveva riguardare, con ogni probabilità, l'edizione dell'opera storica di Claude-Carloman de Rulhière, rimasta incompleta. Commissionatagli nel 1768, l'*Histoire de l'anarchie de Pologne et du démembrement de cette république* doveva servire alla formazione del futuro Luigi XVI, ma non fu mai portata a termine dallo storico francese, scomparso nel 1791. È particolarmente interessante che nel 1807, quando la Francia dovette fronteggiare le armate della IV coalizione, l'*establishment* napoleonico scegliesse di recuperare e completare questa impresa editoriale, che avrebbe dovuto squalificare proprio i nemici del momento, primi responsabili delle infami spartizioni di quel paese. La scelta di affidare questo compito a Daunou, per la quale Fouché chiedeva conferma all'imperatore, si spiegava certo con la fama di erudito ormai assunta dal personaggio, ma anche con la sua esperienza diretta nella politica, che rendeva la sua figura particolarmente idonea a sobbarcarsi di questa iniziativa a cavaliere tra storia e politica. Ora, il fatto che il diretto interessato accettasse questa incombenza significava, indubbiamente, sostenere la propaganda culturale dell'impero, ma non voleva dire, necessariamente, sconfessare i propri principi. In altre parole, non si trattava semplicemente di mettere le proprie competenze a disposizione del regime, ma di capitalizzare un'occasione in cui convinzioni personali e mire imperiali venivano a confluire. A testimonianza di ciò, si può ricordare il fatto che già in passato Daunou si era espresso positivamente sulla figura e l'opera di Rulhière. Nel corso del 1797, quando insieme a pochi compagni aveva tentato di restaurare il prestigioso «Journal des Savants», Daunou aveva infatti già elogiato la *Histoire ou anecdotes sur la révolution de Russie en l'année 1762*, comunicando il suo entusiasmo soprattutto per l'emblema di intellettuale che Rulhière aveva saputo incarnare: «Cette conduite remplit parfaitement l'idée que nous avons de la dignité des lettres et de la nature de leurs

¹⁵⁶¹ *Ivi*, f. 176. Il numero del «Bulletin des lois» con la nomina in oggetto è inserito nella stessa cartella (ff. 177-178).

¹⁵⁶² BNF, NAF 21885, f. 351bis r.

fonctions, et du caractère de l'influence qu'elles doivent exercer : il étoit impossible de mieux concilier le droit de la vérité, la propriété du talent, l'intérêt sacré de l'instruction, avec les ménagemens dus pour l'ordinaire à ceux qui vivent encore»¹⁵⁶³.

In tale cornice, l'edizione dei 4 volumi della *Histoire de l'anarchie de Pologne* curata da Daunou nel 1807 non sembra affatto confliggere con gli ideali serbati dall'autore. Ciò non toglie, tuttavia, che questa operazione segnò il coinvolgimento ufficiale dell'*idéologue* nella costruzione di una studiata cultura imperiale. L'opera si situava all'interno dello scontro con l'impero russo, che Napoleone mirava a screditare, *attraverso la storia*, dinanzi all'opinione pubblica europea. Il sostegno della causa indipendentistica polacca, pertanto, era da ricondurre molto più ad interessate strategie politiche piuttosto che ad un idealistico diritto dei popoli. Più che lunghe riflessioni, valgono le parole dello stesso curatore, che nella *Notice* biografica con cui inaugurava l'opera chiariva il movente alla base dell'intera operazione:

C'est à la suprême loyauté du Chef de l'empire, à l'invariable libéralité de ses sentimens et de ses pensées, que le public devra la pureté du texte de cette histoire. Déjà l'on commençait de l'imprimer avec les falsifications inouïes, dont nous venons de rendre compte, quand le gouvernement a fait suspendre cette frauduleuse entreprise. Il a réclamé pour la plus parfaite sincérité de cette édition, les droits incontestables qu'il avait sur un livre jadis composé par ordre des ministres, et par un écrivain pensionné pour ce travail. C'est faire un bien noble usage de l'autorité souveraine, que d'exiger ainsi la plus fidèle et la plus libre publication d'un important ouvrage, écrit avec indépendance. Au milieu de tant de bienfaits et de triomphes, ce service rendu aux lettres appelle aussi l'attention publique; et la reconnaissance des Polonais pour leur libérateur ne pourra manquer de s'étendre aux soins qu'il prend de leur conserver leur instructif historien.¹⁵⁶⁴

Dopo aver proposto alcune interessanti considerazioni sulla vicenda storica della Polonia che si ricollegavano alle ben note *Considérations* di Rousseau, Daunou ribadiva la militanza dell'opera, che si proponeva di presentare all'opinione pubblica francese ed europea una precisa narrazione storica e politica in cui alla Russia spettava il ruolo di cinico invasore, pronto in ogni momento ad agguantare la preda polacca, e alla Francia quello di garante e liberatrice di quel popolo: «L'indépendance de la Pologne est un intérêt de l'Europe autant qu'un droit des Polonais, et la renaissance de ce vertueux peuple, sera l'un de ces vastes bienfaits dont l'histoire de Napoléon se compose»¹⁵⁶⁵.

¹⁵⁶³ «Journal des Savans», 30 ventôse an V (20 marzo 1797).

¹⁵⁶⁴ DAUNOU, *Notice sur Rulhière et avis des éditeurs de son Histoire de Pologne*, in CLAUDE-CARLOMAN DE RULHIÈRE, *Histoire de l'anarchie de Pologne, et du démembrement de cette République*, éd. Daunou, Paris, Desenne-H. Nicolle-Desenne jeune, 1807, t. I, pp. XLII-XLIII.

¹⁵⁶⁵ *Ivi*, p. LXXIII.

Un'altra inequivocabile espressione del sostegno – per non dire della sottomissione – al nuovo ordine era contenuta nel *Discours préliminaire* della nuova edizione delle *Œuvres complètes* di Boileau, uscita nel 1809. Accennando alle diverse condizioni del paese rispetto al momento del celebre concorso sulla fortuna del poeta che aveva scatenato una *querelle* culturale in epoca prerivoluzionaria, Daunou si lasciava andare ad una passionata esaltazione dell'imperatore:

Aujourd'hui que toutes les émulations renaissent à la voix d'un héros couvert de toutes les gloires, les préceptes et les exemples de Boileau vont exercer sur la littérature françoise la plus libre et la plus heureuse influence: ils susciteront et dirigeront dans tous les genres de poésie des talents dignes d'honorer un vaste empire et un grand siècle. Puisse le soin que nous prenons de rassembler ici tous les écrits de ce législateur du Parnasse concourir à propager cette instruction saine et féconde que l'auguste législateur de la France compte au nombre des premiers besoins de ses peuples.¹⁵⁶⁶

Il fatto, però, che si trattasse di un riconoscimento occasionale, imposto da un ordinamento quantomai sensibile al sostegno del ceto intellettuale, è testimoniato dal fatto che, nella riedizione dell'opera del 1825, venisse sistematicamente espunto ogni riferimento compromettente alla figura dell'imperatore decaduto¹⁵⁶⁷.

Dalla portata e dal valore decisamente diversi era la strategia politico-culturale che, di lì a poco, avrebbe visto Daunou in prima linea nell'attaccare la credibilità e la legittimità della figura del pontefice come sovrano temporale. All'interno del conflitto che oppose Napoleone a Pio VII, sfociato nella scomunica dell'imperatore (10 giugno 1809) e nella presa in custodia del pontefice, Daunou sarebbe divenuto uno degli ideologi di punta che contribuirono a difendere e a legittimare le prerogative e i diritti del potere civile sulle assurde pretese di un'autorità che sarebbe dovuta rimanere confinata al solo ambito spirituale. Nei primi mesi del 1810 veniva data alle stampe un'opera dal valore politico formidabile: l'*Essai historique sur la puissance temporelle des papes*, che attraverso una dotta indagine storica esaminava l'emergere e il consolidarsi delle pretese temporali dei pontefici dimostrandone, in ultima analisi, l'inconsistenza e l'infondatezza di ogni loro fondamento storico. Attraverso un'opera di erudizione Daunou riusciva a veicolare precisi messaggi e a legittimare determinate aspirazioni, che rispondevano chiaramente ad un'occhiuta strategia politica indubbiamente favorevole all'imperatore. Proprio su quest'opera conviene soffermarsi, perché contiene alcuni elementi interessanti all'interno del percorso ideologico del personaggio, tanto rispetto al passato quanto alle scelte e alle rimodulazioni future. Non è irrilevante, in primo luogo,

¹⁵⁶⁶ DAUNOU, *Discours préliminaire*, in *Œuvres complètes de Boileau Despréaux*, Paris, Mame frères, vol. I, p. LXIV, 1809.

¹⁵⁶⁷ Cfr. *Œuvres complètes de Boileau-Despréaux, avec des préliminaires et un commentaire revus et augmentés*, par M. Daunou, 4 voll., Paris, chez Peytieux-Dupont, 1825-1826.

che l'opera uscisse con lo schermo dell'anonimato e che l'autore scegliesse di proporre la finzione ormai classica del ritrovamento di un manoscritto spagnolo che si sceglieva di far tradurre e pubblicare. Se, da un lato, questa strategia poteva servire a presentare lo studio come un'opera più neutrale, ovvero non direttamente interessata dallo scontro tra Pio VII e l'imperatore francese, dall'altro si trattava di un'opzione che non può non suscitare dubbi su possibili remore e riguardi serbati da Daunou nel presentarsi apertamente come autore di un'opera *militante*.

Secondo alcuni biografi e commentatori, *in primis* Charles-Augustin Sainte-Beuve¹⁵⁶⁸, la redazione di quest'opera rappresenterebbe la pagina più buia nella biografia dell'autore, che in questa circostanza avrebbe accettato di sottomettersi all'autorità dell'odiato despota assumendo le spoglie di servile funzionario: «On ne craindra pas l'avouer : si son vote dans le procès de Louis XVI est le plus beau moment de la vie de M. Daunou, son livre sur les papes nous en paraît le moins agréable endroit». In effetti, al di là del movente dello studio, sono presenti specifici passi 'compromettenti' in cui l'autore incensava generosamente la figura dell'imperatore. Già la dedica, contenuta nell'«Avis des éditeurs», era a dir poco emblematica: «nous étions pressés d'offrir cet hommage au héros dont les conceptions politiques, rapides comme ses armes victorieuses, consomment les plus vastes réformes en moins de temps qu'il n'en faut pour mesurer l'étendue de ses bienfaits»¹⁵⁶⁹. Ancor più retorico e smaccato era l'elogio con cui si concludeva l'opera, che arrivava a sostenere la superiorità dell'imperatore rispetto allo stesso Carlo Magno:

Les détails historiques indiqués plutôt qu'exposés dans ce faible et trop rapide essai, font du moins entrevoir les dangers de la souveraineté temporelle du pape, et les limites qui doivent circonscrire son autorité spirituelle. Ces limites ont besoin d'être posées par une main victorieuse, capable d'en prescrire à toute ambition subalterne, et accoutumée à n'en point laisser au progrès de la civilisation, au développement des lumières, à la gloire d'un grand empire. Abolir le pouvoir terrestre des pontifes, est l'un des plus vastes bienfaits que l'Europe puisse devoir à un héros. La destinée d'un nouveau fondateur de l'empire d'Occident, est de réparer les erreurs de Charlemagne, de le surpasser en sagesse et par conséquent en puissance; de gouverner, de raffermir les États que Charles n'a su que conquérir et dominer; d'éterniser enfin la gloire d'un auguste règne, en garantissant, par des institutions énergiques, la prospérité des règnes futurs.¹⁵⁷⁰

Ora, se è innegabile che l'*Essai* del 1810 portasse al massimo grado l'adesione almeno formale di Daunou all'ordine napoleonico, sarebbe però ingiusto e, soprattutto, storicamente infondato

¹⁵⁶⁸ SAINTE-BEUVE, *M. Daunou (op. cit.)*, p. 45.

¹⁵⁶⁹ [DAUNOU], *Essai historique sur la puissance temporelle des papes, sur l'abus qu'ils ont fait de leur ministère spirituel ; et sur les guerres qu'ils ont déclarées aux souverains*, Paris, Le Normand, 1810, pp. VI-VII.

¹⁵⁷⁰ *Ivi*, p. 342.

liquidare questo studio come una semplice opera di regime, mero risultato dei lavori di un funzionario zelante. Adottando una prospettiva diacronica, l'aspetto più rilevante è constatare – come già nel caso dell'edizione di Rulhière – che i principi espressi non confliggevano affatto con quanto sostenuto negli anni e nei decenni precedenti. Al contrario, proprio il Saggio sul potere temporale dei papi rappresentava l'apoteosi di quell'antipapismo che aveva animato gli interventi pubblici di Daunou nei primissimi anni della Rivoluzione. In un articolo pubblicato sul «Journal Encyclopédique» nel lontano febbraio 1790 vediamo infatti già sviluppati i cardini di una posizione antipapale che l'età imperiale avrebbe semplicemente riattualizzato:

Or il est indubitable qu'un Français qui se croira le sujet de l'évêque de Rome, sera toujours, en France, un fort mauvais citoyen. Mais pourquoi donc un François se croirait il sujet du *prélat de Rome*, et comment la primauté entre les évêques serait-elle la souveraineté universelle ? [...] Le Pape est, pour tout catholique, le premier ministre de la religion; mais il n'est pas prince, mais il n'a de pouvoirs politiques que dans ses Etats. [...] Ainsi le citoyen catholique, ainsi même le prêtre catholique, ne reconnaîtront deux législateurs, pas plus qu'ils ne reconnaîtront deux monarques (...)¹⁵⁷¹.

Come già evidenziato nei capitoli precedenti, con l'evolvere degli eventi e con lo strappo ufficiale tra la Chiesa cattolica e la Francia rivoluzionaria Daunou avrebbe esasperato i toni della sua polemica, che si sarebbe scagliata, in primo luogo, proprio contro le assurde pretese temporali del *vescovo di Roma*¹⁵⁷². Coerentemente con quanto sostenuto ai primordi rivoluzionari, ancora nel 1810 l'unica fonte legittima e universale in materia religiosa era quella evangelica, che a dire dell'autore negava recisamente ogni potere temporale: «Quiconque a lu l'Évangile, sait que Jésus-Christ n'a fondé aucun pouvoir temporel, aucune souveraineté politique. Il déclare que son royaume n'est pas de ce monde; il avertit ses apôtres de ne point confondre la mission qu'il leur donne avec la puissance que les princes de la terre exercent»¹⁵⁷³. Non solo: tornava, riattizzata dai bisogni della propaganda imperiale, la centralità moralizzatrice ed educativa spettante al clero che aveva fondato l'iniziale impegno pubblico del personaggio all'interno della Rivoluzione (per poi essere improvvisamente soffocata al momento della soppressione dell'Oratorio e della sua entrata alla Convenzione): «Saint Pierre et ses collègues sont envoyés, non pour gouverner, mais pour instruire; et l'autorité dont ils sont revêtus ne consiste que dans les lumières et les bienfaits qu'ils ont à répandre»¹⁵⁷⁴. Insomma, la negazione di

¹⁵⁷¹ *De la Religion publique, ou Réflexions sur un chapitre du Contrat social de J.-J. Rousseau*, par M. Daunou, de l'Oratoire, de la société de physique expérimentale de Bruxelles, « Journal Encyclopédique », 15 février 1790, pp. 98-99.

¹⁵⁷² Cfr. DAUNOU, *Accord de la foi catholique avec les décrets de l'Assemblée Nationale* (op. cit.). All'interno dell'opera, la definizione del Concordato del 1516 come «ouvrage de deux ambitieux nommés Léon X et François Ier; honteux trafic de l'intérêt des peuples et de l'intérêt de l'Évangile»¹⁵⁷² (p. 7) la diceva lunga su come Daunou aveva dovuto accogliere la notizia del 'nuovo' Concordato del 1801.

¹⁵⁷³ [DAUNOU], *Essai historique sur la puissance temporelle des papes* (op. cit.), p. 1.

¹⁵⁷⁴ *Ivi*, pp. 1-2.

ogni potere temporale alla Chiesa e il riconoscimento della sua autorità nel solo ambito religioso rappresentavano temi di lungo periodo ormai sedimentati all'interno del pensiero politico-religioso dell'*idéologue*. Certo, la polemica del 1810 insisteva sulla necessaria fedeltà e obbedienza della Chiesa (e dei fedeli) al sovrano terrestre, ma anche questo principio non appare affatto inconciliabile con quanto teorizzato decenni prima, ma, piuttosto, si presenta come un suo possibile e coerente sviluppo che partiva dall'assoluta condanna della cosiddetta «tyrannie pontificale»¹⁵⁷⁵.

L'aspetto più interessante del Saggio del 1810 è allora, più ancora che l'adesione occasionale alla propaganda imperiale, la resilienza di convinzioni e principi maturati anni e anni prima e, soprattutto, la capacità di far fruttare una vastissima erudizione e la capillare conoscenza della storia della Chiesa per sostenere fini dalla tangibile rilevanza politica. Diviene così centrale la necessità di trovare un bilanciamento tra i richiami e le esigenze del momento e le credenze autenticamente sentite non solo da Daunou, che non era che uno dei rappresentanti di quel ceto intellettuale che rappresentò a lungo la principale spina nel fianco del regime imperiale. A partire da quanto sostenuto finora, non stupisce, allora, assistere a come, nella riedizione del 1818, sparisse dall'*Essai historique sur la puissance temporelle des papes* ogni riferimento alla figura dell'ex imperatore. Oltre a non risultare più necessaria, l'esaltazione del passato despota avrebbe costituito un elemento a dir poco compromettente all'interno del nuovo ordine. Si trattava dell'ennesima concessione alle logiche contingenti del potere o, piuttosto, il clima della Restaurazione permetteva, finalmente, di liberarsi da umilianti legittimazioni dello *status quo*? Se confrontiamo la permanenza dei principi essenziali dell'opera *anche* nella riedizione del 1818 con la scomparsa degli umilianti elogi del generale, saremmo portati a sposare la seconda ipotesi. Anche perché, nella versione pubblicata sotto la Restaurazione, l'esaltazione dell'imperatore non veniva sostituita con un improbabile encomio del monarca, bensì con un passo molto più conforme agli *ideali* e ai *principi* dell'*idéologue*: «Ce qui importe aux gouvernements et aux peuples, c'est la vérité: ce qui leur nuit, c'est l'imposture»¹⁵⁷⁶.

¹⁵⁷⁵ *Ivi*, p. 125 e *passim*. Nella terza edizione, pubblicata nel 1811 – le prime due erano uscite, rispettivamente, nel febbraio e nel maggio 1810 –, Daunou approfondiva ulteriormente il gradiente di polemicità rispetto alla Chiesa di Roma, aggiungendo un secondo volume espressamente dedicato a denunciare le corruzioni e gli abusi della «Cour de Rome» ed esaltando, al contrario, la Chiesa gallicana. La struttura tripartita e i titoli delle tre sezioni di questo volume aggiuntivo rispecchiavano fedelmente il movente che ne stava alla base: «Exposé des maximes de la Cour de Rome depuis la fabrication des fausses Décrétales, et sur-tout depuis Grégoire VII jusqu'à nos jours»; «Exposé des maximes de l'Église Gallicane depuis saint Louis jusqu'à nos jours»; «Exposé de la conduite de la Cour de Rome depuis 1800». Cfr. [DAUNOU, PIERRE-CLAUDE-FRANÇOIS], *Essai historique sur la puissance temporelle des papes, sur l'abus qu'ils ont fait de leur ministère spirituel ; et sur les guerres qu'ils ont déclarées aux souverains*, 2 voll., Paris, Le Normant, 1811.

¹⁵⁷⁶ [DAUNOU], *Essai Historique sur la puissance temporelle des papes, sur l'abus qu'ils ont fait de leur ministère spirituel ; et sur les guerres qu'ils ont déclarées aux souverains*, 2 voll., Paris, au Bureau du Censeur Européen, 1818, p. 403.

L'attività di archivista aveva comunque aperto una stagione di collaborazione tra Daunou e l'imperatore: nel perseguire l'ambizioso progetto di un 'archivio del mondo' – parafrasando il titolo del fine studio di Maria Pia Donato – Napoleone trovava nell'*idéologue* un preziosissimo alleato: «per un personaggio come Daunou l'archivio rappresentava non solo un rifugio e uno scrigno di materiali da studiare, ma anche un'occasione per riannodare i fili tra politica e cultura come nell'anno III. Offriva un ritorno all'azione, più che un ripiego, e il modo di prolungare la politica culturale del Direttorio di cui era stato autorevole protagonista»¹⁵⁷⁷. Inviato nell'agosto del 1811 in Italia per un'analisi sistematica dei fondi archivistici che avrebbero potuto esser traslati a Parigi, Daunou avrebbe curato in prima persona, su incarico dell'imperatore, un piano di classificazione generale degli archivi da far confluire nella capitale imperiale, che comprendevano, oltre a quelli italiani e romani, quelli della Spagna, dell'Olanda e della Germania¹⁵⁷⁸. L'inaspettato riavvicinamento procurava vantaggi importanti anche all'ex-oratoriano: il soggiorno presso gli archivi romani a partire dal 1811 gli permise di arricchire la nuova edizione del suo *Essai Historique sur la puissance temporelle des papes*, che poté avvalersi di nuovi documenti che composero proprio la seconda parte dell'opera. Quella Roma in cui era già arrivato da legislatore lo riaccoglieva adesso come archivista. Anche questo era un evidente segno dei tempi.

Quelle ricordate e le altre circostanze in cui l'*idéologue* e l'imperatore remarono dalla stessa parte non impedirono al primo di mantenere un'autonomia di pensiero e, in certa misura, persino d'azione, che lo portarono a compiere gesti in cui evidenziava la volontà di dissociarsi dalla semplice identità di funzionario di regime. Così, quando nel 1806, nel corso di una visita non annunciata di Napoleone agli Archivi, questi gli rinnovò per la terza volta l'offerta di nominarlo consigliere di Stato, Daunou rimase inflessibile nell'opporgli il suo diniego. Proprio dalla sua carica agli Archivi, inoltre, l'erudito avrebbe aiutato l'amico Chénier, caduto in disgrazia per aver osato criticare nelle sue opere il regime imperiale. Qualche anno più tardi, egli avrebbe inoltre rifiutato anche la carica di censore imperiale, prevista dal decreto del 13 aprile 1810: tuttavia, malgrado i suoi sforzi, Daunou non sarebbe riuscito a far rettificare al «Moniteur» la notizia della sua nomina, dando così adito a quel malinteso storico in cui cadono molte delle fonti biografiche posteriori¹⁵⁷⁹.

¹⁵⁷⁷ MARIA PIA DONATO, *L'Archivio del mondo. Quando Napoleone confiscò la storia*, Bari, Laterza, 2019, p. 44.

¹⁵⁷⁸ Sull'attività archivistica negli anni dell'Impero, si veda DAUNOU, *Tableau systématique des Archives de l'Empire, au 15 août 1811*, s. l., s. e., 1811.

¹⁵⁷⁹ La lettera con la notifica della sua nomina a censore imperiale sarebbe stata inviata a Daunou dal consigliere di Stato Jean-Etienne-Marie Portalis il 14 aprile 1810. L'originale è conservato alla *Bibliothèque Thiers* della *Fondation Dosne-Thiers*: Ms. Masson 165, f. 57. A testimoniare la veridicità del rifiuto della carica di censore sta una precisa lettera inviata a Daunou al consigliere di Stato, risalente al 17 aprile 1810. Tra i numerosi impegni adottati come giustificazione al diniego, risalta l'incarico ricevuto dall'imperatore per il tramite del ministro della Polizia Generale di comporre un'opera storica, evidentemente l'*Essai Historique sur la puissance temporelle des papes*. La lettera in questione è conservata alla *Bibliothèque des Annonciades*: Ms. 822.

Inoltre, secondo l'anonimo (e monarchico) estensore di una breve, ma caustica scheda biografica di Daunou dell'epoca della Restaurazione conservata alle *Archives Nationales*, l'*idéologue* avrebbe preso parte tanto alla congiura del maresciallo Nicolas Soult nel 1809 quanto a quella del generale Malet:

Révolutionnaire habile faisant sans cesse agir les autres et se cachant toujours dans l'ombre, il a eu part à toutes les conspirations républicaines qui ont eu lieu, depuis 1792 jusqu'à celles de Mallet et de Soult; il a été un des faiseurs de l'abbé Sieyès et le rédacteur de presque toutes les constitutions, depuis celle horrible de l'an III jusqu'à celle de l'an VIII.¹⁵⁸⁰

Al di là della veridicità di una fonte che, oltreché faziosa, si dimostra in più casi anche malfida e male informata, è interessante l'immagine dell'uomo Daunou che ne deriva. In particolare, seguendo quella che rimane la versione di una voce nemica, l'erudito si sarebbe contraddistinto per l'incapacità di agire in prima persona nei momenti segnanti della vita pubblica, preferendo – al pari di molti altri *savants* – far agire uomini d'azione o comunque più intrepidi e limitando il proprio contributo ad un lavoro portato avanti nell'ombra e, certamente, più sicuro.

¹⁵⁸⁰ AN, AB XIX 2267, dossier n. 6.

VIII CAPITOLO

ULTIME BATTAGLIE PER UN NUOVO MONDO

8.1 L'ennesimo rivolgimento

Infine, cadde anche Napoleone. Come già accaduto con Robespierre, fu necessaria la rovina del nemico, a cui non riuscì a contribuire in alcun modo¹⁵⁸¹, perché Daunou potesse lentamente riemergere dall'esilio coatto dalla vita pubblica in cui era stato relegato. A differenza di *thermidor*, tuttavia, il regime che si impiantava non era certo conforme agli ideali e alle speranze dell'*idéologue*, che dopo l'Impero vedeva la repubblica calpestata ora dall'odiata monarchia. Sebbene, durante la prima Restaurazione, Luigi XVIII scegliesse di confermarlo alla testa degli Archivi e per quanto, agli esordi del nuovo ordine, la competenza e le capacità di Daunou venissero sfruttate per i fini politici del momento¹⁵⁸², egli era destinato a subire uno dei torti più gravi e certamente più dolorosi della sua vita. Il 25 dicembre 1815 riceveva dal ministro Vaublanc la notizia della sua prossima destituzione dalla direzione degli Archivi, ovvero da quel rifugio composto di lavoro ed erudizione in cui si era riparato sin dai primi anni dell'Impero. Si trattava di una misura esclusivamente punitiva e palesemente immeritata, come emergeva dall'emblematico commento di un insospettabile Élie Decazes: «Oter Daunou des archives, ce serait descendre Apollon du Belvédère, de la barbarie toute pure»¹⁵⁸³. Al danno si aggiungeva la beffa, considerando che lo stesso Vaublanc, che ammetteva di essere stato l'ideatore di quella sostituzione, era stato graziato proprio da Daunou quando, commissario a Roma, aveva riconosciuto il futuro ministro allora proscritto e aveva deciso di non denunciarlo. La spiegazione dell'ingrato beneficiario era tanto cinica quanto incontestabile: «vous

¹⁵⁸¹ Secondo l'anonimo estensore del documento anonimo ostile a Daunou più volte citato, quest'ultimo avrebbe addirittura preso parte all'*Acte additionnel* del 22 aprile 1815. Benché questo scenario, dipingendo un brusco e sorprendente *revirement* 'alla Constant', appaia affascinante e degno di attenzione, non si è trovato alcun documento o testimonianza che confermi questa ricostruzione. Taillandier, dal canto suo, afferma apertamente l'estraneità del personaggio da ogni evento politico durante i Cento giorni: «Pendant les cent jours, M. Daunou ne prit aucune part aux événements politiques, mais il resta à la tête des archives». TAILLANDIER, *Documents biographiques (op. cit.)*, p. 238. L'anima monarchica e militante del documento spingerebbe dunque a ritenere l'ipotesi una mera costruzione dell'autore per screditare ulteriormente Daunou dinanzi al nuovo ordine.

¹⁵⁸² Taillandier menziona una dotta dissertazione con cui legittimava storicamente la liceità del matrimonio progettato tra il duca di Berry (cattolico romano) e una delle sorelle dell'imperatore di Russia (cattolica greca). Sempre su incarico ministeriale, avrebbe poi dovuto comporre un *Mémoire historique sur le sacre et le couronnement de nos rois, ainsi que sur le serment qu'ils prêtaient dans cette circonstance*.

¹⁵⁸³ La lettera originale si trova alla *Bibliothèque des Annonciades* di Boulogne-sur-Mer (Ms. 801, f. 64).

reconnaitrez vous-même qu'il est des personnes dont les services nec conviennent plus à un certain ordre de choses et d'emplois et que le tems et les événemens amènent inévitablement avec eux la connaissance des hommes qui ont donné à la cause royale des gages de dévouement et de fidélité»¹⁵⁸⁴.

Daunou, che tutto era stato fuorché un campione del realismo, pagava così a caro prezzo la sua notoria fedeltà al principio repubblicano. Si trattava di una fede politica che, solo assopita durante gli anni dell'Impero, sarebbe poi riemersa con vigore – seppur in forme inusitate – negli anni a seguire. Sta di fatto che, al tramonto del 1815, egli si vedeva rimosso dall'incarico a cui teneva più di ogni altro. Né potevano ripagarlo del tutto l'ammissione alla *Académie royale des Inscriptions* nel marzo 1816 o la prestigiosa nomina a principale redattore del restaurato «*Journal des Savants*» nel luglio dello stesso anno¹⁵⁸⁵. Si trattava, in quest'ultimo caso, di una carica dovuta in primo luogo ai buoni uffici dell'ex guardasigilli François Barbé-Marbois e mantenuta per più di un ventennio con passione e dedizione.

Il colpo subito dovette risultare ancor più amaro dopo che, nel corso dello stesso 1815, era stata commissionata a Daunou la composizione di un saggio sull'ammnistia nei confronti di quanti si fossero resi complici del ritorno al potere dell'ex imperatore. Come già negli anni e decenni passati, la posizione espressa dall'*idéologue* era favorevole ad un'ammnistia realmente generale, ovvero priva di specifiche eccezioni che ne minassero l'efficacia e che ancora caratterizzavano l'ordinanza del 24 luglio 1815:

Qu'une amnistie générale soit le seul dénouement possible d'une longue révolution, c'est un résultat constant de toutes les expériences, qu'il semble superflu de le soumettre à un nouvel examen. Cependant, on croit découvrir, dans les circonstances particulières où l'on se trouve, des motifs de l'écartier ou de la restreindre ; et si l'on a le malheur de s'abandonner à ces illusions, l'on ne manque pas d'ajouter, aux dépens des gouvernemens et des peuples, une expérience nouvelle à toutes celles dont on n'a pas voulu profiter¹⁵⁸⁶.

Come all'indomani del Terrore e del 18 *fructidor*, l'approccio di Daunou dimostrava di non essere mutato di un millimetro: dopo aver punito i grandi colpevoli, ovvero gli ideatori e gli autori principali dei delitti perpetrati contro lo Stato, era non solo consigliabile, ma addirittura essenziale

¹⁵⁸⁴ BNF, NAF 218888, f. 276r. Vaublanc chiedeva dunque a Daunou di inviargli le dimissioni e un *état des services* da consegnare al re e utile ad un possibile nuovo incarico (si tratta del documento contenuto in AN, AB XIX 2267, dossier n. 6). In una successiva missiva del 26 febbraio il ministro dichiarava di aver prorogato il più possibile la presentazione delle sue dimissioni al re, in virtù non solo delle qualità e dei talenti che gli riconosceva, ma ricordando anche «vos procédés envers moi dans une de mes proscriptions». BNF, NAF 218888, f. 277r. Tuttavia, l'oltraggio era consumato, e Daunou veniva invitato a preparare l'occorrente per lasciare la postazione al suo successore Isaac-Étienne de La Rue.

¹⁵⁸⁵ Proprio di quest'ultima rivista Daunou sarebbe presto divenuto non solo redattore, ma anche il principale animatore. Lo testimoniano i processi verbali del periodico, che a partire dalla sua rifondazione e per gli anni successivi sarebbero stati redatti quasi esclusivamente proprio dall'*idéologue*. Cfr. *Bibliothèque de l'Institut*, Ms. 4083.

¹⁵⁸⁶ BNF, NAF 21894, f. 17.

per l'ordine e la pace pubblici stendere un benefico velo d'oblio su quanti, a vario titolo, avevano collaborato a fenomeni ed eventi da condannare, ma ormai superati e vinti. Per rendere più convincente la propria tesi, l'autore non esitava a mettere a frutto la grande conoscenza storica di cui disponeva, partendo dal giuramento religioso elaborato dagli Ateniesi e ripreso da Trasibulo e dallo stesso Cicerone: «*omnem memoriam discordiarum oblivione sempiterna delendam censui*»¹⁵⁸⁷. La Storia passata, insieme a quella recente vissuta in prima persona, dimostravano che l'ostinata persecuzione di sette e fazioni rappresentava il mezzo più efficace di rianimarle e conferire loro nuovo vigore¹⁵⁸⁸. L'intera impostazione si inseriva all'interno di un quadro generale che rifiutava ogni misura violenta, radicale o comunque occasionale, a favore di un lento e graduale cambiamento: «*il n'est pas plus au pouvoir des hommes de détruire que de créer: ils n'opèrent solidement que des transformations lentes et successives. La nature a réservé au tems seul une puissance que n'usurpent jamais impunément ceux qui veulent faire ou défaire des révolutions politiques*»¹⁵⁸⁹. Era ormai trascorso il tempo di gesta eroiche e di rivoluzioni politiche: benché nell'Ottantanove ne fosse stato tra i più entusiasti sostenitori, all'indomani del ritorno dei re, per Daunou non era più ammissibile – è il *plus* a fare la differenza – una nuova Rivoluzione. L'accavallarsi di esperienze dolorose e l'incedere dell'età portavano così il personaggio ad arroccarsi su posizioni ancor più caute e moderate di quelle che lo avevano a lungo contraddistinto. D'altro canto, alla rinuncia a nuove chimere doveva corrispondere, da parte dei vincitori, la ricerca di una pacificazione generale che non poteva prescindere dal coinvolgere – e dimenticare – il portato della Rivoluzione: «*il suffit ce semble, de se souvenir que la nôtre a duré 26 ans pour comprendre à quel point il importe de ne pas la prolonger, en déclarant une guerre imprudente à tout ce qu'un quart de siècle a dû établir d'habitudes nouvelles et de nouveaux intérêts*»¹⁵⁹⁰. Di qui il divieto di perseguire i singoli cittadini per atti o principi politici professati prima del giugno 1814, ovvero dal momento in cui a proclamarne solennemente l'oblio era stata la stessa Carta costituzionale, «*gage sacré de la paix publique*»¹⁵⁹¹. Per quanto, come vedremo, neppure la Restaurazione avrebbe suscitato in Daunou alcuna simpatia per la forma monarchica, alla Costituzione ottriatata veniva riconosciuto l'inestimabile pregio di garantire l'ordine e la stabilità pubblici. Riattualizzando anche in questo caso una tendenza già emersa a più riprese, lo scenario

¹⁵⁸⁷ *Ibidem*.

¹⁵⁸⁸ In più passi emerge limpidamente il peso ancora rivestito dall'esperienza del Terrore, che rimaneva la lente d'indagine e, allo stesso tempo, il principale strumento di confronto con cui analizzare e misurare le possibili degenerazioni del presente. «*Toutes les fois qui s'entame une série de procès politiques, on peut prédire à cour sur qu'elle en entrainera plusieurs autres soit dans la même direction, soit dans un sens tout contraire ; il n'y a pas de carrière plus difficile à fermer. [...] Par surcroît, il arrive que dès l'instant où l'autorité suprême a prononcé le mot de vengeance, chacun se croit investi du droit de reconnaître et d'immoler des coupables. Partout, [...] des sectes, des classes entières de citoyens sont dévoués à des proscriptions tumultueuses, et quelquefois les agens fidèles que le gouvernement a chargés de réprimer les attentats, en sont eux-mêmes les victimes*». *Ivi*, f. 23.

¹⁵⁸⁹ *Ivi*, f. 17.

¹⁵⁹⁰ *Ivi*, f. 19.

¹⁵⁹¹ *Ibidem*.

ideale veniva abbandonato a favore di quello possibile e praticabile, che in concreto significava accettare come un dato di fatto la Costituzione monarchica tentando di trarne i maggiori benefici possibili.

Accanto all'esigenza di un'amnistia generale e senza eccezioni, Daunou non rinunciava a condannare con durezza i Cento giorni, quando «l'autorité légitime avait disparu, et la France était rentrée sous le joug d'un tyran»¹⁵⁹². Iniziava così la serie di pubblicazioni e commenti di rara durezza contro l'odiata figura del generale corso: le occasioni di collaborazione ricordate, insomma, non avevano affatto estinto la ripugnanza verso il personaggio e i principi messi in atto in un quindicennio. L'intero documento era costellato da accuse gravissime nei confronti dell'ex imperatore, i cui mezzi e le cui strategie comprendevano parallelismi con quelli del Terrore che non a caso l'autore sceglieva di porre in evidenza¹⁵⁹³.

Un homme qui à force d'audace a su cacher long tems son extrême inhabileté; qui en aucun genre n'a obtenu de succès qu'en prodiguant des moyens, qu'en sacrifiant tout l'avenir à ses caprices de chaque instant ; qui a ravagé l'Europe, épuisé la France, moissonné dix générations; ennemi farouche de toutes lumières, de toute loi et de toute vertu ; jugé enfin en 1814 après 15 ans de fourberies et forfaits, précipité du faste de la puissance et couvert de presque tout le mépris dont il est digne, est parvenu à ressaisir durant 3 mois un vain pouvoir, afin d'exposer en un plus grand jour, son incapacité, ses vices, son ambition effrénée et son orgueil puérole.¹⁵⁹⁴

Prorompevano così, con accenti insoliti per la mitezza del personaggio, le frustrazioni e i rancori maturati negli anni precedenti e allora, finalmente, liberi di sfogarsi. E tuttavia, accanto alla condanna per l'ex imperatore e i suoi principali complici – «ses instrumens et non ses complices; car aucun dessein, aucun sentiment n'a jamais été commun entre lui et un humain!»¹⁵⁹⁵ –, Daunou rifiutava di comprendere quanti, per ingenuità o semplice viltà, avevano collaborato all'effimero ritorno napoleonico. Alla base di questa posizione stava una precisa concezione delle caratteristiche e dei limiti della natura umana: «Rien sans doute n'est plus louable que la résistance à la tyrannie: mais transformer la soumission en crime, ce n'est pas seulement trop exiger de la faiblesse humaine ; c'est peut-être compromettre encore par des théories hasardeuses la stabilité de tous les pouvoirs

¹⁵⁹² *Ibidem*.

¹⁵⁹³ «Non, il est tems de renoncer pour jamais à cette affreuse habitude de disposer du sort des hommes et de leurs plus chers intérêts, par des arrêtes de comités, par des mesures de sureté générales, par des sénatus consultes, par des transactions ténébreuses, en un mot par ces décisions arbitraires, que l'on qualifie d'actes de haute police, et qui se sont en effet que les plus hauts excès de l'iniquité, en même tems que les symptômes de la plus basse impéritie. Qui ne sait comment se fabriquent depuis 24 ans ces listes fatales ; avec quelle légèreté on e rédige une partie, quelles attentions perfides on soigne l'autre ?». *Ivi*, f. 24.

¹⁵⁹⁴ *Ivi*, f. 20. Seguivano le definizioni di «ennemi des rois et des peuples» e di «artisan de tous les malheurs de ses contemporains».

¹⁵⁹⁵ *Ibidem*.

établis»¹⁵⁹⁶. Illusorio e potenzialmente deleterio, insomma, sarebbe stato pretendere di fondare il nuovo ordine sul coraggio e sull'eroismo dei pochi che erano stati capaci di opporsi alla restaurazione napoleonica. Attraverso uno sguardo disincantato sulla natura umana ed un certo cinismo, Daunou invitava i governanti ad accettare la passività del grosso della popolazione, pronta a farsi trasportare supinamente senza slanci di eroismo se non eccezionali.

Per riuscire a far prevalere la propria posizione, Daunou arrivava ad adoperare il lessico e le immagini più classiche della retorica e della teoria realista, accostando la figura del re a quella di un padre buono e sempre pronto al perdono: «comment le père d'un peuple malheureux serait-il tenté d'être sévère? Voudrait-il aggraver les fléaux dont il gémit, en provoquant l'exportation d'un si grand nombre d'industries et de capitaux?»¹⁵⁹⁷.

Nonostante gli sforzi, anche sotto la Restaurazione si riproduceva l'amaro epilogo che rappresentava una delle tristi costanti della parabola biografica di Daunou. Malgrado le riflessioni e gli accorati interventi anche di natura pratica di cui si fece promotore, il più delle volte l'ex oratoriano dovette riconoscere di rappresentare il partito minoritario e, dunque, perdente. La legge di amnistia promulgata il 12 gennaio 1816, infatti, prevedeva proprio quelle eccezioni di specifiche classi di cittadini che, nel pensiero dell'*idéologue*, rendevano vana l'intera misura¹⁵⁹⁸. Come scriveva a Antoine-Athanase Roux de Laborie, lo scenario tanto paventato sembrava concretizzarsi, e i fantasmi di un sistema terroristico mai del tutto somatizzato tornavano a presentarsi più terribili che mai:

Plus de sécurité en rien, puisque aucun engagement n'est respecté. Voilà le premier pas, il est énorme; les autres doivent moins coûter. De classe en classe, de nuance en nuance, tout doit y passer, jusqu'à Vaublanc lui-même. N'est-il pas venu, et bien vite, un temps où Bailly, la Fayette, Condorcet... Camille Desmoulins, Danton, n'étaient plus assez purs? L'autre pureté deviendra tout aussi rare... Je me recommande toujours à vous pour un passe-port pour Bruxelles.¹⁵⁹⁹

A risollevarlo il personaggio dal cupo pessimismo in cui pareva sempre più sprofondare intervenne l'elezione alla Camera dei deputati nel 1819 ad opera del dipartimento di Finistère. Si trattava di una carica a cui, al netto del periodo compreso tra il 1822 e il 1828, Daunou sarebbe stato ripetutamente rieletto e che avrebbe detenuto fino al 1834, quando solo la stanchezza e la

¹⁵⁹⁶ *Ivi*, f. 19.

¹⁵⁹⁷ *Ivi*, ff. 21-22.

¹⁵⁹⁸ Oltre a mantenere la validità dell'articolo I dell'ordinanza del 24 luglio 1815, che dichiarava in arresto una serie di militari colpevoli di aver impugnato la spada a fianco di Napoleone, la legge sanciva il bando perpetuo dei familiari dell'ex imperatore e, soprattutto, l'esilio per i regicidi che avevano avallato l'Atto addizionale o accettato funzioni e cariche 'dall'usurpatore'.

¹⁵⁹⁹ TAILLANDIER, *Documents biographiques (op. cit.)*, p. 241 cit.

consapevolezza di non poter più offrire un contributo all'altezza delle esigenze collettive lo spinsero a rifiutare l'ennesima rielezione.

Dal pubblico scranno riconquistato dopo quasi un ventennio, Daunou avrebbe preso più volte la parola per portare avanti principi – più ancora che specifiche battaglie – che facevano ormai tutt'uno con la sua persona e la sua dimensione intellettuale. Dimostrandosi, come al solito, un personaggio dal difficile inquadramento, egli avrebbe sempre seduto all'opposizione – il cui programma veniva sintetizzato dal diretto interessato nel luglio del 1822 in due massime fondamentali: «L'affermissement de la paix au dehors et de la monarchie constitutionnelle au dedans»¹⁶⁰⁰ –, ma pur condividendo col gruppo liberale guidato da Manuel, dall'amico Constant e dall'ammirato La Fayette numerose battaglie a favore dei diritti individuali, avrebbe continuato a vedere nella *Charte* del 1814 non il documento ottimale, ma il baluardo irrinunciabile con cui difendere quegli stessi diritti tanto faticosamente conquistati. Anche con l'età della Restaurazione e il lento sviluppo di un sistema parlamentare, insomma, il personaggio manteneva quella fiera indipendenza politica apportata dalla sua natura e comandata dalla propria filosofia¹⁶⁰¹. Questi temi venivano raccolti ed esposti sottoforma di piano programmatico in una lettera non datata, ma da collocare intorno al 1816 e, in ogni caso, prima dell'ingresso ufficiale nella nuova Camera. Nell'esordio di questo importantissimo documento Daunou metteva nero su bianco un preciso progetto politico: benché si percepisse chiaramente che esso non costituiva affatto la forma di Stato ideale, aveva l'impagabile vantaggio di presentare dei principi irrinunciabili e, soprattutto, realizzabili all'interno del nuovo ordine della Restaurazione, che appariva comunque preferibile all'ancor più insidioso regime precedente, monopolizzato da colui che veniva emblematicamente definito «l'usurpateur».

Concilier les droits et la majesté des trônes avec les droits et la liberté des peuples est aujourd'hui le besoin de l'Europe entière et la seule garantie possible de sa tranquillité. C'est le terme où doivent s'amortir tant de mouvemens, et s'éteindre les dernier germes d'anarchie. D'une part l'immuable hérédité du pouvoir Royal, de la Pairie, et même des titres honorifiques ; de l'autre un système d'élections libres qui remontant toujours à la nation elle-même, puise perpétuellement en elle le caractère représentatif dont il investit ses députés ; voilà les fondemens de la monarchie constitutionnelle, les bases sur lesquelles doivent s'élever, s'unir et s'affermir les plus pures de nos

¹⁶⁰⁰ «Voilà, Messieurs, l'unique but des effets et des résistances que l'on appelle fort improprement du nom d'opposition». Il giudizio veniva espresso all'interno della discussione del *budget* governativo per l'anno 1823. Cfr. *Archives parlementaires* (op. cit.), deuxième série, t. XXXVII, p. 605.

¹⁶⁰¹ Sulla vita politica negli anni della Restaurazione, si vedano innanzitutto PIERRE ROSANVALLON, *La monarchie impossible. Les Chartes de 1814 et 1830*, Paris, Gallimard, 1994; EMMANUEL DE WARESQUIEL ; BENOÎT YVERT, *Histoire de la Restauration 1814-1830: Naissance de la France moderne*, Paris, Perrin, 2002.

institutions anciennes, et les plus sages de nos idées modernes : véritable restauration du monarque et du peuple, de la puissance légitime et de l'antique liberté.¹⁶⁰²

Il passo in questione, oltre ad indicare i limiti e il senso dell'adesione di Daunou al nuovo ordinamento, rappresenta il tentativo di unire ed armonizzare in maniera finalmente duratura l'antico col moderno, le istituzioni secolari della tradizione francese – da sempre tutt'altro che apprezzate dall'*idéologue* – e le innovazioni più recenti, che nonostante l'emblematico silenzio non potevano che coincidere con le principali conquiste rivoluzionarie. Un programma ambizioso, dunque, ma anche realistico e concreto, aperto a concessioni – si pensi all'accettazione della forma monarchica – che dovettero costare non poco al repubblicano Daunou.

In altre note manoscritte e ugualmente non datate, l'antico oratoriano sarebbe tornato con precisione e approfondimento ancora maggiori sul programma politico da attuare nella Francia restaurata. Recuperando le vesti di legislatore indossate in svariate occasioni tanto in patria quanto all'estero, ancora dopo il ristabilimento del trono Daunou avrebbe elaborato una bozza di costituzione *adeguata* alla precisa realtà storica e istituzionale francese¹⁶⁰³. La carica monarchica, pur accettata anche in questo frangente come un dato di fatto, veniva fatta derivare dalla volontà della cittadinanza francese, formata da ogni uomo che, di età superiore ai 25 anni, avesse risieduto in Francia per 10 anni pagando una contribuzione diretta. Le larghe maglie della cittadinanza permettevano così di ricollegare il progetto della Restaurazione alle idee espresse da Daunou durante e addirittura prima della sua entrata alla Convenzione, quando si era scagliato contro ogni vincolo censitario o plutocratico. Rispetto al decennio rivoluzionario erano però molte e segnanti le differenze, soprattutto a livello istituzionale. Il potere legislativo sarebbe stato così condiviso, oltre che dal Corpo legislativo – la cui sessione si riduceva a tre mesi l'anno –, dal Senato e dallo stesso re. L'iniziativa legislativa sarebbe spettata al monarca (per il tramite dei consiglieri di Stato) e a dieci tribuni selezionati dal Corpo legislativo tra i suoi membri. Se la proposta fosse stata adottata dal Corpo legislativo sarebbe passata al vaglio del Senato e, nel caso in cui il re non avesse esercitato il potere di veto assegnatogli – che avrebbe sospeso per un anno il progetto – il decreto sarebbe divenuto legge a tutti gli effetti. Il potere esecutivo sarebbe spettato invece interamente al re, che lo avrebbe esercitato servendosi di ministri, consiglieri di Stato e amministratori di sua nomina. Sebbene al monarca fossero riconosciuti ingenti poteri e numerose onorificenze, la sua autorità non era affatto illimitata. L'articolo 43 prevedeva infatti la possibilità che i tribuni denunciassero gli atti del re considerati illegittimi al Senato, che avrebbe avuto il diritto di cassarli attraverso lo strumento del senatoconsulto.

¹⁶⁰² BNF, NAF 21894, f. 2r. Secondo la schedatura del documento, si tratterebbe di una lettera inviata a Roux de Laborie nel corso dei dibattiti sulla legge elettorale nel corso del 1815.

¹⁶⁰³ Cfr. *Ivi*, NAF 21907, ff. 270-271.

Al di là delle disposizioni particolari, l'aspetto più originale di un progetto *pensato* per la Francia della Restaurazione stava nella centralità mantenuta, nonostante tutto, dai cittadini e dalla legge. Dalla volontà dei primi dipendeva infatti la stessa autorità del re, mentre veniva individuata nella legge l'unica fonte legittima per istituire qualsiasi diritto, obbligazione, istituzione o imposta pubblica. Era ancora alle garanzie offerte dallo strumento legislativo che guardava l'*idéologue* rivolgendosi all'ambito giudiziario, che immaginava come una funzione (più che come un potere) consistente nell'applicazione delle norme contenute nei codici civile e penale. Tra tante concessioni e retromarcie imposte dal volgere degli eventi, il sapiente repubblicano tentava infine di mantenere alcune delle più importanti innovazioni prodotte dalla Rivoluzione: dall'abolizione della tortura e delle istituzioni feudali alla libertà di opinione (anche politica) e di culto.

Si trattava di un programma politico di dimensioni ridotte, ma non certo rassegnato, che, ben presto, il *savant* francese avrebbe tentato di realizzare in prima persona. Ammesso formalmente il 16 aprile 1819, il 1 maggio prendeva già la parola per opporsi con decisione al progetto di legge che prevedeva di mantenere alcune restrizioni alla libertà di stampa¹⁶⁰⁴. Pur riconoscendo i meriti del nuovo governo nel tentare di distaccarsi da una pratica di censura sistematica e da un «despotisme absolu»¹⁶⁰⁵ in auge da più di vent'anni, l'erudito riteneva che ogni limitazione al diritto di stampa fosse una lesione del dettato della Carta costituzionale e, in particolare, all'articolo 8, che al di là dei possibili abusi sanciva formalmente il diritto dei francesi a pubblicare e far stampare le proprie opinioni, senza legittimare alcun trattamento diverso per i vari modi di pubblicazione. Cambiavano i riferimenti e gli attori in gioco, ma i principi, tanto logici quanto di merito, rimanevano gli stessi: il punto di riferimento fondamentale rimaneva l'ordine stabilito e, quindi, lo strumento privilegiato con cui assicurarlo: la Costituzione¹⁶⁰⁶. Così, ogni misura legislativa che intendesse, anche senza dolo, violarne i contenuti doveva essere combattuta ad ogni costo. Allo stesso modo, permaneva l'attenzione quasi maniacale all'esattezza del linguaggio, che da sempre coincideva con una delle caratteristiche più riconoscibili della *méthode analytique*. In questo contesto, attaccando il linguaggio comune che definiva *funzioni* alcune professioni (come quella di giornalista) e *potere* l'effetto ottenuto da un uomo col suo lavoro o il suo carattere, Daunou si proponeva di precisare il corretto significato dei due termini «dans le langage de la loi». Così, erano poteri solo quelli che la legge «a

¹⁶⁰⁴ Si trattava del terzo progetto di legge sui crimini commessi per mezzo della stampa. Il testo del progetto presentato alla Camera, comprensivo di 12 articoli, era stato esaminato da un'apposita Commissione a nome della quale il 26 aprile Savoye-Rollin presentava un apposito rapporto con la proposta di diversi emendamenti. Tra le limitazioni più evidenti alla libertà di stampa di giornali rientrava la necessità di indicare almeno due nomi di editori o proprietari responsabili (art. 1) e l'obbligo di fornire una cauzione di 10000 franchi di rendita per i quotidiani e di 5000 per i periodici di altro tipo (art. 2). Cfr. *Archives parlementaires* (op. cit.), deuxième série, t. XXIV, pp. 35-40.

¹⁶⁰⁵ Cfr. *Ivi*, p. 155.

¹⁶⁰⁶ *Ivi*, p. 156.

définis et proclamés» e funzioni solo «celles qu'elle a établies, et qui, en conséquence de ses dispositions, sont conférées soit par le gouvernement, soit par des suffrages publics». Racchiusa in due termini la vita pubblica, Daunou si rivolgeva quindi all'ambito ormai privilegiato: «Hors de là et lorsque d'ailleurs il ne se fait aucun rassemblement, elle [la legge] ne peut voir des magistratures, mais seulement des actes privés, des professions privées dont elle réprime les abus, mais dont elle consacre et protège la liberté».

Come già in epoca direttoriale, Daunou si dimostrava avvertito dei pericoli che si annidavano nel mezzo giornalistico, che prevedeva ben poca riflessione e, allo stesso tempo, una larga capacità di diffusione. Rispetto ad allora, alle considerazioni già proposte si aggiungevano quelle derivanti dalla nuova dimensione del cittadino, sempre più intento a realizzarsi entro un ambito privato e non più portato a pretendere un accesso collettivo alle cariche pubbliche:

Je respecte et ne partage point l'opinion de plusieurs personnes très-éclairées qui pensent que la multitude de ces écrits peut contribuer au maintien de la liberté. Je vois au contraire qu'elle entretient une agitation souvent dangereuse, et je me persuade que ces productions éphémères trouveront moins de lecteurs, que les talents des écrivains se consacreront à des travaux plus paisibles et plus profitables, à mesure que l'empire de la Charte s'affermira et que les institutions constitutionnelles se développeront parmi nous. Mais un peuple libre a toujours besoin d'un certain nombre de feuilles périodiques qui le tiennent au courant des affaires qui l'intéressent, et s'il est à désirer que ce nombre se restreigne un jour au strict nécessaire, c'est un but auquel nous serons naturellement amenés par le cours de opinions et des habitudes, et que nous manquerions probablement si nous prétendions l'atteindre par le brusque effet d'une loi à demi prohibitive.¹⁶⁰⁷

Come già decenni prima, allora, l'oratore non si faceva scrupoli ad ammettere, e anzi ad esortare, ad una pronta ed efficace repressione dei *délits de la presse*, consistenti essenzialmente in calunnie o incitamenti alla ribellione: «L'impunité des injures, des calomnies, des provocations séditieuses est l'un des plus funestes désordres qui puissent affliger la société. Non seulement la tranquillité publique, mais la liberté même de la presse n'est garantie que par la répression efficace, prompte et rigoureuse de ces délits et de ces crimes»¹⁶⁰⁸. Tuttavia, si trattava di misure che punivano un abuso e che, pertanto, intervenivano *dopo* il libero esercizio di un diritto spettante – in quanto di natura civile – a tutti gli abitanti (non solo, dunque, ai cittadini) e che non si poteva limitare in partenza. La responsabilità degli autori e la severa condanna di ingiurie e comportamenti scorretti, insomma, venivano ammessi in quanto interventi *ex post*, mentre in nessun modo poteva essere ammessa né una censura preventiva né limitazioni che riducessero il portato dello stesso testo

¹⁶⁰⁷ Cfr. *Ibidem*.

¹⁶⁰⁸ Cfr. *Ivi*, p. 155.

costituzionale. La conclusione a cui arrivava il deputato era una sorta di manifesto dell'azione che avrebbe portato avanti nel suo rinnovato impegno pubblico: la priorità era quella di attenersi strettamente alla Costituzione, proponendosi di applicarla con prudenza, moderazione e con misure graduali, ovvero rifuggendo da ogni scorciatoia composta da legislazioni speciali o di eccezione:

Je sais, Messieurs, qu'à l'égard des journaux, de la presse en général, l'ordre purement constitutionnel ne pourra s'établir que par degrés. Mais tant de dispositions arbitraires accumulées durant quinze ans, enracinées dans les lois, dans les codes, et plus encore dans les habitudes, retarderont bien assez le développement de tous les genres de sagesse et d'équité dont la Charte se compose. Le mal lui-même n'a été fait qu'avec mesure et lenteur ; il vous faudra, pour le bien guérir, du temps et de la patience. Ne craignez pas une irruption soudaine de toutes les institutions constitutionnelles : trop de lois d'exception seront à réformer l'une après l'autre et à remplacer avec maturité par des lois équitables.¹⁶⁰⁹

Il progetto di legge, rivisto dalla commissione della Camera, veniva approvato con alcuni emendamenti nella seduta del 5 maggio. Sebbene le storture denunciate da Daunou non venissero cassate come auspicato, veniva però ridotto il gravame che pesava su editori e giornalisti attraverso l'abbattimento delle richieste preventive per poter procedere alla pubblicazione di periodici¹⁶¹⁰.

La questione della libertà di stampa sarebbe però tornata ciclicamente all'ordine del giorno delle discussioni assembleari e, ogni volta, avrebbe trovato in Daunou un oratore estremamente attento e attivo. Così, quando nel clima avvelenato dall'uccisione del duca di Berry (14 febbraio 1820), figlio del futuro re Carlo X, furono proposte dal governo alcune misure per fronteggiare una situazione pubblica particolarmente critica, la questione dei giornali non poteva che tornare alla ribalta. Era il 15 febbraio quando Élie Decazes, il cui governo sarebbe stato costretto alle dimissioni di lì a poco, presentava un nuovo progetto di legge che intendeva colmare le lacune della legislazione in vigore sulla repressione della *licence* dei giornali. In breve, veniva proposta la sospensione temporanea della pubblicazione di giornali e periodici che affrontassero temi politici e la necessaria autorizzazione preventiva da parte del re – il limite veniva fissato al 1° gennaio 1825. Ogni pubblicazione, per poter essere stampata, avrebbe dovuto passare al vaglio di un'apposita commissione di censura composta da tre deputati e da tre pari di nomina reale. Nel caso in cui un editore o un proprietario di giornale avesse proceduto alla stampa senza seguire l'*iter* indicato, venivano previste aspre pene che prevedevano multe salate e addirittura da uno a sei mesi di carcere¹⁶¹¹. Dopo che la commissione *ad hoc* nominata dalla Camera aveva dato il suo avallo al

¹⁶⁰⁹ *Ivi*, p. 158.

¹⁶¹⁰ Per il testo definitivo della legge, si vedano *Archives parlementaires (op. cit.)*, deuxième série, t. XXIV, pp. 219-220.

¹⁶¹¹ Per la presentazione e i diversi articoli del progetto, si vedano *Archives parlementaires (op. cit.)*, deuxième série, t. XXVI, pp. 198-199.

progetto – che seguiva all’approvazione, con alcuni emendamenti, già espressa dalla Camera dei Pari –, il 16 marzo 1820 Daunou sentiva la necessità di intervenire per far sentire ancora una volta la sua voce su un tema che gli stava particolarmente a cuore. Nella seduta del 21 marzo egli prendeva così la parola per esprimere, in primo luogo, la sua contrarietà ad una continua ridefinizione della legislazione sulla materia: «s’il est un moyen presque infaillible de perpétuer les abus de la liberté de la presse, et particulièrement la licence des écrits périodiques, d’entretenir et de ranimer l’agitation des esprits et les discordes civiles, c’est de remettre chaque année en discussion au sein des deux Chambres toutes les maximes établies et toutes les lois rendues sur cette matière importante»¹⁶¹². Chiariva poi la sua contrarietà al progetto in discussione, tentando ancora una volta di convincere i colleghi con la forza della riflessione e del ragionamento. L’illegittimità della misura, innanzitutto, si fondava sulla sua palese violazione della Carta costituzionale, che rimaneva il faro fondamentale da seguire e salvaguardare. Come ampiamente prevedibile, l’oratore si scagliava sulle giustificazioni di un assetto eccezionale sulla base di temibilissime considerazioni di «salut public et de sûreté générale», che richiamavano torbidi ricordi e che non potevano servire da grimaldello per scardinare il dettato costituzionale¹⁶¹³. L’aspetto più minaccioso del progetto riguardava ovviamente la sospensione delle «garanties fondamentales», che rappresentavano ormai il patrimonio più prezioso dell’individuo – non solo del cittadino – e la cui violazione veniva presentata come l’anticamera del rovesciamento della Carta attraverso semplici misure legislative. Daunou non solo approvava, ma anzi esortava a pronte ed efficaci punizioni contro quanti si fossero resi colpevoli di calunnie o di incitazioni sediziose: recuperando temi ed argomentazioni già proposti nel 1796, anzi, si opponeva al cieco idealismo di quanti ritenevano che la calunnia avrebbe screditato i soli calunniatori e non gli uomini davvero onesti. Al contrario, l’oratore vedeva in essa il frutto avvelenato capace di eccitare a dismisura gli spiriti ed il clima generale, finendo per corrompere la pace pubblica: «Ni la liberté, ni le gouvernement, choses devenues indivisibles, ne seraient garantis, dans un pays où la réputation des citoyens et la dignité de la puissance publique demeureraient abandonnées aux attaques des libellistes et des séditieux»¹⁶¹⁴. Il suo coinvolgimento nella discussione d’epoca direttoriale sarebbe stato addirittura posto al centro della discussione dall’intervento di Portalis, sostenitore del progetto a nome del Governo. Quest’ultimo, il 22 marzo, estrapolava addirittura un brano dell’intervento pronunciato dall’*idéologue* nella temperie dell’anno V per rinfacciargli come, in quell’occasione, lui stesso si era

¹⁶¹² *Ivi*, p. 580.

¹⁶¹³ «La sûreté de l’État! Il serait bien étrange qu’elle pût être garantie par l’injustice, qu’elle ne fût compromise que par l’équité. Je vois tout au contraire que les lois inconstitutionnelles ont toujours rendu et rendraient encore les périls plus graves et plus imminents». *Ivi*, p. 582.

¹⁶¹⁴ *Ibidem*.

pronunciato a favore di «une juste et libre censure»¹⁶¹⁵. Era troppo per Daunou, che prendeva stizzito la parola per ricordare come già allora, nonostante la richiesta del Direttorio, egli si era dichiarato contrario ad ogni censura preventiva. Chiamava a testimone Siméon, membro di quella stessa commissione e divenuto ministro dell'Interno, per sostenere la propria coerenza nel sostenere due principi sostanziali e niente affatto contraddittori: «Je crois aux inconvénients de la liberté de la presse; mais, pour me réduire en un seul mot, ce que j'ai dit alors et ce que j'ai dit hier, c'est la même doctrine; il n'y a pas la plus légère contradiction: point de censure, mais des lois répressives»¹⁶¹⁶.

Ieri come allora, alla giusta repressione di ogni abuso delle libertà concesse dalla Carta non poteva corrispondere la messa in campo di misure preventive che, come la censura, svuotavano letteralmente il significato del documento fondamentale. Si riproducevano, insomma, le preoccupazioni e i timori già espressi l'anno precedente e riproposti, adesso, dinanzi ad un piano che appariva ancora più esiziale per il nuovo ordine, poiché alla cauzione prevista dalla legge dell'8 giugno 1819 veniva ad aggiungersi «le joug de la censure»¹⁶¹⁷. Difendendo l'ordine regolare ed opponendosi ad ogni legislazione o misura eccezionale – ovvero lesiva dell'assetto costituzionale in vigore –, Daunou si poneva insomma come l'alfiere delle libertà individuali, in primo luogo quelle di pensiero e d'industria, che venivano a coincidere col massimo raggiungimento possibile sotto il regime della Restaurazione.

E tuttavia, nonostante gli sforzi profusi – tra cui si segnala la proposta di un emendamento avanzata il 29 marzo per ridurre il più possibile l'arbitrarietà dei giudici nel comminare la pena per i 'colpevoli' di delitti di stampa e quella, avanzata il giorno successivo, di abolire l'articolo 7 del progetto, che affidava ai ministri funzioni di natura giudiziaria come la sospensione o la soppressione di giornali –, Daunou usciva ancora una volta sconfitto dall'agone assembleare. La legge sui giornali tanto criticata veniva infatti approvata dalla Camera il 3 aprile 1820, vanificando così ogni suo tentativo di arginare una violazione della Carta sempre più patente e minacciosa per i diritti individuali¹⁶¹⁸.

¹⁶¹⁵ *Ivi*, p. 596. Il riferimento di Portalis era al rapporto pronunciato da Daunou di fronte al Consiglio dei 500 nella seduta del 5 *frimaire an V* (25 novembre 1796). Cfr. «Gazette Nationale, ou le Moniteur Universel», 15 *frimaire an V* (5 dicembre 1796).

¹⁶¹⁶ *Archives parlementaires (op. cit.)*, deuxième série, t. XXVI, p. 597.

¹⁶¹⁷ *Ivi*, p. 581.

¹⁶¹⁸ Va inoltre aggiunto che circa due anni dopo, poco dopo l'insediamento del governo *ultra* presieduto da Joseph de Villèle, veniva proposto un nuovo progetto di legge volto ad inasprire le norme tese alla repressione dei delitti della stampa (3 dicembre 1821) a cui Daunou, ancora una volta, avrebbe tentato (inutilmente) di opporsi. Tra la fine di gennaio 1822 e la prima metà del mese successivo, l'*idéologue* sarebbe infatti tornato a prendere ripetutamente la parola recuperando temi, principi e argomentazioni già esplorati nei due tornanti precedenti. Così, ad esempio, il 29 gennaio condannava l'art. 7 del progetto di legge, che infliggeva multe salatissime a qualsiasi giornale che non avesse riportato l'*esatto* resoconto delle sedute delle Camere. Fatti salvi i casi di ingiuria o di volontaria distorsione dei fatti, secondo Daunou era inaccettabile porre i giornali sotto l'ombra di una mannaia sempre pronta ad abbattersi su di loro: «Non, Messieurs, quand un écrivain peut dire: Je n'ai outragé, offensé, injurié personne, ni les particuliers, ni les autorités

Era la preoccupazione e la particolare sensibilità nei confronti di questi ultimi che spiegava l'ennesima opposizione ad un disegno di legge governativo, presentato stavolta dal ministro agli affari esteri Étienne-Denis Pasquier nella stessa seduta in cui Decazes aveva annunciato la stretta alla libertà di stampa (15 febbraio 1820). La proposta, inquadrata nella spirale di ritorsioni governative in risposta al tragico attentato in cui aveva perso la vita il duca di Berry, si iscriveva a pieno titolo all'interno delle misure eccezionali tanto (e da sempre) invise a Daunou¹⁶¹⁹. La richiesta di poteri eccezionali, seppur temporanei, da parte del Governo dovette suonare ancor più sinistra e irricevibile per il deputato considerando che l'ambito in cui questi si sarebbero applicati rappresentava il fulcro nodale dei diritti residuali riconosciuti dalla Carta della Restaurazione: la libertà individuale. In breve, la proposta legittimava il Governo ad arrestare senza necessità di traduzione dinanzi ai tribunali ogni individuo ritenuto autore di complotti contro il re o la sicurezza dello Stato. Il procuratore del re avrebbe quindi ascoltato le argomentazioni del detenuto e avrebbe redatto il processo verbale da trasmettere poi al consiglio del re, a cui spettava pronunciarsi su un possibile prolungamento della detenzione. Date queste premesse, non stupisce assistere alla ferma opposizione dell'*idéologue*, che non poteva che vedere nella misura una palese violazione della Carta fondamentale e la più clamorosa lesione dei diritti e delle garanzie fondamentali dell'individuo. Di qui le dure qualifiche di «actes purement arbitraires» e di «exception nouvelle au régime commun»¹⁶²⁰ per riferirsi all'infausto progetto, per cui dichiarava il proprio voto contrario a prescindere dai suoi possibili emendamenti (10 marzo). La stessa possibilità di rinnovarne gli effetti allontanava il progetto da quella dittatura di eco romana a cui pure si voleva accostarlo: come faceva notare Daunou, quello di epoca classica era un potere limitato a priori a sei mesi, ed era anche per questo inquadramento intrinseco che era stata elogiata da Montesquieu. Al di là delle singole disposizioni, comunque, alla base dell'opposizione dell'erudito stava la contrarietà ad ogni deragliamento dal regolare ordine costituzionale, di cui dimostrava tutti gli effetti nefasti sulla base di un'esperienza politica pluridecennale in cui la Rivoluzione si legava in maniera grottesca all'età imperiale e quindi alla stessa Restaurazione:

publiques, ni le Trône, ni la société, cela ne suffit pas pour le rendre recommandable, mais cela suffit pour le mettre à l'abri des poursuites légales, ou bien la liberté de la presse n'existe pas». *Archives parlementaires (op. cit.)*, deuxième série, t. XXXIV, p. 289. Più in generale, la logica di fondo rimaneva la medesima: reprimere gli abusi, ma non ledere la libertà e, per fare ciò, riferirsi unicamente al dettato della Carta costituzionale: «On a fait depuis trente ans beaucoup trop d'expériences qu'avaient déconseillées la prudence et l'équité: peut-être n'y en a-t-il jamais eu de plus téméraire que celle sur laquelle vous allez délibérer; si vous voulez qu'il reste quelque chose à l'article 8 de la Charte, quelque exercice à la liberté de publier ses opinions; si comme nous n'en pouvons douter, puisque vous l'affirmez chaque jour, votre but est de garantir la liberté par la répression des délits, n'établissez pas sous le nom de répression une censure générale et solennelle». *Ivi*, p. 389.

¹⁶¹⁹ Si pensi, ad esempio, alla fiera opposizione portata avanti dal personaggio di fronte alla proposta di tribunali speciali voluti da Napoleone dopo l'attentato della *rue Saint-Nicaise* a cui era scampato sul finire del 1800.

¹⁶²⁰ *Ivi*, t. XXVI, p. 431.

Certes, si l'arbitraire illimité pouvait maintenir la tranquillité d'un État, la France jouirait depuis longtemps d'une paix inaltérable. Car, sans remonter aux époques où son bonheur était garanti par des lettres de cachet, nous n'avons jamais manqué, depuis trente ans, de ces exceptions indéfinies, de ces suspensions parfaites qui devaient nous préserver de tous les périls de la liberté individuelle, ou, disait-on, la fonder elle-même à force de la comprimer et de la mutiler. Ah! Je dirai bien quels ont été les funestes effets de ce système absolu : comment il a porté à tant de reprises l'affliction dans les familles, la désolation dans les provinces, la confusion dans le royaume; comment il a entretenu les discordes, armé ou blessé tous les partis, nourri et renouvelé le despotisme, ranimé l'anarchie, renversé l'un sur l'autre tous les gouvernements faibles ou forts, imprudents ou timides; mais s'il fallait dire quel bien il a opéré, quel péril il a détourné, que désastre il a prévenu; non, dans cette longue et lamentable histoire des événements qui se sont accumulés sous sa perpétuelle influence, je ne trouverais pas un seul fait à citer en son honneur ou pour son excuse.¹⁶²¹

L'ultimo ambito d'intervento portato avanti da Daunou durante il suo primo mandato di deputato sotto la Restaurazione riguarda un altro di quei settori che ne avevano incardinato l'azione pubblica negli anni precedenti: quello elettorale. Tra il marzo e il giugno 1820, egli avrebbe infatti preso ripetutamente la parola all'interno delle animate discussioni in merito al possibile superamento della cosiddetta legge sulle elezioni del 5 febbraio 1817, passata alla storia come legge Lainé dal nome del ministro che si incaricò di presentarla e farla approvare dalle Camere.

L'organizzazione elettorale prevedeva un rinnovamento annuale della Camera dei deputati (come già stabilito all'articolo 37 della Carta) per un quinto e, soprattutto, istituiva un suffragio diretto per l'elezione dei rappresentanti, affidato agli elettori – che avrebbero dovuto avere almeno 30 anni e attestare il pagamento di un'imposta pari a 300 franchi (art. 40 della *Charte*) – che componevano un unico collegio elettorale per dipartimento riunito nel capoluogo¹⁶²². Il 15 febbraio, ancora una volta nel clima esasperato dopo l'attentato del duca di Berry, Decazes presentava un progetto di legge elettorale che mirava a sostituire l'ordinamento del 1817: quella che sarebbe stata conosciuta come la *loi du double vote* (adottata il 12 giugno 1820 e promulgata il 29 del mese) prevedeva lo sdoppiamento delle procedure di elezione tra collegi elettorali di *arrondissement* e di dipartimento, che avrebbero dovuto nominare, rispettivamente, i 3/5 e i 2/5 dei deputati. Mentre nei collegi di *arrondissement* erano ammessi tutti gli elettori che risiedessero nell'*arrondissement* in questione, l'accesso ai collegi di dipartimento era riservato agli elettori del dipartimento che pagassero un'imposta diretta pari almeno a 1000 franchi. Così, mentre per i 3/5 dei deputati l'elezione rimaneva

¹⁶²¹ *Ivi*, p. 467. L'intervento in questione veniva pronunciato da Daunou nella seduta del 13 marzo 1820. Come spesso accaduto, nonostante la posizione contraria del deputato la Camera prendeva puntualmente un sentiero opposto ed approvava la legge, con qualche modifica, nella seduta del 15 marzo.

¹⁶²² Per poter essere eletti alla Camera, i requisiti richiesti dalla Carta costituzionale (art. 38) prevedevano 40 anni di età ed un pagamento di 1000 franchi d'imposta diretta.

diretta, per i 2/5 dei seggi riservati ai collegi di dipartimento si rendeva necessaria una preliminare selezione degli elettori, che venivano selezionati dai collegi di *arrondissement* sulla base del forte criterio censitario richiamato¹⁶²³. In tal modo la legge coniugava doppio grado e grado diretto, operando una cesura nella procedura elettorale che aveva come primo obiettivo quello di favorire le classi più agiate – che oltre ad aver una quota di seggi riservati avevano la possibilità di votare *due* volte – e, quindi, gli strati di popolazione spesso più vicini a posizioni monarchiche se non *ultras*.

All'interno delle lunghe diatribe assembleari che accompagnarono l'approvazione della norma – e di cui non proporremo che le linee fondamentali – Daunou si sarebbe innanzitutto pronunciato a favore della posizione assunta da Dupont, *rapporteur* della commissione alle petizioni, che aveva proposto di rinviare alcune petizioni presentate a favore del mantenimento della legge Lainé alla commissione incaricata di fare un rapporto sul progetto di legge sulle elezioni presentato, come detto, dal ministro Decazes. Nella stessa seduta del 2 marzo, Daunou si allineava al *rapporteur*, opponendosi a quanti proponevano di passare all'ordine del giorno e dimostrando così sin da subito quale fosse la sua posizione. Come tipico del suo impegno di deputato, l'intervento muoveva innanzitutto dalla volontà di tutelare il diritto spettante ad ogni cittadino di presentare petizioni, enunciato dall'articolo 53 della Costituzione e 'svuotato' da un possibile rifiuto a priori dei rappresentanti ad occuparsene. La questione assumeva un'importanza ancor maggiore dal momento che, come emergeva sin da subito, l'intera discussione riguardava direttamente – ancora una volta – la Carta fondamentale e il suo valore: «On ne peut exiger d'un peuple, après trente ans de révolution, qu'il s'aveugle sur les dangers imminents de toutes modification de ses lois constitutionnelles. Il lui semble, mal à propos peut-être, qu'une Charte qui ne sera pas garantie elle-même d'altérations si graves ne pourra rien garantir»¹⁶²⁴.

Quello che ancora sugli inizi di marzo era presentata come una suggestione dei *pétitionnaires*, veniva rivendicata come una propria convinzione dallo stesso *idéologue* pronunciando un lungo discorso nella seduta del 20 maggio. Al di là dei contenuti specifici e delle norme tecniche relative all'organizzazione dell'assetto elettorale, è qui importante mettere a fuoco come anche in questa circostanza il fulcro dell'intervento fosse rappresentato dalla pervicace volontà di tutelare il dettato costituzionale opponendosi ad ogni violazione, più o meno insidiosa e celata, dei suoi articoli. A calamitare gli strali di Daunou era infatti la drastica limitazione dell'elettorato, tanto attivo quanto

¹⁶²³ Dopo le lunghe discussioni e gli emendamenti a cui fu sottoposta, la legge ufficiale avrebbe previsto l'entrata d'ufficio nei collegi di dipartimento dei cittadini più tassati, in un numero pari ad 1/4 del computo totale degli elettori del dipartimento stesso.

¹⁶²⁴ *Archives parlementaires (op. cit.)*, deuxième série, t. XXVI, p. 314.

passivo, implicato dal progetto presentato da Decazes e confermato dalla rielaborazione proposta dal ministro Siméon nella seduta del 17 aprile.

Occorre notare come a risultare lesivi del documento fondamentale non fossero, per Daunou, le disposizioni che reintroducevano il doppio grado – che pareva accettare di buon grado –, bensì quelle volte a limitare l'elettorato e, soprattutto, a svuotare di significato lo strumento del voto, riducendolo, rispettivamente, a *présentation* o ad *option*: «Elle [la Carta costituzionale] consacre l'élection des députés comme un acte indivisible qui s'accomplit tout entier par le concours des membres d'un même collège; et vous la décomposez tellement, qu'à vrai dire elle est détruite! Il n'y a plus que présentation d'un côté, option de l'autre; élection nulle part»¹⁶²⁵. Il progetto di riforma elettorale, tra l'altro, sovraesponendo il peso del censo, rompeva «l'alliance que la Charte établit entre la monarchie, l'aristocratie et la démocratie»¹⁶²⁶: l'apporto di quest'ultima veniva infatti sostanzialmente azzerato a tutto favore della seconda matrice, che diveniva dominante addirittura rispetto al trono.

Sulla base di una precisa gerarchizzazione delle norme giuridiche, la *Charte* diveniva una fonte indisponibile per qualsiasi soggetto politico: una volta entrata in vigore, essa assumeva le sembianze di un tempio sacro a cui votarsi, intangibile ed inattaccabile: «gardons-nous de souhaiter à notre pays un plus grand bonheur que l'inviolable maintien de cette Charte imparfaite»¹⁶²⁷. L'*escamotage* giuridico di distinguere, all'interno della Carta, tra norme fondamentali e regolamentari veniva così presentato come un fatale Cavallo di Troia che avrebbe rappresentato il preludio del rovesciamento dell'intera Carta fondamentale e del ritorno di una situazione di disordine e di anarchia¹⁶²⁸. La sacralizzazione della *Charte* conduceva quasi naturalmente alla demonizzazione di ogni forma di potere costituente, vituperato a maggior ragione se esercitato in illegittimamente dai rappresentanti o dal Governo come «pouvoir déconstituant»:

Non, Messieurs, le Roi en publiant la Charte, en la donnant au peuple, en l'imposant aux Chambres et au trône même, a voulu nous préserver d'une instabilité partout périlleuse, et qui, au sein d'une nation

¹⁶²⁵ *Ivi*, t. XXVII, p. 725. È chiaro come, sebbene si tratti di una ricostruzione ex post, il presente giudizio fosse emblematico dell'opinione serbata da Daunou a proposito della trasformazione del circuito rappresentativo che, con l'introduzione del regime consolare, aveva trasformato l'elezione popolare in un semplice conferimento di fiducia attraverso le liste di notabili.

¹⁶²⁶ *Ivi*, p. 726.

¹⁶²⁷ «S'il est vrai qu'un jour on doit en effet sentir le besoin d'en revoir quelques articles, ce temps est trop loin de nous, trop loin des générations qui vont nous suivre, pour que nous ayons à prévoir ni quelles pourront être ces réformes, ni comment on y devra procéder. Le plus sûr parti pour nous, et longtemps pour nos successeurs est de conserver sans dommages les garanties qu'elle donne au pouvoir royal, à la représentation de tous les intérêts et de toutes les opinions, à la jouissance de tous les droits individuels». *Ivi*, t. XXVII, p. 724.

¹⁶²⁸ Tantopiù che, come insegnava Montesquieu, le norme relative al diritto di voto e ai suoi titolari erano le più decisive e caratterizzanti di un ordinamento: «ce sont justement les premières lois qu'il rencontre, lorsqu'il recherche quelles sont les lois fondamentales, celles qui déterminent la nature d'un gouvernement, qui le distinguent le mesure de tout autre, qui tiennent le plus étroitement à son essence». *Ivi*, t. XXVII, p. 723.

sortie à peine d'un trop long cours de révolutions politiques, ramènerait inmanquablement de nouveaux orages. En quelque lieu que vous placiez cette puissance de reconstituer sans cesse la société, elle ne sera chez nous qu'un fléau, fût-elle partagée entre des ministres et deux Assemblées. Ce partage que la loi fondamentale exige pour la formation des autres lois, elle n'a pu le juger suffisant pour la démolir elle-même. Elle ne reconnaît ces trois pouvoirs qu'autant qu'ils lui demeurent subordonnés. Ce qu'ils font pour s'élever au-dessus de son empire est usurpation, violence, coup d'Etat, révolution, droit du plus fort. Etablir des pouvoirs n'est pas le seul ni même le principal ouvrage d'une Constitution ; auparavant elle consacre des droits communs ; et les pouvoirs, créés pour maintenir ces droits, n'agissent plus comme constitués, mais comme arbitraires, lorsque, pour les restreindre, ils étendent leurs propres attributions, et se donnent à eux-mêmes une autre organisation que celle qu'ils ont reçue.¹⁶²⁹

L'evidente irrigidimento delle posizioni politiche del personaggio, sempre più arroccato in una strenua difesa dello *status quo*, dipendeva, oltre che da un'esperienza pluridecennale composta da numerose e ripetute delusioni ed amarezze, anche e soprattutto dalla lucida consapevolezza di dover adattare i propri programmi alla realtà storica di riferimento. Così, in un contesto politico come quello della Restaurazione, la difesa della Carta diveniva il vettore privilegiato per tendere al più alto obiettivo *raggiungibile*: la tutela dei diritti individuali.

8.2 Dalla pratica alla teoria: l'*Essai sur les garanties individuelles*

Quel programma politico ridotto, essenziale, ma praticabile sarebbe stato perseguito non solo dai banchi della Camera, ma anche e – per certi versi – soprattutto attraverso un'impresa editoriale di rara incisività, destinata ad un'incredibile fortuna editoriale persino al di fuori dei confini francesi. Era il 1818 quando dalle colonne del «Censeur Européen» compariva in due parti di un saggio di diritto pubblico denominato *Des garanties individuelles dues à tous les membres de la société*¹⁶³⁰. La bipartizione editoriale corrispondeva alla natura composita del saggio, che al di là dei rimaneggiamenti subiti nelle successive edizioni avrebbe sempre conservato un assetto dipolare ben marcato. La prima parte prendeva in rassegna i cinque principi fondamentali su cui si doveva reggere ogni ordinamento positivo: si trattava di cinque principi fondamentali che, per la loro funzione cruciale, divenivano qualcosa di più di semplici 'diritti'. La sicurezza della persona, la proprietà, l'industria, la libertà delle opinioni e la libertà di coscienza, oltre a costituire il patrimonio di *ogni membro della società*, divenivano la garanzia fondamentale della bontà di un assetto statale, a

¹⁶²⁹ *Ibidem*.

¹⁶³⁰ DAUNOU, *Des garanties individuelles dues à tous les membres de la société*, «Le Censeur européen», 1818, t. IX, pp. 1-107; t. X, pp. 1-80.

prescindere dalle diverse forme di governo. In maniera solo apparentemente paradossale, erano però proprio i poteri pubblici adibiti al riconoscimento e alla difesa di questi principi di garanzia a costituirne la più grave e terribile minaccia. Erano proprio i destinatari della forza pubblica, infatti, che con maggior facilità e con le più gravi conseguenze avrebbero potuto ledere, in nome di un sedicente interesse pubblico o dietro qualsivoglia genere di giustificazione, una delle garanzie essenziali menzionate. In tal modo, i principali possibili nemici da combattere venivano a coincidere coi primari mezzi di salvaguardia del patrimonio spettante ad ogni cittadino; le autorità pubbliche e le leggi – che ne rappresentavano il mezzo più efficace e potente estendendosi ad una generalità non definita – divenivano così croce e delizia nella visione dell'ordine pubblico proposta dall'autore. Da un lato, infatti, ogni cittadino doveva loro obbedienza e fedeltà, dal momento che costituivano i cardini su cui si reggeva ogni Stato sociale; dall'altro, però, esse dovevano rimanere sempre sotto stretta sorveglianza, dal momento che il germe di un abuso di potere che si annidava all'interno di entrambe minacciava in ogni momento di svilupparsi e di prorompere. È questa antinomia che rappresentava l'*incipit* emblematico dell'opera:

L'État social ne se maintient que par l'obéissance qu'obtiennent les lois et les autorités. Cependant les hommes se plaignent fort souvent des unes et des autres: il y a, dans la plupart des langues, des mots qui expriment l'abus ou l'excès du pouvoir; presque partout on a parlé de tyrannie, d'usurpation, de despotisme, d'oppression, d'exaction, de puissance arbitraire, et ces expressions, bien qu'employées, comme beaucoup d'autres, avec fort peu de précision et de justesse, sont probablement susceptibles de quelque sens déterminé. Quels motifs pouvons-nous avoir d'être mécontents des autorités et des lois? Elles nous préservent des agressions et des violences d'autrui; elles empêchent que nous ne soyons sans cesse exposés à des attentats contre nos personnes, nos biens, notre industrie l'exercice raisonnable de nos facultés. [...] On ne conçoit que deux genres de reproches qu'ils pourraient avoir à lui faire: l'un, si elle ne parvenait point à les mettre à l'abri des atteintes particulières; l'autre, si elle employait sa propre force à leur causer elle-même les dommages dont elle doit les préserver¹⁶³¹.

La prima evenienza veniva messa rapidamente da parte attraverso la considerazione che, benché l'assoluta protezione di ogni individuo da ogni possibile offesa dei propri diritti dovesse costituire l'ambizione di ogni potere pubblico, la realizzazione di questa lodevole aspirazione non avrebbe potuto che rappresentare un programma a cui avvicinarsi sempre di più e non certo, allo stato attuale, un canone con cui valutare e, eventualmente, condannare, le stesse autorità¹⁶³².

¹⁶³¹ *Ivi*, t. IX, pp. 1-2.

¹⁶³² Tornava a farsi sentire, a tal proposito, quella fede in un indefinito perfezionamento umano che, benché più dimessa e contrastata di quella proclamata da Condorcet, rappresenta un segno di chiara matrice *idéologique* (e ancor prima illuministica) che Daunou dimostrava di non aver abbandonato malgrado i rovesci della politica: «Nous la voyons [il potere] toutefois s'en approcher de plus en plus [allo stato ideale di assenza di ogni attacco alle libertà fondamentali], à

È così che il vero fulcro dell'analisi diveniva il secondo motivo di malcontento nei confronti delle pubbliche autorità, scatenato da un utilizzo improprio del potere riconosciuto loro per infliggere ai singoli individui quegli stessi colpi da cui avrebbero dovuto preservarli. L'autore si dimostrava, del resto, avvertito rispetto alla complessità insita nell'esercizio dei pubblici poteri, che spesso, anche senza dolo, per una beffarda eterogenesi dei fini avrebbero potuto commettere azioni da condannare servendosi di quella forza pubblica necessaria a svolgere in pieno il proprio dovere fondamentale: «il faut bien qu'en certaines circonstances la puissance publique porte la main sur des personnes ou sur des propriétés, interdise ou exige quelques actions. [...] Il s'agit d'empêcher qu'elle ne soit réellement agressive en feignant d'agir comme tutélaire. Or, entre ces deux espèces d'actes, la nuance est quelquefois si délicate qu'elle peut s'y tromper elle-même»¹⁶³³.

Di qui si comprende il senso e la finalità della seconda parte dell'opera, che invertendo la prospettiva si assestava al livello generale degli ordinamenti statali, classificandoli non più con le categorie aristoteliche tradizionali, ma solo e soltanto a partire dalla loro condotta dinanzi alle garanzie fondamentali, che avrebbero potuto rispettare, rifiutare, o – nella prospettiva più subdola e vile – proclamare in pubblico per poi violarle nell'ombra. Le due parti dell'opera costituivano, nel loro complesso, un insieme organico: traslando da una prospettiva *bottom-up* ad una *top-down*, Daunou riusciva a tenere insieme la dimensione del diritto pubblico – ancor prima che costituzionale, dal momento che il concetto di costituzione, come vedremo, sembrava ormai aver perso di pregnanza – nei suoi due poli fondamentali: le autorità, ovvero i detentori dei poteri pubblici, e gli individui, ovvero i dispensatori di questi e, allo stesso tempo, i suoi primi indirizzari.

Chiarita la struttura fondamentale del Saggio, prima di esaminare nel dettaglio le sue singole parti occorre soffermarsi un istante sui concetti fondamentali che ne costituiscono i perni. Il primo, che si evidenzia sin dal titolo, è quello di *garanzia*: principio diverso da quello di semplice diritto, si caratterizza secondo l'autore per una duplicità semantica che ben riflette la polarità dell'opera stessa: «on appelle garantie individuelles, non-seulement l'engagement qu'elle [la *puissance*] prend de s'en abstenir [da aggressioni del tipo di quelle contro le quali è armata], mais aussi les institutions qui l'obligent en effet d'y renoncer. Ces garanties sont, à peu près, les seules limites qui puissent utilement circonscrire la puissance dans un grand état»¹⁶³⁴. Le garanzie divengono così, allo stesso tempo, un limite formale e sostanziale, diritti degli individui e doveri delle autorità, configurandosi come un recinto individuale indisponibile alle pubbliche magistrature e come strumento *positivo* con

mesure que la civilisation se perfectionne, et que la force réprimante est plus secondée par les habitudes morales et par les lumières». *Ivi*, p. 3.

¹⁶³³ *Ivi*, p. 5.

¹⁶³⁴ *Ivi*, p. 4.

cui opporsi ad ogni loro tentativo d'invaderlo. Era proprio quest'ultimo punto a rappresentare la principale distinzione rispetto al concetto di *diritti* e alla loro *dichiarazione*, che come era emerso a più riprese nel corso del decennio rivoluzionario risultavano viziati dalla gravissima assenza di ogni procedimento coercitivo che rendesse effettivamente punibile il loro violatore. A questo particolare *status* riconosciuto alle garanzie individuali si collegava la progettualità di fondo che animava l'intero componimento, ovvero l'obiettivo generale a cui esso tendeva:

Une société où l'on parviendrait à mettre les gouvernés à l'abri de toute oppression serait déjà si heureuse, qu'on pourrait bien abandonner aux gouvernans le soin de la rendre de plus en plus prospère; car la félicité publique deviendrait leur seul intérêt, leur seule pensée, du moment où ils ne songeraient plus à exercer des brigandages. Au surplus, qu'il n'y ait rien ou qu'il reste quelque chose à désirer au-delà des garanties individuelles, elles sont du moins le seul objet des réflexions qu'on va lire, et qui n'ont pour but que d'empêcher les pouvoirs qui nous protègent contre les malfaiteurs, de le devenir eux-mêmes.¹⁶³⁵

A questo proposito, occorre mettersi in guardia contro il rischio di vedere in questa dichiarazione d'intenti la deposizione di ogni prospettiva di vita pubblica. Non c'è dubbio, certo, che la priorità descritta fosse quella di tutelare la vita privata, civile degli individui dallo strapotere e dalle ingerenze delle autorità pubbliche. Ma questo fine fondamentale sembrava coincidere, per così dire, con l'obiettivo minimo da realizzare per avere una condizione generale di pace e benessere. Sebbene lo studio scegliesse di dedicarsi a questo specifico ambito, veniva pure lasciato intendere che niente avrebbe impedito di ricercare e raggiungere fini diversi e più ambiziosi rispetto a quelli rappresentati dalle cinque garanzie fondamentali, che non potevano che ricollegarsi alla dimensione pubblica. L'aspetto essenziale diviene allora comprendere come, anche in questo frangente come in molti altri nel passato, Daunou mirasse *non* alle soglie dell'*ideale*, ma ai concreti ranghi del *possibile*. In tal senso, nella società francese dei primi anni della Restaurazione poter assicurare il rispetto di quei principi essenziali doveva parergli già un raggiungimento ambizioso e lusinghiero.

Per raggiungere questa meta tutt'altro che utopica, Daunou rispolverava quella *méthode analytique* che sin dagli albori rivoluzionari aveva accompagnato le sue riflessioni di carattere politico e che ancora, sul finire degli anni '10 del XIX secolo, si candidava a divenire il faro di un'analisi politica di fattura decisamente diversa. Rigettati i grandi sistemi e le assurde idealità, l'autore affermava infatti di voler partire dai singoli elementi della piramide, ovvero dai cinque cardini fondamentali coincidenti con le garanzie dell'individuo nella società. Quest'ultima precisazione è particolarmente decisiva, poiché ci permette di delineare l'indirizzario fondamentale delle

¹⁶³⁵ *Ivi*, pp. 4-5.

considerazioni del Saggio: diverso sia dal cittadino sia dal semplice uomo, il soggetto a cui guarda l'*Essai* si trova a metà tra queste due dimensioni: come veniva specificato sin dal titolo, le individualità di riferimento erano «tous les membres de la société». Questo particolare *status* si ricollega direttamente alla materia specifica che il Saggio si proponeva di trattare, ovvero a quelle garanzie fondamentali che, concretizzandosi in diritti di tipo civile, non sarebbero state – come nel caso di quelli politici – appannaggio della sola cittadinanza, spettando piuttosto, come lo stesso personaggio avrebbe chiarito nel corso della sua esperienza da deputato, a ciascun uomo presente all'interno di una determinata società. Se dunque, da un lato, la platea di riferimento era più larga di quella rappresentata dai soli cittadini, dall'altra era decisamente meno ampia di quella costituita dall'intera umanità o, comunque, da qualsiasi uomo al di fuori dello stato sociale. Il che, in termini brutali, significava recidere sin dal principio ogni rapporto diretto con lo stato di natura, da sempre considerato da Daunou come fonte di travisamenti più o meno coscienti e all'origine di molti dei deragliamenti brutali consumatisi a livello di principio durante e dopo la Rivoluzione: «Nulle part nous n'aurons besoin de remonter à des principes abstraits, à l'hypothèse d'un pacte social, à la discussion de ses clauses et des droits antérieurs ou naturels qu'elles supposent»¹⁶³⁶.

Alle premesse di carattere generale seguivano i singoli capitoli, che nelle cinque sezioni della prima parte dell'*Essai* prendevano in esame le garanzie poste dall'autore alla base di ogni ordinamento. La scelta di partire con la sicurezza e la proprietà permette di ricollegare l'opera a quanto sostenuto da Daunou più di un quarto di secolo prima. Era il 17 aprile 1793 quando l'*idéologue*, dai banchi della Convenzione, presentava le *Vues rapides sur l'organisation de la République française*, di cui proprio questi due concetti animavano la prima sezione (*Principes généraux de l'état social*), rappresentando i primi due diritti assicurati dallo Stato *sociale*. Si comprende così come, al di là della ridefinizione, anche profonda, della cornice generale in cui si inquadravano, nel pensiero del personaggio sia possibile riconoscere una straordinaria continuità al livello alla messa a punto e alle definizioni dei principi fondamentali di ciascun ordinamento politico.

Come già nel 1793, la sicurezza personale era definita come «le premier bienfait de la société»¹⁶³⁷, ovvero come il primo beneficio apportato al singolo dalla fondazione di un determinato assetto sociale. Rispetto all'intervento rivoluzionario, venivano fatte conseguire da questo principio fondamentale le più essenziali garanzie giudiziarie spettanti all'individuo, coincidenti con un processo celere, immediatamente successivo alla messa in stato di accusa e svolto con correttezza e imparzialità, rispettoso dei diritti dell'imputato a difendersi e a poter conoscere i capi dell'accusa mossa nei suoi confronti, che non potevano che fondarsi su leggi generali e dalla validità non

¹⁶³⁶ *Ivi*, p. 6.

¹⁶³⁷ *Ivi*, p. 8.

retroattiva. La maggiore originalità dello scritto del 1818 in questo campo coincideva con la focalizzazione sulle possibili ingerenze del potere pubblico su questo primo ambito delle garanzie dell'individuo, realizzando così *in re* il movente principale dell'opera. Dalla pubblicazione di liste di proscrizione a leggi e norme *ad personam*: nella rassegna proposta da Daunou dei diversi mezzi con cui l'autorità pubblica avrebbe potuto violare la garanzia della sicurezza personale si può riconoscere distintamente il peso di esperienze passate subite sulla propria pelle, tanto durante il cosiddetto Terrore quanto nel corso dell'era napoleonica. Sono proprio questi due i principali spettri a ricorrere nella trattazione dei diversi capitoli: in ciascuno di essi, in effetti, gli esempi delle usurpazioni dei poteri pubblici vengono recuperati, talvolta in maniera esplicita, dalle procedure uguali e contrarie messe in atto da Robespierre e Napoleone in nome di un terrificante principio d'interesse o sicurezza pubblici¹⁶³⁸. Insieme all'arbitrario veniva squalificato e condannato ogni regime transitorio, ovvero caratterizzato da provvisorietà e leggi eccezionali, tra cui rientrava, quasi fatalmente, ogni vacillante organizzazione di uno stato di rivoluzione.

En vain le rétablissement des garanties individuelles aura été le but d'une révolution, elle ne les donne jamais tant qu'elle dure. L'ambition, la cupidité, la haine, la vengeance, toutes les passions violentes et malfaisantes s'emparent de ces mouvemens ; et dans ce long tumulte où sont égarés, écrasés tour à tour les vaincus et les vainqueurs, si quelques voix redemandent l'ordre et la sûreté, leurs conseils sont déclarés ou perfides ou intempestifs : les *circonstances* périlleuses que des lois régulières et garantissantes pourraient seules faire cesser, deviennent, par la plus étrange logique, l'argument et le refrain banal qui sert à proclamer chaque renouvellement de l'injustice et du désordre. [...] Voilà comment les générations contemporaines de ces catastrophes n'en recueillent jamais que des fruits amers, et comment il n'arrive pas toujours que les générations suivantes en héritent de plus heureux.¹⁶³⁹

Malgrado la durezza delle parole, l'obiettivo di Daunou non era quello di condannare *in toto* l'evento dell'Ottantanove; al contrario, in una situazione corrotta dall'abuso e dall'arbitrario come quella di Antico regime l'autore considerava naturale e spontanea la spinta di un «public, c'est-à-dire, une population éclairée» a ribellarsi¹⁶⁴⁰. E tuttavia, come già nel corso del Decennio, la Rivoluzione non era considerata un fine in sé, bensì come un mezzo, uno strumento radicale di cui impadronirsi per scrollarsi di dosso le corruzioni sedimentatesi da secoli, per poi abbandonarlo il prima possibile a favore di un ordinamento stabile e caratterizzato da una legislazione regolare.

¹⁶³⁸ «Supposons qu'une tyrannie ait brillé, douze ans, de la gloire de ses heureux attentats, et que les revers des deux années suivantes aient suffi pour la renverser: au lieu d'attribuer sa chute à ses prospérités violentes, on aimera mieux s'en prendre aux fautes contemporaines de ses rapides malheurs, sans songer qu'elle était entraînée à les commettre par la nature même des forces qu'elle avait acquises». *Ivi*, p. 16.

¹⁶³⁹ *Ivi*, pp. 17-18.

¹⁶⁴⁰ Tornavano qui ad intrecciarsi i destini del progresso culturale e quello politico. Al punto che l'autore arrivava a proporre con amaro sarcasmo che l'unico modo a disposizione di un potere arbitrario per mantenersi era di ricacciare una nazione «dans l'extrême servitude et dans les ténèbres de la plus épaisse ignorance». *Ivi*, p. 19.

Seguiva uno schema analogo il capitolo secondo, dedicato alla proprietà. Dopo averla definita, in chiara continuità col pensiero lockiano, come il possesso del frutto del proprio lavoro – «c'est-à-dire des produits que, par ses forces ou par son art, il a obtenus de la nature»¹⁶⁴¹ –, Daunou si dedicava a descrivere le diverse modalità storiche della sua violazione e, in secondo luogo, a fissare alcune norme cardinali che avrebbero dovuto assicurare la prevenzione di questi scenari¹⁶⁴². Su un piano concreto, le proprietà potevano tradursi in fondi territoriali, ma anche in rendite, somme di denaro, prodotti manifatturieri o naturali: la pluralità di queste forme sembrava, in primo luogo, polemizzare con l'ottica fisiocratica, e non a caso proprio contro quella logica esclusiva si indirizzava un preciso commento dell'autore:

Réserver ce dernier nom [di proprietà] aux seuls domaines territoriaux, c'est un langage inexact et dangereux. [...] Tous ont la même origine, tous sont ou représentent des excédans du produit des travaux sur les consommations, tous sont donc également inviolables. Une portion du sol est une base, ou bien un récipient, une machine, un laboratoire: tantôt elle soutient des habitations manufacturées, tantôt elle recèle ou reçoit des substances qui, par l'association des forces de l'homme aux forces de la nature, deviennent des produits.¹⁶⁴³

Natura sociale del diritto di proprietà; la sua origine nel lavoro individuale e la sua necessaria disuguaglianza all'interno di un eguale diritto di produrla ed accumularla: sono questi i capisaldi del pensiero dell'autore sul tema in questione, che, come nel caso della sicurezza, appaiono in decisa continuità con quanto già teorizzato nei decenni precedenti. Manca, ovviamente, il riferimento alla possibile redistribuzione di essa per eliminare le eccessive sproporzioni: le posizioni, già radicali al momento in cui erano espresse all'interno della Convenzione – benché già allora non prevedessero alcuna misura violenta o estorsione, ma proponessero un programma graduale e diluito nel tempo –, non sarebbero state certamente ricevibili nel contesto della Restaurazione. E tuttavia, pur con molte precauzioni, Daunou instillava il pensiero che la prospettiva ideale sarebbe stata quella di una società in cui ciascun cittadino avrebbe potuto contare su di una qualsiasi forma di proprietà. Quest'ultima, infatti, veniva definita come «le plus étroit des liens qui unissent entre eux les habitans d'un même pays, et même de pays divers»¹⁶⁴⁴ e addirittura come il fondamento dell'indipendenza del singolo, dal momento che gli avrebbe consentito di non dipendere da altri per il proprio sostentamento e di non obbedire che alle leggi generali della società.

¹⁶⁴¹ *Ivi*, p. 23.

¹⁶⁴² È interessante notare come tra le modalità di violazione di questo diritto da parte dei poteri pubblici Daunou considerasse anche l'eccesso di imposte, che oltre a minacciare i diversi beni posseduti avrebbero mortificato un'altra garanzia fondamentale: la libertà di commercio.

¹⁶⁴³ DAUNOU, *Des garanties individuelles (op. cit.)*, t. IX, p. 24.

¹⁶⁴⁴ *Ivi*, p. 25.

Il capitolo più innovativo e originale è sicuramente il terzo, dedicato ad un ambito fino ad allora rimasto in ombra. Il versante economico, in effetti, non aveva mai costituito uno degli epicentri della riflessione di Daunou, che aveva preferito concentrarsi sull'asse politico-educativo. Col Saggio del 1818 irrompe invece anche questo settore di riflessione, sottoforma della prima della triade di libertà che componeva le garanzie fondamentali. Ora, già l'inquadramento dell'ambito commerciale all'interno del concetto di libertà dice molto sull'impostazione dell'autore, che non a caso insisteva in maniera quasi ossessiva sull'importanza, per le istituzioni statali, di rimuovere ogni ostacolo alla libera iniziativa economica degli individui favorendo, in tal modo, la floridità e la ricchezza dello Stato.

In senso più generale, l'*industrie* era in realtà già apparsa nel secondo capitolo, in quanto era proprio questa a rappresentare l'origine e il fulcro di ogni proprietà personale. Sottoforma di lavoro individuale, essa arrivava a fondare la legittimità di ogni proprietà, cosicché, prima di essere libertà, l'*industria* era già fondamento di ogni possibile proprietà. Non solo: era ancora l'*industria* a divenire fattore essenziale, oltreché della genesi, del mantenimento e dello sviluppo di ogni sorta di proprietà. Senza i tre generi d'*industria* riconosciuti da Daunou – agricola o estrattiva; manifatturiera e commerciale –, infatti, ogni bene posseduto era destinato a deperire e a frantumarsi, rendendo illusorio il godimento della seconda garanzia fondamentale. Oltre a questi macrosettori che producevano beni di tipo fisico, l'*idéologue* individuava filoni d'*industria* definiti secondari e accessori, che si occupavano di specifici interessi dei consumatori e dei produttori: gli esempi comprendevano la sanità, i diritti civili, l'istruzione, la cultura ed i «*plaisirs de leur intelligence*»¹⁶⁴⁵.

Dalla lezione di Sieyès veniva inoltre recuperato il ruolo decisivo della divisione del lavoro come fattore della società moderna¹⁶⁴⁶: seppure decidesse di non soffermarsi sul punto, l'autore descriveva infatti questa complessità professionale come una delle variabili più importanti nel favorire lo sviluppo della prosperità sociale. Risultavano così pienamente inseriti nel circuito economico anche medici, giuristi, professori e artisti, considerati produttori a tutti gli effetti, «*si en effet ils aident ou enseignent à produire, et s'il est sur qu'on produirait moins sans le secours de leurs industries auxiliaires*»¹⁶⁴⁷.

Venivano quindi annoverati ben dieci possibili metodi per comprimere e limitare l'*industrie*, che potevano essere messi in atto da un possibile tiranno per mantenere i sudditi in una condizione di

¹⁶⁴⁵ *Ivi*, p. 38.

¹⁶⁴⁶ Sul ruolo del principio della divisione del lavoro nella definizione del pensiero politico di Sieyès (e in particolare sul concetto della rappresentanza), si vedano i classici PASQUALE PASQUINO, *Emmanuel Sieyès, Benjamin Constant et le «gouvernement des modernes»*. *Contribution à l'histoire du concept de représentation politique*, «Revue française de science politique», XXXVII, n. 2, 1987, pp. 214-229; Id., *Sieyès et l'invention de la Constitution en France (op. cit.)*.

¹⁶⁴⁷ DAUNOU, *Des garanties individuelles (op. cit.)*, t. IX, p. 38.

assoluta subordinazione e assenza di libertà. Il contro-modello che si delineava sembrava avvicinarsi alla matrice liberista di ascendenza smithiana e non lontano dalle coeve riflessioni dell'amico Jean-Baptiste Say, legato all'autore da diverse battaglie politiche al Tribunato.

Ce qui arriverait si l'autorité ne s'en mêlait point, ce qui arrive même en partie quoiqu'elle s'en mêle, c'est, malgré des irrégularités inévitables, un équilibre naturel et constant entre les services et les besoins. Il suffit qu'elle ne l'empêche pas pour que tous les produits demandés adviennent; un cours réglé s'établit sans elle dans les prix de toutes choses; à la fin, les meilleurs services sont généralement préférés, et cette préférence entraîne tous les arts dans leur véritable carrière. C'est la nature qui fait l'ordre, c'est le despotisme qui le déränge, et le dérèglement le plus monstrueux est celui qu'engendrent les règlements arbitraires.¹⁶⁴⁸

Va però detto che, anche con l'inaugurazione di un interesse volto all'ambito economico, continui ad essere assente dalla riflessione di Daunou un modello positivo: al netto della condanna dei plurimi modi di ostacolare lo sviluppo del commercio di uno Stato, manca insomma una compiuta e ben riconoscibile teoria di economia politica. Gli unici due principi positivi proposti erano, come nel caso della proprietà, la riduzione delle spese pubbliche al minimo necessario e il consenso di un'assemblea rappresentativa¹⁶⁴⁹ allo stabilimento di qualsiasi imposta.

Questo campo di riflessione permetteva infine di toccare un punto fondamentale, coincidente col ruolo da riconoscersi ai diritti politici all'interno del sistema delineato: «Cet exercice même des droits de cité, qui s'appelle liberté politique, nous fatiguerait bientôt s'il n'était un moyen efficace de garantir la liberté civile et le bonheur individuel»¹⁶⁵⁰. Pur non annullando di per sé ogni sbocco pubblico, l'ambito civile e privato diveniva ormai il cuore pulsante dell'ordinamento immaginato da Daunou, che non aveva alcun dubbio sulla gerarchia da porre in atto tra i due tipi di diritti. Questo preciso ordine d'importanza riemergeva anche nell'attenta lettura che proprio Daunou avrebbe svolto della monumentale *Histoire des républiques italiennes du moyen âge* di Sismondi. Dalle colonne del «Journal des Savants» di cui nel frattempo era divenuto redattore, tra il marzo 1817 e l'aprile dell'anno successivo egli avrebbe infatti commentato i contenuti e i principi esposti a partire dal volume IX, soffermandosi non solo sul tema storico, ma affrontando anche questioni stilistiche, letterarie e persino politiche e costituzionali. È sotto quest'ultimo ambito che Daunou, commentando il capitolo in cui Sismondi esponeva le cause responsabili del declino italiano inauguratosi alle soglie del XVI secolo – I capitolo del volume XII – chiariva la differenza fondamentale che lo divideva

¹⁶⁴⁸ *Ivi*, pp. 50-51.

¹⁶⁴⁹ Come avrebbe avuto modo di chiarire nella seconda parte dell'*Essai*, l'istanza rappresentativa non era comunque prerogativa della Camera dei deputati, per citare il caso francese. Erano infatti legittimi rappresentanti anche gli elettori, i membri dei *jury*s e, nelle monarchie, anche una camera patrizia ereditaria e lo stesso re, definito come «le premier et le plus auguste des représentans». *Ivi*, t. X, p. 13.

¹⁶⁵⁰ *Ivi*, t. IX, p. 51.

dallo storico ginevrino e che coincideva, in estrema sintesi, proprio sulla natura e l'ordine di libertà civili e politiche. Per prima cosa, venivano messe in luce le carenze strutturali delle pur ammirevoli repubbliche italiane, riassumibili nella fatale assenza di ogni garanzia riconosciuta agli individui:

Il [Sismondi] est obligé de convenir que les Italiens du moyen âge n'avoient à-peu-près aucune idée des garanties individuelles, dans lesquelles la véritable liberté consiste. A peine avoient-ils songé à pourvoir à la sûreté des personnes et des propriétés : bien moins encore aspiroient-ils à la liberté de l'industrie, des opinions et des consciences. L'exercice des droits de cité, la part que chaque citoyen devoit avoir aux élections et délibérations publiques, voilà presque l'unique sens qu'ils attachoient au mot *liberté* ; et s'il falloit indiquer la cause la plus générale de tous leurs désastres après et avant 1492, nous serions fort enclins à la trouver dans cette erreur.¹⁶⁵¹

Tale era la convinzione nel primato delle libertà civili non solo a livello ordinamentale, ma anche nella spiegazione degli sviluppi storici di un popolo, che Daunou si allontanava da Sismondi – di cui pure ammirava sommamente l'opera storica – anche nel riconoscimento, *a contrario*, delle cause della prosperità della civiltà italiana medievale. Mentre l'autore riconosceva nel godimento diffuso della libertà politica tra i cittadini italiani la causa del loro successo e della fioritura della cultura peninsulare – e vedeva nel suo graduale restringimento l'origine della sua decadenza –, Daunou contestava apertamente il nesso tra diritti politici ed eccellenza artistica italiana,

Mais cette prospérité ne tenoit-elle qu'à l'exercice, d'ailleurs si mal réglé, du droit de cité ? Nous osons croire qu'elle avoit bien d'autres causes ; le climat, le sol, les monumens, les souvenirs, enfin les dispositions naturelles des habitans plutôt que leurs institutions politiques ; car il nous semble que leurs lois civiles et pénales, que même la forme et les maximes de leurs gouvernemens n'étoient guère meilleures que dans le reste de l'Europe. On prétend expliquer leur décadence par la seule diminution successive du nombre des citoyens ayant droit de suffrage [...]. Reste à savoir si cette réduction graduelle de la population politique n'étoit pas l'effet nécessaire de l'absence presque absolue de toute liberté civile, et si des hommes dont les propriétés, l'industrie et les personnes étoient si mal garanties, ne devoient point à la longue se voir tous dépouillés des droits de cité, à mesure que, par l'exercice même de ces droits, le crédit et les richesses se concentreroient en un plus petit nombre de mains.¹⁶⁵²

¹⁶⁵¹ «Journal des Savants», mars 1818, p. 176. Dopo la *Histoire des républiques italiennes*, Daunou avrebbe seguito con estrema attenzione e reso conto con massima accuratezza anche della poderosa *Histoire des Français*: sulla medesima rivista sarebbero infatti state pubblicate le sue recensioni a mano a mano che uscivano i diversi volumi dell'opera sismondiana, che coprono un periodo totale di ben venti anni (dall'agosto 1821 al marzo 1840).

¹⁶⁵² *Ivi*, p. 177. Così invece Sismondi nel passo in questione: «Cette diminution graduelle du nombre de ceux qui avoient des droits dans leur patrie, et qui étoient prêts à les défendre par d'immenses sacrifices, étoit peut-être la cause principale de l'instabilité des gouvernemens italiens, et de la diminution de leurs ressources. La liberté qui avoit d'abord été assise sur la base la plus large, ne reposoit plus désormais que sur la pointe d'une pyramide. Il faut une participation beaucoup plus universelle de la nation aux honneurs publics, pour réveiller l'enthousiasme, animer le patriotisme, et mettre entre les mains des chefs de l'état la force de chacun des individus. C'est seulement en raison de cette participation réelle ou imaginaire de tous les habitans de l'état à la souveraineté, que les républiques acquièrent, avec une énergie si supérieure, des moyens d'attaque ou de défense dont ne sauroient approcher les monarchies qui les égalent en population et en

Si tratta, ovviamente, di una posizione figlia anche del particolare contesto politico in cui si situava l'opera, che imponeva all'autore di assicurare, in primo luogo, il rispetto di almeno quei principi che sentiva come attuabili.

Ben altra risalenza aveva la riflessione dell'ex oratoriano sul tema della libertà di opinione. Si tratta del capitolo più 'filosofico' di tutto il Saggio: sebbene siano presenti riferimenti a specifici casi storici e ai mezzi con cui il potere di ogni tempo aveva cercato di limitare questa sacra libertà, il grosso della trattazione ha un carattere che si potrebbe definire concettuale e teorico. Daunou iniziava così, tipicamente, col riconoscere due diverse accezioni di libertà: la prima, riferendosi al suo aspetto *métaphysique*, avrebbe inteso proclamare la «pleine liberté» della volontà umana nel sostenere a suo piacimento due determinazioni opposte. Fedele al metodo *analytique* e alla *forma mentis* di matrice *idéologique* più volte descritta, Daunou si opponeva ad una simile nozione in quanto, nella sua ottica, un uomo ragionevole che avesse fatto un corretto uso della propria ragione attraverso osservazioni e riflessioni ordinate e gradualmente non sarebbe stato affatto *libero* di scegliere tra due determinazioni escludenti: la sua razionalità lo avrebbe piuttosto spinto verso l'unica opzione logica e ragionevole: «Un mathématicien ne croit pas librement que les trois angles d'un triangle égalent deux angles droits; il ne tient pas à lui de concevoir le contraire»¹⁶⁵³. Sebbene la fede nella possibilità di sottoporre ogni aspetto dello scibile umano ad un'analisi mutuata dalle scienze dure mettesse in evidenza alcune crepe e l'autore ammettesse la possibilità di questioni su cui lo spirito umano, nonostante un ragionamento impeccabile, avrebbe potuto rimanere incerto e dubbioso, restava il fatto che la scelta tra due opzioni contrarie non vedeva mai la volontà umana operare attivamente e, per così dire, liberamente, ma diveniva l'esito *passif* di convinzioni anche erronee e temporanee, ma tenute per vere o come le più probabili in quel momento: «nous aurons cherché un résultat, nous l'aurons rencontré, reconnu, subi; nous ne l'aurons point fait à notre guise: peut-être nous sera-t-il désagréable; mais il aura, soit provisoirement, soit définitivement, captivé notre intelligence»¹⁶⁵⁴.

Alla limitazione dettata dalla ragione della libertà intesa in senso metafisico corrispondeva la completa 'libertà della libertà civile', consistente nella possibilità di agire conformemente alle proprie

richesses». JEAN-CHARLES-LÉONARD SISMONDE DE SISMONDI, *Histoire des républiques italiennes du moyen âge*, Paris, chez Treuttel et Würtz, t. XII, 1818, p. 18. Erano condensati in questo passo i principi essenziali che, sul piano politico-costituzionale, separavano il pensiero dei due autori. Commentando le parti in cui si concentravano le conclusioni a livello teorico e concettuale – gli ultimi due capitoli del volume finale dell'opera storica sismondiana, dedicati, rispettivamente, a descrivere la libertà degli italiani durante l'esperienza repubblicana medievale e a riassumere i tratti responsabili del mutamento del carattere italiano dopo la caduta delle sue repubbliche –, infatti, il recensore non avrebbe aggiunto spunti ulteriori rispetto a quelli già messi in luce nell'articolo precedente. Tantopiù che, nel capitolo CXXVI, Sismondi sembrava ricongiungersi con l'autore dell'*Essai* nel riconoscimento della differenza sostanziale della libertà per i moderni da quella per le repubbliche italiane del Medioevo che, pur tra qualche distorsione, finiva per sovrapporsi a quella esistente tra libertà politica e libertà civile, libertà attiva e passiva.

¹⁶⁵³ DAUNOU, *Des garanties individuelles (op. cit.)*, t. IX, pp. 54-55.

¹⁶⁵⁴ *Ivi*, p. 55.

scelte senza essere ostacolati o limitati in alcun modo. I due aspetti erano presentati come interrelati: era, infatti, proprio a partire dai vincoli della libertà metafisica, non dipendente dalla volontà umana, che sarebbe stato dispotico e irragionevole imporre dall'alto una determinata scelta sul fronte della libertà civile, che avrebbe potuto scontrarsi con l'opzione comandata dalla ragione e indisponibile per lo stesso individuo. La libertà civile, assoluta in teoria, trovava dei giusti limiti nel rispetto delle libertà altrui, che non avrebbe potuto in alcun modo limitare o ledere. Venivano così introdotti gli unici limiti ammissibili per un sottogenere della libertà civile: la libertà di pensiero. Come avrebbe avuto modo di ribadire all'interno dei suoi discorsi alla Camera dei deputati – e come già aveva puntualizzato in età direttoriale –, i soli limiti di questa libertà coincidevano col divieto di produrre ingiurie, calunnie e di incitare alla sedizione. Si trattava di una conseguenza del carattere performativo del linguaggio, che «prend quelquefois le caractère d'une action»¹⁶⁵⁵ e che come tale (e quindi *dopo* la sua attuazione) poteva essere condannato: «En un mot, poursuite et jugement, s'il y a lieu, des écrits publiés, mais nul examen préalable de ceux qui ne le sont pas encore : répression des *actions* criminelles, mais liberté illimitée de manifester des *opinions* de vive voix, par écrit et par la presse»¹⁶⁵⁶.

Tantopiù che ogni lesione di questa sacra libertà non avrebbe solamente violato una delle garanzie fondamentali dell'individuo, ma avrebbe rallentato – mai bloccato – il cammino dello spirito umano. Tornava qui a farsi sentire la lezione del compianto Condorcet, benché la dottrina del progresso dello spirito umano venisse declinata da Daunou in maniera molto più problematica e controversa:

De soi, l'esprit humain tend à la vérité; s'il n'y arrive qu'après des écarts et à travers des illusions, jamais il ne manque de reprendre le droit chemin, pour peu que l'autorité ne s'applique pas ou ne réussisse pas à le lui fermer. Il y est rappelé par l'activité même qui a servi à l'égarer: sa marche n'est ni rapide, ni directe; mais, à pas incertains et chancelans, il avance toujours; et l'on mesure avec surprise, après quelques siècles, l'espace qu'il a parcouru, quand il n'a pas été arrêté ou repoussé par la violence. Il va perfectionnant la société, desserrant les chaînes des peuples et celles de leurs maîtres, et faisant jaillir du sein même des controverses éphémères qui l'exercent successivement, d'éternels rayons de lumière.¹⁶⁵⁷

Il termometro per misurare lo stato di avanzamento dello spirito umano veniva a coincidere con l'opinione pubblica, che si dimostrava ancora una volta fattore determinante della riflessione

¹⁶⁵⁵ *Ivi*, p. 57.

¹⁶⁵⁶ *Ivi*, pp. 85-86. Tantopiù che la storia, tanto passata quanto vissuta, mostrava come ogni pretesa di limitare la libertà di opinione e di stampa non riusciva ad impedire l'inarrestabile progresso della ragione umana: «Depuis Homère, jusqu'à Chénier, une longue succession d'ouvrages, admirés ou censurés, approuvés ou proscrits, ont diversement étendu la raison humaine». *Ivi*, p. 75.

¹⁶⁵⁷ *Ivi*, p. 60.

dell'*idéologue*. Come in passato, quest'ultima veniva volutamente scissa dalle semplici e volgari «opinions populaires»: espressione di un popolo incolto o, comunque, delle frazioni non raggiunte dal progresso dell'umana intelligenza, esse erano emanazione diretta della facoltà umana dell'immaginazione e divenivano immancabilmente un pungolo e sostegno di ogni dispotismo: «Amas informe de superstitions et de prestiges, les opinions populaires servent de point d'appui à l'imposture et au despotisme; elles sont les meilleures garanties du pouvoir arbitraire, comme les lumières sont celles du pouvoir légitime»¹⁶⁵⁸. L'opinione pubblica era invece il frutto di una ragione illuminata: «celle qui, admettant davantage les résultats d'observations précises, d'expériences sûres, de raisonnemens exacts, caractérise les classes éclairées d'une société»¹⁶⁵⁹. Come quella dello spirito umano, anche la parabola dell'opinione pubblica conosceva stenti e momenti di deragliamento: Daunou si faceva poche illusioni sulla materia e riconosceva la lentezza e la gradualità del suo avanzamento. L'opinione pubblica non era inoltre onnipotente – «elle n'est pas toujours la reine du monde» – ed era ostacolata, in primo luogo, proprio dalle opinioni 'vulgari' che parallelamente favorivano ogni governo dispotico; e tuttavia, la direzione era univoca e nessun potere avrebbe potuto deviarla: «il est pourtant indubitable que, depuis un siècle, elle est en Europe un guide, une lumière, une autorité»¹⁶⁶⁰.

La conseguenza di tutto ciò era il divieto di ogni imposizione *a priori* che pretendesse di dettare le scelte delle singole volontà umane: una simile pretesa, di per sé dispotica, avrebbe peraltro richiesto il possesso di «un symbole politique, historique, philosophique, théologique»¹⁶⁶¹ contenente tutte le verità in ciascun ambito della conoscenza umana. Oltre a costituire una prospettiva irrealizzabile ed utopica, un simile corpo dottrinale avrebbe immancabilmente frenato il progresso umano, cosicché tale evenienza non poteva che essere rappresentata dall'autore sotto il segno della mostruosità.

La prima parte dell'*Essai* si chiudeva con l'ultimo elemento del trittico delle libertà, che riguardava direttamente l'ambito religioso. Recuperando temi e motivi per lungo tempo archiviati – e rispolverati, in parte, per la composizione dell'*Essai historique sur la puissance temporelle des papes* –, Daunou riannodava le fila di una riflessione intrapresa nei primissimi anni rivoluzionari e poi, improvvisamente, abbandonata. Rimandando al prossimo paragrafo ulteriori considerazioni sulle specifiche argomentazioni sviluppate in questa sezione, conviene almeno inquadrare la struttura portante del capitolo, che per il tema trattato si sarebbe rivelato quello più scottante e divisivo. A

¹⁶⁵⁸ *Ivi*, p. 68.

¹⁶⁵⁹ *Ivi*, p. 69.

¹⁶⁶⁰ *Ibidem*.

¹⁶⁶¹ *Ivi*, p. 59.

partire dal rapporto instaurato in un determinato Stato tra politica e religione, Daunou riconosceva tre diversi sistemi messi in campo nella Storia. In altre parole, venivano delineati tre differenti filoni di politica religiosa: il primo, che veniva descritto come il più praticato storicamente, sanciva l'imposizione di un'unica religione di Stato che ogni cittadino era costretto a professare. Il secondo sistema prevedeva sempre una religione ufficiale, sovvenzionata coi fondi pubblici, ma a differenza del primo permetteva il libero esercizio di altri culti. Veniva infine descritta la possibilità di una terza via, in cui veniva ammesso ogni tipo di religione senza prevedere particolari privilegi o sfavori nei confronti di nessuna. Dopo averli presentati, l'autore giudicava così i tre sistemi di politica religiosa: «Ce troisième système établit immédiatement la liberté des consciences; le premier la détruit tout-à-fait; le second peut la maintenir, s'il ne s'altère point, si les privilèges qu'il accorde à un seul culte n'entraînent aucune conséquence contre le libre exercice des autres, contre la parfaite indépendance des opinions en matière religieuse»¹⁶⁶².

Benché si guardasse bene dall'esprimere in maniera univoca il suo posizionamento, dalle diverse argomentazioni elaborate nel corso dell'intero capitolo si percepisce con una certa chiarezza come fosse il terzo sistema, caratterizzato da un'assoluta libertà di coscienza e di *esercizio* di ogni genere di culto (pur nei limiti dei suoi centri religiosi e non invadendo gli spazi pubblici), ad attrarre le simpatie dell'autore¹⁶⁶³. Fatto fuori il primo modello, responsabile dell'intolleranza religiosa, di ogni crimine commesso a suo nome e della corruzione tanto della ragione umana quanto delle istituzioni politiche, si comprende come anche il secondo, pur ammissibile, non costituisse lo scenario ideale. Troppo ingombrante era il ruolo riconosciuto ad una religione dominante per non temere in ogni momento che essa, o il potere politico strumentalizzandola, potesse esercitare un'influenza oppressiva nei confronti degli altri culti¹⁶⁶⁴.

Rinunciando, seppur implicitamente, all'ipotesi di una religione di Stato, Daunou si distaccava in maniera esplicita dalle posizioni sostenute agli esordi rivoluzionari, quando opponendosi addirittura a Rousseau sosteneva la bontà di prevedere un culto pubblico. E tuttavia, allo stesso tempo è bene chiarire come la fede dell'ex oratoriano non sembrasse incrinata né da questo riposizionamento

¹⁶⁶² *Ivi*, p. 87.

¹⁶⁶³ Avendo ben presente la differenza sostanziale tra la libertà religiosa e la semplice tolleranza, Daunou sceglieva convintamente di servirsi del primo termine, che rappresentava la prospettiva ideale, seppur difficilmente attuabile: «On a fort souvent fait sentir l'impropriété du mot tolérance: il semble n'exprimer qu'un grâce, qu'une concession provisoire: il humilie et menace beaucoup plus qu'il ne garantit. La liberté des consciences serait au contraire une condition générale, honorable, irrévocable, de l'association politique. Mais au mot près, qu'on puisse en effet professer sans en traves et sans périls tout genre d'opinion religieuse ou non religieuse, cette justice a été jusqu'à présent si rare, qu'il sera permis de la considérer comme un bienfait». *Ivi*, pp. 106-107.

¹⁶⁶⁴ Emblematica, in tal senso, la possibilità, presentata come esiziale, che il secondo sistema degenerasse nel primo nel caso in cui la religione di Stato avesse avuto un capo supremo, un pontefice, al di fuori dello stesso Stato, che pretendesse di incidere sulle leggi spettanti all'ordinamento civile. Trasparente era il riferimento al cattolicesimo romano così come la sua avversione ad ogni pretesa temporale da parte del papa.

né dai tanti eventi subiti ed agiti nei decenni precedenti. L'opzione favorevole ad un'assoluta libertà religiosa non gli impediva infatti di proclamare l'esistenza di un'*unica vera religione*: «Il n'existe, il ne peut exister, aucune religion qui ne se dise la véritable [...]. Cependant, hors une seule, toutes les religions sont fausses. Ainsi, parmi les religions principales, déjà nombreuses, parmi les sectes diverses à distinguer dans chacune d'elles, parmi les sous-divisiones infinies de ces sectes, il n'y a qu'une exception à faire : tout le reste est idolâtrie, impiété, blasphème, ou du moins erreur et désordre»¹⁶⁶⁵.

L'assenza di ogni contraddizione tra la libertà religiosa e la fede in un'unica vera religione era dimostrata dalla convinzione che quella cristiana, tutt'altro che svantaggiata da un sistema siffatto, ne avrebbe anzi tratto i massimi benefici: essa sola, infatti, essendo vera, avrebbe potuto sperare di conquistare nuovi fedeli attraverso un regime che avrebbe permesso una libera discussione ed un franco confronto tra i cittadini da cui non avrebbe potuto che uscire vincitrice la sola fede considerata come autentica. Questo convincimento si ricollegava direttamente al modello di uomo, di cittadino religioso delineato da Daunou: ben diverso dal fanatico o dal mistico avulso dalla società, il fedele ideale coincideva con «ceux en qui une conviction réfléchie s'unit aux lumières de l'esprit, à la droiture et à la bonté du cœur»¹⁶⁶⁶. Fede e ragione, pensiero e sentimento venivano così a conciliazione nel modello di cittadino ideale, capace di conciliare l'obbedienza dovuta allo Stato con la fede ad una religione precipuamente interiore e intrinsecamente tollerante¹⁶⁶⁷.

L'apertura al versante istituzionale sviluppata dal quinto capitolo permetteva all'autore di legarsi alla seconda parte del Saggio, che come anticipato era dedicato principalmente ad una rassegna dei diversi tipi di ordinamento statale, suddivisi in base al trattamento dedicato alle garanzie individuali¹⁶⁶⁸. Si tratta di una scelta di per sé emblematica, segno tangibile della perdita di centralità di un preciso ordinamento governativo. Il discrimine, insomma, non era più calato sulla forma monarchica, aristocratica o democratica, ormai passate in secondo piano; a prescindere dalla

¹⁶⁶⁵ DAUNOU, *Des garanties individuelles (op. cit.)*, t. IX, pp. 88-89.

¹⁶⁶⁶ *Ivi*, t. IX, p. 91.

¹⁶⁶⁷ A proposito dei rapporti tra potere civile e spirituale, Daunou ribadiva la sua posizione a proposito del matrimonio: benché ammettesse la possibilità che un'autorità religiosa raccomandasse ai suoi fedeli certe pratiche di tipo morale, nello Stato sociale il matrimonio doveva rimanere un contratto dipendente esclusivamente dalle leggi civili.

¹⁶⁶⁸ All'inizio della trattazione compariva, a distanza di anni e anni, una lucida riflessione sulle diverse accezioni date alla parola governo, che però, stavolta, conduceva ad una sua paradossale perdita di pregnanza: «Tantôt il ne désigne que le pouvoir chargé de l'exécution des lois; tantôt il embrasse tous les pouvoirs supérieurs concentrés ou divisés, exercés par une seule personne ou par plusieurs; tantôt enfin il devient presque synonyme du mot *constitution*, et s'applique non à l'exercice des pouvoirs, mais au système de leur organisation. N'ayant ici nul besoin de le définir avec une précision rigoureuse, nous lui laisserons la signification la plus étendue possible: il représentera la puissance suprême, en tant qu'elle se compose de la loi fondamentale de l'état et des lois particulières, et des volontés quelconques qui font, exécutent et appliquent toutes ces lois». *Ivi*, t. X, pp. 1-2.

tipologia, infatti, l'aspetto cruciale era il rispetto delle garanzie fondamentali, che avrebbe potuto nobilitare e rendere accettabile ognuna delle forme di governo tradizionali:

Si, comme le suppose le titre de ce paragraphe, cette puissance suprême donne les garanties individuelles et les rend inviolables, il n'est pas nécessaire de s'enquérir d'où elle vient, comment elle s'est établie, formée, construite, organisée. L'effet étant si bon, la cause, quelle qu'elle soit, est excellente; le but de la société est rempli. L'absence ou l'imperfection de ces garanties est la seule critique raisonnable à faire d'un gouvernement quelconque; et celui qui échappe à ce reproche, n'en peut mériter aucun qui soit de quelque importance.¹⁶⁶⁹

Pur costituendo una parte molto meno densa di approfondimenti teorici, anche questa seconda sezione riveste un'importanza non secondaria nel tratteggiare ulteriori tratti identitari del pensiero politico dell'autore. Non è secondario, ad esempio, assistere ad una sostanziale condanna di ogni forma nascente di parlamentarismo: oltre a deprecare da sempre l'esistenza di partiti strutturati intrinsecamente opposti – in cui non vedeva altro che fazioni velenose –, Daunou biasimava in questo testo ogni compromissione tra l'assemblea dei rappresentanti e il governo:

Quoiqu'il puisse paraître indifférent de dire qu'une assemblée représentative fait partie ou ne fait pas partie d'un gouvernement, il est beaucoup plus exact de l'en distinguer: elle en est la limite extérieure: elle tient la place de tous les gouvernés; et, si elle est organisée de telle sorte qu'elle les représente en effet, non seulement elle épouse leurs intérêts communs, mais ces intérêts sont les siens propres. Elle ne gouverne point, n'empêche point de gouverner, elle empêche d'opprimer.¹⁶⁷⁰

Al di là dei dettagli sviluppati in ciascuno dei primi tre capitoli, l'aspetto più interessante è senz'altro rivestito dalla miriade di riferimenti a situazioni e ad eventi storici vissuti sulla propria pelle. Al centro della trattazione stanno i riferimenti polemici a due particolari esperienze dispotiche: il Terrore e l'era napoleonica. Queste due parentesi storiche, oltre a rappresentare i momenti più tragici della traiettoria biografica del personaggio, venivano infatti presentati come *exempla ad deterrendum* per indicare le forme di governo insensibili al rispetto dei diritti individuali. Particolarmente malfida e terribile era la terza fattispecie di governi «sous lesquels les garanties individuelles, quoique déclarées, demeurent fictives, étant sans cesse annulées ou restreintes par des

¹⁶⁶⁹ *Ivi*, p. 2. Così, le uniche condizioni individuate affinché un governo potesse realmente assolvere a questa funzione fondamentale erano, semplicemente, l'esistenza di un *jury* nei procedimenti giudiziari; l'immovibilità e l'indipendenza dei giudici e la presenza di un'assemblea di rappresentanti il cui consenso sarebbe stato necessario per lo stabilimento di ogni imposta, prestito o nuova legge. Quest'ultima precondizione ne presupponeva un'altra, ovvero delle elezioni libere, regolari e periodiche da parte di «tous les véritables actionnaires de la société», i cui contorni variavano a seconda della specifica società. *Ivi*, p. 3.

¹⁶⁷⁰ *Ivi*, t. X, p. 5. La condanna era persino più dura e stentorea nella seconda edizione del Saggio, che per di più veniva pubblicata nell'anno in cui Daunou tornava a vestire un ruolo politico ufficiale: «Gouverner et représenter sont deux fonctions trop distinctes pour qu'elle prenne, de préférence, dans la liste des hommes qui exercent la première, ceux qu'elle chargera de la seconde». DAUNOU, *Essai sur les garanties individuelles que réclame l'état actuel de la société*, Paris, Foulon, 1819, p. 226.

lois d'exception ou de circonstances»¹⁶⁷¹: in questo caso, infatti, la dissimulazione del despota riusciva spesso ad ammantare la sua tirannia di vesti formalmente rispettose dei diritti individuali e, così facendo, riusciva ad erigere il suo trono sopra i miraggi e gli inganni dei cittadini. Il malcelato riferimento andava qui proprio al regime napoleonico, che attraverso la mistificata conservazione di molte istituzioni o conquiste rivoluzionarie era riuscito a rimanere in auge per anni realizzando nei fatti – questo era almeno il parere dell'autore – una delle peggiori forme di dispotismo mai conosciute in Francia e, sicuramente, quella più attuale e che più minacciava di potersi ristabilire¹⁶⁷².

Eppure, esisteva un'unica condizione affinché un governo meritasse di essere considerato benefico e pertanto intangibile: «Pourvu qu'il ne dispose pas des affaires privées, les affaires publiques sont les siennes, et il ne peut trop en rester l'unique maitre. [...] Il faut que chacun soit maitre chez soi, et que le gouvernement le soit dans l'état»¹⁶⁷³. La conseguenza più profonda di queste premesse era che, nel modello di società ideale che emergeva dalle pagine dell'*Essai*, i meriti dei poteri pubblici avrebbero permesso al cittadino di potersi finalmente rivolgere ai propri affari privati. Questa prospettiva segna un'indubbia cesura rispetto al canone rivoluzionario, quando l'attività pubblica era generalmente ritenuta perlomeno dello stesso livello di quella privata. E tuttavia, rispetto al percorso intellettuale del personaggio, essa non arrivava certo in maniera improvvisa o del tutto inaspettata: sin dagli anni rivoluzionari, infatti, si era fatta sempre più strada nell'*idéologie* la convinzione che la politica dovesse restringersi a precise fasce di popolazione o, ancora più propriamente, ad una determinata classe di specialisti che avessero le cognizioni richieste per gestire la Cosa pubblica. Di qui la sponsorizzazione, in Francia e all'estero, di quella forma di moderno *cursus honorum* che vincolava l'accesso alle cariche pubbliche ad una piramide di funzioni che, nel suo insieme, prefigurava la nascita di una *carriera* politica. Tra questo genere d'impostazione e le segnanti affermazioni dell'*Essai* rimangono certamente elementi di discontinuità, ma non si può certo parlare di una vera e propria frattura. Anche la dura condanna di partiti e fazioni, visti come la spia di un ordinamento in cui le garanzie erano ancora da consolidarsi, rappresentava una posizione tutt'altro che originale.

L'effet des garanties individuelles, dès qu'elles sont franchement établies, est de tourner les idées et l'activité des citoyens vers les affaires domestiques dont le soin assidu devient alors le véritable

¹⁶⁷¹ Il capitolo VIII, che portava questo titolo, iniziava alla pagina 31 del tomo X.

¹⁶⁷² Oltre a parlare apertamente dell'istituzione di tribunali speciali incuranti di molte delle garanzie fondamentali spettanti all'individuo, Daunou chiariva a quale esperienza storica pensasse riferendosi alle magistrature napoleoniche considerate asservite al regime: venivano così duramente condannati tanto il Consiglio di Stato quanto e soprattutto il Senato: «il est encore prouvé par les faits comme par la nature des choses, qu'un tel corps ne songe jamais qu'à se conserver lui-même, qu'il a peur de compromettre sa propre existence en s'efforçant de maintenir les autres institutions, qu'il se hâte de les sacrifier pour ne pas tomber avec elles, et qu'immanquablement c'est lui qui leur porte les premiers coups». DAUNOU, *Des garanties individuelles (op. cit.)*, t. X, p. 61.

¹⁶⁷³ *Ivi*, t. X, pp. 6-7.

patriotisme, le gage de la tranquillité de l'état comme de sa prospérité. [...]. L'ordre éminemment social est celui où les travaux privés offrent généralement plus d'avantages que les fonctions publiques [...]. Quand les débats politiques remplissent tous les entretiens, ce n'est point là, quoi qu'on en dise, un bon symptôme; les gens qui se portent bien ne parlent pas perpétuellement de médecine, lors même qu'ils sont médecins. Partout donc où l'on voit subsister des factions, des partis, des sectes politiques, une opposition constante, il y a lieu de croire qu'il reste des garanties individuelles à établir ou à raffermir, qu'on n'en jouit pas ou qu'on est menacé de les perdre, ce qui est déjà presque les avoir perdues.¹⁶⁷⁴

Si può dunque dire che l'apparente condanna dell'*homo politicus* sviluppata nell'*Essai* rappresenti uno sviluppo estremo, non inevitabile, ma senz'altro coerente, delle premesse di ordine ideologico e politico sviluppate nel corso della sua lunga esperienza pubblica e da essa profondamente influenzate.

8.3 Edizioni e traduzioni di un *bestseller* internazionale

Quella del 1818 costituiva solo la prima tappa di una vicenda editoriale tanto affascinante quanto straordinaria. Per prima cosa, occorre specificare che Daunou avrebbe licenziato altre due edizioni, nel 1819 e nel 1822. Quella del 1819 rappresentava la prima pubblicazione organica, in un unico volume autonomo, dell'*Essai*: pur mantenendo la bipartizione tematica, infatti, l'opera veniva riunita in un solo testo complessivo, che vedeva la luce a Parigi sotto i torchi di Foulon. Benché il Saggio venisse sottoposto ad alcune correzioni, integrazioni e rielaborazioni, possiamo senz'altro sostenere che la sua struttura e il suo messaggio fondamentale rimanevano i medesimi. Tra i cambiamenti più rappresentativi rientra senz'altro la modifica del titolo, che assumeva la sua forma definitiva divenendo *Essai sur les garanties individuelles que réclame l'état actuel de la société*. Se, rispetto alla prima edizione, si perdeva il riferimento agli indirizzari principali dell'opera, ovvero a *tutti* i membri della società, cittadini e non, si inseriva però un prezioso riferimento che permette di comprendere meglio lo spirito al cuore dell'opera. L'aggettivo *actuel*, infatti, era tutt'altro che accessorio, ma segnalava che quel programma fondamentale che si sarebbe esposto durante la trattazione non avrebbe rappresentato un insieme di massime politiche ideali e valide di per sé, bensì un progetto particolare ponderato e misurato limitatamente e alla luce della condizione sociale di quella specifica epoca storica. Si vedeva confermato fin dal titolo, dunque, il carattere *speciale*, e non ideale, dell'*Essai*, che fin dal principio annunciava di presentare non il meglio, ma il possibile.

¹⁶⁷⁴ *Ivi*, t. X, pp. 8-9.

Altrettanto interessante era l'inserimento di un nuovo *incipit* per il I capitolo, dedicato alla sicurezza personale. In questa nuova parte, Daunou descriveva due possibili modalità di esistere in una società: «on peut y être possédé ou gouverné»¹⁶⁷⁵. Da ciascuna delle due discendevano altrettante possibili identità dell'individuo, che nel loro insieme costituivano una gerarchia del ruolo sociale dell'uomo che comprendeva, nell'ordine, lo *status* di schiavo, servo, soggetto e cittadino: «Ces quatre mots forment une sorte de progression depuis l'extinction absolue de tout droit personnel jusqu'au plein exercice des droits de cité»¹⁶⁷⁶. Sebbene, pur in maniera surrettizia, l'autore sembrasse con ciò vedere nel godimento di diritti *anche* politici il progresso più alto della società, veniva presto chiarita la differenza fondamentale tra la dimensione della servitù e quella di *sujet*, ovvero di governato. A differenza della condizione di totale subordinazione ad ogni atto arbitrario e alla volontà del potere superiore che caratterizzava il primo *status*, il soggetto 'governato' poteva contare su specifiche garanzie grazie al potere e dallo stesso potere: «Qu'est-ce donc qu'être gouverné? C'est être protégé contre les attentats, réprimé lorsqu'on en commet soi-même, et obligé de concourir, par des services ou par des tributs, à cette protection universel»¹⁶⁷⁷. Chiarita la natura del 'governato', quasi a correggere il tiro rispetto a quanto sembravano implicare le sue parole precedente, Daunou specificava la superfluità e la pericolosità del grado successivo, quello di cittadino: «il n'importerait à qui que ce soit, excepté aux ambitieux, d'avoir une part immédiate ou directe à la confection des lois, à l'élection des hommes publics qui administrent la société ou qui la représentent»¹⁶⁷⁸. E tuttavia, ad impedire che il giudizio dell'autore finisse per divenire una sorta di apostasia di quanto professato a lungo e con grande forza, veniva aggiunto che tali diritti, «honorables, mais périlleux», potevano estendersi o restringersi a seconda dei singoli sistemi politici e che, proprio in considerazione della propria realtà di riferimento, non avrebbero costituito uno dei fulcri della sua analisi. I diritti politici e la vita pubblica, insomma, non venivano condannati in quanto tali, ma in considerazione dello specifico contesto in cui Daunou vedeva immersa la sua Francia¹⁶⁷⁹.

Tralasciando le molte oscillazioni che, come accennato, non mutavano lo spirito originale dell'opera, si può almeno ricordare, soprattutto per il peso che il capitolo avrebbe ricoperto in contesti diversi da quello francese, una particolare aggiunta al capitolo V, dedicato alla libertà di coscienza.

¹⁶⁷⁵ DAUNOU, *Essai sur les garanties* (op. cit.), 1819, p. 10.

¹⁶⁷⁶ *Ibidem*.

¹⁶⁷⁷ *Ivi*, p. 11.

¹⁶⁷⁸ *Ivi*, p. 12.

¹⁶⁷⁹ Questo genere d'impostazione avvicinava e, allo stesso tempo, allontanava il Saggio di Daunou dal celebre discorso pronunciato da Constant all'*Athénée royal* di Parigi nel 1819. Se per Constant il ripiegamento sulla dimensione economica e privata costituiva uno dei cardini della società moderna, per Daunou l'emarginazione della vita pubblica non sembrava rappresentare un fattore progressivo in sé, ma solo il riflesso del particolare stato della società francese (ed europea) della Restaurazione. L'*idéologue*, insomma, era molto meno incline di Constant ad elaborare divaricazioni di principio tra la dimensione antropologica di antichi e moderni, preferendo concentrarsi sulle misure pratiche da attuare per assicurare quelle garanzie che, comunque, erano rimaste del tutto sconosciute ai popoli del passato.

Proprio per ritrattare, o perlomeno, ricalibrare quell'apparente sostegno, non esplicito ma piuttosto inequivocabile, ad un modello di politica religiosa in cui la libertà di coscienza non sarebbe stata minacciata da alcuna religione ufficiale, Daunou sceglieva di chiarire meglio le sue posizioni, precisando come egli non fosse affatto contrario alla presenza, *in Francia*, di una religione di Stato: «Quelques personnes voudraient écarter jusqu'à l'idée et à l'expression de religion de l'état. C'est, à mon avis, trop de rigueur: un culte professé depuis plusieurs siècles par le plus grand nombre des habitans, peut avoir, et par sa propre nature, et par de si longues habitudes, assez de relations avec la morale publique pour mériter qu'on le place au nombre des institutions propres à la maintenir»¹⁶⁸⁰.

Al netto di queste rielaborazioni anche rilevanti, è però la terza edizione dell'*Essai* a caratterizzarsi per la maggiore originalità, realizzata attraverso una scelta emblematica del groviglio inscindibile tra aspetto teorico e aspetto pratico. Come si spiegava nell'«Avis» iniziale, questa terza versione si differenziava dalle prime due innanzitutto per il momento storico in cui si situava: a differenza di quelle, composte mentre si sperava ancora nella pronta abolizione delle leggi d'eccezione e nell'ormai prossimo ristabilimento delle garanzie sociali, l'edizione del 1822 si collocava *dopo* l'esperienza da deputato di Daunou e, quindi, dopo aver conosciuto le frustrazioni in serie a cui egli dovette rassegnarsi, come lui stesso riconosceva: «L'auteur de cet écrit, appelé en 1819 à siéger dans la Chambre des députés, est contraint d'avouer qu'il y a vu prendre durant quatre sessions consécutives, beaucoup de résolutions inconciliables, du moins à ses yeux, avec la Charte»¹⁶⁸¹.

Come più volte proclamato dai banchi della Camera, Daunou ribadiva qui la condanna di ogni opposizione strutturale interna al sistema rappresentativo e della possibilità che dei ministri o anche le due Camere potessero modificare la Costituzione, che continuava a presentarsi come il baluardo di ogni garanzia fondamentale¹⁶⁸². Ma soprattutto, quell'esperienza maturata sul campo veniva fatta fruttare nel proprio Saggio teorico scegliendo di inserirvi in appendice proprio i discorsi pronunciati in quella sede, con l'intento di chiarire con applicazioni pratiche i principi esposti in una trattazione

¹⁶⁸⁰ *Ivi*, p. 116. Accanto a questa presa di distanza, comunque, l'autore ribadiva la necessità che anche in questo scenario fosse assicurata la più totale libertà di culto. Veniva infine approfondita l'esigenza di una separazione netta tra Chiesa e Stato: così, mentre ai sacerdoti era raccomandato un ministero prettamente morale ed educativo, veniva loro vietata ogni attività politica

¹⁶⁸¹ DAUNOU, *Essai sur les garanties individuelles que réclame l'état actuel de la société*, Paris, Bobée, 1822, p. IV.

¹⁶⁸² Confermando l'anglofobia che lo aveva da sempre contraddistinto, Daunou riteneva proprio l'Inghilterra colpevole di aver diffuso queste massime pestifere: «Ces théories et quelques autres du même genre nous sont venues de l'Angleterre, qui, à l'exception du jury et de la liberté de la presse, que nous ne lui empruntons pas, n'avait à nous offrir depuis longtemps et surtout depuis 1814, le modèle d'aucune institution publique préférable ou même comparable aux nôtres». *Ivi*, pp. III-IV.

che si dimostrava così tutt'altro che astratta: «ils éclaircissent par des applications, les principes généraux établis dans l'Essai sur les Garanties»¹⁶⁸³.

Ancora una volta, al di là di puntuali correzioni o leggere modifiche, la riedizione non snaturava l'assetto e l'anima dell'opera, che rimanevano intatti. Venivano anzi ulteriormente chiariti alcuni punti salienti, tra cui la differenza tra i diritti civili, ritenuti irrinunciabili in qualsiasi contesto e dunque universali, e quelli politici, la cui estensione e la cui natura variavano invece a seconda della latitudine geografica e temporale:

J'ai exposé les garanties individuelles dont chaque homme raisonnable et sensible a besoin, qu'on refuse quelquefois à autrui, mais qu'on ne manque jamais de réclamer pour soi-même. Sans elles en effet, on est possédé et non gouverné; on est plus ou moins esclave et non pas sujet. Quiconque, dans tout le cours des âges, sur toute la surface entière du globe, s'est senti privé de ces garanties, s'est plaint d'être opprimé, foulé, tyrannisé. [...] J'ai évité avec soin d'y mêler l'exercice des droits qu'on appelle politiques ou de cité, parce que ces droits ne sont que de simples moyens qui peuvent beaucoup varier selon les lieux ou les temps: je n'ai envisagé que les fins auxquelles nous tendons naturellement et constamment dans l'état de société»¹⁶⁸⁴.

La divisione tra leggi universali e leggi particolari non può non richiamare alla mente il *pamphlet* che, più di trent'anni prima, aveva inaugurato formalmente l'impegno pubblico di Daunou. Si trattava di una scissione su cui si sarebbe edificata gran parte dell'azione politica del personaggio, e in particolare la sua condotta all'interno dell'Europa delle repubbliche sorelle, dove il riconoscimento di massime generali e norme particolari diveniva prioritario per svolgervi un influsso benefico ed efficace. Se, dunque, si può dire che questa bipolarità avesse da sempre costituito un marchio identitario della riflessione del personaggio, bisogna riconoscere che le sembianze di queste due dimensioni sarebbero mutate discretamente nel corso degli anni. E tuttavia, al netto di ciò, non si può fare a meno di rilevare la straordinaria coerenza nell'impostazione di fondo anche a livello dei contenuti, che, per esempio, aveva portato Daunou, sin dal 1789, a proclamare: «La vie, la liberté, la propriété des biens, tels sont les droits sacrés de l'individu»¹⁶⁸⁵.

Vista da questa ottica, la lunga e complessa evoluzione del pensiero del personaggio, comprensiva anche di discontinuità e di importanti cesure, non sembra affatto costellata da ripensamenti più o meno opportunismi quando non addirittura da vere e proprie contraddizioni;

¹⁶⁸³ *Ivi*, p. IV. Daunou sceglieva sei diversi discorsi: oltre agli interventi sulla libertà di stampa e sulle elezioni che abbiamo attentamente esaminato nel paragrafo precedente, veniva inserito un breve intervento pronunciato il 10 luglio 1819 e intitolato «Sur une pétition des étudiants en droit». *Ivi*, pp. 289-295. In quel frangente, l'*idéologue* aveva preso le difese di alcuni studenti della *École de droit* di Parigi, che protestavano contro la sospensione del corso di procedura civile e criminale tenuto da François-Nicolas Bavoux.

¹⁶⁸⁴ *Ivi*, pp. 144-145.

¹⁶⁸⁵ DAUNOU, *Le Contrat social des Français (op. cit.)*, p. 2.

piuttosto, alla base di questa varietà sembra stare l'esigenza di adattare perlomeno le norme particolari, transeunti, allo specifico contesto di riferimento. A ben vedere, infatti, sono quest'ultime, ovvero la particolare distribuzione dei poteri fondamentali nelle diverse autorità – ovvero ancora ciò che per Daunou aveva a lungo coinciso con la prima e unica funzione di un testo costituzionale – a variare al mutamento delle realtà storiche, mentre rimane ben saldo un nocciolo duro di massime universali coincidenti, in estrema sintesi, coi diritti più sacri spettanti ad alcun individuo (libertà, sicurezza, proprietà).

Questa suddivisione e questi principi avrebbero avuto subito modo di essere sperimentati nei fatti grazie allo strabiliante successo riscosso dall'opera in Francia e al di fuori di essa. Dal punto di vista dei contenuti, non si trattava di un'opera inedita o comunque particolarmente innovatrice. In quegli stessi anni, infatti, alcune tra le più brillanti menti di intellettuali e giuristi si sarebbero focalizzate proprio sul piano del diritto pubblico e costituzionale. Ne sono testimonianza, tra le altre, le opere di Benjamin Constant (*Cours de politique constitutionnelle*), Destutt de Tracy (*Commentaire sur l'Esprit des lois de Montesquieu*) e Lanjuinais (*Constitutions de la nation française*)¹⁶⁸⁶. Benché ognuno di questi studi sviluppasse in maniera originale tesi ed argomentazioni differenti, si tratta di opere che si interrogavano tutte sui capisaldi costituzionali della società francese e di qualsiasi altro ordinamento. Particolarmente interessante è il confronto con la coeva riflessione di Constant: oltre all'opera ricordata, che condensava i diversi principi di ordine politico e costituzionale dell'autore, a sorprendere sono i molti e profondi i motivi che legano la riflessione di Daunou sui cardini politici e sociali della società contemporanea alle celeberrime argomentazioni svolte del discorso pronunciato all'*Athénée royal* di Parigi nel 1819 proprio da Constant¹⁶⁸⁷. Pur con qualche differenza e all'interno di diverse sfumature interpretative, i due autori condividevano la percezione di una differenza intrinseca del ruolo sociale dell'uomo moderno, da cui derivava un diverso statuto della sua libertà. Nel discorso di Constant, certo, era ben presente la necessità di non limitarsi alla garanzia della sola sfera individuale, esortando piuttosto il legislatore, una volta assicurata la tranquillità dei cittadini, ad impegnarsi per sviluppare la loro educazione morale e la loro partecipazione, per vie diverse, alla Cosa pubblica. Va detto che neppure Daunou sembrava negare, di per sé, la possibilità teorica di un

¹⁶⁸⁶ Cfr. in particolare: CONSTANT, *Collection complète des ouvrages, publiés sur le Gouvernement représentatif et la Constitution actuelle de la France, formant une espèce de Cours de politique constitutionnelle*, 4 voll., Paris, Plancher, 1818-1820; DESTUTT DE TRACY, *Commentaire sur l'Esprit des lois (op. cit.)*; JEAN-DENIS LANJUINAIS, *Constitutions de la Nation française, avec un Essai de traité historique et politique sur la Charte, et un recueil de pièces corrélatives*, 2 voll., Paris, Baudouin Frères, 1819. A proposito dell'opera di Destutt de Tracy, occorre ricordare come essa fosse stata pubblicata per la prima volta, in lingua inglese, già nel 1811: cfr. [DESTUTT DE TRACY], *A Commentary and Review of Montesquieu's Spirit of Laws, prepared for Press from the original Manuscript, in the Hands of the Publisher*, Philadelphia, printed by William Duane, 1811. La versione francese ne costituiva comunque una massiccia rielaborazione e approfondimento.

¹⁶⁸⁷ Cfr. BENJAMIN CONSTANT, *De la liberté des anciens comparée à celle des modernes*, in *Œuvres politiques de Benjamin Constant*, avec introduction, notes et index par Charles Louandre, Paris, Charpentier, 1874, pp. 258-286.

rinnovato coinvolgimento pubblico della cittadinanza: e tuttavia, allacciandosi qui al principale elemento di divergenza rispetto a Constant, l'intera riflessione dell'*idéologue* era centrata sulla realtà attuale della Francia ed era a partire da questo inquadramento che la dimensione della libertà attiva non poteva che rimanere in penombra. Niente vietava, però, che ciò che era irrealistico per il momento storico francese non potesse avverarsi in scenari che, oltre che la Francia, potevano trascendere, come vedremo, la stessa Europa.

Un discorso simile era stato avanzato anche da Sismondi nella già citata *Histoire des républiques italiennes du moyen âge*, che nel penultimo capitolo del volume finale (il XVI), pubblicato nel 1818, teorizzava la divergenza fondamentale tra un modello antico – e medievale – di libertà, coincidente con la sua declinazione attiva, politica, che si traduceva nella partecipazione «à la souveraineté de son pays» e una libertà di tipo moderno, affermata dal XVII secolo in Inghilterra e quindi diffusasi anche in Francia: «c'est seulement l'exemple de la constitution britannique qui nous a appris à considérer la liberté comme une protection du repos, du bonheur, et de l'indépendance domestiques»¹⁶⁸⁸. La convergenza, se non negli argomenti, sicuramente nei toni generali di molte opere della fine degli anni '10 è tutt'altro che casuale. Basterebbe pensare alla conoscenza reciproca tra i diversi personaggi e le rispettive opere. Oltre al rapporto che legava Daunou e Constant, colleghi alla Camera dei deputati e prima ancora al Tribunato; oltre a quello che univa l'ex oratoriano a Sismondi, di cui avrebbe seguito con ammirevole devozione l'opera storica per più di un ventennio, non si può certo dimenticare la comune appartenenza di Sismondi e Constant al celebre Circolo di Coppet, capace di riunire alcune delle migliori menti dell'epoca in un dibattito comune sui più disparati temi culturali¹⁶⁸⁹. Così, non desta stupore assistere a reciproche riprese o addirittura citazioni, come accade nel celeberrimo discorso sulla libertà degli antichi e dei moderni, dove Constant sceglie di riferirsi in chiusura proprio a Sismondi per tentare di legittimare l'esigenza di conciliare i due tipi fondamentali di libertà¹⁶⁹⁰.

Intorno agli anni Venti dell'Ottocento, ovvero dopo il definitivo crollo dell'era napoleonica e della scia rivoluzionaria su cui si era inserito e in un contesto in cui tutto pareva tornare all'antica normalità, si assiste alla tendenza ad interrogarsi in maniera sistematica sui cardini che avrebbero dovuto reggere la Francia nuovamente monarchica e a tentare di impiantarli grazie il *medium* che più

¹⁶⁸⁸ SISMONDI, *Histoire des républiques italiennes (op. cit.)*, t. XVI, 1818, p. 358. Al di là di un'intesa di massima, siamo certi che Daunou non avrebbe mai acconsentito a riconoscere all'odiato sistema inglese il merito di aver per così dire inaugurato le soglie della modernità, dettando la linea a tutti gli altri popoli europei.

¹⁶⁸⁹ Sulla posizione, solo apparentemente marginale, di Sismondi all'interno del *Cercle*, si veda GUILLAUME POISSON, «Je n'avois pas plus de talent qu'un autre», *Sismondi à la périphérie de Coppet?*, in *Sismondi: les facettes d'une pensée*, Actes de la journée d'études organisée par la Société d'Histoire de la Suisse Romande et l'Institut Benjamin Constant à l'occasion des 200 ans des Nouveaux principes d'économie politique: Mairie de Chêne-Bougeries, Villa Sismondi, 23 novembre 2019, Lausanne, Société d'Histoire de la Suisse Romande-Institut Benjamin Constant 2022, pp. 11-29.

¹⁶⁹⁰ Cfr. CONSTANT, *De la liberté des anciens (op. cit.)*, p. 285.

di ogni altro erano capaci di maneggiare, quello culturale. Adottando un'ottica dialettica, si può però notare come la sintesi non equivalesse affatto alla tesi iniziale, ovvero come il ristabilimento dello *status quo ante* non si riducesse affatto in un semplice ritorno al passato: nonostante gli sforzi di re e monarchici, troppo era passato e troppo era stato fatto affinché la Restaurazione coincidesse con l'Antico regime. Di tutto questo si rendevano conto gli autori citati, Daunou compreso, ed è probabilmente la consapevolezza di essere dinanzi ad una sorta di 'ritorno al futuro' che li spronava ad interrogarsi in maniera analitica sulle vie costituzionali da perseguire nell'ennesimo nuovo ordine, cercando di garantire perlomeno quelle garanzie fondamentali confermate dalla stessa Carta ottriata che i coevi dibattiti assembleari sembravano rimettere in discussione. Non è un caso se ad occuparsi della presentazione della prima edizione organica dell'*Essai* di Daunou sulla prestigiosa «Revue Encyclopédique» fosse stato proprio Lanjuinais¹⁶⁹¹. Così come è altamente significativo che proprio uno dei maggiori intellettuali dell'epoca, Jean-Baptiste Say, ascrivesse l'opera di Daunou ad un nuovo filone culturale che comprendeva i saggi politici ottocentesche e che si caratterizzava, innanzitutto, per un'accentuata declinazione pratica:

J'ai reçu votre volume des garanties et je vois en remercie bien, car c'est un véritable modèle de *politique pratique* que j'étudierai toujours avec fruit. Voilà les ouvrages qui caractérisent le 19^e siècle. Nos prédécesseurs du 18^e se sont beaucoup trop tenues dans le point de droit qui est toujours contestable et qui n'amène aucun résultat utile. Nos bons écrivains prennent une marche qui conduira nécessairement à une meilleure organisation des sociétés, et vous êtes la principale force de leur bataillon qui se grossit tous les jours.¹⁶⁹²

Se, per tutte queste caratteristiche, l'opera dell'*idéologue* appare pienamente calata nel suo tempo, essa si distingue per una diffusione transnazionale che la rende un caso letterario quasi unico. Era la stessa «Revue Encyclopédique» a dar conto, progressivamente, della particolare capacità dell'opera a divenire bandiera identitaria e portavoce capace di rappresentare istanze libertarie in contesti e a latitudini anche remote. Nell'aprile 1823, nella sezione dedicata ai libri stranieri, trovava spazio una breve scheda dedicata alla traduzione dell'*Essai* in castigliano pubblicata l'anno precedente a Buenos Aires. L'autore, che si firmava con la semplice iniziale «L.» - e che, pertanto,

¹⁶⁹¹ Cfr. «Revue Encyclopédique», t. II, 1819, pp. 451-457. La stessa rivista avrebbe dato conto, tre anni dopo, anche della terza edizione dell'opera in un articolo composto, stavolta, da un altro esponente del circolo *idéologique*: Parent-Réal. Cfr. *Ivi*, t. XIII, 1822, pp. 589-598.

¹⁶⁹² NAF 21887, f. 243r. La lettera è datata semplicemente 7 aprile, senza indicare l'anno. Dal momento che si parla di un *volume*, però, possiamo indicare come data *a quo* quella del 1819, quando fu pubblicata la prima versione integrale dell'*Essai*. Inviando a Say una copia della propria opera, Daunou ricambiava il favore che proprio l'economista gli aveva reso in prima battuta, inviandogli nel 1803 un esemplare del suo *Traité d'économie politique*, che, come abbiamo accennato, avrebbe influenzato anche alcune delle tesi sostenute all'interno del Saggio del 1818.

non è escluso potesse essere nuovamente Lanjuinais – metteva l'accento sull'utilità *pratica* di quell'edizione:

Les peuples qui, après avoir long temps vieilli sous le despotisme, passent rapidement à la liberté, ont besoin, pour se maintenir dans cette nouvelle situation, de remplacer leurs antiques erreurs par de saines lumières. Pour eux, ne point avancer serait rétrograder, et ils devraient renoncer à être libres, s'ils ne consentaient à être éclairés. Convaincus de cette vérité, les républicains de Buénos-Ayres ne négligent aucun moyen de s'instruire, et l'un des symptômes du bon esprit qui les anime, c'est qu'après avoir fait de si glorieux efforts pour leur délivrance, ils se défient assez de leurs connaissances politiques pour ne pas dédaigner l'expérience et le secours des publicistes européen.¹⁶⁹³

L'anno successivo era la volta dell'edizione in greco moderno, pubblicata a Parigi nel 1825 e candidatasi da subito a divenire una delle bandiere ideologiche per il Risorgimento ellenico:

L'Europe moderne a emprunté aux Grecs anciens sa civilisation et ses lumières. Leurs grands philosophes nous ont appris à chérir la liberté et à cultiver l'intelligence que nous devons à l'Auteur de toutes ces choses [...]. Mais, tandis que l'Europe mettait à profit tous ces bienfaits qu'elle devait à l'ancienne Grèce, les peuples de ces contrées étaient tombés dans le plus dur et le plus odieux esclavage ; les lumières, filles et compagnes de la liberté, n'éclairaient plus ces lieux où jadis elles avaient brillé d'un éclat si pur et si vif [...]. Aujourd'hui, la Grèce se réveille [...] et tandis que les monarques, tranquilles spectateurs de cette lutte sanglante, dorment dans la plus funeste inaction, les peuples du moins ne cessent de former des vœux pour la cause des Hellènes, et leur offrent les faibles secours qui sont en leur pouvoir. Si nous devons aux anciens Grecs la civilisation où nous sommes parvenus, leurs descendants n'ignorent pas qu'il est indispensable pour eux de nous emprunter à leur tour le dépôt des connaissances humaines.¹⁶⁹⁴

L'autore del resoconto, l'amico e futuro biografo Taillandier, riproduceva il medesimo meccanismo già proposto dal censore della pubblicazione argentina. L'opera di Daunou, che già aveva acquisito una vasta celebrità in Francia, veniva descritta come una delle massime espressioni di teoria politica europea e, come tale, si presentava come legittima guida per quei popoli che, come i greci o i sudamericani, da tempo non conoscevano alcuna libertà ed erano schiacciati dal dispotismo. La funzione dell'opera era dunque, innanzitutto, pedagogica e formativa: al di là delle differenze nelle singole versioni e negli specifici fini prefissati dai curatori d'occasione, il suo ruolo nei diversi contesti in cui si diffuse sarebbe sempre rimasto quello di preparare culturalmente e politicamente il popolo in questione a godere delle possibili libertà che inediti scenari politici avevano inaugurato. Il

¹⁶⁹³ «Revue Encyclopédique», t. XVIII, 1823, p. 105.

¹⁶⁹⁴ *Ivi*, t. XXIX, 1826, p. 298. Citiamo, per completezza, anche la brevissima notizia di una nuova versione in spagnolo (pubblicata a Parigi e risalente al 1826) che data in un volume successivo della stessa rivista. Cfr. *Ivi*, t. XXXIII, 1826, p. 209.

ruolo di simbolo e capofila della produzione europea conferma il fortissimo legame dell'*Essai* col suo tempo: oltre a dialogare con gli autori e le opere sopracitate, esso si presentava infatti come la realizzazione di aspirazioni e la risposta ai quesiti più pressanti del Continente all'indomani della Restaurazione. Proprio quest'ultima aveva fatto sì che al primato culturale dell'illuminata e progredita Europa non corrispondesse, però, la possibilità di mettere in campo i principi e i cardini teorizzati dai suoi massimi pensatori. In alcuni casi – e l'*Essai* ne è esempio emblematico – questi operavano spontaneamente una sorta di autocensura, che li spronava a non immaginare programmi che non fossero attuabili nel contesto dell'epoca, a prescindere dalla sua imperfezione. E tuttavia, lo scarto tra ideale e reale, tra l'ottimo e il possibile, si sarebbe fatto sentire in maniera netta proprio nella diffusione dell'opera in scenari *diversi* da quello francese o, persino, europeo; in realtà in cui l'orizzonte del possibile era ancora pressoché illimitato e in cui, in maniera simile all'Ottantanove francese, si poteva davvero proporre una visione della società politica ottimale. È alla luce di questo meccanismo che le numerosissime traduzioni dell'*Essai* nel mondo assumono una vasta rilevanza non solo per i luoghi di destinazione, ma anche per incunarsi nei meandri di un pensiero politico che l'autore aveva attentamente mascherato all'interno delle edizioni francesi.

Riguardo al primo punto, va innanzitutto ricordato come quella argentina e quella greca, pur costituendo gli esempi più affascinanti, non sono le uniche versioni del Saggio fuori dalla sua madrepatria. In estrema sintesi, possiamo riconoscere ben quattro pubblicazioni in spagnolo (Madrid 1821; Buenos Aires 1822; Messico 1823; Parigi 1826); una in tedesco (Stoccarda 1823); una in greco (Parigi 1825); due edizioni belghe (Liegi 1827; Bruxelles 1830) e, in un contesto storico-politico totalmente differente, persino una parziale traduzione in italiano (Pistoia 1848). Già l'estrema varietà di contesti e date di edizioni risulta di per sé emblematica della versatilità e della fortuna dell'opera, capace di sopravvivere al suo stesso autore e di ripresentarsi nella Toscana quarantottesca per fini squisitamente politici. È proprio quest'ultimo il punto di raccordo tra edizioni così variegata: in ciascuno dei casi ricordati, infatti, l'opera editoriale si prefiggeva precisi fini politici. A prescindere dalla latitudine e dai protagonisti, l'opera di Daunou non fu mai proposta come un semplice saggio teorico, ma assunse sempre e comunque le vesti di strumento di lotta e di rivendicazione politiche. Un ulteriore elemento comune è determinato dalla convergenza tra le date di edizione e i momenti cruciali delle singole storie nazionali, che conferma e rilancia la sua funzione eminentemente politica e militante.

Partendo dal fondo, possiamo rivolgerci innanzitutto al caso toscano per analizzare i mezzi con cui fu possibile, a trent'anni dalla sua prima edizione, continuare a vedere nell'*Essai* di Daunou un'opera attuale ed efficace per precise finalità politiche. Nel caso in questione, questi erano rappresentati dall'opposizione al conferimento di poteri eccezionali al governo guidato dal marchese

Gino Capponi a seguito della ribellione di Livorno durante l'estate del 1848¹⁶⁹⁵. Le leggi del 27 e del 29 agosto 1848 avevano infatti conferito al Consiglio generale toscano una serie di attribuzioni straordinarie che, per i firmatari della *Protesta* pubblicata il 1 settembre, ledevano apertamente le *garanzie* assicurate dallo Statuto promulgato solo il 15 febbraio precedente¹⁶⁹⁶. I fondamenti giuridici su cui si reggeva la Protesta si legavano già in maniera diretta al dettato dell'*Essai*: essi coincidevano infatti con gli articoli 3, 5 e 8 dello Statuto, che salvaguardavano, rispettivamente, la libertà personale, la libertà di stampa e l'inviolabilità della proprietà. La Protesta, firmata da ben 124 pistoiesi guidati da Didaco Macciò, venne pubblicata su diversi giornali toscani¹⁶⁹⁷ e arrivò ben presto alla presidenza del Consiglio Generale. Dopo che Giuseppe Lorini, portavoce della Commissione adibita alle petizioni, tentò inutilmente di farvi calare un velo d'oblio, essa divenne l'innescò di un'incandescente *bagarre* che trascese ben presto i limiti dell'Assemblea¹⁶⁹⁸. A rivendicare la palma di censore della «rea Protesta» fu Vincenzo Salvagnoli, giornalista e uomo politico liberale di punta nella vita pubblica toscana. Nella seduta del 16 settembre, il deputato si sarebbe scagliato con violenza inusitata contro il documento pistoiese, che veniva condannato in ogni suo aspetto: «Tutto li fa rei: il tempo, l'intrinseco, il linguaggio, l'intento, gli effetti»¹⁶⁹⁹. Tra gli strali di Salvagnoli, uno si sarebbe dimostrato particolarmente doloroso per i firmatari: inserendo gli autori nelle schiere dei fanatici e degli ipocriti, il rappresentante toscano adoperava una formula che sarebbe stata ripresa dalla risposta pistoiese: «ieri schiavi docili o cospiratori: con molte parole, con pochi pensieri, desiderosi e non preparati al viver libero; oggi *fabbricatori di diritti*, ed ignari dei doveri; insofferenti d'ogni freno, e privi della austerità del costume che è la prima salvaguardia della libertà»¹⁷⁰⁰. Alle parole infuocate di Salvagnoli, che portarono alla condanna ufficiale del documento da parte dell'Assemblea, seguì infatti la replica di 14 pistoiesi attraverso la pubblicazione di un particolarissimo *pamphlet* dalla

¹⁶⁹⁵ Per una ricca panoramica sulle vicende storico-istituzionali della Toscana dall'età della Restaurazione al tornante quarantottesco, si veda ANTONIO CHIAVISTELLI, *Dallo Stato alla nazione. Costituzione e sfera pubblica in Toscana dal 1814 al 1849*, Roma, Carocci, 2006; per un affresco esteso allo scenario italiano e centrato sul tema costituzionale, si veda il recente LUCA MANNORI, *Costituire l'Italia. Il dibattito sulla forma politica nell'Ottocento preunitario*, Pisa, Pacini, 2019.

¹⁶⁹⁶ Tra queste, rientravano: la possibilità di infliggere la dimora coatta al di fuori del territorio del Granducato; il diritto di sequestrare armi e munizioni, di stabilire arresti o censure preventive e di sciogliere riunioni pericolose; il potere di effettuare perquisizioni ed arresti notturni nei domicili privati. Cfr. *Le Assemblee del Risorgimento: Toscana*, vol. I, Roma, Tipografia della Camera dei deputati, 1911, p. 646. A partire dal 29 agosto, inoltre, le misure eccezionali venivano ulteriormente approfondite ed erano estese, dalla sola realtà livornese, all'intero Granducato.

¹⁶⁹⁷ Cfr. «Il Popolano» (n. 101, 4 settembre 1848); «Il Corriere Livornese» (n. 173, 5 settembre 1848); «L'Alba» (n. 32, 17 settembre 1848); «La Patria» (n. 81, 19 settembre 1848); «Gazzetta di Firenze» (n. 230, 20 settembre 1848). Il testo della Protesta è inoltre riportato in *Le Assemblee del Risorgimento: Toscana (op. cit.)*, vol. II, pp. 70-71.

¹⁶⁹⁸ Per un inquadramento della storia pistoiese a partire dalla seconda metà del XVIII secolo, si vedano *Nell'età delle rivoluzioni, 1777-1940*, a cura di G. Petracchi, in *Storia di Pistoia*, vol. 4, Firenze, Le Monnier, 2000; ALBERTO CIPRIANI; ANDREA OTTANELLI; CARLO VIVOLI (a cura di), *Pistoia nell'Italia unita. Identità cittadina e coscienza nazionale*, Atti del Convegno di Studi su Pistoia al tornante del processo risorgimentale e dell'Unità 11-13 novembre 2010, Pistoia, Società Pistoiese di Storia Patria et alii, 2012.

¹⁶⁹⁹ *Le Assemblee del risorgimento: Toscana (op. cit.)*, vol. II, p. 59.

¹⁷⁰⁰ *Ibidem*, corsivo nostro.

natura bipartita. Ad aprire il documento era una lettera inviata al rappresentante nemico, datata 15 ottobre e volta ad una difesa sistematica dalle diverse accuse rivolte alla Protesta e ai suoi autori¹⁷⁰¹. All'interno della controffensiva, emergeva chiaramente come l'ingiuria percepita come più grave fosse quella che li riteneva creatori, inventori di quei diritti su cui i firmatari avevano basato il loro documento di protesta. È proprio per difendersi da questa accusa che i 14 autori della replica facevano riferimento ad una figura ritenuta evidentemente abbastanza autorevole e conosciuta da poter servire da fonte di legittimazione per i diritti da essi proclamati. Il personaggio in questione non era altri che Daunou, di cui nella seconda parte veniva tradotto uno specifico capitolo dell'opera del 1818. Già nella lettera posta in apertura, però, i pistoiesi citavano espressamente l'*idéologue*:

Frattanto acciò non paia che i principi della Protesta siano stati *fabbricati* da noi, e fabbricati per fini perversi, riproduciamo un capitolo di un Pubblicista francese: e poiché abbiam fede che lo conosciate, non vi preghiamo a leggerlo per lo intero, ma solo vi raccomandiamo di rileggerlo ogni dì prima di entrare in Parlamento, là ove dice «*non esser lecito trasformare un'accusa pubblica in un tessuto di finzioni calunniose, di osservazioni satiriche, e d'imprecazioni violente pronunziate con enfasi teatrale*»¹⁷⁰².

Data la natura chiaramente militante e battagliera, la scelta dello specifico capitolo tradotto ed accluso al libello diviene di particolare interesse. Riferendosi senza veli alla coeva situazione toscana, i pistoiesi optavano per proporre la traduzione del capitolo VIII (VII, a partire dall'edizione del 1819): «*Dei governi sotto i quali le garanzie individuali benché dichiarate rimangono fittizie, essendo annullate o ristrette continuamente da leggi eccezionali o di circostanza*»¹⁷⁰³. Da Daunou veniva recuperata innanzitutto la sacralizzazione del documento costituzionale, che doveva servire da baluardo contro ogni dissimulazione o mistificazione da parte dei governanti. Facendo trasmutare il riferimento al regime napoleonico nel contemporaneo governo Capponi, i pistoiesi offrivano una concreta testimonianza di come l'*Essai* fosse uno strumento plastico e adattabile alle più diverse circostanze ed esigenze politiche.

Come anticipato, uno dei punti focali del riutilizzo diacronico e diatopico dell'opera di Daunou è rappresentato dal situarsi in momenti cardine dei contesti di riferimento. Se per la Toscana il tornante fu rappresentato dal Quarantotto, nel caso della Grecia furono gli anni Venti a

¹⁷⁰¹ Il testo della lettera si trova pubblicato in «Il Popolano», 2 novembre 1848.

¹⁷⁰² *La Protesta pistoiese e l'avvocato Vincenzo Salvagnoli*, Pistoia, Tipografia Cino, 1848, p. 4. Che l'epiteto di «fabbricatori di diritti» stesse all'origine della risposta pistoiese lo si capisce dai reiterati riferimenti polemici a quell'accusa infamante: «Noi non siamo *fabbricatori di diritti*, Sig. Avvocato. I nostri diritti esistevano prima della Costituzione, ma erano disconosciuti; e il sol pensare a farli valere era imputato a delitto». *Ivi*, p. 10. A dimostrazione della profonda circolazione internazionale dell'opera di Daunou, occorre segnalare che l'edizione presa a modello dai pistoiesi non era, come ci si attenderebbe, quella francese, bensì quella pubblicata a Bruxelles nel 1830.

¹⁷⁰³ *Ivi*, pp. 16-32.

rappresentare il crocevia per la riscossa nazionale. Non è dunque casuale che proprio in questo periodo maturasse il progetto di tradurre l'opera francese in lingua greca, col chiaro intento di renderla un riferimento per i greci moderni chiamati a riappropriarsi della libertà da lungo tempo smarrita. La vicenda permette di ricollegarsi ad uno dei massimi protagonisti della storia politica e culturale della Grecia ottocentesca, Adamantios Korais. Medico, linguista e insigne intellettuale vissuto a cavallo tra XVIII e XIX secolo, dopo essersi stabilito a Parigi alla vigilia della Rivoluzione egli sarebbe divenuto il principale sostenitore della causa nazionale ellenica all'interno della diaspora greca in Francia¹⁷⁰⁴. Proprio Korais, nel 1823 – e dunque proprio nel vivo della battaglia indipendentista – avrebbe inviato a Daunou una lettera per comunicargli la sua volontà di tradurre in greco l'*Essai*. L'origine del progetto veniva addirittura retrodatata: «Je m'étais proposé, il y a quelques temps de traduire en grec moderne votre excellent Essai sur les garanties individuelles. Mais de infirmités inséparables d'un âge avancé m'ont privé du plaisir de faire connaitre à ma nation un ouvrage si précieux, et surtout si nécessaire à son état actuel. Heureusement, mon compatriote, M. Philippe, vient de dissiper mes regrets, en se chargeant de cette traduction»¹⁷⁰⁵.

Pur avendo concepito in prima persona il progetto, Korais delegava la sua realizzazione al collaboratore Philippos Fournarakis. L'aspetto più interessante è però notare come, anche in questo caso, divenisse prioritaria l'utilità pratica ed attuale dell'opera, che doveva servire da strumento politico per educare i connazionali alla libertà faticosamente riconquistata. La questione si ricollega inevitabilmente alla natura complessa della traduzione, che, come evidenziato da Peter Burke, si compone sempre di un duplice meccanismo di decontestualizzazione e ri-contestualizzazione¹⁷⁰⁶.

¹⁷⁰⁴ Su Korais è disponibile una discreta mole di studi, benché molti aspetti del suo ricchissimo profilo intellettuale restino ancora da esplorare. Per una panoramica di studi sulla figura, si veda PASCHALIS KITROMILIDES (a cura di), *Adamantios Korais and the European Enlightenment*, Voltaire Foundation, Oxford, 2010. Centrato sul versante politico-filosofico della riflessione di Korais è invece il recente studio di GIORGIO STAMBOULIS, *Radicali e moderati nell'Illuminismo balcanico: il pensiero politico di Adamantios Korais e Rigas Velestinlis*, Edizioni Università di Trieste, Trieste, 2020. Tra i versanti su cui occorrerebbe interrogarsi con maggior attenzione rientrano senz'altro i rapporti tra Korais, la lotta per l'indipendenza greca e il pensiero degli *idéologues*, connesso inevitabilmente alla Rivoluzione francese. L'intellettuale greco si era infatti legato all'inizio del secolo alla *Société des Observateurs de l'homme*, animata proprio dagli eredi dei *philosophes* ed era in intimità con molti dei suoi esponenti (e, in particolare, con François Thuret, Chardon de la Rochette ed Étienne Clavier. Cfr. JEAN-LUC CHAPPEY, *La Société des observateurs de l'homme (1799-1804). Des anthropologues au temps de Bonaparte*, Paris, Société des études robespierristes, 2002. Riguardo al rapporto tra Korais e *idéologues* sono presenti ancora pochi studi, benché di pregio. Cfr. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΗΛΙΟΥ, «Στην τροχιά των Ίδεολόγων. Κοραΐς - Daunou - Φουρναρακίς», *Χιακά Χρονικά* 10 (1978), 36-68 [PHILIPPOS ILIOU, *Dans la voie des idéologues. Coray-Daunou-Phourarakis*, «Chiaka Chronika», n. 10, 1978, pp. 36-68]; ROXANE ARGYROPOULOS, *La pensée des Idéologues en Grèce*, «Dix-Huitième siècle», n. 26, 1994, pp. 423-434; ANNA TABAKI, *Les intellectuels grecs à Paris (fin du XVIIIe-début du XIX siècle)*, in GILLES GRIVAUD (a cura di), *La Diaspora hellénique en France*, Athènes, École Française d'Athènes, Paris, De Broccard, 2000, pp. 39-53

¹⁷⁰⁵ BNF, NAF 21881, f. 231.

¹⁷⁰⁶ PETER BURKE, *Cultures of translation in early modern Europe*, in PETER BURKE, RONNIE PO-CHIA HSIA (edited by), *Cultural Translation in Early Modern Europe*, Cambridge, Cambridge University Press, 2007. Non a caso, nella lettera inviata all'erudito francese Korais diceva di allegare un'esemplare della sua nuova traduzione del capolavoro di Cesare Beccaria, pubblicata nel 1823. Korais aveva tradotto in greco moderno *Dei delitti e delle pene* nel 1802: la scelta di curarne una nuova edizione dipendeva dallo scoppio della guerra di liberazione greca e dalla volontà di incidervi

Proprio rispetto a questa seconda dimensione, è altamente significativo che Korais spiegasse a Daunou la scelta di *non* tradurre i discorsi posti in appendice alla terza edizione dell'*Essai*: «cela pour plusieurs raisons, dont la plus importante est la prompte communication de vos salutaires conseils, avant que nous contractions de mauvaises habitudes»¹⁷⁰⁷. Un'opera «si précieux, et surtout si nécessaire» alla situazione attuale della Nazione greca imponeva, certo, una sua pronta diffusione e circolazione; ma al di là di questa giustificazione ufficiale, il reale movente alla base della scelta sembra ricollegarsi ancor più profondamente alla volontà di servirsene come uno strumento, un mezzo politico. Per renderlo un *medium* efficiente nella realtà *greca*, la presentazione di discorsi pensati e sviluppati a partire dagli impulsi della politica *francese* sembrava costituire un serio rischio di depotenziarne gli effetti benefici: avrebbe significato, in altre parole, svelare l'origine esogena di un'opera che, al contrario, era chiamata a rispondere a quesiti e ad esigenze eminentemente nazionali.

Realizzando gli auspici di Korais, nel 1825 usciva a Parigi la resa in greco moderno dell'*Essai* dell'*idéologue*¹⁷⁰⁸. Come ogni traduzione, non si trattava di una semplice trasposizione del testo francese in un diverso idioma. Il curatore Fournarakis, infatti, permetteva all'opera un'originale «Prefazione del traduttore» che offre molti spunti d'interesse. Dopo aver confermato il valore cruciale per la causa greca di un'opera considerata «assolutamente necessaria nelle circostanze della nostra nazione»¹⁷⁰⁹, il traduttore dimostrava di condividere molti dei principi alla base del Saggio elogiando il valore affrancatore del commercio, che veniva considerato come il tramite fondamentale con cui la Grecia asservita era potuta entrare in contatto con opere e personalità che le avevano permesso di riappropriarsi dei diritti più sacrosanti dell'individuo. Una volta ringraziato l'anonimo mercante che aveva permesso la pubblicazione dell'opera e il maestro Korais per aver concepito il progetto – e, più in generale, per il ruolo dominante nell'impegno culturale a favore dei connazionali –, Fournarakis si rivolgeva all'autore dell'*Essai*, di cui proponeva una breve, ma opportuna scheda biografica e che paragonava addirittura a giganti come Montesquieu, Mably e Beccaria. Come Korais, Daunou veniva

attraverso lo strumento che sentiva di poter sfruttare con maggior efficacia e maestria: la traduzione. La finalità politica era testimoniata dall'inserimento di un saggio con evidenti richiami all'attualità ellenica.

¹⁷⁰⁷ BNF, NAF 21881, f. 231.

¹⁷⁰⁸ DAUNOU, *Δοκίμιον περί των προσωπικών ασφαλειών*, Εκ της Τυπογραφίας Φιρμίνου Διδότου Πατρός και Υιών, Εν Παρισίαις, 1825. Di particolare interesse la presenza, in appendice, di tavole di corrispondenza tra parole francesi e greche a partire da un lessico di tipo politico. Questo ulteriore lavoro testimoniava l'attenzione dell'*entourage* di Korais verso la questione linguistica, che nel caso greco si ricollegava direttamente a quella culturale e, soprattutto, politica. Cfr. VINCENZO ROTOLO, *A. Korais e la questione della lingua in Grecia*, presso l'Accademia, Palermo, presso l'Accademia, 1965.

¹⁷⁰⁹ DAUNOU, *Δοκίμιον περί των προσωπικών ασφαλειών* (*op. cit.*), p. 5. Successivamente, in un'apposita nota Fournarakis giustificava la scelta di non inserire i discorsi pronunciati da Daunou alla Camera dei deputati: «Non li ho tradotti per l'aumento di oltre la metà della consistenza del libro, e perché non mi sembravano necessari alla nostra situazione attuale» *Ivi*, p. 13. In queste e nelle successive citazioni da quest'opera, abbiamo curato personalmente la traduzione dal greco.

elogiato per un impegno non solo politico, ma svolto anche e soprattutto «per il bene e l'illuminazione dell'umanità»¹⁷¹⁰.

Lo stesso *status* di manuale formativo da diffondere tra i patrioti in un momento storico cruciale per dotarli di un bagaglio di conoscenze politiche e morali era attribuito all'*Essai* dalle due edizioni belghe, comparse tra il 1827 e il 1830. Già nella prima edizione, pubblicata a Liegi, veniva inserita una breve nota introduttiva – confermata in quella edita a Bruxelles – in cui si demandava all'opera di Daunou il compito di formare le future classi dirigenti del paese:

L'ouvrage de M. Daunou est un livre classique en politique constitutionnelle. [...] Il contribuera beaucoup à populariser le gouvernement représentatif chez nos voisins; [...] l'*Essai sur les Garanties* a été mis à la portée des autres nations qui s'essaient à la liberté. [...] Nous avons pensé que la Belgique dont l'esprit public a si grand besoin de lumières et de forces, dont les garanties sont faibles encore et faiblement comprises, pourrait à son tour tirer profit d'idées si utiles et si clairement exposées. [...] L'*Essai sur les Garanties* se recommande surtout aux élèves des universités; non qu'eux seuls puissent y trouver une instruction utile; mais parce qu'étant destinés à faire partie un jour de la classe influente du pays, il importe qu'ils se fassent de bonne heure des idées claires et vraies sur le bien-être de leur patrie et sur les devoirs de ceux qui veulent la servir.¹⁷¹¹

La circolazione del Saggio sulle garanzie individuali aveva però già trascorso i limiti europei, conquistando a Daunou una fama ed un ruolo politico ancora più prestigiosi e del tutto inediti. A partire dai primi anni Venti, possiamo riconoscere ben quattro diverse edizioni in spagnolo: dopo una prima versione pubblicata a Madrid nel 1821 era la volta della già citata edizione argentina (1822), a cui faceva seguito una messicana l'anno successivo e, nel 1826, un'ultima versione pubblicata a Parigi¹⁷¹². Prescindendo da quest'ultimo caso, è altamente indicativo che le altre tre edizioni spagnole si situassero all'interno del tempestoso *Trienio liberal*, che scombinò equilibri politici e sociali secolari¹⁷¹³. L'aspetto di maggiore interesse che unisce le diverse edizioni in lingua spagnola è la

¹⁷¹⁰ *Ivi*, p. 8.

¹⁷¹¹ DAUNOU, *Essai sur les garanties individuelles que réclame l'état actuel de la société*, quatrième édition, Liège, 1827, pp. I-II. Da rilevare come nel frontespizio si definisse l'opera come la quarta edizione: in realtà, tuttavia, l'opera corrispondeva sostanzialmente a quella del 1822, l'ultima licenziata da Daunou.

¹⁷¹² Un riferimento prezioso per il valore e le dinamiche della *traduzione* nel contesto ispanoamericano sono gli studi di NOEMÍ GOLDMAN, come Ead., *El concepto de traducción y la traducción de los conceptos: aproximaciones metodológicas (siglos XVIII y principios del XIX)*, in *Horizontes de la historia conceptual en Iberoamérica Trayectorias e incursiones*, Francisco A. Ortega, Rafael E. Acevedo P. y Pablo Casanova Castañeda (eds.), Bogotá, Genuève Ediciones, 2021, pp. 119-131. La stessa studiosa si è occupata in anni relativamente recenti anche della circolazione del Saggio di Daunou nel medesimo contesto, studiandolo come un caso da manuale per applicare i principi di ordine teorico sull'uso e la funzione delle operazioni traduttive. Cfr. Ead., *Traducir entre culturas: el concepto de "garantías individuales" en el primer constitucionalismo hispánico*, in Francisco Lafarga, Luis Pegenaute (a cura di), *Lengua, cultura y política de la traducción en Hispanoamérica*, Vigo, Academia del Hispanismo, 2012, pp. 119-126.

¹⁷¹³ Per una panoramica generale sull'argomento si veda MIGUEL ANGEL CENTENO, AUGUSTÍN ENRIQUE FERRARO (edited by), *State and Nation Making in Latin America and Spain. Republics of the Possible*, Cambridge. Cambridge University Press, 2013. A proposito della circolazione dell'*Essai* nella realtà sudamericana, una lettera del 18 luglio 1827, firmata da J. Acosta, «capitaine d'artillerie», certifica la sua ampia diffusione anche nel contesto colombiano:

difficoltà che emerge nel confrontarsi col capitolo V, dedicato alla libertà di coscienza. Quell'opzione, non esplicitata ma ben chiara, a favore di una totale libertà di coscienza e di esercizio del proprio culto che emergeva dalle pagine di Daunou non poteva non suscitare dubbi e perplessità da parte dei diversi traduttori, che dovevano interfacciarsi con realtà istituzionali diverse, ma accomunate da una particolare sensibilità verso il tema religioso, che diveniva uno degli emblemi del proprio sentimento nazionale.

Dimostrando l'illusoria neutralità di ogni traduzione, le tre edizioni dei primi anni Venti propongono tre diverse strategie per maneggiare il capitolo più scottante e scomodo dell'opera. L'opzione più radicale è certamente quella perseguita dall'editore madrilenno, che sceglieva semplicemente di cassare dalla traduzione il capitolo incriminato. Sebbene non fosse riportato il nome del traduttore e curatore dell'edizione, all'interno della corrispondenza di Daunou abbiamo ritrovato una lettera particolare che sembra identificarlo con Manuel José Narganes de Posada, giornalista e pedagogo spagnolo. Nel documento a cui facciamo riferimento, risalente al 7 agosto 1820, Narganes de Posada si rivolgeva a Daunou per esporgli la propria volontà di tradurre la sua opera. Come già emerso nel caso greco e pistoiese, alla base della scelta stava la volontà pratica di intervenire in maniera attiva sugli eventi politici più cogenti:

Dès que l'espoir de retourner dans ma patrie me fut accordé, je me promis bien de porter aussi ma pierre au nouvel édifice qu'elle élevait à sa gloire et à sa prospérité. Un livre classique en législation, l'honorable réputation de son auteur, sa constante fidélité au culte philosophique de la liberté, et l'avantage précieux à mon cœur d'enrichir mon pays d'un ouvrage aussi éminemment utile, en même tems que je donnerais ce faible témoignage de ma reconnaissance à une nation qui fut pour nous si noblement hospitalier, fixèrent mon choix sur *Les Garanties individuelles*.¹⁷¹⁴

I casi argentino e messicano mettevano invece in campo strategie più accorte e raffinate per trattare una questione che rimaneva visibilmente scomoda. Nel primo caso, benché venisse rispettata la struttura originale dei capitoli, il curatore, l'ecclesiastico e uomo politico Déan Funes (Gregorio Funes) rivendicava un ampio margine d'intervento per esprimere posizioni che spesso confliggevano apertamente con l'autore dell'opera che pure si sceglieva di tradurre. Oltre ad essere aperta da un particolare «Prólogo del traductor», l'edizione argentina è infatti costellata di un massiccio apparato

«il m'a été donné d'assister à vos intéressantes leçons, et je peut porter aux mes compatriotes des renseignements précieux sur votre caractère et sur la conduite honorable et digne que vous avez déployée pendant un aussi long et aussi difficile période comme celui de près de 40 ans qui s'est écoulé depuis 1789. Cela j'en suis sur ne donnera que plus de poids aux doctrines de votre excellent traité sur les Garanties individuelles qui est adopté dans nos collèges, et qui est l'objet de l'étude de notre jeunesse». BNF, NAF 21880, f. 2r.

¹⁷¹⁴ BNF, NAF 21885, f. 352r. Il traduttore domandava inoltre a Daunou di poter elaborare una «réponse que je pourrais ajouter à mon travail» e che potesse essere ispirata «par la renaissance de la liberté en deçà des Pyrénées». *Ivi*, f. 352v. L'assenza di ogni intervento originale di Daunou nell'edizione di Madrid pare però attestare che la richiesta fosse caduta nel vuoto.

di note, che insieme arrivano a coprire uno spazio di una trentina di pagine. La stragrande maggioranza di esse, comunque, era rivolta al capitolo più problematico, il V, ed era proprio in queste che emergeva il pensiero originale del traduttore rispetto alla conciliazione tra liberalismo, libertà di coscienza e causa nazionale. È la nota numero 8 a concentrare gli spunti e le riflessioni più interessanti: per contestare la legittimità di un'assoluta libertà di coscienza e sostenere la necessità di una religione nazionale, Funes proclamava una diversità intrinseca e insanabile tra la natura dello Stato e quello della Chiesa¹⁷¹⁵. Quest'ultima, definita come «sociedad de todos los fieles para la profesión de una misma fé», non poteva che essere intollerante e sostenere la legittimità di un'unica fede e di precise autorità spirituali; lo Stato, invece, essendo «cuerpo moral de ciudadanos, á quienes reunió el intento de procurarse la seguridad y la felicidad»¹⁷¹⁶, non permetteva di arrivare ad una conclusione altrettanto univoca e, anzi, sull'argomento, il traduttore rimaneva piuttosto ambiguo e incerto. Pur negando la tolleranza come principio assoluto, infatti, Funes riconosceva che essa, in determinate circostanze, poteva risultare uno strumento utile prendendo come guida esclusivamente l'ottica dello Stato, per cui la religione non era altro che uno strumento per raggiungere il fine alla base della sua stessa istituzione: assicurare la felicità e la sicurezza dei cittadini.

Funes finiva così col relativizzare il valore della tolleranza facendolo dipendere dalle diverse realtà politiche e storiche, che avrebbero potuto renderla o uno strumento benefico o una misura funesta¹⁷¹⁷. Alle stesse conclusioni arrivava, seppur per una diversa via, anche il traduttore dell'edizione messicana, da riconoscersi con ogni probabilità nel politico e diplomatico Lorenzo de Zavala. In questo caso si interveniva in maniera diretta nella ripartizione dei capitoli, optando per inglobare il capitolo V nel precedente, dedicato alla generale libertà di pensiero. Gli accorgimenti non finivano però qui: proprio all'interno di questa sezione, de Zavala precisava in un'apposita nota come le proprie idee divergessero in maniera anche importante da quelle del pur ammirato Daunou. A differenza di Funes, de Zavala si dimostra un curatore molto più riservato e, anzi, quello in oggetto rappresenta l'unico commento proposto nell'opera – elemento che non può che confermare la centralità della questione sotto esame. Nella nota, il curatore esprimeva due pensieri fondamentali: da un lato, pur prendendo le distanze dall'autore dell'*Essai*, precisava che quest'ultimo non era mosso da alcun intento sedizioso o demagogico e che, anzi, quelle che avanzava – neanche del tutto

¹⁷¹⁵ DAUNOU, *Ensayo sobre las garantías individuales que reclama el estado actual de la sociedad*, Buenos Aires, Imprenta de Expósitos, 1822, pp. 185-197.

¹⁷¹⁶ *Ivi*, pp. 185-186.

¹⁷¹⁷ «Yo he creído que para promover la libertad de opinar, y la tolerancia de cultos no debía valerme, como lo hace el autor, de las garantías, de máximas generales, á saber, que la libertad de pensar es derecho natural, y que nadie hay sobre la tierra á quien esté sujeto el pensamiento. Este modo de discurrir me llevaría á resultados que, á mi juicio, chocan con la razón y la pública conveniencia. Mi principio es, que el fin directo de la asociación civil es el que debe reglar esa libertad. Por consiguiente á medida que esta sea mas ó menos compatible con el órden, la tranquilidad y el interés del estado, así deberá ser el grado á que se extiende su permiso». *Ivi*, pp. 190-191.

apertamente, come abbiamo visto – non erano altro che proposte passibili di una discussione franca e razionale. D’altro canto, come già Funes, anche il curatore messicano esprimeva la sua contrarietà all’applicazione di un principio di tolleranza generale dei culti «en nuestra posición»¹⁷¹⁸.

Un’opera nata nella Francia della Restaurazione e pensata per rispondere alle maggiori sfide della *propria* società presente finiva così per venire esportata in realtà storiche e geografiche anche diversissime, accomunate da un uso militante e politico di un Saggio che si rivelava, in fin dei conti, tutt’altro che teorico e ben altro che un rassegnato ridimensionamento di vedute.

8.5 Tra repubbliche extraeuropee e nuove monarchie in patria

La particolare plasticità e versatilità del Saggio non erano, in ogni caso, caratteristiche fortuite od estranee dagli intenti dell’autore. Non a caso, infatti, sin dalla prima edizione veniva inserito un capitolo finale dal titolo emblematico: *Comment les garanties individuelles peuvent s’établir dans un pays où elles ne l’ont jamais été*¹⁷¹⁹. Emergeva dunque la volontà di Daunou di poter incidere tramite la sua opera, sin dal 1818, in contesti e scenari diversi dalla Francia, dove le garanzie non erano mai state proclamate e stabilite. Era proprio rivolgendosi a questi scenari ‘incontaminati’ in senso deteriore che Daunou sviscerava le modalità con cui quei principi essenziali avrebbero dovuto essere salvaguardati *dopo* la loro proclamazione. Quest’ultima, dunque, si presentava come un passaggio necessario, ma non sufficiente, per lo stabilimento di un ordinamento libertario. Tutto ciò non significava però svalutare questa operazione preliminare, su cui anzi l’autore si soffermava per evidenziare la necessaria chiarezza e precisione del dettato, che doveva avvenire «en termes clairs et précis, non comme des propositions générales, ni même comme des maximes d’état, mais comme des règles positives imposées à toute autorité publique»¹⁷²⁰. Tornava così in primo piano l’accuratissima attenzione riservata alla dimensione linguistica, che si confermava elemento sostanziale per qualsiasi questione pubblica; ma a questo elemento di lungo corso si accompagnava la volontà, forgiatasi anche a partire da dolorose esperienze, di rendere positive e vincolanti enunciazioni di diritti fondanti che

¹⁷¹⁸ DAUNOU, *Ensayo sobre las garantías individuales que reclama el estado actual de la sociedad*, México, Imprenta de D. Mariano Ontiveros, 1823, p. 147. Così recitava la nota nella sua interezza: «No pretende el editor de esta obra hacer suyas todas las opiniones que vierte el autor de ella en este y otros capítulos, pues está muy ageno de estimar útil ni justa la tolerancia civil de cultos en nuestra posición: sin embargo, el criticar una ley establecida y mostrar sus inconvenientes, tan lejos está de ser un crimen, que es una accion laudable en cualquiera ciudadano: bajo este punto de vista de ben considerarse las doctrinas del autor en el capítulo precedente. El no incita á la desobediencia de las leyes; quiere que estas se reformen, y por eso hace presentes las razones que hay para variarlas. Decir que tal ley debe variarse, es expresar una opinión verdadera ó falsa, que si se hace con la debida moderacion, es un acto lícito y laudable. Decir que no debe obedecerse la ley á pretexto de ser injusta, es un crimen. El autor cumple con lo primero, y está muy ageno de fomentar lo segundo». *Ivi*, pp. 147-148.

¹⁷¹⁹ A partire dalla seconda edizione il titolo sarebbe stato leggermente modificato in *Comment les Garanties individuelles peuvent devenir inviolables dans un pays où elles ne l’ont jamais été*.

¹⁷²⁰ DAUNOU, *Des garanties individuelles* (*op. cit.*), t. X, p. 60.

non bastava rendere mere dichiarazioni di principio. A questa accorta consapevolezza seguiva però un elemento ancor più sorprendente, che segna indubbiamente una cesura fondamentale all'interno della parabola della riflessione politica dell'autore. A risultare insufficiente, infatti, non era soltanto una Dichiarazione non trasformata in norme giudiziarie e vincolanti, ma era lo stesso *medium* costituzionale, che di per sé, a prescindere dalla sua forma e dalla sua raffinatezza, non avrebbe comunque potuto divenire il garante della tenuta del sistema di libertà.

[...] on demandera s'il n'y a pas moyen de distribuer, combiner, balancer les pouvoirs publics, de telle sorte qu'ils ne puissent jamais tendre tous à la fois au renversement des garanties, et qu'il en reste toujours au moins un qui ait la volonté et la force de les maintenir. Différentes solutions de ce problème ont été proposées ou essayées dans les temps anciens et modernes; aucune encore n'a été, en Europe, pleinement satisfaisante. C'est que les passions humaines sont, de leur nature, si actives, si indépendantes, si capricieuses, qu'il est extrêmement difficile de leur imprimer des directions constantes et dont il soit bien sûr qu'elles ne s'écarteront pas : leurs mouvements, en des positions données et en des circonstances prévues, sont fort souvent contraires à ceux que les meilleurs calculs avaient présentés comme les plus probables.¹⁷²¹

Il grande *faiseur de constitutions* francesi ed europee, che per decenni aveva riflettuto e soppesato diversi equilibri politici, conciliazioni tra poteri e assetti di organizzazione pubblica sembrava finire per sconfessare se stesso. Dopo aver portato avanti una lunga e fiera crociata in nome della razionalità contro il dominio delle passioni, sembrava ammainare bandiera bianca riconoscendo proprio lo strapotere di quest'ultime nel determinare gli eventi umani. E tuttavia, all'indubbio ridimensionamento dello strumento costituzionale non corrispondeva in alcun modo una remissività dal punto di vista politico. Lo spiccato valore militante e proattivo dell'*Essai* che abbiamo descritto, infatti, poggiava sul contenuto di un capitolo che pretendeva ancora di indicare i pilastri su cui strutturare un nuovo ordinamento all'insegna delle libertà fondamentali. Per raggiungere l'obiettivo fondamentale, ormai coincidente con le cinque garanzie dell'individuo, Daunou non riteneva necessario impiantare una forma specifica di governo piuttosto che un'altra: dalla monarchia alla repubblica, tutti i possibili governi avrebbero potuto rendersi degni tutori e guardiani delle libertà individuali. Proprio questa originale apertura del pensiero dell'*idéologue*, in ultima analisi, avrebbe permesso all'opera di divenire uno strumento adeguato e convincente in ordinamenti anche molto differenti.

Accanto a questa versatilità a livello istituzionale venivano però posti alcuni punti fermi irrinunciabili, essenziali per far sì che le garanzie, dopo essere state proclamate, venissero rispettate e, dunque, si protraessero nel tempo. Proprio il fattore temporale, visto come la miglior testimonianza

¹⁷²¹ *Ivi*, pp. 62-63.

della stabilità dei principi e, allo stesso tempo, come il più potente strumento legittimante, costituiva l'orizzonte ultimo della riflessione di Daunou. Prima di arrivare a questo *status* ideale, in cui non si sarebbe neanche più pensato a mettere in discussione un patrimonio ormai parte delle abitudini e dell'identità di un popolo, bisognava però prima di tutto fare in modo che le volontà favorevoli alle garanzie fossero più potenti di quelle contrarie. Distinguendole in quattro tipologie fondamentali, Daunou riconosceva dunque la volontà della nazione, quella dell'assemblea rappresentativa, quella del governo e quella delle caste privilegiate. La prima, quella nazionale, era naturalmente la più importante, e senza di essa ogni stabilimento delle garanzie sarebbe stato del tutto illusorio. E tuttavia, anche in questo caso, fattore necessario e fattore sufficiente non coincidevano: in altre parole, anche la Nazione aveva bisogno di almeno una delle altre tre volontà perché i suoi desideri divenissero realtà.

Ora, nutrendo più di qualche dubbio sui buoni intenti del Governo e, *a fortiori*, delle caste privilegiate¹⁷²², il referente principale della Nazione per combattere la medesima battaglia divenivano i suoi stessi rappresentanti, concepiti non tanto come legislatori quanto come supremi difensori delle garanzie. I protagonisti della lotta per la libertà finivano per essere dunque essenzialmente due: da una parte la Nazione, dall'altra i rappresentanti. L'elemento propositivo e originale dell'opera risiedeva allora nell'individuazione di due strumenti privilegiati per incidere in maniera positiva su questi due attori, facendo sì che si impegnassero in nome degli stessi principi: da una parte le elezioni, dall'altra l'istruzione. Quanto al primo versante, Daunou sottolineava come a poter assicurare rappresentanti onesti e di valore fossero proprio – e solo – delle buone elezioni, che divenivano così la pietra d'appoggio per ogni ordinamento libero: «Un très bon choix de représentants est donc en définitive le principal et presque l'unique moyen d'obtenir des garanties réelles dans un pays où il n'y en a que de fictives»¹⁷²³. Quanto alla Nazione, il *medium* per assicurare una volontà favorevole allo stabilimento delle garanzie non poteva che coincidere con l'istruzione: «elle ne les veut pleinement que lorsqu'elle en a conçu une idée juste, et bien apprécié la valeur; ce qui suppose un assez grand développement de l'industrie et de l'instruction. Cette volonté ne saurait naître chez un peuple ignorant et grossier, ni s'affermir chez celui qui resterait plus occupé de débats politiques que d'affaires privées»¹⁷²⁴. Solo un popolo culturalmente progredito e che – si noti la coincidenza tra i

¹⁷²² Pur manifestando il suo scetticismo sulle possibilità di contare sui ceti privilegiati, Daunou si affrettava a precisare – per fini evidentemente utilitaristici – come, paradossalmente, sarebbe rientrato nel loro stesso interesse assicurare un ordine costituzionale reso stabile mediante le garanzie individuali che avrebbe potuto tutelare e rendere organiche le loro ricchezze e le loro distinzioni particolari, altrimenti provvisorie ed arbitrarie.

¹⁷²³ DAUNOU, *Des garanties individuelles* (op. cit.), t. X, p. 68.

¹⁷²⁴ *Ivi*, pp. 64-65.

due scenari – avesse situato al primo posto i propri interessi privati avrebbe potuto desiderare intimamente lo stabilimento di quei principi basilari.

Ora, come la Nazione e i rappresentanti costituivano le due fonti di volontà necessarie, ma non equipollenti, così lo strumento elettorale e quello educativo, pur entrambi utili e fondamentali, non erano posti sullo stesso livello. La Nazione, a differenza dei rappresentanti, non bastava da sola a raggiungere il traguardo, ma essa soltanto era fattore *necessario*; in altre parole, mentre essa avrebbe potuto fare affidamento su una qualsiasi altra volontà, i rappresentanti non avrebbero potuto prescindere dall'intervento nazionale. Analogamente, anche al livello dei mezzi d'intervento il versante dei rappresentanti finiva per confluire in quello nazionale. Possiamo anzi dire che è proprio in questo meccanismo che si situa l'evoluzione fondamentale dalla prima alle successive edizioni. Pensando ad un cattivo esercizio del diritto di voto, nella versione del 1818, infatti, Daunou finiva per infilarsi in un vero e proprio *cul de sac*:

Si la nation ne se donne pas de tels représentans; si, au lieu de faire un sage et libre usage du droit d'élire, elle abandonne aux ministres, à une caste, à une faction, le choix de ses députés; si elle accepte et transcrit des listes dictées par des intérêts tout contraires aux siens: c'est qu'en effet elle ne sait point encore vouloir pleinement et fermement les garanties sociales; et l'absence de cette volonté est un malheur extrême auquel nous ne connaissons pas de remède.¹⁷²⁵

Il rimedio insperato veniva però trovato però l'anno successivo, quando la proposizione finale della citazione veniva rielaborata proprio per presentare questo nuovo orizzonte di speranzosa fiducia: «et l'absence de cette volonté est un malheur extrême, auquel je ne connais d'autre remède que la propagation des lumières»¹⁷²⁶. A fondare questo ritrovato ottimismo sulle possibilità di incidere in maniera positiva nella società non dovette essere estranea l'elezione alla Camera dei deputati, che spalancava nuovamente all'autore, a distanza di quasi vent'anni, le porte della politica attiva.

Daunou, tuttavia, non si limitava ad individuare nei lumi il vettore per indirizzare il voto popolare a favore dei suoi stessi interessi; proprio per la dipendenza che gli appuntamenti elettorali finivano per avere nei confronti dello stato culturale della popolazione, essi finivano per divenire il termometro più credibile e fedele dello stadio culturale di una determinata Nazione: «Les élections donnent la mesure des lumières publiques, et décident du sort des garanties». Lumi, elezioni e garanzie non erano, dunque, solo i cardini più basilari dell'opera teorica più organica di Daunou; nell'ordine segnalato, essi divenivano anche i pilastri di un programma essenziale che, a partire dal vettore

¹⁷²⁵ *Ivi*, p. 68.

¹⁷²⁶ DAUNOU, *Essai sur les garanties (op. cit.)*, 1819, p. 228.

educativo, avrebbe potuto assicurare lo stabilimento delle garanzie fondamentali proprio attraverso lo strumento elettorale, che dunque ritrovava a sua volta una centralità per lungo tempo perduta.

Oltre a costituire il cuore della teoria costituzionale di Daunou alle soglie degli anni Venti dell'Ottocento, il capitolo in questione sarebbe presto divenuto un prontuario spendibile dai patrioti delle più varie realtà nazionali, che si appropriarono dell'*Essai* per perseguire i fini politici del momento. Esattamente ciò avrebbe fatto Bernardino Rivadavia, ambasciatore argentino e futuro presidente delle *Provincias Unidas del Río de la Plata*. Egli avrebbe infatti intrattenuto con Daunou un'affascinante corrispondenza in cui, proprio a partire dai contenuti dell'*Essai*, sarebbero emersi gli elementi più genuini e – allora – inconfessabili del pensiero politico dell'*idéologue*. Il primo contatto documentato risale al settembre 1822, ovvero quando Rivadavia aveva ormai portato a termine la missione diplomatica svolta in Europa in nome della Repubblica di Buenos Aires. Ricordando le lezioni di storia tenute da Daunou al *Collège de France* a partire dal 1819 e la gentilezza che aveva mostrato nei suoi confronti, l'emissario argentino manifestava la sua ammirazione per una figura dallo spessore non solo culturale, ma anche morale ed umano. Soprattutto, comunicava all'*idéologue* il pieno successo del progetto di diffondere anche nel proprio continente un'opera già massimamente nota in quello europeo:

À peine arrivé ici, je me suis empressé de faire traduire et imprimer vos Essai sur les garanties individuelles, voulant mettre mes concitoyens à même de jouir du bienfait important que vous avez rendu aux peuples en prenant hardiment et avec les armes puissantes de la plus convaincante logique qui brille dans votre précieux ouvrage, leur défense contre les envahissements du pouvoir. En ce moment il n'existe pas un coin de notre Amérique où l'on ne lise avec avidité vos Essai, et où l'on ne trouve plusieurs exemplaires.¹⁷²⁷

Rivadavia rivendicava così la paternità perlomeno ideale dell'edizione che abbiamo visto curata da Funes. Ma non si fermava qui: mettendo in luce un affascinantissimo processo di confronto e dibattito a distanza, il politico argentino dimostrava come l'esportazione dell'*Essai* conducesse fatalmente non solo ad adeguamenti, ma a riflessioni e a reciproci stimoli che univano l'autore ai suoi ammiratori in giro per il mondo. Nel caso specifico, Rivadavia esprimeva a Daunou la necessità di dotare il Saggio di una seconda parte, da dedicare alla prevenzione dei movimenti con cui le diverse classi della società avrebbero potuto scontrarsi e minacciare l'autorità del Governo in vari modi. Anche se l'autore non avrebbe seguito le indicazioni del politico argentino – che infatti, pur con ogni riguardo, glielo avrebbe rinfacciato¹⁷²⁸ –, l'aspetto essenziale è prendere consapevolezza dei

¹⁷²⁷ BNF, NAF 21887, f. 105v.

¹⁷²⁸ In una lettera risalente al 1826, Rivadavia ringraziava Daunou per l'invio della terza edizione, ma allo stesso tempo notava con evidente rammarico che, tra le diverse aggiunte, non rientrasse la sezione che aveva sponsorizzato ormai quattro anni prima. Cfr. *Ivi*, f. 107r. Il fatto che il diplomatico argentino tenesse in maniera particolare a quel progetto,

complessi meccanismi di adeguamento che, nel processo di trasferimento dell'*Essai*, potevano imporre allo stesso autore di impegnarsi in prima persona per trasformare un'opera teorica in un vero e proprio strumento politico. Il caso argentino è in tal senso paradigmatico: la più volte citata edizione pubblicata a Buenos Aires nel 1822 non si distingueva, infatti, solo per il massiccio apparato di note del traduttore e per un suo breve prologo; l'aspetto forse più interessante era dato dalla presenza di una particolare appendice, denominata *De la America Meridional*. Era lo stesso Rivadavia che, nella lettera del settembre 1822, presentava a Daunou le ragioni di quella scelta editoriale:

Guidé par les sages avis renfermés dans vos écrits, et particulièrement dans celui intitulé de l'Amérique Méridionale, que j'ai moi-même traduit et fait mettre à la suite de vos Essai, j'ai oppéré [*sic*] ici les réformes et les changemens qui m'on paru les plus propres à prouver à la nation qui m'a fait l'honneur de me choisir pour Ministre, le bonheur qui nait d'une sage liberté, et de l'obéissance aux loix seules, sans jamais avoir à redouter les atteintes révoltantes de l'arbitraire.¹⁷²⁹

Dando la prova più appariscente e clamorosa delle capacità politiche del Saggio e degli scritti ad esso connessi, Rivadavia ammetteva di essersi servito dei principi *teorici* di Daunou per svolgere al meglio la funzione politica ufficiale di cui era stato rivestito. Non solo. La citazione mette in chiaro come, a differenza dell'edizione spagnola, in cui Daunou non aveva voluto aggiungere commenti originali nonostante le richieste del traduttore, quella argentina poteva fregiarsi di considerazioni sviluppate direttamente dall'*idéologue* riguardanti in maniera specifica la realtà dell'America meridionale. Alla base di questa discrasia poteva stare, innanzitutto, una motivazione prudenziale, che avrebbe spinto Daunou ad esimersi dal commentare la condizione politica di uno stato europeo e per di più confinante. Ma, soprattutto, l'impressione è che a dividere i due contesti di pubblicazione si ergesse proprio un orizzonte politico che, nell'opinione dell'erudito, era profondamente diverso. Questa cesura fondamentale che ormai divideva le due sponde dell'Atlantico era testimoniata con parole fondanti dall'*incipit* dello scritto di Daunou, tradotto da Rivadavia e posto in appendice all'edizione argentina dell'*Ensayo*: «La América Meridional es la que arrebatada en el día las miradas y esperanzas de los amigos que restan en Europa á la libertad, ó lo que es lo mismo, á la justicia»¹⁷³⁰.

Tra i manoscritti di Daunou esiste la versione originale di questo breve, ma incisivo libello, che accerta come lo spostamento della prospettiva sul continente americano costituisse un'opzione originale dell'*idéologue*:

evidentemente ritenuto essenziale per il proprio contesto nazionale, è testimoniato da una lettera del 1822 – immediatamente successiva a quella a Daunou – trasmessa a Destutt de Tracy, in cui l'emissario lo pregava di farsi promotore lui stesso della sua idea e di sostenerla dinanzi all'amico *idéologue*. Cfr. *Ivi*, ff. 105-106.

¹⁷²⁹ *Ivi*, f. 106r.

¹⁷³⁰ DAUNOU, *De la América Meridional con algunas observaciones a cerca de este importante objeto*, in *Id.*, *Ensayo sobre las garantías individuales (op. cit.)*, 1822, p. 1.

C'est sur l'Amérique méridionale que se portent aujourd'hui les regards et les espérances de tout ce qui reste en Europe d'amis de la liberté, ou ce qui revient au même, de la justice. Là s'agitent les plus grands intérêts de l'espèce humaine; là vont se décider pour plusieurs siècles les destines du nouveau monde et de quelques parties de l'ancien.¹⁷³¹

Il rapporto tra Daunou e Rivadavia consente così di gettare luce su uno scenario caratterizzato da una profonda interconnessione, capace di tenere insieme le due sponde dell'Atlantico nonostante – e paradossalmente, anzi, quasi in ragione – condizioni politiche ormai insanabilmente diverse. È proprio per quest'ultimo elemento che, anzi, diveniva possibile l'instaurazione di reciproci episodi di modellizzazione ed emulazione. L'Europa continuava a rappresentare la capitale dei Lumi e il tempio dei maggiori pensatori politici, ma il teatro capace di mettere in scena i principi più avanzati aveva ormai gettato gli ormecci trasferendosi sul continente americano. Emblematiche nel delineare questa duplice rapporto funzionale sono due osservazioni proposte, rispettivamente, da Rivadavia e dallo stesso Daunou. Il primo, riprendendo temi e questioni che abbiamo visto proporsi anche nel caso greco, sottolineava l'importanza di sottoporre il proprio operato politico al vaglio delle migliori menti mondiali:

Nada debe interesar tanto a nuestros compatriotas, como el saber, qué juicio han formado los hombres pensadores del mundo acerca de las instituciones políticas de este país. [...] El enviado [Rivadavia] conociendo lo difícil de la empresa y que en su acierto estribaba la felicidad futura del país, procuró llamar en su auxilio las luces del siglo. Desde luego invitó á Mr. Daunou, uno de los sabios que se han immortalizado por sus escritos luminosos, para que ejercitase sus talentos en una materia de tanta gravedad y trascendencia á los intereses de la América en general.¹⁷³²

L'attenzione massima con cui Daunou dimostrava di seguire le sorti argentine e, più in generale, ispano-americane all'interno delle riflessioni dedicate dimostrava, d'altro canto, la speranzosa convinzione che proprio – e, per il momento, solo – in quel contesto la causa della libertà più pura avrebbe potuto rilanciarsi. Egli, infatti, non si limitava a sostenere l'emancipazione dei popoli americani dal giogo delle potenze europee – ritenendo, tra l'altro, che quel vincolo avrebbe svantaggiato gli stessi europei mantenendoli nell'errore e nell'arbitrario –, ma riteneva che il successo delle nuove esperienze indipendentistiche avrebbe potuto servire da modello e stimolo per gli stessi

¹⁷³¹ BNF, NAF 21891, f. 589r. Al di là di qualche oscillazione d'importanza non capitale, va specificato che i documenti originali erano meno sistematici e non corrispondevano all'intera struttura dell'opera posposta all'edizione argentina, che presenta parti non presenti nei manoscritti di Daunou. All'interno del faldone indicato, esistono due diverse versioni di queste riflessioni: la prima a partire da f. 589, la seconda da f. 592.

¹⁷³² Si tratta di un passo della nota posta dal traduttore (Rivadavia) in apertura della sezione finale della pubblicazione argentina. DAUNOU, *De la América Meridional (op. cit.)*, pp. V-VII.

popoli d'Europa: «les Français, malgré leurs lumières et leur activité, ont plus que jamais besoin que l'Amérique leur donne l'exemple d'une liberté énergique et sage»¹⁷³³.

Proprio sulla scorta di una centralità che toccava la Francia stessa, Daunou si rivolgeva specificamente all'organizzazione istituzionale dei popoli dell'America latina nell'obiettivo di indicare loro, ancora una volta, la ricetta per poter assicurare ai nuovi ordinamenti una stabile garanzia delle libertà fondamentali. Riacquistava forza e rilevanza, paradossalmente, proprio quello strumento costituzionale che abbiamo visto svalutarsi nella versione originale dell'*Essai*: «El objeto, pues, que merece en el dia la mayor atencion de los que se interesan en su suerte, es el sistema de instituciones que debe establecerse en esta feliz parte del globo»¹⁷³⁴. Alla base di una condotta apparentemente contraddittoria stavano contesti percepiti come profondamente divergenti, da cui derivavano diverse possibilità e differenti orizzonti programmatici.

In estrema sintesi, Daunou proponeva, per lo specifico caso dell'America meridionale, l'istituzione di un sistema confederativo che tenesse insieme l'insieme di *repubbliche* che vi sarebbero sorte (il cui numero avrebbe dovuto rimanere comunque limitato). All'interno di questa prospettiva, tuttavia, veniva duramente rifiutato il modello più naturale a cui sarebbe stato possibile guardare, quello americano: a dire di Daunou, infatti, in quest'ultimo «Las constituciones particulares de sus diversos Estados, valen mucho mas que su constitucion general»¹⁷³⁵. Tutto ciò non impediva al francese di ammirare gli sforzi degli americani in favore della libertà. Anzi, nella seconda versione delle riflessioni contenuta nei suoi manoscritti, egli arrivava a dire: «Le plus grand évènement du 18^{me} siècle a été l'indépendance des États-Unis de l'Amérique septentrionale»¹⁷³⁶. Ci limitiamo ad osservare che un simile giudizio metteva in una posizione quantomeno subordinata la Rivoluzione francese. Un simile orientamento muoveva, probabilmente, dall'amara constatazione della sua mancata realizzazione, ovvero del mancato assestamento dei principi da essa promossi in una duratura organizzazione politica. In questa direzione sembrava andare il prosieguo del passo citato: «Tant d'efforts de l'esprit humain, tant d'études et de lumières n'ont encore abouti qu'à ce seul résultat politique»¹⁷³⁷. A prescindere dal lato istituzionale, sicuramente pregevole per l'epoca – «le meilleur gouvernement qu'on eût encore établi en aucun temps et en aucun lieu»¹⁷³⁸ –, la Rivoluzione

¹⁷³³ BNF, NAF 21891, f. 589r. La parte, che reprimeva duramente la politica coloniale dell'impero britannico e di quello spagnolo, non era compresa, per comprensibili ragioni prudenziali, nell'edizione argentina.

¹⁷³⁴ DAUNOU, *De la América Meridional* (op. cit.), p. 2.

¹⁷³⁵ *Ivi*, p. 6.

¹⁷³⁶ BNF, NAF 21891, f. 592.

¹⁷³⁷ *Ibidem*.

¹⁷³⁸ *Ibidem*. Poco dopo veniva specificato come quest'ultimo coincidesse con una repubblica federale e, soprattutto, «sans rois, sans nobles et sans clergé». *Ivi*, f. 592v.

americana veniva apprezzata, in particolare, per aver dato il via ad un rinnovamento generale del sistema innanzitutto sociale che si sarebbe presto trasferito su un piano mondiale.

Piuttosto che scendere nei dettagli del programma proposto per i singoli popoli americani¹⁷³⁹, importa qui focalizzarci sull'aspetto che, ai nostri fini, diviene il più rilevante: le osservazioni di Daunou sull'America meridionale – e in particolare la loro versione manoscritta – permettono di cogliere la vera e genuina identità politica dell'autore negli anni della Restaurazione. Ciò che non poteva dire, e soprattutto sperare, nel contesto francese ed europeo erompeva infatti traslando il suo pensiero sul continente americano. Emerge così il vero giudizio di Daunou sulla Restaurazione, che a dispetto di un'accettazione formale si caratterizzava per un'avversione di fondo: «Le récit qu'ils [i popoli dell'America meridionale] font des atrocités dont ils ont été les victimes pourrait sembler incroyable, si l'on ne savait que depuis 1814 les Espagnols et les Français en ont enduré de pareilles, qu'ils les supportent encore, et qu'au surplus c'est ainsi qu'à toutes les époques anciennes ou modernes, les despotes ont traité leurs sujets»¹⁷⁴⁰.

Soprattutto, emergeva in maniera incontestabile come la stessa fede repubblicana, che aveva costituito uno dei pilastri del pensiero dell'autore francese e che sembrava esser stata, se non abiurata, almeno depotenziata all'interno dell'*Essai*, rimanesse in realtà ben salda all'interno dell'identità intellettuale di Daunou. Benché, infatti, egli ammettesse una certa libertà con cui ogni repubblica avrebbe potuto strutturarsi al proprio interno – e che comprendeva diverse soluzioni in merito alla struttura elettorale da organizzare –, riteneva l'assetto repubblicano come una *conditio sine qua non* a cui ciascun ordinamento dell'immaginata confederazione dell'America meridionale avrebbe dovuto uniformarsi. La definizione offerta di questa forma di stato non lasciava dubbi sul suo *status* di organizzazione ideale: «Bastará que todos los estados confederados sean realmente constituidos en otras tantas repúblicas, es decir, que los derechos privados sean por una parte eficazmente garantidos; y por otra, que ninguna autoridad ó empleo público sea una propiedad ó un privilegio»¹⁷⁴¹. Gettando la maschera che, in qualche modo, si era sentito quasi obbligato ad indossare nella versione francese della sua opera, la repubblica diveniva l'unica forma di stato capace di assicurare quel patrimonio di diritti fondamentali e quel regime di libertà che costituiva il cuore dell'*Essai* così come del pensiero

¹⁷³⁹ In particolare, l'intento di Daunou era di rileggere e correggere i diversi punti fissati dalla Dichiarazione di proclamata il 25 ottobre 1817 dalle Province unite che l'anno precedente avevano partecipato al Congresso di Tucumán (9 luglio 1816).

¹⁷⁴⁰ *Ivi*, f. 589v. Come nel caso precedente, anche questo passo era cassato nella versione pubblicata. Difficile dire se fosse stato lo stesso Daunou, in una versione semiufficiale non pervenutaci, ad epurare il suo libello da riferimenti troppo compromettenti o se la scelta fosse frutto di considerazioni del traduttore.

¹⁷⁴¹ DAUNOU, *De la América Meridional* (*op. cit.*), p. 4. Così nella versione manoscritta: «Il suffira que tous les états confédérés soient réellement constitués en autant de républiques, c'est-à-dire d'une part que les droits privés y soient efficacement garantis, et de l'autre qui aucune autorité ou fonction publique n'y soit une propriété ou un privilège héréditaire». BNF, NAF 21891, ff. 590r-v.

dell'autore. Non a caso, nel manoscritto Daunou esprimeva la velleità del mantenimento di un simile ordinamento libertario se retto da un monarca ereditario o, peggio ancora, da una casta privilegiata. A differenza della Francia, in cui questo primo scenario costituiva una realtà per il momento immodificabile e con cui, dunque, occorreva scendere a patti, l'America latina aveva l'inestimabile occasione di poter scegliere la soluzione ottimale con cui raggiungere i più pregevoli raggiungimenti politici senza sottostare a gravosi compromessi.

Les Européens sont persuadés que chez eux la liberté est conciliable avec la monarchie, et nous sommes bien éloignés assurément de vouloir combattre une opinion qui passe pour universelle. Mais il est aussi généralement reconnu, que l'indépendance d'une partie de l'Amérique septentrionale ne s'est établie qu'à l'aide d'institutions républicaines, et qu'elle ne survivrait pas à la restauration ou au développement des institutions monarchiques. Nous osons en dire autant, et à plus forte raison, de l'Amérique méridionale dont l'affranchissement est si récent et n'est pas complet encore. Le jour où un nouveau trône s'élèvera dans ces contrées, elles auront perdu tout le fruit des efforts qu'elles font aujourd'hui pour se soustraire à la domination de leurs anciens maîtres.¹⁷⁴²

Neppure questo passo, pur così denso e rappresentativo del sentire più profondo dell'autore, veniva dato alle stampe. Sia che dipendesse dalla prudenza dell'*idéologue* sia che si trattasse di una scelta maturata, a partire da argomenti analoghi, dal traduttore, non cambia la sostanza che innerva queste parole così esemplari, che permettono di caratterizzare il pensiero dell'erudito e politico francese partendo, innanzitutto, da una *inébranlable* fede repubblicana¹⁷⁴³. In uno scritto successivo,

¹⁷⁴² *Ivi*, f. 591v.

¹⁷⁴³ Come attestato dalla corrispondenza con Rivadavia, che arriva al 1826, Daunou avrebbe continuato a seguire con estrema attenzione ed un accorato coinvolgimento le vicende sudamericane per diversi anni. Danno testimonianza di questo perdurante legame intellettuale – evidentemente volto a far sì che il genio repubblicano, momentaneamente soffocato in Europa, potesse sostentarsi perlomeno al di là dell'Atlantico – anche ulteriori documenti, come un manoscritto posposto a quello che sarebbe stato posposto da Rivadavia all'edizione dell'*Essai*. I temi affrontati, che portano a datarlo agli anni successivi, non modificano l'impostazione fondamentale della riflessione, come testimoniato dall'emblematico titolo: *Vœux d'un Européen sur la République Argentine*. *Ivi*, ff. 593-595. È presente poi un terzo documento sul medesimo tema, che sembra una nuova versione del precedente e che, parlando del Congresso costituente del 1826, è possibile datare con sicurezza ad una data successiva. In queste due serie di appunti Daunou tornava ad esprimere i capisaldi del suo pensiero: dall'assoluta sacralità della libertà naturale, che non si trovava in nessun modo limitata dall'accesso della società civile – interessante, in tal senso, il recupero dei discorsi di Sieyès risalenti agli albori rivoluzionari – all'ostilità verso la possibilità di inserire una religione particolare all'interno delle più essenziali norme dello Stato, per arrivare all'opzione favorevole ad un governo energico e forte che, però, trovasse come limite invalicabile il rispetto dei diritti individuali.

Infine, all'interno dell'epistolario di Daunou, si trovano ben cinque lettere ricevute dall'agente francese Filiberto Héctor de Varaigne, uomo di fiducia di Rivadavia (nel frattempo asceso alla presidenza della Repubblica argentina), che risalgono al biennio 1827-1828. Particolarmente interessante è la prima, risalente al 22 ottobre 1827, in cui Varaigne afferma di aver inviato all'*idéologue* «la traduction que vous avez désirée de la Constitution de Buenos Ayres». BNF, NAF 21888, f. 261r. L'agente francese dava quindi nuovo slancio alle speranze che abbiamo visto esprimere a più riprese a Rivadavia circa una possibile nuova sezione dell'*Essai* che, a dire del mittente, avrebbe costituito un beneficio pregevole per i popoli dell'America latina: «Si le nouveau monde a de meilleures espérances que l'ancien, elles ne se réalisent qu'autant que des hommes tels que vous, Monsieur, seconderent les efforts du trop petit nombre d'Américains du Sud qui joignent les bonnes intentions aux lumières et qui veulent faire entrer leur patrie dans la meilleure route». *Ibidem*. Alla luce della lettera del 1828, potremmo persino ritenere che una versione, evidentemente più avanzata ed organica, del saggio riportato sopra (*Vœux d'un Européen sur la République Argentine*) potrebbe essere stata inviata da Daunou a

risalente al 1827, dall'affascinante titolo di *Vœux d'un Européen sur la République Argentine*, Daunou rilanciava, ad anni di distanza, quello che si presenta come il vero marchio identitario del suo pensiero: dopo aver presentato la forma repubblicana come quella – l'unica, di fatto – in cui la sovranità nazionale era incontestabile – «Au sein d'un état qui se déclare purement républicains, sans mélange d'éléments monarchiques ni aristocratiques, la souveraineté de la nation n'est point contestable: ce n'est pas seulement une maxime, c'est un fait qui se confond avec l'association même des citoyens»¹⁷⁴⁴ –, egli confessava come in fondo, nonostante tutti gli ostacoli e le difficoltà, essa rimanesse l'orizzonte ultimo del progresso politico anche per il vecchio continente:

Puisse bientôt l'Amérique du sud, comme depuis 50 ans, celle du Nord, offrir le spectacle de tous les effets salutaires d'une organisation républicaine! Peu à peu, toutes les contrées intermédiaires imiteront leurs exemples; et quand le nouveau continent tout entier aura su affermir par des lois justes et par des mœurs raisonnables le règne possible de la liberté, il est permis d'espérer que la veille Europe, de laquelle ont autrefois jailli les premiers rayons de lumière, voudra profiter à son tour, des leçons plus imposantes et plus pure qui lui seront envoyées. Ce sont les intérêts d'une grande partie du genre humain qui vont se traiter à Buenos-Ayres.¹⁷⁴⁵

Era con queste premesse di ordine teorico e pratico, composte da un impegno infaticabile a favore delle garanzie fondamentali spettanti ad ogni uomo, che Daunou arrivava all'appuntamento con le epocali giornate del luglio 1830. Ci arrivava sulla scorta di una rielezione che lo aveva riportato, prima nel 1828, e quindi nel corso dello stesso 1830, tra i banchi dei deputati alla vigilia di uno degli snodi fondamentali della storia francese. Come attestano numerose fonti, la sua condotta nelle

Rivadavia per il tramite di Varaigne, che proprio a quel documento sembrerebbe riferirsi nella missiva citata: «je passe à Calais pour vous offrir tous mes remerciements du don précieux que je porte de votre part à Buenos Ayres. Il me semble, Monsieur, que rien ne convient mieux que votre travail à la situation actuelle des choses dans ce pays». *Ivi*, f. 264r. Il documento di cui sopra, in effetti, si rivolgeva proprio al cuore delle vicende argentine, sottoponendo sia il *Manifiesto del Congreso General Constituyente a los pueblos de la República Argentina* sia la Costituzione che vi seguiva (approvata il 24 dicembre 1826), ad un esame analitico che ne prendeva in rassegna sia lo spirito e i concetti posti come preambolo sia le diverse disposizioni dell'organizzazione costituzionale inaugurata. Cfr. *Constitución de la República Argentina, sancionada por el Congreso General Constituyente el 23 de Diciembre de 1826, y el Manifiesto con que se remite a los pueblos para su aceptación*, Buenos Ayres, Imprenta del Estado, 1826.

¹⁷⁴⁴ BNF, NAF 21891, f. 593v. Dopodiché, Daunou individuava nel principio maggioritario l'unico criterio legittimo per leggere ed *interpretare* questa volontà generale: «Il n'appartient qu'à leur volonté générale, et par suite, à celle du plus grand nombre d'entre eux, de régler les conditions de leur société». *Ibidem*. Se lo Stato fosse stato di dimensioni ridotte, la miglior soluzione sembrava rimanere quella di una democrazia pura; in caso contrario veniva presentata la possibilità – ancora una volta sussidiaria – di ricorrere ad un sistema rappresentativo. Non di *governo* rappresentativo (inteso in senso stretto, come sinonimo di potere esecutivo) si sarebbe dovuto parlare, poiché il monopolio della trasmissione (rigorosamente temporanea) dell'originaria sovranità popolare spettava all'Assemblea legislativa. Accanto a tante continuità, si stagliava però una cesura di non poco conto, già consumata nel corso della Rivoluzione, ma qui resa in maniera esplicita. La sovranità, che nei primi anni rivoluzionari era definita intrasmissibile, si poteva ora comunicare a dei rappresentanti del tutto diversi da semplici delegati vincolati ad un mandato: «Là [nel sistema rappresentativo], les citoyens investissent de leur pouvoir souverain ou législatif les représentants qu'ils élisent à cet effet, et qui ne sont point de simples mandataires, porteurs de cahiers ou d'instructions, mais de vrais plénipotentiaires, non responsables de leurs opinions et de leurs votes, durant le petit nombre de mois ou d'années assigné à leur mission». *Ibidem*.

¹⁷⁴⁵ *Ivi*, f. 595v.

giornate del luglio 1830 non fu affatto inferiore ad uno spessore morale, ancor prima che politico, riconosciuto in maniera trasversale¹⁷⁴⁶. Fu infatti tra i primi a denunciare e ad opporsi alle ordinanze emanate da Carlo X, che sembravano il caso da manuale in cui si concretizzavano i timori più neri serbati da Daunou nei confronti del potere sin dalla prima pubblicazione dell'*Essai*. La noncuranza con cui venivano calpestati i diritti e le libertà civili più essenziali dell'individuo sembrarono così quasi costringere il teorico della loro salvaguardia ad abbandonare ogni indugio e, persino, a farsi uno dei primi promotori della protesta che avrebbe portato al rovesciamento del monarca e, quindi, allo stabilimento di una nuova linea ereditaria. Tra i primi firmatari dell'*Adresse* del 16 marzo, sarebbe rientrato tra la quindicina dei deputati, appartenenti all'ala liberale e ostili al ministero di Polignac, che dal 26 luglio si riunirono all'abitazione del deputato Alex de Laborde per organizzare l'opposizione alle misure liberticide. Secondo Guérard, *confrère* di Daunou alla *Académie des Inscriptions et Belles-Lettres*, in quell'occasione l'ormai anziano *savant* non si sarebbe limitato a pronunciarsi a favore della resistenza al potere dispotico, ma avrebbe sostenuto addirittura «la transformation de la Chambre en Assemblée nationale»¹⁷⁴⁷. Armand Marrast riporta uno scambio particolarmente animato tra Casimir Périer e lo stesso *idéologue*, in cui quest'ultimo si sarebbe fatto promotore di una proposta sorprendentemente radicale, ma certamente sintomatica:

M. CASIMIR PERIER vivement. – Bah! Tout cela est de la métaphysique (textuel). Ce qu'il y a de plus clair que vos argumens, ce sont les faits; c'est une ordonnance qui vous frappe, et qui vous frappe en invoquant un article de la Charte, en s'appuyant sur un droit qu'elle a consacré... M. DAUNOU. Mais c'est précisément ce droit que nous contestons... M. PERIER. Vous contestez ! Vous contestez ! C'est fort bien, mais où est le juge entre vous et le pouvoir ? M. DAUNOU. C'est le peuple, et voilà pourquoi il faut lui prêcher l'insurrection.¹⁷⁴⁸

Non è dunque da escludere che, forse anche solo per un istante, Daunou potesse aver intravisto la possibilità di ricreare un regime repubblicano sulle ceneri della monarchia degenerata di Carlo X. Guérard sostiene addirittura che Daunou si sarebbe espresso a sostegno del cosiddetto programma dell'*Hôtel-de-Ville*, che Lafayette avrebbe presentato al duca d'Orléans e che avrebbe riassunto con la celebre formula di «un trône populaire entouré d'institutions républicaines». Tra i suoi vari punti, il documento comprendeva la proclamazione della sovranità nazionale come primo principio costituzionale; l'abolizione della *pairie* ereditaria; la soppressione di un censo per l'eleggibilità e,

¹⁷⁴⁶ Cfr. TAILLANDIER, *Documents biographiques* (op. cit.), pp. 260-261 ; WALCKENAER, *Notice* (op. cit.), p. 220. È, però, soprattutto la biografia dell'accademico Guérard a soffermarsi con maggiore attenzione sul contributo dell'*idéologue* al movimento del 1830. Cfr. GUÉRARD, *Notice sur M. Daunou* (op. cit.), pp. 105-107.

¹⁷⁴⁷ *Ivi*, p. 107.

¹⁷⁴⁸ ARMAND MARRAST, *Document pour l'Histoire de France, ou conduite des députés durant le règne du peuple, les 26, 27, 28, 29 et 30 juillet 1830 ; suivi du programme de l'Hôtel-de-Ville*, Paris, Rouanet, 1831, p. 5.

soprattutto, la preliminare e necessaria sanzione del programma da parte della Nazione, a cui veniva affidato il compito di scegliere il proprio sistema di governo¹⁷⁴⁹.

Quel che è certo è che nel 1830, forse per la prima volta, lo vediamo in prima linea nel combattimento politico: il politico *savant*, che infinite volte aveva messo la sua scienza al servizio della causa pubblica, offriva adesso, ormai anziano, la sua stessa persona, esponendosi e rimanendo in prima linea durante le infuocate giornate di luglio. Altrettanto sicuro è che, una volta instaurato sul trono, Daunou sarebbe rimasto fedele a Luigi Filippo e, soprattutto, al nuovo ordine costituzionale che immediatamente seguiva. Il suo appoggio sarebbe stato ricompensato: dopo un bando di quasi 15 anni, il 13 agosto 1830 veniva infatti ricollocato alla direzione degli Archivi del Regno, su impulso Guyot, ministro interno, dopo la morte Isaac Étienne de Larue¹⁷⁵⁰.

L'avvicendamento dinastico sembrava aver dato nuova linfa a Daunou, che avrebbe trovato nuovi stimoli per intervenire su alcuni dei temi che da sempre gli erano stati più a cuore. Così il 26 febbraio 1831, quando avrebbe preso la parola relativamente al progetto di legge sulle procedure per regolamentare l'istituto del *jury*. Si trattava di un organo particolarmente apprezzato dal deputato e che, in passato, aveva auspicato persino per i procedimenti giudiziari di natura civile. Nel caso specifico, recuperando le teorizzazioni sul tema di Laplace, Alphonse Bérenger¹⁷⁵¹, ma anche – e soprattutto – le precoci riflessioni dell'ammirato Condorcet¹⁷⁵², Daunou manifestava tutta la sua sensibilità per la tutela dei più sacri diritti individuali. Il *calcul*, la matematica sociale e l'*analyse*, già riunite nel *Mémoire* sulle procedure elettorali dell'inizio del secolo, confluivano ora nella ricerca del metodo *scientificamente* migliore per assicurare all'imputato un giudizio corretto, razionale e scevro da ogni turbamento dovuto alle passioni. Benché, anche in questo ambito, si facesse sentire una certa dose di disincanto – «Les jugements humains sont sujets à trop d'erreurs pour qu'il soit permis

¹⁷⁴⁹ Cfr. MARRAST, *Document pour l'Histoire de France* (op. cit.). La freddezza con cui, almeno in un primo momento, fu ricevuta dai suoi sostenitori la notizia dell'ascesa del duca d'Orléans e gli stessi contenuti del programma sembrerebbero dar maggior forza all'ipotesi che abbiamo avanzato circa una speranza di rivitalizzazione repubblicana serbata da Daunou. Ciò non toglie che, una volta proclamato re di Francia, l'*idéologue* avrebbe sostenuto il nuovo ordine, evidentemente considerandolo, ancora una volta, la miglior soluzione *possibile*. La fama del personaggio sarebbe stata però legata indissolubilmente alla ferma condotta nelle giornate del 1830, come dimostra, tra i molti documenti, l'invito ricevuto nell'agosto dello stesso anno a prender parte «à un banquet patriotique où se réunissent des hommes de juillet», che dipendeva dalla «conviction que vous sympathisez avec eux». BNF, NAF 21890, f. 216r.

¹⁷⁵⁰ Per la comunicazione della nomina da parte di Guyot comprendente il documento ufficiale, cfr. BNF, NAF 21889, ff. 190-191.

¹⁷⁵¹ Cfr. ALPHONSE BÉRENGER, *De la justice criminelle en France*, Paris, L'Huillier, 1818.

¹⁷⁵² Il riferimento era ovviamente all'*Essai sur l'application de l'analyse à la probabilité des décisions rendues à la pluralité des voix* (1785). Daunou citava l'argomentazione con cui Condorcet, a partire dall'impossibilità di assicurare a priori l'assenza di ogni errore nelle procedure giudiziarie, sosteneva la necessità dell'abolizione della pena di morte. Pur specificando di non voler arrivare alla conclusione del *philosophe*, l'esortazione a prevedere maggioranze ancor più aggravate per infliggere la suprema pena e, soprattutto, la stessa citazione del ragionamento di Condorcet sembrava testimoniare la discrasia tra le convinzioni nutrite intimamente da Daunou – che già in altre occasioni, in passato, si era espresso convintamente contro la pena capitale – e le affermazioni da lui repute idonee e ricevibili nel clima della Restaurazione.

d'aspirer à un régime judiciaire qui rende à la fois impossible et l'impunité d'un coupable et [male definito «plus déplorable encore»] la condamnation d'un innocent»¹⁷⁵³ –, la società aveva il dovere sacro di compiere ogni sforzo per avvicinarsi il più possibile all'obiettivo fondamentale, votato al riconoscimento e al rispetto delle garanzie fondamentali teorizzate nell'*Essai*.

Simbolicamente suggestivo il fatto che l'ultimo discorso pronunciato dai banchi della Camera tornasse a lambire uno dei temi cardine della riflessione di Daunou, sviluppato fin dagli esordi rivoluzionari. Il 22 dicembre 1831, prendendo la parola in qualità di *rapporteur* della commissione incaricata di esaminare il progetto di legge relativo all'istruzione primaria presentato dal ministro dell'istruzione Montalivet il 24 ottobre precedente, Daunou proponeva un'approfondita disquisizione non solo sulle singole disposizioni del piano, ma sulla natura, i limiti e le finalità dell'istruzione pubblica. Se dopo *les Trois glorieuses* cambiava il riferimento specifico, non cambiava la logica e il principio che portava il relatore ad indirizzarsi, innanzitutto, al dettato del documento fondamentale. Più in particolare, a fungere da bandiera e faro ideologico era l'articolo 69, tra le cui clausole era presente la promessa di una prossima legislazione in materia d'istruzione pubblica e della *liberté* d'insegnamento. Innumerevoli sono i punti di contatto rispetto alle convinzioni espresse decenni prima, a partire dalla continuità con l'educazione familiare¹⁷⁵⁴, dalla centralità del grado d'istruzione primaria, dalla valorizzazione della libertà d'insegnamento – che comprendeva il divieto di un'istruzione obbligatoria, ovvero coatta¹⁷⁵⁵; la possibilità di organizzare istituti educativi privati e l'insindacabilità dei metodi dell'insegnante – e dalla messa in evidenza del legame insito tra ignoranza pubblica e dispotismo politico: «Lorsque le despotisme s'effrayait des premiers progrès de l'instruction populaire, il ne comprenait pas males ses propres intérêts: la liberté compromettrait tous les siens, si elle ne sentait pas qu'elle n'a de garantie efficace et véritable que dans les lumières communes»¹⁷⁵⁶. Il cerchio sembrava allora veramente chiudersi: come agli albori della Rivoluzione era stato l'ambito educativo che, in qualità di sacerdote patriota, lo aveva avvicinato alla politica,

¹⁷⁵³ *Archives parlementaires (op. cit.)*, deuxième série, t. LXVII, p. 277.

¹⁷⁵⁴ «Pour que l'éducation primaire, domestique de sa nature, devienne utilement publique, il faut qu'elle s'éloigne le moins possible du régime de la famille, et par conséquent qu'elle reste sous celui des agrégations locales des familles, qui s'appellent communes ou cantons». *Ivi*, t. LXXII, p. 725.

¹⁷⁵⁵ L'istruzione obbligatoria appariva infatti a Daunou come «une grave atteinte aux libertés personnelles et domestiques». *Ivi*, p. 723. Sarebbe stato decisamente preferibile, secondo l'oratore, rendere l'istruzione primaria accessibile a tutti (anche attraverso la gratuità prevista per gli indigenti) e, attraverso la dimostrazione tangibile dei suoi benefici, condurre ad un libero e spontaneo accesso ad essa.

¹⁷⁵⁶ *Ivi*, p. 716. L'indubbia affinità che lega i contenuti del discorso coi principi relativi all'istruzione pubblica professati da Daunou nei decenni precedenti non esclude la presenza di specifici punti divergenti. L'intervento del 1831, per esempio, si caratterizza per una valorizzazione della libertà di culto assai più marcata rispetto alle pubblicazioni di epoca rivoluzionaria. Il riconoscimento della pluralità di culti professati dai francesi portava infatti Daunou a problematizzare la questione del culto da insegnare nelle scuole primarie – che avrebbe dovuto coincidere con quello genitoriale – e a prevedere la presenza nei comitati adibiti alla sorveglianza di questo grado d'istruzione dei ministri di *ogni* culto presente sul territorio. In passato, come si ricorderà, Daunou, pur stabilendo un principio di tolleranza, era stato invece incline a riconoscere una preminenza della religione cristiana all'interno dell'ordinamento pubblico.

all'indomani del 1830 era il rinnovato dominio della libertà a riaprire quasi naturalmente le porte alla questione educativa. Dopo un lungo e tormentato viaggio, composto da avvicinamenti, instabili conciliazioni e impreviste cesure, politica e istruzione tornavano a fondersi nell'ultimo discorso pubblico pronunciato da Daunou, che – certo inconsciamente – finiva così per concludere la sua longeva e straordinaria parabola pubblica proprio dove essa era iniziata:

Dès 1789, lorsqu'on songeait à garantir par des institutions nouvelles la liberté des citoyens et l'action régulière des pouvoirs, on sentait vivement le besoin de répandre l'instruction élémentaire sur tous les points du territoire, dans tous les degrés des conditions sociales. On comprenait qu'un peuple ne devient, ne demeure libre qu'autant qu'il s'éclaire, et que la grossière ignorance où une partie considérable de la population resterait condamnée la replacerait sous le joug de ses oppresseurs, ou la laisserait à la disposition des factions perturbatrices, et rendrait quelquefois dangereux les progrès même des classes supérieures. L'expérience, depuis 40 ans, n'a que trop justifié ces prévisions. L'extrême insuffisance de l'instruction populaire, malgré des essais tentés à différentes époques pour y remédier, a contribué plus qu'aucune autre cause, peut-être, à perpétuer les désordres, les usurpations, les troubles, et il n'est réservé de recueillir pleinement les bienfaits de votre régime politique actuel qu'à ceux qui verront les effets, bien lointains encore, de la loi que vous allez discuter.¹⁷⁵⁷

Dopo altri interventi in cui venivano rilanciati i capisaldi del suo impegno politico sotto la Restaurazione – e quindi, in estrema sintesi, l'applicazione rigorosa della Carta, la salvaguardia dei diritti fondamentali da essa garantiti e la contrarietà ad ogni restrizione dell'eleggibilità in senso plutocratico¹⁷⁵⁸ –, il 7 novembre del 1839 Daunou veniva creato da Luigi Filippo Pari di Francia. Si trattava di un evento tutt'altro che irrilevante anche dal punto di vista ideologico. Aveva destato un certo clamore, infatti, il discorso pronunciato dallo stesso il 1 ottobre del 1831 proprio a proposito di un'istituzione che si trattava allora di riorganizzare. In quell'occasione, Daunou si era espresso a favore di una *Pairie* non aristocratica, ma pienamente inserita nel circuito rappresentativo e, quindi, elettiva, a vita, ma non ereditaria e composta da un numero predeterminato di membri (pari a 230)¹⁷⁵⁹. Il discorso conteneva molti punti che travalicavano il motivo occasionale e ribadivano i principi del suo ricco, composito, ma coerente profilo politico-costituzionale. Tornava, per esempio,

¹⁷⁵⁷ *Ivi*, pp. 724-25.

¹⁷⁵⁸ Particolarmente evocative le parole pronunciate nel corso della seduta del 31 gennaio 1831 in risposta ad un progetto di riorganizzazione municipale: «Un ancien écrivain, Xénophon, en attribuant à Socrate une énumération des différentes espèces de gouvernements, invente le mot de *Plutocratie* pour désigner celui où les pouvoirs sont confiés de préférence aux favoris de Plutus, à ceux dont les noms amènent les plus hauts chiffres dans les rôles du fisc. Ce nom de *Plutocratie*, que Xénophon a bien soin de distinguer de l'aristocratie, ne s'est pas conservé, et il serait injuste de l'appliquer aux Constitutions qui exigent des cens déterminés ; car c'est là une des conditions naturelles de l'ordre social. Mais, si en effet, le tableau des éligibles, des électeurs, des citoyens, se réduisait, comme dans les projet de votre commission, à de courtes listes de plus imposés, et s'il fallait donner un nom à un tel régime, je n'en connaitrais pas qui lui convint mieux que celui *Plutocratique*». *Archives parlementaires* (op. cit.), deuxième série, t. LXVI, pp. 438-439.

¹⁷⁵⁹ Cfr. *Ivi*, t. LXX, pp. 282-290.

l'irremovibile rifiuto per ogni concetto non limitato, ma confuso, indefinito e dunque in fin dei conti arbitrario: «Rien de ce qui demeure indéterminé n'est garanti; le nom de Constitution ne saurait convenir aux établissements qui n'ont pas de limites positives»¹⁷⁶⁰.

Il rifiuto della costituzione mista, incarnato dalla realtà inglese e connotato, in primo luogo, dalla permanenza di un principio aristocratico che Daunou riconosceva orgogliosamente come ormai inconciliabile con la realtà francese, veniva qui fondato sulla più generale riluttanza ad importare costumi e, soprattutto, istituzioni straniere: «En général, il n'y a guère plus de profit que de convenance et de dignité dans ces emprunts d'institutions étrangères; ils sont toujours incomplets, quelquefois purement fictifs, le plus souvent malheureux»¹⁷⁶¹.

La condanna del sistema inglese, uno dei topos più capillari e resistenti del percorso intellettuale dell'autore, conduceva Daunou a rintracciare una specificità prima di tutto politica della Francia che gli permetteva di ricollegare in un'unica parabola la Rivoluzione del 1789 e quella del 1830:

Si l'on démêle en certains détails de la Charte de 1814 de légères empreintes du système parlementaire des Anglais, comme aussi quelques réminiscences de notre ancien régime monarchique, on y rencontre, surtout depuis les amendements qu'elle a subis en 1830, beaucoup plus de vestiges de la Révolution qui s'est opérée dans nos idées et nos lois politiques en 1789, et qui demeurent inconciliables avec une pairie proprement dite.¹⁷⁶²

Poco dopo, il legame tra l'89 e il '30 in funzione antibritannica veniva ulteriormente sviluppato ed approfondito: «Je dis la nation française, afin qu'on ne m'oppose pas l'exemple d'un peuple voisin chez qui la pairie est aristocratique, et au sein duquel règnent des traditions et des habitudes politiques tout à fait différentes de celles que les Révolutions de 1789 et de 1830 ont établies et affermiées parmi nous»¹⁷⁶³. Di questo patrimonio politico che congiungeva i crocevia degli ultimi due secoli della storia francese – e non solo – faceva sicuramente parte il concetto di sovranità nazionale, che come nell'89 rimaneva uno dei fulcri del suo pensiero, tanto da essere considerato come «l'expression d'un fait qu'il est difficile de méconnaître, savoir que tous les pouvoirs sociaux résidaient dans la société même

¹⁷⁶⁰ *Ivi*, p. 287.

¹⁷⁶¹ *Ivi*, p. 283. Nell'ottica di Daunou, infatti, la sola accezione che poteva rendere accettabile l'esistenza di una Camera alta era quella che l'avesse vista come un'istituzione moderatrice, che frenasse all'occorrenza misure troppo ardite dei deputati e che, in ogni caso, fosse composta sulla base del merito e non dell'eredità. Per questo motivo immaginava che per ogni posto vacante il monarca potesse esercitare il suo diritto di nomina solo tra i tre candidati che gli sarebbero stati presentati da un apposito collegio elettorale: «Puisqu'on ne veut pas que la Chambre des pairs soit aristocratique, il importe de rendre visibles les liens qui la doivent attacher étroitement à la nation». *Ivi*, p. 285. Una volta tanto, gli auspici di Daunou non sarebbero stati strozzati dalle scelte della politica: benché non tutti i punti espressi venissero accolti, la legge del 29 dicembre 1831 negava perlomeno l'ereditarietà della carica di *pair*.

¹⁷⁶² *Ibidem*.

¹⁷⁶³ *Ivi*, p. 285.

avant le moment où, pour en rendre l'exercice plus praticable, plus régulier, plus utile, elle a dû déléguer»¹⁷⁶⁴.

Considerati i temi sviscerati nel corso del lungo intervento del 1831, anche l'accettazione, ormai sul finire della sua vita, della carica di *pair de France* non deve essere vista come una semplice contraddizione o come l'esemplificazione di una condotta opportunistica. Si trattava, semmai, dell'ennesima rifrazione di una parabola politica lunghissima, non priva di discontinuità e persino di apparenti incongruenze, ma sempre esercitata portando avanti, in maniera diversa a seconda del regime e della realtà prospicienti, una limitata serie di ideali fondamentali che, al contrario, rimanevano ben saldi.

¹⁷⁶⁴ *Ivi*, p. 286. Così come rientrava in questo bagaglio culturale e politico la condivisa accettazione di una monarchia ereditaria pur rigettando, in entrambi i casi, il principio ereditario quale privilegio di una casta.

CONCLUSIONI

IL TERMINE DI UNA GENERAZIONE E IL PASSAGGIO DEL TESTIMONE

Gli anni successivi all'instaurazione della Monarchia di luglio, coincidenti con la parte conclusiva della lunga biografia di Daunou, furono costellati da una lunghissima serie di impegni e fatiche letterarie e culturali in senso lato. La fama di lungo corso del personaggio, del resto, era stata resa ancor più illustre dall'ammirevole condotta che, ormai settantenne, aveva mostrato nel corso delle convulse giornate del 1830 e che gli valse, tra l'altro, la nomina da parte di Luigi Filippo ad ufficiale della *Légion d'honneur* nel 1831. Iniziava così una serie impressionante di curatele e opere di scavo documentario che portarono l'erudito ad occuparsi dei temi più disparati: dalla continuazione dell'imponente *Recueil des Historiens des Gaules et de la France*, curata insieme a Joseph Naudet dopo la morte del benedettino Brial nel 1828 – portata avanti con impegno e dedizione, come detto in apertura, fino agli ultimissimi giorni della sua esistenza –, alla collaborazione alla *Biographie Universelle* di Michaud, di cui avrebbe curato più di 60 voci. Senza contare gli incarichi rivestiti durante l'intero corso della Restaurazione, e che comprendevano la direzione del «Journal des Savants» per più di vent'anni, l'insegnamento presso il prestigioso *Collège de France* dal 1819 al 1830 e la partecipazione decisiva ad un'altra delle opere enciclopediche del periodo: la *Histoire littéraire de la France*, composta insieme a personaggi del calibro di Pastoret, Brial e l'amico di lungo corso Ginguené¹⁷⁶⁵. Veniva quindi affidato sempre a lui l'onorevole compito di recitare il discorso d'inaugurazione in occasione della reintegrazione della *Académie des Sciences Morales et politiques* nel 1832 e, sei anni dopo, veniva nominato alla carica di segretario perpetuo della *Académie des Inscriptions* al posto del defunto Silvestre De Sacy¹⁷⁶⁶. La presente lista, nient'affatto esaustiva, è però sufficiente a render conto della crescente esposizione pubblica di Daunou negli anni finali della sua vita. L'esemplarità del personaggio non si limitava affatto al lato culturale. Anzi, ancor più esattamente, potremmo dire che l'impegno in ambito culturale non rimaneva, come di consueto, imprigionato in una dimensione meramente accademica.

¹⁷⁶⁵ Fu considerato un capolavoro nel proprio genere il suo *Discours sur l'état des lettres en France au treizième siècle*, posto in apertura del XVI volume della raccolta. Al netto di questa composizione, Daunou redasse più di 160 *notices* tra il XIII e il XX volume.

¹⁷⁶⁶ Era proprio a seguito di questa ennesima carica onorifica che maturava la scelta di abbandonare la direzione del «Journal des Savants», che sentiva di non poter più esercitare con la stessa efficienza anche a causa dell'età ormai avanzata.

Cultura e politica non furono mai, nella Restaurazione come durante l'Impero e gli anni rivoluzionari, due attività semplicemente coesistenti, quanto piuttosto due facce interrelate di un organico impegno pubblico. La riedizione di opere storico-letterarie composte in età napoleonica, con la puntuale espunzione di ogni riferimento compromettente all'imperatore decaduto, non è che una delle plurime riprove del groviglio inscindibile tra le due dimensioni. Così, nella riedizione delle opere di Boileau-Despréaux pubblicata tra il 1825 e il 1826, spariva la sezione che, nel 1809, aveva segnato l'adesione almeno formale di Daunou all'ordine imperiale¹⁷⁶⁷. Così anche quando, pubblicando una nuova versione dell'*Essai sur la puissance temporelle des papes* nel 1818, eliminava con estrema cura dall'«Avis des éditeurs» e dall'*explicit* ogni traccia dell'esaltazione del generale corso che, pur tra molte remore, aveva animato queste pagine¹⁷⁶⁸.

Ancor più rappresentative dell'interrelazione delle due diverse ma complementari dimensioni di coinvolgimento pubblico sono le numerose *notices* composte dall'autore in memoria di personalità di alto spessore che, spesso e volentieri, aveva potuto conoscere in prima persona. Non è dunque casuale che Daunou si rivolgesse, tra gli altri, a Garat e Chénier, ovvero ai due elementi della «trinité philosophique» descritta dall'oscuro Auguste Hus e presentata in apertura della presente indagine. Lo strumento della scheda biografica travalicava presto il mero fine commemorativo, allacciandosi alla rievocazione e alla conseguente reinterpretazione di precisi episodi ed elementi storici. Da Rulhière a Chénier, da Ginguené a Jean-François de Laharpe, passando per Thurot, Garat, Destutt de Tracy, Laromiguière e molti altri: il ruolo di Daunou come compositore seriale di *notices* conduce quasi inevitabilmente all'elaborazione di una precisa immagine della storia passata, che tornava ad essere presentata e riflettuta, a volte, a decenni di distanza. Si trattava di una tendenza naturale: nella maggior parte dei casi, Daunou era chiamato a riassumere in poche pagine il valore individuale e collettivo di figure con cui aveva condiviso un percorso culturale e spesso politico comune: in altre parole, al *savant* non sfuggiva che quella particolare produzione letteraria gli conferiva un cruciale compito di custode e garante di una memoria storica collettiva che non doveva andare persa. Questo processo, che molto aveva a che fare con l'originalità del gruppo *idéologique* – sempre più emarginato, oltre che dai rovesci politici, anche dall'emersione e nell'affermazione di correnti e sensibilità filosofiche differenti – si rivela con particolare chiarezza in alcune schede particolari, come quelle dedicate a Laromiguière, Ginguené, Chénier e Parent-Réal.

¹⁷⁶⁷ «Aujourd'hui que toutes les émulations renaissent à la voix d'un héros couvert de toutes les gloires, les préceptes et les exemples de Boileau vont exercer sur la littérature françoise la plus libre et la plus heureuse influence: ils susciteront et dirigeront dans tous les genres de poésie des talents dignes d'honorer un vaste empire et un grand siècle. Puisse le soin que nous prenons de rassembler ici tous les écrits de ce législateur du Parnasse concourir à propager cette instruction saine et féconde que l'auguste législateur de la France compte au nombre des premiers besoins de ses peuples». DAUNOU, *Discours préliminaire*, in *Œuvres complètes de Boileau Despréaux*, Paris, Mame frères, vol. I, p. LXIV, 1809.

¹⁷⁶⁸ Cfr. Id., *Essai historique sur la puissance temporelle des papes*, 2 voll., Paris, au Bureau du Censeur Européen, 1818.

Attraverso queste *notices* viene infatti ripercorsa l'intera parabola storica vissuta in prima persona da Daunou, dalla Rivoluzione al tornante del 1830. Elogiando l'immediato coinvolgimento dei compagni *savants*, l'Ottantanove veniva consacrato e dipinto come la prima causa libertaria universale. Così rievocando i primi passi politici di Parent-Réal, in una scheda composta proprio negli ultimi anni della sua vita, la Rivoluzione veniva riabilitata quantomeno nei suoi moventi originari: «On le remarquait déjà dans les rangs des citoyens qui, depuis 1789, avaient embrassé la cause de la liberté avec le plus de sagesse et d'ardeur»¹⁷⁶⁹.

Ad accentrare l'attenzione posteriore dell'ormai anziano *idéologue* erano, però, soprattutto i successivi e ripetuti inciampi di quella causa lodevole, dall'incedere del Terrore all'ascesa napoleonica, fino al tentativo di reimpiantare un ottuso dispotismo da parte di Carlo X. Presentando le opere teatrali dell'amico fraterno Chénier, ad esempio, non poteva sottacere il coraggio pagato a caro prezzo di fronte a quella che era presentata come una delle più feroci e sanguinarie dittature conosciute dalla Francia: «*Caius Gracchus*, mis au théâtre en 1792, continuait d'être représentée en 1794. "Arrêtez. Malheur à l'homicide... *Des lois et non du sang*. Ne souillez point vos mains". Voilà ce que Chénier osait faire entendre et faire applaudir, au moment même où le sang coulait à grand flots sur les ruines de toutes les institutions sociales. La tyrannie répondit : du sang et non des lois, proscrit la pièce, et résolut la proscription du poète»¹⁷⁷⁰.

Il ricordo terribile di quegli eventi prorompeva in maniera ancor più sofferta e partecipe nel ritratto di un altro membro eminente del gruppo *idéologique*: Ginguené.

Ginguené, dans cet ouvrage [il riferimento era alle *Lettres sur les confessions de J. -J. Rousseau*] et dans la Feuille villageoise, avait trop ouvertement professé l'amour de la justice, la haine du désordre et des violences, pour échapper aux fureurs de l'ignoble tyrannie qui régna sur la France en 1793 et 1794. Comme son ami Chamfort, comme la plupart des hommes éclairés et vertueux de cette époque, il fut calomnié, espionné, arrêté et jeté dans les cachots. Sa carrière allait finir, si le jour de la délivrance se fut fait un peu plus long-temps attendre. Il sortit de sa prison tel qu'il y était entré, ami des lettres, des lois et de la liberté : comme il n'avait jamais fait de dithyrambe en l'honneur de l'anarchie, il ne se crut pas tenu de redemander le despotisme ; et n'ayant jamais porté de bonnet rouge, il n'avait ni à déposer, ni à prendre la livrée d'aucune faction. Il retrouvait une patrie : il continua de la servir, et ne sentit pas le besoin de se venger autrement des insensés qui l'avaient opprimé comme elle.¹⁷⁷¹

¹⁷⁶⁹ Id., *Notice sur la vie et les ouvrages de M. Nic. -J. -M. Parent-Réal*, [1839], in BNF, NAF 21907, f. 152v. La versione consultata rappresenta una bozza su cui sono segnalati numerosi interventi e correzioni dell'autore. La *notice* sarebbe uscita nel 1839 per i tipi di Firmin-Didot frères nel 1839.

¹⁷⁷⁰ Id., *Notice sur M. -J. de Chénier (op. cit.)*, p. 8.

¹⁷⁷¹ Id., *Notice sur la vie et les ouvrages de M. Ginguené*, in Pierre-Louis Ginguené, *Histoire littéraire d'Italie*, seconde édition, t. I, Paris, Michaud, 1825, p. XIII.

Come emerge chiaramente dal passo proposto, la compilazione di ritratti biografici postumi di personaggi con cui aveva condiviso non solo l'ascendente culturale, ma anche una precisa azione politica, non si limitava affatto al profilo prosopografico, ma si apriva a considerazioni che riguardavano uno specifico gruppo dal profilo ibrido, allo stesso tempo filosofico e politico, rappresentato in massima parte da *idéologues*. Non sorprende, così, che le vicende biografiche individuali potessero intrecciarsi con quelle collettive, come nel caso di Laromiguière, altro insigne esponente del circolo. Ricordando gli anni finali del regime direttoriale, Daunou ammetteva l'esistenza di quelle originali riunioni serali che riunivano *idéologues* e membri del *salon* di Madame de Staël a cavallo dei due secoli, prima che lo zelante Fouché vi imponesse un termine.

En ce temps [verso il 1798] s'était formée une société purement amicale, qui se réunissait trois fois par mois durant les dernières heures de la journée, et ne s'occupait le plus souvent que de littérature ou de philosophie. Laromiguière y rencontrait Garat, Cabanis, Tracy, Thurot, Gallois, Jacquemont, Lebreton... ; quelquefois Chénier, Andrieux, Ginguéné, Benjamin Constant... Hélas ! De tous ceux qui prenaient part à ces paisibles et honorables entretiens, il ne reste que celui qui en rappelle ici le souvenir. Cette société se maintint jusqu'en 1802 ; et c'était surtout aux hommes qui la composaient, que Bonaparte appliquait ce nom d'idéologues, qu'il prenait pour la plus sanglante des injures. Plusieurs d'entre eux siégeaient au Sénat ou au Tribunal, dans les rangs de l'opposition, tort que déjà l'on ne savait plus pardonner.¹⁷⁷²

L'originale asse politico-culturale che, almeno per un certo periodo, tenne assieme *idéologues* e futuri membri del circolo di Coppet veniva messa in luce da Daunou anche in altre occasioni. Si scopre così come, sebbene ne costituissero il pilastro fondante, la comune opposizione alle mire autocratiche de «L'ennemi tout puissant de l'idéologie et de la liberté»¹⁷⁷³ non costituissero affatto il solo elemento condiviso. Così, rievocando il rapporto tra la baronessa e lo sfortunato Chénier, Daunou metteva in luce una comunanza di visioni politiche radicata ad un livello molto più profondo di una semplice comunanza dell'avversario politico del momento: «Elle aimait comme lui, il aimait comme elle, la liberté et la justice; et, depuis 1795 jusqu'en 1802, on n'apercevait d'ordinaire aucune différence bien essentielle entre leurs opinions politiques»¹⁷⁷⁴.

Sebbene neppure il regime direttoriale, a lungo sostenuto dal *savant*, uscisse incolume da questa rilettura storica complessiva operata a posteriori¹⁷⁷⁵, era sull'epoca napoleonica che si concentravano

¹⁷⁷² Id., *Notice sur Laromiguière*, «Journal de la langue française», III série, t. II, janvier 1839, p. 7.

¹⁷⁷³ *Ibidem*.

¹⁷⁷⁴ DAUNOU, *Notice sur M. -J. de Chénier*, in *Théâtre de M. -J. de Chénier*, (op. cit.), t. I, p. XXXIII. Alla base della futura frattura, peraltro, non sarebbero intervenuti motivi di ordine politico, bensì di matrice eminentemente culturale e filosofica: «Il n'en était pas tout-à-fait ainsi lorsqu'il s'agissait du genre romantique ou de la philosophie allemande». *Ibidem*.

¹⁷⁷⁵ «Un nouveau gouvernement ne tarda point à s'installer, qui ayant connaissance des excellents services que Parent-Réal avait déjà rendus, et appréciant ceux qu'on devait attendre de son patriotisme et de sa capacité, le fit d'abord son commissaire auprès de l'administration municipale du canton d'Ardres. C'est l'une des premières nominations émanées

i riferimenti polemici dell'ideologo. È la *notice* dedicata all'amico più caro a traboccare di riferimenti che intendevano condannare sotto ogni punto di vista l'autocrazia del generale corso. Come nei casi sopracitati, anche in questo frangente si dovette però attendere la rielaborazione successiva alla caduta dell'imperatore affinché, al posto degli elogi di occasione, subentrassero le reali convinzioni dell'autore. È, dunque, nella riedizione della *notice* del 1818 che assistiamo alla denominazione di Napoleone come «tyran» (o come il «plus impérieux des despotes»); alla presentazione delle opere più dure contro il regime – emblematici i casi del *Cyrus*, rappresentato una sola volta sul finire del 1804 poiché «On crut apercevoir quelques rapports entre le couronnement de Cyrus, et la bénédiction pontificale qui venait de consacrer une usurpation funeste»¹⁷⁷⁶ e dell'*Épître à Voltaire*, risalente al 1806, che attirò su Chénier le ire dell'imperatore – e alla esaltazione dell'impegno politico portato avanti dall'amico in opposizione ai progetti liberticidi all'indomani del 18 *brumaire*¹⁷⁷⁷.

Attraverso il filtro biografico, riemergevano a distanza di decenni le motivazioni più profonde alla base dell'azione politica di Daunou, appena celata dal *medium* del momento:

Dans ces discussions et en plusieurs autres non moins graves, mais surtout dans les plus périlleuses, comme celle des tribunaux spéciaux, les opinions toujours franches de Parent-Réal, loin d'annoncer ou de cacher l'intention d'ébranler le gouvernement de ce temps là, tendaient au contraire à l'affermir, en lui refusant les moyens de se perdre tôt ou tard par l'habitude des infidélités, par d'excessifs abus du pouvoir. Mais déjà le premier consul aspirait à l'empire: il voulait des complaisances, des connivences et non des conseils. Engagé par des adulations serviles, entraîné par de brillants et trompeurs succès dans la route aventureuse qui devait aboutir à des précipices, il souffrait impatiemment qu'on osât prévoir les malheurs auxquels il dévouait la France, et la catastrophe immanquable à laquelle il s'exposait lui-même.¹⁷⁷⁸

du Directoire exécutif, qui se serait mieux affermi, s'il n'en eût jamais fait que de pareilles». DAUNOU, *Notice sur la vie et les ouvrages de M. Nic. -J. -M. Parent-Réal (op. cit.)*, p. 5, f. 153r.

¹⁷⁷⁶ Id., *Notice sur M. -J. de Chénier (op. cit.)*, 1818, p. XII. Nella prima edizione, al contrario, non solo non erano presenti le condanne alla figura di un imperatore ben saldo al comando, ma alla figura di «sa Majesté» venivano anzi tributati riconoscimenti lusinghieri e ripetute esaltazioni, che arrivavano persino a presentarlo nelle consuete vesti di «Héros» che era riuscito a riportare la calma e la tranquillità in Francia. Cfr. Id., *Notice sur M. -J. de Chénier (op. cit.)*, 1811, p. 18. Alla versione del 1811 e a quella del 1818 ne sarebbe seguita una terza, risalente al 1825, che però si sarebbe limitata a minimi aggiustamenti che non modificavano il tenore *politico* della *notice*. Cfr. DAUNOU, *Notice sur M. -J. de Chénier*, in *Œuvres posthumes de M. J. Chénier (op. cit.)*, pp. I-XXIII.

¹⁷⁷⁷ «Tous ceux qui ont connaissance des événements de 1799 et des trois années suivantes, savent que Chénier fut l'un des hommes publics de cette époque qui, soit dans les commissions intermédiaires établies le 18 brumaire, soit au sein du tribunal, s'efforcèrent de mettre un frein aux usurpations, de repousser les lois arbitraires, de maintenir en France les derniers restes du système représentatif [...]. Il fut donc compris dans l'élimination de 1802 avec MM. Benjamin Constant, Bailleul, Ganilh, Ginguené, Parent-Réal, Thiessé, Daunou, Saint-Aubin, etc ; et peu s'en fallut qu'on ne prit contre lui des résolutions plus violentes». Id., *Notice sur M. -J. de Chénier (op. cit.)*, 1818, p. XXIV. Il ricordo di un periodo particolarmente doloroso anche sul lato personale era anche l'occasione, per Daunou, di indirizzare delle dure censure contro gli intellettuali che, a differenza di Chénier, si erano affrettati a vendersi al regime dietro compensi ed onori: «depuis 1799 jusque'en 1802, quand l'opulence et les honneurs étaient pour des hommes tels que lui, le prix assuré de l'adulation et des complaisances, loin de rendre à la tyrannie aucun des services qu'elle récompensait avec tant de prodigalité, il s'est tenu constamment et sciemment sur la ligne qui n'aboutissait qu'à des disgraces». *Ivi*, p. XLII.

¹⁷⁷⁸ DAUNOU, *Notice sur la vie et les ouvrages de M. Nic. -J. -M. Parent-Réal (op. cit.)*, p. 9, f. 155r.

Di biografia in biografia, nelle spoglie custode di una memoria condivisa Daunou sembrava arrivare a chiudere il cerchio, descrivendo i toni dell'ultimo grande tentativo di ristabilire un regime tirannico sulle spoglie delle libertà ancora una volta violentate.

Il [Parent-Réal] fit à a fin de 1823, et dans les premiers mois de 1824, un cours de littérature à l'Athénée, autrefois le Lycée; et il s'occupait de compositions du même genre, lorsqu'il perdit l'un de ses amis les plus intimes, Lacretelle aîné, qui le chargeait de l'exécution de quelques-unes de ses dernières volontés, et le nommait son successeur dans la société des coopérateurs de la *Minerve*. Mais le progrès du pouvoir arbitraire et de toutes les intolérances avait forcé d'interrompre cette utile et brillante publication périodique ; il y avait peu d'apparence qu'on la put reprendre.¹⁷⁷⁹

Come si vede, nel loro insieme le *notices* composte da un *idéologue* sempre più fiaccato dagli anni, ma lucidissimo, divengono un caleidoscopio composto da frammenti storici provenienti da un passato che forse proprio così, per la prima volta, assumeva i tratti di una certa omogeneità.

Si tratta di un processo di riesame tendenzialmente olistico di un vissuto, allo stesso tempo, pubblico e privato che emerge con forza anche da un'altra opera culturale, la più complessa ed imponente per distacco dell'intera produzione del personaggio. Tutto era iniziato il 13 gennaio 1819, quando Daunou aveva ricevuto la notizia ufficiale della sua nomina da parte di Luigi XVI alla cattedra di «Storia e morale» del Collège Royal de France¹⁷⁸⁰. La lezione introduttiva di un corso che si sarebbe svolto per più di un decennio si sarebbe svolta il 13 aprile dinanzi ad una platea niente affatto limitata ai solo studenti, ma comprensiva dei più eminenti personaggi pubblici dell'epoca, compresi i compagni *savants* di molte battaglie, da Destutt de Tracy, a Garat, ad Andrieux. Benché, stando alla testimonianza di Taillandier, il diretto interessato avesse pensato più di una volta di conferire una veste editoriale alle sue lezioni, il progetto non vide mai la luce finché Daunou rimase in vita¹⁷⁸¹. I 20 volumi che compongono il *Cours d'études historiques* sarebbero usciti infatti solo a partire dal 1842 e solo grazie agli sforzi dello stesso Taillandier e di due accademici legati all'ormai defunto erudito, peraltro autori al pari del primo di biografie in suo onore: Benjamin Guérard e Natalis de Wailly.

Per mole, caratteristiche e spirito generale si tratta di un'opera che può essere accostata alle più alte produzioni storiche dell'epoca, composte da personaggi del calibro di Sismonde de Sismondi o di François Guizot. Non a caso, entrambi costituirono modelli a cui guardare e, nel caso, anche da

¹⁷⁷⁹ *Ivi*, p. 14, f. 157v.

¹⁷⁸⁰ Cfr. BNF, NAF 21889, f. 164r.

¹⁷⁸¹ Secondo la medesima fonte, all'altezza del 1824 l'*idéologue* aveva addirittura preparato un'apposita introduzione in vista di una pubblicazione evidentemente ritenuta prossima. Il primo volume, in effetti, sarebbe stato stampato in quello stesso anno dall'editore Firmin Didot, senza però, per motivi che rimangono ignoti, venir effettivamente consegnato al pubblico. Cfr. TAILLANDIER, *Préface*, in DAUNOU, *Cours d'études historiques*, t. I, Paris, Firmin Didot Frères, 1842, pp. VIII-IX.

criticare, nel corso degli anni della Restaurazione. Ha quasi del clamoroso l'accuratezza e la sensibilità con cui Daunou seguì dalle colonne del «Journal des Savants» le uscite successive dei volumi della *Histoire des Républiques italiennes du Moyen Âge* prima e della *Histoire des Français* poi, testimoniate da puntuali schedature e recensioni che avrebbero superato l'arco di un ventennio (dal 1817 al 1840). Tra i molti motivi di ammirazione dell'opera del ginevrino – e al netto di specifici punti di divergenza che il redattore non mancava di segnalare –, uno era l'elemento cardinale che univa i due storici: la ricerca assoluta della verità. Si trattava, per Daunou, del movente principale alla base di ogni ricerca storica, e difatti proprio così lo presentava nella lezione inaugurale dell'aprile 1819.

La plus sainte des obligations que cette nouvelle fonction m'impose, et celle qui me sera plus chère, est de rechercher scrupuleusement la vérité et de l'exposer avec franchise. [...] Personne n'est véridique, ni raisonnable, ni équitable impunément; et si l'on craint d'être sincère, il ne faut pas entreprendre d'écrire l'histoire, ni de l'enseigner. En professant une science, nous contractons avec cette science elle-même des engagements antérieurs et supérieurs à tous les autres : nous lui devons de la présenter telle qu'elle est, sans l'altérer, sans la mutiler, sans rien ôter de ce qu'elle a de positif, d'instructif et de sévère.¹⁷⁸²

Il passo dal criterio di verità alla consueta rivendicazione della libertà personale era ovviamente breve, e il professore del *Collège* non si riguardava a percorrerlo: « Je réclame, au nom des élèves qui doivent m'écouter, la liberté de ne les tromper jamais: leur dire la vérité pure et entière est un respect dû à leur âge, un voir et un droit du mien»¹⁷⁸³.

Non meno importante, anche se non altrettanto duraturo, era il rapporto con l'opera storica di Guizot, come attestato dalla recensione sullo stesso «Journal des Savants» degli *Essais sur l'Histoire de France*, pubblicata nel dicembre 1823¹⁷⁸⁴. Al di là di un sincero apprezzamento per la serietà e l'utilità di un'opera che non poteva mancare di tornare utile ai francesi, non erano assenti anche in

¹⁷⁸² DAUNOU, *Discours d'ouverture du Cours d'Histoire, prononcé au Collège royal de France, le 13 avril 1819*, in Id., *Cours d'études historiques (op. cit.)*, p. XXXV. Il discorso inaugurale sarebbe stato pubblicato in un libello a parte sin dal 1819 per i tipi di Foulon. Un esemplare è conservato *Bibliothèque des Annonciades* di Boulogne-sur-Mer (C 5640, 25688). Le stesse corde erano toccate da un passo paradigmatico dell'introduzione sismondiana alla *Histoire des Français*: «C'est avec une plus haute idée des devoirs de l'historien, et de l'usage qui peut être fait de son travail; c'est avec un sentiment plus consciencieux de cette vérité que nous devons à nos lecteurs tout entière, sans ménagement, sans subterfuges, sans arrière-pensée, que nous avons entrepris l'histoire des Français, et que nous publions aujourd'hui les deux premières Parties». JEAN CHARLES LÉONARD SISMONDE DE SISMONDI, *Histoire des Français*, t. I, Paris, Treuttel et Würtz, p. XV, 1821. Sull'accoglienza della produzione storica di Sismondi nella Francia dell'epoca si veda MARIA PIA CASALENA, *La ricezione dell'opera sismondiana nella Parigi dell'Impero napoleonico*, «Rara Volumina», vol. 1-2, 2015, pp. 63-73. Più in generale, sulla concezione storica del personaggio si veda ancora Ead., *Liberté, progrès et décadence. L'histoire d'après Sismondi*, Genève, Slatkine, 2018.

¹⁷⁸³ DAUNOU, *Discours d'ouverture du Cours d'Histoire (op. cit.)*, p. XXXVI.

¹⁷⁸⁴ Per una panoramica sulla storiografia, francese e non solo, nel XIX secolo, si veda REGINA POZZI, *Tra storia e politica. Saggi di storia della storiografia*, Napoli, Morano Editore, 1996. Sulla figura storica di Guizot e sulla sua influenza, non semplicemente politica, sulla sua epoca, si rinvia al classico PIERRE ROSANVALLON, *Le moment Guizot*, Paris, Gallimard, 1985.

questo caso puntuali motivi di dissenso tanto dal punto di vista ermeneutico quanto – e soprattutto – da quello del metodo. In evidente assonanza con gli scritti giovanili, la *sintesi* veniva rigettata con sdegno a favore di un processo più graduale, ma anche più sicuro e attendibile, di ricostruzione storica. Guizot, pur non cadendo nel primo errore fondamentale, tendeva però, nell’ottica del recensore, a privilegiare l’individuazione di motivazioni assolute e quasi monopolizzanti, non rendendosi conto della pluralità delle catene di concause alla base di ogni avvenimento storico. L’approccio per così dire poligenetico con cui Daunou si approcciava alla storia lo portava, per esempio, a rigettare la lettura generale che Guizot dava dello stato sociale e delle istituzioni politiche in Francia tra V e X secolo, destinati a seguire un destino quasi predeterminato da leggi generali.

Applicant ici ses idées sur l’enchaînement et, en quelque sorte, la prédétermination de tous les faits généraux de l’histoire, M. Guizot n’hésite point à dire que la force naturelle des choses devoit amener d’abord la décadence de la liberté publique, puis l’affoiblissement et presque l’extinction du pouvoir royal ; que l’aristocratie ou la féodalité devoit prévaloir et commencer ou ébaucher la société en France ; mais qu’aussi les progrès de la civilisation devoient ensuite ranimer le pouvoir monarchique, favoriser son parfait développement et le concilier enfin avec la véritable liberté. C’étoient là, pour emprunter une expression familière à l’auteur, autant de *nécessités* ; et le cours des événemens n’a été que ce qu’il falloit qu’il fût. Cette ingénieuse théorie est-elle pleinement confirmée par l’histoire ? Nous oserions en douter [...]. Sans doute, à force de raisonnemens, on parvient toujours à expliquer, enchaîner, et en quelque sorte prédire les faits qui se sont accomplis ; on démontre qu’ils étoient inévitables : mais, pour admettre sans restriction cette espèce de fatalité, ne faut-il pas circonscrire un peu trop l’indépendance et l’influence des déterminations propres de chaque volonté humaine ?¹⁷⁸⁵

L’opposizione almeno a parte del metodo storico di Guizot si risolveva nell’ennesima proclamazione dell’assoluta libertà della volontà e dell’agire umano. Se le motivazioni alla base di quest’ultimo erano ricostruibili, serviva rivolgersi alle sue cause più prossime che, nel loro insieme, sole potevano render conto delle effettive dinamiche che vivificavano la storia umana.

Al di là dei singoli motivi di divergenza nelle rispettive interpretazioni del mestiere di storico, non c’è dubbio che il confronto più appassionante tra la produzione culturale dei due personaggi porterebbe ad una delle teorie più segnanti del politico di Nîmes, ovvero alle origini del sistema rappresentativo in Francia. Desta allora ancor più rammarico riscontrare la laconicità con cui Daunou trattava i contenuti del sesto e ultimo saggio della raccolta del 1823, dedicato, come ben coglieva il recensore, a «les causes pour lesquelles l’Angleterre a joui, long-temps avant la France, d’un gouvernement représentatif»¹⁷⁸⁶. A differenza dell’approfondimento con cui aveva esaminato i

¹⁷⁸⁵ «Journal des Savans», décembre 1823, pp. 713-714.

¹⁷⁸⁶ *Ivi*, p. 708. Nel titolo contenuto nel testo originale, almeno formalmente, non si faceva riferimento alla Francia: «Des causes de l’établissement du gouvernement représentatif en Angleterre». FRANÇOIS GUIZOT, *Essais sur l’Histoire de*

contenuti dei precedenti saggi, per l'ultimo della serie l'*idéologue* si limitava a commentare, con malcelato scetticismo, che questo «ne concerne que l'Angleterre, et, s'il nous est permis de le dire, il ne tient qu'assez indirectement à l'*histoire de France*»¹⁷⁸⁷.

Dietro alla svalutazione del capitolo più emblematico dell'opera di Guizot stava, senza dubbio, la sua opposizione a quel metodo troppo incline a servirsi di necessità generali e uniformanti che mortificavano la varietà e le specificità umane; ma rientrava anche – e probabilmente soprattutto – quella indomabile ripugnanza a prendere a modello istituzioni straniere, e segnatamente il modello britannico, che aveva rappresentato un altro dei capisaldi del pensiero politico dell'*idéologue*¹⁷⁸⁸.

Tutto ciò non equivaleva certo, per Daunou, alla rinuncia a conferire un respiro politico e ad aprire uno squarcio sull'attualità all'interno della sua più imponente opera storica. Al contrario, era proprio l'obiettivo di avvicinare l'insegnamento della storia allo *status* di scienza positiva a condurre questa fatalmente sui binari della politica anche più attuale. Sempre all'interno della lezione inaugurale del suo corso, che naturalmente diveniva l'esposizione programmatica del lavoro che si accingeva a compiere, troviamo l'esplicitazione del cammino che, dalla mera erudizione storica, avrebbe portato alla politica per il tramite della *morale*: «Je ne conçois aucunement ce que pourrait être l'histoire, ni comment elle serait une science, si elle n'était pas la morale expérimentale»¹⁷⁸⁹. Quest'ultima era essenzialmente dedicata «à observer les penchants et les passions des hommes, à reconnaître quels sont nos devoirs et nos droits»¹⁷⁹⁰. Il legame di cui sopra si allacciava a partire dal dato più originale della riflessione di Daunou, che lo portava a considerare la morale nella sua dimensione *pubblica* come totalmente assimilabile alla *Politique*.

C'est néanmoins, Messieurs, le seul sens véritable et honorable qu'il puisse avoir: la politique est la morale des gouvernements, divisible, comme celle des particuliers, en un corps d'observations et d'expériences, et en un système de conseils et de préceptes fondés sur la plus rigoureuse justice. Justice et vérité sont deux mots tout à fait synonymes quand il s'agit des règles à suivre, soit dans les relations privées, soit dans

France, pour servir de complément aux observations sur l'Histoire de France de l'abbé Mably, Paris, Brière, 1823, p. 372.

¹⁷⁸⁷ «Journal des Savans», décembre 1823, p. 715.

¹⁷⁸⁸ Era questo tipo di approccio a spingere il professore a rigettare ogni tipo di recupero istituzionale dall'antichità, per restaurarne, semmai, solamente la dimensione morale. «Étudios l'histoire de Rome: elle est pleine de leçons morales et politiques; elle est riche en grands caractères et en actions mémorables, parce que les vices mêmes des institutions plaçaient les hommes dans des situations critiques, qui exigeaient, pour soutenir la bonne ou la mauvaise cause, le plus haut degré d'énergie et souvent de vertu. Mais n'empruntons ni aux sénateurs ni aux tribuns de cette république les idées qu'ils avaient du patriotisme et de la liberté». DAUNOU, *Cours d'études historiques*, t. XIV, 1846, p. 210.

¹⁷⁸⁹ Id., *Discours d'ouverture du Cours d'Histoire (op. cit.)*, p. XXII.

¹⁷⁹⁰ *Ibidem*.

l'administration des États. Voilà du moins l'idée que nous en donnera l'étude de l'histoire; et c'est à ce genre de conséquences qu'aboutissent le plus souvent les faits que nous aurons à recueillir.¹⁷⁹¹

Storia, morale e politica divenivano così gli anelli di una catena tanto metodologica quanto etica inscindibile, che spiegava sin dagli esordi la declinazione del *cours* che Daunou avrebbe svolto al *Collège de France*. Ciò significava, in fondo, presentare sotto spoglie diverse quel nesso altrettanto inscalfibile che, per l'intera biografia del personaggio, aveva tenuto insieme cultura, educazione ed impegno politico. Era a partire da una competenza culturale particolare, consistente nella capacità di servirsi correttamente delle facoltà della ragione, che erano state legittimate sin dalle origini le ambizioni di Daunou ad intervenire in prima persona sulla scena pubblica partendo, non a caso, proprio dall'ambito dell'educazione pubblica, concepita come condizione preliminare per ogni progresso politico-istituzionale.

Riguardo al caso specifico, sfogliando i 20 volumi del *Cours d'études historiques* non si può che confermare l'avvertenza ammessa dal professore al momento della sua presentazione. Le pagine di quest'opera colossale sono infatti intrise di riferimenti ad eventi e personaggi storici di sensibile attualità, conosciuti e sperimentati – talvolta tragicamente – in prima persona dallo stesso autore. Lo schema generale del corso, del resto, favoriva quest'apertura al contemporaneo: dopo una lunga sezione volta a presentare le premesse concettuali e gli strumenti analitici alla base di ogni indagine storica, infatti, Daunou sceglieva come declinazione monografica di offrire una panoramica della storia della classicità greco-romana a partire dal racconto dei suoi massimi storici, da Erodoto a Tucidide, da Senofonte a Tito Livio¹⁷⁹². Le considerazioni inerenti ai meriti e alle lacune di ciascuno di questi ultimi si mescolavano infatti a richiami, rimandi e parallelismi con dinamiche e questioni assai più moderne, che servivano sia a mettere a terra concetti che altrimenti rischiavano di rimanere ostici e poco comprensibili all'uditorio sia a dimostrare l'attualità e l'utilità dell'indagine storica nell'illuminare processi sociali che avrebbero potuto ripresentarsi in ogni momento.

¹⁷⁹¹ *Ivi*, p. 24. Tornava a farsi sentire all'interno del discorso, che ricordiamo essere risalente al 1819, la fedeltà e la dedizione assoluta alla *Charte* del 1814: «Je l'avouerai donc, mon intention n'est pas du tout d'exclure du cours que j'entreprends les observations politiques; mais je puis annoncer en un seul mot quels en seront constamment les caractères, l'esprit, le système; car elles auront pour principes et pour limites les dispositions de la charte constitutionnelle, à laquelle s'attachent de plus en plus les affections, les intérêts et les espérances de tous les Français». *Ivi*, p. XXVI.

¹⁷⁹² Nel suo insieme, il *Cours d'études historiques* risulta diviso in tre sezioni fondamentali: la prima, denominata *Examen et choix des faits*, comprende due sottosezioni (*Critique historique*; *Usages de l'histoire*) e copre il primo volume e metà del secondo; la seconda parte, dal titolo *Classification des Faits*, viene suddivisa in *Géographie* (che completa il secondo volume) e *Chronologie*, che occupa ben quattro volumi, dal III al VI. I restanti tomi sono dedicati alla terza parte (*Exposition des faits*) e, come detto, prendono in rassegna la storia antica attraverso i suoi maggiori storici, arrivando sino alla Seconda Guerra punica (218-202 a. C.). Esce da questa griglia fondamentale il XX e ultimo volume, che oltre a contenere le tavole analitiche dell'intera raccolta si concentra sui diversi sistemi filosofici nella Storia, trascendendo i limiti dell'antichità.

Dallo scranno del *Collège de France*, Daunou riproponeva così, un'ultima volta, un'azione educativa a tutto tondo, rispetto alla quale l'individuo dimostrava di non aver smarrito, come poteva apparire dal dettato dell'*Essai sur les garanties*, la sua dimensione di *homo politicus*.

Au lieu de simples commissaires, dont la fonction ou plutôt le travail devait se réduire à rédiger un code, qui serait soumis à l'approbation du sénat et à la sanction du peuple, Appius fit créer dix magistrats suprêmes, entre les mains desquels la puissance exécutive et l'autorité judiciaire allaient être concentrées. Par sa nature même, une telle confusion de pouvoirs produit infailliblement la tyrannie; et, toutes les fois qu'un collège, une commission, ou une grande assemblée, chargée de préparer des lois civiles ou politiques, est appelée ou entraînée à gouverner en même temps à l'État, à juger et administrer, on doit s'attendre aux énormes abus, aux excès les plus violents, parce qu'en effet il ne reste ni aux citoyens individuellement considérés, ni à la société entière, aucune sorte de garantie contre une si monstrueuse puissance; on ne s'en délivre que par une révolution quelconque.¹⁷⁹³

Il filtro storico e il racconto dell'esperienza decemvirale romana velavano appena il chiaro riferimento a quel *monstrum* prima di tutto istituzionale rappresentato dall'esperienza del cosiddetto Terrore, caratterizzato innanzitutto da una deleteria confusione e concentrazione dei poteri fondamentali che, ieri come oggi, non potevano che condurre ad abusi, violenze e massacri¹⁷⁹⁴.

È proprio in questa comune funzione di 'commemorazione storica per il presente' che le numerose *notices* redatte dall'ormai anziano *idéologue* rivelano più di un legame con la colossale raccolta del *Cours d'études historiques*. Cammeo ed affresco storico non sono altro che le due facce di una medaglia capace di proporre almeno per sommi capi i pilastri ideologici del personaggio attraverso il filtro della storia.

Si comprendono allora con maggior chiarezza i motivi alla base della centralità della storia e della sua elevazione allo statuto di scienza positiva. La distanza critica dagli eventi – cosa ben diversa da una neutralità mai pretesa, né sostanzialmente cercata – poteva e doveva permettere di porre nella giusta posizione i singoli anelli di un progresso storico non privo di cadute e deragliamenti, ma clamorosamente accelerato nel corso dei cinquant'anni precedenti. Per svolgere il ruolo di ermeneuta di un passato, allo stesso tempo, personale e collettivo, l'indagine storica non poteva prescindere da

¹⁷⁹³ DAUNOU, *Cours d'études historiques*, t. XIV, 1846, p. 246.

¹⁷⁹⁴ Il gioco di specchi tra antichità e modernità era talvolta più sottile, ma comunque decriptabile senza fatica. Così, di fronte all'inaspettata credulità con cui i progrediti ateniesi avevano assecondato la tirannia di Pisistrato, il lettore dell'epoca non poteva non pensare alla recente epopea napoleonica, che aveva portato ad un analogo asservimento una delle nazioni più illuminate dell'epoca: «Hérodote a peine à comprendre cet excès de crédulité chez un peuple qui surpassait tous les autres Grecs en esprit et en instruction; et je suis loin de penser, Messieurs, que ce récit soit assez attesté ou assez vraisemblable pour être admis dans l'histoire. Mais pourtant les pièges auxquels se sont laissé prendre de grandes nations éclairées aussi et spirituelles, qui ont subi le joug des usurpateurs, étaient-ils en effet moins grossiers et moins visibles? A-t-il fallu jamais autre chose pour fonder la tyrannie qu'une audace extrême, un char de triomphe, un simulacre de divinité, des crieurs publics, et la connivence des affidés qui faisaient semblant d'être éblouis?». *Ivi*, t. VIII, 1844, pp. 122-123.

un metodo esatto e rigoroso. Tornava così in primo piano quell'attenzione metodologica quasi maniacale che costituisce senz'altro una delle colonne portanti del pensiero del personaggio, che solo così avrebbe potuto almeno avvicinare l'obiettivo fondamentale:

En résultera-t-il une véritable science, comparable à celles où chaque notion tient par une chaîne indissoluble, soit à des vérités que leur expression même rend évidentes, soit à des phénomènes naturels immédiatement observés? Nous ne devons pas l'espérer. Mais il y a de l'exactitude encore à rejeter ce qui est faux, à distinguer ce qui est probable, à ne donner pour certain que ce qu'il est impossible de révoquer en doute ; et c'est du moins à cette précision que peut aspirer l'histoire.¹⁷⁹⁵

Come si vede, l'aspirazione a conferire uno statuto scientifico non solo alla storia, ma ad ogni possibile conoscenza umana – aspirazione peraltro paradigmatica di una precisa sensibilità filosofica, che univa *philosophes* e *idéologues* per il tramite del compianto Condorcet – non portava allo smarrimento della coscienza dei limiti vincolanti imposti dalla natura alle facoltà umane. È proprio a partire da un fermo e lucido sguardo sulla realtà che si consumava la frattura tra le ambizioni ideali dell'autore (non importa se politiche, filosofiche o culturali *lato sensu*) e la serie di progetti (altrettanto variegata) proposti alla propria contemporaneità. Sta proprio nella differenza tra ideale e reale, tra l'ottimo e il verosimile, che si riconosce un secondo cardine dell'identità intellettuale dell'antico oratoriano. Ciò fa sì che talvolta sia particolarmente difficile riconoscere con sicurezza le sue ambizioni ultime, poiché esse, dinanzi al vaglio del criterio della realizzabilità, non trovavano che raramente una loro reificazione attraverso una messa per iscritto pensata sempre e comunque per la propria attualità. Il referente principale rimase sempre l'opinione pubblica, intesa come *état des mœurs et des lumières publiques* – come emergeva da quel particolarissimo *pamphlet* di denuncia parodica dal titolo di *Union et confiance*¹⁷⁹⁶ –, unico termometro per il legislatore avveduto e solo parametro su cui tarare il genere di proposte istituzionali da introdurre. Ancora una volta in evidenza assonanza con diversi membri del gruppo in cui più si rivide – anche e in quanto circolo culturale, e quindi cosa ben diversa dall'odiato concetto di partito¹⁷⁹⁷ –, da queste premesse derivava la precoce consapevolezza dell'insufficienza del solo strumento costituzionale e della necessità costante di rimettere in equilibrio l'instabile bilancia che teneva insieme istituzioni e *mœurs*.

Entre les passions des hommes et les loix, il existe malheureusement un long intervalle, et les pouvoirs publics n'en peuvent couvrir qu'une partie: le reste doit être comblé par les mœurs. C'est à l'éducation, à

¹⁷⁹⁵ DAUNOU, *Discours d'ouverture du Cours d'Histoire (op. cit.)*, pp. XVIII-XIX.

¹⁷⁹⁶ Cfr. DAUNOU, *Union et confiance (op. cit.)*, p. 24 *et passim*.

¹⁷⁹⁷ Il riferimento è, ovviamente, al gruppo degli *idéologues*, di cui Daunou fu prima ammiratore; quindi, esponente e infine cantore una volta che quello si era ormai estinto.

la religion, à d'autres institutions de ce genre, qu'il appartient de nous rattacher aux vertus et à l'état social.¹⁷⁹⁸

Di qui si comprende, allora, la prioritaria attenzione conferita all'istruzione e all'educazione pubbliche – e della religione stessa, fino ad un certo momento – allorché, all'indomani dell'Ottantanove, il braccio delle istituzioni aveva consumato uno scatto in avanti che i costumi e i lumi pubblici dovevano, in qualche modo, recuperare. Di qui, in senso opposto, l'esigenza di soluzioni sempre appropriate alla singola realtà, e mai semplicemente calate dall'alto o dalla mente superiore di un legislatore supremo.

Se una debolezza ci fu in questo approccio, essa non consistette affatto, come credettero molti dei suoi avversari, in una supposta astrattezza di partenza che, alla luce dei fatti, si dimostra non essere mai esistita; bensì, semmai, nella convinzione che bastasse l'esercizio razionalmente impeccabile delle facoltà del singolo individuo per riconoscere l'unico sentiero di verità a cui gli altri, una volta effettuato lo stesso ragionamento, non avrebbero potuto che uniformarsi. Le sconfitte in serie che Daunou dovette subire nel corso di una carriera politica straordinariamente longeva testimoniano come il personaggio avesse puntato sulla carta perdente, scommettendo tutto sulla pura e libera razionalità dell'individuo e rigettando con sdegno ogni organizzazione politica collettiva che, se da un lato poteva mortificare la libertà intellettuale dei singoli, dall'altra assicurava un'efficacia nel portare avanti le proprie battaglie che singoli *savants* potevano solo immaginare.

E tuttavia, sfrondando le diverse opere politico-costituzionali del personaggio dalle concessioni fatte allo stato morale del presente, si possono riconoscere almeno due principi *positivi* che caratterizzano le sue convinzioni più intime. La prima è rappresentata dalla sensibilità verso la difesa dei diritti individuali dagli abusi non solo dei singoli, ma anche e soprattutto dei poteri pubblici, che assai precocemente avevano assunto la forma di un Giano bifronte che, mentre li proclamava e li difendeva, poteva in ogni momento calpestarli e distruggerli. Come abbiamo visto, già molto prima del 1818, nel pieno dell'età rivoluzionaria, l'attenzione di Daunou si era focalizzata sulla salvaguardia delle principali libertà conquistate dall'individuo proprio a partire dall'Ottantanove. Prima di esistere delle *garanzie* esistevano insomma dei diritti, e affinché essi sussistessero si doveva, innanzitutto, metterli al riparo dagli abusi di un potere che, come la stessa esperienza rivoluzionaria insegnava, poteva degenerare in qualsiasi momento rendendosi tirannico.

Per definire la particolare collocazione politica del personaggio si potrebbero ovviamente adoperare molte formule, benché nessuna di esse risulterebbe totalmente soddisfacente. Daunou fu certamente uno dei massimi esponenti di quel particolare *côté* politico denominato «*extrême centre*»,

¹⁷⁹⁸ DAUNOU, *Réflexions sur la constitution française*, «Journal Encyclopédique», juillet 1790, p. 109.

insofferente verso ogni pluralismo politico – e, *a fortiori*, nei confronti di una bipartizione strutturale tra maggioranza ed opposizione alla base di ogni regime parlamentare – e, allo stesso tempo, fermo nelle posizioni indiscutibili di un *juste milieu* fissato una volta per tutte e coincidente, almeno a partire dall'età del Direttorio, con «un ferme conservatisme républicain»¹⁷⁹⁹. Ma altrettanto legittimamente lo si potrebbe qualificare con l'epiteto di «conservateur», recuperando l'accezione proposta da Bernard Gainot:

Je continue donc à penser que l'épithète “conservateur” est une clef de lecture plus pertinente que celle de “centriste”. Il faut entendre cette épithète, non pas au sens étroit qu'on lui attribue généralement de défense de l'ordre social, mais comme position transitoire dans un processus de stabilisation institutionnelle sur la longue durée. Il y a des lois qui garantissent les libertés publiques, mais les mœurs sont encore imprégnées par les rapports de dépendance de l'Ancien Régime. La position centriste n'est donc pas de mise car elle suppose un équilibre entre la loi et les mœurs. Or, tant qu'il n'y a pas de mœurs républicaines, établies principalement par l'éducation du peuple, il ne peut y avoir de moyen terme entre les deux instances.¹⁸⁰⁰

Sul fronte più propriamente propositivo, la cifra caratterizzante del pensiero politico del personaggio non può che riconoscersi in una fede repubblicana rimasta intatta nonostante silenzi e apparenti abiure. Facendo propria la massima espressa da Jean-Pierre Papon in un *pamphlet* del 1801, il repubblicanesimo diveniva addirittura per Daunou il principio capace di redimere la Rivoluzione dalle sue molte colpe, innalzandola comunque allo *status* di esemplarità: «La Révolution est le passage du gouvernement monarchique au gouvernement Républicain. Ce passage a été dangereux et pénible par les résistances, et sera lontems célèbre par la succession rapide des choses qui ont imprimé à la révolution française un merveilleux que le C. Papon tache de conserver à l'histoire!»¹⁸⁰¹. Persino l'*Essai sur les garanties individuelles*, tuttora letto, molto spesso, come la definitiva messa a bando di ogni opzione politica in cui sfocerebbe quasi fatalmente la riflessione del personaggio¹⁸⁰²,

¹⁷⁹⁹ SERNA, *La République des girouettes* (op. cit.), p. 421. La precoce focalizzazione del pensiero politico di Daunou sul potere esecutivo conferma, in tal senso, le teorie e le suggestioni presentate dallo storico per caratterizzare questa *introuvable* sensibilità politica. Collegandosi, invece, al tema evocato dal titolo dell'opera, è curioso notare come il nome dell'*idéologue*, assente in un primo momento, venisse invece inserito nella seconda edizione del *Dictionnaire des girouettes* (1815), apparsa a pochi mesi dalla prima. Gli venivano infatti rinfacciate ben quattro *girouettes* e, soprattutto, la presunta conversione da fervido repubblicano a «sujet impéριο-royal». Al di là di un giudizio generale sulla figura perlomeno discutibile – e che deve molto alla struttura e alla finalità di questo particolare *Dictionnaire* –, ciò che appare indifendibile è l'insinuazione di un abbandono della causa repubblicana che, sulla prova dei fatti ricordati in questo e nei precedenti capitoli, non può in alcun modo apparire plausibile. Cfr. *Dictionnaire des girouettes, ou nos contemporains peints d'après eux-mêmes*, par une société de girouettes, seconde édition, revue, corrigée, et considérablement augmentée, Paris, Alexis Eymery, 1815, pp. 116-117. D'altro canto, nell'antitetico *Dictionnaire des braves et des non-girouettes*, il nome di Daunou veniva catalogato come un indefesso e irremovibile «Patriote constitutionnel», «ami des lois, de l'ordre et de la patrie», finendo per riconoscere la stima trasversale di cui godeva: «Daunou a traversé toute la révolution, et tous les partis l'estiment et le révèrent». Cfr. *Dictionnaire des braves et des non-girouettes*, par une société de non-girouettes, Paris, Levêque-Laurens-Delaunay-Pelicier, 1816, pp. 104-105.

¹⁸⁰⁰ GAINOT, *Benjamin Constant et le Cercle constitutionnel de 1797* (op. cit.), p. 118.

¹⁸⁰¹ BNF, NAF 21896, f. 282r. L'opera a cui Daunou fa riferimento nel manoscritto è il *Tableau d'une histoire de la Révolution française* del citato Jean-Pierre Papon, storico e prete oratoriano al pari di Daunou.

¹⁸⁰² Così CLÉMENT, *Aux sources du libéralisme français* (op. cit.).

nasconde, come abbiamo visto, la fedeltà ad un'opzione politica solo momentaneamente tramontata sul continente europeo, ma sempre pronta a riesplodere anche grazie all'esempio dei territori e dei popoli al di là dell'Atlantico.

Si apre qui la spinosa questione del significato da attribuire all'attributo di *liberale* con cui spesso è liquidato il personaggio. La questione acquisisce ancor più valore allorché se ne comprendono i legami con la ricostruzione storica generale, ovvero col periodo storico successivo alla Rivoluzione e all'Impero. Nella maggior parte dei casi, con una simile definizione si crede di valorizzare i contenuti dell'*Essai* del 1818, che vedrebbero l'autore focalizzarsi meramente sulla dimensione individuale e civile dei diritti fondamentali, perdendo di vista ogni partecipazione politica attiva. Adottando una simile prospettiva, il pericolo è, prima di tutto, quello di schiacciare una biografia intellettuale così complessa e stratificata sulle posizioni dichiarate nella specifica temperie della Restaurazione. Ma, anche assolutizzando questa prospettiva ed accettando di sottomettersi ad un approccio teleologico, la persistenza di una coriacea linea politica attiva, anche a dispetto delle dichiarazioni di facciata, confuta questo tipo d'interpretazione. Liberalismo, inteso come sensibilità rivolta ai diritti individuali e alle loro garanzie, e repubblicanesimo coesisterono, infatti, anche nella lunga età della Restaurazione, rendendo vana ogni pretesa di risolvere l'identità politica del personaggio in uno dei due poli. Si tratta di una posizione duale e bipartita che si potrebbe rendere con l'espressione di «liberal republicanism», coniata da Andrew Jainchill proprio per indicare la particolare declinazione di liberalismo emersa in Francia all'indomani del Terrore in cui viene riconosciuto uno dei pilastri della modernità politica¹⁸⁰³. Proprio in questo senso, allora, la figura di Daunou diviene paradigmatica per cogliere i germogli di una 'cultura politica moderna'.

Partendo da un'educazione profondamente intrisa nei valori e nelle logiche di Antico regime, la ricostruzione biografica del personaggio ha messo in luce le forme e i canali con cui anche un mite sacerdote oratoriano riuscì a prima a comprendere, e quindi a partecipare attivamente al generale processo di ridefinizione dell'ordine stabilito. Il sostegno alla causa rivoluzionaria – che, si badi, veniva già distinta dalla mera dimensione riformistica alla vigilia della convocazione degli Stati Generali – si sarebbe palesato attraverso documenti e *pamphlets* sempre più energici e militanti. Una

¹⁸⁰³ Cfr. ANDREW JAINCHILL, *Reimagining Politics After the Terror. The Republican Origins of French Liberalism*, Ithaca and London, Cornell University Press, 2008. Si tratta di uno studio che muove da un'impostazione generale che molto deve ai lavori di Quentin Skinner, che già aveva individuato nel repubblicanesimo una via interpretativa del liberalismo alternativa alla mera difesa di libertà negative. Cfr. QUENTIN SKINNER, *Liberty before Liberalism*, Cambridge, Cambridge University Press, 1998. Allo stesso tempo, già Bernard Manin aveva insistito sui differenti statuti semantici – e le rispettive parabole storiche – del liberalismo europeo e di quello americano. Cfr. BERNARD MANIN, *I due liberalismi: mercato o contropoteri*, in AA. VV., *Neoliberalismo, neoliberalismo e sinistra europea*, Milano, Franco Angeli Editore, 1985, pp. 45-62. Su posizioni leggermente diverse da quelle di Jainchill si pone invece AUGUSTIN SIMARD, *Le libéralisme avant la liberté. Le républicanisme et la crise du Directoire chez Benjamin Constant*, «Tangence», n. 106, 2014, pp. 67-91.

volta fondato l'ordine nuovo, la palese – ancorché sorprendente – continuità con quello appena scardinato emerge con chiarezza nel riutilizzo e nella risignificazione di strumenti antichi per perseguire inediti fini. Così, le vesti di sacerdote rivoluzionario, intento a declamare orazioni a sostegno dei patrioti e ad elargire benedizioni ai vessilli e ai guerrieri della Rivoluzione, non possono che mettere in discussione la narrazione – sapientemente costruita dai contemporanei – intenta a negare ogni rapporto tra il regime nuovo e quello antico. Il contatto e il rapporto tra due organizzazioni e, ancor più in profondità, due quadri mentali così divergenti avrebbero però gradualmente portato alla messa in luce della loro incompatibilità intrinseca, resa plasticamente da misure positive come il giuramento civico, con cui i rappresentanti avrebbero finito per imporre una precisa e univoca scelta di campo. Dopo aver tentato disperatamente e con ogni mezzo di tenere in equilibrio i due fuochi di un'identità già sconvolta e rielaborata alla luce degli eventi dell'Ottantanove, anche Daunou dovette rassegnarsi ad attraversare un valico che avrebbe segnato indelebilmente la sua esistenza futura. La scelta a favore della 'vocazione politica' segnò infatti il definitivo tramonto dell'afflato religioso, che pure, fino ad allora, aveva rappresentato lo sprone fondamentale della sua attività pubblica. La dimensione religiosa, che non si sarebbe ripresentata che raramente e in maniera rapsodica (si pensi all'*Essai historique sur la puissance temporelle des papes* di epoca napoleonica), lasciava comunque al personaggio una notevole eredità, che lo avrebbe sempre indirizzato a ricercare nella formazione del popolo la chiave di volta per perseguire l'obiettivo fondamentale. Quest'ultimo, originariamente di stampo religioso, si sarebbe presto fatto puramente politico, e avrebbe coinciso con la necessità di rendere il popolo francese finalmente degno delle nuove istituzioni pubbliche e, in particolare, della Repubblica, secondo l'intima convinzione che sarebbe stato sufficiente insegnare il corretto metodo di ragionamento perché chiunque finisse per assestarsi sulle uniche posizioni razionali e, quindi, legittime. In maniera solo in parte provocatoria, si può dunque sostenere che, per l'ex oratoriano così come per molti altri protagonisti dell'epoca, alla fede religiosa subentrasse ben presto proprio la fede repubblicana: al di là del volgere frenetico degli ordinamenti, la fedeltà di Daunou a questo principio sarebbe rimasta salda e duratura fino alla fine dei suoi giorni. Parallelamente, l'avversione per la figura monarchica – non esaltata neppure nel periodo prerivoluzionario – avrebbe fermentato, per poi esplodere nel 1792 e cementificarsi negli anni a venire, resistendo persino alla Restaurazione, che avrebbe ottenuto il suo avallo solo come male minore una volta usciti da una diversa, ma ancor più terribile, forma di despotismo. All'interno di questi due estremi cronologici si situa il periodo storico più fecondo tanto sul fronte dell'elaborazione teorica quanto nel campo della realizzazione pratica. Dopo un durissimo, ma decisivo apprendistato politico svolto nei banchi della Convenzione e nelle carceri del Terrore, Daunou sarebbe riemerso quasi miracolosamente per conquistare la scena pubblica con ruolo di assoluto protagonista. L'età del Direttorio lo vide infatti affermarsi come

legislatore di Francia e di buona parte dell'Europa rivoluzionaria. La sua partecipazione capillare nei processi di costituzionalizzazione di età direttoriale ha permesso di riconoscere dei sentieri intellettuali e delle correnti politiche che solo una prospettiva interna poteva illuminare. Emerge così non solo la centralità del periodo in questione per la storia francese ed europea, ma anche la continuità tra esso e l'ordine che lo avrebbe immediatamente seguito. La sperimentazione politica e costituzionale andata in atto nell'Europa delle repubbliche sorelle restituisce infatti l'immagine di un laboratorio di dimensioni europee capace di fondare una cultura politica di matrice moderna, risultato dell'incontro e dell'ibridazione di principi e di pratiche tra diversi contesti storici e proto-nazionali. Non solo. Nell'immediato, questo palcoscenico allargato in cui ci introduce la figura dell'*idéologue* avrebbe segnato una traccia ben precisa che, al netto delle cesure dovute all'intervento imprevedibile ma segnante dei grandi personaggi nella Storia (*in primis*, ovviamente, Napoleone Bonaparte), permette di riannodare le fila di un trapasso – quello tra l'età direttoriale e il Consolato – molto meno radicale di quanto si sia soliti ritenere.

L'avvento napoleonico ha quindi messo in luce le modalità con cui un fiero sostenitore della legalità e delle garanzie rivoluzionarie poté opporsi al loro graduale, ma inarrestabile sgretolamento. Il rapido soffocamento della resistenza portata avanti da uno specifico gruppo intellettuale non avrebbe però impedito la conservazione – anche grazie ad essi – di un patrimonio di valori e diritti forgiati durante il decennio e capaci di riproporsi, in forme e toni diversi, persino dopo il ritorno dei re.

È proprio – e solo – alla fine di questa originale traiettoria che si può tornare ad avvicinarsi all'originale declinazione liberale del personaggio e, più in generale, al tema di una modernità politica sviluppatasi proprio a cavallo dei due secoli. In conclusione, possiamo quindi sostenere che l'identità di quest'ultima sia da cogliere nel percorso più che nel traguardo, ovvero attraverso la ricostruzione delle diverse modalità con cui i sostenitori di una nuova forma di politica, fondata sull'opinione pubblica e declinata in senso repubblicano, seppero rapportarsi a regimi talvolta antitetici proponendo, per ognuno di essi, formule e soluzioni diverse per rispondere all'unica esigenza fondamentale. Al di là delle sfumature di principio e della varietà delle forme positive di volta in volta assunte, è proprio la compresenza tra un liberalismo inteso come tutela dei diritti individuali ed un repubblicanesimo declinato come caparbio e coesistente sbocco politico a presentarsi come uno dei tratti identitari di una cultura politica di stampo moderno. Riuscendo a vivere e a sopravvivere a regimi diversi e persino antitetici, Daunou diviene così una lente particolarmente efficace con cui misurare l'emergere di un'inedita dimensione pubblica dalla Rivoluzione alla prima parte dell'Ottocento: le indubbie evoluzioni e rielaborazioni del suo pensiero non ledono la costante ricerca

di portare ad una difficile armonia l'istanza civile e, per così dire, garantista e quella politica-attiva, che dovette ridefinirsi in ragione dei diversi regimi, senza mai essere del tutto estinta.

A conferma della resistenza di questa dimensione pubblica della cittadinanza si può citare una circostanza particolare, dalla portata sicuramente limitata, eppure a suo modo emblematica. In un'edizione dell'*Essai* risalente al 1819 e donata nel 1837 alla Biblioteca Cantonale di Berna dal generale Frédéric-César de Laharpe sono presenti numerose glosse che attestano non solo la durata dei legami intessuti durante una Rivoluzione di dimensioni europee, capaci di tenere assieme un'intera generazione anche oltre i rovesci della storia; ma anche e soprattutto una condivisione dei principi politici di fondo che continuavano a riunire i due personaggi anche dopo il tramonto della causa repubblicana in Europa. Il commento più emblematico era posto proprio in chiusura dell'opera, dove il protagonista della Rivoluzione elvetica chiosava il testo dell'*idéologue* con un evocativo «Amen!», che la diceva lunga sul carattere militante di un'opera erroneamente inscritta dentro i toni della rassegnazione e dell'arrendevolezza politica¹⁸⁰⁴. Né, allo stesso tempo, l'*Essai sur les garanties* può essere considerato come il suggello della riflessione politica del personaggio, che, come abbiamo visto, avrebbe continuato a rielaborare e a reinterpretare gli eventi passati attraverso il filtro storico tanto nel corso delle lezioni al *Collège de France* quanto all'interno delle numerose *notices* redatte in onore dei compagni di mille battaglie politiche e culturali.

Se, sul piano generale, siamo riusciti a identificare una traccia, un percorso politico e costituzionale capace di restituire uno dei volti di una modernità comunque polimorfa, rivolgendosi alla dimensione individuale la sfida di trarre conclusioni uniformanti appare ancor più proibitiva. Confutando in buona parte le parole con cui si è aperta la presente ricerca, possiamo dunque concludere che, sia pure in forma originale e disorganica, a partire da una precisa fase della sua biografia Daunou si sia realmente voltato indietro ed abbia tentato, in maniera discontinua e senza un piano predeterminato, di dare un senso globale all'affastellamento di eventi e processi storici che avevano innervato la sua parabola biografica. In fondo, è proprio l'assenza di una simile opera di rilettura sistematica del proprio passato nel maestro della *méthode analytique* a rendere vano e illusorio ogni tentativo, da parte nostra, di portare a *sintesi* i singoli elementi di un pensiero politico-costituzionale che, pur fondandosi su alcuni capisaldi ben definiti, sfugge in egual modo ad ogni tentativo d'imbrigliamento.

Tentando di tenere insieme i due poli – individuale e collettivo – che hanno innervato i precedenti capitoli, possiamo concludere presentando un ultimo paradosso, diretta conseguenza della peculiare fluidità del personaggio. Se, da un lato, è innegabile l'apporto di Daunou ad un processo diretto ad

¹⁸⁰⁴ DAUNOU, *Essai sur les garanties* (op. cit.), 1819, p. 243.

una cultura e a delle pratiche politiche moderne, dall'altro rimane una delle cifre più rappresentative e durature della biografia intellettuale dell'antico oratoriano la tendenza a depoliticizzare il dibattito e la prassi politica, ovvero ad espungere dalla vita pubblica ogni segnale di dissenso dall'unico retto sentiero. Come abbiamo più volte messo in luce, si tratta del precipitato diretto di quel razionalismo univocista di stampo *idéologique* che conduceva a riconoscere in ogni posizione dissenziente le insidie dell'errore e del falso ragionamento. È, in fondo, da questo retroterra logico che derivano tutta la forza e, insieme, tutti i motivi di debolezza dell'azione pubblica del personaggio.

Se, dunque, è corretto riconoscere in Daunou e nei suoi compagni *savants* altrettanti padri di una sensibilità politica moderna, volta innanzitutto a confrontarsi col problema fondamentale della legittimità dei poteri pubblici, non si può evitare di riconoscere nell'incapacità di ammettere e incanalare il pluralismo in un organico e sano dibattito pubblico un limite fondamentale che essi non sarebbero mai riusciti a superare. Di qui il rifiuto di ogni prospettiva parlamentare, che si sarebbe dovuta reggere su di un 'mostruoso' gioco tra maggioranza e minoranza. Escludendo a priori la possibilità di una politica come forma di dialogo e compromesso tra pensieri o – peggio ancora – partiti contrastanti, una volta divenuta scienza grazie all'ausilio dei lumi e della ragione, essa si sarebbe dovuta reggere, in maniera quasi autonoma, su principi fissi, inconcussi e non negoziabili, diretti all'unico bene comune.

Ad altri individui, ad altri gruppi e ad altre generazioni sarebbe spettato il compito di traghettare il pensiero politico-costituzionale verso nuovi lidi. Senza indulgere in una scorretta critica retrospettiva del 'ciò che ancora non fu', occorre piuttosto restituire un posto nell'accidentato tragitto verso una modernità politica a chi, a lungo dimenticato, contribuì più di altri a renderlo possibile.

BIBLIOGRAFIA

Fondi documentari¹⁸⁰⁵:

Archives Diplomatiques du Ministère des Affaires Étrangères (La Courneuve)

54CP, vol. 596; 54CP, vol. 598; 55CP, vol. 22; 77CP, vol. 56; 78CP, vol. 5 (addenda); 109CP, vol. 926; 109CP, vol. 927; 110CP, vol. 20; 110CP, vol. 21; 110CP, vol. 22; 125CP, vol. 464; 125CP, vol. 465; 125CP, vol. 466; 126CP, vol. 26;

Archives Nationales (Pierrefitte-sur-Seine)

AB XIX 2267, dossier 6; AF III 70; AF III 71; AF III 72; AF III 77; AF III 78; AF III 81; AF III 498; AF III 503; AF III 526; AF IV 911; AF IV 991; C 226-232.

Archivio di Stato di Roma

Repubblica romana 1798-1799; Miscellanea di carte politiche e riservate (fasc. 889-918, bb. 25-26).

Archivio di Stato di Milano

Ministero degli esteri I Divisione (Marescalchi, 1796-1815); Ministero degli esteri II Divisione (Testi, 1796-1814).

Biblioteca Comunale d'Argenta:

Fondo Pia e Carlo Zaghi, sezione B: Documenti relativi all'Italia "Giacobina e Napoleonica" e documenti di epoche diverse relativi al ferrarese (bb. 1-49).

Bibliothèque de l'Institut de France:

¹⁸⁰⁵ La presente lista si limita ad indicare i fondi documentari più corposi ed organici esaminati nel corso della ricerca. Essa, dunque, non esaurisce la mole di documenti reperiti presso archivi e biblioteche nazionali e internazionali. Per tutti i casi in cui questi ultimi sono stati citati nel testo, si è deciso di riportare in nota la loro collocazione e di inserirli nella bibliografia sotto la sezione *Fonti primarie*.

Ms Lov. D 546; Ms 2207/5; Ms 4083; Ms 4483; Ms 4740; Ms 7554-2-B.

Bibliothèque des Annonciades (Boulogne-sur-Mer);

A 7464; A7465; A 7466; BRB 1475; C 5460; C 6705; SBQ 5 n. 7; SBQ 5 n. 8; S1 3778 8.

Bibliothèque Historique de la Ville de Paris;

Ms 713; Ms 2340; Ms 2360; Ms 3047; SAND-M-0195; 4 MS-FS-06-20.

Bibliothèque Nationale de France (Richelieu):

Correspondance et papiers de Pierre-Claude-François Daunou (NAF 21880-21933).

Bibliothèque Sainte-Geneviève:

Papiers de Pierre-Claude-François Daunou (Ms. 4303-4308) ; Travaux de Daunou pour la préparation d'un catalogue de la Bibliothèque du Panthéon (Sainte-Geneviève) et en vue de nouvelles acquisitions de livres (Ms. 980).

Bibliothèque Thiers (Institut de France):

Ms Masson 165; Ms Masson 169; Ms Masson 217; Ms Masson 292; Mas Masson 165.

Fonti primarie:

«Annales patriotiques et littéraires de la France, et Affaires politiques de l'Europe; Journal libre», Paris, 3 octobre 1789-20 décembre 1794; «Annales patriotiques et littéraires, ou La Tribune des Hommes libres; Journal de politique et de commerce», Paris, 21 décembre 1794-31 décembre 1796.

Archives Parlementaires de 1787 à 1860, Recueil complet des débats législatifs et politiques des Chambres françaises, inauguré par Jérôme Mavidal et Émile Laurent, Paris, P. Dupont, première série (1787-1799), 1867-; seconde série (1799-1839), 1862-1913.

BAUDIN (DES ARDENNES), PIERRE-CHARLES-LOUIS, *De l'ostracisme*, in *Mémoires de l'Institut National des sciences et arts. Sciences morales et politiques*, t. III, Paris, Baudouin, prairial an IX (maggio-giugno 1801), pp. 61-79.

BÉRENGER, ALPHONSE, *De la justice criminelle en France, d'après les lois permanentes, les lois d'exception, et les doctrines des tribunaux*, Paris, L'Huillier, 1818.

BERGIER, NICOLAS-SYLVESTRE, *Le déisme réfuté par lui-même : ou Examen des principes d'incrédulité répandus dans les divers ouvrages de M. Rousseau, en forme de lettres*, Paris, Humblot, 1765.

BERLIER, THÉOPHILE, *Précis de la vie politique de Théophile Berlier, écrit par lui-même, et adressé à ses enfans et petits-enfans*, Dijon, Imprimerie et fonderie d'Alexandre Douillier, 1838.

BIAUDET, JEAN-CHARLES; JEQUIER, MARIE-CLAUDE (sous la direction de), *Correspondance de Frédéric-César de La Harpe sous la République helvétique*, 2 voll., Neuchâtel, Éditions La Baconnière, 1982-1985.

BOILEAU DESPRÉAUX, NICOLAS, *L'art poétique de Boileau-Despréaux, suivi de sa IXe satire, et de son épître à M. de Lamoignon*, Paris, L. Duprat-Duverger, an XII-1804.

BORDA, JEAN-CHARLES (DE), *Mémoire sur les élections au scrutin*, in *Histoire de l'Académie Royale des Sciences, année MDCCLXXXI*, Paris, Imprimerie Royale, 1784, pp. 657-665.

BOSSUET, JACQUES-BÉNIGNE, *Oraison funèbre du révérend père François Bourgoing, supérieur général de la Congrégation de l'Oratoire*, in *Œuvres de Bossuet*, 4 voll., Paris, Firmin Didot frères, fils et c^{ie}, 1866, vol. II, pp. 81-89.

BOUCHEL, LAURENT, *La Bibliothèque ou trésor du droit françois*, 3 voll., Paris, chez Nicolas Buon, 1629.

BOULAY DE LA MEURTHE, ANTOINE-JACQUES-CLAUDE-JOSEPH, *Théorie constitutionnelle de Sieyès. Constitution de l'an VIII*, extraits des mémoires inédits de M. Boulay de la Meurthe, Paris, Paul Renouard, 1836.

BUCHEZ, PHILIPPE-JOSEPH-BENJAMIN; ROUX, PIERRE-CELESTIN, *Histoire parlementaire de la Révolution française, ou Journal des Assemblées Nationales, depuis 1789 jusqu'en 1815*, Paris, Paulin, 1834-1838.

«Bulletin des patriotes de l'Oratoire», 1790.

BURKE, EDMUND, *Reflections on the Revolution in France* [1790], edited, with introduction and notes, by John Greville Agard Pocock, Indianapolis/Cambridge, Hackett Publishing Company, 1987.

CABANIS, PIERRE-JEAN-GEORGES, *Quelques considérations sur l'organisation sociale en général, et particulièrement sur la nouvelle constitution: séance du 25 frimaire an 8, imprimées par ordre de la Commission*, Paris, Imprimerie Nationale, an VIII [1799].

Collection générale des décrets rendus par la Convention Nationale, Paris, Baudouin, [1792-1795].

Collezione di carte pubbliche, proclami, editti, ragionamenti ed altre produzioni tendenti a consolidare la rigenerata Repubblica romana, 5 voll., Roma, per il cittadino Luigi Perego Salvioni, 1798-1799.

COMPAGNONI, GIUSEPPE, *Elementi di diritto costituzionale democratico*, Venezia, 1798.

- *Memorie autobiografiche*, a cura di Angelo Ottolini, Milano, Fratelli Treves Editori, 1927.

CONDORCET, JEAN-ANTOINE-NICOLAS (DE), *Essai sur l'application de l'analyse à la probabilité des décisions rendues à la pluralité des voix*, Paris, Imprimerie Royale, 1785.

- *Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain*, Paris, chez Agasse, 1795.

- *Observations sur le vingt-neuvième livre de l'Esprit des Lois*, in Destutt de Tracy, *Commentaire sur l'Esprit des Lois de Montesquieu*, Paris, Théodore Desoer, 1819, pp. 437-471.

CONSTANT, BENJAMIN, *De la force du gouvernement actuel et de la nécessité de s'y rallier*, s. l., an IV (1796).

- *Des réactions politiques*, Paris, an V (1797).

- *Réflexions sur les constitutions, la distribution des pouvoirs, et les garanties, dans une monarchie constitutionnelle*, Paris, H. Nicolle, 1814.

- *Principes de politique, applicables à tous les gouvernemens représentatifs et particulièrement à la Constitution actuelle de la France*, Paris, chez Alexis Eymery, 1815.

- *De la liberté des anciens comparée à celle des modernes*, in *Œuvres politiques de Benjamin Constant*, avec introduction, notes et index par Charles Louandre, Paris, Charpentier, 1874, pp. 258-286.
- *Souvenirs historiques. Deuxième lettre*, «Revue de Paris», 1830, vol. XVI, pp. 102-112.
- *Fragments d'un ouvrage abandonné sur la possibilité d'une constitution républicaine dans un grand pays*, édité par Henry Grange, Paris, Aubier, 1991.
- *La forza del governo attuale. Sulla necessità di uscire dalla Rivoluzione*, introduzione e cura di Marina Valensise, postfazione di Ernesto Galli della Loggia, Roma, Donzelli Editore, 1996.
- *Collection complète des ouvrages, publiés sur le Gouvernement représentatif et la Constitution actuelle de la France, formant une espèce de Cours de politique constitutionnelle*, 4 voll., Paris, Plancher, 1818-1820.

Constitución de la República Argentina, sancionada por el Congreso General Constituyente el 23 de Diciembre de 1826, y el Manifiesto con que se remite a los pueblos para su aceptación, Buenos Ayres, Imprenta del Estado, 1826.

Constitution de la République batave, acceptée par le Peuple batave, le XXIII avril 1798, Leide, chez les frères Honkoop et Murray, 1798.

Correspondance de Napoléon I^{er} publiée par ordre de l'empereur Napoléon III, 32 voll., Paris, Imprimerie Impériale, 1858-1869.

Costituzione della Repubblica Romana, Roma, presso i Lazzarini Stampatori Nazionali, anno VI (1798).

Costituzione della Repubblica Cisalpina, Milano, Stamperia di Giuseppe Galeazzi, anno V (1797).

Costituzione dell'anno VI repubblicano della Repubblica cisalpina una, indivisibile, seconda edizione colle aggiunte e correzzioni [sic], Milano-Bologna, Stamperia di Jacopo Marsigli ai Celestini, [1798].

Costituzione della Repubblica Cisalpina dell'anno VI colle leggi organiche, Milano, Tipografia Nazionale, [1798].

«Courrier de Provence. Pour servir de suite aux Lettres du Comte de Mirabeau à ses Commettants», Paris, 1789-1791.

CUBIÈRES, MICHEL (DE), *Lettre à M. le Marquis de Ximenès sur l'influence de Boileau en littérature*, Amsterdam-Paris, Royez, 1787.

- *Lettres aux auteurs de ce Journal, pour servir de réponse aux observations sur Boileau, par M. Daunou, de l'Oratoire, insérées dans leur volume du 1^{er} Avril 1788, pp. 135-154*, «Journal Encyclopédique», I juin 1788, pp. 298-307.
- *Boileau jugé par ses amis et par ses ennemis, ou le pour et le contre sur Boileau*, Paris, P. Mongie, 1802.

DAUNOU, PIERRE-CLAUDE-FRANÇOIS, *Influence de Boileau sur la littérature française, discours couronné par l'Académie de Nîmes*, Paris, Fournier, 1787.

- *Remarques adressées aux auteurs du Journal Encyclopédique, sur un écrit nouveau*, «Journal Encyclopédique», 15 août 1787, pp. 151-152.
- *Autorité des parens sur les enfans*, in *Dissertations sur l'autorité paternelle dont la première a remporté le prix et les deux autres ont obtenu l'accessit dans l'Assemblée publique de l'Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres*, Berlin, G. -J. Decker et fils, 1788, pp. 31-64.
- *Lettre aux mêmes [aux auteurs de ce Journal], contenant quelques observations sur Boileau*, «Journal Encyclopédique», I avril 1788, pp. 135-154.
- *Les heureux effets de l'indulgence*, «Journal Encyclopédique», I juin 1788, pp. 297-298.
- *Traduction libre de la fin du 7^e chant de la Lusiade*, «Journal Encyclopédique», 15 septembre 1788, pp. 478-480.
- *Seconde lettre de M. Daunou, de l'Oratoire, aux auteurs de ce Journal sur l'influence de Boileau*, «Journal Encyclopédique», 15 septembre 1788, vol. VI, pp. 483-494.
- *Epitre à Fléchier*, «Journal Encyclopédique», I juin 1789, pp. 290-294.
- *Le Contrat Social des Français*, 23 juillet 1789.

- *Discours sur le patriotisme, prononcé le 4 septembre, durant le Service que le District de l'Oratoire a fait célébrer pour le repos des ames des braves Citoyens morts en combattant pour la patrie*, s. l., s. d. [1789].
- *Première lettre sur l'éducation, écrite aux auteurs de ce Journal par M. Da. d. l. O.*, «Journal Encyclopédique», I octobre 1789, pp. 103-114.
- *Seconde lettre sur l'éducation, écrite aux mêmes par M. D. d. l. O.*, «Journal Encyclopédique», 15 octobre 1789, pp. 281-289.
- *Suite de la seconde lettre sur l'éducation, écrite aux auteurs de ce Journal par M. D. d. l. O.*, «Journal Encyclopédique», I novembre 1789, pp. 465-473.
- *Troisième lettre sur l'éducation, écrite aux auteurs de ce Journal par M. D. d. l. O.*, «Journal Encyclopédique», 15 novembre 1789, pp. 68-80.
- *Quatrième lettre sur l'éducation, écrite aux auteurs de ce Journal par M. Da. del. O.*, «Journal Encyclopédique», I janvier 1790, pp. 101-103.
- *Fin de la quatrième lettre sur l'éducation, écrite aux auteurs de ce Journal par M. Da. d. l. O.*, «Journal Encyclopédique», 15 janvier 1790, pp. 294-298.
- *De la Religion publique, ou Réflexions sur un chapitre du Contrat social de Jean-Jacques Rousseau*, «Journal Encyclopédique», I février 1790, pp. 456-463; 15 février 1790, pp. 98-107.
- *Lettre sur les avantages que la littérature française doit retirer de la liberté publique*, «Journal Encyclopédique», I mars 1790, pp. 295-298; 15 mars 1790, pp. 472-477.
- *Discours pour la bénédiction des drapeaux de Montmorency*, 10 mai 1790.
- *Réflexions sur la Constitution française, par M. Daunou, de l'Oratoire*, «Journal Encyclopédique», I juillet 1790, pp. 101-109; 15 octobre 1790, pp. 272-282; I janvier 1791, pp. 92-97.
- *Discours pour la fête patriotique du 14 juillet 1790*.
- *Plan d'éducation présenté à l'Assemblée nationale, au nom des instituteurs publics de l'Oratoire*, Paris, Imprimerie Volland, 1790.

- *Plan d'éducation publique*, Naf, 21891, ff. 582-588.
- *Accord de la foi catholique avec les Décrets de l'Assemblée Nationale sur la Constitution civile du Clergé*, Strasbourg, Imprimerie de la Société typographique, 1791.
- *Réponse aux questions de M. M. F. P.*, seconde édition, revue et corrigée par l'Auteur, Boulogne, Imprimerie Dolet, 1791.
- *Union et confiance, ou lettre à un émigré de mes amis*, Paris, chez les Marchands de Nouveautés, 1792.
- *Lettre à MM. les rédacteurs de l'Esprit des Journaux sur leur introduction à l'histoire du tems modernes.*
- *Vues rapides sur l'organisation de la République française*, à la séance de la Convention Nationale du mercredi 17 avril 1793, in *Archives Parlementaires de 1787 à 1860*, première série, t. LXII, pp. 343-350.
- *Essai sur la Constitution*, à la séance de la Convention Nationale du mercredi 17 avril 1793, in *Archives Parlementaires de 1787 à 1860*, première série, t. LXII, pp. 350-370.
- *Observations sur la manière de discuter la Constitution*, à la séance de la Convention Nationale du lundi 24 juin 1793, in *Archives Parlementaires de 1787 à 1860*, première série, t. LXVII, pp. 279-283.
- *Remarques sur le plan proposé par le comité de Salut public*, à la séance de la Convention Nationale du lundi 24 juin 1793, in *Archives Parlementaires de 1787 à 1860*, première série, t. LXVII, pp. 283-288.
- *Essai sur l'instruction publique*, à la séance de la Convention Nationale du mercredi 3 juillet 1793, in *Archives Parlementaires de 1787 à 1860*, première série, t. LXVIII, pp. 165-179.
- *Rapport sur l'organisation des écoles spéciales*, imprimé en exécution d'un arrêté pris par le Conseil des Cinq-Cents le 25 floréal dernier, Paris, Imprimerie Nationale, messidor an V (giugno-luglio 1797).
- *Analyse des opinions diverses sur l'origine de l'imprimerie*, Paris, Baudouin, 1802.

- *Mémoire sur les élections au scrutin*, Extrait du procès- verbal de la séance du 12 thermidor an 8 de la classe des sciences morales et politiques, Paris, Baudouin, 1803.
- *Essai historique sur la puissance temporelle des papes, sur l'abus qu'ils ont fait de leur ministère spirituel; et sur les guerres qu'ils ont déclarées aux souverains*, Paris, Le Normand, 1810.
- *Essai historique sur la puissance temporelle des papes, sur l'abus qu'ils ont fait de leur ministère spirituel; et sur les guerres qu'ils ont déclarées aux souverains*, 2 voll., Paris, Le Normant, 1811.
- *Notice sur M. -J. de Chénier*, Paris, Dabin-Bleuet libraires, de l'imprimerie de D. Colas, 1811.
- *Tableau systématique des Archives de l'Empire, au 15 août 1811*, s. l., s. e., 1811.
- *Essai historique sur la puissance temporelle des papes, sur l'abus qu'ils ont fait de leur ministère spirituel; et sur les guerres qu'ils ont déclarées aux souverains*, 2 voll., Paris, au Bureau du Censeur Européen, 1818.
- *Notice sur M. -J. de Chénier*, in *Théâtre de M. -J. de Chénier, précédé d'une notice, et orné du portrait de l'auteur*, t. I, Paris, Foulon-Baudouin Frères, 1818, pp. V-XLIV.
- *Des garanties individuelles dues à tous les membres de la société*, «Le Censeur européen», 1818, vol. IX, pp. 1-107; vol. X, pp. 1-80.
- *Discours d'ouverture du Cours d'histoire et de morale au Collège Royale de France, prononcé le mardi 13 avril 1819*, Paris, Foulon, 1819.
- *Essai sur les garanties individuelles que réclame l'état actuel de la société*, Paris, Foulon, 1819.
- *Ensayo sobre las garantias individuales que reclama el estado actual de la sociedad*, traducido por S. P., Madrid, en la Imprenta de D. Leonardo Nuñez de Vargas, 1821.
- *Essai sur les garanties individuelles que réclame l'état actuel de la société*, troisième édition, revue, augmentée et suivie de discours prononcés à la Chambre des députés, Paris, A. Bobée, 1822.

- *Ensayo sobre las garantías individuales que reclama el estado actual de la sociedad*, traducido del francés al castellano por el Dr. D. Gregorio Funes, Dean de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba, Buenos Aires, Imprenta de Expósitos, 1822.
- *Ensayo sobre las garantías individuales que reclama el estado actual de la sociedad*, México, Imprenta de D. Mariano Ontiveros, 1823.
- *Was wollen die Völker? Oder: Versuch über die individuellen Bürgschaften, wie der gegenwärtige Zustand der Gesellschaft sie fordert*, Stuttgart, bei Friederich Franckh, 1823.
- *Notice sur M. -J. de Chénier*, in *Œuvres posthumes de M. J. Chénier, revues, corrigées, et augmentées de beaucoup de morceaux inédits; précédées d'une notice sur Chénier par M. Daunou, membre de l'Institut; et ornées du portrait de l'auteur d'après M. Horace Vernet*, t. I, Paris, Guillaume, 1824, pp. I-XXIII.
- *Notice sur la vie et les ouvrages de M. Ginguené*, in Pierre-Louis Ginguené, *Histoire littéraire d'Italie*, seconde édition, t. I, Paris, Michaud, 1825, pp. V-XXXII.
- *Δοκίμιον περί των προσωπικών ασφαλειών, τας οποίας απαιτεί η σημερινή κατάσταση της πολιτικής κοινωνίας*, Εν Παρισίοις, Εκ της Τυπογραφίας Φερμίνου Διδότου Πατρός και Υιών, 1825.
- *Ensayo sobre las garantías individuales que reclama el estado actual de la sociedad*, traducción castellana, 2 voll., Paris, Imprenta de J. Smith, 1826.
- *Essai sur les garanties individuelles que réclame l'état actuel de la société*, quatrième édition, Liège, Lebeau-Ouwerx, 1827.
- *Essai sur les garanties individuelles que réclame l'état actuel de la société*, nouvelle édition, Bruxelles, Louis Hauman, 1830.
- *Notice sur la vie et les ouvrages de François Thurot*, Paris, H. Fournier, 1833.
- *Notice sur Laromiguière*, «Journal de la langue française», III série, vol. II, janvier 1839, pp. 1-14.
- *Notice sur la vie et les ouvrages de M. Nic. -J. -M. Parent-Réal*, [1839].

- *Mémoire où l'on examine si les anciens philosophes ont considéré le Destin comme une force aveugle ou comme une puissance intelligente*, in *Mémoires de l'Institut royal de France. Académie des Inscriptions et Belles-Lettres*, Paris, Imprimerie royale, t. XV, 1842.
- *Cours d'études historiques*, 20 voll., Paris, Firmin Didot Frères, 1842-1849
- *Mémoires de Daunou*, in *Bibliothèque des Mémoires relatifs à l'histoire de France pendant le 18^e siècle*, avec avant-propos et notices par M. F. Barrière, Paris, Librairie de Firmin-Didot et Cie, t. XII, 1878, pp. 405-464.
- *Essai sur les garanties individuelles*, présenté par Jean-Paul Clément, Paris, Belin, 2000.

DAUNOU, PIERRE-CLAUDE-FRANÇOIS; NAUDET, JOSEPH; BRIAL, MICHEL-JEAN-JOSEPH (sous la direction de), *Recueil des Historiens des Gaules et de la France*, vol. XIX, Paris, Imprimerie Royale, 1833.

DAUNOU, PIERRE-CLAUDE-FRANÇOIS; NAUDET, JOSEPH (sous la direction de), *Recueil des Historiens des Gaules et de la France*, vol. XX, Paris, Imprimerie Royale, 1840.

DE STAËL, GERMAINE, *Considérations sur les principaux événements de la Révolution française*, 3 voll., Paris, Delaunay-Bossange et Masson libraires, 1818.

- *Des circonstances actuelles qui peuvent terminer la Révolution et des principes qui doivent fonder la République en France*, édition critique par Lucia Omacini, Paris-Genève, Librairie Droz, 1979.

DESTUTT DE TRACY, *Mémoire sur la faculté de penser*, in *Mémoires de l'Institut National des Sciences et arts. Sciences morales et politiques*, Paris, Baudouin, t. I, thermidor an VI [luglio-agosto 1798].

- *A Commentary and Review of Montesquieu's Spirit of Laws, prepared for Press from the original Manuscript, in the Hands of the Publisher*, Philadelphia, printed by William Duane, 1811.
- *Commentaire sur l'Esprit des lois de Montesquieu*, Paris, Théodore Desoer, 1819.

Dictionnaire des braves et des non-girouettes, par une société de non-girouettes, Paris, Levêque-Laurens-Delaunay-Pelicier, 1816.

Dictionnaire des girouettes, ou nos contemporains peints d'après eux-mêmes, par une société de girouettes, Paris, Alexis Eymery, 1815.

Dictionnaire des girouettes, ou nos contemporains peints d'après eux-mêmes, par une société de girouettes, seconde édition, revue, corrigée, et considérablement augmentée, Paris, Alexis Eymery, 1815.

Dictionnaire des grands hommes du jour, par une Société de très-pétits Individus, Paris, chez les Marchands de Nouveautés, floréal an VIII [avril-maggio 1800].

DUFOURNY, LOUIS-PIERRE, *Sentinelle, prends garde à toi*, Paris, Imprimerie Ballard, 10 Brumaire an III (31 octobre 1794).

DURAND DE MAILLANE, PIERRE-TOUSSAINT, *Dictionnaire de droit canonique et de pratique bénéficiale*, 2 voll., Paris, Cl. -J. -B. Bauche, 1761.

- *Histoire de la Convention nationale*, suivie d'un fragment historique sur le 31 mai, par le comte Lanjuinais, pair de France, Paris, Baudouin frères, 1825.

DUVERGIER, JEAN-BAPTISTE, *Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlements et avis du Conseil d'État, publiée sur les éditions officielles du Louvre, de l'Imprimerie nationale, par Baudouin, et du «Bulletin des Lois», de 1788 à 1824 inclusivement, par ordre chronologique, avec un choix d'instructions ministérielles et des notes sur chaque loi, indiquant : 1° les lois analogues, 2° les décisions et arrêts du Conseil d'État, 3° les discussions rapportées au «Moniteur», suivie d'une table analytique et raisonnée des matières*, 24 voll., Paris, A. Guyot & Scribe, 1825-1828.

- *Histoire du gouvernement parlementaire en France : 1814-1848*, 10 voll., Paris, Michel Lévy frères, 1857-1871.

FOUCHÉ, JOSEPH, *Mémoires complets et authentiques de Joseph Fouché*, Paris, Jean de Bonnot, 1967.

GALDI, MATTEO ANGELO, *Progetto di Costituzione elvetica con le riflessioni critiche del citt. Galdi*, Milano, presso Raffaello Netti in strada Nuova, 1798.

Galerie historique des contemporains, ou nouvelle biographie, 8 voll., Bruxelles, A. Wahlen, 1817-1820.

«Gazette nationale ou Moniteur universel», Paris, 1789-1840.

GIRARDIN, STANISLAS (DE), *Discours et opinions, journal et souvenirs*, 4 voll., Paris, Moutardier, 1828.

GIOIA, MICHELE, *Scritti politici* (1798), a cura di Pietro Themelly, Roma, Archivio Guido Izzi, 1997.

GRÉGOIRE, HENRI JEAN-BAPTISTE, *Légitimité du serment civique exigé des fonctionnaires ecclésiastiques*, Paris, Imprimerie Nationale, 1791.

- *Mémoires de Grégoire*, précédés d'une notice historique sur l'auteur par M. Hippolyte Carnot, 2 voll., Paris, Ambroise Dupont, 1837.

GUIZOT, FRANÇOIS, *Essais sur l'Histoire de France, pour servir de complément aux observations sur l'Histoire de France de l'abbé Mably*, Paris, Brière, 1823.

Histoire littéraire de la France, voll. XIII-XX, Paris, Firmin Didot, 1814-1842.

HUMORIST, JAMES [DAUNOU], *Lettre aux auteurs de ce Journal, sur les inscriptions qui ornent à Wimille la tombe de MM. Pilâtre de Rosier et Romain*, «Journal Encyclopédique», I octobre 1788, pp. 161-166.

HUS, AUGUSTE, *La Vallée de Montmorenci, Paris et Londres; ou Émilie et Linval. Roman en lettres, renfermant un aperçu sur la littérature du XIXe siècle, sur Mmes de Sthaël, Cottin, l'auteur d'Adèle de Senanges, Mad^e. de Genlis, et M. de Châteaubriant*, Paris, Imprimerie de Moreaux, 1812.

«Il Censore, giornale filosofico-critico di Melchiorre Gioia», Milano, 1798.

Instructions envoyées par S. A. S. monseigneur le duc d'Orléans, à ses représentans aux bailliages. Suivie de délibérations à prendre dans les assemblées, quatrième édition, corrigée, 1789.

IUNG, THÉODORE (sous la direction de), *Lucien Bonaparte et ses Mémoires 1775-1840*, 3 voll., Paris, Charpentier, 1882-1883.

«Journal d'instruction sociale», Paris, 1^{er} juin - 6 juillet 1793.

«Journal de Paris», Paris, 1777-1840.

«Journal des débats et des décrets», Versailles-Paris, 29 août 1789-floréal an V (maggio 1797);

«Journal des Débats et Lois du Corps Législatif», 1^{er} prairial an V-nivôse an VIII (20 maggio 1797-

gennaio 1800); «Journal des Débats, des lois, du pouvoir législatif et des actes du gouvernement», I^{er} pluviôse an VIII-25 prairial an XIII (21 gennaio 1800-14 giugno 1805).

«Journal des Francs», Paris, 1798.

«Journal des Hommes Libres», Paris, 1795-1799.

«Journal Encyclopédique», Liège-Bouillon, 1^{er} janvier 1756-20 décembre 1793.

«L'Echo des Cercles patriotiques», Paris, 1797.

«L'esprit des journaux, françois et étrangers», par une Société de gens-de-lettres, Paris, 1792.

«La Décade philosophique, littéraire et politique», Paris, 10 floréal an II (29 avril 1794)-30 fructidor an XII (17 septembre 1804); «La Revue ou Décade philosophique, littéraire et politique», 10 vendémiaire an XIII (2 octobre 1804)-30 frimaire an XIII (21 décembre 1804); «La Revue philosophique, littéraire et politique», 10 nivôse an XIII (31 décembre 1804)-21 septembre 1807.

LA HARPE, JEAN-FRANÇOIS (DE), *Lycée, ou Cours de littérature ancienne et moderne*, 14 voll., Paris, chez Depelafol, 1825.

La Protesta pistoiese e l'avvocato Vincenzo Salvagnoli, Pistoia, Tipografia Cino, 1848.

LAKANAL, JOSEPH, *Rapport et projet de règlement de l'Institut national : présenté au nom de la commission d'examen, séance du 21 pluviôse an IV*, Paris, Imprimerie Nationale, pluviôse an IV (febbraio 1796).

- *Suum cuique*, [Paris], [1840].

- *Première réponse à la note sur la création de l'Institut*, [Paris], Firmin Didot, [1840].

LANJUINAIS, JEAN-DENIS, *Constitutions de la Nation française, avec un Essai de traité historique et politique sur la Charte, et un recueil de pièces corrélatives*, 2 voll., Paris, Baudouin Frères, 1819.

LAPLACE, PIERRE-SIMON (DE), *Sur les probabilités, Dixième séance des leçons de mathématiques données à l'École Normale en 1795*, in *Œuvres complètes de Laplace*, 14 voll., Paris, Gauthier-Villars, 1878-1912, vol. XIV, pp. 146-177.

Le assemblee del Risorgimento: atti raccolti e pubblicati per deliberazione della Camera dei deputati: Toscana, 3 voll., Roma, Tipografia della Camera dei deputati, 1911.

«Le Journal des sçavans», Paris, 1702-1790; «Journal des savans», 1791 - novembre 1792; 15 nivôse - 30 prairial an V (4 gennaio-18 giugno 1797).

LE PRÉVOST D'EXMES, FRANÇOIS, *Observations concernant les jugements opposés que différents écrivains ont porté sur Boileau dans quelques dissertations nouvellement publiées*, «Journal Encyclopédique», I septembre 1787, pp. 335-346.

Leggi della Repubblica Cisalpina dal giorno dell'attivazione della costituzione dell'anno sesto, con i proclami del Direttorio esecutivo, e dei ministri, Milano, dalla stamperia italiana, e francese S. Zeno, 1798-1799.

Les constitutions de la France depuis 1789, présentation par Jacques GODECHOT et Hervé FAUPIN, édition corrigée et mise à jour en 2018, Paris, Flammarion, 2018.

Les œuvres d'Alexis Piron, avec figures en taille-douce, d'après le dessein de M. Cochin. Nouvelle édition considérablement augmentée, 2 voll., Amsterdam, chez Merkus et Arckstée, 1766.

LOCKE, JOHN, *Two Treatises of Government: in the Former, The False Principles and Foundation of Sir Robert Filmer, and his Followers, are detected and overthrown. The Latter is an Essay concerning the True Original, Extent, and End of Civil-Government* [1689], London, printed for Awnsham and John Churchill, at the Black Swan in Pater-Noster-Row, 1698.

LOUVET, JEAN-BAPTISTE, *Mémoires de Louvet de Couvrai sur la Révolution française*, troisième édition complète, avec préface, notes et tables par ALPHONSE AULARD, 2 voll., Paris, Librairie des Bibliophiles, 1889.

MARRAST, ARMAND, *Document pour l'Histoire de France, ou conduite des députés durant le règne du peuple, les 26, 27, 28, 29 et 30 juillet 1830; suivi du programme de l'Hôtel-de-Ville*, Paris, Rouanet, 1831.

Mémoires de Barras, membre du Directoire, publiés avec une introduction générale, des Préfaces et des Appendices par George Duruy, 3 voll., Paris, Hachette, 1895-1896.

Mémoires de Larevellière-Lépeaux, membre du Directoire exécutif de la République Française et de l'Institut National, publiés par son fils sur le manuscrit autographe de l'auteur et suivis des pièces justificatives et de correspondances inédites, Paris, E. Plon, Nourrit et C.ie, Éditeurs, 1895.

Mémoires de Louis-Jérôme Gohier, président du Directoire au 18 brumaire, in *Mémoires des contemporains, pour servir à l'histoire de France, et principalement à celle de la République et de l'Empire*, 2 voll., Paris, Bossange frères, 1824.

Mémoires de l'Institut Royal de France, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Paris, Imprimerie Royale, 1840-1845.

«Monitore di Roma», Roma, 1798.

MONTESQUIEU, CHARLES-LOUIS DE SECONDAT (BARON DE LA BRÈDE ET DE), *De l'esprit des loix*, Genève, Barrillot et fils, 1749.

MORALES, JOSEPH ISIDORO, *Memoria matemática sobre el cálculo de la opinión en las elecciones*, Madrid, Imprenta Real, 1797.

MOUNIER, JEAN-JOSEPH, *Considérations sur les gouvernements, et principalement sur celui qui convient à la France*, Versailles, Imprimerie de Pierres, 1789.

Note sur la création de l'Institut, par un ami de la vérité, Paris, Duvergier, 1840.

Notice sur la vie de Sieyès, membre de la première Assemblée nationale et de la Convention. Écrite à Paris, en messidor, deuxième année de l'ère républicaine (vieux style, juin 1794), en Suisse, chez Maradan, an III [1795].

«Nouvelle revue rétrospective», IX semestre, Janvier-Juin 1904.

Œuvres complètes de Boileau-Despréaux, éd. P. -C. -F. Daunou, 3 voll., Paris, Steréotype D'Herhan, Imprimerie de Mame, 1809.

Œuvres complètes de Boileau-Despréaux, avec des préliminaires et un commentaire revus et augmentés, par M. Daunou, 4 voll., Paris, chez Peytieux-Dupont, 1825-1826.

Œuvres complètes de M. J. Chénier, précédées de notices historiques, par M. Arnault, membre de l'Institut, et par M. Daunou, membre de l'Académie Française, 10 voll., Paris, Dupont, 1829.

Œuvres complètes de Maximilien Robespierre, par la Société des Études Robespierriennes, 10 voll., Paris-Gap, Ernest Leroux-Librairie Félix Alcan-Imprimerie Louis Jean-Presses Universitaires de France, 1910-1967.

Ontwerp van Constitutie voor het Bataafsche Volk, Den Haag, ter 's Lands, Drukkery, 1797.

PAPON, JEAN-PIERRE, *Tableau d'une histoire de la Révolution française*, s.l., [1801].

Procès-verbaux du Comité d'Instruction publique de l'Assemblée législative, publiés et annotés par James Guillaume, Paris, Imprimerie Nationale, 1889.

Procès-verbaux du Comité d'Instruction publique de la Convention Nationale, publiés et annotés par James Guillaume, 8 voll., Paris, Imprimerie Nationale, 1891-1907.

Projet de Constitution pour la République française, et Discours préliminaire prononcé par Boissy d'Anglas, au nom de la Commission des Onze, dans la séance du 5 Messidor, an III, imprimé par ordre de la Convention Nationale, Paris, Imprimerie de la République, messidor an III [giugno-luglio 1795].

Projet du Code Civil de la République Romaine (1798), edito con una introduzione di Filippo Ranieri, Frankfurt am Main, Klostermann, 1976.

Raccolta di Costituzioni italiane, Torino, Tipografia economica, 1852.

RANZA, GIOVANNI ANTONIO, *Riflessioni del cittadino Ranza sopra la Costituzione della Repubblica Cisalpina*, Milano, dalla Stamperia patriottica nel soppresso monastero di S. Zeno, 1797.

Recueil de lois, arrêtés, proclamations, traités, notes ministérielles, et pièces diverses, qui ont paru dès l'origine de la Révolution helvétique, jusqu'à la fin de l'année 1798, le tout pour servir à l'histoire de la Révolution, et extrait du "Bulletin officiel", Lausanne, 1799.

Résumé des travaux du Cercle Constitutionnel de la rue du Bacq, depuis son organisation jusqu'au 8 ventôse, an VI de la République, Paris, de l'Imprimerie de la rue de l'Université, 1798.

ROBESPIERRE, MAXIMILIEN DE, *Plan d'éducation nationale de Michel Lepelletier, présenté à la Convention par Maximilien Robespierre*, au nom de la Commission d'instruction publique, imprimé par ordre de la Convention nationale, [Paris], [Imprimerie Nationale], [1793].

ROEDERER, PIERRE-LOUIS, *Mémoires sur la Révolution, le Consulat et l'Empire*, textes choisis et présentés par Octave Aubry, Paris, Plon, 1942.

ROUSSEAU, JEAN-JACQUES, *Discours sur l'origine et les fondemens de l'inégalité parmi les hommes*, Amsterdam, chez Marc Michel Rey, 1755.

- *Du contrat social; ou principes du droit politique*, Amsterdam, Marc-Michel Rey, 1762.
- *Considérations sur le gouvernement de Pologne, et sur sa réformation projetée*, in *Collection complète des œuvres de J. J. Rousseau, citoyen de Genève*, Genève, 1782, t. I, pp. 417-539.
- *Polysynodie de l'abbé de Saint-Pierre*, in *Collection complète des œuvres de J. J. Rousseau, citoyen de Genève*, t. XII, Genève, 1782, t. XII, pp. 53-75.
- *Jugement sur la Polysynodie*, in *Collection complète des œuvres de J. J. Rousseau, citoyen de Genève*, t. XII, Genève, 1782, t. XII, pp. 76-90.

RULHIÈRE, CLAUDE-CARLOMAN (DE), *Histoire de l'anarchie de Pologne, et du démembrement de cette République*, éd. P. -C. -F. Daunou, 4 voll., Paris, Desenne-H. Nicolle-Desenne jeune, 1807.

SAINT-PIERRE, CHARLES-IRÉNÉE CASTEL (DE), *Discours sur la Polysynodie, où l'on démontre que la Polysynodie, ou pluralité des Conseils, est la forme de Ministère la plus avantageuse pour un Roy, et pour son Royaume*, Londres, Chez Jacob Tonson, 1718.

SALA, GIUSEPPE ANTONIO, *Diario romano degli anni 1798-1799*, in *Scritti di Giuseppe Antonio Sala*, pubblicati sugli autografi da Giuseppe Cugnoli, 3 voll., Roma, Società di Storia patria, 1882-1886.

SIEYÈS, EMMANUEL JOSEPH, *Qu'est-ce que le Tiers-État ?* [1789]; trad. it., *Che cos'è il terzo stato?*, a cura di Umberto Cerroni, Roma, Editori Riuniti, 2016.

- *Préliminaire de la Constitution française, Reconnaissance et exposition raisonnée des Droits de l'Homme et du Citoyen*, Paris, Baudouin, 1789.
- *Observations sur le rapport du Comité de Constitution, concernant la nouvelle organisation de la France*, Versailles, Baudouin, 1789.

SISMONDE DE SISMONDI, JEAN-CHARLES-LÉONARD, *Histoire des républiques italiennes du moyen âge*, 16 voll., Paris, H. Nicolle-Treuttel et Würtz, 1809-1818.

- *Histoire des Français*, 31 voll., Paris, Treuttel et Würtz, 1821-1844.

STEINER, GUSTAV (hrsg. von), *Korrespondenz des Peter Ochs (1752-1821)*, Basel, Henning Oppermann-Emil Birkhäuser & Cie, 1927-1937.

THIBAudeau, ANTOINE-CLAIRE, *Mémoires sur la Convention, et le Directoire*, Paris, Baudouin frères, 1824.

TOCQUEVILLE, ALEXIS DE, *L'ancien régime et la Révolution* [1856]; trad. it., *L'Antico regime e la Rivoluzione*, a cura di Giorgio Candeloro, Milano, Biblioteca Universale Rizzoli, 1996.

VILLETTE, CHARLES, *Lettre de Nigood d'Outremer, aux Auteurs du Journal*, «Journal de Paris», 23 avril 1787.

VILLIER, JOSEPH, *Nouveau plan d'éducation et d'instruction publique dédié à l'Assemblée Nationale*, Angers, Imprimerie de Mame, 1789.

VOLNEY, CONSTANTIN-FRANÇOIS DE CHASSEBŒUF (DE), *Leçons d'histoire prononcées à l'École Normale, en l'an III*, Paris, Brosson, an VIII [1799].

Letteratura secondaria:

ABERDAM, SERGE; BIANCHI, SERGE; DEMEUEDE, ROBERT; DUCOUDRAY, ÉMILE; GAINOT, BERNARD; GENTY, MAURICE; WOLIKOW, CLAUDINE, *Voter, élire pendant la Révolution française. Guide pour la recherche*, Paris, Éditions du CTHS, 2006.

ALPAUGH, MICAH, *Friends of Freedom. The Rise of Social Movements in the Age of Atlantic Revolutions*, Cambridge, Cambridge University Press, 2022.

ALVAZZI DEL FRATE, PAOLO, *Rivoluzione e giornalismo politico nello Stato pontificio*, «Mélanges de l'École française de Rome. Italie et Méditerranée», vol. CII, no. 2, 1990. pp. 411-422.

- *La "romanité" dans le système juridique de la République romaine (1798-1799)*, in Pierangelo Catalano; Giovanni Lobrano (a cura di), *Antichità e rivoluzioni da Roma a Costantinopoli a Mosca*, Roma, Herder Editrice e Libreria, 2002.

AQUARONE, ALBERTO; D'ADDIO, MARIO; NEGRI, GUGLIELMO (a cura di), *Le costituzioni italiane*, Milano, edizioni di Comunità, 1958.

ARGYROPOULOS, ROXANE, *L'écho de la Révolution française en Grèce au dix-neuvième siècle*, in *Actes du Septième congrès international des Lumières*, Budapest 26 juillet-2 août 1987, Oxford, The Voltaire Foundation, 1989, pp. 342-346.

- *La pensée des Idéologues en Grèce*, «Dix-Huitième siècle», vol. XXVI, 1994, pp. 423-434.
- *Adamance Coray et sa réflexion philosophique: vers une anthropologie médicale et culturelle*, in Paschalis Kitromilides (edited by), *Adamantios Korais and the European Enlightenment*, Oxford, Voltaire Foundation, 2010, pp. 187-212.

AULARD, ALPHONSE, *La Société des Jacobins. Recueil de documents pour l'histoire du Club des Jacobins de Paris*, 6 voll., Paris, Librairie Jouast, Librairie Noblet et Maison Quantin, 1889-1897.

- *La Constitution de l'an III et la République bourgeoise*, «La Révolution française. Revue d'histoire moderne et contemporaine», vol. XXXVIII, janvier-juin 1900, pp. 113-160.
- *Histoire politique de la Révolution française. Origines et Développement de la Démocratie et de la République (1789-1804)*, Paris, Librairie Armand Colin, 1901

AZOUVI, FRANÇOIS (sous la direction de), *L'Institution de la raison*, Paris, Vrin-Éditions de l'EHESS, 1992.

BACOT, GUILLAUME, *Les Idéologues et le groupe de Coppel*, «Revue Française d'Histoire des Idées Politiques», no. 18, II semestre, 2003, pp. 227-231.

BACZKO, BRONISLAW, *Comment sortir de la Terreur. Thermidor et la Révolution*, Paris, Gallimard, 1989.

BAKER KEITH MICHAEL; LUCAS, COLIN; FURET, FRANÇOIS; OZOUF, MONA (edited by), *The French Revolution and the Creation of a Modern Political Culture*, 4 voll., Oxford-New York-Beijing-Frankfurt-Sao Paulo-Sidney-Tokyo-Toronto, Pergamon Press, 1987-1994.

- *Representation*, in Keith Michael Baker (edited by), *The French Revolution and the Creation of Modern Political Culture*, vol. I, *The Political Culture of the Old Regime*, Oxford-New York-Beijing-Frankfurt-Sao Paulo-Sydney-Tokio-Toronto, Pergamon Press, 1987, pp. 469-492.

BARBERIS, MAURO, *Il costituzionalismo repubblicano di Constant e Madame de Staël*, «Giornale di storia costituzionale», no. 3, 2002, pp. 97-117.

BASTID, PAUL, *Sieyès et sa pensée*, Genève, Slatkine, 1978.

BATTAGLINI, MARIO, *Le istituzioni di Roma giacobina*, Milano, Giuffrè Editore, 1971.

- *La nascita della Repubblica Romana e le sue strutture provvisorie*, «Rassegna storica del Risorgimento», vol. LXXVII, 1990, pp. 435-474.
- *Mario Pagano e il progetto di costituzione della Repubblica Napoletana*, Roma, Archivio Guido Izzi, 1994.

BAYLY, CHRISTOPHER ALAN, *La nascita del mondo moderno 1780-1914*, Milano, Mondadori, 2011.

BENIGNO, FRANCESCO; DI BARTOLOMEO, DANIELE, *Napoleone deve morire. L'idea di ripetizione storica nella Rivoluzione Francese*, Roma, Salerno Editrice, 2020.

BERTAULD, ALFRED-CHARLES, *Deux Individualistes, Benjamin Constant et Daunou*, extrait des *Mémoires de l'Académie impériale des sciences, arts et belles-lettres de Caen*, Caen, chez Hardel, imprimeur de l'Académie, 1863, pp. 172-209.

BERTHAUD, JEAN-PAUL, *1799 : Bonaparte prend le pouvoir*, Bruxelles, Éditions Complexe, 2000.

BEUVANT, HUGO, *Comparer à l'ombre de la Grande Nation. L'activité juridique des réformateurs des républiques sœurs*, «Clio@Themis. Revue électronique d'histoire du droit», no. 13, 2017, pp. 1-16.

BIARD, MICHEL, *Collot d'Herbois. Légendes noires et Révolution*, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 1995.

BILLET, HENRI-JOSEPH-AUGUSTIN, *Daunou. Étude et résumé sur sa vie et ses écrits*, composés avec des documents publiés et inédits jusqu'à ce jour, lecture faite à la séance publique de l'Académie de Arras, le 24 Août 1852, (s.l.), (s.d.).

Biographie universelle, ancienne et moderne, ou Histoire, par ordre alphabétique, de la vie publique et privée de tous les hommes qui se sont fait remarquer par leur écrits, leurs actions, leurs talents, leurs vertus ou leurs crimes, ouvrage entièrement neuf, rédigé par une société de gens de lettres et de savants, Paris, Michaud Frères, 1811-1862.

BLOQUET, SYLVAIN, *La genèse de la Constitution de l'an VIII et ses ultimes modifications manuscrites*, «Napoleonica. La Revue», no. 25, 2016, pp. 5-93.

BOBBIO, NORBERTO; BOVERO, MICHELANGELO, *Società e stato nella filosofia politica moderna. Modello giusnaturalistico e modello hegel-marxiano*, Milano, Il Saggiatore, 1979.

BONINI, ROBERTO, *Crisi del diritto romano, consolidazioni e codificazioni nel Settecento europeo*, Bologna, Pàtron Editore, 1985.

BONNO, GABRIEL, *La constitution britannique devant l'opinion française de Montesquieu à Bonaparte*, Genève, Slatkine Reprints, 1970.

BOUINEAU, JACQUES, *Les toges du pouvoir, ou la Révolution de droit antique (1789-1799)*, Toulouse, Association des Publications de l'Université de Toulouse-le Mirail et Editions Eché, 1986.

BOURDON, JEAN, *La constitution de l'an VIII*, Paris, Rodez-Carrère, 1942.

BOURGIN, GEORGES, *Quelques textes sur Daunou, garde des archives*, «Bibliothèque de l'École des chartes», vol. CII, 1941, pp. 318-328.

BOUVIER, PIERRE, *Les papiers de Daunou à la Bibliothèque Nationale*, «La Révolution Française. Revue d'histoire moderne et contemporaine», vol. LXIII, 1912, pp. 455-456.

BOYER, PIERRE-XAVIER, *Raison et tradition. Le cas anglais chez les idéologues*, «Revue Française d'Histoire des Idées Politiques», no. 12, II semestre, 2000, pp. 287-306.

- *Constitutionnalisme de la raison et constitutionnalisme des passion*, «Revue Française d'Histoire des Idées Politiques», no. 18, II semestre, 2003, pp. 279-301.

BROERS, MICHAEL, *The parochial revolution: 1799 and the counter-revolution in Italy*, «Renaissance and modern studies», vol. XXXIII, 1989, pp. 159-174.

BROUSSY, ANTOINE, *Regards sur la Constitution Helvétique*, in Pierre Serna (sous la direction de), *Républiques Sœurs. Le Directoire et la Révolution Atlantique*, Paris, Presses Universitaires de Rennes, 2009, pp. 333-347.

BRUNEL, FRANÇOISE, *Aux origines d'un parti de l'ordre : les propositions de constitution de l'an III*, in *Mouvements populaires et conscience sociale, XVI^e-XIX^e siècles*, Actes du Colloque de Paris 24-26 mai 1984 recueillis et présentés par Jean Nicolas, Paris, Maloine Éditeur, 1985, p. 687-696.

BURATTI, ANDREA, *Fondare l'equilibrio. Il veto sulle leggi nelle due costituenti settecentesche*, «Giornale di storia costituzionale», vol. XXIII, 2012, pp. 31-58.

BURKE, PETER, *Cultures of translation in early modern Europe*, in Peter Burke; Ronnie Po-Chia Hsia (edited by), *Cultural Translation in Early Modern Europe*, Cambridge, Cambridge University Press, 2007.

BURSTIN, HAIM, *Révolutionnaires. Pour une anthropologie politique de la Révolution française*, Paris, Vendémiaire, 2013; trad. it., *Rivoluzionari. Antropologia politica della rivoluzione francese*, Bari, Editori Laterza, 2016.

CANTIMORI, DELIO, *Utopisti e riformatori italiani*, Firenze, Sansoni Editore, 1943.

CANTIMORI, DELIO; DE FELICE, RENZO, (a cura di), *Giacobini italiani*, Bari, Laterza, 1956-1964.

CAPITANI, FRANÇOIS (DE), *La République Helvétique. Représentation et iconographie*, in *Atti del Convegno internazionale Repubbliche Sorelle*, Mededelingen van het Nederlands Historisch Instituut te Rome, 13-16 maggio 1998, pp. 59-68.

CAPRA, CARLO, *Gli italiani prima dell'Italia. Un lungo Settecento, dalla fine della Controriforma a Napoleone*, Roma, Carocci Editore, 2018.

CARIUS, MANUEL, *Le «cochon à l'engrais». A propos du Grand-électeur dans le projet de Constitution présenté par Sieyès en 1799 (an VIII)*, «Revue française de droit constitutionnel», no. 62, 2005, pp. 227-256.

CASALENA, MARIA PIA, *La ricezione dell'opera sismondiana nella Parigi dell'Impero napoleonico*, «Rara Volumina», vol. I-II, 2015, pp. 63-73.

- *Liberté, progrès et décadence. L'histoire d'après Sismondi*, Genève, Slatkine, 2018.

CATALANO, PIERANGELO, *Tribunato e resistenza*, Torino, Paravia, 1971.

CATTANEO, MARIO ALESSANDRO, *Illuminismo e legislazione*, Milano, Edizioni di Comunità, 1966.

CAZZANIGA, GIAN MARIO, *La religione dei moderni*, Pisa, Edizioni ETS, 1999.

CENTENO, MIGUEL ANGEL; FERRARO, AUGUSTÍN ENRIQUE (edited by), *State and Nation Making in Latin America and Spain. Republics of the Possible*, Cambridge. Cambridge University Press, 2013.

CHAPPEY, JEAN-LUC, *Les Idéologues face au coup d'Etat du 18 brumaire an VIII. Des illusions aux désillusions*, «Politix», vol. XIV, no. 46, 2001, pp. 55-75.

- *La Société des observateurs de l'homme (1799-1804). Des anthropologues au temps de Bonaparte*, Paris, Société des études robespierristes, 2002.

CHIAVISTELLI, ANTONIO, *Dallo Stato alla nazione. Costituzione e sfera pubblica in Toscana dal 1814 al 1849*, Roma, Carocci, 2006.

CHURCH, CLIVE, *Du nouveau sur les origines de la Constitution de 1795*, «Revue historique de droit français et étranger», vol. LII, no. 4, 1974, pp. 594-627.

CIARALLI, ROBERTA, *Manœuvre tactique ou idéologie ? Diritto di voto e sovranità nel pensiero di Daunou*, «Giornale di storia costituzionale», no. 12, 2006, pp. 93-108.

CIPRIANI, ALBERTO; OTTANELLI, ANDREA; VIVOLI, CARLO (a cura di), *Pistoia nell'Italia unita. Identità cittadina e coscienza nazionale*, Atti del Convegno di Studi su Pistoia al tornante del processo risorgimentale e dell'Unità 11-13 novembre 2010, Pistoia, Società Pistoiese di Storia Patria et alii, 2012.

CLÉMENT, JEAN-PAUL, *Aux sources du libéralisme français : Boissy d'Anglas, Daunou, Lanjuinais*, Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 2000.

- *L'équivoque de la liberté à la fin du XVIII^e siècle : Daunou et Boissy d'Anglas*, «La Revue administrative», LIII, no. 314, 2000, pp. 194-202.

COLOMBO, PAOLO, *Governo e Costituzione. La trasformazione del regime politico nelle teorie dell'età rivoluzionaria francese*, Milano, Giuffrè, 1993.

- *La question du pouvoir exécutif dans l'évolution institutionnelle et le débat politique révolutionnaire*, «Annales historiques de la Révolution française», no. 319, 2000, pp. 1-26.

COMPAYRÉ, GABRIEL, *Histoire critique des doctrines de l'éducation en France depuis le seizième siècle*, 2 voll., Paris, Hachette, 1904.

CONAC, GÉRARD; MACHELON, JEAN-PIERRE (sous la direction de), *La constitution de l'an III. Boissy d'Anglas et la naissance du libéralisme constitutionnel*, Paris, Presses universitaires de France, 1999.

CRAMPE-CASNABET, MICHÉLE, *Les conceptions philosophiques*, «Revue Française d'Histoire des Idées Politiques», no. 18, II semestre, 2003, pp. 271-278.

CRISCUOLO, VITTORIO, *Albori della democrazia nell'Italia in rivoluzione 1792-1802*, Milano, Franco Angeli Storia, 2006.

CROOK, MALCOLM, *The persistence of the ancien régime in France. The estates general of 1789 and the origins of the revolutionary electoral system*, «Parliaments, Estates and Representation», vol. XIII, no. I, June 1993, pp. 29-40.

- *Le candidat imaginaire, ou l'offre et le choix dans les élections de la Révolution française*, «Annales historiques de la Révolution française», no. 321, 2000, pp. 91-110.

D'AMELIO, GIULIANA, *Illuminismo e scienza del diritto in Italia*, Milano, Giuffrè, 1965.

DARD, CAMILLE, *Bibliographie historique de l'arrondissement de Saint-Omer*, Saint-Omer, Imprimerie et lithographie H. d'Homont, 1887.

DAUTERIBES, ANDRÉ, *L'idée de république dans la pensée politique de Daunou, in Nation et république. Les éléments d'un débat*, PUAM, 1995, pp. 77-97.

DUMAS, JEAN-BAPTISTE, *Histoire de l'Académie Royale des sciences, belles-lettres et arts de Lyon*, 2 voll., Lyon, Giberton et Brun, 1839.

DAVID, LOUIS, *L'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon. 1700-2000 : Trois siècles d'Histoire lyonnaise*, Lyon, Éditions Lyonnaises d'Art et d'Histoire, 2000.

DE FRANCESCO, ANTONINO, *Repubbliche sorelle: la Cisalpina e la Napoletana nella temperie del 1799. Note e documenti*, «Archivio Storico per le province napoletane», CXXI, 2003, pp. 269-320.

- *La constitution de l'an III et les Républiques jacobines italiennes*, in *Atti del Convegno internazionale Repubbliche Sorelle*, Mededelingen van het Nederlands Historisch Instituut te Rome, 13-16 maggio 1998, pp. 97-106.
- *L'Italia di Bonaparte: politica, statualità e nazione nella penisola tra due rivoluzioni, 1796-1821*, Torino, UTET, 2011.
- *Repubbliche Atlantiche. Una storia globale delle pratiche rivoluzionarie, 1776-1804*, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2022.

DE STEFANO, ANTONINO, *Rivoluzione e religione nelle prime esperienze costituzionali italiane (1796-1797)*, Milano, Giuffrè, 1954.

DI BARTOLOMEO, DANIELE, *Lo specchio infranto: regimi di storicità e uso della storia secondo François Hartog*, «Storica», no. 49, 2011, pp. 63-94.

Dictionnaire des Parlementaires français comprenant tous les Membres des Assemblées françaises et tous les Ministres français. Depuis le 1^{er} Mai 1789 jusqu'au 1^{er} Mai 1889, publié sous la direction de Adolphe Robert; Edgar Bourlouton; Gaston Cougny, Paris, Bourlouton Éditeur, 1889-1891.

DINACCI, MARCELLO; MAIONE, DOMENICO (a cura di), *Il mondo in subbuglio. Ricerche sull'età delle rivoluzioni (1789-1799)*, Napoli, Federico II University Press, 2022.

DONATO, MARIA PIA, *Lo specchio di un progetto politico: l'antichità nella Repubblica giacobina romana*, «Dimensioni e problemi della ricerca storica», 1994, no. 1, pp. 82-119.

- *Des hommes et des chartes sous Napoléon. Pour une histoire politique des archives de l'empire (1809-1814)*, «Annales historiques de la Révolution française», no. 382, 2015, pp. 81-102.
- *L'Archivio del mondo. Quando Napoleone confiscò la storia*, Bari, Laterza, 2019.

DREYFUS, FERDINAND, *Mirabeau, Siéyès et la loi de la pluralité*, «La Révolution Française», no. 63, 1912, pp. 348-354.

DUFOURCQ, ALBERT, *Le régime jacobin en Italie : étude sur la République romaine, 1798-1799*, Paris, Perrin, 1900.

DUGUIT, LÉON, *La séparation des pouvoirs et l'Assemblée Nationale de 1789*, «Revue d'économie politique», vol. VII, no. 4, 1893, pp. 336-372.

DUNANT, EMILE, *Le texte authentique de la pétition de F.-C. de la Harpe au Directoire*, «Revue historique vaudoise», vol. V, 1897, pp. 321-342.

- *Talleyrand et l'intervention française en Suisse (1797-1798)*, «Anzeiger für schweizerische Geschichte», vol. VII, 1897, pp. 257-267.

DUNAN, MARCEL, *Paris et la première Académie des sciences morales*, «Revue des deux Mondes», 1951, pp. 348-360.

DUPUY, ROGER; MORABITO, MARCEL, (sous la direction de), *1795. Pour une République sans Révolution*, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 1996.

ELIAS, ARTHUR, *La néerlandicité de la constitution de 1798*, «Annales Historiques de la Révolution Française», no. 326, 2001, pp. 43-52.

ΗΛΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, *Στην τροχιά των Ίδεολόγων. Κοραΐς - Δαυνου - Φουρναράκης*, «Χιακά Χρονικά», no. 10, 1978, 36-68 [PHILIPPOS ILIOU, *Dans la voie des idéologues. Coray-Daunou-Phournarakis*, «Chiaka Chronika», no. 10, 1978, pp. 36-68].

Encyclopédie des gens du monde, répertoire universel des sciences, des lettres et des arts : avec des notices sur les principales familles historiques et sur les personnages célèbres, morts et vivans, par une société de savans, de littérateurs et d'artistes, français et étrangers, 22 voll., Paris, Treuttel et Würtz, 1833-1844.

FANKHAUSER, ANDREAS, *The Political Structure and Revolutionary Potential of the Helvetic Republic (1798-1803)*, in *Atti del Convegno internazionale Repubbliche Sorelle*, Mededelingen van het Nederlands Historisch Instituut te Rome, 13-16 maggio 1998, pp. 153-168.

- *Révolution helvétique*, in *Dictionnaire Historique de la Suisse*, version du : 24.03.2011.

FELDMANN, JOSEPH, *Le "Discours de Duport" et la propagande révolutionnaire en Suisse*, «Annales Historiques de la Révolution Française», no. 138, 1955, pp. 55-58.

FERRARI, VALERIA, *"Troppo francese e troppo poco napoletano"? Il progetto costituzionale della Repubblica Napoletana del 1799 e la sua fortuna storiografica*, «Giornale di Storia Costituzionale», no. 27, I/2014, pp. 31-47.

FINLEY, MOSES ISRAEL, *Censura nell'età classica*, trad. it. di Francesco de Martino, «Belfagor», XXXII, no. 6, 1977, pp. 605-622.

FIORAVANTI, MARCO, *Sindacato di costituzionalità delle leggi e Rivoluzione francese. Sieyès e il jury constitutionnaire*, «Le carte e la storia», fasc. 1, 2005, pp. 175-88.

- *Controllare il potere. Il mandato imperativo e la revoca degli eletti (XVIII-XX secolo)*, Roma, Viella, 2020.

FIORAVANTI, MAURIZIO, *Le dottrine della Costituzione in senso materiale*, «Historia constitucional», no. 12, 2011, pp. 21-30.

- *Appunti di storia delle costituzioni moderne. Le libertà fondamentali*, Torino, Giappichelli Editore, 2014.
- *Legge e costituzione: il problema storico della garanzia dei diritti*, «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», vol. XLIII, 2014, pp. 1077-1094.
- *Costituzione*, Bologna, Il Mulino, 2015.

FLEURY, SERGE, *Les difficultés d'une ambassade dans la République cisalpine (1797)*, «Revue des questions historiques», III série, vol. XI, juillet 1797, pp. 62-83.

FORMICA, MARINA, *Potere e popolo. Alcuni interrogativi sulla Repubblica romana giacobina*, «Studi Romani», vol. XXXVII, 1989, pp. 235-257.

- *La città e la Rivoluzione. Roma 1798-1799*, Roma, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 1994.
- *Modelli politici e pratiche di governo nella Repubblica romana del 1798-1799*, in *Atti del Convegno internazionale Repubbliche Sorelle*, Mededelingen van het Nederlands Historisch Instituut te Rome, 13-16 maggio 1998, pp. 123-137.

FRIJHOFF, WILLEM; JULIA, DOMINIQUE, *Les oratoriens de France sous l'Ancien Régime. Premiers résultats d'une enquête*, «Revue d'histoire de l'Église de France», vol. LXV, no. 175, 1979, pp. 225-265.

- *Le recrutement d'une congrégation enseignante et ses mutations à l'époque moderne: l'Oratoire de France*, «Historical Reflections / Réflexions Historique», vol. VII, no. 2/3, pp. 443-458.

FRUCI, GIAN LUCA, *Un laboratoire pour les pratiques plébiscitaires contemporaines : les libres votes constitutionnels et les «appels au silence» dans l'Italie révolutionnaire et napoléonienne*, in *Consentement des populations, plébiscites et changements de souveraineté, Actes du colloque international de Nice et Chambéry 27 septembre - 1er octobre 2010*, textes réunis par Marc Ortolani, Olivier Vernier; Michel Bottin et Bruno Berthier, Nice, Serre éditeur, 2013, pp. 65-78.

FURET, FRANÇOIS; RICHEL, DENIS, *La Révolution*, Paris, Réalités-Hachette, 1965-1966; trad. it., *La rivoluzione francese*, Bari, Editori Laterza, 1980.

FURET, FRANÇOIS; OZOUF, MONA (a cura di), *Dizionario critico della Rivoluzione francese*, edizione italiana a cura di Massimo Boffa, Milano, Bompiani, 1988.

FURET, FRANÇOIS; HALÉVI, RAN, *La Monarchie républicaine. La Constitution de 1791*, Paris, Fayard, 1996.

GAINOT, BERNARD, *Benjamin Constant et le Cercle constitutionnel de 1797 : la modération impossible*, «Annales historiques de la Révolution française», no. 357, 2009, pp. 103-118.

«Garat le jeune (Dominique-Joseph)», in *Biographie Universelle ancienne et moderne*, nouvelle édition publiée sous la direction de M. Michaud, Paris, chez Madame C. Desplaces, 1856, vol. XV, pp. 526-545.

GENGEMBRE, GÉRARD, *Fréquentation et sociabilité mutuelles*, «Revue Française d'Histoire des Idées Politiques», no. 18, II semestre, 2003, pp. 259-270.

GENTY, MAURICE, *Mandataires ou représentants : un problème de la démocratie municipale à Paris, en 1789-1790*, «Annales historiques de la Révolution française», no. 207, 1972, pp. 1-27.

GHISALBERTI, CARLO, *Le costituzioni «giacobine»*, Milano, Giuffrè, 1973.

GIUNTELLA, VITTORIO EMANUELE, *La Giacobina Repubblica Romana (1798-1799). Aspetti e momenti*, estratto dall'Archivio della Società Romana di Storia Patria, v. LXXIII (1950), Roma, Società romana di Storia Patria, 1953.

- *Le classi sociali della Roma giacobina*, «Rassegna storica del Risorgimento», vol. XXXVIII, 1951, pp. 428-33.
- *La religione amica della democrazia. I cattolici democratici del Triennio rivoluzionario (1796-1799)*, Roma, Edizioni Studium, 1990.

GODECHOT, JACQUES, *Les institutions de la France sous la Révolution et l'Empire*, Paris, Presses universitaires de France, 1951.

- *Unità Batava e Unità Italiana all'epoca del Direttorio*, «Archivio Storico Italiano», vol. CXIII, 1955, pp. 337-356.
- *Les Jacobins italiens et Robespierre*, «Annales Historiques de la Révolution Française», no. 152, 1958, pp. 65-81.
- *Les Révolutions (1770-1799)*, Paris, Presses Universitaires de France, 1965.
- *Originalité et imitation dans les institutions italiennes de l'époque napoléonienne*, «Annuario dell'Istituto Storico Italiano per l'età moderna e contemporanea», voll. XXVIII-XXIV, 1971-1972, pp. 391-404.
- *La Révolution Française. Chronologie commentée 1787-1799*, Paris, Librairie Académique Perrin, 1988.
- *La grande nation. L'expansion révolutionnaire de la France dans le monde de 1789 à 1799*, Mayenne, Aubier, 2004.

GODECHOT, JACQUES; PALMER, ROBERT ROSWELL, *Le problème de l'Atlantique*, in *Relazioni del X Congresso internazionale di Scienze Storiche*, Roma 4-11 settembre 1955, Firenze, G. C. Sansoni, 1955, vol. V, pp. 173-240.

GOJOSSO, ERIC, *Le contrôle de constitutionnalité dans la pensée juridique française de la seconde moitié du XVIIIème siècle : une autre approche*, «Giornale di storia costituzionale», no. 4, 2002, pp. 145-54.

GOLDONI, MARCO, *La dottrina costituzionale di Sieyès*, Firenze, Firenze University Press, 2009.

GOLDMAN, NOEMÍ, *Traducir entre culturas: el concepto de "garantías individuales" en el primer constitucionalismo hispánico*, en Francisco Lafarga et Luis Pegenaute (eds.), *Lengua, cultura y política de la traducción en Hispanoamérica*, Vigo, Academia del Hispanismo, 2012, pp. 119-126.

- *El concepto de traducción y la traducción de los conceptos: aproximaciones metodológicas (siglos XVIII y principios del XIX)*, in Francisco A. Ortega, Rafael E. Acevedo P. y Pablo Casanova Castañeda (eds.), *Horizontes de la historia conceptual en Iberoamérica Trayectorias e incursiones*, Bogotá, Genuève Ediciones, 2021, pp. 119-131.

GOYARD-FABRE, SIMONE, *L'idée de représentation à l'époque de la Révolution française*, «Études Françaises», vol. XXV, fasc. 2-3, 1989, pp. 71-85.

GREVET, RENÉ, P.-C.-F. *Daunou, organisateur de l'Instruction Publique (1789-1797)*, «Revue du Nord», vol. LXXI, no. 282-283, Juil.-déc. 1989, pp. 963-977.

- *Pierre-Claude-François Daunou, d'une révolution à l'autre (1789-1831) : un rendez-vous manqué?*, «Revue du Nord», vol. LXXVIII, no. 317, Octobre- décembre 1996, pp. 931-939.
- *L'avènement de l'école contemporaine en France: (1789-1835)*, Villeneuve d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2001.

GRIFFO, MAURIZIO (a cura di), *Dichiarazione dei diritti e dei doveri dell'uomo e del cittadino [1795]*, Macerata, Liberilibri, 2020.

GROSSI, PAOLO, *Unanimitas. Alle origini del concetto di persona giuridica nel diritto canonico*, Milano, Giuffrè, 1958.

GUENIFFEY, PATRICE, *Le nombre et la raison. La Révolution française et les élections*, Paris, Éditions de l'École des hautes études en sciences sociales, 1993.

GUERCI, LUCIANO, *Gli ideologi tra filosofia e politica: intorno a un contributo di Sergio Moravia*, «Rivista Storica Italiana», vol. LXXXVI, fasc. I, 1974, pp. 101-122.

- *Incredulità e rigenerazione nella Lombardia del Triennio repubblicano*, «Rivista storica italiana», vol. CIX, 1997, pp. 49-120.
- *Istruire nelle verità repubblicane: la letteratura politica per il popolo nell'Italia in rivoluzione (1796-1799)*, Bologna, Il Mulino, 1999.
- *Uno spettacolo non mai più veduto al mondo. La Rivoluzione francese come unicità e rovesciamento negli scrittori controrivoluzionari italiani (1789-1799)*, Torino, UTET, 2008.

GUÉRARD, BENJAMIN, *Notice sur M. Daunou*, in *Bibliothèque de l'École des Chartes*, Paris, Firmin Didot frères, imprimeurs de l'Institut de France, 1841-1842, t. III, pp. 209-257.

- *Notice sur M. Daunou, suivie d'une notice sur M. Guérard*, par M. Natalis de Wailly, Paris, Librairie de Dumoulin, 1855.

GUILLEMIN, HENRY, *Benjamin Constant muscadin 1795-1799*, Paris, Gallimard, 1958.

GUYOT, RAYMOND, *Pierre Ochs et le projet de constitution helvétique*, «Revue historique vaudoise», vol. XI, 1903, pp. 143-150.

- *Du Directoire au Consulat. Les transitions*, extrait de la «Revue Historique», vol. CXI, 1912, pp. 1-31.

HABERMAS, JÜRGEN, *Storia e critica dell'opinione pubblica* [1962], Roma-Bari, Laterza, 2006.

HALPÉRIN, JEAN-LOUIS, *Le pouvoir exécutif et la Justice en France, l'échec du Pouvoir judiciaire sous la Révolution*, «Giornale di storia costituzionale», no. 28, 2014, pp. 111-121.

HATIN, EUGÈNE, *Histoire politique et littéraire de la presse en France: avec une introduction historique sur les origines du journal et la bibliographie générale des journaux depuis leur origine*, 8 voll., Paris, Poulet-Malassis et de Broise, 1859-1861.

HAUTECOEUR, LOUIS, *Rome et la renaissance de l'antiquité à la fin du XVIIIe siècle*, Paris, Fontemoing, 1912.

HILL, HENRY BERTRAM, *The constitutions of continental Europe, 1789-1813*, «Journal of modern History», vol. VIII, 1936, pp. 82-94.

- *L'influence française sur les constitutions de l'Europe, 1795-1799*, «Révolution Française», vol. VIII, 1936, pp. 352-63.
- *La constitution du Valais de 1798*, «Annales Historiques de la Révolution Française», no. 115, 1949, pp. 252-68.

HOBBSAWM, ERIC JOHN ERNEST, *The age of Revolution*, London/New York, Weidenfeld and Nicolson/ World Publishing, 1962; trad. it., *Le rivoluzioni borghesi 1789-1848*, Milano, Res Gestae, 2016.

HUNT, LYNN, *La forza dell'empatia. Una storia dei diritti dell'uomo*, Bari-Roma, Editori Laterza, 2019.

INGOLD, AUGUSTE-MARIE-PIERRE, *L'Oratoire et la Révolution*, Paris, Poussielgue Frères, 1885.

ISRAEL, JONATHAN, *The Dutch Republic. Its Rise, Greatness and Fall 1477-1806*, Oxford, Oxford University Press, 1998.

- *A Revolution of the Mind. Radical Enlightenment and the Intellectual Origins of Modern Democracy*, Princeton and Oxford, Princeton University Press, 2010.

JAINCHILL, ANDREW, *The Constitution of the Year III and the Persistence of Classical Republicanism*, «French Historical Studies», vol. XXVI, no. 3, 2003, pp. 399-435.

- *Reimagining Politics after the Terror. The Republican Origins of French Liberalism*, Ithaca and London, Cornell University Press, 2008.

JARDIN, ANDRÉ, *Histoire du libéralisme politique. De la crise de l'absolutisme à la Constitution de 1875*, Paris, Hachette, 1985.

JEMOLO, ARTURO CARLO, *Le "assurde costituzioni": un mito degli scrittori di storia*, in *Atti della Reale Accademia d'Italia: Rendiconti della classe di scienze morali e storiche*, fasc. 10-11, serie 7, vol. II, pp. 185-205.

JOURDAN, ANNIE, *The "alien origins" of the French Revolution: American, Scottish, Genevan, and Dutch influences*, «Proceedings of the Annual Meeting of the Western Society for French History», vol. XXXV, 2007, pp. 185-205.

- *L'Empire de Napoléon*, Paris, Flammarion, 2000.
- *La Révolution batave entre la France et l'Amérique (1795-1806)*, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2008.
- *Le rôle des agents français dans la constitution batave de 1798*, «Annales historiques de la Révolution française», no. 351, 2008, pp. 100-119.
- *La République Batave: un cas particulier dans la grande famille des républiques sœurs ?*, «Annales historiques de la Révolution française», no. 378, 2014, pp. 73-96.
- *Nouvelle histoire de la Révolution*, Paris, Flammarion, 2018.

JULIA, DOMINIQUE, *Les trois couleurs du tableau noir. La Révolution*, Paris, Éditions Belin, 1981.

- *L'École normale de l'an III : bilan d'une expérience révolutionnaire*, «Revue du Nord», vol. LXXVIII, no. 317, 1996, pp. 853-886.

- (sous la direction de), *L'École Normale de l'an III. Une institution révolutionnaire et ses élèves. Introduction historique à l'édition des Leçons*, Paris, Éditions rue d'Ulm, 2016.

KETELAAR, ERIC, *La réforme de la constitution française de l'an III. Les idées de Daunou et Merlin après fructidor*, in *Revolution, Reform, Restauration. Formen der Veränderung von Recht und Gesellschaft*, Herausgegeben von H. Mohnhaupt, Frankfurt am Main, Klostermann, 1988, pp. 75-89.

KITCHIN, JOANNA, *Un journal «philosophique» : La Décade (1794-1807)*, Paris, M. J. Minard, 1965.

KITROMILIDES, PASCHALIS, *Itineraries in the world of the Enlightenment. Adamantios Korais from Smyrna via Montpellier to Paris*, in Id. (edited by), *Adamantios Korais and the European Enlightenment*, Oxford, Voltaire Foundation, 2010, pp. 1-33.

- *Adamantios Korais and the dilemmas of liberal nationalism*, in Id. (edited by), *Adamantios Korais and the European Enlightenment*, Oxford, Voltaire Foundation, 2010, pp. 213-223.

KOCH, CAMILLE, *Les origines françaises de la prohibition du mandat impératif*, Nancy, Crépin-Leblond, 1905.

KUBBEN, RAYMOND, *Regeneration and hegemony: Franco-Batavian relations in the Revolutionary Era: A legal approach (1795-1803)*, Nijmegen, Wolf Legal Publishers, 2009.

LAURENS, ANNIE-FRANCE; POMIAN, KRZYSZTOF, *L'«anticomanie». La collection d'antiquités au 18^e et 19^e siècles*, Paris, Editions de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, 1992.

LACCHÈ, LUIGI, *Il circolo di Coppet e gli orizzonti liberali dello stato costituzionale*, «Rivista trimestrale di diritto pubblico», vol. XLIX, 1999, pp. 529-556.

LANFREY, PIERRE, *Digression historique sur Daunou*, «Revue Nationale et étrangère politique, scientifique et littéraire», vol. IX, 1862, pp. 161-178.

LAQUIÈZE, ALAIN, *Les origines du régime parlementaire en France (1814-1848)*, Paris, Presses Universitaires de France, 2002.

LE BOZEC, CHRISTINE, *Le républicanisme du possible : les opportunistes*, «Annales Historiques de la Révolution Française», no. 299, 1995, pp. 67-74.

- *An III: créer, inventer, réinventer le pouvoir exécutif*, «Annales Historiques de la Révolution Française», no. 332, 2003, pp. 71-79.

LE CLERC, VICTOR, *Notice sur P. C. F. Daunou, un des auteurs des tomes XIII-XXI de l'Histoire littéraire de la France*, in *Histoire littéraire de la France, ouvrage commencé par des religieux bénédictins de la Congrégation de Saint-Maur, et continué par des Membres de l'Institut (Académie royale des Inscriptions et Belles-Lettres)*, Paris, Firmin Didot-Treuttel et Wurtz, 1842, t. XX, pp. XIX-XXXIX.

LE PILLOUËR, ARNAUD, *Le dualisme de l'Exécutif sous la Révolution française*, «Giornale di storia costituzionale», vol. XXVIII, 2014, pp. 19-32.

LERNER, MARC, *The Helvetic Republic: an ambivalent reception of French revolutionary liberty*, «French History», vol. XVIII, 2004, pp. 50-75.

LESSEPS, CHARLES, *Daunou*, in *Biographie universelle ancienne et moderne*, publiée sous la direction de M. Michaud, t. X, Paris, Desplaces, 1855, pp. 166-174.

LEUWERS, HERVÉ, *Robespierre*, Paris, Fayard, 2014.

LUZZATTO, SERGIO, *Termidoro e costituzione: la Commissione degli Undici*, «Storia amministrazione costituzione», no. 2, 1994, pp. 55-76.

- *L'autunno della Rivoluzione. Lotta e cultura nella Francia del Termidoro*, Torino, Einaudi, 1994.

MAC DOUGALL, RONALD, *La «consomption» de la première République et le «coup d'état du 30 prairial» (18 juin 1799)*, «Annales historiques de la Révolution française», no. 275, 1989, pp. 52-74.

Magistrature repubblicane. Modelli nella storia del pensiero politico, Atti del convegno di Perugia-Gubbio (30 novembre-2 dicembre 2006), numero monografico de «Il Pensiero politico. Rivista di Storia delle Idee Politiche e Sociale», vol. XL, no. 2, 2007.

MAIRE, CATHERINE, *De la cause de Dieu à la cause de la Nation. Le jansénisme au XVIII^e siècle*, Paris, Gallimard, 1998.

MANENT, PIERRE, *Histoire intellectuelle du libéralisme*, Paris, Fayard/Pluriel, 2022.

MANIN, BERNARD, *I due liberalismi: mercato o contropoteri*, in AA. VV., *Neoliberalismo, neoliberalismo e sinistra europea*, Milano, Franco Angeli Editore, 1985, pp. 45-62.

MANNORI, LUCA, *I ruoli dell'intellettuale nell'Italia napoleonica*, in Elena Brambilla; Carlo Capra; Aurora Scotti (a cura di), *Istituzioni e cultura in età napoleonica*, Milano, Franco Angeli Editore, 2008, pp. 159-183.

- *Costituzione. Note sulla emersione del concetto nell'Italia del Settecento*, «Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», vol. XLV, 2016, pp. 87-126.
- *Dal Settecento all'unità: gli italiani e la scoperta della costituzione*, «Giornale di storia costituzionale», no. 36, 2018, pp. 35-52.
- *Costituire l'Italia. Il dibattito sulla forma politica nell'Ottocento preunitario*, Pisa, Pacini, 2019.

MARTIN, VIRGINIE, *Les relations extérieures, "domaine réservé" du pouvoir exécutif ?*, «Giornale di storia costituzionale», no. 28, 2014, pp. 77-92.

MARTUCCI, ROBERTO, *Proprietari o contribuenti? Diritti politici, elettorato attivo ed eleggibilità nel dibattito istituzionale francese da Necker a Mounier (ottobre 1788-settembre 1789)*, «Annali della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Macerata», vol. II, 1989, pp. 679-842.

- *1789, la Repubblica dei foglianti. Dal re d'antico regime al primo funzionario dello Stato*, «Storia Amministrazione Costituzione. Annale dell'Istituto per la Scienza dell'Amministrazione Pubblica», vol. I, 1993, pp. 61-106.
- *"Deriva parlamentare" e Assemblee "alla deriva" durante la Rivoluzione francese (1789-1795)*, «Giornale di storia costituzionale», no. 8, 2004, pp. 63-78.
- *A proposito del Comité de Constitution, documentato protagonista dei lavori dell'Assemblea Nazionale Costituente francese (1789-91)*, «Giornale di Storia costituzionale», 14 (II), 2007, pp. 63-74.
- *Stati Uniti e Francia tra due Rivoluzioni costituzionali (1776-1792)*, «Giornale di storia costituzionale», no. 17, 2009, pp. 43-78.

MASCILLI MIGLIORINI, LUIGI, *Napoleone*, Roma, Salerno Editrice, 2021.

MASSON, FRÉDÉRIC, *Reubell et Bonaparte (1802)*, «Nouvelle revue rétrospective», IX semestre, Janvier-Juin 1904, pp. 361-413.

MASTELLONE, SALVO, *Storia del pensiero politico europeo. Dal XV al XVIII secolo*, Torino, Utet, 2015.

MATHIEZ, ALBERT, *Saint-Simon, Lauraguais, Barras, Benjamin Constant, etc. et la Réforme de la Constitution de l'an III après le Cour d'Etat du 18 fructidor an V*, «Annales historiques de la Révolution française», no. 31, 1929, pp. 5-23.

MATUCCI, MARIO (a cura di), *Gli «idéologues» e la Rivoluzione*, Atti del Colloquio Internazionale Gli «idéologues» e la Rivoluzione (Grosseto, 25-27 settembre 1989), Pisa, Pacini Editore, 1991.

MÉCHOULAN, HENRY, *Réflexion sur le bonheur du genre humain: les concours de l'Abbé Raynal (Académie de Lyon 1789-1793)*, in B. Bourgeois, J. D'Hont (a cura di), *La philosophie et la Révolution française*, Paris, Vrin, 1993, pp. 11-27.

MENICHETTI, JOHAN, *L'écriture de la constitution de l'An VIII : quelques réflexions sur l'échec d'un mécanisme révolutionnaire*, «Napoleonica. La Revue», no. 18, décembre 2013, pp. 68-83.

MIGNET, FRANÇOIS-AUGUSTE-MARIE, *Notice historique sur la vie et les travaux de M. Daunou, lue dans la séance publique de l'Académie des sciences morales et politiques du 27 mai 1843*, in Id., *Notices et mémoires historiques*, Bruxelles, Wouters et Co., 1843, t. I, pp. 197-222.

- *Le comte Sieyès*, in *Notices et portraits historiques et littéraires*, Paris, Charpentier, 1854, t. I, pp. 71-99.

MINART, GÉRARD, *Pierre Daunou. L'anti-Robespierre*, Toulouse, Éditions Privat, 2001.

- *Pierre Daunou un libéral modéré au temps du fanatisme*, «Laissons Faire. Revue des économistes français», no. 7, déc. 2013, pp. 7-13 [I parte]; no. 8, janvier 2014, pp. 7-12 [II parte].

MONTPLAISIR, DANIEL (DE), *Les Trois Glorieuses. La révolution de 1830 démystifiée*, Paris, Perrin, 2022.

MORABITO, MARCEL, *Histoire constitutionnelle de la France (1789-1958)*, Paris, Montchrestien, 2000.

MORAVIA, SERGIO, *Il tramonto dell'Illuminismo*, Bari, Laterza, 1968.

- *Gli «Idéologues» e l'età dei Lumi*, «Belfagor», vol. XXVIII, no. 3, 1973, pp. 253-265.

MORELLI FEDERICA; TRAMPUS ANTONIO (a cura di), *Progetto di costituzione della Repubblica Napoletana presentato al Governo Provvisorio dal comitato di legislazione*, Venezia, Centro di Studi sull'Illuminismo europeo "G. Stiffoni", 2008.

MOULIN, LÉO, *Sanior et maior pars: Note sur l'évolution des techniques électorales dans les Ordres religieux du VIe au XIIIe siècle*, «Revue historique de droit français et étranger», vol. XXXV, 1958, pp. 368-397, 491-529.

MOREAU, FRANÇOIS; WAHL, ÉLISABETH (a cura di), *Chants de la Révolution française*, Paris, Librairie Générale Française, 1989.

NUTINI, STEFANO, *L'esperienza giacobina nella Repubblica Cisalpina*, in Nicola Tranfaglia, Massimo Luigi Salvadori (a cura di), *Il mondo contemporaneo. Il modello politico giacobino e le rivoluzioni*, Firenze, La Nuova Italia, 1984, vol. XI, pp. 100-131.

ODDENS, IORIS; RUTJES, MART; JACOBS, ERIK, *The Political Culture of the Sister Republics, 1794-1806: France, the Netherlands, Switzerland, and Italy*, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2015.

OZOUF, MONA, *La Fête Révolutionnaire, 1789-1799*, Paris, Gallimard, 1976.

- *L'opinion publique*, in Keith Michael Baker (edited by), *The French Revolution and the Creation of Modern Political Culture*, vol. I, *The Political Culture of the Old Regime*, Oxford-New York-Beijing-Frankfurt-Sao Paulo-Sydney-Tokio-Toronto, Pergamon Press, 1987, pp. 419-434.

PALMER, ROBERT ROSWELL, *Much in little: the Dutch Revolution of 1795*, «The Journal of modern History», vol. XXVI, no. 1, 1954, pp. 15-35.

- *The Age of the Democratic Revolution: A Political History of Europe and America, 1760-1800*, 2 voll., Princeton, Princeton University Press, 1959-1964; trad. it. *L'era delle rivoluzioni democratiche*, Milano, Rizzoli Editore, 1971.

PASQUINO, PASQUALE, *Emmanuel Sieyes, Benjamin Constant et le «gouvernement des modernes»*. *Contribution à l'histoire du concept de représentation politique*, «Revue française de science politique», XXXVII, no. 2, 1987, pp. 214-229.

- *Sieyès et l'invention de la Constitution en France*, Paris, Éditions Odile Jacob, 1998.

PERONI, BALDO, *Le cri de l'Italie*, «Quaderni della Rivista storica italiana», no. 3, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1955.

- *La costituzione o la morte! Il colpo di stato dell'ambasciatore Trouvé nella Repubblica Cisalpina*, in *Miscellanea in onore di Roberto Cessi*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1958, vol. II, pp. 503-516.

PERRAUD, ADOLPHE-LOUIS-ALBERT, *L'Oratoire de France au XVIIe et au XIXe siècle*, Paris, Charles Douniol, 1866.

PERRINEAU, PASCAL; REYNIÉ, DOMINIQUE (sous la direction de), *Dictionnaire du vote*, Paris, PUF, 2001.

PETRACCHI, GIORGIO (a cura di), *Nell'età delle rivoluzioni, 1777-1940*, in *Storia di Pistoia*, vol. IV, Firenze, Le Monnier, 2000.

PHILIPON, EDOUARD, *Le mandat impératif: étude de droit constitutionnel comparé*, Paris, Chevalier-Marescq/Marpon-Flammarion, 1882.

PICAVET, FRANÇOIS, *Les Idéologues. Essai sur l'histoire des idées et des théories scientifiques, philosophiques, religieuses, etc., en France depuis 1789*, Paris, Félix Alcan Éditeur, 1891.

POPKIN, JEREMY, *Dutch Patriots, French Journalists, and Declarations of Rights: the Leidse Ontwerp of 1785 and its diffusion in France*, «The Historical Journal», vol. XXXVIII, 1995, pp. 553-565.

POZZI, REGINA, *La storia tra età dei Lumi e età romantica: il Cours d'études historiques di Daunou*, in Id., *Tra storia e politica. Saggi di storia della storiografia*, Napoli, Morano Editore, 1996, pp. 13-65.

- *Sismondi e la storia come storia della libertà*, «Contemporanea», vol. I, no. 1, 1998, pp. 138-144.

RAO, ANNA MARIA, *La Révolution Française et l'émigration politique. Les refugies italiens en 1799*, «Annales Historiques de la Révolution Française», no. 240, 1980, pp. 225-261.

- *Esuli. L'emigrazione politica italiana in Francia (1792-1802)*, Napoli, Guida Editori, 1992.
- *Lumi, riforme, rivoluzione. Percorsi storiografici*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2016.

REIFFENBERG, FRÉDÉRIC-AUGUSTE-FERDINAND-THOMAS (BARON DE), *Éloge de Pierre-Claude-François Daunou, pair de France, secrétaire perpétuel de l'académie des inscriptions, correspondant de l'académie royale de Bruxelles, etc., etc., né à Boulogne-sur-mer, le 18 août 1761, mort à Paris, le 20 juin 1840*, in *Annuaire de l'Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles*, Bruxelles, Hayez, Imprimeur de l'Académie Royale, 1841, septième année, pp. 140-149.

ROCHE, DANIEL, *Le siècle des Lumières en province. Académies et académiciens provinciaux. 1680-1789*, Mouton, Paris-La Haye, 1978.

ROLLAND, PATRICE, *Daunou et la représentation*, in *Le concept de représentation dans la pensée politique*, Aix-en-Provence, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2003, pp. 301-312.

- *Les droits garantis*, «Revue Française d'Histoire des Idées Politiques», no. 18, II semestre, 2003, pp. 303-330.
- *Comment préserver les institutions politiques? La théorie du pouvoir neutre chez B. Constant*, «Revue française d'Histoire des idées politiques», no. 27, 2008, pp. 43-73.

ROSANVALLON, PIERRE, *Le moment Guizot*, Paris, Gallimard, 1985.

- *Le sacre du citoyen, histoire du suffrage universel en France*, Paris, Gallimard, 1992.
- *La monarchie impossible. Les Chartes de 1814 et 1830*, Paris, Gallimard, 1994.
- *Le peuple introuvable. Histoire de la représentation démocratique en France*, Paris, Gallimard, 1998.

ROTOLO, VINCENZO, A. *Koraïs e la questione della lingua in Grecia*, presso l'Accademia, Palermo, presso l'Accademia, 1965.

RUFER, ALFRED, *Les deux projets de constitution de 1798 pour la République du Valais*, «Vallesia: bulletin annuel de la Bibliothèque et des Archives cantonales du Valais, des Musées de Valère et de la Majorie», 1953, pp. 193-210.

- *La Suisse et la Révolution Française*, Paris, Société des Études robespierristes, 1973.

SAINTE-BEUVE, CHARLES-AUGUSTIN, M. *Daunou*, in Id., *Portraits contemporains et divers*, t. III, Paris, Didier, 1855 [nouvelle édition revue et corrigée], pp. 3-69.

- *Nouveaux Lundis*, 13 voll., Paris, Michel Lévy frères, 1863-1870.

SALVEMINI, GAETANO, *La Rivoluzione francese (1788-1792)* [1905], Milano, Feltrinelli Editore, 1972.

SAS, NICOLAAS (VAN), *Sister Republics: the Enlightened Impulse, the Constitutional Moment, the National Reflex*, in *Atti del Convegno internazionale Repubbliche Sorelle*, Mededelingen van het Nederlands Historisch Instituut te Rome, 13-16 maggio 1998, pp. 9-26.

SCHAMA, SIMON, *Patriots and Liberators. Revolution in the Netherlands 1780-1813*, London, Harper Press, 2005.

SCHLIEBEN-LANGE, BRIGITTE; KNAPSTEIN, FRANZ, *Les Idéologues avant et après Thermidor*, «Annales historiques de la Révolution française», no. 271, 1988, pp. 35-59.

SCIOUT, LUDOVIC, *Le Directoire et la République Romaine*, extrait de la «Revue des questions historiques», vol. XXXIX, 1886.

SCUCCIMARRA, LUCA, *La sciabola di Sieyès. Le giornate di brumaio e la genesi del regime bonapartista*, Bologna, Il Mulino, 2002.

SERNA, PIERRE, *La république des girouettes. 1789-1815 et au-delà. Une anomalie politique: la France de l'extrême centre*, Paris, Champ Vallon, 2005.

- (sous la direction de), *Républiques soeurs: le Directoire et la Révolution atlantique*, actes du colloque de Paris, 25 et 26 janvier 2008, Rennes, Presses Universitaires De Rennes, 2009.

- *Antonelle, Aristocrate et révolutionnaire*, Arles, Actes sud, 2017.

SIMARD, AUGUSTIN, *Le libéralisme avant la liberté. Le républicanisme et la crise du Directoire chez Benjamin Constant*, «Tangence», no. 106, 2014, pp. 67-91.

SIMON, JULES, *Une académie sous le Directoire*, Paris, Calmann-Lévy, 1885.

SIMONIN, ANNE, *Un coup d'état républicain : la Journée du 31 mai-2 juin 1793 et la réécriture des procès-verbaux de la Convention*, «La Révolution française» [En ligne], no. 21, 2021. [Data ultima consultazione: 20 gennaio 2023]. URL: <http://journals.openedition.org/lrf/5493>.

SINNER, LOUIS DE, *Coray*, in *Biographie universelle ancienne et moderne*, publiée sous la direction de M. Michaud, t. LXI, Paris, Desplaces, 1836, pp. 358-375.

Sismondi: les facettes d'une pensée, Actes de la journée d'études organisée par la Société d'Histoire de la Suisse Romande et l'Institut Benjamin Constant à l'occasion des 200 ans des Nouveaux principes d'économie politique: Mairie de Chêne-Bougeries, Villa Sismondi, 23 novembre 2019, Lausanne, Société d'Histoire de la Suisse Romande-Institut Benjamin Constant 2022.

SKINNER, QUENTIN, *Liberty before Liberalism*, Cambridge, Cambridge University Press, 1998.

SOFIA, FRANCESCA, *Antico e moderno nel costituzionalismo di P. C. F. Daunou, commissario civile a Roma*, «Clio: rivista trimestrale di studi storici», anno XXXIII, no. 1, 1997, pp. 41-58.

SOMMERER, ERWAN, *La Notice sur la vie de Sieyès d'Ælsner : autopromotion inavouée et évolution post-thermidorienne*, in Olivier Ferret; Anne-Marie Mercier-Faivre (sous la direction de), *Biographie et politique. Vie publique, vie privée, de l'Ancien Régime à la Restauration*, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 2019, pp. 169-181.

- *L'exception conservatrice sous le Directoire. Le débat sur l'ostracisme des nobles comme expression du libéralisme post-révolutionnaire du club de Salm*, in Michel Biard; Jean-Numa Ducange (sous la direction de), *L'Exception politique en Révolution. Pensées et pratiques (1789-1917)*, Rouen, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2019, pp. 51-66.

STAMBOULIS, GIORGIO, *La Rivoluzione francese e la Grecia. Quattro scritti di propaganda filofrancese di Korais*, «Giornale di storia costituzionale/Journal of constitutional History», vol. XV, fasc. 1, 2013, pp. 203-222.

STEINER, PHILIPPE, *Say, les idéologues et le Groupe de Coppet. La société industrielle comme système politique*, «Revue Française d'Histoire des Idées Politiques», no. 18, II semestre, 2003, pp. 331-353.

SURATTEAU, JEAN, *Un commissaire du Directoire: François-Augustin Roussel*, «Annales historiques de la Révolution française», no. 149, 1957, pp. 316-339.

- *Six lettres inédites de Pierre Ochs (Juillet 1796 à Juin 1798)*, «Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde», vol. LXVII, 1967, pp. 185-214.
- *Les élections de l'an V aux Conseils du Directoire*, «Annales Historiques de la Révolution Française», no. 154, 1958, pp. 21-63.

TABAKI, ANNA, *Les intellectuels grecs à Paris (fin du XVIIIe – début du XIXe siècles)*, in Gilles Grivaud (sous la direction de), *La Diaspora hellénique en France*, Actes du séminaire organisé à

l'École française d'Athènes (18 octobre-1^{er} novembre 1995), Athènes, École française d'Athènes, 2000, pp. 39-53.

TACKETT, TIMOTHY, *In nome del popolo sovrano. Alle origini della rivoluzione francese*, Roma, Carocci, 2000.

TAILLANDIER, ALPHONSE-HONORÉ, *Documents biographiques sur P. C. F. Daunou*, Paris, Firmin-Didot Frères, 1847 [seconde édition, revue et augmentée].

TAKEDA, CHINATSU, *Deux origines du courant libéral en France*, «Revue Française d'Histoire des Idées Politiques», no. 18, II semestre, 2003, pp. 233-257.

TARLÉ, EVGENIJ VIKTOROVIC, *Germinal et prairial*, Moscou, Éditions en langues étrangères, 1959.

TOGNARINI, IVAN, *Giacobinismo, rivoluzione, Risorgimento*, Firenze, La Nuova Italia Editrice, 1977.

TØNNESSON, KÅRE DORENFELDT, *La Défaite des sans-culottes : mouvement populaire et réaction bourgeoise en l'an III*, Oslo-Paris, Presses universitaires d'Oslo-Librairie R. Clavreuil, 1959

TOSATO-RIGO, DANIELE, *Constitution parisienne et Suisse républicaine : attraction, rejet et malentendus à l'ère des révolutions*, in Marie-Jeanne Hegier-Étienvre; Guillaume Poisson (sous la direction de), *Entre attraction et rejet : deux siècles de contacts franco-suisse (XVIII^e-XIX^e s.)*, Paris, Michel Houdiard, 2011, pp. 16-40.

TRAMPUS, ANTONIO, *Storia del costituzionalismo nell'età dei Lumi*, Bari, Laterza, 2009.

TROPER, MICHEL, *La séparation des pouvoirs et l'histoire constitutionnelle française*, Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1980.

- *Sieyès et le jury constitutionnaire*, in *La République. Mélanges en l'honneur de Pierre Avril*, Paris, Montchrestien, 2001, pp. 265-82.
- *Les relations extérieures dans la constitution de l'an III. Vers la fonction gouvernementale*, «Giornale di storia costituzionale», no. 4, 2002, pp. 33-46.
- *Terminer la Révolution. La Constitution de 1795*, Paris, Fayard, 2006.

- *Démocratie et Pouvoir exécutif dans les constitutions révolutionnaires. Du pouvoir exécutif au gouvernement*, «Giornale di storia costituzionale», no. 28, 2014, pp. 127-34.

TURI, GABRIELE, *Viva Maria. Riforme, rivoluzione e insorgenze in Toscana (1790-1799)*, Bologna, Il Mulino, 1999.

- *Guerre civili in Italia 1796-1799*, Roma, Viella, 2019.

VANDAL, ALBERT, *L'avènement de Bonaparte*, 2 voll., Paris, Plon, 1903-1907.

VAUCHER, PAUL, *Sur quelques affirmations de Frédéric-César de la Harpe*, «Anzeiger für schweizerische Geschichte», vol. V, 1889, pp. 300-303.

VELEMA, WYGER, *The Childhood of Philosophical Republicanism: Dutch Constitutionalism in Comparative Perspective*, in *Atti del Convegno internazionale Repubbliche Sorelle*, Mededelingen van het Nederlands Historisch Instituut te Rome, 13-16 maggio 1998, pp. 69-84.

VISCONTI, KATIA, *The Historiographical Misfortune of the Cisalpine Republic*, «History of European Ideas», 2014, pp. 204-217.

VOVELLE, MICHEL, *Il triennio rivoluzionario italiano visto dalla Francia (1796-1799)*, Napoli, Guida, 1999.

- *Les Jacobins: de Robespierre à Chevènement*, Paris, Éditions la découverte, 1999; trad. it., *Giacobini e giacobinismo*, Bari, Editori Laterza, 2009.
- *La Révolution française*, 3me éd., Paris, Armand Colin, 2015; trad. it., *La rivoluzione francese: 1789-1799*, Milano, Guerini scientifica, 2016.

WAILLY, NATALIS (DE), *Notice sur M. Daunou, par M. B. Guérard, suivie d'une notice sur M. Guérard*, Paris, Librairie de Dumoulin, 1855.

WALCKENAER, CHARLES-ATHANASE, *Notice historique sur la vie et les ouvrages de M. Daunou*, in *Mémoires de l'Institut national de France*, Paris, Imprimerie Royale, 1845, t. XIV, pp. 181-224.

WARESQUIEL, EMMANUEL (DE); YVERT, BENOÎT, *Histoire de la Restauration 1814-1830 : Naissance de la France moderne*, Paris, Perrin, 2002 (I éd. 1996).

ZAGHI, CARLO (a cura di), *I carteggi di Francesco Melzi. Il Congresso di Rastadt*, Milano, Museo del Risorgimento e Raccolte Storiche del Comune di Milano, 1966.

- *Dalla democrazia direttoriale all'autoritarismo consolare in Francia e nelle repubbliche vassalle*, «Rassegna storica del Risorgimento», LIII, fasc. I-II, 1966, pp. 6-31, 179-204.
- *Il Direttorio francese e la Repubblica Cisalpina*, Roma, Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, 1992.